

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE

Ciclo 35

**Settore Concorsuale:** 12/H1 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

**Settore Scientifico Disciplinare:** IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'

STUDI SULLA DONNA COME SOGGETTO ATTIVO DEL REATO NEL DIRITTO  
ROMANO

**Presentata da:** Martina Beggiato

**Coordinatore Dottorato**

Renzo Orlandi

**Supervisore**

Fabiana Mattioli

**Esame finale anno 2023**



## INDICE SOMMARIO

CONSIDERAZIONI INIZIALI .....	1
-------------------------------	---

### Capitolo Primo

#### UN CRIMEN ‘ONTOLOGICAMENTE’ FEMMINILE: L’ADULTERIO

1. Lineamenti terminologico-concettuali dei lemmi <i>stuprum</i> , <i>probrum</i> e <i>adulterium</i> .....	9
2. La repressione dei casi di <i>stuprum</i> e <i>probrum</i> in età repubblicana. ....	23
3. La repressione domestica dell’ <i>adulterium</i> e degli atti d’immoralità: rilevanza del <i>iudicium domesticum</i> . ....	31
4. La repressione pubblica dell’ <i>adulterium</i> : centralità assunta dall’ <i>accusatio adulterii</i> tra <i>accusatio privilegiata iure mariti vel patris</i> e <i>accusatio iure extranei</i> . ....	38
5. La rilevanza dell’adulterio della moglie al di fuori delle <i>iustae nuptiae</i> : ammissibilità e configurabilità dell’ <i>accusatio</i> privilegiata e residuale.....	56
6. L’adulterio della moglie: stretto rapporto tra <i>crimen lenocinii</i> e <i>accusatio adulterii</i> . ....	68

### Capitolo Secondo

#### ADULTERIO: UNA CASISTICA STORICA

1. L’ <i>adulterium</i> dopo la <i>lex Iulia de adulteriis coercendis</i> : relazioni illecite commesse da peculiari <i>feminae famosae</i> . ....	79
2. L’adultera ‘perdonata’: Domizia Longina. ....	87
3. Le donne adulate di fronte all’inevitabile condanna: il suicidio. ....	94
4. L’ <i>adulterium</i> dell’ostessa. ....	102
5. Prime considerazioni di sintesi: profili tecnico-giuridici e <i>ratio</i> persecutorie dell’ <i>adulterium</i> . ..	108

### Capitolo Terzo

#### PROSTITUZIONE E AVVIAMENTO AL MERETTRICIO DELLE DONNE LIBERE E SCHIAVE: DA ATTIVITÀ LECITE A CRIMINI

1. La donna <i>quae palam quaestum corpore fecit fecerit</i> . ....	117
2. Le <i>feminae probrosae</i> e l’accusa d’ <i>impudicitia</i> rivolta contro Fannia. ....	121
3. Le donne e il meretricio: storia di una pratica diffusa. ....	125
4. Il <i>senatusconsultum</i> del 19 d.C. e il contenimento della <i>libido feminarum</i> : caso di Vistilia. ....	130
5. Il meretricio e l’accusa di lesioni personali: ‘strano’ caso di Manilia. ....	138
6. La prostituzione e la schiavitù: da atti leciti a <i>crimina</i> . ....	141
7. La repressione dell’avviamento al meretricio: scenari repressivi e lettura intertemporale.....	145

## Capitolo Quarto

### *VENEFICIUM: CASISTICA E VICENDE COLLATERALI*

1. Lineamenti terminologico-concettuali del lemma <i>veneficium</i> .....	149
2. La donna venefica: testimonianze sugli avvelenamenti matronali in età repubblicana.....	152
3. La repressione <i>ex senatoconsulto de Bacchanalibus</i> .....	166
4. L'assoluzione dall'accusa di avvelenamento contro Titinia: difesa ciceroniana.....	174
5. L'avvelenamento di Germanico: processo contro Munatia Plancina e il marito Gneo Calpurnio Pisone.....	176
6. Tra processo civile e cognizione criminale: vicenda successoria e accusa di avvelenamento contro Numisia Galla.....	197
7. L'avvelenamento del coniuge: episodi di Emilia Lepida e di Livilla.....	199
8. La diffusione di filtri magici, incantesimi e consultazioni astrali: accuse avanzate a donne tra avvelenamento e magia.....	204
9. Profili differenziali a seconda del sesso dell'avvelenatore.....	216

## Capitolo Quinto

### *IUS OSCULI E ABORTO*

1. Lineamenti terminologico-concettuali dell'aborto: definizione e interessi sottesi.....	225
2. Il controllo muliebre sull'assunzione di vino: <i>ius osculi</i> .....	227
3. La violazione del divieto di bere vino: illecito commesso dall'Orazia.....	234
4. Aborto e accuse di sterilità: processi contro Emilia Lepida e Claudia Ottavia.....	240
5. Omissione delle cure parentali: vessazioni e induzione al suicidio.....	245
6. L'aborto e l'infanticidio come conseguenza dell'assunzione di farmaci: caso di Eusebia.....	247
7. Profili tecnico-giuridici e <i>ratio</i> di politica del diritto sottesi alla repressione dell'aborto e dell'infanticidio come reati tipicamente muliebri: uno sguardo intertemporale.....	250

## Capitolo Sesto

### *IL 'DOPPIO BINARIO' DELL'INCESTO: 'LAICO' E 'SACRO'*

1. Lineamenti terminologico-concettuali del <i>crimen incestii</i> : incesto come unione sessuale 'tra familiari'.....	255
2. Gli incesti commessi tra le mura domestiche: vicende di Maria, Iunia Calvina e Iunia Lepida.....	259
3. L'incesto e i crimini religiosi: Vestali.....	265
4. Il primo incesto 'sacro' e la vicenda Albana: incesto di Rea Silvia.....	270
5. La corruzione per ricchezza o per amore della <i>virgo Vestalis ante litteram</i> Tarpea.....	274
6. L'incesto in età monarchica: condanna di Pinaria.....	284
7. L'incesto in età repubblicana (I): <i>virgines Vestales</i> sottoposte a condanna.....	286

8. L'incesto in età repubblicana (II): <i>virgines Vestales</i> suicide. ....	303
9. L'incesto in età repubblicana (III): <i>virgines Vestales</i> assolte. ....	307
10. Gli ultimi episodi di cognizione sacra dell'incesto: vicende di Opimia e di Floronia. ....	314
11. Dalla repressione laica alla <i>cognitio</i> del <i>quaesitor</i> : primi segnali di cedimento della competenza sacerdotale nell'incesto sacro. ....	318
12. Un ulteriore passaggio verso la <i>cognitio</i> laica dell'incesto sacro: centralità assunta dall'imperatore. ....	322
13. L'abbattimento dell'ultimo baluardo: completa laicizzazione della cognizione e dell'esecuzione dell'incesto sacro. ....	329
14. L'incesto sacro come 'reato proprio': trasformazione della cognizione e della repressione come diretta conseguenza dell'evoluzione spazio-temporale. ....	331

## Capitolo Settimo

### CRIMEN MAIESTATIS

1. Lineamenti terminologico-concettuali del <i>crimen maiestatis</i> : origini e repressione del reato. ....	335
2. Al confine tra <i>adulterium</i> e <i>maiestas</i> : <i>Iulia maior</i> e <i>Iulia minor</i> . ....	339
3. Il <i>crimen maiestatis</i> e la singolare vicenda di Claudia: parole ingiuriose proferite contro il fratello. ....	350
4. Il <i>crimen maiestatis</i> e la singolare vicenda di Annia Rufilla: tra accusa di lesa maestà senatoria e abuso del simulacro imperiale. ....	353
5. Le accuse muliebri di <i>maiestas</i> (I): casi di donne condannate <i>ex lege Iulia de maiestate</i> . ....	360
6. Le accuse muliebri di <i>maiestas</i> (II): casi di donne suicide. ....	370
7. Profili tecnico-giuridici e <i>ratio</i> di politica del diritto sottesi alla repressione del <i>crimen maiestatis</i> : uno sguardo d'insieme. ....	379
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE .....	385
TAVOLA SINOTTICA .....	395
INDICE DEGLI AUTORI.....	409
INDICE DELLE FONTI.....	461



## CONSIDERAZIONI INIZIALI

La ricerca *in itinere* si prefigge di indagare la donna quale soggetto attivo del reato nel corso dell'esperienza giuridica romana e fonda la sua ragion d'essere nell'esigenza di innovare su un settore del diritto criminale romano non compiutamente esplorato. Infatti, mentre diversi studi sono stati condotti facendo perno sull'uomo quale soggetto attivo del reato, lo stato dell'arte con riguardo alla commissione di reati da parte di donne risulta scervo da significativi contributi e, dunque, la presente indagine intende sopperire a tale assenza. Non sono comunque mancati in dottrina interventi precedenti – penso, per esempio, a quanto sostenuto da Guarino nel suo *Tagliacarte* del 1965 – che avrebbero messo in luce la necessità di condurre un tentativo di organizzazione della materia, ancora eccessivamente frammentaria, al fine di valorizzare la donna e il suo ruolo attivo nella commissione del crimine.

L'indagine, quindi, parte da pochi 'punti fermi', addentrandosi in uno scenario dai meandri oscuri e ancora tutto da scrivere. Il punto centrale della questione inerisce, dunque, alla donna come protagonista della vicenda processuale sia in qualità di imputata che di rea. Ci interessa investigare la donna che 'entra a tutto tondo', come parte attiva, nel mondo del giuridico perché coinvolta in prima persona nella commissione di un crimine.

L'oggetto di questa ricerca consiste precisamente nel verificare se la donna potesse ricoprire la qualifica di soggetto attivo del reato, con riguardo a quali illeciti, quale fosse l'organo deputato alla cognizione dei crimini dalla stessa commessi, quale sarebbe stata l'eventuale pena comminata e il trattamento riservatole. Tutto ciò, chiaramente, necessita di essere messo a confronto con i coevi reati commessi dagli uomini, per evidenziare eventuali punti di comunanza o di frizione.

Certo è che per condurre questo studio non ci si potrà limitare all'indagine delle sole questioni giuridiche, ma sarà necessario raccordare le stesse alle problematiche sociali e culturali sottese. Difatti, non si può perdere di vista la diversità di ruolo riconosciuta in capo alla donna – che doveva rimanere relegata al solo ambito familiare, avendo cura di proteggerne i valori, procreare, educare e crescere figli legittimi – rispetto all'uomo, il quale godeva di ampi poteri sia sulla scena sociale e culturale, che su quella politica e giuridica, sia pubblica che privata<sup>1</sup>. Si tratta di indagare quali effetti sul piano giuridico le differenze prospettate avessero potuto sortire, sia dal punto di vista sostanziale che processuale.

---

<sup>1</sup> Sulla posizione riconosciuta sia dal punto di vista sociale che giuridico alla donna, cfr. E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1981 (rist. 1985), 156 s., la quale allude a una sottoposizione della stessa alla pienezza dei poteri riconosciuti al *pater familias*, sottoposizione che doveva reputarsi 'a tutto tondo', giacché l'uomo era «padrone in senso giuridico» o, quantomeno «di fatto». Su questi aspetti si soffermano diffusamente, poco dopo, anche V. SIRAGO, *Femminismo a Roma nel primo Impero*, Soveria Mannelli (CZ), 1983, 103 ss. e L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari, 1998, 19 ss. e 41 ss.

Con riguardo al primo profilo, si può sin da questo momento notare che le fonti in nostro possesso, perlopiù letterarie, ci confermano come le donne fossero solite commettere reati a sfondo sessuale, a differenza degli uomini i cui casi, ben più numerosi, appaiono peraltro notevolmente variegati sotto il profilo della lesione del bene giuridico protetto e, di conseguenza, anche del novero dei reati che questi avrebbe potuto commettere o, in qualche occasione, anche denunciare<sup>2</sup>.

Si tratta poi di intendere se siffatta differenziazione avesse prodotto qualche effetto anche dal punto di vista processuale, vale a dire sul versante della cognizione e della sanzione, in relazione a competenza e organo giudicante. A tal proposito, infatti, non si può non ricordare come un ruolo centrale venisse ricoperto dalla giustizia domestica, la quale sarebbe stata alternativa – se non addirittura esclusiva – nei confronti della donna e avrebbe trovato applicazione, in luogo della giustizia statale che, al contrario, era ben lungi più applicata nel caso in cui a commettere reati fossero stati degli uomini. Nei loro confronti, infatti, le fonti di cui disponiamo – tutte letterarie – attestano l'esistenza di quattro soli casi, a dire il vero estremamente controversi e dibattuti, dai quali si evince una giurisdizione domestica concorrente a quella statale non trovandosi, al contrario, episodi che ci provino, in maniera incontrovertibile, l'esistenza di una *coercitio domi*<sup>3</sup>. Ciò potrebbe giustificarsi proprio in

---

<sup>2</sup> Alludo a G. HUMBERT, voce *Index*, in *DS*, III.1, 1900, 468, secondo cui «[...] celui qui dénonçait au sénat, ou à un magistrat compétent pour former une accusation, quelque fait de nature à entraîner une poursuite criminelle. [...] Les complices qui dénonçaient un crime aux autorités obtenaient souvent l'impunité. [...] Mais nom d'*indices* s'appliquait à tous ceux qui dénonçaient un délit aux magistrats, sans avoir eux-mêmes l'intention ou le droit de se porter accusateurs». Del pari, v. anche la definizione estremamente ampia di G. KLEINFELLER, voce *Index*, in *RE*, IX.2, Stuttgart, 1916, 1263 s., a tenore della quale «Index bedeutet sowohl eine Sache (Verzeichnis) als eine Person, die etwas anzeigt» e G. HUMBERT, voce *Delator*, in *DS*, II.1, 1900, 54 s.

<sup>3</sup> A tal proposito, infatti, nelle fonti sono conservati pochissimi casi e, peraltro, alquanto dubbi. Il primo vede come protagonista Spurio Cassio che sarebbe stato, almeno stando alla versione liviana, sottoposto all'estremo supplizio per mano paterna, trasmettendoci dunque l'idea di un padre carnefice (Liv. 2.41.10: *Quem ubi primum magistratu abiit damnatum necatumque constat. Sunt qui patrem auctorem eius supplicii ferant: eum cognita domi causa uerberasse ac necasse peculiumque filii Cereri consecravisse; signum inde factum esse et inscriptum 'ex Cassia familia datum'*). Di poco diversa è la versione propugnata da Valerio Massimo, in forza della quale l'ex console, dopo essere stato radunato il consiglio domestico, sarebbe stato sottoposto alle verghe dal padre, con conseguente devoluzione del suo peculio a Cerere (Val. Max. 5.2.8: *Huius aemulatus exemplum Cassius filium suum Sp. Cassium, qui tribunus plebis agrariam legem primus tulerat multisque aliis rebus populariter actis animos hominum amore sui devinctos tenebat, postquam illam potestatem deposuit, adhibito propinquorum et amicorum consilio adfectati regni crimine domi damnavit verberibusque adfectum necari iussit ac peculium eius Cereri consecravit*). Non si può comunque non rilevare, come contrappeso rispetto a queste due testimonianze, che ve ne siano altre, più attendibili, dalle quali sembra escludersi, in maniera abbastanza certa, una cognizione domestica nei confronti di Spurio Cassio, come emerge da un altro passo di Livio dal quale si evince una competenza rimessa all'assemblea comiziale (Liv. 2.41.11). Sulla stessa scia, a un *iudicium publicum* alludono anche Dionigi di Alicarnasso nelle sue due diverse versioni contenute nelle *Antiquitates Romanae* (8.78.4-5, 8.19.1-4), un'altra testimonianza di Valerio Massimo (Val. Max. 6.3.1b, 6.3.2) e l'Arpinate (Cic. *rep.* 2.35.60). Un distinto caso avrebbe invece riguardato il pretore e governatore della Macedonia nell'anno 141 a.C., un certo Decio Giunio Silano, il quale sarebbe stato giudicato *domi* previa autorizzazione senatoria (Liv. *per.* 54; Val. Max. 5.8.3). Dubbi sull'esistenza di un *consilium domesticum* vengono sollevati nel processo contro il figlio di Lucio Gellio del 70 a.C., il cui tentato *parricidium* e l'incriminazione di *stuprum* realizzato contro la propria matrigna sembrano dare luogo a un concorso tra la giurisdizione statale – per la cognizione del tentato parricidio – e quella domestica, facente capo al *pater familias* – per la repressione dello stupro – (Val. Max. 5.9.1: *L. Gellius omnibus honoribus ad censuram defunctus, cum gravissima crimina de filio, in novercam commissum stuprum et parricidium cogitatum, propemodum explorata haberet, non tamen ad vindictam continuo procurcurrit, sed paene universo senatu adhibito in consilium, expositis suspicionibus, defendendi se adulescenti potestatem fecit <in>spectaque diligentissime causa absolvit eum cum consilii tum etiam sua sententia. quod si impetu irae abstractus saevire*



conseguenza del diverso bene giuridico leso, giacché gli uomini sono soliti commettere reati che fuoriescono – si pensi, per esempio, ai casi di *parricidium*, anche nella forma tentata, talvolta realizzati in concorso con altri illeciti, come nel caso del figlio di Lucio Gellio, nel 70 a.C. – dalla cognizione prettamente domestica.

Ritornando ai crimini femminili, il fatto che la donna fosse solita commettere reati a sfondo sessuale non deve sorprendere, almeno per tre ordini di ragioni: in primo luogo, la donna, relegata all'ambito familiare, non poteva essere sottratta al potere, anche coercitivo e sanzionatorio, che ricadeva proprio sui membri della famiglia che su di lei svolgevano un ruolo di protezione e di controllo a tutto tondo. In secondo luogo, gli interessi lesi sarebbero stati, ancora una volta, rilevanti all'interno dell'ambito familiare: si pensi, per esempio, al nocumento che veniva arrecato al *maritus* e al *pater familias* in caso di adulterio, motivo per cui era sempre ai parenti che veniva riconosciuto un ruolo cardine anche per il ripristino dei valori lesi. In terzo luogo, la giustizia esercitata, per così dire, '*dom*' si attivava proprio per far fronte all'adulterio e, dunque, per colpire reati a sfondo sessuale, il cui unico soggetto attivo, proprio per l'interesse giuridico sotteso e menomato, era proprio la donna. La relazione extramatrimoniale assurge, infatti, a *crimen* penalmente rilevante solo con la famosa *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18-16 a.C., legge cardine contro la repressione degli illeciti a sfondo sessuale e, al contempo, disposto normativo che avrebbe condotto alla restaurazione dei buoni costumi e dei *veteres mores*<sup>4</sup>.

A tal riguardo, infatti, giova precisare come i reati a sfondo sessuale fossero avvertiti, sin dai tempi più antichi, come i più odiosi crimini di cui la donna si potesse macchiare e venivano considerati, proprio per la particolare avversione che l'ordinamento giuridico aveva maturato nei loro confronti, quali archetipi di illeciti ascrivibili alle donne sin dalle epoche più remote e, sin da quei tempi, pesantemente sanzionati.

È proprio all'interno di questo quadro ricostruttivo che si cala la presente indagine, la quale muoverà dallo studio dei principali reati di cui la donna si fosse potuta rendere soggetto attivo, conducendo una disamina sia sotto il profilo della disciplina applicabile e della pena da comminare, sia dal punto di vista 'pratico'. Con riguardo a questo secondo aspetto, infatti, la nostra ricerca tenterà di individuare le principali 'donne criminali', vale a dire quelle figure femminili che avessero commesso concretamente il reato, tentando di attualizzarle e di metterne in risalto gli eventuali profili di comunanza e differenziazione rispetto all'uomo. Difatti, sovente la donna commette il crimine proprio in concorso con l'uomo, su sua istigazione o in conseguenza di una sua volontà genuina, motivo per cui si tratta di capire se l'apporto muliebre fosse stato, in questi casi, di egual misura o inferiore rispetto a quello dell'altro sesso e, al contempo, se la valutazione di riprovazione – e il grado

---

*festinasset, admisisset magis scelus quam vindicasset*). Ancora, traccia di una giustizia domestica concorrente a quella statale si reperisce nel processo contro il figlio di Tario, accusato anch'egli di tentato parricidio (Sen. Phil. *clem.* 1.15.2-7).

<sup>4</sup> Su questi aspetti si richiama, da ultimo, F. GIUMETTI, '*Accusandi necessitas incumbet domino servum suum*'. *Questioni pregiudiziali in caso di 'accusatio adulterii'*, in *JusOnline*, V, 2020, 11 ss.

della stessa – che l’ordinamento ne avrebbe riservato fosse stata o meno equivalente. Il lavoro sarà estremamente ampio ed esteso dal punto di vista spazio-temporale: si prenderanno, infatti, in esame i casi di donne ree sia all’interno dell’urbe che al di fuori della stessa, ma, soprattutto, si tenterà di investigare la commissione del crimine muliebre nel corso dell’intera esperienza giuridica romana, tentando di individuare i punti di comunanza e di differenziazione, tra le diverse epoche, anche a livello di disciplina e di legge applicabile. A tal proposito, infatti, sarà necessario tenere bene a mente costituendo, di fatto, la nostra ‘bussola’, l’evoluzione giuridica e sociale che il diritto e la condizione femminile hanno avuto luogo nel corso del tempo, tentando di attualizzare il diverso trattamento sostanziale e processuale riservato alla donna. Sarò quindi necessario individuare in quali età la stessa fosse solita commettere reati, di quale natura e in che modo gli illeciti a lei ascrivibili venissero repressi.

Per realizzare tutto questo si partirà dall’indagine del reato sessuale per antonomasia di cui la donna potesse macchiarsi, vale a dire l’adulterio, per poi transitare all’indagine della prostituzione come fenomeno particolarmente diffuso nel contesto romano dell’epoca, per valutarne eventuali profili di illiceità. Si tratterà poi lo studio del veneficio, reato che la donna poteva commettere in concorso con l’uomo, sebbene alla stessa fosse stato comunque riconosciuto un ruolo di protagonista, come ben si evince dalla famosa espressione quintiliana in forza della quale a Roma non vi sarebbe donna adultera che non fosse anche, al tempo stesso, avvelenatrice<sup>5</sup>. L’attenzione verrà poi incentrata sull’aborto e sull’infanticidio, reati propri e, di fatto, intimamente connessi con l’avvelenamento in forza della centralità che a Roma era stata assunta dalle sostanze venefiche e medicamentose confezionate, predisposte e divulgate proprio dal gentil sesso e che, talvolta, venivano impiegate dalle donne per procurare aborti a se stesse o ad altre, come nel caso di Eusebia<sup>6</sup>. All’interno di questo capitolo si tenterà di mettere in luce anche il rapporto che intercorre tra la donna e l’assunzione di sostanza vinosa essendo quest’ultima talvolta impiegata, in modo non dissimile dal veleno, per procurarsi un’interruzione volontaria di gravidanza. Al contempo, sarà necessario comprendere come si staglia un altro reato soltanto femminile – si pensi, per esempio, alla vicenda che vede coinvolta Orazia<sup>7</sup> –, vale a dire la violazione del *ius osculi*, traducibile, molto banalmente, come ‘diritto di bacio’. Si trattava di un diritto particolarmente diffuso nell’urbe e riconosciuto come prerogativa maschile (di padre, fratello, marito) di baciare una propria parente donna al fine di controllare che la stessa non avesse assunto una sostanza vietata che potesse, in qualche modo, comprometterne la sua

---

<sup>5</sup> Alludo a Quint. *inst. or.* 5.11.39: *Si causam ueneficii dicat adultera, non M. Catonis iudicio damnanda uideatur, qui nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit?*

<sup>6</sup> Amm. Marc. *rer. gest. lib.* 16.10.18-19.

<sup>7</sup> Sul rapporto intercorrente tra l’accusa di *perduellio* sferrata in capo al fratello che avrebbe ucciso l’Orazia e l’incriminazione sporta contro quest’ultima per la violazione del *ius osculi* – oltre che per *proditio* – cfr. soprattutto M. BETTINI, *La storia di Orazia*, in *‘Primordia urbium’. Forme e funzioni dei miti di fondazione del mondo antico*, Como, 1988, 9 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell’antica Roma*<sup>2</sup>, Milano, 1998, 14, nt. 27, ma anche diffusamente, in tempi recenti, L. GAROFALO, *Sull’Orazia sororicida*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 67 ss. e M. FALCON, *L’omicidio nelle leggi di Numa*, Padova, 2022, 60 ss.

castità e la sua purezza<sup>8</sup>. Era un diritto molto radicato a Roma, se si pensa che già in forza di un'antica *lex Romuli* era interdetto alla donna il consumo di vino, pena la sua uccisione<sup>9</sup>, come è accaduto nel famoso caso di Egnazio Mecennio il quale, con il consenso di Romolo, avrebbe percosso sino alla morte la propria moglie rea, a suo dire, di aver ingerito della sostanza vinosa<sup>10</sup>.

Lo studio si concentrerà poi, nel corso del quarto capitolo, a indagare la donna come rea, insieme all'uomo, di incesto. Anche in questo caso si tenterà di individuare punti di comunanza e di frizione rispetto alla commissione del medesimo reato da parte dell'uomo. Si badi che, a Roma, erano conosciute due diverse forme di incesto, vale a dire quello che possiamo definire 'laico', inteso come unione sessuale tra parenti e affini, e l'incesto 'sacro', che veniva in essere in caso di violazione della castità, della purezza e della verginità, in conseguenza della conclusione di una relazione carnale con un qualunque uomo, conosciuto a Roma sin dal mito della sua fondazione. Si trattava, però, di un illecito circoscritto sotto il profilo del soggetto attivo, giacché a commetterlo poteva essere solo una sacerdotessa consacrata a Vesta. In questo caso si tenterà quindi di individuare i valori sottesi e menomati da siffatta unione vietata, anche al fine di scorgere eventuali punti di comunanza e di differenziazione rispetto al caso in cui a essere commesso fosse, invece, un semplice e ben più comune e diffuso adulterio. Non può considerarsi, infatti, recisamente escluso che quest'ultimo illecito fosse, in qualche modo, assimilabile all'incesto 'sacro': pur a fronte della diversità di bene giuridico leso e di vittima del reato, nondimeno si può sin d'ora rilevare come mentre il primo venisse in essere nel caso in cui la donna si fosse unita con un uomo diverso dal marito – violando, dunque, solo nei suoi confronti castità, fedeltà e verginità –, con riguardo al secondo la *virgo Vestalis* si sarebbe unita a un uomo, chiunque questi fosse, dando vita a una lesione della propria castità e purezza, mettendo a repentaglio la stessa stabilità, anche nei confronti del rapporto con il divino, delle relazioni umane<sup>11</sup>.

L'ultimo reato preso in esame e che, a dire il vero, fuoriesce dagli schemi sinora tracciati, sarà il *crimen maiestatis*. A tal proposito, non deve stupire che lo stesso venga collocato al termine di questa ben più ampia 'carrellata' di reati a sfondo sessuale. La giustificazione verrebbe individuata, oltre che nella diversità di reato – essendo questo l'unico crimine contro lo stato di cui la donna potesse, a tutti gli effetti, considerarsi soggetto attivo, sovente in concorso con l'uomo –, anche e soprattutto nella limitatezza dei casi desumibili dalle fonti e nella loro collocazione temporale, più avanzata rispetto ai processi contro la morale sessuale con il quale talvolta, come nei casi di *Iulia maior* e di *Iulia minor*, è in realtà frammisto. Pochi

---

<sup>8</sup> Sul *ius osculi* si soffermano, da ultimi, L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 67 ss. e M. FALCON, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, cit., 60. In tempi meno recenti, cfr. invece E. CANTARELLA, *I supplizj capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2005, 129 ss.

<sup>9</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6; Plut. *Rom.* 22.3.

<sup>10</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 14.14.89; Val. Max. 6.3.9; Tert. *apol.* 6.4-5.

<sup>11</sup> Su questi aspetti e, in particolare, sulla lesione della castità, verginità e purezza da parte della *virgo Vestalis* che avesse commesso incesto 'sacro' da un lato e della *matrona* che si fosse macchiata di *adulterium* dall'altro lato – anche in relazione ai valori lesi dalle unioni sessuali illecite – si sofferma, da ultimo, R. SCEVOLA, *Giulio Cesare nei 'Fasti' di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index*, L, 2022, 136, nt. 85.

sono i casi conservati nelle fonti e poche sono, dunque, le relative testimonianze pervenuteci, anche in forza dell'esclusione della donna dalla vita pubblica e dall'accesso al potere, circostanze che non favoriscono la criminalità muliebre in un ambito di vita dalla quale la stessa appare essere tendenzialmente – o, comunque, in larga parte – esclusa<sup>12</sup>.

D'altra parte, la tematica ha suscitato interesse sia presso gli studiosi del diritto romano e gli storici del diritto sia nell'odierna penalistica, facendo in modo che maturasse una sensibilità sempre maggiore intorno alla 'questione femminile', sulla scia dell'innovato interesse verso i 'gender studies'. In questa prospettiva pare dunque necessaria una rimeditazione intorno ai profili di criminalità femminile che vengono in essere in una società in cui, nel suo complesso, la donna viveva in una duplice e surreale 'contraddizione' trovandosi esclusa dalla vita sociale, politica e giuridica romana, ma, al tempo stesso, catapultata al suo interno, proprio in relazione al ruolo che la stessa società le aveva ascrivito.

Concludo, dunque, questa breve parentesi introduttiva richiamando una riflessione che potremo definire 'magistrale' propugnata da Guarino nel 1965 e, in seguito, condivisa da Peppe<sup>13</sup>, a tenore della quale «il ruolo esperito dalle donne nella vita giudiziaria e politica romana. Ecco un tema disorganico e scombinato, tale da far fallire anche un esperto indagatore»<sup>14</sup>. Difatti, la commissione dei *crimina* da parte della donna intercetta, non solo lateralmente, la tematica relativa alla dimensione dell'«io pubblico» ricoperto dalla stessa all'interno della società. Non è così congetturale, alla luce di ciò, poter sostenere che proprio in conseguenza della rilevanza che la lesione di interessi di carattere superindividuale – alludo, in particolar modo, alla *pudicitia* che costituisce, come si vedrà nel corso della ricerca, il 'filo rosso' tra le diverse condotte ascritte alla donna – i reati femminili avessero assunto una

---

<sup>12</sup> Non è un caso, infatti, che A.M. GONZÁLES LUNA C., *Oscure e dissonanti: le donne criminali nella letteratura contemporanea italiana e ispano-americana*, in *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di C. Pecorella, Milano - Udine, 2020, 133, riconosca come «nella tradizione letteraria le donne che uccidono vengono contraddistinte da "segni femminili"», tutte uccidono per passione, per amore, per gelosia o vendetta e i loro crimini sono domestici ... Socialmente vengono percepite come la faccia oscura della femminilità, come il suono dissonante di un coro che canta i valori ideali della femminilità: la purezza, l'innocenza e l'istinto materno che portano alla passività, all'abnegazione, alla rassegnazione». Sul punto cfr. anche, in precedenza, L. PEPPE, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, 1 ss. e 83 ss.

<sup>13</sup> Cfr. L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 5.

<sup>14</sup> A. GUARINO, *Tagliacarte* di C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles - Berchem, 1964, in *Labeo*, XI, 1965, 104. Sul punto, v. anche le indagini condotte da S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976, 9 ss. e, in particolare, 31, ma anche R. FIORI, *Materfamilias*, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 455 ss. e, in tempi recenziari, G. NATHAN, *Pudicitia Plebeia: Womanly Echoes in the Struggle of the Orders*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, XI, C. Deroux (edited by), Bruxelles, 2003, 53 ss., i quali si concentrano sulla dimensione collettiva della donna e sulla connessione tra questo aspetto e la commissione dei *crimina* (con la conseguente lesione all'interesse pubblico sotteso). Non dissimile, seppur sotto una diversa angolatura, è la ricostruzione terminologica condotta da G. BONFANTE, *Femmina e donna*, in *Studia Philologica et Litteraria in honorem L. Spitzer*, A.G. Hatcher e K.L. Selig (edited by), Bern, 1958, 77 ss., il quale pone l'accento sulle parole 'femmina', 'donna' e «derivati» di siffatti lemmi che lo studioso definisce «tutti più o meno peggiorativi, almeno dal punto di vista sociale» (p. 108). Ancora sul linguaggio, v. R. QUADRATO, *Infirmitas sexus' e 'levitas animi': il sesso 'debole' nel linguaggio dei giuristi romani*, in *Scientia iuris' e linguaggio nel sistema giuridico romano*, a cura di F. Sini e R. Ortu, Milano, 2001, 155 ss. e, solo incidentalmente, F. MERCOGLIANO, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *TSDP*, IV, 2011, 1 ss.

rilevanza all'interno del *ius publicum* tale da permettere di considerare gli stessi come attentato alla *respublica*.

Ecco, quindi, che la meditazione conservata in un famoso 'tagliacarte' del Guarino, è tanto lapidaria quanto, al contempo, estremamente affascinante e calzante, giacché condensa in poco più di una riga l'intento ispiratore della nostra ricerca: la volontà di indagare l'aspetto criminale insito all'interno della donna che si avvicina al reato, senza mai perdere di vista la condizione e la posizione – non sempre facilmente definibile – della stessa nel corso dell'intera esperienza giuridica romana.



## CAPITOLO PRIMO

### UN CRIMEN 'ONTOLOGICAMENTE' FEMMINILE: L'ADULTERIO

SOMMARIO: 1. Lineamenti terminologico-concettuali dei lemmi *stuprum*, *probrum* e *adulterium*. – 2. La repressione dei casi di *stuprum* e *probrum* in età repubblicana. – 3. La repressione domestica dell'*adulterium* e degli atti d'immoralità: rilevanza del *iudicium domesticum*. – 4. La repressione pubblica dell'*adulterium*: centralità assunta dall'*accusatio adulterii* tra *accusatio* privilegiata *iure mariti vel patris* e *accusatio iure extranei*. – 5. La rilevanza dell'adulterio della moglie al di fuori delle *iustae nuptiae*: ammissibilità e configurabilità dell'*accusatio* privilegiata e residuale. – 6. L'adulterio della moglie: stretto rapporto tra *crimen lenocinii* e *accusatio adulterii*.

#### 1. Lineamenti terminologico-concettuali dei lemmi 'stuprum', 'probrum' e 'adulterium'.

Se si volesse prendere le mosse dalle definizioni dei vocaboli 'stuprum', 'probrum' e 'adulterium' ci si troverebbe dinanzi a difficoltà di non poco conto in ragione dell'indifferenziazione, dell'interscambiabilità e dell'oscillazione semantica emergente dalle fonti tra i lemmi stessi.

La promiscuità tra i concetti di 'stuprum' e 'adulterium' risulta, in primo luogo, dalla lettura di

Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.1: *Lex stuprum et adulterium promiscue et καταχρηστικώτερον appellat. sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito nomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci φθοράν appellant.*

Papiniano ci informa che nel dettato della *lex Iulia de adulteriis coercendis* i due vocaboli venivano utilizzati indifferentemente, sebbene, in senso stretto, l'*adulterium* si commetta con la donna sposata, mentre lo *stuprum* si realizzi con la *virgo* o con la *vidua*, identificandosi propriamente con ciò che i greci erano soliti chiamare *corruptio*.

Questa interscambiabilità è resa ancor più evidente in

Mod. 9 *diff.* D. 50.16.101 pr.: *Inter 'stuprum' et 'adulterium' hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur.*

e in

Mod. 1 *reg.* D. 48.5.35(34) pr.-1: *Stuprum committit, qui liberam mulierem consuetudinis causa,*

*non matrimonii continet, excepta videlicet concubina. 1. Adulterium in nupta admittitur: stuprum in vidua ver virgine vel puero committitur.*

Nella prima testimonianza riportata, per Modestino lo *stuprum* si realizza a seguito di un'unione con una donna non sposata, mentre l'*adulterium* si identifica con il congiungimento carnale con una *mulier* maritata, sebbene la *lex Iulia* utilizzi entrambi i termini indistintamente<sup>15</sup>. In modo non dissimile, nel § 1 del frammento successivo, il giureconsulto,

---

<sup>15</sup> Sull'interscambiabilità tra i lemmi '*stuprum*' e '*adulterium*' nella *lex Iulia*, v., *ex multis*, E. SEHLING, *Das Strafsystem der 'lex Julia de adulteriis'*, in *ZSS*, IV, 1883, 160, il quale osserva che «die Worte *stuprum* und *adulterium* gleichbedeutend im Gesetz gebraucht wurden». Tale ricostruzione coinvolgerebbe anche il rimedio sanzionatorio, giacché quando i due vocaboli sono utilizzati come sinonimi «die Strafen beider Verbrechen nicht verschiedene gewesen sein können». In merito alla promiscuità dei lemmi '*stuprum*' e '*adulterium*' cfr. inoltre TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Graz, 1899 (rist. anast. 1955), 694 s. e nt. 2; PH. LOTMAR, '*Lex Julia de adulteriis*' und '*incestum*', in *Mélanges P.F. Girard*, II, Paris, 1912, 119 s.; E. VOLTERRA, *Per la storia dell' 'accusatio adulteri iure mariti vel patris'*, in *Studi Economico-Giuridici della Università di Cagliari*, XVII, 1928, 5 ss., ora in *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 221 ss. (da cui si cita); A. GUARINO, *Studi sull' 'incestum'*, in *ZSS*, LXIII, 1943, 185 s., nt. 26, ora in *Pagine di diritto romano*, VII, Napoli, 1995, 185, nt. 26 (da cui si cita); V. SCHAUB, *Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegevalt und die 'remancipatio' ohne 'uxor'*, in *ZSS*, LXXXII, 1965, 126 s.; M. MOLÈ, voce *Stuprum*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 584; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'. Problèmes concernant l' 'accusatio adulteri' en droit romain classique*, in *RIDA*, XXXII, 1985, 157 s.; T.A.J. MCGINN, *Concubinage and the Lex Iulia on Adultery*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXXI, 1991, 342; G. RIZZELLI, '*Stuprum*' e '*adulterium*' nella cultura augustea e la '*lex Iulia de adulteriis*' (Pap. 1 adult. D. 48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50,16,101 pr.), in *BIDR*, XC, 1987, 375 ss.; ID., '*Lex Iulia de adulteriis*'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, 171 ss. e 180; ID., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000, 41 s. e 240 ss., ove lo studioso osserva che «dalle testimonianze di processi comiziali per *stuprum* contro uomini e donne» sarebbe stato possibile ipotizzare come «da fungibilità di *stuprum* rispetto ad *adulterium*» sia «riscontrabile già nelle fonti precedenti l'emanazione della legge augustea». Ancora sul punto, v. R. FIORI, '*Materfamilias*', cit., 483; J.J. HALLEBEEK, '*Si ob stuprum datum sit, cessat repetitio*', in *ZSS*, CXII, 1995, 400, nt. 1; A. BURDESE, Recensione a G. RIZZELLI, '*Lex Iulia de adulteriis*'. *Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997, in *SDHI*, LXIII, 1997, 561, ora in *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2009, 234 s. (da cui si cita); ID., *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in *El Cisne*, II. *Violencia, proceso y discurso sobre género*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kühne y F. Lamberti, Lecce, 2012, 295 s.; S. PULIATTI, '*Incesti crimina*'. *Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano, 2001, 32 ss.; F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*'. *Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma Repubblicana*, Venezia, 2004, 19 s. e ntt. 2-3; M. MIGLIARESI, *Note sulla 'Lex Scantinia': legge comiziale?*, in *Iura*, LV, 2004-2005, 168 s.; C. FAYER, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma, 2005, 218 ss. e nt. 113; S. PULIATTI, *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio*, in '*Fides Humanitas Ius*'. *Studi in onore di L. Labruna*, VII, 2007, 4499. Parla di utilizzo «in senso lato» del termine *adulterium* E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988, 182, proprio a rimarcare la commistione terminologica intercorrente tra i concetti di *stuprum* e *adulterium* nel provvedimento augusteo. *Contra*, cfr. W. REIN, *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus. Ein Hilfsbuch zur Erklärung der Classiker und der Rechtsquellen für Philologen und Juristen*, Leipzig, 1844, 840, argomenta che, sebbene i termini conservino un proprio «eigenthümliche Bedeutung», nondimeno si deve rilevare come talvolta «Schriftsteller setzen oft *stuprum* als allgemeines Wort (Unzucht) auch für *adulterium*», sebbene lo studioso finisca per escludere la commistione terminologica tra i due lemmi in valutazione all'interno della *lex Iulia*. Evidenzia la necessità di operare una distinzione tra lo *stuprum* dall'*adulterium* «which is essentially a species of the wider offence» e J.A.C. THOMAS, '*Lex Iulia de adulteriis coercendis*', in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix, 1970, 637. Difatti, per quanto si rinvenga nelle fonti – e anche all'interno della stessa *lex Iulia* – una commistione tra adulterio e stupro, non si può sin d'ora non mettere in evidenza che la stessa sarebbe destinata a sfumare in caso di *accusatio adulteri*: come si avrà modo di vedere nel prosieguo, infatti, il provvedimento augusteo avrebbe concesso l'accusa privilegiata nel sol caso di *adulterium* concretizzatosi all'interno di *iustae nuptiae*, laddove la donna che avesse commesso adulterio pur in presenza di una relazione continuativa e stabile, ma al di fuori delle stesse, sarebbe stata passibile solo di accusa *iure extranei*. Da ciò si evince chiaramente come il provvedimento augusteo, per quanto talvolta adoperasse il termine adulterio/stupro in maniera promiscua, in altre occasioni – come appunto quella



dopo averci ricordato che l'*adulterium* si concretizza con la donna sposata, pone in evidenza come lo *stuprum* possa avvenire con la *vidua*, la *virgo*, ovvero con il *puer*. Nel *principium*, invece, rammenta che quest'ultimo *crimen* viene portato a compimento da chi convive con una donna libera senza matrimonio, salvo che si tratti di una concubina.

Ritornando ai passi di Papiniano e Modestino e, in particolare, a D. 48.5.6.1 e D. 50.16. 101 pr., la promiscuità che viene in luce tra i termini '*stuprum*' e '*adulterium*' è giustificata dal fatto che il provvedimento augusteo avrebbe represso tanto l'infedeltà coniugale, quanto il rapporto sessuale concluso con una donna non sposata e, forse, l'omofilia<sup>16</sup>, ma anche

---

dell'accusa di adulterio – aveva 'le idee ben chiare' o, facendo propria la terminologia spesa sul punto da E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 224, «il concetto di *adulterium* è invece preciso e corretto». Sull'accusa di adulterio in caso di *iustae nuptiae*, v., oltre, § 4 e sulla repressione del medesimo illecito al di fuori delle stesse, cfr. § 5.

<sup>16</sup> Sulla perimetrazione delle condotte represses *ex lege Iulia*, cfr. PH. LOTMAR, '*Lex Julia*', cit., 119 ss.; G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*. *Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912 (rist. 1966), 445; E. COSTA, *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921, 73 s.; U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937, 227; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 157 s.; G. RIZZELLI, '*Stuprum*', cit., 358; ID., '*Lex Iulia*', cit., 173; F. BOTTA, '*Per vim inferre*'. *Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004, 24 ss. (con capitolo dal titolo *stuprum per vim*), poi in ID., '*Stuprum per vim illatum*'. *Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano*, in F. LUCREZI - F. BOTTA - G. RIZZELLI, *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, Lecce, 2016, 90 ss. (come capitolo dall'omonimo titolo del libro e da cui si cita); C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 216 ss. In particolare, acuta è l'osservazione avanzata da E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 221 ss. (in specie v. soprattutto, p. 222 s., nt. 2), il quale correttamente rileva come la *commixtio terminis* augustea fosse resa evidente anche nell'*inscriptio* di C. 9.9, intitolata '*Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro*', sebbene l'*inscriptio* contenuta in D. 48.5 e in CTh. 9.7 sia invece più generale ('*Ad legem Iuliam de adulteriis coercendis*'). Che la *lex Iulia* reprimesse sia lo *stuprum* che l'*adulterium* (oltre all'*incestum*, come si evince da Paul. Sent. 2.26.15) è reso evidente dal contenuto di Paul. Sent. 2.26 ('*De adulteriis*'). Interessante è anche Paul. Sent. 2.26.12-13 (12: *Qui masculum liberum invitum stupraverit, capite punitur*. 13: *Qui voluntate sua stuprum flagitiumque impurum patitur, dimidia parte bonorum suorum multatur, nec testamentum ei ex maiore parte facere licet*), ove si trova traccia di una repressione della pederastia da parte del provvedimento augusteo. In particolare, chi violenta un maschio libero è punito con la *poena capitis*, mentre la parte passiva del rapporto che abbia dolosamente acconsentito è soggetta alla confisca di metà del patrimonio, oltre a subire limitazioni sulla capacità di disporre per testamento. Che lo *stuprum cum masculo* fosse stato pesantemente represso e sanzionato con la *poena capitis* è quanto emerge dalla lettura di Coll. 5.1.1. Un'ulteriore riprova della repressione da parte della *lex Iulia* del rapporto omoerotico si rinviene in nelle *Institutiones* giustinianee (I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos, qui cum masculis infandam libidinem exercere audent*), in cui si stabilisce che la legge augustea avrebbe punito con la *poena gladii* non soltanto che avesse messo in pericolo un matrimonio, ma anche chi avesse dato sfogo alla propria indicibile libidine con un uomo. Infine, si può ricordare un passo marciano tradito dal Digesto (Marcian. 2 *de adult.* D. 48.5.9[8] pr.): *Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo fieret, sciens praebuerit vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit: cuiuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur*, ove il giureconsulto stabilisce che viene punito a titolo di adultero chiunque abbia prestato la propria casa al fine di commettere adulterio o stupro, anche *cum masculo*. Queste sono le uniche testimonianze – peraltro poco attendibili – che attestano la repressione *ex lege Iulia* della relazione omoerotica, alle quali se ne contrappongono delle altre, tutte letterarie, che considerano la *lex Scatinia* (o *lex Scantinia*) – di incerta datazione, anche se si tende a collocarne la promulgazione tra il 255 a.C. e il 149 a.C. e di discusso il contenuto – la sola ad averne regolamentato il rapporto. Ciò si evince da Cic. *fam.* 8.12.3: ... *insolentissimi homines summis Circensibus ludis meis postulandum me lege Scantinia curarunt*, 8.14.4: ... *legis Scantinae iudicium apud Drusum fieri* ...; Suet. *Dom.* 8.3: ... *quosdam ex utroque ordine lege Scantinia condemnauit* ...; Iuv. *Sat.* 2.43-44: *quod si vexantur leges ac iura, citari / ante omnis debet Scantinia*. Giova inoltre precisare che, molto probabilmente, la *lex Scatinia* – precedente alla legge augustea – non sarebbe stata dalla stessa abrogata; dunque, le due leggi sarebbero coesistite senza difficoltà, avendo avuto per oggetto illeciti diversi. Si badi, infatti, come alcune testimonianze – si tratta di Tert. *monog.* 12.3: *Prospiciebat Spiritus Sanctus dicturos quosdam «Omnia licent episcopis», sicut ille vester Uthinensis nec Scantiniam timuit*; Auson. *epigr.* 92.4 e Prud. *peristeph.* 10.202-204: *qui si citetur legibus vestris reus, / laqueis minacis implicatus Iuliae / luat severam victus et Scantiniam*; – tendano ad avvalorare siffatta ricostruzione, giacché considererebbero la *lex Scatinia* ancora vigente nel III e nel IV secolo d.C., sebbene nulla impedisse al

l'incesto<sup>17</sup>. Siffatta prospettazione si differenzia, invece, rispetto a quanto riportato nella *Lex Dei*, ove vi sono due titoli autonomi, il quarto dedicato all'*adulterium* ('*De adulteriis*') e il quinto che si occupa dello *stuprum* ('*De stupratoribus*'), all'interno del quale viene represso e sanzionato con la *poena capitis* anche lo *stuprum cum masculo*, come emerge dalla lettura di Coll. 5.1.1.

Tali condotte sarebbero state dunque indifferentemente indicate in qualche caso come *stupra* mentre, in altre occasioni, come *adulteria*. Si badi che tale promiscuità avrebbe comportato delle conseguenze di non poco conto sul piano dell'identificazione della '*nupta*'

---

provvedimento augusteo di abrogare la precedente *lex Scatinia* – alla pari di quanto ha fatto con altre leggi – come si evince in un passo della *Collatio* (Coll. 4.2.2: *Et quidem primum caput legis [Iuliae de adulteriis] prioribus legibus pluribus obrogat*). Sul passo, ancorché rapidamente, v. F. LUCREZI, *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, IX, Torino, 2020, 71. In letteratura, escludevano l'omosessualità dal novero dei comportamenti repressi dalla *lex Iulia*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 703 s.; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 154, nt. 4; M. MOLÈ, voce *Stuprum*, cit., 587, a parere del quale l'esclusione dal novero degli illeciti repressi *ex lege Iulia* dello *stuprum cum masculo* sarebbe stata giustificata non solo dall'esistenza della precedente *lex Scatinia*, ma anche dal fatto che la legge augustea è stata emanata per completare la «precedente legislazione matrimoniale», quindi per delle finalità diverse rispetto a quelle sottese alla repressione delle relazioni omoerotiche; D. DALLA, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978, 73 ss.; ID., '*Ubi Venus mutatur*'. *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Bologna, 1987, 104, 106 s., 112 s., a parere del quale, sebbene la *lex Iulia* avesse in parte modificato l'originaria *lex Scatinia*, non finì mai per abrogarla e per reprimere le condotte che rientravano nella competenza propria di quest'ultima (p. 109); E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 141 ss. e, soprattutto, 182 ss.; G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 220 ss.; S.E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 BC – AD 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden - Boston - Köln, 2001, 278 s.; M. MIGLIARESI, *Note*, cit., 180 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 220 s. *Contra*, A.D. MANFREDINI, '*Qui commutant cum feminis vestem*', in *RIDA*, XXXII, 1985, 269 e nt. 66, il quale considera D. 48.5.35(34).1 testimonianza di una repressione *ex lege Iulia de adulteriis* dello *stuprum cum masculo* e C.A. WILLIAMS, *Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity*, New York - Oxford, 1999, 121. In argomento si veda anche A. GUARINO, *Studi*, cit., 187 e nt. 33, il quale, tendendo distinta l'omosessualità dalla pederastia, asserisce che «non vi è motivo per credere che la valutazione di antisocialità dei comportamenti omosessuali sia andata oltre», nella *lex Iulia de adulteriis coecondis*, «i casi di pederastia». Dello stesso avviso, in tempi più recenti, è G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in *BIDR*, LXXXIX, 1986, 436; ID., '*Lex Iulia*', cit., 220 ss. Circa la datazione e il contenuto della discussa legge, v. ancora G. ROTONDI, '*Leges publicae*', cit., 293; D. DALLA, '*Ubi Venus mutatur*', cit., 86 ss.; L. SANDIROCCO, '*Cum vir nubet in feminam*', in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, IX, 2009, 7. Sulla *lex Scatinia* e sulla repressione dell'omosessualità maschile, in tempi recenti, v. C. DE CRISTOFARO, '*Inpudicus*'. *Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Napoli, 2022, 41 ss.

<sup>17</sup> Circa la ricomprensione dell'*incestum* tra gli illeciti repressi *ex lege Iulia de adulteriis*, la letteratura non è unanime. Secondo la parte più dottrina più risalente, tra i quali si ricordano PH. LOTMAR, '*Lex Julia*', cit., 127 ss.; E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *BIDR*, XXXVIII, 1930, 104, ora in *Scritti giuridici*, VII. *Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, Napoli, 1999, 88 (da cui si cita); G. LONGO, voce *Lex Julia de adulteriis coecondis*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1957, 810, il quale limita l'ambito applicativo della *lex Iulia* ai soli *adulterium* e *stuprum*, peraltro circoscrivendo quest'ultimo alle sole relazioni '*cum vidua vel cum virgine*'; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione storica e dottrinale*, in *Enc. dir. pen. it.*, I, Milano, 1905 (rist. anast. ed. 1976), 366, l'*incestum* sarebbe stata escluso, mentre, in tempi più recenti, si è fatta avanti l'idea per cui l'*incestum* è «specie del *genus 'stuprum'*», finendo per ammetterne la sua attinenza. Così A. GUARINO, *Studi*, cit., 183 ss.; G. RIZZELLI, '*Stuprum*', cit., 362 e 364, secondo cui talvolta lo *stuprum* viene considerato come «*incestum* in senso stretto», ma può assumere anche un «significato più ampio di deroga a precetti religiosi». A parere dello studioso, dunque, non esistono casi in cui l'*incestum* non sia al contempo anche *stuprum* e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 202. Più cauto sembra essere, invece, U. BRASIELLO, voce *Incesto (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 499 s., secondo cui sarebbero ricomprese nella *lex Iulia* le sole ipotesi di *incestum* che «avessero concretato *stuprum*», rimanendone dunque esclusi tutti gli altri casi che sarebbero stati repressi *extra ordinem*, la cui posizione è stata condivisa, in tempi più recenti, da A. GUARESCHI, *Le note di Marciano ai 'de adulteriis libri duo' di Papiniano*, in *Index*, XXI, 1993, 455 s. e 472 s.

e della *'vidua'*, giacché non operandosi una distinzione tra stupro e adulterio, neppure la differenziazione tra la vedova e la donna sposata avrebbe ragion d'esistere per la *lex Iulia*<sup>18</sup>.

Questo è reso evidente dalla lettura di

Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11(10) pr.: *Mater autem familias significatur non tantum nupta, sed etiam vidua.*

Dal passo si evince che si considerano *materfamilias* tanto la *nupta*, quanto la *vidua*. Del medesimo tenore sono anche

Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.9(8) pr.: *Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo fieret, sciens praebuerit vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit: cuiuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur.*

e

Paul. 3 *de adult.* D. 48.2.3.3: *Sed et si aliud crimen obiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis comprehendendum erit.*

Nel primo frammento, Papiniano lascia intendere che debba essere punito come adultero chiunque offra la propria casa perché al suo interno si commettano adulterio o stupro *'cum aliena matre familias'*. Con questa espressione si è soliti intendere tanto la *vidua*, quanto la *nupta*. Non dissimili sono le conclusioni traibili dal passo paolino, ove il giureconsulto allude alla *'mater familias'* sia per lo *stuprum* che per l'*adulterium*.

Il contesto è però destinato a mutare in età severiana, quando prende forma una differenziazione non solo semantica, ma anche contenutistica tra l'*'adulterium'* e lo *'stuprum'* giacché, come ci attestano le fonti, il primo si avrebbe solo in caso di relazione extramatrimoniale, mentre lo *stuprum* si realizzerebbe quando l'unione avvenga *'vel cum vidua, vel cum virgine, vel cum puero'*<sup>19</sup>. Una precisazione va fatta, a tal proposito, partendo dalla lettura di

---

<sup>18</sup> Sul punto, v. R. FIORI, *'Materfamilias'*, cit., 483.

<sup>19</sup> Così G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 436; ID., *'Stuprum' e 'adulterium'*, cit., 358; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 172 s.; A. BURDESE, *Recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia'*, cit., 561; J.J. HALLEBEEK, *'Si ob stuprum datum sit'*, cit., 400, nt. 1; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 219 s.; S. PULIATTI, *Il diritto penale*, cit., 4498. In particolare, sull'espressione *'stuprum cum puero'* contenuta in Mod. 1 *reg.* D. 48.5.35(34).1, sono state avanzate ipotesi di interpolazione da C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 368 e in seguito condivise anche da D. DALLA, *'Ubi Venus mutatur'*, cit., 107 ss., che hanno consentito di giustificare la mancata allusione al *puer* in Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.1 e in Mod. 1 *diff.* D. 50.16.101 pr. Più in generale, sull'argomento v. anche *supra* nt. 16.

Iav. 2 *ex post. Lab.* D. 50.16.242.3: *'Viduam' non solum eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset, appellari ait Labeo ...*

Giavoleno, richiamando quanto detto in precedenza da Labeone, considera *'vidua'* non soltanto la donna che è stata in precedenza sposata, ma anche quella che non ha mai avuto un marito, ossia la *'nupta'*. Dunque, per il giurista vi è una distinzione tra la *'vidua'* e la *'nupta'*, sebbene siano entrambe *matresfamilias*. Ma ecco che questa differenziazione non sarebbe priva di conseguenze giacché, come si evince dalla lettura di altre testimonianze<sup>20</sup>, la *'nupta'* avrebbe potuto commettere *adulterium*, mentre la *'vidua'* *stuprum*. In particolare, con riguardo a quest'ultimo illecito, i richiamati passi attestano l'esistenza dello *'stuprum cum vidua vel cum virgine'*, oltre allo *'stuprum cum puero'*. Ma se è chiaro che la *'virgo'* è una donna che non è mai stata unita in matrimonio, altrettanto limpida non è l'individuazione della *'vidua'*. Infatti, come si evince dalla lettura del brano di Giavoleno, la *'vidua'* è tanto la donna che non è più sposata – in quanto vedova<sup>21</sup> o divorziata<sup>22</sup>, perciò la donna non più *'nupta'* –, quanto quella che non lo è mai stata, dunque la *'virgo'*, che si configura come *species* del *genus* *'vidua'*<sup>23</sup>.

Volendo ora volgere l'attenzione allo *stuprum*, questo può assumere una duplice connotazione, in quanto riguarda sia le condotte erotiche generalmente intese e, come tali, valutate negativamente dalla collettività, essendo le stesse disonorevoli e infamanti – a tal proposito si è soliti parlare di *stuprum* quale sinonimo di *'turpitude'*<sup>24</sup> –, sia specificamente i

---

<sup>20</sup> Oltre a Iav. 2 *ex post. Lab.* D. 50.16.242.3, alludo a Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.1; Mod. 9 *diff.* D. 50.16.101 pr.; Mod. 1 *reg.* D. 48.5.35(34).1.

<sup>21</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).2: *Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur*; Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).5: *... in vidua vero ex die commissi criminis ...*

<sup>22</sup> Paul. 3 *ad Ner.* D. 28.2.27: *Postumum ex qualibet vidua natum sibi filium heredem instituere potest*; Alf. 2 *dig. a Paulo epit.* D. 33.1.22: *Filiae meae, quotienscumque vidua erit, in annos singulos centum heres meus dato ...*; Iav. 6 *ex post. Lab.* D. 24.3.66.5: *... vidua facta ad priorem virum redierat*; Pap. 17 *quaest.* D. 35.1.71.1: *Titio centum relicta sunt ita, ut Maeviam uxorem quae vidua est ducat ...*; Pap. 7 *resp.* D. 35.1.100: *Titiae, si non nubserit, ducenta, si nubserit, centum legavit: nubsit mulier. ducenta, non etiam centum residua petat: ridiculum est enim eandem et ut viduam et ut nuptam admitti*; Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.23(22).1: *In accusationem viduae filiae non habet pater ius praecipuum*; Ulp. 17 *ad Sab.* D. 7.8.4.1: *quid ergo si viduae legatus sit ...*; Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).2: *... si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur*; Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).5: *... in vidua vero ex die commissi criminis ...*; Ulp. 59 *ad ed.* D. 50.16.46.1: *proinde nihil intererit, nupta sit an vidua ...*; Marcian. 2 *inst.* D. 48.18.5: *Si quis viduam vel alii nuptam cognatam ...*; Imp. Iustinianus *A Iohanni pp.* C. 6.40.3.2: *... 'si vidua erit' vel 'cum vidua erit' vel 'quotiens vidua erit', vel e contrario maribus: 'si amiserint uxores' vel 'quando ad caelibatum pervenerint', non vetari ea vindicare vel legitimo modo sumere, quae eis derelicta sunt. neque enim ut permaneant vel feminae in viduitate vel masculi in caelibatu relictum esse videtur, ut locum vel ante nostram legem habeat lex Iulia miscella, quae iam perempta est ... (a. 531).*

<sup>23</sup> Sul punto, cfr. M. PENTA, *La 'viduitas' nella condizione della donna romana*, in *ANA*, XCI, Napoli, 1980, 341 ss.; L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 49 e 140 s. il quale, abbracciando la duplice connotazione che può assumere il termine *'vidua'*, asserisce che con questo lemma si vogliono indicare «sia le vedove sia, più in generale, le donne che non dipendono da uomini»; G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 437; ID., *'Stuprum' e 'adulterium'*, cit., 381 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Qualche osservazione in tema di 'ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis'*, in *BIDR*, XCIII-XCIII, 1989-1990, 104; R. FIORI, *Materfamilias*, cit., 483, nt. 130; A. BURDESE, *Recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia'*, cit., 566; F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 19, nt. 5; M. MIGLIARESI, *Note*, cit., 169, nt. 10. Allude, invece, alla *'vidua'* quale «donna non sposata» che «non ha individualità ed è qualificata ... attraverso la sua solitudine» L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in *SDHI*, LXIII, 1997, 142.

<sup>24</sup> Paul.-Fest. s.v. *Stuprum* (Lindsay 418): *Stuprum pro turpitudine antiquos dixisse apparet in Nelei carmine: „foede stupreque castigor cotidie.“ Et in Appi sententis: „qui animi conpotem esse, nequid fraudis stuprique ferocia pariat.“ Naevius (Bell. Pun. 45): „Seseque i perire mavolunt ibidem, quam cum stupro redire ad suos popularis.“ item: „Sin illos deserant*

singoli comportamenti sessuali riprovati dall'opinione pubblica e dall'ordinamento giuridico, siano essi *stuprum* (*cum vidua, cum virgine, cum puero*) *adulterium, incestum, lenocinium*<sup>25</sup>. Proprio con riguardo alla prima accezione, la conseguenza direttamente discendente dallo *stuprum* è la 'pollutio', vale a dire un inquinamento, una vergogna che «colpisce, oltre chi lo ha subito, la *domus* alla quale il soggetto appartiene e perfino l'intera comunità»<sup>26</sup>. Dunque, «*stupro est dedecoro, foedo, inquino, polluo, corrumpto*»; ossia lo *stuprum* corrisponde al «disonorare, deturpare, bruttare, corrompere»<sup>27</sup>, sebbene la sua rilevanza giuridica abbia preso forma tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C.<sup>28</sup>.

Affinché possa rilevare giuridicamente e costituire illecito, infatti, lo *stuprum* doveva essere commesso nei riguardi di donne 'ingenuae et honestae', come si evince, a contrariis, dalla lettura di

Ulp. 2 *ad l. Iul. et Pap.* D. 25.7.1.1: *Cum Atilicino sentio et puto solas eas in concubinato habere posse sine metu criminis in quas stuprum non committitur.*

Ulpiano, concordando con Atilicino, considerava il rapporto con la concubina pienamente lecito, purché si trattasse di donne che 'in quas *stuprum non committitur*'. Interrogandosi su quest'espressione contenuta nel frammento<sup>29</sup>, si evince come non esista

---

*fortissimos viros, magnum stuprum populo fieri per gentis*“ e Paul.-Fest. s.v. *Stuprum* (Lindsay 419): *Stuprum pro turpitudine antiqui dixerunt, unde est in carmine (Nel. 2): „Foede stupreque castigor cotidie“*. Così pure – perché citato da Festo – Naev. *Pun.* 44-45: *sin illos deserant fortissimos viros, / magnum stuprum populo Fieri per gentes.*

<sup>25</sup> Così G. RIZZELLI, 'Stuprum', cit., 360 s.; ID., 'Lex Iulia', cit., 176 ss. Sulla prima accezione di *stuprum*, v. J.N. ADAMS, *The Latin Sexual Vocabulary*, London, 1982, 200 s.; F. CAVAGGIONI, 'Mulier rea', cit., 21; M. MIGLIARESI, *Note*, cit., 169.

<sup>26</sup> In questi termini si è espresso G. RIZZELLI, 'Stuprum', cit., 366.

<sup>27</sup> Cfr. Æ. FORCELLINI, 'Lexicon totius Latinitatis', IV, Patavii, 1835, 197 s., in particolare la voci *stūpro*, *cui adde stūprum* e A. ERNOUT - A. MEILLET, voce *Stuprum*, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959 (2001, tirage de la IV<sup>a</sup> édition augmentée d'additions et de corrections par Jacques André), 659, che viene inteso genericamente come «deshonneur, honte», sebbene «employé ensuite dans le sens spécial de “deshonneur résultant de la débauche ou du viol; commerce honteux; adultère; viol”; et “accouplement”». Così anche M. MORELLO, *Per una ricostruzione giuridica dello stupro e della violenza sulle donne nell'età dello 'ius commune'*, in *Studi Urbinati*, LXIV.1-2, 2013, 101, secondo cui lo *stuprum* è sinonimo di «onta, vergogna, disonore». Quanto al contenuto del termine *stuprum* nel linguaggio giuridico si vedano, *ex multiis*, M. ZABLOCKA, *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR*, XXXIX, 1986, 397; R.A. BAUMAN, *Women and Politics in Ancient Rome*, London, 1992, 16, a parere del quale per *stuprum* si intende una «systematic fornication rather than occasional adulteries» e M. ALBERRO, *El 'status' de la mujer en las antiguas sociedades celtas y otros pueblos indo-europeos contemporáneos*, in *Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos*, XII, 2003, 437, secondo cui con tale lemma si alluderebbe a degli «actos de fornicación sistemáticos».

<sup>28</sup> Questo ci viene confermato da diverse commedie plautine, ove lo *stuprum* viene assimilato all'*adulterium* e alla relazione sessuale violenta, ossia Plaut. *Amph.* 489-490: ... *et ne in suspicione ponatur stupri / et clandestina ut celetur consuetio*; *Cas.* 80-83: ... *quam servi summa vi sibi uxorem expetunt, / ea invenietur et pudica et libera, / ingenua Atheniensis, neque quicquam stupri / faciet profecto in hac quidem comoedia*; *Poen.* 99-100: ... *neque quicquam cum ea fecit etiamnum stupri / neque duxit umquam, neque ille voluit mittere.*

<sup>29</sup> Sull'espressione 'in quas *stuprum non committitur*' e, più in generale, sulle categorie di donne che vi rientravano si sono interrogati, in ordine di tempo, G. CASTELLI, *Il concubinato e la legislazione augustea*, in *BIDR*, XXVII, 1914, 55 ss., ora in *Scritti giuridici*, a cura di E. Albertario, Milano, 1923, 143 ss. (da cui si cita); M. MOLÈ, voce *Stuprum*, cit., 585; E.G. VITALI, *Premesse romanistiche a uno studio sull'impedimentum criminis*. (*Adulterio e divieti matrimoniali*), in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 283; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 156, nt. 23, ma anche 157 e ntt. 27-28; J. PLESCIA, *The Development of the Doctrine of 'Boni Mores' in Roman Law*, in *RIDA*,



nelle fonti alcuna elencazione delle donne da ricomprendere al suo interno, sebbene non vi siano dubbi sul fatto che certamente vi rientrino, oltre alle concubine, le *feminae obscuro loco natae*, le *meretrices*, le *scenicae*, le *servae*, le *dominae cauponae* e le donne adulate condannate in un *publicum iudicium*<sup>30</sup>.

Prendendo ora in considerazione l'accezione di *stuprum* a tenore della quale lo stesso si riferisce, in senso lato, a tutte quelle relazioni erotiche represses giuridicamente e mal tollerate socialmente, lo stesso finisce per confondersi con il concetto di *adulterium* oltre che, come vedremo più avanti, con il *probrum*.

L'*adulterium*, inteso come l'unione carnale intercorrente tra una donna sposata e un uomo che non ne sia il *maritus*<sup>31</sup> si connota, quale relazione extramatrimoniale a carattere

---

XXXIV, 1987, 301 s.; G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, in *BIDR*, XXX, 1988, 738 ss.; ID., '*Lex Iulia*', cit., 235 s.; T.A.J. MCGINN, *Concubinage*, 342 ss. e, soprattutto, 350 ss.; R. FIORI, '*Materfamilias*', cit., 484 ss.; A. BURDESE, *Recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia'*, cit., 563; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 21 ss. e 345; EAD., '*Meretrix*'. *La prostituzione nell'antica Roma*, Roma, 2013, 575 ss. e 607 s.; M.V. SANNA, *L'adulterio della 'tabernaria'*, in *Diritto@Storia*, X, 2011-2012, 1 ss.; EAD., *Donne 'honoratae'*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 558 ss.

<sup>30</sup> Sul punto, v. Pap. 2 de adult. D. 48.5.11(10).2: *Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnaque ex senatus consulto potest*; Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.1: ... *non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet*; Ulp. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 25.7.1.2: *Qui autem damnatam adulterii in concubinato habuit, non puto lege Iulia de adulteriis teneri, quamvis, si uxorem eam duxisset, teneretur*; Ulp. 2 de adult. D. 48.5.14(13).2: *Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur*; Paul. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47: *Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit*; Mod. 1 reg. D. 48.5.35(34) pr.-1; Paul. Sent. 2.26.16: *Ancillarum sane stuprum, nisi deteriores fiant, aut per eas ad dominam adjectet, citra noxam habetur*; *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Sossiano C. 9.9.24(25): Etsi libidine intemperatae cupiditatis ex actorum lectione exarsisse te cognitum est, tamen cum ancillam comprehendisse et non liberam stupraste detectum sit, ex huiusmodi sententia gravatam potius opinionem tuam quam infamia adflictam esse manifestum est* (a. 291). Infine, discusso pare il significato da attribuirsi al lemma '*adulterium*' in Paul. Sent. 2.26.11 che, secondo A. ESMEIN, *Le délit d'adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis*, in *Mélanges d'histoire du droit et de critique*, Paris, 1886, 96 s. e 97, nt. 1, corrisponderebbe a *stuprum*, in quanto le donne ivi elencate (nello specifico si allude a meretrici e tabernarie) rientrerebbero tra coloro che *in quas stuprum non committitur*. Dello stesso avviso è, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, cit., 733 ss.

<sup>31</sup> Sulla definizione di *adulterium* la letteratura è sterminata. Cfr., in tempi più remoti, G. RAFFAELLI, *Nomotesia penale*, I, Napoli, 1820, 101, il quale allude all'*adulterium* quale «oltraggio, che vien fatto al pudore di donna collegata ad altri per la violazione delle nozze sociali»; W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 835 s., che asserisce come «*Adulterium* bezeichnet das Verbrechen der Ehegattin, welche die dem Gatten schuldige eheliche Treue durch Umgang mit einem anderen Manne verletzt» e TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 694, nt. 3, il quale, interrogandosi sul lemma '*adulterium*', ammette che «das Wort hängt wohl zusammen mit *adulari* und fasst den Ehebrecher als den falschen Schmeichelredner». Ancora, cfr. Æ. FORCELLINI, '*Lexicon totius Latinitatis*', I, Patavii, 1831, 79 s. e, in particolare, v. le voci *adulter* et *adultera*, *adulterio*, *adulterium*; G. BRANCA, voce *Adulterio*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 620, per il quale «adulterio è, anche in epoca antichissima, l'unione sessuale di donna coniugata con persona diversa dal marito» e A. ERNOUT - A. MEILLET, voci *adulter* e *alter*, cit., 10 e 22 s., secondo cui dal termine *alter* sarebbero originati «le composé ancien *adulterō*» – da intendersi come sinonimo di «“altérer, corrompre”, puis spécialement “corrompre une femme” ... “commettre l'adultère”» – e la voce verbale *adulterāre* e, in particolar modo '*adulterāre matrōnās*'. In questo senso si esprimono, più recentemente, anche Y. THOMAS, '*Vitae neisque potestas*'. *Le père, la cité, la mort*, in *Du châtiment dans la cité. Supplices corporales et peine de mort dans le monde antique. Collection de l'Écol. Franc. de Rome*, LXXIX, Roma, 1984, 533, il quale considera l'*adulterium* quale «commerce sexuel d'une femme mariée avec un autre que son époux»; G. RIZZELLI, '*Stuprum*', cit., 367 ss.; ID., '*Lex Iulia*', cit., 9, nt. 1 e 176 ss.; ID. *Le donne*, cit., 13. Sul punto, si vedano anche P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, 4 s., che asserisce come l'*adulterium* dovesse essere inteso quale «fatto erotico extraconiugale» che necessita di essere perseguito in quanto mina la «conservazione dell'identità biologica e giuridica della cellula domestica»; E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 221, il quale configura l'*adulterium* quale «relazione di una donna unita in matrimonio legittimo» e R. FIORI, '*Homo sacer*'. *Dinamica politico-*

eterosessuale che assume rilievo soltanto se commessa dalla moglie in spregio al *maritus*<sup>32</sup> e, in particolare, nel solo caso di *iustae nuptiae*<sup>33</sup>. Non si può comunque esimersi dal rilevare che, come si avrà modo di vedere nel prosieguo, i giureconsulti avrebbero ammesso – e, di conseguenza, represso –, tramite un'interpretazione estensiva del provvedimento augusteo, la commissione dell'*adulterium* anche da parte di donne non unite in *iustae nuptiae*, come nei rapporti di concubinato<sup>34</sup>. Come si ha modo di vedere già dalla prime battute iniziali, si tratterebbe di un illecito tipicamente femminile tanto che, se volessimo adottare una terminologia moderna, integrerebbe un reato proprio, giacché al *maritus* era consentito intrattenere rapporti extramatrimoniali, purché con donne che non fossero di elevata estrazione sociale<sup>35</sup>.

---

*costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, 243 s., il quale osserva come l'*adulterium* muliebre prendesse forma «sostituendo nel talamo il proprio *vir* con un altro uomo». La tendenza a reprimere l'*adulterium* in quanto è riconducibile anche all'analisi formulata da L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 41 s. e nt. 132, la quale, considera l'*adulterium* quale unione extramatrimoniale tra una donna sposata e «un uomo diverso dal marito». La tendenza ad accentuare la ripugnanza verso il *crimen adulterii* nel diritto romano è questione sollevata, nei tempi passati, da A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 73 s. e 75, il quale osserva non soltanto come «l'adultère de la femme était le plus grand crime qui se pût imaginer», ma anche che «l'adultère de la femme est donc le plus grand danger qui menace la famille antique». Aderiscono a quanto sostenuto dall'Esmein C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 200, la quale precisa come l'*adulterium* fosse «la colpa più grave di cui una donna sposata poteva macchiarsi e, in tempi più recenti, F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 28.

<sup>32</sup> Plaut. *merc.* 817-828: *Ecaster lege dura vivont mulieres / multoque iniquiore miserae quam viri. / Nam si vir scortum duxit clam uxorem suam, / id si rescivit uxor, inpunest viro; / uxor virum si clam domo egressa est foras, / viro fit causa, exigitur matrumonio. / Utinam lex esset eadem, quae uxori est, viro; / nam uxor contenta est, quae bona est, uno viro: / qui minus vir una uxore contentus siet?;* Gell. *noct. Att.* 10.23.5: *In adulterio uxorem tuam si prebendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu adulterarere, digito non aunderet contingere neque ius est.* Peraltro, tale assunto verrebbe confermato da Lattanzio il quale, mettendo a confronto il diritto romano con la *lex divina*, asserisce come soltanto per il primo è considerata *adultera* unicamente *mulier* giacché, per la *lex divina*, è da reputarsi adultero chiunque – quindi anche il *maritus* oltre alla *mulier* – disgreghi il corpo unico congiuntosi con il matrimonio che assumerebbe, così, una diversa e frammentata struttura (Lact. *inst.* 6.23.24-25: *non enim, sicut iuris publici ratio est, sola mulier adultera est quae habet alium, maritus autem, etiam si plures habeat, a crimine adulterii solutus est. 25. sed divina lex ita duos in matrimonium, quod est in corpus unum, pari iure coniungit, ut adulter habeatur quisquis compagem corporis in diversa distraxerit*). Sull'identificazione dell'*adulterium* quale tipica *culpa mulieris*, cfr. G. BRANCA, voce *Adulterio*, cit., 620; L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 42, nt. 132; G. RIZZELLI, *Le donne*, cit., 13 s.; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 28; M.J. BRAVO BOSCH, *Mujeres y símbolos en la Roma republicana. Análisis jurídico-histórico de Lucrecia y Cornelia*, Madrid, 2017, 94; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 26 s.

<sup>33</sup> Di ciò danno contezza sia le fonti letterarie che quelle giuridiche; in particolare, partendo dalle prime, Quint. *inst. or.* 7.3.10: *Adulterium cum aliena uxori domi coire ...*; Isid. *etym.* 5.26.13: *adulterium est inlusio alieni coniugii, quod, quia alterius torum commaculavit, adulterii nomen accepit.* Passando ora alle fonti giuridiche, Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.1: *... sed proprie adulterium in nupta committitur ...*; Ulp. *lib. sing. de off. praef. urb.* D. 1.12.1.5: *Si quis servum suum adulterium commisisse dicat in uxorem suam, apud praefectum urbi erit audiendus.* In argomento, cfr. E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 221; ID., *In tema di 'accusatio adulterii'*, I. L' '*adulterium*' della 'sponsa' - II. L' '*adulterium*' dell' '*uxor in captivitate*', in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano, 1930, 114, ora in *Scritti giuridici*, I, cit., 316 (da cui si cita), il quale, dopo aver qualificato propriamente l'*adulterium* quale «violazione delle *iustae nuptiae*», accenna all'utilizzo invalso nella prassi giuridica e non del nostro termine «in senso assai più vasto comprendendo sotto questa denominazione, anche rapporti colpevoli con donne non unite in *iustae nuptiae*». Così pure V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, in *'Augustus'. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, XVI, 1938, 112, il quale arriva a concludere che il lemma '*adulterium*' debba essere inteso «nel senso più largo, sì da comprendere ogni unione sessuale di o con donne anche non maritate, che non siano né schiave né libertine né meretrici». In merito alla qualificazione dell'*adulterium* e al superamento della *commixtio* terminologica con lo *stuprum*, cfr. *supra*, nt. 16.

<sup>34</sup> Sull'ammissibilità, in generale, dell'*adulterium* anche in caso di unione diversa dalle *iustae nuptiae* e, nello specifico, sulla concessione dell'accusa – in questo caso solo *iure extranei* –, v., oltre, § 5.

<sup>35</sup> Di ciò è conservata traccia, in maniera non dissimile da quanto si è avuto modo di vedere poco sopra con riguardo allo *stuprum*, in Aug. *Sermo* 153.5.6: *Quis enim aliquando ad iudicem ductus est, quia meretricis lupanar*

Il lemma ‘*adulterium*’ potrebbe essere ricondotto al verbo ‘*adulterare*’, che è inteso come ‘falsificare, alterare, contraffare’ e dal quale discendono i sostantivi ‘*adulter*’, ‘*adultera*’<sup>36</sup> oltre che, per l’appunto, ‘*adulterium*’<sup>37</sup> e *adulteria*<sup>38</sup>. Dunque, quest’ultimo è, al pari dello *stuprum*, una

---

*intravit? ... Quis aliquando habens uxorem, quia ancillam suam vitavit, crimen invenit?* Si trattava di una prassi talmente invalsa e tollerata a Roma che talvolta erano le stesse mogli a cercare le donne dai bassi costumi per il *maritus*, come viene attestato da Suet. *Aug.* 71.1: *Circa libidines haesit: postea quoque, ut ferunt, ad vitandas uirgines promptior, quae sibi undique, etiam ab uxore, conquirentur.* Mette invece in luce la differenza tra il diritto umano e il diritto divino Hier. *epist.* 77.3: *Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi; aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos in viris pudicitiae frena laxatur, et solo stupro atque adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur quasi culpam dignitas faciat, non voluptas. Apud nos, quod non licet feminis, aequae non licet viris.* Troviamo testimonianza della liceità della relazione extramatrimoniale commessa tra una donna sposata e il *maritus* nel divieto di accusa nei confronti dello stesso, come ci viene proposto in *Impp. Alexander Severus et Antoninus Pius AA. Cassiae C.* 9.9.1: *Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex Iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit* (a. 197). Nel *rescriptum* appena riportato, infatti, si allude all’accusa che il marito può promuovere nei confronti della donna, che è interdotta alle stesse, benché vogliano far valere una violazione del loro matrimonio, un’*iniuria* di cui la stessa è stata vittima. Sulle varie forme di accusa e, in particolare, sull’*accusatio* privilegiata, v. oltre, § 4, a cui rimando anche per la disamina della vicenda di Cassia e dell’inammissibilità dell’*accusatio* muliebre (soprattutto nt. 119). Che la relazione extraconiugale intrapresa dal *maritus* con donne non *ingenuae* et *honestae* fosse non solo iniqua e di cattivo esempio per la moglie, ma anche lesiva dei *boni mores* ci viene confermato da Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).5: *Iudex adulterii ante oculos habere debet in inquirere, an maritus pudice vivens mulieri quoque bonos mores colendi auctor fuerit: periniquum enim videtur esse, ut pudicitiam vir ab uxore exigat, quam ipse non exhibeat: quae res potest et virum damnare, non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare*; Lact. *inst.* 6.23.29: *Servanda igitur fides ab utroque alteri est, immo exemplo continentiae docenda uxor, ut se caste gerat. Iniquum est enim, ut id exigas quod praestare ipse non possis.*

<sup>36</sup> Paul.-Fest. s.v. *Adulter et adultera* (Lindsay 20): *Adulter et adultera dicuntur, quod et ille ad alteram et haec ad alterum se conferunt.* Riprende la definizione festina Aug. *Sermo* 51.13.22: *Non eat ille ad alteram, et illa ad alterum: unde appellatum est adulterium, quasi ad alterum.* Cfr., sul punto, anche le voci *adulter* et *adultera* contenute in Æ. FORCELLINI, *Lexicon*, I, cit., 79, ove l’*adulter est aliena conjugis corruptor*, mentre l’*adultera* è colei che «*cum alio viro praeter maritum concumbit*» e, in maniera non dissimile, la voce *alter* di A. ERNOUT - A. MEILLET, conservata nel *Dictionnaire etymologique* (p. 22 s.). Sul punto, cfr. anche TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 694, nt. 3 e G. RIZZELLI, ‘*Stuprum*’, cit., 367, il quale, dopo aver definito l’*adultera* come «colei che accetta» la relazione extramatrimoniale «prestando il proprio consenso» si è a lungo soffermato anche sul corretto significato da attribuirsi al vocabolo ‘*adulter*’ che, come si avrà modo di vedere poco oltre, può essere inteso sia come «chi abbia un rapporto sessuale con una donna sposata», sia come «colui che seduce una donna non sposata o una vergine» (p. 371). Anche in questo caso – alla pari di quanto si ha avuto modo di vedere con riguardo allo *stuprum* e all’*adulterium* –, non si può definire tale l’uomo che «si rivolga con scarso rispetto ad una donna che viva meretricio more» (Cic. *Cael.* 38: ... *si nuda libere, proterva petulanter, diues effuse, libidinosa meretricio more uiueret, adulterum ego putarem si quis banc paulo liberius salutasset?*), ovvero che «dia semplicemente sfogo alla propria incontinenza» (Cic. *Cael.* 49: ... *adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere libidinem uoluisse uideatur?*).

<sup>37</sup> In letteratura, si sofferma sulla genesi del termine ‘*adulterium*’ G. RAFFELLI, *Nomotesia*, cit., 102, nt. 1, il quale nota come «l’origine sua» si dovesse rinvenire nel «verbo *adulterare* che presso i Latini valea *viuere, corrompere*». Lo stesso fanno osservare L. LUCCHINI, voce *Adulterio*, in *Dig. it.*, II, Torino, 1884, 223; G. RIZZELLI, *Le donne*, cit., 14; C. FAYER, *La familia*, III, cit., 189 s.

<sup>38</sup> Il termine ‘*adulteria*’ compare in Tit. Ulp. 6.12: ... *graviore mores sunt adulteria tantum, leuiore omnes reliqui.* Si trattiene sulla forma plurale ‘*adulteria*’, circoscrivendone l’ambito rispetto alla più ampia nozione di ‘*stupra*’, G. RIZZELLI, ‘*Stuprum*’, cit., 369 s. A parere dello studioso, infatti, con il lemma di nostro interesse si indicano «semplicemente un numero indeterminato di comportamenti del medesimo tipo», vale a dire, a una molteplicità di relazioni extramatrimoniali, a differenza del vocabolo ‘*stupra*’, che veniva adoperato per individuare «figure fra loro distinte». Più in generale, sul collegamento tra la *retentio propter mores* e l’*adulterium* muliebre (Tit. Ulp. 6.12: *morum nomine grauiorum quidem sexta retinetur, leuiorem autem octava ...*), cfr. C. VENTURINI, *La ripudianda (in margine a CTh. 3, 16, 1)*, in *BIDR*, XCI, 1988, 271, poi in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 360 s. e anche in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 95 s. (da cui si cita); ID., “*Accusatio adulterii*” e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9, 7, 2), in *SDHI*, LIV, 1988, 89, poi in *Studi di diritto*, cit., 54 (da cui si cita); J.A.C.J. VAN DE WOUW, *Papinians libri duo de adulteriis. Versuch einer kritischen Palingenesie*, in *TR*, XLI, 1973, 311.



*pollutio*<sup>39</sup>, sebbene da questo si discosti in quanto la corruzione assumerebbe rilievo nel solo ambito familiare. Infatti, l'*adulterium* mina la *fides* maritale, vale a dire, come emerge con chiarezza dalle fonti in nostro possesso, vizia e corrompe la *pudicitia* della donna<sup>40</sup> e la *dignitas* del *maritus*<sup>41</sup>. Affinchè si abbia la lesione della *dignitas* maritale è però necessario che l'*adulter* concluda un rapporto sessuale con una *nupta*, ovvero seduca una *virgo* e che la donna sia consenziente<sup>42</sup>. A tal riguardo va notato, infatti, come corrisponda a una prassi ampiamente invalsa la connotazione, almeno per le epoche più remote, dell'*adulterium* in termini di *crimen impudicitiae*<sup>43</sup>. È pur vero, però, che l'*adulterium* è certamente una *corruptio*, ma non lo è solo per la *pudicitia* della donna e per la *dignitas* del *maritus* – sul versante, dunque, della fedeltà coniugale<sup>44</sup> –, bensì anche per la certezza dei figli a causa della *commixtio* o *turbatio sanguinis* che conseguirebbe al rapporto adulterino<sup>45</sup>.

<sup>39</sup> L'assimilazione dell'*adulterium* alla *pollutio* si rende esplicita in Hor. *carm.* 4.5.20: *nullis polluitur casta domus stupris* ..., ove, all'*adulterium* muliebre, farebbe seguito l'oltraggio alla castità della *domus*, in Isid. *etym.* 10.10: *adulter, violator maritalis pudoris, eo quod alterius thorum polluat*, in Sen. *Rhet. controv.* 4.7: *Non putari adulterium uxorem tyranni polluere* ..., in Imp. Gordianus *A. Aquilae* C. 9.9.12(14): *Si, dum in tuo matrimonio uxor tua esset, se adulterio polluit* ... (a. 239). Si trova il riferimento all'*adulterium* quale *corruptio* in Tryph. 1 *disp.* D. 50.16.225: ... *alienam matrem familias corruperit* ...

<sup>40</sup> A tal proposito, infatti si possono richiamare Suet. *Aug.* 67.2: *idem Polum ex acceptissimis libertis mori coegit compertum adulterare matronas* ..., il quale considera l'*adulterium* della *materfamilias* come una corruzione nei suoi riguardi.

<sup>41</sup> Così Plin. *Iun. ep.* 6.31.4: *Nupta haec tribuno militum honores petitulo, et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat* ... secondo il quale l'*adulterium* della *nupta* avrebbe macchiato la dignità sua e di suo *maritus* e Tac. *ann.* 4.3.4: *atque illa ... seque ac maiores et posteros municipali adultero foedabat* ..., ove viene messo in luce che la relazione adulterina non soltanto corrompe l'*uxor* che la intrattiene e il *maritus*, ma lede anche gli antenati e i discendenti.

<sup>42</sup> Sulla centralità del consenso della donna per aversi l'*impudicitia*, cfr. Cic. *Verr.* 2.1.9: *Non enim furem sed ereptorem, non adulterum sed expugnatorem pudicitiae* ... e Quint. *inst. or.* 8.4.2: ... *ut Cicero in Verrem: 'non enim furem sed ereptorem, non adulterum sed expugnatorem pudicitiae'* ...

<sup>43</sup> L'allusione è all'*expugnare pudicitiam* in Cic. *Cael.* 49. In questi termini si esprimono G. RIZZELLI, 'Stuprum', cit., 371 e L. DESANTI, *Osservazioni sul matrimonio riparatore nelle fonti retoriche e nelle fonti giuridiche*, in *Atti del Seminario romanistico gardesano (Gargnano, 22-25 ottobre 1985)*, III, Milano, 1988, 320 s., laddove la studiosa ricorda come, quantomeno nelle epoche più risalenti, si possa scorgere una commistione tra diverse figure criminose attinenti alla sfera sessuale, dalla quale sarebbe scaturita una tendenziale ricompressione dell'*adulterium* «nell'area di una più vasta fattispecie, che si tende a denominare come *crimen impudicitiae*».

<sup>44</sup> Quanto alla lesione della fedeltà coniugale, cfr. P. NOAILLES, *Les tabous du mariage dans le droit primitif des romains*, in *Annales sociologiques, série C, Sociologie juridique et morale*, II, 1937, 18, ora in 'Fas et jus'. *Études du droit romain*, Paris, 1948, 18 (da cui si cita), a parere del quale, per diritto romano, «sur la femme et sur la femme seule, non sur le mari, pèse l'obligation de fidélité».

<sup>45</sup> Il riferimento alla certezza dei figli che viene contaminato a seguito della relazione adulterina si può trovare in Ovid. *Pont.* 3.3.53-54: *Dic, precor, equando didicisti fallere nuptas, / et facere incertum per mea iussa genus?*; in *trist.* 2.1.351-352: *Nec quisquam est adeo media de plebe maritus, / ut dubius vitio sit pater ille meo*; in Pseud.-Quint. *decl. min.* 310.11: ... *'duo cubacula irruisti, duobus maritis iniuriam fecisti, duas familias incerta stirpe confundisti'*; in Cic. *nat. deor.* 3.27: ... *'quod re in summa summum esse arbitror periculum, matres coinquinari regias, contaminari stirpem, admisceri genus'*; in Sen. *Phil. thy.* 240 (ove il riferimento è al '*dubius sanguis*') e 327-328: *prolis incertae fides / ex hoc petatur scelere*. In dottrina, si vedano A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 74, secondo cui con l'*adulterium* muliebre la donna immetteva all'interno della famiglia «un sang étranger», inquinandone la sua integrità; G. RIZZELLI, 'Stuprum', cit., 371 mentre, in tempi più recenti, M.V. SANNA, *La rilevanza del concepimento nel diritto romano classico*, in *SDHI*, LXXV, 2009, 168, nt. 84, laddove osserva come la *mulier* «che si fosse macchiata di adulterio» avrebbe favorito un pregiudizio alla «propria purezza, indispensabile per la corretta riproduzione del sangue del marito, rendendo così incerto il sangue della discendenza» e R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018, 167. Alla *commixtio sanguinis* come elemento «irreversibile», in grado di minare «l'esigenza primaria di certezza della prole» alludevano anche P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 19 s.; P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 169, la quale l'avrebbe ancorato non soltanto alla relazione extramatrimoniale della rea ma anche – come si vedrà nel prosieguo della

Infine, si può notare come nelle testimonianze letterarie e giuridiche, il termine *stuprum* venga declinato accanto non soltanto all'*adulterium*, ma anche *probrum*<sup>46</sup>, sebbene mantenga dallo stesso sempre una propria e autonoma connotazione<sup>47</sup>. Ciò si evince dalla lettura di

Gell. *noct. Att.* 10.23.3-4: *sed Marcus Cato non solum existimatas, sed et multatas quoque a iudice mulieres refert non minus, si vinum in se, quam si probrum et adulterium admisissent. 4. ... si quid perverse teatreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur.*

Aulo Gellio ci ricorda come, per Marco Catone, le donne non solo erano biasimate, ma anche condannate dal giudice se si fossero rese colpevoli di aver bevuto vino, commesso un atto turpe o adulterio. Infatti, il *maritus* gode di un potere assoluto, che gli consente di punire la donna che abbia bevuto vino e, soprattutto, di condannarla a morte in caso di *probrum*<sup>48</sup>.

Con il termine '*probrum*' si indicano altresì le relazioni che non soltanto si qualificano *turpi* in quanto contro natura, ma anche quelle che lo sono per la legge civile o, ancora, per il costume della città. Ciò si evince dalla lettura di

---

trattazione – all'ingestione di sostanza vinosa. Sul punto, si possono ricordare anche L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 44 s. e C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 200 s., la quale constata come l'adultera, a seguito del rapporto extramatrimoniale, avrebbe realizzato «un inquinamento, una contaminazione e il 'corrompimento' ... della purezza del sangue familiare, di cui essa era considerata depositaria e custode». In argomento, cfr. Cic. *Rhet. Her.* 4.23: *Ea est huiusmodi: Maiores nostri si quam unius peccati mulierem damnabant, simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto? Quam impudicam iudicabant, ea veneficii quoque damnata existimabatur. Quid ita? Quia necesse est eam, quae suum corpus addiderit turpissimae cupiditati, timere multos. Quos istos? Virum, parentes, ceteros ad quos videt su dedecoris infamiam pertinere. Quod postea? Quos tantopere timeat, eos necesse est, optet necare. Quare necesse est? Quia nulla potest honesta ratio retinere eam, quam magnitudo peccati facit timidam, intemperantia audacem, natura mulieris inconsideratam. Quid? veneficii damnatam quid putabant? Impudicam quoque necessario. Quare? Quia nulla facilius ad id maleficium causa quam turpis amor et intemperans libido commovere potuit; tum cuius mulieris animus esset corruptus, eius corpus castum esse non putaverunt. Quid? in viris idemne hoc observabant? Minime. Quid ita? Quia viros ad unum quodque maleficium singulae cupiditates impellunt, mulieris ad omnia maleficia cupiditas una ducit'. Quanto alla *turbatio sanguinis* commessa in caso di mancato rispetto del *tempus lugendi*, cfr. Ulp. 6 *ad ed. D.* 3.2.11.1: *Etsi talis sit maritus, quem more maiorum lugeri non oportet, non posse eam nuptum intra legitimum tempus collocari: praetor enim ad id tempus se rettulit, quo vir elugeretur, qui solet elugeri, propter turbationem sanguinis.**

<sup>46</sup> Sulla definizione di '*probrum*' v. B. BIONDI, *Successione testamentaria. Donazioni. Trattato di diritto romano*, a cura di E. Albertario, Milano, 1943, 153; A. ERNOUT - A. MEILLET, voce *Probrum*, cit., 537; S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, VII. *La quarta della 'meretrice' e la 'solitaria mater'*, in *ANA*, LXI, 1942, 170 s., nt. 1 (anche estratto autonomo, p. 170 s., nt. 1), ora in *Scritti di Diritto Romano*, IV, 1963, 339, nt. 17 (da cui si cita), a parere del quale con il termine '*probrum*' si è soliti indicare «ogni comportamento disonorevole»; J.N. ADAMS, *The Latin Sexual Vocabulary*, cit., 201. Nelle fonti si possono trovare diversi riferimenti al *probrum*, cfr., *ex multis*, Plaut. *Truc.* 459: *Lucri causa avara probrum sum exsecuta*; Gell. *noct. Att.* 10.23.4: *... si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur*; Cic. *Phil.* 2.99: *Non est satis: probri insimulasti pudicissimam feminam.*

<sup>47</sup> Infatti, dalle fonti di evince come *stuprum* e *probrum* siano talvolta affiancati (cfr. Plaut. *Amph.* 882-883: *Ita me probri, / stupri, dedecoris a viro argutam meo!*) e, in qualche occasione, vengano entrambi assimilati alla *turpido* (v. Ambros. *laps. virg.* 5.21: *Si hoc ita est, quid de illa dicendum est quae occulta et furtiva turpitudine constupratur, et fingit se esse quod non est?*).

<sup>48</sup> Sul passo gelliano, cfr. *La leggenda di Roma*, a cura di A. Carandini, III, *La costituzione. Morfologia e commento* di P. Carafa, M. Fiorentini e U. Fusco, Milano, 2011, 324.

Ulp. 57 *ad ed. D. 50.16.42*: *'Probrum' et obprobrium idem est. probra quaedam natura turpia sunt, quaedam civiliter et quasi more civitatis. ut puta furtum, adulterium natura turpe est: enimvero tutelae damnari hoc non natura probrum est, sed more civitatis: nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum incidere.*

Ulpiano, dopo aver accostato *'probrum'* – da intendersi come vergogna, disonore – e *'obprobrium'*, assimila l'*adulterium* al *'probrum'* in quanto lo considera un comportamento disonorevole per natura, alla pari del *furtum*. Infine, ci rammenta che la vergogna che consegue alla condanna in un processo per tutela non lo è per natura, ma per costume della città, in quanto può succedere anche a un uomo onesto<sup>49</sup>.

L'allusione al *probrum* è contenuta anche in

Marc. 26 *dig. D. 23.2.41 pr.*: *Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent volgoque quaestum facerent, etiamsi non palam.*

Dal frammento si evince come il *probrum* sia una vergogna, un disonore per il *maritus* – e, più in generale, per la famiglia – nel caso in cui si sostanzi in una condotta serbata dalla propria *uxor* che si sia data alla vita turpe ovvero abbia esercitato il meretricio, anche se non palesemente. Sembra, dunque, che Marciano avesse voluto considerare ripugnante anche la prostituzione, qualora venisse esercitata da una donna *bonesta*. Parrebbe ad alcuni in dottrina<sup>50</sup> che il frammento marciano riproponesse il contenuto del provvedimento adottato da Domiziano e riportatoci da Svetonio. Mi riferisco a

Suet. *Dom. 8.3*: ... *probrosis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata hereditatesque* ...

In particolare, il provvedimento domiziano sarebbe volto alla *reformatio* e alla *correctio morum*, scopo che può essere raggiunto solo attraverso il recupero dei *veteres mores*. Ma, sebbene la finalità sia evidente, non è chiaro se l'imperatore si fosse valso dell'espressione *'feminae probrosae'* imprimendole un «significato tecnico-giuridico preciso» e ancor più in dubbio ne è il suo utilizzo in tal senso da parte di Marcello che sembra essersi servito di tale espressione soltanto per ricordare un altro, tra i molti, comportamento indecoroso per una

---

<sup>49</sup> Sul passo, v. R. ASTOLFI, *'Femina probrosa, concubina, mater solitaria'*, in *SDHI*, XXXI, 1965, 24; R. DOMINGO, *'Sponsio in probrum'*, in *SDHI*, LV, 1989, 421; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 13 e 301; ID., *'Adulterium. Immagini, etica, diritto'*, in *Rivista di diritto romano ledonline*, VIII, 2008, 2, ora in *'Ubi tu Gaius. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 4-7 giugno 2008)*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2014, 146 (da cui si cita); M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. 'Matrimonium iustum' - 'matrimonium iniustum'*, Napoli, 2012, 111, nt. 11.

<sup>50</sup> Alludo a E. NARDI, *La 'incapacitas' delle 'feminae probrosae'*, in *Studi Sassaresi*, XVII, 1938, 154 ss. e B. BIONDI, *Successione testamentaria*, cit., 152 s. *Contra*, v. G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo, 1936, 310; S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, cit., 339 s. e nt. 17, e, in tempi più recenti, R. ASTOLFI, *'Femina probrosa'*, cit., 21 s.

donna ineccepibile<sup>51</sup>. Infatti, il giureconsulto in realtà sembra stia solo interpretando la *lex Iulia* – come viene acclarato dall’esplicito riferimento all’*etiamsi palam facere* a chiusura del *principium* – e che il riferimento alle donne che non abbiano esercitato pubblicamente il meretrico, sebbene non figuri tra i comportamenti repressi dal provvedimento augusteo, nondimeno provoca ripugnanza verso un eventuale matrimonio che fosse stato celebrato<sup>52</sup>.

Quel che è certo è che l’espressione in parola discende dal lemma *‘probrum’* con il quale, in un primo momento, si indicavano le relazioni che provocavano disonore, vergogna e che, in un secondo momento, avrebbe assunto un rilievo non più solo morale, ma anche giuridicamente apprezzabile, subendo la stessa evoluzione – in precedenza messa in luce – dello *‘stuprum’*<sup>53</sup>.

---

<sup>51</sup> Concordano sul significato non tecnico-giuridico da attribuirsi all’espressione *‘feminae probrosae’* S. SOLAZZI, *Attorno ai ‘caduca’*, cit., 338 s.; T.A.J. MCGINN, *Feminae probrosae’ and the Litter*, in *The Classical Journal*, XCIII.3, 1998, 241 ss.; R. ASTOLFI, *Femina probrosa’*, cit., 21 s., poi in ID., *La ‘lex Iulia et Papia’*, Padova, 1970, 134 s. (come capitolo dal titolo *‘Feminae probrosae’*, con aggiustamenti) e L. SOLIDORO, *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 3 ss., ora in *Diritto e controllo sociale. Persone e ‘status’ nelle prassi giuridiche. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Napoli, 22-23 novembre 2012)*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2019, 187 s. (da cui si cita). *Contra*, C. CASTELLO, *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940, 121 e, in particolare, 123, il quale sostiene «che la categoria delle *mulieres probrosae* non è limitata solamente a coloro che *palam quaestum corpore faciunt*, ma anche ad altre persone che conducono una vita scostumata» e B. BIONDI, *Successione testamentaria*, cit., 153, per il quale la «strana ... indeterminatezza della disposizione» di Domiziano «che lascia un ampio margine di valutazione circa gli estremi precisi perché una donna possa dirsi *probrosa*» è esistente solo «a prima vista». Negli stessi termini si esprime anche C. FAYER, *Meretrix’*, cit., 568, a parere della quale le *‘feminae probrosae’* sono, in modo generico, «le donne che vivono turpemente». Sul rapporto intercorrente tra le *feminae probrosae* e le concubine nel passo svetoniano, cfr. C.ST. TOMULESCU, *Justinien et le concubinat*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 318 s.

<sup>52</sup> Così si esprime R. ASTOLFI, *Femina probrosa’*, cit., 21 s. e 32. Alla medesima conclusione giungono, con riguardo al passo di Marcello, in tempi meno recenti, anche G. VON BESELER, *Romanistische Studien*, cit., 310 e S. SOLAZZI, *Attorno ai ‘caduca’*, cit., 340, fondando l’autonomia del passo di Marcello rispetto al provvedimento di Diocleziano sull’esistenza di interpolazioni, osteggiate da Astolfi (p. 22). In particolare, von Beseler propone un rimaneggiamento del testo che assumerebbe il seguente tenore: <Ille scripsit> Probrum intellegi[tur]. – concubinatu[m] – <eam amisisse> [non habuisse dico]. A parere dello studioso, infatti, «‘non habuisse’ ist Unsinn. ‘Non habuisse dico’ ist Glosse und meint: sie war schon vorher keine ‘mulier honesta’, sonst hätte sie es nicht getan». Tale ricostruzione sarebbe stata in seguito condivisa da Solazzi, il quale sostiene che «dove non è cenno né del matrimonio né del concubinato, ha subito qualche rimaneggiamento». Sulla genuinità dell’espressione *‘etiamsi palam facere’*, v. O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae [Graz 1960], col. 630, n. 7, il quale richiama Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43 pr.*: *Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituuit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parvit*, oltre a S. SOLAZZI, *Attorno ai ‘caduca’*, cit., 340 e R. ASTOLFI, *Femina probrosa’*, cit., 22.

<sup>53</sup> Sul punto, v. B. BIONDI, *Successione testamentaria*, cit., 153, il quale definisce il *‘probrum’* come «l’azione turpe ... quindi *feminae probrosae* sono donne che abitualmente compiono azioni o mestieri turpi» e M. MOLÈ, voce *Stuprum*, cit., 585, mentre, sulla successiva evoluzione del termine in valutazione, cfr. E. NARDI, *La ‘incapacitas’*, cit., 154 ss., per il quale le *feminae probrosae* sono «le professioniste del *probrum*» e che tale accezione non limitarsi a indicare le condotte turpi per la morale sessuale e F. CAVAGGIONI, *Mulier rea’*, cit., 20 s. *Contra*, v. *La leggenda di Roma*, cit., 324, ove il *probrum* viene collegato, quantomeno con riguardo al passo di Marcello, «alla sfera del disordine sessuale».

## 2. La repressione dei casi di 'stuprum' e 'probrum' in età repubblicana.

La lettura di due testimonianze chiave – vale a dire un brano contenuto nelle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso<sup>54</sup> e un passo escerpito dalle *Vite parallele* di Plutarco<sup>55</sup> – suggerirebbe come, in età regia, la repressione degli illeciti commessi dalla donna fosse una questione domestica, priva di rilievo sul versante della *coercitio* magistratuale<sup>56</sup>. I primi segnali di mutamento possono essere scorti nella legislazione di epoca repubblicana, laddove alla repressione *domi* si sarebbe talvolta avvicinato il ricorso al *iudex*. Però, la persecuzione degli illeciti commessi dalle donne avrebbe assunto rilievo nella sfera privatistica, sebbene non fosse più strettamente limitata alla repressione domestica: al *iudicium domesticum* si sarebbero, dunque, affiancati i *iudicia populi* senza, però, sostituirvisi<sup>57</sup>.

---

<sup>54</sup> Alludo a Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6-7: ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καὶ, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιούῃ συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἰσχιστά, φθορὰν μὲν 7. ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς. Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, Florence, 1941, 9: ... *De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteriis et si qua vinum bibisse argueretur, hoc utrumque enim morte punire Romulus concessit ...* (1.7). Sul punto, cfr. inoltre la versione delle *leges regiae* proposta, in tempi più recenti, da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, Napoli, 2003, 41 s.: ... ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καὶ, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιούῃ συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος ... Sulle testimonianze riportate rimando all'indagine condotta da G. DI TROLIO, *Le 'leges regiae' in Dionigi d'Alicarnasso*<sup>2</sup>, Napoli, 2019, 110 ss.

<sup>55</sup> Il riferimento è chiaramente diretto a Plut. *Rom.* 22.3: Ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἐστὶν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικίᾳ δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῆ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμφαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύειν. Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 10: *Constituit quoque leges quasdam, inter quas illa dura est, quae uxori non permittit divertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum; si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bonorum eius partem uxoris fieri, partem Cereri sacram esse iussit ...* (1.9). Sul punto, v. anche la versione più recente curata da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 48 s.: Ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἐστὶν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικίᾳ δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῆ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμφαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύειν ...

<sup>56</sup> A tale evenienza faceva cenno A. RAMON, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2015, 642, il quale nota come «non può revocarsi in dubbio che la *familia* avesse, in origine, una giurisdizione esclusiva sui reati sessuali commessi dalle donne».

<sup>57</sup> Che alla *coercitio domi* si fosse affiancato «die Aufsicht der Obrigkeit, namentlich die der Censur trat» è posizione condivisa anche da W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 836, il quale vi faceva espresso cenno con riguardo a Liv. 10.31.9. Ancora sull'esistenza dei *iudicia populi* accanto alla repressione domestica, cfr. E. CANTARELLA, *Recensione a L. PEPPE, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, in *Iura*, XXXVI, 1984, 141, ove la studiosa osserva come, nel corso dell'età repubblicana, fossero stati celebrati processi «ad/apud populum, tutti per questioni di buon costume (ad eccezione di uno *de maiestate*) ... intentati contro *foeminae probrosae*» e O. ROBINSON, *The Criminal Law of Ancient Rome*, London, 1995, 529 ss. Quanto all'insorgenza, già in epoca monarchica, dei *iudicia populi* e al loro avvicinarsi rispetto alla *coercitio domi*, cfr. anche L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'*, Padova, 1989, 1; ID., *'Aediles' e 'iudicia populi'*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*<sup>3</sup>, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 45 s.; ora in *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, a cura di A. Burdese, Padova, 1997, 121 s. (da cui si cita); C. VENTURINI, *Recensione a L. GAROFALO, Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'* (sotto il titolo *Edili e repressione criminale*), in *Labeo*, XXXVII, 1991, 351, ora in *Scritti di diritto penale romano*, II, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, 2015, 1035 (da cui si cita). Così si esprime anche A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 639 ss., che, volgendo l'attenzione ai processi celebrati avverso le donne, constata come, l'affermarsi della

Una vera e propria ‘rivoluzione’ – sebbene il fondamento embrionale fosse già stato messo in luce nelle epoche precedenti – sarebbe stata compiuta soltanto in età augustea, momento in cui i reati a sfondo sessuale divengono *crimina* e la repressione pubblica prende forma<sup>58</sup>.

La riflessione in materia di reati contro la morale sessuale e di lesione della *puđicitia* abbraccia due passi, entrambi liviani, in cui compare l’accusa contro alcune *matronae* per

---

repressione cittadina – sebbene non potesse considerarsi superata la repressione *domi* – fosse esistente già in un’epoca precedente rispetto all’età augustea.

<sup>58</sup> In questi termini si esprimono J. PLESCIA, *The Development of the Doctrine*, cit., 301, laddove ricorda come «adultery and fornication were serious offenses under the private law, but they were not yet considered crimes by the public law» e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 201 s. Non parrebbe fuori di luogo richiamare il § 2 di Coll. 4.2 che sembrerebbe infatti deporre, quantomeno con riguardo al *crimen adulterii*, a favore di una simile ricostruzione. Non è mancato chi, in letteratura, ha ritenuto di individuare un valido precedente alla legislazione augustea nelle abrogate ‘*prioribus legibus pluribus*’, tra i quali si segnala A. ESMEIN, *Le délit d’adultère*, cit., 85 s., a parere del quale la *lex Iulia de adulteriis coercendis* avrebbe abrogato «plusieurs lois antérieures» sebbene l’allusione fosse rivolta, a suo dire, solo all’abrogazione di leggi «concernaient non pas l’*adulterium* mais le *stuprum*». Secondo l’autore, infatti, «la répression de l’adultère était abandonnée, on le voit, à la vengeance privée et aux tribunaux domestiques». Pare verosimile, nel complesso, che un «système nouveau» si faccia strada solo con la legislazione augustea che ha consentito di far rientrare l’*adulterium* nel «domaine du droit pénal public». Non dissimili sono le conclusioni formulate da A. MORDECHAI RABELLO, *Effetti personali della ‘patria potestas’. Dalle origini al periodo degli Antonini*, I, Milano, 1979, 210 ss., da G. PUGLIESE, *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, II.14, Berlin - New York, 1982, 731 e nt. 17, ora in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, 662 s., nt. 17 (da cui si cita), da G. RIZZELLI, ‘*Stuprum*’, cit., 355 s. e ntt. 1-2; ID., ‘*Lex Iulia*’, cit., 270 s. e ntt. 14-15, il quale osserva come l’ambito applicativo delle *leges* antesignane fosse limitato alle sole disposizioni in materia di *stuprum* e, limitatamente ad ambiti ben definiti, trovasse estensione anche in materia di *adulterium*, ma anche da R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 107. In termini sono parzialmente difformi si sono espressi W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962, 123, secondo cui l’oggetto delle leggi abrogate sarebbe stato quello regolato dalla legge di Augusto, vale a dire che vi rientrerebbero *adulterium*, *stuprum* e *lenocinium* e, in tempi più recenti, A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 642 s., a parere del quale proprio l’allusione alle abrogate *leges* avrebbe consentito di propendere a favore dell’esistenza di «leggi antesignane, ad oggi di dubbia identificazione». La dubbia identificazione è resa manifesta dall’indeterminatezza delle condotte, proprio come si evince dalla lettura di Plut. *Comp. Lys. et Sulla* 3.2: ὁ δὲ οὐτὲ νέος ὢν περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἐμετρίαζε διὰ τὴν πενίαν οὐτὲ γηράσας διὰ τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοὺς περὶ γάμων καὶ σωφροσύνης εἰσηγεῖτο νόμους τοῖς πολίταις αὐτὸς ἐρῶν καὶ μοιχεύων, ὡς φησι Σαλοῦστιος. Plutarco ci ricorda come Silla avesse introdotto alcune leggi sul matrimonio e sulla morigeratezza dei costumi, sebbene lo stesso avesse vissuto nella lussuria e consumando adulterii. Sull’esistenza della *lex Cornelia de adulteriis et de pudicitia*, cfr. C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 215 e nt. 107, che la esclude alla luce dell’eccessiva indeterminatezza della testimonianza in nostro possesso. Ne ammettono, invece, l’esistenza G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 359 s., il quale la considera «citando Sallustio: affatto incerta, ma forse probabile» (Plut. *Comp. Lys. et Sulla* 3.3) e G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 731 s. e nt. 18. Suggestiscono una maggiore cautela nell’individuazione delle abrogate *leges*, P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 224 ss., nt. 36 e C. FAYER, *La ‘familia’*, III, 215 s. e nt. 107, sebbene la studiosa considerasse sicura l’esistenza di una legislazione antesignana sull’*adulterium*. Escludono recisamente, invece, che le ‘*prioribus legibus pluribus*’ potessero essere considerate come antesignane della legislazione augustea, B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, 1939, 227, nt. 3, ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 155 (da cui si cita), a parere del quale si sarebbe trattato «forse di leggi troppo frammentarie e così poco applicate in pratica da giustificare la legge di Augusto, la quale indubbiamente è la prima a regolare organicamente tutta la materia dei reati sessuali». Così si esprimono anche E. CANTARELLA, *Adulterio omicidio legittimo e causa d’onore in diritto romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 268, nt. 43, ora come paragrafo dall’omonimo titolo, in *Studi sull’omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976, 195, nt. 46 (da cui si cita); J.F. GARDNER, *Women in Roman Law & Society*, London - Sidney, 1986, 123. Sulla testimonianza contenuta nella *Collatio*, cfr. *supra*, nt. 16. Quanto alla criminalizzazione dei reati a sfondo sessuale e alla loro repressione pubblica, cfr. E. CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., 166, ove la studiosa precisava come «per incontrare delle donne pubblicamente condannate dobbiamo attendere che la repressione di alcuni comportamenti, dapprima affidata alla famiglia, venga attratta nella sfera del diritto criminale».

*stuprum* e *probrum*. Si tratta delle uniche due testimonianze di età repubblicana in cui le donne risulterebbero processate in un *publicum iudicium* per reati a sfondo sessuale.

Nello scenario prospettato, pare necessario prendere le mosse da

Liv. 10.31.9: *Eo anno Q. Fabius Gurgis consulis filius aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit; ex multatio aere Veneris aedem quae prope Circum est faciendam curavit.*

Il passo liviano riguarda un'accusa di *stuprum* in cui un noto politico romano, Quinto Fabio Massimo Gurgite – figlio del console e presumibilmente edile curule<sup>59</sup> nel 295 a.C. –, ha condannato al pagamento di una pena pecuniaria alcune matrone<sup>60</sup> riconosciute colpevoli, dinanzi al popolo, di *stuprum*<sup>61</sup>. Il denaro ricavato sarebbe stato utilizzato per edificare il santuario per Venere *Obsequens*, che doveva essere eretto in prossimità del Circo Massimo. Si tratterebbe, dunque, di una multa con evidenti finalità riparatorie ed espiatorie, proprio come corrispettivo per mettere a tacere la disinvoltura e la smodatezza serbate dalle *matronae* che avrebbero oltraggiato oltremodo la dea<sup>62</sup>.

Il punto riveste notevole rilievo in quanto il frammento non soltanto costituisce una delle prime testimonianze dalle quali si evince la competenza dei *iudicia populi* nei confronti degli illeciti commessi dalle donne, ma rappresenterebbe anche uno delle prime esemplificazioni ove la sanzione si esaurisce, per la *matrona stupri damnata*, nella mera pena pecuniaria<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Che si trattasse di un edile curule, è stato sostenuto da TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1887, 493, nt. 3; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909, 291 s. e nt. 11, a parere del quale «from the nature of the process we infer that it was aedilician; and as the accuser was a patrician, his aedileship must have been curule»; A.W. LINTOTT, *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968, 97 e da J.F. GARDNER, *Women*, cit., 122. All'edilità curule facevano cenno anche T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York, 1951, 178; R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 16, il quale giustifica la competenza edilizia asserendo come le *matronae* imputate fossero, in realtà, meretrici; L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 121 s. e nt. 152; ID., *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne*<sup>3</sup>, in *SDHI*, LII, 1986, 451 e nt. 4, ora in *Appunti*<sup>3</sup>, cit., 90 e nt. 4; ID., *'Aediles'*<sup>3</sup>, cit., 154 e nt. 120; M. ALBERRO, *El 'status'*, cit., 437; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 83; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 270 s., nt. 1; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali nella Roma Repubblicana*, Milano, 2020, 148.

<sup>60</sup> Alludono impropriamente alle donne dedite alla prostituzione R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 16, a parere del quale «the matrons were trading as prostitutes» e, in tempi più recenti, M. ALBERRO, *El 'status'*, cit., 437. *Contra*, v. E. CANTARELLA, *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 1998, 69, a parere della quale lo storico avrebbe prospettato un giudizio popolare nei confronti delle *matronae* imputate per *stuprum*, facendo leva su due ordini di ragioni. In primo luogo, «la prostituzione femminile non era penalmente perseguita» e, in seconda battuta, «le prostitute, per definizione, non commettevano *stuprum*». Allude, invece, a un processo penale contro «le adultere» G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 270 s., nt. 1.

<sup>61</sup> Sulla competenza del *populus*, pare evidente nella testimonianza a R. DE FRESQUET, *Du tribunal de famille chez les romains*, in *RHDE*, I, 1855, 146, che «les femmes comparaissaient devant le peuple pour des actes également soumis à la jurisdiction du tribunal domestique».

<sup>62</sup> La fondatezza del rilievo veniva colta da R. SCHILLING, *La religion romaine de Vénus: depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste*, Paris, 1954, 30, che ritiene evidente come l'erezione del tempio a favore di Venere *Obsequens* fosse da considerarsi avvenuta «à titre d'action de grâces», da E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 69 e, seppur indirettamente, da A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 644.

<sup>63</sup> Per una ricostruzione del passo, cfr., L. PALMER, *Roman Shrines of Female Chastity from the Caste Struggle to the Papacy of Innocent I*, in *Rivista storica dell'antichità*, IV, 1974, 134 ss.; R.A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions by the 'aediles'*, in *Latomus*, XXXIII, 1974, 260, nt. 93; L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 119; L. GAROFALO, *La*



Per quanto attiene alla colpevolezza delle *matronae*, Livio fa cenno in modo esplicito a una molteplicità di condanne – nel passo, infatti, si allude all'accusa di *stuprum* avverso 'aliquot matronas' –, elemento ulteriormente rafforzato da un riferimento implicito reso evidente dalla costruzione del luogo sacro, opera realizzabile solo con ingente quantità di denaro<sup>64</sup>. Peraltro, la condanna nei riguardi di un numero non definito, ma sicuramente elevato, di *matronae* avrebbe imposto una valutazione fondata sul maggior disvalore – anche sociale – delle recriminazioni<sup>65</sup>.

Dopo l'esame della fonte liviana, l'attenzione è rivolta a Liv. 25.2.9, ove a essere sanzionati sono gli atti di *probrum*:

*L. Villius Tappulus et M. Fundanius Fundulus, aediles plebei, aliquot matronas apud populum probri accusarunt; quasdam ex eis damnatas in exsilium egerunt.*

Il passo, di cui è conservata traccia nell'*ab Urbe condita*, riporta il caso di accusa nei confronti di diverse matrone, imputate per *probrum*, processate *apud populum* e talune di esse condannate all'*exilium*. Si tratterebbe di un processo celebratosi nel 213 a.C. su iniziativa degli edili plebei Lucio Villio Tappulo e Marco Fundanio Fundulo. Assodato come la competenza ad accusare fosse riservata in via esclusiva agli edili, rimane ora da precisare meglio il contenuto della previsione, giacché la fonte indurrebbe a ritenere, sebbene in forma congetturale, che il giudizio riservato alle accusate fosse di carattere multaticio. La tendenza pare essere suffragata dall'elemento testuale, giacché il Patavino avrebbe alluso alla condanna dell'*exilium* per talune *matronae* senza però precludere un eventuale – e alternativo – giudizio

---

*competenza*<sup>3</sup>, cit., 89 s.; ID., *Il processo edilizio*, cit., 121 s.; ID., 'Aediles'<sup>3</sup>, cit., 154; A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 644 s.; F. CAVAGGIONI, 'Leges sacrae' e problemi di storia e diritto nella persecuzione dei reati sessuali femminili, in *Riflessioni su storia e diritto di Roma antica*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2005, 77; EAD., 'Mulier rea', cit., 40 ss.; A. LÓPEZ GÜETO, *El derecho romano en femenino singular. Historias de mujeres*, Madrid, 2018, 37.

<sup>64</sup> A tale conclusione giungono, in ordine di tempo, A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 86, a parere del quale nel passo si allude all'infrazione di un'«amende ... considérable pour qu'avec cette somme on pût élever un temple à Vénus»; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 178 e R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 16, i quali sostengono che l'edificazione del «temple of Venus from fines» sarebbe stata resa possibile dal «large number of women were involved». Così pure E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 68 e A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 644, secondo cui «il numero cospicuo di donne ritenute colpevoli» viene reso evidente dall'«edificazione di un santuario di non poco costo».

<sup>65</sup> Sul punto, cfr. A. ESMEIN, *Mélanges*, cit., 86, il quale osserva come la giurisdizione popolare avesse lo scopo di arginare «quelque grand scandale public» reso manifesto dalla condotta scostumata di alcune *matronae*. Avrebbe seguito e implementato tale lettura E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 68 s., per la quale le donne le cui accuse venivano accusate non per «un singolo rapporto delittuoso, ma di malcostume abituale». In più lo scostamento dalla *coercitio domi* a vantaggio della repressione popolare sarebbe stato reso possibile in quanto si sarebbe trattato di *matronae* che «vivevano sole, lontane dal controllo dei familiari» e, dunque, «prive di famiglie interessate a evitare lo scandalo di un processo». In maniera non dissimile, cfr. altresì, in tempi più recenti, M. JONCA, *The Scope of 'exilium voluntarium' in the Roman Republic*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 84 e F. CAVAGGIONI, 'Leges sacrae', cit., 94 s.; EAD., 'Mulier rea', cit., 43.



multaticio o capitale che, se equiparato all'*exilium*, avrebbe consentito alle *matronae* condannate di evitarlo mediante l'*exilium* volontario<sup>66</sup>.

I contenuti delle due testimonianze appena riportate appaiono tra di loro coerenti, in quanto delineano una disciplina generale in base alla quale a essere condannate sono solo donne che hanno commesso *stuprum* o *probrum* dato che, in entrambi i casi, si svolgerebbero giudizi comiziali, promossi su iniziativa magistratuale, nella testimonianza del 295, certamente edilizia.

Partendo dal primo punto messo in evidenza, le '*aliquot matronae*' sarebbero state incriminate, nelle testimonianze del 295 e del 213, per *stuprum* e *probrum*, condotte che presentano problemi definitori, come si è già avuto modo di vedere in precedenza, di non poco conto. Infatti, se il termine '*matronae*'<sup>67</sup> fosse stato inteso come sinonimo di sposa legittima, allora di dovrebbe pensare a un concetto molto ampio di '*stuprum*', tale da potervi ricomprendere all'interno la relazione adulterina. In caso contrario, se il lemma '*matronae*' fosse da intendere come sinonimo di «donna rispettabile, di nascita libera, contrapposta alla donna di rango inferiore» – lettura che, a dire il vero, parrebbe maggiormente conforme al contesto ove sono inserite –, allora si potrebbe considerare l'utilizzo dei termini '*stuprum*' e '*probrum*' in senso stretto<sup>68</sup>. A tal proposito, infatti, si può ammettere che lo *stuprum* e il *probrum*

---

<sup>66</sup> Il rilievo va ascritto a TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 493, nt. 3, a parere del quale «es schliesst dies nicht aus, dass der Prozess auf eine Mult ging». Sul punto, v. anche G.W. BOTSFORD, *The roman assemblies*, cit., 326 e J.F. GARDNER, *Women*, cit., 123. Per contro, R.A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions*, cit., 254 s. e nt. 63, osserva come «Livy has ignored the penalty and has gone straight to the post-sentence stage», ammettendo come fosse l'*exilium* volontario fosse l'alternativa alla *poena capitis*. Ricorda, infatti, lo studioso che «there are cogent arguments against its employment here and in favour of a capital penalty». Così, in precedenza, E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg, 1931, 14 s. e nt. 3, ora come capitolo di libro dall'omonimo titolo in *Gesammelte Schriften*, II, Böhlau - Verlag - Köln - Graz, 1963, 334 s. e nt. 79 (da cui si cita), il quale osserva come «hat man den Verurteilten auf außerrömisches Gebeit entweichen lassen». Sul punto, si oppone alla ricostruzione prospettata L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 124 s. e nt. 159, che precisa come fosse possibile sollevare dubbi in merito al «carattere capitale o multaticio» del processo. A tal riguardo, infatti, lo studioso correttamente osserva che, se da un lato, non può considerarsi «il processo del 213 ... senza dubbio capitale, nondimeno non può aprioristicamente escludersi che esso fosse tale, dal momento che Livio accenna all'esilio delle condannate, cui, in quel tempo, ben poteva ricorrersi per sfuggire all'esecuzione della pena di morte» (ID., *Aediles*<sup>3</sup>, cit., 157). Il fatto che il Patavino alludesse alla pena dell'*exilium* avrebbe reso necessaria una precisazione, ovverosia «poiché gli edili non avevano il potere di comminare la pena dell'esilio, si è pensato che essi avessero irrogato la multa e che l'esilio fosse stato aggiunto dai comizi» (sul punto, cfr. L. PEPPE, *Posizione*, cit., 121). Non è un caso, d'altra parte, che G. CRIFÒ, *Ricerche sull'"exilium" nel periodo repubblicano*, I, Napoli, 1961, 193 ss.; G.P. KELLY, *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge, 2006, 161 s.; e M. JOŃCA, *The Scope*, cit., 84, tendessero ad accentuare il carattere alternativo dell'*exilium* rispetto alla *poena capitis* e alla multa, sino a considerare l'accusa del 213 d.C. quale «only known case confirming women's exile».

<sup>67</sup> Paul.-Fest. s.v. *Matronas* (Lindsay 112): *Matronas appellabant eas fere, quibus stolas habendi ius erat*.

<sup>68</sup> Così F. CAVAGGIONI, *Leges sacrae*, cit., 79 s.; EAD., *Mulier rea*, cit., 42 s., a parere della quale la genericità delle due testimonianze avrebbe reso impossibile la determinazione tanto della «natura esatta dei reati commessi ... genericamente definiti come condotte sessuali irregolari», quanto «le circostanze in cui avvennero» e le «ragioni delle persecuzioni». Che il Patavino alludesse alla repressione del *probrum* è posizione suffragata da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 83. *Contra*, TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 493 e nt. 3; A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901, 340; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 326; A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 97; J.F. GARDNER, *Women*, cit., 122; L. GAROFALO, *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 451 ss.; ID., *Il processo edilizio*, cit., 124 e nt. 158; G. RIZZELLI, '*Stuprum*', cit., 365, nt. 34; ID., '*Lex Iulia*', cit., 180, nt. 38; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 68; A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 644; a parere dei quali la testimonianza si riferirebbe allo *stuprum* quale sinonimo di *probrum*. In particolare, Rizzelli pare suffragare ulteriormente la *commixtio* terminologica, osservando come «l'accezione di *stuprum* e di *probrum*» fosse «molto

commessi dalle ree ben difficilmente si esauriscono in una sfera privata, ma finiscono con l'assumere una portata più ampia, intrisa di caratteri religiosi.

Volendo dare rilievo a quest'elemento, infatti, bisogna ricordare come i due giudizi si svolgono entrambi in costanza di lunghe e violentissime guerre, vale a dire la terza sannitica e la seconda punica, dalle quali scaturiscono sentimenti di paura e di inquietudine religiosa. Livio descrive il 295 come il *'felix annus bellicis rebus'*, un anno segnato dalla diffusione di una grave pestilenza e dall'emersione di prodigi di cui rimasero vittima alcuni soldati; fatti talmente critici ed eccezionali che resero necessaria la consultazione dei libri sibillini<sup>69</sup>. Ancor peggiore era il clima che faceva da cornice all'episodio del 213: l'accampamento di Annibale nelle campagne salentine genera sconforto e malumori che si traducono nella diffusione della superstizione popolare – *tanta religio* – di cui si fanno seguaci la *mulierum turba* e la *rustica plebs* – ossia quella massa di contadini che per paura e miseria si è trasferita in città – e nell'incertezza sul fronte militare<sup>70</sup>.

Nell'episodio del 295, si può pensare che, essendo le multe inflitte alle *matronae* impiegate per l'erezione di un tempio in favore di Venere *Obsequens*, le condotte serbate dalle ree sarebbero state oltraggiose nei confronti della divinità. In particolare, le donne avrebbero commesso comportamenti disordinati e disinibiti, anche facendo uso di sostanze alcoliche, in costanza di feste e banchetti celebrati in onore di Anna Perenna (15 marzo) e, soprattutto, nelle importanti feste dei *Vinalia*, del 23 aprile e del 19 agosto. Una delle dee venerate nei banchetti da ultimo ricordati è certamente Venere *Obsequens*, la divinità nei cui riguardi l'edile curule Fabio Gurgite fece erigere il tempio in prossimità del Circo Massimo<sup>71</sup>. Con ciò significa che vi sarebbe una stretta correlazione tra «la colpa perseguita e il culto della dea»<sup>72</sup>.

---

vasta», ragion per cui «non è possibile determinare di quali condotte si tratti» finendo con l'ammettere, dunque, che lo storico Patavino avesse voluto farvi rientrare anche «casi di *adulterium*» (ID., *Lex Iulia*, cit., 270 s., nt. 1). Su questa linea si sarebbe mosso anche M. JONCA, *The Scope*, cit., 84, il quale allude genericamente all'accusa finalizzata alla repressione di «immodest conduct». Per un approfondimento sulla *commixtio* terminologica, cfr., *supra*, nt. 16.

<sup>69</sup> Liv. 10.31.8: *Felix annus bellicis rebus, pestilentia granis prodigiisque sollicitus; nam et terram multifariam pluvis et in exercitu Ap. Claudii plerosque fulminibus ictos nuntiatum est; librique ob haec aditi.*

<sup>70</sup> Liv. 25.1.1: *Dum haec in Africa atque in Hispania geruntur, Hannibal in agro Sallentino aestatem consumpsit spe per proditionem urbis Tarentinorum potiunda.*

<sup>71</sup> Così si sono espressi J.F. GARDNER, *Women*, cit., 123; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 69 e F. CAVAGGIONI, *Leges sacrae*, cit., 83 s.; EAD., *Mulier rea*, cit., 45 s., a parere della quale, sebbene vi sia «una correlazione tra la scelta di una determinata divinità e i modi con cui si perviene a raccogliere l'offerta non sia automatica», nondimeno non si può escludere come il «rapporto consequenziale tra episodi di immoralità e successive dediche a Venere offre un piano d'appoggio». Sulle feste annuali dei *Vinalia*, v. Varr. *ling. lat.* 6.16 e, in letteratura, R. SCHILLING, *La religion romaine*, cit., 27 ss. e 200 ss., il quale reputa la testimonianza del Patavino quale prima attestazione di «fondation du premier temple romain consacré à Vénus, avec le nom du dédicant». Analogamente sarebbe stato sostenuto anche da G. DUMÉZIL, *Iuppiter et les 'Vinalia'. Le mythe des 'Vinalia priora': 'inter extra caesa et porrecta'. Quaestiones indo-italicae*, in REL, XXXIX.16, 1961, 261 ss. e da E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 69. Sul punto v. anche, in tempi più recenti, R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, cit., 130 ss.

<sup>72</sup> Così si esprime F. CAVAGGIONI, *Leges sacrae*, cit., 83 s.; EAD., *Mulier rea*, cit., 45 s., a parere della quale la connessione tra la l'episodio del 295 e Venere *Obsequens* non sarebbe stato il solo, ma si sarebbe inserito in un contesto caratterizzato dall'emersione di «occasioni di un rapporto consequenziale tra episodi di immoralità e successive dediche a Venere». Sulla qualifica della Venere di Liv. 10.31.9 quale *Venus Obsequens*, v. Serv. *Aen.* 1.720. Infatti, oltre a Venere *Obsequens*, si possono ricordare i casi di erezione di una statua (Val. Max. 8.15.12: *Quae, cum senatus libris Sibyllinis per decemviros inspectis censuisset ut Veneris Verticordiae simulacrum consecraretur,*

L'elemento religioso, per quanto riguarda l'episodio del 213, parrebbe confermato da quanto lo storico patavino scrive in un altro luogo della sua opera, vale a dire

Liv. 25.1.6-12: *Quo diutius traheretur bellum et uariabant secundae aduersaeque res non fortunam magis quam animos hominum, tanta religio, et ea magna ex parte externa, ciuitatem incessit ut aut homines aut dei repente alii uiderentur facti. 7. Nec iam in secreto modo atque intra parietes abolebantur Romani ritus, sed in publico etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nec precantium deos patrio more. 8. Sacrificuli ac uates ceperant hominum mentes quorum numerum auxit rustica plebs, ex incultis diutino bello infestique agris egestate et metu in urbem compulsas; et quaestus ex alieno errore facilis, quem uelut concessae artis usu exercebant. 9. Primo secretae bonorum indignationes exaudiebantur; deinde ad patres etiam ac publicam querimoniam excessit res. 10. Incusati grauiter ab senatu aediles triumuirique capitales quod non prohiberent, cum emouere eam multitudinem e foro ac discere apparatus sacrorum conati essent, haut procul afuit quin uiolarentur. 11. Vbi potentius iam esse id malum apparuit quam ut minores per magistratus sedaretur, M. Aemilio praetori [urb.] negotium ab senatu datum est ut eis religionibus populum liberaret. 12. Is et in contione senatus consultum recitauit et edixit ut quicumque libros uaticinos precationesue aut artem sacrificandi conscriptam haberet eos libros omnes litterasque ad se ante calendas Apriles deferret neu quis in publico sacrae loco nouo aut externo ritu sacrificaret.*

Nel passo liviano appena richiamato viene fatto cenno alla diffusione di una religione straniera che, penetrata dall'esterno, avrebbe avuto ampia diffusione in Roma e, in particolare, tra le donne romane. Ciò avrebbe comportato una abolizione dei riti, sia in privato, che apertamente, nella piazza pubblica e nel Campidoglio, ove c'era una turba di donne che non facevano sacrifici, né pregavano gli dèi, secondo la tradizione dei padri. Questi comportamenti avrebbero determinato la reazione degli edili e dei triumviri capitali che, accusati gravemente dal senato di non aver adottato misure idonee atte a scongiurare la propagazione di tali condotte, avrebbero provato a cacciare la folla dal foro e rimuovere gli *apparatus sacrorum*. Nonostante ciò, i loro sforzi sarebbero andati invano e, all'esito infausto di tali tentativi, è entrato in scena il pretore urbano Marco Emilio che, incaricato dal senato, ha liberato il popolo, disponendo la consegna entro marzo di tutti i libri delle preghiere rituali e delle formule e il divieto di fare sacrifici in pubblico.

---

*quo facilius virginum mulierumque mens a libidine ad pudicitiam converteretur, et ex omnibus matronis centum, ex centum autem decem sorte ductae de sanctissima femina iudicium facerent, cunctis castitate praelata est; Plin. Sen. nat. hist. 7.120: Pudicissima femina semel matronarum sententia indicata est Sulpicia Paterculi filia, uxor Fului Flacci, electa ex centum praeceptis quae simulacrum Veneris ex Sibyllinis libris dedicaret, iterum religionis experimento Claudia inducta Romam deum matre) e di un tempio (Ovid. Fast. 4.157-160: Roma pudicitia proavorum tempore lapsast: / Cumaeam, veteres, consulvistis anum. / templa iubet fieri Veneri: quibus ordine factis / inde Venus verso nomina corde tenet) in favore di Venus Verticordia. Che Venere, la dea dell'amore, fosse messa in relazione anche a condotte a sfondo sessuale diverso dallo *stuprum* è quanto si evince dalla lettura di Lact. inst. 1.2.45: Venus prima artem meretriciam instituit auctorque mulieribus in Cypro fuit uti vulgo corpore quaestum facerent; quod idcirco imperavit ne sola praeter alias mulieres impudica et virorum adpetens videretur. Nel frammento appena citato, si mette in evidenza come Venere Ericina sia stata colei che ha istituito l'arte della prostituzione e che ha indotto le donne cipriote a realizzare guadagno mediante l'offerta pubblica del proprio corpo, per evitare di essere la sola, tra le donne, a essere impudica e desiderosa di uomini.*

Si potrebbe ipotizzare un collegamento tra questo brano liviano e l'episodio del 213 che viene avvalorato sia sul piano cronologico che su quello contenutistico. Anche in Liv. 25.1.6-12, infatti, si assiste a una repressione nei confronti delle donne, repressione che avrebbe avuto per oggetto la celebrazione di nuovi riti, con il conseguente allontanamento dallo svolgimento dei sacrifici e dalla preghiera degli dèi in ossequio alla tradizione dei padri. Ed è proprio all'interno di questi nuovi culti che si sarebbe preparato il terreno per la repressione, nel 213, del *probrum* in quanto le autrici del reato – le '*aliquot matronae*' – sarebbero le donne nei cui confronti la politica rigorista degli edili e dei triumviri capitali non avrebbe sortito l'effetto sperato e che sarebbero state, processate *apud populum* per iniziativa degli edili plebei per evitare di essere accusati anch'essi di inazione, al pari degli edili e dei triumviri capitali riportati in Liv. 25.1.6-12<sup>73</sup>. Giova inoltre mettere in luce come vi sia anche un collegamento 'collocativo' tra le testimonianze in disamina, giacché il passo del Patavino da ultimo analizzato è collocato nel capitolo primo del venticinquesimo libro dell'*ab Urbe condita*, mentre l'episodio del 213 si trova sempre nel venticinquesimo libro, ma nel capitolo secondo.

L'episodio del 213, viene inoltre considerato prodromico rispetto ai culti celebrati in onore del Dio Bacco-Dioniso del 186 in quanto, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, in entrambi i casi quel che si aveva di mira era la repressione di condotte tipicamente femminili – anche nei culti bacchici, sebbene vi fosse anche la repressione di casi di falsa testimonianza, di falsificazione di sigilli, testamenti e indizi, la maggior parte degli episodi aveva come oggetto *stuprum*, *probrum* e *veneficium* e, nella maggior parte dei casi, si trattava di comportamenti tenuti da donne – contrarie alla *pudicitia* e ai *boni mores*<sup>74</sup>.

Lo storico patavino lascerebbe intendere, infatti, come l'inclinazione al reato fosse resa evidente dal contesto all'interno del quale le ree sono destinate a muoversi: non più un ambiente di tipo familiare, ma una dimensione socializzante resa manifesta in costanza di feste, ricorrenze e altre nefandezze in continuità con quanto si vedrà anche con l'emersione dei culti in onore di Bacco-Dioniso. Risulta difficile, però, intendere il passo del Patavino come la riprova di un cammino inaugurato con l'emersione dei *iudicia populi* e conclusosi con la pubblicizzazione e criminalizzazione degli illeciti ascritti alle ree, sebbene il carattere non isolato delle azioni pare essere indubbio<sup>75</sup>.

Ritornando, infine, al secondo punto, ossia quello relativo alla competenza magistratuale in sede di repressione degli illeciti femminili, che lo stato avesse iniziato a interessarsi dei reati contro la morale sessuale ben prima del 18 a.C., anno di emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, è un dato certo. Non può però dirsi che l'emersione dei

---

<sup>73</sup> Di questa lettura si fa portavoce R.A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions*, cit., 254 ss., ricostruzione in seguito condivisa da J.F. GARDNER, *Women*, cit., 123 e da F. CAVAGGIONI, '*Leges sacrae*', cit., 81 s.; EAD., '*Mulier rea*', cit., 44 s.

<sup>74</sup> In argomento, v. oltre, cap. 4, § 3. Cfr., inoltre, L. LABRUNA, *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana: materiali per un corso di istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1980, 42 s.; M. BEARD - J. NORTH - S. PRICE, *Religions of Rome, I. A History*, Cambridge, 1998, 87 ss. e F. CAVAGGIONI, '*Leges sacrae*', cit., 83.

<sup>75</sup> La riflessione è ancora di F. CAVAGGIONI, '*Leges sacrae*', cit., 77 s.; EAD., '*Mulier rea*', cit., 43 s.

*iudicia populi* avesse scalfito la primazia familiare in sede di repressione di tali illeciti alle *familiae* di appartenenza delle donne, che doveva intendersi come intervento *extra ordinem* finalizzato a «reprimere comportamenti che destavano pubblico scandalo»<sup>76</sup>.

### 3. La repressione domestica dell'«*adulterium*» e degli atti d'immoralità: rilevanza del «*iudicium domesticum*».

La stretta correlazione intercorrente tra la *cognitio domi* e la *cognitio civitatis* sembra emergere con limpidezza nel primo *iudicium adversus matronae*, processo che pare, almeno parzialmente, sfuggire all'idea di un tribunale domestico come giurisdizione delegata dagli organi cittadini.

A tal proposito è necessario prendere le mosse da

Liv. 1.58.5-15: *Quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut victrix libido, profectusque inde Tarquinius ferox expugnato decore muliebri esset, Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam euntem ad patrem Ardeamque ad virum mittit: ut cum singulis fidelibus amicis veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem atrocem incidisse. 6. Sp. Lucretius cum P. Valerio Volesi filio, Conlatinus cum L. Iunio Bruto venit, cum quo forte Romam rediens ab nuntio uxoris erat conventus. 7. Lucretiam sedentem maestam in cubiculo inveniunt. 8. Adventu suorum lacrimae obortae, quaerentique viro 'Satin salve?' – 'Minime' inquit; 'quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia?' 9. Vestigia viri alieni, Conlatine, in lecto sunt tuo; ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors testis erit. 10. Sed date dexteras fidemque haud impune adultero fore. 11. Sex. est Tarquinius qui hostis pro hospite priore nocte vi armatus mihi sibi, si vos viri estis, pestiferum hinc abstulit gaudium'. 12. Dant ordine omnes fidem; consolatur aegram animi avertendo noxam ab coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium afuerit culpam abesse. 13. 'Vos' inquit 'videritis quid illi debeatur: ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet'. 14. Cultrum, quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit, prolapsaque in volnus moribunda cecidit. 15. Conclamat vir paterque<sup>77</sup>.*

L'episodio, rimasto nella memoria e nell'immaginario collettivo come uno degli eventi più drammatici e al contempo più conosciuti della storia di Roma, narra la vicenda di Sesto Tarquinio – o, secondo taluni, Arrunte, figlio di Tarquinio il Superbo, che con il fine di indurre la giovane figlia di Spurio Lucrezio a concedersi a lui, l'avrebbe minacciata di morte. Al contempo avrebbe messo fine anche alla vita di uno schiavo, il cui corpo sarebbe

---

<sup>76</sup> Così si esprime A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 644 s.

<sup>77</sup> La vicenda di Lucrezia ci viene tramandata anche da Val. Max. 6.1.1: *Dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errore fortunae muliebri corpus sortitus est, a «Sex.» tarquinio regis Superbi filio per vim stuprum pati coacta, cum gravissimis verbis iniuriam suam in concilio necessariorum deplorasset, ferro se, quod veste tectum adtulerat, interemit causamque tam animoso interitu imperium consulare pro regio permutandi populo Romano praebuit; Cic. rep. 2.25: Itaque cum maior eius filius Lucretiae Tricipitini filiae Conlatini uxori nim attulisset, mulierque pudens et nobilis ob illam iniuriam sese ipsa morte multavisset, tum uir ingenio et uirtute praestans L. Brutus depulit a ciuibus suis iniustum illud durae seruitutis iugum. Qui cum priuatus esset, totam rem publicam sustinuit, primusque in hac ciuitate docuit in conseruanda ciuium libertate esse priuatum neminem. Quo auctore et principe concitata ciuitas et haec recenti querella Lucretiae patris ac propinquorum, et recordatione superbiae Tarquinii multarumque iniuriarum et ipsius et filiorum, exulem et regem ipsum et liberos eius et gentem Tarquiniarum esse iussit; Ovid. Fast. 2.721-852.*

stato riposto in prossimità del suo per far credere ai parenti che fosse stata uccisa nel corso di un vergognoso adulterio. La giovane donna, nonostante fosse stata intimorita non tanto per la sua vita, quanto piuttosto per il disonore del suo corpo – che avrebbe macchiato la purezza della propria famiglia –, decise di soddisfare le volontà dell'uomo, in quanto *'quo terrore cum vicisset obstinatam pudicitiam velut victrix libido'*<sup>78</sup>. Ciò avrebbe determinato, alla fine del VI secolo a.C., la cacciata dei re da Roma e l'avvento della Repubblica<sup>79</sup>.

Quel che interessa ai nostri fini è però la confessione del fatto da parte della donna che sarebbe avvenuta *in concilium necessariorum* – come espressamente ci riporta Valerio Massimo –, subito dopo la quale si sarebbe suicidata alla presenza dei familiari accorsi<sup>80</sup>. Si badi, però, che il *concilium* sembra essere stato convocato<sup>81</sup> dalla stessa Lucrezia – *'ut cum singulis fidelibus amicis veniant'*<sup>82</sup> – con il fine di vendicare l'offesa subita – e l'onta che ne sarebbe derivata alla famiglia di appartenenza – e non tanto per giudicare e sanzionare il consumato *adulterium*, viste le rassicurazioni dei parenti. Infatti, Livio ci dice che Tarquinio il Superbo verrà perseguitato insieme alla moglie e ai suoi discendenti con il ferro, con il fuoco e con qualsiasi forma di violenza, giacché non si può tollerare che *'nec illos nec alium quemquam regnare*

---

<sup>78</sup> Liv. 1.58.5.

<sup>79</sup> In generale, sull'episodio di Lucrezia, v. R. DE FRESQUET, *Du tribunal*, cit., 135; H. GELDNER, *Lucretia und Verginia. Studien zur Virtus der Frau in der römischen und griechischen Literatur*, Mainz, 1977, 183 ss.; M. SORDI, *La donna etrusca*, in *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma*, Genova, 1981, 49 ss.; I. DONALDSON, *The Rapes of Lucretia. A Myth and Its Transformations*, Oxford, 1982, 3 ss.; M. HIGONNET, *Speaking Silences: Women's Suicide*, in *The Female Body in Western Culture. Contemporary Perspectives*, S. Rubin Suleiman (edited by), Cambridge - London, 1986, 68 ss.; R.A. BAUMAN, *The Rape of Lucretia. 'Quod metus causa' and the Criminal Law*, in *Latomus*, LII, 1993, 556 ss.; B. KOWALEWSKI, *Frauengestalten im Geschichtswerk des T. Livius*, München - Leipzig, 2002, 107 ss.; N.L. NGUYEN, *Roman Rape: An Overview of Roman Rape Laws from the Republican Period to Justinian's Reign*, in *Michigan Journal of Gender & Law*, XIII.1, 2006, 82 ss.; P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *'Honestas mors'. Suicidas y muertes inducidas de mujeres en la antigua Roma*, in *Mujeres*, cit., 592 ss.; R. MOROSINI, *Lucrezia: eroina e no. Considerazioni in margine a due recenti studi sulla 'onestade'*, in *Intersezioni. Review of the History of Ideas*, XXXVII.2-7, 2017, 250 ss.; R. DEGL'INNOCENTI PIERINI, *'Ludatur in castris': un prologo per Lucrezia*, in *Paideia*, LXXVII, 2017, 127 ss.; R. FRANCHI, *Dalla Grande Madre alla Madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli*, II. Roma, Alessandria, 2019, 59 ss. Attribuisce rilievo, nella vicenda, allo *stuprum* violento, G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 314; ID., *Le donne*, cit., 7 s., 19 e 28 s. Sulla discussa identificazione del figlio di Tarquinio il Superbo, v. in letteratura A. GUARINO, *Il 'dossier' di Lucrezia*, in *Labeo*, V, 1959, 211 ss., poi in *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli, 1973, 121 ss., ora anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, 257 ss. (da cui si cita) e G. RAMIRES, *Un'eroina nel racconto di Servio: Lucrezia*, in *Dialogues d'histoire ancienne*, Supplément 4.1. *Jeux et enjeux de la mise en forme de l'histoire. Recherches sur le genre historique en Grèce et à Rome*, M.-R. Guelfucci (sous la direction de), Franche-Comté, 2010, 60 ss.

<sup>80</sup> Liv. 1.58.10.

<sup>81</sup> Dubbi sull'assimilazione del *concilium necessariorum* al tribunale domestico sorgono a E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 1948, 125, ora in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 149 s. (da cui si cita), a parere del quale l'espressione utilizzata da Valerio Massimo potrebbe riferirsi tanto a quest'organo, quanto «all'esistenza di una giurisdizione familiare». Continua lo studioso, infatti, sostenendo che si sarebbe trattato «di un semplice intervento spontaneo di parenti e di conoscenti e non già di un'adunanza di persone investite di funzioni giurisdizionali». Così anche A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, in *AG*, CXCI, 1976, 79. *Contra*, sostiene che si fosse dinanzi a una «solenne convocazione del tribunale familiare» è opinione avanzata da A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 652.

<sup>82</sup> Liv. 1.58.5-6.

*Romae passurum*<sup>83</sup>. Ma, nonostante le rassicurazioni dei parenti, Lucrezia si toglie la vita<sup>84</sup> in quanto, sebbene si assolve dal delitto, non riesce a esentarsi dalla punizione a causa del disonore di cui è stata vittima. Dalla testimonianza – e, in particolare, dalle ultime parole pronunziate da Lucrezia – emerge però in maniera plastica l'eroismo della donna: Lucrezia decide di togliersi la vita nel rispetto dell'ideale di *puclitia*<sup>85</sup>. Ecco, dunque, che il suicidio dalla stessa commesso avrebbe assunto un altro valore: non si sarebbe trattato di un atto di 'vergogna' con rilevanza prettamente privata quanto, piuttosto, di un comportamento che avrebbe assunto rilievo nella sfera del pubblico, incarnando in sé una dimensione attiva.

Nel 17 d.C. è stata Appuleia Varilla, nipote di Ottaviano, a essere accusata di *adulterium* e di *maiestas*, come si evince dalla lettura di

Tac. ann. 2.50: *Et Appuleiam Varillam, sororis Augusti neptem, quia probrosis sermonibus diuum Augustum ac Tiberium et matrem eius inlusisset Caesarique conexa adulterio teneretur, maiestatis delator arcessebat. 2. De adulterio satis caueri lege Iulia uisum: maiestatis crimen distinguere Caesar postulauit damnarique, si qua de Augusto inreligiose dixisset: in se iacta nolle ad cognitionem uocari. Interrogatus a consule quid de iis censeret quae de matre eius locuta secus argueretur reticuit; dein proximo senatus die illius quoque nomine orauit ne cui uerba in eam quoquo modo habita crimini forent. 3. Liberauitque Appuleiam lege maiestatis: adulterii grauiorem poenam deprecatus, ut exemplo maiorum propinquis suis ultra ducentesimum lapidem remoueretur suasit. Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est.*

Tacito ci racconta che un delatore sconosciuto avrebbe accusato una giovane donna, Appuleia Varilla, nipote di una sorella di Augusto, di *adulterium* e di *maiestas*, a causa dei suoi

<sup>83</sup> Liv. 1.59.1: *Brutus illis luctu occupatis cultrum ex uolnere Lucretiae extractum, manantem cruore prae se tenens, Per hunc' inquit 'castissimum ante regiam iniuriam sanguinem iuro, vosque, di, testes facio me L. Tarquinium Superbum cum scelerata coninge et omni liberorum stirpe ferro igni quacumque debinc vi possim exsecuturum, nec illos nec alium quemquam regnare Romae passurum'.*

<sup>84</sup> Non è mancato chi, in dottrina, ha sostenuto che il suicidio di Lucrezia fosse un 'atto inevitabile' per impedire che il *concilium domesticum* deliberasse un giudizio capitale nei suoi confronti. Così C.A.C. KLENZE, *Das Familienrecht der Cognaten und Affinen nach Römischen und verwandten Rechten*, Berlin, 1828, 183 ss.; C. APPLETON, *Trois épisodes de l'histoire anciennes de Rome. Les Sabines, Lucrece, Virginie*, in RHDE, III, 1924, 262 ss.; A. GUARINO, *Il 'dossier' di Lucrezia*, cit., 265, a parere del quale non vi era altra strada percorribile se non quella dell'uccisione della donna «a titolo di *supplicium*». Dunque «non è improbabile che» Lucrezia «si sia sottratta con il suicidio al supplizio inevitabile». Seppur indirettamente anche A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, cit., 80 s., ritiene che la morte sia l'unica 'via di scampo' per Lucrezia, dato che la stessa «non riuscirà mai a convincere» della propria estraneità dal rapporto sessuale il *maritus* – non a caso viene convocato il *concilium domesticum* per poter dimostrare, alla presenza di padre, marito e amici la propria innocenza –, essendo «nella posizione di chi debba scagionarsi da un fatto a lei imputabile, altamente lesivo dell'onore del proprio marito e della propria famiglia». Così si è espresso, in tempi più recenti, anche A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 651 s., a parere del quale il suicidio di Lucrezia avrebbe avuto «un triplice scopo: non solo salvaguardare il decoro della propria *familia*, imputando in capo al solo Sesto Tarquinio la responsabilità dello *stuprum*, ma anche legittimare la vendetta dei parenti contro il trasgressore e, infine, darsi di propria mano la morte, anticipando l'inevitabile decisione dei familiari». *Contra*, allude al suicidio di Lucrezia quale «sorta di responsabilità oggettiva», ovvero come «possibilità di riscatto morale», T.J. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle donne*, VI-VII, 2010-2011, 103 s., la quale si rende «artefice del proprio destino» in quanto, dopo aver confessato «l'accaduto, non si lascia convincere dagli argomenti del padre e del marito, tendenti a scagionarla perché vittima della violenza brutta dello stupratore» perché sente di non poter «vivere con il disonore».

<sup>85</sup> Liv. 1.58.9. Sull'eroismo di Lucrezia, cfr. in dottrina G. RAMIRES, *Un'eroina*, cit., 61 ss.

discorsi ingiuriosi nei confronti del divino *Augustus*, di Tiberio e di sua madre. Cesare ha deciso di giudicare separatamente il *crimen maiestatis* rispetto all'accusa di adulterio. Per quanto attiene al primo reato, l'imperatore ha instaurato un'apposita *quaestio extra ordinem* dinanzi all'assemblea senatoria, di fronte alla quale ha assolto Appuleia Varilla<sup>86</sup>. Era rimasta però ancora in piedi la questione relativa all'accusa di adulterio, sulla quale pareva che la *lex Iulia de adulteriis coercendis* disponesse a sufficienza<sup>87</sup>. Ma Cesare, dopo aver assolto la giovane dal *crimen* di lesa *maiestas*, persuade i *propinqui* di applicare una pena non troppo grave per l'*adulterium*: difatti, sull'*exemplum* dei *maiores*, Appuleia è solo stata allontanata dai suoi parenti<sup>88</sup> 'ultra ducentesimum lapidem' mentre, all'adultero, è stato interdetto l'accesso in Italia e in Africa<sup>89</sup>.

Quel che interessa ai nostri fini è indagare più a fondo e da vicino la questione relativa al *crimen adulterii*. Siamo in un contesto diverso rispetto a quello che si è incontrato nell'episodio di Lucrezia, in quanto alla *cognitio domi* si è affiancata – o, per meglio dire, sostituita – la repressione pubblica a seguito dell'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18-16 a.C. Ma, anche nell'episodio narrato da Tacito, la *cognitio* sarebbe stata *domi*: Cesare avrebbe autorizzato i *propinqui* a giudicare l'*adulterium* dato che, in assenza di un suo intervento in tal senso<sup>90</sup>, la sua cognizione sarebbe stata rimessa alla giustizia pubblica<sup>91</sup>, non essendosi limitato, dunque, a persuadere i *propinqui* ai fini di un'applicazione di un trattamento punitivo più mite per la donna<sup>92</sup> – giacché in caso di condanna pubblica la stessa avrebbe dovuto soggiacere alla *relegatio in insulam* e alla contestuale confisca di una buona parte del patrimonio –. Anche in questo mutato contesto un elemento di comunanza con la vicenda di Lucrezia

<sup>86</sup> Tac. *ann.* 2.50.2-3.

<sup>87</sup> Tac. *ann.* 2.50.2: *De adulterio satis caueri lege Iulia uisum*.

<sup>88</sup> Sul corretto significato da attribuirsi all'allontanamento di Appuleia Varilla, v. N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla 'patria potestas', in *Index*, XL, 2012, 189 e nt. 41, a parere della quale il distacco della donna sarebbe conseguito – in conformità a quanto si evince testualmente dalla testimonianza tacitiana – da una decisione assunta dai parenti più stretti della donna che avrebbero voluto così manifestare «in modo esemplare il loro dissenso rispetto a un modo di agire non confacente a quello richiesto dalla comunità e dal suo ordinamento». *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 156, i quali alludono a un «esilio volontario per evitare la pena».

<sup>89</sup> Tac. *ann.* 2.50.3.

<sup>90</sup> Ciò si evince, come si vedrà, anche dalla lettura di Suet. *Tib.* 35.1.

<sup>91</sup> Questa è un'opinione che rimonta a C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema di 'iudicium domesticum'*, in *Turis Antiqui Historia*, II, 2010, 92, la quale allude, in modo ingiustificato, a «un'apposita delega statale». Non pare, infatti, che la fonte in disamina si riferisca, neppure in modo indiretto, a un provvedimento autorizzatorio, quanto piuttosto esplicitamente richiama l'*exemplo maiorum* che da solo legittimava la *cognitio domi*. In argomento, cfr. A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 658. *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 155 s., sostiene che la *lex Iulia de adulteriis coercendis* avesse in qualche modo esautorato le funzioni proprie del tribunale domestico, giacché lo Stato avrebbe «avocato a sé la repressione» dell'*adulterium*, sottoponendo Appuleia Varilla a un pubblico giudizio. Più in generale, sul rapporto – nella testimonianza in valutazione – tra la *cognitio domi* e la *lex Iulia de adulteriis*, v. C. GIOFFREDI, *Funzioni e limiti della 'patria potestas'*, in *Nuovi Studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, 108 e P. VOCI, *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, XXXI, 1980, 67, ora in *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, 429.

<sup>92</sup> Che l'intervento cesariano fosse solo persuasivo, viene sostenuto da R.A. BAUMAN, *Family Law and Roman Politics*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1298, da G. RIZZELLI, *Le donne*, cit., 19 e, più di recente, da A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 659, il quale, adottando una terminologia moderna, parla di «moral suasion». In argomento cfr. anche A. SCHILLING, *Poenae extraordinariae. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010, 127 ss.



c'è, ovverosia la volontà dei parenti più stretti della donna di difendere i valori e l'onorabilità della famiglia stessa. Ma anche a fronte di questa comunanza di fondo, gli esiti appaiono completamente antitetici: nell'episodio di Lucrezia, la giovane donna, rassicurata dai parenti, è stata vendicata del torto subito<sup>93</sup> – sebbene per l'insopportabile onta che ne conseguiva si è tolta la vita –, nella vicenda di Appuleia Varilla, invece, l'intervento dei *propinqui* – per quanto 'benevolo' a seguito dell'intervento cesariano – sarebbe stato volto ad allontanare la donna che, con la sua condotta, avrebbe disonorato la famiglia, discostandosi dai valori della *civitas* di appartenenza<sup>94</sup>.

L'episodio di Appuleia Varilla è accostato a un'altra testimonianza, questa volta svetoniana, dalla quale si trae ulteriore conferma circa la centralità che avrebbe assunto, nel contesto romano, la *cognitio domi* in quanto appartenente al *mos maiorum* degli avi<sup>95</sup>, anche quando, a seguito del provvedimento augusteo, gli adulteri sarebbero rimessi alla cognizione statutale. Alludo a

Suet. *Tib.* 35.1: *Matronas prostratae pudicitiae, quibus accusator publicus deesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent auctor fuit.*

Svetonio ci ricorda come contro gli atti di impudicizia – tra i quali certamente si annovera, in modo non dissimile dalla testimonianza tacitiana, l'*adulterium* – commessi dalle *matronae prostratae pudicitiae*, la *cognitio* potesse essere sia pubblica che privata. Difatti, l'intervento dei *propinqui* – *more maiorum* – poteva considerarsi sostitutivo rispetto a pubblico<sup>96</sup>

<sup>93</sup> Liv. 1.59.

<sup>94</sup> Sul punto, cfr. N. DONADIO, *'Iudicium domesticum'*, cit., 189 s., nt. 43.

<sup>95</sup> In Tac. *ann.* 2.50.3 l'allusione è propriamente all'*exemplo maiorum*', mentre in Suet. *Tib.* 1.35.1 è al '*mos maiorum*'. Sul punto, v. A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 662, a parere del quale la *cognitio* sarebbe spettata, in entrambe le testimonianze, ai *propinqui* in quanto fondata sull'antico *mos maiorum*. *Contra*, cfr. G. LOBRANO, *Pater et filius eadem persona*. *Per lo studio della 'patria potestas'*, Milano, 1984, 120, 124 e nt. 9; C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 92 s., secondo cui la repressione, a seguito dell'emanazione del provvedimento augusteo, sarebbe diventata solo statutale e, per potersi avere una cognizione domestica sarebbe stata necessaria «un'apposita delega» fosse questa generale – come nel caso delle *matronae prostratae pudicitiae* –, fosse questa particolare – come nel caso di Appuleia Varilla –. A parere della studiosa, infatti, i riferimenti all'*exemplo maiorum*' e al '*mos maiorum*' sarebbero stati rivolti al passato e sarebbero stati necessari per ricordare come, prima della *lex Iulia de adulteriis*, la *cognitio* fosse stata solo *domi*. Sul punto, v. anche F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 39 e nt. 98.

<sup>96</sup> Così A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, cit., 84 s. e 96, N. DONADIO, *'Iudicium domesticum'*, cit., 192 e, più di recente, A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 661. *Contra*, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 19, nt. 3, secondo cui «das eigentliche Criminalverfahren war also auch der sittenlosen Frau gegenüber Regel und nur, wo dies versagte, wird die Familie vom Kaiser zum Einschreiten veranlasst». Così pure E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 144, a parere del quale la *cognitio domi* non sarebbe stata sostitutiva, bensì concorrente a quella statutale, giacché avrebbe trovato applicazione solo quando gli atti di impudicizia femminili «non potessero essere sottoposti ad un giudizio pubblico». Non dissimili sono le conclusioni formulate da F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 39 e nt. 98, secondo cui la *cognitio domi* sarebbe stata attivata «solo in mancanza di un *accusator publicus*» e sarebbe stata un chiaro segnale volto a costituire un concreto «recupero del *mos maiorum*». Diversamente P. VOCI, *Storia*, cit., 429, sostiene che la vicenda riportata da Svetonio costituisca un «falso antiquariato, diretto a tenere in vita, snaturandolo, un antico istituto». A parere dello studioso, infatti, il richiamo all'antico *mos maiorum* avrebbe operato, in questo caso, in modo 'conservativo', giacché la *cognitio domi* sarebbe stata attivata per sopperire alla mancanza di un pubblico accusatore, necessario per dare inizio a un pubblico giudizio. Vi sarebbe di più: il *consilium domesticum* non sarebbe stato convocato spontaneamente – come avveniva in precedenza –, ma, grazie all'intervento 'innovativo' di Tiberio, sarebbe stato necessario l'utilizzo di

in quanto fondato sulla conservazione dei medesimi valori di fondo giacché le stesse, talvolta, per evitare la pena e la perdita della dignità matronale iniziavano l'attività di prostitute<sup>97</sup>.

Infine, la trattazione si chiude con un altro caso, questa volta del 57 d.C., anch'esso rimesso alla *cognitio domi* e anch'esso incentrato – alla pari del caso di Appuleia Varilla e della testimonianza di Svetonio – sui *veteres mores*, ossia:

Tac. ann. 13.32.2-3: *Et Pomponia Graecina insignis femina, <A.> Plautio, quem ouasse de Britannis rettuli, nupta ac superstitionis externae rea, mariti iudicio permissa; isque prisco instituto propinquis coram de capite famaue coniugis cognouit et insontem nuntiauit. 3. Longa huic Pomponiae aetas et continua tristitia fuit ...*

Tacito ci riporta il caso di una certa Pomponia Grecina, moglie di Plauzio, che sarebbe stata sottoposta dal *maritus* al giudizio *de capite famaue* in quanto accusata di praticare superstizioni e culti stranieri. L'uomo, nel rispetto dell'antico istituto, avrebbe conosciuto e giudicato i fatti immorali e contrari ai valori familiare della moglie alla presenza dei parenti. Sebbene fosse stata riconosciuta innocente, la vita della nobile donna è proseguita tristemente<sup>98</sup>.

Prima di tutto è necessario definire le condotte astrattamente riconducibili al caso in disamina e la competenza a reprimerle, tentando di dare una corretta interpretazione all'espressione *'de capite famaue coniugis cognouit'*. Pomponia Grecia, infatti, sarebbe stata sottoposta a un giudizio dinanzi ai *propinqui*; giudizio che, in assenza di un'apposita delega imperiale, sarebbe stato riservato in via esclusiva allo stato e questo per due ordini di ragioni. In primo luogo, l'*insignis femina* viene descritta da Tacito come la *nupta* di Plauzio. Da ciò ne consegue che il vincolo matrimoniale sarebbe stato senza la *conventio in manum* – come era invece normale nei matrimoni dell'epoca – e, dunque, il *maritus* sarebbe stato sprovvisto del potere di giudicare la donna<sup>99</sup>. In secondo luogo, la cognizione sarebbe stata rivolta non tanto nei confronti dell'apertura di Pomponia Grecina ai culti estranei, quanto piuttosto alla violazione del *mos maiorum* che sarebbe seguita alle condotte della donna<sup>100</sup>. Difatti, a Roma

---

un «invito speciale» per la sua costituzione. Dello stesso avviso sarebbe stata, più di recente, C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 93.

<sup>97</sup> Suet. Tib. 35.3: *Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsoluerentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quo minus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit.*

<sup>98</sup> Un accenno alla tristezza di Pomponia Grecina viene riportato da A. MANARESI, *L'Impero Romano e il Cristianesimo nei primi tre secoli*, I. *Da Nerone a Commodo*, Roma, 1910, 53.

<sup>99</sup> La testimonianza tacitiana non è isolata dato che il medesimo principio si può rinvenire – come si vedrà meglio nel quarto capitolo – anche in Liv. 39.18.6: *Mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent ...* In questo brano emerge plasticamente come il potere dei *propinqui* si costituisce e si esercita soltanto nei confronti di donne *sui iuris*.

<sup>100</sup> Pongono l'accento sulla superstizione straniera e sulla violazione dei buoni costumi degli avi E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 145; W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS*, LXXXIII, 1966, 238, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 136 s. (da cui si cita) e N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 187. *Contra*, secondo E. MASSONNEAU, *La magie dans*

la diffusione di superstizioni sarebbe stata oggetto di meri provvedimenti di polizia e non, invece, di giudizio.

Ecco, dunque, che risulta assai difficile, se non erroneo, considerare solo la condotta relativa alla propagazione della *'superstitio externa'* da parte della giovane donna quanto, piuttosto, sarebbe stato più corretto valutare se siffatto comportamento avesse sortito degli effetti sui piani della moralità e del *mos maiorum*, oltre che a veri e propri crimini pubblici, i soli a poter essere oggetto di *publicum iudicium*<sup>101</sup>.

Per consentire al marito di poter giudicare queste gravi colpe – che altrimenti sarebbero state di appannaggio pubblico –, l'imperatore avrebbe manifestato la sua autorizzazione o, meglio ancora, la sua delegazione<sup>102</sup>: in questo modo si spiega la forma verbale *'permittere'* di cui si avvale tacito nell'espressione *'mariti iudicio permissa'*. Ed ecco che dopo questa *permissio* la *cognitio* rimessa ai *propinqui* sarebbe stata piena giacché, come si evince dalle forme verbali *'cognoscere'* e *'pronuntiare'* non sorge alcun dubbio circa la natura giurisdizionale dell'attività svolta<sup>103</sup>.

---

*l'Antiquité romaine. La magie dans la littérature et les mœurs romaines. La répression de la magie*, Paris, 1934, 182 s., l'accusa – senza fondamento – mossa dai *propinqui* nei confronti Pomponia Grecina sarebbe stata un'accusa di magia. Avanza invece l'idea che Pomponia Grecina avesse aderito al culto cristiano, tra i molti, A. PROFUMO, *Le fonti ed i tempi dello incendio neroniano*, Roma, 1905, 262. Più in generale, sulla disapprovazione morale e politica della *'superstitio externa'* a Roma nel periodo repubblicano e imperiale, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 578. In argomento, v. Cic. *leg. 2.8.19: Separatim nemo habessit deos neue nouos neue aduenas nisi publice adscitos ...* e Liv. 4.30.11: *Datum inde negotium aedilibus, ut animaduertent ne qui nisi Romani di neu quo alio more quam patrio colerentur.*

<sup>101</sup> Così E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 145 s., il quale ci ricorda che «il seguire una religione diversa da quella ufficiale non è considerato, all'epoca della Repubblica e più tardi ancora all'epoca di Nerone, come un vero e proprio reato» potendo solo «essere disapprovato dal punto di vista morale e politico». Ma, prosegue lo studioso, anche nel caso in cui «l'esercizio della *religio externa* da parte della donna si accompagnasse ... ad atti licenziosi od immorali» non si potrebbe attivare alcun *publicum iudicium*, che sarebbe di converso limitato al sol caso in cui la donna si fosse rea di un vero e proprio crimine a rilevanza pubblica. Così pure, in tempi più recenti, A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 663. *Contra*, v. A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, 84 s., secondo cui il fatto che gli «atti licenziosi e immorali» dessero «luogo solo, in genere, a provvedimenti di polizia» non avrebbe, per ciò solo, escluso i poteri giurisdizionali di cui *pater familias* e *maritus* erano titolari all'interno della *familia*. Secondo C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 95, invece, il fatto che Pomponia Grecina fosse accusata di aver diffuso in Roma una *'superstitio externa'* – alla quale sarebbe conseguita una violazione delle regole morali e del buon costume –, non sarebbe stata una giustificazione sufficiente per escludere una rilevanza penale della condotta giacché, a parere della studiosa – la quale costituisce anche un parallelo con la diffusione dei culti in onore del Dio Bacco-Dioniso del 186 a.C. –, un *publicum iudicium* per la cognizione di tali condotte si sarebbe potuto istituire e avrebbe trovato il suo avvallo testuale, trattandosi di un giudizio *'de capite famaue coniugis'*.

<sup>102</sup> Netta ed evidente è la distanza rispetto a Tac. *ann.* 2.50 e Suet. *Tib.* 35.1, ove la *cognitio domi* si sarebbe fondata sull'antico *mos maiorum*. Sul punto la letteratura è quasi unanime e fonda la legittimazione a giudicare sulla delegazione concessa da parte dell'autorità imperiale, peraltro l'unica esistente trattandosi di un matrimonio *sine conventio in manum*. Cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 19, nt. 3; E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 145 ss.; P. VOCI, *Storia*, cit., 429 s.; G. LOBRANO, *Pater*, cit., 123 s., il quale giustifica l'allusione tacitiana al *'priscum institutum'* dei *propinqui* giacché, in sua assenza, il *maritus* – non avendo la *manus* sulla moglie –, non avrebbe potuto condurre il giudizio; C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 95; N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 187. Da ultimo, v. A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 664 s. L'unica voce dissidente viene fatta risalire ad A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, 85 s., secondo cui la forma verbale *'permittere'* avrebbe alluso – in continuità con l'altro brano tacitiano e la testimonianza svetoniana cui si è fatto cenno all'inizio della nota – «ad un *permittere* derivante dai *more*».

<sup>103</sup> In argomento, v. C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 95 e A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 664. Più cauto invece sembra essere E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 146. Per una completa disamina delle

È evidente, però, che se da un lato l'imperatore avrebbe rinunciato alla *cognitio* statale, dall'altro lato non sarebbe intervenuto sul fronte sanzionatorio, limitandosi a rimettere la cognizione della vicenda al tribunale domestico che avrebbe avuto 'mano libera' – al pari di Suet. *Tib.* 35.1 e in senso contrario rispetto al caso di Appuleia Varilla, ove Cesare, dopo l'assoluzione dal *crimen maiestatis* avrebbe persuaso i *propinqui* all'applicazione di una pena non troppo grave per l'*adulterium* – sia per il riconoscimento di una sua eventuale innocenza, oltre che per la determinazione della pena in concreto irrogabile in caso di condanna. In quest'ultima ipotesi, infatti, dalla testimonianza tacitiana non emerge alcun elemento dal quale si possa desumere con certezza la pena che avrebbe trovato applicazione anche se, alla luce delle rimostranze avanzate si potrebbe propendere per un mero giudizio di riprovazione sociale<sup>104</sup>. A tal proposito, infatti, non si può escludere che la *cognitio* fosse stata rimessa ai *propinqui* non solo affinché questi valutassero se la donna avesse o meno commesso i fatti a lei ascritti, ma anche per – nel caso in cui fosse riconosciuta la sua reità – evitare che l'onta potesse ricadere sugli altri membri della *familia*, minacciandone l'onore e la rispettabilità<sup>105</sup>.

#### 4. La repressione pubblica dell'*adulterium*: centralità assunta dall'*accusatio adulterii* tra '*accusatio privilegiata iure mariti vel patris*' e '*accusatio iure extranei*'.

La *lex Iulia de adulteriis coercendis* avrebbe consentito in via alternativa – in caso di *adulterium* non flagrante – ovvero sussidiaria – nelle ipotesi in cui il *pater* o il *maritus* non avessero voluto o potuto uccidere l'adultero – rispetto al *ius occidendi* di esperire l'*accusatio adulterii* che poteva assumere due forme autonome a seconda del legittimato al suo esercizio<sup>106</sup>

---

forme verbali in questione, anche con riguardo alla particolare rilevanza giuridica dalle stesse ricoperta, rimando ad A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, 85 s.

<sup>104</sup> Così si esprimono A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, 86 s. ed E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 144, nt. 30 e 146, il quale esclude sia la condanna a morte che la pena dell'*exilium*. *Contra*, A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 663 s., secondo cui i *propinqui* avrebbero fatto uso della *poena capitis*, potendosi la stessa escludere, per lo studioso, solo se le recriminazioni sporte nei confronti della donna fossero state – ma è indubbio che non lo sono – limitate al solo ambito religioso.

<sup>105</sup> Così si esprime N. DONADIO, *'Iudicium domesticum'*, cit., 188 e, in precedenza, seppur indirettamente, C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 95.

<sup>106</sup> Considerano le due *accusationes* nettamente distinte e autonome tra loro E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 219; M. MORELLO, *Aspetti dell'*accusatio iure mariti vel patris* in materia di adulterio*, in *Studi Urbinati*, LV.4, 2004, 618 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 271 s. Di avviso parzialmente diverso pare essere, invece, C. VENTURINI, *'Accusatio adulterii' e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9, 7, 2)*, in *SDHI*, LIV, 1988, 67, poi in *Studi di diritto*, cit., 30 (da cui si cita), a parere del quale la *lex Iulia de adulteriis* avrebbe previsto, oltre all'*accusatio* privilegiata *iure mariti vel patris*, anche l'*accusatio iure extranei*, la quale si sarebbe solo affiancata «in via sussidiaria» e, dunque, residuale, ma non vi si sarebbe accostata in via alternativa. Così anche, H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 166, secondo cui l'*accusatio iure mariti vel patris* avrebbe garantito «une place prioritaire et privilégiée au mari et au père de la femme suspecte d'adultère»; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 35 s.; H. SIVAN, *Revealing the Concealed: Rabbinic and Roman Legal Perspectives on Detecting Adultery*, in *ZSS*, CXVI, 1999, 122 e, in tempi più recenti, M.V. SANNA, *Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris' e 'ius occidendi'*, in *AUPA*, LIV, 2010-2011, 204; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 17 s. e P. PASQUINO, *La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano*, I, cit., 873 ss. Un ulteriore elemento da mettere in risalto è che in qualche modo legittima l'autonomia tra l'accusa privilegiata e quella residuale è dato dal diverso interesse perseguito dall'accusatore. Difatti, mentre nell'*accusatio iure mariti vel patris* l'interesse sotteso all'accusa del marito e del *pater familias* sarebbe stato, in prima battuta, di natura personale e, solo incidentalmente, di natura pubblica,

nell'*accusatio iure extranei* l'interesse dell'estraneo è soltanto di natura pubblica. Si tratterebbe, dunque, di un interesse che solo in parte viene condiviso con l'accusatore privilegiato e che, in qualche modo, denota la soggezione dell'estraneo all'interesse preminente – in quanto diretto – degli accusatori *iure viri* che dall'adulterio muliebre subirebbero una lesione 'diretta' delle loro prerogative. In argomento, cfr. F. BOTTA, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, 229, a parere del quale dovrebbe essere dato maggior rilievo al perseguimento dell'interesse pubblico, interesse che è comune tanto all'accusa privilegiata, quanto a quella residuale. A parere dello studioso, da questo dato sarebbe discesa una «sostanziale identità delle azioni, tese alla soddisfazione del medesimo complesso di interessi». Così pure, in tempi più recenti, F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 21, il quale, riprendendo le posizioni del Botta, ammette che dalla considerazione dell'*accusatio* privilegiata quale «dell'accusa servente il pubblico interesse» sarebbe necessariamente conseguita una sostanziale «univocità» delle accuse, ove l'antecedenza accordata all'accusa *iure viri* sarebbe stata giustificata dal fatto che «*vir e pater* erano ritenuti i soggetti *idoneiores* a sostenerla stante l'*iniuria* subita». Che però si trattasse di due *accusationes* separate viene avvalorato da due ulteriori elementi: da un lato, la *lex Iulia* avrebbe consentito ai soli *pater familias* e *maritus* l'esperimento dell'accusa *iure mariti vel patris*, circoscrivendo questo potere a un arco di tempo limitato – vale a dire sei mesi dal *repudium* dell'adultera – e, dall'altro lato, la stessa legge avrebbe correato solo siffatta *accusatio* – e non, dunque, quella *iure extranei* – di alcuni privilegi. Tra questi si possono ricordare, la possibilità di promuovere l'accusa anche in un *dies feriatius* e, forse, anche *de plano* (Pap. lib. sing. de adult. D. 48.5.12[11].6 e C. 9.9.6 pr.), ma sebbene fossero accordati questi vantaggi, non è pacifico che la stessa fosse completamente esente da rigide formalità per la sua presentazione, come si evince nel § 5 del passo papiniano sopra richiamato, ove il giureconsulto avrebbe alluso all'*accusationis sollemnia implerè*, ossia i rituali dell'accusa, cui sarebbero tenuto a soggiacere anche gli accusatori privilegiati. Sulle fonti in oggetto v. oltre, nt. 130, mentre in letteratura cfr., *ex multis*, E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 245 s.; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 173; C. VENTURINI, *'Accusatio adulterii'*, cit., 47 e nt. 55; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 40 s.; ID., *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce, 2017, cit., 81 ss. *Contra*, v. M. LAURIA, *'Accusatio - inquisitio'. 'Ordo-cognitio extra ordinem-cognitio': rapporti ed influenze reciproche*, in *ANAL*, LVI, 1934, 304 ss., ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 277 ss. (da cui si cita); C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 276 s. e nt. 289, ma anche 282 s. e ntt. 301, 303 e 304. L'accusatore privilegiato poteva inoltre andare esente dalla pena prevista per il *crimen calumniae* nel caso in cui l'accusa proposta fosse risultata infondata ovvero ancora non essere sottoposto alle *poenae* previste dal *senatusconsultum Turpillianum* del 61 d.C. in caso di *tergiversatio*, vale a dire nei confronti di quanti, dopo aver promosso un'accusa, l'avessero ritirata senza giustificato motivo, come ben ci ricorda Macer lib. sing. ad sc. Turpill. D. 48.16.1.7: *Si quis autem ab accusatione citra abolitionem destiterit, punitur*. Sul *crimen calumniae* non vi è una posizione altrettanto unanime tra i giuristi. Difatti, mentre Trifonino (Tryph. 3 disp. D. 4.4.37.1: *Sed et in sexaginta diebus praeteritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem adulterii potest, denegatur ei in integrum restitutio* ...) ammette l'esclusione dalla *poena calumniae* per gli accusatori privilegiati, Ulpiano (Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16[15].6: *Lex Iulia de adulteriis specialiter quosdam adulterii accusare prohibet, ut minore annis viginti quinque: nec enim visus est idoneus accusator, qui nondum robustae aetatis est. quod ita verum est, si non matrimonii sui iniuriam exequatur: ceterum si suum matrimonium vindicare velit, quamvis iure extranei ad accusationem veniat, tamen audietur: nec enim ulla praescriptio obicitur suam iniuriam vindicanti. sane si iuvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ad accusationem prosilit, accusanti ei non facile calumniae poena irrogabitur. minorem viginti quinque annis etiam eum accipimus, qui vicensimum quintum annum aetatis agit*) e Quinto Cervidio Scevola (Scaev. 4 reg. D. 48.5.15[14].3: *Iure mariti qui accusant, calumniae periculum non evitant*) la escludono. In particolare, volendo soffermarsi, seppur brevemente, sul passo ulpiano, si può subito notare come il giureconsulto, dopo aver ricordato che il provvedimento augusteo avrebbe escluso dall'accusa di adulterio il minore di venticinque anni, l'ammette, in via eccezionale, sia nella forma privilegiata che in quella residuale, nel caso in cui il minore faccia valere un'*iniuria* arrecata nei suoi confronti, vale a dire persegua l'adulterio commesso dalla propria *uxor*. Qualora però quest'ultimo avesse agito con l'accusa privilegiata e non fosse riuscito a dimostrare la reità della donna, allora sarebbe stato sottoposto alla *poena calumniae*. Così si sono espressi, in ordine di tempo, A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 121 ss.; S. SOLAZZI, *Ancora sull'edictum de postulando*, in *BIDR*, XXXVII, 1929, 7 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 297 s. (da cui si cita); H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 173 ss.; D. DAUBE, *The Accuser under the 'Lex Iulia de Adulteriis'*, in Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12-19 Απριλίου 1953), Τόμος Β', Ανακοινώσεις: Β' Δίκαιον - Γ' Θεολογία - Δ' Ιστορία, εκδοόμενα επιμελεία Στ. Κυριακίδου, Α. Ευγγρόπουλου, και Π. Ζέπου, Αθήναι, 1956, 12, ora in *Collected Studies in Roman Law*, I, Frankfurt am Main, 1991, 564 (da cui si cita); F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 344 ss.; ID., *Ancora in tema di 'accusatio adulterii' del 'minor XXV annis'*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, I, Napoli, 2007, 439 ss. e, in particolare, 444 ss.; ID., *Il marito 'adulter'. Attorno alla rilevanza giuridica dei 'mariti mores' in età classica (e a un recente scritto)*, in *TSDP*, XIII, 2020, 21; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 42 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 295 ss. e, in tempi recentissimi, F. GIUMETTI, *'Solutio matrimonii dotem reddi'. Profili ricostruttivi dello scioglimento del matrimonio e della disciplina giuridica della dote*, Torino, 2022, 40 e nt. 102, ma anche 42. Non sembra invece prendere una posizione decisa, M.V.

ovvero del tempo del suo proponimento<sup>107</sup> – sessanta giorni in caso di accusa privilegiata e quattro mesi per l'accusa residuale –. Della prima, conosciuta come *accusatio iure mariti vel patris*, si trova traccia in

SANNA, *Matrimonio*, cit., 194 s. e nt. 133, la quale si limita ad ammettere l'esistenza di una controversialità sulla questione in dottrina. *Contra*, E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 268, a parere del quale per quanto vi fossero dei privilegi riservati anche all'accusatore minore di anni venticinque, tra questi certamente non sarebbe però rientrata l'esenzione della *poena calumniae*. Alquanto discussa sembra essere, invece, la posizione di Paolo: il giureconsulto, infatti, mentre in Coll. 4.4.1 pare allinearsi alla posizione di Trifonino (Coll. 4.4.1: *Iure mariti vel patris qui accusat, potest et sine calumniae poena vinci: si iure extranei accusat, potest calumniae poena puniri*), in un passo del Digesto pare mutare il suo pensiero – sebbene solo nei riguardi del *pater familias* – sostenendo che questi non potrebbe accusare senza il rischio di soggiacere alla *poena calumniae* (Paul. 1 *de adult.* D. 48.5.31[30] pr.: *Pater sine periculo calumniae non potest agere*). Echi dell'esclusione da siffatta pena in capo all'accusatore privilegiato si possono rinvenire anche *Imp. Alexander Severus A. Sebastiano C.* 9.9.6.1: *Et qui confidit accusationi, calumniae notam timere non debet: nam ad probationem sceleris divi parentes mei quaestionem de mancipiis eodem modo haberi permiserunt, quo si iure mariti ageretur* (a. 223). Ancora, fra i privilegi accordati *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* in caso di *accusatio iure mariti vel patris* vi era anche la possibilità di richiedere la *quaestio de servis*, ossia l'interrogatorio *contra dominos*, in deroga alle disposizioni contenute in un *senatusconsultum* e al divieto risalente ai *boni mores*. Il riferimento al *senatusconsultum* si rinviene in Tac. *ann.* 2.30.3: *Negante reo adgnoscentis servos per tormenta interrogari placuit. Et quia vetere senatus consulto quaestio in caput domini prohibebatur ...* Di questo divieto si trova traccia in Ulp. 8 *de off. procons.* D. 48.18.1.5: *Divus Antoninus, et divus Hadrianus Sennio Sabino, rescripserunt, cum servi pariter cum domino aurum et argentum exportasse dicerentur, non esse de domino interrogandos: ne quidem, si ultro aliquid dixerint, obesse hoc domino, § 8: Si servus bona fide mihi serviat, etiamsi dominum in eo non habui, potest dici torqueri eum in caput meum non debere. idem est et in libero homine, qui bona fide servit, § 13: Si servus ad hoc erit manumissus, ne torqueatur, dummodo in caput domini non torqueatur, posse eum torqueri divus Pius rescripsit, § 16: Item Severus Spicio Antigono ita rescripsit: 'Cum quaestio de servis contra dominos neque haberi debeat neque, si facta sit, dicturi sententiam consilium instruat: multo minus indicia servorum contra dominos admittenda sunt'*. Come si evince dalle fonti in nostro possesso, però, non vi è alcun dubbio sul fatto che questo divieto trovi una deroga in caso di *accusatio* privilegiata e di ciò si trova traccia in Pap. 2 *de adult.* D. 48.18.6 pr.: *Patre vel marito de adulterio agente et postulantibus, de servis rei ut quaestio habeatur ...* Inizialmente la possibilità di richiedere la *quaestio de servis* sarebbe stata limitata ai soli schiavi della donna o dell'uomo sottoposti all'accusa, ovvero dei loro ascendenti, se tali schiavi sono stati posti al servizio da loro al servizio dell'adultera o del suo complice. La possibilità di esercitare la tortura anche nei confronti degli schiavi degli *extranei* è stata resa possibile da Adriano (Ulp. 3 *de adult.* D. 48.5.28[27].6: *Haberi quaestionem lex iubet de servis ancillive eius, de quo vel de qua quaeretur, parentive utriusque eorum, si ea mancipia ad usum ei a parentibus data sint. divus autem Hadrianus Cornelio Latiniano rescripsit et de exteris servis quaestionem haberi*), mentre nei riguardi degli schiavi di proprietà del marito con Traiano (Ulp. 8 *de off. procons.* D. 48.18.1.11: *Servum mariti in caput uxoris posse torqueri divus Traianus Sernio Quarto rescripsit*). Con riguardo a quest'ultima testimonianza, cfr. G. RIZZELLI, 'Lex Iulia', cit., 41, nt. 127, il quale mette in luce come al suo interno «non si tratta affatto del *crimen adulterii*, ma delle diverse situazioni in cui la *quaestio servorum* è o meno permessa e delle persone a svantaggio delle quali può avvenire». Si tratterebbe di un privilegio destinato a 'svanire' nel corso del tempo giacché, come ci attesta un passo di Papiniano, la *quaestio de servis* sarebbe stata consentita, in prosieguo di tempo, anche in caso di *accusatio iure extranei* (Coll. 4.11.1: *De mancipiis alterutrius marito vel patre accusante quaestionem habendam palam est; an idem extraneo accusatori permitti debeat, quaero. Respondit: potest videri ea ratio fuisse permittendi istis personis de servis quaestionem habere, ut diligentius dolorem animi sui, item iniuriam laesae domus non translaticie persequerentur. Sed quoniam non facile tale delictum sine ministerio servorum admitti creditum est, ratio eo perduxit, ut etiam extraneo accusante mancipia quaestioni tormentorum subicerentur a iudicibus*, Paul. Sent. 2.26.9 (= Coll. 4.12.8): *Servi vero tam mariti quam uxoris in causa adulterii torqueri possunt ...*, Pap. 16 *resp.* D. 48.18.17 pr.: *Extrario quoque accusante servos in adulterii quaestione contra dominum interrogari placuit. quod divus Marcus ac postea maximus princeps iudicantes secuti sunt, Imp. Alexander Severus A. Sebastiano C.* 9.9.6.1: *... nam ad probationem sceleris divi parentes mei quaestionem de mancipiis eodem modo haberi permiserunt, quo si iure mariti ageretur* (a. 223). Sulla *quaestio de servis* in dottrina, v. H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 183 ss.; G. RIZZELLI, 'Lex Iulia', cit., 41 e nt. 127; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 287 ss.; A. ANSALONI BELLODI, 'Ad eruendam veritatem'. *Profili metodologici e processuali della 'quaestio per tormenta'*, Bologna, 2011, 222 ss. e, soprattutto, 226 s., nt. 83.

<sup>107</sup> Non può essere promossa alcuna *accusatio* nei confronti della donna che sia stata '*missa in possessionem ventris nomine*', come si evince dalla lettura di Paul. 1 *de adult.* D. 37.9.8: *Si ventris nomine mulier missa sit in possessionem, divus Hadrianus Calpurnio Flacco differendam accusationem adulterii rescripsit, ne quod praeiudicium fieret nato*. Al contrario, l'accusa non può essere dilazionata qualora il marito fosse morto e avesse un figlio impubere. Ciò è quanto si desume dalla lettura di Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.12(11).9: *Defuncto marito adulterii rea mulier postulat, quae propter impuberem filium vult dilatationem ab accusatore impetrare: an debeat audiri? respondi: non videtur mihi confugere ea mulier ad*

Scaev. 4 reg. D. 48.5.15(14).2: *Marito primum, vel patri eam filiam quam in potestate habet, intra dies sexaginta divortii accusare permittitur nec ulli alii intra id tempus agendi potestas datur: ultra eos dies neutrius voluntas exspectatur.*

Dal passo di Scevola si evince che il *maritus* – sia *sui iuris* che *alieni iuris*<sup>108</sup> – e il *pater familias* della sola *filia in potestate*<sup>109</sup> siano gli unici legittimati all'esperimento dell'*accusatio* entro sessanta giorni dal divorzio<sup>110</sup>. Una volta che sia decorso tale termine sono ammessi all'accusa anche gli estranei. Centrale, è dunque, l'elemento del *divortium*<sup>111</sup> è ciò per tre ordini di ragioni:

---

*iustam defensionem, quae aetatem filii praetendit ad eludendam legitimam accusationem: nam non utique crimen adulterii, quod mulieri obicitur, infanti praeiudicat, cum possit et illa adultera esse et impubes defunctum patrem habuisse.*

<sup>108</sup> Che all'accusa privilegiata venga ammesso non soltanto il *maritus sui iuris*, ma anche quello *alieni iuris* si evince dalla lettura di Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.2: *Filius familiae maritus ab eo, qui sui iuris est, in ea lege non separatur. divus quoque Hadrianus Rosiano Gemino rescripsit et invito patre filium hac lege reum facere.* Si badi che, in Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).8: *Defuncto marito adulterii rea mulier postulatur ...*, si mette in evidenza come, in caso di morte del *maritus*, l'accusa nei confronti della donna può comunque essere avanzata dagli *extranei*. Sul passo, v. L. FANIZZA, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992, 86 s.

<sup>109</sup> Sulla *patria potestas* esercitata sulla *filia in potestate*, cfr. e A. TORRENT, *Derecho penal matrimonial romano y 'poena capitis' en la represión del 'adulterium'*, in *Ridrom*, 2016, 271 s. Discussa è la legittimazione all'esperimento dell'*accusatio* privilegiata da parte del *pater familias*, giacché mentre nel passo ulpiano pare esserlo il solo *pater* che abbia una *filia in potestate*, in un frammento di estrazione papiniana contenuto in Coll. 4.7.1 (*Quaerebatur, an pater emancipatam filiam iure patris accusare possit. Respondi: occidendi quidem facultatem lex tribuit eam filiam, quam habet in potestatem aut quae eo auctore in manum convenit: sed accusare iure patris ne quidem emancipatam filiam pater prohibetur*), la competenza sembra appartenere non solo a questi, ma anche nei confronti della figlia emancipata. Propendono per la non genuinità della testimonianza, *ex plurimis*, E. VOLTERRA, *Per la storia*, I, cit., 257 e D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 562, nt. 9, laddove asserisce che «the sentence 'ultra-expectatur' may be interpolated». Del pari, cfr. M.A. DE DOMINICIS, *Contributo allo studio delle fonti papiniane d'età postclassica*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, Milano, IV, 1956, 334, nt. 2; ID., *Spunti in tema di 'patria potestas' e cognazione*, in *Studi in onore di A. Segni*, I, Milano, 1967, 605 s., ove lo studioso mette in evidenza come il passo escerpito dalla *Collatio* fosse la prima testimonianza in cui viene «riconosciuto il diritto del *pater*, come tale, di promuovere l'*accusatio adulterii* contro la propria figlia emancipata», sebbene si tratti di un *unicum*, giacché siffatta competenza viene negata, come ben si evince dalle fonti in nostro possesso, «per tutta l'età classica»; G. CERVENCA, *Appunti sui 'libri singularis de adulteriis' di Papiniano e di Paolo*, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano, 1971, 405; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 39, nt. 119; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 275 ss. Ancora sulla testimonianza espunta dalla *Collatio*, cfr. P.E. CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, Oxford, 1930, 137 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *La 'datio in adoptionem'*, I. *Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano, 1990, 427 ss.; R. LAMBERTINI, *'Dum utrumque occidat'. 'Lex Iulia' e uccisione 'in continenti' degli adulteri 'iure patris'*, Bologna, 1992, 12 ss. Concordano con il passo ulpiano anche alcuni passi contenuti nel *Codex*, vale a dire *Imp. Antoninus A. Iuliano* C. 9.9.3: *... id est mulieris et patris eius, non naturalis ...* (a. 213) e *Imp. Constantinus A. ad Evagrium* C. 9.9.29(30) pr.: *... hoc est patri fratri nec non patruo et avunculo, quos verus dolor ad accusationem impellit* (a. 326).

<sup>110</sup> Il novero dei legittimati all'accusa privilegiata verrà ristretto in età postclassica al solo *maritus*, come si evince da *Imp. Constantinus A. ad Evagrium* CTh. 9.7.2 (a. 326): *... In primis maritum genialis tori vindicem esse oportet ...* (riversata, con il medesimo tenore, in *Imp. Constantinus A. ad Evagrium* C. 9.9.29[30].2, a. 326); *Int. a CTh. 9.7.2: in adulterio extraneam mulierem nullus accuset.* Per un approfondimento sul punto, v. oltre, nt. 129.

<sup>111</sup> Se, da un lato, il provvedimento augusteo impediva anche al *maritus* di accusare la propria donna *constante matrimonio*, non vi sarebbe stato, invece, dall'altro lato, alcun impedimento all'*accusatio* del complice in assenza di *divortium*, come ben si evince dalla lettura di Plin. *Iun. ep.* 6.31.4-6: *Sequenti die audita est Galitia, adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petitulo, et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat: maritus legato consulari, ille Caesari scripserat. 5. Caesar, excussis probationibus, centurionem exauctoravit atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars ultionis; sed maritum, non sine aliqua reprehensione patientiae, amor uxoris retardabat; quam quidem, etiam post delatum adulterium, domi habuerat, quasi contentus aemulum removisse. 6. Admonitus ut perageret accusationem, peregit invitus; sed illam damnari, etiam invito accusatore, necesse erat: damnata et Iuliae*

non soltanto da questa data iniziano a decorrere i sessanta giorni riservati in via esclusiva al *maritus* e al *pater* della donna per vendicare l'offesa loro subita, ma, soprattutto, solamente l'esperimento dell'*accusatio* privilegiata a ripudio eseguito avrebbe permesso al *maritus* di evitare un'accusa di lenocinio<sup>112</sup> che poteva essere avanzata in caso di *accusatio constante*

---

*legis poenis relicta est. Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnes eiusmodi causas revocare ad se videretur.* Del pari, il *maritus* e gli *extranei* avrebbero potuto accusare l'adultero nel caso in cui la moglie fosse deceduta *in matrimonio*, come ci viene attestato da Pap. 15 *resp.* D. 48.5.40(39).2: *In matrimonio quoque defuncta uxore vir iure adulterum inter reos recipi postulat* (per quanto riguarda il *maritus*) e da Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).4: *Adulterii reum intra quinque annos continuos a die criminis admissi defuncta quoque muliere postulari posse palam est.* Più in generale, allude genericamente all'*accusatio* – senza far alcun accenno all'accusa privilegiata o a quella residuale – Pap. 4 *resp.* D. 48.5.45(44): *Defuncta quoque socru gener incesti postulabitur, ut adulter post mortem mulieris.* Il passo da ultimo riportato sembra il più interessante sotto il profilo contenutistico, giacché il giureconsulto avrebbe ammesso l'accusa nei confronti non soltanto dell'adultero *post mortem mulieris*, ma anche del suocero e del genero per i casi di incesto, finendo per ammettere come la *postulatio* sia nei confronti della moglie defunta sia da considerarsi quale sorta di *trait d'union* tra l'incesto e l'adulterio. Per un approfondimento su quest'ultima testimonianza, cfr. S. PULIATTI, *'Incesti crimina'*, cit., 77 s., il quale mette in luce come non sia da escludersi che «si tratti di regola avente efficacia generale nel campo dei delitti sessuali». Era la stessa *lex Iulia* a prevedere, nel settimo capitolo, una speciale forma di protezione a vantaggio di quanti si trovassero fuori Roma '*rei publicae causa*' e nei cui confronti, dunque, non era possibile sporgere alcuna accusa fino a quando non fossero rientrati – in quanto sarebbe stato contrario all'*aequitas* –, salvo che la loro lontananza non fosse giustificata da 'ragioni di servizio' a vantaggio della Repubblica, ma avesse avuto il solo scopo di evitare le conseguenze dannose derivanti dal crimine commesso (Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.16[15].1-2: *Legis Iuliae de adulteriis capite septimo ita cavetur: 'ne quis inter reos referat eum, qui tum sine detractione rei publicae causa aberit': neque enim aequum visum est absentem rei publicae causa inter reos referri, dum rei publicae operatur.* 2. *Necessario adicitur 'sine detractione': ceterum si quis evitandi criminis id egit, ut rei publicae causa abesset, nihil illi commentum hoc proficiat.*) Sull'individuazione delle ragioni sottese a siffatto beneficio, v. L. FANIZZA, *L'assenza*, cit., 24 ss., a parere della quale l'allusione ulpiana all'*aequitas* avrebbe avuto alla base due ragioni, una a vantaggio del singolo, vale a dire la protezione degli interessi difensivi della parte e una a beneficio della collettività, avente come oggetto la necessità di far fronte alla «pressione morale che l'accusato, in quanto proconsole o legato o investito di altre cariche di rilievo, avrebbe potuto esercitare anche indirettamente su chi doveva giudicarlo» (p. 24 s.). Sul passo, più in generale, v., in precedenza, C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 310 s. e nt. 373, mentre, più di recente, C. MOATTI, *Le traitement des absents à Rome à l'époque républicaine et au début de l'Empire: quelques considérations*, in *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification. Textes réunis par C. Moatti, W. Kaiser e C. Pébartbe. Table-rondes Madrid 2004 - Istanbul 2005, Bordeaux, 2009, 333.*

<sup>112</sup> Questa sarebbe stata soltanto una delle diverse forme di *lenocinium* contenute nel provvedimento augusteo, ossia il *lenocinium mariti*, che si concretizza in caso di mancato allontanamento da parte del *maritus* dalla propria moglie, qualora l'avesse colta in adulterio flagrante (Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30[29] pr.: *Mariti lenocinium lex coarctat, qui deprehensam uxorem in adulterio retinuit adulterumque dimisit: debuit enim uxori quoque irasci, quae matrimonium eius violavit. tunc autem puniendus est maritus, cum excusare ignorantiam suam non potest vel adumbrare patientiam praetextu incredibilitatis: idcirco enim lex ita locuta est 'adulterum in domo deprehensum dimiserit', quod voluerit in ipsa turpitudine prebendentem maritum coercere).* Alla stessa si uniscono altre ipotesi, tra le quali si può ricordare il *damnatam ducere*, che viene in essere quando taluno decida di contrarre matrimonio con una donna *in adulterium deprehensa*, come si evince limpidamente dalla lettura di Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).1: *Quod ait lex, adulterii damnatum si quis duxerit uxorem, ea lege teneri, an et ad stuprum referatur, videamus: quod magis est. certe si ob aliam causam ea lege sit condemnata, impune uxor ducetur.* A siffatta ipotesi di lenocinio riferimenti espliciti sono contenuti anche in Tryph. 3 *disp.* D. 4.4.37.1: *... veluti si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit ...* e in *Imp. Alexander Severus A. Proculo C. 9.9.9: qui autem adulterii damnatam, si quocumque modo poenam capitalem evaserit, sciens duxit uxorem vel reduxit, eadem lege ex causa lenocinii puniatur* (a. 224). Un'altra ipotesi è costituita dal *pretium pro comperto stupro accipere* con la cui espressione si intende la scoperta casuale, avvenuta in qualunque modo – anche non direttamente, ma *de relato* – dell'adulterio della propria moglie e dalla cui conoscenza colui il quale ne abbia avuto contezza ne ricavi un guadagno. Della stessa ci informa diffusamente, ancora una volta, Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).2: *Plectitur et qui pretium pro comperto stupro acceperit: nec interest, utrum maritus sit qui acceperit an alius quilibet: quicumque enim ob conscientiam stupri accepit aliquid, poena erit plectendus. ceterum si gratis quis remisit, ad legem non pertinet.* Su questa forma di lenocinio v. anche Paul. 3 *de adult.* D. 48.2.3.3: *... quod pretium pro comperto stupro acceperit ...*; Tryph. 3 *disp.* D. 4.4.37.1: *... pretiumve pro comperto stupro acceperit ...*; *Imp. Alexander Severus A. Demetrio C. 9.9.10: De crimine adulterii pacisci non licet et par delictum accusatoris praevericatoris et refugientis veritatis inquisitionem est. qui autem pretium pro*



comperito stupro accepit, poena legis Iuliae de adulteriis tenetur (a. 225). Un'altra forma di *lenocinium* contemplato dalla legge augustea è il *quaestum facere ex adulterio uxoris*, ossia l'incitamento, l'agevolazione e l'istigazione all'adulterio della propria moglie e di cui si trova traccia sempre in Ulpiano e, precisamente, nel § 3 di D. 48.5.30(29): *Qui quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit, plectitur: nec enim mediocriter deliquit, qui lenocinium in uxore exercuit*. Sul *quaestum facere ex adulterio uxoris* v. anche Marcian. 2 de adult. D. 48.5.9(8) pr.: ... vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit: cuiuscumque sit condicionis, quasi adulter punitur; Tryph. 3 disp. D. 4.4.37.1: ... quaestumve de adulterio uxoris fecerit ..., mentre, tra le fonti letterarie, v. Quint. decl. min. 275: *Thema: qui ob adulterium pecuniam acceperit, ignominiosus sit. Declamatio: Hanc legem adversus eos primum constitutam esse dico, qui pecuniam acceperunt, ut adulterium committeretur, ideoque ignominiam adiunctam, quod viderentur rem fecisse lenonis*. Sulla testimonianza pseudo-quintiliana testè citata, cfr. G. DIMATTEO, *La 'pena d'infamia' e l'inibizione dello 'ius accusandi'. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declamazioni minori 250, 263, 265 e 275*, in *Le Declamazioni minori dello pseudo - Quintiliano: Discorsi immaginari tra Letteratura e Diritto*, a cura di A. Casamento, D. Van Mal-Maeder e L. Pasetti, Bologna, 2016, 50 s.; *Le 'declamazioni minori' attribuite a Quintiliano I (244-292)*, testo, traduzione e commento a cura di L. Pasetti, A. Casamento, G. Dimatteo, G. Krapinger, B. Santorelli e C. Valenzano, Bologna, 2019, 142 ss. e 390 ss. Infine, nel § 4 di Ulp. 4 de adult. D. 48.5.30(29): *Quaestum autem ex adulterio uxoris facere videtur, qui quid accepit, ut adulteretur uxor: sive enim saepius sive semel accepit, non est excimendus: quaestum enim de adulterio uxoris facere proprie ille existimandus est, qui aliquid accepit, ut uxorem pateretur adulterari meretricio quodam genere. quod si patitur uxorem delinquere non ob quaestum, sed negligentiam vel culpam vel quandam patientiam vel nimiam credulitatem, extra legem positus videtur*, l'allusione è alla *patientia*, alla tolleranza, all'*incredulitas* che la relazione adulterina avesse suscitato nel marito, scosso e allibito del fatto che la donna si fosse unita carnalmente con un altro uomo. Si badi che si tratterebbe di sentimenti non inusuali giacché vengono in luce anche con il *lenocinium mariti*, come si evince dal *principium* della testimonianza ulpiana, ove il marito si fingeva paziente e magnanimo in quanto non poteva credere alla colpevolezza della propria donna. Nel caso appena riportato, però, la *lex Iulia* non prevedeva alcuna forma di sanzione, facendo dunque affiorare l'idea a tenore della quale il provvedimento augusteo avesse voluto reprimere il solo lenocinio avvenuto con scopo di lucro. Sul passo, in tempi recentissimi, si soffermano R. LAMBERTINI, *Poteva il marito perdonare la moglie adultera nel diritto romano antico?*, in *Koinonia*, XLIII, 2019, 588 ss. e F. GIUMETTI, *'Solutio matrimonio dotem reddi'*, cit., 41 e nt. 103. Ciò sembra confermato anche da Ulp. 8 disp. D. 48.5.2.3: *Ceterum qui patitur uxorem suam delinquere matrimoniumque suum contemnit quique contaminationi non indignatur, poena adulterum non infligitur*, ove il giureconsulto considera non punibile *ex lege Iulia de adulteriis* il marito che abbia permesso – senza disprezzo – alla propria *uxor* di intrattenere una relazione adulterina, giacché anche in questo caso l'elemento lucrativo non pare palesarsi. Sulla centralità del guadagno come cardine al quale ancorare l'insorgere del *lenocinium*, cfr. *ex plurimis* W. FORMIGONI CANDINI, *Ne lenones sint in ullo loco reipublicae Romanae*, in *AUFE*, V.4, 1990, 97 s. A queste ipotesi, per così dire 'tipizzate', se ne aggiunge una di ulteriore, che ha preso forma in via interpretativa, almeno stando a Paul. 3 de adult. D. 48.2.3.3: *Sed et si aliud crimen obiciat, veluti quod domum suam praebuit, ut stuprum mater familias pateretur, quod adulterum deprehensum dimiserit, quod pretium pro comperto stupro acceperit, et si quid simile, id ipsum libellis comprehendendum erit* e Marcian. 2 de adult. D. 48.5.9(8) pr.: *Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculo fieret, sciens praebuerit, ossia vale a dire il domum praebere ad stuprum adulteriumve in ea committendum*. In particolare, dalla testimonianza paolina si evince che l'aver messo a disposizione la propria casa affinché ivi la propria madre potesse essere stuprata viene represso come lenocinio. Del pari, nel passo di Marciano viene sanzionato a titolo di lenocinio chiunque abbia concesso la propria *domus* per la commissione di adulterio ovvero di stupri non soltanto *cum aliena matre familias* – fosse questa una *vidua* ovvero una *nupta*, come si evince dalla lettura di Pap. 2 de adult. D. 48.5.11(10) pr.: *Mater autem familias significatur non tantum nupta, sed etiam vidua* –, ma anche *cum masculo*. Sull'origine giurisprudenziale dell'ipotesi in disamina non è vi unanimità in dottrina: sono favorevoli, *ex multis*, G. RIZZELLI, *Il 'crimen lenocinii'*, in *AG*, CCX.1, 1990, 484 ss.; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 142; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 265. *Contra*, tra i molti, cfr. TH. MOMMSEN, *Römische Strafrecht*, cit., 699 s.; A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 107; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 369 s. Sulla responsabilità per *lenocinium* – anche nella forma alquanto discussa del *domum praebere ad stuprum adulteriumve in ea committendum* – per il minore di anni 25, v. Tryph. 3 disp. D. 4.4.37.1: *sed ut ad legis Iuliae de adulteriis coercendis praecepta veniamus, utique nulla deprecatio adulterii poenae est, si se minor annis adulterum fateatur. dixi, nec si quid eorum commiserit, quae pro adulterio eadem lex punit, veluti si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adulterio deprehensam uxorem non dimiserit, quaestumve de adulterio uxoris fecerit, pretiumve pro comperto stupro acceperit, aut domum praebuerit ad stuprum adulteriumve in eam committendum: et non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum ei, qui dum leges invocat, contra eas committit*. Si badi che, in tutte le ipotesi considerate, era però necessario che l'*adulterium* fosse stato realmente commesso dalla donna e non solo che vi fosse un sospetto, per quanto legittimo. Ciò si evince dalla lettura di *Impp. Alexander Severus et Antoninus Pius AA. Cyro* C. 9.9.2: *Crimen lenocinii contrahunt, qui deprehensam in adulterio uxorem in matrimonio detinuerunt, non qui suspectam adulteram habuerunt* (a. 199). Il passo di Trifonino appena richiamato però 'metterebbe in crisi' la certezza dell'origine giurisprudenziale del *domum praebere*, giacché dallo stesso si evince esplicitamente che siffatta ipotesi era contemplata in via diretta dal provvedimento augusteo.

*matrimonio*. In terzo luogo, il solo divorzio avrebbe consentito anche ai terzi o al *maritus* e al *pater familias* – spirati i sessanta giorni previsti per l’esperienza dell’accusa privilegiata – di promuovere – ferma restando la sua natura residuale – l’*accusatio iure extranei*. Ma partiamo con ordine, esaminando ciascun elemento posto in evidenza.

In *primis*, i sessanta giorni dal divorzio. Da questo presupposto – di cui si rinviene traccia in altre testimonianze tradite dal Digesto<sup>113</sup> – discendono due naturali conseguenze: la prima riguarda il riconoscimento di una preminenza maritale rispetto al *pater familias* dell’adultera nell’esperienza dell’*accusatio* e ciò sarebbe stato giustificato, come si evince dalla lettura di un passo ulpiano ove l’allusione è alla ‘*propensiore ira et maiore dolore*’, all’offesa che sarebbe stata considerata più grave e dolorosa rispetto a quella arrecata al *pater*<sup>114</sup>. Erano

---

Alla stessa conclusione si può pervenire a seguito della lettura di Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11(10).1: *Mulieres quoque hoc capite legis, quod domum praebuerunt ... tenentur*. Su questo punto si sofferma ampiamente S. PULIATTI, ‘*Lenocinii crimen*’, in *Diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, a cura di F. Botta, Torino, 2003, 208 s, mentre sul *crimen lenocinii* in letteratura, cfr. *ex plurimis* C. VENTURINI, *Innovazioni postclassiche in materia di ‘accusatio adulterii’*, in ‘*Crimina*’ e ‘*delicta*’ nel Tardo Antico, *Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)*, a cura di F. Lucrezi e G. Mancini, XVI, 2003, 18 ss., ora in *Studi di diritto*, cit., 271 ss. (da cui si cita); A. ROSSI, *Donne, prostituzione e immoralità nel mondo greco e romano*, Roma, 1979, 95 ss.; G. RIZZELLI, *Il ‘crimen lenocinii’*, cit., 457 ss.; ID., ‘*Ope consilio dolo malo*’, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 295 ss.; ID., ‘*Lex Iulia*’, cit., 123 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, Oxford, 1998, 141 ss.; G. MINNUCCI, *Alberico Gentili tra ‘mos italicus’ e ‘mos gallicus’*. *L’inedito commentario ‘ad legem Julia de adulteriis’*, Bologna, 2002, 57 ss.; S. PULIATTI, ‘*Lenocinii crimen*’, cit., 147 ss.; ID., ‘*Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt*’. *Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all’età giustiniana*, in *Da Costantino a Teodosio il Grande Cultura, Società e Diritto. Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 26-28 aprile 2001)*, a cura di U. Criscuolo, Napoli, 2003, 31 ss.; O. LICANDRO, ‘*Domicilium habere*’. *Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004, 159 e nt. 13 – il quale concentra la sua attenzione soprattutto sulla *domus* come luogo ove viene a consumazione l’illecito sessuale –; C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 252 ss.; C. TERRENI, ‘*Me puero venter erat solarium*’. *Studi sul concepito nell’esperienza giuridica romana*, Pisa, 2008, 254 e nt. 42; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, ‘*Ex corpore lucrum facere*’: *la prostituzione nell’antica Pompei*, Roma, 2009, 9 ss.; M. BETTINAZZI, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della ‘lex Voconia’, della ‘lex Iunia Norbana’ e della ‘lex Iulia de adulteriis’*, Saarbrücken, 2014, 120 ss.; F. GIUMETTI, ‘*Accusandi necessitas*’, cit., 32 e, soprattutto, nt. 69. Con particolare riguardo al *lenocinium* effettuato per scopo di lucro, cfr. T.A.J. MCGINN, *The Economy of Prostitution in the Roman World. A Study of Social History and the Brothel*, Oxford, 2007, 14 ss., mentre sul *domum praebere*, v. G. RIZZELLI, ‘*Domum praebere*’, in *Studi in ricordo di A.F. Panzera. Miscellanea*, III, Bari, 1995, 1521 ss.

<sup>113</sup> Che il *divortium* fosse da considerarsi il momento nevralgico dal quale far partire i sessanta giorni per l’esperienza dell’*accusatio* privilegiata, oltre che nel passo di Scevola, viene reso esplicito anche in altre testimonianze, sia letterarie che giuridiche. In particolare, tra le prime si annovera Tac. *ann.* 2.85: ... *Exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. Atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est*. Quanto alle seconde v. Paul. 1 *de adult.* D. 48.5.31(30).1: *Sexaginta dies a divortio numerantur: in diebus autem sexaginta et ipse sexagesimus est*; Ulp. 4 *de adult.* D. 40.9.14.1: *Et simpliciter quidem lex mulierem prohibuit intra sexagesimum diem divortii manumittere ...*; Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).5: *praeterea si ex die divortii sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis quinquennium praeteriit, debuit dici nec mulierem posse accusari, ut, quod dantur sex menses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquennio continuo sopitum excitetur*.

<sup>114</sup> Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.8: *Si simul ad accusationem veniant maritus et pater mulieris, quem praeferrere oporteat, quaeritur. et magis est, ut maritus praeferratur: nam et propensiore ira et maiore dolore executurum eum accusationem credendum est, in tantum, ut et si pater praevenerit et libellos inscriptionum deposuerit, marito non neglegente nec retardante, sed accusationem parante et probationibus instituite atque muniente, ut facilius indicantibus de adulterio probetur, idem erit dicendum*. Come ben si evince dalla testimonianza ulpiana testè riportata, la preminenza maritale all’esperienza dell’*accusatio* sembra avere origine giurisprudenziale e non derivare direttamente dalla *lex Iulia de adulteriis*. Difatti, è evidente che se fosse stata la stessa legge a prevederla espressamente non avrebbe avuto alcun senso il quesito posto al giureconsulto relativo alla presentazione contemporanea dell’accusa da parte del *maritus* e del *pater* dell’adultera. Sul punto, v. B. BIONDI, ‘*Leges populi romani*’, in ‘*Acta divi Argvsti*’, I, Romae, 1946, 122, nt. 3, poi in *Scritti giuridici*, II. *Diritto romano. Fonti - diritto pubblico - penale - processuale civile*, Milano, 1965, 207, nt. 4 (da cui si cita); H. ANKUM,

comunque contemplate delle eccezioni che riguardavano i seguenti casi: quando al marito non era consentito di accusare in quanto infame ovvero nelle ipotesi in cui c'era il sospetto che colludesse con l'*uxor* per il raggiungimento di un duplice vantaggio: che alla moglie fosse evitata l'accusa a titolo di *adulterium* e che nei suoi riguardi non fosse intentata l'accusa di lenocinio<sup>115</sup>. Un caso alquanto singolare riguarda, invece, la precedenza del *pater familias* rispetto al *maritus* nell'esercizio del *ius accusandi*, nel caso in cui quest'ultimo ricopra la carica di magistrato. Come si evince dalla lettura del passo ulpiano, si tratterebbe però di un vantaggio non necessario, ma solo possibile<sup>116</sup>. Il punto di maggior rilievo si trova nel prosieguo del passo: il giureconsulto, infatti, ricorda la posizione antitetica di Pomponio, a parere del quale fino a quando la magistratura viene ricoperta dal *maritus* non sarebbe garantito il *ius accusandi* né al *maritus* stesso, né al *pater familias* e ciò al fine di garantire la *par condicio* in sede di accusa<sup>117</sup>.

---

*La 'captiva adultera'*, cit., 167; G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 413; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 52; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 281. Vi sono anche altre testimonianze che sembrano avvalorare ulteriormente la preminenza maritale, tra le quali si ricordano Sen. Rhet. *controv.* 1.4.8: *Agedum ipsam legem recita: liceat et marito, liceat et patri, liceat et filio*; Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.4.1: ... *post maritum et patrem conceditur* ...; Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.9: ... *qui post maritum et patrem accusare possunt* ...; Coll. 4.4.1: *Iure mariti vel patris qui accusat* ... Diversamente, in Macer 1 *publ.* D. 48.5.25(24).3: *et rectius dicetur eos ius occidendi habere, qui iure patris maritum accusare possunt*, si può notare come l'ordine di precedenza per l'esperimento dell'*accusatio* privilegiata sia invertito, sebbene ciò non debba destare sospetto, giacché il rovesciamento sarebbe stato giustificato dal fatto che l'*accusatio* viene coordinata con il *ius occidendi* assimilandone, dunque, anche la legittimazione, dovendosi quest'ultimo considerare preminente rispetto alla prima. Sul punto, v. G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 51, nt. 158; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 278, nt. 291. In merito alla preminenza riconosciuta al *maritus* in sede di esperimento dell'*accusatio* privilegiata, v. J.A.C. THOMAS, *'Lex Iulia'*, cit., 641 s.; R. LAMBERTINI, *Ancora sui legittimati a uccidere 'iure patris ex lege Iulia de adulteriis'*. (A proposito di un recente saggio), in *SDHI*, LVIII, 1992, 367, il quale magistralmente la descrive come una «positiva forza motrice».

<sup>115</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.3: *Nisi igitur pater maritum infamem aut arguat aut doceat colludere magis cum uxore quam ex animo accusare, postponetur marito.*

<sup>116</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.16(15) pr.: *Si maritus sit in magistratu, potest praeveneri a patre: atquin non oportet.*

<sup>117</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.16(15) pr.: *et putat Pomponius debere dici, quoad maritus magistratum gerit, patris quoque accusationem impediendam, ne praeripiatur marito ius, quod cum eo aequale habet: igitur non cedent sexaginta dies patri, cum accusare non potest.* La posizione ulpiana si trova perfettamente in linea con Paul. 2 *resp.* D. 5.1.48: *Pars litterarum divi Hadriani: τὸς ἄρχοντας ἐν ᾧ ἄρχουσιν ἐνιαυτῷ μήτε πετε περὶ ὧν ἐπίτροποι ἢ κουργάτορες εἶεν κρινέτωσαν. ἐπειδὴν δὲ ἐξήκη ἡ ἀρχή, καὶ αὐτοῖς πρὸς φεύγοντας καὶ τοῖς φεύγουσι πρὸς αὐτοὺς εἰσαγωγίμους εἶναι τὰς δίκας* e con Macer 2 *de publ. iudic.* D. 48.2.8: *Qui accusare possunt, intellegemus, si scierimus, qui non possunt. itaque prohibentur accusare alii propter sexum vel aetatem, ut mulier, ut pupillus: alii propter sacramentum, ut qui stipendium merent: alii propter magistratum potestatemve, in qua agentes sine fraude in ius evocari non possunt: alii propter delictum proprium, ut infames: alii propter turpem quaestum, ut qui duo iudicia adversus duos reos subscripta habent nummosve ob accusandum vel non accusandum acceperint: alii propter condicionem suam, ut libertini contra patronos.* Il passo paolino attiene al divieto di intentare accuse (né come attori, né come convenuti), né giudicare nelle cause di coloro di cui sono tutori o curatori da parte dei magistrati per tutto l'anno del loro mandato, accuse che poi potranno essere avviate al termine del periodo di carica. Del pari, nella testimonianza di Macro, invece, i magistrati vengono annoverati tra coloro i quali non possono accusare, sebbene in un altro passo (Macer 2 *de publ. iudic.* D. 48.2.11 pr.: *Hi tamen omnes, si suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur*) sia lo stesso giurista ad ammettere un'eccezione a siffatta regola, consentendo l'*accusatio* in caso di *iniuria* ovvero di difesa della morte dei loro parenti. Pare, dunque, possibile sostenere che le due testimonianze fossero tra loro connesse, almeno ai tempi di Macro, ponendosi la prima come presupposto per l'esclusione riportata nella seconda. Difatti, questa linea certamente non è sostenibile a seguito dell'intervento compilatorio, giacché la continuità tra i due passi riportati viene 'rotta' da due frammenti, uno paolino (Paul. 5 *sent.* D. 48.2.9: *alii propter suspicionem calumniae, ut illi, qui falsum testimonium subornati dixerunt*) e l'altro di Ermogene (Herm. 6 *iuris epit.* D. 48.2.10: *nonnulli propter paupertatem, ut sunt qui minus quam quinquaginta aureos habent*) che vengono frapposti, sebbene inseriscano anch'essi alla stessa materia, giacché al loro interno vengono riportati altri casi in cui

La seconda questione, invece, attiene al computo dei sessanta giorni che, in una testimonianza papiniana, vengono definiti *'utiles'*, vale a dire quelli in cui era possibile l'esperimento dei rituali d'accusa<sup>118</sup>.

L'*accusatio* viene esclusa. Propendono per una loro autonomia, F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 271, nt. 80, il quale avrebbe fatto cenno a delle «formule di legittimazione», di cui si sarebbero serviti i giuristi «per sintetizzare le condizioni di ammissione degli incapaci all'accusa in ragione della natura del *crimen* perseguito e dell'interesse vantato» e, in tempi meno recenti, O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, I, cit., 567, coll. 28 e 34, il quale colloca nel libro II, *'Qui accusare possint'*, alcuni frammenti – che riporto per comodità e chiarezza espositiva (tutti recanti l'*inscriptio* *'Macer 2 de publ. indic.'*): D. 48.2.8 (§ 28); D. 48.1.7 (§ 29); D. 47.2.64 (§ 30); D. 47.10.40 (§ 31); D. 47.12.9 (§ 32) che viene collegato a Ulp. 2 *ad ed. praet.* D. 47.12.1 (p. 568, nt. 1); D. 47.15.4 (§ 33); D. 48.2.11 (§ 34) – che atterrebbero alla stessa materia, ossia l'infamia, motivo per cui sono stati dallo studioso posti in continuità. Condivide appieno la ricostruzione palingenetica operata dal Lenel, F. BOTTA, *Opere giurisprudenziali 'de publicis iudiciis' e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 304 ss. Più in generale, sul passo di Macro, v. anche U. VINCENTI, *Tra 'iudicium publicum' e 'publica accusatio'*, in *Labeo*, XLIV, 1998, 480, il quale identifica i congiunti con «tutti i *propinqui*»; L. GAROFALO, *Recensione a F. BOTTA, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, in *Iura*, XLVI, 1995, 111. Come si evince, dunque, dalla lettura dalle fonti in nostro possesso non si può dissentire da quanto sostenuto da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 371 e nt. 4 e, in seguito, ripreso da C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 363; G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 413 s., nt. 14; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 52 e nt. 163, a parere del quale, per quanto non fosse possibile che lo stesso provvedimento augusteo contemplasse al proprio interno il divieto di *accusatio* per il marito che avesse ricoperto la carica di magistrato – avendo, dunque, una certa natura giurisprudenziale –, non può comunque escludersi *tout court* una sua attinenza «come mero indizio in questo senso». Difatti, secondo lo studioso, «il giurista risponde ad un *casus* che gli viene prospettato da qualcuno che non conosce bene il dettato della legge». Dello stesso avviso sono, in progresso di tempo, C. FAYER, *La 'familia'*, III, 281 e nt. 296; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 270 ss.; M. BETTINAZZI, *La legge*, cit., 109 s. e nt. 513; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 18, nt. 27, a parere del quale per quanto l'esclusione del magistrato dall'*accusatio* sia un punto nodale, un «principio generale», non può più considerarsi tale durante l'età repubblicana e nel corso del Principato.

<sup>118</sup> Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).5: *Quidam accusare volebat adulterii mulierem et postulabat, ne sibi computarentur dies, quos in custodiam fecisset: me hoc admittente existit qui mihi contradiceret. cuius opinionem an tu probes, rogo maturius mihi scribas. respondit: opinionem tuam et verba legis et sententia adiuvant, cui placuit utiles dies accusatori computandos esse, id est quibus potuit accusationis sollempnia implere. quare sine dubio dies, quibus quis in custodia fuit, extra computationem utilium dierum existimanti tibi constitutos contradici non debuit.* In particolare, il passo fa riferimento a un responso di Papiniano, al quale sarebbe stato chiesto se, nel caso in cui il *maritus* volesse accusare in via privilegiata la moglie, rientrassero nel computo anche i giorni passati agli arresti oppure no. La risposta del giureconsulto è limpida ed esprime un principio generale che non viene mai smentito: vi rientrano i soli giorni in cui l'accusatore può promuovere l'*accusatio*. Ulteriore conferma di questo principio generale si evince anche dal § 6 di D. 48.5.12(11): *Sexaginta dies, qui marito accusanti utiles computantur, feriatis quoque diebus, si modo facultatem praesidis adeundi accusator habuit, numerari certum est, quoniam de plano quoque libellus dari potest. quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre.* Anche in questo caso, infatti, Papiniano avrebbe alluso ai giorni utili, facendovi rientrare anche quelli festivi, purché il *maritus* avesse la possibilità di adire il magistrato competente. Allusione esplicita ai *'dies utiles'* si rinviene anche in *Imp. Alexander Severus A. Sebastiano* C. 9.9.6 pr.: *Iure mariti adulterii accusare volenti sexaginta dies utiles computantur ...* (a. 223); *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Silano* C. 9.9.21 pr.: *Ob commissa adulteria atque accusandas uxores certa tempora, quae utiliter computari solent, praescripta sunt* (a. 290) e, sebbene in questo caso il riferimento sia all'*accusatio iure extranei*, in Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.4.1: *... nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles.* Quanto alla considerazione dei *'dies utiles'* già nel provvedimento augusteo v. E. VOLTERRA, *Per la storia*, I, cit., 227 s. e nt. 1; M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, 164 s.; G. DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo*, in *BIDR*, LXIX, 1966, 160; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, 167 s. e 173; C. VENTURINI, *Divorzio informale e 'crimen adulterii'* (per una riconsiderazione di D. 48.5.44[43]), in *Iura*, XLI, 1990, 38, poi in *Sem. Compl.*, IV, 1992, 143 s., ora in *Studi di diritto*, cit., 132 (da cui si cita); G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 411; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 39, nt. 119; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 276 s., nt. 289; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 47; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 17 s. *Contra*, cfr. A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 126 s., a parere del quale «les soixante jours étaient un *tempus continuus*» giacché, ad avviso dello studioso, «cette dernière loi est incompréhensible si elle parle de jours utiles; elle se conçoit au contraire si elle parle d'un délai continu; la solution opposée eût été exacte si l'on avait compté le *dies a quo*» sebbene, continua lo studioso, «plus tard on s'écarta de cette idée ... on voulait faciliter l'accusation». La posizione dell'Esmein non pare accoglibile: lo studioso, infatti, avrebbe fondato il suo

Il secondo elemento avrebbe riguardato il divieto di promuovere l'*accusatio* contro l'adultera *constante matrimonio*, come si evince dalla lettura di

Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).10: *Volenti mihi ream adulterii postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, contradictum est. quaero, an iuste responsum sit. respondit: ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii fieri: sed nec adulterum interim accusari posse.*

La testimonianza papiniana fa cenno a un caso in cui a taluno è stato contraddetto di accusare una donna adultera che avesse continuato a rimanere unita in matrimonio. Al quesito proposto, il giureconsulto avrebbe risposto che il persistere del vincolo matrimoniale avrebbe comportato una duplice conseguenza: non solo non sarebbe stato possibile agire con l'accusa di adulterio nei confronti della donna, ma non sarebbe neppure consentito di accusare di lenocinio il *maritus* della stessa. Dall'esegesi del frammento, appare cristallino che il giureconsulto si volesse riferire alla sola *accusatio iure extranei*, giacché non può considerarsi equo – se non addirittura, come si vedrà tra poco con l'esegesi di un passo ulpiano, viene vietato in quanto atto a '*turbare atque inquietare*' il matrimonio – che un terzo si intrometta in questioni che riguardano prettamente l'ambito familiare. Di ciò si trova ulteriore conferma in

Ulp. 3 *disp.* D. 48.5.27(26) pr.: *Constante matrimonio ab iis, qui extra maritum ad accusationem admittuntur, accusari mulier adulterii non potest: probatam enim a marito uxorem et quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare, nisi prius lenocinii maritum accusaverit.*

---

ragionamento facendo leva su alcuni testi – in particolare, Ulp. 4 *de adult.* D. 40.9.12.6: *Sextus Caecilius recte ait angustissimum tempus legem praestitisse alienandis manumittendisve servis. finge, inquit, ream adulterii intra sexagesimum diem postulatam: quae cognitio tam facile expediri potuit adulterii, ut intra sexagesimum diem finiat? et tamen licere mulieri quamvis postulae adulterii servum suspectum in adulterio vel quaestioni necessarium, quod ad verba legis attinet, manumittere. sane in hunc casum subveniendum est, ut destinati servi quasi conscii vel quasi nocentes non debeant manumitti ante finitam cognitionem* e Ulp. 4 *de adult.* D. 40.9.14.1: *Et simpliciter quidem lex mulierem prohibuit intra sexagesimum diem divortii manumittere* ... – che non attenevano propriamente all'*adulterium*, ma conservavano al loro interno degli espliciti riferimenti alle pratiche di manomissioni dei servi. Volendo partire dalla prima testimonianza riportata, il giureconsulto, ricordando l'Africano, mette in luce come le alienazioni e le *manumissiones* degli schiavi sono permesse dopo che siano decorsi i sessanta giorni, sebbene questa limitazione temporale sembri cozzare con l'instaurazione di un processo per adulterio giacché, anche se intentato entro i termini, difficilmente sarebbe giunto a conclusione. Ecco, dunque, che la soluzione proposta sarebbe stata quella della liberazione tacita e implicita del servo, *quod ad verba legis attinet*. Sul passo, v. anche R.A. BAUMAN, *The 'leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 140 s.; A. BURDESE, *Recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia'*, cit., 557; A. MILAZZO, *'Statuliber ex die'?*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, XIV, 2014, 11 s. Del pari, nella seconda testimonianza, a essere vietate sono le manomissioni effettuate entro i sessanta giorni dal divorzio dalla donna. Sulla testimonianza, cfr. G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 411 ss.; ID., *'Lex Iulia'*, cit., 53 ss. Non si può dunque dissentire da quanto sostenuto da E. VOLTERRA, *Per la storia*, I, cit., 227 s. e nt. 1, il quale mette in luce come, da un lato, l'Esmein abbia fondato erroneamente la sua ricostruzione sull'espressione '*sexaginta dies a divortio*' che risulta ampia, scarna e poco nutrita di elementi, che si spende alle interpretazioni più disparate. In più, in questo caso, «ci troviamo di fronte ad una norma introdotta a favore di coloro che hanno diritto all'*accusatio* speciale, allo scopo di poter sottoporre alla questione i servi del colpevole». Ecco perché, quindi, il giureconsulto nel passo avrebbe riportato «un termine fisso, a partire dal quale le manomissioni fossero permesse, non potendo lasciare indefinitamente sospesa la condizione degli schiavi».

Nella testimonianza riportata Ulpiano esclude che una donna possa essere accusata di adulterio *constante matrimonio* da parte di quanti siano ammessi all'*accusatio* al di fuori del *maritus*<sup>119</sup>. Si tratterebbe, però, di una limitazione che potrebbe essere superata nel caso in cui

---

<sup>119</sup> Ciò è reso evidente dall'espressione '*qui extra maritum ad accusationem admittuntur*', dalla quale si evince che l'accusa sia vietata '*extra maritum*', ritenendosi dunque esplicitamente esperibile dallo stesso residuando, dunque, solo nei suoi confronti la legittimazione all'accusa *constante matrimonio*. Sul punto, v. M.A. DE DOMINICIS, *Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48, 5, 27, [26] pr.)*, in *SDHI*, XVI, 1950, 222 s. Sulla testimonianza, v. anche J. BEAUCAMP, *Le statut de la femme à Byzance (4<sup>e</sup>-7<sup>e</sup> siècle)*, I. *Le droit impérial*, II. *Les pratiques sociales*, Paris, 1990, 159, nt. 126, a parere del quale «l'expression *extra maritum* fait précisément penser à *iure extranei*». Tra gli *extranei* ai quali è impedito di esercitare l'*accusatio* certamente vi rientra anche la donna, come viene ulteriormente confermato dalla lettura di *Impp. Alexander Severus et Antoninus Pius AA. Cassiae C. 9.9.1: Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio suo violato queri velint, lex Iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit* (a. 197). Dalla testimonianza riportata si evince limpidamente che le donne, *ex lege Iulia de adulteriis*, sono sprovviste dell'accusa di adulterio nel giudizio pubblico giacché è la stessa legge che accorda questo privilegio al solo marito, sebbene l'accusa – anche nel caso in cui fosse esperita dalla moglie – sarebbe parimenti volta a mettere in risalto la violazione del matrimonio avvenuta, in questo caso, a causa dell'infedeltà maritale. Se si volesse individuare il motivo posto alla base dell'esclusione della donna dal *ius accusandi*, questo assumerebbe una duplice natura, giacché siffatto divieto riposerebbe non soltanto su una tendenza, tipicamente romana, di non ammettere la donna alle accuse *iure publico*, ma anche su una motivazione 'più ristretta', volta a evitare che la stessa si potesse ingerire su questioni che avrebbero attenuto alla morale familiare. Partendo proprio dal primo elemento posto in evidenza, si può notare come dallo stesso *rescriptum* del 197 la donna verrebbe esclusa dall'*accusatio* privilegiata – il caso in analisi atterrebbe a un divieto di accusa in costanza di matrimonio nei confronti di un rapporto fedifrago del marito –, senza nulla dire sull'*accusatio iure extranei*. Si potrebbe sostenere che, in relazione alla propria condizione, in quanto 'donna', implicitamente – e in conformità con quanto riportato nel provvedimento augusteo – la stessa sia esclusa anche dall'accusa residuale. Questo è quanto sostenuto da E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 255; da F. GORIA, *Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano e Leone VI*, in *SDHI*, XXXIX, 1973, 291, nt. 25; ID., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, 27, nt. 25; da G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 301 e da B. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 360 ss.; ID., *Il marito 'adulter'*, cit., 1 ss.; ID., *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in *Donne e diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Cagliari, 2019, 80 ss., a parere del quale «essendo la donna generalmente incapace all'accusa *iure publico* (in qualità di *quivis de populo*)», non è legittimata né all'accusa privilegiata, né a quella residuale *iure extranei*, finendo dunque per essere esclusa dalla possibilità di «usufruire della *regula* giurisprudenziale che permette di opporre la *propria iniuria* ad una *praescriptio* di incapacità». Così facendo, lo studioso avrebbe anch'egli dato rilievo al secondo elemento in precedenza rilevato, vale a dire quello relativo all'irrelevanza delle violazioni dell'obbligo di fedeltà da parte del *maritus*, poiché ogni accusa sarebbe stata alla stessa vietata anche perché, sebbene «l'offesa così arrecata» per quanto non fosse «disconosciuta dalla stessa cancelleria ... non assume rilevanza giuridica». Su questo aspetto, cfr. P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 24; A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 74 ss.; J.A.C. THOMAS, '*Lex Iulia*', cit., 637. Ancora, sull'impossibilità di far valere l'*iniuria* da parte della donna per la l'offesa arrecata dal *maritus* fedifrago al matrimonio, cfr. M.A. DE DOMINICIS, *Sulle origini*, cit., 223, nt. 5; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 162; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 300. In aperto contrasto con la posizione del Botta – il quale riprende e critica ampiamente la posizione della studiosa nel suo contributo del 2020 – vi è quanto sostenuto da C. TERRENI, *Le ragioni di una moglie tradita: note in margine a C.9.9.1*, in *TSDP*, XI, 2018, 1 ss., secondo cui il divieto sarebbe stato rivolto al solo esercizio dell'*accusatio* privilegiata, rimanendo alla donna la possibilità di esperire l'accusa *iure extranei*. Per avvalorare siffatta conclusione G. RIZZELLI, *Agostino, Ulpiano e Antonino*, in '*Iuris Vincula*'. *Studi in onore di M. Talamanca*, VII, Napoli, 2001, 96 s., avrebbe dato rilievo all'*iniuria* subita dalla donna, *iniuria* che sarebbe derivata proprio dalla relazione extramatrimoniale conclusa dall'uomo. Ma la conclusione prospettata – sulla scia di F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 361; ID., '*Stuprum per vim illatum*', '*iniuria in corpus raptus*'. *Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche tra terzo e nono secolo D.C.*, in *Jus Antiquum*, II.10, 2002, 150; ID., *Il marito 'adulter'*, cit., 18 ss. e 21, ma anche R. HERRERA BRAVO - M. SALAZAR REVUELTA - A. SALAZAR REVUELTA, *La condición de la mujer*, cit., 202 e G. MINNUCCI, *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età moderna*, in *AHDE*, LXXXI, 2011, 1005 – pare essere inconsistente alla luce del fatto che l'offesa arrecata dal marito al matrimonio è irrilevante per il diritto giacché l'unico soggetto attivo del *crimen adulterii* è la donna, la sola sulla quale grava l'obbligo di fedeltà nei confronti del marito – soprattutto per consentire di procreare figli legittimi

– e, dunque, l'unica che poteva essere incriminata potendo l'uomo, al contrario, intrattenere rapporti al di fuori delle nozze. Peraltro, in un noto passo della *Collatio* la donna non verrebbe elencata neppure tra i soggetti – tra i quali si annoverano il liberto, il minore di anni venticinque e l'infame – che, per quanto non possano accusare in altro modo – il riferimento è chiaramente volto all'*accusatio* privilegiata –, venga consentito di promuovere l'accusa '*post duos menses intra quattuor menses utiles expertus*' con precedenza rispetto agli accusatori residuali (Coll. 4.2.2: *Sed tum post duos menses intra quattuor menses utiles expertus, licet talis sit, qui alias accusare non possit, ut libertinus aut minor viginti quinque annorum aut infamis, tamen ad accusationem admittitur, ut et Papinianus libro XV scripsit*). Ancora sul *rescriptum* del 197, v. H. ANKUM, *La 'sponsa adultera': problèmes concernant l' 'accusatio adulterii' en droit classique*, in *Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors*, I, Pamplona, 1987, 161 ss.; U. VINCENTI, *Tra 'iudicium publicum' e 'publica accusatio'*, cit., 481; L. GAROFALO, *Recensione a F. BOTTA, Legittimazione*, cit., 114; H. SIVAN, *Revealing the Concealed*, cit., 131 s.; B.W. FRIER - T.A.J. MCGINN, *A Casebook on Roman Family Law*, Oxford, 2004, 120 s.; P. PAVÓN, *'Imp. Severus et Antoninus A.A. Cassiae' (CJ. 9.9.1). El caso del esposo adúltero*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 385 ss.; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 17 s., nt. 24. Sull'incapacità della donna di accusare in qualità di *quinis de populo*, v. Pomp. 1 *ad Sab. D. 48.2.1: Non est permissum mulieri publico iudicio quemquam reum facere, nisi scilicet parentium liberorumque et patroni et patronae et eorum filii filiae nepotis neptis mortem exequatur*. Nel passo riportato, dopo aver enunciato il divieto generale della donna ad accusare il marito in un *publicum iudicium*, viene messo in luce come alla stessa sia consentito farlo per rendere giustizia alla morte di '*parentium liberorumque et patroni et patronae et eorum filii filiae nepotis neptis*'. Altre eccezioni alla regola generale contemplata nel *rescriptum* di Severo e Antonino si possono incontrare in Macer 2 *de publ. iudic. D. 48.2.11 pr.: Hi tamen omnes, si suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur*; Pomp. 1 *de adult. D. 48.2.2 pr.: Certis ex causis concessa est mulieribus publica accusatio, veluti si mortem exequantur eorum earumque, in quos ex lege testimonium publicorum invitae non dicunt. idem et in lege Cornelia testamentaria senatus statuit: sed et de testamento paterni liberti vel materni mulieribus publico iudicio dicere permissum est*. Dalle testimonianze riportate si evince come sia consentito alla donna di accusare in caso di *iniuria* arrecata nei suoi confronti, oltre che nei casi in cui fosse concessa la *publica accusatio* (anche *ex lege Cornelia testamentaria*). Un'altra eccezione è contenuta in *Imp. Alexander Severus A. Herculano C. 9.9.7 pr.-1: Propter violatam virginem adultam qui postea maritus esse coepit accusator iustus non est et ideo iure mariti crimen exercere non potest, nisi puella violata sponsa eius fuerit. 1. Sed si ipsa iniurias suas adsistentibus curatoribus, per quos etiam negotia eius gerenda sunt, persequatur, praeses provinciae pro debita tanto delicto, si probetur, severitate examinabi* (a. 223). In questa testimonianza viene consentito alla donna di accusare il *maritus* per far valere l'*iniuria* subita, sebbene venga negato al fidanzato – che non fosse suo *maritus* al momento in cui si è consumata la violenza carnale – di agire con l'*accusatio* privilegiata, giacché, in caso contrario, '*accusator iustus non est*'. Un effettivo ampliamento della *facultas accusandi* da parte della donna si rinviene in *Imp. Constantinus A. ad Agricolanum CTh. 9.1.3: Cum ius evidens atque manifestum sit, ut intendendi criminis publici facultatem non nisi ex certis causis mulieres habeant, hoc est si suam suorumque iniuriam persequantur, observari antiquitus statuta oportet ...* (a. 322). Nella costituzione riportata, infatti, viene ancora una volta ricordato l'antico divieto femminile all'accusa, sebbene la stessa sia ammessa in presenza di determinate cause, ossia per opporsi alle *iniuriae* subite, da sé e dai propri figli. Sulle eccezioni al divieto femminile di accusa, v. H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 163; B. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 360; ID., *Il marito 'adulter'*, cit., 9; ID., *Donne*, cit., 80 s.; C. TERRENI, *Le ragioni*, cit., 11 ss. Più nel dettaglio, con riguardo a CTh. 9.1.3, cfr. L. DI CINTIO, *Sulle 'Interpretationes' a 'Codex Theodosianus' 9.1.3 e 9.7.4*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, XI, 2011, 1 ss.; P. BIAVASCHI, *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel 'Breviarium Alaricianum': il titolo 'De accusationibus et inscriptionibus'*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. II, Studi sulle fonti*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 138 s.; A. BANFI, *'Acerrima indago'. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV secolo d.C.?*, Torino, 2016, 78 s. Non rispondente al vero e in aperto contrasto con la testimonianza in lingua latina sarebbe la versione greca di C. 9.9.1, contenuta in Bas. 60.37.46 (Scheltema, van der Wal, A, V, 742), laddove si riporta una legittimazione maritale all'esperienza del *ius accusandi* nei confronti della donna adultera solo dopo lo scioglimento del matrimonio, allontanandosi da quanto la stessa *lex Iulia de adulteriis* avrebbe previsto, che lo avrebbe ammesso all'accusa *constante matrimonio*. Del pari, in Sch. 3 *ad Bas. 28.4.16* (Scheltema, van der Wall, A, III, 171 s.; Scheltema, Holwerda, van der Wall, B, V, 1820, n. 3) sembra rinvenirsi lo stesso principio contenuto nella versione greca del 197 giacché, dopo un breve accenno alla distinzione tra l'*accusatio* privilegiata e quella *iure extranei*, si rinviene il principio a tenore del quale al *maritus* non è consentito di accusare la donna *constante matrimonio*. Vi sarebbe di più: nello scolio (che il Gorla attribuisce a Stefano in quanto, sebbene il nome dell'autore non sia «espressamente indicato ... lo stile è quello tipico di Stefano») verrebbe attribuita «solo alla nov. 117 l'introduzione dell'*accusatio constante matrimonio*, nonostante l'esistenza di D. 48, 5, 27». Così F. GORLA, *Ricerche*, cit., 291, nt. 25; ID., *Studi*, cit., 92, nt. 11, 112 s. e ntt. 62 e 63, ma sul punto v. anche G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 91, nt. 75.

l'estraneo promuova un'accusa di lenocinio nei confronti del *maritus*<sup>120</sup>. Ciò che emerge *prima facie* dal confronto tra le due testimonianze testé riportate è la non genuinità dell'espressione '*prius lenocinii maritum accusaverit*' contenuta nel frammento ulpiano: difatti, mentre Papiniano tende a escludere la possibilità di avanzare l'accusa nei confronti del marito sino a quando il matrimonio rimane in vita – molto probabilmente siffatta logica verrebbe anch'essa giustificata dal divieto di intromissione dell'estraneo nelle questioni matrimoniali –, Ulpiano l'ammette. Anzi, il giureconsulto sembrerebbe andrebbe oltre, giacché avrebbe finito con il considerarla quale presupposto necessario cui ancorare un'eventuale accusa di adulterio nei confronti della donna giacché, in caso di sua assenza, l'*accusatio adulterii* dovrebbe considerarsi vietata. Ma si tratta, senza ombra di dubbio alcuna, di un'interpolazione di mano compilatoria<sup>121</sup>. Ciò troverebbe ulteriore conferma in un'altra testimonianza, ossia

Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.20(19).3: *Nupta non potest accusari, non tantum ab eo, qui adulterum accusavit nec optinuit, sed nec ab alio quidem, si adulter absolutus est. proinde si per collusionem cum adultero constituerit fueritque absolutus, dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem. plane si nupta esse desierit, accusari poterit: neque enim aliam lex tuetur quam eam, quae nupta est, quamdiu nupta erit.*

Anche nel passo riportato il giureconsulto mette in evidenza come la donna, *constante matrimonio*, non possa essere accusata non soltanto da quanti abbiano accusato l'adultero senza ottenerne la condanna, ma anche da un altro, nel caso in cui venga assolto – pure in caso di collusione tra l'accusatore e l'adultero se quest'ultimo viene considerato non colpevole –. Si badi che, nel prosieguo, il giureconsulto consente l'esperimento dell'*accusatio* nel caso in cui la donna non sia più unita in matrimonio: in questa ipotesi, infatti, verrà meno la protezione garantita dalla legge, protezione destinata a soggiacere in caso di cessazione del matrimonio<sup>122</sup>.

<sup>120</sup> Per un approfondimento sul *lenocinium mariti*, v. *supra*, nt. 112.

<sup>121</sup> Così M.A. DE DOMINICIS, *Sulle origini*, cit., 224, il quale limpidamente afferma che «l'eccezione al divieto» contenuta nella testimonianza papiniana risulta «priva di senso veruno se riferita, com'è nel passo, all'ordinamento giuridico classico statuito dalla *lex Iulia de adulteriis*, ove detto divieto era categorico ed assoluto»; C. VENTURINI, *Innovazioni postclassiche in materia di 'accusatio adulterii'*, cit., 276; ID., '*Accusatio adulterii*', cit., 71; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, 163 s. e, molto diffusamente, G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 69. *Contra*, cfr. P. ZANZUCCHI, *Il divieto delle azioni famose e la 'reverentia' tra i coniugi in diritto romano*, II. *L'esclusione delle azioni famose diverse dall'actio furti e le altre applicazioni dell'obbligo di 'reverentia' tra coniugi*, in *RISG*, XLVII, 1910, 26 ss. e M. KASER, *Recensione a M.A. DE DOMINICIS, Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48, 5, 27, [26] pr.)*, in *SDHI*, XVI, 1950; ID., *Recensione a M.A. DE DOMINICIS, Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48, 5, 27, [26] pr.)*, in *Iura*, II, 1951, 324, a parere del quale «das klassische Recht habe die *accusatio adulterii* während bestehender Ehe überhaupt nicht, auch nicht durch den Ehemann, zugelassen». Della stessa opinione è anche J. BEAUCAMP, *Le statut de la femme*, I, II, cit., 159 e, soprattutto, nt. 126, il quale mette in luce come «de texte n'est pas interpolé, mais ne s'intéressait, originellement, qu'à l'accusation faite par des étrangers». Difatti, prosegue lo studioso, «cette interprétation est également favorisée par le contexte, selon lequel un autre peut reprendre l'accusation abandonnée par le mari: le passage se préoccupe donc de la relation entre l'accusation par le mari et par des étrangers dans différents cas (durant le mariage ou après une accusation par le mari)».

<sup>122</sup> Sulla testimonianza, v. G. RIZZELLI, *Alcuni aspetti*, cit., 424 s.; ID., '*Lex Iulia*', cit., 51, nt. 156; C. FAYER, *La 'familia'*, III, 306 ss. e nt. 364; F. BOTTA, '*Stuprum per vim illatum*', cit., 120 s.; M. BETTINAZZI, *La legge*, cit., 115.



Si badi che si sarebbe trattato di una protezione non suscettibile di reintegrazione nel caso in cui la stessa avesse contratto nuove nozze: difatti, la legge augustea avrebbe impedito ai terzi di agire nei confronti della donna adultera soltanto quando questa fosse unita in matrimonio con il *maritus* leso dal rapporto adulterino e non anche nel caso in cui la stessa avesse contratto nuove nozze. Da questo discende che, ferma restando la legittimazione maritale all'esperimento dell'accusa anche *constante matrimonio*, tanto agli *extranei*, quanto al marito sarebbe stato consentito di agire contro la donna macchiatasi di adulterio che si fosse risposata sebbene, in questo caso, l'accusatore dovesse agire prima nei confronti dell'amante e, solo a seguito della sua condanna, nei confronti della donna<sup>123</sup>. Ciò significa che la

<sup>123</sup> Ciò è quanto si evince dalla lettura di Iulian. 86 *dig.* D. 48.5.5: ... *si vero nupta sit, ut prius adulterum peragat, tunc mulierem*. Nel caso in cui l'adultera avesse contratto matrimonio con il sospetto amante, la legge augustea avrebbe permesso all'accusatore di agire anche nei suoi confronti, ma per evitare accuse pretestuose era necessario agire previamente nei confronti dell'amante e, solo a seguito della sua condanna, contro la donna, come ci attesta un brano di Papiniano escerpito da D. 48.5.12(11).11: *Licet ei mulier, qui in suspicionem adulterii incidit, nupsisse dicatur, non ante accusari poterit, quam adulter fuerit convictus: alioquin ad hoc vel maxime viri confugient volentes bene concordatum sequens matrimonium dirimere, ut dicant cum adultero mulierem nuptias contraxisse*. In generale, è fatto divieto all'accusatore – anche nel caso in cui tratti del *maritus* – di agire contemporaneamente contro l'adultera e l'amante (Pap. 15 *resp.* D. 48.5.40[39].6: *Duos quidem adulterii, marem et feminam, propter commune crimen simul non iure nec a viro postulari convenit. cum tamen duobus denuntiatum fuisset ab eo, qui postea desistere volebat, abolitionem esse necessariam in utriusque personam respondi*; Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.16[15].8-9: *Si in viduitate mulier perseverat, in accusatoris est arbitrio, a quo velit incipere, utrum ab adultero an ab adultera*. 9. *Si quis et adulterum et adulteram simul detulit, nihil agit poteritque, quasi neutrum detulerit, rursus a quo velit initium facere, quia nihil agit prima delatione*; Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.18[17].6: *Quaeritur, an alius adulteram, alius adulterum postulare possit, ut, quamvis ab eodem ambo simul postulari non possint ...*; Imp. Alexander Severus A. Domnae C. 9.9.8: ... *sed ordine peragi utrosque licet* [a. 224]). Proprio in relazione a questo divieto non si può esimersi dal rilevare come il passo papiniano sia intimamente connesso a quello successivo, avente come oggetto d'indagine l'*incesti crimen* (Pap. 15 *resp.* D. 48.5.40[39].7: *Incesti commune crimen adversus duos simul intentari potest*). In entrambe le testimonianze viene fatto divieto di accusare nello stesso momento tanto i responsabili di *crimen adulterii*, quanto i responsabili di incesto. Sul punto, v. S. PULIATTI, '*Incesti crimina*', cit., 79 s. Difatti, anche qualora la donna adultera non avesse contratto un nuovo matrimonio, l'accusatore avrebbe potuto scegliere liberamente chi accusare prima tra la donna adultera e il suo complice, come ci viene attestato da Iulian. 86 *dig.* D. 48.5.5: *Nuptam mihi adulterii ream postulari posse in priore matrimonio commissi dubium non est, cum aperte lege iulia de adulteriis coercendis caveatur, si quidem vidua sit, de cuius adulterio agetur, ut accusator liberum arbitrium habeat, adulterum an adulteram prius accusare malit ...* Ancora sull'aspetto temporale, dalle fonti in nostro possesso si evince come il provvedimento augusteo avesse fatto divieto di accusare – al medesimo accusatore – contemporaneamente i due adulteri (Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.4 pr.: *Si maritus praevenit accusareque instituerit, tempora non cedunt patri, quod accusationem instituire non potest, sic tamen, ut, quoad unus occupet, utrique tempora cedant, ubi vero maritus occupavit, residua tempora ei, qui occupare non potest, non cedant. quod et in eo dici potest, qui ab adultero vel adultera coepit: nam adversus eum, adversus quem non coepit, desinunt ei tempora cedere. haec in maritis et patribus dicta sunt*; Macer 1 *de publ. iudic.* D. 48.5.33[32].1: *Cum alterum ex adulteris elegerit maritus, alterum non ante accusare potest, quam prius iudicium finietur, quia duos simul ab eodem accusari non licet. non tamen prohibetur accusator simul cum adultero vel adultera eum quoque accusare, qui domum suam praebeuit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur*; Imp. Alexander Severus A. Domnae C. 9.9.8: *Reos adulterii duos simul marem et feminam ex eadem causa fieri lex Iulia de pudicitia vetat ...* [a. 224]). In particolare, nella testimonianza di Macer non soltanto si trova traccia dell'anzidetto divieto, ma si prevede altresì che venga formulata un'accusa in contemporanea nei confronti degli adulteri e di chiunque abbia messo a disposizione la propria casa ovvero di chi, *consilio fuit*, abbia reso più agevole l'unione extramatrimoniale. In merito al *domum praebeere*, v. *supra*, nt. 112, mentre, per un approfondimento sul lemma '*consilio*', v. oltre § 6 del presente capitolo e, in particolare, nt. 193. Per converso, sarebbero state ammesse tanto le accuse intente contemporaneamente contro l'adultera e il suo complice, purché da accusatori diversi (di ciò si trova conferma in Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.18[17].6: *Quaeritur, an alius adulteram, alius adulterum postulare possit, ut, quamvis ab eodem ambo simul postulari non possint, a diversis tamen singuli possint*), quanto le *accusationes* mosse dal solo *maritus* nei confronti di più adulteri correi della moglie, sebbene nel massimo di due (Paul. Sent. 2.26.10: *Duos uno tempore uxoris adulteros accusari posse sciendum est: plures vero non posse*). Sul punto, v. in letteratura L. FANIZZA, '*Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*', Roma, 1988, 63; S. PULIATTI, '*Incesti crimina*', cit., 80; F. BOTTA, '*Stuprum per vim illatum*', cit., 119 s.; C. FAYER, '*La familia*', III, 304 ss.; M. MORELLO, '*Aspetti*', cit., 627. Nel caso

condanna del complice costituisce un ‘elemento pregiudiziale’ cui ancorare l’accusa della donna – la quale, nonostante la condanna dell’adultero, potrebbe anche astrattamente venire assolta –, non essendo sufficiente l’aver solo accusato l’adultero, giacché da un’eventuale assoluzione del complice sarebbe conseguito il divieto di accusa nei confronti della stessa<sup>124</sup>. L’unica ‘via di scampo’ alla necessaria e pregiudiziale accusa – e condanna – nei confronti dell’adultero è prevista a vantaggio del solo *maritus*, il quale può accusare previamente l’ex moglie qualora abbia intimato (e vietato) formalmente alla donna – tramite *denuntiatio*<sup>125</sup> – di non sposarsi, ma, nonostante il divieto, la stessa si fosse rimaritata<sup>126</sup>. Ecco, dunque, che la

---

in cui, invece, fosse stata avanzata l’accusa nei confronti dell’amante e questi fosse deceduto prima della sua condanna, l’adultera non sarebbe stata risparmiata: Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 45.5.18(17).7: *Sed si antequam condemnetur*; Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.20(19) pr.: *adulter diem suum obierit, constitutum est etiam mortuo adultero sine praescriptione mulierem posse accusari*. Parimenti, nell’ipotesi in cui il correo deceduto prima che l’accusa fosse stata avanzata (Macer 1 *de publ. iudic.* D. 48.5.19[18]: *vel antequam cum eo agi coepit*), ovvero fosse stato considerato reo di altro illecito (Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.20[19].1: *Sed et si non mors, sed poena alia reum subtraxerit, ad huc dicimus posse ad mulierem venire*). Su questi ultimi frammenti analizzati, v. diffusamente G. RIZZELLI, ‘*Lex Iulia*’, cit., 118 s., nt. 165.

<sup>124</sup> Che la previa condanna dell’amante fosse l’elemento cui ancorare l’*accusatio* nei confronti della donna viene confermato da Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.18(17).6: *sed non ab re est hoc probare diversos accusatores admitti posse, dum, si ante denuntiationem nupsit, prior mulier accusari non possit. exspectabit igitur mulier sententiam de adultero latam: si absolutus fuerit, mulier per eum vincet nec ultra accusari potest: si condemnatus fuerit, mulier non est condemnata, sed aget causam suam, fortassis et optinere vel gratia vel iustitia vel legis auxilio possit*; Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.20(19).3: *Nupta non potest accusari, non tantum ab eo, qui adulterum accusavit nec optinuit, sed nec ab alio quidem, si adulter absolutus est; proinde si per collusionem cum adultero constituerit fueritque absolutus, dedit mulieri nuptae adversus omnes securitatem*.

<sup>125</sup> La *denuntiatio* avrebbe potuto assumere una duplice forma, dalla quale non sarebbe dipesa alcuna differenza d’effetto, vale a dire la *denuntia* ufficiale presentata al giudice (Ulp. 2 *ad l. Iul. de adult.* D. 48.5.18[17] pr.: *Denuntiasset qualiter accipiamus, utrum ad iudicem an vero simpliciter? ego, etsi non denuntiavit ad iudicem, sufficere credo, si adulterii se acturum denuntiaverit*), ovvero quella più ‘libera’ effettuata tramite *procurator* (Ulp. 2 *ad l. sing. de adult.* D. 48.5.18[17].4: *Sed et si per procuratorem denuntiaverit, puto posse eum accusationem si velit instituire sufficereque procuratoris denuntiationem*) o *servus* (Ulp. 2 *ad l. sing. de adult.* D. 48.5.18[17].5: *Ergo et si per actores denuntiaverit, id est per servum dominus denuntiaverit, rata erit denuntiatio*). Sulla differenza prospettata, cfr. in letteratura M. BIANCHINI, *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio Romano*, Milano, 1964, 91 ss.

<sup>126</sup> Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.17(16): *Qui uxori repudium miserit, postea denuntiare, ne seio nuberet, et, si denuntiaverit, et ab ea incipere potest*. Il principio contenuto nella testimonianza ulpiana, ove viene messo in luce che solo in caso di *denuntiatio* al *maritus* sarebbe consentito di agire previamente nei confronti dell’ex moglie – anziché dell’amante – viene ulteriormente, seppur in modo implicito, rafforzato da un altro passo, sempre di estrazione ulpiana, ove il giureconsulto osserva come non vi sia altra possibilità – se la donna si è risposata prima della *denuntiatio* – per l’accusatore, *ex lege Iulia de adulteriis coercendis*, se non quella di agire previamente contro l’amante e, solo a seguito della sua condanna – si badi, non è sufficiente il solo promuovimento dell’accusa nei suoi riguardi, giacché l’allusione testuale nella fonte è proprio alla *condemnatio* –, anche nei riguardi della ex moglie (Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2 pr.: *Ex lege Iulia servatur, ut, cui necesse est ab adultero incipere, quia mulier ante denuntiationem nupsit, non alias ad mulierem possit pervenire, nisi reum peregerit. peregerisse autem non alias quis videtur, nisi et condemnaverit*). Del pari, troviamo traccia di questo principio anche in *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concordio praes. Numidiae* C. 9.9.27(28): *Ita nobis pudor cordi est, ut removeamus prisci iuris ambages et constituamus in adulterii quaestione abolitis de medio ceteris praescriptionibus praeter quinquennii temporis et lenocinii quod marito obicitur exceptionem, illam etiam, quae post solum prius matrimonium ante denuntiationem nuptae competit, fidem criminis nosci. Indignum est enim, ut ultionem pudoris praestigiae versuti iuris excludant* (a. 295). Sulla costituzione da ultimo riportata, v. E. VOLTERRA, *Nota critica alla L. 27 [28] C. ad L. Jul. De ad. 9, 9*, Roma, 1929, 1 ss., ora in *Scritti giuridici*, I, cit., 283 ss. (da cui si cita), il quale ci ricorda come «la costituzione in esame ... porta una gravissima innovazione sul diritto anteriore in quanto abolisce tutte le *praescriptiones* stabilite per l’*accusatio adulterii*, ad eccezione di sole tre», tra le quali ci rientra l’eccezione attualmente considerata; J.A.C. THOMAS, *Prescription of Crimes in Roman Law*, in *RIDA*, IX, 1962, 419 s. In generale, sulla *denuntiatio*, cfr. M. BIANCHINI, *Le formalità*, cit., 85 ss. Che fosse necessario che il *maritus* facesse pervenire la *denuntiatio* all’ex moglie prima che la stessa avesse contratto un nuovo matrimonio si evince da Pap. 15 *resp.* D. 48.5.40(39).3: *Nupta, priusquam adulter damnetur, adulterii non*

centralità attribuita al *divortium* avrebbe implicitamente comportato anche l'esclusione dall'esperimento dell'accusa, giacché chi avesse avuto l'intenzione di riprendere con sé la donna certamente non l'avrebbe ripudiata<sup>127</sup>. Non solo: la stessa *lex Iulia* avrebbe consentito all'accusatore di agire nei confronti dell'adultera anche in caso di assoluzione dell'amante correo purché, in questo momento, la donna fosse unita in matrimonio mentre, quando *'eligebatur reus, adultera nupta non fuit'*<sup>128</sup>.

In terzo luogo, a rilevare è l'*accusatio iure extranei*. Si tratterebbe di un'accusa esperibile da chiunque<sup>129</sup> – anche, quindi, dal *maritus* e dal *pater familias* che scientemente ovvero senza colpa avessero fatto decorrere i termini previsti per l'accusa privilegiata<sup>130</sup> – spirati i sessanta

---

*postulatur, si nuptias denuntiatio vel ad domum mulieris missa non praecessit; Ulp. 8 disp. D. 48.5.2 pr.: ... quia mulier ante denuntiationem nupsit ...; Ulp. 2 ad l. Iul. de adult. D. 48.5.18(17).6: ... si ante denuntiationem nupsit, prior mulier accusari non possit; Imp. Gordianus A. Aquilae C. 9.9.12(14): Si, dum in tuo matrimonio uxor tua esset, se adulterio polluit, in ea provincia in qua id factum est adulterium more solito persequi debes nec enim ab ea quae iam nupta est adulterium passa exordium accusationis sumi potest, si denuntiatio criminis nuptias non praecessit. Le testimonianze pervenuteci alludono espressamente alla 'denuntiatio', non essendo, dunque, sufficiente la sola presentazione dei libri d'accusa, come si desume limpidamente da Ulp. 2 ad l. Iul. de adult. D. 48.5.18(17).1: Quid ergo, si non quidem denuntiavit, verum libello accusatoris dedit, antequam nuberet, eaque, cum id cognovisset, nupsit, vel ignorans? puto non videri ei denuntiatum: idcirco non posse accusatorem ab ea incipere. Su questo specifico aspetto, cfr. M. BIANCHINI, *Le formalità*, cit., 85 s.*

<sup>127</sup> Sul punto, v. S.E. NICOTRA, *Il 'crimen adulterii' nel 'Regnum Siciliae'. Osservazioni sulla disciplina delle 'assisiae' ruggeriane*, in *Studi in memoria di E. Fanara*, II, Milano, 2008, 636.

<sup>128</sup> Ulp. 2 ad l. Iul. de adult. D. 48.5.20(19).2: *Si eo tempore, quo eligebatur reus, adultera nupta non fuit, quo autem absolvatur, nupta invenitur: dicendum est hanc absoluto quoque adultero posse accusari, quia eo tempore, quo adulter eligebatur, nupta non fuit.*

<sup>129</sup> La sfera dei legittimati all'esperimento dell'*accusatio iure extranei* è stata fortemente limitata in età postclassica e ciò è quanto si evince da *Imp. Constantinus A. ad Evagrium* CTh. 9.7.2 (costituzione riprodotta, con qualche lieve aggiustamento, anche in C. 9.9.29[30]): *Quamvis adulterii crimen inter publica referatur, quorum delatio in commune omnibus sine aliqua legis interpretatione conceditur, tamen, ne volentibus temere liceat foedare connubia, proximis necessariisque personis solummodo placet deferri copiam accusandi, hoc est patri vel consobriano et consanguineo maxime fratri, quos verus dolor ad accusationem impellit. Sed et his personis legem imponimus, ut crimen abolitione compescant. in primis maritum genialis tori vindicem esse oportet, cui quidem ex suspitione etiam ream coniugem facere, nec intra certa tempora inscriptionis vinculo contineri, veteres retro principes annuerunt. Extraneos autem procul arceri ab hac accusatione censemus. nam etsi omne genus accusationis necessitas inscriptionis adstringat, nonnulli tamen proterve id faciunt et falsis contumeliis matrimonia deformant (a. 326). Nella costituzione riportata, infatti, si ricorda come sebbene l'*adulterium* sia un *crimen publicus* – la cui accusa può essere promossa da chiunque – ne viene messa in luce la sua natura 'speciale'. Difatti, trattandosi di un reato che avrebbe riguardato da vicino l'ambito familiare e che ne avrebbe intaccato la sua stabilità, l'imperatore Costantino avrebbe voluto evitare la proposizione di accuse temerarie volte a '*foedare connubia*', limitando e circoscrivendo, dunque, siffatto potere alle sole *proximae necessariaeque personae* della donna adultera. Alle stesse – e soltanto a loro – sarebbe stato quindi concesso di agire *iure extranei* anche se, qualora avessero voluto desistere dall'accusa, avrebbero potuto ottenere l'abolizione del *crimen*. Come si è avuto modo di vedere in precedenza (cfr. *supra*, nt. 119) il *maritus* è il solo a poter promuovere l'accusa privilegiata, mentre il *pater* dell'adultera – ammesso anch'egli, in età classica, all'*accusatio iure viri* – potrà promuovere la sola *accusatio iure extranei*. Ma questa differenza non è di poco conto, giacché porta con sé due ulteriori vantaggi, anch'essi relegati al solo *maritus* dell'adultera, vale a dire la facoltà di promuovere l'accusa *ex suspitione*, ossia per il semplice sospetto di adulterio, e la possibilità di accusare la stessa '*nec intra certa tempora inscriptionis vinculo contineri veteres retro principes adnuerunt*'. Con riguardo a questi due privilegi interessante è la versione che è contenuta in C. 9.9.29(30).2, ove l'imperatore avrebbe precisato, subito dopo il richiamo all'accusa *ex suspitione*, come il *maritus* avrebbe potuto promuovere la stessa rimanendo unito in matrimonio con la donna anche se, in conformità all'età classica, ripudiare la stessa per evitare di incorrere in *lenocinium mariti*. Così, v. *supra*, nt. 112. Su CTh. 9.7.2 v. F. PERGAMI, *La repressione dell'adulterio nella legislazione tardoimperiale*, in *Index*, XL, 2012, 506, ora in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2014, 44 (da cui si cita).*

<sup>130</sup> Ciò si evince dalla lettura di *Pap. lib. sing. de adult. D. 48.5.12(11).6: quod privilegium si amisit, non prohibetur intra alios quattuor menses querellam suam apud iudicem deferre* e di *Imp. Alexander Severus A. Sebastiano C. 9.9.6 pr.: ... et cum praeterierint dies isti utiles, maritus quoque iure extranei agere potest ... (a. 223).*

giorni dal divorzio garantiti per l'esperimento, in via principale, dell'*accusatio iure mariti vel patris*<sup>131</sup> per un periodo di quattro mesi utili, come si evince dalla lettura di

Ulp. 8 disp. D. 48.5.4.1: *Extraneis autem, qui accusare possunt, accusandi facultas post maritum et patrem conceditur: nam post sexaginta dies quattuor menses extraneis dantur et ipsi utiles.*

Al *maritus* e al *pater familias* della donna adultera sarebbe dunque consentito di accedere all'accusa residuale, sebbene non manchi di chiedersi se questo comporti dei vantaggi nei loro confronti rispetto agli estranei in sede di esperimento dell'*accusatio*, qualora la stessa fosse previamente presentata da questi ultimi. La risposta a questo interrogativo si rinviene in

Ulp. 8 disp. D. 48.5.4.2: *Si ante extraneus instituerit accusationem, an supervenienti marito permittatur accusatio, quaeritur. et magis arbitror hoc quoque casu maritum audiendum, si non negligentia praeventus est. et ideo et si accusatione instituta absoluta sit mulier extraneo accusante, tamen marito debet permitti restaurare accusationem, si idoneas causas allegare possit, quibus impeditus non instituit accusationem.*

Dalla testimonianza ulpiana, infatti, si evince come nel caso in cui il *maritus* avesse fatto spirare i termini previsti per l'accusa privilegiata non per negligenza e gli estranei avessero nel contempo avanzato l'accusa residuale, gli sarebbe stato consentito di subentrare nell'*accusatio adulterii* promossa da quest'ultimo<sup>132</sup>. Del pari, Ulpiano ci dice che anche nel caso in cui la donna, accusata *iure extranei*, fosse stata assolta, al marito sarebbe comunque permesso di *restaurare accusationem* qualora possa allegare motivazioni idonee alle quali ancorare l'impedimento all'istituzione dell'accusa.

Decorsi i sessanta giorni previsti per l'accusa privilegiata e i quattro mesi dell'accusa residuale – dunque, sei mesi in totale dal *divortium* – l'adultera non poteva più essere accusata, mentre era ancora possibile promuovere un'*accusatio* nei confronti dell'amante, fino a quando

---

<sup>131</sup> Un passo ulpiano – ove è conservato il pensiero di Pomponio – ci attesta la legittimazione degli *extranei* anche prima che del decorso dei sessanta giorni riservati all'accusa privilegiata nel caso in cui *maritus* e *pater familias* avessero dichiarato di non volerla promuovere (Ulp. 2 de adult. D. 48.5.16[15].5: *Si negaverint se pater et maritus accusaturos intra diem sexagesimum, an statim incipiant tempora extraneo cedere? et primus Pomponius putat admitti ad accusationem extraneum posse statim atque isti negaverint. cui adsendendum puto: fortius enim dicitur eum, qui se negaverit acturum, postea non audiendum*).

<sup>132</sup> La fonte è critica in merito all'individuazione della natura dell'*accusatio* riconosciuta al marito che fosse subentrato nell'accusa promossa *iure extranei*, sebbene possa essere identificata con l'accusa residuale, giacché si tratterebbe dell'unica *accusatio* consentita al terzo. Così, v. H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 168 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, 301 s. e, soprattutto, nt. 354; F. GIUMETTI, *'Accusandi necessitas'*, cit., 21. *Contra*, cfr. C. VENTURINI, *'Accusatio adulterii'*, cit., 36, nt. 17; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 218 s. e, in particolare, nt. 396, a parere dei quali il riferimento ulpiano alle *'idoneae causae'* sarebbe «funzionale alla concessione di una nuova accusa privilegiata» a vantaggio del marito. Così pure G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 50, nt. 156, secondo cui l'allusione, da un lato, alla mancata accusa da parte del marito che sarebbe avvenuta senza negligenza e, dall'altro, alle *'idoneae causae'* avrebbe consentito allo stesso di giovare ancora dell'accusa privilegiata laddove, a suo avviso, solo «al di fuori dei casi descritti in D. 48.5.4.2, il marito può servirsi dell'*accusatio iure extranei*, qualunque sia stato il motivo per cui abbia lasciato decorrere il tempo riservato all'accusa privilegiata».

non fossero trascorsi cinque anni continui<sup>133</sup> dal giorno in cui era giunta a consumazione la relazione extramatrimoniale<sup>134</sup>, anche nel caso in cui la donna fosse deceduta<sup>135</sup>. Peraltro, nel § 5 di D. 48.5.30(29)<sup>136</sup>, Ulpiano metteva in luce se dal giorno del divorzio fossero decorsi solo sessanta giorni, ma da quello della commissione dell'adulterio fossero invece già trascorsi cinque anni<sup>137</sup>, allora neppure il complice adultero potrà più essere accusato<sup>138</sup>.

---

<sup>133</sup> Paul. 2 *de adult.* D. 48.5.32(31): *Quinquennium non utile, sed continuo numerandum est e Imp. Alexander Severus A. Vadanti C. 9.9.5: Adulter post quinquennium, quam commissum adulterium dicitur, quod continuum numeratur, accusari non potest: easque praescriptiones legibus reis datas auferri non oportet* (a. 223).

<sup>134</sup> Che il calcolo per il termine di promuovimento dell'accusa nei confronti dell'amante iniziasse a decorrere dal giorno dell'avvenuto adulterio e non, invece, da quello in cui si svolge il giudizio ci viene riferito da Ulpiano nel § 7 di D. 48.5.30(29): *Quinquennium autem ex eo die accipiendum est, ex quo quid admissum est, et ad eum diem, quo quis postulatus postulatae est, et non ad eum diem, quo iudicium de adulteriis exercetur*. Nel § 5, viene invece individuato il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i sei mesi previsti per l'accusa nei confronti della donna. Si tratterebbe di una determinazione contenuta in un *rescriptum* dei consoli Tertullo e Massimo, i quali avrebbero riconosciuto nel giorno del divorzio per la *nupta*, mentre in quello della commissione del crimine per la *vidua* il *dies a quo* (Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30[29].5: *Sex mensuum haec fit separatio, ut in nupta quidem ex die divortii sex menses computentur, in vidua vero ex die commissi criminis: quod significari videtur rescripto ad Tertullum et Maximum consules*). Che l'accusa nei confronti della donna non potesse più essere intentata una volta che fossero decorsi i sei mesi si evince anche dalla lettura di Marcian. *lib. sing. ad sen. cons. Turpill.* D. 48.16.1.10: *Accusationem is intulit, qui praescriptione summoveri poterat, ut quilibet adulterii masculo post quinque annos continuos ex die commissi adulterii vel feminae post sex menses utiles ex die divortii ...*, sebbene tale *praescriptio* fosse stata eliminata, solo nei confronti della donna, da un *rescriptum* degli imperatori Diocleziano e Massimiano (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concordio praes. Numidiae C. 9.9.27[28]: Ita nobis pudor cordi est, ut removeamus prisci iuris ambages et constituamus in adulterii quaestione abolitis de medio ceteris praescriptionibus praeter quinquennii temporis et lenocinii quod marito obicitur exceptionem, illam etiam, quae post solum prius matrimonium ante denuntiationem nuptae competit, fidem criminis nosci. Indignum est enim, ut ultionem pudoris praestigiae versuti iuris excludant* [a. 295]).

<sup>135</sup> Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).4: *Adulterii reum intra quinque annos continuos a die criminis admisi defuncta quoque muliere postulari posse palam est*.

<sup>136</sup> Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).5: *praeterea si ex die divortii sexaginta dies sint, ex die vero commissi criminis quinquennium praeteriit, debuit dici nec mulierem posse accusari, ut, quod dantur sex menses utiles, sic sit accipiendum, ne crimen quinquennio continuo sopitum excitetur*.

<sup>137</sup> Il termine di cinque anni dalla commissione del crimine vale non solo per l'adulterio, ma anche per il *crimen lenocinii* e per il *crimen stupri* (Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30[29].6: *Hoc quinquennium observari legislator voluit, si reo vel reae stuprum adulterium vel lenocinium obicitur*), mentre non trova applicazione per il caso in cui sia giunto a consumazione un *crimen incesti coniunctum adulterio* (Pap. 15 *resp.* D. 48.5.40[39].5: *Praescriptione quinque annorum crimen incesti coniunctum adulterio non excluditur*).

<sup>138</sup> In dottrina ci è a lungo interrogati sul motivo sotteso alla previsione contenuta nella legge augustea per cui all'accusatore sarebbero stati accordati solo sei mesi per agire contro la donna, mentre ben cinque anni in caso di accusa contro il suo amante. A parere di A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 129, «les loi d'Auguste favorisent les mariages. Sans doute la femme condamnée pour adultère ne pourra pas se remarier, mais celle-là seulent: toutes les autres femmes divorcées doivent contracter une nouvelle union. Il fait donc qu'on sache promptement à quoi s'en tenir: si la femme est adultère, qu'on la fasse vite condamner; sinon qu'elle puisse suivre la loi commune. Pour l'adultère, les mêmes raisons n'existent pas; il pourra se remarier alors même qu'il serait condamné». *Contra*, cfr. H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 169 s.; ID., *La 'captiva adultera'*, cit., 169 s., a parere del quale la spiegazione del così marcato lasso temporale garantito per l'accusa nei confronti dell'adultera e del suo complice va ricercata nel fatto che «quand on se remet à l'esprit que le mari peut toujours envoyer à son ex-épouse la *denuntiatio* qu'il l'accusera pour *adulterium* et peut empêcher ainsi qu'elle se remarie, tant qu'il a encore le droit de l'accuser, tandis qu'une telle *denuntiatio* ne peut être envoyée à l'adultère». Così facendo, a parere dello studioso, la *lex Iulia* avrebbe limitato la possibilità di avviare un processo penale contro la donna sospettata d'adulterio, oltre ad aver influito – circoscrivendolo – anche sul periodo concesso per formulare la *denuntiatio*. Dunque, «la loi a créé la possibilité que la femme se remarie promptement après son divorce, sans courir le risque que ce nouveau mariage sera perturbé par un procès concernant son manque de fidélité dans le mariage antérieur». In argomento – seppure non abbiano assunto una nuova posizione –, v. anche G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 50, nt. 156; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 303 s., nt. 362.

5. *La rilevanza dell'adulterio della moglie al di fuori delle 'iustae nuptiae': ammissibilità e configurabilità dell'accusatio privilegiata e residuale.*

La donna autrice del reato di adulterio non è solo colei che è unita in *iustae nuptiae*, ma, in forza di una lettura estensiva della *lex Iulia de adulteriis*, anche quella che intrattiene con un uomo una relazione continuativa, stabile e duratura, sebbene non rientri nel novero delle *iustae nuptiae*<sup>139</sup>. Di ciò viene conservata la prima traccia in un passo ulpiano ove il giureconsulto, ricordando quanto in precedenza aveva sostenuto Sesto Cecilio Africano e facendo cenno al provvedimento augusteo, ammette apertamente che *'ad omnia matrimonia pertinet'*. Ciò sarebbe poi ulteriormente rafforzato dal richiamo di un passo contenuto nell'Iliade<sup>140</sup>, con riferimento al quale Ulpiano avrebbe fatto seguire alla traduzione latina l'originale versione in lingua greca<sup>141</sup>. Almeno da questo momento quindi ci viene naturale pensare che – ci troviamo nel II secolo d.C. – a essere repressi siano tutti gli adulteri, siano essi realizzati in costanza di *iustae nuptiae* ovvero al di fuori delle stesse, sebbene non sia facile definire quali unioni vi rientrino.

Dunque, il problema atterrebbe alla corretta individuazione dell'*uxor iniusta*. Per farlo si dovrebbe partire proprio dalla testimonianza ulpiana e, in particolare, dal riferimento all'Iliade, di cui è conservata traccia nella seconda parte del frammento. Qui a parlare è Achille, che si riferisce all'amata Briseide, ossia alla sua schiava e non, invece, a Deidamia – la moglie che egli avrebbe abbandonato per andare a Troia – o a Polissena. Ma questa è una ricostruzione interpretativa: difatti, l'utilizzo del lemma *'ἀλόχους'* lascia aperti alcuni dubbi, giacché con questo vocabolo si alludeva tanto alla 'compagna di letto', quanto 'concubina'<sup>142</sup>.

---

<sup>139</sup> Sul punto, ci ricorda E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 223 s., come la giustificazione della repressione tanto dell'*adulterium* realizzatosi nelle *iustae nuptiae*, quanto di quello che ha avuto consumazione al di fuori delle stesse trae la sua ragion d'essere nella commistione terminologica di cui troviamo traccia in Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.6.1; Mod. 9 *diff.* D. 50.16.101 pr.; Mod. 1 *reg.* D. 48.5.35(34) pr.-1 (per un approfondimento sul punto, v., *supra*, § 1). Per lo studioso, infatti, «l'accusa pubblica, rivolgendosi» anch'essa «contro l'*adulterium* vero e proprio, quanto contro lo *stuprum*, non richiede l'esistenza di un rapporto coniugale e quindi a maggior ragione si può dare, oltre che per la violazione del matrimonio legittimo (il vero *adulterium*), anche per la violazione di altre unioni», per quanto, in quest'ultimo caso, l'unica *accusatio* ammessa sia quella *iure extranei*. Così pure R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano, 2014, 37, secondo cui sarebbe stata la giurisprudenza, soprattutto quella di età imperiale, ad aver consentito in via interpretativa di «estendere la configurazione dell'*adulterium* oltre i limiti iniziali della *lex Iulia de adulteriis* e cioè alla figure di *matrimonium iniustum*, al fidanzamento, al concubinato», tentando di farle rientrare nel novero del *iustum matrimonium*. Il punto si svolta sarebbe, a parere dello studioso, quello di «considerare valido il matrimonio, anche se contrario alla *lex Iulia et Papia*» (il primo capitolo del libro sarebbe stato oggetto di autonomo contributo, dal titolo *Definizione e libertà di matrimonio*, contenuto in *Diritto@Storia*, XVI, 2017, 23, da cui si cita).

<sup>140</sup> Alludo a Hom. *Il.* 9.337-343: ... τί δὲ δεῖ πολεμιζέμεναι Τρώεσσι / Ἀργείους; τί δὲ λαὸν ἀνήγαγεν ἐνθάδ' ἀγείρας / Ἀτρεΐδης; ἢ οὐχ Ἑλένης ἕνεκ' ἠϊκόμοιο / ἢ μοῦνοι φιλέουσ' ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων / Ἀτρεΐδαι; ἐπεὶ ὅς τις ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ ἐχέφρων / τὴν αὐτοῦ φιλέει καὶ κήδεται, ὡς καὶ ἐγὼ τὴν / ἐκ θυμοῦ φίλεον δουρικτητὴν περ ἑοῦσαν.

<sup>141</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).1: *Plane sive iusta uxor fuit sive iniusta, accusationem instituire vir poterit: nam et Sextus Caecilius ait, haec lex ad omnia matrimonia pertinet, et illud Homericum adfert: nec enim soli, inquit, Atridae uxores suas amant. οὐ μόνου φιλέουσ' ἀλόχους μερόπων ἀνθρώπων Ἀτρεΐδαι.*

<sup>142</sup> Si soffermano su questo aspetto, F. STELLA MARANCA, *Omero nelle Pandette*, in *BIDR*, XXXV, 1927, 33 ss.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 187; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 200; TH. MAYER-MALY, *Homer in römischen Rechtstexten*, in *TR*, LII, 2004, 238 s.; R. QUADRATO, *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium' e unioni*

Quel che è certo è che il termine greco or ora richiamato non si riferisca mai alla donna sposata. Infatti, anche volendo condurre una lettura terminologica dello stesso, saremo portati a ritenere che – sia nel caso in cui accogliesse l'idea che si fosse trattato di un  $\alpha$  privativo, che avrebbe portato a pensare alle donne non legate da matrimonio, sia che si trattasse di un  $\alpha$  copulativo, che avrebbe richiamato alla mente il soggiacere – la donna di riferimento sarebbe sempre stata legata all'uomo da un mero rapporto di fatto. Non si avrebbe mai pensato, quindi, a una donna sposata. Questa conclusione verrebbe peraltro suffragata dal riferimento che proprio Omero fa: lo stesso, infatti, nel far parlare Achille – con riguardo all'espressione '*uxor iniusta*' –, non avrebbe alluso a Deidamia, la moglie, quanto piuttosto alla sua schiava, Briseide<sup>143</sup>.

A questo punto sembra quindi più chiaro il passaggio contenuto nel passo ulpiano: il giureconsulto avrebbe riportato – dopo aver ricordato la posizione di Sesto Cecilio Africano che si riferisce a '*omnia matrimonia*' – il passo dell'Iliade proprio per avvalorare ulteriormente il suo punto di vista, vale a dire la repressione *ex lege Iulia de adulteriis* di tutti gli adulteri ammettendo che, la distinzione tra *uxor iusta* e *uxor iniusta* risultasse alquanto annebbiata sin dai tempi più remoti<sup>144</sup>. Sull'individuazione dell'*uxor iniusta* sono stati spesi fiumi d'inchiostro, anche se la dottrina non sembra essere giunta a una soluzione unanime. Difatti, per alcuni – sulla scia di una sostanziale equivalenza tra il *matrimonium iustum* e quello *iniustum* – *uxor iniusta* sarebbe la concubina<sup>145</sup>. Si badi però non ogni concubina giacché, come si evince da un passo di Marcello, non tutte le concubine possono essere sottoposte ad

---

*di fatto*, in *Index*, XXXVIII, 2010, 235 s., ora in '*Ubi tu Gaius*', cit., 384 s. (da cui si cita); R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, CV, 2011, 203 s., ma anche in '*Ubi tu Gaius*', cit., 330 (da cui si cita), a parere della quale il passo di Omero alluderebbe più propriamente a un *contubernium* anziché a un concubinato, giacché Briseide «era *captiva*». Così pure, in tempi più recenti, E. PEZZATO, *L'«amor» nelle fonti giuridiche romane*, in *JusOnline*, VI, 2021, 179, nt. 22 e 180 s. Sul punto, v. anche M.V. SANNA, '*Matrimonium iniustum*', cit., 214 s., nt. 29; EAD., *Matrimonio*, cit., 143 ss.; EAD., *Dalla «paellex» della «lex Numana» alla «concubina»*, in *BIDR*, CIX, 2015, 204, nt. 103.

<sup>143</sup> Non è un caso difatti che, proprio al fine di ulteriormente avvalorare siffatta distinzione, la stessa Briseide venga considerata un semplice parte del bottino di guerra, da spartire, come sostiene C. PELLOSO, *Coscienza nomica e scienza giuridica: un confronto tra il modello «autoritativo» ateniese e il modello «anarchico» romano*, in *Revista General de Derecho Romano*, XXVI, 2016, 24, nt. 71, ora in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli, 2016, 31 s., nt. 71 (da cui si cita).

<sup>144</sup> Si fa portavoce di un'idea connessa a un «errato parallelismo» tra il passo dell'Iliade e il frammento ulpiano e, in particolare, tra la schiava Briseide e *uxor iniusta*, E. PEZZATO, *L'«amor»*, cit., 180 s. A parere della studiosa – che avrebbe condiviso quanto sostenuto da F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, II.15, Berlin - New York, 1976, 145; ID., *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, 24 s. –, infatti, mentre nel frammento di Omero il riferimento è a un rapporto di *contubernium*, nella testimonianza ulpiana – anche in forza del richiamo a Sesto Cecilio Africano – l'allusione è al *matrimonium*, seppur *iniustum*. Quindi, a suo avviso, il richiamo all'Iliade sarebbe stato utilizzato come mero «sfoggio di conoscenza», peraltro stavolta errato. *Contra*, in precedenza, R. QUADRATO, *Maris atque feminae coniunctio: matrimonium*, cit., 236, secondo cui l'allusione operata da Ulpiano e da Sesto Cecilio Africano a Omero «non è un fatto decorativo, un mero sfoggio di erudizione, ma ha un fine preciso: risponde ad una strategia interpretativa, mira ad un ben calcolato effetto rappresentativo», cioè consentire l'applicazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis ad omnia matrimonia*.

<sup>145</sup> Così F. STELLA MARANCA, *Omero*, cit., 33 ss.; D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 561 ss.; F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica*, cit., 131 ss.; G. RIZZELLI, '*Stuprum*', cit., 187; ID., '*Lex Iulia*', cit., 186 ss.; C. FAYER, *La «familia»*, III, cit., 311 ss., nt. 376. Non dissimili sono le conclusioni formulate da S. SOLAZZI, *Attorno ai «caduca»*, cit., 265 ss., secondo cui la donna cui allude Ulpiano è quella unita all'uomo da un valido matrimonio.

*accusatio*<sup>146</sup>. Per altri, invece, l'*uxor iniusta* sarebbe la donna sposata che avrebbe violato alcuni divieti, tra i quali quelli derivanti dalla *lex Iulia et Papia*<sup>147</sup>.

Il § 1 del passo andrebbe letto congiuntamente al *principium*, ove l'allusione è all'*adulterium* commesso dalla concubina, purché si tratti di una liberta del *patronus*, dato che alla stessa sarebbe riconosciuto il *nomen* di *matrona*. In caso, infatti, di concubina che non sia tale, non sarebbe consentita l'accusa *iure extranei* giacché, non trattandosi di un'*uxor*, non si può parlare neppure di adulterio<sup>148</sup>. In questo caso, ci dice Ulpiano, non è ammesso all'accusa privilegiata il marito, anche se non si potrà negargli l'*accusatio iure extranei*. Nel § 1, il giureconsulto avrebbe genericamente alluso all'accusa, senza indicare quale *accusatio* fosse consentita, se solo quella residuale – alla pari del *principium* – o anche quella *iure viri*. Sembra però possibile sostenere che la legge si riferisse indistintamente alle relazioni extramatrimoniali siano esse *iustae* o *iniustae nuptiae* – accogliendo, ancora una volta, un'accezione ampia di *adulterium* – e che, in entrambi i casi, avesse ammesso l'*accusatio adulterii*, come si evince dal riferimento all'*accusationem instituere*. Ma non avrebbe consentito di agire indistintamente sia con l'accusa privilegiata che con quella *iure extranei*. Difatti, il provvedimento augusteo, mentre in caso di adulterio consumato in costanza di *iustae nuptiae* avrebbe consentito l'esperimento tanto dell'*accusatio* privilegiata, quanto di quella residuale, in caso di *adulterium* realizzato in presenza di *iniustae nuptiae* avrebbe ammesso l'utilizzo della sola *accusatio iure extranei*<sup>149</sup>, accedendo a un'idea di adulterio in senso stretto<sup>150</sup>. Dunque, alla luce di siffatta prospettazione, non vi sono dubbi sul fatto che la donna cui sembra alludere Ulpiano sia un'*uxor*, ma si sarebbe trattato di un'*iniusta uxor*, motivo per cui la sola accusa consentita sarebbe stata quella *iure extranei*<sup>151</sup>, in maniera non dissimile da quanto previsto nel

---

<sup>146</sup> Ne sarebbero infatti escluse le *matronae non honestae* (Marc. 26 *dig.* D. 23.2.41.1: *Et si qua se in concubinatu alterius quam patroni tradidisset, matris familias honestatem non habuisse dico*).

<sup>147</sup> Così si sono espressi R. FIORI, *La struttura*, cit., 350 e nt. 136; M.V. SANNA, *Matrimonium iniustum*, cit., 214 ss.; EAD., *Matrimonio*, cit., 145 ss.; EAD., *Dalla 'paellex' della 'lex Numana' alla 'concubina'*, cit., 203 s.; E. PEZZATO, *L'amor*, cit., 178 s. e nt. 21, secondo cui uno dei problemi più rilevanti connessi al passo riportato – anche a seguito del richiamo di una testimonianza dei Basilici (Sch. 1 *ad Bas.* 60.37.15 [Heimbach, V, 723] = Sch. 18 *ad Bas.* 60.37.14 [Scheltema, Holwerda, van der Wall, B, IX, 3696]) la quale, a suo avviso, «stranamente non è stata sinora presa in considerazione» – riguarderebbe la corretta individuazione dell'*uxor iniusta* che dovrebbe identificarsi con la «donna sposata in violazione di uno specifico divieto legislativo».

<sup>148</sup> Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13) pr.: *Si uxor non fuerit in adulterio, concubina tamen fuit, iure quidem mariti accusare eam non poterit, quae uxor non fuit, iure tamen extranei accusationem instituere non prohibebitur, si modo ea sit, quae in concubinatum se dando matronae nomen non amisit, ut puta quae patroni concubina fuit*.

<sup>149</sup> Tale differenza ben risulta in P. MEYER, *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, Leipzig, 1895, 58.

<sup>150</sup> All'*adulterium* in senso stretto con riguardo al § 1 di D. 48.5.14(13) alludono G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 195 s. e C. FAYER, *La familia*, III, cit., 313.

<sup>151</sup> Questo orientamento rimonta a O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Lipsiae [Graz 1960], 932, coll. 1947, a parere del quale dal passo ulpiano si evince come al *maritus*, anche di un'*uxor iniusta*, sarebbe stato consentito di esperire l'accusa privilegiata. Per dare maggior enfasi a questa sua ricostruzione, lo studioso avrebbe proposto di anteporre a *poterit* (nel § 1) l'espressione '*iure extranei*' (p. 932, nt. 5). Dello stesso avviso sono C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 162; S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, cit., 355 s.; D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 561 ss.; J.A.C. THOMAS, *Accusatio adulterii*, in *Iura*, XII, 1961, 68 s.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 187 s. e 195 s.; C. FAYER, *La familia*, III, cit., 313 e, in tempi più recenti, R. FIORI, *La struttura*, cit., 328 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 27; E. PEZZATO, *L'amor*, cit., 179 s. e nt. 22. *Contra*, v. M.V.



*principium* ove il giureconsulto ricorda come la *lex Iulia de adulteriis* – stavolta in modo espresso – avrebbe consentito al marito di accusare la concubina solo *iure extranei*.

Siffatta ricostruzione parrebbe ulteriormente suffragata da un'altra testimonianza, che ora riporto per comodità di lettura, ossia

Coll. 4.5.1: *civis Romanus, qui sine conubio sibi peregrinam in matrimonio habuit, iure quidem mariti eam adulteram non postulat, sed ei non opponetur infamia vel quod libertinus rem sestertiorum triginta milium aut filium non habuit, propriam iniuriam persequenti*<sup>152</sup>.

Nel passo di estrazione papiniana, si fa riferimento al caso in cui un cittadino romano *sine conubio* si unisca in matrimonio – si tratterà, chiaramente, di un *iniustum matrimonium* – con una donna cittadina romana oppure *peregrina*. Anche in questo caso, come nel precedente passo ulpiano, il *maritus* – che sarà *iniustus* – potrà accusare *ex lege Iulia de adulteriis* la propria *uxor*, ma gli sarà garantita la sola *accusatio iure extranei*<sup>153</sup>. Anzi, la fonte andrebbe oltre, facendo cenno al *maritus* che sia un liberto che non disponga di un patrimonio di almeno trentamila sesterzi o di un figlio ovvero al *maritus* che sia un infame: sarebbero anch'essi ammessi all'accusa residuale e nei loro confronti non si può agire per far valere il loro *status*. La motivazione di siffatto vantaggio è evidente: la loro accusa – per quanto non sia consentito l'esperimento dell'*accusatio iure viri* – sarebbe volta, alla pari dell'accusa promossa dal *minor* di anni venticinque, a far valere un'*iniuria* arrecata nei loro confronti<sup>154</sup>.

Oltre alla concubina e all'*uxor iniusta* vi sarebbero altre donne che possono considerarsi ree di *adulterium*, e per vedere più da vicino questo aspetto è necessario riprendere in considerazione la testimonianza ulpiana precedentemente analizzata, partendo dal § 2, che risulta del seguente tenore:

*Sed et in ea uxore potest maritus adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit, quamvis, si vidua esset, impune in ea stuprum committeretur.*

---

SANNA, 'Matrimonium iniustum', cit., 214; EAD., *Matrimonio*, cit., 147; EAD., *Dalla 'paelex' della 'lex Numana' alla 'concubina'*, cit., 203, a parere della quale al *maritus iniustus* sarebbe consentita l'accusa *iure viri*.

<sup>152</sup> Sulla ricostruzione del frammento, cfr. E. VOLTERRA, *La nozione giuridica del 'conubium'*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 363 s. e, soprattutto, nt. 51, ora in *Scritti giuridici*, II, cit., 299 s. e, in particolare, nt. 51, ove lo studioso – mettendo in luce la formulazione come contenuta nel manoscritto berlinese sia la seguente: *civis romanus qui sine conubio sibi peregrinam in matrimonio habuit iure quidem mariti eam adulteram non postulat sed ea non opponetur infamia vel quod libertinus rem sestertiorum triginta milium aut filium non habuit propriam iniuriam persequenti* – nota che in nessuna delle tre versioni della *Collatio* contenute nei manoscritti avrebbe giustificato l'inserzione tra 'quod' e 'sine' di 'civem Romanam' e l'indicazione di 'sibi' come 'sive'.

<sup>153</sup> Così E. VOLTERRA, *Per la storia*, cit., 261 s.; C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 164; D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 561; G. RIZZELLI, 'Lex Iulia', cit., 189 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 314 s.; R. FIORI, *La struttura*, cit., 331 s.; F. BOTTA, *Il marito 'adulter'*, cit., 19 s.

<sup>154</sup> Sul parallelismo tra l'*iniuria* arrecata al *maritus* – anche *infamis* o *libertinus* – e quella del *maritus minor viginti quinque annis* v. *supra* e, in particolare, nt. 106.

Nella testimonianza riportata il giureconsulto ricorda come sia consentito al *maritus* di perseguire l'*adulterium* della moglie, anche nel caso in cui si fosse trattato di una *ex* prostituta, essendogli permesso di accusarla anche in via privilegiata giacché la relazione extramatrimoniale che lo stesso andrebbe a reprimere si sarebbe consumata in costanza di *iustae nuptiae*<sup>155</sup>. Ma non è chiaro – come già abbiamo messo in evidenza poco sopra – chi sia l'*uxor vulgaris*: certamente si sarebbe trattato di una donna che, prima di contrarre le nozze, avrebbe esercitato l'attività di meretricio e ciò viene ulteriormente confermato dalla parte finale del passo, ove Ulpiano allude all'ipotesi in cui la stessa non avesse contratto un matrimonio: sarebbe stata, infatti, una donna che '*in quas stuprum non committitur*'. In merito all'identificazione dell'*uxor vulgaris* la dottrina non è unanime: come abbiamo avuto modo di vedere, infatti, secondo taluno si sarebbe trattato di una *concubina*<sup>156</sup> e, dunque, il matrimonio si sarebbe dovuto considerare *iniustum*<sup>157</sup>, altri ancora, invece, avrebbero parlato di un *matrimonium iustum* «rispetto ai *mores*» e *iniustum* «rispetto alla *lex Iulia et Papia*»<sup>158</sup>. Parrebbe, dunque, possibile considerare l'*uxor vulgaris* del § 2 della testimonianza ulpiana quale *uxor iniusta* e, accogliendo l'accezione ampia del lemma '*adulterium*', possiamo ritenere che qualora la stessa si macchi di adulterio, sia sottoponibile ad *accusatio adulterii*, sebbene solo *iure extranei*, giacché la forma privilegiata sarebbe stata riservata alle sole *iustae nuptiae* tra le quali certamente non può rintrare il matrimonio contratto con un'*uxor vulgaris*<sup>159</sup>.

Del pari, alla sola accusa *iure extranei* può accedere anche il fidanzato di una *sponsa* adulterina, come si evince dalla lettura di

Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).3: *Divi Severus et Antoninus rescripserunt etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque nec spem matrimonii violare permittitur.*

e

Coll. 4.6.1: *In uxorem adulterium vindicatur iure mariti, non etiam <in> sponsam. Severus quoque et Antoninus ita rescripserunt.*

<sup>155</sup> Così C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 162; ID., *Lo 'status' personale dei fidanzati nel diritto romano della fine della repubblica e del principato*, in *Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias*, III, Madrid, 1988, 1173, ora in *Scritti scelti di diritto romano. 'Servi filii nuptiae'*, Genova, 2002, 493 (da cui si cita); E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 318 s., a parere del quale l'unica accusa consentita sarebbe quella *iure extranei* non potendo far rientrare nel novero delle *iustae nuptiae* l'unione con l'*uxor vulgaris*. Dello stesso avviso sono, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 187 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 318 s. *Contra*, cfr. D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 570, secondo cui il *maritus* avrebbe potuto accusare la moglie *iure viri*.

<sup>156</sup> Quest'opinione rimonta a E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 318 s., il quale mette in evidenza come qualora l'*uxor vulgaris* – in qualità di concubina – si fosse sposata e avesse commesso adulterio in costanza di matrimonio, allora «è concessa contro di loro l'*accusatio adulterii*, s'intende *iure extranei*».

<sup>157</sup> Così C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 162. *Contra*, in maniera non condivisibile, D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 570, il quale, criticando apertamente la posizione del Volterra circa l'esperibilità dell'accusa *iure extranei* nei confronti dell'*uxor iniusta*, ritiene che «the words *potest maritus adulterium vindicare* used in paragraph 2 distinctly allude to *ius mariti*», considerando il matrimonio con l'*uxor vulgaris iustum*.

<sup>158</sup> Di questo avviso è R. FIORI, *La struttura*, cit., 335.

<sup>159</sup> Sul punto, seppur sommariamente, v. C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 318 s.

I passi appena riportati fanno cenno all'adulterio commesso dalla *sponsa* e che viene considerato tale in via interpretativa, tramite un'assimilazione tra la stessa e l'adultera – alla pari di, quanto si vedrà nel prosieguo, tra l'*uxor* e la *minor duodecim annis* che viene apostrofata come '*quasi uxor deducta*'<sup>160</sup> –, accedendo, ancora una volta, a un'idea ampia di *adulterium*. In particolare, nel frammento ulpiano, il giureconsulto, assimilando il fidanzamento al matrimonio – o, meglio, considerandolo quale sua anticipazione, alludendo Ulpiano a *spem matrimonii* – avrebbe ricordato un *rescriptum* dei *divi* Settimio Severo e Caracalla, ove sembrava venire considerato adulterio anche il mero rapporto che la *sponsa* avesse avuto con un uomo diverso dal suo fidanzato<sup>161</sup>. Non dissimili sono le conclusioni anche con riguardo al passo paolino contenuto nella *Collatio* che solo a colpo d'occhio parrebbe farsi latore di un principio o, meglio, di un epilogo sfavorevole nei confronti del fidanzato, il quale sembra escluso dall'*accusatio*. Infatti, il giureconsulto ci ricorda come, in un *rescriptum* dei *divi* Settimio Severo e Caracalla, si ammetteva che l'*adulterium* muliebre fosse perseguito dal *maritus*, ma non altrettanto poteva dirsi con riguardo all'adulterio della fidanzata. In realtà, in entrambe le testimonianze – e, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, anche nel § 8 di D. 48.5.14(13) – la relazione della donna – sia essa una *uxor* oppure una *sponsa* – viene considerata *adulterium* e, come tale, può essere repressa tramite l'esperimento di un'*accusatio* da parte del fidanzato, sebbene si tratti, in tutti i casi considerati, di un'accusa *iure viri*<sup>162</sup>.

<sup>160</sup> Su quest'assimilazione v. oltre (Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14[13].8) e, in particolare, nt. 171, ove viene messo in luce, ancora una volta, come la fidanzata adultera, sebbene minore di anni dodici, sia accusabile *iure extranei* per l'adulterio commesso.

<sup>161</sup> Sul punto, v. E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 313 ss.; ID., *Diritto di famiglia. Dalle lezioni per l'anno accademico 1945-46*, Bologna, 1946, 157 ss.; C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 161; J. GAUDEMET, *L'originalité des fiançailles romaines*, in *Iura*, VI, 1955, 54; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 182 ss.; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova, 1989, 89 s.; D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 567 s.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 205 s. (per un approfondimento, v. anche nt. seguente); M. MORELLO, *Aspetti*, cit., 634; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 317; R. FIORI, *La struttura*, cit., 335 s. e nt. 53, il quale, considerando centrale l'assimilazione tra il *matrimonium* e la *spes matrimonii* ai fini dell'ammissibilità all'*accusatio* anche del fidanzato, sostiene come, nel passo ulpiano, il riferimento non possa che essere, in entrambi i casi considerati, all'*adulterium*, in quanto, a suo avviso, «ritenere che nel testo ci si riferisca allo *stuprum* ... è chiaramente impossibile, perché rispetto alla *sponsa* ciò era senz'altro ammesso – in quanto *non nupta* – già prima del rescritto, che verrebbe svuotato di contenuto» (p. 335). Dunque, a detta dello studioso, «l'unica possibilità è allora che la costituzione dei Severi intendesse permettere l'*accusatio adulterii* anche nei confronti della *sponsa*». Sulla promiscuità dei lemmi *adulterium* e *stuprum*, cfr. *supra*, nt. 1. Ancora sulla testimonianza, v. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 22. *Contra*, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III. *La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico*, Milano, 1954, 118, secondo cui il passo «allude indubbiamente alla possibilità di accusare *iure mariti* da parte dello *sponsus*».

<sup>162</sup> Così, E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 313 ss.; ID., *Diritto di famiglia*, cit., 157 ss.; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 188 ss.; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, cit., 91 s., il quale, tentando di dare una spiegazione al motivo per cui il fidanzato sarebbe stato escluso dall'*accusatio* privilegiata, sebbene il fidanzamento fosse considerato come quasi matrimonio, asserisce che questa dovrebbe essere scorta nella necessità di evitare che questi potesse – contrariamente al *maritus* al quale era, invece, consentito – «uccidere l'adultero colto in flagrante, parendo eccessivo giungere a tanto». Ritengono che l'unica accusa ammessa sia quella *iure extranei* anche D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 567 s. e G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 205 s., secondo cui l'intervento imperiale – alla pari di quanto disposto da Ulpiano nel § 3 – sarebbe stato volto a perseguire l'infedeltà della propria fidanzata che, a suo avviso, non sarebbe stata considerata neppure come *stuprum* prima del *rescriptum*, dato che, in caso contrario, sarebbero «suonate inutilmente ridondanti» le parole contenute nello stesso, qualora «la '*spes matrimonii*' fosse stata tutelata» anche solo «con un'*accusatio stupri* e non *adulterii*». Dello stesso avviso sono anche C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 317. Ritiene che non sia possibile «individuarsi un vero ostacolo» nel passo in

Solo parzialmente dello stesso tenore risulta essere anche

*Imp. Alexander Severus A. Herculano C. 9.9.7 pr.: Propter violatam virginem adultam qui postea maritus esse coepit accusator iustus non est et ideo iure mariti crimen exercere non potest, nisi puella violata sponsa eius fuerit (a. 223).*

Anche nella costituzione di Alessandro Severo viene ribadito, seppur tangenzialmente, il principio in forza del quale il fidanzato è ammesso all'accusa della *sponsa adultera*. Difatti, nella testimonianza riportata si allude al caso in cui una vergine sia stata violata in età adulta e, dopo tale condotta, si fosse sposata. Il *maritus* è ammesso all'accusa sia nel caso in cui la donna, nel momento in cui era stata violata, fosse stata la sua fidanzata, sia nel caso in cui non lo fosse stata. Ma da questa divaricazione sarebbero conseguiti due diversi epiloghi.

Partiamo dalla prima ipotesi, la più semplice e priva di rimaneggiamenti di mano compilatoria: il marito della vergine adultera è ammesso alla sua accusa, dopo averla sposata, ma può promuovere la sola *accusatio iure extranei*. Non risulta, invece, conforme a quanto previsto nel diritto di epoca classica la seconda ipotesi, vale a dire quella relativa all'accusa avanzata dal *maritus* di una donna che, nel momento in cui è stata violata, fosse stata la sua *sponsa*. Solo in questo caso, infatti, il marito avrebbe potuto accusare la moglie con l'*accusatio iure mariti*, benché per perseguire un adulterio commesso prima delle nozze<sup>163</sup>. Volendo dare

---

considerazione, R. FIORI, *La struttura*, cit., 336, nt. 52, giacché, a suo avviso, si limiterebbe «ad affermare che può accusarsi *iure mariti* solo la *uxor*, e non anche la *sponsa*», mettendo in luce, ancora una volta, un principio ben incardinato nel contesto romano.

<sup>163</sup> Sulla testimonianza, cfr. E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 313 e 322 s.; ID., *Diritto di famiglia*, cit., 162; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, cit., 94 s., a parere del quale l'evidente interpolazione avrebbe tentato di parificare l'adulterio della donna sposata a quello della fidanzata, in forza del principio secondo cui «la violenza è adulterio tanto se a subirla è la fidanzata quanto se a subirla è la sposa. Quindi il fidanzato può perseguirla come la persegue il marito, cui il fidanzato viene equiparato in tutto». Sul punto, v. anche H. ANKUM, *La 'sponsa adultera'*, cit., 193 ss.; F. BOTTA, *Legittimazione*, cit., 362 ss.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 198, nt. 105; ID., *'Stuprum per vim illatum'*, cit., 129 e 133; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 322 s.; G. MANCINI, *'Pro tam magna sui confidentia'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 184. *Contra*, cfr. H. ANKUM, *La 'sponsa adultera'*, cit., 193 ss., secondo cui al *maritus* che fosse unito alla donna violata come *sponsa* nel momento della consumazione della violenza, non sarebbe mai stato permesso di agire *iure viri*, ma solo *iure extranei*, sebbene non si possa negargli «un droit prioritaire d'accuser», privilegio che discenderebbe dal fatto che questi sarebbe stato l'unico legittimato all'accusa (p. 196 s.). Sul punto, cfr. anche M. TALAMANCA, *Recensione a H. ANKUM, La 'sponsa adultera': problèmes concernant l' 'accusatio adulterii' en droit classique*, in *Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors*, I, Pamplona, 1987, in *BIDR*, XXX.2, 1988, 774, il quale, scagliandosi a più riprese contro la posizione espressa da Ankum sul passo in valutazione, ritiene che l'interpretazione che ne viene fornita dallo studioso olandese sia erronea e «in sé contrastante con il 'libellé' della costituzione», asserendo come la stessa sarebbe da considerarsi «fondata soltanto se provato il carattere privato dell'*accusatio iure extranei* per la *sponsa*, il che, però, potrebbe fondarsi soltanto su questo passo», dando vita a un interminabile e non condivisibile «circolo vizioso». Così facendo, Talamanca ammette che al frammento non possa essere «addossato un carico così pesante» giacché, a suo avviso, «il tenore letterale del passo ... non permette altra interpretazione» se non quella di riconoscere in capo all'oggi *maritus* – e, all'epoca dei fatti, *sponsus* – l'*accusatio iure viri*.

seguito a questa ricostruzione sembra quindi che l'espressione '*nisi puella violata sponsa eius fuerit*' debba considerarsi interpolata<sup>164</sup>.

La *concubina* e la *filia familias* alla quale è stato consentito solo in un secondo momento di sposarsi dal *pater* sono i soggetti attivi dell'*adulterium* che viene preso in esame nel § 6 di Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13) che ora si andrà ad analizzare, e che pare rispondente al diritto romano di età classica sinora messo in luce nei passi che sono stati in precedenza oggetto d'indagine.

*Si quis uxorem suam velit accusare dicatque eam adulterium commisisse antequam sibi nuberet, iure viri accusationem instituere non poterit, quia non, cum ei nupta est, adulterium commisit. quod et in concubina dici potest, quam uxorem quis postea habuit, vel in filia familias, cuius coniunctioni pater postea concessit.*

Nel frammento riportato, il giureconsulto ci ricorda che se qualcuno voglia accusare sua moglie per un adulterio consumato prima delle nozze, non gli sarà consentito di accusare *iure viri*, ma solo *iure extranei*, in quanto la relazione illecita sarebbe stata precedente al matrimonio. La stessa *accusatio* è riconosciuta anche nei confronti della *concubina* e della *filia familias* che avesse contratto le nozze senza il consenso del *pater*, consenso che sarebbe sopraggiunto solo in un momento successivo. Ulpiano parrebbe, dunque, considerare *adulterium* – inteso, anche in questo caso, in senso lato e in conformità a quanto sinora visto – la relazione illecita realizzata dalla moglie prima del matrimonio, anche nel caso in cui si fosse trattato di una concubina ovvero di una '*filia familias cuius coniunctioni pater postea concessit*'. Ci si troverebbe dunque dinanzi a donne che sarebbero diventate mogli, ma dopo la consumazione dell'adulterio, motivo per cui il *maritus* non poteva essere considerato *iustus accusator* e, quindi, gli sarebbe stata interdetta l'*accusatio* privilegiata *iure mariti*<sup>165</sup>.

Non dissimili sono le conclusioni anche con riguardo al § 4:

---

<sup>164</sup> Ciò verrebbe ulteriormente avvalorato da Bas. 60.37.50 (Heimbach, V, 744), da Bas. 60.37.51 (Heimbach, V, 745), da Sch. 1 *ad Bas.* 60.37.50 (Scheltema, Holwerda, van der Wall, B, LX, 3723) e da Sch. 2 *ad Bas.* 60.37.50 (Scheltema, Holwerda, van der Wall, B, LX, 3723). Si esprimono a favore dell'interpolazione dell'espressione, F. SCHULZ, '*Scientia*', '*Dolus*' und '*Error*' bei der Stellvertretung nach klassischem römischem Recht, in ZSS, XXXIII, 1912, 53, nt. 1; S. SOLAZZI, *Studi sul divorzio*, in BIDR, XXXIV, 1925, 313, nt. 2, ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 34, nt. 3; E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 322 s.; ID., *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in BIDR, XL, 1932, 42 s., ora in *Scritti giuridici*, I, cit., 378 s. (da cui si cita); M.A. DE DOMINICIS, D. 48, 5, 12 § 7. (*A proposito dell' 'accusatio adulterii' della sponsa «iure mariti»*), in AG, CLXX-CLXXI, 1966, 38; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, cit., 118; D. DAUBE, *The Accuser*, cit., 568; R. ASTOLFI, *Il fidanzamento*, cit., 94. Solo parzialmente conforme all'opinione condivisa dagli studiosi appena ricordati è il pensiero che rimonta a J.A.C. THOMAS, '*Accusatio adulterii*', cit., 72 s., secondo cui, sebbene anch'egli ammetta l'interpolazione compilatoria dell'espressione '*nisi puella violata sponsa eius fuerit*', ritiene che la congiunzione '*nisi*' in realtà, al tempo dei Severi, sarebbe stata '*etsi*', mettendo in evidenza come anche questa sostituzione fosse di mano giustiniana e avesse riflesso «the different law of the time of Justinian». *Contra*, v. H. ANKUM, *La 'sponsa adultera'*, cit., 193 ss., il quale considera genuino il testo della costituzione.

<sup>165</sup> Sul passo, v. C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 156; E. VOLTERRA, *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano. Anno Accademico 1960-61*, Roma, 1961, 194 s.; G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 197, secondo cui la testimonianza ulpiana sarebbe passibile di un'interpretazione ampia al punto tale da consentire che si possa ritenere configurato «un *adulterium* anche in mancanza di matrimonio»; M. MORELLO, *Aspetti*, cit., 633; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 318; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 20.

*Sed et si ea sit mulier, cum qua incestum commissum est, vel ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest, dicendum est iure mariti accusare eam non posse, iure extranei posse.*

Anche nel passo riportato – che allude alle nozze incestuose ovvero ai matrimoni nei quali la donna non possa considerarsi legittima – il giureconsulto ricorda come il provvedimento augusteo, sebbene avesse escluso l'*accusatio iure viri*, avrebbe comunque consentito al *maritus* di esperire l'*accusatio iure extranei* dato che si sarebbe trattato, anche in questo caso, di un *maritus iniustus*<sup>166</sup>. Se è chiaro il riferimento che Ulpiano fa alle nozze incestuose – da sempre considerate come unioni tra parenti e affini –, non altrettanto pacifica è l'espressione '*ea, quae, quamvis uxoris animo haberetur, uxor tamen esse non potest*' che parrebbe alludere ai casi in cui vi sarebbe una impossibilità assoluta di contrarre un valido vincolo matrimoniale. Questa ipotesi troverebbe concretizzazione nel caso di nozze della minore di anni dodici<sup>167</sup>, degli alti ufficiali provinciali in spregio ai *mandata principis* – che impedivano loro di contrarre matrimonio con donne della stessa provincia, salvo non fosse quella di loro origine<sup>168</sup> –, del tutore con la pupilla prima che fossero stati resi i conti e, comunque, prima che la donna avesse compiuto gli anni ventisei<sup>169</sup>, ovvero del matrimonio contratto in contrasto con i divieti imposti dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e della *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C.<sup>170</sup>. In particolare, per quanto riguarda la *minor duodecim annis*, nel §

---

<sup>166</sup> Sul passo, cfr. A. GUARINO, *Studi sull'incestum*, cit., 216; E. VOLTERRA, *Diritto di famiglia*, cit., 157; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 199 e nt. 107; C. FAYER, *La familia*, III, cit., 313 s.; R. FIORI, *La struttura*, cit., 337 ss.; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 40, nt. 56. *Contra*, v. PH. LOTMAR, *Lex Julia*, cit., 125, il quale considera il passo emblematico per determinare l'esclusione dal novero delle condotte represses *ex lege Iulia de adulteriis, l'incestum*. Sul punto, v. *supra*, nt. 17.

<sup>167</sup> Anche se a Roma non è ammesso il matrimonio con una minore di anni dodici, non mancano delle testimonianze che, sin dai tempi più remoti (alludo, in particolare, a Plut. *Comp. Lyc. Num.* 4.1: δωδεκαετεῖς καὶ νεωτέρας), parrebbero per converso confermare come questo fenomeno fosse particolarmente diffuso, anche in forza di un'assimilazione della *minor duodecim annis* alla donna *loco nuptae*, come si evince da Ulp. 35 *ad ed. D.* 23.1.9: *Quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum annum si fuerint nuptiae collatae. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo loco nuptae esse coeperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in domum deducta est non videri sponsalia facta. quam sententiam Papinianus quoque probat*; Ulp. 63 *ad ed. D.* 42.5.17.1: ... *si minor duodecim annis in domum quasi uxor deducta sit*. A ogni modo, che la donna solo con il compimento del dodicesimo anno d'età divenga una *legittima uxor* ci viene attestato da Pomponio (Pomp. 3 *ad Sab. D.* 23.2.4: *Minorem annis duodecim nuptam tunc legitimum uxorem fore, cum apud virum explesset duodecim annos*).

<sup>168</sup> Paul. 7 *resp. D.* 23.2.65 pr.: *Eos, qui in patria sua militant, non videri contra mandata ex eadem provincia uxorem ducere idque etiam quibusdam mandatis contineri*.

<sup>169</sup> Paul. 4 *resp. D.* 23.2.62.2: *Tutor, qui rationes curator reddidit, puellam suam ante constitutum tempus aetatis eius uxorem ducere nec matrem ex alio matrimonio factam potest*; Paul. 2 *sent. D.* 23.2.66 pr.: *Non est matrimonium, si tutor vel curator pupillam suam intra vicesimum et sextum annum non desponsam a patre nec testamento destinatum ducat uxorem vel eam filio suo iungat: quo facto uterque infamatur et pro dignitate pupillae extra ordinem coercetur. nec interest, filius sui iuris an in patris potestate sit*; Marcian. 10 *inst. D.* 48.5.7: *Qui pupillam suam duxit uxorem contra senatus consultum, nec matrimonium est hoc et potest adulterii accusari, qui tutor vel curator fuit et intra vicesimum sextum annum duxit uxorem non a patre desponsam vel destinatum vel testamento denominatum*; *Inpp. Valerianus et Gallienus AA. Lucio C.* 5.6.6 pr.: *Si patris tui pupillam nondum reddita tutelae ratione vel post redditam nondum exacto quinto et vicesimo nec non etiam utili anno uxorem duxisti, nec matrimonium cum ea habuisse nec filium ex huiusmodi coniunctione procreasse videri potes* (a. 260).

<sup>170</sup> Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap. D.* 23.2.43.10: *Senatus censuit non conveniens esse ulli senatori uxorem ducere aut retinere damnatam publico iudicio, quo iudicio cuilibet ex populo experiri licet, nisi si cui lege aliqua accusandi publico iudicio non*

8 di D. 48.5.14(13) viene preso in considerazione il caso di un adulterio consumato dalla stessa. Anche nell'ipotesi prospettata, Ulpiano avrebbe ricordato come la legge augustea – trattandosi di una donna che *quasi uxor deducta*, di una fidanzata e non, dunque, di una vera e propria *uxor* – avrebbe comunque consentito al *maritus* di accusarla, sebbene solo con l'*accusatio* residuale *iure extranei*<sup>171</sup>.

Un altro caso emblematico riguarda quanto riportatoci da sempre da Ulpiano nel § 7 di D. 48.5.14(13):

*Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat, benignius dicetur posse eum accusare iure viri: sed ita demum adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non est: ceterum quae vim patitur, non est in ea causa, ut adulterii vel stupri damnetur.*

Nella testimonianza viene fatto cenno al caso della *captiva adultera*, ossia alla donna che avrebbe intrattenuto dei rapporti sessuali con il nemico in costanza di prigionia. Il giureconsulto consente al *maritus* di esercitare l'accusa – anche in questo caso solo *iure extranei* – nei confronti della moglie, nell'ipotesi in cui la stessa non fosse stata vittima di violenza. Solo in questo caso, infatti, l'*uxor* non sarebbe nella condizione di essere condannata 'ut adulterii vel stupri'. Il passo è stato ritenuto, a ragione, dalla maggior parte della dottrina pesantemente interpolato, giacché in età classica la *captivitas* era considerata causa immediata di scioglimento del matrimonio<sup>172</sup>, matrimonio che non riviverebbe neppure in caso di

---

*est potestas; Paul. 1 ad leg. Iul. et Pap. D. 23.2.44 pr.: Lege Iulia ita cavetur: 'Qui senator est quive filius neposve ex filio proneposve ex filio nato cuius eorum est erit, ne quis eorum sponsam uxoremve sciens dolo malo habeto libertinam aut eam, quae ipsa cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit. neve senatoris filia neptisve ex filio proneptisve ex nepote filio nato nata libertino eive qui ipse cuiusve pater materve artem ludicram facit fecerit, sponsa nuptave sciens dolo malo esto neve quis eorum dolo malo sciens sponsam uxoremve eam habeto'.*

<sup>171</sup> Ulp. 2 de adult. D. 48.5.14(13).8: *Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi severi, quod supra relatam est.*

<sup>172</sup> Così U. RATTI, *Studi sulla 'captivitas'*, II. *Patria potestà - Tutela - Matrimonio*, in BIDR, XXXV, 1927, 154 s. (il passo in analisi è contenuto nella sezione 'Matrimonio'), ora in *Studi sulla 'captivitas' e alcune repliche in tema di postliminio*, Napoli, 1980, 154 s. (da cui si cita); E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 327 s., il quale avrebbe ricostruito il frammento in questo modo: *Si quis plane uxorem suam, cum apud hostes esset, adulterium commisisse arguat, dicetur non posse eum accusare iure viri. sed iure extranei adulterium maritus vindicabit, si vim hostium passa non est: ceterum quae vim patitur non est in ea causa ut adulterii vel stupri damnetur.* Dello stesso avviso sono anche S. SOLAZZI, *Il concetto del 'ius postliminii'*, in *Scritti in onore di C. Ferrini in occasione della sua beatificazione*, II, Milano, 1947, 352, ora in *Scritti di Diritto Romano*, IV, cit., 630 (da cui si cita); B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II. *Fonti - diritto pubblico - penale - processuale civile*, Milano, 1953, 243; ID., *Il diritto romano cristiano*, III, cit., 157; L. AMIRANTE, *'Captivitas' e 'postliminium'*, Napoli, 1950, 194 s.; ID., *Prigionia di guerra, riscatto e 'postliminium'*. *Lezioni*, II, Napoli, 1970, 300 s.; R. ORESTANO, *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, in BIDR, XLVII, 1940, 262 s., ora come libro autonomo dell'omonimo titolo, I, Milano, 1951, 118 s. (da cui si cita); A. WATSON, *'Captivitas' and 'matrimonium'*, in TR, XXIX, 1961, 256 s.; P. URSO, *Il matrimonio del prigioniero in diritto romano*, in SDHI, LVIII, 1992, 124 s.; L. D'AMATI, *'Matrimonium' e 'postliminium'*. *Brevi considerazioni*, in *Revista de Faculdade de Dereito*, XCVIII, 2003, 50 s.; EAD., *'Civis ab hostibus captus'*. *Profili del regime classico*, Milano, 2004, 132 ss. Interessante è anche la ricostruzione che del frammento viene proposta da V. BANDINI, *Appunti in tema di reato di adulterio*, in *Studi in memoria di U. Ratti*, Milano, 1934, 499 ss., secondo il quale il passo dovrebbe essere diviso in due parti, una genuina e una interpolata. Partendo da quella non rimaneggiata, a parere dello studioso, al *maritus* sarebbe permesso di accusare la moglie per lo *stuprum* commesso in costanza di prigionia non della donna, ma del marito. Secondo il Bandini, siffatta ricostruzione sarebbe stata «in perfetta armonia con il sistema

*postliminium*<sup>173</sup>. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dal fatto che, in quest'epoca, l'*adulterium* e lo *stuprum* potevano essere commessi solo da una donna libera, ma la prigioniera era una

classico» giacché questa «ammetterebbe che il matrimonio si scioglie» e, in conseguenza a ciò, «il marito non agisce con l'*a. i. m.* ma solo con l'*a. i. e.*, e la moglie, restando in patria, non perdendo la qualità di matrona, può commettere stupro» (p. 501). Considera, invece, fortemente rimaneggiata – anche perché scollegata logicamente dalla parte precedente – la seconda parte della testimonianza, facendo leva su alcuni rilievi formali e, in particolare, sull'utilizzo delle «locuzioni *ita demum, ceterum*» che sono «generalmente ritenute indizi di interpolazione» e sul «successivo “*si ... non,*» reputato non «grammaticalmente esatto». Proprio con riguardo a quest'ultimo rilievo, infatti, mette in luce lo studioso come «il classico Ulpiano avrebbe usato *nisi* dovendo limitare la portata del testo, non *si ... non* che si usa comunemente come negazione». *Contra*, v. M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, München, 1971, 119, nt. 4; J.A.C. THOMAS, '*Accusatio adulterii*', cit., 75 s., secondo i quali il testo dovrebbe considerarsi genuino. In particolare, Thomas sostiene che «the case with Ulpian actually dealt, it is submitted, was neither that of *uxor* nor that of *maritus* in captivity alone, but a case where *both* were in captivity together», conseguentemente rimaneggiando anch'egli il contenuto del brano, e sostituendo l'espressione '*cum apud hostes esse*' con '*cum apud hostes essen?*'. Del pari, sostiene la genuinità dello stesso anche H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 189 ss. e, in particolare, 197 ss., fondando la sua ricostruzione del passo su diverse ragioni. In primo luogo, la collocazione dello stesso. Il frammento si pone nel framezzo tra due testimonianze, la § 6 relativa all'infedeltà della concubina e la § 8 all'adulterio della *sponsa*, dalle quali si differenzia nettamente. Infatti, a parere dello studioso, mentre nei §§ 6 e 8 al *maritus*, in quanto *iniustus accusator*, è ammessa la sola accusa residuale, nel passo in valutazione il marito è *iustus* e, come tale, è legittimato all'esperimento dell'*accusatio* privilegiata. Siffatta legittimazione pone le sue radici nell'interpretazione globale che del passo viene propugnata dall'Ankum, sulla scia del Kaser, secondo cui sarebbe stato ammesso all'accusa privilegiata *iure viri* il *maritus* che, dopo essersi riunito in matrimonio con la moglie liberata dal nemico, avesse scoperto un adulterio dalla stessa consumato in costanza di prigionia, purché la stessa non fosse stata vittima di violenza. In particolare, lo studioso fonda la diversità di regime esistente tra i tre passi riportati facendo leva sui termini '*plane*' e '*benignitas*' che non avrebbero ragion d'essere se, anche nel § 7, al *maritus* fosse solo consentito di accusare la donna *iure extranei*. Sul punto, lo studioso così si esprime: «si le juriste avait voulu donner au mari le droit d'accuser pour *adulterium iure extranei*, le mot *plane* et l'appel à la *benignitas* auraient été superflus. Ces mots indiquent que le juriste a donné au mari une faculté plus favorable ici qu'aux cas des §§ 6 et 8, ce qui ne peut être que l'*accusatio iure mariti*» (p. 198). Secondo l'Ankum il passo sarebbe genuino anche perché in linea con «la réglementation du mariage d'une personne captive en droit romain classique». Per un approfondimento sul punto e, in particolare, in tema di *postliminium*, cfr. nt. 173. Così anche A. BECHMANN, *Das 'ius postliminii' und die 'Lex Cornelia'*, Erlangen, 1872, 1 ss.; L. SERTORIO, *La prigionia di guerra e il diritto di postliminio*, Milano - Roma, 1915, 13 ss.; M.V. SANNA, *Nuove ricerche in tema di 'postliminium' e 'redemptio ad hostibus'*, Cagliari, 2001, 26 ss.; EAD, '*Capitis deminutio' e 'captivitas'*', *Diritto@Storia*, VI, 2007, 1 ss. Fornisce una diversa interpretazione del lemma '*benignitas*' – sebbene ne abbia riconosciuto la natura bizantina –, P. URSO, *Il matrimonio*, cit., 125, il quale ritiene che con questo termine il giureconsulto avesse voluto alludere alla negazione dell'*accusatio iure viri*. Condivide la genuinità del passo, riprendendo e analizzando nel dettaglio la posizione dell'Ankum, G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 206 ss. e, in particolare, 210 s. Così anche, in tempi più recenti, C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 324. Sul *postliminium* in generale, v. *ex multis* BONA F., '*Postliminium in pace*', in *SDHI*, XXI, 1955, 249 ss. e BARBATI S., *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del 'postliminium'*, in *AARC*, XX, Roma, 2014, 587 ss.

<sup>173</sup> Così S. SOLAZZI, *Il concetto del 'ius postliminii'*, cit., 630; L. AMIRANTE, '*Captivitas' e 'postliminium'*', cit., 194 s., a parere del quale sebbene «nel diritto del Codice e dei *Digesta* la *captivitas*, come per l'epoca classica, continua a produrre lo scioglimento del matrimonio», è solo nel diritto giustiniano che il *postliminium* «attuа l'automatico ripristino del rapporto matrimoniale, e ciò con efficacia retroattiva, al ritorno *in civitatem* del prigioniero». Chiaro è che questo principio si fonda proprio sulla «nuova idea giustiniana della finzione», dalla quale sarebbe conseguita una naturale persistenza del vincolo matrimoniale, che si ritiene che «mai si fosse sciolto», e dal cui perdurare sarebbe conseguita la possibilità per il *maritus* di accusare «di adulterio la moglie per un rapporto da lei avuto mentre era *apud hostes*» (ID., *Prigionia di guerra, riscatto e 'postliminium'*, II, cit., 300 s.). In argomento, v. anche A. WATSON, '*Captivitas' and 'matrimonium'*', cit., 257; J.A.C. THOMAS, '*Accusatio adulterii*', cit., 76, a parere del quale «modern opinion is rightly agree that marriage in such case is not revived with *postliminium* upon the captive's return, though of course the former captive and the free spouse may well remark: such is the classical position». Cfr. ancora H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 199, il quale ricorda come «de mariage est dissous par la captivité, à la suite de laquelle la personne se trouvant en captivité devient esclave», ma «quand la captive (le captif) revient en Italie, les droits et devoirs du mariage ne renaissent pas *ipso iure* par le *ius postliminii*, parce que le mariage, comme la possession, est une situation de fait, qui ne peut revivre par le seul effet du droit. Si la personne revenue et la personne restée a Rome veulent reprendre leur mariage, elles doivent se



schiava al momento della consumazione della relazione illecita e, dunque, non poteva commettere tale reato<sup>174</sup>.

Non è mancato chi, in dottrina, sulla scia del Kaser<sup>175</sup>, avesse conferito un'altra interpretazione del passo. Se si volesse dare seguito a questa parte della letteratura, allora il caso prospettato da Ulpiano avrebbe avuto per oggetto una *captiva*, cittadina romana che, dopo essere tornata a Roma, ricostituisce il matrimonio con l'uomo al quale era unita prima di essere catturata dal nemico. Dopo le nozze, il *maritus* viene a conoscenza dell'adulterio consumato dalla moglie con un terzo. Il giureconsulto, in questo caso, avrebbe consentito al marito di accusare *iure viri* la donna, purché la stessa non fosse stata costretta al rapporto con

---

marier de nouveau». Così anche, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 209 ss. e C. FAYER, *La familia*, III, cit., 325 s. e nt. 431. Questa ricostruzione parrebbe in linea non solo con il contenuto del passo in valutazione, ma anche con altre testimonianze che paiono dare ulteriore conferma della bontà della stessa, tra le quali si possono ricordare, *ex multis*, Pomp. 15 *ad Sab.* D. 24.3.10 pr.: *Si ab hostibus capta filia, quae nupta erat et dotem a patre profectam habebat, ibi decesserit, puto dicendum perinde observanda omnia ac si nupta decessisset, ut, etiamsi in potestate non fuerit patris, dos ab eo profecta reverti ad eum debeat*; Pomp. 3 *ad Sab.* D. 49.15.14.1: *Non ut pater filium, ita uxorem maritus iure postliminii recipit: sed consensu redintegratur matrimonium*; Ulp. 3 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.45.6: *Si ab hostibus patronus captus esse proponatur, vereor ne possit ista conubium habere nubendo, quemadmodum haberet, si mortuus esset. et qui Iuliani sententiam probant, dicerent non habituram conubium: putat enim Iulianus durare eius libertae matrimonium etiam in captivitate propter patroni reverentiam. certe si in aliam servitutem patronus sit deductus, procul dubio dissolutum esset matrimonium*; Ulp. 33 *ad Sab.* D. 24.1.32.14: *Si ambo ab hostibus capti sint et qui donavit et cui donatum est, quid dicimus? et prius illud volo tractare. oratio, si ante mors contigerit ei cui donatum est, nullius momenti donationem esse voluit: ergo si ambo decesserint quid dicemus, naufragio forte vel ruina vel incendio? et si quidem possit apparere, quis ante spiritum posuit, expedita est quaestio: sin vero non appareat, difficilis quaestio est. et magis puto donationem valuisse et his ex verbis orationis defendimus: ait enim oratio 'si prior vita decesserit qui donatum accepit': non videtur autem prior vita decessisse qui donatum accepit, cum simul decesserint. proinde rectissime dicitur utrasque donationes valere, si forte invicem donationibus factis simul decesserint, quia neuter alteri supervixerit, licet de commorientibus oratio non senserit: sed cum neuter alteri supervixerit, donationes mutuae valebunt: nam et circa mortis causa donationes mutuas id erat consequens dicere neutri datam conditionem: locupletes igitur heredes donationibus relinquent. secundum haec si ambo ab hostibus simul capti sint amboque ibi decesserint non simul, utrum captivitatis spectamus tempus, ut dicamus donationes valere, quasi simul decesserint? an neutram, quia vivis eis finitum est matrimonium? an spectamus, uter prius decesserit, ut in eius persona non valeat donatio? an uter rediit, ut eius valeat? mea tamen fert opinio, ubi non reverterunt, ut tempus spectandum sit captivitatis, quasi tunc defecerint: quod si alter redierit, eum videri supervixisse, quia rediit; Tryph. 4 disp. D. 49.15.12.4: *Sed captivi uxor, tametsi maxime velit et in domo eius sit, non tamen in matrimonio est*; Paul. 35 *ad ed.* D. 24.2.1: *Dirimitur matrimonium divortio morte captivitate vel alia contingente servitute utrius eorum*; Imp. Severus et Antoninus AA. Oratio C. 8.50(51).1: *Qui cum ab hostibus interemptus sit, matris dumtaxat conditionem, quae secum filiam duxit, videtur necessario secuta. nam fictio legis Corneliae, quae legitimos apud hostes defuncto constituit heredes, ad eam quae illic suscepta est non pertinet, cum eo tempore quo captus est diem suum pater obisse existimetur. Sul postliminium in generale, cfr. A. MAFFI, *Ricerche sul 'postliminium'*, Milano, 1992, 3 ss. e M.F. CURSI, *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996, 1 ss.; EAD., *'Captivitas' e 'capitis deminutio'*. La posizione del 'servus hostium' tra 'ius civile' e 'ius gentium', in *Turis Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, II, Napoli, 2001, 297 ss.**

<sup>174</sup> Di questo avviso sono U. RATTI, *Studi sulla 'captivitas'*, II, cit., 155; *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *In tema di 'accusatio adulterii'*, cit., 327 s., il quale, ben conscio del principio di età classica a tenore del quale non è possibile commettere adulterio o stupro con una schiava, cerca di superare l'impasse considerando la *captiva* una donna non schiava giacché, a suo avviso, vi sarebbero «parecchie leggi» nelle quali «l'equiparazione» del prigioniero al *servus* «non è sempre spinta alle ultime conseguenze» e, «non è da escludere che la norma contenuta in questo § 7 rappresenti una di quelle interpretazioni benigne della giurisprudenza in tema di *accusatio adulterii*». Lo studioso non si sarebbe limitato a escludere lo *status* di schiava alla *captiva*, ma avrebbe inoltre reputato «l'infedeltà della prigioniera non come un vero *adulterium* in senso tecnico, ma come uno *stuprum*», finendo con l'ammettere che, nel caso in valutazione, la donna possa essere accusata con l'*accusatio stupri*. Si oppone fermamente a questa ricostruzione del passo, G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 207 s., a parere del quale «il ragionamento dello studioso è destinato ad esaurirsi ... in un circolo vizioso» poiché si fonda su una «petizione di principio ... per approdare ad un'altra petizione di principio ... a sua volta finalizzata a rendere plausibile la prima», ricorrendo «ad una sorta di *fictio libertatis* nei confronti dell'adultera, evitando al contempo di ammettere il perdurare del matrimonio e concedere quindi l'accusa *iure mariti*».

<sup>175</sup> M. KASER, *Das römische Privatrecht*, II, cit., 119, nt. 4.

violenza giacché la *vis* avrebbe escluso il dolo della donna<sup>176</sup>. Un elemento è comune a entrambe le letture del passo e balza immediatamente agli occhi, ossia la rilevanza della *vis* che, se presente, esclude la *voluntas* della donna che, da soggetto attivo del reato, diviene anch'essa vittima dello stesso.

6. *L'adulterio della moglie: stretto rapporto tra 'crimen lenocinii' e 'accusatio adulterii'*.

Facendo nuovamente un passo indietro e ritornando al divieto di accusa nei confronti dell'adultera in assenza di previa *accusatio lenocinii* nei confronti del marito, particolarmente interessante è

Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.5: *Si publico iudicio maritus uxorem ream faciat, an lenocinii allegatio repellat maritum ab accusatione? et putem non repellere: lenocinium igitur mariti ipsum onerat, non mulierem excusat.*

Nel passo riportato<sup>177</sup>, viene chiesto al giureconsulto se, in caso di accusa pubblica, l'*allegatio lenocinii* fatta valere dalla donna convenuta in un giudizio di adulterio potesse respingere le accuse mosse nei suoi confronti, con evidente scopo assolutorio<sup>178</sup>. La risposta fornita è negativa e, dunque, il *crimen* commesso dall'adultera deve essere sanzionato, al pari del *lenocinium* del marito. Con ciò si intende che, almeno nel diritto romano di età classica, non sarebbe stata ammessa alcuna compensazione<sup>179</sup> tra il *lenocinium* del marito e l'accusa nei confronti della donna e del suo correo: dunque, il primo risponderà per lenocinio, mentre i secondi per adulterio<sup>180</sup>. Questo è reso ancor più evidente da un'altra testimonianza, sempre

---

<sup>176</sup> Così H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 197 ss. e G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 206 ss.

<sup>177</sup> Non manca chi, in dottrina, ha avanzato dubbi sulla genuinità del passo, in particolare dell'espressione finale *'lenocinium igitur mariti ipsum onerat, non mulierem excusat'*. Sul punto, v. S. SOLAZZI, *Note sparse a Digesto*, in *ANA*, LXIII, 1950-1951, 125 s., ora in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli, 1972, 311 s. (da cui si cita), a parere del quale l'espressione in questione non può considerarsi di Ulpiano. Secondo lo studioso, infatti, in merito alla «questione se fosse opponibile il lenocinio del marito all'accusa di adulterio da lui intentata contro la moglie, altri giureconsulti» si sarebbero fatti portavoce di «un'opinione diversa rispetto a quella» del nostro giurista.

<sup>178</sup> Sull'*exceptio lenocinii* v. *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concordio praes. Numidiae C. 9.9.27(28): Ita nobis pudor cordi est, ut removeamus prisci iuris ambages et constituamus in adulterii quaestione abolitis de medio ceteris praescriptionibus praeter quinquennii temporis et lenocinii quod marito obicitur exceptionem ...* (a. 295); *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Crispino C. 9.9.25(26): Quoniam Alexandrum, qui in crimen vocatur, etiam praescriptionem esse pollicitum eo nomine, quod accusator uxorem post comprehensum adulterium penes se habuisse videatur, et de statu suo agere nunc velle perspeximus, ita ordo quaestionis dirimendus videtur, ut in primis quidem de statu Alexandri quaeratur, ita ut, si eum liberum esse adhibita audientia deprehenderit, praescriptionis ei obiciendae facias potestatem ...* (a. 293). Concordano per la natura giustiniana della citata *exceptio*, E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 283 ss.; M.A. DE DOMINICIS, *Sulle origini*, cit., 221 ss. e nt. 14; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 83, nt. 53.

<sup>179</sup> Sull'esclusione della *compensatio* in diritto romano, v. anche Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.4: *Qui hoc dicit lenocinio mariti se fecisse, relevare quidem vult crimen suum, sed non est huiusmodi compensatio admissa* e Ulp. 2 *de adult.* D. 48.5.14(13).5: *... non rem ob compensationem mutui criminis inter utrosque communicare.* Sulla possibile (e alquanto dubbiosa) deroga al divieto assoluto di *compensatio delicti* nel diritto romano Pap. 11 *quaest.* D. 24.3.39 e Scaev. 19 *quaest.* D. 24.3.47. Sul punto, v. più diffusamente, oltre, soprattutto nt. 186.

<sup>180</sup> Sulla testimonianza ulpiana, cfr. A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II.1, Halle, 1895, 87; E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 283 e nt. 1; M.A. DE DOMINICIS, *Sulle origini*, cit.,

di estrazione ulpiana<sup>181</sup>, all'interno della quale il giurista si interroga sulla competenza riconosciuta all'organo giudicante di conoscere e valutare anche il *lenocinium* commesso dal marito, una volta scoperto, se dinanzi a lui sia pendente un giudizio di adulterio. La risposta fornita dal giureconsulto è positiva, giacché il nostro Claudio Gorgo, *vir clarissimus*, che avrebbe accusato la moglie di adulterio, è stato a sua volta condannato per lenocinio, sebbene non sia stata avanzata nei suoi confronti alcuna accusa. Sarebbe stato, infatti, sufficiente il mancato *repudium* della moglie per incardinare l'*accusatio lenocinii* avverso il marito che non avesse denunciato il crimine di cui è stato vittima. Da questo passo si evince, seppur implicitamente, che i giudizi di adulterio e di lenocinio sono autonomi – anche se possono essere radicati e conosciuti dal medesimo organo giudicante –, non sussistendo tra gli stessi alcuna forma di compensazione<sup>182</sup>.

Il frammento ulpiano dapprima analizzato è concorde a quanto conservato in

Scaev. 4 *reg.* D. 48.5.15(14).1: *Si vir infamandae uxoris suae causa adulterum subiecerit, ut ipse deprehenderet, et vir et mulier adulterii crimine tenentur ex senatus consulto de ea re facto.*

Il caso riportato dal giurista riguarda un episodio in cui il marito, con il solo scopo di infamare la propria *uxor*, le abbia avvicinato un adultero, al fine di scoprirli in flagranza di reato. Anche in questa ipotesi la domanda sorge spontanea: la donna è rea di adulterio oppure può non considerarsi colpevole? In maniera non dissimile da quanto si è visto nella testimonianza ulpiana, anche Scevola considera entrambi colpevoli e, anche in questo caso,

---

225 s. e nt. 14; C. VENTURINI, *'Accusatio adulterii'*, cit., 41; ID., *Divorzio informale*, cit., 137 a parere del quale «il *crimen lenocinii* gravava sul marito stesso ma non liberava né la moglie né l'adultero», sostenendo altresì come «la circostanza conduce, infatti, in forma quasi automatica a rilevare che la medesima *praescriptio* non poteva venire opposta dall'adultero ad un accusatore estraneo». Ancora sul passo, v. G. RIZZELLI, *Il 'crimen lenocinii'*, cit., 479, nt. 45; ID., *Lex Iulia'*, cit., 82 s. e 164 ss.; W. SCHMITZ, *Der 'nomos moicheias' - Das athenische Gesetz über den Ehebruch*, in *ZSS*, CXIV, 1997, 83, nt. 105 e 85, nt. 108; S. PULIATTI, *'Lenocinii crimen'*, cit., 162; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 274 e nt. 281; F. BOTTA, *Il marito 'adulter'*, cit., 24 ss.

<sup>181</sup> Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.6: *Unde quaeri potest, an is, qui de adulterio cognoscit, statuere in maritum ob lenocinium possit? et puto posse. nam Claudius Gorgus vir clarissimus uxorem accusans cum detectus est uxorem in adulterio deprehensam retinuisse, et sine accusatore lenocinio damnatus est a divo Severo.* Considera il passo «profondamente rimaneggiato» S. SOLAZZI, *Note*, cit., 312.

<sup>182</sup> Sul passo, v. E. VOLTERRA, *'Accusatio adulterii'*, cit., 62 e nt. 94, il quale correttamente mette in connessione la testimonianza in disamina con Plin. *Iun. ep.* 6.31.4-6 giacché, al suo interno, si rinviene un'allusione all'accusa di adulterio promossa dal *maritus* – presentata al *legatus consularis* e da questi rimessa alla cognizione dell'imperatore – nei confronti della moglie dalla quale, però, non avrebbe divorziato (§ 4). L'imperatore, *'excussit probationibus centurionem exactoravit atque etiam relegavit'*. Ma non sarebbe stata sufficiente la condanna del solo marito, giacché mentre egli sarebbe stato tenuto a rispondere del lenocinio commesso, anche l'adulterio muliebre avrebbe dovuto essere sanzionato (§ 5). Ecco che l'imperatore obbliga l'uomo ad agire contro la moglie contro la sua volontà, nonostante questi avesse addotto, a suo vantaggio, come il non aver accusato la moglie sarebbe stato giustificato dalla *'patientia'* e dall'*'amor uxoris'*. Una volta accusata, la donna è stata condannata e sottoposta alle pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis* (§ 6). Il Volterra, peraltro, evidenzia come, con riguardo al passo ulpiano, «nell'ambito del tribunale imperiale l'irrogazione della pena connessa al *lenocinium mariti* era subordinata, in epoca precedente, all'intervento di un'accusa specifica» (p. 62, nt. 94). Ancora sul frammento ulpiano e sulla sua intima comunanza con il passo pliniano, cfr. G. RIZZELLI, *Lex Iulia'*, cit., 90 ss.; A. BURDESE, *Recensione* a G. RIZZELLI, *Lex Iulia'*, cit., 558; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 352 ss. e, in particolare, 354. Sulla testimonianza di Plinio e, in particolare, sulla *relegatio* cui è destinato a soggiacere il centurione, cfr. V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profilo*<sup>5</sup>, Napoli, 1998, 103 ss.

si sarebbe dinanzi a correatà, giacché sia il marito che la moglie avrebbero concorso – con una diversa *voluntas* e con un differente scopo – alla realizzazione del *crimen adulterii* ed entrambi avrebbero risposto di *crimen adulterii*, in forza di un apposito *senatus consultum*<sup>183</sup>.

Di correatà si può parlare anche con riguardo a

Scaev. 19 *quaest.* D. 24.3.47: *Cum mulier viri lenocinio adulterata fuerit, nihil ex dote retinetur: cur enim improbet maritus mores, quos ipse aut ante corrupit aut postea probavit? si tamen ex mente legis sumet quis, ut nec accusare possit, qui lenocinium uxori praeberit, audiendus est.*

e

Scaev. 4 *reg.* D. 48.5.15(14) pr.: *Is, cuius ope consilio dolo malo factum est, ut vir feminave in adulterio deprehensi pecunia aliave qua pactione se redimerent, eadem poena damnatur, quae constituta est in eos, qui lenocinii crimine damnantur.*

Nella prima testimonianza riportata<sup>184</sup>, il giureconsulto allude all'ipotesi in cui la moglie fosse stata *lenocinio adulterata* dal marito: nel caso prospettato, quest'ultimo non avrebbe potuto trattenere nulla della dote, non essendogli consentito di censurare l'immoralità che sarebbe conseguita alla sua stessa corruzione o che, in qualche modo, avrebbe approvato. Peraltro, *ex mente legis*, chi l'ha corrotta con la sua lussuria, '*nec accusare*

---

<sup>183</sup> Così A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 159, secondo cui «le sénat déclara punissables et la femme et le mari»; C. VENTURINI, '*Accusatio adulterii*', cit., 41; anche R.A. BAUMAN, *The 'leges iudiciorum publicorum'*, cit., 150 e G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 165, a parere del quale dal tenore del passo «non c'è motivo di credere ... che il soggetto in esame non abbia» promosso l'accusa contro la moglie. Continua lo studioso sostenendo che «il medesimo, inoltre, non ha presentato l'adultero alla donna per trarne in maniera evidente un utile ed è perciò escluso dall'applicazione delle sanzioni previste contro un simile comportamento», vale a dire contro il *crimen lenocinii*. In precedenza, il Rizzelli osservava – in continuità con quanto sostenuto nell'opera monografica – come, sebbene «la condotta del marito descritta non configura, infatti, a rigore un *crimen lenocinii*,» nondimeno, deve reputarsi «ad esso concettualmente molto prossima» (ID., '*Ope consilio*', cit., 294 s. e, soprattutto, nt. 12). Così anche A. BURDESE, *Recensione* a G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 561; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 369, nt. 587; F. BOTTA, *Il marito 'adulter'*, cit., 24 ss. e F. TREGGIARI, *Venere presunta. Lessico e argomentazione dell'infedeltà coniugale*, in *Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica. Atti del convegno della Società italiana di storia del diritto (Camerino, 27-29 settembre 2018)*, a cura di C. Latini, Torino, 2021, 99 ss.

<sup>184</sup> Considerano il passo interpolato G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, 235, ma anche E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 289 s. e, in particolare, nt. 2. Secondo il Beseler – che si fa latore di una posizione più radicale –, l'intera testimonianza dovrebbe considerarsi non genuina mentre, a parere del Volterra, dubbi possono essere avanzati solo con riguardo all'espressione finale, vale a dire '*si tamen ex mente legis sumet quis, ut nec accusare possit, qui lenocinium uxori praeberit, audiendus est*'. Lo studioso, infatti, mette in evidenza come non soltanto la prima e la seconda parte della testimonianza siano tra loro in aperta antitesi, ma anche che l'espressione dubbiosa appare «in contrasto con lo spirito della *lex Iulia*», punto su cui lo stesso avrebbe ancorato la sua idea interpolatoria. Difatti, questi sostiene che proprio dalla seconda parte della norma «possa dedursi l'impossibilità da parte del lenone di accusare la moglie di adulterio», ma si tratterebbe evidentemente di un principio che «stona del tutto in bocca ad un giureconsulto classico». Il Volterra, oltre agli aspetti contenutistici, mette in evidenza anche talune delle rimostranze sul versante formale e stilistico, giacché sostiene come, sempre la parte da lui attenzionata, presenti «gravi sospetti di interpolazione» dovuti alla «forma incerta e poco sicura, con cui è dichiarata la norma» (p. 8, nt. 290).

*possit*<sup>185</sup>. Difatti, generalmente al marito che avesse accusato la propria moglie di adulterio è consentito di trattenere la sesta parte della dote *ex lege Iulia de adulteriis*, ma ciò non sarebbe ammesso nel caso in cui questi avesse in qualche modo concorso – anche solo favorendolo – l’adulterio muliebre macchiandosi, quindi, di lenocinio<sup>186</sup>.

Nel secondo passo riportato, invece, Scevola ci dice che chiunque ‘*ope consilio dolo malo*’ avesse fatto in modo che la donna e il suo amante scoperti in flagranza di adulterio andassero esenti da pena viene condannato alla medesima sanzione prevista in capo a colui il quale fosse condannato per lenocinio, assimilando siffatta condotta al *crimen lenocinii*<sup>187</sup>. Non si

---

<sup>185</sup> Sul punto, v. F. BOTTA, *Il marito ‘adulter’*, cit., 33, nt. 81, secondo cui, nella testimonianza in disamina, il giureconsulto avrebbe impedito al *maritus* di completare «*solemnia accusationis* a causa dell’opposizione alla *praescriptio lenocinii*. *Contra*, cfr., in precedenza, T. MASIELLO, *Le ‘Quaestiones’ di Cervidio Scevola*, Bari, 2000, 243 ss.; ID., *Le ‘Quaestiones publice tractatae’ di Cervidio Scevola*, Bari, 2004, 147 – la cui posizione sarebbe stata ferocemente osteggiata dal Botta – a parere del quale al marito verrebbe proibito «sulla base dell’interpretazione della volontà del legislatore» di esercitare la *postulatio criminis*.

<sup>186</sup> È fuor di dubbio che Scevola si riferisse al *lenocinium*, come sostengono sia, seppur implicitamente, A. ESMEIN, *Le délit d’adultère*, cit., 150 ss. e, in particolare, 151, il quale, interrogandosi sul *iudicium de moribus* e sulle sue ricadute sul passo di Scevola, avrebbe affermato che «c’est donc qu’une seule même loi, la nôtre, réglait à la fois la *retentio propter mores* et le *crimen adulterii*», sia, più apertamente, E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 289, nt. 2. Così anche S. SOLAZZI, *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello (PG), 1899, 249 ss. e, soprattutto, 250 s., secondo cui, dopo aver sostenuto l’attinenza del passo in disamina al lenocinio avrebbe altresì ammesso «che la fissazione della quota della dote di cui aspettava la *retentio* è operata dalla *lex Iulia de adulteriis*» e G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 164 s., nt. 150, il quale, interrogandosi sulla natura del lenocinio commesso dal marito – che, a parere dello studioso, potrebbe essere tanto il *quaestum ex adulterio uxoris facere*, quanto il *pretium pro comperto stupro accipere* «come suggerisce la menzione dei *mores* che l’uomo *aut ante corruptit aut postea probavit*» –, sostiene come il giureconsulto molto probabilmente avesse voluto «descrivere in tal modo l’atteggiamento di colui che ‘offre’ la propria colpevole disponibilità alle condotte illecite della moglie», escludendo che il caso potesse rientrare nel *lenocinium uxori praebere*, giacché «oggetto del *praebere* è piuttosto l’*adulterium*». Il passo in dottrina è stato considerato come un caso in cui il principio della *compensatio delicti* avrebbe trovato applicazione. Difatti, a parere di alcuni studiosi, siffatto principio sarebbe stato ammesso nel diritto romano «in via casistica e frammentaria, limitatamente a speciali figure delittuose», tra cui l’adulterio. Così, v. P. COPPA-ZUCCARI, *La ‘compensazione delle colpe’*, Modena, 1909, 20 s., il quale mette in evidenza come «il principio “*paria delicta mutua pensatione dissolvuntur*», diretto a spiegare come i coniugi adulteri non possano far valere reciprocamente diritti di nessun genere (sulla *dos* o sulla *donatio propter nuptias*), che al coniuge innocente competono contro l’adultero, non può avere una così ampia portata, quale sembra risulti dalla letterale interpretazione», rilevando come «il *ius punendi* dello Stato non è affatto tocco dalla pluralità e reciprocità delle violazioni dell’ordine giuridico». Dello stesso avviso è, più di recente, G. CIVELLO, *Il principio del ‘sibi imputet’ nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2017, 6. *Contra*, E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 289, nt. 2, secondo cui non potendo la *retentio propter mores* «influire sul giudizio criminale», non può «impedire che, seguendo la *lex Iulia*, il marito risponda egualmente del *crimen lenocinii* e la donna del *crimen adulterii*» giacché, «secondo il principio classico, affermato dallo stesso Scevola nella L. 15 (14) D. eod. questi due reati non possono infatti compensarsi in alcun modo fra loro». Risponderebbe alla stessa logica sottesa alla testimonianza di Scevola, anche Pap. 11 *quaest.* D. 24.3.39: *Viro atque uxore mores invicem accusantibus causam repudiū dedisse utrumque pronuntiatum est. id ita accipi debet, ut ea lege quam ambo contempserunt, neuter vindicetur: paria enim delicta mutua pensatione dissolvuntur*. Nel passo riportato viene considerato il caso di due coniugi che si accusano rispettivamente, a vicenda, di aver dato motivo di ripudio a causa dei loro atteggiamenti immorali. Il giudice li avrebbe condannati entrambi prevedendo, al contempo, che, essendosi entrambi arrecati reciprocamente offesa, i loro delitti si sarebbero estinti per compensazione reciproca. Peraltro, la condotta serbata dal *maritus* sarebbe stata non conforme ai *boni mores*, come viene attestato da T. MASIELLO, *Le ‘Quaestiones publice tractatae’*, cit., 147, e, in progresso di tempo, da F. BOTTA, *Il marito ‘adulter’*, cit., 32 s., sebbene non si possa dissentire da quanto sostenuto, in precedenza, da E. VOLTERRA, *Nota critica*, cit., 289, nt. 2, a parere del quale la logica sottesa alla *retentio propter mores* sia «evidentissima e risponde al principio che il lenone non deve trarre nessun lucro dal suo reato». Sul passo, in generale, v. C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 369, nt. 587.

<sup>187</sup> Sull’assimilazione tra la condotta descritta nel passo di Scevola e il *crimen lenocinii*, v. B. BIONDI, *Leges populi romani*, cit., 208 s.; G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 164; ID., *‘Ope consilio’*, cit., 305, il quale si sarebbe

tratterebbe, comunque, di lenocinio: il soggetto attivo del reato descritto certamente non è il *maritus* – che risponderebbe a titolo di lenocinio nel caso in cui non avesse accusato la moglie adultera colta in flagranza di reato<sup>188</sup> –, ma un terzo che *ope consilio dolo malo* avrebbe lucrato dell'unione illecita, la cui condotta sarebbe venuta in essere ad *adulterium* realizzato<sup>189</sup>. Non vi sono dubbi sul fatto che il giureconsulto avesse voluto riferirsi proprio a una transazione successiva a un adulterio già compiuto, trovando questa precisazione un appiglio testuale diretto nelle espressioni '*vir feminamve in adulterio deprehens?*' e '*se redimerent?*' di cui si rinviene traccia nella testimonianza di Cervidio Scevola<sup>190</sup>.

---

espresso in termini di «criminalizzazione in via analogica dell'ipotesi» descritta nella testimonianza, sebbene la stessa non sembri rientrare nell'alveo dei comportamenti repressi *ex lege Iulia de adulteriis*. A parere dello studioso, infatti, quello descritto da Scevola sarebbe stato il «peggior' tipo di lenocinio» (p. 296) e la motivazione di codesta qualificazione andrebbe individuato proprio nel fatto per cui «l'attività del mediatore appare concettualmente più vicina alla condotta del marito che commette il lenocinio di quanto mostri di essere contigua all'illecito sessuale di cui sono autori gli adulteri, sebbene entrambi i crimini siano sanzionati allo stesso modo». A tal proposito, prosegue il Rizzelli sostenendo come sia «decisamente da escludere l'identificazione dell'attività in esame con quella che, con notevole approssimazione, sarebbe oggi definibile come una fattispecie di favoreggiamento personale dell'*adulterium*», fondando l'assunto su due presupposti, vale a dire, da un lato, l'assenza nelle fonti di «tracce dell'autonoma concettualizzazione di una figura delittuosa più o meno simile a quella del favoreggiamento» e, soprattutto, dall'altro lato, nella mancanza di qualsiasi riferimento all'adulterio, giacché l'ipotesi presa in esame da Scevola verrebbe assimilata al *crimen lenocinii* (p. 305 s.). Così anche S. PULIATTI, '*Lenocinii crimen*', cit., 149, il quale, interrogandosi sulla distinzione intercorrente tra il *lenocinii crimen* represso *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* e il *lenocinium* quale sinonimo di sfruttamento della prostituzione, finisce con l'ammettere come il primo fosse assimilabile alla condotta esposta nel passo di Scevola. Da ultimo, in tempi estremamente recenti, cfr. R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano: percorsi giurisprudenziali*, in *Diritto penale, I. Profili generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 556. *Contra*, considerano la condotta descritta dal giureconsulto come *lenocinium, ex plurimis*, seppur tempo addietro, W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 880 ss. e TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 101, nt. 1 e 700.

<sup>188</sup> A ciò allude esplicitamente anche R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 557 s.

<sup>189</sup> Sul punto, v. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 700, a parere del quale «die Annahme oder Vermittlung einer Geldabfindung für die Abwendung der Adulterienklage». Così anche, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, '*Lex Iulia*', cit., 163 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 269 s., ma anche R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 557. *Contra*, cfr. D. DAUBE, *The 'lex Iulia' concerning adultery*, in *Irish Jurist*, VII.2, 1972, 380, ora in *Collected Studies in Roman Law*, I, herausgegeben von D. Cohen und D. Simon, Frankfurt am Main, 1991, 1276 (da cui si cita), la cui posizione non è condivisibile, laddove viene sostenuto che «the broker here did not succeed in his business, did not manage to persuade the husband, and none the less he is punishable». Difatti, dal tenore letterale del passo, pare potersi concludere come l'intervento e il conseguente vantaggio del terzo sarebbero stati successivi all'*adulterium* muliebre, motivo per cui sembra necessario discostarsi, ancora una volta, da quanto sostenuto dallo studioso, a parere del quale «most modern systems would make allowance for his having merely attempted the crime of 48.5.15 pr.». Dello stesso avviso è anche B. BIONDI, '*Leges populi romani*', cit., 208 ss., la cui posizione viene ferocemente criticata dal Ferretti, secondo cui le conclusioni formulate dal Biondi si porrebbero in aperto contrasto con il tenore letterale del passo – e, in particolare, con l'espressione '*in adulterio deprehens?*' che avrebbe alluso proprio a un adulterio consumato – oltre che con la forma verbale '*redimerent?*'. Dunque, si dovrebbe ammettere che '*ope iudicio dolo malo*' si riferisse tanto a «colui che avesse favorito la transazione in un momento successivo alla scoperta dell'adulterio», quanto al marito o all'intermediario dell'accordo «su un adulterio ancora da consumarsi» (P. FERRETTI, *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano, 2005, 117 s.).

<sup>190</sup> Così R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 557, il quale, interrogandosi sulla portata delle espressioni adoperate dal giureconsulto, finisce con l'ammettere che con '*vir feminamve in adulterio deprehens?*' si «circoscrive la fattispecie concreta alla mera flagranza», mentre con '*se redimerent?*' «si evince che gli adulteri si sarebbero sottratti a una situazione di pericolo, vale a dire avrebbero evitato la punizione correlata alla consumazione dell'illecito».

Se volessimo individuare la *ratio* cui ancorare l'assimilazione della condotta ivi descritta con il *lenocinium* – anziché con l'*adulterium* –, forse questa andrebbe ricercata nell'allusione del giureconsulto al '*pecunia aliave qua pactione*'. Quest'espressione, infatti, pare in qualche modo essere affine a quella contenuta in Ulp. 4 *de adult.* D. 48.5.30(29).2; Paul. 3 *de adult.* D. 48.2.3.3; Tryph. 3 *disp.* D. 4.4.37.1; C. 9.9.10, ove l'allusione è al '*pretium pro comperto stupro acceperit*'<sup>191</sup>. In entrambi i casi, infatti, a venire repressa è la percezione indebita di una somma di denaro – o, comunque, più genericamente di un vantaggio<sup>192</sup> –: nell'ipotesi del lenocinio la stessa discende direttamente dalla scoperta dell'*adulterium* muliebre, mentre nell'episodio trattato da Scevola si tratterebbe di un beneficio volto a rendere esenti da pena l'adultera e l'amante scoperti in flagranza di reato.

Ma ciò che interessa ai nostri fini è capire il ruolo della donna nel reato descritto dal giureconsulto e per farlo è necessario valorizzare l'espressione '*ope consilio dolo malo*'<sup>193</sup>. Per

<sup>191</sup> Sulla scia del Mommsen (in particolare, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 700), T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 223, sostiene correttamente che «the principal ..., the actual recipient of payment, was already to be punished as someone who had received *pretium pro comperto stupro accipere*». Per un approfondimento sul *lenocinium* e, in particolare, sul *pretium pro comperto stupro accipere*, v. *supra*, nt. 112.

<sup>192</sup> Mette chiaramente in evidenza G. RIZZELLI, *Il 'crimen lenocinii'*, cit., 493 s. e, soprattutto, nt. 78, come non sia chiaro se, nella testimonianza in disamina, «venga considerato colui il quale ha materialmente e dolosamente fornito agli adulteri gli strumenti necessari per comprare l'impunità, o semplicemente chi abbia suggerito all'offeso o, eventualmente, a tutti i protagonisti dell'episodio, la soluzione illecita poi praticata», sebbene sia possibile darne una «interpretazione ampia».

<sup>193</sup> Si trova traccia dell'anzidetta espressione anche in altre testimonianze, tra le quali si ricordano Ulp. 37 *ad ed.* D. 47.2.50.3: *Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum ...*; Iav. 9 *ex post Lab.* D. 47.2.91(90).1: *Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi consilium capere non potest* e Paul. 59 *ad ed.* D. 50.16.53.2: *Item dubitatum, illa verba 'ope consilio' quemadmodum accipienda sunt, sententiae coniugentium aut separantium. sed verius est, quod et Labeo ait, separatim accipienda, quia aliud factum est eius qui ope, aliud eius qui consilio furtum facit: sic enim alii condici potest, alii non potest. sane post veterum auctoritatem eo perventum est, ut nemo ope videatur fecisse, nisi et consilium malignum habuerit, nec consilium habuisse noceat, nisi et factum secutum fuerit* (in tema di furto); Macer 1 *publ. indic.* D. 48.5.33(32).1: *non tamen prohibetur accusator simul cum adultero vel adultera eum quoque accusare, qui domum suam praeiuit vel consilio fuit, ut crimen redimeretur*; Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.13(12): *Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo' et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent*. Per un approfondimento sulle testimonianze riportate in tema di furto, v. *ex multis* G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 299 ss. (disamina del testo paolino) e 310 s. (esegesi del brano ulpiano), mentre più in generale sulla disamina dei frammenti riportati, cfr. D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti dei Convegni dei Lincei. Convegno su Augusto e la costruzione del Principato* (Roma, 4-5 dicembre 2014), Roma, 2017, 283, anche in '*Imagines Antiquitatis. Representations, Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*', S. Rocchi e C. Mussini (edited by), VII, Berlin - Boston, 2017, 268 (da cui si cita); M. FRUNZIO, *Il leneliano titolo 'de furtis' dei libri 'ad Plantium' di Paolo*, in *Studi Urbinati*, LXVIII.1-2, 2017, 83. L'espressione '*ope consilio*' è contenuta anche nelle sentenze pseudopauline, in particolare, Paul. Sent. 2.31.10: *non tantum qui furtum fecerit, sed etiam is, cuius ope aut consilio furtum factum fuerit, furti actione tenetur*, 5.29.1: *Lege Iulia maiestatis tenetur is, cuius ope consilio adversus imperatorem vel rem publicam arma mota est ...*, 5.4.20: *... cuius ope consilio factum esse dicitur* – ove l'allusione è propriamente al *consilio* – e nel *Codex*, in *Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Menophilo C.* 3.41.5: *Si tibi per furtum nec manifestum ancillam servus ope consilioque domini cum aliis rebus subtraxit ...* (a. 294) – in cui si presenta nella forma *consilioque* –. L'anzidetta espressione compare – ancora in tema di furto – anche nelle *Institutiones* giustiniane in I. 4.1.11: *Interdictum furti tenetur, qui ipse furtum non fecerit: qualis est, cuius ope et consilio furtum factum est*, 4.1.12(14): *... si vero ope consilio alterius furtum factum fuerit, quia utique furtum committitur, convenienter ille furti tenetur, quia verum est ope consilio eius furtum factum est* – anche questo in materia di furto – e nelle *Institutiones* gaiane, in Gai 3.202: *interdictum furti tenetur, cum ipse furtum non fecerit, qualis est, cuius ope consilio furtum factum est ...* Sul riferimento all'*ope consilio*' in materia di furto nelle *Institutiones* gaiane e giustiniane si soffermano in letteratura, *ex plurimis*, G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 303; P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 7 ss.; ID., '*Nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse*': Ulpiano e due casi di complicità senza dolo?, in *Scritti per A. Corbino*, III, a cura di I. Piro, Tricase (LE), 2016, 44 ss.; D. MANTOVANI, *Quando i*

mettere ordine e organicità al quesito che ci siamo posti è necessario ricordare come l'anzidetta espressione, almeno in età classica, si riferisse a un «concetto pieno della complicità», ove «con *dolo malo* si rinvierebbe al presupposto della complicità intellettuale, mentre *ope consilio* alluderebbe alla partecipazione indiretta fisica ed al consiglio cooperativo»<sup>194</sup>. È necessario però comprendere se con l'espressione estesa – che compare solo nel passo in disamina e nella testimonianza di Ermogeniano – '*ope consilio dolo malo*' Scevola avesse voluto riferirsi al solo complice oppure anche all'autore principale del reato. Certamente interessante, per tentare di risolvere l'interrogativo, è rilevare come, per quanto

---

*giuristi diventarono 'veteres'*, cit., 283; L. MINIERI, *De receptatoribus*, in *Iura & Legal Systems*, II, 2017, 43. In particolare, si interroga sull'espressione '*ope consilio factum*', all'interno della quale farebbe confluire tanto della condotta dell'autore materiale del fatto, quanto del suo complice, v. M. COHN, *Beiträge zur Bearbeitung des römischen Rechts*, I.2, Berlin, 1880, 19. Ad ogni modo, si può rilevare come il frammento di Scevola sia comunque il solo, insieme a una testimonianza di Ermogeniano (Herm. 6 *iuris epit.* D. 48.4.10: *Maiestatis crimine accusari potest, cuius ope consilio dolo malo provincia vel civitas hostibus prodita est*), ove il *dolo malo* viene accostato all'*ope iudicio*, costituendo un'indissolubile endiadi. Ancora sul '*dolo malo consilio*' in materia di *maiestatis crimen* – seppur con una differente formulazione – v. Paul. Sent. 5.29.1 – ove l'allusione è al solo '*ope consilio*' – e Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48.4.1.1: *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent ...* Con specifico riferimento al passo pseudo-paolino, cfr. R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 559 s. mentre, più in generale, sul *crimen maiestatis*, v. *ex multis* in letteratura J.D. CLOUD, *The text of the Digest XLVIII, 4 'Ad Legem Iuliam Maiestatis'*, in *ZSS*, LXXX, 1963, 227 s.; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967, 198 ss.; G. LONGO, *La repressione della violenza nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, 1970, 502; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 195 ss.; P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 119 s.; J.-L. FERRARY, *Lois et procès de maiesté dans la Rome républicaine*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 223 ss.; P. GARBARINO, *Appunti sulla 'lex quisquis' (CTH. 9, 14, 3)*, in *BIDR*, CVII, 2013, 146 s., il quale individua l'autore del *crimen maiestatis* in colui che opera o «a iniziativa del quale si è dato inizio o comunque si è intrapreso il disegno criminoso»; M. SCOGNAMIGLIO, *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 165 s.; L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'. Dalle origini al principato augusteo*, Acireale (RM), 2018, 92; L. DI CINTIO, *'Pater patriae' e 'maiestas'. Un possibile nuovo modello normativo*, in *Iura & Legal Systems*, VI.2, 2019, 17 s.

<sup>194</sup> Così G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 298 e 308 ss., il quale sostiene inoltre come «in base all'uso invalso nell'età augustea il richiamo al dolo, accanto a *consilium*, potrebbe infatti costituire una semplice tautologia, o avrebbe la funzione di enucleare la consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento che si concreta nel *consilium*». Ma se si volesse scindere il termine '*ops*' da '*consilio*', il risultato a cui si perviene non sarebbe così scontato. Su questo punto si sono a lungo soffermati M. PAMPALONI, *Studi sopra il delitto di furto*, II.1, Torino, 1900, 25 ss. e P. HUVELIN, *Études sur le furtif dans le très ancien droit romain*, I. *Les sources*, Lyon - Paris, 1915, 397 ss., il quale, prendendo come punto di partenza una testimonianza paolina che ricalca la posizione di Labeone (Paul. 59 *ad ed.* D. 50.16.53.2), ammette che «à l'époque où les mots *ope consilio* désignent les éléments du délit principal de vol, ces deux mots doivent s'interpréter *coniunctim* ... Au contraire, si l'on étend les mots *ope consilio* au concours que prête le complice au voleur principal, on peut les entendre *disiunctim*» (p. 387). Difatti, prima di Labeone nel furto non si sarebbe trovata traccia di una complicità meramente intellettuale, ammettendo come l'unica forma esistente sarebbe stata quella materiale. Continua, poi, lo studioso asserendo che «en autorisant une interprétation disjonctive, Labéon a créé la théorie de la complicité. L'auteur principal, c'est celui contre qui on allègue à la fois un acte et une intention (*ops* et *consilium*)». Difatti, mentre con il lemma '*ops*' si intende «le complice par coopération», ossia «celui contre qui l'on n'allègue qu'un fait de participation», con il vocabolo '*consilium*' si allude al «complice par instigation», ovvero a «celui contre qui on n'allègue qu'un conseil» (p. 400). Su tale distinzione cfr. anche, G. LONGO, *La complicità nel diritto penale romano*, in *BIDR*, LXI, 1958, 106 ss. e, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 299 ss., il quale mette in luce, condividendo le posizioni in precedenza manifestate dall'Huvelin, come «Labeone avrebbe creato la teoria della complicità mutando il significato dei due termini: *consilium* come 'consiglio' e non più come 'intenzione, *ops* come 'cooperazione' e non più come 'atto'» (p. 301). Così anche P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 7 ss. e, in particolare, con riferimento a Paul. 59 *ad ed.* D. 50.16.53.2, 58 ss. e A. BURDESE, *Recensione a P. FERRETTI, Complicità e furto nel diritto romano*, Milano, 2005, in *SDHI*, LXXIII, 2007, 533 ss., ora in *Recensioni e commenti*, II, cit., 603 ss.



assuma diverse declinazioni, l'accostamento del lemma 'ope consilio' con 'dolo malo', in entrambi i casi in cui viene richiamato, finisce con l'acquisire una connotazione negativa. Difatti, mentre nel frammento di Ermogeniano a essere accusato di *lesa maiestas* è chi, con aiuto o consiglio dolosi abbia fraudolentemente consegnato al nemico una provincia o una città, nel passo di Scevola la condotta del mediatore sembra in qualche modo aggiungersi al realizzato *adulterium* muliebre e al *lenocinium* del marito che può ritenersi configurato considerando l'utilizzo dell'espressione 'in adulterio deprehens'. Infatti, la *deprehensio* viene intesa, nel diritto romano, come *leitmotiv* alla quale ancorare, da un lato, il *ius occidendi* del *pater familias* e, dall'altro lato, l'*accusatio* privilegiata. Nel caso di specie il *maritus* avrebbe a tutti gli effetti commesso lenocinio: nonostante avesse scoperto la relazione fedifraga della moglie, avrebbe deciso di non reprimerla, evitando di accusarla e di ripudiarla.

Peraltro, passando al versante femminile, non possono sorgere dubbi sulla considerazione della donna quale soggetto attivo del reato. Difatti, l'*adulterium* flagrante della stessa deve considerarsi il punto di partenza giacché, in sua assenza, non si avrebbe potuto avere né il *lenocinium mariti* – alla luce del fatto che questo reato avrebbe richiesto proprio la mancata accusa della donna colta in costanza di reato –, né si sarebbe potuto configurare alcun reato assimilabile al lenocinio in capo al terzo<sup>195</sup>. Si tratterebbe, dunque, di un *adulterium* giunto a consumazione, come lo è il *lenocinium mariti*<sup>196</sup>. Certamente il passo si riferisce al solo complice e non al mandante: da ciò discende che il terzo, intervenuto a reato consumato, avrebbe preso parte a una transazione volta a impedire un'accusa di adulterio, reato di cui la donna, in assenza di intermediazione dello stesso terzo, avrebbe dovuto rispondere<sup>197</sup>. Chiaro è, quindi, che a essere incriminato sarà solo il complice che interviene nei casi di *adulterium* flagrante – come si evince, per l'appunto, dal richiamo di Scevola alla *deprehensio* – e proprio ciò avrebbe forse potuto giustificare il collegamento che il giureconsulto fa tra la condotta dell'estraneo e il *lenocinium mariti*. Difatti, al pari del *maritus* che, scoperto l'adulterio muliebre, è tenuto a divorziare dalla stessa e accusarla – pena dover rispondere di *lenocinium mariti* –, anche il terzo che avesse colto in flagranza una relazione extramatrimoniale e che, al contempo, avesse conseguito un vantaggio per evitare che la donna e il suo amante venissero

---

<sup>195</sup> Sul punto si intrattiene, seppur velocemente, G. RIZZELLI, 'Ope consilio', cit., 308, ammettendo come «la condotta dell'intermediario si ricollega in maniera immediata, sul piano concettuale, a quella del marito indotto a macchiarsi di *lenocinium*, piuttosto che al crimine addebitabile agli adulteri», sebbene quest'ultimo debba considerarsi il reato di partenza cui si sarebbero potuti ancorare sia il *lenocinium mariti* che la condotta dell'estraneo descrittici da Scevola.

<sup>196</sup> Il punto relativo alla consumazione avrebbe assunto notevole rilievo in materia di furto, giacché da un passo di Ulpiano (Ulp. 37 ad ed. D. 47.2.52.19: *Neque verbo neque scriptura quis furtum facit: hoc enim iure utimur, ut furtum sine contractatione non fiat. quare et opem ferre vel consilium dare tunc nocet, cum secuta contractatio est*) si evince come il furto possa ritenersi commesso solo con l'avvenuta *contractatio*. Così, M. PAMPALONI, *Studi*, II.1, cit., 39; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 113, 123 e 125; P. HUVELIN, *Études*, cit., 402; G. RIZZELLI, 'Ope consilio', cit., 312 e nt. 84.

<sup>197</sup> Così G. RIZZELLI, 'Ope consilio', cit., 308 ss.; P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 116 ss. *Contra*, D. DAUBE, *The 'lex Iulia'*, cit., 277 ss.

sottoposti a pena è sanzionato al pari del lenone perché avrebbe tratto anch'egli un vantaggio dall'illecita unione sorpresa nell'atto consumativo<sup>198</sup>.

Ma la negatività del lemma *'ope consilio'* viene resa possibile dal suo accostamento all'espressione *'dolo malo'*, giacché il *consilium* non sempre potrebbe assumere una valenza in senso dispregiativo. Difatti, con questo termine si può indicare tanto colui che, in maniera riprovevole, avesse determinato in qualcuno la volontà di commettere un reato, ovvero ne avesse preso parte, tanto chi avesse fornito un semplice consiglio, senza che questo rilevasse penalmente<sup>199</sup>. Volendo tuttavia limitare il nostro raggio d'indagine alla concezione negativa di *'consilium'*, questo sarebbe stato inteso tanto quanto istigazione, avendo voluto far sorgere o rafforzare in taluno il proposito criminoso – si tratta, in questo caso, di un reato che ancora non si è realizzato –, quanto come dolo<sup>200</sup>.

La particella *'dolo malo'* accostata a *'ope consilio'* – che avrebbe assunto, già di per sé, una connotazione negativa sia nel passo di Ermogeniano che in quello di Scevola – serve, in qualche modo, a rafforzarne la valenza in senso sfavorevole. In particolare, nel passo di

---

<sup>198</sup> In argomento, cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 224 s., il quale pone in rilievo come sia di non poco conto il fatto che i complici «though just as guilty, would get off in cases where the lovers were not taken in the act itself». A parere dello studioso, sarebbe stato possibile ancorare la punibilità dei complici nei casi di adulterio non flagrante al *'deprehensam retinere'*, dal momento che l'espressione richiamata riguarderebbe anche alcune situazioni in cui gli adulteri non sono stati colti in costanza di reato, ma parrebbe una lettura eccessivamente ampia e che si discosta notevolmente dal passo di Scevola, ove l'allusione è al solo *adulterium flagrante*. Peraltro, è lo stesso studioso, nel prosieguito, a rilevare correttamente come «the inevitable result would be some confusion between the categories of *pretium accipere* and *deprehensam retinere*».

<sup>199</sup> Si tratterebbe di una distinzione che, a parere di P. HUVELIN, *Études*, cit., 397 ss., rimonta a Labeone (Paul. 59 *ad ed. D.* 50.16.53.2), ma che poi rinveniamo anche in Ulpiano. Per un approfondimento sul punto, v. *supra*, nt. 193. In particolare, in Ulp. 37 *ad ed. D.* 47.2.50.3: *Consilium autem dare videtur, qui persuadet et impellit atque instruit consilio ad furtum faciendum: opem fert, qui ministerium atque adiutorium ad subripiendas res praebet*, si può notare come il giureconsulto ci volesse informare del fatto che avrebbe dato un *consilium* colui che avesse persuaso, incitato, o istruito taluno a commettere un furto ovvero colui che avesse fornito il suo servizio o la sua collaborazione con il fine di rubare delle cose. Contrapposto al *consilium* dato dolosamente vi sarebbe stato anche il *consilium* dato, per così dire, *in bonam partem* e non rilevante in sede criminale. Di ciò si rinviene traccia in un'altra testimonianza sempre ulpianea, in un frammento di Giavoleno e in un passo di Modestino. Volendo prendere le mosse da Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48.4.1.1: *Maiestatis autem crimen illud est, quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur. quo tenetur is, cuius opera dolo malo consilium initum erit, quo obsides iniussu principis interciderent ...*, in questo caso il lemma in valutazione può essere inteso sia con un'accezione negativa, come un consiglio dato dolosamente, sia come mero suggerimento. Pare suffragare ulteriormente quest'ultima accezione un frammento di Modestino (Mod. 8 *reg. D.* 48.8.12[11]: *Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege Cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat*), ove il giureconsulto avrebbe ammesso l'esistenza di alcuni *'innocentia consilii'*, vale a dire che non viene punito, *ex lege Cornelia*, l'infante ovvero il pazzo che abbiano ucciso un uomo e la motivazione andrebbe ricercata, per il primo, nella sua innocenza mentre, per il secondo, nella sua disgrazia. Della distinzione che rimonta a Ulpiano pare potersi rinvenire traccia anche in Iav. 9 *ex post. Lab.* D. 47.2.91(90).1: *Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse furti faciendi consilium capere non potest*. Pure in questo caso, infatti, il lemma *'consilium'* può essere inteso tanto come *'instigation, conseil'*, quanto come *'résolution, intention'* (p. 404). In argomento, cfr. A. PERNICE, *Labeo*, cit., 142; G. RIZZELLI, *'Ope consilio'*, cit., 310 s. e, in precedenza, C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 113, il quale mette in luce come vi sia la «complicità mediante consiglio» nei casi in cui «taluno fornisce istruzioni utili a compiere il delitto» e la semplice «esortazione a rubare, l'istigazione in senso stretto a commettere il furto» che, invece, «non si considera come partecipazione *'consilio'* al furto». Il *consilium* viene apostrofato come *'malum'* anche in altre testimonianze, tra cui si ricordano Paul. 19 *ad ed. D.* 47.10.26: *atquin potest malum consilium dare et qui dominum ignoret: et ideo incipit servi corrupti actio necessaria esse* e Pap. 11 *resp. D.* 46.3.96 pr.: *Pupilli debitor tutore delegante pecuniam creditori tutoris solvit: liberatio contigit, si non malo consilio cum tutore habito hoc factum esse probetur*.

<sup>200</sup> Di questo avviso è R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 558 s.

Ermogeniano emerge plasticamente come il *consilium* sarebbe stato finalizzato ad aiutare taluno con dolo a cedere la città o la provincia al nemico. Alla stessa conclusione perveniamo con riguardo al frammento di Scevola: anche in questo caso, infatti, l'esenzione da pena per l'adultera – e forse per il marito che abbia scoperto in flagranza il reato senza aver esercitato l'accusa – passa attraverso l'intento doloso del terzo che, a fronte di un vantaggio, avrebbe sottaciuto – in maniera compiacente – i reati perpetrati<sup>201</sup>.

Che la forma '*ope consilio*' alludesse alla complicità è elemento dato per certo in dottrina e ciò sembra attestato non soltanto dal nostro passo, ma anche da altre testimonianze che paiono rafforzare siffatta posizione<sup>202</sup>. In particolare, per quanto attiene all'ambito sessuale, è proprio Ulpiano a dirci che dello stupro o dell'adulterio commessi '*sciens dolo malo*' rispondono tanto l'istigatore – il complice quindi – quanto chi abbia commesso materialmente il reato – l'agente, il soggetto attivo del reato stesso –<sup>203</sup>. Del pari, un'ipotesi di complicità viene in rilievo anche in tema di *lenocinii crimen* e, in particolare, nel caso del *domum praeberere*. In questa ipotesi, infatti, l'aver messo a disposizione la propria *domus* affinché ivi si potesse realizzare – non prendendoci parte, ma rendendo possibile o, in qualche modo, favorendo – la relazione erotica, è considerato complicità<sup>204</sup>.

Ma, volendo dar voce all'*ope consilio*' non si può non rilevare come il passo ulpiano differisca da quello di Scevola: solo in quest'ultimo, infatti, a '*ope consilio*' si aggiunge l'espressione '*dolo malo*', forse a voler rafforzare il disvalore derivante dalla complicità con l'elemento soggettivo del dolo<sup>205</sup>.

Un altro elemento è però degno di nota: in questo caso, infatti, il terzo non sarebbe intervenuto – a differenza dei passi di Paolo e di Marciano – al fine di agevolare la commissione di un reato, ma a 'fatto compiuto'. L'illecito già sarebbe stato realizzato, il terzo evita soltanto che la donna e il suo amante scoperti in flagranza di adulterio fossero sanzionati, alla pari del marito che non avesse accusato e ripudiato la propria *uxor* a seguito

---

<sup>201</sup> Così R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 559. *Contra*, G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 311, a parere del quale sia nel passo di Ermogeniano che nella testimonianza di Cervidio Scevola il termine '*consilio*' «correlato a *ope*, assuma, per chi lo impiega, il significato di 'su istigazione', 'dietro il consiglio', piuttosto che 'con dolo'. Voler accogliere siffatta ricostruzione delle testimonianze significa ammettere che, in entrambe le ipotesi, l'agente sia intervenuto quando il reato non era già giunto a consumazione, ma si trovava ancora nella fase preparatoria, con il fine di favoreggiare, incitare e rafforzare il proposito criminoso. Ciò sembra cozzare per quanto di nostro interesse con il brano di Scevola, laddove l'adulterio muliebre e il *lenocinium mariti* sarebbero stati realizzati. Il mediatore sarebbe intervenuto a reato consumato con il sol fine, dietro corrispettivo, di evitare loro dolosamente la pena.

<sup>202</sup> Alludo, a tal riguardo, in particolare a Paul. 59 *ad ed.* D. 50.16.53.2.

<sup>203</sup> Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.13(12): *Haec verba legis 'ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo' et ad eum, qui suasit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.*

<sup>204</sup> Paul. 3 *de adult.* D. 48.2.3.3: *Sed et si aliud crimen obiciat, veluti quod domum suam praeberit ...* e in Marcian. 2 *de adult.* D. 48.5.9(8) pr.: *Qui domum suam, ut stuprum adulteriumve cum aliena matre familias vel cum masculino fieret, sciens praeberit ...* Per un approfondimento sul *domum praeberere*, v. *supra*, nt. 112. Sul punto, in letteratura, cfr. C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 119; G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 304 s.; ID., '*Domum praeberere*', cit., 1521 s.

<sup>205</sup> Si tratta di un'opinione che rimonta a A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 104, nt. 2, secondo cui «chez les tiers la loi exige l'intention coupable, *dolo malo*. Ces officieux pourraient peut-être échapper à la peine si c'étaient en réalité de véritables amis des deux parties, des gens bien intentionnés, détestant le bruit et le scandale». Sul punto, v. anche P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 118 s.

della relazione fedifraga. Ma sarebbe ora da chiedersi se la *lex Iulia de adulteriis* avesse previsto, al suo interno, una disciplina autonoma per il terzo mediatore oppure no. La dottrina sul punto è divisa: a parere del Daube, non vi si sarebbe trovata traccia, giacché la condotta dell'estraneo sarebbe stata assimilata – anche attraverso il richiamo di Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.2 – alle ipotesi di lenocinio già tipizzate<sup>206</sup>. Del contro, maggiormente cauto sarebbe stato Rizzelli, il quale se da un lato avrebbe ammesso come «da formulazione *is-se redimerent*» potesse essere ricondotta alla legge augustea, dall'altro lato avrebbe reputato non «infondato il sospetto che essa configuri l'enunciazione di una regola estranea alla legge», alla luce del fatto che «il rinvio alla sanzione del *crimen lenocinii* risulta alquanto mediato»<sup>207</sup>. Partendo dalla posizione espressa dallo studioso, quindi, la ricomprensione della condotta in disamina nel provvedimento augusteo dipenderebbe unicamente dalla sua assimilazione al *crimen lenocinii* laddove, per contro, in caso di accostamento al *lenocinium* – illecito non ricompreso nell'alveo della *lex Iulia* – dovrebbe considerarsi esclusa. Ma pare di potersi ammettere l'attinenza della condotta descritta al *crimen lenocinii*: ciò sarebbe suffragato dall'elemento testuale della '*deprehensio*', forma verbale che conduce alla figura del *lenocinium mariti*, ipotesi criminosa rientrante nella sfera nel *lenocinii crimen* e, come tale, assorbibile nella legge augustea<sup>208</sup>.

---

<sup>206</sup> Così D. DAUBE, *The 'lex Iulia'*, cit., 277, secondo cui «Scaevola is telling us that the lex Julia put this arrangement after the deed on the same level as the worst kind of pimping, transaction, where a husband takes payment for allowing adultery with his wife». Del pari, T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 223 ss., sebbene si discosti parzialmente dalla posizione del Daube laddove asserisce che lo stesso «makes no clear distinction between the different types of *lenocinium*, or even between the statutory kinds and the broader juristic conception of this offense», finisce con il condividere l'esclusione della condotta descritta da Scevola dal novero delle condotte represses *ex lege Iulia de adulteriis*. Lo studioso, infatti, avrebbe ancorato al linguaggio adoperato dal giureconsulto che «is not strictly compatible with the *lex Iulia*» – giacché lo stesso avrebbe fatto uso di termini quali '*vir*'/'*femina*' invece di '*adulter*'/'*adultera*'/'*mater familias*', '*pecunia*' in luogo di '*pretium*' –, che sarebbero stati privi di una ricaduta diretta nel provvedimento augusteo.

<sup>207</sup> G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 308. La posizione dello studioso sembra essere stata condivisa anche da P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 118.

<sup>208</sup> Sul punto, cfr. G. RIZZELLI, '*Ope consilio*', cit., 308; ID., '*Domum praebere*', cit., 1521; ID., '*Lex Iulia*', cit., 163 s., a parere del quale «con l'espressione '*crimen lenocinii*' ci riferiamo ad ogni condotta che – in quanto prevista dalla *lex Iulia de adulteriis* – rileva quale ipotesi di conseguimento di un profitto dalle unioni erotiche dalla legge stessa perseguite o di riabilitazione dell'*adultera*». Lo studioso, inoltre, riconosce come la ricomprensione della condotta descritta nella testimonianza di Scevola nel provvedimento augusteo si sarebbe avuta mediante il suo accostamento alla *poena adulterii* anziché alla *poena lenocinii*. Ma siffatto avvicinamento – come ben mette in luce anche lo studioso – sarebbe stato giustificato dal fatto che «l'attività del mediatore appare concettualmente più vicina alla condotta del marito che commette il lenocinio», oltre che comportare, indirettamente, la «criminalizzazione in via analogica» anche dell'intervento del terzo. In argomento, v. anche W. FORMIGONI CANDINI, '*Ne lenones*', cit., 97 s., la quale mette anch'essa in luce come mentre il *lenocinium* deve essere inteso come sinonimo di induzione e sfruttamento della prostituzione – e, come tale, sfuggirebbe alle previsioni di cui alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* –, il *crimen lenocinii*, nella sua formulazione più ristretta, vi rientrerebbe, sebbene la nozione di *lenocinium* sia da considerarsi pressoché unitaria.

## CAPITOLO SECONDO

### ADULTERIO: UNA CASISTICA STORICA

SOMMARIO: 1. L'*adulterium* dopo la *lex Iulia de adulteriis coercendis*: relazioni illecite commesse da peculiari *feminae famosae*. – 2. L'adultera 'perdonata': Domizia Longina. – 3. Le donne adulate di fronte all'inevitabile condanna: il suicidio. – 4. L'*adulterium* dell'ostessa. – 5. Prime considerazioni di sintesi: profili tecnico-giuridici e *ratio* persecutorie dell'*adulterium*.

1. L'*'adulterium'* dopo la '*lex Iulia de adulteriis coercendis*': relazioni illecite commesse da peculiari '*feminae famosae*'.

A seguito dell'emanazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis* da parte dell'imperatore Augusto a Roma sono stati celebrati diversi processi contro le donne, resesi ree di adulterio, confermando come la linea inaugurata con *lex Iulia de maritandis ordinibus* nel 18 a.C. e in seguito proseguita con la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C. avesse iniziato a sortire gli effetti sperati.

Passiamo quindi alla disamina del primo episodio che vede coinvolta una certa Aquilia e di cui ci rende edotti Tacito nei suoi *annales* (4.42.3) ossia

*Et Votienus quidem maiestatis poenis adfectus est: Caesar obiectam sibi aduersus reos inclementiam eo pernicacius amplexus, Aquiliam adulterii delatam cum Vario Ligure, quamquam Lentulus Gaetulicus consul designatus lege Iulia damnasset, exilio puniuit Apidiumque Merulam quod in acta diui Augusti non iurauerat albo senatorio erasit.*

Nella testimonianza in esame Tacito riporta la vicenda, risalente al 25 d.C., – svoltasi dinanzi al tribunale senatorio – di Aquilia, nobildonna accusata di adulterio con Vario Ligure. Contro la stessa il console designato, Lentulo Getulico, avrebbe proposto – con buona probabilità – la parziale *publicatio bonorum* e la *relegatio in insulam*, ossia una pena conforme alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, mentre l'imperatore si sarebbe fatto latore di un trattamento punitivo più severo – sanzione che poi avrebbe trovato applicazione –, suggerendo la *poena* dell'*exilium*, alla quale sarebbero dunque conseguite la confisca totale dei beni e la perdita della cittadinanza<sup>209</sup>. La fonte tacitiana – l'unica che ci è pervenuta per la ricostruzione dell'episodio – risulta alquanto scarna di particolari e di riferimenti sia giuridici che fattuali, dato che l'attenzione è imperniata unicamente sull'elemento della sanzione da comminare

---

<sup>209</sup> Sull'episodio di Aquilia, v. in letteratura S. ROGERS, *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown (Connecticut), 1935, 91; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957, 126; G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 763; M. ZABLOCKA, *Le modifiche*, cit., 399; C. FAYER, *La familia*, III, cit., 343 s., ma anche, in tempi recenziatori, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Rende (CZ), 2012, 77.

alla rea, che sarebbe stata più grave rispetto a quella che la stessa legge sugli adulteri avrebbe previsto a seguito dell'intervento dell'imperatore<sup>210</sup>. Non abbiamo contezza – nel silenzio della fonte – di un processo a carico dell'amante, Vario Ligure<sup>211</sup>.

A venire in rilievo è ora la vicenda che vede come protagonista Mutilia Prisca<sup>212</sup>, moglie di Gaio Fufio Gemino e amica di Livia Drusilla. La fonte di riferimento è

Tac. *ann.* 4.12.4: *Atque haec callidis criminatoribus, inter quos delegerat Iulium Postumum, per adulterium Mutiliae Priscae inter intimos auiae et consiliis suis peridoneum, quia Prisca in animo Augustae ualida anum suapte natura potentiae anxiam insociabilem nurui efficiebat.*

Stando alla testimonianza tacitiana – l'unica di cui disponiamo per la ricostruzione della vicenda – Mutilia Prisca sarebbe stata condannata per la relazione adulterina consumata con un certo Giulio Postumo. Dalla fonte però non possiamo trarre ulteriori elementi: non abbiamo contezza, infatti, dell'accusa formulata, dello svolgimento del processo e neppure della pena cui la donna è stata condannata – molto probabilmente in concorso con l'amante<sup>213</sup> –.

Una vicenda singolare è quella che avrebbe riguardato due note sorelle, vale a dire *Agrippina minor*, madre di Nerone, e Giulia Livilla, come si evince da

Suet. *Cal.* 24.3: *Reliquas sorores nec cupiditate tanta nec dignatione dilexit, ut quas saepe exoletis suis prostrauerit; quo facilius eas in causa Aemilii Lepidi condemnavit quasi adulteras et insidiarum aduersus se conscias.*

Svetonio fa cenno a un processo, svoltosi nell'autunno del 39 d.C., nel quale sono implicati Emilio Lepido e due sorelle, *Agrippina minor* e Giulia Livilla, figlie di Germanico

---

<sup>210</sup> Su questo aspetto si sarebbe soffermato S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 91, il quale, tentando di fornire una spiegazione della severità dell'imperatore, avrebbe asserito che, sebbene la posizione per cui «according to Tacitus, Tiberius' motive in this severity was to live up to the reputation which had been given him by his detractors», non possa essere accolta, nondimeno non si può escludere che la condotta serbata da Aquilia fosse stata aggravata, per quanto what was the aggravating circumstance of Aquilia's offense we cannot say». Del pari, in tempi più recenti, M. ZABLOCKA, *Le modifiche*, cit., 399 s., sostiene che per quanto fosse «difficile dire su quali potestà si fondasse Tiberio agendo in quel modo, se, cioè, facesse valere la *coercitio* posseduta in quanto principe, oppure agisse di proprio arbitrio, senza addurre alcuna giustificazione giuridica».

<sup>211</sup> Sul punto, v. S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 91 e soprattutto 154, a parere del quale, sebbene non vi sia traccia di alcuna *accusatio* per l'adulterio commesso con Aquilia, nondimeno «nor do we read of a prosecution of Ligus for his share». A parere dello studioso, per quanto «nine years before, Aquilia had been convicted of adultery with Ligus, but no action is known to have been taken against him; it is barely possible that the charge of adultery, which in 25 of course lay equally against Ligus, was the one which he bribed Cornelius and Servilius to drop. But it is difficult to understand how Ligus could evade prosecution by bribery or otherwise after his name had been introduced into the proceedings against Aquilia; and also the nine years' lapse before the indictment for bribery was brought is surprising».

<sup>212</sup> Su Mutilia Prisca e sulla sua morte, v. oltre, cap. 4, nt. 684.

<sup>213</sup> Allude, seppur in maniera incidentale, alla vicenda che vede coinvolta Mutilia Prisca, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 81, nt. 126.

Giulio Cesare e di Agrippina maggiore. Si tratterebbe di un processo avviato da Caligola, subito dopo aver avuto contezza della congiura perpetrata contro di lui.

In particolare, vengono mossi i seguenti addebiti: all'uomo viene rimproverato di aver cospirato contro l'imperatore e di aver avuto delle relazioni adulterine con le due sorelle, le quali, invece, sono state accusate di adulterio, per quanto fossero al corrente del *pactum sceltris*<sup>214</sup>. Difatti, con riguardo a quest'ultimo – il cui fine era quello di uccidere il fratello Caligola per sostituirlo al regno, per l'appunto, proprio con Emilio Lepido –, alle stesse è solo stato rimproverato di essere a conoscenza – nel brano, infatti, il riferimento è alla forma verbale 'conscias' – della congiura, ma non di esserne state le principali artefici e compartecipi. Per il complotto, dunque, il principale accusato sarebbe stato il solo Lepido<sup>215</sup>.

Questa diversità di ruolo ricoperta dai tre correi si sarebbe poi riversata nelle dissomiglianti sanzioni che avrebbero trovato applicazione nei loro riguardi: Emilio Lepido fu giustiziato<sup>216</sup>, mentre Agrippina *minor* e la sorella Giulia Livilla subirono la sola confisca dei beni<sup>217</sup>, seguita dalla condanna all'esilio nell'isola di Pandateria, l'odierna Ventotene<sup>218</sup>. Quel che potrebbe sembrare strano è che il processo avrebbe preso avvio su iniziativa di Caligola, fratello di Agrippina *minor* e di Giulia Livilla. Ma non c'è alcunché di strano nella vicenda, essendo noto il risentimento e l'odio che questi provava nei confronti delle sorelle.

Nel 41, dopo la morte di Caligola avvenuta sempre per il tramite di una congiura, questa volta capeggiata da un certo Cassio Cherea, le due donne sarebbero state richiamate a Roma dallo zio, Claudio, nel frattempo divenuto imperatore.

---

<sup>214</sup> Sull'adulterio addebitato a un certo Ofonio Tigellino, prefetto del pretorio sotto Nerone, contro Agrippina *minor* e Giulia Livilla, v. Dio Cass. 59.23.9: *ἀν τούτῳ καὶ ὑπὸ καυμάτων ἐταλαιπώρησαν· τοσαύτη γὰρ ὑπερβολὴ αὐτῶν ἐγένετο ὥστε καὶ παραπετάσματα ὑπὲρ τῆς ἀγορᾶς ὑπερταθῆναι. ἐν τούτοις τοῖς τότε φεύγουσι καὶ ὁ Τιγελλῖνος ὁ Ὀφώνιος, ὡς καὶ τὴν Ἀγριππῖναν μεμοιχευκῶς, ἐξέπεσεν. L'uomo, si pensa sempre sotto Caligola, sarebbe stato esiliato da Roma e dall'Italia. Anche in questo caso – come si vedrà nel prosieguo, infatti, la stessa cosa accadrà alle due sorelle –, a Tigellino verrà consentito di ritornare a Roma dall'imperatore Claudio.*

<sup>215</sup> Su questo aspetto, v. A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 199.

<sup>216</sup> Dio Cass. 59.22.6: *ἔτεσιν ἄρξαντα, ἀπέκτεινε, ὅτι τοῖς στρατιώταις ᾤκειώτο· τοῦτο δὲ τὸν Λέπιδον ἐκείνον τὸν ἐραστὴν τὸν ἐρώμενον, τὸν τῆς Δρουσίλλης ἄνδρα, τὸν καὶ ταῖς ἄλλαις αὐτοῦ ἀδελφαῖς τῆ τε Ἀγριππῖνῃ καὶ τῆ Ἰουλίᾳ μετ' αὐτοῦ ἐκείνου συνόντα, ᾧ πέντε ἔτεσι θᾶσσον.*

<sup>217</sup> Suet. Cal. 39.1: *In Gallia quoque, cum damnatorum sociorum ornamenta et supellectilem et seruos atque etiam libertos immensis pretiis uendidisset, inuitatus lucro, quidquid instrumenti ueteris aulae erat ab urbe repetiit, comprehensis ad deportandum meritoriis quoque uehicularibus et pistrinensibus iumentis, adeo ut et panis Romae saepe deficeret et litigatorum plerique, quod occurrere absentes ad iudicium non possent, causa caderent; Suet. Nero 6.3: *Trimulus patrem amisit, cuius ex parte tertia heres, ne hanc quidem integram cepit, correptis per coheredem Gaium uniuersis bonis. Et subinde matre etiam relegata, paene inops atque egens apud amitam Lepidam nutritus est, sub duobus paedagogis saltatore atque tonsore. Verum Claudio imperium adeptus, non solum paternas opes recuperauit, sed et Crispi Passieni nutriti sui hereditate ditatus est; Dio Cass. 60.4.1: τὰ τε τέλη τὰ ἐπὶ τοῦ Γαίου ἐσαχθέντα, καὶ τᾶλλα ὅσα ἐπηγορίαν τινὰ τῶν πραχθέντων ὑπ' αὐτοῦ εἶχε, κατέλυσε μὲν, οὐκ ἀθρόα δέ, ἀλλ' ὡς ἐκάστῳ πη προσέτυχε. καὶ τοὺς ἐκπεσόντας ἀδίκως ὑπ' αὐτοῦ, τοὺς τε ἄλλους καὶ τὰς ἀδελφάς, τὴν τε Ἀγριππῖναν καὶ τὴν.**

<sup>218</sup> Dio Cass. 59.22.8: *ἔπεμψε. τὰς τε ἀδελφὰς ἐπὶ τῆ συνουσίᾳ αὐτοῦ ἐς τὰς Ποντίας νήσους κατέθετο, πολλὰ περὶ αὐτῶν καὶ ἀσεβῆ καὶ ἀσελγῆ τῷ συνεδρίῳ γράψας· καὶ τῆ γε Ἀγριππῖνῃ τὰ ὅσα αὐτοῦ ἐν ὑδρίᾳ ἔδωκε, κελεύσας οἱ ἐν τοῖς κόλποις αὐτὴν διὰ πάσης κτήρ οδοῦ 9. ἔχουσαν ἐς τὴν Ῥώμην ἀνενεγκεῖν. ἐπειδὴ τε συχνὰ αὐταῖς δι' ἐκείνον δῆλον ὅτι προσήφιστο, ἀπηγόρευσε μηδενὶ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ μηδεμίαν τιμὴν δίδοσθαι.*

Ma la vita delle due sorelle, anche dopo il loro ritorno a Roma, non sarebbe stata senza ostacoli. Per Giulia Livilla il rientro nell'urbe sarebbe stato solo temporaneo: poco dopo, infatti, la donna venne nuovamente condannata all'esilio su indicazione di Messalina, forse per gelosia, sempre nell'isola di Pandateria, per una presunta relazione adulterina intrattenuta con Seneca<sup>219</sup>, il quale venne esiliato in Corsica – anziché essere condannato a morte, grazie all'intervento benevolo di Claudio che avrebbe interceduto a suo favore – e la maggior parte dei suoi beni venne sottoposta a confisca<sup>220</sup>.

Agrippina *minor*, invece, è stata accusata di volersi unire in matrimonio con certo Rubellio Plauto, nemico politico del figlio Nerone, per farlo diventare imperatore, da parte di Itrurio e Calvisio, due clienti di Iunia Silana<sup>221</sup>, figlia di Marco *Iunius Silanus Torquatus* ed Emilia Lepida, nel 55 d.C.<sup>222</sup>. La triste vicenda sarebbe conseguita proprio dal diniego rivolto da Agrippina alla donna, vedova da tempo di Gaio Sillio, di sposare l'uomo<sup>223</sup>. La vicenda fu ben presto risolta da Nerone: infatti, dopo un breve momento di sconcerto<sup>224</sup>, apprese dalle difese della madre<sup>225</sup> come la stessa non avesse voluto altri al potere se non il proprio figlio, pronunciando le seguenti, strazianti, parole contro Iunia Silana: '*non miror ... Silanam, numquam edito partu, matrum adfectus ignotos habere*'<sup>226</sup>. Ed ecco che, in conseguenza delle stesse, quest'ultima venne condannata all'esilio, al pari dei suoi clienti, Itrurio e Calvisio, mentre la madre, ingiustamente accusata, venne assolta<sup>227</sup>.

Disponiamo di molte informazioni per quanto riguarda una certa Livia o Cornelia Orestilla<sup>228</sup>, nota *matrona* romana, moglie di primo letto di Gaio Calpurnio Pisone, uomo politico alquanto in vista nel contesto romano, essendo stato a capo della congiura, poi fallita, del 65 d.C. contro Nerone. La loro unione fu tra le più brevi della storia: il giorno stesso del matrimonio, infatti, l'uomo dovette ripudiare la giovane sposa per consentire a Caligola, marito di seconde nozze della donna, di unirsi nel medesimo frangente – durante la stessa

---

<sup>219</sup> Per un approfondimento su questo punto, v. oltre, cap. 3, nt. 414.

<sup>220</sup> Sulla condanna all'esilio di Seneca, v. approfonditamente A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 203 ss.

<sup>221</sup> Tac. ann. 13.19.2: *Ex quibus erat Iunia Silana, quam matrimonio C. Siti a Messalina depulsam supra retuli, insignis genere forma lascinia, et Agrippinae diu percara, mox occultis inter eas offensionibus, quia Sextium Africanum nobilem iuuenem a nuptiis Silanae deterruerat Agrippina, impudicam et uergentem annis dictitans, non ut Africanum sibi seponeret, sed ne opibus et orbitate Silanae maritus poteretur.*

<sup>222</sup> Sull'intervento dei due clienti di Iunia Silana, v. Tac. ann. 13.19.3-4: *I lla spe ultionis oblata parat accusatores ex clientibus suis, Iturium et Calvisium, non uetera et saepius iam audita deferens ... 4. Haec Iturinus et Calvisius Atimeto, Domitiae Neronis amitae liberto ...*

<sup>223</sup> Sulla triste vicenda, cfr. in letteratura A.A. BARRETT, *Agrippina. Sex, Power, and Politics in the Early Empire*, London, 1996, 174 ss. e A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 228 ss. Sulla figura di Agrippina *minor*, invece, v. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 117 ss.

<sup>224</sup> Tac. ann. 13.20.1: *Proeecta nox erat et Neroni per uinolentiam trahabatur, cum ingreditur Paris, solitus alioquin id temporis luxus principis intendere, sed tunc compositus ad maestitiam, expositoque indicii ordine ita audientem exterrit ut non tantum matrem Plautumque interficere, sed Burrum etiam demouere praefectura destinaret tamquam Agrippinae gratia proeectum et uicem reddentem.*

<sup>225</sup> Sull'intero discorso difensivo condotto da Agrippina, v. Tac. ann. 13.21.2-6.

<sup>226</sup> Tac. ann. 13.21.2.

<sup>227</sup> Tac. ann. 13.22.2: *At Silana in exilium acta; Calvisius quoque et Iturius relegantur ...*

<sup>228</sup> Sulla figura di Orestilla, v. F. DI BELLA, *Centocinquanta biografie di donne romane. Dalle origini al I secolo d.C.*, Roma, 2013, 365.



fešta di matrimonio – con lei, dopo che anch’egli avrebbe divorziato da sua moglie, ossia dalla figlia di Silano. Ma accade l’impensabile: pochi giorni dopo le nozze Orestilla venne ripudiata dall’imperatore non essendo piú interessato a lei.

Le fonti di maggior interesse sulla vicenda<sup>229</sup> sono le seguenti:

Dio Cass. 59.8.7-8: τῆς ἀρχῆς ἦν ἤρξαν ἀποφαίνεσθαι. τὴν τε θυγατέρα αὐτοῦ ἐκβαλὼν ἔγημε Κορνηλίαν Ὀρεσίλλαν, ἣν ἤρπασεν ἐν αὐτοῖς τοῖς γάμοις οὗς τῷ ἡγγυημένῳ αὐτὴν Γαίῳ Καλπουρνίῳ Πίσωνι συνεώρταζε. πρὶν δὲ δύο μῆνας ἐξελεθεῖν, ἀμφοτέρους σφᾶς ὡς καὶ 8. συγγινομένους ἀλλήλοις ἐξώρισε· καὶ τῷ γε Πίσωνι δέκα δούλους ἐπαγαγέσθαι ἐπιτρέψας, εἴτ’ ἐπειδὴ πλείονας ἠτήσατο, ἐφῆκεν ὅσοις ἂν ἐθελήσῃ χρῆσασθαι, εἰπὼν ὅτι ‘καὶ στρατιῶται τοσοῦτοί σοι συνέσονται’.

e

Suet. *Cal.* 25.1: *Matrimonia contraxerit turpius an dimiserit an tenuerit, non est facile discernere. Liviā Orestillā C. Pisoni nubentem, cum ad officium et ipse uenisset, ad se deduci imperavit, intraque paucos dies repudiatam biennio post relegavit, quod repetisse usum prioris mariti tempore medio uidebatur. Alii tradunt, adhibitum cenae nuptiali, mandasse ad Pisonem contra accumbentem: ‘Noli uxorem meam premere’, statimque e conuiuio abduxisse secum ac proximo die edixisse, matrimonium sibi repertum exemplo Romuli et Augusti.*

Due anni piú tardi rispetto al giorno del ripudio – stando alla versione di Svetonio – o subito dopo lo stesso ovvero, meglio, prima che fossero decorsi due mesi – stando a quanto riportatoci da Cassio Dione – Caligola avrebbe condannato sia l’ex moglie Orestilla che il suo precedente marito Pisone all’esilio, con il pretesto che nel frangente avessero ripreso i rapporti, reputandoli rei di adulterio. Stando alla versione svetoniana, peraltro, l’ex marito si sarebbe riavvicinato alla donna al punto tale da essere disposto nuovamente a sposarsi con lei, motivo per cui Caligola avrebbe condannato entrambi per adulterio, comminando loro la pena dell’esilio, che ognuno dei due avrebbe dovuto scontare in un luogo diverso. L’esilio, per Pisone, non durò a vita: dopo essere stato relegato per diversi anni a una vita lontana dall’urbe, vi avrebbe potuto fare rientro a seguito dell’intervento del suo successore, Claudio nel 41 d.C.

Però, l’episodio descrittoci da Svetonio differisce, nella parte finale, rispetto alla testimonianza di Dione Cassio o, meglio, ne aggiunge una versione ulteriore. Difatti, lo storico avrebbe alluso al fatto che altri – nel brano questi ‘altri’ vengono resi con l’espressione ‘*alii tradunt*’ – abbiano potuto valutare la vicenda diversamente, vale a dire nel senso che,

---

<sup>229</sup> Sul triste episodio di Orestilla e Pisone, v. in letteratura A. SCHILLING, ‘*Poena extraordinaria*’, cit., 188 ss.; A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell’antica Roma. Storie e segreti dagli Scipioni, ai Giulio Claudi, da Fabio Massimo a Costantino, i personaggi che hanno cambiato la storia della Città Eterna*, Roma, 2017, 107.

mentre Caligola – già unito in matrimonio con Orestilla – partecipava a un banchetto nuziale, esortò Pisone, che sedeva di fronte a lui, a stare lontano dalla propria moglie (*noli uxorem meam premere*). Alquanto adirato per l'accaduto, l'imperatore avrebbe lasciato insieme alla moglie il banchetto e, il giorno seguente, avrebbe proclamato un editto in ambito matrimoniale, richiamandosi agli esempi di Romolo e Augusto.

Per quanto di nostro interesse a rilevare sono solo la testimonianza di Dione Cassio e la parte iniziale del brano svetoniano, ove si fa cenno della reità di Orestilla, condannata per *adulterium* alla pena dell'esilio<sup>230</sup>. Guardando ancor più da vicino questi brani non si può non rilevare come qualche assonanza tra gli stessi e le vicende di *Iulia maior* e *Iulia minor* – sulle quali avremo modo di soffermarci in seguito – comunque vi sia: difatti, non è da escludersi che, anche in questo caso, il supposto adulterio mascheri, in realtà, qualcosa di ben più grave, ossia ancora una volta una congiura politica<sup>231</sup>. Infatti, l'atteggiamento di prevaricazione serbato da Caligola, che avrebbe in qualche modo obbligato Pisone a divorziare il giorno stesso dalla propria sposa e che in seguito, a suo piacimento, l'avrebbe ripudiata<sup>232</sup>, non può che essere letto come la base di ogni dissidio anti-imperiale, dissidio che sarebbe sfociato qualche anno più in là, nel 65 d.C., nella famosissima congiura dei Pisoni ordita contro l'imperatore Nerone. Peraltro, non può passare inosservato l'aspetto relativo alla pericolosità di Pisone che emerge limpidamente nella testimonianza dionea<sup>233</sup>: l'uomo, infatti, avrebbe richiesto all'imperatore di poter portare con lui in esilio più schiavi dei dieci che già gli erano stati garantiti<sup>234</sup>. La risposta fu solo apparentemente benevola e accondiscendente alle richieste avanzate, giacché come contrappasso sarebbero stati

---

<sup>230</sup> Per quanto concerne la condanna all'esilio per i due correi acuta è l'osservazione promossa da A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 189 e nt. 782, il quale, facendo leva sulla forma verbale *'relegavit'* di cui fa uso Svetonio in *Cal.* 25.1, avrebbe rilevato che, sebbene è certo che entrambi i condannati fossero stati sanzionati con l'espulsione da Roma e dall'Italia, non è altrettanto chiaro se «sie an bestimmten Orten festgesetzt oder lediglich aus Rom und Italien ausgewiesen wurden» (p. 189). Difatti, prosegue lo studioso, «zwar legt der Wortsinn des Ausdrucks *re-legare* bloße Ausweisung nahe, doch wird der Begriff bei Sueton auch im Zusammenhang mit Festsetzungen, auch mit Festsetzungen auf Inseln, gebraucht, so dass auch Orestilla und Piso auf Inseln verbannt worden sein konnten und es Sueton lediglich bei der allgemeineren Bezeichnung bewenden ließ» (nt. 782).

<sup>231</sup> In merito all'attinenza dell'episodio di Orestilla e Pisone con la finalità sovversiva, cfr. A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 189 e, più di recente, A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 107. Sulla vicenda di *Iulia maior* e *Iulia minor*, v. oltre, cap. 7, § 2.

<sup>232</sup> Considera la prevaricazione di Caligola come un pretesto volto non soltanto a dimostrare «il dispotismo e la crudeltà» che egli covava nei confronti di Pisone, ma anche come una sorte di capriccio durato giusto «il tempo di svergognare» Orestilla e il suo *ex* marito, A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 107.

<sup>233</sup> Alludo a Dio Cass. 59.8.8: καὶ τῷ γε Πίσωνι δέκα δούλους ἐπαγαγέσθαι ἐπιτρέψας, εἴτ' ἐπειδὴ πλείονας ἠτήσατο, ἐφῆκεν ὅσοις ἂν ἐθελήσῃ χρῆσασθαι, εἰπὼν ὅτι 'καὶ στρατιῶται τοσοῦτοί σοι συνέσονται'.

<sup>234</sup> Sulle condizioni generali della condanna all'esilio, v. Dio Cass. 56.27.2-3: συνθέντων αὐτὰ ἐκόλασέ τινας. ἐπειδὴ τε συχνοὶ φυγάδες οἱ μὲν ἔξω τῶν τόπων ἐς οὐδ' ἐξωρίσθησαν τὰς διατριβὰς ἐποιούντο, οἱ δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς ἐκείνοις ἀβρότερον διηγόν, ἀπηγόρευσε μηδένα πυρὸς καὶ ὕδατος εἰρχθέντα μήτε ἐν ἡπίρῳ διατρίβειν μήτε ἐν νήσῳ τῶν ὅσα ἔλαττον τετρακοσίων ἀπὸ τῆς ἡπείρου σταδίων ἀπέχουσι, πλὴν Κῶ τε καὶ Ῥόδου Σάμου τε καὶ Λέσβου· ταύτας 3. γὰρ οὐκ οἶδ' ὅπως μόνας ὑπέξειλετο. ἐκεῖνά τε οὖν αὐτοῖς προσέταξε, καὶ τὸ μήτε περαιοῦσθαι ποι ἄλλοσε, μήτε πλοῖα πλείω φορτικοῦ τε ἐνὸς χιλιοφόρου καὶ κωπήρων δύο κεκτῆσθαι, μήτε δούλοις ἢ καὶ ἀπελευθέροις ὑπὲρ εἴκοσι χρῆσθαι, μήτ' οὐσίαν ὑπὲρ δώδεκα καὶ ἡμίσειαν μυριάδα ἔχειν, τιμωρηθῆσθαι καὶ αὐτοὺς ἐκείνους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τι παρὰ ταῦτα συμπράξαντάς σφισιν ἐπαπειλήσας.

adoperati per il suo controllo tanti schiavi quanti ne avesse avuti lui al suo servizio, con un evidente intento protettivo dato che l'uomo, sebbene fosse lontano da Roma, sarebbe comunque stato un pericolo da arginare e annientare<sup>235</sup>.

Tra le *feminae famosae* certamente si annovera anche Gallitta, una nobildonna romana condannata per adulterio e la cui testimonianza ci viene trasmessa da

Plin. Iun. ep. 6.31.4-6: *Sequenti die audita est Galitta, adulterii rea. Nupta haec tribuno militum honores petitulo, et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat: maritus legato consulari, ille Caesari scripserat. 5. Caesar, excussis probationibus, centurionem exauctoravit atque etiam relegavit. Supererat crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars ultionis; sed maritum, non sine aliqua reprehensione patientiae, amor uxoris retardabat; quam quidem, etiam post delatum adulterium, domi habuerat, quasi contentus aemulum removisse. 6. Admonitus ut perageret accusationem, peregit invitus; sed illam damnari, etiam invito accusatore, necesse erat: damnata et Iuliae legis poenis relicta est. Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnes eiusmodi causas revocare ad se videretur.*

Plinio in un'epistola a Corneliano<sup>236</sup> racconta che, essendo stato chiamato in *consilium* da Traiano, avrebbe assistito a *Centumcellae*, l'odierna Civitavecchia, a 'variae cognitiones' perorate da Claudio Aristone, 'princeps Ephesiorum', dipinto come 'homo munificus, et innoxie popularis'<sup>237</sup>, fra le quali a spiccare è il caso tristemente famoso, avvenuto nel 107 d.C. e avente come protagonista una certa Gallitta, moglie di un tribuno militare 'honores petiturus', che aveva macchiato la propria dignità e quella del marito con l'amore verso un centurione. Quest'ultimo avrebbe reso edotto della vicenda il legato consolare, il quale, a sua volta, si sarebbe rivolto all'imperatore che, esaminate le prove, avrebbe esautorato il soldato, condannandolo all'esilio<sup>238</sup>. La donna, stando alla fonte, sarebbe stata ascoltata, il giorno seguente, e accusata di adulterio. Ma, sebbene si fosse trattato di un reato con due colpevoli<sup>239</sup>, sarebbe stato punito solo a metà: difatti, nonostante Gallitta avesse commesso

---

<sup>235</sup> Così A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 189 s.

<sup>236</sup> Sull'epistola di Plinio a Corneliano, cfr. A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966, 393.

<sup>237</sup> Plin. Iun. ep. 6.31.1-3: *Evocatus in consilium a Caesare nostro ad Centumcellas (hoc loco nomen) longe maximam cepi voluptatem. 2. Quid enim incundius quam principis iustitiam, gravitatem, comitatem in recessu quoque, ubi maxime recluduntur, inspicere? 3. Fuerunt variae cognitiones, et quae virtutes iudicis per plures species experirentur. Dixit causam Claudius Ariston, princeps Ephesiorum, homo munificus, et innoxie popularis: inde invidia et dissimillimo dissimilis delator immissus: itaque absolutus vindicatusque est.*

<sup>238</sup> In seguito, la condanna per il militare che fosse stato condannato *ex lege Iulia de adulteriis*, sarebbe stata la dismissione automatica e in maniera disonorevole dal servizio, come si evince da Ulp. 6 ad ed. D. 3.2.2.3: *Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat.* Sul passo, cfr. da ultimo G. GRECO, *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *TSDP*, XI, 2018, 6 e nt. 11; ID., *Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, VII, 2020, 4.

<sup>239</sup> Che il *crimen adulterii* fosse un reato a partecipazione necessariamente plurisoggettiva (in cui le parti sono due) viene messo bene in evidenza da Quint. *inst. or.* 7.2.51: *Habent aliquid proprii adulterii causae, quod plerumque duorum discrimen est et de utriusque vita dicendum, quamquam et id quaeritur, an utrumque pariter defendi oporteat.*

adulterio, non sarebbe stata accusata dal marito – il quale, peraltro, l'avrebbe tenuta presso di sé – per l'amore che continuava a provare nei suoi confronti. A questo punto, soccorre Traiano che, ammonendolo<sup>240</sup>, lo esorta all'accusa – che sarebbe stata avanzata, dunque, *constante matrimonio*<sup>241</sup> –: obbligato dall'intervento imperiale, il centurione avrebbe promosso l'*accusatio* contro la moglie, seppur di mal grado, condannandola alle pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis*.

Ecco, dunque, che la vicenda avrebbe un duplice risvolto, giacché avrebbe avuto risvolti anche in ambito militare oltre che in quello dell'ordinaria giustizia pubblica, resasi evidente dalla sottoposizione di Gallitta alla *poena adulterii*, come ben si evince dall'aggiunta nella sentenza, da parte dell'Imperatore, di una celebre frase con la quale avrebbe voluto evitare che in futuro fossero portate alla sua cognizione cause dello stesso genere<sup>242</sup>. Perciò l'episodio di Gallitta fu solo il pretesto dal quale muovere per sottrarsi alla giustizia militare, ma non si sarebbe trattato di una sottrazione completa: difatti, Traiano, con la *sententia* avrebbe formulato un precetto normativo condiviso nell'ambiente militare<sup>243</sup> – come ricordano anche gli antichi Νόμος στρατιωτικός – che non doveva essere relegato al solo caso di specie, ma che avrebbe dovuto trovare applicazione *pro futuro* in casi analoghi<sup>244</sup>.

---

<sup>240</sup> Sul punto, v. Νόμος στρατιωτικός, ossia *Ex Ruffo leges militares* e, in particolare, μά. 'Ο στρατιώτης πρὸς μοιχὸν συμφωνῶν ἀποστρατεύεται καὶ δημεύεται (trad. lat. XLI: *Si miles cum adultero uxoris saue pactus fuerit, exauctoratur, et proscribitur*). Il frammento riportato ci ricorda come il militare che si accorda con un adultero deve essere espulso dall'esercito e sottoposto alla confisca dei beni. Sulla testimonianza, v. C.E. BRAND, *Roman Military Law*, Austin - London, 1968, 148 s. e G. FAMIGLIETTI, *Ex Ruffo leges militares*, Milano, 1980, 28 s. Per contro, in Pap. lib. sing. de adult. D. 48.5.12(11) pr.: *Miles, qui cum adultero uxoris suae pactus est, solvi sacramento deportarique debet*, si prevede come il soldato che si accorda come un adultero dovesse essere sottoposto alla *relegatio* e alla confisca dei suoi beni. Per quanto riguarda l'ammonimento si concorda con quanto sostenuto da V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale*<sup>5</sup>, cit., 104 s., a parere del quale l'imperatore avrebbe formulato «esspressamente un precetto normativo», che prevedeva «che un militare, per la salvaguardia della figura che egli impersonava, non poteva essere tollerante in fatto di adulterio». Difatti, rimarca lo studioso, «trattandosi di un militare, la dignità, la "miliaris disciplina", lo obbligavano ad esigere la punizione della moglie fedifraga». Dunque, la motivazione dell'ammonimento imperiale potrebbe essere scorta nella necessità di preservare la limpidezza e la rettitudine dell'apparato militare, oltre che di ogni singolo membro appartenente allo stesso. Più in generale, sul punto, in precedenza, J.H. JUNG, *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten Ihre Entwicklung von den Anfängen Roms bis auf Diokletian*, in ANRW, II.14, Berlin, 1982, 1000, rileva come «Trajan behandelte das Delikt des Zenturio aber deshalb als Soldatendelikt, weil er seiner Entscheidung die *sententia disciplinae* beifügte».

<sup>241</sup> Per un approfondimento sull'*accusatio* promossa *constante matrimonio*, cfr. *supra*, cap. 1, § 4.

<sup>242</sup> Plin. Iun. ep. 6.31.7: *Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnes eiusmodi causas revocare ad se videretur*.

<sup>243</sup> Sul contenuto del precetto normativo, cfr. *supra*, nt. 240.

<sup>244</sup> Ciò viene posto in evidenza da J.H. JUNG, *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten*, cit., 1000 s. e soprattutto da V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale*<sup>5</sup>, cit., 105, il quale ne individua il *leitmotiv* nella singolarità del caso – giacché il protagonista sarebbe stato un militare –, motivo per cui l'imperatore «si discostò dalla normativa in tema di "accusatio adulterii"». Difatti, qualora non fosse stato tale, Tiberio non avrebbe potuto estorcergli alcuna accusa, dato che l'*accusatio* di adulterio sarebbe stata sottoposta a una valutazione prettamente discrezionale condotta dallo stesso marito. Peraltro, come ben rileva il Giuffré, non vi sarebbe stato spazio neppure per un'*accusatio lenocinii* contro il *maritus*, giacché la stessa si sarebbe potuta promuovere nel sol caso in cui il *maritus* non avesse accusato e ripudiato la donna nelle ipotesi di *adulterium* flagrante, circostanza che non viene in essere nell'episodio di specie. Sul punto, v. anche G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 94 e nt. 86, secondo cui nei confronti del centurione può essere mossa «soltanto una certa 'reprehensio patientiae', vale a dire una generica censura di carattere morale». Peraltro, continua lo studioso, l'intervento imperiale avrebbe suggerito «in modo discreto che la decisione deve porsi come un precedente cui gli altri tribunali siano tenuti a conformarsi in processi di analogo contenuto» (p. 94, nt. 86). Si esprime, invece, in termini di eccezionalità in relazione

## 2. L'adultera 'perdonata': Domizia Longina.

Donna di elevata estrazione sociale, figlia del generale Gneo Domizio Corbolone – caduto in disgrazia e costretto a suicidarsi dopo il fallimento della congiura di Pisone contro Nerone nel 65 d.C. – e di Cassia Longina, Domizia Longina è passata alla storia come la moglie di Diocleziano. In realtà, quando conobbe quest'ultimo era sposata con un certo Lucio Elio Lamia Plauzio Eliano, uomo di rango senatoriale, dal quale divorziò, proprio per volontà di Diocleziano, con il quale poi si unì in matrimonio nel 70 d.C.<sup>245</sup>.

La vita matrimoniale fu costellata di adulteri commessi dalla nostra Domizia Longina a scapito del marito. Il primo episodio risale a un arco temporale che va dall'82 all'84 d.C. Alla donna, in quell'occasione, venne mossa l'accusa di essersi unita con il mimo Paride, come si evince da

Dio Cass. 67.3.1: τὴν δὲ γυναῖκα τὴν Δομιτίαν ἐβουλεύσατο μὲν σφάζαι ἐπὶ μοιχείᾳ, παρακληθεὶς δὲ ὑπὸ τοῦ Οὔρσου ἀπεπέμψατο, τὸν Πάριν τὸν ὀρχηστὴν ἐν μέσῃ τῇ ὁδῷ δι' αὐτὴν φονεύσας. ἐπειδὴ δὲ πολλοὶ καὶ ἄνθεσι καὶ μύροις τὸν τόπον ἐκείνον ἐτίμων, ἐκέλευσε τοῦτους.

Domiziano, dopo aver scoperto l'adulterio commesso dalla propria moglie, volle ucciderla, ma, pregato dal console Lucio Giulio Urso, la ripudiò, dopo aver condannato a morte il suo amante, il mimo Paride<sup>246</sup>. Proprio a causa di questa relazione extramatrimoniale sembrava che la loro vita di coppia fosse destinata a finire invece, stando a quanto riportato da Svetonio, poco tempo dopo averla ripudiata, si riconciliò con lei, forse per un ripensamento personale o, ancor meglio, per dare seguito alla volontà popolare che

---

all'intervento dell'imperatore, C. VENTURINI, 'Accusatio adulterii', cit., 63, a parere del quale Traiano non avrebbe voluto «infirmare la competenza degli organi ordinari preposti alla repressione dello specifico *crimen*». In intima connessione con la vicenda trasmessaci da Plinio si può ricordare l'episodio di Claudio Gorgo, *vir clarissimus*, che avrebbe accusato la propria moglie colta in flagranza di reato solo nel momento in cui è emerso che questi l'avesse trattenuto presso di sé per diverso tempo. Ecco, quindi, che non è riuscito a fuggire dall'accusa di lenocinio, sebbene *sine accusatore*, da parte di Settimio Severo. Ciò ci viene attestato da Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.6: *Unde quaeri potest, an is, qui de adulterio cognoscit, statuere in maritum ob lenocinium possit? et puto posse. nam Claudius Gorgus vir clarissimus uxorem accusans cum detectus est uxorem in adulterio deprehensam retinuisse, et sine accusatore lenocinio damnatus est a divo Severo.* Più in generale, sulla vicenda di Gallitta, cfr. P. GARNSEY, *Adultery Trials and the Survival of the 'Quaestiones' in the Severan Age*, in *JRS*, LVII.1-2, 1967, 58; G. RIZZELLI, 'Lex Iulia', cit., 93 ss.; C. FAYER, *La familia*, III, cit., 351 ss., ma anche, più di recente, A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 285 e H.-J. HÄGER, *Plinius über die Ehe und den idealen Ehemann. Zur literarischen Inszenierung von Männlichkeiten und Emotionen in Ehe und Familie der römischen Kaiserzeit*, Heidelberg, 2019, 141.

<sup>245</sup> Sulla figura di Domizia Longina, cfr. *ex multis* H. CASTRITIUS, *Zu den Frauen der Flavier*, in *Historia*, XVIII, 1969, 492 ss.; V. RUDICH, *Political Dissidence under Nero. The Price of Dissimulation*, London, 1993, 199; F. CHAUSSON, *Domitia Longina: reconsideration d'un destin impérial*, in *Journal des savants*, I, 2003, 101 ss.; F. DI BELLA, *Centocinquanta biografie di donne romane*, cit., 172 ss.; E. D'AMBRA, *Mode and Model in the Flavian Female Portrait*, in *American Journal of Archeology*, CXVII.4, 2013, 514 ss.

<sup>246</sup> Che il mimo Paride fosse spesso presente presso la corte imperiale e che esercitasse anche una notevole influenza all'interno della stessa – considerandolo un possibile amante per Domizia Longina – ci viene attestato da Iuv. *Sat.* 7.87 e da Mart. *ep.* 11.13.

acclamava a gran voce una riappacificazione con la donna<sup>247</sup>. La ricostruzione della vicenda fornitaci dallo storico pare però cozzare, per quanto attiene alcuni aspetti, con quella trasmessaci da Cassio Dione, sebbene su un punto concordino, ossia sul fatto che marito e moglie si sarebbero riconciliati e, per farlo, avrebbero contratto un nuovo matrimonio quale atto necessario a seguito dell'avvenuto *repudium*. Inoltre, per evitare di incorrere in un'accusa di lenocinio, il marito sarebbe stato tenuto a divorziare dalla propria moglie appena avesse avuto contezza della relazione adulterina consumata<sup>248</sup>.

Ritornando alle difformità tra i passi, prima di tutto giova di essere messo in luce come il riferimento all'intento di uccidere la moglie compaia nella sola testimonianza dello storico di Nicea, mentre in Svetonio l'allusione è al mero *repudium*, termine estremamente ampio che ricomprende al suo interno tanto la separazione, quanto il divorzio. Però, concentrandoci sulla testimonianza di Cassio Dione, si deve ricordare come la *lex Iulia de adulteriis* avesse consentito al solo *maritus* che avesse colto la propria moglie in flagranza di adulterio di uccidere il suo complice, in caso contrario avrebbe dovuto soggiacere alla pena prevista per l'omicidio<sup>249</sup>. Inoltre, se è vero che con questa condotta Diocleziano avrebbe violato il provvedimento augusteo, non sfugge neppure il fatto che se il *divortium* non fosse avvenuto contestualmente alla conoscenza dell'avvenuto adulterio della moglie (cosa che non sembra), Diocleziano avrebbe violato per ben due volte la legge del 18-16 a.C.<sup>250</sup>.

Questa difformità non sarebbe stata priva di rilievo: difatti, volendo ricordare un altro brano sempre svetoniano<sup>251</sup>, si può notare come solo in questo caso si faccia cenno ai sentimenti che questi provava nei confronti della nipote, *Iulia Flavia*, che divenne la sua amante subito dopo l'esilio di Domizia Longina, dalla quale non si allontanerà più, neppure dopo aver ripreso con sé la moglie, in modo sempre meno velato<sup>252</sup>. La donna, infatti, sarebbe rimasta con lui sino al momento della sua morte violenta. Ciò parrebbe avvalorare la ricostruzione a tenore della quale l'imperatore si sarebbe allontanato, seppur temporaneamente, ripudiandola, da Domizia Longina, la quale le avrebbe dato un figlio nel

---

<sup>247</sup> Suet. *Dom.* 3.2: ... *repudiavit, intraque breue tempus impatiens discidii, quasi efflagitante populo, reduxit*. Peraltro, il suo divorzio da Domizia Longina sarebbe stato preso di mira anche da un certo Elvidio figlio, che avrebbe disprezzato l'allontanamento tra i due, mettendolo in evidenza in un epilogo comico. Per questa composizione, non ben accolta dall'imperatore, venne condannato a morte su suo ordine, come si evince da Suet. *Dom.* 10.4: *Occidit et Heluidium filium, quasi scaenico exodio sub persona Paridis et Oenones diuortium suum cum uxore taxasset* ... Ma che la donna fosse stata riportata nel suo letto, dopo aver divorziato, a seguito del perdono offertogli dal *maritus* Domiziano viene attestato sempre da Svetonio in *Dom.* 13.1: ... *in reducenda post diuortium uxore edicere reuocatam eam in puluinar suum*.

<sup>248</sup> Il riferimento è a D. 48.5.30(29). Per una completa disamina della fonte e per una ricostruzione sul *lenocinium mariti*, cfr. *supra*, cap. 1, nt. 112.

<sup>249</sup> Che fosse necessaria la flagranza di reato viene attestato da D. 48.5.25(24) pr. Per un approfondimento su questo aspetto e sulla fonte richiamata, cfr. oltre, nt. 354.

<sup>250</sup> Su questo aspetto, v. M.P. VINSON, *Domitia Longina, Julia Titi, and the Literary Tradition*, in *Historia*, XXXVIII, 1989, 444 s.; B.W. JONES, *The Emperor Domitian*, London - New York, 1992, 35 s.

<sup>251</sup> Suet. *Dom.* 22.2: *Fratris filiam, adhuc uirginem oblatam in matrimonium sibi cum denictus Domitiae nuptiis pertinacissime recusasset, non multo post alii conlocatam, corruptit ultro et quidem uiuo etiam tum Tito, mox patre ac uiro orbatam ardentissime palamque dilexit, ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum a se abigere*.

<sup>252</sup> Dio Cass. 67.3.2: *κακ τούτου τῆ ἀδελφιδῆ τῆ ἰδίᾳ, ἤγουν τῆ Ἰουλίᾳ, ἀπαρακαλυπτότερον ὡς γαμετῆ συνώκει. εἶτα δεηθέντος τοῦ δήμου κατηλλάγη μὲν τῆ Δομιτίᾳ, ἐχρηῆτο δ' οὐδὲν ἤττον τῆ Ἰουλίᾳ*.

73 d.C.<sup>253</sup>, figlio che sarebbe deceduto ancora infante, all'età di circa dieci anni, intorno all'83 d.C., quindi poco tempo prima del supposto adulterio della donna con il mimo Paride. La questione sarebbe dunque stata legata alla sfera della procreazione, con evidenti ricadute anche sulla scena politica: la moglie, infatti, non gli avrebbe dato un erede<sup>254</sup> (che poi lo avrebbe succeduto al trono) e non è quindi da escludere che l'imperatore avesse cercato proprio nella nipote Giulia, molto più giovane della moglie, la via di scampo. La ragazza, l'unica figlia di Tito, avuta dalla prima moglie, una certa Arrecina Tertulla, sarebbe stata offerta in precedenza proprio dal padre al fratello Domiziano, ma questi avrebbe rifiutato, essendosi innamorato di Domizia Longina. Forse però la volontà dell'imperatore di unirsi proprio con quest'ultima sarebbe stato mosso solo apparentemente da una motivazione sentimentale, in realtà la questione sarebbe stata solo di natura politica e avrebbe avuto come fine quello di ristabilire il legame con l'ambiente al quale apparteneva Gneo Domizio Corbulone, padre della donna, durante la sua carriera politica e militare, figura molto vicina alle più altolocate famiglie di rango senatorio. Peraltro, sempre sul versante politico, non è da escludersi che Domiziano avesse rifiutato il matrimonio con *Iulia* per evitare di dover soggiacere, dal punto di vista dinastico, al fratello, padre della donna che già di fatto assumeva un ruolo di primo piano<sup>255</sup>.

Dopo il diniego dello zio, Giulia si sarebbe sposata con un certo Tito Flavio Sabino, politico romano appartenente alla *gens Flavia*, ma già nel momento dell'unione tra i due, la stessa aveva iniziato a intrattenere dei rapporti con lo zio, rapporti che si sarebbero consolidati nel corso del tempo e che, come abbiamo fatto cenno in precedenza, persisteranno anche a seguito dell'accusa di adulterio (e del successivo perdono) avanzata dall'imperatore Domiziano nei confronti della moglie. Ma è proprio la volontà di avere un discendente, soprattutto dinastico, che avrebbe condotto l'imperatore a preferire la giovane nipote alla moglie che, a differenza di questa, glielo avrebbe potuto garantire, vista la sua giovane età<sup>256</sup>. Difatti, la loro relazione<sup>257</sup> sarà destinata a persistere sino al momento della morte di Giulia, morte avvenuta in maniera tragica a seguito dell'ennesimo aborto cui l'avrebbe costretta, stando ad alcune (e forse inattendibili) fonti, l'imperatore, si pensa intorno all'89 d.C.<sup>258</sup>. Sebbene infatti su questo aspetto Plinio, Giovenale e Svetonio

---

<sup>253</sup> Suet. *Dom.* 3.2: *Deinde uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatus filium tulerat duxit, alteroque anno consalutavit Augustam; eandem, Paridis histrionis amore deperditam ...*

<sup>254</sup> Però, sembra che in Mart. *ep.* 6.3 si possa rinvenire traccia di una possibile gravidanza iniziata da Domizia Longina in un momento successivo rispetto a quello del decesso del primo figlio nell'83 d.C. La stessa, però, non sarebbe giunta al termine a causa dell'età avanzata della donna. Sulla testimonianza, v. oltre, in particolare, nt. 259.

<sup>255</sup> Di questo avviso è B. LEVICK, *Corbulo's Daughter*, in *Greece & Rome*, XLIX, 2002, 203.

<sup>256</sup> Che Domiziano ambisse ad avere un discendente, anche al trono, emerge limpidamente anche dalla documentazione numismatica, ove compare il volto del figlio avuto con Domizia Longina premorto, come viene messo in luce da G.G. BELLONI, *Monete da Augusto a Traiano*, in *ANRW*, II.1, Berlin - New York, 1974, 1068.

<sup>257</sup> Forse Giulia e lo zio Diocleziano si sarebbero sposati, come viene attestato da Philostr. *Vit. Ap. Tyan.* 7.7 e da Suet. *Dom.* 22.2.

<sup>258</sup> Plin. *Iun. ep.* 4.11.6: *... nec minore scelere, quam quod ulcisci videbatur, absentem inauditamque damnavit incesti, cum ipse fratris filiam incesto non polluisset solum, verum etiam occidisset; nam vidua abortu perit, Pan.* 52.3; Suet. *Dom.* 22.2:

sembrino concordare, la loro posizione viene apertamente smentita dal riferimento contenuto in un epigramma di Marziale<sup>259</sup> – poeta di corte e, quindi, certamente attendibile essendo molto attento a non porsi in contrasto con le posizioni del suo committente –, che si porrebbe in aperto contrasto con gli stessi. L’opera, che risale al 90 d.C., farebbe cenno a una gravidanza che avrebbe finalmente accontentato l’imperatore, essendogli stato dato il tanto voluto figlio ed erede al trono. Ma, purtroppo, anche questa rimase una vera speranza: la gravidanza iniziata non fu mai portata a termine da Domizia Longina, la quale, molto probabilmente, abortì naturalmente a causa della sua età avanzata<sup>260</sup>. Quel che balza agli occhi è però anche un altro elemento, vale a dire l’identificazione della figura di colei che crescerà il nuovo nato proprio in *Iulia*. Parrebbe, difatti, inverosimile che l’imperatore avesse individuato in lei la futura tutrice del figlio se fosse vero, come invece sostengono Plinio, Giovenale e Svetonio, che la stessa fosse morta proprio in conseguenza di un aborto di un figlio il cui padre doveva proprio essere lo zio, Domiziano<sup>261</sup>. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato anche dalla circostanza per cui, subito dopo la sua morte, *Iulia* venne insignita della *consecratio*, onorificenza che non le sarebbe stata certamente attribuita nel caso in cui fosse stata disprezzata dall’imperatore. Inoltre, alla morte di quest’ultimo, le sue ceneri vennero unite a quelle di Giulia nel tempio della *domus Flavia*<sup>262</sup>: anche questo non sarebbe stato ammesso se l’imperatore avesse voluto disfarsi della donna.

---

... *mox patre ac uiro orbatam ardentissime palamque dilexit, ut etiam causa mortis extiterit coactae conceptum a se abigere*; Iuv. *Sat.* 2.29-33: *Qualis erat nuper tragico pollutus adulter / concubitu, qui tunc leges revocabat amaras / omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas, / cum tot abortivis fecundam Iuliam vulvam / solveret et patruo similes effundere offas.*

<sup>259</sup> Alludo a Mart. *ep.* 6.3: *Nascere Dardanio promissum nomen Iulo, / Vera deum suboles nascere, magne puer: / Cui pater aeternas post saecula tradat habenas, / Quique regas orbem cum seniore senex. / Ipsa tibi niveo trahet pollice fila / Et totam Phrixii Iulia nebit ovem*, brano dal quale sembra potersi evincere che Giulia avrebbe fatto da madre a un piccolo tanto atteso dalla coppia. Sulla testimonianza, v. in letteratura S. LORENZ, *Erotik und Panegyrik. Martials epigrammatische Kaiser*, Tübingen, 2002, 156 s. e A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell’antica Roma*, cit., 252.

<sup>260</sup> Di questo avviso sono W.C. McDERMOTT - A. ORENTZEL, *Roman Portraits. The Flavian – Trajanic Period*, Columbia - London, 1979, 78; B. LEVICK, *Corbulo’s Daughter*, cit., 209, ma anche, in tempi più recenti, A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell’antica Roma*, cit., 252. *Contra*, B.W. JONES, *The Emperor Domitian*, cit., 37, il quale, partendo da un altro epigramma di Marziale (9.86: *Festinata sui gerneret quod fata Severi / Silius, Ausonio non semel ore potens, / cum grege Pierio maestus Phoeboque querebar. / Ipse meum flevi’ dixit Apollo ‘Lion’: / respexitque suam quae stabat proxima fratri / Calliopen et ait: ‘Tu quoque vulnus habes. / aspice Tarpeium Palatinumque Tonantem. / ausa nefas Lachesis laesit utrumque Iovem / numina cum videas duris obnoxia fati, / invidia possis exonerare deos’*), avrebbe messo in luce che Domiziano, al pari di Apollo, Calliope e Giove, ha perso un figlio. Dunque, secondo lo studioso, la testimonianza riportata sarebbe significativa e avrebbe portato a escludere che Domizia Longina avesse potuto aspettare un altro bambino (come sembra, invece, confrontando l’epigramma 6.3 sempre di Marziale), poi deceduto. Tentando di confrontare e di leggere congiuntamente le due testimonianze, non pare condivisibile la conclusione cui sarebbe giunto Jones, giacché mentre in *ep.* 9.86 Marziale si sarebbe limitato a mettere in luce come l’imperatore avesse perso un figlio – senza però escludere che ne potesse aver perso più di uno –, in *ep.* 6.3, pare proprio che questi avesse individuato in Giulia la tutrice del nuovo figlio, mai nato. Sull’epigramma di Marziale, v. più di recente anche J. JACOBS, *An Introduction to Silius Italicus and the ‘Punica’*, London - New York - Oxford - New Delhi - Sidney, 2021, 30 s.

<sup>261</sup> Che in realtà il padre del bambino atteso da Giulia non potesse essere stato lo zio Diocleziano, trovandosi questi in una campagna militare in Dacia è quanto sostenuto, sebbene in maniera isolata, da S. GSELL, *Essai sur le règne de l’empereur Domitien*, Paris, 1893, 240 e nt. 3.

<sup>262</sup> Suet. *Dom.* 17.3; Dio Cass. 67.18.2; Aut. Vict. *Caes.* 11.8; Eutr. 6.1.23; Oros. *hist.* 6.10.7.



Ma ecco che, volendo ritornare sull'allontanamento della moglie Domizia Longina avvenuto tra l'82 e l'84 d.C., non è escluso fosse sostenuto da una motivazione politica: la donna, ormai in età avanzata, non avrebbe più potuto procreare e vi sarebbero stati non pochi problemi sul piano successorio. Questi problemi sarebbero stati ulteriormente incrementati dalla presenza di una rivale, Giulia, la quale, oltre a trovarsi ancora in tenera età, sarebbe stata sposata con un uomo – interno alla politica e membro della stessa *gens Flavia* – , il cui discendente avrebbe potuto succedergli al regno al momento della morte dell'imperatore. Questa era una paura da scongiurare e l'unica via percorribile – o, comunque, la più semplice da praticare – sarebbe stata proprio quella di sposare Giulia, circostanza che, all'epoca di Claudio, peraltro, non avrebbe destato alcun scalpore nell'urbe. Peraltro, questa soluzione sarebbe stata accolta favorevolmente anche dallo stesso padre di Giulia, Tito, ma anche da Vespasiano, padre di Domiziano, i quali non avrebbero mai guardato di buon occhio Domizia Longina. Infatti, l'astio provato nei confronti della donna da Tito e da Vespasiano avrebbe avuto origini lontane, giacché Domiziano avrebbe rifiutato, nel 71 d.C., di contrarre un matrimonio tutto interno alla famiglia e motivato da chiare ragioni dinastiche organizzato proprio dal padre dell'uomo, ossia Vespasiano<sup>263</sup>. Quindi l'allontanamento della donna, con il pretesto del suo *adulterium* con il mimo Paride, potrebbe essere visto come un modo per potersi sbarazzare, anche dal punto di vista dinastico e successorio, di una figura scomoda, ma al contempo potente, essendo sostenuta da famiglie influenti<sup>264</sup>. Dall'unione tra nipote e zio, infatti, sarebbe derivato un discendente, tutto interno alla famiglia regnante, che avrebbe potuto diventare il nuovo successore al potere al momento della morte di Domiziano, ma l'intento fallì. Dopo poco tempo, infatti, l'imperatore avrebbe richiamato presso di sé la donna, non tanto per una questione sentimentale<sup>265</sup>, quanto piuttosto per far accontentare il popolo che si sarebbe schierato dalla parte della donna in considerazione delle potenti amicizie che l'avrebbero da sempre supportata<sup>266</sup>.

Che la motivazione politica giocasse un ruolo di primo piano nella vicenda viene ulteriormente avvalorato da un altro episodio, che non può certamente considerarsi una casualità. Alludo alla relazione fedifraga tra Domizia Longina e il mimo Paride che sarebbe avvenuta proprio nello stesso periodo in cui il marito aveva assunto la porpora imperiale, ossia nell'81 d.C. Prima di questo momento, infatti, la donna era stata sempre descritta come moglie virtuosa, onesta e dalla condotta ineccepibile, solo dopo la sua ascensione al trono – dalla quale sarebbe conseguito anche il conferimento alla donna del titolo onorifico di

---

<sup>263</sup> Sul matrimonio dinastico v. B.W. JONES, *The Emperor Domitian*, cit., 33.

<sup>264</sup> Ciò viene sostenuto apertamente da M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 448, a parere della quale l'imperatore «would neutralize Domitia politically», ma anche da A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 251 s.

<sup>265</sup> Ravvisano nell'allusione svetoniana alla riconciliazione sentimentale (Suet. *Dom.* 3.2) un ulteriore elemento utile a rafforzare l'idea a tenore della quale intorno a Domizia Longina fossero schierate a suo favore diverse forze alleate che avevano nel tessuto dell'urbe un notevole peso, H. CASTRITIUS, *Zu den Frauen der Flavier*, cit., 500 s.; M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 448 s.; B. LEVICK, *Corbulo's Daughter*, 207; A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 251 s.

<sup>266</sup> Dio Cass. 67.3.2; Suet. *Dom.* 3.2.

*Augusta* a Domizia Lepida<sup>267</sup> – la stessa avrebbe perso le sue virtù – l'accusa di infedeltà, infatti, risale solo all'82-83 d.C. –. Un altro punto a venire in rilievo, strettamente connesso a quanto appena visto, è quello relativo alla condizione sociale estremamente vile del mimo Paride. Prima di tutto, il fatto che si trattasse di un attore è alquanto singolare, giacché Domizia Longina proviene da una famiglia di elevata estrazione sociale<sup>268</sup>. Ma forse questa circostanza non deve stupire più di tanto. Se volessimo vedere la relazione adulterina della donna in una dimensione più ampia si potrebbe notare che il caso non è isolato. Ci sarebbero infatti altre donne – basti ricordare i casi di *Iulia minor*, di Eppia e soprattutto di Ottavia<sup>269</sup> –, che si innamorarono o comunque (come è nel caso dell'ultima) commisero adulterio con uomini di bassa estrazione sociale, sebbene loro fossero *matronae honestae*. Non è quindi da escludersi che si sia di fronte a un *topos* ricorrente e non a una vicenda isolata<sup>270</sup>.

Peraltro, alcune fonti alludono a una relazione adulterina consumata dalla donna anche con il fratello maggiore del marito, vale a dire l'imperatore Tito, relazione sempre smentita dalla stessa<sup>271</sup>. Ciò avrebbe concorso, da un lato, a tratteggiare la nostra Domizia Lepida come una donna dai costumi dissoluti, infedele e disposta a unirsi con chiunque, mentre, dall'altro lato, avrebbe suffragato l'idea a tenore della quale la stessa – e su questo punto tutte le fonti concordano – non avrebbe mai amato Domiziano, ma vi si sarebbe unita in matrimonio solo per una questione politica.

A questo punto, sarebbe dunque possibile – e forse più corretto – leggere le posizioni di Plinio, Giovenale e Svetonio – ma poi anche, come vedremo, pure quella di Cassio Dione – in chiave di diffamazione postuma nei confronti dell'imperatore, avendo gli stessi trasmessoci l'immagine di Domiziano come di una persona dalla duplice personalità, descritto come uomo dai morigerati costumi nella sua vita pubblica, ma in realtà dissoluto e perverso nella sua vita privata<sup>272</sup>. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato da tre episodi, in cui

---

<sup>267</sup> Che Domizia Lepida avesse assunto la qualifica di *Augusta* nel secondo consolato di Diocleziano si evince da Suet. *Dom.* 3.2: *Deinde uxorem Domitiam, ex qua in secundo suo consulatus filium tulerat duxit, alteroque anno consalutavit Augustam ...*

<sup>268</sup> Questo primo aspetto viene messo bene in evidenza da M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 440 e da B.W. JONES, *The Emperor Domitian*, cit., 35.

<sup>269</sup> *Iulia minor*, figlia di Augusto, si sarebbe invaghita di un attore, Demostene, come ci viene ricordato da Macro. *Sat.* 1.11.17: *Aesopus libertus Demosthenis conscius adulterii quod cum Iulia patronus admiserat tortus diutissime perseveravit non prodere patronum, donec aliis coarguentibus consciis Demosthenes ipse fateretur*. Della passione tra la nobildonna Eppia e il gladiatore *Sergius*, invece, viene conservata traccia in Iuv. *Sat.* 6.82-116. Ben più interessante è, invece, la supposta relazione adulterina di cui viene incriminata Ottavia. La donna, infatti, è stata accusata di aver commesso adulterio con un attore, un certo *Eucaerus*, suonatore di flauto di origini alessandrine. Per un approfondimento su questa vicenda v. oltre, cap. 5, § 4.

<sup>270</sup> Così *ex multis* R.T. SCOTT, *The Text of Tacitus 'Annales' 14.60-61 and Octavia*, in *The Classical Journal*, LXXVIII.1, 1982, 39 ss.; M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 440; A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 252; E.R. VARNER, *Domitia Longina and the Politics of Portraiture*, in *American Journal of Archeology*, XCIX.2, 1995, 199 s.

<sup>271</sup> Ciò ci viene attestato da Suet. *Tit.* 10.2: *Quidam opinantur consuetudinem recordatum, quam cum fratris uxore habuerit; sed nullam habuisse, persancte Domitia iurabat: haud negatura, si qua omnino fuisset, immo etiam gloriatura, quod illi promptissimum erat in omnibus probris*, ma anche da Dio Cass. 66.26.3-4. Sui passi, v. M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 440.

<sup>272</sup> Ciò emerge limpidamente soprattutto nella produzione satirica di Giovenale, come bene viene messo in luce da E.S. RAMAGE, *Juvenal and the establishment. Denigration of Predecessor in the 'Satires'*, in *ANRW*, II,

la sregolatezza privata viene compensata dalla riparazione e dell'ordine pubblico, inserendosi in un quadro ben più ampio volto alla 'correctio morum'<sup>273</sup>. Il primo caso riguarda l'allontanamento della moglie Domizia Longina che viene accompagnato dalla punizione di tre Vestali, le sorelle *Oculatae* e *Varronilla*<sup>274</sup>, a causa delle loro condotte incestuose. Su tali comportamenti sia Vespasiano che Tito avrebbero soprasseduto, mentre Domiziano le avrebbe condannate, permettendo loro di scegliersi la morte che volevano, mettendo al contempo al bando i loro seduttori<sup>275</sup>. Del pari, nel secondo episodio, Domiziano avrebbe condannato alla sepoltura per *incestum* la Vestale massima, una certa Cornelia, già assolta per la medesima incriminazione la prima volta, e i suoi amanti<sup>276</sup>. Questi ultimi vennero frustrati a morte in un comizio, a eccezione di uno, un ex pretore, che venne condannato soltanto all'esilio, dato che questi aveva riconosciuto la sua colpa e, inoltre, la sua posizione appariva ancora controversa e dibattuta, giacché le indagini e gli interrogatori sino a quel momento condotti non avrebbero portato alla formazione di una prova inconfutabile a suo carico. L'episodio di Cornelia sarebbe stato, stando a quanto riportatoci da Plinio, la risposta pubblica all'aborto fatale di Giulia<sup>277</sup>. Infine, Svetonio ci rammenta che Domiziano avrebbe fatto derubricare dall'albo dei giudici un cavaliere romano per aver ripreso con sé la moglie dopo averla ripudiata accusandola di adulterio<sup>278</sup>.

Pare quindi possibile concludere nel senso che l'adulterio addebitato alla moglie non fosse altro che un pretesto di cui si sarebbe valso l'imperatore per scardinare e allontanare una donna – e, quindi, la sua famiglia – dal potere politico. Ma questo intento era in qualche modo stato intuito dalla stessa, che avrebbe tentato di disfarsi del marito, partecipando alla cospirazione contro di lui<sup>279</sup>, avvenuta nel 96 d.C., temendo per l'incolumità della sua stessa

---

XXXI.1, Berlin - New York, 1989, 688 ss. Più in generale, sulla visione della donna nella produzione del satiro, cfr. S.A. CECCHIN, *Letteratura e realtà: la donna in Giovenale (analisi della VI satira)*, in *La donna nel mondo antico. Atti del II Convegno nazionale di studi (Torino, 18-20 aprile 1988)*, a cura di R. Uglione, Torino, 1989, 141 ss.

<sup>273</sup> Suet. *Dom.* 8.3. In generale, sulla *correctio morum* v. F. GRELLE, *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, in *ANRW*, XIII.2, 1980, 340 ss.

<sup>274</sup> Sulla condanna delle tre Vestali, v. oltre, cap. 6, § 12.

<sup>275</sup> Ciò viene messo bene in evidenza da Dio Cass. 67.3.3-4, ma traccia si può rinvenire anche in Suet. *Dom.* 8.4: *Nam cum Oculatis sororibus, item Varronillae liberum mortis permisisset arbitrium corruptoresque earum relegasset...*

<sup>276</sup> Sull'incesto della *virgo Vestalis* Cornelia, cfr. oltre, cap. 6, § 14.

<sup>277</sup> Plin. *Iun. ep.* 4.11, ma anche Stat. *Silv.* 1.1.33-36 e Suet. *Dom.* 8.4: *... max: Corneliam maximam virginem, absolutam olim, dein longo intervallo repetitam atque convictam defodi imperavit, stupratoresque virgis in comitio ad necem caedi, excepto praetorio viro; cui, dubia etiam tum causa et incertis quaestionibus atque tormentis de semet professo, exilium indulsi.*

<sup>278</sup> Suet. *Dom.* 8.3: *... equitem R. ob reductam in matrimonium uxorem, cui dimissae adulterii crimen intenderat, erasit iudicum albo ...*, ma traccia si rinviene anche in Dio Cass. 67.3.3 e in Plin. *Iun. ep.* 4.11.6.

<sup>279</sup> Le fonti concordano nel considerarla almeno in qualità di compartecipe, v. Suet. *Dom.* 14.1: *Per haec terribilis cunctis et inuisus, tandem oppressus est amicorum libertorumque intimorum conspiratione, simul et uxoris*; Dio Cass. 67.15.2: *καὶ αὐτὸ οὐτε ἡ Δομιτία ἢ γυνὴ αὐτοῦ οὐτε δὲ ὁ Νωρβανὸς ὁ ἑπαρχὸς οὐδ' ὁ συνάρχων Πετρῶνιος Σεκοῦνδος ἠγνόησαν, ὥς γε καὶ λέγονται· ἢ τε γὰρ Δομιτία αἰεὶ ποτε ὑπ' αὐτοῦ ἐμισεῖτο καὶ διὰ τοῦτ' ἐφοβεῖτο μὴ καὶ ἀποθάνῃ, καὶ οἱ ἄλλοι οὐκ ἐτ' αὐτὸν ἐφίλουν, οἱ μὲν ὅτι ἐνεκαλοῦντό τινα, οἱ δ' ὅτι προσεδέχοντο; Aurel. *Vict. Caes.* 11.7: *uxore non ignara* e 11.11: *ascita etiam in consilium tyranni uxore Domitia.**

vita<sup>280</sup>. In particolare, stando a quanto riportatoci da Cassio Dione<sup>281</sup> – anche se, molto probabilmente, si tratta di una ricostruzione dei fatti non veritiera –, Domizia Longina avrebbe trovato una lista con i nomi delle persone che il marito avrebbe voluto uccidere e l'avrebbe consegnata a un suo fidato collaboratore, un certo Partenio, il quale poi avrebbe organizzato il complotto<sup>282</sup>. A ogni modo, quel che è certo è che la donna sopravvisse al marito, dato che morì una trentina d'anni dopo la cospirazione, tra il 126 e il 130.

### 3. *Le donne adultere di fronte all'inevitabile condanna: il suicidio.*

Il primo episodio, risalente al 29 d.C., vede come protagonista una certa Agrippina *maior* e suo figlio, Nero Giulio Cesare Germanico, ci viene trasmesso da

Tac. *ann.* 5.3: *Ceterum ex eo praerupta iam et urgens dominatio: nam incolumi Augusta erat adhuc perfugium, quia Tiberio inueteratum erga matrem obsequium neque Seianus audebat auctoritati parentis antire: tunc uelut frenis exsoluti proruperunt missaeque in Agrippinam ac Neronem litterae quas pridem allatas et cohibitae ab Augusta credidit uulgas: haud enim multum post mortem eius recitatae sunt. 2. Verba inerant quaesita asperitate: sed non arma, non rerum nouarum studium, amores iuuenum et impudicitiam nepoti obiectabat. In nurum ne id quidem confingere ausus, adrogantiam oris et contumacem animum incusauit, magno senatus pauore ac silentio, donec pauci quis nulla ex honesto spes (et publica mala singulis in occasionem gratiae trahuntur) ut referretur postulauere, promptissimo Cotta Messalino cum atroci sententia. 3. Sed aliis a primoribus maximeque a magistratibus trepidabatur: quippe Tiberius etsi infense inuictus cetera ambigua reliquerat.*

Il passo riportato è di notevole rilevanza giacché ricorda un'epistola letta dall'imperatore in Senato all'interno della quale venivano enucleati i capi di imputazione, dai confini alquanto labili, diretti contro Agrippina *maior* e il figlio<sup>283</sup>. In particolare, Nero sarebbe

---

<sup>280</sup> Così in dottrina H. CASTRITIUS, *Zu den Frauen der Flavier*, cit., 496 ss.; F. CENERINI, *Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori, da Augusto a Commodo*, Imola (BO), 2013, 93; A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 252. *Contra*, B.W. JONES, *The Emperor Domitian*, cit., 37; E.R. VARNER, *Domitia Longina*, cit., 202.

<sup>281</sup> Dio Cass. 67.15.2.

<sup>282</sup> Cfr. A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 252.

<sup>283</sup> Sulla vicenda si veda anche Dio Cass. 57.22.4 (in parte recuperato grazie alle empitomi di Xifilino e Zonara): τῷ υἱεῖ ἄτε καὶ μόνῳ καὶ γνησίῳ ὄντι προσέκειτο, τοὺς τε χειροουργήσαντας τὸν ὄλεθρον αὐτοῦ, τοὺς μὲν εὐθὺς τοὺς δὲ μετὰ ταῦτα, ἐκόλασε. τότε δ' οὖν ἐσηλόθη τε ἐς τὸ συνέδριον, καὶ τὸν προσήκοντα ἐπὶ τῷ παιδί ἔπαινον ποιησάμενος οἴαυδε ἐκομίσθη (Xiph. 137, 17140, 7). 4a. ὁ μὲν οὖν οὕτως διώλετο, ὁ δὲ γε Τιβέριος εἰς τὸ συνέδριον ἀφικόμενος ἐκεῖνόν τε ἀπωδύρατο, καὶ τὸν Νέρωνα τὸν τε Δροῦσον τοὺς τοῦ Γερμανικοῦ παῖδας τῇ γερούσια παρακατέθετο, καὶ τὸ σῶμα τοῦ Δροῦσου προτέθη ἐπὶ τοῦ βήματος, καὶ ὁ Νέρων γαμβρός αὐτοῦ ὦν ἐπαίνους ἐπ' αὐτῷ εἶπεν. ὁ δὲ δὴ θάνατος αὐτοῦ πολλοῖς αἴτιος θανάτου 4b. ἐγένετο ὡς ἐφησθεῖσι τῇ ἀπωλείᾳ αὐτοῦ. πολλοὶ τε γὰρ καὶ ἄλλοι διώλοντο καὶ ἡ Ἀγριππῖνα μετὰ τῶν παίδων αὐτῆς, τοῦ νεωτάτου χωρὶς. πολλὰ γὰρ κατ' αὐτῆς ὁ Σεῖανὸς παρώξυνε τὸν Τιβέριον, προσδοκῆσας ἐκεῖνης μετὰ τῶν τέκνων ἀπολομένης τῇ τε Λιβία συνοικήσειν τῇ τοῦ Δροῦσου γυναικί, ἧς ἦρα, καὶ τὸ κράτος ἔξεν μηδενὸς τῷ Τιβερίῳ διαδόχου τυγχάνοντος· τὸν γὰρ υἱοῦδὸν ἐμίσει ὡς καὶ μοιχίδιον. καὶ ἄλλους δὲ πολλοὺς ἐπὶ ἄλλαις καὶ ἄλλαις αἰτίαις, ταῖς δὲ γε πλείοσι πεπλασμέναις, καὶ ἐφυγάδευσε καὶ διέφθειρε (Zon. 11, 2 p. 440, 8441, 1 B. [p. 7, 1128 D.]).

stato accusato di aver intrattenuto relazioni amorose con giovanetti e di impudicizia<sup>284</sup>, mentre la madre di essere arrogante e di parlare in modo offensivo, non avendo osato muovere contro la stessa le medesime accuse avanzate nei confronti del figlio. Si sarebbe trattato di *accusationes* convincenti, difatti il Senato sarebbe stato pronto a condannare i due accusati, anche se tutto dipendeva dalla decisione dell'imperatore, che si sarebbe valso di questo processo, al pari di alcuni suoi predecessori e successori, per eliminare i membri scomodi della famiglia<sup>285</sup>. Nonostante ciò, alcuni senatori – tra i quali a spiccare è un certo Cotta Messalino – avrebbero chiesto di dare avvio a un'inchiesta formale, non finalizzata però, come si potrebbe pensare, all'ottenimento di un accertamento del caso, bensì volta a trarre un profitto personale. La loro pretesa rimase però inascoltata grazie all'intervento di altri senatori che, alquanto stizziti della richiesta formulata, avrebbero manifestato trepidanti perplessità. A questo punto si colloca l'intervento decisivo di Giunio Rustico – che stenderà gli atti del senato –, il quale avrebbe invitato i senatori incerti a non dare inizio alla discussione, esortandoli a non prendere incautamente posizioni decisive per evitare che le stesse potessero poi sortire effetti deleteri nei loro confronti<sup>286</sup>. Peraltro, anche il popolo sarebbe stato in fermento, fermo nell'opposizione contro il senato e schierato a favore di Agrippina e di Nerone. Per controbattere all'ostentazione popolare, Tiberio avrebbe rinnovato gli attacchi contro i due accusati e, dopo aver ripreso, richiamando all'ordine, la plebe con un apposito editto, avrebbe sferrato un atroce attacco contro i senatori, rimproverandoli di aver leso la *imperatoria maiestas* 'quod fraude unius senatoris'<sup>287</sup>. La continuazione della vicenda ci viene trasmessa da Svetonio, il quale sopperisce alla ingente lacuna tacitiana. Stando a quanto riportatoci dallo storico, infatti, si viene a conoscenza delle condanne irrogate in capo ai due rei, entrambi relegati, seppure in luoghi diversi: la madre Agrippina venne condannata all'esilio nell'isola di Pandataria (odierna Ventotene), mentre il figlio Nerone nell'isola di Ponza<sup>288</sup>.

A questo passo ne avrebbe fatto seguito un altro, maggiormente interessante per quanto di nostro interesse, dal quale si evince come neppure la donna sia andata esente, al pari del figlio, dalle accuse di immoralità<sup>289</sup>, vale a dire

---

<sup>284</sup> Per un approfondimento sulla violazione della *lex Scatinia* da parte di Nero e sulla sua condanna all'esilio nell'isola di Pontia (l'odierna Ponza), cfr. A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 168 s.

<sup>285</sup> Tac. ann. 5.5: ... *sed paratos ad ultionem ni principis impediri testarentur* ...

<sup>286</sup> Tac. ann. 5.4.1: ... *disserebatque breuibus momentis summa uerti: posse quandoque <domus> Germanici exitium paenitentiae <esse> seni*.

<sup>287</sup> Tac. ann. 5.5.

<sup>288</sup> Suet. *Tib.* 53-54.

<sup>289</sup> Sulle accuse di immoralità avanzate nei confronti della donna si sono soffermati A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 170, sostenendo che «so bot einmal mehr der wohl erdichtete Vorwurf sexueller Vergehen einen machtpolitisch unverfänglichen Vorwand, die kaiserliche Stellung zu festigen» e A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 41.

Tac. ann. 6.25.2: *Enimvero Tiberius foedissimis criminationibus excarsit, impudicitiam arguens et Asinium Gallum adulterum, eiusque morte ad taedium uitae compulsam. Sed Agrippina aequi impatiens, dominandi auida, uirilibus curis feminarum uitia exuerat.*

Tacito, infatti, ci menziona le accuse di impudicizia e di adulterio con un certo *Asinius Gallus* avanzate da Tiberio nei confronti di Agrippina<sup>290</sup>, la quale aveva acquistato la sua inimicizia dopo la morte del marito Germanico, avvenuta ad Antiochia nel 19 d.C.<sup>291</sup>. A seguito di questo tragico evento, infatti, la donna avrebbe tentato, seppur senza riuscirci, di fare in modo che il trono passasse a due dei suoi nove figli, i maggiori, Nero e Druso, alla morte di Tiberio – marito della madre Giulia che sarebbe rimasto senza successore con la morte di Germanico –. Inascoltata, la scomoda donna – dopo essere stata accusata di volersi rifugiare in alcune occasioni presso la statua di Augusto, altre volte presso gli eserciti – venne relegata nell'isola di Pandataria, l'odierna Ventotene, nel 29 d.C., in conformità alla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per l'adulterio commesso<sup>292</sup>. Dato che anche quando si trovava in esilio Agrippina avrebbe continuato a proferire parole arroganti nei confronti di Tiberio, questi per contrappasso, la fece percuotere da un suo centurione, perdendo un occhio<sup>293</sup>. La donna, presa dallo sconforto, avrebbe deciso di morire d'inedia, sebbene Tiberio avesse più volte tentato di accanirsi contro di lei, ordinando di cibarla con la forza<sup>294</sup>. Anzi: lo stesso imperatore avrebbe più volte professato la sua magnanimità nei confronti della donna, per non averla fatta strangolare e per non aver gettato il suo cadavere dalle scale Gemonie, circostanza che farebbe propendere per una sua implicazione nella congiura contro lo stato<sup>295</sup>.

---

<sup>290</sup> Sulla figura di Agrippina maior, cfr. M.R. MCHUGH, 'Ferox femina'. *Agrippina Maior In Tacitu's Annales*, in *Helios*, XXXIX.1, 2011, 73 ss. e, in particolare, 86 ss.; M<sup>a</sup>.D. PARRA, *Agrippina Maior. El destino de un Imperio*, in *Mujeres*, cit. 495 ss.; E. ROSSO, *I ritratti di Claudio* (in particolare, n. 26, *Il ritratto di Agrippina Maggiore*), in *Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia, museo dell'Ara Pacis (Roma, 6 aprile - 27 ottobre 2019)*, Roma - Bristol, 2019, 78.

<sup>291</sup> Suet. *Tib.* 53: *Nurum Agrippinam, post mariti mortem liberius quiddam questam, manu apprehendit Graecoque versu: Si non dominaris, inquit, filiola, iniuriam te accipere existimas? nec ullo mox sermone dignatus est.*

<sup>292</sup> Sul punto, v. A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 168, il quale sostiene che «die Verbannung Agrippinas auf die Insel Pandateria war eine Verschärfung der *poena legis*, die allerdings seit den Juliaprozessen üblich geworden war». Difatti, prosegue lo studioso, «die mittlerweile übliche Strafe abzumildern und die gesetzliche Strafe anzuwenden, war dem Senat in Anbetracht der Hintergründe der Anklage kaum möglich. Das hätte Opposition gegen Tiberius bedeutet», il quale avrebbe previsto che «Agrippina musste unter Kontrolle gebracht werden». Ma se la donna doveva essere sottoposta a controllo, «bloße Ausweisung aus Italien hätte das nicht gewährleistet». Ancora sulla condanna della donna e sul suo esilio nell'isola di Pandataria, cfr. A.A. BARRETT, *Agrippina*, cit., 181 ss.

<sup>293</sup> Suet. *Tib.* 53: *Novissime calumniatus modo at statuam Augusti, modo ad exercitus confugere uelle, Pandatariam relegavit, conuiciantique oculum per centurionem uerberibus excussit.*

<sup>294</sup> Suet. *Tib.* 53: *Rursus mori inedia destinanti, per uim ore diducto, infulciri cibum iussit.* Ma l'ostinazione dell'imperatore nei confronti della donna non sarebbe cessata neppure dopo la sua morte, come si evince dal prosieguo del brano svetoniano: *Sed et perseuerantem atque ita absumptam crimosissime insectatus est, cum diem quoque natalem eius inter nefastos referendum suasisset. Imputauit etiam quod non laqueo strangulatam in Gemonias abiecerit; proque tali clementia interponi decretum passus est, quo sibi gratiae agerentur et Capitolino Ioui donum ex auro sacraretur.*

<sup>295</sup> Di questo avviso è R. IULA, *Il vero volto di Agrippina Maggiore: un'analisi, nuove prospettive*, in *Panorama Numismatico*, CCLXXXIV, 2013, 10.

Non troppo dissimile è anche la vicenda di una certa Emilia Lepida, *matrona* contro la quale sono state avanzate accuse di adulterio, come si evince da

Tac. *ann.* 6.40.3: *Et Aemilia Lepida, quam iuueni Druso nuptam rettuli, crebris criminibus maritum insectata, quamquam intestabilis, tamen impunita agebat, dum superfuit pater Lepidus: post a delatoribus corripitur ob seruum adulterum, nec dubitabatur de flagitio: ergo ommissa defensione finem uitae sibi posuit.*

La vicenda ha come protagonista Emilia Lepida, figlia di Marco Emilio Lepido e moglie di Druso Cesare, la quale, sebbene avesse avanzato diverse accuse contro quest'ultimo e fosse stata detestata da tutti, avrebbe goduto dell'impunità sino a che si trovava in vita il padre. Alla morte di questi, infatti, sarebbe stata sottoposta agli attacchi insistenti di vari delatori a causa della relazione adulterina che la stessa avrebbe avuto, a loro dire, con uno schiavo<sup>296</sup>. La donna, non sapendo gestire la gravità dello scandalo ascrittole, rinunciando alla difesa essendo evidente la sua colpevolezza, si uccise nel 36 d.C.<sup>297</sup>.

Nel 47 d.C. si colloca un episodio alquanto singolare che vede come protagonisti un certo Decimo Valerio Asiatico, noto politico e militare romano, figura di spicco – essendo promotore – della congiura contro Caligola del 41 e Poppea Sabina, seconda moglie dell'imperatore Nerone. I due sarebbero stati accusati dall'ex questore di Germanico, Publio Suillio Rufo, e da Sosibio, di svariati comportamenti, tra i quali l'unico a rilevare sul versante criminale è l'incriminazione di adulterio<sup>298</sup>. La fonte principale per la ricostruzione della vicenda è

Tac. *ann.* 11.2: *Neque data senatus copia: intra cubiculum auditur, Messalina coram et Suillio corruptionem militum, quos pecunia et stupro in omne flagitium obstrictos arguebat, exim adulterium*

---

<sup>296</sup> Troviamo riferimento alle accuse insistenti di adulterio mosse nei confronti di una donna anche in Suet. *Nero* 35.2: *Eandem mox saepe frustra strangulare meditatus, dimisit ut sterilem, sed improbante divortium populo nec parcente conviciis, etiam relegavit, denique occidit sub crimine adulteriorum adeo impudenti falsoque, ut in quaestione pernegantibus cunctis, Anicetum paedagogum suum indicem subiecerit, qui fingeret dolo stupratam a se fateretur.* Nel brano riportato, infatti, si fa cenno alle accuse di adulterio mosse da Nerone nei confronti di Claudia Ottavia, in seguito alle quali è riuscito a esiliarla e a farla uccidere.

<sup>297</sup> Sulla testimonianza, in letteratura, cfr. A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 175, nt. 672; P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Honestas mors*, cit., 599; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 100.

<sup>298</sup> Come correttamente mette in evidenza A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 212, «Unspezifische Untergrabung der Moral der Soldaten und Verweichlichung des eigenen Körpers waren an sich nicht strafbar, es sei denn, dass mit *flagitium* mehr gemeint war». Sull'incriminazione di adulterio si sofferma anche M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum': il caso di Valerio Asiatico*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 258, a parere della quale quest'accusa – alla pari di quella di *mollitiam corporis* – sarebbe stata avanzata per raggiungere un secondo fine, trattandosi a tutti gli effetti di una 'accusa travestita'. A parere della studiosa, infatti, Tacito sarebbe partito «dal sospetto-cerchezza che Asiatico» avesse «organizzato un complotto, ma mancandogli prove concrete per incriminarlo, egli ricorre all'attività delatoria di Suillio» e ad accuse inconsistenti e promosse *ad hoc* per perseguire i propri scopi. Dunque, questioni latamente «inerenti alla sfera 'personale' venivano spesso piegate a scopi politici». Sull'accusa di Suillio contro Valerio Asiatico si sofferma, seppur solo di sfuggita, L. FANIZZA, *Delatori*, cit., 23.

*Poppaeae, postremum mollitiam corporis obiectante. Ad quod uicto silentio prorupit reus et 'interroga' inquit, 'Suilli, filios tuos: uirum esse me fatebuntur'. ingressusque defensionem, commoto maiorem in modum Claudio, Messalinae quoque lacrimas exciuit. 2. Quibus abluendis cubiculo egrediens monet Vitellium ne elabi reum sineret; ipsa ad perniciem Poppaeae festinat, subditis qui terrore carceris ad uoluntariam mortem propellerent, adeo ignaro Caesare ut paucos post dies epulantem apud se maritum eius Scipionem percontaretur cur sine uxore discubisset, atque ille functam fato responderet.*

L'episodio trasmessoci da Tacito mette in evidenza diverse accuse formulate da Publio Suilio Rufo contro Valerio Asiatico, senza neppure che questi potesse difendersi dinanzi al senato, ma venendo interrogato nella stanza dell'imperatore, alla presenza di Messalina<sup>299</sup>. Le incriminazioni sarebbero state di varia natura, giacché mentre contro Poppea

---

<sup>299</sup> Sulla celebrazione del processo 'intra cubiculum' si sarebbe soffermata M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum'*, cit., 258 s., la quale mette in evidenza come il caso di Valerio Asiatico avrebbe segnato «un momento importante nella storia della giurisdizione d'età imperiale», giacché avrebbe comportato un 'cambio di rotta', con conseguente estromissione del senato dalla cognizione della vicenda, tentando di dare voce alla «volontà di risolvere la questione al di fuori delle vie consuete» (p. 258). L'uomo, infatti, sarebbe stato condotto a Roma in catene, senza che l'imperatore avesse condotto delle serie e accurate indagini per una corretta e verosimile ricostruzione della vicenda, ma basandosi sulle mere dichiarazioni riferitegli da altri che, ricordandogli come Valerio Asiatico non soltanto fosse stato il principale artefice dell'assassinio ordito contro Gaio Cesare, ma non si fosse neppure risparmiato 'contione in populi Romani' di assumersene fieramente la responsabilità, attribuendosi, anzi, qualunque gloria. Ma questo riferimento non sarebbe stato privo di rilievo: si sarebbe infatti trattato di uno stato di allerta ingenerato nell'imperatore Claudio da parte del delatore Sosibio, determinato dalla potenza di Valerio Asiatico e dai possibili stravolgimenti che questi avrebbe potuto esercitare nell'urbe. Su questo aspetto v. Tac. ann. 11.1.1-3: *Adiungitur Sosibius Britannici educator qui per speciem beneuolentiae moneret Claudium cauere uim atque opes principibus infensas: 2. praecipuum auctorem Asiaticum interficiendi G. Caesaris non extimuisse contione in populi Romani fateri gloriamque facinoris ulro petere; clarum ex eo in urbe, didita per prouincias fama parare iter ad Germanicos exercitus, quando genitus Viennae multisque et ualidis propinquitatibus subnixus turbare gentilis nationes promptum haberet. 3. At Claudius nihil ultra scrutatus citis cum militibus tamquam opprimendo bello Crispinum praetorii praefectum misit, a quo repertus est apud Baias uinclisque inditis in urbem raptus.* Proprio da questa fonte – e, in particolare, dal § 2 – si evince come, per quanto l'accusa ufficialmente mossa contro Valerio Asiatico fosse quella di adulterio, nondimeno nei suoi confronti le incriminazioni avrebbero riguardato anche le accuse di lesa maestà, giacché questi, oltre ad aver assunto un ruolo di primo piano nell'assassinio dapprima citato – nei confronti del quale Dio Cass. 59.30.2 avrebbe aggiunto qualche rilevante particolare: ... ἀνῆλθεν εἰς ἄποπτόν τι χωρίον καὶ ἐκβοήσας ἔφη ...–, si aveva il timore – con l'aiuto dell'esercito germanico e delle popolazioni locali che voleva sollecitare – che volesse ordire un colpo di stato o, comunque, una sedizione. L'incriminazione relativa alla congiura emerge plasticamente anche da Dio Cass. 60.29.4-6: *μηθυθέντων δέ τινων ὡς ἐπιβουλεύοιεν αὐτῷ, τοὺς μὲν ἄλλους ἐν οὐδενί λόγῳ ἐποιήσατο, εἰπὼν ὅτι "οὐ τὸν αὐτὸν χρῆ τρέπον ψύλλαν τε καὶ θηρίον ἀμύνεσθαι", ὁ δὲ Ἀσιατικὸς ἐκρίθη μὲν παρ' 5. αὐτῷ καὶ ὀλίγου δὲ δεῖν ἀπέφυγεν. ἀρνούμενου γὰρ αὐτοῦ καὶ λέγοντος ὅτι "οὐκ οἶδα οὐδὲ γνωρίζω τῶν καταμαρτυροῦντων μου τούτων οὐδένα", ἐρωτηθεὶς ὁ στρατιώτης ὁ φάσκων αὐτῷ συγγεγονέναι ὅστις ὁ Ἀσιατικὸς εἶη, φαλακρόν τινα προσσεῶτα κατὰ τύχην ἔδειξε· τοῦτο γὰρ αὐτοῦ τὸ σύμβολον μόνον ἠπίστατο. 6. γέλωτος οὖν ἐπὶ τούτῳ πολλοῦ γενομένου, καὶ τοῦ Κλαυδίου ἀπολύειν αὐτὸν μέλλοντος, ὁ Οὐτιέλλιος τῇ Μεσσαλίῃ χαριζόμενος παρακεκλησθαι ἔφη ὑπ' αὐτοῦ ἵν' ὅπως ἂν βουληθῆ ἀποθάνῃ. ἀκούσας δὲ τοῦτ' ἐκείνος ἐπίστευσέ τε αὐτὸν ὄντως ἑαυτοῦ διὰ τὸ συνειδὸς κατεργωκέναι, καὶ κατεργήσατο (Xiph. 141, 30-142, 25 R. St.), per quanto si tratti di una fonte scarna e priva di elementi di rilievo. Su questo aspetto e sull'accusa di lesa maestà nei confronti dell'accusato che ne sarebbe seguita si sofferma A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 212, sebbene lo studioso sia alquanto cauto, sottolineando che per quanto «Ob die Vorwürfe zutrafen oder nicht, ist nicht überprüfbar. Jedenfalls waren sie offizieller Gegenstand der Anklage». Del pari, in tempi più recenti, cfr. anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 109. In particolare, se volessimo soffermarci sulla testimonianza di Cassio Dione, oltre a essere una fonte succinta, avrebbe anche qualche elemento di discrasia al proprio interno rispetto al brano tacitano. Difatti, lo storico di Nicea – a differenza di Tacito – avrebbe posto l'accento sulla figura di Claudio, anziché sulla moglie Messalina, evidenziando come quest'ultimo, dopo aver scelto scientemente di sottoporre ad *accusatio* il solo Valerio Asiatico, avrebbe deciso di*



si promuoveva l'accusa di adulterio, contro l'uomo si avrebbe agito per *corruptionem militum* (in quanto i soldati sarebbero stati da lui indotti a ogni forma di scelleratezza, anche con la forza del denaro, ammettendo che avessero luogo atti di libidine) e per *mollitiam corporis*<sup>300</sup>. Valerio Asiatico si sarebbe peraltro fermamente opposto a quest'ultima incriminazione, rompendo il silenzio e invocando a voce alta l'intervento dei figli del delatore che avrebbero potuto anch'essi attestare come l'accusato fosse realmente un uomo. Questa dichiarazione – che avrebbe in qualche modo dato inizio alla difesa dell'imputato – sarebbe stata particolarmente toccante, giacché avrebbe suscitato commozione in Claudio e spargimento di lacrime nella sua consorte, Messalina. Per quanto la donna fosse stata segnata dalle dichiarazioni dell'accusato, a tal punto da doversi allontanare dalla stanza per asciugarsi le lacrime versate e assumere un atteggiamento più decoroso e consono alla sua posizione, avrebbe comunque intimato a Vitellio di prestare estrema attenzione e di non farsi sfuggire l'incriminato, il quale sarebbe stato in seguito condannato, ma lasciato libero di scegliere la sua morte, in conseguenza della generosità manifestata nei suoi confronti dall'imperatore e dallo stesso console<sup>301</sup>. La motivazione per cui Messalina sarebbe stata così interessata alla condanna dell'accusato – oltre che della moglie – era chiara: la stessa, infatti, particolarmente avida di ricchezza, voleva mettere mano sui suoi sfarzosi giardini, iniziati da Lucullo e in

---

accusarlo solo *in extremis*, facendo perno sulla calvizie di cui soffriva l'imputato e sull'indicazione resa da un soldato – che sosteneva di conoscere l'imputato –, il quale avrebbe additato un uomo senza capelli, che sarebbe passato di lì per caso. La figura di Messalina sarebbe stata posta in secondo piano, venendo in rilievo solo in occasione della condanna dell'uomo, nel momento in cui il marito sembrava disposto a scagionarlo. Ma ecco che, a questo punto, sarebbe stato sentito il console Vitellio, il quale avrebbe confessato a Claudio di aver subito le pretese dell'imputato, che avrebbe voluto poter scegliere in autonomia la propria morte. A questo punto l'imperatore, infastidito da quanto riportato e considerando le dichiarazioni rese dall'accusato come un riconoscimento esplicito della propria reità, avrebbe deciso di ucciderlo. Per una completa ricostruzione della vicenda alla luce della testimonianza dello storico di Nicea, v. M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum'*, cit., 253 s.

<sup>300</sup> Come correttamente rileva M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum'*, cit., 255, «in Cassio Dione non compaiono come capi d'imputazione l'adulterio con Poppea, la corruzione dei militari e l'effeminatezza sessuale», trattandosi di accuse di cui si rinviene traccia nella sola versione tacitiana.

<sup>301</sup> La libertà di scelta sulla morte di Valerio Asiatico sarebbe stata preceduta da un momento di commozione e di straziante memoria, ove l'imperatore Claudio avrebbe interpellato Vitellio per avere un'eventuale parere sull'assoluzione dell'accusato, il quale, a sua volta, avrebbe ricordato l'antica amicizia e la devozione che lo univa ad Antonia, madre del principe, i trascorsi servizi prestati dall'uomo a favore della *respublica*, la recente battaglia contro i Britanni e ogni altra circostanza utile a suscitare misericordia e pietà. Il condannato, però, decise di non beneficiare del vantaggio concessogli e, dopo i soliti esercizi ginnici, il bagno rigenerante e il pranzo in compagnia si sarebbe tagliato le vene, asserendo che sarebbe stato più onorevole morire in questo modo piuttosto che come vittima nelle mani della *calliditas* di Tiberio o della violenza e dell'*impetus* di Gaio Cesare o, ancora, delle mani di una donna (Messalina) ovvero dell'*impudicus* Vitellio. Sul punto, v. Tac. *ann.* 11.3: *Sed consultantis super absolute Asiatici flens vitellius, commemorata uetustate amicitiae utque Antoniam principis matrem pariter obseruauissent, dein percursis Asiatici in rem publicam officii recentique aduersus Britanniam militia, quaeque alia conciliandae misericordiae uidebantur, liberum mortis arbitrium ei permisit; et secuta sunt Claudii uerba in eandem clementiam. 2. Hortantibus debinc quibusdam inedia et lenem exitum, remittere beneficium Asiaticus ait: et usurpatis quibus insuenerat exercitationibus, laudo corpore, hilare epulatus, cum se honestius calliditate Tiberii nel impetu G. Caesaris periturum dixisset quam quod fraude muliebri et impudico Vitellii ore caderet, uenas exsoluit, uiso tamen ante rogo insoaque transferri partem in aliam ne opacitas arborum uapore ignis minueretur: tantum illi securitatis nouissimae fuit.* Sulla fonte testé citata, v. in dottrina A. MANNI, *'Mors omnia soluit'. La morte del 'reus' nel processo criminale romano*<sup>2</sup>, Napoli, 2013, 336 s., nt. 130. Più in generale, quanto al taglio delle vene quale rimedio particolarmente diffuso a Roma per togliersi la vita dopo la formulazione dell'*accusatio*, v. altri episodi oltre, cap. 7, § 6.

seguito mantenuti, curati e conservati proprio da Valerio Asiatico<sup>302</sup>. Parimenti, lei stessa si sarebbe affrettata a porre fine alla vita della rivale, Poppea Sabina, e per farlo si sarebbe valsa di un uomo che avrebbe agito quale sua *longa manus* che avrebbe avuto il compito di indurre la donna al suicidio, palesandolo come unico mezzo al fine di evitare la certa – e ormai vicina – incarcerazione<sup>303</sup>. Il tutto venne ordito da Messalina a completa insaputa del marito, il quale, qualche giorno dopo, avrebbe chiesto durante un banchetto svoltosi a casa sua a Scipione per quale motivo fosse presente senza di Poppea Sabina e la risposta che avrebbe fornito l'uomo sarebbe stata lapidaria, ma al contempo molto significativa: *'ille functam fato'*.

L'accusa formulata dal delatore Suilio Rufo contro i due incriminati non sarebbe stato il frutto di un suo agire volontario, bensì la diretta conseguenza di una richiesta, avanzata in tal senso, da Messalina, la quale, convinta che Valerio Asiatico, per due volte console, fosse stato in passato amante di Poppea Sabina, avrebbe ordito la loro imputazione<sup>304</sup>. Come si può vedere, quindi, l'episodio di Valerio Asiatico e della moglie Poppea si inserisce in un quadro più ampio, costernato dalla sete di vendetta della consorte dell'imperatore che, avida di ricchezza, avrebbe distrutto tutte le persone scomode che li frapponevano nel suo percorso. La donna sarebbe stata dunque una vittima suicida e innocente della furia di Messalina.

Ancora, si trova traccia di un'accusa di adulterio – con buona probabilità, però, che in realtà avrebbe camuffato una incriminazione ben più grave, ossia quella di cospirazione contro l'imperatore in concorso con il marito – mossa contra una donna, il cui esito sarebbe stato per la stessa esiziale, anche in

---

<sup>302</sup> Ciò si evince in maniera diretta da Tac. *ann.* 11.1.1. Su questo aspetto si sofferma ancora una volta A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 212, ma anche A. DE VIVO, *Oratoria da camera. Il processo 'intra cubiculum' di Valerio Asiatico* (Tac. 'ann.' XI 1-3), in *Discorsi alla prova. Atti del Quinto Colloquio italo-francese. Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa* (Napoli - S. Maria di Castellabate [Sa], 21-23 settembre 2006), a cura di G. Abbamonte, L. Miletta e L. Spina, Napoli, 2009, 15 s. e A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 109. Peraltro, che Valerio Asiatico fosse detentore di ingenti ricchezze viene messo in evidenza, a più riprese, anche da Dio Cass. 60.27.2-3: καὶ αὐτὸ καὶ ἕτεροὶ τινες ἔπραξαν· ἀλλ' ἐκεῖνοι μὲν ὑπὸ πενίας (τὰ γὰρ ἀναλώματα τὰ ἐν ταῖς ἵπποδρομίαις γιγνόμενα ἐπὶ πολὺ ἐκεχωρήθει· τετραῖς γὰρ καὶ εἰκοσάκις ὡς πλήθει ἡμιλλῶντο), ὁ δ' Ἀσιατικὸς ὑπ' αὐτοῦ τοῦ πλούτου, ὑφ' οὗπερ καὶ ἀπέθανεν. 3. ἐπεὶ γὰρ ἐν τε πολλῇ περιουσίᾳ ἦν καὶ ἐκ τοῦ δευτέρου ὑπατεύειν καὶ ἐπαχθῆς καὶ ἐπίφθορος πολλοῖς ἐγεγόνει, καταλῦσαι τρόπον τινὰ αὐτὸς ἑαυτὸν ἠθέλησεν ὡς καὶ ἥττον τι παρὰ τοῦτο κινδυνεύσων e 60.29.6a: ἄλλους δὲ πολλοὺς διαβληθέντας ὑπὸ τῆς Μεσσαλίνης καὶ τὸν Ἀσιατικὸν καὶ τὸν γαμβρὸν τὸν Μάγνον ἀπέκτεινε, τὸν μὲν Ἀσιατικὸν διὰ τὴν οὐσίαν, τὸν δὲ Μάγνον διὰ τὸ γένος καὶ τὸ κῆδος. ἐάλωσαν μέντοι ὡς ἐπ' ἄλλοις τισίν (Zon. 11, 9 p. 466, 1720 B), rilevando che sarebbero state la causa scatenante della sua rovina.

<sup>303</sup> Emblematica su questo punto è la ricostruzione offerta da A.D. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 2008, 209, nt. 49, a parere del quale «Poppea non è sotto accusa», sebbene Messalina – avvalendosi di un terzo che avrebbe agito in sua rappresentanza – avesse indotto quest'ultima al suicidio, intimorendola con la prospettiva di una reclusione carceraria ormai certa e vicina.

<sup>304</sup> Tac. *ann.* 11.1.1: *nam Valerium Asiaticum, bis consulem, fuisse quondam adulterum eius credidit, pariterque hortis inhians, quos ille a Lucullo coeptos insigni magnificentia extollebat, Suillum accusandis utrisque immittit*. Sulla ricostruzione della vicenda che vede come accusati Valerio Asiatico e Poppea Sabina, v. in letteratura A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 209 e, poco dopo, A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 212 ss.; M. TAGLIAFICO, *I processi 'intra cubiculum'*, cit., 249 ss. e, soprattutto, 251 ss.; A. DE VIVO, *L'exitus di Valerio Asiatico* (Tac. 'ann.' 11.3.2), in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, III, Napoli, 2007, 1459 ss.; ID., *Oratoria da camera*, cit., 15 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 109 ss.

Tac. *hist.* 1.48.5: *Prima militia infamis: legatum Calvisium Sabinum habuerat, cuius uxor mala cupidine uisendi situm castrorum, per noctem militari habitu ingressa, cum uigilias et cetera militiae munia eadem lasciuiam temptasset, in ipsis principiis stuprum ausa, et criminis huius reus Titus Vinus arguebatur.*

Il brano, tratto dalle *historiae* tacitiane, vede come protagonista la moglie di Calvisio Sabino, comandante di legione, una certa Cornelia, che per *mala cupidine* di vedere l'interno di un campo militare, vi sarebbe entrata di notte travestita da soldato, facendo leva, in un primo momento, sulle sue doti di seduzione per superare i corpi di guardia e gli altri controlli e, solo in un secondo tempo, si sarebbe lasciata andare nel quartier generale, prostituendosi<sup>305</sup>, con la complicità di Tito Vinio. Quest'ultimo, dopo essere stato condotto in catene per ordine di Cesare, fu poi rilasciato, riuscendo a percorrere la carriera politica, diventando comandante di legione dopo la pretura<sup>306</sup>. La moglie di Calvisio Sabino, invece, non subì la stessa sorte: certa ormai della reità a suo carico decise di togliersi la vita prima dello svolgimento del processo<sup>307</sup>.

Si sarebbe tolta la vita prima di essere giudicata dal tribunale anche una certa Mallonia, come ci attesta Svetonio in *Tib.* 3.45:

*Feminarum quoque, et quidem illustrium, capitibus quanto opere solitus sit includere, euidentissime apparuit Malloniae cuiusdam exitu, quam perductam nec quicquam amplius pati constantissime recusantem*

---

<sup>305</sup> Dio Cass. 59.18.4: διοχλεῖν· Καλούσιος δὲ δὴ Σαβῖνος ἔν τε τοῖς πρώτοις τῆς βουλῆς ὦν καὶ τότε ἐκ τῆς ἐν τῇ Παννονίᾳ ἀρχῆς ἀφιγμένος, ἧ τε γυνὴ αὐτοῦ Κορνηλία γραφέντες (καὶ γὰρ ἐκείνη ὡς φυλακῆς τε ἐφοδεύσασα καὶ τοὺς στρατιώτας ἀσκοῦντας ἰδοῦσα αἰτίαν ἔσχεν) οὐχ. La versione della vicenda trasmessaci da Dione Cassio viene descritta con toni più pacati, giacché lo storico allude a un'accusa di adulterio intentata contro la moglie del senatore Caio Calvisio Sabino, in quanto si racconta che la donna, una notte, è entrata travestita da soldato in un campo militare e avrebbe guardato gli uomini nudi, mentre si esercitavano. Sulle testimonianze di Cassio Dione e di Tacito, v. in dottrina A. SCHILLING, *Poenā extraordinaria*, cit., 599 e, soprattutto, R. CRISTOFOLI, *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus*, LXXIV.2, 2015, 390. La vicenda è riportata, in termini non dissimili, anche da Plut. *Galba* 12.1-2: Ἦν δὲ Οὐίνιος ἀργυρίου μὲν ἐσχάτως καὶ παρ' ὄντινον ἦτων, ἔνοχος δὲ καὶ τοῖς περὶ γυναικῆς ἀμαρτήμασιν. ἔτι γὰρ ὦν νέος καὶ στρατευόμενος ὑπὸ Καλβισίῳ Σαβίνῳ τὴν πρώτην στρατείαν ἀκόλαστον οὖσαν τὴν γυναῖκα τοῦ ἡγεμόνος παρεισηγάγε νύκτωρ εἰς τὸ στρατόπεδον ἐν ἐσθῆτι στρατιωτικῇ καὶ διέφθειρεν ἐν τοῖς 2. ἀρχείοις, ἃ πριγκίπια καλοῦσι Ῥωμαῖοι. ἐπὶ τούτῳ δὲ Γάιος Καῖσαρ ἔδρασε αὐτόν· ἐκείνου δὲ ἀποθανόντος εὐτυχία χρησάμενος ἀπελύθη. δειπῶν δὲ παρὰ Κλαυδίῳ Καίσαρι ποτήριον ἀργυροῦν ὑφείλετο· πυθόμενος δὲ ὁ Καῖσαρ τῇ ὑστεραία πάλιν αὐτὸν ἐπὶ δειπνον ἐκάλεσεν, ἐλθόντι δὲ ἐκέλευσεν ἐκείνῳ μὴδὲν ἀργυροῦν, ἀλλὰ κεράμια πάντα προσφέρειν καὶ παρατιθέναι τοὺς ὑπηρέτας., sui cui si vedano soprattutto G. MARASCO, *Donne, cultura e società nelle Vite Parallele di Plutarco*, in *The Unity of Plutarch's Work: 'Moralia' Themes in the 'Lives'. Features of the 'Lives' in the 'Moralia'*, A.G. Nikolaidis (edited by), Berlin, 2008, 674 e A. VALENTINI, *Agrippina Maggiore. Una matrona nella politica della 'domus Augusta'*, Venezia, 2019, 294 s., i quali propendono per la configurazione, in capo alla moglie di Calvisio Sabino, di un crimine a sfondo politico.

<sup>306</sup> Tac. *hist.* 1.48.6: *Igitur inssu G. Caesaris oneratus catenis, mox mutatione temporum dimissus, cursu honorum inoffenso legioni post praeturam praepositus ...*

<sup>307</sup> Dio Cass. 59.18.5: ὑπέμειναν τὴν κρίσιν, ἀλλ' ἑαυτοὺς προανάλωσαν. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ Τίτιος Ῥοῦφος ἐποίησεν, ἔγκλημα λαβὼν εἰρηκέναι ὅτι ἡ γερούσια ἄλλα μὲν φρονεῖ ἄλλα δ' ἀποφαίνεται. Ἰουνιὸς τέ τις Πρίσκος στρατηγὸς ἠτιάθη μὲν ἐπ' ἄλλοις τισίν, ἀπέθανε δὲ ὡς πλούσιος. καὶ ἐπ' αὐτῷ ὁ Γάιος, μαθὼν ὅτι οὐδὲν ἄξιον τοῦ θανάτου ἐκέκτητο, θαυμαστὸν λόγον ἐφθέγγετο, εἰπὼν ὅτι "ἠπάτησέ με καὶ μάτην ἀπώλετο· ζῆν γὰρ ἐδύνατο".

*delatoribus obiecit, ac ne ream quidem interpellare desiit, ecquid paeniteret; donec ea, relicto iudicio, domum se abripuit ferroque transegit, obscaenitate oris hirsuto atque olido seni clare exprobrata.*

Nella testimonianza riportata lo storico romano ricorda, con un tono di scherno, come Tiberio fosse solito prendersi gioco, deridendo, delle donne illustri. In particolare, in questo caso a essere presa di mira è una certa Mallonia, *matrona* di alto rango, la quale si sarebbe sottratta più volte di assecondare gli appetiti sessuali dell'imperatore. Questi, inorridito dai suoi continui dinieghi, l'avrebbe fatta accusare da alcuni delatori e, durante il processo, non avrebbe mai smesso di molestarla, chiede se si fosse pentita dell'accaduto. La povera donna, una volta scappata dal tribunale, non riuscendo a sopportare l'enorme peso delle incriminazioni rivolte contro di lei, si rinchiusa in casa e, afferrato un coltello, decise di suicidarsi, non prima di aver inveito ferocemente e a voce alta contro i vizi di quel vecchio uomo, osceno e ripugnante<sup>308</sup>.

#### 4. L'adulterium' dell'ostessa.

A cavallo tra l'adulterium e la consumazione di vino si pone il caso alquanto singolare relativo all'adulterio commesso dall'ostessa, caso che viene affrontato in una costituzione davvero insolita, databile al 326 a.C., nella quale si prende in considerazione la facoltà di promuovere un'accusa nei confronti della *tabernaria* sebbene, con risvolti differenti a seconda della mansione – e, di conseguenza, della sua condizione sociale –, come si vedrà nel prosieguo della trattazione.

La legge avrebbe assunto il seguente tenore:

*Imp. Constantinus A. Africano C.Th. 9.7.1: Quae adulterium commisit, utrum domina cauponae an ministra fuerit, requiri debet, et ita obsequio famulata servili, ut plerumque ipsa intemperantiae vina praebuerit; ut, si domina tabernae fuerit, non sit a vinculis iuris excepta, si vero potantibus ministerium praebuit, pro vilitate eius, quae in reatum deducitur, accusatione exclusa, liberi, qui accusantur, abscedant, quum ab his feminis pudicitiae ratio requiratur, quae iuris nexibus detinentur, hae autem immunes a iudiciaria severitate praestentur, quas vilitas vitae dignas legum observatione non credidit (a. 326).*

Si tratta della costituzione che si colloca in apertura al titolo del *Codex Theodosianus* dedicato alla trattazione della *lex Iulia de adulteriis* e di cui viene conservata una versione pressoché identica nel *Codex giustiniano*<sup>309</sup>. È una legge particolarmente interessante in quanto, sebbene si ponga in linea con la lunga tradizione di età classica, interviene

---

<sup>308</sup> Alludono, seppur incidentalmente, alla testimonianza svetoniana R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 170; J.P. HALLET, *Making Manhood Hard: Tiberius and Latin Literary Representations of Erectile Dysfunction*, in *Sex in Antiquity: Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World*, M. Masterson, N. Sorkin Rabinowitz and J. Robson (edited by), London, 2015, 408 s. e P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Honestas mors*, cit., 607.

<sup>309</sup> Alludo a *Imp. Constantinus A. Africano C. 9.9.28(29)*, a. 326.

restringendone le ‘maglie’. Difatti, l'imperatore avrebbe criminalizzato l'*adulterium* della sola *domina cauponae*, rimanendo al contrario sempre consentita – non costituendo, dunque, illecito – la relazione extramatrimoniale della *ministra*. Che fosse ammesso l'adulterio con la *tabernaria* in età classica ci viene confermato, seppur sommariamente, da

Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43 pr.: *Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parvit.*

e dal § 9 di D. 23.2.43:

*Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuarum habeat (ut multae adsolent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere), dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri.*

Nel primo frammento riportato, il giureconsulto ci offre una visione generale del ‘*palam quaestum facere*’, facendovi rientrare non soltanto le *prostitutae* e le *lenae*, ma anche le cameriere che si dedicano al meretricio *in taberna cauponia*<sup>310</sup>. Da una veloce lettura del passo<sup>311</sup>, infatti, si evince che ‘esercita pubblicamente il meretricio’ non soltanto la donna che si prostituisce in un lupanare, ma anche quella che non risparmia il proprio pudore nelle *tabernae*<sup>312</sup> o in altre botteghe<sup>313</sup>. Con ciò si intende, quindi, che *ex lege Iulia de maritandis*

---

<sup>310</sup> Il riferimento alla *taberna cauponia* è contenuto anche in Paul. 4 *ad Sab.* D. 33.7.13 pr.: *Tabernae cauponiae instrumento legato etiam institores contineri Neratius existimat: sed videndum, ne inter instrumentum tabernae cauponiae et instrumentum cauponae sit discrimen, ut tabernae non nisi loci instrumenta sint, ut dolia vasa ancones calices trullae, quae circa cenam solent traici, item urnae aerae et congiaria sextaria et similia: cauponae autem, cum negotiationis nomen sit, etiam institores.*

<sup>311</sup> Sul passo, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 692 e nt. 4; R. ASTOLFI, *Femina probrosa*, cit., 21 ss.; ID., *La 'lex Iulia et Papia'. Seconda edizione interamente rifatta*, Padova, 1986, 103 ss.; G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTb. 9, 7, 1*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 312, la quale mette in luce come l'assimilazione delle *ministrae* e delle esercenti *cauponiae* alle *prostitutae* e alle *lenae* avviene «sulla base del *quod plerumque accidit*». Ancora sul passo, v. G. LANATA, *Recensione a J. BEAUCAMP, Le statut de la femme à Byzance (4<sup>e</sup>-7<sup>e</sup> siècle)*, I. *Le droit impérial*, II. *Les pratiques sociales*, Paris, 1990, in *RJ*, XIII, 1994, 77 ss. e, soprattutto, 92 s.; C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 463 s.; M.A. LIGIOS, *'Nomen negotiationis'. Profili di continuità e di autonomia della 'negotiatio' nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2013, 121, nt. 77; U. AGNATI, *Costantino e le donne della locanda (CTb. 9.7.1 = C. 9.9.28)*, in *TSDP*, VIII, 2015, 82; M.V. SANNA, *Donne 'honoratae'*, in *Mujeres*, cit., 576; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato. Per una rilettura del 'meretricium' nel diritto romano*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2017, 255 ss.; EAD., *Don't Ask Us for 'Lex'. Body, Exhibition and Forms of Exclusion*, in *Pólemos*, XII.2, 2018, 321 s.; V. SCARANO USSANI, *Cibo e meretricio. Osterie e panifici nell'Italia del I secolo d.C.*, in *Rivista di Studi Pompeiani*, XXIX, 2018, 110. Ancora, seppur per brevi cenni, sul ‘*palam quaestum facere*’ e sul suo rapporto con le *feminae probrosae*, v. oltre cap. 3 e, in particolare, § 1.

<sup>312</sup> Sull'individuazione della *taberna* ci viene in aiuto Ulp. 28 *ad ed.* D. 50.16.183: *'Tabernae' appellatio delarat omne utile ad habitandum aedificium, non ex eo quod tabulis cluditur.*

<sup>313</sup> Con riguardo alla testimonianza in disamina, discussa in dottrina è la corretta interpretazione da fornire all'espressione ‘*in taberna cauponia vel qua alia*’, che per P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore lucrum facere*, cit., 21 si sarebbe dovuta tradurre come «in una locanda o in ogni altro simile tipo di locale», mentre per R. FLEMMING, *'Quae corpore quaestum facit': The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, in *JRS*, LXXXVIII, 1998, 52, questi luoghi devono essere indentificati con ‘*taverns, inns and other places*’. Ancora sul punto, cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 127, il quale allude a una prostituzione che risulta esercitata in «*inns, taverns, and other places of public entertainment*», C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 463, la quale si riferisce al «*lupanare*’, «*il postribolo*’, «*il bordello*», ma anche ad altri luoghi, come le «*strutture destinate all'alloggio e alla*

*ordinibus*, non tutte le donne libere che fossero state delle *tabernariae* sarebbero state considerate alla stregua delle prostitute, ma, dando seguito al tenore letterale della testimonianza riportata, solo quelle che si sarebbero dedicate pubblicamente al *quaestum facere*<sup>314</sup>. Volgendo lo sguardo alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, invece, si può notare come le ‘maglie’ vengano ulteriormente allargate, giacché, come si è avuto modo di mettere in luce in precedenza con riguardo a D. 25.7.1.1, sebbene la legge richiamata non indichi quali categorie di donne non potessero commettere adulterio, certamente al suo interno vi rientrano le *tabernariae*, siano esse *dominae cauponae* ovvero *ministrae cauponae*<sup>315</sup>. Volendo ora concentrare l’attenzione sul § 9, si può rilevare come le conclusioni non siano difformi rispetto a quanto si evince dal *principium*. In questo caso il giureconsulto fa cenno al caso di una donna che gestisce una locanda e che avesse presso la stessa delle schiave prostitute, con il pretesto di servizio (la testimonianza esplicitamente considera queste donne ‘*sub praetextu instrumenti cauponii*’)<sup>316</sup>. L’episodio prospettato da Ulpiano è alquanto singolare, giacché dallo stesso si può evincere come l’albergatrice sarebbe stata qualificata mezzana *ex lege Iulia et Papia* e sanzionata alla pari delle *lenae* qualora *corpora quaestuarium habeat*<sup>317</sup>.

Che fosse comunque consentita la relazione sessuale con le prostitute, con le donne dedite all’esercizio di attività commerciali e con quelle preposte alle locande, anche in età più tarda, ci viene confermato da

Paul. Sent. 2.26.11: *Cum his, quae publice mercibus vel tebernis exercendis procurant, adulterium fieri non placuit.*

---

ristorazione, ove è ampiamente attestata l’attività meretricia» e, infine, M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 255, che allude genericamente alle locande o ad altri locali.

<sup>314</sup> Danno rilievo all’elemento della ‘pubblicità’ del *quaestum facere, ex multis*, M.V. SANNA, *L’adulterio della ‘tabernaria’*, cit., 1 ss.; EAD., *Donne ‘honoratae’*, cit., 576 ss.; L. SOLIDORO, *La prostituzione femminile*, cit., 206 s.

<sup>315</sup> Sul punto, v. A.D. MANFREDINI, *Costantino la ‘tabernaria’ il vino*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 328 ss. e, in particolare, 332, a parere del quale l’assimilazione, in età classica, tra le *lenae* e le *tabernariae* avrebbe operato in maniera automatica, «senza distinzione di funzioni». Dunque, sarebbero state escluse dall’applicazione della *lex Iulia de adulteriis* tanto le *dominae cauponae*, quanto le *ministrae*, sulle quali «pendeva una presunzione di immoralità tale da tenerle sempre escluse dai rigori della legge sull’adulterio», alla pari delle meretrici e delle mezzane (p. 331).

<sup>316</sup> Sulla predetta considerazione delle schiave prostitute, cfr. M.A. LIGIOS, *Nomen negotiationis*, cit., 121 s., nt. 77, la quale mette in luce come, nella testimonianza ulpiana, *l’instrumentum* «parrebbe posto in rapporto di funzionalità con la *negotatio*, o meglio, con le *negotiationes* aventi la propria sede nell’albergo e, fra queste, appunto, l’esercizio della prostituzione, nel quale vengono impiegate le schiave che, a vario titolo, colà lavorano». Così anche M.V. SANNA, *L’adulterio della ‘tabernaria’*, cit., 1 ss.

<sup>317</sup> Sulla testimonianza, v. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTh. 9, 7, 1*, cit., 312; G. RIZZELLI, *In margine a ‘Paul. Sent.’ 2, 26, 11*, cit., 738 e, soprattutto, 742; P. CERAMI, *Tabernae deversoriae. Settore economico e regime giuridico nel periodo imprenditoriale*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, I, Milano, 2009, 462, nt. 30; M.V. SANNA, *L’adulterio della ‘tabernaria’*, cit., 1 ss.; EAD., *Donne ‘honoratae’*, 576 ss.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 259 s.; EAD., *Don’t Ask Us for ‘Lex’*, cit., 322; V. SCARANO USSANI, *Cibo e meretricio*, cit., 110. In particolare, A. SICARI, *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell’impero romano*, Bari, 1991, 69 s., mette in luce come nell’ipotesi in esame sia possibile considerare «il turpe commercio di prostitute» – nascosto «dietro il paravento di un’attività gestoria legata ad una locanda» –, come la «reale natura ... per trarne le dovute conseguenze giuridiche».

Quel che balza all'occhio è la portata generale dell'espressione *'quae publice mercibus vel tebernis exercendis procurant'*, all'interno della quale sono state fatte confluire indistintamente tanto le attività legate alla vendita di merci, quanto quelle relative al lavoro presso le locande, senza alcuna distinzione di funzione, in quest'ultimo caso, tra le *dominae cauponae* e le *ministrae*. Dando seguito a siffatta ricostruzione è possibile ritenere che la costituzione costantiniana sia intervenuta per dare maggior rigore al contenuto al passo delle *Pauli Sententiae* che, per quanto condiviso, sarebbe stato da Costantino maggiormente perimetrato<sup>318</sup>. Da ciò sarebbero conseguite inevitabili conseguenze anche sul versante dell'adulterio: difatti, mentre per tutta l'età classica e, anche all'inizio del Dominato – come viene attestato dalla testimonianza pseudo-paolina<sup>319</sup> –, le prostitute, ma anche, per quanto di nostro interesse, le *tabernariae* – indipendentemente dalla loro funzione – sarebbero rientrate nel novero delle donne con le quali non era possibile commettere adulterio, con la costituzione costantiniana si aprono nuovi scenari con riguardo a quest'ultima categoria. Tornando sul testo della stessa, si può notare infatti come Costantino, sulla scia della distinzione tra le *dominae cauponae* e le *ministrae*<sup>320</sup>, avesse operato una differenziazione di disciplina, ammettendo che potessero essere considerate ree di adulterio soltanto le prime. Ciò avrebbe comportato un'ineluttabile

<sup>318</sup> Sul punto, v. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTh. 9, 7, 1*, cit., 311 s., la quale considera le due testimonianze intimamente connesse tra loro, evidenziando come «la costituzione interpreta e specifica, probabilmente con riferimento ad un caso concreto, la regola enunciata dal giurista». Dello stesso avviso è anche G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, cit., 733 ss. e, in particolare, 740, il quale sostiene a più riprese che il *rescriptum* imperiale sarebbe «intervenuto ad assicurare la corretta applicazione del diritto vigente», evidenziando come questo non avrebbe fatto altro che accogliere una «regola, fissata anteriormente al 326» – per l'appunto, nelle sentenze pseudo-paoline – per darne operatività (ID., *In margine ad 'Hist. Aug.' Heliog. 2,1*, in *Turisprudencia universalis. Festschrift für Th. Mayer-Maly zum 70. Geburtstag*, herausgegeben von M.J. Schermaier, J.M. Rainer und L.C. Winkel, Köln - Weimar - Wien, 2002, 628 ss.). Si oppone invece al riconoscimento di una continuità tra il passo contenuto nelle *Pauli Sententiae* e la costituzione di Costantino, A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 332 s., il quale, pone in luce come quest'ultimo avesse posto una distinzione tra le *dominae cauponae* e le *ministrae*, «con ciò mettendosi in antinomia non solo con la tradizione giurisprudenziale ma anche con se stesso perché di lì a qualche anno egli prenderà di nuovo in considerazione le *tabernariae* senza distinguere se si tratti di *dominae* o *ministrae*, per avvertire che se un senatore ha avuto figli da loro, non potrà legittimarli». In argomento v. (*Imp. Constantinus A. ad Gregorium CTh. 4.6.3: Senatores seu perfectissimos, vel quos (in civitatibus duumviralitas vel quinquennialitas vel fla[moni] vel sacerdotii provinciae ornamenta condecorant, pla(cet m)aculam subire infamiae et peregrinos a romanis legibus (fieri, s)j ex ancilla vel ancillae filia vel liberta vel libertae (filia), sive romana facta seu latina, vel scaenica (vel scaenicae) filia, vel ex ta(bern)aria vel ex tabernari filia vel humili vel abiecta vel leno(nis ve)l harenarii filia vel quae mercimoniis publicis praefuit, (suscep)tos filios in numero legitimum habere voluerint ...* (a. 336), il cui testo è riportato, in termini pressoché identici, anche in C. 5.27.1. Su questo aspetto, v. G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Milano, 1990, 17 ss. Più in generale sulla testimonianza, v. A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 97; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 692 e nt. 4; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 32 e nt. 90; EAD., *'Meretrix'*, cit., 580 ss.; M.V. SANNA, *L'adulterio della 'tabernaria'*, cit., 1 ss.; EAD., *Donne 'honoratae'*, cit., 576 ss.; L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 208 s.

<sup>319</sup> Sul punto, cfr. L. DI CINTIO, *Sulle Interpretationes*, cit., 18. *Contra*, sostiene G. CASTELLI, *Il concubinato*, cit., 149 e nt. 1, che «non la *lex Iulia de adulteriis*, ma la legislazione imperiale sottrasse alle pene dell'adulterio (e quindi anche dello stupro) alcune categorie di donne di minor conto».

<sup>320</sup> In merito alla differenza intercorrente tra le *dominae cauponae* e le *ministrae*, v. A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 326 s. e E. HÖBENREICH, *Nichts leichter als Frau. Über das Gewicht des römischen Rechts, in Geschlechterverhältnisse und Macht. Lebensformen in der Zeit des frühen Christentums*, herausgegeben von I. Fischer und C. Heil, Wien, 2010, 72 ss. e nt. 40; C. HERREROS GONZÁLES, *Las meretrices romanas: mujeres libres sin derechos*, in *Iberia. Revista de Antigüedad*, XIV, 2001, 114 ss.; L. BERNARD SEGARRA, *La posición jurídica de la mujer con relación a los delitos de rapto, estupro, violación y adulterio en el edictum de Teodorico*, in *Anuario de Facultade de Dereito da Universidade de Coruña*, XXII, 2018, 40 s. e nt. 61.

conseguenza: le sole *dominae cauponae*, in quanto soggetto attivo del reato, sarebbero state passibili di *accusatio adulterii*.

Appare, a questo punto, necessario soffermarci su questa figura che sovente in dottrina è stata considerata la donna che si pone al vertice di una *taberna* ovvero di una *caupona*, gestendola. Ciò significa che la legislazione di Costantino avrebbe inteso ree di adulterio – accogliendo un’accezione ampia – non soltanto le donne che fossero a capo di una osteria – la *caupona* per l’appunto –, ma anche quelle che fossero al vertice di una *taberna*<sup>321</sup>, di cui traccia si rinviene anche, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, in *Int. a CTh.* 9.7.1. Quel che sfugge è comunque il motivo per cui Costantino avesse voluto considerare ree di adulterio le sole *dominae*, giacché la religione cristiana imponeva una parità di trattamento, per quanto riguarda l’*adulterium*, nei confronti di tutte le donne, indipendentemente dalla loro estrazione sociale e dalla loro condizione: forse la giustificazione andrebbe ricercata nella volontà personale di Costantino di riabilitare la propria madre, Elena, che svolgeva la funzione di *tabernaria*<sup>322</sup>. Ma, al di là dei motivi sottesi a tale decisione, quest’assunto deve essere preso come punto fermo giacché si evince limpidamente dal testo della costituzione che Costantino avesse voluto condannare il solo adulterio delle *dominae*. Quel che non è chiaro e che fa sorgere dubbi interpretativi di non poco conto è l’espressione ‘*si vero potantibus ministerium praebuit*’. Parte della dottrina, infatti, ammette che la stessa si riferisca alle *dominae cauponae* in quanto tali. Dunque, il semplice fatto di assumere questa qualifica indipendentemente, poi, dall’attività concretamente svolta all’interno della *taberna* avrebbe automaticamente comportato che le stesse potessero commettere adulterio e che lo stesso potesse essere represso<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> Sulla distinzione intercorrente tra la *taberna* – che è il *genus* – e la *caupona* – che è la *species* – cfr. *supra* e, in particolare, ntt. 315 e 320. In letteratura si sofferma su questo aspetto A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 338 e, più di recente, C. FAYER, ‘*Meretrix*’, cit., 491 ss., ma anche ntt. 126 e 127.

<sup>322</sup> Così J. GOTOFREDO, ‘*Codex Theodosianus: Cvm Perpetvis Commentarius Iacobi Gothofredi Viri Senatori Et Ivrisconclti Superioris Seculi Eximii: Praemittitur Chronologia Accuratio Chronicon Historicvm Et Prolegomena*’, III, Lipsiae, 1738, 62; J.W. DRIJVERS, *Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross*, Leiden - New York 1992, 79 ss.; ID., *Helena Augusta, the Cross and the Myth. Some New Reflections*, in *Millennium*, VIII, 2011, 128 s.; F.E. CONSOLINO, *Elena, la locandiera*, in *Roma al femminile*, a cura di A. Fraschetti, Roma - Bari, 1994, 187 ss.; G. RIZZELLI, *In margine ad ‘Hist. Aug. Heliog.’ 2,1*, cit., 628 ss.; P. LAURENCE, *Helena, mère de Constantin. Métamorphoses d’une image*, in *Augustinianum*, XLII, 2002, 75 ss.; H. HEINEN, *Konstantins Mutter Helena. Geschichte und Bedeutung*, in *Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte*, LX, 2008, 9 ss.; C. FAYER, ‘*Meretrix*’, cit., 583. Si sofferma, invece, sullo stretto rapporto intercorrente tra la diffusione, seppur ancora agli albori, della Patristica – con la conseguente parificazione, per quanto attiene alla commissione dell’adulterio, non soltanto della donna indipendentemente dalla propria condizione sociale, ma anche dell’uomo rispetto alla stessa – e la politica legislativa costantiniana, L. SOLIDORO, *La prostituzione*, cit., 209 ss.

<sup>323</sup> Di questo avviso è J. GOTOFREDO, ‘*Codex Theodosianus*’, cit., 62, il quale ritiene che l’espressione ‘*si vero potantibus ministerium praebuit*’ debba riferirsi alla *ministra* e non, invece, alla *domina cauponae*. Difende apertamente questa lettura della testimonianza, V. NERI, *I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. ‘Instrumenta’, ‘civitates’, ‘collegia’, ‘strudium iuris*’, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, 188 ss., a parere del quale siffatta lettura del brano sarebbe suffragata da un rilievo testuale, ossia dall’espressione ‘*plerumque praebuerit*’, con la quale si indica che «nella maggior parte ... dei casi» le *ministrae* servono il vino e, grazie alla quale, «si può pensare siano in genere tutte le *ministrae*» a farlo, anche perché «è difficile pensare che, nella maggior parte almeno delle osterie, le cameriere non fossero impiegate nel servizio ai tavoli e dunque anche alla somministrazione di vino». Dunque, lo studioso mette in evidenza come fosse stata la stessa costituzione a considerare estremamente marginarli



Questo orientamento pare essere però sconfessato da

*Int. a CTh. 9.7.1: Tabernae domina, hoc est uxor tabernarii si inventa fuerit in adulterio, accusari potest: si vero eius ancilla vel quae ministerium tabernae praebuit in adulterio fuerit deprehensa, pro vilitate dimittetur. Sed et si ipsa tabernarii uxor tam vilis ministerii officium egerit et in adulterio fuerit deprehensa, accusari non poterit a marito.*

Difatti, dal tenore letterale della testimonianza, si evince che se la titolare di una locanda – ossia la *tabernae domina* –, moglie del *tabernarius*, sia stata scoperta in flagranza di adulterio, possa essere accusata: se invece a essere colta in costanza di reato è la schiava, ovvero colei che svolge le funzioni di *ministra*, non potrà essere sottoposta ad *accusatio* – e, quindi, sarà esente da una condanna per adulterio – *pro vilitate*. Del pari, qualora le funzioni ancillari fossero state svolte dall'*uxor tabernarii*, neppure questa potrà essere accusata se colta in flagranza di *adulterium*, in quanto '*vilis ministerii officium egerit*'.

Da una prima rapida lettura della fonte si sarebbe potuto pensare che l'*uxor tabernarii* non fosse, in realtà, la *domina* di cui alla costituzione costantiniana, ma fosse – accogliendo la terminologia spesa sul punto dal Manfredini – un «*tertium genus*», vale a dire una terza figura – la quale si sarebbe dovuta identificare con la moglie di un *tabernarius* – che si sarebbe affiancata o, forse, sostituita<sup>324</sup> alla *domina* e alla *caupona*<sup>325</sup>. Ma così non sembra in realtà essere: la *domina tabernae* è l'*uxor tabernarii*<sup>326</sup>. Attenendoci, infatti, al tenore letterale dell'*interpretatio*, dobbiamo ammettere come la *domina caupona*, in qualità di moglie del *tabernarius*, qualora fosse stata *in adulterio deprehensa*, sarebbe stata passibile di *accusatio* da parte del *maritus*, ma non sempre: ecco che la viltà dell'*officium* avrebbe paralizzato una accusa d'adulterio nei suoi confronti.

Non è poi mancato chi, in dottrina, – sulla scia del testo dell'*Interpretatio* e della versione contenuta nei Basilici<sup>327</sup> – avesse avanzato una lettura diversa della costituzione costantiniana, ammettendo che l'imperatore avesse voluto intendere il lemma '*domina*' in senso ristretto, ossia come sinonimo di donna dotata del *ius matronarum*. Certamente non potrebbe considerarsi tale la donna che, seppur *domina*, avesse svolto la funzione ancillare di

---

(anche dal punto di vista numerico) i casi in cui le *dominae* avessero contatto con il vino per ragioni di servizio. Inoltre, a suo avviso, quel che rileva è la condizione sociale delle donne che rimane tale indipendentemente dalla mansione dalle stesse svolta all'interno della locanda e che non potrebbe in alcun modo determinarne un mutamento in senso peggiorativo.

<sup>324</sup> Sul punto, v. G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTh. 9, 7, 1*, cit., 321, la quale mette in evidenza come «il testo della costituzione» contenuto nell'*interpretatio* visigotica avesse subito «quel processo se non di massimizzazione, almeno di depurazione degli elementi superflui, e di generalizzazione non infrequente» nella stessa e L. DI CINTIO, *Sulle 'Interpretationes'*, cit., 19.

<sup>325</sup> Così G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTh. 9, 7, 1*, cit., 320 s.; A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 327; L. DI CINTIO, *Sulle 'Interpretationes'*, cit., 19, a parere della quale l'*interpretatio* sarebbe intervenuta svolgendo una finalità di semplificazione, vale a dire avrebbe eliminato ogni distinzione in base «allo *status* di proprietaria o meno di taverna», dando così rilievo unicamente «all'attività svolta in concreto dalla donna».

<sup>326</sup> Di questo avviso è C. FAYER, *Meretrix*, cit., 581 s. e ntt. 111 e 112.

<sup>327</sup> Bas. 60.37.7 (Heimbach, V, 751).

inserviente all'interno delle *tabernae* in quanto il sol fatto di avere un contatto diretto con il vino, servendolo, avrebbe declassato la sua condizione sociale. Dunque, l'*uxor tabernarii* poteva in qualche modo essere assimilata alla *domina* che si limitasse allo svolgimento di funzioni dirigenziali e che non avesse rapporto diretto con la sostanza vinosa: solo queste *tabernariae*, in quanto *matronae*, avrebbero potuto commettere adulterio ed essere per questo accusate<sup>328</sup>. Si potrebbe ipotizzare che quest'ultima sia l'interpretazione più aderente al pensiero di Costantino: l'imperatore, infatti, avrebbe tentato di differenziare la *domina* dalla *ministra*, considerando solo la prima passibile di essere accusata a causa della sua elevata estrazione sociale. Ma non sempre la *domina* sarebbe stata preposta all'attività dirigenziale: qualora la stessa avesse svolto la funzione ancillare di inserviente, avrebbe peggiorato la sua condizione giuridica che sarebbe stata parificata a quella della *ministra*. Ecco quindi che Costantino, attraverso quest'assimilazione assunta in via interpretativa, avrebbe considerato ree di adulterio le sole *dominae* che non avessero avuto alcun rapporto con il vino in quanto lo stesso avrebbe determinato – avendo il vino assunto, sin dalla nascita di Roma, dei connotati negativi – un peggioramento della loro condizione sociale e una conseguente perdita del *ius matronarum*<sup>329</sup>.

##### 5. Prime considerazioni di sintesi: profili tecnico-giuridici e 'ratio' persecutorie dell'*adulterium*'.

Come si è avuto modo di vedere nei paragrafi precedenti, la repressione dell'*adulterium* muliebre avrebbe assunto connotati differenti a seconda delle epoche in cui lo stesso sarebbe stato realizzato. Nonostante ciò, un profilo comune vi sarebbe e dovrebbe individuarsi nella tendenza, propria di una società paternalistica come quella romana, di garantire la legittimità della discendenza al marito, compito che sarebbe spettato proprio alla donna. Da ciò sarebbe inevitabilmente conseguito che l'adulterio, inteso come relazione carnale a carattere extramatrimoniale, dovesse essere represso in quanto contrario agli interessi paterni giacché la donna, unendosi con un altro uomo, avrebbe messo a repentaglio i valori propri della società romana, oltre che quelli familiari legati alla procreazione e alla certezza del sangue. Dato che la donna sarebbe stata la sola a poter mettere in dubbio la tenuta di questi valori il *crimen adulterii*, sin dal suo sorgere, è stato considerato un reato tipicamente femminile<sup>330</sup>.

---

<sup>328</sup> Mettono bene in evidenza la diversità di interpretazione che della costituzione è data, sulla scia dell'*interpretatio* visigotica e della versione contenuta nei Basilici, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTb. 9, 7, 1*, cit., 311 s. e, soprattutto, nt. 6; A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 334 s. In generale sul passo e sul rapporto con Paul. Sent. 2.26.11, cfr. G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, cit., 740.

<sup>329</sup> Condividono questo orientamento, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Brevi considerazioni su CTb. 9, 7, 1*, cit., 311 s. e, soprattutto, nt. 6; A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 335 s., ma anche, in tempi più recenti, R. ROBERTO, *Adultere e legislazione 'cristiana'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, St. Augustin, 2011, 197 ss.; T.A.J. MCGINN, *The Legal Definition of Prostitute in Late Antiquity*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, XLII, 1997, 89 s.; e L. DI CINTIO, *Sulle 'Interpretationes'*, cit., 18 s. *Contra*, cfr. NERI, *I Cristiani*, cit., 191, secondo cui il fatto che la *domina* servisse del vino in una locanda non può essere sufficiente per far mutare la sua condizione sociale – e, dunque, ammettere la sua impunità in un eventuale giudizio di adulterio –, ma potrebbe essere valutato come circostanza aggravante in quella sede.

<sup>330</sup> Per quanto attiene alla legittimità della prole e alla certezza del sangue come finalità proprie che la donna avrebbe dovuto preservare a Roma, cfr. in letteratura L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 41 ss.

I primi casi di cui abbiamo contezza dalle fonti in nostro possesso si concentrano nel corso dell'età repubblicana, periodo in cui la *cognitio domi* sarebbe stata centrale sebbene, al contempo, non fossero mancati episodi nei quali la repressione sarebbe avvenuta per mezzo dei *iudicia populi*, per quanto una vera e propria pubblicizzazione si fosse fatta strada solo con Augusto.

Le prime tracce della repressione privata degli illeciti tramite la giustizia domestica si possono scorgere già nell'età regia, come ben si evince dalle testimonianze di Dionigi di Alicarnasso e di Plutarco<sup>331</sup>. In particolare, stando al primo, il *ius puniendi* della donna adultera – poteva trattarsi, però, della sola *uxor in manu* – assume la forma della *poena capitis*, sanzione che viene decisa e irrogata dal *maritus* con l'ausilio dei *συγγενεῖς*<sup>332</sup>. Quanto al secondo, invece,

---

<sup>331</sup> Alludo a Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6 e Plut. *Rom.* 22.3.

<sup>332</sup> Sull'intervento dei *συγγενεῖς* e sulla corretta individuazione, con riguardo al passo di Dionigi, dei soggetti in disamina non si può non rilevare come la finalità per cui era stato istituito il *consilium domesticum* – e, dunque, alla quale lo stesso mirava, fosse stata quella di contemperare le istanze – spesso confliggenti – del *maritus*. Proprio per questo motivo sarebbe, dunque, possibile sostenere che si fosse trattato di un organo composto dai *cognati* della donna adultera che avrebbero dovuto consentire alla stessa di godere di un margine di tutela a fronte delle recriminazioni mosse contro la stessa. A questa conclusione pervengono, in ordine di tempo, A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 75 s., il quale asserisce che «pour introduire l'impartialité dans ce tribunal» fosse necessario garantire la presenza dei cognati della donna ovvero, riprendendo le parole utilizzate dallo studioso, di «ceux qui sont nés du même sang que la femme, ceux qui ont grandi avec elle ou qui l'ont vue grandir». Dello stesso avviso sono R.A. BAUMAN, *Family Law*, cit., 1296; P. VOCI, *Storia*, cit., 417 s., secondo cui nel tribunale domestico si devono ritrovare «anche i parenti della moglie», in quanto avrebbero svolto una funzione utile alla donna stessa, giacché «si sentivano in dovere di proteggerla contro eventuali abusi»; E. CANTARELLA, *Adulterio*, cit., 177 s. e nt. 17; EAD., *Passato prossimo*, cit., 61 ss.; EAD., *I supplizi capitali*, cit., 153 ss., a parere della quale i *cognati* cui allude la testimonianza sarebbero stati i *cognati* della donna adultera, giacché avrebbero la loro funzione sarebbe stata quella di «temperare la severità del *pater*». Così rilevano altresì A. RUGGIERO, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1600; I. PIRO, *'Usu' in manum convenire*, Napoli, 1994, 77, nt. 21; EAD., *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in *Index*, XXV, 1997, 256, a parere della quale gli *συγγενεῖς* sarebbero stati «i parenti di sangue della donna accusata» che avrebbero dovuto «temperare la vendicatività del marito offeso»; P. STEIN, *Recensione a I. PIRO, 'Usu' in manum convenire*, Napoli, 1994, in *Iura*, XLV, 1994, 173 ss.; G.M. OLIVIERO, *Il 'diritto di famiglia' delle 'leges regiae'*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 563, nt. 15 e 573 ss., ora in *Scritti in onore di G. Melillo*, II, Napoli, 2009, 842, nt. 15 e 854 ss. (da cui si cita), la quale accosta i *cognati* ai congeniti e A. CORBINO, *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in *Index*, XL, 2012, 162 e nt. 29. Sul punto v. anche C. FAYER, *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*, Roma, 1994, 132 s., nt. 22 e nt. 65; EAD., *La 'familia'*, III, cit., 197, nt. 25; EAD., *La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio*, Roma, 2016, 120, la quale, nell'opera da ultimo citata, è molto cauta, in quanto sostiene che sebbene sia certo che i *cognati* cui allude l'Alicarnassense siano i «parenti di sangue», non è altrettanto certo siano quelli del *maritus*. Potrebbero, infatti, essere anche quelli «della moglie che, pur non essendo *uxor in manu*, aveva reciso il legame con la parentela di sangue, o forse sia del marito che della moglie». Di avviso contrario sarebbe stato, invece, E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 113, nt. 15, a parere del quale si sarebbe trattato degli agnati. Alludono indistintamente ai congiunti C. CASTELLO, *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano*, Milano, 1942, 98 e A. BALDUCCI, *Intorno al 'iudicium domesticum'*, cit., 83 e «ad un vero e proprio consiglio di famiglia». Sul punto, cfr. altresì F. LAMBERTI, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014, 6; R. FIORI, *Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giuridico?*, in *LAWTINE. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici, Atti del simposio internazionale (Napoli, 17-18 gennaio 2019)*, Napoli, 2020, 41 s. Più in generale, per quanto attiene alla traduzione del termine greco *συγγενεῖς*, si può rilevare come lo stesso sia stato variamente tradotto nella lingua latina. Corrisponde, infatti, a *cognati* in Paul. *lib. sing. de grad. et adfin. et nom. eorum* D. 38.10.10.1: *Nomen cognationis a Graeca voce dictum videtur: συγγενεῖς enim illi vocant, quos nos cognatos appellamus*, laddove la dottrina è concorde nel ritenere che i *cognati* cui allude il passo paolino siano i *cognati* dell'adultera,

in modo non dissimile dall'Alicarnassense, mette in evidenza come – ricordando un antico precetto romuleo<sup>333</sup> – fosse stato proprio questo re ad aver riconosciuto al solo *maritus* la possibilità di ripudiare la propria *uxor*, tra i vari casi, anche per *adulterium*. Circa il contenuto specifico della testimonianza – per quanto di nostro interesse – si può rilevare come se da un lato si sarebbe trattato di una legge particolarmente dura per la donna – dal momento che non le veniva mai accordata la possibilità di divorziare dal marito<sup>334</sup> – dall'altro lato si può

---

sebbene la *conventio in manum* avesse rescisso i rapporti tra la donna e la sua famiglia d'origine. Giungono a questa conclusione, A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 76; C. CASTELLO, *Studi*, cit., 98; E. CANTARELLA, *Adulterio*, cit., 177 e nt. 17; A. MORDECHAI RABELLO, *Il 'ius occidendi iure patris' della 'lex Iulia de adulteriis coercendis' e la 'vitae necisque potestas' del 'pater familias'*, in *Atti del Seminario romanistico internazionale (Perugia - Spoleto - Todi, 11-14 ottobre 1971)*, Perugia, 1972, 240 ss.; B. ALBANESE, *'Vitae necisque potestas' paterna e 'lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *Studi in onore di G. Musotto*, II, Palermo, 1980, 3 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo, 1991, 1489 ss. (da cui si cita); C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 197. Il vocabolo greco in questione è però adoperato come sinonimo di *cognati* anche in Val. Max. 6.3.7 e in Liv. 39.18, mentre in Suet. *Tib.* 35 e in Tac. *ann.* 2.50 è tradotto con *propinqui*, in Val. Max. 5.8.3 e 6.1.1 è sinonimo di *necessarii*, infine in Tryph. 14 *disp.* D. 27.2.6, in Val. Max. 3.9.2 e infine in Gell. *noct. Att.* 6.2 viene tradotto con *adfines et amici*.

<sup>333</sup> In merito all'attribuzione romulea della *lex adulterii*, cfr. S.J. OLIS ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma, 1970, 255; S. TONDO, *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI*, XXXVII, 1971, 7 ss. e, in particolare, 25; ID., *'Leges regiae' e 'paricidas'*, Firenze, 1981, 11 ss.; ID., *Profili di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981, 270 ss.; P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 279 ss., secondo cui, in maniera non dissimile a quanto si è potuto riscontrare con riguardo a Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6, Plutarco avrebbe falsamente ed erroneamente – sulla scia di Dionigi di Alicarnasso – attribuito al fondatore di Roma una legge, la cui paternità è invece da ascrivere a Numa Pompilio. In argomento, cfr. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Recensione a P. GIUNTI, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, in *Iura*, XLI, 1990, 161 s.; R. ASTOLFI, *'Notae'. Aspetti del diritto matrimoniale in età arcaica (a proposito del volume di P. Giunti, Adulterio e leggi regie – Un reato fra storia e propaganda)*, in *SDHI*, LVIII, 1992, 237 s., e, soprattutto, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 124 ss. e 130, il quale commentando la posizione assunta dalla Giunti e, al contempo, distanziandosene, sostiene come appaia «improbabile che Plutarco non si renda conto come uno stesso legislatore non possa, contemporaneamente, punire il medesimo comportamento con due sanzioni diverse, cioè infliggere all'adultera sia il ripudio che la morte» (p. 130). Ancora sulla *lex Romuli* anziché sulla *lex Numae*, cfr. A. GUARINO A., *'Ineptiae iuris romani': X*, in *Labeo*, XXXVIII, 1992, 319 s.; ID., *Lui, lei e l'altro*, in *Index*, XXI, 1993, 414 ss. Sul punto, v. anche C. FAYER, *La 'familia'*, III, 195 s., nt. 23; EAD., *La vita familiare dei romani antichi*, cit., 120; P. MONTEFUSCO, *I personaggi femminili in Orazio*, in *AUBA*, III, 2015, 302 s. e nt. 42 e M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito, con speciale riguardo al procurato aborto*, in *Diritto@Storia*, XVIII, 2021, 7 ss.

<sup>334</sup> Non si può comunque non rilevare come si fosse trattato di una legge che sanzionava aspramente anche il *maritus* il quale avesse ripudiato la propria *uxor* al di fuori dei casi consentiti. In questa ipotesi, infatti l'uomo sarebbe stato soggetto alla perdita dei propri beni destinati in parte a Demetra e in parte alla moglie. Più in merito all'individuazione, nel passo plutarco, delle colpe unicamente muliebri, cfr. in dottrina P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 6; J. HUBER, *Der Ehekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und zur Frage seines Wandels in der Nachklassik*, Roma, 1977, 122; R. HERRERA BRAVO - M. SALAZAR REVUELTA, *La condición de la mujer en la represión del adulterio en derecho romano y su recepción histórica*, in *Experiencias jurídicas e identidades femeninas*, a cura di R. Rodríguez López e M. Bravo Bosch, Madrid, 2011, 196. Sulle tre *iustae causae repudiij*, v. P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 3 ss.; M.I. NUÑEZ PAZ, *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca, 1988, 86 s., mentre sulla loro difficoltà di individuazione e di interpretazione a causa della mancata nitidezza della fonte, cfr. I. PIRO, *Unioni*, cit., 256 s. e 267 ss.; M.V. SANNA, *La rilevanza*, cit., 167 s. e, in tempi più recenti, U. AGNATI, *Profili giuridici del 'repudium' nei secoli IV e V*, Napoli, 2017, 42 ss. Ancora sul *repudium* nella testimonianza riportata, v. W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 837; G. BRINI, *Matrimonio e divorzio nel diritto romano. Il primo divorzio nel diritto romano*, II, Bologna, 1888, 79; T. TRINCHEI, *A Plutarco: 'Romolo, C. 22'*, in *BIDR*, II, 1889, 248 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte. Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess*, II, Leipzig, 1901, 187; E. CANTARELLA, *Ripudio, sacertà, condizione femminile: a partire da una recente interpretazione di Plut., 'Rom.' 22*, in *Mélanges en l'honneur de C.A. Cannata*, Bâle - Genève - München, 1999, 15, ora in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Milano, 2011, 621 (da cui si cita); G.M. OLIVIERO, *Il 'diritto di famiglia'*, cit., 857 s.; R. ASTOLFI, *Aspetti*, cit., 241 e 258 s., ID., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 151 ss.; C.

notare come la sanzione irrogata alla stessa fosse comunque più tenue rispetto a quella riportata da Dionigi, giacché l'allusione sarebbe stata al mero *repudium*. L'incongruenza tra i due passi<sup>335</sup>, però, è da considerarsi solo apparente, in virtù del mutato contesto assetto spazio-temporale<sup>336</sup> e la protezione dei medesimi interessi, ossia la purezza della prole e la legittimità della stirpe<sup>337</sup>.

Ma volendo ritornare alla centralità assunta dal *iudicium domesticum* – inteso quale organo deputato alla repressione di talune condotte tipicamente femminili tra le quali, certamente, rientra anche il *crimen adulterii* per quanto non siano mancati, seppur dal punto di vista quantitativo fossero alquanto limitati, casi di processi contro uomini – non si può non sostenere che lo stesso, oltre ad aver assunto un ruolo di primo piano nella repressione di età arcaica, fosse stato rilevante anche nell'età repubblicana, oltre che essere stato posto a fondamento dello sviluppo della successiva repressione pubblicistica<sup>338</sup>. In particolare, volendo prendere le mosse dai casi di Lucrezia, Appuleia Varilla, gli atti di impudicizia commessi dalle *matronae prostratae pudicitiae* e, infine, l'episodio di Pomponia Grecina, giova rilevare come si trattasse di casi emblematici dai quali emerge limpidamente una *cognitio domi* che si conferma esistente anche dopo la riforma augustea<sup>339</sup>. Ciò avrebbe trovato una duplice giustificazione: da un lato, infatti, il giudizio domestico sarebbe stato intessuto nell'antico *mos maiorum* degli avi e, dall'altro lato, proprio in forza di questo radicamento sarebbe stato l'organo più idoneo per tutelare i valori della *civitas* – oltre che della famiglia – che sarebbero

---

VENTURINI, *Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una problematica attuale*, in *Nova Tellus*, VI, 1986, 169, ora in *Studi di diritto*, cit., 105; ID., *Matrimonio y divorcio: la tradición romanística frente a la actualidad*, in *Nova Tellus*, XXXI, 2013, 105 ss., ora in *Studi di diritto*, cit., 463 ss.; A. LÓPEZ GÜETO, *El derecho romano en femenino singular*, cit., 100.

<sup>335</sup> Considerano le testimonianze pienamente congruenti tra loro, C. CASTELLO, *Studi*, cit., 99 s.; P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 8 ss. e 24 s. ed E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 114 s. e P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 279 ss., che osserva come la testimonianza plutarca raffigurasse «una realtà socio-giuridica» solo «apparentemente inconciliabile con l'orizzonte prescrittivo riflesso in *Ant. Rom.* 2.25.6». Così si è espressa anche I. PIRO, *Unioni*, cit., 256 s., 262 ss. e, in particolare, 265 s.; EAD., *'Usu'*, cit., 84 ss. e nt. 40, ad avviso della quale sarebbe stata «l'entità della colpa» delle condotte ascrivibili alla rea a fungere da collante «tra le disposizioni romulee riportate da Dionigi e Plutarco», facendo emergere «il senso della loro complementarità». Singolare si prospetta l'interpretazione di U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 42 ss., secondo cui vari sono stati «i tentativi di portare a concordia le due fonti», sorretti da diverse motivazioni rinvenibili, talvolta, nella «evoluzione da una pena più severa ad una più mite» mentre, altre volte, in «una differenziazione tra flagranza di reato e altre ipotesi di colpevolezza non manifesta, una eco del più antico legame con la sanzione del *sacer esto*» e, infine, una modulazione calibrata sulla dissimile «gravità della condotta» ascrivibile alla rea. La conseguenza immediata di una simile impostazione è, ancora una volta, una rispondenza tra le fonti in discussione.

<sup>336</sup> Fanno cenno all'evoluzione storico-temporale, C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 153 e nt. 81; EAD., *La 'familia'*, III, cit., 195 ss. e 77 s., nt. 85; EAD., *La vita familiare dei romani antichi*, cit., 120. R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, cit., 260, nt., 217; ID., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 151 ss., il quale osserva come fosse «storicamente plausibile» considerare il *repudium* un punto di svolta che avrebbe sostituito e fatto seguito alla ben più aspra *poena capitis*.

<sup>337</sup> Così L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 43 s., la quale mette in luce come l'interesse del *maritus* sia quello di conservare la legittimità della prole e purezza della stirpe e C. FAYER, *La 'familia'*, III, 200 s.

<sup>338</sup> A questa conclusione perviene C. RUSSO RUGGERI, *Ancora in tema*, cit., 57, la quale, mettendo in evidenza l'intima connessione esistente tra la repressione *domi* dell'*adulterium* e il *ius occidendi* ammette come «non può destare meraviglia» che la legislazione augustea che si fosse limitata a recepire il *ius occidendi* a favore del *pater familias* e del *maritus*, ricordando come si fosse trattato di una mera riproposizione di una prassi già ben consolidata e i cui fondamenti si sarebbero dovuti per l'appunto rinvenire proprio nella *cognitio domi*.

<sup>339</sup> Sui casi che le vedono protagoniste, v. *supra*, cap. 1, § 3.

stati messi a repentaglio dalla condotta adultera<sup>340</sup>. Che *iudicia populi* in quest'epoca iniziassero però a farsi strada, per quanto attiene all'*adulterium* – con una competenza rimessa agli edili curuli che avrebbero potuto agire *apud populum* – è un dato innegabile, come emerge dagli episodi di *probrum* del 295 a.C. o, ancora da quelli di *stuprum* del 213 a.C.<sup>341</sup>. In questi casi, infatti, emerge limpidamente una legittimazione nel III e II secolo a.C.<sup>342</sup> a promuovere processi popolari contro le donne rimessa nelle mani degli edili, però si tratterebbe di una competenza un pò particolare dacché questi ultimi avrebbero avuto la possibilità di reprimere – a differenza dei coevi processi celebrati contro gli uomini – qualunque reato. Difatti, mentre contro le donne la competenza sarebbe stata a tutto tondo, nel caso degli uomini la competenza sarebbe stata limitata ai soli crimini comuni<sup>343</sup>. La giustificazione più che plausibile di siffatta disparità di regime sarebbe stata offerta da Garofalo, a parere del quale «anteriormente allo scorcio finale del IV secolo a.C. la repressione dei crimini commessi da donne» sarebbe stata rimessa alla cognizione dei magistrati *cum imperio* e ai tribuni, i quali «avrebbero dunque provveduto attraverso la diretta comminazione di sanzioni capitali e pecuniarie, anche di notevole ammontare, alle donne considerate colpevoli di qualche delitto, politico o comune». Diversamente, a partire dagli ultimi decenni del IV secolo a.C., «è probabile che i magistrati dotati di *imperium* e i tribuni, anziché esercitare personalmente l'azione penale davanti ai comizi avverso le donne, scegliessero di delegarne l'esperimento, una volta per tutte, agli edili, senza distinguere tra delitti politici e comuni»<sup>344</sup>.

È soltanto a partire dal 18-16 a.C. con la *lex Iulia de adulteriis coercendis* che si inaugura una nuova tappa nel processo di criminalizzazione dell'adulterio. Con il provvedimento citato, infatti, Augusto<sup>345</sup> avrebbe raggiunto un duplice scopo: in primo luogo, avrebbe reso pubblica la repressione del reato – che sarebbe assunto a *crimen* – tramite l'apposita *quaestio perpetua de adulteriis* e, in seconda battuta, avrebbe osteggiato centralmente il dilaniare della corruzione e della depravazione dei costumi. Si tratta di una legge che avrebbe fatto seguito

<sup>340</sup> Per un approfondimento su questi aspetti, v. *supra*, cap. 1, § 3.

<sup>341</sup> Si soffermano su questo aspetto L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 122 e 124; ID., *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 89 s.; ID., *'Aediles'*<sup>5</sup>, cit., 154 e 157, ma anche B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 83.

<sup>342</sup> A parere di L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 131; ID., *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 117 s.; ID., *'Aediles'*<sup>5</sup>, cit., 158 s., il motivo per cui, in epoca precedente al II secolo a.C., non sarebbe stato possibile rinvenire *iudicia populi* avverso donne «pare giustificabile con l'affermarsi delle *quaestiones*, viceversa la l'assenza di riscontri ... per il tempo antecedente l'ultima parte del IV secolo a.C. può ragionevolmente spiegarsi supponendo che prima di tale periodo alle donne non fosse assolutamente riconosciuto il diritto di essere processate dal popolo, né concessa loro, a garanzia di esso, la *provocatio*».

<sup>343</sup> Difatti, mentre edili, questori e tribuni sarebbero stati competenti a conoscere dei crimini comuni, ancora i tribuni avevano cognizione – riconosciuta solo nei loro confronti – dei delitti a sfondo politico e, infine, ai pontefici era consentito di reprimere soltanto i reati religiosi, purché commessi da soggetti che avessero una qualifica inferiore rispetto alla loro. Per una elencazione e individuazione dei crimini commessi dagli uomini v. L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 94 ss.; ID., *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 96 ss.; ID., *'Aediles'*<sup>5</sup>, cit., 148 ss.

<sup>344</sup> Così L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 131 ss.

<sup>345</sup> Sulla paternità augustea della *lex Iulia de adulteriis*, v. Sen. Phil. ben. 6.32.1: *Divus Augustum filiam ultra impudicitiae maledictum impudicam relegavit et flagitia principalis domus in publicum emisit: admissos gregatim adulteros, pererrant nocturnis commissationibus civitatem, forum ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteriis tulerat ...*; Suet. Aug. 34.1: *Leges retractavit et quasdam ex integros sanxit, ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia ...*; Ulp. 1 de adult. D. 48.5.1: *Haec lex lata est a divo Augusto*.

alla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. – di cui integra i contenuti – e sarebbe stata seguita dalla *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C., tutti provvedimenti volti al rafforzamento dell’istituzione familiare, giacché sarebbe stata ricordata dai posteri come – adoperando le famose parole spese su tale legge da Theodor Mommsen – «eine der eingreifendsten und dauerndsten strafrechtlichen Neuschöpfungen, welche die Geschichte kennt»<sup>346</sup>. La finalità che si prefiggeva di raggiungere tale legge era quella di reprimere la relazione adulterina – fosse questa flagrante oppure no – commessa ‘*sciens dolo malo*’<sup>347</sup>. Da siffatto provvedimento sarebbero infatti sgorgate tanto due diverse *accusationes* – quella privilegiata *iure mariti vel patris* e quella residuale *iure extranei*<sup>348</sup> – tanto il *ius occidendi*. Quest’ultimo, infatti, avrebbe consentito al *pater familias* dell’adultera<sup>349</sup> di uccidere *in continenti*<sup>350</sup> la stessa e l’amante impunemente qualora fossero stati colti in *adulterium flagrante*<sup>351</sup> in casa sua o in quella del genero<sup>352</sup>. Del pari, una legittimazione all’esperienza del *ius occidendi* sarebbe stata garantita sia al *pater familias filius*<sup>353</sup> che al *maritus* per quanto, in quest’ultimo caso, il potere sarebbe stato notevolmente limitato in forza del *calor* e dell’*impetus* che avrebbero connotato l’uomo in forza

<sup>346</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 691. Sulla datazione della *lex Iulia de adulteriis coercendis*, v. *ex plurimis*, G. ROTONDI, ‘*Leges publicae*’, cit., 445 s.; G. RIZZELLI, ‘*Lex Iulia*’, cit., 9 s.; T. SPAGNUOLO VIGORITA, ‘*Casta domus*: un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea’, Napoli, 2010, 31 ss. e, in particolare, 34, il quale mette in evidenza come il provvedimento augusteo non sia del «18, che è l’anno preferito dagli studiosi (pochi indicano il 16/17)», ma è più probabile sia da far risalire a un arco temporale che «va dal giugno del 17 al giugno del 16 a.C.»; F. BONIN, *Evoluzione normativa e ‘ratio legum’. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR*, CXI, 2017, 276.

<sup>347</sup> Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.13(12): *Haec verba legis ‘ne quis posthac stuprum adulterium facito sciens dolo malo’ et ad eum, qui suavit, et ad eum, qui stuprum vel adulterium intulit, pertinent.* Sulla corretta e completa perimetrazione delle condotte astrattamente riconducibili alla *lex Iulia de adulteriis coercendis*, cfr. *supra*, § 1 e, soprattutto, nt. 16.

<sup>348</sup> Per un approfondimento sulle *accusationes ex lege Iulia de adulteriis coercendis* rimando a quanto visto in precedenza al cap. 1, § 4.

<sup>349</sup> A tal proposito, v. Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.21(20): *Patri datur ius occidendi adulterum cum filia quam in potestate habet: itaque nemo alius ex patribus idem iure faciet: sed nec filius familias pater* e Coll. 4.2.3: *Secundo vero capite permittit patri, si in filia sua, quam in potestate habet, aut in ea, quae eo auctore, cum in potestate esset, viro in manum convenerit, adulterum domi suae generive sui deprehenderit isve in eam rem socerum adhibuerit, ut is pater eum adulterum sine fraude occidat, ita ut filiam in continenti occidat.*

<sup>350</sup> Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.24(23).4: *Quod ait lex ‘in continenti filiam occidat’, sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero reservet et post dies filiam occidat, vel contra: debet enim prope uno ictu et uno impetu utrumque occidere, aequali ira adversus utrumque sumpta. quod si non affectavit, sed, dum adulterum occidit, profugit filia et interpositis horis adprehensa est a patre qui persequabatur, in continenti videbitur occidisse.* Se l’uccisione non avviene *in continenti* (Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.24[23].4), deve realizzarsi *interpositio horis* e non *post dies* (Coll. 4.2.7), altrimenti il *pater familias* viene sottoposto alla condanna per omicidio.

<sup>351</sup> Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.24(23) pr.: *Quod ait lex ‘in filia adulterum deprehenderit’, non otiosum videtur: voluit enim ita demum hanc potestatem patri competere, si in ipsa turpitudine filiam de adulterio deprehendat. Labeo quoque ita probat, et Pomponius scripsit in ipsis rebus Veneris deprehensum occidi: et hoc est quod Solo et Draco dicunt ἐν ἔργῳ.*

<sup>352</sup> Pap. 1 *de adult.* D. 48.5.23(22).2: *Ius occidendi patri conceditur domi suae, licet ibi filia non habitat, vel in domo generi: sed domus et pro domicilio accipienda est, ut in lege cornelia de iniuriis.* Non è sufficiente che la casa sia di proprietà del *pater familias*, ma è anche necessario che da questi venga abitata, come si evince da Ulp. 1 *de adult.* D. 48.5.24(23).3: *Sed si pater alibi habitet, habeat autem et aliam domum, in qua non habitet, deprehensam illo filiam, ubi non habitat, occidere non poterit.*

<sup>353</sup> Sulla legittimazione riconosciuta al *pater familias filius*, v. Paul. Sent. 2.26.2: *Filius familias pater si filiam in adulterio deprehenderit, verbis quidem legis prope est, ut non possit occidere: permitti tamen ei debet, ut occidat* e la stessa versione riprodotta con lievi modificazioni della parte finale in Coll. 4.12.2: *Filius familias pater si filiam in adulterio deprehenderit, verbis quidem legis prope est, ut non possit occidere: permittitur tamen etiam ei, ut occidat.*

del rapporto che lo lega alla donna. A lui, infatti, la legge avrebbe permesso solo di uccidere soltanto l'amante colto in flagranza di reato con la propria *uxor*, ma non anche quest'ultima<sup>354</sup>.

Volendo passare alla pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per la donna che fosse stata condannata a seguito di *publicum iudicium* si può notare come la stessa fosse la *relegatio in insulam* corredata dalla *publicatio bonorum* pari alla metà della dote e alla terza parte dei beni<sup>355</sup>. A siffatto trattamento punitivo avrebbero soggiaciuto, infatti, come si avrà modo di vedere *Iulia maior* e *Iulia minor*, entrambe condannate alla *relegatio in insulam*. Alla stessa pena sarebbe stata sottoposta anche Agrippina *minor* e Giulia Livilla nel 39 d.C.<sup>356</sup> e, più avanti nel tempo, anche una certa Orestilla, rea di aver intrattenuto una relazione adulterina<sup>357</sup> e Gallitta nel 107 d.C.<sup>358</sup>. In particolare, la prima sarebbe stata relegata nell'isola di Pandateria (l'odierna Ventotene) nel 2 a.C., mentre la seconda nelle isole Tremiti nell'8 d.C.<sup>359</sup>. Una sanzione più grave rispetto a quella prevista dal provvedimento augusteo sarebbe stata invece comminata ad Aquilia, nei cui confronti, a seguito dell'intervento di Tiberio, avrebbe trovato

---

<sup>354</sup> Quanto al *ius occidendi* maritale, v. Paul. Sent. 2.2.7: *Inventa in adulterio uxore maritus ita demum adulterum occidere potest. si eum domi suae deprehendat* (riproposto con una formulazione identica in Coll. 4.12.6). In questi due passi veniva richiesto come requisito anche che l'adulterio venisse consumato presso la propria *domus*, circostanza che trova riscontro anche in Macer 1 *publ.* D. 48.5.25(24) pr.: *Marito quoque adulterum uxoris suae occidere permittitur, sed non quemlibet, ut patri: nam hac lege cavetur, ut liceat viro deprehensum domi suae (non etiam soceri) in adulterio uxoris occidere eum, qui leno fuerit quive artem ludicram ante fecerit in scaenam saltandi cantandive causa prodierit iudicio publico damnatus neque in integrum restitutus erit, quive libertus eius mariti uxorisve, patris matris, filii filiae utrius eorum fuerit (nec interest, proprius cuius eorum an cum alio communis fuerit) quive servus erit*, passo che però richiede la soddisfazione di un requisito ulteriore, vale a dire che nel passato, l'amante fosse stato lenone, avesse esercitato l'arte ludica, che si fosse presentato in scena cantando o ballando, che fosse stato condannato in un pubblico giudizio, senza essere stato poi riabilitato, ovvero ancora che si fosse trattato di un liberto proprio, della moglie, del figlio o della figlia di uno dei due o che sarà schiavo. Sulla testimonianza, v. A.D. MANFREDINI, *Gli oltraggi dell'adultero: un 'argumentum a maiore ad minus'* [D. 48.5.23 (22).3], in *Mélanges F. Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I, J.-F. Gerken, R. Vigneron, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger (eds.), Liège, 1999, 333 ss.; D. STOLAREK, *'Lenocinium' in the 'lex Iulia de adulteriis'*, in *'Mater familias'. Scritti romanistici per M. Zablocka*, a cura di Z. Benincasa e J. Urbānik, con la collaborazione di P. Niczyporuk e M. Nowak, Varsavia, 2016, 917; A. TOFIÑO PADRINO, *Matrimonio, prohibiciones matrimoniales y concubinato en derecho romano*, Madrid, 2021, 211; I. FARGNOLI, *Profili giuridici dell'attività teatrale a Roma*, in *La tutela dei 'beni culturali' nell'esperienza giuridica romana*, a cura di F. Fasolino, Milano, 2020, 144. Che l'amante dovesse essere di bassa estrazione sociale viene ulteriormente confermato anche da Paul. Sent. 2.26.4: *Maritus in adulterio deprehensus non alios qual infames et eos qui corpore quaestum faciunt, servos etiam, excepta uxore quam prohibetur, occidere potest*, ove l'allusione è a infami, schiavi e quanti *corpore quaestum faciunt*. Ancora sul *ius occidendi* maritale, v. Coll. 4.10.1: *Si maritus uxorem suam in adulterio deprehensam occidit, an in legem de sicariis incidat, quaero. Respondit: nulla parte legis marito uxorem occidere conceditur: quaere aperte contra legem fecisse eum non ambigitur*, Coll. 4.3.1: *Certae autem enumerantur personae, quas viro liceat occidere in adulterio deprehensa uxore, quamvis uxorem non liceat*.

<sup>355</sup> Ciò viene attestato da Paul. Sent. 2.26.14: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur* e in I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere audent. sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiae, bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione* (testimonianza, quest'ultima, particolarmente rilevante in quanto allude esplicitamente, a differenza del passo contenuto nelle sentenze pseudo-paoline, alla previsione della *publicatio bonorum* e della *relegatio in insulam* alla *lex Iulia de adulteriis*).

<sup>356</sup> Sull'episodio che vede come protagoniste Agrippina *minor* e Giulia Livilla cfr. *supra*, cap. 2, § 1.

<sup>357</sup> Sull'*adulterium* di Livia o Cornelia Orestilla, v. *supra*, cap. 2, § 1.

<sup>358</sup> Sulla vicenda di Gallitta del 107 d.C. v. *supra*, cap. 2, § 1.

<sup>359</sup> In merito alle relazioni adulterine di cui sarebbero state considerate colpevoli *Iulia maior* e *Iulia minor* rimando al cap. 7, § 2.



applicazione la condanna all'esilio con contestuale confisca totale dei beni e la perdita della cittadinanza<sup>360</sup>. Ciò parrebbe suffragato da una logica di politica criminale, non potendosi esimere dal rilevare come fosse stato lo stesso Tacito, poco prima, a ricordarci come, dopo la condanna di un certo Vozeno per *maiestas*, avrebbe deciso di adottare quella durezza contro gli imputati che da sempre lo connoterebbe<sup>361</sup>. Singolare è invece il caso, successivo al provvedimento augusteo, che vede come protagonista Appuleia Varilla, la quale, sottoposta alla *cognitio domi* nonostante la *coercitio* statutale, avrebbe dovuto scontare un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello previsto dalla *lex Iulia* giacché, a seguito dell'intervento di Tiberio, sarebbe stata punita dai *cognati*, nel 17 d.C. *exemplo maiorum*, con l'allontanamento per duecento miglia da Roma. Dunque, si può notare come, anche a seguito dell'adozione del provvedimento augusteo, vi fosse ancora qualche spiraglio per la cognizione e la conseguente repressione domestica dell'adulterio muliebre, almeno nei casi di minor rilevanza – forse anche politica – dell'illecito stesso<sup>362</sup>. Difatti non si deve scordare come, anche a seguito della sua criminalizzazione, la relazione extramatrimoniale ledesse, in prima battuta, gli interessi familiari e, solo di riflesso, quelli della *civitas*, come ben denotano anche le due *accusationes* sorte in seno alla *lex Iulia*, dalle quali traspare limpidamente un'antecedenza tutta interna alla famiglia – marito in prima battuta e padre dell'adultera in secondo ordine – nella repressione dell'adulterio<sup>363</sup>. Ed è proprio all'interno della famiglia che si gioca anche la completa assoluzione di Lucrezia: ritenuta estranea ai fatti di adulterio, la stessa sarebbe stata assolta dai parenti, *in concilium necessariorum*. Nonostante l'accertata assoluzione della donna, la stessa, non riuscendo a sopportare il fardello della violazione subita al proprio corpo – e, dunque, il disonore che ciò avrebbe cagionato alla famiglia di appartenenza – si sarebbe tolta la vita<sup>364</sup>. Non si tratta, però, di un caso sporadico. Non mancano, infatti, episodi in cui le donne, tutte accusate di adulterio – come è stato nei casi che vedono come protagoniste Agrippina *maior*, Emilia Lepida, Poppea Sabina, la moglie di Calvisio Sabino e Mallonia –, che per evitare la pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* si sarebbero tolte la vita<sup>365</sup>.

Per quanto non siano attestati casi di donne adultere nel corso delle epoche successive non si può esimersi dal rilevare come nei confronti delle stesse avrebbe preso forma, con

---

<sup>360</sup> Sulla vicenda di Aquilia, v. *supra*, cap. 2, § 1.

<sup>361</sup> Cfr. Tac. *ann.* 4.42.3: *Et Votienus quidem maiestatis poenis adfectus est: Caesar obiectam sibi aduersus reos inclementiam eo pernicacius amplexus ...*

<sup>362</sup> Su questo aspetto cfr. diffusamente L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 41 ss. Più in generale, fa capo alla cognizione familiare – e, in particolare, del *maritus* – anche l'episodio di Pomponia Grecina, come ci viene attestato dalla forma verbale '*permittere*' di cui si rinviene traccia in Tac. *ann.* 13.32.2-3. Sull'episodio, v. *supra*, cap. 1, § 3.

<sup>363</sup> Sull'*accusatio* privilegiata *iure mariti vel patris* e sulla precedenza accordata alla stessa – oltre alla diversità di valori sottesi – rispetto alla *accusatio* residuale *iure extranei*, cfr. *supra*, cap. 1, § 4.

<sup>364</sup> Sulla violazione subita da Lucrezia e sul suicidio come rimedio per evitare il disonore conseguito, v. *supra*, cap. 1, § 3.

<sup>365</sup> Per una disamina sui casi, v. *supra*, cap. 2, § 3.

buona probabilità con Costantino<sup>366</sup>, un trattamento sanzionatorio più aspro, dato che la *relegatio in insulam* e la *publicatio bonorum* sarebbero state sostituite dalla pena capitale. La condanna a morte si sarebbe conservata come sanzione principe anche nel diritto giustiniano, come ci viene attestato da un passo contenuto nelle *Institutiones*<sup>367</sup> e in alcuni passi tratti dal *Codex*<sup>368</sup>. Una modifica con un trattamento punitivo *in meius* per la donna rea di adulterio si avrà solo nel diritto delle Novelle ove non viene più fatto cenno alla pena di morte. La stessa, infatti, qualora fosse stata considerata colpevole sarebbe stata rinchiusa in un monastero e, solo entro i due anni da questo fatto il marito avrebbe avuto la possibilità di riprenderla con sé, senza il timore di incorrere nelle sanzioni previste dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per il caso di *lenocinium mariti*<sup>369</sup>.

---

<sup>366</sup> Che Costantino avesse condannato alla *poena gladii* le donne adulate è fuori discussione, come ben si evince da *Imp. Constantinus A. ad Evagrium C. 9.9.29(30).4: Sacriligos autem nuptiarum gladio puniri oportet* (a. 326). Che fosse stato proprio questo imperatore a introdurre a Roma la pena di morte per siffatto *crimen* è opinione che rimonta a A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 162 s. e che poi è stata condivisa, *ex multis*, da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 699 e, in tempi più recenti, da G. RIZZELLI, *Lex Iulia*, cit., 273; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 355 s. e nt. 538; F. PERGAMI, *La repressione dell'adulterio*, cit., 44. *Contra*, v. B. BIONDI, *La 'poena adulterii' da Augusto a Giustiniano*, in *Studi Saresani. Scritti di diritto ed economia in onore di F. Mancaloni*, XVI, Sassari, 1938, 86 ss., ora in *Scritti giuridici di diritto romano*, II, Milano, 1965, 70 ss. (da cui si cita), a parere del quale Costantino si sarebbe limitato a rendere pubblico il *ius occidendi* che sotto la vigenza della *lex Iulia de adulteriis coercendis* era un potere limitato alla sfera privata. Difatti, secondo lo studioso, l'imperatore avrebbe consentito di mettere a morte la donna adultera nei soli casi – e, quindi, alle medesime condizioni – in cui, in precedenza, sarebbe stato consentito di uccidere impunemente la stessa comportando, in conseguenza di ciò, una criminalizzazione del *ius occidendi* che da potere tipicamente privato e limitato alla sola sfera familiare avrebbe assunto una dimensione pubblicistica.

<sup>367</sup> Alludo a I. 4.18.4.

<sup>368</sup> Il riferimento è a C. 9.9.29(30).4; *Imp. Alexander Severus a Proculo C. 9.9.9: qui autem adulterii damnatam, si quocumque modo poenam capitalem evaserit, sciens duxit uxorem vel reduxit, eadem lege ex causa lenocinii punietur* (a. 224); *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Valentiniano C. 2.4.18: Transigere vel pacisci de crimine capitali excepto adulterio non prohibitum est. In aliis autem publicis criminibus, quae sanguinis poenam non ingerunt, transigere non licet citra falsi accusationem* (a. 293).

<sup>369</sup> Nov. 134.10 pr.-1 (trad. Auth.): *Si quando vero adulterii crimen probetur, iubemus illas poenas peccantibus inferri, quas Constantinus divinae memoriae disposuit; et illis similibus subiciendis poenis, qui medii <aut> ministri huiusmodi impio crimini facti sunt. De substantia vero adulteri, si habeat uxorem, dotem et propter nuptias donationem ei salvari, aut partem a nostra lege datam si dotalia instrumenta non subsecuta sunt; residuum vero eius substantiam, si quidem sint ascendentes aut descendentes usque ad tertium gradum, accipiant hi secundum ordines et gradus, si vero non sint huiusmodi aliqui, fisco applicari haec iubemus. 1. Adulteram vero mulierem competentibus vulneribus subactam in monasterio mitti. Et si quidem intra biennium recipere eam vir suus voluerit, potestatem ei damus hoc facere et copulari ei, nullum periculum ex hoc metuens, nullatenus propter ea quae in medio tempore facta sunt nuptias laedi. Si vero praedictum tempus transient, aut vir prius quam recipiat mulierem moriatur, tondi eam et monachicum habitum accipere, et habitare in ipso monasterio in omni propriae vitae tempore.*

## CAPITOLO TERZO

### PROSTITUZIONE E AVVIAMENTO AL MERETRICIO DELLE DONNE LIBERE E SCHIAVE: DA ATTIVITÀ LECITE A CRIMINI

SOMMARIO: 1. La donna *quae palam quaestum corpore fecit fecerit*. – 2. Le *feminae probrosae* e l'accusa d'*impudicitia* rivolta contro Fannia. – 3. Le donne e il meretricio: storia di una pratica diffusa. – 4. Il *senatusconsultum* del 19 d.C. e il contenimento della *libido feminarum*: caso di Vistilia. – 5. Il meretricio e l'accusa di lesioni personali: 'strano' caso di Manilia. – 6. La prostituzione e la schiavitù: da atti leciti a *crimina*. – 7. La repressione dell'avviamento al meretricio: scenari repressivi e lettura intertemporale.

#### 1. La donna '*quae palam quaestum corpore fecit fecerit*'.

La prostituzione – conosciuta per l'appunto proprio come *corpore quaestum facere* o *exercere* – è da considerarsi un fenomeno molto diffuso a Roma sia presso i ceti più abbienti che presso quelli più umili della popolazione, essendo ritenuta come un mezzo per poter trarre guadagno dal commercio del proprio corpo<sup>370</sup>. Della stessa abbiamo notizia sin dalle epoche più remote, addirittura la stessa nascita della città eterna sarebbe avvenuta per mano di una prostituta. Non è un caso, infatti, che la mitica leggenda sulla sua fondazione di Roma faccia allusione a una mitica lupa – molto probabilmente Acca Laurentia, donna che avrebbe assunto il nomignolo di 'lupa' proprio in conseguenza dei suoi facili costumi – la quale avrebbe allattato Romolo e Remo, salvandoli da morte certa dopo che gli stessi erano stati abbandonati dalla loro madre naturale, la Vestale Rea Silvia. Quest'ultima, resasi rea d'incesto sacro, venne condannata al seppellimento da viva in conseguenza della violazione dei doveri di castità e purezza che su di lei ricadevano in conseguenza della posizione ricoperta<sup>371</sup>.

Che il meretricio fosse radicato e particolarmente diffuso a Roma viene confermato anche dal fatto che lo stesso poteva essere esercitato tanto da una donna libera *sui iuris* – che decideva, dunque, volontariamente di prostituirsi – quanto da *alieni iuris*, maschi o femmine, che sarebbero stati indotti a questa pratica dal *pater familias* o dal *dominus*.

All'interno della categoria delle *feminae probrosae* certamente rientra la donna '*quae palam quaestum corpore fecit fecerit*', ossia quella dedita all'esercizio della prostituzione.

---

<sup>370</sup> Sulla liceità della condotta si sofferma M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 247, a parere della quale la prostituzione a Roma non si considerava «solo una vittimizzazione di donne (per lo più schiave)», ma anche come «un peculiare modo di guadagnarsi da vivere che anche le donne libere potevano autonomamente scegliere di adottare».

<sup>371</sup> Sull'incesto di cui si rende protagonista la Vestale Rea Silvia e sui due figli, Romolo e Remo, v. oltre, cap. 6, § 4.

La nostra attenzione deve essere subito diretta all'avverbio 'palam'<sup>372</sup>, con il quale si intende che l'unica forma di prostituzione ammessa è quella palese, sia esercitata ora (*facit*), ma anche nel passato (*fecerit*)<sup>373</sup>. In primo luogo, a venire in rilievo è

Ulp. 21 *ad ed. D.* 50.16.33: *'Palam' est coram pluribus.*

Il giureconsulto, in questo caso, avrebbe considerato l'avverbio 'palam' come sinonimo di palese, pubblico, di qualcosa – per quanto di nostro interesse, la prostituzione – che si è svolto alla presenza di molte persone. Ma che l'elemento della pubblicità fosse, in realtà, un requisito alquanto flebile e non sempre necessario ai fini della configurazione del meretricio ci viene attestato, poco dopo, da

Marcell. 26 *dig. D.* 23.2.41 pr.: *Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter viverent vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam.*

Nel passo riportato, infatti, il giureconsulto mette in luce come sia vergognoso che esistano delle donne le quali vivono turpemente e che si procurano del guadagno prostituendosi, anche se non pubblicamente. Dunque, centrale non è l'elemento della pubblicità, giacché nel passo si allude esplicitamente alla prostituzione esercitata 'etiamsi non palam', ma il fatto che una donna viva turpemente, mettendo a disposizione il proprio corpo per trarne vantaggio: il presupposto della corresponsione patrimoniale diviene, dunque, il fulcro del frammento in disamina<sup>374</sup>.

---

<sup>372</sup> Sul riferimento all'avverbio 'palam' nelle fonti giuridiche, v. Ulp. 21 *ad ed. D.* 50.16.33: *'Palam' est coram pluribus.* Lo stesso compare anche in fonti letterarie e, in particolare, si possono ricordare Gell. *noct. Att.* 9.12.7: *Ne quis autem de 'suspicioso', quod supra posuimus, et de 'formiduloso' in eam partem, quae minus usitata est, exemplum requirat, inveniet de 'suspicioso' apud M. Catonem de re Floria ita scriptum: 'Sed nisi qui palam corpore pecuniam quaereret aut se lenoni locavisset, etsi famosus et suspiciosus fuisset, vim in corpus liberum non aecum censuere adferri'; Cic. *Cael.* 49: *Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese in meretricia uita conlocarit ...* Sull'avverbio 'palam', v. in letteratura, ex plurimis, R. ASTOLFI, *Femina probrosa*, cit., 134 s.; A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 65 s.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 99 s.; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore lucrum facere*, cit., 13 e nt. 54; M.J. PERRY, *Gender, Manumission and the Roman Freedwoman*, New York, 2014, 29; C. FAYER, *Meretrix*, cit., 566 s.*

<sup>373</sup> Il passo di riferimento è Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D.* 23.2.43.4: *Non solum autem ea quae facit, verum ea quoque quae fecit, etsi facere desiit, lege notatur: neque enim aboletur turpitudine, quae postea intermissa est.* La turpitudine della donna che si sia data alla prostituzione non può essere eliminata neppure a causa della povertà della sua vita, come si evince dal successivo § 5: *Non est ignoscendum ei, quae obtentu paupertatis turpissimam vitam egit.*

<sup>374</sup> In argomento cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 126 s., il quale mette in luce come, per Marcello, la prostituta sia colei che vive turpemente, vale a dire «shamefully ... and who made a living through promiscuous sexual relations». Del pari, P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore lucrum facere*, cit., 10 ss. e C. FAYER, *Meretrix*, cit., 568, la quale allude alla meretrice come quella donna che si rendeva protagonista di rapporti promiscui e occasionali, benché non pubblici. In particolare, C. CASTELLO, *In tema di matrimonio*, cit., 121, considera 'quae turpiter vivunt' e 'quae quaestum corpore faciunt' come due categorie diverse di donne, sebbene accomunate dall'identico trattamento di diritto». Sulla centralità dell'elemento patrimoniale, v. J.F.CH. GANDUR, *¿El cuerpo como mercancía? Fundamentos para una reflexión sobre el meretricio como disposición voluntaria del cuerpo humano a cambio de dinero: perspectiva histórica para una comprensión actual*, in *Actos de disposición del cuerpo humano. Tradición jurídica romanista y perspectivas contemporáneas*, A. Petrucci ed E. Santamaría Echeverría (edited by), Bogotá, 2020, 45 ss. e G.A. NOBILE MATTEI, *Miserabili o criminali? Le prostitute come dilemma penale (secc. XVI-XVII)*, in *La*

Ciò viene ulteriormente confermato anche da

Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43.1: *Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet.*

Nel *principium* della testimonianza, Ulpiano considera ‘donna che esercita pubblicamente il meretricio’ tanto quella che fa commercio del suo corpo in un bordello, quanto quella che si prostituisce altrove, come in una *taberna* o in altre botteghe<sup>375</sup>. Difatti, si prostituisce ‘*palam*’, vale a dire, quella donna che esercita il meretricio senza scelta. Non, dunque, colei che commette adulterio o stupro, ma quella che ‘*quae vicem prostitutae sustinet*’. Anche in questo caso, quindi, ‘*palam*’ non può essere adoperato come sinonimo di pubblicamente, esteriormente, palesemente, ma deve essere inteso come ‘senza alcuna possibilità di scelta’<sup>376</sup>. Dunque, Ulpiano allude a una prostituzione che avviene al contempo ‘*palam*’ e ‘*passim*’, ammettendo che pubblicità e occasionalità siano i due connotati essenziali affinché si possa parlare di meretricio<sup>377</sup>.

Tentando però di coordinare tra loro le fonti sopra riportate, non si può comunque concludere nel senso che la pubblicità fosse completamente priva di rilievo nell’esperienza giuridica romana, per quanto la stessa necessiti di essere associata, come elemento determinante, alla promiscuità della relazione carnale, al lucro conseguito dalla prostituta e, soprattutto, alla possibilità riconosciuta alla donna di unirsi con chiunque.

In particolare, quest’ultimo elemento viene messo ben in risalto in

Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43.2 *Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere.*

Non si può parlare di donna che ‘*palam corpore quaestum facere*’ nel caso in cui la stessa, pur conseguendo un corrispettivo economico dalla sua prostituzione, si fosse unita

---

*fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di V. Lagioia, M.P. Paoli, R. Rinaldi, Viella, 2020, 196, la quale rileva come questa testimonianza, al pari di Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43 pr.; Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap.* D. 23.2.43.9; C. 9.9.22, considerino la *meretrix* proprio come una «sorta di professionista del sesso che si concede rigorosamente a pagamento». Con ciò lo studioso intende che «portata alle estreme conseguenze, siffatta impostazione porta a escludere quanto si concedono gratuitamente a più uomini mentre ricomprende chi si offre a un solo uomo, una sola volta, ma a pagamento». Però, quest’affermazione di Nobile Mattei non sembra riposare su alcuna testimonianza, anzi sembra addirittura porsi in contrasto con il § 2 di D. 23.2.43. Sul passo riportato, v. anche G. RIZZELLI, *In margine ad Hist. Aug. Heliog. 2,1*, cit., 621, mentre, più in generale, sulla centralità dell’elemento patrimoniale nel meretricio, cfr. G. GROSSO, *Il prezzo del meretricio*, in *SDHI*, IX.2, 1943, 289 s.

<sup>375</sup> Per un approfondimento sulla testimonianza, cfr. *supra*, cap. 2, § 4.

<sup>376</sup> Si oppone apertamente a questa ricostruzione M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 255 s., la quale, sebbene riconosca la differenza di significato da attribuire all’avverbio ‘*palam*’ tra il nostro passo e Ulp. 21 *ad ed.* D. 50.16.33, finisce con il tradurre, anche nella testimonianza testé in disamina, ‘*palam*’ con «‘apertamente’» (nt. 50).

<sup>377</sup> Di questo avviso è G.A. NOBILE MATTEI, *Miserabili o criminali?*, cit., 196, il quale rileva come la pubblicità e la promiscuità siano «elementi essenziali» che «connotano la soggettività» della meretrice.

sessualmente solo con uno o pochi più uomini. Secondo la fonte riportata, infatti, era necessario che la donna si fosse concessa con una certa frequenza<sup>378</sup>.

Che l'elemento della corresponsione patrimoniale, al pari della pubblicità, non possa essere sempre considerato – almeno stando alle fonti pervenute – il fulcro essenziale per aversi meretricio ci viene confermato anche dal § 3 di D. 23.2.43:

*Octavenus tamen rectissime ait etiam eam, quae sine quaestu palam se prostituerit, debuisse his connumerari.*

Ulpiano, riportandoci e condividendo il parere di Ottaviano, sostiene che si possa considerare prostituta la donna 'quae sine quaestu palam se prostituerit', anche senza corresponsione patrimoniale<sup>379</sup>.

Che l'esercitare pubblicamente meretricio avesse comunque assunto rilievo a Roma ci viene attestato da

*Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Obrimo C. 9.9.22: Si ea quae tibi stupro cognita est passim venalem formam exhibuit ac prostituta meretricio more vulgo se praebuit, adulterii crimen in ea cessat (a. 290).*

Nella costituzione riportata Diocleziano e Massimiano escludono che possa essere condannata per *adulterium* la donna che, seppur sposata, avesse tenuto un comportamento da prostituta, intrattenendo rapporti sessuali e offrendosi a molti. Si tratterebbe di un *rescriptum* tramite il quale Obrimo avrebbe chiesto agli imperatori se la condotta della donna fosse o meno perseguibile, anche al fine di comprendere se anche lui rischiasse di essere accusato di adulterio<sup>380</sup>. La risposta è coerente con il contenuto di un'altra costituzione, degli stessi imperatori, e sempre databile al 290:

---

<sup>378</sup> Ciò viene sostenuto da T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 130, secondo cui «in this text, the emphasis accorded promiscuity reduces the criterion of payment to a secondary concern». Sul passo in generale, v. R. FLEMMING, *Quae corpore quaestum facit*, cit., 52; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore lucrum facere*, cit., 12; C. FAYER, *Meretrix*, cit., 570 s.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 256; EAD., *Don't Ask Us for 'Lex'*, cit., 321 s. *Contra*, cfr. G.A. NOBILE MATTEI, *Miserabili o criminali?*, cit., 196, a parere del quale l'elemento centrale è quello del pagamento. A suo avviso, quindi, vi potrebbe essere meretricio anche se una donna si concede «a un solo uomo, una sola volta, ma a pagamento», ma ciò cozza pesantemente con quanto riportato nel § 2 della testimonianza ulpiana.

<sup>379</sup> Sul passo in generale, v. R. FLEMMING, *Quae corpore quaestum facit*, cit., 52; B.E. STUMPP, *Prostitution in der römischen Antike*, Berlin, 1998, 299 s.; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, *Ex corpore lucrum facere*, cit., 12; C. FAYER, *Meretrix*, cit., 569; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 256; CH. PAOLELLA, *Human Trafficking in Medieval Europe. Slavery, Sexual Exploitation and Prostitution*, Amsterdam, 2020, 150 s.

<sup>380</sup> In letteratura, cfr. H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 197 s. e nt. 195, il quale mette in luce come «da femme qui a été contrainte par force au commerce sexuel ne peut être punie, vu l'absence de *dolus*»; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 219 s.; G. RIZZELLI, *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, cit., 735 ss.; ID., *In margine ad Hist. Aug. Heliog. 2, 1*, cit., 622 s.

*Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Didymo C. 9.9.20: Foedissimam earum nequitiam, quae pudorem suum alienis libidinibus prosternunt, non etiam earum, quae per vim stupro comprehensae sunt, inreprehensam voluntatem leges ulciscuntur, quando etiam inviolatae existimationis esse nec nuptiis earum aliis interdici merito placuit (a. 290).*

Diocleziano e Massimiano ricordano come le leggi si vendichino dell'indignazione delle donne che abdicano al loro senso del pudore per servire i desideri altrui, ma non anche dell'incolpevole mancanza di consenso di quante siano state violentate con la forza. Questo perché è stato giustamente stabilito che la loro reputazione non venga intaccata e che non sia loro vietato di risposarsi<sup>381</sup>.

## 2. *Le 'feminae probrosae' e l'accusa d'impudicitia' rivolta contro Fannia.*

Come abbiamo avuto modo di vedere nel primo capitolo, a Roma il *probrum* aveva assunto dei connotati prettamente negativi e al suo interno sono state fatte rientrare tanto le *feminae famosae*<sup>382</sup>, tanto quelle *probrosae*<sup>383</sup>.

Per approfondire meglio questo assunto è necessario volgere nuovamente l'attenzione su

Suet. *Dom.* 8.2: *Suscepta correctione morum ... probrosis feminis lecticae usum ademit iusque capiendi legata hereditatesque; equitem R. ob reductam in matrimonium uxorem, cui dimissae adulterii crimen intenderat, erasit iudicum albo ...*

Nella testimonianza svetoniana viene messo in luce come Domiziano, nella sua politica di *correctio morum*, avesse tolto alle *feminae probrosae* il diritto di utilizzare la lettiga e di ricevere eredità o legati e, al contempo, avesse previsto la pena della radiazione dalle liste dei giudici dei cavalieri romani come sanzione da comminare a quanti avessero contratto matrimonio con una donna condannata per adulterio.

Questi sono solo alcuni dei provvedimenti assunti dall'ultimo imperatore della dinastia flavia nella sua politica di *reformatio morum* e, tra gli stessi, il nostro interesse si concentra sulla perimetrazione della categoria della *'feminae probrosae'*. Sebbene non vi sia alcun accenno diretto nella fonte sulle donne che vi possono rientrare – giacché Svetonio si sarebbe limitato a enucleare i due divieti –, si può ritenere che si tratti di una categoria estremamente

---

<sup>381</sup> Non si può non ricordare come R.A. BAUMAN, *The Rape of Lucretia*, cit., 559 avesse sostenuto che gli imperatori, nella redazione della costituzione, avessero tenuto conto della vicenda narrata da Livio (1.58). Così anche, in tempi più recenti, G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 314; ID., *In margine ad Hist. Aug. Heliog. 2,1*, cit., 623, nt. 29. Come viene messo in luce da J. PLESCIA, *The Development of the Doctrine*, cit., 305 e, soprattutto, nt. 187, «the husband would be under obligation to divorce her; otherwise, he would be liable to the *crimen lenocini*». In generale sul passo, v. R. ASTOLFI, *'Femina probrosa'*, cit., 145 s., nt. 33 e S. FUSCO, *'Specialiter autem iniuria dicitur contumelia'*, Roma, 2020, 84.

<sup>382</sup> Suet. *Dom.* 8.3.

<sup>383</sup> Suet. *Tib.* 35.3.

varia<sup>384</sup>, all'interno della quale vengono fatte confluire, oltre alle donne di spettacolo<sup>385</sup>, quelle che gestiscono locande<sup>386</sup>, le mezzane<sup>387</sup> e forse anche le *mulieres* colte in flagranza di adulterio<sup>388</sup> o che il cui adulterio fosse già stato confermato a seguito della condanna del loro amante<sup>389</sup>.

---

<sup>384</sup> Sull'individuazione delle donne che potevano rientrare nella categoria delle *feminae probrosae*, cfr. E. NARDI, *La 'incapacitas'*, cit., 17, il quale adotta un'accezione ristretta della *probrositas*, limitandola alla sola sfera sessuale. Contra, R. ASTOLFI, *Femina probrosa*, cit., 133, che, accogliendo una concezione ampia del lemma in parola, finisce con l'ammettere che lo stesso «non consiste necessariamente in una immoralità sessuale: la sua essenza è una degradazione morale e sociale, che può derivare anche da un atto non contrario alla decenza e al pudore pubblico». Ciò verrebbe ulteriormente suffragato da *Imperator Iustinus A. Demostheni C. 5.4.23.3: Sed etsi tales mulieres post divinum rescriptum ad preces earum datum ad matrimonium venire distulerint, salvam eis nihilo minus existimationem servari praecipimus tam in aliis omnibus quam ad transmittendam quibus voluerint suam substantiam et suspiciendam competentem sibi legibus ab aliis relictam vel ab intestato delatam hereditatem* (a. 520-523). Dalla costituzione riportata – sebbene si riferisca alle sole *mulieres scaenicae* –, infatti, si può evincere e al contempo rafforzare la bontà di siffatta linea ricostruttiva, giacché la possibilità per questa categoria di donne di riacquistare il *ius capiendi* dopo essersi allontanate dal loro malsano stile di vita sta proprio a significare che la *probrositas* non è insita nella loro condizione (come sostiene il Nardi), quanto piuttosto è un precipitato diretto dell'attività da loro svolta, trattandosi, dunque, di una situazione reversibile. Così, più addietro nel tempo, V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali. Lezioni 1913-1914 a cura dell'avv. E. Giammichele*, Roma, 1914, 300 s.; C. FADDA, *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, I, Milano, 1949, 197; S. SOLAZZI, *Attorno ai 'caduca'*, cit., 167 ss. e, in particolare, 170 s., ma anche, in tempi recenziatori, C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 596 s. Più in generale, sul *probrum* e sull'individuazione delle *feminae probrosae*, v. F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 19 ss. e, di recente, G. BRESCIA, *La 'paelex' e Giunone tra diritto e mito*, in *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna, 2022, 94 s. la quale, sulla scia di Gell. *noct. Att. 4.3.3: 'Paelicem' autem appellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cu meo, in cuius manu mancipioque alia matrimonii causa foret, hac antiquissima lege ostenditur, quam Numa regis fuisse accepimus: 'Paelex aedem Iunonis ne tangito; si tangit, Iunoni crinibus demissis agnum feminam caedito'. 'Paelex' autem quasi pallas, id est quasi πολλαξίς. Ut pleraque alia, ita hoc quoque vocabulum de Graeco flexum est*, considera *'probrosa'* anche «colei che fosse *iuncta consuetaque* ('avesse una relazione consuetudinaria di intimità') con un uomo nella cui *manus* e nel cui *mancipium* vi fosse un'altra donna *matrimonii causa*». Su questa figura e sulla testimonianza di Aulo Gellio si sarebbe soffermata anche, in precedenza, R. LAURENDI, *'Leges regiae' e 'ius papirianvm'*. *Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma, 2013, 109 ss.

<sup>385</sup> Ciò si evince dalla sua equiparazione alla prostituta in Paul. 2 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47* o alla *lena* contenuta in Pap. 2 *de adult. D. 48.5.11(10).2: Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest.*

<sup>386</sup> Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.7-9: Lenas autem eas dicimus, quae mulieres quaestuaris prostituunt. 8. Lenam accipiemus et eam, quae alterius nomine hoc vitae genus exercet. 9. Si qua cauponam exercens in ea corpora quaestuaris habeat (ut multae adsolent sub praetextu instrumenti cauponii prostitutas mulieres habere), dicendum hanc quoque lenae appellatione contineri.*

<sup>387</sup> Ciò viene attestato ancor meglio in Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.6: Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere.*

<sup>388</sup> Così in forza dell'assimilazione tra la donna *in publico iudicio damnata* e l'adultera colta in flagranza di reato, assimilazione di cui si rinviene traccia in Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.12-13: Quae in adulterio deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. proinde si adulterii condemnata esse proponatur, non tantum quia deprehensa est erit notata, sed quia et publico iudicio damnata est. quod si non sit deprehensa, damnata autem, idcirco notetur, quia publico iudicio damnata est, at si deprehensa quidem sit, damnata autem non sit, notata erit? ego puto, etsi absoluta sit post deprehensionem, adhuc tamen notam illi obesse debere, quia verum est eam in adulterio deprehensam, quia factum lex, non sententiam notaverit. 13. Non adicitur hic ut in lege Iulia de adulteriis a quo vel ubi deprehensam: proinde sive maritus sive quis alius deprehendisse proponatur, videtur notata: sed et si non in domo mariti vel patris sui deprehensa sit, erit notata secundum verba legis.*

<sup>389</sup> Pap. 32 *quaest. D. 34.9.13: Claudius Selenus Papiniano suo salutem. Maevius in adulterio Semproniae damnatus eandem Semproniam non damnatam duxit uxorem: qui moriens heredem eam reliquit: quaero, an iustum matrimonium fuerit et an mulier ad hereditatem admittatur. respondi neque tale matrimonium stare neque hereditatis lucrum ad mulierem pertinere, sed quod relictum est ad fiscum pervenire. sed et si talis mulier virum heredem instituerit, et ab eo quasi ab indigno hereditatem auferri dicimus.*



Il medesimo trattamento è riservato anche alle donne che sono state condannate in un giudizio pubblico<sup>390</sup> o, ancora, a quelle che *‘in qua turpis suspicio cadere potest’*<sup>391</sup> e sicuramente alle prostitute, ma non tutte<sup>392</sup>.

Difatti, diverse fonti avrebbero circoscritto il novero delle donne che potevano considerarsi a tutti gli effetti meretrici, facendovi rientrare solo colei *‘quae palam quaestum corpore fecit fecerit’*<sup>393</sup>.

L’allusione svetoniana alle *‘feminae probrosae’* contenuta in *Dom.* 8.2 è confermata anche in *Tib.* 35.3:

*Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsoluerentur, lenocinium profiteri coeperant ... eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit.*

---

<sup>390</sup> Ciò si desume dall’assimilazione tra la donna condannata in un giudizio pubblico, la prostituta e la *mulier ludicra* contenuta in *Paul. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47.*

<sup>391</sup> *Tryph. 18 disp. D. 29.1.41.1: Mulier, in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Hadrianus rescripsit.* Il passo da ultimo riportato richiama un rescritto di Adriano in forza del quale una donna, che sia solo sospettata di aver assunto una condotta turpe, non può ricevere alcunché *ex testamento militis*. Quel che rileva è proprio l’espressione *‘in qua turpis suspicio cadere potest’* ai fini dell’individuazione delle *feminae probrosae*: difatti, volendo accogliere anche le donne solo sospettate di turpitudine nel novero delle *feminae probrosae* si finirebbe con l’ammettere un’accezione davvero ampia ed estesa di questa categoria, giacché vi sarebbero rientrate tanto le sole sospettate, quanto le donne la cui turpitudine è provata in forza di un provvedimento di condanna o in quanto *mulieres scaenicae*. La soluzione a questa possibile antinomia sembra riposare proprio nel tenore dell’espressione anzidetta e sulla sua ‘fimosità’, dalla quale sarebbe conseguita un’indeterminatezza contenutistica. Infatti, discostandosi da una lettura prettamente letterale, si può ritenere che l’espressione in questione fosse «un eufemismo» utilizzato «per indicare colei che gode di cattiva reputazione per uno di quei fatti che la classificano come *probrosa*», giacché «l’imperatore non poteva accontentarsi di un semplice sospetto per poter classificare una donna *probrosa* e toglierle la *capacitas*». Questa conclusione rimonta a R. ASTOLFI, *Femina probrosa*, cit., 146 s., il quale, si oppone fermamente all’intento interpolatorio propugnato da S. SOLAZZI, *Attorno ai ‘caduca’*, cit., 171, secondo cui la frase *‘in qua turpis suspicio cadere potest’* non può ritenersi genuina per due ordini di ragioni. In primo luogo, egli ammette che *‘turpis suspicio’* è un’espressione di ampiezza sconfinata ... *Turpis* non è soltanto il mestiere della prostituta e della mezzana ed è per accordare il testo idee preconcepite, ma non “per induzione logica,, che si arriva a determinare in uno o in un altro modo, l’ambito della *turpis suspicio*». In secondo luogo, non «è giustificabile che basti il solo sospetto della turpitudine; Adriano doveva esigerne l’accertamento». In argomento, v. anche C. FAYER, *Meretrix*, cit., 603 s.

<sup>392</sup> Che le prostitute rientrassero nel novero delle *feminae probrosae* si desume anche da *Quint. inst. or. 8.5.19: Trachalus contra Spatalen: ‘placet hoc ergo, leges, diligentissimae pudoris custodes, decimas uxoris dari, quartas meretricibus?’*. Nella testimonianza riportata, infatti, le *meretrices* – alle quali sarebbe stato riservata la quarta – sono da considerare solo come una *species* della più ampia categoria delle *feminae probrosae*, all’interno della quale, ne sarebbero state ricomprese delle altre. Così C. FAYER, *Meretrix*, cit., 599 ss. *Contra*, G. HARTMANN, *Über die Voraussetzungen und Grenzen der Incapazität nach der ‘lex Iulia et Papia’*, in *ZRG*, V, 1866, 222; S. SOLAZZI, *Attorno ai ‘caduca’*, cit., 164 s., i quali ritengono che il termine *‘meretrix’* si riferisca – sempre accogliendo un’interpretazione ampia dello stesso – alle concubine. Di contro, T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 95 ss. e, in particolare, 96 e nt. 227, sostiene che «when Trachalus speaks of “prostitutes”, he must mean “prostitutes”».

<sup>393</sup> Sul punto, v. *Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43 pr.-2: Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna canponia vel qua alia pudori suo non parit. 1. Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. 2. Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere; Paul. 2 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.47: Senatoris filia, quae corpore quaestum vel artem ludicram fecerit aut iudicio publico damnata fuerit, impune libertino nubit: nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus duxit; Marcian. 12 inst. D. 25.7.3 pr.: In concubinato potest esse et aliena liberta et ingenua et maxime ea quae obscuro loco nata est vel quaestum corpore fecit; Tit. Ulp. 13.1: Lege Iulia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et quae ipsae quarumque pater materve artem ludicram fecerit, item corpore quaestum facientem.*

Nella testimonianza riportata Svetonio considera *'feminae famosae'* le donne svergognate che avevano iniziato a esercitare il meretricio per sottrarsi alle pene previste dalla legge, le quali ultime scattavano ogniqualvolta una donna dai morigerati costumi, svolgendo quest'attività, commettesse adulterio<sup>394</sup>. Dunque, l'allusione è alle *mulieres* di elevata estrazione sociale che per sottarsi alle pene previste dalla *lex Iulia de adulteriis* fossero diventate *lenae*. Ciò avrebbe comportato una perdita della dignità matronale oltre al peggioramento della loro posizione giuridica. Per evitare l'implosione di questa pratica malsana, Tiberio avrebbe punito le colpevoli con l'esilio.

Nella categoria delle *'feminae probrosae'*, per quanto indefinita, certamente vi sarebbe stato spazio per le *dominae cauponae*, le *meretrices*, le *scaenicae* e le donne adulate condannate in *publicum iudicium*. Viene considerata *femina famosa* una certa Fannia, ex moglie di Titinio. Dell'episodio abbiamo pochissime notizie che vi vengono trasmesse solo da un passo di Valerio Massimo, tratto dai suoi *dicta et facta memorabilia*, ossia 8.2.3, che riporto per comodità di lettura

*Multo animosius et ut militari spiritu dignum erat se iin consimili genere iudicii C. Marius gessit: nam cum C. Titinius Minturnensis Fanniam uxorem, quam inpudicam de industria duxerat, eo crimine repudiatam dote spoliare conaretur, sumptus inter eos iudex in conspectu habita quaestione seductum Titinium monuit ut incepto desisteret ac mulieri dotem redderet. Quod cum saepius frustra fecisset, coactus ab eo sententiam pronuntiare mulierem inpudicitiae sestertio nummo, Titinio summa totius dotis damnavit, praefatus idcirco se hunc iudicandi modum secutum, cum liqueret sibi Titinium patrimonio Fanniae insidias struentem inpudicae coniugium expetisse. Fannia autem haec est, quae postea Marium hostem a senatu iudicatum caenoque paludis, qua extractus erat, oblitum et iam in domum suam custodiendum Minturnis deductum ope quantacumque potuit adiuvit, memor, quod inpudica iudicata esset, suis moribus, quod dotem servasset, illius religioni acceptum ferri debere.*

Dalla testimonianza riportata si evince come la vicenda che vede coinvolta Fannia presenta dei tratti alquanto singolari. La *mulier*, infatti, sarebbe stata accusata di impudicizia dall'ex marito che, conscio del fatto che si trattasse di una donna dai facili costumi anche prima di contrarre matrimonio con lei, avrebbe deciso di trarre dall'infedeltà coniugale giovamento, in particolar modo sulla sfera patrimoniale. L'uomo, dopo invani tentativi del

---

<sup>394</sup> Riferimenti alle *feminae famosae* sono contenuti anche in Ulp. 13 *ad Sab. D.* 38.17.2.4: *Si mulier sit famosa, ad legitimam hereditatem liberorum admittetur*. Nel passo riportato il giureconsulto stabilisce come alla madre sia consentito succedere *ab intestato* nell'eredità legittima del proprio figlio sulla base delle disposizioni del senatoconsulto *Tertullianum*. Ciò significa, seppur implicitamente, che vi sono dei casi in presenza dei quali siffatto potere è interdetto alla donna proprio in conseguenza della sua incapacità. Quel che interessa ai nostri fini è però indagare la categoria delle *'feminae famosae'* di cui si rinviene traccia nel frammento in disamina: a questo proposito, cfr. in dottrina E. NARDI, *La 'incapacitas'*, cit., 169 s.; R. ASTOLFI, *'Femina probrosa'*, cit., 152 s.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 109 ss.; C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 606 s., i quali identificano la *femina famosa* di cui alla testimonianza ulpiana con la *femina probrosa*. Più in generale sulla testimonianza in generale, v. M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 250 s.

console che voleva indurlo a rinunciare all'accusa e a restituire la dote, decise di condannare la donna a un'ammenda pari a *sestertio nummo* e l'ex marito al pagamento dell'intero ammontare della dote<sup>395</sup>.

### 3. *Le donne e il meretricio: storia di una pratica diffusa.*

Ci sono svariate testimonianze, soprattutto letterarie, che attestano la diffusione a Roma della prostituzione femminile sia presso le donne dei ceti più agiati che presso quelle dei ceti meno abbienti.

In particolare, partendo da queste ultime, a venire in rilievo è una testimonianza tratta dalle *elegiae* di Propertio (2.13.11-14):

*Me iuuet in gremio doctae legisse puellae, / auribus et puris scripta probasse mea. / hac ubi contigerint, populi confusa valet / fabula: nam domina indice tutus ero.*

Il poeta ricorda una giovane *puella*, Cinzia<sup>396</sup>, considerandola amante dai deplorabili costumi che si dava alla prostituzione per superare le sue umili condizioni economiche e accedere a una vita più agiata<sup>397</sup>. Sempre la motivazione economica avrebbe spinto Sempronio e altre giovani donne al meretricio, come ci viene attestato da

*Sall. Cat. 24.3: Ea tempestate plurimos cuiusque generis homines adscivisse sibi dicitur, mulieres etiam aliquot, quae primo ingentis sumptus stupro corporis toleraverant, post ubi aetas tantummodo quaestui neque luxuriae modum fecerat, aes alienum grande conflaverant.*

Nella testimonianza svetoniana, infatti, si fa cenno a Catilina che era solito, insieme ad altri uomini, unirsi a donne che, in un primo momento, si davano a ingenti spese, facendo lucro del proprio corpo e che poi, quando l'età aveva diminuito i guadagni, ma non il lusso, contraevano ingenti debiti. Quello che si evince dal passo è l'allusione allo '*stuprum corporis*'

---

<sup>395</sup> Si sofferma, seppur solo brevemente, sull'episodio in disamina L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 127.

<sup>396</sup> La giovane donna, in quanto meretrice, veniva apostrofata dallo stesso Propertio come '*improba*' (2.8.13-14: *ergo iam multos nimium temerarius annos, / improba, qui tulerim teque tuamque domum?*), '*impia*' (2.9.19-20: *At tu non una potuisti nocte vacare, / impia, non unum sola manere diem!*) e dedita a vivere in nequizia (Prop. *el.* 2.5.1-2: *Hoc verum est, tota te ferri, Cynthia, Roma, / et non ignota vivere nequitia?*). F. LAMBERTI, '*Meretricia vicinitas*'. *Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in *El Cisne*, III. *Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka y E. Osaba, Lecce, 2016, 59 s., però correttamente nota come la qualificazione di Cinzia in questi termini sarebbe stata giustificata non soltanto dalle «concezioni sociali correnti», ma anche e soprattutto dal fatto che la giovane donna sarebbe stata amante del poeta, il quale avrebbe potuto accettare di cattivo grado la sua vita scellerata. In precedenza, sulla meretrice Cinzia v. E. BIGGI, *Venere a Roma: la prostituta italica*, in *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, a cura di N. Criniti, Brescia, 1991, 77, mentre, in tempi più recenti, cfr. E.D. AUGENTI, '*Meretrices*'. *Cortigiane di Roma antica. Ricerche sulla prostituzione in epoca romana*, Roma, 2018, 43 s.

<sup>397</sup> Sulla testimonianza di Propertio, cfr. A. LA PENNA, *L'integrazione difficile. Un profilo di Propertio*, Torino, 1977, 16 ss.; C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 396; F. LAMBERTI, '*Meretricia vicinitas*', cit., 58 s.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 248.

delle donne di elevata estrazione sociale, come Sempronia<sup>398</sup> – e non solo<sup>399</sup> –, che avrebbero esercitato la prostituzione senza ritegno al fine di poter condurre una vita lussuosa<sup>400</sup>.

Veniva considerata dedita al meretricio anche una certa Clodia, descritta da Cicerone in *Cael.* 38:

*Nil iam in istam mulierem dico; sed, si esset aliqua dissimilis istius quae se omnibus perio uolgaret, quae haberet palam decretum semper aliquem, cuius in hortos, domum, Baias iure suo libidines omnium commearent, quae etiam aleret adolescentis et parsimoniam patrum suis sumptibus sustineret; si uidua libere, proterua petulanter, diues effuse, libidinosa meretricio more uiueret, adulterum ego putarem si quis hanc paulo liberius salutasset?*

L'Arpinate, coinvolto nella difesa di Marco Celio Rufo avrebbe descritto la donna con toni intensi e accesi<sup>401</sup>, con una finalità evidentemente retorica e funzionale alla difesa del suo assistito<sup>402</sup>. Quest'ultimo, considerato l'amante di Clodia, sarebbe stato accusato, dopo la cessazione della relazione illecita intrattenuta con la donna, di aver preso parte alla cospirazione volta all'uccisione di un inviato romano, un certo Dione, attraverso

---

<sup>398</sup> Sall. *Cat.* 25: *Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora commiserat. Haec mulier genere atque forma, praeterea viro liberis satis fortunata fuit; litteris Graecis, Latinis docta, psallere saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae instrumenta luxuriae sunt. Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae minus parceret, haud facile discerneres; libido sic accensa, ut saepius peteret viros quam peteretur. Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiraverat, caedis conscia fuerat: luxuria atque inopia praeceps abierat.* Sempronia veniva descritta come una ἑταίρα in Plut. *Luc.* 6.2.2. Sulla figura di Sempronia, cfr. in dottrina, *ex plurimis*, B. WEIDEN BOYD, 'Virtus effeminata' and Sallust's Sempronia, in *Transactions of the American Philological Association*, CXVII, 1987, 183 ss.; G. VAN NIEKERK, *Stereotyping Women in Ancient Roman and African Societies. A Dissimilarity in Culture*, in *RIDA*, XLVII, 2000, 372; E.D. AUGENTI, 'Meretrices', cit., 82; M. LOAR, *Sempronia, Q. Curius, and the decline of Roman 'gentes' in Sallust's 'Bellum Catilinae'*, in *Histos*, XIII, 2019, 146 ss.

<sup>399</sup> Ciò verrebbe attestato in Cic. *Cat.* 2.24: *O bellum magno opere pertimescendum, cum hanc sit habiturus Catilina scortorum cohortem praetoriam! Instruite nunc, Quirites, contra has tam praeclaras Catilinae copias uestra praesidia uestrosque exercitus.* In questo passo, l'Arpinate avrebbe messo in luce come Catilina fosse solito essere accerchiato da una 'cohortem praetoriam', vale a dire da un numero nutrito di prostitute.

<sup>400</sup> Sulla testimonianza riportata, cfr. T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 170; F. LAMBERTI, 'Meretricia vicinitas', cit., 58, nt. 54 e, soprattutto, 65 s.

<sup>401</sup> Ciò viene confermato anche dall'utilizzo dell'espressione 'amica omnium' per indicare la giovane Clodia, utilizzata da Cicerone in *Cael.* 32: *nec enim muliebris umquam inimicitias mihi gerendas putavi, praesertim cum ea quam omnes semper amicam omnium potius quam cuiusquam inimicam putauerunt* e, soprattutto, dall'allusione alla donna come 'meretrix' contenuto anche in Cic. *Cael.* 37: *Diceret talis pater: 'cur te in istam uicinitatem meretriciam contulisti? Cur inlecebris cognitis non refugisti?'*. Ma, come si può ben vedere, le connotazioni negative nei confronti di Clodia sono contenute tutte nella sola *oratio pro Caelio*. E ciò non può non suffragare la tesi a tenore della quale la finalità di siffatto accanimento nei confronti della donna fosse proprio quella di difendere il proprio assistito, Celio, mettendo in evidenza i pessimi costumi della stessa, talvolta esacerbati – come denotano le allusioni 'amica omnium' e 'meretrix' –, ma che fanno implicitamente risaltare la purezza e la compostezza, a discapito dell'ex amante.

<sup>402</sup> Questo aspetto verrebbe messo in luce da T.A. DOREY, *Cicero, Clodia, and the 'pro Caelio'*, in *Greece & Rome*, V.2, 1958, 175 ss.; M.B. SKINNER, *Clodia Metelli*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXIII, 1983, 273 ss.; EAD., *Clodia Metelli. The Tribune's Sister. Women in Antiquity*, New York, 2011, 52 ss. e 74 ss., la quale rileva che «the persuasive effect of this speech arises from Cicero's clever manipulation of female stereotypes present in the minds of the jurors» (p. 275). Così anche A. LEEN, *Clodia 'Oppugnatrix': The Domus Motif in Cicero's 'Pro Caelio'*, in *The Classical Journal*, XCVI.2, 2000, 141 ss.; F. LAMBERTI, 'Meretricia vicinitas', cit., 66 ss. e, soprattutto, 68.

l'incitamento alla realizzazione di alcune sommosse presso Napoli e alla commissione di altri crimini contro le istituzioni.

Soffermandosi sulla figura femminile, potrebbe sembrare improbabile che la stessa fosse stata denigrata in tal modo solo perché sorella di un noto rivale di Cicerone, un tale Publio Clodio Pulcher, e ciò parrebbe suffragato da due testimonianze, entrambe dell'abile oratore. In primo luogo, è sempre il brano ciceroniano a dipingerci una figura, per così dire, 'ambivalente solo a metà', giacché all'inizio la donna viene chiamata 'mulier' e solo in un secondo momento, con buona probabilità per una finalità difensiva, la stessa assume dei connotati di depravazione. Peraltro, in secondo luogo, l'equilibrio e la pacatezza che avrebbero connotato Clodia – e di cui pare essere convinto anche l'Arpinate nell'*oratio pro Caelio* – traspaiono in maniera certa anche dal tenore di due *epistulae*, una del 63 d.C., ove la donna viene considerata 'uxor'<sup>403</sup> e l'altra, del giugno del 60 d.C., nella quale veniva messo in risalto il buon rapporto che intercorreva con il fratello e la lealtà nei suoi confronti<sup>404</sup>; doti proprie di una *matrona* dai morigerati costumi, come sembra per l'appunto essere Clodia<sup>405</sup>.

Quello di Clodia non è l'unico caso in cui una donna viene descritta in modo ambivalente e apparentemente contrastante nelle diverse fonti: la stessa sorta infatti è toccata anche a una certa Scribonia, figlia di Lucio Scribonio Libone e di Cornelia Silla, moglie, sebbene non di prime nozze, di Ottaviano<sup>406</sup>. La donna – la cui descrizione che ci viene trasmessa da Seneca è di *mulier* dai rigorosi costumi<sup>407</sup> – sarebbe stata infatti costretta a sposare, nel 40, l'imperatore, il quale, poco dopo, si sarebbe stufato di lei e, tentando di trovare un pretesto al quale ancorare la sua volontà di divorziare – anche se era solito

---

<sup>403</sup> Cic. *fam.* 5.2.6: *Quem ego cum comperissem omnem sui tribunatus conatum in meam perniciem parare atque meditari, egi cum Claudia, uxore tua, et cum uestra sorore Mucia, cuius erga me studium pro Cn. Pompei necessitudine multis in rebus perspexeram, ut eum ab illa iniuria deterrent.*

<sup>404</sup> Cic. *Att.* 2.1.5: *quin etiam cum candidatum deduceremus, quaerit ex me num consuessem Siculis locum gladiatoribus dare. Negavi. 'At ego' inquit 'nouus patronus instituum; sed soror, quae tantum habeat consularis loci, unum mihi solum pedem dat'.*

<sup>405</sup> Ne mettono bene in luce questo aspetto, F. CENERINI, *Sessualità e 'imperium': la trasgressione femminile alla fine dell'età repubblicana*, in *Lactora*, XVIII, 2012, 99 ss.; I. IGLESIAS CANLE, *Clodia Pulcra Tercia. ¿Ideal poético de Catulo y matrona impúdica?*, in *Mujeres*, cit., 99 ss., per evidenziare come Clodia, in conseguenza del suo meretricio, se ne sia discostata. Sulla figura di Clodia e, in particolare, sui diversi e antitetici connotati della stessa, cfr. in letteratura M.B. SKINNER, *Clodia Metelli*, cit., 273 ss.; EAD., *Clodia Metelli. The Tribune's Sister*, cit., 74 ss.; R. GÜNTHER, *Sexuelle Differenzierung und politische Intrigen in der Republik: P. Clodius Pulcher und Clodia*, in *Frauenwelten in der Antike. Geschlechterordnung und weibliche Lebenspraxis*, herausgegeben von Th. Späth und B. Wagner-Hasel, Stuttgart - Weimar, 2000, 227 ss., ma, in particolare, 232 e 239 ss.; A. LÓPEZ FONSECA, *Lesbia un ideal poético en la Roma de César*, in *Mujeres de la Antigüedad*, Madrid, 2004, 141 ss.; F. LAMBERTI, *Meretrice vicinitas*, cit., 66 ss.; E.D. AUGENTI, *Meretrices*, cit., 53 s. Solo incidentalmente sul passo, v. T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 170.

<sup>406</sup> Che la donna, infatti, fosse stata unita a due uomini in precedenza, Gneo Cornelio Lentulo Marcellino e Publio Cornelio Scipione Salvitone, ci viene attestato da Suet. *Aug.* 62.2: *Mox Scriboniam in matrimonium accepit, nuptiam ante duobus consularibus, ex altero etiam matrem.*

<sup>407</sup> Sen. *Phil. ep.* 8.70.10: *Scribonia, grauis femina, amita Drusi Libonis fuit, adulescentis tam stolidi quam nobilis, maiora sperantis quam illo saeculo quisquam sperare poterat aut ipse ullo. Cum aeger a senatu in lectica relatus esset non sane frequentibus exsequis (omnes enim necessarij deseruerant impie iam non reum sed funus), habere coepit consilium utrum conscisceret mortem an exspectaret. Cui Scribonia 'quid te' inquit 'delectat alienum negotium agere?'. Non persuasit illi: manus sibi attulit, nec sine causa. Nam post diem tertium aut quartum inimici moriturus arbitrio si inuit, alienum negotium agit.*

ripudiare la propria moglie<sup>408</sup> –, l'avrebbe accusata di essere una donna dai facili costumi, come si evince da

Suet. *Aug.* 62.3: *Cum hac quoque diuortium fecit, pertaesus, ut scribit, morum peruersitatem eius*

...

La prostituzione era così diffusa presso i romani, che non avrebbe risparmiato neppure i palazzi del potere. Si pensi, per esempio, ai celebri casi di Cleopatra e Messalina che, assieme all'*adulterium* di Lucrezia e alla violenza subita da una certa Virginia<sup>409</sup>, avrebbero scosso, in diversa misura, il mondo della politica. In particolare, gli ultimi due sono stati episodi 'mitici', ai quali avrebbe fatto seguito, con Lucrezia, la cacciata dei re da Roma verso la fine del VI secolo, mentre con Virginia la cessazione dell'esperienza del triumvirato, intorno alla metà del V secolo.

La regina egiziana Cleopatra, invece, si sarebbe unita segretamente – e avrebbe avuto anche dei figli –, intorno al 41, con Marco Antonio, governatore delle province orientali dell'impero, sebbene questi fosse ancora sposato con Ottavia, sorella del famoso Ottaviano e lo rimarrà fino alla prima metà del 32 a.C.<sup>410</sup>. Le fonti, sull'episodio di Cleopatra, ci descrivono una donna spregiudicata, dai facili costumi, ma assetata e ambiziosa di potere,

---

<sup>408</sup> Ciò ci viene attestato dal divorzio, avvenuto in precedenza rispetto a quello che avrebbe interessato Scribonia, con una certa Fulvia, che sarebbe stata ripudiata quando ancora era vergine, come si evince dalla lettura di Suet. *Aug.* 69.1: ... *ac simultate cum Fulvia socru orta dimisit intactam adhuc et uirginem.*

<sup>409</sup> Liv. 3.44-48: *Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo euentu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinio expulerat, ut non finis solum idem decemuiris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset. Ap. Claudium uirginis plebeiae stuprandae libido cepit ...* Da ultimi, sulla vicenda di Virginia e sulle ricadute del suo episodio sulla scena politica del tempo, cfr. R. FRANCHI, *Dalla Grande Madre alla Madre*, II, cit., 63 ss.; G. DE SANCTIS, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 181 ss. e C. DE CRISTOFARO, 'Impudicus', cit., 77 ss.

<sup>410</sup> Ciò sarebbe suffragato da Suet. *Aug.* 69.2: *Quid te mutauit, quod reginam in eo? uxor mea est. Nunc coepi, an abhinc annos nouem? Tu deinde solam Drusillam inis? Ita ualeas, uti tu, hanc epistolam cum leges, non inieris Tertullam aut Terentillam aut Rufillam aut Saluam Titiseniam aut omnes. An refert, ubi et in qua arrigas?* La testimonianza riportata, infatti, sarebbe relativa a una lettera che Marco Antonio avrebbe rivolto al cognato, Ottaviano, in un momento precedente al 32 a.C., anno del suo divorzio, in cui apostrofava la regina d'Egitto come '*uxor mea est*'. Per un approfondimento sulla datazione dell'*epistula* – anche rispetto al momento del *diuortium* da Ottavia – e sull'espressione '*uxor mea est*', cfr. A. D'ORS, *Cleopatra e 'uxor' de Marco Antonio?*, in *AHDE*, XLIX, 1979, 639 ss. In particolare, per K. KRAFT, *Zu Sueton, Divus Augustus 69, 2: M. Anton und Kleopatra*, in *Hermes*, XCV, 1967, 496 ss., ora in *Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschichte und Militär Geschichte*, Darmstadt, 1973, 47 ss. (da cui si cita) e anche E. VOLTERRA, *Ancora sul matrimonio di Antonio con Cleopatra*, in *Festschrift für W. Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, 205, sostengono che l'anzidetta espressione debba essere intesa come *uxor* di *iustum matrimonium*, con la conseguenza che Cleopatra era, dunque, moglie legittima di Marco Antonio. *Contra*, H. BENGTON, *Marcus Antonius, Triumvir und Herrscher des Orients*, 1977, München, 194; A. GUARINO, *Tagliacarte* di K. KRAFT, *Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschichte und Militärgeschichte*, Darmstadt, 1973, in *Labeo*, XXI, 1975, 393 s.; ID., *Extravaganti e bricicche*, in *ANA*, XCIV, 1983, 261 ss., e, soprattutto, 264, ora in *Pagine di Diritto Romano*, VI, Napoli, 1995, 516 ss. e, in particolare, 519 (da cui si cita). Più in generale, sulla figura di Cleopatra, v. J. SOTO CHICA, *Cleopatra. La reina de last res cobras*, in *Mujeres*, cit., 251 ss.

come ben si evince dai termini adoperati nei suoi confronti<sup>411</sup>, giacché la stessa sarebbe stata descritta come una *'meretrix regina'* da Properzio<sup>412</sup>, mentre come *'fatale monstrum'* da Orazio<sup>413</sup>.

Particolarmente famosa è la vicenda di Messalina, apostrofata come *'meretrix Augusta'*, anch'essa donna dedita all'esercizio della prostituzione, come emerge da

Iuv. *Sat.* 6.115-132: *Claudius audi / quae tulerit. dormire virum cum senserat uxor, / ausa Palatino et tegetem praeferre cubili / sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos / linquebat comite ancilla non amplius una. / sed nigrum flavo crinem abscondente galero / intravit calidum veteri centone lupanar / et cellam vacuum atque suam; tunc nuda papillis / prostitit auratis titulum mentita Lycisca / ostenditque tuum, generose Britannice, ventrem. / excepit blanda intrantis atque aera poposcit. / [continueque iacens cunctorum absorbit ictus.] / mox lenone suas iam dimittente puellas / tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam / clausit, adhuc ardens rigidae tentigine vulvae, / et lassata viris necdum satiata recessit, / obscurisque genis turpis fumoque lucernae / foeda lupanaris tulit ad pulvinar odorem.*

La descrizione dai tratti satirici ed estremamente enfaticizzata che Giovenale ci offre della nobildonna Valeria Messalina<sup>414</sup>, si inserisce all'interno di un contesto – di cui la sesta

---

<sup>411</sup> Sulla sua qualifica di Cleopatra come *'meretrix regina'* individuata da Properzio e di *'fatale monstrum'* elaborata da Orazio, v. GRIMM G., *'Regina meretrix' oder Kleopatra als königliche Hure?*, in *Antike Welt*, XXXI.2, 2000, 127 ss.; G. RIZZELLI, *Le donne*, cit., 9 e M. WYKE, *'Meretrix regina': Augustan Cleopatras*, in *Augustus*, J. Edmondson (edited by), Edinburgh, 2009, 349 s. e 354 s.

<sup>412</sup> Prop. *el.* 3.11.39.

<sup>413</sup> Hor. *carm.* 1.37.21.

<sup>414</sup> Dai toni estremamente accesi erano anche le versioni che di Messalina veniva fornite da Tacito, il quale ci parla di una donna assetata di istinti, che vive una vita corrotta e disinvolta – facendo il parallelo, anche, tra la vita della *meretrix Augusta* e la politica disonesta che vi è con Claudio –, più vicina al genere maschile che a quello femminile e da Cassio Dione, ove la *meretrix* veniva accusata non soltanto di esercitare il meretricio, ma anche di obbligare altre donne a farlo (Dio Cass. 60.18.1). Ma la descrizione della donna raggiunge l'apice della negatività, giacché la stessa viene dipinta come assassina, in quanto gelosa di una certa Giulia, figlia di Druso, figlio di Tiberio e in seguito moglie di Nero Germanico, la fece uccidere (Dio Cass. 60.18.4). Sul punto, v. Tac. *ann.* 11.26: *Iam Messalina facilitate adulterorum in fastidium uersa ad incognitas libidines profluebat, cum abrupti dissimulationem etiam Silius, siue fatali uae cordia an imminentium periculorum remedium ipsa pericula ratus, urgebat: 2. quippe non eo uentum ut senectatem principis offerirentur. Insonitibus innocua consilia, flagitiis manifestis subsidium ab audacia petendum. Adese consocios paria metuentis. Se caelibem, orbem, nuptiis et adoptando Britannico paratum. Mansuram eadem Messalinae potentiam, addita securitate, si praenirent Claudium, ut insidiis incautum, ita irae properum. 3. Segniter eae uoces acceptae, non amore in maritum, sed ne Silius summa adeptus sperneret adulteram scelusque inter ancipitia probatum ueris mox pretiis aestimaret. Nomen tamen matrimonii concupiuit ob magnitudinem infamiae cuius apud prodigos nouissima uoluptas est. Nec ultra exspectato quam dum sacrificii gratia Claudius Ostiam proficisceretur, cuncta nuptiarum sollemnia celebrat* e Dio Cass. 60.18: Μεσσαλίνα δὲ ἐν τούτῳ αὐτῇ τε ἠσέλγαινε καὶ τὰς ἄλλας γυναῖκας ἀκολασταίνειν ὁμοίως ἠνάγκαζε, καὶ πολλὰς γε καὶ ἐν αὐτῷ τῷ παλατίῳ, τῶν ἀνδρῶν παρόντων καὶ ὄρωντων, μοιχεύεσθαι 2. ἐποίησε καὶ ἐκεῖνους μὲν καὶ ἐφίλει καὶ ἠγάπα, τιμαῖς τε καὶ ἀρχαῖς ἠγάλλε, τοὺς δ' ἄλλους τοὺς μὴ συγκαθιέντας σφᾶς ἐς τοῦτο καὶ ἐμίσει καὶ πάντα τρόπον ἀπόλλυε. καὶ ταῦτα μέντοι τοιαῦτά τε ὄντα καὶ ἀναφανδὸν οὕτω γιγνώμενα τὸν Κλαύδιον ἐπὶ πλεῖστον 3. ἔλαθεν· ἐκεῖνον τε γὰρ θεραπεινιδία τινα συμπαρρακατέκλινε, καὶ τοὺς τι δυναμένους οἱ μηνῦσαι τοὺς μὲν εὐεργεσίαις τοὺς δὲ καὶ τιμωρίαις προκατελάμβανεν, ὥσπερ καὶ τότε καὶ Κατόνιον Ἰούστον τοῦ τε δορυφορικοῦ ἄρχοντα καὶ δηλώσαι τι αὐτῷ περὶ τούτων 4. ἐθελήσαντα προδιέφθειρε. τὴν τε Ἰουλίαν τὴν τοῦ Δρούσου μὲν τοῦ Τιβερίου παιδὸς θυγατέρα, τοῦ δὲ διῆ Νέρωνος τοῦ Γερμανικοῦ γυναῖκα γενομένην, ζηλοτυπήσασα ὥσπερ καὶ τὴν ἑτέραν, ἀπέσφαξε. καὶ τις ἐν τούτῳ τῶν ἱπέων, ὡς καὶ ἐπιβουλεύσας τῷ Κλαυδίῳ, κατὰ τοῦ Καπιτωλίου ὑπὸ τε τῶν δημάρχων καὶ τῶν ὑπάτων κατεκρημνίσθη. Che Messalina fosse solita accusare le donne di cui era gelosa, raggiungendo i suoi scopi, ci viene confermato anche da Dio Cass. 60.8.4-5: ταῦτα μὲν οὖν αὐτοῦ τε τοῦ Κλαυδίου ἔργα ἦν καὶ ὑφ' ἀπάντων ἐπιηγεῖτο· ἐπράχθη δὲ καὶ ἄλλα ἄττα τότε, οὐχ

satira è espressione – di forte avversione verso il sesso femminile<sup>415</sup>. In particolare, Giovenale ci descrive la protagonista della vicenda come una donna che era solita preferire una stuoia al letto nuziale del Palatino: quando si accorgeva che il marito stava dormendo, indossava cappucci notturni e si allontanava dalla *domus* accompagnata da non più di un'*ancilla*, abbandonando il suo *status* matronale e dandosi alla prostituzione sotto il falso nome di Licisca. La *meretrix Augusta*, così viene apostrofata dal satiro, dopo aver nascosto sotto una parrucca bionda i suoi capelli neri esercitava il meretricio in un caldo lupanare situato nel quartiere della Suburra e ivi si intratteneva fino a tardi: era infatti l'ultima donna ad andarsene chiuso per ultima la sua cella e, tristemente, '*lassata viris necdum satiata recessit*', rientrava dal marito portando con sé l'odore del bordello<sup>416</sup>.

#### 4. Il 'senatusconsultum' del 19 d.C. e il contenimento della 'libido feminarum': caso di Vistilia.

Si sa che a Roma il meretricio era socialmente ammesso e veniva esercitato tanto dalle donne schiave, quanto da quelle libere, ma non si può altrettanto ammettere che non vi fosse stato alcun intervento legislativo atto a scardinare il dilaniare di questa malsana pratica.

Che vi fossero stati dei provvedimenti in materia viene suffragato da

Tac. ann. 2.85.1: *Eodem anno granibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque ne quaestum corpore faceret cui anus aut pater aut maritus eques Romanus fuisset.*

---

ὁμοίωτροπα, ὑπὸ τε τῶν ἐξελευθέρων αὐτοῦ καὶ ὑπὸ τῆς γυναικὸς Οὐαλερίας 5. Μεσσαλίνης. αὕτη μὲν γὰρ τὴν Ἰουλίαν τὴν ἀδελφιδῆν αὐτοῦ, ὀργισθεῖσά τε ἅμα ὅτι μήτε ἐπιμᾶτο ὑπ' αὐτῆς μήτε ἐκολακευέτο, καὶ ζηλοτυπήσασα ὅτι περικαλλῆς τε ἦν καὶ μόνη τῶ Κλαυδίῳ πολλάκις συνεγίνετο, ἐξώρισεν, ἐγρήματα αὐτῆ ἄλλα τε καὶ μοιχείας παρασκευάσασα, ἐφ' ἧ καὶ ὁ Σενέκας ὁ Ἀναῖτος ἐφυγε, καὶ, da Suet. *Claud.* 29.1-2: *His, ut dixi, uxoribusque addictus, non principem, sed ministrum egit; compendio cuiusque horum uel etiam studio aut libidine honores exercitus impunitates supplicia largitus est, et quidem insciens plerumque et ignarus. Ac ne singillatim minora quoque enumerem, reuocatas liberalitates eius, iudicia rescissa, suppositos aut etiam palam immutatos datorum officiorum codicillos; Appium Silanum consocerum suum, Iuliasque, alteram Drusi, alteram Germanici filiam, crimine incerto nec defensione ulla data occidit; item Cn. Pompeium maioris filiae uirum et L. Silanum minoris sponsum* e da Tac. ann. 14.63.1: *At Nero praefectum in spem sociandae classis corruptum et incusatae paulo ante sterilitatis oblitus, abactos partus conscientia libidinum, eaque sibi comperta edicto memorat insulaque Pandateria Octavianam claudit.* Dalle testimonianze riportate, infatti, si evince che Messalina avrebbe fatto esiliare nuovamente una certa Livilla, figlia di Giulio Cesare Germanico e di Agrippina maggiore, nell'isola di Pandateria, l'odierna Ventotene, dopo averla accusata di adulterio con Seneca. A questa vicenda ho fatto cenno *supra*, v. cap. 2, § 1.

<sup>415</sup> Ciò viene confermato, per esempio, da Iuv. *Sat.* 6.306-311: *i nunc et dubita qua sorbeat aëra sanna / Tullia quid dicat, notae collectae Maurae. / Maura, Pudicitiae veterem cum praeterit aram, / noctibus hic ponunt lecticas, micturiunt hic / effigiemque deae longis siphonibus implent / inque vices equitant ac Luna teste moventur* e 6.320-321: *lenonum ancillas posita Saufeia corona / provocat et tollit pendentis praemia coxae.* Nei passi riportati, infatti, si ricordano le vicende di due donne, Tullia e Maura e dell'empia Saufeia i cui comportamenti disinvolti sono descritti, ancora una volta, con tono estremamente accesi.

<sup>416</sup> Sulla figura della '*meretrix Augusta*', v. in letteratura E. BIGGI, *Venere a Roma*, cit., 77; G. RIZZELLI, *Le donne*, cit., 9; F. CENERINI, *Messalina e il suo matrimonio con C. Silio*, in '*Augustae*'. *Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof? Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis*, II. *Akten der Tagung in Zürich 18–20.9.2008*, herausgegeben von A. Kolb, Berlin, 2010, 179 s.; A. SCHILLING, '*Poenae extraordinaria*', cit., 215 ss.; C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 451 e 475 ss.; F. LAMBERTI, '*Meretricia vicinitas*', cit., 69 ss.; M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 248; E.D. AUGENTI, '*Meretrices*', cit., 81 s.



Lo storico degli *Annales* ricorda come nel medesimo anno – ci troviamo nel 19 d.C. – il senato avesse imposto severi decreti<sup>417</sup> al fine di bloccare il dilaniare della ‘*libido feminarum*’<sup>418</sup>. In particolare, a essere vietato sarebbe stato l’esercizio del meretricio da parte di quelle donne che avessero per avo, per padre o per marito un uomo appartenente al ceto degli *equites Romani*.

Questo è quanto ci viene attestato da Tacito circa il contenuto del senatoconsulto del 19 d.C.<sup>419</sup>, promosso dai consoli Marco Giunio Silano Torquato e Lucio Norbano Balbo<sup>420</sup>

<sup>417</sup> Ciò verrebbe attestato, oltre che da Tac. *ann.* 2.85.1, anche da Suet. *Tib.* 35.3: *Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsoluerentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex iuventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quo minus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eos easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit* e da Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11(10).2: *Mulier, quae evitandae poenae adulterii gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest.*

<sup>418</sup> Sulla ‘*libido feminarum*’, v. Sall. *Cat.* 8.1: *Sed profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex lubricitate magis quam ex vero celebrat obscuratque*, 28.4: *... quibus libido atque luxuria ex magnis rapinis nihil reliqui fecerant*; Ing. 31.7: *... utriusque cladis non lex, verum libido eorum finem fecit*, 89.8: *... cibus illis aduersus famem atque sitim, non lubricitati neque luxuriae erat*; Cic. *Att.* 6.1.2: *... Etiam de rapinis, de libidinibus, de contumeliis? ...*; *inv.* 1.32: *... Nam genus est omnium nimirum libidinum cupiditas, eius autem generis sine dubio pars est auaritia ...*; *Tusc.* 3.24: *... multi patientes pauperes commemorantur; de contemendo honore: multi inbonorati proferuntur ...*; *orat.* 2.226: *Sed fac esse, nihil superest; libidines totum dissipauerunt*. Ricorda, in particolare, – anche sulla scia dei passi appena riportati – come la ‘*libido feminarum*’ nella testimonianza tacitiana debba essere intesa «non soltanto come concupiscenza nel sesso, ma altresì, come in questo caso, sregolatezza, comportamento sfrenato o indecoroso», M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, I, Milano, 1982, 70, ora anche come estratto in autonomo dall’omonimo titolo in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 529 s. (da cui si cita). Così anche, in tempi più recenti, C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 346 s. e nt. 498; EAD., ‘*Meretrix*’, cit., 584 e nt. 119.

<sup>419</sup> Quanto all’individuazione della data del *senatusconsultum*, v. linea 2 – nella quale è indicato il luogo in cui il senato si è riunito per l’emanazione del provvedimento – in combinato disposto con la linea 4, ove viene riportato il nome dei due consoli, *M. Iunius Silanus Torquatus* e *L. Norbanus Balbus*. Difatti, seppur la disposizione non riporti al suo interno la data della sua adozione, si può dedurre in via analogica, in forza della linea 2, che la stessa coincida con l’anno 19 d.C., anno in cui – nei primi sei mesi di quell’anno – i due consoli sarebbero stati in carica.

<sup>420</sup> Sul testo della *Tabula* di Larino del 19 d.C. e per un’indagine sullo stesso, cfr. M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo ‘S.C.’ da Larino*, in *Sesta miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall’Istituto italiano per la storia antica*, XXVII, Roma, 1978, 362 ss., ora anche come estratto autonomo dall’omonimo titolo in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II, (‘*curavit*’). ‘*Appendix*’. *Studi sul ‘senatus consultum’ di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 477 ss. (da cui si cita); V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato: il ‘S.C. de matronarum lenocinio coercendo’*, in *ANA*, XCI, Napoli, 1980, 20 ss., contenuto anche come estratto dall’omonimo titolo in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 502 ss. (da cui si cita); L. SENSI, ‘*Praescriptio*’ del ‘S.C.’ *Larinate*, in *Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio (Roma, 14-20 maggio 1981)*. ‘*Tituli*’, IV, Roma, 1982, 515 ss., ora contenuto come estratto autonomo dall’omonimo titolo anche in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 523 ss. (da cui si cita); B. LEVICK, *The ‘senatus consultum’ from Larinum*, in *JRS*, LXXIII, 1983, 98 ss., ora contenuto come estratto dal titolo ‘*Il senatus consultum di Larinum*’ anche in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 533 ss. (da cui si cita); PH. MOREAU, *A propos du Sénatus-Consulte épigraphique de Larinum: gladiateurs, arbitres et velets d’arène de sénatoriale ou équestre*, in *Revue des Études Latines*, LVI, 1983, 36 ss., ora anche come estratto autonomo dal titolo ‘*A proposito del senatus consultum epigrafico di Larinum. Gladiatori, arbitri e servi d’arena di condizione senatoriale o equestre*’, in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 559 ss. (da cui si cita); E. BALTRUSCH, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in ‘*Regimen morum*’. *Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*. ‘*Appendix*’. *Ein Senatsbeschluss aus dem Jahre 19 n.Chr.*, München, 1989, 195 ss., contenuto anche come estratto autonomo dal titolo ‘*Un senatoconsulto del 19 d.C.*’, in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 597 ss. (da cui si cita); A. GUARINO, *Giusromanistica elementare*<sup>2</sup>, Napoli, 1989, 193 ss. (come capitolo autonomo, dal titolo ‘*L’apporto delle epigrafi*’), ora contenuto in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 607 ss. (da cui si cita); W.D. LEBEK, *Standeswürde und Berechtigung unter ‘Tiberius’: das ‘SC’ der ‘Tabula Larinas’*, in *ZPE*, LXXXI, 1990, 37 ss., contenuto anche come estratto autonomo dal titolo ‘*Dignità di classe ed interdizione dei mestieri sotto Tiberio: il senatus consultum della Tabula Larinas*’, in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 611 ss. (da cui si cita); ID., *Das ‘SC’ der ‘Tabulas Larinas’: rittermusterung und andere Probleme*, in *ZPE*, LXXXV, 1991, 41 ss., contenuto anche come estratto autonomo dal titolo ‘*Il senatus consultum della Tabula*

che si pone al termine di un lungo percorso di provvedimenti volti all'inibizione della dissolutezza dei costumi dei membri appartenenti alle classi più elevate della società<sup>421</sup>. Vi sarebbe però un problema di carattere formale, giacché nella linea 1 della *Tabula* il riferimento è genericamente a un *senatusconsultum*, senza alcuna indicazione del titolo che lo qualifichi – si legge nella fonte, difatti, S C<sup>422</sup> –.

In realtà, confrontando la testimonianza conservata negli *annales* con quelle più ricche di particolari di Svetonio e di Ulpiano si potrebbe dire qualcosa in più. Difatti, mentre lo storico romano si sarebbe limitato a ricordare alcune disposizioni senatorie atte a limitare la diffusione del malcostume tra le donne di un certo rango, Svetonio (*Tib.* 35.1)<sup>423</sup> ci ricorda come Tiberio avesse dato vita a un provvedimento – forse l'allusione è proprio rivolta al *senatusconsultum* di Larino – in forza del quale le *matronae* che avessero con la loro condotta

---

*Larinas* visita di leva dei cavalieri e altri problemi?, in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 611 ss. (da cui si cita); M. BUONOCUORE, *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano*, III. 'Regiones Italiae' IV-V. 'Sicilia, Sardinia et Corsica', Roma, 1992, 18 ss. (come capitolo del libro dal titolo '*Senatus consultum di Larinum*'), contenuto anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 681 ss. (da cui si cita); T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome*, in *ZPE*, XCIII, 1992, 273 ss., contenuto anche come estratto autonomo dal titolo 'Il *senatus consultum di Larinum* e la repressione dell'adulterio a Roma', in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 691 ss. (da cui si cita); C. RICCI, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, 2006, 17 ss. (online).

<sup>421</sup> Si possono ricordare, *ex plurimis*, la *lex Licinia repetundarum* del 122 a.C., la *lex Iulia municipalis* del 45 a.C., la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C., la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C. (queste ultime due confluite, poi, nella più ampia *lex Iulia et Papia*). Per un approfondimento sui diversi interventi legislativi rimando a M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 471 ss.

<sup>422</sup> Non è mancato chi, in dottrina, avesse sostenuto che l'anzidetta indicazione fosse seguita da un titolo che ne specificasse il contenuto. In particolare, secondo M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 478, «da prima linea contiene una specie di *index*, se così si può dire, o rubrica con il titolo del *senatusconsultum*, incompleto per via della mutilazione subita dalla lastra». Ecco dunque che, a parere dello studioso, sia possibile «proporre, in via del tutto ipotetica, di supplire: *S(enatus) c(onsultum) [de fraude infamiae]*, o qualcosa del genere». In alternativa, secondo Malavolta, «può anche darsi che questo *index* o rubrica si possa ricostruire sulla base di quanto leggiamo in Tacito: *s.c. [de libidine feminarum]*». Così anche B. LEVICK, *The 'senatus consultum'*, cit., 536. Ricordano la posizione del Malavolta, discostandosene solo parzialmente, V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 502 e, in particolare, nt. 44, il quale – ponendosi in linea con E. VOLTERRA, voce *Senatus Consulta*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, 1969, 1065 – considera «il ricorso al termine 'infamia' infelice» e pensa, piuttosto, – anche grazie alla testimonianza tacitiana – all'indicazione '*de matronarum lenocinio coercendo*' (ID., *Altre notazioni esegetiche sul senatoconsulto c.d. di Larino*, in *SDHI*, LVI, 1995, 796 s., ora anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo contenuto in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 718 s. [da cui si cita]) e A. GUARINO, *L'apporto delle epigrafi*, cit., 608, secondo cui la dizione '*de libidine feminarum*' «è troppo riduttiva, dato che il provvedimento concerneva anche altre manifestazioni di dissolutezza maschile e femminile». *Contra*, cfr. M. BUONOCUORE, '*Senatus consultum*', cit., 683, il quale osserva acutamente come «nulla doveva mancare sulla destra di questa tavola, in quanto le parole *S C* risultano disposte perfettamente alla metà, sull'asse centrale del campo epigrafico». Ecco dunque che, a parere dello studioso, il «supposto 'titolo' del *senatus consultum*» doveva risultare «impossibile per motivi di spazio» e «poteva apparire (ammesso che fosse scritto) solo in una seconda tavola». Così anche C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 34, la quale ammette che «anche il caso di una semplice intestazione *S(enatus) C(onsultum)* con il testo redatto su lastre collocate verticalmente è perfettamente plausibile». Condivide la ricostruzione del Giuffré, T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 693 e nt. 8, secondo cui il titolo doveva proprio essere '*de matronarum lenocinio coercendo*' e C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 591 s., la quale ritiene possibile l'assunzione di questo titolo, non escludendo neppure, al contempo, l'alternativa qualificazione «*senatusconsultum de libidine feminarum*». Si oppongono invece fermamente alla stessa M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, cit., 532 e S. DEMOUGIN, *L'Ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, in *Collection de l'École Française de Rome*, CVIII, Roma, 1988, 555 s., ora contenuto come estratto autonomo dal titolo 'La definizione della parentela equestre secondo il *senatus consultum di Larino*', in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 575 s. (da cui si cita).

<sup>423</sup> Suet. *Tib.* 35.1: *Matronas prostratae pudicitiae, quibus accusator publicus deesset, ut propinqui more maiorum de communi sententia coercerent auctor fuit.*

perduto la loro *pudicitia*, nel caso in cui non fossero state sottoposte a un *publicium iudicium*, dovessero essere giudicate dai *propinqui* e soggiacere a una sentenza emessa *communi*, secondo le regole dell'antico *mos maiorum*<sup>424</sup>. Ma in *Tib.* 35.3 Svetonio andrebbe oltre, giacché ci ricorda con maggior enfasi rispetto al contenuto del § 1, ma anche migliore precisione e meticolosità rispetto a quanto riportato nella testimonianza tacitiana – dato che, solo nel passo di Tacito, si trova anche un'esplicita allusione al trattamento punitivo – come le *matronae* – di cui al § 1 – che volessero abbandonare la loro condizione, dedicandosi ad attività disdicevoli, dovessero essere condannate all'esilio. Peraltro, Svetonio mette in luce come il *lenocinium feminarum* sia da accostare alle condotte depravate della *'profligatissima iuventus utrisque ordinis'*, ossia dei giovani disinibiti di entrambi gli ordini – si intende senatori e cavalieri – i quali, per non essere sottoposti alle previsioni di un *senatus consulto* che impediva loro di esibirsi sulla scena e in arena, si sottoponevano spontaneamente alla riprovevolezza conseguente a un giudizio infamante: in entrambi i casi la pena prevista sarebbe stata l'*exilium*. Ma non è un caso sia proprio questa la sanzione che avrebbe trovato applicazione la quale, si badi, sarebbe stata la stessa – come si vedrà nel prosieguo della trattazione – prevista da Tacito contro una certa Vistilia in *ann.* 2.85.3. Per quanto la pena fosse uguale, diversa ne sarebbe stata la fonte: difatti, mentre in Svetonio la decisione risale a Tiberio, nella testimonianza tacitiana, l'origine sembra doversi rinvenire nella stessa *lex Iulia de adulteriis coercendis*<sup>425</sup>.

L'allusione al *senatusconsultum* del 19 d.C. si rinviene anche in Pap. 2 *de adult. D.* 48.5.11(10).2, ove il giureconsulto avrebbe considerato accusabile e condannabile per

<sup>424</sup> Per un approfondimento su Suet. *Tib.* 35.1, cfr. *supra*, cap. 1, § 3.

<sup>425</sup> Ciò verrebbe suffragato da Paul. Sent. 2.26.14: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri*, ove si allude, oltre alla *publicatio bonorum* in aggiunta alla *relegatio in insulam*. In realtà, è alquanto discussa in letteratura la riconduzione di quest'ultima pena al provvedimento augusteo, giacché la parte minoritaria della dottrina ammette che la stessa abbia avuto origine in seno alla repressione straordinaria, che avrebbe avuto modo di aggiungere la *relegatio in insulam* alla confisca patrimoniale, unica pena prevista dalla *lex Iulia de adulteriis*. Così, A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 113 s.; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 365; E. COSTA, *Crimini*, cit., 74; H. ANKUM, *La 'captiva adultera'*, cit., 155 s. e nt. 11, il quale asserisce – in termini alquanto dubbiosi – che sebbene «des peines infligées par la *lex Iulia* sont d'ordre patrimonial ... dans les *Pauli Sententiae* ... ou trouve aussi, comme peine cumulée avec ces peines patrimoniales, la *relegatio in insulam* temporaire ou à perpétuité» e T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 705. Sul passo v. anche F. GIUMETTI, *'Solutio matrimonio dotem reddi'*, cit., 43. Ecco quindi che, prosegue lo studioso, anche se «il n'est pas certain que cette peine était déjà incluse dans la *lex Iulia de adult. coerc.*», non è possibile con estrema certezza escluderlo giacché, ricordando un'*epistula* del giugno del 107 di Traiano (Plin. *Iun. ep.* 6.31.5), si trova una conferma dell'applicazione della *relegatio in insulam* in capo a due persone condannate per adulterio. *Contra*, accedono alla posizione sostenuta dalla dottrina dominante a tenore della quale l'unica pena prevista *ex lege Iulia de adulteriis* sia quella patrimoniale – dacché quella della *relegatio* avrebbe avuto origine nella procedura *extra ordinem* –, ex *plurimis*, U. BRASIELLO, *La repressione penale*, cit., 93 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *La legislazione*, cit., 113; G. PUGLIESE, *Linee generali*, cit., 762 s.; C. VENTURINI, *'Accusatio adulterii'*, cit., 53, nt. 61; G. RIZZELLI, *'Lex Iulia'*, cit., 272 s.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 337 ss. Parrebbe suffragare, ma solo a prima vista, la ricostruzione propugnata dalla parte minoritaria della dottrina, I. 4.18.4: *Item lex Iulia de adulteriis coercendis ... poenam autem eadem lex irrogat peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidia, bonorum, si humiles, corporis coercionem cum relegatione*. Il passo, contenuto nelle *Institutiones* giustinianee, infatti, riporta che il provvedimento augusteo avrebbe inflitto ai rei di adulterio la *publicatio bonorum* pari alla metà del patrimonio, se *humiliores*, mentre la *corporis coercitio* congiunta alla *relegatio in insulam*, se *honestiores*. Il problema che sta alla base della fonte è di carattere temporale: all'età di Augusto non vi sarebbe stata ancora alcuna distinzione tra *honestiores* e *humiliores*, distinzione che avrebbe preso forma soltanto nella seconda metà del II sec. d.C.

adulterio, in forza di un senatoconsulto non precisato, la donna che, per evitare di essere sottoposta alle sanzioni previste per questo reato, avesse deciso di prostituirsi ovvero di esibirsi *in scaenam* dietro il pagamento di un corrispettivo<sup>426</sup>. L'unico neo della testimonianza è relativo al fatto che Papiniano parla genericamente di 'mulier', senza alcuna allusione esplicita alle donne di elevata estrazione sociale, a differenza dei brani di Tacito e Svetonio<sup>427</sup>.

Se volessimo cercare di perimetrare meglio le condotte represses dal *senatusconsultum* del 19 d.C., stando a quanto riportatoci da Tacito e da Papiniano, si potrebbe sostenere che il provvedimento in parola coincida con il *senatusconsultum de matronarum lenocinio coercendo*. In particolare, il primo richiama diverse disposizioni volte a opporsi alla *libido feminarum* e, soprattutto, atte a evitare che le donne, le quali avessero avuto come nonno, padre o marito un cavaliere romano, potessero esercitare la prostituzione. Il secondo, invece, allude genericamente a un senatoconsulto, ma il fine è ancora quello della lotta alla depravazione femminile, lotta che passa attraverso l'equiparazione dell'adultera alla scenica, entrambe sottoponibili alla *poena adulterii*<sup>428</sup>. Non negli stessi termini si può esprimersi, però, con riguardo al passo di Svetonio: in questo caso, infatti, le donne dai bassi costumi vengono accostate alla '*profligantissima iuventus utriusque ordinis*', sebbene anch'egli alluda alla necessità di reprimere la *fraus* di entrambe le categorie richiamate e, dunque, anche delle *matronae* che avessero voluto dedicarsi all'arte del meretricio<sup>429</sup>.

Peraltro, se volessimo soffermarci sul contenuto della tavoletta di Larino<sup>430</sup>, si potrebbe notare come questa risulti conforme a quanto riportato nel passo papiniano,

---

<sup>426</sup> Sulla testimonianza, v. *supra*, cap. 1, § 1, nt. 30 e cap. 3, § 4, nt. 385. In particolare, M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, cit., 531, nota come Papiniano avesse limitato «il disposto del senatusconsulto del 19 d.C. alle sole donne», restringendone l'ambito di applicazione. Ciò è vero, però, solo confrontando questo frammento con Suet. *Tib.* 35.3, ove l'allusione è anche ai giovani disinvolti che *utriusque ordinis* avessero assunto dei comportamenti indecorosi per ottenere la nota d'infamia e poter esercitare arti sceniche presso il circo o il teatro. Infatti, il passo papiniano sembra porsi in linea con Tacito, giacché anche in *ann.* 2.85.1 il riferimento è alle sole *matronae* dai disinvolti costumi. M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 470, tentando di fornire una giustificazione all'esclusione tacitiana dei dissoluti *ivenes* dal novero dei soggetti sottoposti alle previsioni di cui al *senatusconsultum* del 19 d.C., avrebbe asserito che la stessa andrebbe trovata nell'«intenzione di non dare rilievo alla premura mostrata da Tiberio in questa occasione per il decoro della classe senatoria ed equestre, mentre la ben nota cura di Svetonio nella consultazione degli *acta senatus* sarebbe alla base del suo resoconto più completo». Anche V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 499 e nt. 31, ha tentato di individuare il motivo di siffatta mancanza e lo avrebbe ancorato, per quanto concerne Papiniano, al suo disinteresse «*ex professo* al nostro *senatusconsultum*», giacché il giureconsulto «si trova a commentare un *caput* della *Lex Iulia de adulteriis*, e perciò ... trova l'occasione per richiamare il deliberato senatorio che aveva smascherato gli espedienti concernenti il rapporto *lenocinium/adulterium*». Per quanto riguarda Tacito, invece, il Giuffré non prende una posizione, considerando le ragioni «incerte» (sul punto, v. anche p. 492, nt. 7).

<sup>427</sup> Questo è quanto osserva anche M. ZABŁOCKA, *Le modifiche*, cit., 405.

<sup>428</sup> Sul punto correttamente argomenta V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 496, in epoca antecedente all'emanazione del *senatusconsultum* del 19 d.C., «non fosse ammessa la repressione *ex Lege Iulia de adulteriis* di chi facesse professione d'essere meretrice (od altro)». A parere dello studioso, «dunque, l'*accusatio* e la *damnatio adulterii causa*, nell'ipotesi *de qua*, sono rese possibili solo *ex senatus consulto*».

<sup>429</sup> Si oppongono a questa ricostruzione M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, cit., 532, secondo cui il *lenocinium feminarum* «non ha alcun rapporto con la *profligantissima iuventus*» e V. GIUFFRÉ, *Altre nozioni esegetiche sul senatoconsulto c.d. di Larino*, in *SDHI*, LXI, 1995, 796 ss. e, soprattutto, 797, ora contenuto anche come estratto autonomo in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 719 (da cui si cita).

<sup>430</sup> Sul contenuto della *Tabula* di Larino, cfr. in letteratura M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 478 ss.; ID., *Italie. Regio II*, in *L'Année Épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité*

giacché anche la stessa contiene al suo interno il divieto di esibirsi *in scaenam*. In particolare, nelle linee 7-8-9, viene riportato il divieto rivolto a chiunque di evitare che vengano esibiti *in scaenam* il figlio, la figlia, il nipote, la nipote, il pronipote, la pronipote di un senatore<sup>431</sup>, ovvero di coloro il cui padre, nonno materno o paterno, fratello, o ancora di quanti madre, padre, nonno paterno o materno o fratello<sup>432</sup> sia stato concesso di assistere agli spettacoli dai posti riservati ai cavalieri<sup>433</sup>. Ma oltre a questo, sembra possibile scorgere un riferimento anche al meretricio nelle linee 4<sup>434</sup> e 5<sup>435</sup>. In particolare, sebbene le stesse siano state pesantemente ricostruite – soprattutto la parte iniziale della linea 5, il cui testo pervenutoci riporta solo un ‘rum’ –, sembra proprio che i consoli Marco Giunio Silano Torquato e Lucio Norbano Balbo avessero dichiarato di aver elaborato, così come è stata affidato loro, degli appunti vertenti su questioni relative alla depravazione dei costumi delle donne e *contra dignitatem ordinis*, oltre che relativi a giochi o, ancora, a locazioni di prestazioni. Ecco che, proprio l’espressione ‘*suas loca*’ potrebbe accogliere al proprio interno – in lettura congiunta alla frase ‘*datum de rebus ad libidinem*’ e al termine ‘[*femina*]rum’<sup>436</sup>, seppur ricostruiti –. Accogliendo questa impostazione, dunque, si giungerebbe con l’ammettere che la *Tabula* di Larino avesse contenuto al suo interno, congiuntamente, sia disposizioni contro le donne e, in particolare, contro la mercificazione del loro corpo (‘*operasve suas loca*’)<sup>437</sup>, sia contro gli *iuvenes* scapestrati che dietro corrispettivo si fossero rappresentati in scena (‘*in scaenam ludumv[e]*’, rendendosi così pienamente conforme con il passo di Papiniano e con Suet. *Tib.* 35.3 ma, solo in parte, in linea con Tac. *ann.* 2.85.1 e Suet. *Tib.* 35.1, i quali avrebbero concordato sulla lotta alla *libido feminarum* – di cui si trova traccia anche nella parte ricostruita della *Tabula*<sup>438</sup> –.

---

romaine, CXLV, 1978, 50 ss., ora anche come estratto autonomo dal titolo ‘L’Année Épigraphique 1978, 145’, in *Epigrafi di Larino*, II, cit., 487 ss. (da cui si cita); V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 509 ss.; B. LEVICK, *The ‘senatus consultum’*, cit., 536 ss.; PH. MOREAU, *A propos du Sénatus-Consulte épigraphique de ‘Larinum’*, cit., 559 ss.; T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 694; M. BUONOCUORE, ‘*Senatus consultum*’, cit., 684; C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 42 e 48 ss.

<sup>431</sup> Così lin. 7: [*pla*]cere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem pronepotem proneptem neve que[m cuius patri aut avo].

<sup>432</sup> V. lin. 8: [*v*]el paterno vel materno aut fratri neve quam cuius viro aut patri aut avo paterno ve[l materno aut fratri ius].

<sup>433</sup> Così lin. 9: *fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove ro[garet ut cum bestiis depugna]*-

<sup>434</sup> V. lin. 4: [*Quod M. Silan]us L. Norbanus Balbus co(n)s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium ipsos composuisse sic uti negotium iis [datum de rebus ad libidinem].*

<sup>435</sup> Così lin. 5: [*femina*]rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludumv[e] prodirent operasve suas loca]-. La Regina aveva integrato il testo: dopo [*femina*]rum vi sarebbe stata l’aggiunta di ‘*sic uti negotium iis [imperatum de rebus ad mo/rem pat]rum pertinentibus*’. Il Malavolta, invece, nel seguente modo: [*mandantum de rebus ad curam ludo]rum pertinentibus* (p. 367).

<sup>436</sup> Viene ricostruito solo come ‘*feminarum*’ da V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 502 e da A. GUARINO, *L’apporto delle epigrafi*, cit., 608, mentre anche come ‘*adulterarum/mulierum*’ da C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 53. Sul punto, v. oltre, nt. 438.

<sup>437</sup> Con riferimento alla *locatio*, v. la ricostruzione fornita da V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 506 s., nt. 69.

<sup>438</sup> Di questo avviso è E. VOLTERRA, voce *Senatus Consulta*, cit., 1065, secondo cui il *senatusconsultum de matronarum lenocinio coercendo* – ricordato da Svetonio, Tacito e Papiniano –, avrebbe previsto la sottoposizione «all’*accusatio* pubblica ed alla condanna per adulterio le *matronae*, le quali si fossero date al lenocinio o al meretricio od al teatro allo scopo di porsi nella categoria delle *mulieres in quas stuprum non committitur* ed evitare così le pene della *lex Iulia*». Del pari, M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 470 e 479 s., il quale avrebbe

Dunque, come si può notare, la necessità di arginare il malcostume delle *matronae* fosse particolarmente avvertita a Roma<sup>439</sup> e, proprio all'interno di questa politica di contenimento del suo dilaniare, si inserisce la vicenda di Vistilia che ci viene tramandata da

Tac. *ann.* 2.85.2-3: *Nam Vistilia praetoria familia genita licentiam stupri apud aedilis uulgauerat, more inter ueteres recepto, qui satis poenarum aduersum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. 3. Exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset. Atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis uisum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est.*

---

ancorato al presupposto della «concordanza, talora anche lessicale, tra il testo del *senatusconsultum* ... e le testimonianze citate da Suetonio, Tacito e Papiniano» l'attinenza delle stesse «proprio al *senatusconsultum* in questione» e A. GUARINO, *L'apporto delle epigrafi*, cit., 608. *Contra*, cfr. M.A. LEVI, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, cit., 531 s., secondo cui «fra le ll. 4 e 5 l'integrazione *ad libidinem femina* ... sarebbe ineccepibile dal punto di vista epigrafico se realmente le linee dell'iscrizione avessero spazio per 100 lettere». Inoltre, continua concludendo che «quanto resta della tavola non può essere rubricato come s.c. *libidine* (o *de lenocinio*) *matronarum coercenda*, poiché il testo conservatoci non rende visibile l'integrazione "*de rebus ad libidinem feminarum*" alle ll. 14-15». Ecco, dunque, che, a suo avviso, «non è possibile che a questo argomento, su cui le fonti insistono tanto, siano dedicate poche parole, mentre le altre righe trattano tutte delle prestazioni teatrali o circensi» (p. 532). Del pari, V. GIUFFRÉ, *Altre nozioni*, cit., 718 ss. e, in particolare, 719 (da cui si cita), a parere del quale – sulla scia del Levi – ritiene che sia da rigettare la ricostruzione a tenore della quale «la relazione dei consoli M. Silano e L. Norbano Balbo e quindi la decisione del senato riguardassero (pure) *de rebus ad libidinem femina/rum pertinentibus*». Ancora più radicali sono le posizioni di S. DEMOUGIN, *L'Ordre équestre*, cit., 575 s., secondo cui vi sarebbero stati almeno due senatoconsulti nel 19 d.C.: uno, quello di Larino, che avrebbe perseguito i pubblici spettacoli e un altro, non ben precisato, che avrebbe represso il meretricio. Così anche T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 711 ss., sostiene a più riprese che sia necessario operare «una distinzione netta fra il SC di Vistilia e quello di Larino». Del pari, M. ZABŁOCKA, *Le modifiche*, cit., 405, ritiene che, sulla scia dei passi di Svetonio e di Papiniano, «il testo della tavoletta di Larino finora decifrato non esclude, che essa si riferisse a più senatoconsulti, che quindi – per dirla in altre parole – dopo il senatoconsulto già decifrato sulla punibilità dell'esibizione sulle scene e nelle arene vi si trovasse il testo di un senatoconsulto successivo, dedicato anzitutto al meretricio e al lenocinio femminile, ed alle pene con cui essi vengono perseguiti». Dello stesso avviso, in tempi più recenti, è C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 350 s., secondo cui le tavole dovevano essere due, una – seppur gravemente lacunosa – avente per oggetto la repressione delle condotte tenute dai giovani scapestrati di rango senatorio ed equestre, l'altra, perduta, che avrebbe contenuto al suo interno «lo stesso senatoconsulto, o un altro senatoconsulto» con «le disposizioni per reprimere il malcostume femminile cui si riferiscono Tacito, Svetonio e Papiniano». In tempi più recenti, invece, C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 53 e 74 ss., avrebbe sostenuto che la *Tabula* di Larino si sarebbe limitata a prevedere «il divieto, per i ceti superiori e per i minorenni, di presentarsi, a seguito di contratti sulla scena». A parere della studiosa, infatti, voler ricostruire quel 'rum' che ci rimasto della linea 5 – anche a seguito di una lettura congiunta con il riferimento '*ad libidinem*' di cui si trova traccia nella linea precedente – come *feminarum/adulterarum/mulierum* «significa voler compiere un'operazione del tutto ipotetica e speculativa». Sul punto, v. *supra*, nt. 436.

<sup>439</sup> A tal proposito, il caso di Vestilia si collocherebbe al termine di una lunga serie di episodi aventi come protagoniste delle donne dai morigerati costumi che «per sfuggire ai rigori della legislazione augustea contro gli adulteri e alle restrizioni imposte alla loro esuberanza dall'appartenenza all'ordine senatorio o equestre, non esitarono a fare aperta professione di meretricio», previa *professio* agli edili curuli, accettando «spontaneamente, in vista dei vantaggi di una vita più libera, l'infamia derivante dalla pubblicità della loro riprovevole condotta». Così anche V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 495, il quale apostrofa Vistilia come «povera», giacché sarebbe giunta «ben ultima a scimmiettare la spregiudicata e beffarda escogitazione praticata da chi lo sa quali altre matrone ben più altolocate nella scala sociale» e C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 589.

Si tratta della prima testimonianza che applica, in concreto, il contenuto dei decreti del senato atti a contenere la *libido feminarum* di cui viene fatto cenno da Tacito nel § 1, motivo per cui non possa considerarsi l'*occasio*, ma la sola esemplificazione degli stessi<sup>440</sup>.

In particolare, nel frammento si allude a una certa Vistilia, discendente da una famiglia pretoria<sup>441</sup>, che aveva dichiarato agli edili<sup>442</sup> di voler esercitare la prostituzione<sup>443</sup>, in conformità all'antico *mos maiorum*, che riteneva sufficiente *flagitium* per la donna la sua stessa professione di *impudicitia*. La giovane, però, è stata condannata all'esilio nell'isola di Serifo in quanto il suo adulterio era giunto a consumazione<sup>444</sup>. Trattandosi di un *crimen* manifesto, il *maritus* Titidio Labeone doveva essere sottoposto a un'accusa di lenocinio, *accusatio* che

---

<sup>440</sup> Di questo avviso è V. GIUFFRÉ, *Un senatoconsulto ritrovato*, cit., 495. *Contra*, M. MALAVOLTA, *A proposito del nuovo S.C. da Larino*, cit., 476, a parere del quale Vistilia «fu di fatto la prima vittima illustre della nuova legge»; B. LEVICK, *The 'senatus consultum'*, cit., 556 e M. ZABŁOCKA, *Le modifiche*, cit., 403 s., secondo cui la vicenda della giovane Vistilia sarebbe stata la causa scatenante dalla quale sarebbe occasionata la decisione senatoria. Negli stessi termini si è espressa, in tempi più recenti, C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 346 s.; EAD., *'Meretrix'*, cit., 584, la quale avrebbe accolto le posizioni in precedenza espresse dal Giuffré e dal Zablocka, sostenendo che Vistilia «con il suo comportamento fornì al senato la causa diretta di correre ai ripari con seri provvedimenti», ma, al contempo, «fu anche la prima vittima della nuova disposizione senatoria» (p. 347). Interessante è anche la posizione accolta da T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 701, il quale, opponendosi alla ricostruzione offerta dal Giuffré (p. 703 s.), ammette che «l'episodio di Vistilia ebbe come risultato un SC che vietava semplicemente l'esercizio della prostituzione alle donne appartenenti alle classi senatoria e equestre». Acutamente osserva C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 72, come «l'intento fraudolento che animò Vistilia giocò un ruolo decisivo nella reazione del Senato», giacché «durante il periodo repubblicano ed augusteo comportamenti del genere di quello di Vistilia erano punibili attraverso provvedimenti *ad hoc*, dovendosi attendere la fine del I sec. d.C. per ottenere che le lacune venissero colmate con un'interpretazione estensiva delle leggi esistenti».

<sup>441</sup> Che il *pater* di Vistilia fosse un pretore ci viene confermato da Tac. *ann.* 6.9.2: *Secutae dehinc Tiberii litterae in Sex. Vistilium praetorium, quem Druso fratri percarum in cohortem suam transtulerat. Causa offensionis Vistilio fuit, seu composuerat quaedam in Gaium Caesarem ut impudicum, siue ficto habita fides. Atque ob id conuictu principis prohibitus cum senili manu ferrum temptauisset, obligat uenas; precatusque per codicillos, immitti rescripto, uenas resoluit*. In particolare, nella fonte si evince come l'ormai ex *praetor* Sesto Vistilio, carissimo al fratello Druso, fosse caduto in disgrazia a causa della redazione – anche se non è escluso che si tratti di una erronea attribuzione – di uno scritto dai toni satirici, che avrebbe messo in luce, oltre che diffuso, l'immoraltà di Gaio Cesare.

<sup>442</sup> Non è casuale che la donna avesse voluto dichiarare la propria volontà di dedicarsi alla prostituzione proprio agli edili giacché, come ben ci ricorda TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 691 ss., sono loro a esercitare il controllo sui *lupanaria*.

<sup>443</sup> Secondo C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 345, la donna avrebbe dichiarato agli edili curuli di voler esercitare la prostituzione 'pubblicamente', ma ciò non sembra sostenuto da alcun rilievo testuale, giacché nella testimonianza Tacito allude, in modo generico, alla '*licentiam stupri*', senza avvalersi della forma avverbiale '*palam*' che sovente accompagna l'espressione '*quaestum corpore facit fecerit*'. Per un approfondimento sul punto, v. cap. 3, § 1.

<sup>444</sup> Sulla condanna all'*exilium* di Vistilia magistrale è la ricostruzione condotta da T.A.J. MCGINN, *The SC from Larinum*, cit., 705 s., il quale mette in luce come, a causa del linguaggio «abbastanza vago» di Tacito, la punizione della «avrebbe dovuto comprendere la perdita della cittadinanza (forse soltanto quella, a quell'epoca), maggiori limitazioni sulla proprietà dei beni (non ancora, pare, la confisca di tutti i beni) e la messa al bando, solitamente in una località predestinata». A parere dello studioso, però, non è neppure da escludere che l'*exilium* possa essere inteso «come esilio "capitale"». Ciò sarebbe fondato su due ordini di ragioni: da un lato, infatti, l'estraneità del divieto di esercitare il meretricio da parte di donne *ingenuae et honestae* dall'ambito proprio della *lex Iulia de adulteriis*, avrebbe portato, come conseguenza, la mancanza di un reale «motivo di ritenere che le pene dovessero essere identiche». In secondo luogo, visto che l'intervento senatorio sarebbe ritenuto per inibire il diffondersi sconsiderato della prostituzione, «sarebbe forse più logico supporre» che lo stesso «prescrivesse pene più severe rispetto a quelle previste dalla legge originale». Ancora sulla condanna all'esilio di Vistilia, cfr. A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 130; C. RICCI, *Gladiatori*, cit., 73, a parere della quale la motivazione della gravità della stessa si sarebbe dovuta rinvenire nella necessità di «conseguire fini preventivi, come esempio e monito» e E.D. AUGENTI, *'Meretrices'*, cit., 79.

sarebbe stata evitata in quanto lo stesso avrebbe addotto a suo favore – dato che non aveva ancora esperito l'*accusatio* contro la donna, benché certamente rea di adulterio<sup>445</sup> – il mancato spirare dei sessanta giorni previsti *ex lege Iulia de adulteriis*.

Dunque, la dichiarazione rivolta da Vistilia agli edili curuli sarebbe stata finalizzata all'ottenimento dell'impunità dall'accusa di adulterio. Difatti, la *professione* avvenuta *apud aedilis*, in forza dell'antico *mos maiorum*, sarebbe stata ritenuta un giusto castigo per la giovane che avrebbe così perduto il suo *status* matronale di *ingenua et honesta*, ricadendo nel novero delle donne che il provvedimento augusteo avrebbe considerato '*in quas stuprum non committitur*' e che, a causa della loro bassezza, sarebbero andate indenni dalla stessa accusa – e, dunque, sanzione – di adulterio<sup>446</sup>.

##### 5. Il meretricio e l'accusa di lesioni personali: 'strano' caso di Manilia.

All'anno 151 a.C. è fatto risalire il caso di una celebre meretrice, una certa Manilia, accusata dal plebeo Aulo Ostilio Mancino di lesioni personali<sup>447</sup>. Si tratta di un brano

---

<sup>445</sup> La testimonianza ci dà prova dell'esistenza della condanna della donna per *adulterium* senza *accusatio* e con i termini per il suo avanzamento ancora pendenti. Sul punto, cfr. C. VENTURINI, '*Accusatio adulterii*', cit., 62.

<sup>446</sup> Così, E. VOLTERRA, voce *Senatus Consulta*, cit., 1065. Sulle donne '*in quas stuprum non committitur*', cfr. cap. 3, § 1.

<sup>447</sup> Alle lesioni personali può essere accostato un altro episodio, di poco precedente – per quanto, con buona probabilità, sulla scia di F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*', cit., 135, si possa sostenere che si fosse trattato di «un'accusa mossa a una donna, probabilmente nemmeno approdata in sede di giudizio» – che vede come protagonista la moglie di Attilio Regolo, di cui è conservata traccia in Diod. 24.12: 'Ὅτι ἡ μήτηρ τῶν νεανίσκων βαρέως φέρουσα τὴν τάνδρὸς τελευτήν καὶ νομίσασα δι' ἀμέλειαν αὐτὸν ἐκλελοιπέναι τὸ ζῆν, ἐποίησε τοὺς υἱοὺς κακουχεῖν τοὺς αἰχμαλώτους. συγκλεισθέντων οὖν αὐτῶν εἰς οἶκον στενὸν παντελῶς, τὰ σώματα καθάπερ τῶν θηρίων ἠναγκάζετο συνεσπειραμένα κάρτερεῖν διὰ τὴν στενοχωρίαν. ἔπειτα τῆς τροφῆς παραρριζώσεως ἐφ' ἡμέρας πέντε, Βοδόστωρ μὲν διὰ τὴν ἀθυμίαν καὶ τὴν ἔνδειαν ἐτελεύτησεν, Ἀμίλιας δὲ διαφέρων εὐψυχία διεκάρτερει, καίπερ ἀπεγνωσμένης ἐλπίδος ἀντεχόμενος. πολλὰς δὲ αὐτοῦ δεομένου τῆς γυναικὸς καὶ μετὰ δακρύων τὴν ἐπιμέλειαν τὴν εἰς τὸν ἄνδρα διεξιόντος, τοσοῦτον ἀπέσχευεν ἐκείνη φιλανθρωπίας καὶ λογισμῶν ἀνθρωπίνων ὥστε τὸν μὲν νεκρὸν αὐτῇ συγκατακτεῖσαι πέντε ἡμέρας, τροφήν δὲ ὀλίγην χορηγήσει, πρὸς αὐτὸ μόνον στοχαζομένην τὸ δύνασθαι τὴν ἀτυχίαν 2. ἐνεγκεῖν. ὁ δὲ Ἀμίλιας ἀπογνοὺς τὸν ἐκ τῆς ἰκεσίας ἔλεον ἀνεβόησεν ἐπιμαρτυρόμενος Δία Ξένιον καὶ θεοὺς τοὺς ἐποπτεύοντας τὰ κατ' ἀνθρώπους, ὡς ἀντὶ καλῆς χάριτος τῆς ὀφειλομένης ἀπολαμβάνει τιμωρίας ὑπὲρ ἀνθρώπων. οὐ μὴν ἐξέλειπε τὸ ζῆν, εἴτε δαιμονίου τινὸς ἐλέησαντος, εἴτε καὶ ταῦτομάτου 3. παρὰδοξον ἐνεγκόντος βοήθειαν. ἐσχάτως γὰρ αὐτοῦ διακειμένου διὰ τε τὴν ἀποφορὰν τὴν ἀπὸ τοῦ νεκροῦ καὶ τὴν ὄλην κακουχίαν, τῶν οἰκετῶν τινες τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν διηγῆσαντό τισι τὸ γινόμενον. οἱ δὲ μισοπονηρήσαντες τοῖς δημάρχοις προσήγγειλαν. δεινῆς δ' οὖν τῆς ὀμότητος φανείσης, οἱ ἄρχοντες ἀνεκαλέσαντο τοὺς Ἀτιλίους καὶ παρ' ὀλίγον θανάτου κρίσιν προέθηκαν ὡς καταισχύνοσι τὴν Ῥώμην διηπειλήσαντο δὲ τὴν ἀρμόττουσαν παρ' αὐτῶν λήψεσθαι τιμωρίαν εἰ μὴ πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιήσονται τῶν αἰχμαλώτων. οἱ δὲ τῇ μητρὶ πολλὰ καταμεμφάμενοι, τὸν μὲν Βοδόστορα καύσαντες ἀπέστειλαν τὴν τέφραν τοῖς συγγενεῖς, τὸν δὲ Ἀμίλιαν ἐκ τῆς κακουχίας ἀνέλαβον. La vicenda, collocata tra il 250 e il 241 a.C., attiene al caso di due prigionieri cartaginesi, Bodostore e Amilcare, i quali, affidati alle cure della moglie e dei figli di Attilio Regolo, sarebbero stati da questi in concorso seviziati, rinchiusi in una stanza e fatti morire d'inedia. Gli stessi, infatti, avrebbero voluto vendicare e rendere giustizia alla morte, avvenuta poco prima, del marito/padre per mano cartaginese. Sopraggiunta la morte di uno dei due, il sopravvissuto, per quanto spintosi anch'egli allo stremo delle sue forze, avrebbe chiesto compassione alla donna, ricordandogli il defunto marito e rimarcandole di aver fatto tutto il possibile per curarlo. La stessa, però, non avrebbe dato seguito alle richieste del prigioniero, lasciandogli accanto il corpo esanime del compagno e pochissimo cibo, lo stretto necessario per il suo sostentamento. Quando anche Amilcare si trovava in fin di vita, alcuni schiavi avrebbero informato della vicenda alcune persone le quali, inorridite dalla confessione, avrebbero a loro volta messo al corrente i tribunari



emblematico avendo lo stesso costituito l'unica traccia dalla quale si evince un'applicazione della *provocatio* e dell'*intercessio* in relazione a una donna. La vicenda, dai rilevanti risvolti politici<sup>448</sup>, viene conservata in

Gell. *noct. Att.* 4.14: *Cum librum IX Atei Capitonis coniectaneorum legeremus, qui inscriptus est de iudiciis publicis, decretum tribunorum visum est grauitatis antiquae plenum. 2. Propterea id meminimus, idque ob hanc causam et in hanc sententiam scriptum est: Aulus Hostilius Mancinus aedilis curulis fuit. 3. Is Maniliae meretrici diem ad populum dixit, quod e tabulato eius noctu lapide ictus esset, uulnusque ex eo lapide ostendebat. 4. Manilia ad tribunos plebi prouocauit. 5. Apud eos dixit comessatorem Mancinum ad aedes suas uenisse; eum sibi recipere non fuisse e re sua, sed cum ui inrumperet, lapidibus depulsum. 6. Tribuni decreuerunt aedilem ex eo loco iure deiectum, quo eum uenire cum corollario non decuisset; propterea, ne cum populo aedilis ageret, intercesserunt.*

L'episodio, conservato nel libro quarto, capitolo primo, delle *noctes Atticae* di Aulo Gellio, inizia con il riferimento al libro nono *De iudiciis publicis* dei *Coniectanea* di Ateio Capitone, ove viene riportato il caso di una certa Manilia, meretrice, citata in giudizio dinanzi al popolo<sup>449</sup> dal tribuno della plebe Aulo Ostilio Mancino per aver lanciato un sasso contro lo stesso, dall'interno della sua abitazione, provocandogli delle ferite ancora visibili<sup>450</sup>. La

---

della plebe. A questo punto, però, il brano di Diodoro diventa di difficile comprensione, dando adito a due diverse linee interpretative. Per alcuni, infatti, gli ἄρχοντες sarebbero stati sul punto di promuovere un processo capitale contro gli Atilii, ma avrebbero poi optato per la mera minaccia dell'acerba sanzione, che avrebbe trovato applicazione nel caso in cui gli stessi non avessero desistito dal compiere ulteriori torture verso i prigionieri cartaginesi, oltre che prendersi cura di loro, circostanza che poi in concreto si sarebbe verificata. Infatti, i figli di Attilio Regolo, dopo aver aspramente rimproverato la loro madre, avrebbero cremato il corpo del prigioniero deceduto, Bodostore, facendo poi pervenire ai parenti le sue ceneri e, al contempo, avrebbero liberato dalla prigionia Amilcare. Per questa soluzione propende, in dottrina, F. FABBRINI, voce *Tribuni plebis*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 802. Secondo un'altra interpretazione, invece, i tribuni della plebe avrebbero concretamente processato *apud populum* gli Atilii, sebbene non vennero condannati alla pena capitale. A questa conclusione avrebbe acceduto R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 22 s. Su questa testimonianza, cfr. *ex plurimis* L. GAROFALO, *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 92 s.; ID., *'Aediles'*<sup>3</sup>, cit., 154 s. e F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 135 ss.

<sup>448</sup> I risvolti politici della vicenda della *meretrix* Manilia emergono limpidamente in L. GAROFALO, *'Aediles'*<sup>3</sup>, cit., 155 s., nt. 126 e F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 148 s. Si esprime, invece, in maniera esagerata in termini di *maiestas* R.A. BAUMAN, *Criminal Prosecutions*, cit., 253.

<sup>449</sup> Posizione isolata sarebbe stata assunta da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 465, nt. 1, a parere del quale la convocazione dei tribuni della plebe per decidere sulla vicenda che vede come protagonista Manilia non sarebbe stata la prima giacché, a suo avviso – per quanto la ricostruzione proposta non trovi alcun riscontro testuale –, Manilio «beruft zur Entscheidung in zweiter Instanz die Comitieren».

<sup>450</sup> Cenni alle ferite provocate a Mancino sono contenuti anche in App. *Mithr.* 6: γελοῖος ἔτυχε συγγνώμης. χρόνῳ δ' ὕστερον Ἀττάλω τι χαλεπήνας, τῷ βασιλεῖ τῆς Ἀσίας τῆς περὶ τὸ Πέργαμον, τὴν γῆν ἐδήου τὴν Ἀσιάδα. μαθοῦσα δ' ἡ Ῥωμαίων βουλή προσέπεμπε τῷ Προουσία μὴ πολεμεῖν Ἀττάλω, φίλῳ Ῥωμαίων ὄντι καὶ συμμάχῳ. καὶ δυσπειθῶς ἔτι ἔχοντι οἱ πρέσβεις μετ' ἀνατάσεως προσέτασσον πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τῆς συγκλήτου λεγομένοις καὶ ἦκειν μετὰ χιλίων ἰπέων ἕς τι μεθόριον ἐπὶ συνθήκαις, ἔνθα καὶ τὸν – ove l'allusione è alle ferite provocate dal lancio di una pietra –, ma anche da Polyb. *hist.* 36.14.2: καὶ κατεστάθησαν Μάριος Λικίνιος, ἄνθρωπος ποδαγρικὸς καὶ τελείως ἀδύνατος τοῖς ποσὶ, καὶ μετὰ τοῦτον Αὐλὸς Μαγνῖνος, ὃς κεραμίδος εἰς τὴν κεφαλὴν ἐμπεσοῦσης αὐτῷ τηλικούτας καὶ τοσαύτας οὐλὰς εἶχε διὰ τῆς κεφαλῆς ὥστε θαυμαστὸν εἶναι πῶς ἐσώθη, καὶ Λεύκιος Μαλλέολος, ὃς πάντων ἐδόκει Ῥωμαίων – in cui il riferimento è al lancio di un vaso o di una tegola che avrebbe cagionato delle lesioni ancora visibili e particolarmente gravi –.

donna, difesasi dinanzi ai tribuni della plebe, avrebbe riprodotto la sua versione dei fatti, tentando di scardinare le accuse contestate dal tribuno, rese ancor più gravi dal fatto che lo stesso avrebbe dichiarato all'organo giudicante di non aver bussato alla porta di Manilia in quanto *quivis de populo*, ma in qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Questa precisazione non è priva di rilievo bensì sarebbe stata spesa dal tribuno plebeo proprio al fine di avvalorare la propria posizione, ricordando una potestà che le sarebbe propria e che sarebbe discesa dalla qualifica dallo stesso rivestita, vale a dire quella relativa alla repressione del malcostume femminile<sup>451</sup>.

Però, come anticipato poc'anzi, alla versione dell'uomo sarebbe seguita quella dell'accusata. In particolare, Manilia avrebbe ricordato come Mancino, dopo essersi presentato scomposto e festaiolo fuori della sua abitazione, avrebbe insistentemente richiesto di entrarvi, ma, a seguito dei dinieghi oppostigli e volendo addentrarsi con la forza, l'unica via percorribile sarebbe stata quella di allontanarlo a sassate. Dunque, la difesa della donna avrebbe fatto leva proprio su quanto veniva sostenuto da Mancino a fondamento dell'accusa promossa: la stessa avrebbe messo in luce i tratti peggiori dell'uomo, descrivendolo come persona scomposta e non certamente dedita – al momento dell'arrivo presso la sua abitazione – all'esercizio delle sue funzioni. Manilia, infatti, avrebbe alluso tanto alla ghirlanda portata in testa, quanto al suo fare insistente e sgarbato, tutti elementi atti a scardinare l'impianto accusatorio del tribuno che, per quanto suffragato dall'elemento probatorio – le ferite ancora ben visibili –, appariva alquanto claudicante.

A seguito delle deposizioni della donna, i tribuni della plebe – ai quali spettava anche il compito di difendere «un interesse privato della *meretrix* a non essere sottoposta a giudizio», oltre che farsi latori di un «interesse generale alla correttezza dei magistrati» – avrebbero riconosciuto l'innocenza della donna, in forza del presupposto secondo cui un edile che si presentava in questo modo dinanzi a una casa – era agghindato con una ghirlanda in testa, da commensale – meritava di essere allontanato in questo modo, impedendo, dunque, al tribuno di appellarsi al popolo. Con l'*intercessio* promossa dalla donna l'azione giudiziaria intentata da Mancino sarebbe stata interrotta all'istante<sup>452</sup>.

---

<sup>451</sup> Di questo avviso sembra essere L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 116, il quale peraltro sostiene che «sarebbe stato molto più plausibile – su di un piano strettamente giuridico – per Ostilio muovere contro la donna una azione privata di *iniuria* personale, ma questa si sarebbe basata su di un rapporto tra i due a carattere privato, non pubblico, con indubbio disdoro dell'edile». Così anche L. GAROFALO, *La competenza*<sup>3</sup>, cit., 94; ID., *Aediles*<sup>3</sup>, cit., 155, il quale allude esplicitamente all'offesa della «carica magistratuale» dal tribuno della plebe «gerita mediante il lancio di un mattone, che ne aveva provocato il fermento». Del pari, in tempi più recenti, F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 147, mette in evidenza come «pare di capire, però, che l'edile avesse accentuato la gravità del danno configurandolo come attentato ad un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, sostenendo cioè, è lecito credere, di aver fatto visita alla donna non in qualità di privato cittadino, bensì in veste ufficiale, nell'adempimento del proprio ufficio magistratuale, cui spettava forse la vigilanza sui postriboli». *Contra*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 465, nt. 1, il quale allude formalmente a un'accusa in seconda istanza. Su questo punto, v. *supra*, nt. 449.

<sup>452</sup> Che il caso di Manilia alludesse a un'*intercessio* piuttosto che a una *provocatio* viene confermato da L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 115 ss., a parere del quale questa conclusione verrebbe suffragata con estrema certezza dalla «chiusa *ne cum populo aedilis ageret intercesserunt*» (p. 115). Lo studioso mette inoltre in evidenza come «la richiesta di *intercessio* avanzata da Manilia non sembra, stando almeno al racconto di Gellio, suscitare nei

## 6. La prostituzione e la schiavitù: da atti leciti a 'crimina'.

Come si è avuto modo di vedere nel presente capitolo, la prostituzione a Roma era un fenomeno particolarmente diffuso sia presso i ceti più agiati sia, soprattutto, presso quelli meno abbienti. Le donne schiave che si concedevano al meretricio dovevano certamente essere un buon numero: infatti, essendo le stesse considerate alla stregua di 'res', oggetti nelle mani del loro padrone, completamente eterodirette e sulle quali il *dominus* godeva del *ius vendendi* e del *ius vitae ac necis*, come tali, potevano essere anche avviate alla prostituzione. Se il *dominus* voleva evitare che queste ultime fossero indotte al meretricio, avrebbe dovuto inserire un'apposita clausola, conosciuta come 'ne prostituatur', ossia uno specifico patto con il quale si escludeva che la schiava potesse essere avviata alla prostituzione da parte del suo acquirente<sup>453</sup>. Si trattava di una clausola molto diffusa nella prassi – in conseguenza e, soprattutto, per fare da contrappeso anche alla massiccia affermazione di siffatta pratica degradante – che avrebbe comportato, nel caso di una sua violazione, alla previsione di una sanzione per il *dominus*, sanzione che talvolta avrebbe potuto comportare anche la liberazione della schiava.

Sulla violazione di siffatta clausola a venire in rilievo è, in primo luogo,

Pap. 27 quaest. D. 18.7.6 pr.: *Si venditor ab emptore caverit, ne serva manumitteretur neve prostituatur, et aliquo facto contra quam fuerat exceptum evincatur aut libera iudicetur, et ex stipulatu poena petatur, doli exceptionem quidam obstaturam putant, Sabinus non obstaturam. sed ratio faciet, ut iure non teneat stipulatio, si ne manumitteretur exceptum est: nam incredibile est de actu manumittentis ac non potius de effectu beneficii cogitatum. ceterum si ne prostituatur exceptum est, nulla ratio occurrit, cur poena peti et exigi non debeat, cum et ancillam contumelia adfecerit et venditoris affectionem, forte simul et verecundiam laeserit: etenim alias remota quoque stipulatione placuit ex vendito esse actionem, si quid emptor contra quam lege venditionis cautum est fecisset aut non fecisset.*

Nella testimonianza papiniana testè riportata si fa cenno, in un primo momento, al caso in cui in un contratto di compravendita avente per oggetto una schiava vengano apposte due clausole, ossia la 'ne manumittetur' e la 'ne prostituatur' garantite *ex stipulatione poenae*. In forza di quest'ultima sorgeva in capo al compratore una responsabilità in conseguenza della violazione degli accordi assunti in sede contrattuale, dalla quale sarebbe conseguita

---

tribuni alcun dubbio sul piano pregiudiziale della proponibilità diretta di tale richiesta da parte di una donna-meretrice: da una parte cioè non vi è bisogno dell'*auctoritas* di un tutore, dall'altra la meretrice, anche se in senso lato *ignominiosa*, non è esclusa dal *ius appellationis*» (p. 116 s.). Ancora sulla labile soglia intercorrente tra la *provocatio* e l'*intercessio*, v. in precedenza, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 464 s. e nt. 1. In generale, sulla vicenda di Manilia, v. A.W. LINTOTT, *Violence*, cit., 97 s.

<sup>453</sup> Sulla clausola 'ne prostituatur', cfr. *ex plurimis* A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 21 ss. e 87 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 292 ss.; B.E. STUMPP, *Prostitution*, cit., 333; M. MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000, 104 s.; F. BOTTA, *Ecl. 17,21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra i coniugi*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 81; C. FAYER, 'Meretrice', cit., 642 ss.; J.R. GARRIDO, 'Ne serva prostituatur': Slavery, Prostitution, and the Limits of 'Dominica Potestas' in Ancient Rome, in *Dialogues d'Histoire Ancienne*, XLVI.1, 2020, 173 ss.

l'inevitabile sanzione. La seconda questione trattata, invece, appare già a prima vista ben più complessa, e avrebbe riguardato l'ipotesi in cui il divieto di prostituire la schiava non fosse stato oggetto di un'apposita *stipulatio poenae*, bensì fosse stato obiettivo contenuto in un mero patto. In questo caso la soluzione prospettata dal giureconsulto appare rilevante, ma non priva di fondamento, giacché vi sarebbe stata comunque un'*actio* sulla vendita nel caso in cui l'acquirente avesse violato una condizione dell'alienazione, con un'azione positiva o con un'omissione. Ciò avrebbe trovato il suo fondamento nel fatto che la condotta serbata dal compratore avrebbe inflitto un nocumento non soltanto alla schiava, ma avrebbe soprattutto determinato una compromissione dell'*affectio* del venditore e forse anche del suo senso del pudore<sup>454</sup>.

È solo a seguito dell'intervento del *divus Vespasianus* che viene regolamentata per la prima volta, mediante un decreto, la clausola '*ne prostituatur*', in precedenza rimessa alla sola determinazione contrattuale, come si evince da

Mod. 1 *de manumiss.* D. 37.14.7 pr.: *Divus Vespasianus decrevit, ut, si qua hac lege venierit, ne prostituatur et, si prostituta esset, ut esset libera, si postea ab emptore alii sine condicione veniit, ex lege venditionis liberam esse et libertam prioris venditoris.*

In forza del citato decreto, Vespasiano<sup>455</sup> avrebbe regolamentato il caso relativo a una schiava che fosse stata oggetto di un contratto di compravendita nel quale sarebbe stata apposta la clausola '*ne prostituatur*' e fosse stato previsto che, in caso di sua violazione, la donna sarebbe stata resa libera. Nell'ipotesi in cui la stessa fosse stata però, in seguito, venduta dal compratore a un terzo senza suddetta clausola, si doveva comunque reputare libera in forza della legge sulla compravendita, in ossequio al principio del *favor libertatis*. Dunque, la donna avrebbe conquistato la libertà sia nei confronti del primo compratore, sia nei riguardi del secondo, anche nel caso in cui quest'ultimo – il quale implicitamente si può pensare che abbia fatto prostituire l'ex schiava, in aperta violazione della clausola '*ne prostituatur*' – non fosse stato al corrente di siffatta clausola al momento dell'acquisto.

È sempre il *favor libertatis* che si pone a fondamento anche di una previsione contenuta in un passo marciano, che riproduce il contenuto di una costituzione del *divus* Marco Aurelio, vale a dire

---

<sup>454</sup> Sulla testimonianza, v. in dottrina A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 21 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 299 s.; B.E. STUMPP, *Prostitution*, cit., 331; C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 648 s. Traccia della clausola '*ne prostituatur*' si può rinvenire anche in Pomp. 27 *ad Sab.* D. 21.2.34 pr.; Ulp. 5 *ad ed.* D. 2.4.10.1; Paul. 5 *quaest.* D. 18.7.9.

<sup>455</sup> La posizione che ritiene precedente a Vespasiano l'intervento normativo rimonta a W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1970, 603. *Contra*, J.C. DUMONT, '*Servus*'. *Rome et l'Esclavage sous la République*, Roma, 1987, 358, nt. 298, il quale mette in evidenza come «Vespasien est le premier empereur connu à avoir décidé la liberté pour la servante vendue *ne prostituatur*, prostituée et revendue sans condition». Dello stesso avviso sono anche A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 87 s.; B.E. STUMPP, *Prostitution*, cit., 331; C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 643 s. e, seppur dubbiosamente, T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 292 s.

Marcian. *lib. sing. ad form. hypothecar.* D. 40.8.6: *Si quis obligatum servum hac lege emerit, ut manumittat, competit libertas ex constitutione divi Marci, licet bona omnia quis obligaverit, quae habet habiturusve esset. Tantundem dicendum est et si hac lege emerit, ne prostituatur, et prostituerit.*

Nella parte della testimonianza di nostro interesse, infatti, il giureconsulto mette in evidenza come se taluno abbia acquistato una schiava – alla pari dell'ipotesi trattata in precedenza ove il protagonista è uno schiavo sottoposto a pignoramento o a condizione che venga manomesso –, la stessa acquista la libertà, in forza del *favor libertatis*<sup>456</sup>, se doveva essere acquistata con la clausola *'ne prostituatur'*, ma, nonostante la stessa, sia stata comunque prostituita<sup>457</sup>.

Dopo Vespasiano, ma in un momento anteriore rispetto all'intervento di Marco Aurelio si collocano due provvedimenti di Adriano, il primo riportato nell'*Historica Augusta* 18.8<sup>458</sup>, mentre il secondo di cui si trova traccia in una costituzione di Alessandro Severo del 223<sup>459</sup>.

Iniziando dal primo, con lo stesso l'imperatore avrebbe proibito di alienare a lenoni e maestri di gladiatori schiavi e *ancillae* in assenza di *iusta causa* che avesse tenuto conto tanto di una valutazione oggettiva, quanto soggettiva<sup>460</sup>. Con il secondo, invece, il *divus Adrianus* avrebbe regolamentato il caso avente per oggetto un contratto di compravendita all'interno del quale il venditore avrebbe apposto la clausola *'ne prostituatur'* con riserva, vale a dire con la previsione della facoltà di riprendersi la schiava in caso di violazione della clausola stessa

---

<sup>456</sup> Si oppone alla concessione della libertà alla schiava nell'ipotesi riportata nel passo marciano B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, 278, a parere del quale lo stesso deve ritenersi pesantemente interpolato alla luce del fatto che «è tanto conforme al regime giustiniano che ammette senz'altro liberazione della schiava, quanto difforme dai principi classici, che ammettevano ciò solo nel caso di esplicito patto che attribuisse la libertà nel caso di prostituzione». *Contra*, A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 88 s., nt. 2.

<sup>457</sup> Sul passo, v. A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 88 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 297; B.E. STUMPP, *Prostitution*, cit., 333; E. QUADRATO, *D. 40.9.17 pr. e C.I. 7.11.3: un intervento di Marco Aurelio in tema di 'manumissio' per acclamazione*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, III, 2003, 5; C. FAYER, *'Meretrix'*, cit., 648, nt. 341.

<sup>458</sup> *Lenoni et lanistae servum vel ancillam vendi vetuit causa non praestita.*

<sup>459</sup> *Imp. Alexander Severus A. Socrati C. 4.56.1: Praefectus urbis amicus noster eam, quae ita venit, ut, si prostituta fuisset, abducendi potestas esset ei, cui secundum constitutionem divi Hadriani id competit, abducendi faciet facultatem: quod si eum patientiam accommodasse contra legem quam ipse dixerat, ut in turpi quaestu mulier haberetur, animadverterit, libertate competente secundum interpretationem eiusdem principis perducit eam ad praetorem, cuius de liberali causa iurisdictio est, ut lis ordinetur, iubebit. Nec enim tenor legis, quam semel comprehendit, intermittitur, quod dominium per plures emptorum personas ad primum qui prostituuit sine lege simili pervenit (a. 223).*

<sup>460</sup> La giustificazione di siffatto divieto è di duplice natura per A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 93 ss. A parere della studiosa, infatti, non soltanto alla base dello stesso vi sarebbe stata la volontà di evitare «un uso avvilente del corpo: avvilente perché venale e rischioso», ma soprattutto si ambiva a scongiurare «la morte fisica, forse, nel caso di vendita ad una scuola di gladiatori», mentre la «morte spirituale» nell'altra ipotesi.

qualora il venditore l'avesse espressamente richiesta<sup>461</sup> e sempre che questi non rinunciasse all'*abducendi potestas* per ottenere come corrispettivo un vantaggio in denaro<sup>462</sup>.

Ma è solo con Settimio Severo che, per la prima volta, si fa strada l'idea per cui anche la prostituzione e il suo avviamento siano a tutti gli effetti un *crimen*. Ciò si desume, seppur implicitamente, dalla lettura di

Ulp. *lib. sing. de off. praef. urbi* D. 1.12.1.8: *Quod autem dictum est, ut servos de dominis querentes praefectus audiat, sic accipiemus non accusantes dominos (hoc enim nequaquam servo permittendum est nisi ex causis receptis), sed si verecunde expostulent, si saevitiam, si duritiam, si famem, qua eos premant, si obscenitatem, in qua eos compulerint vel compellant, apud praefectum urbi exponant. hoc quoque officium praefecto urbi a divo Severo datum est, ut mancipia tueatur ne prostituantur.*

Dal passo riportato, infatti, si può evincere, come l'attribuzione al *praefectus urbi*<sup>463</sup> della competenza in caso di prostituzione degli schiavi avrebbe comportato, da un lato, una concentrazione nelle loro mani di un forte «potere amministrativo di coercizione»<sup>464</sup>, mentre, dall'altro lato, avrebbe determinato l'apertura verso una vera e propria criminalizzazione del meretricio servile e della loro induzione<sup>465</sup>. A una completa rilevanza penale della prostituzione si avverrà, però, solo con una costituzione di Teodosio II del 428<sup>466</sup>, ossia

*Impp. Theod(osius) et Val(entini)anus AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o* CTh. 15.8.2: *Lenones patres et dominos, qui suis filiis vel ancillis peccandi necessitatem imponunt, nec iure frui dominii nec tanti criminis patimur libertate gaudere (a. 428).*

L'imperatore vieta l'avviamento alla prostituzione da parte di *lenones* – padri o padroni – di figlie o schiave. Questo comportamento viene espressamente previsto e qualificato come *crimen*, al quale sarebbe conseguita la perdita del dominio o della *patria potestas* sull'*alieni iuris* se incensurati, mentre, in caso di recidivi, i rei avrebbero dovuto subire la proscrizione e la

---

<sup>461</sup> Sul *rescriptum* adrianeo, v. A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 97 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 294 s.; B.E. STUMPP, *Prostitution*, cit., 331 s.; C. FAYER, 'Meretrix', cit., 646 s.; J.L. ZAMORA MANZANO, *La industria del sexo en la época romana. Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración*, Madrid, 2019, 115 s.

<sup>462</sup> Paul. *lib. sing. de lib. dand.* D. 40.8.7: *Imperator noster cum patre suo constituit in eo, qui, cum possit abducere prostitutam ancillam, pecunia accepta manus iniectionem vendidit, ut libera esset: nihil enim interesse, ipse abducas et prostitutam an patiaris prostitutam esse pretio accepto, cum possis excimere.*

<sup>463</sup> Sulla competenza del *praefectus urbi* in questa materia, v. §§ 1-14 di Ulp. *lib. sing. de off. praef. urbi* D. 1.12.1.

<sup>464</sup> Così si esprime A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 154. In argomento, cfr. anche C. FAYER, 'Meretrix', cit., 654 s.

<sup>465</sup> Peraltro, che si possa parlare di *crimen* anche in caso di reati consumati a danno di schiavi, almeno durante il Principato, ci viene confermato da Gai 3.123: *Cuius autem servus occisus est, is liberum arbitrium habet vel capitali crimine reum facere eum qui occiderit, vel hac lege damnum persequi.*

<sup>466</sup> Si tratta di una costituzione contenuta anche in *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp.* C. 11.41(40).6, a. 428 e in *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Florentio pp.* C. 1.4.12, a. 428 (seppur in forma molto ristretta).

condanna all'*exilium* con destinazione alle miniere<sup>467</sup>. Diverso sarebbe stato, invece, nel caso in cui le donne fossero state libere, seppur di umile condizione, le quali avrebbero esercitato il meretricio presso un lenone in conseguenza del loro stato di indigenza. In questa ipotesi, infatti, le stesse avrebbero potuto essere assolte e liberate dal loro vergognoso comportamento qualora si fossero rivolte a vescovi, giudici o difensori<sup>468</sup>.

Ma, sebbene la costituzione del 428 si fosse adoperata per criminalizzare l'avviamento alla prostituzione, questo fenomeno fu ancora particolarmente diffuso anche dopo la sua emanazione, come ci attestano i provvedimenti successivi, assunti sia dalla *pars Orientis* che dalla *pars Occidentis* a ulteriore riprova del particolare radicamento che il meretricio aveva assunto nel contesto umano e giuridico romano, finendo per costituirne una vera e propria 'piaga sociale'<sup>469</sup>.

#### 7. La repressione dell'avviamento al meretricio: scenari repressivi e lettura intertemporale.

Che esercitare il meretricio fosse un'attività consentita e tollerata – tanto per le donne libere (*sui iuris* e *alieni iuris*), tanto per le schiave – è fuori discussione. Nonostante ciò, non si può di certo sostenere che siffatta pratica, per quanto così diffusa e ben avviata, in alcuni contesti addirittura redditizia, non fosse considerata come un'attività infamante per la persona che la esercitava – al pari del *leno* o della *lena*, ossia di quanti avessero sfruttato, per trarne vantaggio, l'induzione alla prostituzione altrui<sup>470</sup> – comportando notevoli limitazioni e divieti sia sul versante della capacità giuridica, politica, oltre che privata<sup>471</sup>. Che fosse

---

<sup>467</sup> *Impp. Theod(osius) et Val(entini)anus AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o CTh. 15.8.2: ... si insistendum eis lenones esse crediderint vel peccandi ingerant necessitatem inivitis, non amittant solum eam quam habuerant potestatem, sed proscripti poenae mancipentur exilii metallis addicendi publicis, quae minor poena est, quam si praecepto lenonis cogatur quispiam coitionis sordes ferre, quas nolit* (a. 428).

<sup>468</sup> *Impp. Theod(osius) et Val(entini)anus AA. Florentio p(raefecto) p(raetori)o CTh. 15.8.2: Igitur tali placet eos indignatione subduci, ne potestatis iure frui valeant neve quid eis ita possit adquiri. sed ancillis filiabusque, si velint, conductivae pro paupertate personis, quas sors damnavit humilior, episcoporum liceat, iudicum etiam defensorumque implorato suffragio omni miseriarum necessitate absolvi ...* (a. 428).

<sup>469</sup> Sulla costituzione riportata si soffermano, *ex plurimis*, A. SICARI, *Prostituzione*, cit., 27 ss., ma soprattutto, in tempi recenti, L. SOLIDORO, *I perversi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino 2014, 48; EAD., *La prostituzione*, cit., 221 ss.; M. NAVARRA, *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2015, 168 ss.; ARENA G., *Il papa, il vescovo e le meretrici: un postribolo pubblico a Siracusa in età protobizantina?*, *Historika*, X, 2020, 196 s. e M. BEGGIATO, *Considerazioni sull'emersione della recidiva in età tardoantica*, in *Tesserae Iuris*, III.2, 2022, 36 ss. (e bibliografia ivi citata), la quale mette in luce come l'aspetto centrale sia la 'necessitas peccandi', giacché è proprio in conseguenza della stessa che trovano giustificazione tanto «la pena per il primo sfruttamento del meretricio, sia il suo inasprimento in caso di ricaduta nel reato» (p. 36). Sul punto v. anche Nov. Theod. 118 e Nov. 14.

<sup>470</sup> Che l'induzione alla prostituzione fosse equiparata, in quanto non meno turpe rispetto al *corpore quaestum facere* è quanto emerge limpidamente in Ulp. 1 *ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.6: Lenocinium facere non minus est quam corpore quaestum exercere*.

<sup>471</sup> In particolare, mi riferisco al divieto di *postulare pro aliis*, come viene attestato da Ulp. 6 *ad ed. D. 3.1.1.2: Postulare autem est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere*, per quanto sia al contrario consentito *postulare pro se et certis personis*, come si evince da Ulp. 6 *ad ed. D. 3.1.1.8: Ait praetor: 'Qui lege, plebis scito, senatus consulto, edicto, decreto principum nisi pro certis personis postulare prohibentur: hi pro alio, quam pro quo licebit, in iure apud me ne postulent'. hoc edicto continentur etiam alii omnes, qui edicto praetoris ut infames notantur, qui omnes nisi pro se et certis personis ne postulent* e § 11: *Deinde adicit praetor: 'Pro alio ne postulent praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae': de quibus personis sub titulo de in*

un'attività consentita, per quanto osteggiata, sembra essere confermato anche dall'assenza di un sistema repressivo nei confronti di questo fenomeno, circostanza peraltro ulteriormente avvalorata dall'introduzione, sotto l'imperatore Caligola, di un'apposita tassazione sulla prostituzione, che veniva equiparata agli altri 'mestieri'. In particolare, stando alla testimonianza svetoniana nella quale si rinviene traccia di siffatto sistema di imposte, si ricorda come non soltanto veniva richiesto un tributo sui guadagni che le prostitute ottenevano dal singolo rapporto sessuale, ma viene inoltre previsto l'esborso di una somma di denaro anche alle donne che avessero esercitato il meretricio e agli uomini che fossero stati lenoni<sup>472</sup>.

Peraltro, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso della trattazione, che la prostituzione fosse particolarmente diffusa anche presso i ceti più abbienti della popolazione è un dato innegabile, come emerge dagli episodi di Cinzia e Sempronina, le quali avrebbero

---

*ius vocando plenius diximus. Item adicit: 'liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa'*. Su questo divieto si soffermano in letteratura, *ex plurimis*, G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II. *Il processo formulare*, I, Milano, 1963, 304 ss.; M. LEMOSSE, "Postulatio" dans la procédure romaine classique, in *Études romanistiques*, XXVI, 1990, 483 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 45 ss.; S. DI SALVO, *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013, 96 s.; C. FAYER, 'Meretrix', cit., 554 s. Si sofferma in particolare sulla *postulatio* contenuta in D. 3.1.1.2, V. CARRO, '... et ius et aequom postulas ...': studio sull'evoluzione del significato di 'postulare', Napoli, 2006, 70 ss. Oltre a questo divieto, alle prostitute era impedito anche di essere o dare *cognitores* o *procuratores*, anche a loro favore, come emerge da Paul. Sent. 1.2.1: *Omnes infames, qui postulare prohibentur, cognitores fieri non possunt, etiam volentibus adversariis*. Sul punto, v. G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, II, 333 ss.; T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 48 ss.; P.G. GUZZO - V. SCARANO USSANI, 'Ex corpore lucrum facere', cit., 14 ss. e 19 ss.; C. FAYER, 'Meretrix', cit., 556. A questa categoria di donne era inoltre vietato esperire *actiones populares* – come si evince da Paul. 3 ad ed. D. 47.23.4: *Popularis actio integrae personae permittitur, hoc est cui per edictum postulare licet* – ovvero l'esercizio del *ius accusandi* in un *publicum iudicium*, salvo non si trattasse di opporsi a *iniuriae subite* (Macer 2 de publ. iudic. D. 48.2.8), salvo non si trattasse di processi per lesa maestà (Mod. 12 pand. D. 48.4.7 pr.: *Famosi, qui ius accusandi non habent, sine ulla dubitatione admittuntur ad hanc accusationem*; Pap. 13 resp. D. 48.4.8: *In quaestionibus laesae maiestatis etiam mulieres audiuntur*) ovvero per difendere la morte di congiunti, come emerge da Macer 2 de publ. iudic. D. 48.2.11 pr.: *Hi tamen omnes, si suam iniuriam exequantur mortemve propinquorum defendent, ab accusatione non excluduntur*. Sui divieti ora menzionati, v. da ultimo in dottrina C. FAYER, 'Meretrix', cit., 556 s. Del pari, alle meretrici è fatto divieto di prestare la propria testimonianza contro l'imputato, come si evince dalla lettura di Coll. 9.2.2 (*palamve corpore quaestum faciet feceritve*) e Call. 4 de cogn. D. 22.5.3.5 (*quaeve palam quaestum faciet feceritve*). Sui passi citati, v. *ex multis* T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 61 ss. e C. FAYER, 'Meretrix', cit., 557 s. Che vi fossero pesanti limitazioni anche sul fronte politico è un dato indiscusso, come emerge dalle ll. 122-123 della *Tabula Heracleensis*, ove viene interdetto l'accesso alle cariche municipali oltre al diritto di voto. Si soffermano su questi divieti T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 32 ss. e C. FAYER, 'Meretrix', cit., 558 s. Le limitazioni e le proibizioni penetrano più a fondo, anche nella vita privata, giacché sarebbe impedito alle prostitute o alle ex prostitute di sposarsi con membri appartenenti all'ordine senatorio, come emerge limpidamente da Paul. 1 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.44 pr. e Tit. Ulp. 13.1. Sul punto, cfr. in dottrina T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 123 ss. e C. FAYER, 'Meretrix', cit., 564 s.

<sup>472</sup> Che l'imperatore Caligola avesse imposto un'apposita tassazione sulla prostituzione è quanto emerge da Suet. *Cal.* 40: *Vectigalia noua atque inaudita primum per publicanos, deinde, quia lucrum exuberabat, per centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributum aliquid imponeret. Pro edulibus, quae tota urbe uenirent, certum statumque exigebatur; pro litibus ac iudiciis ubicumque conceptis quadragesima summae, de qua litigaretur, nec sine poena, si quis composuisse uel donasse negotium conuinceretur; ex gerulorum diurnis quaestibus pars octava, ex capturis prostituerum quantum quaeque uno concubitu mereret; additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quine lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent*. Sulla imposizione fiscale del meretricio si è soffermata abbondantemente C. FAYER, 'Meretrix', cit., 619 ss., la quale avrebbe fatto cenno al sistema di imposizione fiscale che sarebbe gravato su prostitute e lenoni, ma soprattutto, con riguardo alla testimonianza di Svetonio, 621 s. Sul brano svetoniano hanno concentrato la loro attenzione anche T.A.J. MCGINN, *The Economy of Prostitution in the Roman World*, cit., 40 ss. e, più di recente, seppur in modo rapido, anche M.F. MEROTTO, *Il corpo mercificato*, cit., 249.



esercitato il meretricio per poter ottenere degli introiti che consentissero loro di accedere a uno stile di vita più agiato. Siffatta pratica si sarebbe spinta talmente ‘in alto’ da aver fatto accesso anche ai palazzi del potere: non si possono, infatti, non ricordare le vicende che vedono come protagoniste Cleopatra e Messalina, la quale, quest’ultima, avrebbe addirittura assunto il nomignolo di ‘*meretrix Augusta*’<sup>473</sup>. Ma la diffusione sempre più sistematica e persistente del meretricio che avrebbe addirittura portato all’iscrizione nelle liste delle prostitute tenute dagli edili – come è stato, per esempio, anche nel caso di Cinzia – donne di elevato rango, avrebbe richiesto un intervento. È proprio in questo depravato contesto che si inserisce il provvedimento assunto nel 19 d.C. volto a contenere la *libido feminarum*, ma anche a ripristinare il rispetto dell’antico *mos maiorum* e che trova concreta applicazione nella vicenda che vede coinvolta la giovane Vistilia<sup>474</sup>.

Ed è proprio in questo quadro che si inserisce la repressione del fenomeno relativo all’induzione alla prostituzione, che si concretizza sia qualora colui che istigava al meretricio fosse una donna (*lena*), sia che fosse un uomo (*leno*). Il *quaestum facere* (conosciuto anche come *quaestuarium corpora habere* o, più semplicemente, come *lenocinium*) costituisce, dunque, il vero e proprio fulcro della repressione contro il meretricio, sanzionato con la dichiarazione d’*infamia*. Sulla scia del contenuto del *senatusconsultum de matronarum lenocinio coercendo* del 19 d.C. si assiste a un’ulteriore ridefinizione del reato in disamina, che ne avrebbe comportato la sua criminalizzazione, in forza del quale l’induttore sarebbe stato sottoposto alle medesime pene previste per l’adulterio<sup>475</sup>. Ma, si badi, si tratta di *lenocinium* e, dunque, di un comportamento che non trova spazio all’interno della famosa legge augusta del 18-16 a.C., la quale mira, al contrario, alla repressione del *crimen lenocinii*, vale a dire di tutte quelle forme di illecito in qualche modo assimilabili all’*adulterium*, anche in relazione al bene giuridico tutelato e all’interesse sotteso<sup>476</sup>. Questa differenziazione non sarebbe stata priva di rilievo sul piano giuridico, ma avrebbe inevitabilmente comportato delle difformità sul piano delle pene comminate: in caso di *crimen lenocinii*, infatti, i rei sarebbero stati sottoposti alla *relegatio in insulam* – che poteva diventare *deportatio in insulam* nei casi più gravi – e, dunque, alla stessa pena prevista per l’adulterio, mentre, nell’ipotesi del *lenocinium*, la sanzione sarebbe stata quella della dichiarazione d’*infamia*<sup>477</sup>, salvo non si rientrasse nell’ipotesi contemplata da Papiniano, vale a dire quella avente per oggetto il meretricio praticato da donne di elevato rango sociale al fine di sottrarsi alle sanzioni previste per il *crimen adulterii*<sup>478</sup>.

---

<sup>473</sup> Sulle donne dedite all’esercizio della prostituzione rimando a una trattazione più approfondita al cap. 3.

<sup>474</sup> Sul provvedimento del 19 d.C. e sulla vicenda di Vistilia, v. *supra*, cap. 3, § 4.

<sup>475</sup> Marcian. 2 *de adult.* D. 48.5.9(8) pr.: ... *vel quaestum ex adulterio uxoris suae fecerit: cuiuscumque sit conditionis, quasi adulter punitur*. Su questo punto e sulle diverse ipotesi rientranti nel novero del lenocinio, cfr. C. FAYER, *La familia*, III, cit., 252 ss.; EAD., *Meretrix*, cit., 554.

<sup>476</sup> Sul *crimen lenocinii* e sulle varie figure represses *ex lege Iulia de adulteriis coercendis* rimando alla completa disamina condotta al cap. 1, § 4, nt. 112.

<sup>477</sup> Si sofferma ampiamente sulla distinzione sia contenutistica che repressiva del *crimen lenocinii* rispetto al *lenocinium*, S. PULIATTI, *Incesti crimina*, cit., 147 ss.

<sup>478</sup> Il riferimento è a Pap. 2 *de adult.* D. 48.5.11(10).2.

A ogni modo, per quanto la distinzione summenzionata sia data per assodata, il fine ultimo cui ambivano la *lex Iulia de adulteriis coercendis* da un lato e il *senatusconsultum de matronarum lenocinio coercendo* dall'altro lato non differiva: difatti, mentre con la prima Augusto avrebbe voluto restaurare i *veteres mores* in nome dell'antico *mos maiorum*, con il secondo si voleva evitare il diffondersi della prostituzione, dunque la finalità di risanamento dei costumi è evidente, costituendo il 'cuore pulsante' di entrambi i provvedimenti<sup>479</sup>.

---

<sup>479</sup> A questa conclusione perviene S. PULIATTI, *Incesti crimina*, cit., 156 s.

## CAPITOLO QUARTO

### VENEFICIUM: CASISTICA E VICENDE COLLATERALI

SOMMARIO: 1. Lineamenti terminologico-concettuali del lemma *veneficium*. – 2. La donna venefica: testimonianze sugli avvelenamenti matronali in età repubblicana. – 3. La repressione *ex senatoconsulto de Bacchanalibus*. – 4. L'assoluzione dall'accusa di avvelenamento contro Titinia: difesa ciceroniana. – 5. L'avvelenamento di Germanico: processo contro Munatia Plancia e il marito Gneo Calpurnio Pisone. – 6. Tra processo civile e cognizione criminale: vicenda successoria e accusa di avvelenamento contro Numisia Galla. – 7. L'avvelenamento del coniuge: episodi di Emilia Lepida e di Livilla. – 8. La diffusione di filtri magici, incantesimi e consultazioni astrali: accuse avanzate a donne tra avvelenamento e magia. – 9. Profili differenziali a seconda del sesso dell'avvelenatore.

#### 1. Lineamenti terminologico-concettuali del lemma 'veneficium'.

Dopo il *crimen adulterium*, ad acquisire rilievo, per ordine di importanza e diffusione nel panorama criminale romano, è persecuzione del *veneficium*, illecito per lo più – ma non solo – radicato presso la componente femminile della società del tempo<sup>480</sup>.

Secondo la concezione prevalente, per *veneficium* si intende un «*crimen, quo quis veneno, malis pharacis aut incantationibus aliquem necat, maleficium, φαρμάκεις, γοήτευμα*»<sup>481</sup>. Si

---

<sup>480</sup> Così E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 70 e 73 s. Parrebbe d'altra parte a C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 76, nt. 83, che il *veneficium* fosse reato tipicamente femminile, giacché «la magia, la stregoneria, l'arte di preparare e usare farmaci, droghe, veleni» erano attività intimamente connesse all'avvelenamento, ma relegate al solo ambito muliebre. Dello stesso avviso è anche, in tempi più recenti, A. LÓPEZ GÜETO, *El derecho romano*, cit., 33, a parere della quale il *crimen veneficii* «se consideraba un delito femenino porque las mujeres elegían, por su debilidad, el veneno como arma para matar elaborando fármacos, pócimas o seleccionando hierbas venenosas».

<sup>481</sup> Alludo, in particolare, alla voce *veneficium* contenuta in Æ. FORCELLINI, *Lexicon*, IV, cit., 410 s.; cui adde le voci *veneficus* («ad *veneficium* pertinens»), alla pari di *venefica*, con cui si suole indicare «*quae incantationibus aut malis medicamentis utitur, quae venenat seu veneno inficibis*»; *veneficus*; *veneno*; *venenum* che, «in malam partem» è proprio da intendersi quale «veleno» o preparato «tossico». Ancora sul lemma, cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, voce *Venenum*, cit., 719, a parere dei quali si sarebbe trattato di una «*décoction de plantes magiques, charme, philtre*», mettendone in luce l'aspetto magico-sacrale. Sull'impiego dei termini «*incantamento, malia*» quali «quasi sinonimi» di *veneficio*, si veda F. SCOLARI, *Le matrone romane imputate di veneficio e difese con illustrazioni al racconto che ne fa Tito Livio. Lettera critica del dott. Filippo Scolari nel rappresentarsi in Venezia il dramma. Le Danaïdi romane dell'avvocato Antonio Simeone Sografi*, Venezia, 1816, 13. Risulta esplicito il paccostamento di *venena* a φάρμακον in Gai. 4 ad XII tab. D. 50.16.236 pr.: *Qui 'venenum' dicit, adicere debet, utrum malum an bonum: nam et medicamenta venena sunt, quia eo nomine omne continetur, quod adhibitum naturam eius, cui adhibitum esset, mutat. cum id quod nos venenum appellamus, Graeci φάρμακον dicunt, apud illos quoque tam medicamenta quam quae nocent, hoc nomine continentur unde adiectione alterius nomine distinctio fit*. Sul termine 'venenum' e il suo complesso rapporto con il vocabolo greco φάρμακον, v. ancora A. ERNOUT - A. MEILLET, voce 'venenum', cit., 1271, secondo cui sarebbero stati da intendersi come «sens péjoratif de "poison"». A tal proposito, cfr. altresì la voce *venenum* contenuta in Æ. FORCELLINI, *Lexicon*, IV, 410 s.; J. VON JHERING, *Les indo-européens avant l'histoire. Traduite de l'allemand (œuvre posthume)*, Paris, 1895, 395; C. PHARR, *The Interdiction of Magic in Roman Law*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, LXIII, 1932, 272 ss.; E. NARDI, *Il procurato aborto nel mondo greco-romano*, Milano, 1971, 20 s., nt. 47, 355 s., nt. 119 e 455

tratterebbe, dunque, di un reato realizzato mediante *venena*<sup>482</sup>, ragion per cui si rende necessaria l'indagine di questo lemma, la cui individuazione e perimetrazione appare alquanto controversa e non univoca. In riferimento al campo semantico di sua applicazione, è un vocabolo che viene declinato secondo due diverse accezioni, la prima *in malam partem* e la seconda *in bonam partem*<sup>483</sup>. Sebbene a Roma il lemma *venenum* venga inteso come *nomen medium*<sup>484</sup> sino alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* – a seguito della quale l'unico *venenum* a rilevare sarebbe stato quello *malum*, finalizzato a procurare la morte –, è comunque pacifico che sarebbe esistita una differenza non solo semantica, ma anche contenutistica tra i termini *venenum* (*bonum* e *malum*) e *medicamentum*; differenza che talvolta assume una connotazione neutra mentre, in altre circostanze, gode di un'accezione positiva o negativa<sup>485</sup>. Ecco, dunque,

---

s.; G. LAUDIZI, *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d.C.*, in *Studi di filologia e letteratura*, I, a cura di O. Bianco, E. Bandiera e G. Laudizi, Galatina (LE), 1986, 67; A. DI MAURO TODINI, 'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3.16.1, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 363 ss.; L. PEPE, *Processo a un'avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte*, in *Index*, XI, 2012, 131 e nt. 2; M. FIORENTINI, *I giuristi romano leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*, in *BIDR*, CVII, 2013, 167 e soprattutto 186 s.; C. PENNACCHIO, *Farmaco, un giano bifronte. Dei veleni e medicinali, ovvero breve storia di un ossimoro*, in *SDHI*, LXXX, 2014, 131 ss. e nt. 57; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 153 e nt. 213.

<sup>482</sup> Sul punto, cfr. G. RIZZELLI, *Note sul 'veneficium'*, in *Mulier: algunas historias e instituciones de derecho romano*, a cura di R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2013, 297 e F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 53.

<sup>483</sup> Cfr. XII tab. 8.25: *qui venenum dicit, adicere debet, utrum malum an bonum; nam et medicamenta venena sunt*, Gai. 4 ad XII tab. D. 50.16.236 pr.: *Qui 'venenum' dicit, adicere debet, utrum malum an bonum ...*; Marcian. 14 inst. D. 48.8.3.2: *Adiectio autem ista 'veneni mali' ostendit esse quaedam et non mala venena*. A tal proposito, cfr. altresì la voce *venenum* contenuta in Æ. FORCELLINI, *Lexicon*, IV, cit., 410 s.; J. VON JHERING, *Les indo-européens avant l'histoire*, cit., 395; E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 20 s., nt. 47 e 455 s.; C. PENNACCHIO, *Farmaco, un giano bifronte*, cit., 131 ss. e nt. 57. Quanto al testo contenuto nella produzione decemvirale e alla sua lettura palinogenetica, cfr. M. MIGLIETTA, XII *Tabulae*. *Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 490 ss.

<sup>484</sup> Cfr. Marcian. 14 inst. D. 48.8.3.2: *ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod amatorium appellatur ...*

<sup>485</sup> Risulta esplicito, in tal senso, Gai. 4 ad XII tab. D. 50.16.236 pr., laddove i *medicamenta* sono considerati anch'essi *venena* e, alla pari di questi – ma anche del greco *φάρμακον*, come si vedrà nel prosieguo dell'indagine –, necessitano dell'aggettivo *bonum* o *malum* per essere qualificati (sul punto, cfr. G. RIZZELLI, *Note*, cit., 310 s.). A tal proposito, assumeva un'accezione neutra il riferimento al *medicamentum* con riguardo agli episodi di *veneficium* del 331, come ci viene ricordato in Liv. 8.18.8 (cfr., oltre, p. 124, nt. 505), in Plin. Sen. nat. hist. 19.33.110 e, infine, sempre in Plin. Sen. nat. hist. 7.56.197, laddove l'allusione è alla *medicamentaria ars*. Al contrario, il lemma *medicamentum* (*malum*) veniva utilizzato in senso negativo da Marciano nel § 1 di D. 48.8.3: *Eiusdem legis poena adficitur, qui in publicum mala medicamenta vendiderit vel hominis necandi causa habuerit*. Il giureconsulto assimilava i *mala medicamenta* ai *venena* giacché, alla pari di questi, erano atti a provocare la morte di un uomo. All'accezione negativa di *medicamenta* accedeva anche CTh. 3.16.1, ove veniva inteso quale sinonimo di avvelenamento (... *si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem* ...) e I. 4.18.5: ... *venenis vel susurris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice vendiderunt*. Sul punto, cfr., *ex multis*, A. DI MAURO TODINI, 'Medicamentarius', cit., 361 ss. e U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 152 ss. Sembra plausibile argomentare a favore di un'accezione *in bonam partem* del termine *venenum* in Macrobr. Sat. 1.12.26: *quidam Medeam putant, quod in aedem eius omne genus herbarum sit, ex quibus antistes (sic) dant plerumque medicinas, et quod templum eius virum introire non liceat propter iniuriam quam ab ingrato viro Iasone perpessa est*. In questo caso, infatti, si ravvisa una connessione tra il mondo della farmacia e della medicina in genere con i *medicamenta*. Parla di una «medicina femminile» legata, in particolar modo, alla gestazione e alla cura delle malattie ginecologiche E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 73 s., la quale rinviene nel mondo della farmacologia la persistenza di un carattere magico-sacrale. D'altro canto, come ci ricorda anche Plinio, l'origine medica è indiscussa con riguardo alla magia, laddove ci riporta che *natam primum e medicina nemo dubitabit* (Plin. Sen. nat. hist. 30.1.1-2). In argomento, cfr. W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 426 s.; E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 20 s., nt. 48 e 455; L. MONACO, 'Veneficia matronarum'. *Magia, medicina e repressione*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 2015 ss., la quale allude a una «medicina delle donne», ammettendo l'esistenza di «evidenti problemi di salute e di igiene», ai quali vanno assommati quelli inerenti alla gestione delle

che l'accezione *in bonam partem* del lemma *venenum* originerebbe proprio dalla labilità dei confini intercorrenti tra i concetti di *venena* e *medicamenta*, laddove i *bona venena* – e, quindi, i *bona medicamenta* – non sarebbero da intendersi quali sostanze velenose o nocive, bensì come sinonimo di prodotti con finalità farmacologica e curativa.

Dall'altro lato, una discrasia esiste anche tra i termini *venenum* (*bonum* e *malum*) e *veneficium* laddove, quest'ultimo, può rivestire una qualifica solo in termini negativi assurgendo, dunque, a sinonimo di *venenum malum*<sup>486</sup>. In primo luogo, l'accezione in *malam partem* del lemma '*venenum*' racchiude in sé le componenti magica e sacrale<sup>487</sup>. All'interno di questo contesto viene ricordata la connessione del termine *venenum* con *Venus*, ossia la dea Venere della bellezza e dell'amore, dal cui accostamento discenderebbe una delle primeve concezioni di *venenum*, inteso quale filtro amoroso, incantesimo e intimamente connesso con il mondo della magia<sup>488</sup>. Sembra potersi rinvenire un'ulteriore giustapposizione tra *venenum* e adultera – giustapposizione che fonda le sue radici nel magico e che si estrinseca come *commixtio sanguinis* – nell'immistione nel proprio corpo di un elemento estraneo, giacché a Roma non esisteva adultera che non fosse anche, allo stesso tempo, avvelenatrice<sup>489</sup>. Da

---

gravidezze e alle pratiche anticoncezionali o abortive, oltre che l'assenza «di una medicina ufficiale» che riconoscesse l'inevitabile accostamento tra donna-medicina e, dunque, tra medicina-veneficio (p. 2020). Dello stesso avviso sono anche G. LAUDIZI, *Il tema del veneficio*, cit., 67 s.; F. GRAF, *La magie dans l'antiquité gréco-romaine*, Paris, 1994, 69 ss. e, in tempi recenziatori, F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*', cit., 56, nt. 23. In particolare, sul collegamento intercorrente tra la produzione di sostanze venefiche da parte delle donne e il loro centrale apporto in ambito medico, cfr. M. PADOVAN, *Medicina e corpo tra privato e pubblico*, in *Il corpo in Roma Antica. Ricerche giuridiche*, I, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2015, 129 ss.

<sup>486</sup> L'allusione al *venenum malum* è traibile da Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3.2; Gai. 10 *ad ed. prov.* D. 18.1.35.2 e da Cic. *Cluent.* 54.148: *QVI VENENVM MALVM FECIT, FECERIT*, ove l'Arpinate aggiunge che, in questa ipotesi, *omnes viri, mulieres, liberi, servi in iudicium uocantur*. Si tratterebbe di un orientamento che riecheggia in W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 407 ss.; E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 456; F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*', cit., 56, secondo la quale se il *venenum* può atteggiarsi quale «*vox media* e può essere indistintamente rivolto *in bonam* o *malam partem* ... il *veneficium* si orienta nettamente in senso negativo».

<sup>487</sup> Cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3.2: ... *quod amatorium appellatur* ... La componente magico-sacrale è indiscussa anche con riguardo ai *medicamenta* come si evince da Plaut. *Pseud.* 870-872: *quem medicamento et suis venenis dicitur / jecisse rursus ex sene adulescentulum / item ego te faciam*.

<sup>488</sup> Cfr. Tib. *eleg.* 1.2.61-66: *Quid credam? Nempe haec eadem se dixit amores / cantibus aut herbis solvere posse meos, / et me lustravit taedis, et nocte serena / concidit ad magicos hostia pulla deos. / Non ego totus abesset amor, sed mutuus esset, / orabam, nec te posse carere velim*. Il rilievo va ascritto a R. SCHILLING, *La religion romaine*, cit., 42 s., il quale associa «l'action mystérieuse du poison» con «l'ensorcellement du philtre», con le «incantations» o, ancora, con «le philtre d'amour»; ID., *Rites, cultes, dieux des Rome*, Paris, 1979, 191 ss. La tesi è stata riproposta, in tempi recenziatori, da L. MONACO, '*Veneficia matronarum*', cit., 2016; G. LAUDIZI, *Il tema del veneficio*, cit., 66 ss.; C. VENTURINI, *La ripudianda*, cit., 90; F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*', cit., 53 ss. e, in particolare, A. DI MAURO TODINI, '*Medicamentarius*', cit., 364 s., ritiene opportuno assimilare il *venenum* al «sortilegio verbale» e al «sortilegio materiale». Così facendo, la studiosa avrebbe finito per ammettere che, dinanzi all'«aggressione magica», vi fosse spazio anche per un'«aggressione fisica». Del pari, v. anche P.P. JOANNOU, *La législation impériale et la christianisation de l'Empire Romain (311-476)*, Roma, 1972, 71, il quale aveva assimilato i *medicamenta* ai «sortilèges», facendogli assumere una connotazione magico-sacrale. D'altro canto, il riferimento all'aspetto magico-sacrale del maleficio e alla sua dimensione verbale è presente già nella produzione decemvirale, così come ricavabile da XII *tab.* 8.1a (*Qui malum carmen incantassit* ...) e da XII *tab.* 8.8a-b (*qui fruges excantassit ... neve alienam segetem pellexeris*). Per una ricostruzione palinogenetica dei testi e del loro raccordo con XII *tab.* 8.25, cfr. M. MIGLIETTA, XII '*Tabulae*', II, cit., 485 ss. e 491 s. Ancora, sull'aspetto magico-sacrale cfr. A. ERNOUT - A. MEILLET, voce *Venus*, cit., 721 s., a parere dei quali nel lemma *Venus* si sarebbe potuto scorgere quell'«ancien thème neutre» dal quale far discendere «d'où sans doute uenēnum».

<sup>489</sup> Che vi fosse un'intima connessione tra la donna adultera e la donna venefica è fuori discussione, come si evince da Quintiliano che, riportandoci una dichiarazione di Catone, ci ricorda come: *Si causam ueneficii*

ultimo, il *venenum* viene avvicinato anche alle sostanze di cui si avvale la donna per procurarsi un aborto, con il quale – come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione – appare intimamente connesso<sup>490</sup>.

## 2. La donna venefica: testimonianze sugli avvelenamenti matronali in età repubblicana.

La tendenza quasi esclusivamente femminile a commettere crimini mediante l'utilizzo di sostanze venefiche appare una tendenza di gran lunga radicata in età repubblicana quando, dando voce ad alcune fonti, una molteplicità di donne si sarebbe avvalsa di *venena* per provocare la morte diffusa – e sospetta – a Roma di alcuni uomini di spicco della società dell'epoca<sup>491</sup>.

Una conferma in tal senso proverrebbe, in particolar modo, da un passo liviano, ossia:

Liv. 8.18.11: *neque de ueneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis uisa ...*

Ne sarebbe scaturito il primo processo pubblico per *veneficium* a Roma<sup>492</sup>, sebbene non si sia trattato di un atto criminale, quanto piuttosto di un prodigio frutto di *magis mentibus*<sup>493</sup>, tanto che venne nominato un dittatore affinché venisse ripristinato l'ordine,

---

*dicat adultera, non M. Catonis iudicio damnanda uideatur, qui nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit?* (Quint. inst. or. 5.11.39). Sul punto, v. Sen. Rhet. controu. 7.3.6: *tamquam cum dicimus adulteram fuisse ut credatur propter hoc etiam uenefica ...* e un passo di Dionigi di Alicarnasso, il quale considerava l'ubriachezza la fonte dell'amore non consentito (Dion. Hal. Ant. Rom. 2.25.7: *φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς*). In argomento, cfr. L. MONACO, 'Veneficia matronarum', cit., 2015; M. LENTANO, *Non è un paese per donne. Notizie sulla condizione femminile a Sofistopoli*, in *La donna violata. Casi di 'stuprum' e 'raptus' nella declamazione latina*, a cura di L. Brescia, Lecce, 2012, 14 e nt. 18, ma anche, in precedenza, L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 53 ss. e, in particolare, 56, laddove la studiosa sospetta che le accuse di *veneficium* e di *adulterium* rivolte contro la donna potessero – in quanto entrambe idonee a provocare una *turbatio sanguinis* – in realtà considerarsi «un'unica accusa» dovendo la donna, allo stesso tempo, essere reputata «adultera e perciò anche *venefica*». Da ultimo l'intima connessione tra il divieto di bere vino e la violazione del dovere di fedeltà viene messa in luce da L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 73 s. Quanto alla *commixtio sanguinis* susseguente a un adulterio, cfr. quanto osservato nel cap. 1, § 1 e nt. 2 e la bibliografia ivi citata.

<sup>490</sup> Sul punto, cfr. cap. 5, soprattutto § 1.

<sup>491</sup> Ben si esprimeva S. REINACH, *Une ordalie par le poison a Rome et l'affaire des bacchanales*, in *Revue Archéologique*, Paris, 1908, 240, che considera il *crimen* del 331 a.C. quale accusa rivolta alle donne «d'être les auteurs du mal». A un analogo ordine di idee sembra accedere C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles - Berchem, 1964, 47, secondo cui sarebbe stata la «perfidie de certaines matrones expertes en poisons» a spingere le stesse alla commissione di questi crimini.

<sup>492</sup> Che si fosse trattato del primo processo per avvelenamento a Roma è ipotesi suffragata da Val. Max. 2.5.3: *Veneficium quaestio et moribus et legibus Romanis ignota complurium matronarum patefacto scelere orta est*, sebbene per C. VENTURINI, 'Quaestiones ex senatus consulto', in *Processo penale e società politica nella Roma Repubblicana*, Pisa, 1996, 107, nt. 56, ora in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao, II, Napoli, 2000, 238, nt. 56 (da cui si cita), non possa considerarsi probante l'allusione di Livio alla introduzione, per la prima volta, di una *lex de ueneficio* (Liv. per. 8.10), in quanto si tratterebbe di una «sommara indicazione, con ogni verosimiglianza imprecisa dal punto di vista terminologico». Cfr. altresì L. PEPPE, *Posizione*, cit., 119; L. SCHUMACHER, 'Servus index', Wiesbaden, 1982, 42 ss.; B. KOWALEWSKI, *Frauengestalten*, cit., 299 ss. e, più di recente, M. AMABILE, 'Captis mentibus' (Liv. 8.18). *Alle origini della repressione criminale senatoria*, in *Iura & Legal System*, V, 2018, 26.

<sup>493</sup> D'altra parte, viene correttamente ricordato da S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 246 – trovando appiglio testuale –, come «le scandale de l'an 311 apparaît comme une survivance d'un état de civilisation très primitif,

mediante la solenne affissione del chiodo<sup>494</sup>. Il frammento dello storico Patavino<sup>495</sup> – a lungo contestato quanto a genuinità<sup>496</sup> – fa cenno alla morte di alcuni uomini, avvenuta sotto il

---

où une épidémie est attribuée à des maléfices, où l'on croit à la puissance magique et malfaisante des femmes et où l'on fait appel, pour les convaincre et les punir, à des procédés magiques». Soccorre in tale direzione anche la posizione di F. LUCREZI, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, IV, Torino, 2007, 43 s., a parere del quale l'episodio del 331 parrebbe ulteriormente «confermare, anche nel mondo romano, un'antica concezione della stregoneria come "reato femminile", e una connotazione della stessa come deviazione della salute mentale, in bilico tra delitto e pazzia». Quanto ai prodigi nell'antica Roma, cfr. R. BLOCH, *Les prodiges dans l'antiquité classique*, Paris, 1963, 77 ss. Giova mettere in evidenza come i prodigi avessero assunto centralità non solo nell'episodio in disamina, ma anche, come si vedrà, avrebbero ricoperto un ruolo centrale anche in Liv. 40.37.2-3 – che si riferisce a un episodio di *veneficium* databile al 180 – e, soprattutto, nell'incesto commesso da alcune Vestali. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto rimando al cap. 6.

<sup>494</sup> Cfr. Liv. 8.18.12: *itaque memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem clauum figendi causa creati placuit*. «Affaire des poisons»: così si esprimeva S. REINACH, *Une ordalie*, 236 s., nel chiaro intento di cogliere il senso della dilagante epidemia che si stava diffondendo nell'urbe. Non a caso, proseguiva lo studioso, la città «était victime de la perfidie des femmes»; circostanza suffragata dal dato testuale, giacché in Liv. 8.18.6 si alluderebbe proprio alla *'muliebri fraus'*. Si tratta quindi, secondo E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 71, di «purificare la città», in quanto l'«accaduto non poteva essere che un *prodigium*, un segno dell'ira divina, che andava placata con un atto espiatorio». Conformemente, cfr. R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 18, che qualifica la morte diffusa come «mystery disease» superabile solo con l'intervento del dittatore che avrebbe garantito «a return to sanity».

<sup>495</sup> Quanto alla ricostruzione del brano, si segnalano, *ex multis*, F. SCOLARI, *Le matrone romane*, cit., 10 ss.; W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 406; FR. GERLACH, *Titus Livius. Römische Geschichte*, Stuttgart, 1860, 170 s.; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 143 e nt. 2; S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 236 ss.; J. GAGÉ, *'Matronalia'. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles - Berchem, 1963, 262 ss.; C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 47 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, in *Le délit religieux dans la cité antique (Table ronde, Rome, 6-7 avril 1978)*, Roma, 1981, 32; E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 173 e 175; J. DONALDSON, *Woman. Her Position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Early Christians*, Frankfurt am Main, 1984, 89 ss.; L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2013 s.; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 65 ss.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie in den römischen Strafrechtsfällen. Von Richtern, Tätern und Dämonen*, Gutenberg, 2013, 50 ss.; C. PENNACCHIO, *Farmaco*, cit., 140 s., nt. 89; A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 654 s., nt. 89; A. LÓPEZ GÜETO, *El derecho romano*, cit., 33; EAD., *Los delitos de las mujeres: una aproximación al Derecho penal romano*, in *Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales*, V, 2018, 52. Infine, cfr. anche M.F. PETRACCIA, *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma. 'Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias'*, Milano, 2014, 29 s., la quale rileva come non sempre le chiacchiere e i pettegolezzi delle donne «potevano avere effetti positivi». Al contrario, vi sono episodi – che vanno per la maggiore – nei quali gli effetti negativi non tardavo ad arrivare, magari anche con una pronunzia di una condanna come nel caso della Vestale Minucia, meno fortunata della vicina – temporalmente – Postumia. Per un approfondimento sulle *virgines Vestales*, v. oltre, cap. 6, §§ 7 e 9. Da ultimo, si sofferma sull'episodio del 331 L. FRANCHINI, *I reati associativi*, in *Diritto penale*, I, cit., 591, a parere del quale lo stesso non possa considerarsi – per quanto temporalmente antecedente – esempio della diffusione di fenomeni relativi alla criminalità organizzata in epoca antecedente rispetto all'anno 186 a.C., con l'emersione dei riti in onore del dio Baccho-Dioniso.

<sup>496</sup> Si questo aspetto si sofferma M. AMABILE, *'Captis mentibus'*, cit., 23, ad avviso della quale sebbene il «tono tetro, oscuro, quasi di vergogna nel menzionare tali paurosi misfatti ... sembrerebbe rimandare ad un episodio realmente accaduto, i cui particolari si perdono nel torbido dell'«incomprensibile», nondimeno il brano andrebbe scevro da dubbi di storicità. Sul punto, cfr. inoltre L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 39; L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2013; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 71, ma anche S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 236 ss., che a più riprese ha avanzato dubbi circa la reale storicità della testimonianza, specie in relazione al carattere magico e religioso dell'accusa. *Contra*, cfr. C. VENTURINI, *'Quaestiones'*, cit., 238 s., secondo cui la storicità del brano può essere accertata sotto due punti di vista, storico e fattuale. Sotto il primo profilo, si può osservare come fosse ricorrente nella prassi la «promessa di impunità ai delatori sotto pegno di *publica fides*». In secondo luogo, sebbene la «risalenza» dei fatti, l'episodio narrato dal Patavino sembra porsi in continuità con i «processi di analogo oggetto», ragion per cui «i dati ... sono, quindi, ritenuti affidabili». Nello stesso senso, in precedenza, cfr. L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II, Berlin, 1879 (rist. 1974), 637; C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 47 s., che pone in luce come «la répugnance visible de Tite-Live à rapporter les événements» faccia supporre «la réalité des faits» e, più di recente, L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 129, secondo cui il testo è da considerarsi

consolato di Marco Claudio Marcello e Gaio Valerio Potito Flaco, in circostanze misteriose<sup>497</sup>.

È, però, il prosiegua del brano a meritare attenzione, laddove si legge che un'ancella – *‘si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium’*<sup>498</sup> – avrebbe dichiarato all'edile curule

---

immune da sospetti di storicità. Dello stesso avviso è anche C. RUSSO RUGGERI, *‘Indices’ e ‘indicia’*. *Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino, 2011, 20.

<sup>497</sup> Cfr. Liv. 8.18.1-2: *Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus*. 2. ... *proditum falso esse, uenenis absumptos, quorum mors infamen annum pestilentia fecerit*. Che molteplici donne si fossero rese ree, nel 331, di avvelenamento è ipotesi suffragata non soltanto da un'altra testimonianza liviana – alludo, a tal proposito, a Liv. *per.* 8.9-10: *veneficium complurium matronarum deprensus est, ex quibus plurimae statim epotis medicaminibus perierunt*. 10. *Lex de veneficio tunc primum constituta est* –, ma anche da Aug. *civ. Dei.* 3.17.2: *Ubi erant, quando alia pestilentia gravis de uenenis matronarum exorta credita est, quarum supra fidem multarum atque nobilium mores deprensus sunt omni pestilentia graviores?*; Oros. *hist.* 3.10.1-3: ... *nam Claudio Marcello et Valerio Flacco consulibus incredibili rabie et amore scelerum Romanae matronae exarsunt*. 2. *erat utique foedus ille ac pestilens annus inflictaeque iam undique cateruatum strages egerebantur et adhuc tamen penes omnes de corrupto aere simplex credulitas erat, cum, existente quadam ancilla indice et convincente, primum multae matronae ut biberent quae coxerant uenena compulsae, deinde, simul atque hausere, consumptae sunt*. 3. *tanta autem multitudo fuit matronarum in his facinoribus consciarum, ut trecentae septuaginta damnatae ex illis simul fuisse referantur*. Sebbene in assenza di un aggancio testuale, è plausibile condividere quanto ascritto a F. SCOLARI, *Le matrone romane*, cit., 19, il quale osserva come «tutte le donne di Roma apprestavano le eguali pozioni; queste pozioni riuscivano fatali nel modo stesso ad un solo ordine di persone». Risulta esplicito, dunque, come dovesse essere «manifesto che una sola doveva essere anche la mente motrice», giacché «una sola, ed una grande» era «la mira». Sulla scia delle riflessioni originariamente enucleate da Scolari, è stato notato da M. AMABILE, *‘Captis mentibus’*, cit., 23, come l'episodio del 331 a.C. fosse stato occasionato dall'«ingenuità delle donne» che, plasmate da «da un'unica mente criminale», avrebbero reso possibile «un rivolgimento della classe dirigente». In questi termini, in precedenza, si era espresso anche S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 239 s., il quale identifica le vittime della *pestilentia* con i fratelli, i padri e i mariti delle «dames romaines accusées», dato che «ne sont pas des cabaretières», bensì sono «des matrones». Si badi, però, che come lo stesso correttamente osserva nel prosiegua del ragionamento, «la tradition avait conservé le souvenir d'une épidémie mystérieuse, non d'une série de crimes familiaux». Quindi, secondo lo studioso, è possibile che le vittime fossero «un certain nombre de Romains, occupant ou ayant occupé de hautes situations dans l'État». Dunque, «des victimes de cette épidémie étaient des magistrats ou d'anciens magistrats», nondimeno rilevando un fatto alquanto particolare, ossia che «des femmes étaient épargnées par le fléau», rimarcando altrove come si trattasse di «une épidémie à laquelle les femmes pouvaient échapper par suite de leur genre de vie et de leur régime, fort différents ... de ceux des hommes» (pp. 237 e 240). Sul punto, cfr. Val. Max. 2.5.3, ove l'allusione all'uccisione dei mariti è esplicita (*quae, cum viros clandestinis insidiis veneno perimerent* ...). Come osservato da G. RIZZELLI, *Note*, cit., 301, sarebbero stati «uccisi in maniera surrettizia con il veleno, secondo modalità odiose, spregevoli, perché non lasciavano alla vittima la possibilità di difendersi e sono peculiari della maniera di agire degli esseri deboli, incapaci di affrontare a viso aperto l'avversario». Più in generale, sul consolato di Marco Claudio Marcello e Gaio Valerio Potito Flaco nell'anno 331 a.C., cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 143.

<sup>498</sup> Quanto alla richiesta di impunità dell'*ancilla*, si può ritenere che si trattasse di una procedura ricorrente, atta a preservare l'esigenza stessa dei magistrati di tutelarsi nell'operare concessioni evidentemente non del tutto ortodosse». Cfr., *ex plurimis*, C. VENTURINI, *‘Quaestiones’*, cit., 238 s. Sull'argomento, in generale, cfr. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *‘Utilitas publica’*. *Denunce e pentiti nel mondo romano*, in *Panorami*, VI, 1994, 275 ss. e, soprattutto, in precedenza, L. SCHUMACHER, *‘Sernus index’*, cit., 40 s., il quale mette in luce l'aspetto insolito della dichiarazione – esente da ricompensa – dell'ancella, laddove «eine Sklavenaussage in *dominum* bzw. *dominam* wäre rechtlich unzulässig gewesen». Non a caso, «der Einwand, daß dia Magd vielleicht nicht ihren Herrn, wahrscheinlicher ihre Herrin, inkriminieren, sondern die Giftmischerei als solche anzeigen wollte, erledigt sich durch die von ihr geforderte Zusicherung, für die Anzeige nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden», a meno che non si voglia aderire alla posizione estrema, secondo la quale «die Sklavin Eigentum eines der Vorstrbenen war und den Tod ihres Herrn rächen wollte» che, ad avviso dello studioso, giustificerebbe non soltanto la richiesta di impunità, ma anche il motivo per cui «die Sklavin an den *aedilis* wandte, nicht an den zuständigen Gerichtsmagistrat» e «sie wollte eben keine Anzeige erstatten, sondern gewissermaßen anonym eine Untersuchung in Gang setzen». A riprova di ciò, lo studioso osserva come l'emblematicità della dichiarazione esternata dall'*ancilla* fosse ancor più evidente se rapportata alle testimonianze rese dalle ancille in qualità di *comes* (cfr. Liv. 8.18.10). Sembra essere in ogni caso il perseguimento dell'«Interesse staatlicher» a giustificare la dichiarazione (p. 42). Sul punto, cfr. altresì M. AMABILE, *‘Captis mentibus’*, cit., 26.



Quinto Fabio Massimo<sup>499</sup>, la causa del contagio, esplicitando il legame causale tra la morte e l'avvelenamento dilagante nell'urbe<sup>500</sup>. In verità, si può osservare come, grazie alla deposizione dell'*ancilla*, fossero state scoperte alcune matrone cuocere *medicamenta et recondita alia*<sup>501</sup>. A tal proposito, infatti, *'ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant'* è espressione per nulla generica, in quanto l'allusione alla *deprehensio*, da un lato, e alla commissione del *veneficium* da parte di venti *matronae*, dall'altro lato, richiamano non soltanto una sommaria esigenza di imporre la reintegrazione dell'ordine pubblico nell'urbe, ma ne descrivono anche la compartecipazione al *crimen*, circostanza che farebbe propendere per la commissione in

---

<sup>499</sup> Tuttora insuperata sull'argomento è l'indagine compiuta da TH. MOMMSEN, *Römischen Staatsrecht*, II, cit., 508, secondo cui «dass die *cura urbis* auch die öffentliche Gesundheitspflege bis zu einem gewissen Grad in sich schloss, kann nicht bezweifelt werden», in seguito condivisa da E. DE RUGGERO, voce *Aedilitas*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma, 1886, 230 s.; ID., voce *Aedilitas*, in *Enc. giur. it.*, I.2, Milano, 1912, 387 s. e da L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 40, laddove si giustifica la dichiarazione resa dall'*ancilla* all'edile (e non, invece, ad altro magistrato) alla luce della competenza edilizia in materia di sanità pubblica. Ora, che potesse esservi una competenza edilizia in questa materia è circostanza vieppiù avvalorata, come sostiene De Ruggero (p. 388), dal fatto che «se per un avvenimento così grave, com'è quello di una pestilenza, si ricorre agli Edili e non direttamente ai Consoli, bisogna dire che in casi più ordinari, in cui trattavasi di pericoli o inconvenienti circa la sanità pubblica, siano stati quelli le vere autorità competenti». Allo stesso ordine di idee accede, più di recente, anche L. GAROFALO, *'Aediles'*, cit., 158 s.; ID., *Il processo edilizio*, cit., 128, secondo cui la competenza «a perseguire *apud populum* le donne, quantunque il reato dalle stesse commesso fosse capitale» si rende evidente anche in Liv. 8.18. *Contra*, D. SABBATUCCI, *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *RAL*, VIII, Roma, 1954, 316, ad avviso del quale è plausibile che l'*ancilla* si fosse «rivolta all'edile solo perché gli sembrava il magistrato più accessibile, e non il più competente», circostanza del vero avvalorata dal fatto che lo stesso si sarebbe rivolto ai consoli rendendo evidente «la propria incompetenza al riguardo». Sul punto, cfr. altresì C. VENTURINI, *'Quaestiones'*, cit., 238 s.

<sup>500</sup> Cfr. Liv. 8.18.4-6: *Cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes euentu morerentur, ancilla ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professam est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium*. 5. *Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides indicii data*. 6. *Tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea uenena coquere et, si sequi extemplo uelint, manifestum deprehendi posse*. Sul punto, correttamente rilevava L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2016, a parere della quale l'allusione dell'*ancilla* ai *venena* sarebbe stata implicitamente rivolta al *venenum malum*, con evidente intento accusatorio. In argomento, cfr. M.J. BRAVO BOSCH, *Mujeres*, cit., 109 s. e nt. 186, che genericamente allude a una connotazione negativa del veleno. Su questo aspetto dei *venena*, v. *supra* al presente capitolo, § 1. Singolare si prospetta l'interpretazione di P. CERAMI, *'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma*, in *AUPA*, XLV.1, 1998, 164 e nt. 44, poi in *Index*, XXVI, 1998, 129 s. e nt. 44 (in particolare, p. 144), ora anche in *La collaborazione processuale: le radici romane*, in *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara e M. Miceli, Torino, 2003, 270 e nt. 44 (come sezione dal titolo *'La collaborazione processuale: le radici romane'*, da cui si cita), secondo cui la dichiarazione dell'*ancilla* all'edile curule avrebbe assunto un duplice connotato, dichiarativo e accertatorio; circostanza che pare emergere dalle forme verbali *'patefacere'* (Liv. 8.18.6) e *'arguerè'* (Liv. 8.18.8) rinvenibili nella testimonianza. In un primo momento, infatti, la donna si sarebbe limitata a «svelare l'attività criminale sottesa ai misteriosi decessi» (a tal riguardo lo studioso, ricorrendo ad una terminologia inevitabilmente moderna, alludeva alla fase delle «indagini preliminari»), mentre, in seconda battuta, vi sarebbe stato un vero e proprio «accertamento probatorio», giacché l'ancilla assume le vesti di «collaboratrice ... 'cooperatrice' in senso proprio, fornendo 'elementi decisivi' per l'accertamento della fattispecie criminosa e per l'individuazione delle responsabili». Sul punto convergeva, in precedenza, anche L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 40 s., secondo cui l'*ancilla* si sarebbe rivolta all'edile «nicht um Anzeige wegen Giftmischeri zu erstatten, sondern um eine die Epidemie betreffende Aussage anzukündigen». Lo studioso nota altresì come quella fornita dall'ancilla fosse una mera dichiarazione, giacché «der Schuldbeweis sollte durch Autopsie der Behörden erbracht werden». Ancora sulla *delatio* dell'*ancilla*, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *'Indices' e 'indicia'*, cit., 20 s.

<sup>501</sup> Per L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2016 s., l'allusione ai *'medicamenta et recondita alia'* avrebbe assunto, nella testimonianza in disamina, una «accezione neutra». Quanto al *crimen veneficii* colto in flagranza, cfr. Liv. 8.18.6-8, laddove è esplicita l'allusione alla *deprehensio* delle matrone.

concorso del reato<sup>502</sup>. La peculiarità è, dunque, motivata dall'interesse pubblico di reprimere condotte ben radicate tra le donne romane di elevata estrazione sociale, atte a provocare *catervatim strages*<sup>503</sup>.

Nel § 8, il Patavino menziona, in particolare, due *matronae* (*Cornelia* e *Sergia*) che, convocate nel foro insieme ad altre venti donne, avrebbero dichiarato che non si sarebbe trattato di sostanze venefiche quanto, piuttosto, di *medicamenta salubria*<sup>504</sup>. Costrette a dar prova di quanto addotto – dimostrando, dunque, l'infondatezza del rilievo ascrivibile all'*ancilla* –, tutte le donne (alcune delle quali di estrazione patrizia) avrebbero ingerito la sostanza – non prima di aver consultato altre *matronae* convocate nel foro – sarebbero spirate poco dopo<sup>505</sup>. A ciò sarebbe conseguita la condanna a morte di ulteriori centosettanta *matronae*, accusate anch'esse di produzione e diffusione di *veneficia*<sup>506</sup>. Dobbiamo tuttavia osservare come il processo celebrato contro le *matronae* si sarebbe svolto con modalità diverse rispetto a quelle normali, essendo stata istituita un'apposita *quaestio extraordinaria*<sup>507</sup>. Non

---

<sup>502</sup> Su questo aspetto si sofferma C. RUSSO RUGGERI, *'Indices' e 'indicia'*, cit., 20, a parere della quale il caso del 331 «rappresenta ... una chiara conferma del ricorso alla collaborazione dei correi dissociati nella repressione penale già nel IV secolo a.C.».

<sup>503</sup> Cfr. Oros. *hist.* 3.10.3.

<sup>504</sup> Il richiamo ai *'medicamenta salubria'* assumerebbe, secondo L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2016, «una connotazione decisamente positiva», giustificata dall'intento probante l'innocenza delle matrone. Quanto all'individuazione delle sostanze prodotte e diffuse dalle *matronae*, cfr. E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 71, laddove la studiosa osserva come si trattasse di «farmaci benefici». In tal senso, i *medicamenta salubria* dovrebbero essere visti come sostanze dotate di «curative properties», anche da R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 14.

<sup>505</sup> Cfr. Liv. 8.18.8-9: *quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, 9. spatium ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto in conspectu omnium medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt.* Con riguardo alle venti matrone che avrebbero ingerito le sostanze venefiche (o medicamentose), alludeva alla morte per suicidio C. VENTURINI, *'Quaestiones'*, cit., 239, nt. 61. Ancorché non si trovi esplicito avvallo nella testimonianza, si potrebbe comunque ammettere che le *matronae*, «ne dit pas non plus que leur agonie ait présenté les mêmes symptômes que l'épidémie régrante, e son silence, à cet égard, semble bien impliquer qu'il n'en fut rien». In questo senso, v. S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 238 e, più di recente, M. AMABILE, *'Captis mentibus'*, cit., 24 s., la quale, richiamando il contributo del Reinach, ritiene probabile che le accusate fossero ree solo «di aver preparato le droghe, senza avere consapevolezza del reale potere letale di queste ultime». Non a caso, secondo la studiosa, il fatto che le donne imputate fossero «state prese da una forma di delirio o follia collettiva» giustificerebbe, in qualche modo, «una loro non imputabilità *ab origine*». Diversamente riteneva F. SCOLARI, *Le matrone romane*, cit., 20, il quale sembra propendere a favore dell'«ipotesi dell'inganno» a discapito delle *matronae* coinvolte. Dubbi sul regolare volgersi del procedimento sarebbero stati sollevati da L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 41, a parere del quale lo stesso sarebbe stato determinato dall'affetto, più che essere retto su «rechtlichen Kategorien».

<sup>506</sup> Cfr. Liv. 8.18.10: *Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicauerunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae*; Val. Max. 2.5.3: *quae, cum viros suos clandestinis insidiis veneno perimerent, unius ancillae indicio protractae, pars capitali iudicio damnatae C et septuaginta numerum expleverunt. Contra*, Oros. *hist.* 3.10.3 accenna alla morte di *trecentae septuaginta damnatae*. Cfr. C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta' e 'veneficia matronarum' nel II secolo a.C.*, in *Turis Antiqui Historia'*, I, 2009, 225, che intende riferirsi alla morte delle centosettanta (o trecentosettanta) *matronae* come esternazione non soltanto di «un pubblico giudizio», ma anche della prima pubblica esecuzione. Che il numero di *matronae* condannate fosse «forse enfatizzato dalle fonti ma, in ogni caso, presumibilmente assai alto» è opinione propugnata da C. VENTURINI, *'Quaestiones'*, cit., 238 s., il quale sarebbe stato preceduta, da T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 143, che allude genericamente alla repressione di «numerous cases of poisoning».

<sup>507</sup> Così E. DE RUGGIERO, voce *Aedilitas*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I.2, Milano, 1912, 387 ss.; ID., voce *Aedilitas*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma, 1886, 265 ss., ma anche G. CRIFÒ, *Alcune osservazioni in tema di 'provocatio ad populum'*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 293. A un analogo ordine di idee accedono,

risulta difficile, dunque, considerare l'episodio narrato come il punto di partenza di un lungo percorso che avrebbe condotto alla cristallizzazione di una repressione che non si sarebbe più limitata alla «cognizione di un caso specifico», bensì si sarebbe estesa alla cognizione di «un'ipotesi criminosa preventivamente richiamata»<sup>508</sup>: riprova ne sarebbero stati i successivi processi del 184, 180, 179 e 152.

Alla luce dell'elaborazione maturata presso la dottrina più antica, il processo del 331 a.C. – e, in subordine, anche gli episodi da ultimo citati – sarebbe dovuto coincidere con un «atto di rivolta femminista», tale da comportare – dato che si tratterebbe di donne di estrazione patrizia – «il riconoscimento dei diritti civili e politici»<sup>509</sup>, sì da appurare la prefigurazione di una concreta e «gradual emancipation ... from these fetters of Roman tradition and usage»<sup>510</sup>. A ogni modo, il fondamento appare privo di rilievo in quanto, in conformità a quanto sostenuto da Eva Cantarella, per la quale «“femminismo” è un termine e concetto anacronistico, del tutto privo di senso se riferito a Roma», sebbene si possa

---

in ordine di tempo, L. GAROFALO, *'Aediles'*, cit., 157 s.; ID., *Il processo edilizio*, cit., 129, il quale osserva come, alla luce della «enorme gravità dei fatti illeciti» appalesati dall'*ancilla*, fosse stata istituita un'apposita *quaestio extraordinaria*, mediante la quale l'edile si sarebbe avvalso della competenza dei consoli (e, in seguito, del sento), anziché perseguire le donne *apud populum*, anche al fine di «attribuire alla delatrice l'impunità»; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271 e M. D'IPPOLITO - F. LUCREZI, *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli, 2012 (rist. 2018), 29. Centrale è la ricostruzione prospettata da C. RUSSO RUGGERI, *'Indices' e 'indicia'*, cit., 20 s., secondo cui, per quanto non vi fosse alcun dubbio sul fatto che il caso prospettato rientrasse tra quelli «di giustizia straordinaria promossa dal senato ...», a ben vedere, nel racconto liviano l'intervento del senato non pare in alcun modo funzionalizzato ad autorizzare la repressione, ma è espressamente collegato alla richiesta di impunità – tramite i consoli – dalla delatrice e che il senato accordò con la garanzia della *publica fides*. Dunque, continua la studiosa, «la repressione dei *veneficia* nel caso qui segnalato non venne effettuata attraverso una *quaestio ex senatus consulto*, come ancora oggi afferma aparte della dottrina, ma fu rimessa all'iniziativa dei consoli ed al potere di *coercitio* di cui gli essi, come magistrati forniti di *imperium*, erano titolari» (p. 21). Su questo specifico aspetto, v. anche, in precedenza, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Utilitas publica'*, cit., 265 e, soprattutto, nt. 13. Quanto, invece, alla fase esecutiva, cfr. M. AMABILE, *'Captis mentibus'*, cit., 25, la quale sostiene – sebbene in assenza di una conferma testuale – come la stessa spettasse ai tribunali domestici. *Contra*, v. L. PEPPE, *Posizione*, cit., 119, a parere del quale «in mancanza di informazioni, non si può prendere posizione su chi esegui la sentenza».

<sup>508</sup> In questi termini delinea la propria posizione C. VENTURINI, *'Quaestiones'*, cit., 129 s., poi ripresa da C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 228 s. Si noti come, in tempi meno recenti, W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 49; ID., voce *Quaestio*, in *RE*, XXIV, Stuttgart, 1963, 731 s., ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 47 (da cui si cita), osservava come «in Rom und Italien» fossero stati istituiti diversi tribunali «in den Jahren 184, 180 und 152 v. Chr. zur Bestrafung von Giftmorden». Sul punto, cfr. *ex multis* TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 143, nt. 2; V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*, cit., 41 e 188; C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 232 che fanno leva su una repressione pubblicistica del *veneficium*, circostanza ben radicata nel contesto romano e che non poteva essere scardinata neppure dall'episodio del 152 ove si assiste a un intervento domestico in sede di cognizione e di esecuzione della pena.

<sup>509</sup> Il rilievo va ascritto a J. DONALDSON, *Woman*, cit., 88 ss., secondo cui «the Roman matrons did not like this arbitrary treatment, and that they protested against the assumption that they were beings quite different from their husbands, and entitled to no rights and privileges as against them». Così pure, in precedenza, C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 48 e S.B. POMEROY, *Donne in Atene e Roma*, Torino, 1978, 186 s., la quale avrebbe riconnesso l'utilizzo di filtri magici e veleni alla affannosa ricerca, prettamente muliebre, di un'«affermazione sociale», alle quali si aggiunge, in tempi recenziatori, E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 71. *Contra*, v. L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2013 s., secondo cui si sarebbe trattato di «conclusioni ... eccessive» e, dunque, non condivisibili. Del pari, in tempi più recenti, cfr. F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 72.

<sup>510</sup> Così J. DONALDSON, *Woman*, cit., 88 s.

configurare un generalizzato «problema nel rapporto fra sessi»<sup>511</sup>. Tuttavia, la specialità delle circostanze poste alla base della testimonianza del Patavino – vieppiù suffragata da elementi testuali, tra i quali il vocabolo *medicamenta* –, seppur variamente interpretate in dottrina, ci consentirebbero di propendere a favore di una commistione tra lo spazio sempre maggiore di libertà proprio della donna romana da un lato e gli aspetti magico-sacrali e farmacologici dall'altro lato, ammettendo l'emersione di un «'movimento politico', reale o immaginato per qualche motivo pericoloso»<sup>512</sup>.

Il *veneficium* ritorna protagonista anche in un secondo brano liviano del medesimo tenore, ossia Liv. 40.37.1-7. Anche in questo episodio, databile al 180, a Roma sarebbero occorse morti sospette di molti *inlustres viri*<sup>513</sup>, scaturite dal *prodigium*<sup>514</sup> o, più verosimilmente, da *fraus humana*<sup>515</sup>. Proprio da quest'ultimo sospetto è stata istituita una *veneficij quaestio ex senatoconsulto*, mediante la quale sarebbe stata attribuita al pretore peregrino Gaio Claudio Pulcro (sostituito al pretore deceduto in occasione degli episodi cui quali si deve indagare, un certo Tiberio Minucio Augurino *Molliculus*, anch'egli *praetor peregrinus*) la competenza investigativa sugli episodi di veneficio che *'in urbe propiusue urbem decem milibus passum esset commisset'*, e al pretore Gaio Menio la competenza d'indagine sulla *provincia* di Sardegna e su tutte le accuse di veneficio che *'ab urbe decem milibus passuum'*<sup>516</sup>. Ruolo di primo piano avrebbe assunto l'uccisione del console Pisone da parte dell'*uxor* Quarta Ostilia, di competenza del

---

<sup>511</sup> E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 71 e 73 s., a parere della quale il ricorso a una concezione prettamente moderna del fenomeno non è attinente al contesto romano, nel quale potrebbe assumere rilevanza la diffusa «atmosfera di diffidenza e di sospetto» che costituirebbe il *leitmotiv* per la diffusione dei culti bacchici oggetto, come si vedrà in seguito, di una feroce repressione a partire dal 186 a.C. *Contra*, S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 238, secondo cui sarebbe da escludersi qualunque sospetto circa la configurazione di «une consolation et une protestation des femmes opprimées».

<sup>512</sup> Così E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 73 ss., la quale osserva come, nell'episodio del 331, le donne potrebbero aver fatto ricorso ai *venena* con finalità salvifica, ovvero si tentò di far fronte a «una pestilenza incontrollabile» con la preparazione di «medicinali che ritenevano efficaci». Del pari, in precedenza, si esprimono sempre evidenziando la finalità benevola perseguita dalla donna nella preparazione dei filtri, J. GAGÉ, *Matronalia*, cit., 262 s. e J.-M. PAILLER, *Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République*, in *Comptes rendus des séances de l'année. Académie des inscriptions et belles-lettres*, CXXXI.1, 1987, 118, e, in tempi recenziori, F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 72 s., la quale mette in evidenza come le sostanze prodotte dalle donne avessero delle proprietà «afrodisiache o potenziatrici della fertilità» atte a scongiurare, seppur fallendo – vista la «crisi demografica in atto» –. Ciò avrebbe consentito di ravvisare un *trait d'union* tra l'utilizzo dei *venena* e l'ambito farmacologico, congiunzione che sarà possibile ravvisare – come si vedrà nel prosieguo del lavoro – anche con riguardo al mondo della contraccezione e, in generale, al fenomeno abortivo. Sul punto, cfr. oltre, cap. 5.

<sup>513</sup> Cfr. Liv. 40.37.1: *Praetor Ti. Minucius et haud ita multo post consul C. Calpurnius moritur, multique alii omnium ordinum inlustres viri*. Sul console Gaio Calpurnio e il *praetor peregrinus* Tito Minucio nell'anno 180 a.C., cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 387 s.

<sup>514</sup> Cfr. Liv. 40.37.2-3: *Postremo prodigij loco ea clades haberi coepta est. C. Servilius pontifex maximus piacula irae deum conquirere iussus, decemviri libros inspicere, consul Apollini Aesculapio Saluti dona uouere et dare signa inaurata: quae nouit deditque. 3. Decemviri supplicationem in biduum ualeitudinis causa in urbe et per omnia fora conciliabulaque edixerunt: maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicauerunt.*

<sup>515</sup> Cfr. Liv. 40.37.4: *Fraudis quoque humanae insinuaerat suspicio animis; et ueneficij quaestio ex senatus ex senatus consulto, quod in urbe propiusue urbem decem milibus passuum esset commissum, C. Claudio praetori, qui in locum Ti. Minucii erat successus, ultra decimum lapidem per fora conciliabulaque C. Maenio, priusquam in Sardiniam prouinciam traiceret, decreta. Suspecta consulis erat mors maxime.* Sul *praetor successus* Claudio Pulcro, cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 388.

<sup>516</sup> Cfr. Liv. 40.37.4 e Liv. 40.43.2.

pretore Gaio Claudio Pulcro. Si deve infatti osservare che, quando il figlio Quinto Fulvio Flacco, *‘in locum utrici consul est declaratus’*, la morte del console iniziò a diventare più sospetta, anche sulla scia di alcune dichiarazioni rese dai testimoni che ricordavano il discorso proferito dalla donna in occasione del consolato di Albino e Pisone: *‘intra duos menses effecturam ut consul fieret’*<sup>517</sup>. Tali parole sarebbero conseguite al terzo consolato negato al figlio, che non avrebbe dovuto desistere. Però, non si tratterebbe delle sole dichiarazioni che avrebbero condotto la donna alla *damnatio*, giacché *‘inter multa alia testimonia ad causam pertinentia haec quoque uox’* che, in quanto *comprobata* dall’evento, avrebbe portato alla sua condanna<sup>518</sup>.

Si può dunque notare come, anche in questo caso, la *damnatio* della rea fosse volta a garantire una tutela di un interesse superindividuale, alla cessazione dello stato (ormai endemico) di avvelenamento di *inlustres viri*<sup>519</sup>. Appare infatti verosimile che Quarta Ostilia volesse assicurare al figlio un ruolo di primo piano nella compagine politica romana – essendovi un chiaro rilievo testuale –, sebbene non possa affatto escludersi una finalità latente, ossia il perseguimento di un interesse generale, condiviso con le donne del medesimo *status*, che si potrebbe tradurre in una presa di coscienza che, fattivamente, avrebbe generato le condizioni per il riconoscimento di maggiori libertà, almeno nei riguardi di certe donne, le *matronae* per l’appunto (finalità che si vedrà essere, almeno in parte, condivisa con l’emersione dei riti in onore di Bacco-Dioniso)<sup>520</sup>. Non a caso, sia nel 331 che nel 180, emergeva una *humana fraus* realizzata nei confronti di *inlustres viri*: si intravedeva allora la preoccupazione di far fronte a sistematici episodi di veneficio realizzati nei riguardi di uomini di elevata

<sup>517</sup> Quanto alle parole proferite dalla donna, cfr. F. CAVAGGIONI, *‘Mulier rea’*, cit., 68 s., che si riferisce a «una strana profezia».

<sup>518</sup> Cfr. Liv. 40.37.5-7: *Necatus a Quarta Hostilia uxore dicebatur. 6. Vt quidem filius eius Q. Fulvius Flaccus in locum utrici consul est declaratus, aliquanto magis infamis mors Pisonis coepit esse; et testes exsistebant, qui post declaratos consules Albinum et Pisonem, quibus comitiis Flaccus tulerat repulsam, et exprobratum ei a matre dicerent, quod iam ei tertium negatus consulatus petenti esset, et adiecisse, pararet se ad petendum: intra duos menses effecturam, ut consul fieret. 7. Inter multa alia testimonia ad causam pertinentia haec quoque uox, nimis uero euentu comprobata, ualuit, cur Hostilia damnaretur.* Così, cfr. C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 78, secondo cui la condanna sarebbe scaturita da una coincidenza che «parut étrange». Che accanto alle parole comprovate dall’evento esistessero altre testimonianze, come attestato anche da L. MONACO, *‘Veneficia matronarum’*, cit., 2015, si evince direttamente dal testo del Patavino, sebbene lo storico non ne proferisca traccia. Sul punto, infatti, la studiosa rileva come l’allusione fosse volta solo «genericamente» alle «altre prove», giacché «non ne specifica nessuna, al di fuori del movente, fonte di sospetto». Singolare si prospetta l’interpretazione di C. VENTURINI, *‘Quaestiones’*, cit., 133 s., che, partendo dal dato testuale ove Livio distingue tra quanto dichiarato dai testimoni e quanto risultato da altre prove, avrebbe postulato l’esistenza di «un processo di schietto carattere inquisitorio». Dalla lettura del testo parrebbe infatti emergere che l’iniziativa del magistrato si sorregga, in maniera non dissimile da quanto si vedrà anche riti celebrati in onore di Bacco-Dioniso, «sulla base di indizi e di delazioni soggette a valutazione discrezionale da parte del magistrato stesso». In generale, sull’episodio del 180, cfr. di recente in dottrina la disamina condotta da L. FRANCHINI, *I reati associativi*, cit., 591 ss.

<sup>519</sup> Parrebbe d’altra parte a C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 79, che «Quarta n’a pas été autre qu’une politicienne désireuse de faire son fils consul afin de gouverner sous son nom et peut-être de faire abroger le sénatus-consulte des Bacchanales». Sul punto, cfr. altresì, in precedenza, S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 247 s.

<sup>520</sup> Non possono considerarsi fuori di luogo le conclusioni formulate da S. REINACH, *Une ordalie*, cit., 247 s., il quale rileva come «des femmes étaient enrégées contre les hommes à cause des mesures rigoureuses qui avaient été prises contre elles dans l’affaire des mystères des Bacchanales». Sul punto, cfr. altresì J. DONALDSON, *Woman*, cit., 91 s.; F. CAVAGGIONI, *‘Mulier rea’*, cit., 79.

estrazione politico-sociale<sup>521</sup>. La commistione tra *ius* e *fas* pare evidente in entrambe le testimonianze: dalla dimensione religiosa si passa a quella umana, dalla sospetta diffusione di una pestilenza si converge a favore di una *humana fraus*, la cui colpevolezza va ricercata, ancora una volta, nella componente muliebre.

A comprova di quanto sinora asserito si può difatti osservare come Quarta Ostilia non fosse la sola matrona condannata per *veneficium* nel 180<sup>522</sup>. Difatti, quanto alla competenza investigativa del pretore Gaio Menio sulla *provincia* di Sardegna, le fonti attestano la *damnatio* di tremila *homines*, un numero notevole di condanne – numero, a dire il vero, destinato a crescere, giacché ogni giorno le denunce aumentavano<sup>523</sup> – che avrebbe condotto ad un bivio: ‘*aut eam sibi esse deserendam aut prouinciam dimittendam*’<sup>524</sup>.

A tal riguardo, solo incidentalmente si vuole segnalare un ulteriore episodio, di poco precedente, risalente al 184, anch’esso riguardante il *crimen veneficii*, che deporrebbero per una *damnatio* pronunciata genericamente nei confronti di *homines*. Livio, infatti, metteva in luce la repressione<sup>525</sup> e la *damnatio* – ‘*magnam partem extra urbem per municipia conciliabulasque habuit*’<sup>526</sup> – di *duo milia homines*<sup>527</sup>. Che tra i duemila *homines* condannati vi fossero anche delle donne è posizione non difficile da sostenersi, giacché sarebbero state proprio le donne le sole manipolatrici, sin dai tempi più remoti, di *venena* e *medicamenta*<sup>528</sup>. Si tratterebbe di una conclusione estensibile anche all’episodio del 179, trasmessoci da un brano sempre di estrazione liviana. Sebbene al suo interno non si trovi alcuna allusione a specifiche accuse o condanne, nondimeno si può considerare ancora esistente la competenza ad investigare su episodi di ‘*ueneficiis in urbe et propius urbem decem milia passuum*’<sup>529</sup>.

---

<sup>521</sup> Situazione che era, a dire il vero, sotto gli occhi di tutti, laddove alle donne sarebbero stati concessi via via sempre maggiori margini di «libertà e indipendenza» che avrebbero acuito il bisogno, come ben rileva E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 74 s., di tenerle «sotto controllo».

<sup>522</sup> A tal proposito J.-M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 123, correttamente asserisce che Quarta Ostilia fosse soltanto un ‘*chasse aux sorcières*’ débordant ceux-là même qui en étaient chargés en dehors de Rome».

<sup>523</sup> Sul punto, cfr. W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 407; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 271, che avrebbe proposto una lettura modernizzante del brano, accennando alla «chiamata in correità».

<sup>524</sup> Cfr. Liv. 40.43.3.

<sup>525</sup> Cfr. Liv. 39.38.2-3: *Praetores C. Decimius Flauus urbanam, P. Cornelius Cetbegus inter ciues et peregrinos sortiti sunt, C. Sempronius Blaesus Siciliam, Q. Naenius Matho Sardiniam et ut idem quaereret de ueneficiis, A. Terentius Varro Hispaniam citeriorem, P. Sempronius Longus Hispaniam ulteriorem. 3. De iis duabus prouinciis legati per id fere tempus L. Iuuentius Talna et T. Quinctilius Varus uenerunt, qui, quantum bellum iam profligatum in Hispania esset, senatu edocto postularunt simul, ut pro rebus tam prospere gestis diis immortalibus haberetur honos et ut praetoribus exercitum deportare liceret.*

<sup>526</sup> Cfr. Liv. 39.41.5: *Secundum comitia censorum consules praetoresque in prouincias profecti praeter Q. Naenium, quem quattuor non minus menses, priusquam in Sardiniam iret, quaestiones ueneficii, quarum magnam partem extra urbem per municipia conciliabulaque habuit, quia ita aptius uisum erat, tenuerunt.*

<sup>527</sup> Cfr. Liv. 39.41.6: *Si Antiati Valerio credere libet, ad duo milia hominum damnauit.*

<sup>528</sup> Così W. REIN, *Das Criminalrecht*, cit., 406; L. MONACO, ‘*Veneficia matronarum*’, cit., 2015; R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 38; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 72 s. e seguiti poi anche, in tempi più recenti, da F. CAVAGGIONI, ‘*Mulier rea*’, cit., 69 s.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 61 e A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 654, nt. 89. Sul punto, cfr. *supra* al presente capitolo, § 1.

<sup>529</sup> Cfr. Liv. 40.44.6: *P. Mucius Scaeuola urbanam sortitus prouinciam est, et ut idem quaereret de ueneficiis in urbe et propius urbem decem milia passuum ...*

Riguardo alla repressione del *crimen veneficii* commesso da donne<sup>530</sup>, il terzo episodio rilevante è databile al 152, anno in cui è stata istituita l'apposita *quaestio extraordinaria* da parte del Senato, e ci viene trasmesso, ancora una volta, dallo storico Patavino. Alludo a

Liv. per. 48.13: *Publilia et Licinia, nobiles feminae, quae viros suos consulares necasse insimulabantur, cognita causa, cum praetori praedes vades dedissent, cognatorum decreto necatae sunt.*

che deve essere esaminato insieme a Val. Max. 6.3.8, testimonianza impreziosita di dettagli sotto il profilo descrittivo:

*Publicia autem, quae Postumium Albinum consulem, item Licinia, quae Claudium Asellum viros suos veneno necaverant, propinquorum decreto strangulatae sunt: non enim putaverunt severissimi viri in tam evidenti scelere longum publicae quaestionis tempus expectandum. itaque quarum innocentium defensores fuissent, sontium mature vindices exstiterunt.*

Dal tenore dei passi ora riportati, emerge che, a fronte delle accuse avanzate nei confronti di due *matronae*, Publilia e Licinia, è stata promossa una *quaestio de veneficii* per accertare la loro reità nei riguardi dell'uccisione – avvenuta tramite veleno – dei rispettivi mariti, Postumio Albino e Claudio Asello, entrambi consoli. Il punto esige alcune precisazioni giacché, mentre l'accusa assume le vesti di un *publicum iudicium*, non soltanto l'esecuzione della pena, ma anche la cognizione stessa della causa vengono attratte dai *cognati* o dai *propinqui*, a seconda che si dia lettura alla versione liviana o di Valerio Massimo<sup>531</sup>. Dunque, la decisione viene assunta *cognita causa* dai familiari delle *matronae*, sebbene Livio attesti, a garanzia della loro comparizione in giudizio, che *'cum praetori praedes vades dedissent'*<sup>532</sup>. In altri termini, i *cognati* – apostrofati nella versione di Valerio Massimo quali *'severissimi viri'* – avrebbero deciso di strangolare immediatamente le due imputate, senza dover attendere l'esito del *publicum iudicium*, posto che si sarebbe trattato di un *evidens scelus*. Tale elemento sarebbe stato ulteriormente rafforzato – nel solo brano di Valerio Massimo –, laddove si

---

<sup>530</sup> Cfr. Liv. per. 48.12: *De veneficiis quaesitum*.

<sup>531</sup> Che i termini *'propinqui'* e *'cognati'* fossero utilizzati indistintamente, «indifferentemente», da Valerio Massimo quali sinonimi, è opinione propugnata da G. LOBRANO, *'Pater'*, cit., 120 s. e in seguito condivisa da P. VOCI, *Storia*, cit., 419, per il quale l'allusione ai *cognati* in realtà è utilizzata «in senso generico, come di regola accade nella lingua letteraria», per cui doveva riferirsi agli *agnati*, da C. RUSSO RUGGERI, *Qualche osservazione*, cit., 115 e da A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 653. Così anche, seppur incidentalmente, A. WATSON, *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, New Jersey, 1975, 37 e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 63. Sulla testimonianza, v. anche P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *'Honestas mors'*, cit., 599 s.

<sup>532</sup> Sull'espressione *'causa cognita'*, cfr., *ex plurimis*, L. PEPPE, *Posizione*, cit., 124. Quanto alla forma verbale liviana *'insimulabantur'*, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 234, laddove la studiosa osserva che si fosse trattato di «niente più che un sospetto ancora tutto da verificare in sede processuale». Tale circostanza sarebbe, a suo avviso, viepiù confermata dall'inciso *'cum praetori pro se praedes vades dedissent'*, con il quale si voleva rafforzare la componente probabilistica e di incertezza della vicenda, giacché si sarebbe trattato di un giudizio che «sottintende chiaramente un apprezzamento critico sull'iniziativa presa dai congiunti».

ricorre alla formulazione secondo cui i *severissimi viri* anziché essere difensori dell'innocenza delle *nobiles feminae* nel *publicum iudicium*, decidono di punirle, vendicando le morti arrecate.

Alla luce di quanto si legge nelle fonti, certamente ree sono donne, dacché nei brani l'allusione è alle *matronae* Publicia e Licinia, sebbene non sia possibile trovare alcun cenno circa la loro modalità di azione. Sembrerebbe condivisibile la posizione di chi interpreta l'avvelenamento dei rispettivi mariti come un unico crimine: le due donne sarebbero state corree e sembra possibile rinvenire nei brani alcuni riferimenti testuali tesi a provare l'esistenza di una qualche forma di compartecipazione nel crimine. I brani suggeriscono, infatti, l'esistenza di una sola *publica quaestio* (del 152) utilizzata per accertare la reità delle donne (entrambe di elevata estrazione sociale) su fatti analoghi – l'uccisione, per l'appunto, dei rispettivi mariti tramite *venena* –. Un'ulteriore riprova andrebbe desunta anche dalla medesima sanzione cui avrebbero dovuto soggiacere, giacché entrambe le *matronae* sarebbero state strangolate *cognita causa* dai *cognati* (o *propinqui*) anzitempo in quanto si sarebbe trattato di un *evidens scelus*<sup>533</sup>.

Un dato merita di essere sottolineato subito, ossia la collocazione dei brani tra le testimonianze idonee a esplicitare, verosimilmente, l'esito di una tendenza consolidatasi nelle varie fonti analizzate in materia di *veneficium*, vale a dire la componente femminile quanto all'individuazione del soggetto attivo del reato da un lato e l'uccisione di uomini di elevata estrazione politico-sociale dall'altro lato. Come già si è avuto modo di vedere, infatti, i venefici attestati nei frammenti pervenutici, seppur diversamente declinati, avrebbero nondimeno condiviso alcuni elementi, vale a dire la certezza della reità da parte di una platea femminile e l'avvelenamento di soli uomini – sebbene, giova precisarlo, non sia possibile rinvenire alcun riferimento esplicito per quanto attiene all'episodio del 179 –. Tra i punti di frizione è necessario, invece, mettere in luce il riferimento alla *pestilentia* dilagante nell'urbe, allusione che consente di inquadrare al suo interno i soli episodi del 331 e del 180. A ciò si aggiungevano gli avvelenamenti e le condanne talvolta riguardanti una molteplicità di soggetti (si tratta degli episodi del 331, del 180 e del 184) e, in altre occasioni, un numero limitato di persone dal lato attivo o passivo (si tratta dell'episodio del 152).

Nell'episodio del 152 a essere coinvolti non sarebbero stati uomini qualunque: pochi o tanti che fossero gli uomini avvelenati dalle *matronae*, sono tutti di elevata estrazione politico-sociale. Un'ulteriore riprova nei termini ora apprezzati andrebbe desunta anche dalla stessa natura del reato che, essendo tipicamente femminile, sarebbe commesso solo da donne.

---

<sup>533</sup> Sull'argomento è utile richiamare l'indagine compiuta da C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 230, laddove la studiosa, argomentando a favore della unicità di crimini commessi dalle *matronae*, adduce una serie di motivi a sostegno della sua posizione, tra i quali l'unicità di imputazione delle due donne coinvolte che sarebbero state condotte «davanti al pretore» avendo entrambe «già assicurato, con *praedes* e *vades* la loro presenza in giudizio». Nondimeno, a suo parere, non pare ragionevole pensare che potessero coesistere «due identici eventi criminosi verificatisi nello stesso anno» posti alla cognizione di «due processi svoltisi contestualmente e casualmente arrivati allo stesso stadio», caratterizzati altresì dall'assenza di un previo accordo tra i due gruppi familiari che «senza essersi nemmeno consultati tra loro, abbiano entrambi in autonomia e con perfetto tempismo deciso di condannare *intra domos* le rispettive donne» alla medesima pena.



Sembra possibile ipotizzare, con riguardo all'episodio del 152, avvalendosi di una terminologia moderna, di un duplice bene giuridico tutelato: la difesa dello Stato – e dei suoi uomini migliori – da avvelenamenti diffusisi nell'urbe da un lato e la difesa dell'integrità della *familia* romana dall'altro lato.

Per meglio esplicitare la prima finalità proposta, nelle fonti viene fatto cenno ad un *iudicium* che nasce pubblico e che solo in seguito viene soppiantato dall'intervento dei familiari che *propinquorum* (o *cognatorum*) *decreto*<sup>534</sup> decidono di strangolare le *matronae* anzitempo<sup>535</sup>. Ecco, quindi, che l'intervento della *familia*<sup>536</sup> in sede di cognizione e di esecuzione della pena non può essere considerato atto preventivato, ma deve essere inteso quale espressione di una volontà unilaterale e arbitraria della *familia* stessa che avrebbe spogliato gli organi competenti della propria funzione pubblica, anticipando l'esito – scontato – del giudizio, al fine di evitare le conseguenze – ben più sgradevoli e infamanti – di un

---

<sup>534</sup> Quanto alla natura di sentenza del *decretum propinquorum/cognatorum*, cfr. A. ESMEIN, *Le délit d'adultère*, cit., 76 e A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 656, a parere del quale siffatto accostamento avrebbe provato l'esistenza di «un *consilium*, il quale sottraeva il *ius puniendi* all'arbitrio del *pater familias*», giungendo, dunque, a superare l'osservazione formulata dal Volterra tempo addietro, che lamentava l'assenza di un «preteso tribunale domestico presieduto dal *pater*». *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 128 s.

<sup>535</sup> A sostegno di siffatto ragionamento pare utile richiamare la posizione di TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 143, nt. 2, laddove questi osserva come il coinvolgimento dei familiari sia in sede di cognizione che di esecuzione della pena dovesse ritenersi fuori discussione, nondimeno altrettanto certo è che «der Prozess als öffentlicher mindestens begonnen worden». Sul punto convergono altresì P. VOCI, *Storia*, cit., 57; C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 134 s., nt. 26, nonché, in tempi meno recenti, R. DE FRESQUET, *Du tribunal*, cit., 137, 143 e, in particolare, 147, il quale osserva come «le tribunal domestique pouvait prévenir la jurisdiction du peuple même lorsque l'instruction était commencée». Così anche L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 132, nt. 174, secondo cui «il *quaesitum* che compare in Livio, l'accenno di Valerio Massimo ad una *publica quaestio* e la menzione ancora da parte di Livio del pretore, magistrato che mai vediamo impegnato nell'instaurazione di un *iudicium populi* rafforzerebbero il ragionamento condotto. *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 128 s., il quale asserisce che «l'esistenza del giudizio pubblico esclude la possibilità di un giudizio famigliare», in quanto non «è da pensarsi che il semplice *decretum* dei famigliari possa interrompere la procedura pubblica della *quaestio* ed essere a questa prevalente», giacché si configurerebbe quale «caso unico nella storia di Roma», in più collocatosi in un momento in cui si assiste a una sempre maggiore e «crescente autorità dello Stato».

<sup>536</sup> Si pensi all'opinione di TH. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, I, trad. francese J. Duquesne, Paris, 1907, 28. Una conferma di questa prospettiva sembra potersi cogliere in L. PEPPE, *Posizione*, cit., 124 e in A. RUGGIERO, *Nuove riflessioni*, cit., 1596, il quale allude a una sottoposizione a giudizio che sarebbe avvenuta *domi*, alla quale avrebbe fatto seguito una esecuzione (per strangolamento) conseguente ad un *decretum cognatorum* o *propinquorum*. Sul punto, cfr., in tempi più recenti, le riflessioni di A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 656, il quale pone in risalto come dal citato *decretum* dovessero discendere pesanti limitazioni sul fronte del *ius puniendi* del *pater familias*. Non sembra, invece, condivisibile la posizione assunta da F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 70 s., che, indagando il passo di Valerio Massimo, mette in dubbio l'esistenza di un procedimento penale a carico delle due *matronae*, facendo leva sulla chiara allusione, rinvenibile nel passo, al '*tam evidente scelus*' e considerandolo, per converso, ammissibile nella testimonianza del Patavino, laddove si rinviene un esplicito riferimento «alla nomina dei *vades*, operazione che avveniva tra la fissazione della prima *contio* e la *contio* stessa». D'altro canto, va notato come, non soltanto lo strangolamento delle *matronae* sarebbe conseguito ad un *decreto* assunto *causa cognita* – giacché '*in tam evidenti scelere longum publicae quaestionis tempus expectandum?*' –, ma nella parte conclusiva del testo, Valerio Massimo allude altresì ai *propinqui* quali giudici anziché difensori dell'innocenza delle donne in giudizio, considerazioni che farebbero propendere per un'articolazione, almeno nelle forme embrionali, di un previo *publicum iudicium*. Quanto ai profili di attinenza dell'episodio all'allusione all'estremo supplizio, cfr. C. LORENZI, *Pap. 'Coll.' 4, 8, 1: la figlia adultera e il 'ius occidendi iure patris'*, in *SDHI*, LVII, 1991, 174 s., nt. 65.

giudizio pubblico<sup>537</sup>. Ecco, quindi, che appare verosimile l'intervento domestico<sup>538</sup>, all'interno del quale si intravedono una cognizione e una successiva esecuzione della pena rimesse ai *cognati/propinqui*, per svariate ragioni: in primo luogo, dal dato letterale traspare una chiara funzione cognitiva della causa, circostanza rafforzata non soltanto dall'allusione, nel brano liviano, alla *cognita causa*, ma anche dalla comparizione – enucleata in entrambe le testimonianze – dei *praedes* e *vades* nel *publicum iudicium* per difendere l'innocenza delle *matronae*<sup>539</sup>. Ed è proprio quest'ultimo elemento che avrebbe ulteriormente accreditato la tesi giacché, solo in caso di innocenza delle *matronae* – presumibilmente accertata *domi* –, la *cognitio* sarebbe rimasta in capo al *publicum iudicium* ove si sarebbero inseriti i parenti delle donne per evitare una loro condanna e, in subordine, un'onta per le *familiae* coinvolte<sup>540</sup>. Si può quindi asserire che i *cognati/propinqui* avessero agito, in questo caso, come *longa manus* – implicita – del *publicum iudicium*, giacché si sarebbero limitati ad accertare la reità delle *matronae* – avvalorata dal riferimento rinvenibile in Valerio Massimo al '*tam evidenti scelere*' – e ad applicare loro una pena che, sebbene non si abbia contezza nelle fonti del possibile trattamento sanzionatorio applicabile dall'organo pubblico, avrebbe nondimeno condotto, anticipandolo, al medesimo esito: l'accertamento della reità. A ciò sarebbe conseguita l'applicazione di una pena che avrebbe garantito una maggiore speditezza nella decisione del processo da un lato – '*longum publicae quaestionis tempus expectandum*' si legge in Val. Max. 6.3.8 – e la garanzia di sottrazione dal pubblico scandalo dall'altro lato sempre garantendo la protezione degli interessi non soltanto della *familia*, ma anche quelli della *civitas*<sup>541</sup>.

Dando seguito al secondo intento, invece, emergerebbe una vicenda relegata al solo ambito familiare, ove il *veneficium* – privo di qualsivoglia connotato pubblicistico – è relegato alla sola dimensione inquadrabile nel rapporto marito-moglie. In questo quadro ricostruttivo,

---

<sup>537</sup> Al ragionamento proposto possono essere ricollegate le posizioni di A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 655 e, poco prima, di C. RUSSO RUGGERI, '*Cognatorum decreta*', cit., 230 s. e 233 s., laddove la studiosa sostiene che non soltanto i *propinqui/cognati* avrebbero condotto una cognizione della causa conseguita in una esecuzione *domi* della pena, ma avrebbero ingerito una già iniziata cognizione pubblica senza «alcuna delega da parte del magistrato», o, in alternativa, senza che fosse «altrimenti autorizzata dallo Stato». *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 129, per il quale sarebbe insostenibile, in quanto priva di riscontro «nello stesso racconto dei due autori romani» l'allusione ad una «decisione autoritativa pronunciata dopo la contestazione del reato», come sarebbero carenti un previo «giudizio o ... un esame dei fatti».

<sup>538</sup> Si tratterebbe di un'ipotesi ricostruttiva suffragata da R. DE FRESQUET, *Du tribunal*, cit., 147, il quale osserva che «dans tous les cas où il y avait compétence du tribunal domestique, il pouvait prévenir par sa décision celle du tribunal public». Non a caso, prosegue lo studioso, «cette conclusion n'a rien du reste qui soit en désaccord avec les principes généraux du droit pénal de l'ancienne Rome» ove è «permis à la famille de revendiquer le coupable et de prononcer elle-même sur son sort». D'altra parte, rafforza siffatto ragionamento TH. MOMMSEN, *Le droit pénal*, I, cit., 28, il quale osserva come la decisione assunta dal *consilium domesticum* «ne fasse pas obstacle à l'exercice d'une action criminelle publique».

<sup>539</sup> Così G. RIZZELLI, *Note*, cit., 302. *Contra*, cfr. E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 129, secondo cui l'allusione ai familiari quali difensori dell'innocenza delle *matronae* «pone in rilievo ancor meglio la mancanza di un giudizio pubblico o familiare».

<sup>540</sup> Non condivisibile appare la conclusione formulata da C. RUSSO RUGGERI, '*Cognatorum decreta*', cit., 234, ad avviso della quale si tratterebbe di una «personale osservazione» di Valerio Massimo, che avrebbe dimostrato che «anch'egli era ben consapevole delle (quanto meno) perplessità che la vicenda doveva aver sicuramente suscitato sul piano della legittimità e si sforzasse comunque di giustificarla».

<sup>541</sup> Così N. DONADIO, '*Iudicium domesticum*', cit., 192 s.

dunque, l'intervento dei parenti sarebbe avvenuto con finalità reintegrativa dei valori lesi dalla morte arrecata dalle *matronae* ai rispettivi mariti, senza venire in rilievo alcuna considerazione circa la posizione politico-sociale dagli stessi ricoperta<sup>542</sup>. Ed ecco che, quindi, ben si potrebbe accedere all'idea a tenore della quale lo strangolamento avvenuto *domi* fosse atto ad evitare un pubblico scandalo avvertito dai familiari come certo – parlandoci Valerio Massimo di un *evidens scelus* –. Di qui la necessità di uccidere le ree, per ristabilire l'integrità lesa delle rispettive famiglie ed evitare, al contempo, le denigranti conseguenze di un *publicum iudicium*<sup>543</sup>, senza però potersi intravedere elementi a sostegno di una giustizia domestica<sup>544</sup> anche perché si tratterebbe di un caso isolato<sup>545</sup>.

Cogliendo questi aspetti, pare possibile sostenersi la natura del *veneficium* quale reato omicidiario<sup>546</sup>, giacché la donna romana – da sempre la sola manipolatrice di sostanze venefiche – si sarebbe talvolta potuta avvalere dei *venena* per finalità ragguardevoli – o asserite tali, come è stato nell'episodio databile al 331 – mentre, in altre circostanze, si sarebbe giovata delle stesse con la volontà di uccidere, indipendentemente dal fatto che il movente fosse condiviso o relegato al solo ambito familiare, quasi come si fosse trattato di una vendetta familiare. E da qui la necessità, sempre più viva a Roma, di salvaguardare i pilastri fondanti

---

<sup>542</sup> Accede a questa idea di «delitto privato» F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 80, la quale osserva come nelle «fonti è segnatamente messo in risalto infatti il rapporto privato», circostanza che deve considerarsi vieppiù confermata dall'assenza di alcuni elementi, esistenti negli episodi in precedenza esplicitati, tra i quali si ricordano, *ex multis*, la mancanza di «quella dimensione collettiva, quel senso di minaccia alle strutture portanti dello stato ... così come manca l'accento al contesto di crisi religiosa permeata di mistero».

<sup>543</sup> È questo l'orientamento riconducibile all'analisi formulata da L. PEPPE, *Posizione*, cit., 124, ad avviso del quale «le famiglie agirono così per evitare un processo pubblico che avrebbe arrecato loro ulteriore disonore» e, dunque, alla luce dell'acclarata reità delle *matronae* sarebbe parsa condivisibile anche l'osservazione a tenore della quale il *leitmotiv* doveva scorgersi nello stato di «impazienza» che attanagliava i *cognati*. A tale conclusione giungono anche E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 128 e C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 230 e 234 s., che considera lo strangolamento da parte dei *propinqui/cognati* un atto necessario al fine di «lavare l'onta già comunque subita» con la sola instaurazione di un *publicum iudicium* al quale non sarebbe giocoforza seguita da alcuna conseguenza pubblica. Non dissimili paiono essere le conclusioni sul punto formulate da A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 655, secondo cui il riferimento di Valerio Massimo ai *severissimi viri* rafforzerebbe la competenza pubblica sui processi di veneficio e, dunque, l'eccezionalità dell'intervento dei *propinqui* che sarebbero intervenuti per salvaguardare i valori propri della *familia* romana, menomati dall'azione incresciosa delle donne; circostanza vieppiù confermata, sempre nel brano di Valerio Massimo, dall'allusione ai *propinqui* quali «*vindices* anziché assertori dell'innocenza delle donne nel giudizio pubblico». Che l'episodio del 152 abbia inteso valorizzare la scissione intercorrente tra la sfera privata e quella pubblica, è opinione formulata da C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 85, a parere della quale «le châtement des femmes continuait à être privé, comme si on avait craint, même dans les supplices, de les associer à la vie publique» e, in tempi recenziari, riproposta da L. MONACO, *'Veneficia matronarum'*, cit., 2015.

<sup>544</sup> A un «giudizio sulla colpevolezza» seguito da una «condanna *intra domos*» allude C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 230 ss., la quale finisce per escludere l'esistenza, con riguardo all'episodio del 152, di una repressione demandata al tribunale domestico.

<sup>545</sup> In effetti, E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 129, ammette l'eccezionalità dell'episodio, che necessita di essere «citato come esempio della severità dei romani ... e tale da essere tramandato alla memoria dei posteri». Così pure C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 234 e A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 655, il quale individua il *leitmotiv* dell'eccezionalità nell'allusione ai parenti quali *severissimi viri*.

<sup>546</sup> Va quindi condivisa la conclusione di F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 81 s., a tenore della quale «i *venena* sono sovente associati a una funzione omicida», ragion per cui l'accanimento contro gli avvelenamenti muliebri fungerebbe da elemento trainante, manifestandosi nella chiara «volontà di salvaguardare l'integrità fisica e materiale della *civitas*, tanto nelle sue istituzioni quanto nelle sue strutture familiari».

della società, sia facendo fronte al dilagare di episodi caratterizzati da un crescente numero di condanne – come è stato per i processi del 331, 184 e 180 – con una risposta sul piano istituzionale<sup>547</sup> – mediante l'avvio di apposite *quaestiones* –, sia sul fronte familiare, come è stato nell'episodio del 152, laddove la risposta oppositiva è stata anche avviata *domi*, ma nondimeno la necessità di garantire la conservazione dell'integrità dei valori sociali e familiari appare, anche in questo caso, cristallina.

### 3. La repressione 'ex senatoconsulto de Bacchanalibus'.

La donna si considera protagonista di una svariata serie di episodi che sono passati alla storia come i culti celebrati in onore del Dio Bacco-Dioniso<sup>548</sup>. Giova però essere messo in evidenza come la stessa non fosse stata la sola a prendervi parte, giacché a questi riti potevano partecipare, sebbene se solo a seguito di iniziazione femminile, anche degli uomini, come è successo con la sacerdotessa Paculla Annia nei confronti dei *filii* Minio ed Erennio Cerrinio<sup>549</sup> e con la madre Duronia nei riguardi di Publio Ebuizio, amante di Ispala Fecenia<sup>550</sup>.

Le testimonianze in nostro possesso attestano l'emersione di una serie di comportamenti licenziosi, tali da concretizzare un «mondo alla rovescia», in cui si assiste a «una inversione degli schemi della vita quotidiana»<sup>551</sup>. Ed ecco che, all'interno di questi rituali, le donne (e non solo) si sono lasciate travolgere dalle più varie scelleratezze, macchiandosi dei più odiosi crimini, tra i quali si annoverano, soprattutto, episodi di *stuprum*, *probrum* e *veneficium*, accompagnati da casi di falsa testimonianza, di falsificazione di sigilli, testamenti e

---

<sup>547</sup> Cristallina appare la concezione che del *veneficium* viene esternata da J.-M. PAILLER, *Les matrones*, cit., 120 con riguardo alla necessità di garantire la tenuta socio-politica delle istituzioni dagli avvelenamenti che riguardano personalità di spicco, le quali ultime venivano accostate a «un fléau qui gangrène jusqu'aux rouages de l'État».

<sup>548</sup> Sui riti celebrati in onore del Dio Bacco-Dioniso vi è una letteratura vastissima, cfr. *ex multis* G. TARDITI, *La questione dei bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *La parola del passato*, IX, 1954, 265 ss.; C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 68 ss.; C. GALLINI, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari, 1970, 18 ss.; J. DONALDSON, *Woman*, cit., 95 ss.; C. RASCON GARCÍA, *A proposito de la represion de las bacanales en Roma*, in *Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor U. Alvarez Suárez*, Madrid, 1978, 385 s.; G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*<sup>3</sup>, Napoli, 1983, 23 ss.; R.A. BAUMAN, *The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, III, 1990, 334 ss.; ID., *Women*, cit., 35 ss.; E.S. GRUEN, *Studies in Greek Culture and Roman Policy*, Leiden - New York - København - Köln, 1990, 34 ss.; J.-M. PAILLER, *Bacchus. Figures et pouvoirs*, Paris, 1995, 160 ss.; G. D'ONOFRIO, *Bacchanali. Religione e politica nell'antica Roma*, Firenze, 2001, 6 ss.; A. LUISI, *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico*, in *Atti del Convegno internazionale (Civildale del Friuli, 22-24 settembre 2005)*, Pisa, 2006, 145 ss.; B. PERRI, *L'affare dei bacchanali. Uno spregiudicato strumento di lotta politica*, Città di Castello (PG), 2013, 30 s.; F. DI BELLA, *La donna nella storia e nella società romana. Da Romolo all'età di Nerone*<sup>2</sup>, Macerata, 2015, 141 ss.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 180 ss.

<sup>549</sup> Sul punto, cfr. Liv. 39.13.9: *Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia, tamquam deum monitu, immutasse: nam et uiros eam primam filios suos initiasse, Minium et Herennium Cerrinios; et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse.*

<sup>550</sup> Cfr. Liv. 39.9.3-4: *P. Aebutius, cuius pater publico equo stipendia fecerat, pupillus relictus, mortuis deinde tutoribus sub tutela Duroniae matris et uirici T. Sempronii Rutili educatus fuerat. 4. Et mater dedita uiro erat, et uiricus, quia tutelam ita gesserat, ut rationem reddere non posset, aut tolli pupillum aut obnoxium sibi uinculo aliquo fieri cupiebat. Via una corruptelae Bacchanalia erant.*

<sup>551</sup> Così E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 174 e L. PEPPE, *Posizione*, cit., 123, nt. 121.

indizi<sup>552</sup>. Dato che le fonti annoverano la commissione di *veneficia* tra i diversi reati addebitabili ai seguaci dei culti bacchici, si potrebbe pensare che la necessità di intervenire al fine di arginare la diffusione di suddetti riti fosse stata originata proprio dalla volontà di preservare l'integrità della *civitas* e delle sue varie strutture, tra le quali a venire in luce è, in primo luogo, la *familia*.

Non può essere un caso, infatti, che i reati di veneficio oltre a essere ricompresi tra le varie fattispecie delittuose perseguibili a seguito dell'instaurazione della *quaestio extraordinaria de Bacchanalibus*, fossero stati osteggiati, con un'evidente – e non casuale – coesistenza temporale e con frequenza non indifferente negli anni contrassegnati dall'avviamento e della successiva sedimentazione dei riti in onore del dio Bacco-Dioniso, come ben si evince alcuni episodi di veneficio che si collocano proprio tra il 184 e il 179. Si badi, inoltre, che questa contestuale emersione di scelleratezze – soprattutto addebitabile alla componente femminile della società – che avrebbe costernato gli anni a cavallo tra il 190 e il 180 a.C. sarebbe stata oggetto di una ferrea repressione, la quale sarebbe stata mossa dalla necessità di preservare il medesimo bene giuridico, vale a dire la stabilità e la sicurezza sociali, passando per il tramite della restaurazione dei *boni mores* e dei costumi degli antichi avi<sup>553</sup>.

Non solo: centrale sarebbe stata anche l'avversione manifestata nei confronti dei molteplici casi *stuprum* e di *probrum*, i quali avrebbero assunto un ruolo di primo piano nei culti bacchici. Ciò avrebbe consentito anche in questo caso – e in modo non dissimile da quanto accaduto con riguardo alla repressione del veneficio –, di ravvisare un collegamento, come antecedente cronologico e logico, con testimonianze che attenessero propriamente alla repressione di crimini a sfondo sessuale come è, in principal modo, Liv. 25.2.9<sup>554</sup> – brano sui cui ci siamo ampiamente intrattenuti al capitolo primo –, giacché, sia nei reati di *probrum* e di *stuprum*, che nel caso dei riti bacchici, le protagoniste sono sempre donne, le cui condotte sarebbero state oggetto di repressione in quanto contrarie alla *pudicitia* e ai *boni mores*<sup>555</sup>.

Soffermando ora la nostra attenzione su questi ultimi, si può notare come gli stessi fossero stati dei riti diffusisi ampiamente e in un limitato arco temporale giacché, secondo il

---

<sup>552</sup> Risulta esplicito Liv. 39.8.6-8: *Additae uoluptates religioni uini et epularum, quo plurium animi illicerentur. 7. Cum uinum animos incendisset, et nox et mixti feminis mares, aetatis tenerae maioribus, discrimen omne pudoris exstinctissent, corruptelae primum omnium generis fieri coeptae, cum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam uoluptatem haberet. 8. Nec unum genus noxae, stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant, sed falsi testes, falsa signa testamentaque et indicia ex eadem officina exhibant: uenena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent.* Il Patavino, infatti, dopo aver accennato al dilaniare delle scelleratezze dovute, soprattutto, all'assunzione smoderata di vino e al fatto che si sarebbe trattato di riti occulti e notturni (Liv. 39.8.3: ... *sed occultorum et nocturnorum antistes sacrorum*), puntualizza i singoli reati di cui si macchiavano i partecipanti agli stessi. Si sarebbe trattato di reati di varia natura, giacché Livio avrebbe fatto cenno a falsa testimonianza, di falsificazione di sigilli, testamenti e indizi (§ 8). Il carattere depravatorio dei riti ben si evince anche dalla lettura di Val. Max. 6.3.7: *Consimili severitate senatus postea usus Sp. Postumio Albino Q. Marcio Philippo consulibus mandavit ut de iis, quae sacris Bacchanalium inceste usae fuerant, inquirerent ...* Sulla repressione del *crimen falsi* nella vicenda dei Baccanali, v. M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, 77 ss.

<sup>553</sup> In questo senso, cfr. R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 38 s. e F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 94 s.

<sup>554</sup> Liv. 25.2.9: *L. Vilius Tappulus et M. Fundanius Fundulus, aediles plebei, aliquot matronas apud populum probri accusarunt; quasdam ex eis damnatas in exsilium egerunt.*

<sup>555</sup> Sul punto, cfr., M. BEARD - J. NORTH - S. PRICE, *Religions of Rome, I. A History*, Cambridge, 1998, 87 ss. e F. CAVAGGIONI, *Leges sacrae*, cit., 83.

racconto di Livio, il culto del Dio venuto dalla Grecia<sup>556</sup> sarebbe penetrato dall'Etruria a Roma e, come una malattia contagiosa<sup>557</sup>, avrebbe coinvolto un gran numero di persone, soprattutto donne<sup>558</sup>. Per far fronte al dilagare di questi culti scellerati, ritorna l'instaurazione di una *quaestio* consolare<sup>559</sup>, datata al 186, avvenuta tramite un *senatusconsultum* – questa si volta si tratta della *quaestio extraordinaria de Bacchanalibus sacrisque nocturnis*<sup>560</sup> – in forza della quale vennero pronunziate settemila condanne<sup>561</sup>. Non vi è dubbio che, tra queste, numerose dovessero riguardare donne; circostanza che trova appiglio testuale in un brano di Valerio Massimo, il quale – meglio precisando la generica e vaga allusione del Patavino che si riferiva a una condanna pronunziata nei riguardi di settemila accusati, sia *viri* che *mulieres* –, asserisce come *'multae essent damnatae'*<sup>562</sup>. Un'ulteriore riprova in tal senso andrebbe desunta da un altro brano liviano, ove il Patavino alludeva alle *mulieres* quale *'magna pars'* dei partecipanti ai riti bacchici<sup>563</sup> e che, quantomeno alle origini, dovevano considerarsi le sole a prenderne parte<sup>564</sup>. Tale impostazione deve considerarsi vieppiù rafforzata dall'attestazione, rinvenibile ancora una volta nella fonte liviana, ove si intravede l'emersione di svariati reati – i più numerosi, a dire il vero, – che, per loro natura, sono per lo più relegati all'ambito femminile, oltre a ricordarci come, in particolare, gli episodi di *veneficium*, uccisioni e delazioni, fossero stati particolarmente efferati, giacché *'ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstarent'*<sup>565</sup>. Ci si troverebbe dunque dinanzi alla prima attestazione relativa alla repressione di fenomeni che

<sup>556</sup> Cfr. Liv. 39.8.3: *Graecus ignobilis in Etruriam primum venit ...*

<sup>557</sup> Cfr. Liv. 39.9.1: *Huius mali labes ex Etruria Romam veluti contagione morbi penetravit.*

<sup>558</sup> È questo l'elemento che emerge dalla lettura di Liv. 39.8.5: *Initia erant, quae primo paucis tradita sunt, deinde vulgari coepta sunt per viros mulieresque. Additae voluptates religioni vini et epularum, quo plurimum animi illicerentur.*

<sup>559</sup> Quanto all'instaurazione della *quaestio extraordinaria* del 186, cfr., *ex multis*, W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 68, nt. 256; L. SCHUMACHER, *'Sernus index'*, cit., 42; L. PEPPE, *Posizione*, cit., 121 ss.; C. VENTURINI, *'Quaestio extra ordinem'*, in *SDHI*, LIII, 1987, 75 s.; J.-M. PAILLER, *Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Paris, 1988, 152 ss.; P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 272 ss.; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 95 ss.; F. PINA POLO, *The Consul at Rome: the Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge - New York, 2011, 122 ss.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 54 s.

<sup>560</sup> Cfr. Liv. 39.14.6: *Quaestionem deinde de Bacchanalibus sacrisque nocturnis extra ordinem consulibus mandant; indicibus Aebutio ac Faeceniae ne fraudi ea res sit curare et alios indices praemiis inuitare iubent; sacerdotes eorum sacrorum, seu uiri seu feminae essent, non Romae modo sed per omnia fora et conciliabula conquiri, ut in consulum potestate essent; edici praeterea in urbe Roma et per totam Italiam edicta mitti, ne quis, qui Bacchis initiatus esset, coisse aut conuenisse sacrorum causa uelit, neu quid talis rei diuinae fecisse; Cic. leg. 2.15.37: *Quo in genere seueritatem maiorum senatus uetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animaduersioque declarat; Val. Max. 6.3.7: Consimili seueritate senatus postea usus Sp. Postumio Albino Q. Marcio Philippo consulibus mandavit ut de his, quae sacris bacchanalium inceste usae fuerant, inquirerent. A quibus cum multae essent damnatae, in omnes cognati intra domos animadverterunt, lateque patens opprobrii deformitas seueritate supplicii emendata est, quia, quantum ruboris civitati nostrae mulieres turpiter se gerendo incusserant, tantum laudis graviter punitae adtulerunt.**

<sup>561</sup> È questa la conclusione che si trae dalla lettura di Liv. 39.17.6: *Coniurasse supra septem milia uirorum ac mulierum dicebantur.*

<sup>562</sup> Cfr. Val. Max. 6.3.7.

<sup>563</sup> Cfr. Liv. 39.15.9: *Primum igitur mulierum magna pars est et is fons mali huiusce fuit ...* La componente muliebri risulta evidente anche in Cic. leg. 2.15.37.

<sup>564</sup> Cfr. Liv. 39.13.9-10: *Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia, tamquam deum monitu, immutasse: nam et viros eam primam filios suos initiasse, Minium et Herennium Cerrinius; et nocturnum sacrum ex diurno, et pro tribus in anno diebus quinos singulis mensibus dies initiorum fecisse. 10. Ex quo in promiscuo sacra sint et permixti uiri feminis, et noctis licentia accesserit, nihil ibi facinoris, nihil flagitii praetermissum.*

<sup>565</sup> Cfr. Liv. 39.8.8.

oggiorno definiremo di ‘criminalità organizzata’, particolarmente radicati, che avrebbero messo a repentaglio la stessa stabilità delle istituzioni politiche del tempo<sup>566</sup>.

Ma partiamo con ordine. In concreto, l’inchiesta ha preso avvio – in maniera non dissimile da quanto abbiamo già in precedenza avuto modo di apprezzare con riguardo agli episodi di *veneficium* del 331 – con l’*indictum* di Publio Ebuizio e la confessione resa dalla liberta Ispala Fecenia<sup>567</sup> – nei cui confronti sono stati garantiti, come nell’episodio del 331, l’incolumità e il godimento di premi<sup>568</sup> – ed è sfociata nella promulgazione del *senatusconsultum de Bacchanalibus*. È opportuno ricordare che le disposizioni senatorie del 186 siano state scoperte in un celebre documento epigrafico, rinvenuto del diciassettesimo secolo a Tiriolo<sup>569</sup>, che ne conserva integro l’originario contenuto<sup>570</sup>.

Il carattere afflittivo del *senatusconsultum* ben si evince dalla lettura di:

---

<sup>566</sup> Su questo aspetto si sofferma in tempi estremamente recenti L. FRANCHINI, *I reati associativi*, cit., 574 e 582 ss., il quale pone in evidenza come l’episodio relativo alla persecuzione dei riti in onore del dio Bacco-Dioniso del 186 a.C. dovesse considerarsi come «il primo caso di persecuzione penale di associazioni illecite», atto «a reprimere fenomeni che noi diremmo di ‘criminalità organizzata’, diretti *adversus rem publicam*» (p. 574). È sempre lo studioso a osservare, poco oltre, come la *quaestio de Bacchanalibus* del 186 a.C. fosse stata non soltanto una «inchiesta penale», ma addirittura un «intervento diretto a limitare, in qualche modo, la libertà d’associazione» e, quindi, «il diritto associativo» (p. 582 s.). Siffatta conclusione, a detta del Franchini, sarebbe fondata su tre ordini di ragioni: in primo luogo, la sussistenza di un ‘*pactum sceleris*’, suggellato peraltro da «un giuramento, la *coniuratio* rituale, richiesta di volta in volta agli aderenti, molto numerosi, e certamente costitutiva dell’unità sacrale di gruppo, oltretutto custodita come segreta», in seconda battuta a venire in rilievo è l’assetto organizzativo di cui i tiasi si sarebbero dotati, che sarebbe stato «significativo, anche sotto il profilo economico» e, infine, l’elemento più significativo, vale a dire quello relativo all’esistenza «di un programma criminoso indefinito» (p. 584 s.).

<sup>567</sup> In merito all’*indictum* di Publio Ebuizio e alla denuncia di Ispala Fecenia, cfr. A.J. FESTUGIÈRE, *Ce que Tite-Live nous apprend sue les mystères de Dionysos*, in *MEFR*, LXVI, 1954, 82 s., ora anche in *Études de religion grecque et hellénistique*, Paris, 1972, 92 s. (da cui si cita); C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 71 ss.; G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio*, cit., 28 ss. e 46 ss.; C. RASCON GARCÍA, *A proposito*, cit., 386 ss.; J.-M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 532 ss.; G. D’ONOFRIO, *Baccanali*, cit., 14 ss.; B. PERRI, *L’affaire dei baccanali*, cit., 31 ss., e, seppur tangenzialmente, C. FAYER, *La ‘familia’*, I, cit., 522 e 557. Sul punto, v. anche M. VARVARO, ‘*Certissima indicia*’. *Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, 398 e nt. 122; A. VALENTINI, *‘Matronae’ tra ‘novitas’ e ‘mos maiorum’*. *Spazi e modalità dell’azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Venezia, 2012, 34.

<sup>568</sup> Cfr. Liv. 39.14.6: ... *indicibus Aebutio ac Faeceniae ne fraudi ea res sit curare et alios indices praemiis inuitare iubent* ..., 39.19.3-7: *Sp. Postumius aliquanto post Romam uenit: eo referente de P. Aebutii et Hispalae Faeceniae praemio, quod eorum opera indicata Bacchanalia essent, 4. senatus consultum factum est, uti singulis his centena milia aeris quaestores urbani ex aerario darent; utique consul cum tribunis plebis ageret ut ad plebem primo quoque tempore ferrent, ut P. Aebutio emerita stipendia essent, ne inuitus militaret neue censor ei inuito equum publicum adsignaret; 5. utique Faeceniae Hispalae datio, deminutio, gentis enuptio, tutoris optio item esset, quasi ei nir testamento dedisset; utique ei ingenuo nubere liceret, neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiaeue esset; 6. utique consules praetoresque, qui nunc essent quine postea futuri essent, curarent ne quid ei mulieri iniuriae fieret, utique tuto esset. Id senatum uelle et equum censere ut ita fieret. 7. ea omnia lata ad plebem factaque sunt ex senatus consulto; [et] de ceterorum indicum impunitate praemiisque consulibus permixtum est. Sul praemium, v. diffusamente LURASCHI G., *Il ‘praemium’ nell’esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano, 1983, 325 ss.*

<sup>569</sup> Cfr. *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 198, n. 27; *Cic. leg.* 2.15.37.

<sup>570</sup> Sull’epigrafe bronzea di Tiriolo, cfr. J.-M. PAILLER, *Bacchus*, cit., 161; C. GARCÍA RASCON, *A proposito*, cit., 388 ss.; B. ALBANESE, *Per l’interpretazione dell’iscrizione con norme del Sc. De Bacchanalibus (186 A.C.)*, in *Turis vincula*. *Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 3 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino, 2006, 845 ss. (da cui si cita); B. PERRI, *Il cosiddetto ‘Senatus Consultum de Bacchanalibus’*. *La lingua*, Macerata, 2013, 3 ss.; ID., *L’affaire dei baccanali*, cit., 24 ss. e 50 ss.

Liv. 39.18.3-4: *Qui tantum initiati erant et ex carmine sacro, praeunte uerba sacerdote, preces fecerant, [in] quibus nefanda coniuratio in omne facinus ac libidinem continebatur, nec earum rerum ullam, in quas iureiurando obligati erant, in se aut alios admiserant, eos in uinculis relinquebant: 4. qui stupris aut caedibus uiolati erant, qui falsis testimoniis, signis adulterinis, subiectione testamentorum, fraudibus aliis contaminati, eos capitali poena adfliciebant.*

Il brano registra una duplicità di sanzioni applicabili alle donne e agli uomini quali soggetti attivi di reato: le prime, infatti, sarebbero state sottoposte al *iudicium domesticum* – salvo quanto poi emergerà nel § 6 – mentre, i secondi sarebbero stati giustiziati in pubblico. In particolare, il Patavino allude alla reclusione *in uinculis* per i semplici affiliati<sup>571</sup>, mentre accenna ad una pena ben più acra nel § 4. Viene infatti osservato come i condannati che avessero commesso stupri o omicidi, false testimonianze, alterazioni di sigilli, supposizione di testamenti ovvero si fossero resi rei di altre frodi, dovessero essere assoggettati all'estremo supplizio. Doveva trattarsi della maggioranza degli accusati, giacché dal prosieguo della testimonianza liviana si evince che *'plures necati quam in uincula coniecti sunt; magna uis in utraque causa uirorum mulierumque fuit'*<sup>572</sup>.

Tuttavia, proseguendo nell'esegesi del brano del Patavino, necessita di essere indagato più approfonditamente il profilo relativo al doppio binario di repressione attivato nei confronti delle donne accusate. Alludo, in particolare, a

Liv. 39.18.6: *Mulieres damnatas cognatis, aut in quorum manu essent, tradebant, ut ipsi in privato animaduertent in eas: si nemo erat idoneus supplicii exactor, in publico animaduertebatur.*

Ciò che emerge *prima facie* dalla lettura del testo del Patavino è l'esistenza di due diversi modi di esecuzione della condanna nei riguardi delle *mulieres damnatae*, in cui l'elemento discrezionale è da rinvenirsi nell'omessa esecuzione dei *supplicia*. In particolare, la fonte parla di una *coercitio domi* che sarebbe stata, per così dire, la soluzione fisiologica nei riguardi delle *mulieres damnatae* e che sarebbe conseguita alla consegna della *mulier* ai *cognati* o a coloro che ne detenevano la *manus*, al fine di ucciderla *in privato*<sup>573</sup>. Tuttavia, la stessa poteva essere

---

<sup>571</sup> Sul punto, cfr. P. CERAMI, *La collaborazione*, cit., 274, il quale propende per una «detenzione, verosimilmente perpetua».

<sup>572</sup> Cfr. Liv. 39.18.5.

<sup>573</sup> Quanto al corretto inquadramento della forma verbale *'tradebant'*, si possono considerare le valutazioni di C. RUSSO RUGGERI, *'Cognatorum decreta'*, cit., 226 ss., a parere della quale la consegna cui alludeva il Patavino era da considerarsi come un atto preventivo, non a caso, proseguiva la studiosa, non vi sarebbe stato spazio alcuno per «un'autonoma iniziativa dei *cognati*», quanto piuttosto si sarebbe trattato di «un incarico loro specificamente affidato dai magistrati», in virtù di un atto di delega loro conferito. *Contra*, cfr. A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 638 s., secondo cui la *traditio* delle *mulieres damnatae* doveva reputarsi come un atto scevro da qualsivoglia forma di «autorizzazione» concessa dall'organo pubblico a vantaggio dei familiari delle donne sottoposte a condanna, le cui basi andavano scorte nella possibile esistenza di un «concorso non cumulativo di giurisdizioni». D'altra parte lo studioso pone in luce come, nel 186, la *civitas* fosse ancora sprovvista della «competenza a giudicare lo *stuprum* in via principale», trattandosi di un'ipotesi criminosa ancora ancora alla sfera repressiva domestica, ragion per cui lo stesso avrebbe ipotizzato un ruolo di accertamento (e non solo, dunque,



assoggettata anche al *publicum iudicium* – unica via praticabile nei confronti degli accusati di sesso maschile che sarebbero stati non soltanto condannati, ma anche uccisi in pubblico –: si badi però che si sarebbe trattato, a dire il vero, di una situazione residuale e suppletiva, di carattere patologico, giacché l'esecuzione sarebbe stata pubblica solo se i familiari non avessero dato seguito ai *supplicia*. È, dunque, plausibile osservare come il passaggio '*si nemo erat idoneus supplicii exactor*' riecheggi una concezione più ampia rispetto a quella ricavabile dal mero dato testuale – ove lo storico avrebbe alluso all'inidoneità dei familiari di procedere in fase esecutiva –, a tenore della quale la giustizia pubblica si sarebbe attivata anche per supplire alla lacuna di intervento della *familia*. Ecco, quindi, che l'esecuzione pubblica sarebbe stata necessaria per colmare non soltanto un'inidoneità strutturale e funzionale propria dei familiari nell'azione, ma anche uno stato di inazione, di omissione di attivazione non giustificabile da parte dei *cognati* stessi<sup>574</sup>.

Un'ulteriore riprova nei termini ora apprezzati andrebbe desunta dalla lettura di:

Val. Max. 6.3.7: ... *a quibus cum multae essent damnatae, in omnes cognati intra domos animadverterunt, lateque patens opprobrii deformitas severitate supplicii emendata est, quia, quantum ruboris civitati nostrae mulieres turpiter se gerendo incusserant, tantum laudis graviter punitae attulerunt.*

I contenuti dei due brani appaiono tra di loro coerenti, avendo anche Valerio Massimo delineato una disciplina generale in base alla quale le *multae mulieres damnatae* sarebbe state giustiziate dai *cognati intra domos*, sebbene non sia possibile scorgervi alcun indizio circa l'assoggettamento all'esecuzione pubblica in caso di loro inerzia. Difatti, l'accento dello storico è posto più sulla necessità di far fronte al carattere riprovevole della condotta muliebre, circostanza vieppiù avvalorata dall'allusione, nel prosieguo del brano, alla severità del supplizio cui sono tenute a soggiacere, per controbilanciare le loro nefandezze<sup>575</sup>. A tal

---

meramente esecutivo) in capo alla *familia* e, dunque, al *consilium domesticum* potendosi intravedere gli estremi di un «cumulo di reati appartenenti a giurisdizioni differenti» (p. 649 s.). Allude, invece, a una «sintonia» o «armonia» tra i poteri pubblici e quelli rimessi alla giustizia domestica N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 191 s., accezioni che, a parere della studiosa, si riverberano anche sul fronte esecutivo, conferendole una funzione rafforzativa. Su questi aspetti pone l'accento anche, in precedenza, R.A. BAUMAN, *Family Law*, cit., 1298 s.

<sup>574</sup> A tale evenienza accenna E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 127, il quale correttamente osserva come non soltanto ai familiari non fosse consentito volgere una *cognitio* sui fatti di causa, ma era altresì impedito «di sottrarre in alcun modo alla pena le condannate, o di graziarle». Analogamente, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Cognatorum decreta*, cit., 226 s., che annovera tra i comportamenti non consentiti ai familiari in sede di esecuzione della pena anche il divieto di «commutare la pena capitale in una pena più mite» giacché, valorizzando l'elemento testuale, la studiosa avrebbe fatto emergere un intervento pubblico nel caso in cui nessun familiare fosse «idoneo ad assumersi questo incarico» ovvero non vi fosse nessuno «che volesse eseguire in privato la condanna». In argomento, cfr. altresì N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 191 s.; A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 636 e A. GALLO, *'Senatus consulta' ed 'edicta de Bacchanalibus': documentazione epigrafica e tradizione liviana*, in *Bollettino di Studi Latini*, XLVII.2, 2017, 519 ss.

<sup>575</sup> Sul punto, cfr. N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 192, la quale osserva come «la severità della pena ... e l'esecuzione *domi*» fossero un binomio inscindibile, «esempio e monito per le altre donne della città», giacché l'assunto muoverebbe dalla necessità di «porre in evidenza il nesso tra comunità e famiglia», dal momento che le condotte muliebri avrebbero leso tanto «la sfera pubblica» quanto «quella privata».

proposito, la gravità della pena viene giustificata dall'esigenza di lavare l'onta che le *matronae* hanno versato sulla *civitas* e, dunque, in entrambe le testimonianze le finalità sono quelle di preservare la morigeratezza dei costumi e l'intangibilità della *familia*, virtù già pesantemente menomate dalla condotta muliebre ma che, in tal modo, verrebbero messe al riparo da ulteriori conseguenze – direttamente discendenti dalla pubblica esecuzione della pena – che possono minarne ancor di più le fondamenta<sup>576</sup>.

Peraltro, lo studioso tendeva a mettere in risalto il ruolo meramente esecutivo giocato dai *cognati* – in modo più marcato rispetto a quanto desumibile dalla testimonianza liviana ove l'accenno era rivolto non soltanto nei confronti dei *cognati*, ma anche nei riguardi di coloro che ne detenevano la *manus* – che si sarebbero limitati a dare forma e attuazione a una precedente condanna pubblica. Va aggiunto, inoltre, che l'accertamento della colpevolezza sarebbe stata condotta dai consoli, i quali si sarebbero potuti avvalere anche degli edili curuli<sup>577</sup>, come è desumibile dalla lettura di

Liv. 39.14.9: *Consules aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero conclavi ad quaestionem seruarent; aediles plebis uiderent, ne qua sacra in operto fierent.*

Si intravede allora, nei riguardi delle *mulieres damnatae*, una pubblica condanna la cui esecuzione – che poteva assumere le forme di una reclusione *in vinculis* o di una *poena capitis* – era rimessa alla *familia* e solo in caso di inerzia – a tenore di quanto si evince dalla lettura

---

<sup>576</sup> Cfr., sul punto, le osservazioni condotte da M. AEGYPTIUS, *Senatoconsulti de Bacchanalibus explicatio*, Napoli, 1729, 132, condivise, in tempi recenti, da E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 129, il quale pone in risalto il *trait d'union* tra l'esecuzione *domi* della pena per le ree e il «pudore femminile», anche «per evitare di muovere a pietà il popolo». A tale evenienza fa cenno anche N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 191, mettendo in evidenza come il ruolo svolto dalla *familia* in sede esecutiva fosse funzionale a «evitare che il giudizio di riprovazione sociale si riverberi sull'intero gruppo o che i sospetti di colpevolezza di estendano ad altri membri della *familia*» stessa, oltre che atto a garantire un netto distanziamento «dal comportamento criminoso di un membro del nucleo familiare», manifestando il dissenso nei riguardi del comportamento da questi tenuto. In questo senso, appare condivisibile anche la ricostruzione di C. RUSSO RUGGERI, *Cognatorum decreta*, cit., 228, a tenore della quale l'esecuzione rimessa alla *familia* non sarebbe volta alla preservazione dell'«interesse delle donne macchiate di sì gravi delitti», quanto piuttosto sarebbe stata il tentativo di mettere in salvo la *familia* dalla «mortificazione sociale» che sarebbe conseguita alla pubblica esecuzione, senza dover dimenticare le evidenti «ragioni di opportunità politica» da salvaguardare. A sostegno di questa seconda posizione sembra militare anche L. SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 44. Che vi fosse ancora «une certaine réticence de l'état à s'immiscer dans le droit de la famille» è quanto asserisce C. HERRMANN, *Le rôle judiciaire*, cit., 75, sebbene convenga a favore della necessità, condivisa anche dallo stato, di «rétablir le prestige des mœurs antiques». Alla necessità di far fronte a «una manifestazione di libertà, o meglio di sfrenatezza sessuale» sembra invece propendere E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 174, la quale individua il *leitmotiv* della repressione nella conservazione della finalità propria della donna romana, ovvero quella legata alla riproduzione della specie e «perfettamente funzionale all'organizzazione della famiglia ... e al cui interno non era lasciato spazio all'erotismo e all'amore». Alla medesima idea accede L. PEPPE, *Posizione*, cit., 123, nt. 121, secondo cui la repressione si fonda sulla necessità di porre un freno al «ruolo eversivo» assunto dalle *matronae*, che dovevano «essere riportate sotto adeguata sorveglianza»; circostanza, quest'ultima, che si sarebbe concretizzata nella loro uccisione da parte dei familiari che «venivano in un certo senso puniti» anch'essi, giacché «non doveva certo essere piacevole adempiere al compito».

<sup>577</sup> In argomento, cfr. L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 132, nt. 174.

del brano del Patavino – si assiste a un intervento (suppletivo) statale. Muovendo da queste premesse, è da escludersi la rilevanza di un *iudicium domesticum*. Dai brani in disamina emerge plasticamente, infatti, il mero carattere attuativo e privo di qualunque forma di discrezionalità rispetto ad una condanna alla reità delle *mulieres damnatae* già accertata, che si sarebbe limitato a dare esecuzione alla volontà pubblica<sup>578</sup>.

Se si volessero raffrontare le testimonianze testé in disamina con gli episodi di avvelenamento delle *matronae* Publilia e Licinia, il ruolo svolto dalla *familia* sembra aver assunto una diversa conformazione, giacché soltanto nei casi di *veneficia* del 152 ai familiari sarebbe spettata una legittimazione attiva. Diversamente, negli episodi repressi nel 186, alla *familia* sarebbe stato riconosciuto un ruolo meramente attuativo ed esecutivo rispetto ad una *coercitio* pubblica<sup>579</sup>. Sebbene sia evidente come i poteri esercitati *intra domos* fossero difformi, nondimeno non è possibile escludere un *trait d'union* che sembra scorgersi nella necessità di salvaguardare i valori fondanti la *familia* romana – e, più in generale, la *civitas* – da incursioni che possano menomarne la solidità e la tenuta<sup>580</sup>.

Seppure la genericità dei fatti narrati, la lacunosità e la concisione dei materiali considerati, neppure il territorio provinciale poteva considerarsi al riparo dalla celebrazione di culti bacchici, come ci attestano due testimonianze, entrambe liviane<sup>581</sup>, che ci confermano la diffusione capillare, su tutto il suolo italico, di suddetti riti<sup>582</sup>. Dalla prima testimonianza,

---

<sup>578</sup> È questo l'orientamento riconducibile a E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale*, cit., 126 s, il quale esclude recisamente l'esistenza di un *iudicium domesticum*, mettendo in luce come la testimonianza liviana suggerisse una funzione meramente esecutiva da relegare all'ambito familiare; ricostruzione che, oltre a considerarsi suffragata dall'elemento testuale, parrebbe nondimeno ricavabile dal silenzio che sarebbe stato riservato dalla «legge straordinaria emanata in questo frangente», che non prende in considerazione alcuna «pretesa giurisdizionale familiare». Si tratterebbe di una soluzione condivisa in dottrina tra i quali si ricordano, *ex multis*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 19, nt. 2; S.B. POMEROY, *Donne*, cit., 164 s.; L. GAROFALO, *Il processo edilizio*, cit., 132, nt. 174; C. RUSSO RUGGERI, *Cognatorum decreta*, cit., 226 s.; N. DONADIO, *Iudicium domesticum*, cit., 190 s. *Contra*, cfr. P. VOICI, *Storia*, cit., 421, il quale non avrebbe escluso *tout court* l'esistenza di un *iudicium domesticum*, facendo leva su un duplice aspetto: da un lato, la non giuridicità delle testimonianze in disamina e, in secondo luogo, la presenza di un «consiglio acefalo». In particolare, con riguardo a questo secondo rilievo, lo studioso osserva come lo storico Patavino avesse ammesso la coesistenza di una duplicità di regime tra le *mulieres damnatae* soggette alla *manus* e quante ne sarebbero state scovre giacché, solo nei riguardi di queste ultime, «le misure degli *agnati*» potevano prendere forma. Per una riflessione sui poteri riservati ai familiari, cfr. G. LOBRANO, *Pater*, cit., 121 s.

<sup>579</sup> In generale, sul rapporto intercorrente tra gli episodi del 186 e del 152 si possono ricordare le riflessioni formulate da L. MONACO, *Veneficia matronarum*, cit., 2015, la quale relega all'ambito familiare la repressione delle condotte muliebri. Sul punto, cfr. C. VENTURINI, *Quaestiones*, cit., 262 s., nt. 116. Più in generale, per quanto riguarda i punti di intreccio tra i bacchanali e gli episodi di *veneficium ut supra* analizzati, cfr. R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 39 e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 54 ss.

<sup>580</sup> A tal proposito, come emerge dal pensiero di E.S. GRUEN, *Studies*, cit., 61, la partecipazione femminile ai culti bacchici sembra proprio mossa dalla necessità di superare i rigidi ruoli domestici e la radicata tradizione sociale e politica propria della *civitas* romana.

<sup>581</sup> Si tratta di Liv. 39.41.6-7: *Et L. Postumius praetor, cui Tarentum prouincia euenerat, magnas pastorum coniuurations iudicauit et reliquias Bacchanalium quaestionis cum cura exsecutus est. 7. Multos qui aut citati non adfuerant aut uades deseruerant in ea regione Italiae latentes, partim noxios iudicauit partim comprehensos Romam ad senatum misit. in carcerem omnes a P. Cornelio coniecti sunt* e di Liv. 40.19.9-10: *L. Duroonio praetori, cui prouincia Apulia euenerat, adiecta de Bacchanalibus quaestio est, cuius residua quaedam uelut semina ex prioribus malis iam priore anno adparuerant; 10. sed magis incobatae apud L. Pupium praetorem quaestiones erant quam ad exitum ullum perductae. Id persecare nouum praetorem ne serperet iterum latius patres iusserunt.*

<sup>582</sup> Cfr. Liv. 39.15.6: *Bacchanalia tota iam pridem Italia et nunc per urbem etiam multis locis esse ...*

databile al 184, si evince genericamente la competenza attribuita al pretore di Taranto, Lucio Postumio *Tempsanus*, di condurre la repressione nel territorio di sua spettanza laddove, in aggiunta alla *coniuratio* delle estese sommosse di pastori, si enuclea anche il compimento dell'inchiesta sui Baccanali<sup>583</sup>. Meno controverso appare, invece, l'episodio che si colloca tra il 183 e il 181, in cui si affida a un certo Lucio Duronio, pretore della provincia di Apulia<sup>584</sup>, una *quaestio de Bacchanalibus* in precedenza avviata (ma non conclusa) dal pretore Lucio Pupio<sup>585</sup>. Sebbene dalla fonte non emergano rilievi testuali che avvallino la presenza certa di donne e non si abbia contezza delle condanne emesse a seguito dell'avvio della repressione – sia sul piano dell'accertamento che su quello esecutivo –, si potrebbe nondimeno ammettere che, anche in linea con la tradizione liviana, le condanne fossero state pronunziate anche nei riguardi di ree<sup>586</sup>.

#### 4. L'assoluzione dall'accusa di avvelenamento contro Titinia: difesa ciceroniana.

La difesa di una certa Titinia, moglie del console Marco Aurelio Cotta nel 75 a.C., dall'accusa di avvelenamento da parte dell'oratore Cicerone nel 79 a.C.<sup>587</sup>, contenuta all'interno dell'omonima *oratio*, ci dà prova della centralità assunta dalla repressione del veneficio in un momento di poco successivo rispetto a quello dell'emanazione della *lex Cornelia de sicariis et venificis* dell'81 a.C. Del processo contro Titinia si trova traccia in due opere retoriche, composte più o meno contemporaneamente, dalle quali si evince – sebbene della vicenda non si sappia quai niente – come la donna, grazie alla difesa dell'abile oratore, sarebbe uscita vincente contro il suo avversario, un certo Caio Scribonio Curione, console nel 76 a.C.<sup>588</sup>.

Le opere retoriche cui alludo sono:

Cic. *Brut.* 60.217: *Is cum tribunus plebis Curionem et Octavianum consules produxisset Curioque multa dixisset sedente Cn. Octavio conlega, qui deninctus erat fasciis et multis medicamentis propter dolorem*

---

<sup>583</sup> Sul coinvolgimento di Lucio Postumio *Tempsanus* nell'inchiesta sui culti bacchici si sofferma T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 376.

<sup>584</sup> Su questo punto, cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 384, il quale colloca lo svolgimento delle funzioni di pretore di Lucio Duronio nell'anno 181 a.C.

<sup>585</sup> Sull'incarico assunto dal pretore dell'Apulia nell'anno 183 a.C. in relazione alla *quaestio de Bacchanalibus*, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 379.

<sup>586</sup> Sulla diffusione dei culti bacchici in suolo provinciale, cfr. C. GALLINI, *Protesta*, cit., 40 ss.; J.-M. PAILLER, *Bacchanalia*, cit., 298 ss.; R.A. BAUMAN, *Women*, cit., 37 s. e F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 87 s. Per quanto attiene alle perplessità inerenti alla ricostruzione del primo testo liviano, cfr. M. CAPOZZA, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana. Dal 501 al 184 a. Cr.*, I, Roma, 1966, 146 ss.

<sup>587</sup> Che la difesa oratoria nei confronti di Titina risalisse al 79 a.C. viene attestato da F. MÜNZER, *Scribonius (Curio)*, in *RE*, II.1, Stuttgart, 1921, 862 ss.; M. GELZER, *Cicero: ein biographischer Versuch*, Wiesbaden, 1969, 23; J. PUCCIONI (*recognovit*), *M. Tulli Ciceronis Orationum Deperditarum Fragmenta*, Rome, 1972, 132; J. TATUM, *Cicero, the Elder Curio, and the Titinia Case*, in *Mnemosyne*, XLIV.3-4, 1991, 364; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 74.

<sup>588</sup> Sulla figura di Caio Scribonio Curione, v. C. RICCI, *C. Scribonius Curio, 'legatus Caesaris'. Riflessioni in margine al profilo di un comandante e agli ultimi segnali di un ramo familiare*, in *Cultura epigrafica y cultura literaria. Estudios en homenaje a M.M. I Olivé*, a cura di G. Baratta, A. Buonopane e J. Velaza, Faenza, 2019, 373 ss.

*artuum delibutus, 'numquam', inquit, 'Octavi, conlegae tuo gratiam referes: qui nisi se suo more iactauisset, hodie te istic muscae comedissent'. Memoria autem ita fuit nulla, ut aliquotiens, tria cum proposuisset, aut quartum adderet aut tertium quaereret; qui in iudicio priuato uel maximo, cum ego pro Titinia Cottae perorauissem, ille contra me pro Ser. Naenio diceret, subito totam causam oblitus est idque ueneficiis et cantionibus Titinae factum esse dicebat.*

e

Cic. orat. 37.129: *Quo genere nos mediocres aut multo etiam minus, sed magno semper usi impetu saepe aduersarios de statu omni deiecimus. Nobis pro familiari reo summus orator non respondit Hortensius; a nobis homo audacissimus Catilina in senatu accusatus obmutuit; nobis priuata in causa magna et graui cum coepisset Curio pater respondere, subito adsedit, cum sibi uenenis ereptam memoriam diceret.*

Si tratterebbe di due testimonianze che appaiono molto vicine sia dal punto di vista temporale che sotto il versante contenutistico, sebbene i contesti di riferimento siano differenti. Prendendo le mosse proprio dalla prima, si può rilevare come, nel corso di un giudizio privato di notevole importanza, dopo che Cicerone ebbe ultimato l'arringa a favore della sua assistita, Titinia – facendo, a sua volta, seguito al marito della stessa, Cotta –, avrebbe preso parola contro l'oratore un certo Scribonio Curione, il quale avrebbe difeso Servio Nevio. Questi, però, si sarebbe dimenticato completamente della causa e avrebbe addebitato l'origine di questa amnesia proprio ai filtri magici e agli incantesimi di cui avrebbe fatto uso la donna. Sempre ai *venena* viene fatto cenno anche nel secondo brano riportato, ove viene messo in luce come sia proprio il loro utilizzo la causa della perdita della memoria.

Ma, come ben si può notare, non si sarebbe trattato di una vera e propria accusa mossa nei confronti di Titinia, quanto piuttosto di un'offesa arrecata contro la sua persona, in quanto donna e quindi, come tale, dedita all'utilizzo, preparazione e all'utilizzo di filtri magici<sup>589</sup>. Questa circostanza verrebbe peraltro ulteriormente avvalorata dal fatto che della vicenda che avrebbe coinvolto la donna non si sa quasi nulla, se non che si sarebbe trattato, con buona probabilità, di un *iudicium priuato* – circostanza che emerge limpidamente in

---

<sup>589</sup> Non è strano, infatti, che le donne vengano perseguite in quanto avvelenatrici, trattandosi piuttosto di un'accusa alquanto comune all'epoca, come si evince anche da Ovid. *Fast.* 2.571-582: *Ecce anus in mediis residens annosa puellis / sacra facit Tacitae (vix tamen ipsa tacet). / et digitis tria tura tribus sub limine ponit, / qua brevis occultum mus sibi fecit iter: / tum cantata ligat cum fusco licia plumbo, / et septem nigras versat in ore fabas, / quodque pice astrinxit, quod acu traiecit aena, / obsutum maenae torret in igne caput; / vina quoque instillat: vini quodcumque relictumst, / aut ipsa aut comites, plus tamen ipsa, bibit. / hostiles linguas inimicaque vinximus ora' / dicit discedens ebriaque exit anus.* Di questo avviso sembrano essere A. ABT, *Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift de magia*, Gießen, 1908, 131; J. TATUM, *Cicero*, cit., 364, nt. 3; F. GRAF, *Magie in the Ancient World*, Cambridge, 1997, 153; M. BAILLIOT, *Magie et sortilèges dans l'Antiquité romaine*, Paris, 2010, 133 ss., ma anche M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 74. Sulla testimonianza di Ovidio, v. *ex multis* C.M. McDONOUGH, *The Hag and the Household Gods: Silence, Speech, and the Family in Mid-February (Ovid 'Fasti' 2.533-638)*, in *Classical Philology*, XCIX.4, 2004, 354 s.; M. ROBINSON, *A Commentary on Ovid's 'Fasti'. Book 2*, Oxford, 2011, 355 ss.; M. GIUMAN, *'Ho incatenato lingue ostili e bocche nemiche'. Magia, parola e silenzio nel culto romano di Tacita Muta*, in *Medea*, I.1, 2015, 7 ss.

entrambe le testimonianze ciceroniane – nel corso del quale avrebbe trovato applicazione la neonata *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*<sup>590</sup>. Cicerone però avrebbe alluso alla vicenda della donna solo di sfuggita, senza dirci nulla in merito al contenuto dell'accusa, allo svolgimento del processo o, ancora, al suo esito. Le uniche informazioni che abbiamo sono relative alle parti coinvolte e alla natura del giudizio. La centralità sarebbe stata, per converso, riservata alla dimenticanza di Scribonio Curione, il quale si sarebbe frettolosamente apprestato a giustificarla come conseguenza dell'uso dei *venena*, molto probabilmente confezionati o comunque adoperati dalla donna – '*veneficiis et cantionibus*' si legge, difatti, in Cic. *Brut.* 60.217 –.

Ma volendo confrontare più da vicino il quadro espositivo in cui i due passi si inseriscono, si può notare come mentre nel brano tratto dal *Brutus* l'episodio di Titinia vuole fare da sfondo alla mancanza di memoria di Scribonio Curione, nell'*Orator* lo stesso viene utilizzato per mettere in sfoggio le abilità retoriche dell'oratore a discapito di quelle di Curio, sfoggio che gli servirà anche in questa circostanza – come era stato in altri episodi, ove il più significativo è stato il processo contro Verre – per essere adulatore, apparire convincente e vincere in sede di giudizio. Difatti, anche la vittoria grazie alla vicenda di Titinia gli occorrerà per dare ancora una volta ulteriore sfogo alla propria superiorità retorica, come viene attestato anche il richiamo operato al sortilegio di cui si vanta Scribonio, il quale ultimo si connota come *topos* giudiziario che in qualche modo costituisce un limite al diritto di difesa dell'avversario che, di fronte a quest'accusa, non avrebbe più possibilità di controbattere, se non stando in silenzio<sup>591</sup>. Diventa quindi evidente come mentre Curio si sente vittima di Titina e della sua magia, per Cicerone l'uomo sarebbe solo vittima della propria inesperienza e inadeguatezza, giacché la vittoria è dipesa proprio dalla sua licenza oratoria<sup>592</sup>.

##### 5. *L'avvelenamento di Germanico: processo contro Munatia Plancina e il marito Gneo Calpurnio Pisone.*

Il primo episodio di avvelenamento, risalente al 19 d.C., vede come protagonista una certa Munatia Plancina, moglie di secondo letto del governatore della Siria nel 17, Gneo Calpurnio Pisone. La donna viene accusata in concorso con il marito di aver ucciso, tramite l'utilizzo di filtri magici, l'erede al trono, Germanico e, per questo fatto, i due imputati dovettero rispondere davanti al Senato l'anno successivo, nel 20 d.C.

---

<sup>590</sup> Così J. TATUM, *Cicero*, cit., 364, nt. 3, ma anche, in tempi più recenti, M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 74. *Contra*, cfr. J.W. CRAWFORD, *M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations*, Göttingen, 1984, 35 s., il quale mette in discussione la natura privatistica del giudizio.

<sup>591</sup> Che l'uso di incantesimi e filtri magici fosse utilizzato in sede di giudizio come pretesto per far tacere l'avversario viene messo in evidenza da A.-M. TUPET, *La magie dans la poésie latine*, I. *Des origines à la fin du regne d'Auguste*, Paris, 1976, 204 s.

<sup>592</sup> Si schierano a favore della vittoria di Cicerone in conseguenza della sua abilità retorica J. TATUM, *Cicero*, cit., 364 e 370 s.; J. WISSE, *The Bad Orator: Between Clumsy Delivery and Political Danger*, in *Community and Communication. Oratory ad Politics in Republican Rome*, C. Steel and H. van der Blom (edited by), Oxford, 2013, 186 s.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 74; D. BORGHARDT, *Kraft und Bewegung. Zur Mechanik, Ästhetik und Poetik in der Antikenrezeption der Frühen Neuzeit*, Hamburg, 2021, 190 s.

Partendo però dal contesto sociale e politico che fa da precursore alla vicenda, si può sin da subito rilevare come il 17 fosse stato un anno ‘centrale’ per diversi motivi: è proprio in quel tempo che Germanico, a seguito della vittoria della campagna di Germania<sup>593</sup>, venne inviato in Oriente da Tiberio<sup>594</sup> ed è stato sempre nello stesso periodo che quest’ultimo avrebbe deciso anche di rimuovere Cretico Silano dalla carica di governatore della Siria e di sostituirlo con Gneo Calpurnio Pisone<sup>595</sup>. Questo cambio di governo nella provincia d’Oriente non gioca a favore di Germanico, che vede in Pisone un possibile nemico. Difatti, sebbene formalmente quest’ultimo sia un mero ‘*auditor rebus apud Orientem administrandis*’<sup>596</sup>, ossia un sottoposto a Germanico che, al pari di tutti gli altri governatori provinciali transmarini, avrebbe dovuto soggiacere a tutti i comandi da lui impostigli, non è da escludere che la sua sostituzione a Cretico Silano – parente di Germanico, in quanto la figlia del primo sarebbe stata la promessa sposa di Nerone, il suo figlio maggiore<sup>597</sup> – avesse assunto anche dei connotati politici, giacché lo zio avrebbe potuto, proprio in conseguenza di questo avvicendamento, controllare più facilmente Germanico<sup>598</sup>. Peraltro, l’uomo avrebbe avuto

<sup>593</sup> Sulle guerre in Germania, v. in particolare B. GALLOTTA, *Germanico*, Roma, 1987, 99 ss.

<sup>594</sup> Sull’invio di Germanico in Oriente le fonti non sono concordi. Stando a quanto riportatoci da Tacito (*ann.* 2.5.1: *Ceterum Tiberio haud ingratum accidit turbari res Orientis, ut ea specie Germanicum suetis legionibus abstraheret nouisque prouinciis impositum dolo simul et casibus obiectaret*), la decisione di Tiberio – occasionata proprio dall’aggravarsi delle situazioni di tensione – sarebbe stata quella di strappare o, meglio, di allontanare l’uomo da Roma per una questione di invidia. Difatti, Germanico, dopo aver portato vittoriosamente a termine le campagne militari, si sarebbe guadagnato stima e devozione dei soldati (*Tac. ann.* 2.5.2), ma, al contempo, avrebbe fatto maturare odio e risentimento nei suoi confronti da Tiberio che, dopo avergli concesso di festeggiare il trionfo, il 26 maggio del 17 gli avrebbe affidato un comando speciale in Oriente (*Tac. ann.* 2.41.1-2: *Fine anni arcus propter aedem Saturni ob recepta signa cum Varo amissa ductu Germanici, auspiciis Tiberii, et aedes Fortis Fortunae Tiberim iuxta in hortis, quos Caesar dictator populo Romano legauerat, sacrarium genti Iuliae effigiesque diuo Augusto apud Bouillas dicantur.* 2. C. Caelio L. Pomponio consulibus Germanicus Caesar a. d. VII. Kal. Iunias triumphauit de Cheruscis Chattisque et Angriuariis quaeque aliae nationes usque ad Albim colunt. Vecta spolia, captiui, simulacra montium, fluminum, proeliorum; bellumque, quia conficere prohibitus erat, pro confecto accipiebatur, 2.43.1: *Igitur haec et de Armenia quae supra memorauit apud patres disseruit, nec posse motum Orientem nisi Germanici sapientia conponi: nam suam aetatem uergeret, Drusi nondum satis adoleuisset. Tunc decreto patrum permissae Germanico prouinciae quae mari diuiduntur, maiusque imperium, quoquo adisset, quam is qui sorte aut missu principis obtinerent*). Per Velleio Patercolo, invece, l’intenzione di Tiberio sarebbe stata tutt’altro che sgradevole, anzi, sarebbe stata l’esatto contrario, giacché lo zio avrebbe elogiato l’addestramento del nipote Germanico che, grazie alle sue direttive, avrebbe maturato una valida conoscenza della scienza militare, tanto da averlo poi accolto trionfalmente a Roma in conseguenza proprio delle sue vittorie in battaglia (*Vell. hist.* 2.129.2: *Quibus praeceptis instructum Germanicum suum imbutumque rudimentis militiae secum actae domitorem recepit Germaniae! Quibus iuentam eius exaggeravit honoribus, respondente cultu triumphum rerum, quas gesserat, magnitudint!*). Inoltre, sempre per Velleio Patercolo, Tiberio avrebbe voluto ulteriormente esaltare il nipote anche con il conferimento dell’incarico nella provincia d’oltremare (*Vell. hist.* 2.129.3: *Quanto cum honore Germanicum suum in transmarinas misit prouincias!*). Sulla spedizione di Germanico in Oriente, v. B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 150.

<sup>595</sup> *Tac. ann.* 2.4.3: *Sed ubi minitari Artabanus et parum subsidii in Armeniis, uel, si nostra ui defenderetur, bellum aduersus Partbos sumendum erat, rector Syriae Creticus Silanus excitum custodia circumdat, manente luxu et regio nomine. Quod ludibrium ut effugere agitauerit Vonones in loco reddemus*, 2.43.2: *Sed Tiberius demouerat Syria Creticum Silanum, per adfinitatem conexum Germanico, quia Silani filia Neroni uetustissimo liberorum eius pacta erat, praefeceratque Cn. Pisonem, ingenio uiolentum et obsequii ignarum, insita ferocia a patre Pisone qui ciuili bello resurgente in Africa partis acerrimo ministerio aduersus Caesarem inuuit, mox Brutum et Cassium secutus concesso reditu petitione honorum abstinnuit, donec ultro ambitoretur delatum ab Augusto consulatum accipere*.

<sup>596</sup> *Tac. ann.* 3.12.1.

<sup>597</sup> *Tac. ann.* 2.43.2.

<sup>598</sup> *Tac. ann.* 2.43.1-2, 2.43.4: *Nec dubium habebat se delectum qui Syriae imponeretur ad spes Germanici coercendas*. Sul punto, v. B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 151 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 5 s. Più in

anche un carattere particolarmente violento e sarebbe stato insofferente a qualunque forma di subordinazione, caratteristiche che avrebbe ereditato dal padre e, quindi, non completamente nuove per gli esponenti di quella famiglia<sup>599</sup>. Che questo fosse uno dei primi motivi di dissidio non è quindi da escludere. Allo stesso, però, si sarebbero poi aggiunti anche i malumori nati tra le due consorti, Agrippina e Munatia Plancina occasionato da Livia Drusilla, moglie di Augusto e madre del suo successore, Tiberio, ma al contempo anche cara amica di Munatia. Sarebbe stata proprio la donna, infatti, facendo leva sulla gelosia femminile, ad aver indotto quest'ultima a perseguire Agrippina<sup>600</sup>.

Il quadro politico, già scosso, si sarebbe incrinato ulteriormente nel 18 d.C., anno in cui Pisone avrebbe disobbedito all'ordine di Germanico di condurre in Armenia una parte delle legioni personalmente o per mezzo di suo figlio, Marco<sup>601</sup>. Ma la battuta finale sarebbe stata occasionata l'anno seguente proprio dall'inausta scoperta di Germanico al rientro da uno dei suoi viaggi in Egitto. In quel frangente, infatti, l'uomo avrebbe scoperto che tutte le disposizioni impartite relative alla Siria sarebbero state disattese, completamente o solo in parte, annullate o stravolte da Pisone. Ne nasce uno scontro reciproco, con accese accuse e proteste, alle quali avrebbe fatto seguito l'abbandono della Siria da parte di quest'ultimo<sup>602</sup>.

Poco tempo dopo la partenza di Pisone, sempre nel 19, Germanico si sarebbe ammalato improvvisamente<sup>603</sup> mentre si trovava ad Antiochia e sarebbe deceduto, forse in conseguenza di un avvelenamento, il 10 ottobre, all'età di trentaquattro anni<sup>604</sup>. Ma la sua morte non fu per niente facile: l'uomo, infatti, dovette patire lunghe sofferenze, intervallate da periodi in cui la malattia sembrava essere sparita<sup>605</sup> e, in occasione di alcuni momenti di lucidità, sarebbe stato proprio lui a paventare un possibile avvelenamento da parte di Pisone. Fu in occasione di uno di questi momenti che Germanico, rivolgendosi a propria moglie, l'avrebbe supplicata, per la memoria propria e dei loro figli, di vendicare la propria morte, ma, indirizzandosi sempre alla moglie, l'avrebbe invitata anche ad accettare il destino e a non

---

particolare, sulla figura e sulla carriera di Pisone, cfr. D.C.A. SHOTTER, *Cnaeus Calpurnius Piso, Legate of Syria*, in *Historia*, XXIII, 1974, 229 ss. Su Munatia Plancina, invece, v. M. BUNSON, *Encyclopedia of the Roman Empire. Revised Edition*, New York, 1994, 434.

<sup>599</sup> Tac. ann. 2.43.2.

<sup>600</sup> Tac. ann. 2.43.4: ... et Plancinam haud dubie Augusta monuit aemulatione muliebri Agrippinam insectandi.

<sup>601</sup> Tac. ann. 2.52.1: *Cunctaque socialia prospere composita non ideo laetum Germanicum habebant ob superbiam Pisonis qui iussus partem legionum ipse aut per filium in Armeniam ducere utrumque neglexerat.*

<sup>602</sup> Tac. ann. 2.69.1-2: *At Germanicus Aegypto remeans cuncta quae apud legiones aut urbes iusserat abolita uel in contrarium uersa cognoscit. Hinc graues in Pisonem contumeliae, nec minus acerba quae ab illo in Caesarem intentabantur. 2. Dein Piso abire Syria statuit.* Per un approfondimento sul brano, v. A.A. LUND, *Zur Vergiftung des Germanicus* (Tac. 'Ann'. 2,69), in *Philologus*, CLIII, 2009, 173 s.

<sup>603</sup> Quando al popolo sopraggiunse la notizia della malattia di Germanico, questo, profondamente ferito, avrebbe risposto con manifestazioni di protesta, avendo la stessa suscitato sdegno, ma anche sentimenti di odio e rammarico nei confronti di Tiberio, accusato di aver scientemente allontanato il nipote e di essere stato, in qualche modo, concausa dell'accaduto (v. Tac. ann. 2.82.1-3).

<sup>604</sup> Suet. Cal. 1.2: ... *annum agens aetatis quartum et tricesimum diuturno morbo Antiochiae obiit, non sine ueneni suspicionem.*

<sup>605</sup> Tac. ann. 2.69.2.



inasprire gli animi dei potenti, rivaleggiando contro di loro, una volta rientrata nell'urbe<sup>606</sup>. Non solo: Germanico avrebbe avuto modo di rivolgersi anche agli amici – ottenendo da loro pieno appoggio –, sentendo la fine ormai vicina, implorando loro di ricordare, anche nelle preghiere, come fosse stato vittima di un piano malefico architettato da Pisone e dalla moglie, Munatia Plancina, dal quale sarebbe conseguita una morte lenta e sofferta. Quel che rileva nel discorso riportatoci da Tacito in forma diretta è che Germanico avrebbe invitato gli amici a difenderlo dinanzi al senato, richiamando la correttezza della legge, giacché un uomo forte come lui, sempre al vertice nelle campagne di guerra, avrebbe perso crudelmente la vita per mano di una donna<sup>607</sup>. Inoltre, Tacito e Svetonio attestano l'esistenza di una lettera che Germanico avrebbe notificato, poco prima di morire, proprio a Pisone con la quale avrebbe messo fine all'amicizia intercorrente tra i due – e forse stando a quanto riportatoci dal primo – gli avrebbe anche intimato di lasciare la provincia<sup>608</sup>. Anche questo non può non essere letto come elemento di sospetto – pure da parte dello stesso Germanico che avrebbe preso ancora di più le distanze dal possibile nemico – che prova il possibile avvelenamento da parte di Pisone. Ma che l'uomo fosse morto non per cause naturali è reso evidente anche dal suo stesso corpo, che presentava diverse macchie, la bava che colava dalla bocca e il suo cuore che si sarebbe conservato, al pari delle ossa, nonostante la cremazione. Proprio quest'ultima circostanza appariva particolarmente forte, tanto da far sostenere a Svetonio che *'cuius ea natura existimatur, ut tinctum ueneno igne confici nequeat'*<sup>609</sup>. Non soltanto segni evidenti del suo corpo facevano dubitare della morte naturale, ma avrebbero fatto propendere per l'avvelenamento anche il ritrovamento di resti umani, animali sbranati, ossa mescolate a

<sup>606</sup> Tac. ann. 2.72: *Tum ad uxorem uersus per memoriam sui, per communis liberos orauit exueret ferociam, saeuienti fortunae summitteret animum, neu regressa in urbem aemulatione potentiae ualidiores inritaret. Haec palam et alia secreto per quae ostendisse credebatur metum ex Tiberio. 2. Neque multo post extinguitur, ingenti luctu prouinciae et circumiacentium populorum. Indoluerit exeterae nationes regesque: tanta illi comitas in socios, mansuetudo in hostis; uisusque et auditu iuxta uenerabilis, cum magnitudinem et grauitatem summae fortunae retineret, inuidiam et adrogantiam effugerat.*

<sup>607</sup> Tac. ann. 2.71.2: *Caesar paulisper ad spem erectus, dein fesso corpore ubi finis aderat, adsistentis amicos in hunc modum adloquitur: 'si fato concederem, iustus mihi dolor etiam aduersus deos esset, quod me parentibus liberis patriae intra iuuentam praematuro exitu raperent: nunc scelere Pisonis et Plancinae interceptus ultimas preces pectoribus uestris relinquo: referatis patri ac fratri, quibus acerbitatibus dilaceratus, quibus insidiis circumuentus miserrimam uitam pessima morte finierim. 2. Si quos spes meae, si quos propinquus sanguis, etiam quos inuidia erga uiuentem mouebat, inlacrimabunt quondam florentem et tot bellorum superstitem muliebri fraude cecidisse. Erit uobis locus querendi apud senatum, inuocandi leges. 3. Non hoc praecipuum amicorum munus est, prosequi defunctum ignauo questu, sed quae uoluerit meminisse, quae mandauerit exsequi. Flebunt Germanicum etiam ignoti: uindicabitis uos, si me potius quam fortunam meam fouebatis. 4. Ostendite populo Romano diui Augusti neptem eandemque coningem meam, numerate sex liberos. Misericordia cum accusantibus erit fingentibusque scelestam mandata aut non credent homines aut non ignoscent'. 5. Iurauere amici dextram morientis contingentes spiritum ante quam ultionem amissuros.*

<sup>608</sup> Tac. ann. 2.70.2: *Componit epistulas quis amicitiam ei renuntiabat: addunt plerique iussum prouincia decedere, Suet. Cal. 3.3.7: ... ut Pisoni decreta sua rescindenti, clientelas diuexanti non prius suscitare in animum induxerit, quam ueneficiis quoque et deuotionibus impugnari se comperisset: ac ne tunc quidem ultra progressus, quam ut amicitiam ei more maiorum renuntiaret mandaretque domesticis ultionem, si quid sibi accideret. Della renuntiatio amicitiae che Germanico, poco prima di morire, avrebbe rivolto a Pisone viene fatto cenno espresso anche nelle ll. 23-29 del *senatusconsultum ad Cn. Pisonem patre*. Itaque cum per aliquot dies acta sit ab accusatoribus Cn. Pisonis patris et ab ipso / Cn. Pisonem patre, recitatae epistulae, recitata exemplaria codicillorum, quos / Germanicus Caesar C. Pisoni patri scripsisset, producti testes cuiusque ordinis sint, / arbi-trari <senatum> singularem moderationem patientiamque Germanici Caesaris erit- / tam esse feritate morum Cn. Pisonis patri atque ob id morientem Germanicum Caes- / sare, cuius mortis fuisse causam Cn. Pisonem patrem ipse testatus sit, non inme- / merito amicitiam ei renuntiasse.*

<sup>609</sup> Suet. Cal. 1.2.

sangue, formule magiche e di incantesimi scritte sul muro e sul pavimento, malefici e il nome di Germanico scolpito su alcune tavolette di piombo. Inoltre, sarebbero stati proprio i messi di Pisone ad aver avuto il controllo della salute di Germanico e avrebbero dovuto comunicare al primo qualunque peggioramento del suo stato di salute<sup>610</sup>. Il quadro descritto da Tacito è chiaro: si sarebbe dinanzi a un'associazione tra i *carmina* e le *devotiones*, all'interno della quale troviamo affastellati e senza alcun coordinamento tra loro elementi di diversa natura, dalle iscrizioni delle maledizioni e delle formule di incantesimo sul muro e sul pavimento, al nome della presunta vittima, Germanico, ai resti di animali, alle ossa<sup>611</sup>.

Un altro elemento che milita a favore della implicazione di Pisone nella morte per avvelenamento di quest'ultimo si può rinvenire nei suoi continui tentativi di depistaggio e di sviamento delle prove, finalizzati proprio a coprire il delitto di cui si era macchiato. Anzi, questi continuava a viaggiare impunito nelle più belle località dell'Asia e dell'Acaia, suscitando malcontento e malumori tra quanti volevano vederlo punito per l'omicidio commesso<sup>612</sup>. Sdegno<sup>613</sup> avrebbe suscitato anche l'atteggiamento assunto da Pisone e dalla moglie dopo che la notizia della morte di Germanico li avrebbe raggiunti anche dove si trovavano, nell'isola di Cos. I due, infatti, sarebbero stati tutt'altro che rattristati per il tragico evento. Al contrario, mentre l'uomo, non riuscendo a contenere la propria contentezza, avrebbe fatto sacrifici e si sarebbe più volte recato al tempio, la donna – ancor più sfacciata del marito – si sarebbe agghindata a festa, mettendo fine al periodo di lutto per il decesso, avvenuto poco prima, della sorella<sup>614</sup>.

---

<sup>610</sup> Tac. ann. 2.69.3: *Saeuam uim morbi augebat persuasio ueneni a Pisone accepti; et reperiabantur solo ac parietibus erutae humanorum corporum reliquiae, carmina et deuotiones et nomen Germanici plumbeis tabulis insculptum, semusti cineres ac tabo obliti aliaque malefica quis creditur animas numinibus infernis sacrari. Simul missi a Pisone incusabantur ut ualetudinis aduersa rimantes.* Sul brano, v. A.A. LUND, *Zur Vergiftung des Germanicus*, cit., 173 s.

<sup>611</sup> In questo senso v. in dottrina M. PIERRE, 'Carmen'. *Études d'une catégorie sonore romaine*, Paris, 2016, 73 s., a parere del quale la descrizione affastellata che ci ha trasmesso lo storico ove gli elementi sono resi in modo sordinato, senza alcuna correlazione tra loro potrebbe essere giustificata dalla necessità di «d'augmenter l'effet d'accumulation: en ce sens les formules d'incantations s'ajouteraient aux tablettes de malédiction de façon distincte». Sul punto, v. anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 6, nt. 13.

<sup>612</sup> Tac. ann. 3.7.1: *Tum exuto iustitio relictum ad munia, et Drusus Illyricos ad exercitus profectus est, erectis omnium animis petendae e Pisone ultionis et crebro questu, quod uagus interim per amoena Asiae atque Achaiae adroganti et subdola mora scelerum probationes subuerteret.*

<sup>613</sup> Il popolo, alla notizia del decesso di Germanico, avrebbe manifestato dolore, ma anche sommessamente e viva commozione per la perdita di un valoroso uomo (Tac. ann. 2.82.3: *Passim silentia et gemitus, nihil compositum in ostentationem; et quamquam neque insignibus lugentium abstinerent, altius animis maerebant*). Il sentimento di disperazione e lo stato di smarrimento che il popolo avrebbe vissuto dopo questa perdita sarebbe stato tanto forte da averlo portato a credere anche a false speranze nutrite dalle dichiarazioni di alcuni mercanti che, partiti dalla Siria quando Germanico ancora si trovava in vita, avrebbero fatto circolare voci sul suo buono stato di salute (2.82.4: *Forte negotiatores uiuente adhuc Germanico Syria egressi laetiora de ualetudine eius attulere. Statim credita, statim uulgata sunt: ut quisque obuius, quamuis leniter audita in alios atque illi in plures cumalata gaudio transferunt. Cursant per urbem, moliantur templorum foris; inuauat credulitatem nox et promptior inter tenebras adfirmatio*). Tiberio, conscio della diffusione di queste voci e della infondatezza delle stesse, anziché intervenire decise che fosse lo scorrere del tempo a farle sopire. E così è successo: ma quando il popolo si rese conto che le speranze maturate intorno alla sopravvivenza di Germanico non sarebbero state veritiere, fu coinvolto da un amaro dolore, ancor più forte di quello provato in precedenza, come se Germanico fosse morto una seconda volta (2.82.5: *Nec obstitit falsis Tiberius donec tempore ac spatio uanescerent: et populus quasi rursum ereptum acrius doluit*).

<sup>614</sup> Tac. ann. 2.75.2: *Pisonem interim apud Coum insulam nuntius adsequitur excessisse Germanicum. Quo intemperanter accepto caedit uictimas, adit templa, neque ipse gaudium moderans et magis insolescente Plancina, quae luctum*

A seguito dell'abbandono della provincia di Siria da parte di Pisone, questa rimase senza governatore, ma i legati e i senatori si riunirono presto per nominare una nuova figura. Il suo successore non fu una persona qualunque, ma sarebbe stato scelto in quanto più anziano e ostinato rispetto al suo rivale, Gaio Vibio Marso: si sarebbe trattato di Gneo Senzio Saturnino<sup>615</sup>, politico vicino agli interessi della famiglia di Germanico, che avrebbe assunto un ruolo di primo piano nel processo contro Pisone e la moglie. Difatti, l'uomo, coadiuvato da tre accusatori, Vitellio, Veranio e Serveo<sup>616</sup>, avrebbe raccolto, sin dal momento del suo insediamento, elementi utili per il futuro processo<sup>617</sup>. In particolare, Tacito fa cenno alla spedizione a Roma di una certa Martina, donna vicina a Munatia Plancina e, forse, implicata nella vicenda, anche perché particolarmente conosciuta per la sua abilità nel preparare filtri magici e per i suoi avvelenamenti. Difatti, sembra che la moglie di Pisone avesse chiesto proprio a lei di confezionare il veleno da utilizzare per uccidere Germanico<sup>618</sup>. Ma la stessa non fu mai sentita in qualità di testimone dai tre accusatori giacché, dopo essere stata spedita a Roma, sarebbe stata trovata misteriosamente morta a Brindisi. Anche in questo caso, però, Tacito mette in evidenza i suoi tratti tipici di donna avvelenatrice, forse per avvalorare ulteriormente gli indizi di una sua implicazione – e, dunque, di una conseguente correttezza di Munatia Plancina con il marito – nella triste vicenda che vede come vittima Germanico. Martina, infatti, venne ritrovata morta, ma senza alcun segno di ferimento nel suo corpo. Occultati tra le trecce dei suoi capelli, però, sono stati rinvenuti residui di veleno, che fanno pensare come il suo decesso fosse potuto dipendere proprio da queste sostanze, sostanze che non soltanto lei confezionava per gli altri, ma di cui avrebbe fatto essa stessa uso<sup>619</sup>.

A ogni modo, il governo della provincia di Siria a Gneo Senzio Saturnino non durò indisturbato per troppo tempo: poco dopo il suo insediamento, infatti, e in conseguenza del decesso di Germanico, Pisone si sarebbe fatto avanti per scardinare il suo successore e per riconquistare il posto che in precedenza sarebbe stato da lui ricoperto. Questi, infatti, mosso dal proprio carattere impulsivo<sup>620</sup>, dalla morte di Germanico – forte dell'idea a tenore della quale, essendo venuto a mancare il mandante dell'ordine, la sua sostituzione sarebbe stata

---

*amissae sororis tum primum laeto cultu mutauit*, ll. 62-68 *senatusconsultum de Cn. Pisone patre. morem gavisum esse eum his argumentis senatui apparuerit: quod nefaria / sacrificia ab eo facta, quod naues, quibus vehebatur, ornatae sint, quod reclu- / serit deorum immortalium templa, quae totius imperi Romani constantissima / pietas clauserat, eiusdemque habitus animi argumentum fuerit, quod «eum» dedisse congi- / arium ei, qui nuntiaverit sibi de morte Germanici Caesaris, probatum sit frequen- / ter(ue) convivia habuisse eum his ipsis diebus, quibus de morte Germanici ei / nuntiatum erat; numen quoq(ue) divi Augusti violatum esse ab eo arbitrari senatum.*

<sup>615</sup> Tac. ann. 2.64.1: *Consultatum inde inter legatos quique alii senatorum aderant quisnam Syriae praeficeretur. Et ceteris modice nisis, inter Vibium Marsum et Cn. Sentium diu quaesitum: dein Marsus seniori et acrius tendenti Sentio concessit.*

<sup>616</sup> Si rinviene traccia dei tre principali accusatori in Tac. ann. 3.13.2 e 3.19.1.

<sup>617</sup> Tac. ann. 2.64.2: *... postulantibus Vitellio ac Veranio ceterisque qui crimina et accusationem tamquam aduersus receptos iam reos instruebant.*

<sup>618</sup> Tac. ann. 2.64.2: *Isque infamem ueneficiis ea in prouincia et Plancinae pericaram nomine Martinam in urbem misit ...*

<sup>619</sup> È sempre Tacito a informarci della vicenda in ann. 3.7.2: *Nam uulgatum erat missam, ut dixi, a Cn. Sentio famosam ueneficiis Martinam subita morte Brundisii extinctam, uenenumque nodo crinium eius occultatum nec ulla in corpore signa sumpti exitii reperta.*

<sup>620</sup> Tac. ann. 2.78.1: *Haud magna mole Piso promptus ferocibus ...*

travolta –, ma, soprattutto dalla illegittimità della nomina di Saturnino, decide di riprendersi la provincia d'Asia. Proprio con riguardo a quest'ultimo elemento, Tacito mette in evidenza come un intimo amico di Pisone, un certo Domizio Celere, l'avrebbe indotto ad approfittare e di sfruttare a suo favore la situazione propizia che si era venuta a creare con la morte di Germanico.

L'amico, infatti, gli avrebbe ricordato che solo la sua nomina sarebbe stata legittima, avendo lui ricevuto i fasci, l'autorità pretoria e le legioni ed essendo la sua nomina direttamente provenuta da uno specifico atto di designazione di chi era legittimato a ciò, vale a dire Tiberio, a differenza di Saturnino, che sarebbe stato nominato arbitrariamente dai *comites Germanici*<sup>621</sup>.

Lasciando, quindi, inascoltato l'appello del figlio Marco che gli avrebbe intimato di affrettare il suo ritorno a Roma, Pisone si sarebbe circondato di centurioni i quali gli avrebbero assicurato il pronto e celere appoggio<sup>622</sup>. Ma qualcosa andò storto: dopo l'attacco

---

<sup>621</sup> Tac. ann. 2.77.1: *Contra Domitius Celer, ex intima eius amicitia, disseruit utendum euentu: Pisonem, non Sentium Syriae praepositum; huic fascis et ius praetoris, huic legiones datas. Si quid hostile ingruat, quem iustus arma oppositurum, <quam> qui legati auctoritatem et propria mandata acceperit?* Sull'atto di designazione da parte di Tiberio, v. 2.43.2, mentre sulla nomina di Saturnino, v. 2.64.1.

<sup>622</sup> Tac. ann. 2.76.1-2: *Adfluebant centuriones monebantque prompta illi legionum studia: repeteret prouinciam non iure ablatam et uacuum. 2. Igitur quid agendum consultant M. Piso filius properandum in urbem censebat ...* Difatti, stando a quanto riportato da Tacito, dopo aver spedito, quando si trovava nell'isola di Cos, un'epistola a Tiberio con la quale accusava Germanico di essere lascivo e superbo, si sarebbe accerchiato di disertori, vivandieri, avrebbe condotto un'armata navale verso il continente e intercettato un insieme di uomini da spedire direttamente in Siria. Per ottenere maggior forza e appoggio, avrebbe scritto anche ad alcuni re della Cilicia per avere rinforzi e per meglio preparare l'attacco, cerca inoltre il consiglio del giovane Pisone, sebbene questi si manifesti restio a darvi corso. Sul punto, v. Tac. ann. 2.78: *Haud magna mole Piso promptus ferocibus in sententiam trahitur missisque ad Tiberium epistulis incusat Germanicum luxus et superbiae; seque pulsum, ut locus rebus nouis patefieret, curam exercitus eadem fide qua tenuerit repetuisse. 2. Simul Domitium impositum triremi uitare litorum oram praeterque insulas lato mari pergere in Syriam iubet. Concurrentis desertores per manipulos componit, armat lixas traiectisque in continentem nauibus uexillum tironum in Syriam euntium intercipit, regulis Cilicum ut se auxiliis inuarent scribit, haud ignauo ad ministeria belli inuene Pisone, quamquam suscipiendum bellum abnuisset.* Dell'epistola a cui allude Tacito viene fatto cenno anche nel *senatusconsultum ad Cn. Pisone patre* alle ll. 57-59: *Qui post mortem Germanici Caesaris, cuius interitum non p(opulus) modo, sed exterae quoq(ue) gentes luxserunt, patri optum et indulgentissimo libellum, quo eum accusaret, mittere ausus sit.* In particolare, il riferimento è al *libellus inscriptionis*, ossia a una nuova modalità di instaurazione del processo, avviata da Augusto, per mezzo della quale quest'ultimo avrebbe subito una notevole semplificazione, giacché le fasi della *postulatio* – e, se necessaria, anche della *divinatio* –, della *delatio nominis* orale e dell'*interrogatio legibus* sarebbero state superate proprio dal *libellus inscriptionis*, che avrebbe permesso di presentare in forma scritta l'accusa. Si sarebbe trattato di un *libello* che doveva essere compilato e firmato dall'accusatore, oltre a contenere l'indicazione del nome della persona contro cui si agiva, la data e il luogo della commissione del (presunto) reato e ogni altra circostanza ed elemento utili ai fini della corretta ricostruzione dello stesso – sebbene non fosse stato necessario indicare al suo interno il capo di imputazione e la legge che si riteneva violata –. Una volta composto e ultimato in tutte le sue parti, veniva depositato presso l'ufficio del magistrato il quale, una volta accertata la regolarità dell'istanza formulata, procedeva all'*inscriptio inter reos* dell'accusato, dando avvio al processo. Il delatore era comunque tenuto a rendere edotto l'accusato dell'incriminazione avanzata nei suoi confronti (*crimen edere*) prima della sua *receptio inter reos*, al fine di consentirgli di comparire in sede di giudizio e di difendersi (Paul. Sent. 5.16.14: *Reis suis edere crimina accusatores cogendi sunt: scire enim oportet quibus sint criminibus responsuri*). Per un approfondimento sul *libellus inscriptionis*, cfr. in dottrina M. BIANCHINI, *Le formalità*, cit., 88; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 190 s., ma anche 243 ss.; S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano*<sup>2</sup>, Torino, 2009, 20 s. e ntt. 43 e 44; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 17 e nt. 83. Che intorno a sé Pisone fosse riuscito a costituire un ammasso di uomini tale da costituire quasi una legione, riuscendo persino a occupare un forte in Cilicia (conosciuta come la fortezza di Celenderi), ci viene attestato sempre da Tacito in ann. 2.80.1: *Nec Piso, quamquam coepta secus cadebant, omisit tutissima et praesentibus, sed castellum*

alla fortezza di Celenderi<sup>623</sup> e un ulteriore attacco alla flotta che si trovava poco distante, le milizie di Saturnino risposero, espugnano il forte e obbligando Pisone alla ritirata. Quest'ultimo, pregato dal primo di cedere le armi e di rimanere nella fortezza, decise di far ritorno nell'urbe, luogo più sicuro<sup>624</sup>.

Neppure questa scottante perdita avrebbe fatto cambiare idea a Pisone. Questi, infatti, non ancora rassegnato, decise di incontrare, prima di arrivare a Roma, Druso – il quale avrebbe mantenuto dei toni contenuti, in ossequio a quanto consigliatogli da Tiberio –, cercando di convincerlo della sua estraneità rispetto alla morte di Germanico, descrivendo la morte di quest'ultimo come evento che sarebbe stato fatale e decisivo per chiunque<sup>625</sup>. Ma, ancora non contento, sarebbe arrivato nell'urbe in pieno giorno, lui circondato da un numero consistente di clienti, mentre la moglie accerchiata da donne e si fecero avanti tra la folla, con uno sguardo gioioso<sup>626</sup>. Tutto ciò indispettì fortemente il popolo, ancora scosso dalla perdita di Germanico. Il risentimento e il rammarico popolare nei confronti di Pisone e della moglie divennero ancor più accesi e forti quando questi decisero, dopo aver ornato e abbellito a festa la loro sontuosa *domus*, di allestire un banchetto, che sarebbe stato davanti agli occhi di tutti, anche di quelli più indiscreti, dato che la loro casa si sarebbe affacciata direttamente sul foro<sup>627</sup>. I festeggiamenti sarebbero stati talmente sontuosi da aver reso necessario un intervento imperiale, con il quale Tiberio avrebbe emesso un *edictum* in forza del quale l'imperatore avrebbe richiamato all'ordine<sup>628</sup>.

Subito dopo il suo rientro nell'urbe, Pisone venne denunciato, insieme al figlio Marco e alla moglie Munatia Plancina e ad alcuni correi minori<sup>629</sup>, presso i consoli<sup>630</sup> da un certo

---

*Ciliciae munitum admodum, cui nomen Celenderis, occupat; nam admixtis desertoribus et tirone nuper intercepto suisque et Plancinae servitiis auxilia Cilicum quae reguli miserant in numerum legionis composuerat.*

<sup>623</sup> Tac. ann. 2.80.1.

<sup>624</sup> Tac. ann. 2.81: *Interim Piso classem haud procul opperientem adpugnare frustra temptavit; regressusque et pro muris, modo semet adflicando, modo singulos nomine ciens, praemissis uocans, seditionem coeptabat, adeoque commouerat ut signifer legionis sextae signum ad eum transtulerit. 2. Tum Sentiis occanere cornua tubasque et peti aggerem, erigi scalas iussit ac promptissimum quemque succedere, alios tormentis hastas saxa et faces ingerere. 3. Tandem uicta pertinacia Piso orauit ut traditis armis maneret in castello, dum Caesar cui Syriam permitteret consulitur. Non receptae condiciones nec aliud quam naues et tutum in urbem iter concessum est.*

<sup>625</sup> Tac. ann. 3.8: *At Piso praemisso in urbem filio datisque mandatis per quae principem molliret ad Drusum pergat, quem haud fratris interitu trucem quam remoto aemulo aequiorem sibi sperabat. Tiberius quo integrum iudicium ostentaret, exceptum comiter iuuenem sueta erga filios familiarum nobilis liberalitate auget. 2. Drusus Pisoni, si uera forent quae iacerentur, praecipuum in dolore suum locum respondit: sed malle falsa et inania nec cuiquam mortem Germanici exitiosam esse. Haec palam et uitato omni secreto; neque dubitabantur praescripta ei a Tiberio, cum incallidus alioqui et facilis iuuenta senilibus tum artibus uteretur.*

<sup>626</sup> Tac. ann. 3.9.2: *... quia nauem tumulo Caesarum adpulerat dieque et ripa frequenti, magno clientium agmine ipse, feminarum comitatu Plancina et uultu alacres incessere.*

<sup>627</sup> Tac. ann. 3.9.3: *Fuit inter inritamenta inuidiae domus foro imminens festa ornatu conuiuiumque et epulae et celebritate loci nihil occultum.*

<sup>628</sup> Tac. ann. 3.6.1: *Gnarum id Tiberio fuit; utque premeret uulgi sermones, monuit edicto multos inlustrium Romanorum ob rem publicam obisse, neminem tam flagranti desiderio celebratum. Idque et sibi et cunctis egregium si modus adiceretur. Non enim eadem decora principibus uiris et imperatori populo quae modicis domibus aut ciuitatibus.*

<sup>629</sup> Sui correi minori di Pisone e della moglie siamo a conoscenza grazie al *senatusconsultum de Cn. Pisonis patre*, in particolare alle ll. 120-122: *Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn. / Pisonis patris.*

<sup>630</sup> Tac. ann. 3.10.1: *Postera die Fulcinus Trio Pisonem apud consules postulauit.*

Fulcinio Trione, noto delatore<sup>631</sup>. Con questa *postulatio* avrebbe avuto inizio la fase giudiziaria del processo contro Pisone e la moglie, per quanto non siamo ancora nel processo vero e proprio, ma in una fase pregiudiziale. Infatti, tramite la *postulatio* un cittadino romano qualunque, anche se non era la persona offesa – in questo caso si sarebbe trattato di Fulcinio Trione –, avrebbe potuto chiedere al magistrato il diritto di accusare<sup>632</sup>. Ma è in dubbio che nel nostro caso si sia già fatto uso della *divinatio*<sup>633</sup>, giacché l'accusa venne riservata, in via principale, a tre delatori, Vitellio, Veranio e Serueo<sup>634</sup>, e solo in via incidentale, anche a Fulcinio Trione, al quale venne consentito soltanto di ricordare i trascorsi di Pisone<sup>635</sup>.

Nonostante ciò, vennero comunque fissati due giorni per la formulazione delle accuse e, dopo un intervallo di sei giorni, ne sarebbero stati concessi altri sei necessari per la preparazione della difesa dell'accusato<sup>636</sup>. Il primo a prendere parola sarebbe stato Fulcinio Trione, facendosi latore di accuse vecchie e inconsistenti<sup>637</sup>, ricordando come, quando Pisone si trovava a capo della Spagna, avrebbe governato con ambizione e avarizia, senza aver avuto di mira il bene comune<sup>638</sup>.

Dopo di lui presero la parola gli accusatori principali, i quali avrebbero sostenuto che l'accusato, per un sentimento di profondo odio nei confronti di Germanico e mosso da intenti sovversivi, avrebbe corrotto le legioni, favorendo l'insorgere di comportamenti ingiuriosi e indisciplinati verso gli alleati, avrebbe inoltre agito contro i migliori e, in particolare, contro gli amici e i compagni di Germanico, spingendosi fino all'atto estremo di

---

<sup>631</sup> Sulla figura del delatore Fulcinio Trione, v. in letteratura M.L. PALADINI, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, XLVI.1, 1968, 25 ss. e, in particolare, 32 ss.

<sup>632</sup> Sulla *postulatio* nel processo criminale romano, v. in letteratura G. GEIB, *Geschichte des römischen Criminal-Prozesses bis zum Tode Justinian's*, Leipzig, 1842, 140 s.; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 382; A. SCHULTEN, voce *Postulatio*, in *RE*, XXII.1, Stuttgart, 1953, 874 ss.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 166; ID., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013, 72; W. KUNKEL, *Untersuchungen*, cit., 61; S. GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale*<sup>2</sup>, cit., 20. Nel caso in cui la *postulatio* fosse avanzata da più cittadini, il magistrato avrebbe proceduto alla *divinatio*. Anch'essa sarebbe stata una fase pregiudiziale, mediante la quale sarebbe stato individuato il *cives* più idoneo alla sua proposizione in base ad affidabilità e dignità. Quanti fossero stati esclusi avrebbero potuto aderire mediante *scriptio* all'accusa promossa dall'accusatore principale. Sulla *divinatio*, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 372; H.F. HITZIG, voce *Divinatio*, in *RE*, V.1, Stuttgart, 1903, 1234 ss.; C. VENTURINI, *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979, 421 ss., nt. 54; B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994, 202; ID., *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 166 s.; GIGLIO, *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale*, cit., 20, nt. 43.

<sup>633</sup> Di questo avviso sembra essere A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 9, nt. 33.

<sup>634</sup> Ai tre accusatori principali Tiberio proporrà di conferire il conferimento della carica sacerdotale, come ci ricorda Tacito in *ann.* 3.18.4: *Mihi quanto plura recentium seu ueterum reuoluo tanto magis ludibria rerum mortalium cunctis in negotiis obuersantur. Quippe fama spe ueneratione potius omnes destinabantur imperio quam quem futurum principem fortuna in occulto tenebat.*

<sup>635</sup> *Tac. ann.* 3.13.1, 3.19.1: *Paucis post diebus Caesar auctor senatui fuit Vitellio atque Veranio et Seruao sacerdotia tribuendi: Fulcinio suffragium ad honores pollicitus monuit ne facundiam uolentia praecipitaret.*

<sup>636</sup> *Tac. ann.* 3.13.1: *Exim biduum criminibus obiciendis statuatur utque sex dierum spatio interiecto retis per triduum defenderetur*, Plin. *ep.* 4.9.9: *Nam cum lege accusator sex horas, novem reus accepisset ...*

<sup>637</sup> È sempre Tacito, infatti, a ricordare che si sarebbe trattato di accuse vecchie e inconsistenti in quanto si sarebbero riferite a eventi passati, che avrebbero potuto rilevare nel sol caso in cui l'accusato non fosse riuscito a dimostrare l'infondatezza degli addebiti mossi contro di lui. In caso contrario, non avrebbero avuto alcuna importanza (*Tac. ann.* 3.13.1: *... quod neque conuictum noxae reo si recentia purgaret, neque defensum absolutioni erat si teneretur maioribus flagitiis*).

<sup>638</sup> *Tac. ann.* 3.13.1: *Tum Fulcinus uetera et inania orditur, ambitiose auareque habitam Hispaniam ...*

ucciderlo facendo uso di filtri magici e veleni, con l'appoggio della moglie, Munatia Plancina<sup>639</sup>. Infine, i delatori lo avrebbero accusato di aver rivolto le armi contro la *res publica* – e non soltanto contro la provincia di Siria –, tant'è che si era reso necessario vincere contro di lui per poterlo incriminare in sede di giudizio<sup>640</sup>.

Dunque, le imputazioni formulate contro Pisone sono state tre e furono tutte di diversa natura: prima di tutto vi sono state le due accuse formulate in via principale, che rientrerebbero entrambe nel più ampio *crimen maiestatis*<sup>641</sup> – reato che avrebbe assunto una duplice conformazione, giacché si sarebbe potuto vedere sia nell'*irreverentia* dimostrata nei confronti di Germanico, oltre che nella ben più grave accusa di *perduellio*, la quale ultima avrebbe preso forma con l'utilizzo delle armi contro la *res publica* –, ma anche in via incidentale con l'accusa di *repetundae* mossa da Fulcinio Trione<sup>642</sup>.

Ma proprio il *crimen maiestatis* avrebbe avuto una miglior perimetrazione nel *senatusconsultum de Cneo Pisone patre*<sup>643</sup> del 10 dicembre del 20 d.C., dal quale si desume che il

---

<sup>639</sup> Tac. ann. 3.13.2: *Post quem Seruaeus et Veranius et Vitellius consimili studio et multa eloquentia Vitellius obiecere odio Germanici et rerum nouarum studio Pisonem uulgu militum per licentiam et sociorum iniurias eo usque conrupisse ut parens legionum a deterrimis appellaretur; contra in optimum quemque, maxime in comites et amicos Germanici saeuisset; postremo ipsum deuotionibus et ueneno peremisse; sacra hinc et immolationes nefandas ipsius atque Plancinae ...* È alquanto curioso però che non si trovi traccia di alcuna allusione all'uccisione tramite sostanze venefiche di Germanico nel *senatusconsultum de Cneo Pisone patre*, se non solo indirettamente alla l. 28: *cuius mortis fuisse causam Cn. Pisonem patre ipse testatus sit*. La spiegazione di questa lacuna, come rileva A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 23, potrebbe rinvenirsi nel fatto che si sarebbe trattato di un'accusa non formulata realmente in sede processuale – motivo per cui della stessa non si trova traccia se non in testi letterari, tra i quali, oltre alla testimonianza tacitiana, si possono ricordare anche Dio Cass. 57.18.9: ἀπέθανε δὲ ἐν Ἀντιοχείᾳ, ὑπὸ τε τοῦ Πίσωνος καὶ ὑπὸ τῆς Πλαγκίνης ἐπιβουλεύει· ὅσα τε γὰρ ἀνθρώπων ἐν τῇ οἰκίᾳ ἐν ἧ ᾧκει κατορωρυμένα καὶ ἐλασμοὶ μολίβδινοι ἀράς τινας μετὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἔχοντες ζῶντος ἔθ' εὐρέθη. ὅτι δὲ καὶ φαρμάκῳ ἐφθάρη, τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐξέφηγεν ἐς τὴν ἀγορὰν κομισθὲν καὶ τοῖς παροῦσι δειχθέν; Suet. Cal. 1.2: ... *tricesimum diuturno morbo Antiochiae obiit, non sine ueneni suspitione*, 3.7: ... *quam ueneficiis quoque et deuotionibus impugnari se comperisset* ... –, ma sarebbe stata una tematica ricorrente nella produzione letteraria per il suo «fascino intrinseco», foriero quindi di «notevole successo».

<sup>640</sup> Tac. ann. 3.13.2: ... *petitam armis rem publicam, utque reus agi posset, acie uictum*.

<sup>641</sup> L'accusa di *crimen maiestatis* è resa in maniera esplicita nelle ll. 32-33 del *senatusconsultum de Cn. Pisone patre*: *neclata maiestate domus Aug(ustae)*, ma anche nelle ll. 120-123, ove viene fatto cenno all'*aqua et igni interdictio* (*qui legem maiestatis quaereret*) e della *publicatio bonorum* (*qui aerario praeessent*) come pena da applicare nei confronti dei due correi, Visellio Karo e Sempronio Basso: *Visellio Karo et Sempronio Basso comitibus Cn. / Pisonis patris et omnium malefidorum socis ac ministris, aqua et igne interdicti oportere / ab eo pr(aetore), qui lege{m} maiestatis quaereret, bona(ue) eorum ab pr(aetoribus), qui aerario / praeessent, venire et in aerarium redigi placere*.

<sup>642</sup> Per Pisone non fu per niente facile trovare un difensore, come viene attestato in Tac. ann. 3.11.2: *Post quae reo L. Arruntium, P. Vinicium, Asinium Gallum, Aeserninum Marcellum, Sex. Pompeium patronos petenti iisque diuersa excusantibus M. Lepidus et L. Piso et Luineius Regulus adiuere, affecta omni ciuitate, quanta fides amicis Germanici, quae fiducia reo ...* Stando a quanto riportato dallo storico, infatti, dopo una serie di dinieghi, l'accusato avrebbe trovato come difensori il fratello Lucio, Marco Emilio Lepido e Livineio Regolo. Tiberio, nel suo discorso introduttivo, avrebbe esortato gli stessi, nonostante il profondo odio e il risentimento che covava nei confronti di Pisone, a difendere al meglio l'accusato, producendo tutte le prove necessarie per scagionarlo o per mettere in risalto i torti commessi (Tac. ann. 3.12.5-6: *Deflebo equidem filium meum semperque deflebo: sed neque reum prohibeo quo minus cuncta proferat, quibus innocentia eius subleuari aut, si qua fuit iniquitas Germanici, coargui possit, uosque oro ne, quia dolori meo causa conexa est, obiecta crimina pro adprobatis accipiat. 6. Si quos propinquus sanguis aut fides sua patronos dedit, quantum quisque eloquentia et cura ualet, inuete periclitantem: ad eundem laborem, eandem constantiam accusatores hortor*).

<sup>643</sup> Sul *senatusconsultum de Cneo Pisone patre*, cfr. in dottrina, ex plurimis, W. ECK - A. CABALLOS - F. FERNÁNDEZ, *Das 'senatus consultum' de Cn. Pisone patre*, München, 1996, 130 ss.; A. COOLEY, *The Moralizing Message of the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, in *Greece & Rome*, XLV.2, 1998, 199 ss.; J.-L. FERRARY, *Lois*, cit., 224 s.; F. KRÜPE, *Die 'damnatio memoriae'. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta*

reato di lesa maestà sarebbe stato aggravato dalla violazione del *ius publicum*, essendosi concretizzato a seguito dell'inosservanza della *lex publica* che riconosceva a Germanico una pienezza di poteri a livello presso le province<sup>644</sup>. Non solo: è soltanto all'interno del citato *senatusconsultum* che si rinviene traccia – sebbene solo parziale, dato che il testo presenterebbe sul punto una consistente lacuna – della duplice violazione del *numen divi Augusti*, di cui si sarebbe macchiato Pisone, il quale si sarebbe rifiutato sia di ricordare la memoria, che di venerare le raffigurazioni del *divus Augustus*<sup>645</sup>.

All'inizio del processo però accade qualcosa di strano: Tiberio, subito dopo aver sentito le parti, avrebbe rinunciato ad assumere la direzione dello stesso, rimettendola al senato<sup>646</sup>. Così facendo l'imperatore avrebbe rifiutato anche la sua *moderatio* in sede processuale, circostanza che, almeno a primo avviso, pare essere particolarmente favorevole per Pisone<sup>647</sup>. Ma, sebbene non avesse avocato a sé la causa, l'imperatore avrebbe comunque assunto un ruolo centrale nel processo, avendo garantito un regolare svolgimento dello stesso, sedando sul nascere le opposizioni del popolo rivoltoso<sup>648</sup>.

---

(198-211 n. Chr.), Gutenberg, 2011, 98 ss.; I. GRADEL, *A New Fragment of Copy A of the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, in *ZPE*, CXCII, 2014, 284 ss. Sulla difformità di ricostruzione della vicenda tra l'anzidetto *senatusconsultum* e la produzione tacitiana contenuta nei suoi *annales*, v. W.D. LEBEK, *Das 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre' und Tacitus*, in *ZPE*, CXXVIII, 1999, 183 ss.; R.J.A. TALBERT, *Tacitus and the 'Senatus consultum de Cn. Pisone Patre'*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 89 ss.; C. DAMON, *The Trial of Cn. Piso in Tacitus's 'Annales' and the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre': New Light on Narrative Technique*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 143 ss.; G. ZECCHINI, *Regime e opposizioni nel 20 d.C. dal S.C. 'de Cn. Pisone patre' a Tacito*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 309 ss.; W. ECK, *Die Täuschung der Öffentlichkeit - oder: Die «Unparteilichkeit» des Historikers Tacitus*, in *Antike und Abendland*, XLVI, 2000, 190 ss.; E.A. POLLARD, *Daughters of Hecate. Women & Magic in the Ancient World*, K.B. Stratton and D.S. Kalleres (edited by), Oxford, 2014, 186 ss.; W. SUERBAUM, *Skepsis und Suggestion. Tacitus als Historiker und als Literat*, Heidelberg, 2015, 512 ss.

<sup>644</sup> Ll. 34-37: *ut in quamcumq(ue) provinciam venisset, maius et imperium / quam ei, qui eam provinciam proco(n)s(ule) optineret, esset, dum in omni re maius imperi- / um Ti. Caesari Aug(usto) quam Germanico Caesari esset, tamquam ipsius arbitri et potestatis omnia / esse deberent*. Della plenitudo potestatis di Germanico sulle province si trova traccia anche in Tac. ann. 2.43.1: *Tunc decreto patrum permittis Germanico prouincia quae mari diuiduntur, maiusque imperium, quoquo adisset, quam iis qui sorte aut missu principis obtinerent*.

<sup>645</sup> Ll. 68-70: *numen quoq(ue) divi Aug(usti) violatum esse ab eo arbitrari senatum / omni honore, qui aut memoriae eius aut imaginibus, quae, antequam in / deorum numerum referretur, ei r[...].tae erant, habebat{n}tur, detracto*. Sulla cognitio senatoria, v. Y. RIVIÈRE, *Les délateurs sous l'empire romain*, Rome, 2002, 207, il quale esclude che questo giudizio «peuvent servir de fondement à l'hypothèse d'une compétence générale du sénat an matière d'homicide».

<sup>646</sup> Tac. ann. 3.10: *Ille dimissa eius causae delatione, ut priorem uitam accusaret obtinuit, petitumque est a principe cognitionem exciperet. 2. Quod ne reus quidem abnuebat, studia populi et patrum metuens: contra Tiberium spernendis rumoribus ualidum et conscientiae matris innexum esse; ueraque aut in deterius credita iudice ab uno facilius discerni, odium et inuidiam apud multos valere. 3. Haud fellebat Tiberium moles cognitionis quaque ipse fama distraberetur. Igitur paucis familiarium adhibitis minas accusantium et hinc preces audit integramque causam ad senatum remittit*. Sulla competenza senatoria in materia criminale, anche in seguito a remissione imperiale, v. soprattutto W. KUNKEL, *Recensione a J. BLEICKEN, Besprechung: Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht*, in *ZSS*, LXXXI, 1964, 364, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zum römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 329 (da cui si cita) e F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 20 (con riguardo alle *repetundae*) e 67 (in relazione alle *maiestas* e alla *perduellio*). In particolare, la studiosa mette in luce come, durante l'età del principato, quasi tutti i processi rientranti nel *crimen maiestatis* e nel *crimen repetundarum* sarebbero stati decisi dal senato (p. 20).

<sup>647</sup> Di questo avviso è M.L. PALADINI, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, cit., 32. Su questo aspetto si è soffermato anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 9, a parere del quale la mancata avocazione a sé del processo da parte di Tiberio sarebbe stata giustificata, almeno in apparenza, dalla «volontà di mantenersi formalmente *super partes*».

<sup>648</sup> Tac. ann. 3.11.2: *... satin cohiberet ac premeret sensus suos Tiberius. Haud alias intentior populus plus sibi in principem occultae uocis aut suspicacis silentii permisit*.



Giunto il giorno della celebrazione dell'udienza dinanzi al senato, l'imperatore Tiberio avrebbe tenuto il discorso introduttivo e programmatico<sup>649</sup>, molto pacato e dai toni distesi, nel quale, dopo aver brevemente ripercorso la vita dell'accusato<sup>650</sup>, ne avrebbe messo in evidenza i tratti criminali. In particolare, a suo avviso il senato era chiamato a giudicare con imparzialità se fosse stato coinvolto o, ancor peggio, avesse provocato in qualche modo l'uccisione di Germanico, a causa dell'insofferenza che provava nei suoi confronti e che lo avrebbe portato all'esasperazione<sup>651</sup>.

Il senato sarebbe stato a questo punto richiamato all'ordine dall'imperatore, il quale avrebbe ricordato come fosse di sua competenza la valutazione circa il coinvolgimento di Pisone: avrebbe, infatti, dovuto decidere se questi avesse soltanto mancato di rispetto, per la sua irriverenza, a Germanico e avesse goduto della sua morte e del dolore suscitato in Tiberio, oppure se fosse stato implicato in maniera diretta nella vicenda, commettendo in prima persona il reato.

Gli epiloghi sarebbero stati, chiaramente, differenti. Nel primo caso, Pisone sarebbe stato soltanto odiato, allontanato dalla *domus* di Tiberio e sottoposto alla *renuntiatio amicitiae*, nel secondo caso, invece, avrebbe dovuto soggiacere – oltre che chiaramente scontare – la giusta pena<sup>652</sup>, senza alcun privilegio, se non quello di vedere aperta l'accusa nella curia, dinanzi ai senatori, anziché nel foro, di fronte ai magistrati<sup>653</sup>.

Il senato sarebbe stato chiamato anche a valutare gli addebiti mossi contro Pisone relativamente agli scontri che questi avrebbe causato nell'esercito e valutare se si fosse trattato di accuse infondate, avanzate falsamente e in maniera incauta dai delatori<sup>654</sup> o se, al contrario,

---

<sup>649</sup> Il discorso introduttivo di Tiberio è stato descritto come «a memorable exposition of the principles of fair trial» da R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London - New York, 1996, 58, mentre è stato considerato come un «intervento 'programmatico' di politica giudiziaria» da A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 259.

<sup>650</sup> Tac. ann. 3.12.1: *Die senatus Caesar orationem habuit meditato temperamento. Patris sui legatum atque amicam Pisonem fuisse adiutoremque Germanico datum a se auctore senatu rebus apud Orientem administrandis.*

<sup>651</sup> Tac. ann. 3.12.1: *Illic contumacia et certaminibus asperasset iuuenem exituque eius laetatus esset an scelere extinxisset, integris animis diiudicandum.*

<sup>652</sup> Tac. ann. 3.12.2: *Nam si legatus officii terminos, obsequium erga imperatorem exciuit eiusdemque morte et luctu meo laetatus est, odo seponamque a domo mea et priuatas inimicitias non ui principis ulciscar: sin facinus in cuiuscumque mortalium nece uindicandum detegitur, uos uero et liberos Germanici et nos parentes iustis solacijs adficite.*

<sup>653</sup> A questo unico privilegio riservato a Pisone allude Tacito in ann. 3.12.7: *Id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritur: cetera pari modestia tractentur.* I senatori, infatti, non devono tener conto nella valutazione della reità di Pisone delle lacrime versate da Druso o dello sconforto di Tiberio (3.12.5, 3.12.7: *Nemo Drusi lacrimas, nemo maestitiam meam spectet, nec si qua in nos aduersa finguntur.*)

<sup>654</sup> A tal proposito, infatti, Tiberio critica aspramente la decisione dei delatori di esibire pubblicamente il corpo nudo di Germanico, affinché tutti lo potessero vedere e toccare, per fare in modo che si diffondesse velocemente, anche presso i popoli vicini, la voce che questi sarebbe stato vittima di avvelenamento. In realtà, ciò che l'imperatore ferocemente attacca è la volontà implicita degli accusatori di giungere a una verità senza che questa fosse stata pronunziata e accertata in sede di giudizio (Tac. ann. 3.12.4: *Quorum ego nimis studiis iure suscenseo. Nam quo pertinuit nudare corpus et contractandum uulgi oculis permittere differrique etiam per externos tamquam ueneno interceptus esset, si incerta adhuc ista et scrutanda sunt?*).

fossero incriminazioni finalizzate al recupero della provincia di Siria con la forza e con l'utilizzo delle armi<sup>655</sup>.

Tutte le accuse mosse contro Pisone sembrano fondate e inconfutabili, eccetto una, quella di avvelenamento, la cui recriminazione appariva debole, anche in relazione alla stessa descrizione dei fatti occorsi. I delatori, infatti, sostenevano che il veneficio fosse avvenuto in occasione di un pranzo in casa di Germanico, durante il quale l'accusato avrebbe messo del veleno nel cibo della povera vittima con le sue stesse mani, facilitato anche dal posto a sedere che, secondo la ricostruzione fornita, doveva essere vicino al suo<sup>656</sup>.

La vicenda riportata appare inverosimile per una serie di motivi: prima di tutto, l'episodio viene ricordato in maniera sommaria, senza dare rilievo ai dettagli e senza mettere in luce elementi che potessero dar prova certa di un reale coinvolgimento di Pisone nell'avvelenamento. In secondo luogo, sembra strano che quest'ultimo avesse potuto agire in maniera completamente indisturbata e senza alcun timore di essere notato.

Si trovava, infatti, accerchiato da molte persone – dato che si trattava di un banchetto, certamente il numero di invitati doveva essere consistente –, oltre che dallo stesso Germanico e dai suoi inservienti<sup>657</sup>. L'accusato, in sua difesa, avrebbe chiesto che fossero sentiti gli schiavi, anche sotto tortura, ma avrebbe trovato nei giudicanti un'opposizione ferrea dettata, da un lato, dall'ostilità di Tiberio per le opposizioni portate presso la provincia d'Asia e del senato che non avrebbe mai creduto a una morte naturale di Germanico, ma anche, dall'altro lato, dalle sommosse popolari che si stavano alzando<sup>658</sup>.

Proprio con riguardo a queste ultime, la folla gridava con insistenza sempre maggiore e a gran voce che avrebbe fatto a pezzi Pisone, qualora fosse riuscito a scappare dalla condanna senatoria. Il popolo già si era attivato, portando la statua dell'uomo presso le scale Gemonie, ossia nei pressi della scalinata, situata vicino al carcere, di accesso al colle Campidoglio che metteva in comunicazione questo con il Foro, luogo tristemente famoso perché ivi si facevano precipitare i condannati a morte<sup>659</sup>. La folla sarebbe stata già pronta a fare la statua a pezzi, soltanto a seguito dell'intervento salvifico dell'imperatore la stessa sarebbe stata salvata e ricollocata nel suo posto<sup>660</sup>.

---

<sup>655</sup> Tac. ann. 3.12.3: *Simulque illud reputate, turbide et seditiose tractauerit exercitus Piso, quaesita sint per ambitionem studia militum, armis repetita prouincia, an falsa haec in maius uulgauerint accusatores.*

<sup>656</sup> Tac. ann. 3.14.1: *Defensio in ceteris trepidauit; nam neque ambitionem militarem neque prouinciam pessimo cuique obnoxiam, ne contumelias quidem aduersum imperatorem infitiri poterat: solum ueneni crimen uisus est diluisse, quod ne accusatores quidem satis firmabant, in conuiuio Germanici, cum super eum Piso discumberet, infectos manibus eius cibos arguentes.*  
<sup>657</sup> : *Quippe absurdum uidebatur inter aliena seruitia et tot adstantium uisu, ipso Germanico coram, id ausum ...*

<sup>658</sup> Tac. ann. 3.14.2-4: *... offerebatque familiam reus et ministros in tormenta flagitabat. 3. Sed indices per diuersa implacabiles erant, Caesar ob bellum prouinciae inlatum, senatus numquam satis credito sine fraude Germanicum interisse. Scripsissent expostulantes, quod haud minus Tiberius quam Piso abnuere. 4. Simul populi ante curiam uoces audiebantur ...*

<sup>659</sup> Dalle scalinate Gemonie le fonti ci ricordano che vennero gettati il prefetto del pretorio Seiano (Dio Cass. 58.10) e l'imperatore Vitellio (Suet. *Vit.* 17).

<sup>660</sup> Tac. ann. 3.14.4: *... non temperaturos manibus si patrum sententias euasisset. Effigiesque Pisonis traxerant in Gemonias ac diuellebant, ni inssu principis protectae repositaeque forent.*

A questo punto, Pisone venne portato via in lettiga da un tribuno della corte pretoria<sup>661</sup>, ma si rese conto di essere sempre più solo e isolato. La moglie, infatti, su richiesta di Livia, venne estromessa dalla vicenda e, convinto di una condanna ormai certa, decise di rinunciare alla propria difesa<sup>662</sup>. I figli si opposero alla decisione del padre e lo invitarono a tentarci un'ultima volta, sebbene anche questo estremo gesto di difesa non fece altro che peggiorare il quadro già negativo che si era venuto a creare, accresciuto ulteriormente dalle ostilità dei senatori e dalla mancata compassione di Tiberio<sup>663</sup>. Pisone, estremamente rammaricato e travolto dal peso di una colpevolezza ormai certa, una volta condotto a casa, si dedicò, come di consueto, alla solita cura del corpo e, dopo aver redatto un'epistola, l'avrebbe consegnata al suo liberto. Il mattino seguente, però, il corpo dell'uomo venne trovato senza vita a terra, con evidenti segni di strangolamento<sup>664</sup>.

---

<sup>661</sup> Tac. ann. 3.14.5: *Igitur inditus lecticae et a tribuno praetoriae cohortis deductus est uario rumore custos salutis an mortis exactor sequeretur.*

<sup>662</sup> Tac. ann. 3.15.1: *Eadem Plancinae inuidia, maior gratia; eoque ambiguum habebatur quantum Caesari in eam liceret. Atque ipsa, donec mediae Pisoni spes, sociam et cuiuscumque fortunae et si ita ferret comitem exitii promittebat: ut secretis Augustae precibus ueniam obtinuit, paulatim segregari a marito, diuidere defensionem coepit.*

<sup>663</sup> Tac. ann. 3.15.2: *Quod reus postquam sibi exitiabile intellegit, an adhuc experiretur dubitans, hortantibus filiis durat mentem senatumque rursus ingreditur; redintegratamque accusationem, infensas patrum uoces, aduersa et saena cuncta perpessus, nullo magis exterritus est quam quod Tiberium sine miseratione, sine ira, obstinatum clausumque uidit, ne quo adfectu perumperetur.*

<sup>664</sup> Tac. ann. 3.15.3: *Relatus domum, tamquam defensionem in posterum meditaretur, pauca conscribit obsignatque et liberto tradit; tum solita curando corpori exsequitur. Dein multam post noctem, egressa cubiculo uxore, operiri foris iussit; et coepta luce perfosso iugulo, iacente humi gladio, repertus est.* Quel che balza agli occhi è che Tacito non si riferisce alla morte di Pisone come conseguenza di una sua volontà suicida, quanto piuttosto sembra insinuare una qualche forma di responsabilità di questa uccisione proprio in capo a Tiberio. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato il mandante dell'uccisione di Germanico, mentre Pisone avrebbe agito come sua mera *longa manus*, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartitegli e scritte in un *libellus*, ma, intimorito dal fatto che le stesse potessero venire alla luce, inchiodando la sua colpevolezza, avrebbe ucciso Pisone. Ma non lo dice direttamente: lo storico, infatti, si sarebbe limitato a riferire che della notizia ha avuto contezza da alcune voci, messe in circolazione da alcuni anziani. Questi ultimi avrebbero fatto cenno a un libretto, non divulgato, contenente le indicazioni che Tiberio avrebbe dato proprio a Pisone per uccidere Germanico. Ma il primo, intimorito dal fatto che il governatore della Siria lo producesse in senato contro di lui, per provare la sua responsabilità nella vicenda – fatto che sarebbe occorso e che è stato scongiurato dal solo intervento salvifico di Seiano che lo avrebbe distolto da questo proposito –, avrebbe deciso di far uccidere Pisone da alcuni sicari, nel corso della notte (3.16.1: *Audire me memini ex senioribus uisum saepius inter manus Pisonis libellum quem ipse non uulgauerit; sed amicos eius dictitanisse, litteras Tiberii et mandata in Germanicum contineri, ac destinatum promere apud patres principemque arguere, ni elusus a Seiano per uana promissa foret; nec illum sponte extinctum uerum immisso percussore*). Ma lo storico, volendo rimanere neutrale nella ricostruzione della vicenda, avrebbe preferito non pronunziarsi, limitandosi a riportare quanto degli uomini anziani avevano detto tempo prima, nel corso della sua gioventù (3.16.1: *Quorum neutrum adseuerauerim: neque tamen occulere debui narratum ab iis qui nostram ad iuuentam durauerunt*). Non troppo dissimile dalla versione di Tacito sarebbe stata quella proposta da Svetonio, il quale, in modo ben più spinto e chiaro, avrebbe riconosciuto una responsabilità omicidiaria in capo a Tiberio per la morte di Pisone, proprio in conseguenza del timore che questo *libellus* contenente le istruzioni sull'uccisione di Germanico potesse circolare, come viene attestato in *Tib.* 52.3: *Etiam causa mortis fuisse ei per Cn. Pisonem legatum Syriae creditum, quem mox huius criminis reum putant quidam mandata prolaturum, nisi ea secreto ostentant quae multifariam inscriptum et per noctes creberrime adclamatum est: 'Redde Germanicum! Quam suspicionem, confirmauit ipse postea, coniuge etiam ac liberis Germanici crudelem in modum afflictis e in Cal. 2.1: Obiit autem, ut opinio fuit, fraude Tiberii, ministerio et opera Cn. Pisonis, qui sub idem tempus Syriae praepositus, nec dissimulans offendendum sibi aut patrem aut filium, quasi plane ita necesse esset, etiam aegrum Germanicum grauissimis uerborum ac rerum acerbitatibus nullo adhibito modo adfecit; propter quae, ut Romam rediit, paene discerptus a populo, a senatu capitis damnatus est.* Completamente diversa è invece la ricostruzione dei fatti fornitaci da Cassio Dione. Lo storico di Nicea, infatti, non avrebbe alluso ad alcuna istruzione scritta nei *libelli* e impartita da Tiberio al governatore della Siria, ma, al contrario, avrebbe sostenuto che Pisone si fosse voluto suicidare (57.18.10: *ὁ δὲ*

Nonostante la morte del principale accusato, però, il processo avrebbe comunque avuto il suo seguito, in modo non dissimile da quanto si avrà modo di vedere nel processo di *maiestas* contro Gaio Silio, il quale decise di togliersi la vita prima della sua certa condanna, sebbene, alla pari di Pisone, anche lui venne sottoposto comunque al processo e soggetto alla *publicatio bonorum*<sup>665</sup>.

Il processo, dunque, continua con la convocazione, da parte di Tiberio, di un testimone che venne sentito in senato. Il testo tacitano è lacunoso sul punto ed è stato ricostruito. Non si sa chi sia questo teste di cui l'imperatore ha ordinato l'interrogazione, ma con buona probabilità si sarebbe trattato del figlio, Marco<sup>666</sup>. La sua audizione sarebbe stata funzionale a sapere come il padre avesse trascorso le sue ultime ore di vita e sarebbe stata caratterizzata dall'intervallo tra domande e risposte, eccetto qualcuna, sapientemente calibrate<sup>667</sup>.

A seguito della sua deposizione, Tiberio avrebbe ordinato la lettura dell'*epistula* che, la notte prima del decesso, sarebbe stata confezionata da Pisone e consegnata a un suo liberto. All'interno della stessa l'accusato si (auto)considerava vittima di una cospirazione architettata dai suoi nemici, di una falsa accusa, ma, conscio del fatto che non avrebbe ottenuto alcuna giustizia terrena, avrebbe invocato, come contraccambio, gli dèi immortali

---

Πίσων χρόνῳ ὕστερον ἐς τὴν Ῥώμην ἀνακομισθεὶς καὶ ἐς τὸ βουλευτήριον ἐπὶ τῷ φόνῳ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ Τιβερίου ἐσαχθεὶς, διακρουομένου τὴν ὑποψίαν τὴν ἐπὶ τῇ φθορᾷ τοῦ Γερμανικοῦ, ἀναβολὴν τέ τινα ἐποίησατο καὶ ἑαυτὸν κατεχρήσατο). Alle ll. 71-73 del *senatusconsultum de Cneo Pisone patre* viene riportato, in conformità a quanto trasmessoci nelle *Historiae Romanae* di Dione Cassio che Pisone si tolse la vita e, così facendo, si sarebbe sottratto a una condanna ormai certa, sottoponendosi a una pena meno grave e afflittiva rispetto a quella che il collegio senatorio avrebbe potuto applicare nei suoi confronti (*quas ob res arbitrari senatum non optulisse eum se de(b)itate poenae, sed maiori / et quam inmin(e)re sibi ab pietate et severitate indicantium intellegebat / subtraxisse*). Il senato, infatti, non avrebbe soltanto condannato a morte l'accusato, ma gli avrebbe inoltre applicato una serie di pene accessorie, che colpivano la sua memoria, i suoi beni e la sua famiglia. Ma riferimenti alla morte di Pisone, sempre all'interno del *senatusconsultum*, si possono rinvenire anche nelle ll. 6-7: *an merito sibi mor- / tem conscisse videretur* e nelle ll. 18-19: *cum manifestissima sint Cn. Pisonis patris scelera / et ipse de se supplicium sumpsisset*.

<sup>665</sup> Sul caso che vede coinvolti Gaio Silio e la moglie Sosia Galla nel 24 d.C., v. oltre, al presente capitolo, § 8. Sulla prosecuzione del processo contro Pisone nonostante la sua morte si trova traccia nelle ll. 17-20 del *senatusconsultum de Cn. Pisone patre*, ove Tiberio viene apostrofato come uomo dotato di *aequitas* e di *patientia*: *piam senatui fecerit, cuius aequitatem et patientiam hoc quoq(ue) nomine / admirari senatum, quod, cum manifestissima sint Cn. Pisonis patris scelera / et ipse de se supplicium sumpsisset, nihilominus causam eius cognosci volue- / rit filiosque eius arcessitos hortatus sit, ut patris suis causam defenderent*.

<sup>666</sup> Il brano tacitano che presenta la lacuna testuale è *ann. 3.16.2: Caesar flexo in maestitiam ore suam invidiam tali morte quaesitam apud senatum conquestus M. Pisonem uocari iubet crebrisque interrogationibus exquirat ...* Che si fosse trattato del figlio, Marco Pisone, lo si deduce implicitamente da 3.17.1: *Post quae Tiberius adolescentem crimine ciuilibi purgavit, patris quippe iussa nec potuisse filium detrectare, simul nobilitatem domus, etiam ipsius quoquo modo meriti grauem casum miseratus. Pro Plancina cum pudore et flagitio disseruit, matris preces obtendens, in quam optimi cuiusque secreti questus magis ardescebant*. Nell'ultimo frammento riportato, infatti, Tacito ricorda come Tiberio avesse scagionato il figlio Marco dall'accusa di aver provocato una guerra civile, giacché questi si sarebbe limitato a dare esecuzione agli ordini impartiti dal padre. La sua presenza presso il senato venne inoltre attestata anche dal *senatusconsultum de Cneo Pisone patre* e, in particolare, dalle ll. 18-21: *cum manifestissima sint Cn. Pisonis patris scelera et ipse de se supplicium sumpsisset, / nihilominus causam eius conosci voluerit filiosq(ue) eius arcessitos hortatus sit, / ita ut eum quoq(ue), qui ordinis senatori nondum esset, / ob eam rem introduci in senatum vellet*.

<sup>667</sup> Tac. *ann. 3.16.2: ... crebrisque interrogationibus exquirat qualem Piso diem supremum noctemque exegisset*.

per ottenere una ragione divina<sup>668</sup>. L'uomo, però, non si sarebbe limitato a professare la propria estraneità dei fatti, ma avrebbe coinvolto nell'impianto assolutorio anche il figlio.

Su quest'ultimo, infatti, descritto come persona completamente estranea ai fatti, chiede soltanto che non ricadano le colpe dei suoi errori<sup>669</sup>. Sulla moglie Plancina non proferisce parola<sup>670</sup>, ma la donna, su consiglio della madre Livia Augusta, avrebbe preso – seppur non fosse stato facile – le sue difese – peraltro è da notare come la donna fosse sprovvista di un proprio difensore in senato, a differenza del marito<sup>671</sup> –, mettendo in luce le sue caratteristiche proprie di una *mulier* perbene<sup>672</sup>.

Qualche elemento in più si può trarre, invece, dalla versione contenuta nel *senatusconsultum de Cneo Pisone patre*, dal quale si evince che, seppur la donna fosse stata accusata per '*plurima et gravissima crimina*'<sup>673</sup>, in conseguenza delle suppliche rivolte dall'imperatore Tiberio al senato, il quale avrebbe chiesto una condanna per il solo marito Pisone, su intercessione di Livia Augusta<sup>674</sup>, sarebbe stata assolta<sup>675</sup>. Sembra però chiaro che Munatia

---

<sup>668</sup> Tac. ann. 3.16.3: '*conspiratione inimicorum et invidia falsi criminis oppressus, quatenus ueritati et innocentiae meae nusquam locus est, deos immortalis testor uixisse me, Caesar, cum fide aduersum te neque alia in matrem tuam pietate ...*'.

<sup>669</sup> Così Tac. ann. 3.16.4: *Eo impensius precor ne meae prauitatis poenas innoxius luat*. Pisone non si sarebbe limitato a rimarcare l'estraneità ai fatti del figlio Marco (2.76.2), ma ne avrebbe al contempo elogiato la figura. Quest'ultimo, infatti, avrebbe sapientemente suggerito al padre di non tornare nella provincia di Siria dopo la morte di Germanico, scardinando il governatore che sarebbe a lui succeduto, un certo Gneo Senzio Saturnino evitando, inoltre, di portare presso quei territori – e, dunque, di conseguenza, nell'intera *res publica* – scontri armati, per i quali verrà poi incriminato (Tac. ann. 3.16.3: *... uosque oro liberis meis consulatis, ex quibus Cn. Piso qualicumque fortunae meae non est adiunctus, cum omne hoc tempus in urbe egerit, M. Piso repetere Syriam debortatus est. Atque utinam ego potius filio iuueni quam ille patri seni cessisset*). Sulla vicenda, v. *supra*, al presente capitolo, § 5. Tiberio avrebbe riconosciuto l'innocenza di Marco, facendo perno proprio sul suo ruolo di mero esecutore della volontà paterna, in ossequio ai *boni mores* (3.17.1).

<sup>670</sup> Tac. ann. 3.16.4: *De Plancina nihil addidit*. Sulla moglie Munatia Plancina il marito non ha nulla da dire forse perché estremamente rammaricato delle difese che avrebbe assunto Livia nei confronti della donna, sua cara amica, dalle quali sarebbe conseguito un isolamento ancor più forte di Pisone. Su questo aspetto, v. Tac. ann. 3.15.1.

<sup>671</sup> Tac. ann. 3.17.3.

<sup>672</sup> Tac. ann. 3.17.1-3: *Post quae Tiberius adulescentem crimine ciuili belli purgauit, patris quippe iussa nec potuisse filium detrectare, simul nobilitatem domus, etiam ipsius quoquo modo meriti grauem casum miseratus. Pro Plancina cum pudore et flagitio disseruit, matris preces obtendens, in quam optimi cuiusque secreti questus magis ardescebant. 2. Id ergo fas auiae interfetricem nepotis adspicere, adloqui, eripere senatui. Quod pro omnibus ciuibus leges obtineant uni Germanico non contigisse. Vitellii et Veranii noce defletum Caesarem, ab imperatore et Augusta defensam Plancinam. Proinde uenena et artes tam feliciter expertas uerteret in Agrippinam, in liberos eius, egregiamque auiam ac patruum sanguine miserimae domus exsatiaret. 3. Biduum super hac imagine cognitionis absumptum, urgente Tiberio liberos Pisonis matrem uti tuerentur. Et cum accusatores ac testes certatim perorarent respondente nullo, miseratio quam inuidia augebatur, ll. 115-120 *senatusconsultum ad C. Pisone patre: senatum arbitrari et Iuliae Aug(ustae), optime de r(e) p(ublica) merita non / partu tantum modo principis nostri, sed etiam multis magnisq(ue) erga cui- / usq(ue) ordinis homines beneficis, quae, cum iure maritoq(ue) plurimum posse in eo, quod / a senatu poteret, deberet, parcissime uteretur eo, et principis nostri summae / erga matrem suam pietati suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) / poenam Plancinae placere*.*

<sup>673</sup> Ll. 108-110. Che il senato fosse chiamato a pronunziarsi sulla reità della donna viene in luce anche nelle ll. 8-10: *«et qualis cau- / sa Plancinae visa esset, pro qua persona, quid petisset et quas propter causas, / exposuisset antea*.

<sup>674</sup> Ll. 113-120: *et pro Plancina rogatu matris suae deprecatus sit et, / quam ob rem ea mater sua inpetrari uellet, iustissimas ab ea causas sibi ex- / positas acceperit, senatum arbitrari et Iuliae Aug(ustae), optime de r(e) p(ublica) merita non / partu tantum modo principis nostri, sed etiam multis magnisq(ue) erga cui- / usq(ue) ordinis homines beneficis, quae, cum iure maritoq(ue) plurimum posse in eo, quod / a senatu poteret, deberet, parcissime uteretur eo, et principis nostri summae / erga matrem suam pietati suffragandum indulgendumq(ue) esse remittiq(ue) / poenam Plancinae placere*.

<sup>675</sup> Ll. 109-113: *Quod ad Plancinae causam pertineret, quouo plurima et gravissima crimina / obiecta essent, quoniam confiteretur se omnem spem in misericordia / principis nostri et senatus habere, et saepe princeps noster accurateq(ue) ab / eo ordine petierit, ut contentus senatus Cn. Pisonis patris poena uxori eius / sic uti M. filio parceret*. Che l'influenza esercitata

Plancina fosse stata in qualche modo coinvolta nella vicenda, in concorso con il marito, quantomeno per quanto concerne il veneficio di Germanico, come viene confermato anche dalla richiesta di interrogatorio della nota avvelenatrice Martina, formulata subito dopo il suo insediamento, da parte di Gneo Senzio Saturnino<sup>676</sup>.

E sembra inoltre che le prove della sua incriminazione – ossia l'interrogatorio della nota avvelenatrice – volessero essere fatte sparire, altrimenti non si capisce il motivo della morte improvvisa della donna, sebbene camuffata dalla notizia del rinvenimento nelle sue trecce di sostanze velenose che si presume lei stessa potesse aver ingerito<sup>677</sup>.

Difatti, se Martina fosse stata sentita, difficilmente – anche alla luce della sua triste fama – sarebbe stata in grado di negare la sua estraneità ai fatti e, di conseguenza, l'assoluzione di Munatia Plancina – nonostante le parole compassionevoli dell'amica Livia Augusta e dell'imperatore – sarebbe stata difficile da pronunciare<sup>678</sup>.

Ma l'intervento di Livia Augusta a vantaggio della cara amica potrebbe essere stato dettato solo apparentemente dalla relazione di profonda amicizia che avrebbe legato le due donne, giacché sembra trovare, al contrario, la sua reale ragion d'essere nella necessità di mettere a tacere quelle (false) voci che circolavano a Roma circa l'accordo segreto tra le due di voler uccidere Germanico<sup>679</sup>.

Peraltro, che Munatia Plancina non avesse assunto un comportamento particolarmente decoroso per il rigore femminile ci viene attestato sempre da Tacito, il quale ricorda come la stessa avesse preso parte più volte alle esercitazioni militari, ingiuriando Agrippina e Germanico – sebbene quest'ultimo ne fosse al corrente –, con il pieno sostegno dei soldati<sup>680</sup>.

---

sul senato da Livia Augusta fosse stata significativa ci viene trasmesso dalle ll. 119-120. Sull'intercessione della donna e sul conseguente perdono imperiale, cfr. oltre, cap. 8, § 6, ove la figura di Munatia Plancina viene analizzata sotto un altro profilo, ossia quello della donna che, da accusata, diviene, dissociandosi dal crimine, *'index' del maritus*.

<sup>676</sup> Tac. ann. 3.7.2.

<sup>677</sup> Tac. ann. 2.64.2.

<sup>678</sup> A parere di M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 106, il fatto che Munatia Plancina «sie Umgang mit Martina als einer ominösen Okkultistin batte und sich derer Kenntnisse bediente» è una circostanza difficile da scardinare, sebbene la stessa non sia stata sottoposta a interrogatorio in conseguenza della sua morte improvvisa. Su questo aspetto, v. anche D.C.A. SHOTTER, *Cnaeus Calpurnius Piso*, cit., 241 ss. e E.A. POLLARD, *Daughters of Hecate*, cit., 188 ss.

<sup>679</sup> Sulle voci che circolavano a Roma sull'accordo segreto tra Munatia Plancina e l'amica Livia Augusta finalizzato all'uccisione di Germanico, v. Tac. ann. 2.82.1: *At Romae, postquam Germanici ualetudo percubuit cunctaque ut ex longinquo aucta in deterius adferebantur, dolor ira, et erumpebant questus. Ideo nimirum in extremas terras relegatum, ideo Pisoni permissam prouinciam; hoc egisse secretos Augustae cum Plancina sermones.*

<sup>680</sup> Tac. ann. 2.55.6: *Nec Plancina se intra decora feminis tenebat, sed exercitio equitum, decursibus cohortium interesse, in Agrippinam, in Germanicum contumelias iacere, quibusdam etiam bonorum militum ad mala obsequia promptis, quod haud inuito imperatore ea fieri occultus rumor incedebat. Nota haec Germanico, sed praeuerti ad Armenios instantior cura fuit.*

Oltre a questo, si ricorda anche che la donna fosse sempre ben disposta a ricevere regali e doni<sup>681</sup> oltre che a essere corteggiata<sup>682</sup>.

Non si può neppure scordare come Munatia Plancina, dopo essere stata messa al corrente della morte di Germanico, avesse esultato della sua fine, forse più del marito, giungendo sino all'atto estremo di mettere fine al *tempus lugendi* per la perdita della propria sorella<sup>683</sup>. Come ben si può notare, si tratterebbe di comportamenti sconsiderati<sup>684</sup>, che

---

<sup>681</sup> Che le donne fossero sempre ben disposte a ricevere doni e regalie ci viene confermato anche da un'altra testimonianza, sempre tacitiana, ove si ricorda che un certo Ottavio Sagitta, noto tribuno della plebe, dopo essersi innamorato follemente di Ponzia Postumina, l'avrebbe convinta – regalándole splendidi doni – prima a commettere adulterio con lui e poi a ripudiare il marito, promettendole di sposarla. La donna, dopo essere stata coartata, sarebbe andata incontro però a un'amara delusione: l'uomo che tanto adulava di amarla, facendo leva sul suo patrimonio che sarebbe stato gravemente compromesso e sulla sua cattiva reputazione, si dimostrava impossibilitato a dare attuazione a quanto promessole. La povera Ponzia Postumina, a quel punto, decise amaramente di vendicarsi, rifiutandolo per l'amore verso un altro uomo, economicamente più benestante. Prima di lasciare Sagitta, gli avrebbe concesso un'ultima notte d'amore, che sarebbe servita a quest'ultimo a meglio lenire – forse solo in apparenza – le ferite lasciate dal rifiuto della donna. La notte convenuta per l'ultimo incontro, Ponzia avrebbe incaricato una sua fidata ancella di sorvegliare la stanza da letto, mentre Sagitta si sarebbe presentato in compagnia di un liberto che nascondeva tra le sue vesti un pugnale. Accesasi l'ardente passione, ma al contempo, scaldatasi l'atmosfera per i continui battibecchi tra i due, Sagitta avrebbe estratto improvvisamente il pugnale e sferrato un colpo mortale alla donna che tanto diceva di amare, ferendo pure l'ancella che, insospettitasi dei frastuoni, sarebbe accorsa nella stanza per soccorrere la sua padrona. Il mattino seguente si rinvenne il corpo esanime della povera Ponzia Postumina e i sospetti ricaddero subito sull'uomo, che sarebbe stato visto entrare da alcuni testimoni, la sera precedente, nella *domus* della donna. Il liberto dell'uomo avrebbe preso, seppur inutilmente, le difese del suo padrone, addossandosi l'intera responsabilità per l'accaduto. Però, l'ancella di Ponzia Postumina avrebbe raccontato la verità dei fatti. Così, non essendoci più alcun dubbio sulla reità di Sagitta, il padre della vittima decise di denunciarlo ai consoli. Questi, dopo essere stato sottoposto a giudizio, venne condannato e sottoposto alle pene previste dalla *lex Cornelia de sicariis et veneficiis*. Sul punto, v. la versione tacitiana contenuta in *ann.* 13.44: *Per idem tempus Octavius Sagitta plebei tribunus, Pontiae mulieris nuptae amore uacors, ingentibus donis adulterium et mox ut omitteret maritum emercat, suum matrimonium promittens ac nuptias eius pactus. Sed ubi mulier uacua fuit, nectere moras, aduersam patris uoluntatem causari repertaque spe ditioris coniugis promissa exuere. 2. Octavius contra modo conqueri, modo minitari, famam perditam, pecuniam exhaustam obtestans, denique salutem, quae sola reliqua esset, arbitrio eius permittens. Ac postquam spernebatur, noctem unam ad solacium poscit, qua delentis modum in posterum adhiberet. 3. Statuitur nox, et Pontia consciae ancillae custodiam cubiculi mandat. Ille uno cum liberto ferrum ueste occultum infert. Adsolet in amore et ira, iurgia preces, exprobratio satisfactio; et pars tenebrarum libidini seposita; ex qua quasi incensus nihil metuentem ferro transuerberat et adcurrentem ancillam uulnere absterret cubiculoque prorumpit. 4. Postera die manifesta caedes, haud ambiguus percussor; quippe mansitasse una conuincebatur. Sed libertus suum illud facinus profiteri, se patroni iniurias ultum esse; commoueratque quosdam magnitudine exempli, donec ancilla ex uulnere reflecta uerum aperuit. 5. Postulatusque apud consules a patre interfectae, postquam tribunatu abierat, sententia patrum et lege de sicariis condemnatur.* Sul femminicidio di Ponzia Postumina del 58 d.C., v. in letteratura A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 236 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 183 s.

<sup>682</sup> Tac. *ann.* 2.58.2: *Datum id non modo precibus Artabani, sed contumeliae Pisonis cui gratissimus erat ob plurima officia et dona quibus Plancinam deuinxerat.*

<sup>683</sup> Tac. *ann.* 2.75.2.

<sup>684</sup> In genere, che la donna fosse molto più emotiva e incontenibile dell'uomo è una circostanza molto diffusa a Roma, come si evince anche dagli episodi di Vizia, madre del console Gaio Fufio Gemino, la quale sarebbe stata condannata a morte per aver pianto la morte del figlio (Tac. *ann.* 6.10.1: *Ne feminae quidem exsortes periculi. Quia occupandae rei publicae argui non poterant, ob lacrimas incusabantur; necataque est anus Vitia, Fufii Gemini mater, quod filii necem fletisset*), accusato e condannato per lesa maestà nei confronti dell'imperatore Tiberio nel 31 d.C. e che, stando alla testimonianza di Cassio Dione, si sarebbe tolto la vita, in un momento di poco precedente al suicidio della moglie, tagliandosi i polsi prima che avesse luogo la sua esecuzione. Prima di togliersi la vita però avrebbe letto dinanzi al senato il suo testamento con il quale divideva i suoi beni in parti uguali ai figli e all'imperatore e per il quale sarebbe stato considerato arrogante e prepotente (58.4.5-6). Secondo Tacito, Fufio Gemino dovette gran parte della propria fortuna politica – avendo ottenuto l'incarico di console nel 29 d.C. – all'imperatrice Livia Drusilla, la quale spirò proprio nell'anno del suo accesso al consolato, anno in cui – avendo

farebbero dubitare della non colpevolezza della donna, circostanza vieppiù confermata dalla sottoposizione a processo della stessa, dopo la morte di Agrippina e di Livia Augusta, per i soliti e noti crimini<sup>685</sup>. In precedenza, peraltro, sarebbe stato lo stesso Germanico che, prima di morire, in un accorato appello rivolto agli amici avrebbe chiesto loro di non scordare la sua triste fine, avvenuta per mano di una donna che lo avrebbe avvelenato e dei sotterfugi che questa avrebbe architettato in concorso con il marito<sup>686</sup>.

In particolare, ci stupisce però più di tutto un altro elemento: il fatto che della vicenda principale che vede implicati in particolar modo la moglie e il marito, ossia l'accusa di veneficio, non si trovi traccia nel *senatusconsultum de Cneo Pisone patrem* e in nessun'altra testimonianza giuridica, ma soltanto nelle fonti letterarie<sup>687</sup>. Questa grave lacuna potrebbe trovare una giustificazione proprio nel mancato avanzamento dell'accusa in sede di giudizio<sup>688</sup>. Si tratterebbe dunque di un'incriminazione architettata *ad hoc* dagli storici in particolare da Tacito per mettere in luce le caratteristiche e le virtù dell'imperatore. Questi, infatti, non soltanto si sarebbe dimostrato dotato di *aequitas* nei confronti di Pisone, alleviandogli le pene, e di *patientia* con riguardo al figlio Marco<sup>689</sup>, ma sarebbe stato magnanimo anche nei confronti di Munatia Plancina, sostenendo a gran voce la sua estraneità ai fatti dinanzi al senato.

L'inchiesta si sarebbe conclusa due giorni dopo e avrebbe portato delle pene differenziate ai diversi correi. In particolare, il primo a prendere la parola fu il primo console, Aurelio Cotta, che avanzò la proposta di cancellare Pisone dai fasti consolari, di sottoporlo a una confisca parziale dei suoi beni – con la riserva di una parte degli stessi al figlio maggiore, Gneo Pisone, a patto che questi cambiasse il suo prenome, assumendo quello dello zio, Lucio –, di privarlo della dignità senatoria – salva però la possibilità di fruire del sussidio pari a cinque milioni di sesterzi –, mentre propose l'immunità per la moglie, Munatia Plancina, grazie all'intercessione dell'amica Livia. Marco, invece, sarebbe stato considerato colpevole dal senato, nonostante l'intercessione di Tiberio, e venne condannato alla *relegatio* per dieci anni e alla perdita della dignità senatoria<sup>690</sup>. Sappiamo, invece, dal *senatusconsultum de Cneo*

---

perso il proprio sostegno e la propria protezione – sarebbe stato accusato di *maiestas*. Poco dopo la morte dell'uomo sarebbe entrata nell'aula del senato anche la moglie, una certa Mutilia Prisca, la quale, sottoposta a un'accusa per crimini non specificati, si sarebbe anch'essa suicidata con un pugnale che aveva portato con sé di nascosto. Sulla vicenda di Vizia, v. in letteratura A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 81 e nt. 126, ma soprattutto, in precedenza, A.C. PRAGOSA FERREIRA, *Aspectos de vida quotidiana presentes nos 'Annales' de Tácito. Uma caracterização da sociedade imperial no principado de Tibério*, MasterThesis Universidade de Aveiro, 2006, 99, la quale asserisce che «é verdade que, a certa altura, a proibição de lamento relativamente aos mortos poderia ser confundida com um acto de crueldade imperial, que tem o exemplo máximo no caso de uma mãe, que recebe a pena capital por chorar a morte do filho». Per quanto attiene all'episodio di Mutilia Prisca, v. invece R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 107 s. e, in tempi recenti, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 81 e nt. 127.

<sup>685</sup> Tac. *ann.* 6.26.3.

<sup>686</sup> Tac. *ann.* 2.71.2.

<sup>687</sup> Su questo aspetto ci siamo già soffermati in precedenza, v. *supra*, nt. 643.

<sup>688</sup> Così A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 23.

<sup>689</sup> L. 17.

<sup>690</sup> Tac. *ann.* 3.17.4: *Primus sententiam rogatus Aurelius Cotta consul (nam referente Caesare magistratus eo etiam munere fungebantur) nomen Pisonis radendum fastis censuit, partem bonorum publicandam, pars ut Cn. Pisoni filio concederetur*



*Pisone patre* che i complici di Pisone, Visellio Karo e Sempronio Basso, vennero condannati all'*aqua et igni interdictio* e alla *publicatio bonorum*<sup>691</sup>. È sempre da questo provvedimento senatorio che siamo messi al corrente della *damnatio memoriae* cui è destinato a soggiacere Pisone per volontà dello stesso senato<sup>692</sup>: divieto per le donne, in conformità all'antico *mos maiorum*, di rispettare il lutto cittadino<sup>693</sup>, di rimuovere tutte le statue e le immagini che raffigurassero il condannato<sup>694</sup>, di proibire che la sua *imago* fosse portata in processione in caso di funerale celebrato per un membro della famiglia dei *Calpurnii*<sup>695</sup>, di eliminare il suo nome *ex titulo statua Germanici Caesaris*, voluta dai soldati di Augusto e situata nel Campo Marzio, presso l'*aram Providentiae*<sup>696</sup>, di subire la *publicatio bonorum* – fatta eccezione per un terreno nell'Illirico<sup>697</sup> – e, infine, di demolire tutto ciò che venne in precedenza edificato da Pisone *supra portam Fontinalem* per unire due delle sue *domus*<sup>698</sup>.

Ma, ancora una volta, l'intervento di Tiberio avrebbe cambiato, alleggerendo, le pene comminate: in particolare, per quanto riguarda l'imputato principale, l'imperatore avrebbe impedito la sua radiazione dai fasti consolari mentre, con riguardo al figlio Marco, ne avrebbe riconosciuto l'innocenza, evitandogli così la relegazione e perdita della dignità senatoria, ma garantendogli la possibilità di accedere alla successione paterna. Non dispose alcun correttivo nei confronti di Munatia Plancina, essendo già stata riconosciuta estranea alla vicenda<sup>699</sup>. L'imperatore sarebbe inoltre intervenuto rigettando le richieste formulate dai consoli Valerio Messalino e Aulo Cecina Severo, i quali avrebbero proposto di erigere alcune statue e degli altari in onore degli dèi. La motivazione sarebbe stata fondata sulla non congruità dell'opera

---

*isque praenomen mutaret; M. Piso exuta dignitate et accepto quinquagesimo sestertio in decem annos relegaretur, concessa Plancinae incolumitate ob preces Augustae; ll. 98-100 senatusconsultum de Cn. Pisonis patrem: nomine principis et senatus bonorum partem dimidiam umq(ue), cum tan- / to beneficio obligaretur, recte atque ordine facturum, si praenomen patris / mutasset.*

<sup>691</sup> Ll. 120-123.

<sup>692</sup> Su questo aspetto si sono dettagliatamente soffermati J. BODEL, *Punishing Piso*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 43 ss. e, più di recente, F. KRÜPE, *Die 'damnatio memoriae'*, cit., 104 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 23 ss. In argomento v. anche, seppur sommariamente, F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli, 2009, 76; M. FRANTZEN, *'Mors voluntaria in reatu'*. *Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht*, Göttingen, 2012, 107 ss.

<sup>693</sup> Ll. 73-75: *ne quis luc- / tus mortis eius causa a feminis quibus {e}is more maiorum, si hoc senatus consultum factum / non esset, lugendus esset, susciperetur.*

<sup>694</sup> Ll. 75-76: *utiq(ue) statuae et imagines Cn. Pisonis / patris, quae ubiq(ue) positae essent, tollerentur.*

<sup>695</sup> Ll. 76-82: *recte et ordine facturos, qui qu- / andoq(ue) familiae Calpurniae essent, quive eam familiam cognatione / adfinitateve contingerent, si dedissent operam, si quis eius gentis aut quis eo- / rum, qui cognatus adfinitive Calpurniae familiae fuisset, mortuos esset, lugen- / dus esset, ne inter reliquis imagines, <quibus> exequias eorum funerum celebrare solent, / imago Cn. Pisonis patris duceretur neve imaginibus familiae Calpurniae i- / mago eius interponeretur.*

<sup>696</sup> Ll. 82-84: *utiq(ue) nomen Cn. Pisonis patris tolleretur / ex titulo statuae Germanici Caesaris, quam ei sodales Augustales in campo ad / aram Providentiae posuissent.*

<sup>697</sup> Ll. 84-90: *utiq(ue) bona Cn. Pisonis patris publicarentur / excepto saltu, qui esset in Hillyrico; eum saltum placere Ti. Caesari Augusto prin- / cipi nostro, cuius a patre divo Aug(usto) Cn. Pisoni patri donatus erat, reddi, cum / is idcirco dari eum sibi desiderasset, quod <gentes>, quarum fines hos saltus contin- / gerent, frequenter de iniuriis Cn. Pisonis patris libertorumq(ue) et servorum / eius quaestae essent, atq(ue) ob id providendum putaret, ne postea iure meritoq(ue) / soci p(opuli) R(omani) queri possent.*

<sup>698</sup> Ll. 105-108: *item / placere, uti Cn. Piso pater supra portam Fontinalem quae inaedificasset / iungendarum domum privatarum causa, ea curatores locorum publico- / rum iudicandorum tollenda dimolienda curarent.*

<sup>699</sup> Tac. ann. 3.18.1: *Multa ex ea sententia mitigata sunt a principe: ne nomen Pisonis fastis excimeretur, quando M. Antonii qui bellum patriae fecisset, Iulli Antonii qui domum Augusti niolasset, manerent. Et M. Pisonem ignominiae excemit concessitque ei paterna bona, satis firmus, ut saepe memorani, aduersum pecuniam et tum pudore absolutae Plancinae placabilior.*

con il periodo di lutto pubblico che Roma doveva trascorrere a causa della morte, avvenuta non molto tempo prima, di Germanico<sup>700</sup>.

La vita di Munatia Plancina continuerà indisturbata sino alla morte dell'accanita rivale, Agrippina, e della sua protettrice, Livia Augusta. Tacito, infatti, ci informa che venuti a mancare questi due sostegni, la donna sarebbe stata sottoposta un'altra volta a processo. Questa volta, però, non essendovi interferenze, la giustizia ha potuto fare il suo corso. La donna, accusata di crimini ben conosciuti – l'allusione è senza ombra di dubbio all'avvelenamento di Germanico in concorso con il marito – venne sottoposta a processo, ma si tolse la vita, forse perché vinta dal rimorso e dal fardello della sanzione scampata, autoinfliggendosi una pena che *'magis quam immerita supplicia persoluit'*<sup>701</sup>, a ulteriore riprova di una colpevolezza che, senza intercessione di Livia Augusta, sarebbe stata riconosciuta già nel processo del 19 d.C.

Dalla triste vicenda di Munatia Plancina<sup>702</sup> però sarebbe conseguito un epilogo, che avrebbe fatto in modo che dei fatti privati rientrassero nella sfera di rilevanza pubblica<sup>703</sup>, tramite il *senatusconsultum* del 20 d.C. che avrebbe previsto l'insorgere di una responsabilità in capo ai governatori per le attività illecite commesse dalle proprie mogli, incentivando in qualche modo la loro partenza per le province in assenza delle donne<sup>704</sup>.

---

<sup>700</sup> Tac. ann. 3.18.2: *Atque idem, cum Valerius Messalinus signum aureum in aede Martis Ultoris, Caecina Seuerus aram ultioni statuendam censuissent, prohibuit, ob externas ea uictorias sacrari dictitans, domestica mala tristitia operienda.*

<sup>701</sup> Tac. ann. 6.26.3: *Ceterum Agrippinae pernicies, quod uix credibile, Plancinam traxit. Nupta olim Cn. Pisoni et palam laeta morte Germanici, cum Piso caderet, precibus Augustae nec minus inimicitias Agrippinae defensa erat. Ut odium et gratia desiere, ius ualuit; petitaque criminibus haud ignotis sua manu sera magis quam immerita supplicia persoluit.* Sul suicidio di Munatia Plancina v. anche Dio Cass. 58.22.5: τῆ δ' οὖν Ἀγριππίνη καὶ ἡ Πλαγκίνα ἡ Μουνατία ἐπεσφάγη πρότερον γὰρ καίπερ μισῶν αὐτήν, οὐ διὰ τὸν Γερμανικὸν ἀλλὰ διὰ ἄλλο τι, ὅμως ἵνα μὴ καὶ ἐκείνη τῷ θανάτῳ αὐτῆς ἐψησθῆ, ζῆν εἶα.

<sup>702</sup> In generale, sulla vicenda che vede coinvolti Munatia Plancina e Gneo Calpurnio Pisone, v. R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 149 s.; L. FANIZZA, *Delatori*, cit., 18; R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 58; G. ZECCHINI, *Regime e opposizioni nel 20 d.C.*, cit., 312 ss.; W. ECK, *Die Täuschung der Öffentlichkeit - oder*, cit., 190 ss.; J.-F. THOMAS, *Désbonheur et honte en latin: étude sémantique*, Leuven - Paris - Dudley, 2007, 394 ss.; F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici*, cit., 61 ss. e 95 ss.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 134 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Indices' e 'indicia'*, cit., 127 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 5 ss.; ID., *'Occultae notae'. Linee evolutive del trattamento del reato di magia in diritto romano: profilo giuridico e puntualizzazioni lessicali*, in *Contesti magici. Contextos mágicos*, a cura di M. Piranomonte e F.M. Simón, Roma, 2012, 89 s.; M.F. PETRACCIA, *Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 99 ss.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 98 ss.; D. ROHMANN, *Christianity and the History of Violence in the Roman Empire: A Sourcebook*, Tübingen, 2019, 28 s.

<sup>703</sup> Così si esprime M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 106, a parere del quale «der privater Umgang war, wird damit politisiert, in den Strafbarkeit tsbereich gezogen und eröffnet die Möglichkeit, ihr soziales Umfeld zu kriminalisieren». Su questo aspetto v. anche, poco prima, F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici*, cit., 86.

<sup>704</sup> Ulp. 1 de off. procons. D. 1.16.4.2: *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messala consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerint, ab ipsis ratio et vindicta exigatur.*

6. Tra processo civile e cognizione criminale: vicenda successoria e accusa di avvelenamento contro Numisia Galla.

Le fonti attestano l'esistenza di un processo per avvelenamento svoltosi contro una certa Numisia Galla, nobildonna romana. La testimonianza principale per la ricostruzione della vicenda è

Sen. Rhet. *controv.* 9.5.15-16: *Memini illum pro Galla Numisia apud centumuiros tirocinium ponere. Ex uncia heres erat patris sui Galla: obiciebatur illi ueneficium. Dixit rem disertissimam et omnibus saeculis duraturam, qua nescio an quicquam melius in eiusmodi genere causarum dictum sit: uncia nec filiae debetur nec ueneficae. Non fuit contentus; adiecit: in paternis tabulis filiae locus aut suus debetur aut nullus. Etiamnunc adiecit: relinquis nocenti nimium, innocenti parum. 16. Ne sic quidem satiare se potuit; adiecit: non potest filia tam anguste paternis tabulis adhaerere, quas aut totas possidere debet aut totas perdere, et plura multo, quae memoria non repeto; ex eis quaedam in orationem contulit et alia plura quam dixerat adiecit. Nihil non ex eis bellum est, si solum sit; nihil non rursus ex eis alteri obstat.*

Il brano riportato – che costituisce la sola testimonianza pervenutaci per la ricostruzione della vicenda – vede come protagonista Numisia Galla, difesa dinanzi ai centumviri da un certo Montano Vozeno, uomo di rarissimo talento<sup>705</sup>, dall'accusa di avvelenamento<sup>706</sup>. In particolare, l'imputazione sarebbe sorta a seguito dell'impugnazione promossa dalla stessa figlia avverso il padre che l'avrebbe istituita erede per una parte eccessivamente esigua. Sarebbe stato proprio il convenuto in giudizio – con buona probabilità, dunque, il/i coerede/i – ad averla accusata di veneficio – quasi certamente contro il padre<sup>707</sup> –. L'arringa costruita da Montano Vozeno a favore della donna sarebbe stata completamente incentrata sulle questioni ereditarie. Il difensore, infatti, mette in luce come un dodicesimo dell'asse – parte dell'eredità che sarebbe spettata alla donna – non è dovuto né a una figlia, né a un'avvelenatrice, giacché nel testamento paterno alla figlia deve essere riservato il proprio posto, oppure non ne deve essere riconosciuto alcuno. Continua ancora

---

<sup>705</sup> Così Sen. Rhet. *controv.* 9.5.15: *Montanus Votienus, homo rarissimus etiamsi non emendatissimi ingeni, uitium suum, quod in orationibus non euitat, in scholasticis quoque euitare non potuit, sed in orationibus, quia laxatior est materia, minus earundem rerum adnotatur iteratio; in scholasticis si eadem sunt quae dicuntur, quia pauca sunt notantur.* Peraltro, stando a quanto riportato da Seneca, quella pronunciata a favore di Numisia Galla sarebbe l'orazione di esordio di Montano Vozeno, come ben ci attesta l'espressione '*tirocinium ponere*' di cui viene fatto uso nella testimonianza. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dall'utilizzo della medesima formulazione – con riguardo, in questo caso, alla prima orazione di Servio Sulpicio Galba contro Lucio Emilio Paolo nel 167 a.C. – anche in Liv. 45.37.3 (*Seruius quidem Galba, si in L. Paulo accusando tirocinium ponere et documentum eloquentiae dare uoluit, non triumphum impedire debuit* ...). Su questo punto si sofferma Balbo, in *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte seconda: Età tiberiana*, II, a cura di A. Balbo, Alessandria, 2007, 305, il quale nota che si sarebbe trattato «probabilmente di un'espressione appartenente al linguaggio tecnico dell'oratoria».

<sup>706</sup> Il brano è emblematico per L. GAGLIARDI, *'Decemviri' e 'centumviri'. Origini e competenze*, Milano, 2002, 473 s., a parere del quale lo stesso non sarebbe «mai stato addotto per sostenere la competenza dei *centumviri* in materia criminale».

<sup>707</sup> A parere di Balbo, in *I frammenti degli oratori romani*, cit., 305 l'avvelenamento avrebbe riguardato un genitore e lo scopo dell'accusa promossa dal/dai coerede/i sarebbe stato quello di privare la donna del legato. Che la vittima del reato fosse il padre è sostenuto da R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 167.

Montano sostenendo che il dodicesimo riservato alla *filia* sarebbe eccessivo nel caso in cui la stessa fosse colpevole, mentre troppo poco se innocente. A una figlia, infatti, non può essere riconosciuto uno spazio così piccolo nella disposizione testamentaria: la stessa o deve poter beneficiare integralmente dell'eredità, oppure la deve perdere nel suo complesso<sup>708</sup>.

Diversi sono gli elementi degni di rilievo nell'episodio in valutazione. In primo luogo, la competenza rimessa al tribunale centumvirale, organo deputato alla cognizione e alla risoluzione delle vertenze in materia ereditaria<sup>709</sup>. La fonte in nostro possesso non esplicita se i centumviri si fossero limitati alla cognizione della questione successoria e avessero poi rimesso a un altro ufficio la decisione relativa all'accusa di avvelenamento, ma, nel silenzio della testimonianza, si potrebbe ritenere verosimile che non si fosse compiuta alcuna scissione tra la questione civilistica e quella criminale<sup>710</sup>. In secondo luogo, l'esito del

---

<sup>708</sup> Sulla ricostruzione della vicenda che vede come protagonista Numisia Galla, v. in letteratura *I frammenti degli oratori romani*, cit., 302 ss.

<sup>709</sup> In generale, sulla competenza dei centumviri in materia ereditaria, v. L. GAGLIARDI, *'Decemviri'*, cit., 200 ss., mentre, con riguardo al caso in disamina, 202, nt. 214 e soprattutto 473 s.

<sup>710</sup> A questa conclusione perviene L. GAGLIARDI, *'Decemviri'*, cit., 474, rilevando altresì che la testimonianza di Seneca non è la sola ad attestare la sussistenza della cognizione criminale in capo ai centumviri. Questa fonte, infatti, andrebbe letta congiuntamente a *Phaedr.* 3.10.34-50 (*Accusatores postularunt mulierem / Romamque pertraxerunt ad centumviros. / Maligna insontem deprimit suspicio, / quod bona possidit. Stant patroni fortiter / causam tuentes innocentis feminae. / A Divo Augusto tunc petierunt iudices / ut adiuvaret iuris iurandi fidem, / quod ipsos error implicuisset criminis. / Qui postquam tenebras dispulit calumniae / Certumque fontem veritatis reperit: / 'luat' inquit 'poenas causa libertus mali; / namque orbam nato simul et privatam viro / miserandam potius quam damnandam existimo. / Quodsi delata perscrutatus crimina / paterfamilias esset si, mendacium / subtiliter limasset, a radicibus / non evertisset scelere funesto domum*), brano che avrebbe anch'esso attestato la sussistenza della cognizione centumvirale in materia criminale. Analizzando più da vicino la testimonianza, infatti, si può notare come, anche in questo caso, la vicenda penalmente rilevante fosse originata da una questione ereditaria. In particolare, un uomo, sulla scia delle dichiarazioni a lui fatte dal suo liberto – che, dolosamente, avrebbe raccontato una versione dei fatti diversa dalla verità in quanto voleva diventare erede del suo *dominus* –, pensava di essere stato tradito dalla propria moglie. Dopo averla scoperta in compagnia di qualcuno sul letto nuziale, alla luce delle confessioni del proprio liberto, avrebbe deciso di uccidere questa persona, nella convinzione fosse l'amante della moglie. In realtà avrebbe compreso solo poco dopo che si sarebbe trattato del proprio figlio, che dormiva in compagnia della madre. A seguito del folle gesto e della tragica notizia decise di suicidarsi. L'uccisione del figlio e la morte dell'uomo, però, avrebbero innestato la nascita del processo, in un primo momento posto a carico della donna. Quest'ultima, infatti, sarebbe stata vittima di un errore giudiziario, conseguito alla sua qualità di erede. All'inizio, infatti, si pensava che il cospicuo patrimonio del marito fosse stata la causa scatenante della sua uccisione, giacché la donna avrebbe voluto mettere mano all'asse ereditario. E così sarebbe stata accusata di duplice omicidio. Ma la realtà dei fatti non ci avrebbe messo molto a venire a galla: dopo essere stata citata in giudizio dinanzi ai centumviri, infatti, la donna non sarebbe stata giudicata, ma la decisione della vicenda che la vede come protagonista sarebbe stata rimessa alla cognizione di Augusto che, dopo aver scoperto le colpe del liberto, l'avrebbe scagionata. Sul racconto di Fedro e sulla competenza criminale dei centumviri con riguardo all'episodio in disamina, v. G. MORETTI, *Lessico giuridico e modello giudiziario nella favola fedriana*, in *Maia*, XXXIV, 1982, 227 ss.; S. QUERZOLI, *I 'testamenta' e gli 'officia pietatis'. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli, 2000, 38. *Contra*, M. WLASSAK, voce *Centumviri*, in *RE*, III.2, Stuttgart, 1899, 1940, a parere del quale «die kein Gewicht hab». Singolare è la prospettazione di L. GAGLIARDI, *'Decemviri'*, cit., 469 ss. (ma, soprattutto, 470 s.), il quale, opponendosi alla ricostruzione fornita tempo addietro da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 263 s., nt. 1, asserisce che, quasi certamente, vi sarebbe stata la celebrazione di due autonomi e distinti processi, con buona probabilità «intentati contemporaneamente, o in rapida successione, dagli accusatori della donna nei suoi confronti». Ma, continua lo studioso, quello criminale – rimesso ad Augusto – sarebbe stato pregiudiziale rispetto a quello ereditario – la cui competenza sarebbe stata dei centumviri –. Proprio per questo motivo questi ultimi si sarebbero appellati all'imperatore prima di assumere la decisione sulla vertenza ereditaria, senza escludere però una loro competenza in ambito criminale (p. 471 s.). Difatti, a suo avviso, da una lettura congiunta della testimonianza che vede come protagonista Numisia Galla e il caso di Fedro si può arrivare alla conclusione per cui la competenza centumvirale in materia criminale fosse limitata «a stabilire

processo. Per quanto la testimonianza taccia sul punto, non si può esimersi dal rilevare il quantitativo e la particolarità di elementi di cui è attornata la ricostruzione della vicenda che farebbero propendere – in modo non dissimile dall’episodio di Fedro del quale, però, conosciamo con certezza l’esito – per la sua innocenza<sup>711</sup>.

#### 7. L’avvelenamento del coniuge: episodi di Emilia Lepida e di Livilla.

L’avvelenamento viene ricompreso tra le accuse formulate anche contro una certa Emilia Lepida, donna di nobili origini, come ci viene attestato in

Tac. ann. 3.22-23: *At Romae Lepida, cui super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Pompeius proavi erant, defertur simulavisse partum ex P. Quirinio diuite atque orbo. Adiciebantur adulteria uenena quaesitumque per Chaldaeos in domum Caesaris, defendente ream Manio Lepido fratre. Quirinius post dictum repudium adhuc infensus quamvis infami ac nocenti miserationem addiderat. 2. Haud facile quis dispexerit illa in cognitione mentem principis: adeo uertit ac miscuit irae et clementiae signa. Deprecatus primo senatum ne maiestatis crimina tractarentur, mox M. Seruilius e consularibus aliosque testis inlexit ad proferenda quae uelut reicere uoluerat. 3. Idemque seruos Lepidae, cum militari custodia haberentur, transtulit ad consules neque per tormenta interrogari passus est de iis quae ad domum suam pertinerent. 4. Exemit etiam Drusum consulem designatum dicendae primo loco sententiae; quod alii ciuile rebantur, ne ceteris adsentiendi necessitas fieret, quidam ad saenitiam traherent: neque enim cessurum nisi damnandi officio. 23. Lepida ludorum diebus qui cognitionem interuenerant theatrum cum claris feminis ingressa, lamentatione flebili maiores suos ciens ipsumque Pompeium, cuius ea monimenta et adstantes imagines uisebantur, tantum misericordiae permouit ut effusi in lacrimas saeua et detestanda Quirinio clamarent, cuius senectae atque orbitati et obscurissimae domui destinata quondam uxor L. Caesari ac diuo Augusto nurus dederetur. 2. Dein tormentis seruorum patefacta sunt flagitia itumque in sententiam Rubelli Blandi a quo aqua atque igni arcebat. Huic Drusus adsensit quamquam alii mitius censuissent. Mox Scauro, qui*

---

eventuali responsabilità per il compimento di *crimina*, solo in tanto in quanto dall’accertamento di tali responsabilità potessero discendere conseguenze per le cause ereditarie che essi dovessero giudicare», finendo dunque con il sostenere che «la loro competenza era insomma limitata a questioni criminali preliminari a una causa ereditaria» (p. 474 s.). Dello stesso avviso sembra essere, in tempi recenziatori, Balbo in *I frammenti degli oratori romani*, cit., 306, il quale mette in evidenza come – sebbene la sua indagine sia limitata al solo caso di Numisia Galla – «evidentemente l’accusa di avvelenamento era considerata giuridicamente un *posterius* rispetto al *prius* rappresentato dalla contestazione del diritto di eredità», ossia, continua lo studioso «soltanto se il tribunale avesse dichiarato illegittima l’acquisizione dell’eredità da parte di Galla Numisia si sarebbe potuto procedere per avvelenamento, probabilmente secondo la *lex Cornelia de sicariis et ueneficis* dell’81 a.C.». Più in particolare, mette in luce gli aspetti successivi in relazione all’episodio di Fedro e la competenza centumvirale sugli stessi, J.M. KELLY, ‘*Princeps iudex*’. *Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar, 1957, 32 ss.

<sup>711</sup> A questa conclusione addiuvano Balbo in *I frammenti degli oratori romani*, cit., 305. Peraltro, è sempre lo studioso a mettere in evidenza come, in realtà, l’acribia, alla pari della ricchezza contenutistica e di elementi – come la «ripetizione concettuale pur nella sua *uariatio* ... la predilezione per l’isocolia, l’iterazione anaforica, il gioco paronomastico, le riprese terminologiche, il tutto costruito su una struttura logica basata sull’antitesi», sarebbero state sempre caratteristiche presenti – e, quindi, anche connotanti – nella produzione senecana (p. 306). Più in generale, in precedenza, si sarebbe limitato a evidenziare che «the result of the trial is unknown to us» R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 167.

*filiam ex ea genuerat, datum ne bona publicarentur. Tum demum aperuit Tiberius compertum sibi etiam ex P. Quirinii seruis ueneno eum a Lepida petutum.*

L'episodio ci viene trasmesso, oltre che da Tacito, anche da Svetonio<sup>712</sup> e riporta la vicenda di Emilia Lepida, figlia di Sulpicio Quirinio Lepido, console nel 20 d.C., che vantava come proavi Lucio Silla e Gneo Pompeo. La donna è stata accusata di aver simulato il parto di un figlio avuto dall'unione con un altro uomo e di averne attribuito la paternità a Quirinio, ricco e senza prole. A ciò si sarebbero aggiunti altri reati, tra i quali a rilevare è, in prima battuta, l'adulterio – che sembra essere la principale accusa rivolta nei confronti della stessa –, ma anche avvelenamenti e consultazioni magiche *per Chaldaeos in domum Caesaris*<sup>713</sup>, per le cui imputazioni veniva difesa dal fratello Manio Lepido.

Volgendo più da vicino lo sguardo sull'accusa di avvelenamento mossa contro la donna, si può osservare come la stessa possa (forse) essere intimamente connessa con le incriminazioni di magia e di atti sacrificali che saranno avanzate dai delatori Cornelio e Servilio contro l'ex marito di prime nozze, Mamercolo Emilio Scauro, pochi anni dopo, nel 34 d.C.<sup>714</sup>. Difatti, non si può escludere che l'uomo – già in precedenza accusato di *maiestas*,

---

<sup>712</sup> Suet. *Tib.* 49: *Procedente mox tempore etiam ad rapinas conuertit animum. Sat constat, Cn. Lentulum augurem, cui census maximus fuerit, metu et angore ad fastidium uitae ab eo actum et ut ne quo nisi ipso herede moreretur; condemnatam et generosissimam feminam Lepidam, in gratiam Quirini consularis praediuitis et orbi, qui dimissam eam e matrimonio post uicenisimum annum ueneni olim in se comparati arguebat; praeterea Galliarum et Hispaniarum Syriaeque et Graeciae principes confiscatos ob tam leue ac tam impudens calumniarum genus, ut quibusdam non aliud sit obiectum, quam quod parte rei familiaris in pecunia haberet; plurimis etiam ciuitatibus et priuatis ueteres immunitates et ius metallorum ac uectigalium adempta; sed et Vononem regem Parthorum, qui pulsus a suis quasi in fidem p. R. cum ingenti gazza Antiochiam se receperat, spoliatum perfidia et occisum.*

<sup>713</sup> Sulla repulsione che sarebbe stata pratica a Roma nei confronti dei *Chaldaei*, v. Dio Cass. 57.15.8: ἀποκτεῖναι, πάντας τοὺς ἄλλους τοὺς τε ἀστρολόγους καὶ τοὺς γόητας, εἴ τί τινα ἕτερον καὶ ὁποιοῦν τρόπον ἐμάντευτό τις, τοὺς μὲν ξένους ἐθανάτωσε, τοὺς δὲ πολίτας, ὅσοι καὶ τότε ἔτι, μετὰ τὸ πρότερον δόγμα δι' οὗ ἀπηγόρευτο μηδὲν τοιοῦτον ἐν τῇ πόλει μεταχειρίζεσθαι, ἐσηγγέλθησαν τῇ τέχνῃ χρώμενοι, ὑπερώρισε τοῖς e Suet. *Tib.* 36: *Externas caerimonias, Aegyptios Iudaicosque ritus compescuit, coactis qui superstitione ea tenebantur religiosas uestes cum instrumento omni comburere. Iudaeorum iuuentutem per speciem sacramenti in prouincias grauioris caeli distribuit, reliquos gentis eiusdem uel similia sectantes urbe summouit, sub poena perpetuae seruitutis nisi obtemperassent. Expulit et mathematicos, sed deprecantibus ac se artem desituros promittentibus ueniam dedit.* In particolare, ci ricorda un *senatusconsultum* del 17 d.C. addebitabile a Pomponio e Rufo, Coll. 15.2.1: *Praeterea interdictum est mathematicorum callida impostura et obstinata persuasione. Nec hodie primum interdicti eis placuit, sed uetus haec prohibitio est denique extat senatus consultum Pomponio et Rufo cons. factum quo cauetur, ut mathematicis Chaldaeis ariolis et ceteris, qui simile inceptum fecerunt, aqua et igni interdicatur omniaque bona eorum publicentur, et si externarum gentium quis id fecerit, ut in eum animadvertatur.* Su questo argomento, in letteratura, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 861 ss. e, soprattutto, R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit. 53 ss.; F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law and Politics*, Philadelphia, 1954, 238; G.B. TOWNEND, *The Trial of Aemilia Lepida in A.D. 20*, in *Latomus*, XXI.3, 1962, 482 ss.; L. SCHUMACHER, 'Seruus index', cit., 130 ss.; C. CASTELLO, *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato a Costanzo II*, in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 668; P. RIPAT, *Expelling Misconceptions: Astrologers at Rome*, in *Classical Philology*, CVI.2, 2011, 118.

<sup>714</sup> Dio Cass. 58.14.3-5; Tac. *ann.* 6.29.3-4: *Mamercus dein Scaurus rursus postulatur, insignis nobilitate et orandis causis, uita probrosus. Nihil hunc amicitia Seiani, sed labefecit haud minus ualidum ad exitia Macronis odium, qui easdem artes exercerebat detuleratque argumentum tragoediae a Scauro scriptae, additis uersibus qui in Tiberium flecterentur: 4. uerum ab Seruilio et Cornelio accusatoribus adulterium Liviae, magorum sacra obiectabantur. Scaurus, ut dignum ueteribus Aemiliis, damnationem antiit, hortante Sextia uxore, quae incitamentum mortis et particeps fuit.* Sulla testimonianza riportata e, più in generale, sulle accuse di adulterio e di esercizio di arti magiche che vengono mosse contro il noto oratore Emilio Mamerco Scauro nel 34 d.C., v. in letteratura N. DONADIO, 'Documentum supplicii' e 'documentum criminis'. *Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli, 2017, 241 ss.

ma risparmiato dalla condanna per volontà di Tiberio<sup>715</sup> – avesse appreso le arti magiche proprio dalla *ex* moglie, avendole quest'ultima esercitate in costanza di matrimonio<sup>716</sup>.

Il marito Quirinio, anche dopo averla ripudiata, avrebbe continuato ad accanirsi pesantemente contro di lei, suscitando la compassione della gente contro la povera donna, sebbene infame e rea. Difatti, di Tiberio non si potevano percepire i sentimenti neppure in costanza di processo: anche in questo frangente, infatti, avrebbe mescolato gli impulsi di ira agli attimi di clemenza. In un primo momento, rivolse verso il Senato delle suppliche con le quali chiedeva di non trattare le accuse relative al *crimen maiestatis* e, successivamente, indusse Marco Servilio, un *ex* console, e altri testimoni a produrre e divulgare alcune notizie di cui era al corrente e che sembrava avesse voluto celare. Consegnò inoltre gli schiavi di Emilia Lepida che si trovavano in stato di custodia militare ai consoli, impedendo che si svolgesse un interrogatorio sotto tortura per fatti relativi alla sua *domus*. In più avrebbe dispensato il console eletto Druso dall'esprimere per primo il suo parere sulla questione. Si sarebbe trattato di un atto singolare, variamente interpretato: secondo taluni, sarebbe stato un atto di grazia, atto a evitare un'influenza sulla decisione assunta dagli altri senatori – i quali avrebbero espresso un loro assenso obbligatorio –, per altri, invece, sarebbe stato un segno di malvagità, giacché Druso non avrebbe mai rinunciato a una sua prerogativa, ma non l'avrebbe esercitata nel sol caso in cui fosse stato necessario condannare, rimettendo ad altri la responsabilità del triste epilogo<sup>717</sup>. Tacito ci racconta, nel § 23, che nei giorni dedicati agli spettacoli – durante i quali avevano fatto interrompere il processo contro Emilia Lepida – la donna sarebbe entrata a teatro seguita da alcune *matronae* ricordando con flebili lamenti le sue origini e Pompeo, suscitando, ancora una volta, tanta commozione tra i presenti che avrebbero sporto feroci imprecazioni contro l'*ex* marito, Quirino<sup>718</sup>.

In seguito, si sarebbe però proceduto all'interrogatorio degli schiavi sotto tortura, al termine del quale sarebbe emersa la vergognosa condotta serbata da Emilia Lepida: sarebbe, infatti, stato dato seguito al parere di un certo Rubellio Blando – confermato peraltro da

---

<sup>715</sup> Tac. *ann.* 6.9.3: *Aceruatim ex eo Annius Pollio, Appius Silanus Scauro Mamerco simul ac Sabino Caluisio maiestatis postulantur, et Vinicianus Pollioni patri adiciebatur, clari genus et quidam summis honoribus. Contremuerantque patres (nam quotus quisque adfinitatis aut amicitiae tot inlustrium uirorum experts erat?), ni Celsus urbanae cohortis tribunus, tum inter indices, Appium et Caluisium discrimini exemisset; Sen. Rhet. suas. 2.22: Tuscus ille qui Scaurum Mamercom, in quo Scaurorum familia extincta est, maiestatis reum fecerat ...*

<sup>716</sup> A questa conclusione giunge M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 115, a parere del quale «der Magievorwurf erfolgt wiederum im Zusammenhang mit dem Merkmal der Illegalität und selbstbestimmten weiblichen Sexualität, indem er mit dem strafbaren Ehebruch mit Livilla verknüpft wird», accusa ufficialmente mossa contro l'uomo insieme a quella di magia. In argomento, v. anche, in precedenza, F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 259.

<sup>717</sup> Sulla vicenda di Emilia Lepida, cfr. E. KOESTERMANN, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, in *Historia*, IV, 1955, 94; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 26 s.; M.L. PALADINI, *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, cit., 39 e, molto approfonditamente, F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 255 ss.; E.A. POLLARD, *Magic Accusations against Women in the Greco-Roman World from the First through the Fifth Centuries C.E.*, Ph.D. discussion University Pennsylvania, 2001, 124; EAD., *Daughters of Hecate. Women and Magic in the Ancient World*, K.B. Stratton and D.S. Kalleres (edited by), Oxford, 2014, 191 ss.; A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 138 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 167 ss.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 149 ss.

<sup>718</sup> Su questo aspetto, v. E.A. POLLARD, *Daughters of Hecate*, cit., 184.

Druso – che avrebbe proposto per la donna l'*aqua et igni interdictio*, sebbene altri si fossero espressi per una sentenza più mite. Solo con l'interrogatorio condotto sotto tortura degli schiavi di Publio Quirinio, infatti, Tiberio avrebbe avuto contezza del fatto che Emilia Lepida avrebbe tentato di avvelenare l'*ex* marito<sup>719</sup>. Solo grazie a Scauro, invece, con il quale la donna avrebbe avuto un figlio, non si sarebbe proceduto nei suoi confronti alla confisca dei beni.

Ancora l'avvelenamento è il protagonista della vicenda che si addebita a una certa Livilla, sorella dell'imperatore Claudio e di Germanico, moglie di secondo letto di Druso minore, come si evince da

Tac. ann. 4.10.2: *Corrupta ad scelus Livia Seianum Lygdi quoque spadonis animum stupro unxisset, quod is [Lygdus] aetate atque forma carus domino interque primores ministros erat ...*

La donna, stando al racconto tacitano, sarebbe implicata nella morte del marito, Druso, insieme a Seiano, prefetto del pretorio dal 14 al 31 d.C. Questi sarebbe stato il principale ideatore dell'avvelenamento del tanto agognato rivale politico con il quale i rapporti si sarebbero inaspriti ulteriormente dopo un acceso diverbio che sarebbe sfociato in una lotta fisica, con pugni e schiaffi sferrati nel volto del malcapitato, con il vivo apporto della bella *matrona*<sup>720</sup>.

Il prefetto del pretorio, infatti, fingendosi innamorato, avrebbe indotta Livilla all'adulterio<sup>721</sup> e, una volta loscamente conquistata – alla luce del fatto che una donna, una volta perduto il proprio pudore, sarebbe disposta a tutto, non rifiutandosi più a nulla –, con la speranza di giungere al matrimonio con lei e, quindi, di poter ambire al potere, la indusse all'assassinio del marito<sup>722</sup>. Ma l'adulterio subito non sarebbe stato privo di rilievo per la

---

<sup>719</sup> Come mette ben evidenza A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 141 s., «mag die Verurteilung in der Sache auch nicht gerechtfertigt gewesen sein, so scheint Lepida dennoch in allen vier Ankalagepunkten verurteilt worden zu sein», vale a dire «Kindesunterschabung, Ehebruch, versuchtem Giftmord und Majestätsverbrechen».

<sup>720</sup> Tac. ann. 4.3.2: *Placuit tamen occultior uia et a Druso incipere, in quem recenti ira ferebatur. Nam Drusus impatiens aemuli et animo commotior orto forte iurgio intenderat Seiano manus et contra tendentis os uerberauerat.*

<sup>721</sup> Tac. ann. 4.7.3: *Neque raro neque apud paucos talia iaciebat, et secreta quoque eius corrupta uxore probebantur.*

<sup>722</sup> Tac. ann. 4.3.3: *Igitur cuncta temptanti promptissimum uisum ad uxorem eius Liviam conuertere, quae soror Germanici, formae initio aetatis indecorae, mox pulchritudine praecebat. Hanc ut amore incensus adulterio pellexit, et postquam primi flagitii potitus est (neque femina amissa pudicitia alia abnuerit), ad coniugii spem, consortium regni et necem mariti impulit.* Il prefetto del pretorio Lucio Elio Seiano, braccio destro e uomo fidato dell'imperatore Tiberio, avrebbe sposato una certa Apicata, dalla quale avrebbe avuto tre figli, Strabone, Capitone e Junilla (Tac. ann. 4.3.5: ... *uxorem Apicatum, ex qua tres liberos genuerat ...*). Sulla figura di Seiano, v. A. FREEMAN, *The Consular Brothers or Sejanus*, in *AJPb*, LXXVI.1, 1955, 70 ss. Sebbene fosse risaputo, in linea tendenziale (come mettono in evidenza anche Paolo in D. 48.19.20 [18 *ad Plaut.*]: *Si poena alicui irrogatur, receptum est commenticio iure, ne ad heredes transeat. Cuius rei illa ratio videtur, quod poena constituitur in emendationem hominum: quae mortuo eo, in quem constitui videtur, desinit* e Callistrato in D. 48.19.26 [1 *de cogn.*]: *Crimen vel poena paterna nullam maculam filio infligere potest: namque unusquisque ex suo admissio sorti subicitur nec alieni criminis successor constituitur, idque divi fratres Hierapolitanis rescripserunt*), che le colpe dei padri non debbano trasmettersi ai figli, nella vicenda di Seiano non sembra proprio essere così. Difatti, stando alle fonti in nostro possesso, si evince come, benché l'ira della plebe stesse calando – ma fossero ancora vivi, sebbene in minor misura, l'odio e il risentimento per i precedenti fatti di cui si era reso autore il padre –, un figlio (Capitone Eliano) sarebbe stato condotto in carcere, conscio del destino che lo stava attendendo. Del pari, la figlia Junilla, per quanto ingenuamente non capisse cosa le stesse accadendo, continuando incessantemente a porre domande, sarebbe stata anch'essa strangolata, non prima di essere stata violentata,



donna: la stessa, infatti, avrebbe infangato e disonorato la sua nobile famiglia, sia quella di origine che i propri posteri, accettando un'unione con un 'municipali adultero', rendendo incerta la propria vita, segnata da un'indelebile onta, ossia il grave omicidio del suo amato Druso<sup>723</sup>. In particolare, lo storico ci riporta con estrema meticolosità i particolari di questa triste vicenda, mettendo in evidenza come neppure la scelta del veleno sarebbe stata data al caso: lo stesso, infatti, avrebbe condotto la vittima a una morte lenta, in modo che sembrasse una malattia che lo avesse colpito accidentalmente, quasi a voler dissimulare l'accaduto<sup>724</sup>. La sostanza letale sarebbe stata somministrata da un certo Ligdo<sup>725</sup>: anche lui non era una persona indifferente per Druso, trattandosi del suo liberto preferito, ma non lo sarebbe stata neppure per Seiano, dato che si sarebbe trattato di uno schiavo che egli avrebbe indotto a sé con lo stupro, trattandosi del più giovane e bello tra tutti i *liberti*. Ma anche il modo in cui è stato consegnato il veleno a Druso è stato sapientemente premeditato: Seiano, infatti, dopo aver stabilito composizione, tempo e luogo di somministrazione della sostanza, avrebbe convinto il padre, Tiberio, a evitare di bere dalla prima coppa che gli fosse stata offerta nel corso di un banchetto organizzato dal figlio, con il sospetto che questi avesse voluto avvelenare il padre. Ma l'imperatore sarebbe ingannato: nel corso del convivio, infatti, avrebbe rifiutato la prima coppa e l'avrebbe passata al figlio, Druso, il quale avrebbe bevuto la sostanza deleteria tutta d'un fiato e facendo in un primo momento cadere i sospetti dell'avvelenamento proprio sul padre<sup>726</sup>.

---

giacché doveva reputarsi inammissibile l'uccisione delle donne ancora vergini. Una volta strangolati, i corpi ormai senza vita dei fratelli sarebbero stati gettati dalle scale Gemonie. Sulla ricostruzione della vicenda, v. Tac. *ann.* 5.9: *Placitum posthac ut in reliquos Seiani liberos aduverteretur, uanescente quamquam plebis ira ac plerisque per priora supplicia lenitis. Igitur portantur in carcerem, filius imminentiū intellegens, puella adeo nescia ut crebro. Interrogaret quod ob delictum et quo traheretur; neque facturam ultra et posse se puerili uerberare moneri. 2. Tradunt temporis eius auctores, quia triumuirali supplicio adfici uirginem inauditum habebatur, a carnifice laqueum iuxta compressam; exim obliis faucibus id aetatis corpora in Gemonias abiecta;* Dio Cass. 58.11.5: καὶ οὕτω δικαιωθεὶς κατὰ τε τῶν ἀναβασμῶν ἐρρίφη, καὶ αὐτὸν ὁ ὄμιλος τρισὶν ὄλαις ἡμέραις ἐλυμήνατο, καὶ μετὰ τοῦτο ἐς τὸν ποταμὸν ἐνέβαλε. τὰ τε παιδία αὐτοῦ κατὰ δόγμα ἀπέθανε, τῆς κόρης, ἣν τῷ τοῦ Κλαυδίου υἱεῖ ἠγγυήκει, προδιαφθαρείσης ὑπὸ τοῦ δημίου, ὡς οὐχ ὄσιον ὄν παρθενευομένην τινὰ ἐν. In letteratura, cfr. R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 125 s.

<sup>723</sup> Tac. *ann.* 4.3.4: *Atque illa, cui auunculus Augustus, socer Tiberius, ex Druso liberi, seque ac maiores et posteros municipali adultero foedabat ut pro honestis et praesentibus flagitiosa et incerta exspectaret. Sumitur in conscientiam Eudemus, amicus ac medicus Liniae, specie artis frequens secretis.*

<sup>724</sup> Tac. *ann.* 4.8.1: *Igitur Seianus maturandum ratus deligit uenenum quo paulatim inrepente fortuitus morbus adsimularetur.* Non è indifferente, infatti, che il padre Tiberio avesse pensato, in un primo momento, che il figlio fosse deceduto proprio a causa della malattia. Con il passare del tempo, però, si rese conto che Druso sarebbe stato vittima di un avvelenamento perpetrato da Seiano e dalla moglie Livilla, reagendo con dure punizioni e torture nei confronti dei due accusati, come si evince da Suet. *Tib.* 62.1-2: *Auscit intenditque saeuitiam, exacerbatus indicio de morte filii sui Drusi. 2. Quae cum morbo et intemperantia perisse existimaret, ut tandem ueneno interemptum fraude Linillae uxoris atque Seiani cognouit, neque tormentis neque supplicio cuiusquam pepercit, soli huic cognitioni adeo per totos dies deditus et intentus ...*

<sup>725</sup> Sebbene costezza dell'accaduto si ebbe solo dopo che furono trascorsi otto anni dalla somministrazione della sostanza velenosa dal liberto per il tramite di Apicata, come ci racconta Tacito in *ann.* 4.8.1: *Id Druso datum per Lygdum spadonem, ut octo post annos cognitum est.* Sull'intervento indispensabile della donna ai fini della cognizione della vicenda, cfr. oltre, nt. 729.

<sup>726</sup> Tac. *ann.* 4.10.2-3: *... deinde inter conscios ubi locus ueneficii tempusque composita sint, eo audaciae prouectum ut uerteret et occulto indicio Drusum ueneni in patrem arguens moneret Tiberium uitandam potionem quae prima ei apud filium epulanti offerretur. 3. Ea fraude captum senem, postquam conuiuium inierat, exceptum poculum Druso tradidisse; atque illo ignaro et inueniliter hauriente auctam suspicionem, tamquam metu et pudore sibimet inrogaret mortem quam patri struxerat.* Il padre,

La vicenda, infatti, non avrebbe suscitato scalpore all'inizio: appena dopo la morte, apparentemente naturale, di Druso, Seiano, dopo aver ripudiato la moglie Apicata<sup>727</sup>, avrebbe chiesto in sposa Livilla con una lettera inviata a Tiberio. Dopo insistenti rifiuti legati, soprattutto, alle umili condizioni dell'uomo, nel 31, l'imperatore cedette. Poco dopo, però, avrebbe avuto contezza del vero fine cui ambiva Seiano, ossia il potere. Tiberio fece allora denunciare l'uomo in senato, accusandolo di volerlo svertire per ambizioni politiche, venne poi arrestato e ucciso<sup>728</sup>. Ma la triste vicenda dell'avvelenamento pian piano emerse: Apicata, infatti, prima di suicidarsi, decise di inviare al senato un'*epistula* nella quale addebitava le colpe dell'avvelenamento di Druso all'ex marito e a Livilla, colpe che sarebbero state in seguito confermate dall'interrogatorio condotto sotto tortura di Ligdo e da Eudemo<sup>729</sup>. All'esito delle stesse, il senato propose contro Livilla oltre alla condanna a morte – si sarebbe trattato, infatti, della prima donna di cui si ha notizia che abbia subito questa pena – anche la punizione contro la sua memoria e la distruzione delle statue erette, in precedenza, in suo onore<sup>730</sup>. Venne inoltre proposto che il patrimonio di Seiano, sottratto dall'erario, fosse concentrato nelle casse imperiali<sup>731</sup>.

#### 8. La diffusione di filtri magici, incantesimi e consultazioni astrali: accuse avanzate a donne tra avvelenamento e magia.

Il primo episodio vede come protagonista una certa Fabia Numantina, donna dalle nobili origini, discendente dalla *gens Fabia*, figlia del console Paolo Fabio Massimo e di Marcia, cugina di primo grado, in linea materna, di Augusto. Lo scandalo che la vede coinvolta si sarebbe consumato durante il regno di Tiberio, nel 24 d.C., come ci viene attestato da

Tac. ann. 4.22: *Per idem tempus Plautius Silvanus praetor incertis causis Aproniam coniugem in praeceps iecit, tractusque ad Caesarem ab L. Apronio socero turbata mente respondit, tamquam ipse somno grauis atque eo ignarus, et uxor sponte mortem sumpsisset. 2. Non cunctanter Tiberius pergit in domum, uisit cubiculum, in quo reluctantis et impulsae uestigia cernebantur. Refert ad senatum, datisque iudicibus Urgulania Siluani auia pugionem nepoti misit. Quod perinde creditum quasi principis monitu ob amicitiam*

però, si si è sempre mostrato, anche di fronte al senato, 'a testa alta', come si desume da Tac. ann. 4.8.2: *Ceterum Tiberius per omnis ualitudinis eius dies, nullo metu an ut firmitudinem animi ostentaret, etiam defuncto necdum sepulto, curiam ingressus est.*

<sup>727</sup> Tac. ann. 4.3.5: *Pellit domo Seianus uxorem Apicatam, ex qua tres liberos genuerat, ne paelici suspectaretur. Sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diuersa interdum consilia adferebat.*

<sup>728</sup> Dio Cass. 58.8-11.

<sup>729</sup> Tac. ann. 4.11.1-2: *Quin potius ministrum ueneni excruciat, auctorem exquireret, insita denique etiam in extraneos cunctatione et mora aduersum unicum et nullius ante flagitii compertum uteretur? 2. Sed quia Seianus facinorum omnium repertor habebatur, ex nimia caritate in eum Caesaris et ceterorum in utrumque odio quamuis fabulosa et immania credebantur, atrocior semper fama erga dominantium exitus. Ordo alioqui sceleris per Apicatam Seiani proditus tormentis Eudemi ac Lygdi patefactus est. Neque quisquam scriptor tam infensus extitit ut Tiberio obiectaret, cum omnia alia conquirent intenderentque.*

<sup>730</sup> In generale sulla vicenda e sulla condanna a morte di Livilla, v. F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 104 s.; E.R. VARNER, *Mutilation and Transformation. 'Damnatio memoriae' and Roman Imperial Portraiture*, Leiden - Boston, 2004, 94 s.; A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 173 s.

<sup>731</sup> Tac. ann. 6.2.1: *At Romae principio anni, quasi recens cognitis Liniae flagitiis ac non pridem etiam punitis, atroces sententiae dicebantur in effigies quoque ac memoriam eius et bona Seiani ablata aerario ut in fiscum cogentur, tamquam referret.*

*Augustae cum Urgulania. 3. Reus frustra temptato ferro uenas praebuit exsoluendas. Mox Numantina, prior uxor eius, accusata iniecisse carminibus et ueneficiis uacordiam marito, insons indicatur.*

Stando a quanto riferitoci da Tacito negli *annales*, Fabia Numantina viene accusata di aver esercitato pratiche magiche<sup>732</sup> – forse per gelosia e risentimento – nei confronti del marito che, proprio a causa di queste, avrebbe perso la lucidità, favorendone uno sconvolgimento della sua mente, in conseguenza del quale, con buona probabilità, sarebbe occasionata l'uccisione della moglie. Ma partiamo con la ricostruzione dell'episodio.

Nella testimonianza riportata lo storico ci informa che il pretore Plauzio Silvano avrebbe gettato, per motivi sconosciuti, la propria moglie Apronia dalla finestra, trovata poi morta sul ciglio della strada. Si pensa però fosse precipitata non per caso fortuito, ma in conseguenza di un omicidio, con buona probabilità perpetrato proprio dal marito. Quest'ultimo, chiamato a rispondere dal suocero Lucio Apronio del fatto addebitatogli dinanzi a Cesare, avrebbe addotto delle giustificazioni poco chiare della vicenda, che non avrebbero fatto altro che far maturare sospetti ancor più forti sulla sua implicazione nella triste vicenda. In particolare, l'uomo avrebbe sostenuto la propria estraneità ai fatti, asserendo che si trovasse in un sonno profondo e che la moglie si fosse suicidata. Dopo la flebile e contraddittoria deposizione di Plauzio Silvano, Tiberio – che decise di condurre le indagini utili ai fini di una risoluzione del caso in tempi celeri – si sarebbe recato nel luogo del delitto, e, dopo aver perlustrato la camera da letto al fine di recuperare tracce o qualsiasi altro elemento utile per la ricostruzione della vicenda, da spendere come prova a suo carico – o, eventualmente, a sua discolta – avrebbe notato la presenza di segni di violenza e di resistenza<sup>733</sup>. A questo punto ogni tentativo di professarsi incolpevole da parte di Plauzio Silvano risulterebbe vano. A seguito degli elementi sorti nel corso dell'indagine sul luogo del delitto, infatti, Tiberio, avrebbe nominato dei giudici per la decisione della causa, dopo aver riferito gli esiti del suo sopralluogo in senato. Estremamente affranta per l'accaduto e conscia del fatto che non ci sarebbe stato più nulla da fare – peraltro i giudici che avrebbero dovuto conoscere della causa erano già stati nominati<sup>734</sup> –, la nonna dell'uomo, una certa Urgulania,

---

<sup>732</sup> Sull'espressione '*carminibus et ueneficiis*' che viene adoperata da Tacito si sono interrogati M.W. DICKIE, *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, London - New York, 2001, 146 s. e, più di recente, M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 112 s., a parere dei quali sarebbe stata da intendersi in senso ampio. Difatti, secondo il Dickie, «in her case, *ueneficia* was certainly not given a narrow construction and taken to mean 'poisoning', but was understood to encompass an act of magic of which incantations (*carmina*) were a part. It is particularly to be noted that the law was used to take cognizance of a crime other than homicide, namely, causing insanity by means of *ueneficia* and *carmina*».

<sup>733</sup> Mette in dubbio la certezza delle prove assunte A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 102 s., il quale non esclude che la raccolta delle stesse proprio per mano di Tiberio e la loro successiva comunicazione al senato fossero preordinate alla «eliminazione di personaggi scomodi». La centralità della questione politica è messa in luce anche da M.W. DICKIE, *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, cit., 146 e da M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 113.

<sup>734</sup> Sulla *cognitio* magistratuale non vi è uniformità in dottrina. È fuori di ogni dubbio che Tiberio avesse provveduto alla nomina di un collegio di giudici – *quaestio* o tribunale imperiale –, il quale avrebbe dovuto conoscere della causa. Però, secondo W. KUNKEL, *Recensione a J. BLEICKEN, Besprechung*, cit., 329, nt. 4, il suicidio di Plauzio Silvano avrebbe precluso la *cognitio* senatoria. Il fatto che il processo fosse stato portato inizialmente

donna di spicco durante i regni di Augusto e di Tiberio, amica di Augusta, avrebbe fatto avere al nipote un pugnale, forse su suggerimento dell'imperatore – comunicato poi alla donna proprio tramite Augusta –. Tentato invano di porre fine alla propria vita, Plauzio Silvano si sarebbe fatto tagliare le vene.

Poco dopo la morte di Apronia, la prima moglie dell'uomo sarebbe stata citata in giudizio con l'accusa di aver causato la follia del marito per mezzo di filtri magici e di incantesimi. La vicenda però si concluse in senso favorevole per la donna, venendo assolta<sup>735</sup>. Il motivo per cui Fabia Numantina venne chiamata a rispondere in senato per la violazione della *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* sembra potersi rinvenire nella stretta relazione che intercorre tra il presunto incantesimo fatto al marito e la sua perdita di lucidità, alla quale avrebbe potuto far seguito (forse) l'uccisione della moglie<sup>736</sup>. Non si può infatti escludere che, alla base del sortilegio fatto a Plauzio Silvano, vi fosse una motivazione sentimentale e, in particolare, la forte gelosia che la donna avrebbe covato nei confronti della nuova moglie dell'uomo, per l'appunto proprio Apronia. Difatti, Fabia Numantina fu la prima consorte di Plauzio Silvano, ma il loro matrimonio cessò nel 24 d.C., anno in cui quest'ultimo si sarebbe unito, per l'appunto, alla nuova *uxor*, Apronia<sup>737</sup>. La donna avrebbe potuto covare

---

dinanzi al senato viene giustificato dal fatto che l'accusato era pretore, ma avrebbe dovuto abdicare prima dell'avvio del procedimento. Dello stesso avviso sono anche R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 80; L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 42, e, in tempi più recenti, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 102, secondo cui l'esclusione della *cognitio* senatoria sarebbe provata dalla «successiva *datio iudicium*», mediante la quale la scelta sarebbe ricaduta proprio su un tribunale che giudicasse «secondo l'ordo *iudiciorum publicorum*», con la *quaestio de sicariis et veneficiis*. *Contra*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 255 e nt. 2, secondo cui «Tacitus ... bringt Tiberius eine Mordsache as den Senat und dieser bestellt dafür ein collegialisches Gericht (*datis iudicibus*)», ma anche J. BLEICKEN, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, 62 e nt. 6 e W. KUNKEL, *Recensione a J. BLEICKEN, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, in *ZSS*, LXXXI, 1964, 364, nt. 4 (il cui contenuto è uguale a quanto riversato in *Besprechung: Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht*, in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zum römischen Verfassungsgeschichte*, p. 329, nt. 4). Del pari, qualche tempo dopo, F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 66, la quale asserisce che «il principe dopo essersi reso conto personalmente della fondatezza dell'accusa» avrebbe previsto «la costituzione di una ristretta commissione di senatori ai quali l'assemblea, sentita l'accusa imperiale, avrebbe delegato l'indagine e il giudizio». Così anche P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, 26 e nt. 5; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 236 e nt. 170, secondo cui «agli inizi del regno di Tiberio il senato è ormai la corte regolare» per la cognizione di diversi reati, tra cui l'omicidio all'interno del quale viene fatto rientrare anche il caso riportato in *Tac. ann.* 4.22 e, in tempi più recenti, M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 112.

<sup>735</sup> Sulla ricostruzione della vicenda descritta, v. R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 80 s.; F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 66 s.; P. GARNSEY, *Social Status*, cit., 26; M.W. DICKIE, *Magic in the Roman Historians*, in *Magical Practice in the Latin West. Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30 Sept. - 1 Oct. 2005*, R.L. Gordon and F.M. Simón (edited by), Leiden, 2010, 97; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 101; ID., 'Occultae notae', cit., 100; M.W. DICKIE, *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, cit., 146 s.; E.A. POLLARD, *Daughters of Hecate*, cit., 194; F. CHAUSSON, *Fabia Numantina*, in *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della 'XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain' (Campobasso, 24-26 settembre 2015)*, a cura di S. Evangelisti e C. Ricci, Bari, 2017, 268 s.

<sup>736</sup> Considera i due episodi intimamente connessi P. GARNSEY, *Social Status*, cit., 26, nt. 5.

<sup>737</sup> Che Fabia Numantina fosse moglie di seconde nozze di un certo *Sex Appuleius*, console ordinario nel 14 d.C. e, in precedenza, del pretore Plauzio Silvano, il quale l'avrebbe ripudiata nel 24 d.C., ci viene attestato da *CIL XI 1362, ILS 935: [Sex(to)] Appuleio, Sex(ti) f(ilio) / Ga(leria) tribu, / Sex(ti) n(epoti), Sex(ti) pron(epoti), / Fabia Numantina / nato, ultimo gentis / suae*. In merito alla *inscriptio* di Luni, cfr. in dottrina R. ANTONIA, *Le donne*

risentimento nei confronti dell'uomo e gelosia verso la sua nuova moglie, motivo per cui avrebbe fatto un incantesimo al marito, affinché questi, perdendo la sua lucidità mentale, la uccidesse. Così facendo sarebbe rimasta senza rivale e avrebbe potuto riconquistare il suo amato Plauzio Silvano<sup>738</sup>.

Resta a questo punto da chiedersi, visti i sospetti avanzati contro la donna, per quale motivo fosse stata riconosciuta estranea ai fatti. Il motivo sembra doversi rinvenire nell'evidenza probatoria che avrebbe incolpato in maniera inconfutabile l'uomo: per il senato, infatti, questi, alla luce delle prove raccolte da Tiberio, era certamente colpevole dell'uccisione della moglie e non si reputava necessario compiere ulteriori accertamenti per valutare la possibile correttezza di Fabia Numantina nella vicenda<sup>739</sup>. Peraltro, stando alla ricostruzione tacitiana – l'unica pervenutaci – l'allusione ai *carmina* e ai *veneficia* è particolarmente fumosa, lasciando aperto il dubbio che la donna avesse davvero fatto uso della magia e, in caso favorevole, in che modo<sup>740</sup>. Mancando prove certe non si può dunque fondare alcuna responsabilità penale in capo all'accusata che è stata, proprio per questo motivo, pienamente assolta dal senato.

Il secondo episodio riguarda una donna particolarmente affermata a Roma, una certa Claudia Pulchra, pronipote di Augusto. La fonte principale che al riguardo è

Tac. ann. 4.52.1: *At Romae commota principis domo, ut series futuri in Agrippinam exitii inciperet Claudia Pulchra sobrina eius postulatur accusante Domitio Afro. Is recens praetura, modicus dignationis et quoquo facinore properus clarescere, crimen impudicitiae, adulterum Furnium, ueneficia in principem et deuotiones obiectabat.*

Stando alla testimonianza tacitiana, Claudia Pulchra, nobildonna figlia del console Marco Valerio Massalla Appiano e di Claudia Marcella minore, cugina di Agrippina, venne citata in giudizio in forza di un'accusa formulata contro di lei da un certo Gneo Domizio Afro. Quest'ultimo era famoso sulla scena politica e giuridica romana essendo un abile avvocato e oratore, e avendo, al contempo, ricoperto anche le cariche di pretore nel 25 d.C. e di console suffetto nel 39 d.C. Il delatore, con l'accusa formulata contro la nostra Claudia Pulchra, si sarebbe aggraziato Tiberio che tentava in ogni modo di osteggiare la vedova di Germanico, Agrippina Maggiore<sup>741</sup>. Stando a quanto dichiarato da Seiano all'imperatore –

---

*in Etruria*, Roma, 1989, 207 e F. CHAUSSON, *Fabia Numantina*, cit., 266 ss. Sulla figura di Fabia Numantina, v. F. DI BELLA, *La donna nella storia e nella società romana*, cit., 199.

<sup>738</sup> Alla gelosia allude M.W. DICKIE, *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, cit., 147. Sul punto, v. M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 112, il quale sostiene che «den Anschuldigungen gegen Numantina entweder der Verdacht zugrunde lag, sie habe ihren Ehemann zurückgewinnen wollen und der dazu angewandte Liebeszauber sie auf verhängnisvolle Weise missglückt, oder aber sie habe sich an diesem oder Apronia gezielt für ihre Verstoßung rächen wollen».

<sup>739</sup> Di questo avvengono sono M.W. DICKIE, *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, cit., 147 e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 126 s.

<sup>740</sup> Così M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 127.

<sup>741</sup> Stando al racconto tacitiano, infatti, Tiberio non manca di enfatizzare le abilità retoriche del delatore Domizio Afro, evidenziando come questi non soltanto fosse stato particolarmente avveduto con riguardo

che la odiava in conseguenza del suo rapporto parentale con Agrippina, ma anche della forte amicizia che la legava alla stessa –, la donna, alla morte del marito, avrebbe voluto intercedere nella successione al regno, mettendo in pericolo il suo stesso potere<sup>742</sup>. La stessa, infatti, si sarebbe voluta sposare molto probabilmente con il senatore Gaio Asinio Gallo, ma Tiberio, impaurito di avere un rivale politico, si sarebbe fermamente opposto a questa unione<sup>743</sup>. A questo punto, Tiberio sarebbe intervenuto con una serie di mosse politiche, atte a scardinare le persone a lei vicine dalla scena del potere per non avere rivali.

Proprio all'interno di queste trova spazio anche l'accusa formulata contro Claudia Pulchra nel 26 d.C. Questa vicenda fece seguito all'episodio occorso a Sosia Galla, amica intima di Agrippina, e al marito, Gaio Silio, che nel 24 d.C. vennero accusati di *maiestas* e il cui epilogo fu tragico: la donna, infatti, venne esiliata su ordine del senatore Asinio Gallo, mentre il marito si sarebbe suicidato<sup>744</sup>. Guardando più da vicino l'episodio del 26<sup>745</sup>, si può notare come l'accusatore di Claudia Pulchra, Domizio Afro, ancora scosso e avvinto dall'abbandono della pretura a causa del suo scarso apprezzamento, ma ancor più desideroso di onori, l'avrebbe citata in giudizio – con l'intento celato di colpire anche Agrippina e la sua fortuna – formulando contro di lei diversi capi d'imputazione: immoralità, adulterio con Furnio, veneficio e incantesimi magici contro Tiberio. Non è da escludere, vista l'estrema devozione che Claudia Pulchra aveva intessuto con Agrippina, che la causa della sua disgrazia fosse stata quest'ultima. In fin dei conti, la rovina di un'altra fedelissima dell'Agrippina, fu proprio lei in conseguenza della sua affermazione politica, circostanza che l'imperatore tentava in tutti i modi di scardinare<sup>746</sup>. Fu ancora una volta il forte legame che univa le due

---

all'accusa di Claudia Pulchra e del complice Furnio – avendo in quest'episodio messo in luce la sua prospera eloquenza –, ma fosse stato anche al contempo accresciuto dalla dichiarazione di Cesare che lo avrebbe giudicato come un abile oratore di natura (*ann.* 4.52.4: *Afer primoribus oratorum additus, divulgato ingenio et secuta adseueratione Caesaris qua suo iure disertum eum appellauit*). Sulle abilità retoriche e oratorie di Domizio Afro si è soffermata L. FANIZZA, *Delatori*, cit., 22.

<sup>742</sup> Per un approfondimento su questo aspetto, v. in precedenza, cap. 2, § 3.

<sup>743</sup> Sebbene Tiberio si fosse opposto all'unione tra Agrippina maggiore e Gaio Asinio Gallo perché la vedeva come una possibile minaccia alla sua stabilità politica, non avrebbe comunque impedito alla stessa di sposarsi, anzi. Tacito ci racconta infatti che sarebbe stato proprio lui a individuare il futuro marito della nipote, un certo Gneo Domizio, scelto in quanto di origini nobili e consanguineo dei Cesari, potendo vantare come nonna Ottavia e, grazie a lei, Augusto come zio materno, volendo ardentemente che il matrimonio si celebrasse nell'urbe (*ann.* 4.75: *Ceterum Tiberius neptem Agrippinam Germanico ortam cum coram Cn. Domitio tradidisset, in urbe celebrari nuptias iussit. In Domitio super uetustatem generis propinquum Caesaribus sanguinem delegerat; nam is auiam Octauiam et per eam Augustum auunculum praeferabat*).

<sup>744</sup> Sulla vicenda che vede come protagonista Sosia Galla e il marito Gaio Silio, cfr. oltre, cap. 7, § 5.

<sup>745</sup> Sull'episodio di Claudia Pulchra si sono soffermati in dottrina, in ordine di tempo, R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 94; D. HENNIG, *L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius*, München, 1975, 65; F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 256 s.; F. STINI, 'Plenum exiliis mare'. *Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2011, 235; F. KNOPE, *Die Ehepolitik des Augustus (Octavian): eine Untersuchung zu den Eheschließungen innerhalb der „domus Augusta“*, Marburg, 2012, 87 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 40 s.; ID., 'Occultae notae', cit., 93; M. PIERRE, 'Carmen', cit., 73; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 113 s.

<sup>746</sup> Non è un caso, infatti, che Agrippina *maior* avesse ammesso dinanzi a Tiberio proprio che l'unica colpa di Claudia Pulchra sarebbe stata quella di averla sempre sostenuta, in modo ossequioso e devoto – oserei dire anche in maniera ostinata, visto quanto era successo a Sosia Galla poco tempo prima, ma che non le sarebbe servito da esempio per evitare di commettere gli stessi errori e, dunque, di schivarsi la sua stessa fine –, alla pari di Sosia Galla, come ci viene attestato da Tacito in *ann.* 4.52.2: *Frustra Pulchram praescribi cui sola exitii causa sit quod Agrippinam stulte prorsus ad cultum delegerit oblita Sosiae ob eadem adflictae*.

donne a far in modo che la nipote di Tiberio si recasse da lui in difesa della cugina Claudia, preoccupata per i possibili rischi che incombevano sulla parente. Una volta giunta sul posto avrebbe trovato l'uomo intento a compiere un sacrificio in onore del padre. A quel punto, avrebbe chiesto all'imperatore, rimproverandolo, come fosse possibile sacrificare vittime al *divus Augustus*, onorandone le effigi mute delle sue statue, e, al contempo, perseguire i suoi discendenti, evidenziando la contraddittorietà delle sue azioni<sup>747</sup>. Ma l'uomo, infastidito dalla domanda postagli e dal tono utilizzato, avrebbe proferito parole insolite, dense di odio e di rancore, ammonendola e citando un verso in lingua greca dal seguente tenore: *'non ideo laedi quia non regnaret'*<sup>748</sup>. L'intervento di Agrippina a nulla sarebbe servito, poiché Claudia Pulchra e il suo complice, l'amante Furnio, vennero comunque condannati.

L'unica fonte di cui disponiamo per la ricostruzione della vicenda però è alquanto scarna sul punto, giacché si limita a riportare l'avvenuta dichiarazione di colpevolezza degli accusati<sup>749</sup>, senza però proferire parola circa l'organo giudicante o, meglio ancora, sulla pena applicata ai correi. Quel che è certo è che, stando a quanto trasmessoci da Cassio Dione, l'accusatore avrebbe incriminato la donna – e il suo complice – pur essendo conscio della sua innocenza. Difatti, lo storico di Nicea ci racconta che un giorno Agrippina maggiore avrebbe incontrato per strada l'uomo, ma questi, imbarazzato, si allontanava dal suo cammino. In risposta a un simile contegno, la donna, dopo averlo chiamato e, richiamando un celebre verso omerico<sup>750</sup>, avrebbe pronunziato le seguenti parole: *'θάρασει, Δομίτιε· οὐ γὰρ σὺ μοι αἴτιος εἶ, ἀλλ' Ἀγαμέμνων'*, espressione con la quale la stessa, in omaggio alla tradizione greca, avrebbe voluto scagionare l'accusatore e far ricadere l'intera responsabilità della vicenda su Tiberio<sup>751</sup>.

Benché la vicenda non abbia dei confini nitidi a causa delle profonde lacune esistenti nelle fonti, l'accusa principale mossa contro Claudia Pulchra pare proprio essere quella di veneficio e di esercizio di pratiche magiche, accusa che sembra in realtà celare dei risvolti politici, ancora una volta connessi alla cospirazione<sup>752</sup>. Proprio in relazione a questa incriminazione, come correttamente rileva Niedermayer, si potrebbe sostenere che Claudia Pulchra non sia completamente incolpevole, ma che avesse agito per difendere se stessa, la cugina oppure il proprio figlio. Non è da escludere, infatti, che, proprio alla luce dello stretto legame che intercorreva tra lei e Agrippina, la stessa avesse esercitato delle pratiche magiche

---

<sup>747</sup> Tac. ann. 4.52.2: *Agrippina semper atrox, tum et periculo propinqua accensa, pergit ad Tiberium ac forte sacrificantem patri repperit. Quo initio invidiae non eiusdem ait mactare diuo Augusto uictimas et posteros eius insectari. Non in effigies mutas diuinum spiritum transfusum: se imaginem ueram, caelesti sanguine ortam, intellegere discrimen, suscipere sordis.*

<sup>748</sup> Tac. ann. 4.52.3.

<sup>749</sup> Tac. ann. 4.52.3: *Pulchra et Furnius damnantur.*

<sup>750</sup> Alludo al verso omerico in cui Achille riconosce l'innocenza dei messi mandati da Agamennone a prelevare Briseide dalla sua tenda, asserendo come non sarebbero stati loro i colpevoli nei suoi confronti, quanto piuttosto lo stesso capo degli Achei che li avrebbe inviati, ossia Hom. *Il.* 1.335-336: *ἄσσον ἴτ'· οὐ τί μοι ὕμμεσ ἐπαίτιοι ἀλλ' Ἀγαμέμνων, / ὃ σφῶϊ προΐει Βρισηΐδος εἴνεκα κούρησ.*

<sup>751</sup> Dio Cass. 59.19.2.

<sup>752</sup> Su questo aspetto, v. D. HENNIG, *L. Aelius Seianus*, cit., 65; F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 256 s.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 126 s.

contro l'imperatore al fine di mettere al riparo la vita di quest'ultima che si sentiva in pericolo e sottoposta a continue e pressanti vessazioni<sup>753</sup>. Questa paura non sarebbe solo apparente, ma sarebbe divenuta reale poco dopo, materializzandosi con l'uccisione di Publio Quintilio Varo<sup>754</sup>, figlio di Claudia Pulchra, assassinato e divenuto vittima di un complotto politico<sup>755</sup>. La donna però deve essere stata riconosciuta colpevole anche di adulterio e ciò, sebbene la fonte sia lacunosa sull'accertamento della reità e sulla conseguente applicazione della pena, ci viene confermato dal riconoscimento di una responsabilità penale anche in capo a Furnio, amante della stessa<sup>756</sup>.

La magia e, in particolare, le consultazioni astronomiche costituiscono il punto centrale anche della vicenda che vede incriminata una certa Vibia, madre di Camillo Scriboniano, nel 42 d.C. Il passo di interesse per la ricostruzione della vicenda è

Tac. ann. 12.52.1: *Fausto Sulla Salvio Othone consulibus Furius Scribonianus in exilium agitur, quasi finem principis per Chaldaeos scrutaretur. Adnectebatur crimini Vibia mater eius, ut casus prioris (nam relegata erat) impatiens.*

L'episodio si colloca nel 52 d.C., sotto il consolato di Fausto Silla e Salvio Ottone, e vede come protagonista Furio Scriboniano, figlio del noto console Lucio Arrunzio Camillo Scriboniano. Quest'ultimo avrebbe già mandato in rovina la moglie per alcuni fatti occorsi nell'anno 42 d.C., quando ricopriva la carica di governatore della Dalmazia. L'uomo, infatti, – stando alla testimonianza di Tacito<sup>757</sup> – avrebbe partecipato a una lotta armata, rimasta disattesa – contro l'imperatore Claudio su iniziativa di un certo Annio Viniciano<sup>758</sup>. Anche la moglie sarebbe rimasta implicata nella vicenda, conclusasi per entrambi con la condanna per *maiestas*. Nonostante ciò, l'uomo, per atto di clemenza dell'imperatore, sarebbe stato graziato due volte, essendo stata risparmiata la sua vita in ben due occasioni – sebbene provenisse da

---

<sup>753</sup> Così M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 127.

<sup>754</sup> Sulla figura di Publio Quintilio Varo, v. R. SYME, *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986, 313 ss.

<sup>755</sup> Tac. ann. 4.66.1: *Sed ut studia procerum et largitio principis aduersum casus solacium tulerant, ita accusatorum maior in dies et infestior nis sine leuamento grassabatur; corripueratque Varum Quintilium, diuitem et Caesari propinquum, Domitius Afer, Claudiae Pulchrae matris eius condemnator, nullo mirante quod diu egens et parto nuper praemio male usus plura ad flagitia accingeretur.* Sul punto M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 127.

<sup>756</sup> Sulla condanna per *adulterium* di Claudia Pulchra e del complice Furnio si sono soffermati F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 257, e, poco prima, D. HENNIG, *L. Aelius Seianus*, cit., 65, il quale avrebbe addirittura sostenuto che «Dabei ist es allerdings im Verfahren gegen Claudia Pulchra nicht ausgeschlossen, daß ein Teil der Anklagen wieder fallengelassen wurde, so daß schließlich nur noch der Ehebruch mit Furnius, also ein Verstoß gegen die *lex Iulia de adulteriis*». Questo sarebbe giustificato, a detta dello studioso, proprio dal fatto che Tacito avrebbe alluso alla condanna del correo, in qualità di amante. Ritengo però che la conclusione cui è giunto Henning sia contraria al tenore letterale dell'unica fonte di cui disponiamo, dalla quale si evince nitidamente che lo storico avrebbe alluso a diverse accuse, tra le quali rientrerebbe anche quella di adulterio. Parrebbe eccessivo giungere, anche alla luce della lacuna della testimonianza, all'esclusione della condanna per *veneficium* e *impudicitia*.

<sup>757</sup> Tac. ann. 12.52.2: *Pater Scriboniani Camillus arma per Dalmatiam mouerat; idque ad clementiam traheret Caesar, quod stirpem hostilem iterum conseruaret. Neque tamen exuli longa posthac uita fuit: morte fortuita an per uenenum extinctus esset, ut quisque credidit, uulgauere.*

<sup>758</sup> Per una completa ricostruzione della vicenda del 42 d.C., v. A. GALIMBERTI, *La rivolta del 42 e l'opposizione senatoria sotto Claudio*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, cit., 205 ss.



un casato a lui ostile –. La condanna all’esilio avrebbe avuto, però, nei suoi confronti una durata breve, giacché molto presto sarebbe sopraggiunta la morte, anche se non è da escludere – come molti sostengono, secondo Tacito – che la stessa non fosse dipesa da una causa naturale, ma fosse stata la conseguenza di un avvelenamento<sup>759</sup>.

Ma volendo tornare all’episodio che vede coinvolta Vizia e il figlio, lo storico ci rammenta che quest’ultimo sarebbe stato accusato di consultazioni magiche e astrologiche per prevedere la fine del principe. L’uomo venne condannato all’esilio. La stessa accusa sarebbe stata mossa anche nei confronti della sua complice, la madre, che appariva ancora fortemente scossa per la precedente condanna alla *relegatio* e incapace di rassegnarsi<sup>760</sup>.

È però interessante notare come alla condanna del 52 d.C. avrebbe fatto seguito un *senatusconsultum* – il cui testo è andato perduto<sup>761</sup> – che prevedeva proprio il divieto di operare consultazioni magiche, pena il bando dall’Italia<sup>762</sup>. Si tratterebbe di un provvedimento votato subito dopo la vicenda di Scriboniano e della madre – che, almeno stando alla testimonianza di Cassio Dione – vi sarebbero colpiti<sup>763</sup>, a carattere temporaneo, assunto in una situazione di contingente e di emergenza<sup>764</sup>.

---

<sup>759</sup> Tac. *ann.* 12.52.2.

<sup>760</sup> Sul punto, v. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 120; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 166; D. ROHMANN, *Christianity*, cit., 29 s.

<sup>761</sup> Le uniche fonti che ne attestano la sua esistenza sono di Cassio Dione (60.33.2: οἱ ἀστρολόγοι δὲ ἐξ ἀπάσης τῆς Ἰταλίας ἠλάθησαν, καὶ οἱ αὐτοῖς συγγινόμενοι ἐκολάσθησαν) e di Tacito (*ann.* 12.52.3: *De mathematicis Italia pellendis factum senatus consultum atrox et inritum. Laudati debinc oratione principis qui ob angustias familiaris ordine senatorio sponte cederent, motique qui remanendo impudentiam paupertati adicerent*), sebbene entrambi ne facciano riferimento molto brevemente, senza fornirci elementi utili ai fini di una completa ricostruzione del *senatusconsultum* in questione. In particolare, Tacito avrebbe fatto cenno a un’espulsione degli astrologi dall’Italia, avvenuta in forza di una consultazione di carattere generale, con un bando estremamente duro, ma inutile. Cassio Dione, invece, appare ancor più stringato, giacché avrebbe alluso solamente alla cacciata degli astrologi dall’Italia (senza neppure riferirsi al *senatusconsultum* in forza del quale siffatto allontanamento avrebbe preso vita) e alla punizione dei loro clienti. Che la messa al bando dalla penisola, per quanto prevista, fosse nella prassi disattesa è quanto si potrebbe rilevare implicitamente da un brano di Seneca – alludo ad *ap.* 3.2: *Quid huic et rei publicae invidet? Patere mathematicos aliquando verum dicere, qui illum, ex quo princeps factus est, omnibus annis, omnibus mensibus efferunt. Et tamen non est mirum si errant et horam eius nemo novit: nemo enim unquam illum natum putavit. Fac quod faciendum est*) – nel quale l’allusione è alle continue e incessanti consultazioni degli astologi circa la morte dell’imperatore. Secondo F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 240 s., infatti, questa pratica costante potrebbe indurci legittimamente a concludere che gli stessi – per quanto vi fosse la previsione del bando da Roma – fossero incuranti dello stesso, molto probabilmente perché avrebbe avuto scarsa applicazione o, comunque, le pene sarebbero state solo temporanee. Quanto all’individuazione della sanzione cui gli espulsi erano destinati a soggiacere, non si rinviene traccia né nel brano di Cassio Dione, né in quello di Tacito. Ma si potrebbe implicitamente dedurre da quest’ultimo – in forza dell’espressione ‘*senatus consultum atrox*’ – che la stessa fosse di grave entità (p. 241). Si soffermano sulla testimonianza tacitiana, seppur di sfuggita, anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 121, nt. 30 e D. ROHMANN, *Christianity*, cit., 30.

<sup>762</sup> Con buona probabilità l’allusione ampia che si rinviene in Tac. *ann.* 12.52.3, ove lo storico si riferisce alla messa al bando dall’Italia, ricomprende al suo interno anche la cacciata da Roma, come ben mette in evidenza F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 240, il quale asserisce che, in caso contrario, «have made little sense».

<sup>763</sup> A questa conclusione è possibile pervenire grazie al riferimento di Cassio Dione alla punizione, insieme agli astrologi, anche dei loro clienti (60.33.2). Si tratterebbe di una precisazione di primaria importanza, giacché è proprio in forza di questa che sarebbero stati inclusi, tra i molti, anche Scriboniano e la propria madre. Su questo aspetto si sofferma F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 240.

<sup>764</sup> Sul carattere temporaneo del *senatusconsultum* del 52 d.C. è sempre F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 241, a soffermarsi, asserendo che la qualifica negativa offerta dallo storico al *senatusconsultum* –

Un'altra vicenda che vede ancora una volta una donna incriminata per magia ci viene trasmessa da

Tac. ann. 12.64.2: *Sed in praecipuo pauore Agrippina, uocem Claudii, quam temulentus iecerat, fatale sibi ut coniugum flagitia ferret, dein puniret, metuens, agere et celerare statuit, perdita prius Domitia Lepida muliebribus causis, quia Lepida, minore Antonia genita, auunculo Augusto, Agrippinae sobrina prior ac Gnaei mariti eius soror, parem sibi claritudinem credebat.*

Lo storico ci racconta un episodio che vede come protagonista una certa Domizia Lepida, figlia del console Lucio Domizio Enobarbo e di Antonia maggiore, la quale sarebbe stata vittima dell'invidia covata – sebbene si vedrà, solo apparentemente questo è il motivo dell'accusa, giacché la giustificazione reale dovrebbe rinvenirsi negli scontri politici e di lotta al potere che si intrecciano tra le due donne, da sempre acerrime nemiche e rivali<sup>765</sup> – nei suoi confronti da parte di Agrippina *minor*<sup>766</sup>. Questi così profondi sentimenti di odio sarebbero stati occasionati da uno stato di gelosia e di paura conseguito ad alcune parole proferite dallo stesso imperatore Claudio, alle quali sarebbe conseguito un piano diabolico che avrebbe avuto inizio proprio con la rovina della nostra Domizia Lepida, accusata di *devotio* e *perduellio* e condannata a morte nel 54 d.C.

In particolare, la donna avrebbe udito una frase sfuggita a Claudio in un momento di ubriachezza, con la quale lo stesso asseriva che, per destino, avrebbe sopportato le infamie della moglie per poi vendicarle. A questo punto, Agrippina *minor*, preoccupata per la sua incolumità, avrebbe deciso di agire in fretta. A tal proposito, anche la quasi completa coincidenza temporale non è lasciata al caso, giacché quest'ultima avrebbe deciso di ordire l'esecuzione della sua rivale poco prima dell'avvelenamento di Claudio, avvenuto anch'esso nel 54, ma qualche mese dopo, nell'ottobre di quell'anno<sup>767</sup>. Quest'ultimo, infatti, dopo

---

apostrofato come '*inritum*' – viene giustificata dal fatto che Tacito «did not or refused to recognize the temporary character of this legal device» (p. 241).

<sup>765</sup> Di questo avviso sono F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 263 e, in tempi più recenti, M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 120.

<sup>766</sup> Sulla ricostruzione della vicenda, v. F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 263 s.; A. MAIURI, *La giurisprudizione criminale in Tacito*, cit., 122 s.; ID., '*Occultae notae*', cit., 97; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 120 ss. e, seppur solo incidentalmente, L. SCHUMACHER, '*Servus index*', cit., 143.

<sup>767</sup> Della morte dell'imperatore Claudio è sempre Tacito a riferirci che questi sarebbe stato ucciso, dopo la malattia di Narciso, da alcuni sicari di Agrippina *minor* con del veleno. Non sarebbero stati casuali, però, né la sostanza tossica da utilizzare, né il momento propizio per farlo. Difatti, la donna – che da molto tempo stava premeditando l'uccisione dell'imperatore – avrebbe atteso un momento di instabilità fisica di Narciso per agire. Non solo: la stessa avrebbe accuratamente scelto il veleno da utilizzare per la morte della sua vittima. Non si poteva trattare infatti né di una sostanza che conduceva alla morte dell'uomo nell'immediatezza – per evitare che potessero ricadere su di lei delle responsabilità –, ma neppure doveva essere un veleno che provocava la morte lenta e magari sofferta – perché quella che la donna voleva assolutamente evitare è che, nei momenti di lucidità, Claudio potesse scoprire l'inganno e rimembrare l'amore che provava nei confronti del figlio –. La donna si sarebbe fatta consigliare da una nota avvelenatrice, una certa Locusta, da poco condannata per veneficio. Per mezzo della sua intermediazione sarebbe stato preparato l'intruglio, somministrato poi dall'eunuco Aloto, incaricato dall'imperatore di portargli le pietanze, in occasione delle cene, non prima di averle assaggiate. Per un confronto con la testimonianza tacitiana, v. ann. 12.66: *In tanta mole curarum ualetudine aduersa corripitur, refouendisque uiribus mollitia caeli et salubritate aquarum Sinuessam pergit. Tum*

*Agrippina, sceleris olim certa et oblatae occasionis propra nec ministrorum egens, de genere ueneni consulta, ne repentino et praecipiti facinus proderetur; si lentum et tabidum delegisset, ne admotus supremis Claudius et dolo intellecto ad amorem filii rediret. Exquisitum aliquid placebat, quod turbaret mentem et mortem differret. 2. Deligitur artifex talium uocabulo Locusta, nuper ueneficii damnata et diu inter instrumenta regni habita. Eius mulieris ingenio paratum uirus, cuius minister e spadonibus fuit Halotus, inferre epulas et explorare gustu solitus. È sempre lo storico a riferirci che la sostanza preparata da Locusta venne iniettata su dei funghi – alimento di cui la vittima andava ghiotta –. Dato che il veleno non avrebbe sortito immediatamente gli effetti sperati, la mandante, agguerrita, si sarebbe valse delle complicità di Senofonte, noto dottore, che avrebbe iniettato con un sotterfugio nel malcapitato del veleno che avrebbe comportato la sua morte all'istante (ann. 12.67: *Adeoque cuncta mox pernotuere ut temporum illorum scriptores prodiderint infusum delectabili boleto uenenum, nec uim medicaminis statim intellectam, socordiane an Claudii inuolentia; simul soluta aliis subuenisse uidebatur. 2. Igitur exterrita Agrippina et, quando ultima timebantur, spreta praesentium inuidia prouisam iam sibi Xenophontis medici conscientiam adhibet. Ille tamquam nisus euomentis adiunaret, pinnam rapido ueneno inlitam faucibus eius demisisse creditur, haud ignarus summa scelera incipi cum periculo, peragi cum praemio*). Come si evince da una testimonianza svetoniana, la morte di Claudio sarebbe stata particolarmente nebulosa e non definita – sia per quanto riguarda il mandante e suo esecutore, sia per quanto attiene al tempo di sofferenza che avrebbe dovuto patire il malcapitato prima di decedere –, motivo per cui avrebbe fatto sorgere diversi sospetti tra la gente. C'è chi pensava che l'imperatore fosse morto a seguito dell'avvelenamento provocatogli dal suo eunuco Aloto in occasione di un pranzo con i sacerdoti, secondo altri, invece, sarebbe stato ucciso dalla stessa Agrippina, che gli avrebbe fatto mangiare dei funghi – di cui andava ghiottissimo – intrisi di veleno. Per quanto riguarda il momento del decesso, secondo alcuni Claudio avrebbe percepito immediatamente gli effetti deleteri della sostanza velenosa ingerita giacché, non riuscendo più a proferire parola, avrebbe sofferto senza potersi lamentare e sarebbe deceduto prima del sorgere del sole. Secondo altri, invece, l'uomo, dopo essersi addormentato, si sarebbe svegliato di colpo e avrebbe rigettato tutte le sostanze ingerite, compreso il veleno. A quel punto – in maniera non troppo dissimile rispetto alla ricostruzione fornitaci da Tacito –, all'uomo (sebbene non venga specificato chi l'avrebbe fatto) sarebbe stato fatto avere dell'altro veleno, offertogli o insieme alla farina – giacché l'uomo, dopo aver vomitato, avrebbe avuto la necessità di riprendersi, immettendo nel proprio corpo altre sostanze nutritive – oppure tramite un clistere. Per un confronto sulla fonte, v. Suet. *Claud. 44: Non multo post testamentum etiam conscriptis ac signis omnium magistratuum obsignauit. Prius igitur quam ultra progrediretur, praeventus est ab Agrippina, quam praeter haec conscientia quoque, nec minus delatores multorum criminum arguebant. Et ueneno quidem occisum conuenit; ubi autem et per quem dato, discrepat. Quidam tradunt, epulanti in arce cum sacerdotibus per Halotum spadonem praegustatorem; alii, domestico conuiuio per ipsam Agrippinam, quae boletum medicatum anidissimo ciborum talium optulerat. Etiam de subsequentibus diuersa fama est. Multi statim hausto ueneno obmutuisse aiunt, excruciatumque doloribus nocte tota defecisse prope lucem. Nonnulli inter initia consopitum, deinde cibo affluente euomuisse omnia, repetitumque toxico, incertum pultrine addito, cum uelut exhaustum refici cibo oporteret, an immisso per chlystera, ut quasi abundantia laboranti etiam hoc genere egestionis subueniretur*. Sulla ricostruzione della vicenda v. anche Dio Cass. 60.34. Sulla condanna di Locusta si sa ben poco. Le uniche notizie che ci sono pervenute sulla donna ci riferiscono che si sarebbe trattato di una abile e particolarmente influente avvelenatrice, la quale sarebbe stata punita proprio per il confezionamento e la successiva diffusione di sostanze venefiche atte a provocare la morte. È Svetonio a metterci al corrente del destino che sarebbe spettato all'avvelenatrice dopo l'episodio di Tiberio. La donna, infatti, sarebbe stata condannata l'anno successivo, nel 35 d.C., ma venne salvata dall'intervento di un messo mandato da Nerone. Quest'ultimo, però, non avrebbe fatto salva la vita di Locusta per pura magnanimità, ma dietro la corresponsione di un vantaggio. L'imperatore, infatti, avrebbe voluto che la nota avvelenatrice uccidesse Britannico, uomo ostile e particolarmente osteggiato dallo stesso. Inizialmente sembrava che la vicenda non volgesse per il verso giusto: la vittima, dopo essere stata avvelenata, non sarebbe deceduta come sperato, bensì avrebbe cagionato soltanto una semplice diarrea. Dopo essere stata rimproverata pesantemente dall'imperatore, il quale era convinto che la stessa non avesse preparato del veleno per Britannico, ma soltanto una medicina – motivo per cui non sarebbe deceduto, ma si sarebbe solo sentito male –, le avrebbe intimato di preparare davanti ai suoi occhi una sostanza velenosa ben più letale della precedente, che facesse spirare la vittima al primo sorso. Dopo averlo testato su un capretto e su un maiale, il veleno venne servito a Britannico, il quale sarebbe deceduto all'istante. L'intento venefico della donna questa volta avrebbe sortito l'effetto sperato: subito dopo la morte dell'uomo, la donna sarebbe stata perdonata da Nerone e ricompensata per il risultato raggiunto con degli apprezzamenti terrieri. Per un confronto sulla ricostruzione della vicenda di Locusta, v. Suet. *Nero 36: Parricidia et caedes a Claudio exorsus est; cuius necis etsi non auctor, at conscius fuit, neque dissimulanter, ut qui boletos, in quo cibi genere uenenum is acceperat, quasi deorum cibum posthac prouerbio Graeco conlaudare sit solitus. Certe omnibus rerum uerborumque contumeliis mortuum insectatus est, modo stultitiae modo saeuitiae arguens; nam et morari eum desiisse inter homines producta prima syllaba iocabatur, multaque decreta et constituta, ut insipientis atque deliri, pro irritis habuit; denique bustum eius consaeperit, nisi humili lenique maceria, neglexit. Britannicum non minus aemulatione uocis, quae illi incundior suppetebat, quam metu ne quandoque apud hominum gratiam paterna memoria praeualeret, ueneno adgressus est. Quod acceptum a quadam Locusta,**

essersi unito in matrimonio con Agrippina nel 49 d.C. ne avrebbe adottato il figlio Lucio Domizio Enobarbo, il quale sarebbe in seguito salito al trono con il nome di Nerone. Ed è proprio Nerone a essere posto al centro della vicenda, giacché entrambe le donne avrebbero voluto ottenere da lui dei vantaggi e per farlo si sarebbero dimostrate disposte a tutto, sebbene agissero in modo differente. Difatti, mentre Domizia Lepida cercava in tutti i modi di attirare a sé l'animo del giovane nipote con doni ed elargizioni di varia natura, la rivale Agrippina *minor* avrebbe tentato di conquistare il figlio con fare serio e minaccioso, giacché non sopportava – per quanto l'avesse voluto – di vederlo al potere<sup>768</sup>.

Proprio su questo aspetto si fonda la prima delle due incriminazioni formulate contro la Domizia Lepida, ossia quella di aggressione, per mezzo di filtri magici e incantesimi, nei confronti della stessa mandante, vale a dire di Agrippina *minor*<sup>769</sup>. Quest'ultima, infatti, oltre alla ricerca di potere e di attenzioni nei confronti di Nerone – per i quali combatteva contro la sua rivale –, sarebbe stata adirata anche dal maggior affetto che legava l'imperatore alla zia e dalla sete di potere giacché, a suo dire, Domizia Lepida avrebbe voluto ottenere una nobiltà pari alla sua. Per il resto le due donne si sarebbero eguagliate: entrambe erano belle, ricche, coetanee, malfamate, violente, impudiche e assetate di potere<sup>770</sup>.

Il risentimento che Agrippina *minor* provava nei confronti della donna sarebbe stato talmente forte che la stessa avrebbe accusato Domizia Emilia di *perduellio* giacché, a suo dire, avrebbe turbato la pace in Italia, non avendo tenuto a bada le bande armate dei suoi schiavi in Calabria<sup>771</sup>. I due capi d'accusa formulati nei suoi confronti sono stati considerati fondati e la donna venne condannata a morte, nonostante la decisa opposizione di Narcisso, il quale, seriamente preoccupato per la sua stessa vita, avrebbe confidato ad alcuni amici le proprie paure, addebitando la colpa di ciò proprio ad Agrippina *minor*, la cui potenza e determinazione, avrebbe fatto sorgere forti dubbi in lei<sup>772</sup>.

La magia è protagonista di una vicenda conservata in

---

*uenenariorum indice, cum opinione tardius cederet, uentre modo Britannici moto, accersitam mulierem sua manu uerberauit arguens, pro ueneno remedium dedisse; excusantique, minus datum ad occultandam facinoris inuidiam, Sane, inquit, legem Iuliam timeo, coegitque se coram in cubiculo quam posset uelocissimum ac praesentaneum coquere; deinde in haedo expertus, postquam is quinque horas protraxit iterum ac saepius recoctum porcello obiecit; quo statim exanimato, inferri in triclinium darique cenanti secum Britannico imperauit. Et cum ille ad primum gustum concidisset, comitali morbo ex consuetudine correptum apud conuiuias ementitus, postero die raptim inter maximos imbres tralatitico extulit funere. Locustae pro nauata opera impunitatem praediaque ampla, sed et discipulos dedit.* La donna avrebbe assunto un ruolo centrale anche nel suicidio di Nerone, avendo in qualche modo concorso a causarlo, fornendo al noto imperatore la sostanza venefica (Suet. *Nero* 47). Stando alla ricostruzione di Cassio Dione, sette mesi dopo il decesso di Nerone, la donna venne condannata a morte da Galba e, dopo averla fatta girare per tutta l'urbe in catene come segno di disprezzo nei suoi confronti, la stessa sarebbe stata giustiziata in onore delle feste dedicate al dio Giano (Dio Cass. 64.3). Sulla nota avvelenatrice v. F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 277.

<sup>768</sup> Tac. ann. 12.64.3: *Enimvero certamen acerrimum, amita potius an mater apud Neronem praenaleret: nam Lepida blandimentis ac largitionibus iuuenilem animum denunciebat, truci contra ac minaci Agrippina, quae filio dare imperium, tolerare imperitantem nequibat.*

<sup>769</sup> Tac. ann. 12.64.2, 12.65.1: *Ceterum obiecta sunt quod coniugem principis deuotionibus petiuisset ...*

<sup>770</sup> Tac. ann. 12.64.3: *Nec forma aetas opes multum distabant; et utraque impudica, infamis, uiolenta, haud minus uitiiis aemulabantur quam si qua ex fortuna prospera acceperant.*

<sup>771</sup> Tac. ann. 12.65.1: *... quodque parum coercitis per Calabriam seruorum agminibus pacem Italiae turbaret.*

<sup>772</sup> Tac. ann. 12.65.1: *Ob haec mors indicta, multum aduersante Narcisso, qui Agrippinam magis magisque suspectans prompsisse inter proximos ferebatur certam sibi perniciem ...*

Tac. ann. 16.30.2: *Vetera haec: sed recens et quo discrimini patris filiam conectebat, quod pecuniam magis dilargita esset.*

Tacito ci informa ampiamente dei fatti occorsi durante il regno di Nerone, nel 69 d.C., a una certa Servilia, figlia di Barea Sorano, console *suffectus* nel 52 d.C., sotto il principato di Claudio e proconsole in Asia<sup>773</sup>. Il processo intentato contro la figlia, infatti, inizia proprio a causa di alcune vicende occorse in territorio asiatico, ove il proconsole venne accusato di aver fomentato lo spirito sedizioso delle popolazioni del luogo<sup>774</sup>. All'interno di questo clima di rivolta si inserisce anche la vicenda di Vistilia.

La giovane donna, infatti, ancora ventenne e fortemente provata dall'esilio, avvenuto poco prima, del marito Annio Pollione<sup>775</sup>, è stata implicata nello stesso processo del padre<sup>776</sup>, promosso da un certo Ostorio Sabino, venendo accusata di aver donato i suoi gioielli e le sue vesti agli indovini per scoprire quale sarebbe stata la sorte del padre<sup>777</sup>. In sede di giudizio, l'accusatore le avrebbe mosso l'incriminazione di aver venduto i suoi regali di nozze e la collana di cui si adornava solo per avere del denaro da poter utilizzare per i sacrifici magici: di fronte a questo addebito la donna, rimasta senza parole e in preda allo sconforto, decise di rimanere in silenzio, gettandosi a terra e lasciandosi andare in un lungo e straziante pianto. Dopo essersi ripresa, decise di difendersi e, dopo aver baciato gli altari come segno di giuramento divino delle parole che andava a spendere, urlò a gran voce di aver ceduto i propri beni agli indovini solo per ottenere da Cesare e dagli altri *patres conscripti* la salvezza per il proprio padre, che la donna considera come *'optimum patrem'*<sup>778</sup>, cercando di rafforzare ulteriormente la propria posizione mettendo in evidenza come, i gioielli, le vesti e gli ornamenti di cui godeva in qualità di *matrona* erano stati sì ceduti, ma allo stesso modo

---

<sup>773</sup> Sulla vicenda occorsa a Vistilia e al padre, Barea Sorano, v. in letteratura A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 255 ss.; A. MAIURI, *'Occultae notae'*, cit., 98 s.; P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *'Honestas mors'*, cit., 606 s. e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 126 s.

<sup>774</sup> Ciò ci viene riferito da Tac. ann. 16.30.1: *Atque interim Ostorius Sabinus, Sorani accusator, ingreditur orditurque de amicitia Rubelli Plauti, quodque proconsulatum Asiae Soranus pro claritate sibi potius accommodatum quam ex utilitate communi egisset, alendo seditiones civitatum.* L'accusa di sedizione è sicuramente la più grave, ma accanto alla stessa Sorano venne incriminato anche per la sua amicizia con Plauto Rubellio, acerrimo nemico politico di Nerone e del modo in cui avrebbe svolto la carica di proconsole in Asia, dove è stato più attento a se stesso e alla propria popolarità piuttosto che al perseguimento dell'interesse pubblico.

<sup>775</sup> Il riferimento si trova in Tac. ann. 16.30.3.

<sup>776</sup> Ciò verrebbe attestato anche dall'espressione *'vetera haec'* di cui si avvale Tacito nella parte iniziale di ann. 16.30.2, per indicare come l'accusa mossa contro la figlia, Servilia, sia 'nuova' e vada a sommarsi alle accuse mosse in precedenza nei confronti del padre.

<sup>777</sup> Tac. ann. 16.30.2: *Acciderat sane pietate Serviliae (id enim nomen puellae fuit), quae caritate erga parentem, simul imprudentia aetatis, non tamen aliud consultaerat quam de incolumitate domus, et an placabilis Nero, an cognitio senatus nihil atroc adferret.*

<sup>778</sup> Tac. ann. 16.31.1: *Tum interrogante accusatore an cultus dotalis, an detractum cervici monile uenum dedisset, quo pecuniam faciendis magicis sacris contraberet, primum strata humi longoque fletu et silentio, post altaria et aram complexa 'nullos' inquit 'impios deos, nullas deuotiones, nec aliud infelicibus precibus inuocavi quam ut hunc optimum patrem tu, Caesar, uos, patres, serauretis incolumem.*

avrebbe dato il proprio sangue e la propria vita, qualora fosse stato necessario per salvare il padre, addossandosi l'intera colpa della vicenda<sup>779</sup>.

Il particolare che non passa inosservato nel brano tacitano è il seguente: a differenza della maggior parte degli altri processi, alla donna venne consentito – in modo alquanto singolare ed eccezionale – di scegliere il modo in cui morire, potendo scrivere essa stessa le sorti del proprio destino<sup>780</sup>.

#### 9. Profili differenziali a seconda del sesso dell'avvelenatore.

Se si volessero ripercorrere le tracce della repressione del *veneficium*, l'attenzione dovrebbe essere in un primo momento rivolta all'età regia, ove si può ricordare la testimonianza di Plutarco<sup>781</sup>, laddove viene assoggettata al *repudium* del marito la donna che avesse fatto uso di φάρμακον. Cenno si può nondimeno rinvenire – dando seguito a quanto riportatoci da Gaio in un frammento a commento delle XII tavole<sup>782</sup> – nella legislazione decemvirale, sebbene anche in questo caso l'accostamento sarebbe dubbioso giacché sarebbe estremamente complessa l'individuazione e la perimetrazione delle condotte riconducibili al novero dei *venena*<sup>783</sup>.

La prima – e alquanto dibattuta non trovandosi alcun riscontro in altre fonti – *lex de veneficio* sarebbe databile al 331<sup>784</sup>, secondo quanto riportatoci da Livio nelle *Perioche*<sup>785</sup>. Si ricorda, infine, la legge sillana dell'81 a.C. istitutiva di un'autonoma *quaestio*, ossia la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*<sup>786</sup>, mediante la quale sarebbe stato perseguito per veneficio chiunque, nella forma consumata, prepari, venda, acquisti, detenga, confezioni, appronti o ceda un *venenum malum*<sup>787</sup>. La stessa avrebbe fatto seguito alle due distinte *quaestiones* esistenti in età presillana,

---

<sup>779</sup> Tac. ann. 16.31.2: *Sic gemmas et uestis et dignitatis insignia dedi, quo modo si sanguinem et uitam poposcissent. Viderint isti, antebac mihi ignoti, quo nomine sint, quas artes exerceant: nulla mihi principis mentio nisi inter numina fuit.*

<sup>780</sup> Tac. ann. 16.30.3: *Igitur accita est in senatum, steteruntque diuersi ante tribunal consulum grandis aeuo parens, contra filia intra uicesimum aetatis annum, nuper marito Annio Pollione in exilium pulso uiduata desolataque, ac ne patrem quidem intuens cuius onerasse pericula uidebatur.*

<sup>781</sup> Cfr. Plut. Rom. 22.3. Per una completa ricostruzione del brano con riguardo al *veneficium* muliebre, cfr. in precedenza, cap. 4, soprattutto § 1.

<sup>782</sup> Alludo a Gai. XII Tab. D. 50.16.236 pr.

<sup>783</sup> Sul punto, cfr. la riflessione di F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 59 s.

<sup>784</sup> Sull'anno 331 e, in particolare, sugli episodi in quel periodo occorsi e attestati da Liv. per. 8.10, cfr. L. SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 39 ss. e B. KOWALEWSKI, *Frauegestalten*, cit., 299 ss.

<sup>785</sup> Liv. per. 8.10: *Lex de veneficio tunc primum constituta est.*

<sup>786</sup> Sul contenuto della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, cfr., *ex multis*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 635 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 357 s.; J.D. CLOUD, *The Primary Purpose of the 'lex Cornelia de sicariis'*, in ZSS, LXXXVI, 1969, 258 ss.; B. SANTALUCIA, voce *Omicidio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 890 ss. e, in particolare, 893, ora in *Studi*, cit., 118 ss. e, in specie, 123; N.D. LUISI, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis: considerazioni sul problema del rapporto di causalità*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, III, Napoli, 2007, 1518 ss.; G. RIZZELLI, *Note*, cit., 297 ss.

<sup>787</sup> Sull'individuazione delle condotte riconducibili *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis* al *veneficium*, cfr. Cic. *Cluent.* 54.148: *quicumque fecerit, uendiderit, emerit, habuerit, dederit ...*; Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.1.1: *... venenum confecerit ...*, D. 48.8.3 pr.: *... fecerit vel vendiderit vel habuerit ...*; Paul. Sent. 5.23.1: *... venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit parauerit ...* Quanto alla configurazione del *crimen veneficii* nella sola forma consumata, cfr. B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 123. *Contra*, ammette il mero tentativo U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano. Cenni sulla evoluzione dell'omicidio*, in *SDHI*, XLII, 1976, 255, il quale osserva come nella *Pro Cluentio*

che differenziavano la *cognitio criminis* a seconda che il reato fosse stato commesso con l'uso delle armi o tramite dei veleni. Come emerge dai passi in nostro possesso<sup>788</sup>, infatti, non rileva più la distinzione intercorrente tra *venenum bonum* e *venenum malum*, giacché le condotte materiali astrattamente riconducibili al provvedimento sillano sono provviste di una direzione finalistica, ossia sono dirette a provocare la morte di taluno. Dunque, a seguito dell'emanazione della *lex Cornelia*, il *crimen veneficiis* si configura nel sol caso in cui la sostanza velenosa – il *venenum malum*, quindi – fosse servita a uccidere taluno<sup>789</sup>, consentendo di inquadrare tale reato nel novero degli omicidi<sup>790</sup>. A ogni modo, il provvedimento sillano non sarebbe stato principalmente volto alla repressione delle condotte omicidiarie, quanto

---

l'Arpinate mettesse sullo stesso piano coloro che cedevano *venena* rispetto a quanti li preparassero, li vendessero, li acquistassero ovvero li detenessero. Il rilievo ascrivibile allo studioso sembra trovare un riscontro testuale, laddove l'oratore ammetteva che *'qui venenum malum fecit, fecerit'* (cfr. Cic. *Cluent.* 54.148 e Sall. *Cat.* 11.3: *avaritia pecuniae studium habet: ea quasi venenis malis imbuta corpus animum que virilem effeminat*), ragion per cui, a suo avviso, «il legislatore voleva colpire anche quelli che sembravano prepararsi al reato». Volendo concentrare la nostra attenzione sul passo ciceroniano, nello stesso vengono avanzati una serie di interrogativi circa la sottoposizione delle donne al procedimento per *quaestiones*, circostanza che sembrerebbe invece essere attestata in Val. Max. 8.3.1: *Maesia Sentinas rea causam suam L. Titio praetore iudicium cogente maximo populi concursu egit modosque omnes ac numeros defensionis non solum diligenter, sed etiam fortiter exsecuta, et prima actione et paene cunctis sententiis liberata est. Quam, quia sub specie feminae virilem animum gerebat, Androgynen appellabant*. Nella testimonianza riportata viene ricordata la figura di *Maesia Sentinas* che, per quanto rea, sarebbe stata assolta nel corso del primo *iudicium* dal pretore L. Tizio dinanzi a una grande affluenza del popolo, quasi all'unanimità. La giustificazione si sarebbe dovuta rinvenire nel fatto che la donna, per quanto fosse femmina, aveva un aspetto e un animo virile, per questo motivo veniva chiamata Androgine. Quel che balza immediatamente agli occhi è il riferimento al termine *'rea'* che accostato ai lemmi *'iudicium'*, *'prima actione'* e *'sententiis'* farebbe propendere per una sottoposizione della donna a un *publicum iudicium* per quanto, anche in conseguenza della scarsità di elementi contenuti nella fonte, non si sia in grado di definire con certezza a quale *quaestio* permanente fosse stata rimessa la cognizione del caso. Giova peraltro essere messo in luce come la nostra *Mesia* fosse passata alla storia anche per essere stata, insieme ad Afrania, la prima donna ad aver difeso se stessa pubblicamente. Sul punto v. in letteratura F. LAMBERTI, *'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla 'presenza' delle donne romane in ambito giudiziario*, in *El Cisne*, II, cit., 190 s. Del pari, la *matrona* Ortensia avrebbe preso parole per sostenere alcune delle donne più abbienti della città che sarebbero state sottoposte all'obbligo di tassazione per concorrere alle spese militari. A queste evenienze fa cenno C. CASCIONE, *Matrone 'vocatae in ius' tra antico e tardoantico*, in *Index*, XI, 2012, 239, ma anche nt. 9, per la dottrina sul tema, rimembrando il divieto dell'avvocatura e, in modo più generico, l'interdizione ai *virilia officia*, da sempre preclusi al genere femminile in conseguenza della loro condizione. Più in generale, invece, sulla testimonianza di Valerio Massimo, cfr. in letteratura F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 155 ss.

<sup>788</sup> A tal proposito, cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.1 pr.-1: *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis tenetur, qui hominem occiderit ... 1. ... qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit ...*, D. 48.8.3 pr.: *Eiusdem legis Corneliae de sicariis et veneficiis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel habuerit, plectitur*; Paul. Sent. 5.23.1: *Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit ..., et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit ...*

<sup>789</sup> Sul punto, cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3.2: *... sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habet*.

<sup>790</sup> Quanto alla direzione finalistica e all'accostamento veleno-morte con riguardo al *veneficium* e ai *mala medicamenta*, cfr. W. STEARNS DAVIS, *A Day in Old Rome*, New York, 1966, 165; E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 457; D. NÖRR, *'Causa mortis'. Auf den Spuren einer Redewendung*, München, 1986, 90 s.; J.-L. FERRARY, *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, in *Athenaeum*, LXXIX, 1991, 425 s., poi come capitolo autonomo in ID., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia, 2012, 82 s. (da cui si cita); F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 64; N.D. LUISI, *Lex Cornelia de sicariis et veneficiis*, cit., 1519 ss. e nt. 6; G. RIZZELLI, *Note*, cit., 299; E. MUSUMECI, *La paura del 'crimen occultum'. Declinazioni del veneficio in antico regime*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, I, 2019, 116 ss. *Contra*, U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione*, cit., 255, a parere del quale nel passo marciano l'allusione alla *lex Cornelia* è rivolta ai *venefici* «considerati indipendentemente dall'effettuarsi della conseguenza mortale».

piuttosto al ripristino dei *boni mores*<sup>791</sup>, ragion per cui veniva richiesta la sussistenza di dolo nell'azione e veniva sanzionato con la *poena capitis*<sup>792</sup>.

In forza di un *senatus consultum* sarebbe possibile intravedere anche un'applicazione estensiva della *lex Cornelia de sicariis et veneficis* alla donna che, senza dolo<sup>793</sup>, ma per *malo exemplo*, avesse somministrato ad altra donna *medicamentum ad conceptionem* – ovverosia una sostanza atta a favorire il suo concepimento – e che, a seguito di tale ingestione, la stessa fosse deceduta. La rea, in questa ipotesi, sarebbe stata condannata alla *relegatio*<sup>794</sup>.

Volendo ritornare a riporre la nostra attenzione sul provvedimento sillano, si può notare come lo stesso avesse previsto l'istituzione di un'apposita *quaestio* permanente che avrebbe punito con la *poena capitis* quanti avessero preparato, detenuto, alienato, acquistato o ancora somministrato *venena*<sup>795</sup>.

---

<sup>791</sup> In questo senso si esprime B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 119; ID., *Diritto e processo penale*<sup>2</sup>, cit., 147 s., a parere del quale la *lex Cornelia de sicariis et veneficis* sarebbe stata «una legge di circostanza intesa precipuamente alla restaurazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dopo i torbidi anni della guerra civile, e solo in via secondaria alla persecuzione dell'omicidio».

<sup>792</sup> In merito all'individuazione delle condotte astrattamente riconducibili al novero dei reati perseguibili *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis*, cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.1 pr.: *Lege Cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit: cuiusve dolo malo incendium factum erit: quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit: quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum indicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur.*

<sup>793</sup> In merito a indicativo è il collegamento con Paul. 5 *sent.* D. 48.19.38.5 (= Paul. *Sent.* 5.23.14): *Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi id dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est ...* Anche in questa ipotesi viene punita la cessione di sostanza abortiva o di *poculum amatorium* che si realizzi senza dolo, in quanto *mali exempli res est*. Sul punto, cfr. E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 433 ss. e 452 ss.; U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione*, cit., 259 s.; D.A. CENTOLA, *Brevi note a proposito di D. 48.8.3.2 e P.S. 5.23.14*, in *'Fides Humanitas Ius'. Studi in onore di L. Labruna*, II, Napoli, 2007, 955 s.; G. RIZZELLI, *Note*, cit., 307 ss. e 312 ss.; B. GIROTTI, *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia e Costanzo: riflessioni a partire da Ammiano*, 16.10.18-19, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano, 2016, 174 s., la quale mette in luce come «questa norma e la durezza delle sanzioni dimostrano quanto il fenomeno dell'avvelenamento attraverso abortivi e afrodisiaci avesse raggiunto vette talmente critiche da giustificare addirittura la persecuzione della semplice somministrazione senza volontà omicida» e, in tempi recenziatori, F. BOTTA, F. Botta, *'Nemica del marito, ostile alla natura': l'aborto entro e fuori il matrimonio negli ordinamenti dell'Impero d'Occidente*, in *Jus-Online*, VI, 2020, 7 ss. e M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 24 ss. Condivisibile è l'osservazione di L. PERLA, voce *Aborto (dir. rom.)*, in *Enc. it.*, I, Roma, 1929, 111, a parere del quale l'accostamento del *veneficium* all'aborto avrebbe assunto una finalità ampliativa rispetto al novero dei fatti perseguiti *ex lege Cornelia de sicariis et veneficis*. Ancora sul *malum exemplum*, cfr. Gell. *noc. Att.* 12.9.2: *Periculum etiam et venenum et contagium non, uti nunc dicuntur, pro malis tantum dicta esse multum exemplorum huiusmodi reperias*. Quanto alla ricomprensione del *poculum amatorium* nel novero dei *venena*, cfr. Quint. *inst. or.* 7.8.2: *Sit enim lex: 'Venefica capite puniatur'. Saepe se verberanti marito uscor amatorium dedit, eundem repudiavit: per propinquos rogata ut rediret non est reuersa: suspendit se maritus. Mulier ueneficii rea est'. Fortissima est actio dicentis amatorium uenenum esse: id erit finitio. Quod si parum ualebit, fiet syllogismus, ad quem uelut remissa priore contentione ueniamus: an proinde puniri debeat ac si uirum ueneno necasset.*

<sup>794</sup> Cfr. Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.3.2: *sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit*. Sulla vicenda v. in letteratura B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 210, nt. 80 e diffusamente, in precedenza, cit., 210, nt. 80 e diffusamente, in precedenza, E. HÖBENREICH, *Due senatoconsulti in tema di veneficio (Marcian. 14 'inst.' D. 48.8.3,2 e 3)*, in *AG*, CCVIII, 1988, 75 ss.

<sup>795</sup> Ciò è quanto emerge limpidamente da Cic. *Cluent.* 54.148: *quicumque fecerit, uendiderit, emerit, habuerit, dederit*; Marcian. 14 *inst.* D. 48.8.1.1: *... venenum confecerit ...*, D. 48.8.3 pr.: *... fecerit vel vendiderit vel habuerit ...*; Paul. *Sent.* 5.23.1: *... venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit ...* In dottrina, sul punto v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 146; V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*<sup>5</sup>, cit., 56 s.; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 58 e G. RIZZELLI, *Note*, cit., 297 ss.



Per quanto concerne la punizione delle condotte venefiche attribuibili alle donne si può notare come le stesse fossero state variamente sanzionate nel corso del tempo. Le donne avvelenatrici, infatti, sanzionate nelle epoche remote con il mero *repudium*<sup>796</sup>, sarebbero state sottoposte, durante la Repubblica, a pena ben più acerba come si evince dall'episodio del 331, svoltosi dinanzi ai comizi, ove viene fatto cenno alla *poena capitis* che sarebbe conseguita alla morte di talune accusate le quali, nel corso di un confronto probatorio con la loro delatrice, avrebbero ingerito i *venena* – che, a loro difesa, avrebbero definito come *medicamenta salubria* – decedendo poco dopo. Questo caso, peraltro, è emblematico in quanto farebbe cenno a un caso di concorso nel reato e sarebbe stato risolto mediante l'istituzione di un'apposita *quaestio extraordinaria*. La *ratio* riconducibile a un così grave trattamento punitivo sarebbe originata dall'interesse pubblico di preservare e tutelare la stabilità e la sicurezza dell'urbe, messe a grave repentaglio dalla preparazione e dalla diffusione di *medicamenta e recondita alia* da un gruppo nutrito di *matronae* (ben venti), circostanza che avrebbe reso ancor più necessario un intervento per arginare e contenere il dilaniare di siffatta pratica. Che si trattasse di un fenomeno ormai ben radicato nel contesto romano viene ulteriormente avvalorato dagli episodi successivi del 184, 180, 179 e 152 a.C. Quel che balza agli occhi è come – alludo all'episodio del 184 – il veneficio risulti talmente diffuso da avere come protagonisti anche gli uomini – il riferimento liviano è alla *damnatio* di duemila *homines* –, oltre alle donne che vengono sovente considerate ree anche in questo caso in forza dell'antico principio per cui sarebbero state proprio loro a maneggiare le sostanze venefiche sin dai tempi più remoti<sup>797</sup>. Del pari, nel 180, sarebbe stata istituita un'apposita *veneficii quaestio ex senatoconsulto* volta alla cognizione di alcuni episodi di veneficio, tra i quali a spiccare è quello di una certa Quarta Ostilia, nel quale a trasparire sono due elementi: in primo luogo, la commistione tra *ius* e *fas* – come nella vicenda del 331 – e, in seconda battuta, il collegamento tra la componente politica e quella criminale, la quale ultima sarebbe finalizzata all'uccisione

---

<sup>796</sup> L'allusione al *repudium* è contenuta in Plut. *Rom.* 22.3: ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινὰς (ὁ Πρωμύλος), ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικῶν δὲ διδοῦς ἐξβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσιν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων. Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 10: *Constituit quoque leges quasdam, inter quas illa dura est, quae uxori non permittit diuertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum; si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bonorum eius partem uxoris fieri, partem Cereri sacram esse iussit ...* (1.9). Trad. lat. contenuta in P.F. GIRARD, *Textes de droit romain*, II, Paris, 1903, 6: *Constituit quoque leges quasdam, quarum illa dura est, quae uxori non permittit diuertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum, si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bonorum ejus partem uxoris fieri, partem Cereri sacram esse jussit ...* (7.1). Sul punto, richiamo anche la versione più recente curata da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 48 s.: Ἐθμμε δὲ καὶ νόμους τινὰς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικῶν δὲ διδοῦς ἐξβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσιν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων ...

<sup>797</sup> Ciò verrebbe peraltro suffragato da Quint. *inst. or.* 5.10.25: *patria, quia similiter etiam civitatum leges instituta opinione habent differentiam: sexus, ut latrocinium facilius in uiro, veneficium in femina credas: aetas, quia aliud aliis annis magis conuenit: educatio et disciplina, quoniam refert a quibus et quo quisque modo sit institutus*. Nel passo riportato, infatti, emerge in modo nitido come sia più facile che un *latrocinium* e un atto di brigantaggio siano commessi da un uomo, mentre un *veneficium* da una donna. Sul passo riportato, v. in letteratura G. RIZZELLI, *Note*, cit., 305.

di *inlustres viri*. Proprio siffatta finalità avrebbe messo in evidenza l'interesse pubblico alla repressione del veneficio, circostanza peraltro avvalorata dal coinvolgimento anche di un numero considerevole di uomini – tremila stando a Livio –. Infine, al 152 la repressione dell'uccisione tramite *venena* dei mariti di Publilia e Licinia avrebbe assunto dei connotati particolari giacché si sarebbe trattato di un giudizio frammisto tra *cognitio domi* e *iudicium publicum*, con evidente commistione tra due finalità, vale a dire quella della difesa – soprattutto degli *inlustres viri* – dal dilaniare delle morti per avvelenamento e, al contempo, quella privatistica, volta alla conservazione dell'integrità dei valori familiari, benché poi la cognizione fosse stata attratta *tout court* dai familiari delle donne alla luce della evidenza del *scelus* commesso<sup>798</sup>.

Il *veneficium* avrebbe assunto centralità anche nei riti celebrati in onore del dio Bacco-Dioniso, come emerge dall'*iudicium* di Publio Ebuizio e dalla confessione della liberta Ispala Fecenia. A fronte della citata inchiesta avrebbe visto la luce il *senatusconsultum de Bacchanalibus* del 186 a.C., che prevede un apparato sanzionatorio differenziato a seconda che a commettere reato fosse stata una donna ovvero un uomo. In particolare, a seguito della promulgazione – per mano dei *patres conscripti* – del predetto provvedimento, sarebbe stata istituita un'apposita *quaestio extra ordinem de Bacchanalibus sacrisque nocturnis*, presieduta dai consoli, mediante la quale sarebbero state comminate delle pene differenziate a seconda del ruolo e del grado di compartecipazione di ciascun adepto al sodalizio criminale. Difatti, mentre coloro i quali si fossero limitati a prestare giuramento di appartenenza a quest'ultimo avrebbero dovuto soggiacere alla reclusione in carcere, gli autori materiali di condotte illecite sarebbero stati sottoposti alla pena capitale. Questo sarebbe stato il regime previsto nel caso in cui a commettere reati fossero stati degli uomini. Qualora le autrici fossero state, invece, delle donne, allora il trattamento loro riservato sarebbe stato diverso: sottoposizione al *iudicium domesticum* e, 'si nemo erat idoneus supplicii exactor'<sup>799</sup>, allora la stessa sarebbe stata giudicata in costanza di un *publicum iudicium*<sup>800</sup>.

Dunque, quel che emerge dalla repressione dei culti bacchici del 186 a.C. è una disciplina differenziata a seconda che il soggetto attivo del reato fosse stata una donna o, in alternativa, un uomo. Nel primo caso, vi sarebbe stato l'intervento del *iudicium domesticum* – benché, si badi, il ruolo della famiglia sarebbe stato ben più limitato ed eterodiretto rispetto a una *cognitio* statutale già maturata e formata, svolgendo una funzione meramente attuativa – , al quale avrebbe fatto seguito l'uccisione in privato della donna rea<sup>801</sup>. Il *publicum iudicium* avrebbe ampliato la sua sfera d'azione, anche in fase esecutiva, qualora i familiari della donna non avessero dato seguito ai *supplicia*. Diverso, invece, sarebbe stato qualora ad aver commesso il reato fosse stato un uomo: è il Patavino, in questo caso, a rammentarci

---

<sup>798</sup> Sui vari episodi citati, v. *supra*, cap. 4, § 2.

<sup>799</sup> Liv. 39.18.6.

<sup>800</sup> Su questi aspetti – anche relativi alla pena da comminare e all'autorità competente a giudicarli – mi sono soffermata, in precedenza al cap. 1, § 3, a cui rimando per una più attenta e completa disamina.

<sup>801</sup> Ciò emerge in modo nitido indistintamente in Liv. 39.18.6 e Val. Max. 6.3.7.

l'esistenza di una diversità di pene – che si inserisce in un più ampio 'doppio binario' sul quale si fonda la diversità di repressione rispetto alla medesima condotta tenuta dalla donna – che si sarebbe basata sul differente ruolo ricoperto, oltre che sul reato commesso. Difatti è Livio a dirci più analiticamente – dopo aver genericamente alluso al fatto che i rei di reati connessi ai culti bacchici sarebbero stati giustiziati in pubblico in forza di un *publicum iudicium*<sup>802</sup> – che gli uomini sono sottoposti alla reclusione *in vinculis* qualora fossero stati dei semplici affiliati<sup>803</sup> mentre, nel caso in cui avessero commesso stupro, omicidio, falsa testimonianza, alterazioni di sigilli o di testamenti, ovvero altre frodi avrebbero dovuto soggiacere all'estremo supplizio<sup>804</sup>.

Successivo alla *lex Cornelia de sicariis et veneficis* è invece l'episodio di veneficio che vede come protagonista Titinia – che verrà sottoposta, con buona probabilità, a un *iudicium privatum* nel 79 a.C.<sup>805</sup> –. Del pari, nel 19 d.C., Munatia Plancina e il marito Gneo Calpurnio Pisone verranno accusati di aver avvelenato l'erede al trono, Germanico. Per quanto vi siano dei dubbi circa l'attendibilità della notizia – di cui abbiamo contezza nelle sole fonti letterarie –, l'accusato, per sfuggire a una condanna ormai certa, si sarebbe tolto la vita, mentre la moglie, la cui reità appare sicura anche in conseguenza di alcuni eventi che avrebbero confermato il suo coinvolgimento, come la richiesta di interrogatorio della nota avvelenatrice Martina, morta improvvisamente, ma anche la raccomandazione contenuta in un'*epistula* redatta poco prima di morire dallo stesso Germanico che intimava di ricordare come fosse stata una donna – e l'allusione è certamente volta a Munatia Plancina – ad aver posto fine, per avvelenamento, alla sua vita. Ulteriore riprova – e questa volta sì davvero inscalfibile – della colpevolezza della donna sarebbe stata occasionata dalla sottoposizione a processo della donna alla morte di Agrippina e della sua protettrice, Livia Augusta. In quell'occasione, infatti, Munatia Plancina sarebbe stata accusata di crimini ben noti<sup>806</sup>, ma si sarebbe tolta la vita per evitare di dover soggiacere a una condanna ormai certa<sup>807</sup>. Ma, nonostante ciò, sarebbe stata pronunciata nei suoi riguardi l'assoluzione, anche a seguito del coinvolgimento – a favore dell'accusata benché, forse, celando la sua partecipazione alla morte di Germanico – della influente Livia Augusta<sup>808</sup>.

Un'altra accusa di avvelenamento alquanto singolare viene avanzata nei confronti di Numisia Galla. In particolare, quel che emerge dalla sola fonte in nostro possesso, per quanto lacunosa, farebbe propendere per una competenza rimessa ai centumviri – ai quali sarebbe spettato di conoscere dalla vicenda successoria, nel corso della quale venne intentato anche il giudizio per veneficio – e dagli stessi, con buona probabilità, assolta<sup>809</sup>. Al 20 d.C. è fatto

---

<sup>802</sup> Liv. 39.18.6.

<sup>803</sup> Cfr. Liv. 39.18.3.

<sup>804</sup> Cfr. Liv. 39.18.4.

<sup>805</sup> Sulla vicenda di Titinia, v. in precedenza, cap. 4, § 4.

<sup>806</sup> Sui crimini ben noti, cfr. Tac. *ann.* 6.26.3.

<sup>807</sup> Sul suicidio di Munatia Plancina, v. Dio Cass. 58.22.5.

<sup>808</sup> Sull'episodio, cfr. *supra* al presente capitolo, § 5.

<sup>809</sup> Sulla vicenda che vede come protagonista Numisia Galla, v. *supra*, al presente capitolo, § 5.

risalire l'avvelenamento che viene addebitato a Emilia Lepida, condannata all'*aqua et igni interdictio*<sup>810</sup>, mentre poco dopo è collocato il veneficio realizzato a sfondo politico da Livilla in concorso con il prefetto del pretorio Seiano, emerso a seguito di un'*epistula* confezionata dall'*ex* moglie di quest'ultimo, la quale lo incolpava di aver avvelenato, insieme alla prima, Druso. L'uomo, per effetto della decisione assunta dal Senato, venne giustiziato per strangolamento. Alla pena capitale – oltre che alla *damnatio memoriae* – venne sottoposta anche la sua correa: si tratta del primo caso di condanna a morte applicata a una donna di cui abbiamo contezza<sup>811</sup>.

Che vi fosse un intimo collegamento tra il *veneficium*, la magia e l'adulterio è fuori discussione<sup>812</sup>. Ciò emerge limpidamente dalle accuse di cui abbiamo contezza dell'età del principato – successive, dunque, al provvedimento sillano dell'81 a.C. che trova applicazione –, che vedono coinvolte Fabia Numantina (24 d.C.), accusata al contempo di simulazione di parto, adulterio, veneficio e consultazione degli astrologi caldei e Claudia Pulchra la quale, nel 26 d.C., sarebbe stata incriminata per adulterio – in concorso con l'amante, un certo Furnio –, veneficio e magia. Sono ancora queste due ultime imputazioni a venire in rilievo nella vicenda di Vibia, nel 52 d.C., in quella di Domizia Lepida, condannata a morte nel 54 d.C. e in quella di Servilia nel 69 d.C.<sup>813</sup>. L'accostamento tra il *veneficium* e adulterio – quanto alla donna – viene in emersione anche in una costituzione contenuta nel *Codex Theodosianus*<sup>814</sup>, ove si consente al *maritus* di ripudiare la propria *uxor* nel caso in cui la stessa fosse un'avvelenatrice, un'adultera ovvero ancora una mezzana. Per converso, a quest'ultima non sarebbe stato permesso di fare altrettanto con il proprio marito qualora lo stesso fosse dedito al consumo di sostanze alcoliche, giocatore d'azzardo oppure donnaio ovvero ancora '*per quascumque occasiones*', ma soltanto nelle ipotesi<sup>815</sup> in cui lo stesso fosse *homicida, medicamentarius*

<sup>810</sup> Sull'avvelenamento perpetrato da Emilia Lepida, v. *supra*, al presente capitolo, § 6.

<sup>811</sup> Sulla vicenda di Livilla e del suo correo, Seiano, v. *supra*, al presente capitolo, § 7.

<sup>812</sup> Cfr. G. RIZZELLI, *Note*, cit., 304 e, poco dopo, M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 68 ss. Che vi fosse un'intima connessione tra la donna che sarebbe, al contempo, avvelenatrice e adultera è quanto emerge da Quint. *inst. or.* 5.11.39: *Si causam ueneficii dicat adultera, non M. Catonis iudicio damnanda uideatur, qui nullam adulteram non qui nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit?* Su questa assimilazione, v. *supra*, nt. 489. Sul punto v. anche, seppur tangenzialmente, L. KREYDER, *la donna che uccide, tra cronaca e letteratura, nella Francia contemporanea*, in *La criminalità femminile*, cit., 183 s.

<sup>813</sup> Per un approfondimento su questi episodi che vedono frammisti magia, adulterio e avvelenamento, v. *supra*, al presente capitolo, § 8.

<sup>814</sup> Alludo a *Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetorio) C.Th.* 3.16.1: *Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepolchrorum dissolutorem marito suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat ... In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri convenient, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint ... (a. 331).*

<sup>815</sup> In merito ai fatti che legittimano un *iustum repudium*, cfr. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, cit., 171; E. VOLTERRA, voce *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 791 ss., ora in ora in *Scritti giuridici*, III. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 288 ss.; C. CASTELLO, *Assenza d'ispirazione cristiana in C.Th. 3.16.1*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage a J. Ellul*, Parigi, 1983, 204; A. DI MAURO TODINI, '*Medicamentarius*', cit., 346 ss.; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 135 ss.; P. FERRETTI, '*Duo... Unum*': *Costantino e il Ripudio*, in *AUFE*, XXIII, 2009, 85; C. VENTURINI, *La ripudianda*, cit., 79 ss., e, in particolare, 89 s.; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 98 ss.; D. ANNUNZIATA, *Il 'repudium' in Costantino. Brevi note su C.Th. 3.16.1*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. del Tufo e F. Lucrezi, Napoli, 2019, 49 s.

o *sepulchri dissolutor*<sup>816</sup>. Come si può dunque rilevare l'essere *medicamentarius/medicamentaria*<sup>817</sup>, ossia l'essere dedito alla predisposizione di veleni e filtri magici è causa di giustificato ripudio sia per l'*uxor* che per il *maritus*, consentendo di inquadrare il *veneficium* tanto tra i *crimina* maschili, tanto tra quelli femminili<sup>818</sup>, sebbene non si trovi alcuna fonte che attesti accuse di avvelenamento nei riguardi di uomini ovvero nella quale si trovi traccia di morte per ingestione di sostanze venefiche da parte di donne<sup>819</sup>.

Nonostante ciò di *crimina* è comunque necessario parlare: si noti, infatti, che sebbene sul piano etimologico i termini *medicamentarius/medicamentaria* attengano tanto all'arte medico-erboristica<sup>820</sup>, quanto all'attività di predisposizione e utilizzo di sostanze venefiche o magiche, sul fronte legislativo, l'imperatore avrebbe consentito il *iustum repudium* alla sola presenza di uno dei *tria crimina* e in particolare, per quanto ci riguarda, l'essere dediti all'utilizzo di *medicamenta*. Ne risulta che – in conformità alla politica costantiniana in materia e all'evoluzione stessa del concetto di *medicamentum* avvenuta in seno all'*interpretatio* – il concetto da ultimo richiamato avrebbe assunto un'accezione prettamente negativa, suffragata non

---

<sup>816</sup> Sulla testimonianza riportata cfr. E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 613; J. HUBER, *Der Ehekonsens im römischen Recht*, cit., 129 s.; C. VENTURINI, *Innovazioni postclassiche*, cit., 286 s.; C. TERRENI, 'Me puero', cit., 298; S. GIGLIO, *Alcuni aspetti della legislazione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine Before and After Constantine*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski e R. Lizzi Testa, Bari, 2012, 240 s., il quale rileva come la riforma costantiniana fosse stata radicale, giacché prima del suo intervento il *repudium* unilaterale, sia da parte dell'uomo che della donna, era «almeno formalmente, totale». In argomento, cfr. anche V. NERI, *Il marito 'dominus' e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano, 2016, 53 s., il quale correttamente mette in luce come sebbene il matrimonio potesse «essere sciolto solo per cause gravi, che sono indicate in una triade di crimini», questi sarebbero diventati una diade con riguardi alla donna, giacché l'*adulterium* veniva contemplato solo per l'uomo; P.G.M. LOBIATI, *Giustizia pena e misericordia nell'istituto del matrimonio nel diritto romano*, in *Vergentis*, V, 2017, 158; P. OMBRETTA CUNEO, *Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II*, in *JusOnline*, I, 2018, 226; M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 22 e, soprattutto, 26 ss. Si badi che si tratterebbe della sola testimonianza dalla quale parrebbe emergere il carattere criminale del *veneficium*, per quanto ulteriori allusioni – seppur di diverso contenuto – si possano rinvenire in costituzioni costantiniane di poco precedenti, vale a dire CTh. 9.40.1 (*Imp. Constantinus A. ad Catulinum*), riproposto in C. 9.47.16 (*Imp. Constantinus A. ad Catulinum*): ... *quam in adulteriū vel homicidii vel maleficiū crimen ...* (a. 314 o 313); CTh. 9.16.3 (*Imp. Constantinus A. et Caes. ad Bassum p[ro]raefectum u[r]bi*) – ove il riferimento è alla *scientia puniendi et vindicanda* e si può intravedere l'intima interconnessione intercorrente tra il *veneficium* e il *maleficium* –; CTh. 9.38.1 (*Imp. Constantinus A. ad Maximum p[ro]raefectum p[ro]raetoriō*): *Propter Crispi atque Helenae partum omnibus indulgemus praeter veneficos homicidas adulteros* (a. 322) – in cui Costantino esclude i venefici dall'*indulgentia principis* –. Sul punto, cfr. C. VENTURINI, *La ripudianda*, cit., 90; A. DI MAURO TODINI, 'Medicamentarius', cit., 366; C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 138 s., nt. 303; F. PERGAMI, *La repressione dell'adulterio*, cit., 31; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 154; D. ANNUNZIATA, *Il 'repudium'*, cit., 50 s. e 53.

<sup>817</sup> La complessa definizione dei *medicamentarii* viene confermata dall'*Int. a* CTh. 3.16.1, laddove si precisa che *nisi forte eum aut homicidam aut maleficum aut sepulchri violatorem, nisi fortasse adulteram aut maleficam aut conciliatricem*, finendo per assimilare *medicamentarius/medicamentaria* a *maleficus/malefica*.

<sup>818</sup> In argomento, in ordine di tempo, cfr. E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 29; F. CAVAGGIONI, 'Mulier rea', cit., 217; C. TERRENI, 'Me puero', cit., 297 ss.; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 151 ss.

<sup>819</sup> La fondatezza del rilievo veniva colta da A. DI MAURO TODINI, 'Medicamentarius', cit., 355, la quale osserva come i vocaboli *medicamentarius/medicamentaria* fossero apparsi nella produzione giuridica per la prima volta – alla pari del lemma *muliercularius* sorto proprio nella cultura popolare – nella costituzione costantiniana, soppiantando i termini *maleficus/veneficus*, precedentemente adoperati.

<sup>820</sup> Dando seguito all'indagine etimologica condotta da A. ERNOUT - A. MEILLET, voce *Medeor*, cit., 392, i lemmi *medicamentarius/medicamentaria* avrebbero condiviso la radice *med-* con il vocabolo *medicō* – dal quale ne sarebbero derivati alla pari dei vocaboli *medicatus, medicāmen (-mentum)* – e avrebbero assunto «le sens de “guérir par la magie” et comme le gr. φάρμακον ont pris le sens de “empoisonner”».

soltanto dal dato letterale – nella costituzione si allude *expressis verbis* ai *tria crimina* tra i quali si annovera l'essere *medicamentarius/medicamentaria* –, ma anche sul fronte repressivo – giacché il concetto verrebbe accostato a fattispecie che costituiscono, a vario titolo, figure criminose –. Non a caso, è proprio dall'accertata sussistenza di un fatto rientrante tra i *tria crimina* che si evitano l'abbandono della casa coniugale e la conseguente *deportatio in insulam* per la donna e l'obbligo di restituzione della dote e il divieto di contrarre nuove nozze per l'uomo<sup>821</sup>.

---

<sup>821</sup> Cfr. *Imp. Constant(inus) A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetori)o* CTh. 3.16.1: ... *Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acunculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari ... Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata* (a. 331).

## CAPITOLO QUINTO

### IUS OSCULI E ABORTO

SOMMARIO: 1. Lineamenti terminologico-concettuali dell'aborto: definizione e interessi sottesi. – 2. Il controllo muliebre sull'assunzione di vino: *ius osculi*. – 3. La violazione del divieto di bere vino: illecito commesso dall'Orazia. – 4. Aborto e accuse di sterilità: processi contro Emilia Lepida e Claudia Ottavia. – 5. Omissione delle cure parentali: vessazioni e induzione al suicidio. – 6. L'aborto e l'infanticidio come conseguenza dell'assunzione di farmaci: caso di Eusebia. – 7. Profili tecnico-giuridici e *ratio* di politica del diritto sottesi alla repressione dell'aborto e dell'infanticidio come reati tipicamente muliebri: uno sguardo intertemporale.

#### 1. Lineamenti terminologico-concettuali dell'aborto: definizione e interessi sottesi.

Altra importante condotta addebitabile alle donne è l'aborto, che viene sovente qualificato come interruzione, commessa dolosamente, della gravidanza dalla quale consegue la cessazione della nuova vita<sup>822</sup>. Ciò potrebbe derivare da operazioni meccaniche ovvero ancora essere la conseguenza dell'ingestione di vino<sup>823</sup> o sostanze farmacologiche velenose<sup>824</sup>, ma potrebbe anche discendere da una scelta 'obbligata' della donna, per salvare la propria vita, oltre che dipendere da una mera volontà di disfarsi del feto prima che questo fosse venuto alla luce<sup>825</sup>. Proprio con riguardo a quest'ultimo aspetto si può notare come l'aborto, infatti, fosse il principale mezzo di cui si sarebbe avvalsa la donna per evitare gravidanze indesiderate, insieme all'utilizzo di contraccettivi<sup>826</sup>. A questi, infatti, avrebbe fatto seguito –

---

<sup>822</sup> Quanto alla definizione di aborto magistrale è quella fornitaci da O. VANNINI, *'Quid iuris'? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale. Aborto - omicidio preterintenzionale*, V, Milano, 1950, 1, il quale lo considera, dal punto di vista giuridico-penale, come «la violenta interruzione del processo fisiologico della gravidanza con la conseguente perdita del prodotto del concepimento, vitale o meno che sia».

<sup>823</sup> Sull'ingestione di vino con capacità abortive, v. in precedenza, cap. 4, § 1.

<sup>824</sup> Fa cenno all'aborto praticato mediante mezzi meccanici ovvero per mezzo dell'ingestione di *venena* Ovid. *am.* 2.14.14(15).27-28: *Vestra quid effoditis subiectis viscera telis / et nondum natis dira venena datis?*

<sup>825</sup> Sul punto, cfr. le voci *ābortio*, *ābortium*, *ābortivus*, *āborto*, *ābortum* e *ābortus* contenute in Æ. FORCELLINI, *Lexicon*, I, cit., 15 s.; L. PERLA, voce *Aborto*, cit., 111, che si riferiva propriamente al doloso impedimento del «normale compimento del processo formativo del feto». Si può notare come secondo M.E. BAZÁN - S.M. ROMERO - M. VILLAGRA - N.A. JUÁREZ - L. SALOMÓN - S.A. PERALTA, *El aborto ¿Fue delito en Roma? Su tratamiento en la legislación italiana y argentina*, in *Derecho de obligaciones: la importancia del derecho romano en la época contemporánea. Actas del XVII Congreso internacional y XX Congreso iberoamericano de derecho romano (Bologna-Rávena, 25-28 de marzo de 2015)*, editor G. Luchetti, Bologna, 2016, 674, «la palabra aborto proviene del latín *abortus* de *ab*, que significa privación y de *ortu* que indica nacimiento». Ancora, quanto alla definizione dell'aborto, cfr. in precedenza O. VANNINI, *'Quid iuris'?*, cit., 1.

<sup>826</sup> All'aborto quale *crimen*, si accompagni il procurato aborto con finalità farmacologica e terapeutica, il cui presupposto di partenza andrebbe scorto nelle necessità di salvare la vita della madre allude M.E. BAZÁN - S.M. ROMERO - M. VILLAGRA - N.A. JUÁREZ - L. SALOMÓN - S.A. PERALTA, *El aborto*, cit., 674. Ancora Sull'aborto a scopo terapeutico, cfr. G. GALEOTTI, *Storia dell'aborto*, Bologna, 2003, 22.

nel caso in cui il figlio fosse nato – l’abbandono o l’infanticidio, pratiche utilizzate per disfarsi di figli scomodi già venuti al mondo<sup>827</sup>.

È comunque fuori discussione che a Roma il numero più consistente di aborti fosse stato perpetrato proprio facendo uso di veleni e *medicamenta*, motivo per cui si potrebbe osservare come questo reato fosse intimamente connesso con il *veneficium* – *crimen* dai confini talvolta evanescenti e sfumati<sup>828</sup> –, con il quale parrebbe dividerne l’intento omicidiario, per quanto non venga anch’esso ricompreso nell’alveo della *lex Cornelia de sicariis et veneficis*<sup>829</sup>. Difatti, già dai tempi di Romolo<sup>830</sup>, l’avvelenamento della prole sarebbe stato accostato all’aborto realizzato «contro la volontà o all’insaputa del marito» titolare, sin dai temi più antichi, del *ius vitae ac necis*<sup>831</sup>.

La rilevanza giuridica, oltre che sociale, dell’aborto è un ineludibile sin dalle poche più remote giacché in una società patriarcale come quella romana la finalità procreativa dell’uomo e la preservazione della legittimità della prole giocavano un ruolo di primo piano, che non poteva essere messo in discussione dalla condotta della donna che decideva di disfarsi del figlio prima che questo venisse al mondo. Difatti, un simile comportamento non soltanto avrebbe minato l’interesse collettivo sotteso alla procreazione – finalità ultima rimessa alla donna –, ma avrebbe nondimeno leso le aspettative paterne a una discendenza legittima<sup>832</sup>.

---

<sup>827</sup> Per un approfondimento sull’argomento, cfr. G. GATTA, *Aborto una storia dimenticata. L’aborto nelle credenze popolari nelle religioni nella filosofia nelle legislazioni dal 500 a.C. ai giorni nostri*, Bologna, 1997, 99 s., il quale metteva in luce come, in un sistema arcaico come quello romano delle origini, fosse estremamente arduo ravvisare un confine tra i contraccettivi e gli abortivi di cui si avvaleva la donna per l’interruzione di gravidanza.

<sup>828</sup> Sul punto, v. G. RIZZELLI, *Note*, cit., 297, ma soprattutto, in precedenza, C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 76, nt. 83, la quale osserva come il lemma ‘*φάρμακον*’ non fosse relegato al solo ambito dell’avvelenamento, ma riguardasse anche il fenomeno abortivo.

<sup>829</sup> In questo senso si esprimono U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, cit., 259, a parere del quale siffatto accostamento avrebbe origine compilatoria e, poco dopo, E. NARDI, *Aborto e omicidio nella civiltà classica*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 366.

<sup>830</sup> Il riferimento è a Plut. *Rom.* 22.3.

<sup>831</sup> Così C. FAYER, *La ‘familia’*, III, cit., 76, nt. 83, la quale sostiene la *φαρμακεία* potesse essere considerata anche come un «procurato aborto per mezzo di filtri o farmaci, aborto commesso naturalmente contro la volontà o all’insaputa del marito». Così, in precedenza, E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in *Storie di Roma. Caratteri e morfologie*, IV, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino, 1989, 595; EAD., *Ripudio*, cit., 621, laddove la studiosa osserva come l’unico aborto punito fosse quello «procurato per iniziativa della donna all’insaputa del marito». A quest’ultimo allude anche L. LABRUNA, *Donne e pene in Roma antica*, in *Index*, XL, 2012, 11, mentre più dubbioso appare G. BRINI, *Matrimonio*, II, cit., 80 ss. Sul rifiuto della donna «di portare a termine la gravidanza» si sofferma, invece, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, cit., 112; ID., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 19. Quanto, più in generale, al *ius vitae ac necis* maritale, cfr. R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 244 s., che fa cenno a un’indebita arrogazione da parte della *mulier* di una decisione che sarebbe spettata al *maritus*, usurpandone la «posizione di preminenza». Su questi aspetti v. più di recente M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 12 e nt. 57.

<sup>832</sup> Pone l’accento sulla «necessità di salvaguardare l’autenticità della stirpe» (p. 15), oltre che sulla volontà paterna di trasmettere il proprio sangue e la propria identità a una sua discendenza L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 7 ss.



## 2. Il controllo muliebre sull'assunzione di vino: 'ius osculi'.

Sin dalle epoche più remote di Roma viene fatto divieto per la donna di assumere sostanza vinosa che si estrinseca in una proibizione accertabile tramite il *ius osculi* – vale a dire con il «diritto di baciare» al quale necessariamente consegue un «dovere di corrispondere al bacio»<sup>833</sup> – e corredata, al contempo, da un potere familiare in sede di repressione, come emerge in maniera cristallina da

Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6: ... ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὃ πάντων ἐλάχιστον ἀμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιοῦσα γυνή. ἀμρότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἀμαρτημάτων γυναικείων αἴσχιστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς<sup>834</sup>.

Nel passo riportato, infatti, Dionigi ci ricorda come l'adulterio e l'aver bevuto vino – comportamento che i greci consideravano come l'ultima di tutte le colpe – dovevano essere perseguiti dai *cognati cum marito*. Stando alla testimonianza testé riportata, quindi, accanto all'ubriachezza avrebbe trovato spazio, come già abbiamo accennato, l'adulterio. Romolo avrebbe dunque permesso di punire entrambe le condotte con la *poena capitis*, in quanto si sarebbe trattato dei reati più gravi di cui le donne potessero essere colpevoli, in quanto considerava l'*adulterium* una fonte di follia sconsiderata e l'ubriachezza come fonte di adulterio<sup>835</sup>.

Riguardo alla repressione del fenomeno, lo storico ci ricorda come la donna che avesse ingerito vino o si fosse resa rea di *adulterium* sarebbe stata sanzionata dai *cognati cum marito* con la *poena capitis*<sup>836</sup>. L'Alicarnassese avrebbe alluso a un'antica *lex Romuli* ove a essere repressa sarebbe stata l'assunzione di sostanza vinosa – ἴ τις οἶνον εμρεθείη πιοῦσα' in quanto tale –, giacché da questo fatto sarebbe conseguita l'equiparazione con l'*adulterium* – 'φθορὰ σώματος' – laddove, in entrambi i casi, vi sarebbe stata un'immissione di un elemento

---

<sup>833</sup> In questi termini si esprime A. GUARINO, *Il «ius osculi» e Romolo*, in *ANA*, XXXIV, 1985, 71, ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 58 (da cui si cita).

<sup>834</sup> Per comodità è stata riportata la più recente edizione delle *leges regiae*, curata da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 41 s. Sul punto, cfr. inoltre S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 9: ... ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον. ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί – εἴ τις οἶνον εμρεθείη πιοῦσα γυνή, ἀμρότερα γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιοῦν συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος. Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 9: ... *De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteriis et si qua vinum bibisse argueretur, hoc utrumque enim morte punire Romulus concessit ...*

<sup>835</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.7. Sulla connessione tra l'*adulterium* e l'ingestione di sostanza vinosa, v. anche *supra*, cap. 1, § 1.

<sup>836</sup> Cfr., sul testo, oltre a I. PIRO, *Unioni*, cit., 256 e 263, v. R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 234, ma anche G.M. OLIVIERO, *Il 'diritto di famiglia'*, cit., 855 s. e, più di recente, C. CASCIONE, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent*, Madrid, 2016, 114 s., ma anche A. TOFINO PADRINO, *Matrimonio*, cit., 194 s.

estraneo nel corpo femminile<sup>837</sup>. Ma proprio questo accostamento giustificava l'avversione romulea nei confronti delle due condotte tipicamente relegate al sesso debole, finendo per considerarle come le «più turpi delle colpe femminili»<sup>838</sup>. Non a caso, all'*adulterium* veniva ascritta la principale causa di follia e allo stato d'ebbrezza il *leitmotiv* dal quale sarebbero sgorgati rapporti adulterini. Ma ecco che quest'accostamento tra *adulterium* e ubriachezza muliebre quali fonti di depravazione non trapela solo dalla testimonianza dell'Alicarnassese, ma anche in Valerio Massimo che, riportandoci una testimonianza di Varrone, metteva in luce l'abbandono delle *virtutes* a vantaggio dei vizi e delle nefandezze:

Val. Max. 6.3.9: ... *Egnati autem Meceni longe minore de causa, qui uxorem, quod vinum bibisset, fusti percussam interemit, idque factum non accusatore tantum, sed etiam reprehensore caruit, uno quoque existimante optimo illam exemplo violatae sobrietati poenas pependisse. et sane quaecumque femina vini usum immoderate appetit, omnibus et virtutibus ianuam claudit et delictis aperit.*

Invero, la donna che faccia uso immoderato di vino abbandonerebbe le virtù per aprirsi al vizio. Ma non si tratterebbe di una condotta priva di conseguenze sul piano familiare e giuridico: come si evince *prima facie* dal brano riportato, Egnazio Mecennio, dopo aver sorpreso l'*uxor* intenta a bere vino, decise di percuoterla sino a ucciderla a frustate<sup>839</sup> senza subire alcuna ripercussione sul piano sociale e giuridico – tanto che '*non accusatore tantum, sed etiam reprehensore caruit*' –, consentendo di far divenire l'episodio dell'*uxor* esempio di sobrietà

---

<sup>837</sup> Sul punto, cfr. L. MINIERI, 'Vini usus feminis ignotus', in *Labeo*, XXVIII, 1982, 153, ma anche L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 41 ss. All'ubriachezza come «fonte ... di adulterio» fanno cenno anche R. FIORI, *Il divieto*, cit., 41 s. *Contra* M. DURRY, *Les femmes*, cit., 108 ss. e W. DEONNA - M. RENARD, *Croyances*, cit., 25 e nt. 7, a parere dei quali lo storico di Alicarnasso si sarebbe riferito al solo vino con proprietà abortive e anticoncezionali. Che il brano dell'Alicarnassense lasciasse intendere come la *commixtio sanguinis* fosse anche frutto di incertezza della prole, è opinione radicata in dottrina, come emerge anche da P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 21, a parere del quale «en buvant, la femme se soumet à un principe de vie étranger, donc hostile». Per un approfondimento su questo aspetto, cfr., *supra*, cap. 1, § 1 e bibliografia ivi citata.

<sup>838</sup> Così G. FRANCIOSI, 'Leges regiae', cit., 42.

<sup>839</sup> È stato notato, in proposito, come la componente repressiva della condotta muliebre – sebbene non fosse, per converso, dato rilievo all'aspetto vizioso della stessa – fosse stata riproposta anche in altre tre versioni, ossia Plin. *nat. hist.* 14.14.89: *Non licebat id feminis Romae bibere. Inuenimus inter exempla Egnati Maetenni uxorem, quod vinum bibisset et dolio, interfectam fusti a marito, eumque caedis a Romulo absolutum*; Serv. *Aen.* 1.737: *apud maiores nostros feminae non utebantur vino, nisi sacrorum causa certis diebus. Denique femina, quae sub Romulo vinum bibit, occisa est a marito, Metennius absolutus id enim nomen marito* e Tert. *apol.* 6.4-5: *Circa feminas quidem etiam illa maiorum instituta ceciderunt quae modestiae, quae sobrietati patrocinabantur, cum aurum nulla norat praeter unico digito, quem sponsus oppignerasset pronubo anulo; cum mulieres usque adeo vino abstinerentur, ut matronam ob resignatos cellar vinariae loculos sui inedia necarint, sub Romulo vero quae vinum attigerat impune a Metennio marito trucidata sit.* 5. *Idcirco et oscula propinquis offerre etiam necessitas erat, et spiritu indicarentur.* Quel che rileva è che nei passi di Plinio e di Servio alle donne è precluso bere vino presso i *maiores*, sebbene quest'ultimo consenta alle stesse di assumere sostanza vinosa in certi giorni '*sacrorum causa*'. Su questi passi, v. da ultimo M. FALCON, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, cit., 60.

violata<sup>840</sup>. Dello stesso segno pare essere un'ulteriore testimonianza<sup>841</sup>, sempre attribuibile a Valerio Massimo, ove – limitandosi a tratteggiare l'aspetto deplorabile della condotta muliebre, senza prevederne una sanzione – l'ubriachezza veniva considerata la porta d'accesso a ogni comportamento indecoroso:

Val. Max. 2.1.5: *Vini usus olim Romanis feminis ignotus fuit, ne scilicet in aliquod dedecus prolabantur, quia proximus a Libero patre intemperantiae gradus ad inconcessam venerem esse consuevit.*

Non soltanto, dunque, l'assunzione di sostanza vinosa veniva reputata, sin dalle epoche più remote, un comportamento vietato e represso in quanto tale – qualora a commetterlo fosse stata la donna – giacché dallo stesso potevano originare gesti indecorosi, oltre che venire associato – come già abbiamo avuto occasione di vedere in precedenza – alla commissione di adulteri. Proprio per questo motivo lo stesso in alcune fonti non soltanto viene vietato – come è nel caso di Valerio Massimo –, ma oltre a venire interdetto, sarebbe punito con la messa a morte della donna, come viene attestato da Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6, ma anche da un passo tratto dalle *noctes Atticae* di Aulo Gellio<sup>842</sup>.

Si può ricordare, peraltro, che l'interdizione prettamente femminile dall'ingestione di sostanza vinosa<sup>843</sup> sia da ricollegarsi a un'esigenza invalsa non unicamente nel contesto romano, ma anche negli ambienti ellenici sebbene – come ben ci ricorda lo storico di Alicarnasso<sup>844</sup>, riportando la *lex regia* – in questo contesto dovesse trattarsi di una questione di poco conto e, certamente, non punita alla stregua dell'*adulterium* con la *poena capitis*.

Peraltro, il richiamo operato dall'Alicarnassese alla figura dei *cognati* consentirebbe di dispiegare i propri effetti sia sul piano strutturale oltre che su quello funzionale, giacché la

---

<sup>840</sup> Cfr. segnatamente, tra i contributi in materia, R. FIORI, 'Homo sacer', cit., 234; ID., *Il divieto*, cit., 43 ss., a parere del quale il brano di Valerio Massimo avrebbe sotteso a un'accusa di omicidio. Sul passo, v. anche G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio*<sup>3</sup>, cit., 44 s.; ID., *Famiglia e persone in Roma Antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino, 1995, 168 s.; A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 336; S. RONCATI, *Donne e vino nell'antichità: una storia di divieti?*, in *RIDA*, LXV, 2018, 205 s. Più di recente, cfr. A. MCCLINTOCK, *La repressione dell'omicidio*, in *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. Bettini, Bologna, 2022, 159, la quale, sulla scia del Fiori, avrebbe ammesso l'esistenza di un'accusa di omicidio. Dello stesso avviso è, da ultimo, M. FALCON, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, cit., 60 s.

<sup>841</sup> Riflettevano sulla connessione intercorrente tra l'*adulterium* e l'assunzione di sostanza vinosa da parte della donna in Val. Max. 2.1.5, *ex multis*, G. FRANCIOSI, *Clan gentilizio*<sup>3</sup>, cit., 45; C. CASCIONE, *Matrone 'vocatae in ius'*, cit., 238; L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 73.

<sup>842</sup> Alludo a Gell. *noct. Att.* 10.23.4: *vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium quod videtur habet: si quid perverse teatreque factum est a muliere, multatur; si vinum bibit, si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur.* Sulla testimonianza v. L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 43 s., la quale individua un'intima connessione, esistente anche in questa ipotesi, tra la commissione di adulterio e l'assunzione di sostanza vinosa, comportamenti che avrebbero dato adito a un '*dubius sanguis*'. Difatti, come aveva sostenuto poco prima R. FIORI, 'Homo sacer', cit., 240, sulla scia di P. NOAILLES, *Les tabous*, cit., 20 ss. e di E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 139 s., il divieto di bere vino è da collegare «al timore di introdurre nel corpo della donna un principio di vita estraneo», oltre che «alla paura che il vino fosse usato con finalità abortive o che attribuisse capacità vaticinatorie».

<sup>843</sup> Quanto alla generalizzata avversione propria del mondo romano al consumo di vino da parte della donna cfr., *ex multis*, v. anche Cic. *rep.* 4.6.6: *Ita magnam habet uim disciplina uerecundiae: carent temeto omnes mulieres;* Isid. *etym.* 20.3.2: *... Inde est quod apud ueteres Romanos feminae non utebantur uinum, nisi sacrorum causa certis diebus.*

<sup>844</sup> Il riferimento è a Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6.

loro presenza non soltanto sarebbe richiesta, *ad validitatem*, per suffragare e dare vita alla repressione della condotta muliebre, ma sarebbe nondimeno necessaria per il legittimo esercizio del *ius osculi*<sup>845</sup>, come ben si evince dalla lettura di:

Gell. *noct. Att.* 10.23.1: *Qui de victu atque cultu populi Romani scripserunt, mulieres Romae atque in Latium aetatem abstemias egisse, hoc est vino semper, quod 'temetum' prisca lingua appellabatur, abstinuisse dicunt, institutumque ut cognatis osculum ferrent deprehendendi causa, ut odor indicium faceret, si bibissent ...*

Il passo attribuito ad Aulo Gellio non stabilirebbe diversità rispetto a ciò che si evince dalle testimonianze sinora riportate sebbene, in questa ipotesi, la *coercitio* sarebbe, ancora una volta, *domi* e la *poena* sarebbe stata *capitis*<sup>846</sup>. Va osservato inoltre come anche in questa ipotesi – il riferimento è contenuto nel § 3<sup>847</sup> –, l'assunzione del vino da parte della donna fosse considerata circostanza empia e, come tale, fosse sanzionata dal giudice, alla pari delle condotte serbate dalle donne ree di *probrum* e di *adulterium*. Ma nel racconto il noto giurista romano non si esime dal rammentare, da un lato, la necessità di preservare i *boni mores* e la morigeratezza dei costumi delle donne antiche<sup>848</sup> e, dall'altro lato, di ricordarci come che le stesse, a Roma e nel Lazio, fossero solite rimanere astemie e fornire prova della loro sobrietà tramite l'avvallo del *ius osculi*. Si sarebbe trattato di un controllo fisico operato dai *cognati* delle donne che le avrebbero baciato per decretare, dall'odore dell'alito, la loro astensione dalla sostanza vinosa – in particolare, come si evince dal dato letterale, l'astensione avrebbe riguardato propriamente il *temetum*<sup>849</sup> –. A tal proposito non si deve scordare come fosse stato

---

<sup>845</sup> In argomento, cfr. A. GUARINO, *Intorno alle «leges regiae»*, cit., 58.

<sup>846</sup> Sul punto, cfr. A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 641; J.-M. PAILLER, *Quand la femme sentait le vin. Variations sur une image antique et moderne*, in REA, LIII, 2000, 77 s. Quanto, più in generale, al contenuto della testimonianza, cfr. S. RONCATI, *Donne e vino*, cit., 205 s. e, in tempi più recenti, L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 72 s.

<sup>847</sup> *sed Marcus Cato non solum existimatas, sed et multatas quoque a iudice mulieres refert non minus, si vinum in se, quam si probrum et adulterium admisissent.*

<sup>848</sup> Si tratterebbe di un assunto ulteriormente rafforzato dalla parte iniziale di Gell. *noct. Att.* 10.23, laddove il giurista romano asseriva che *'Verba ex oratione M. Catonis de mulierum veterum victu et moribus; atque inibi, quod fuerit ius marito in adulterio uxorem deprehensam necare'*.

<sup>849</sup> A tal proposito sostiene che l'unico vino vietato alla donna fosse il *temetum*, ossia «il puro succo d'uva deputato agli impieghi sacrali e veicolo di misteriosi poteri» P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 167 s., nt. 209. Che, infatti, l'assunzione del vino puro, ossia di quello destinato a rimanere confinato nella sola sfera divina e, come tale, interdetto alla donna, in quanto costituente «il *medium* della relazione tra gli uomini e gli dei» è opinione sostenuta da I. SANDEI, *Il vino nella società romana (maschile): la medicina, la 'cena', la sfera religiosa*, in *Ager Veleias*, III.14, 2008, 10. Per quanto sia escluso alla donna di bere *temetum*, come osserva sempre il Sandei, il divieto non sarebbe però integrale: alla stessa, infatti, è consentito assumerne, seppur a quantità non ingenti, sulla scia di Plin. *Sen. nat. hist.* 23.25: *Dari utique non nisi in cibo debet nec a somno nec praecedente alio potu, hoc est utique sitienti, nec nisi in desperatione suprema, et uiro facilius quam feminae, seni quam iuueni, iuueni quam puero, hieme quam aestate, adsuetis potius quam expertibus*. In relazione al brano di Plinio il Vecchio, infatti, lo studioso sostiene che, per quanto sia necessario valutare caso per caso, è opportuno prestare prudenza nel caso di somministrazione di sostanza alcolica alla donna – bisogna, dunque, essere più cauti rispetto all'elargizione di vino all'uomo –. In modo non dissimile, al contempo, è più facile la *datio* a una persona che ne sia abituata piuttosto che a una che non lo è, magari per uso medico (p. 3 ss.). Del pari, è sempre lo studioso ad accedere all'idea a tenore della quale i *vini secundaria* – vale a dire quelli con basso tasso alcolemico – sarebbero stati assumibili dalle donne, quantomeno

lo stesso Plinio a ricordarci come per Catone i *propinqui* fossero soliti baciare le donne per accertare se le stesse avessero o meno assunto del *temetum*, antico nome del vino, dal quale sarebbe poi derivato il termine ‘*temulentia*’ e, quindi, il vocabolo ‘ubriachezza’<sup>850</sup>.

Si sarebbe dunque dinanzi a un vero e proprio potere coercitivo esercitato dai *familiari* sulle donne giacché, come ci ricorda la testimonianza catoniana riportataci da Gellio, qualora fosse stato accertato il consumo del vino, le stesse non soltanto sarebbero state assoggettate a suddetto controllo, ma sarebbero state nondimeno sanzionate dal giudice in misura non minore rispetto al caso in cui a essere commessi fossero episodi di *probrum* o di *adulterium* giacché, come ben si ricorda, ai tempi di Catone non sarebbe stato più concesso al marito di mettere a morte la moglie adultera – salvo si trattasse di un’adultera colta in flagranza di reato – o che avesse bevuto del vino<sup>851</sup>. A questi, infatti, era solo consentito di ripudiare la donna e chiedere al pretore la nomina di un giudice che la sanzionasse con la misura di carattere patrimoniale in tema di dote<sup>852</sup>.

Si noti come il divieto di avvicinarsi alla sostanza vinosa da parte della donna non fosse limitato alla sola fase assuntiva, quanto si fosse esteso anche alla sua fase precedente, finendo per colpire qualunque atto apprensivo dalla stessa esercitato nei confronti della sostanza interdotta, come ben si evince dalla lettura di:

Plin. Sen. *nat. hist.* 14.14.90: *Fabius Pictor in annalibus suis scripsit matronam, quod loculos in quibus erant claves cellae uinariae resignauisset, a suis inedia mori coactam ...*

---

da quelle non più fertili e, magari, solo in determinate circostanze, come nel corso dei banchetti. Sul punto centrale è Varr. *vita pop. rom.* 1.315: *Antiquae mulieres maiores natu bibebant loram aut sapham aut defrutum aut passum <aut muriolam>, quam murrina quidem Plautus appellare solet*, ove viene messo in luce come, per i romani, i *uina secundaria*: fossero il vinello, i vini cotti, il passito e il vino profumato di mirra. Si sarebbe trattato di vini che avevano tra di loro in comune una caratteristica, vale a dire l’assenza di purezza, tipica invece del *temetum*, dal quale le donne erano escluse. Su questi aspetti cfr. G. PICCALUGA, ‘*Bona Dea*’. *Due contributi all’interpretazione del solo culto*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, XXXV, 1964, 205 ss. e R. FIORI, ‘*Homo sacer*’, cit., 240 s. Il divieto di bere *temetum* da parte della donna viene ulteriormente avvalorato dai riti di *Bona Dea*, in costanza dei quali alla stessa è consentito ingerire sostanza vinosa, purché si trattasse di *uina secundaria*. Stando alla mitica leggenda, il *temetum* sarebbe stata la bevanda preferita di Fauna, la quale, a causa della sua propensione all’ubriachezza, sarebbe stata fustigata a morte dal marito *Faunus*. Dunque, nel corso di questi riti, le donne avrebbero ingerito del vino puro, ma proprio per risaltarne il divieto che ricade sulle *mulieres*, nella loro quotidianità, lo stesso veniva assunto quasi di nascosto, versato in un vaso di miele. Sui riti di *Bona Dea* e sui divieti femminili, v. soprattutto G. PICCALUGA, ‘*Bona Dea*’, cit., 202 ss. e 216 ss.; I. SANDEI, *Vita*, cit., 10 ss.

<sup>850</sup> Il riferimento è a Plin. Sen. *nat. hist.* 14.14.90: ... *Cato ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent an temetum olerent*. Sul passo riportato, v. da ultimo L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 72.

<sup>851</sup> Sul punto, cfr. G. PICCALUGA, ‘*Bona Dea*’, cit., 204 s. e nt. 46; *La leggenda di Roma*, III, cit., 112; S. RONCATI, *Donne e vino*, cit., 206; L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 73.

<sup>852</sup> Di ciò si rinviene traccia in Plin. Sen. *nat. hist.* 14.14.90: ... *Cn. Domitius iudex pronuntiauit mulierem uideri plus uini bibisse quam ualitudinis causa, uiro insciente, et dote multauit* ... Nel passo riportato si fa cenno alla sanzione della perdita della dote comminata da Gneo Domizio nei confronti della stessa che, all’insaputa del marito, avesse fatto uso di sostanza vinosa. Allusione alla mera pena pecuniaria e all’intervento censorio è invece contenuta in Gell. *noct. Att.* 10.23.4: *Verba Marci Catonis adscripti ex oratione, quae inscribitur de dote, in qua id quoque scriptum est in adulterio uxores deprehensas ius fuisse maritis necare: «Vir» inquit «cum diuortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod videtur, habet, si quid perverse teatreque factum est a muliere; multatur, si vinum bibit; si cum alieno viro probi quid fecit, condemnatur»*. Sulla testimonianza da ultimo citata v. in letteratura, ex multis, R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 403 e, in tempi recenziatori, L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 73.

Nella testimonianza riportata, infatti, viene alla luce il caso di una *matrona* la quale dopo aver aperto il luogo in cui venivano conservate le chiavi della *cella vinaria* – equiparando, dunque, siffatta condotta all’effettiva assunzione del vino – sarebbe stata costretta a morire d’inedia dai suoi parenti.

Le circostanze descritte non contraddicono la natura privativa del divieto, ma anzi costituiscono la naturale evoluzione di tale concezione che, nel caso di specie, prevede la forzatura del loculo ove erano custodite le chiavi di accesso alla *cella vinaria*, condotta che è stata punita dai *propinqui* con la morte per inedia. Quanto alla fase assuntiva, Plinio ci racconta che gli stessi fossero soliti praticare il *ius osculi* e baciare le donne, per vedere se odoravano di vino puro<sup>853</sup>.

È sempre Plinio a rammentarci come il vino fosse stato considerato anche come fonte di aborto, come emerge limpidamente da

*nat. hist.* 14.116-117: *Sunt et in uino prodigia. Dicitur in Arcadia fieri quod fecunditatem feminis inportet, uiris rabiem, at in Achaia maxime circa Ceryniam abigi partum uino atque etiam si uuam edant grauidae, cum differentia in gustatu non sit.* 117. *Troezonium uinum qui bibant negantur generare. ... Aegyptus et ecbolada habet abortus facientem.*

Vanno dunque colte, nel tessuto argomentativo pliniano<sup>854</sup>, tre diverse finalità insite nella sostanza vinosa e che, sviscerate sotto il profilo topico, assumono una diversa qualifica, sino a porsi in netto contrasto tra loro. Innanzitutto, si dice che in Arcadia si trovi il vino che porta alle donne fecondità e agli uomini rabbia, in Acaia – e, in particolare, nei pressi di Cerinia –, invece, l’aborto si poteva procurare non soltanto con il vino, ma anche con l’ingestione di uva, dato che tra le due sostanze non vi era differenza di gusto. Ma, ancora, viene fatto cenno al vino di Trezene, che conduceva all’infertilità e, infine, all’uva ecbolada, dalle note proprietà abortive.

Invero, nelle fonti in nostro possesso, il divieto sembra assumere talvolta una forma generalizzata<sup>855</sup> mentre, in altre circostanze, pare essere limitato – come nel caso di specie – al solo *temetum*. Però, non si tratterebbe di una testimonianza isolata, giacché la medesima ricostruzione pare riecheggiare anche in:

*Gell. noct. Att.* 10.23.2: *Bibere autem solitas ferunt loream, passum, murrinam et quae id genus sapiant potu dulcia.*

---

<sup>853</sup> Cfr., in argomento, *ex plurimis*, A.D. MANFREDINI, *Costantino*, cit., 336; e S. RONCATI, *Donne e vino*, cit., 205. Sul divieto di accesso, da parte della donna, alle chiavi della *cella vinaria*, della cantina o degli altri luoghi in cui la sostanza vinosa è conservata – oltre all’interdizione all’accesso a suddetti luoghi – cfr. G. GATTA, *Aborto*, cit., 106 e *La leggenda di Roma*, III, cit., 325.

<sup>854</sup> Sul brano, cfr. S. RONCATI, *Donne e vino*, cit., 208 s.

<sup>855</sup> A sostegno di ciò sembra militare Plin. *Sen. nat. hist.* 14.14.89.

Il *'bibere'* evocato dall'autore delle *noctes Atticae* per indicare il diritto di antica memoria attribuito ai familiari della donna di controllare, dall'alito, se la stessa avesse bevuto giacché le stesse sarebbero state solite assumere vino passito, vino alla mirra ovvero altre simili bevande dal gusto dolciastro<sup>856</sup>.

Un generale divieto di avvicinamento alla *cella vinaria* parrebbe emergere anche in

Plut. *Rom.* 22.3: ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινὰς (ὁ Ῥωμύλος), ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικὶ δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων<sup>857</sup> ...

Dalla testimonianza plutarchea si evince che Romolo aveva stabilito diverse leggi, una delle quali molto severa: questa non permetteva alla *mulier* di abbandonare il *maritus*, ma consentiva che una donna fosse ripudiata oltre che per adulterio, anche in caso di avvelenamento dei figli e sostituzione, sottrazione o falsificazione delle chiavi. Discusso è il riferimento dello scrittore greco alle chiavi che sembrerebbero essere quelle della *cella vinaria*, ossia del luogo in cui veniva conservato il vino e che non sarebbero state consegnate alla donna per evitare che la stessa potesse accedervi, consumare della sostanza alcolica e ubriacarsi<sup>858</sup>.

Valorizzando alcuni dati desumibili dalle testimonianze, sembra essersi consolidata l'opinione per cui si sarebbe trattato di un comportamento che avrebbe assunto rilievo nel sol caso in cui a commetterlo fosse stata la donna, la cui semplice ingestione di sostanza vinosa avrebbe comportato, per ciò solo, la condanna<sup>859</sup>. Ma si badi che la componente

---

<sup>856</sup> Sulla fonte, v. M. BETTINI, *Affari di famiglia: la parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009, 242; C. CASCIONE, *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique*, cit., 120 e nt. 35.

<sup>857</sup> Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 10: *Constituit quoque leges quasdam, inter quas illa dura est, quae uxori non permittit diuertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum; si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bonorum eius partem uxoris fieri, partem Cereri sacram esse iussit* ... Trad. lat. di cui è conservata traccia anche in P.F. GIRARD, *Textes*, II, cit., 6, 7.1: *Constituit quoque leges quasdam, quarum illa dura est, quae uxori non permittit diuertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum, si vero aliter quis a se dimitteret uxorem, bonorum eius partem uxoris fieri, partem Cereri sacram esse iussit* ... Sul punto, cfr. anche la versione più recente curata da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 48 s.: Ἐθῆκε δὲ καὶ νόμους τινὰς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναικὶ δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν· εἰ δ' ἄλλως τις ἀποπέμψαιτο, τῆς οὐσίας αὐτοῦ τὸ μὲν γυναικὸς εἶναι, τὸ δὲ τῆς Δήμητρος ἱερὸν κελεύων ... Sulla testimonianza riportata v. anche R. FIORI, *Homo sacer*, cit., 236 ss.

<sup>858</sup> Così sembra esprimersi la parte maggioritaria della dottrina, tra cui C. FAYER, *La vita familiare dei romani antichi*, cit., 120. Sull'allusione alla *cella vinaria* nella testimonianza plutarchea e sul modo in cui la stessa doveva considerarsi rimando a M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del conceptito*, cit., 7 ss. e bibliografia ivi citata. Che però l'interdizione al luogo in cui veniva conservato il vino – il riferimento del brano plutarcheo sembra potersi rinvenire nella falsificazione di chiavi o, più in generale, al *furtum* delle chiavi – fosse in qualche modo connesso alle proprietà abortive insite nelle sostanze vinose, è un dato ineludibile. In dottrina è stato infatti osservato come l'espressione *'κλειδῶν ὑποβολῇ'* riecheggi una concezione assai risalente, a tenore della quale il vino – e, in particolar modo, il *temetum* – avrebbe avuto proprietà anticoncezionali e abortive. In questi termini si esprime G. GATTA, cit., 157 s.

<sup>859</sup> È molto esplicita sul punto P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 155 ss.

soggettivistica dell'aborto non sarebbe stata sola, ma avrebbe trovato espressione anche nell'*adulterium*, laddove si sarebbe trattato di due condotte teleologicamente affini e avvinte dalla medesima direzione finalistica, ossia la garanzia della legittimità della prole<sup>860</sup>.

### 3. La violazione del divieto di bere vino: illecito commesso dall'Orazia.

Emblematica, anche sotto il profilo relativo alla connessione tra l'*adulterium* e l'assunzione di sostanza vinosa è la vicenda che vede come protagonista Camilla Orazia. L'episodio si colloca all'interno di un contesto di dissidi e guerre iniziate sotto il regno del re Tullo Ostilio, quando Roma sarebbe entrata in conflitto con Albalonga<sup>861</sup>. La soluzione di questi dissidi sarebbe stata rimessa a due gruppi di uomini – rispettivamente tre fratelli, gli Orazi, per Roma e altri tre fratelli, i Curiazi, per Albalonga – che si sarebbero affrontati con un duello combattuto con la spada. Poco dopo il suo inizio, l'esito della battaglia parve (quasi) scontato: due Orazi vennero uccisi, mentre due Curiazi riportarono solo delle lievi ferite. Il terzo fratello, l'Orazio superstite, trovandosi in difficoltà nel proseguire da solo la battaglia contro i tre avversari, decise allora di ricorrere a un inganno, fingendo di ritornare a Roma. La decisione assunta sarebbe stata particolarmente 'furba' giacché gli avrebbe permesso di tornare ad affrontare il nemico quasi 'ad armi pari'. E così è stato: in un primo momento, infatti, sarebbe stato raggiunto dall'unico dei Curiazi non addolorato e lo trafisse mentre, in seguito, venne avvicinato dai due fratelli feriti i quali, in conseguenza delle ferite riportate, sarebbero stati facilmente uccisi. Dunque, non vi è alcun dubbio: la vittoria di Roma su Albalonga era stata decretata con la conseguente sottomissione di quest'ultima alla città eterna. Una volta conclusosi il duello, l'Orazio superstite, ancora con il triplice bottino di guerra – ossia le spoglie degli avversari – con sé sarebbe stato raggiunto, in prossimità della porta Calpena, dalla sorella ancora nubile, promessa sposa di uno degli avversari<sup>862</sup>. La donna,

---

<sup>860</sup> Sulla centralità assunta dal medesimo interesse sotteso alle testimonianze di Dionigi e di Plutarco e al mutato assetto spazio-temporale si sofferma soprattutto C. FAYER, *La 'familia'*, I, cit., 153 e nt. 81; EAD., *La 'familia'*, III, cit., 195 ss. e 77 s., nt. 85; EAD., *La vita familiare dei romani antichi*, cit., 120.

<sup>861</sup> Traccia del conflitto tra Roma e Albalonga è conservata in Liv. 1.24-25.

<sup>862</sup> Pare opportuno in questa sede richiamare Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.15.2: αὐτοὺς ἀλλήλοις χωρεῖν διὰ μάχης. ἡ γὰρ Ὀρατίων μήτηρ τῶν ἡμετέρων ἀδελφὴ τῆς Κορατίων μητρὸς ἐστὶ τῶν Ἀλβανῶν, καὶ τέθραπται τὰ μειράκια ἐν τοῖς ἀμφοτέρων τῶν γυναικῶν κόλποις ἀσπάζονται τ' ἀλλήλους καὶ φιλοῦσιν οὐχ ἧττον ἢ πολλοὺς τοὺς ἑαυτῶν ἀδελφούς, ὅρα δὴ μὴ ποτε οὐδ' ὄσιον ἦ τοῦτοις ἀναδιδόναι τὰ ὄπλα καὶ καλεῖν αὐτοὺς ἐπὶ τὸν κατ' ἀλλήλων φόνον ἀνεψιούς καὶ συντρόφους ὄντας. τὸ γὰρ ἐμφύλιον ἄγος, εἰς ἀναγκασθῶσιν ἀλλήλους. Il brano è eloquente giacché lo stesso sarebbe stato la sola testimonianza dalla quale si evince in maniera nitida il rapporto intercorrente tra l'Orazia e l'amato, morto nel combattimento, che sarebbe stato cugino di primo grado, giacché la madre degli Orazi sarebbe stata, stando a Dionigi, sorella di quella dei Curiazi. Sul passo v. in dottrina G. BRESCIA, *Declamazione e mito*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli, 2015, 81 ss.; M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana*, cit., 80; L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 12 ss.; R. FIORI, *Il 'crimen' dell'Orazio superstite*, in *Iura*, LXVIII, 2020, 35 ss.; L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 82; B. SANTALUCIA, *La versione liviana del processo all'Orazio*, in *Iura*, LXVI, 2018, 43 ss., ora in *Lingua e istituzioni: aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi. Convegno di studio, Istituto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia, 24-25 novembre 2017)*, Venezia, 2020, 209 ss. (da cui si cita); G. RIZZELLI, *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, in *AUPA*, LXIV, 2021, 134 ss.; M. LENTANO, *La parentela. Roma*, in *Il sapere mitico. Un'antropologia del mondo antico*, a cura di M. Bettini, Torino, 2021, 188 s.; M. FALCON, *L'omicidio nelle leggi di Numa*, cit., 61 ss. Allusione al rapporto di parentela intercorrente tra le famiglie degli Orazi e dei Curiazi è contenuto



riconoscendo nella spalla del fratello il manto militare dalla stessa intessuto per il suo amato si sciolse i capelli e, in preda alle lacrime, ripeteva il nome del fidanzato deceduto. Ma fu proprio questo atteggiamento a infastidire l’Orazio superstite giacché la sorella, anziché essere addolorata e piangere in modo scomposto e insistente, si sarebbe dovuta unire al tripudio pubblico per la vittoria conseguita dal fratello in onore di Roma. A quel punto, la donna sarebbe stata uccisa dal fratello il quale, estratta la spada, trafisse la sorella, pronunciando le seguenti parole: ‘*cum immaturo amore ad sponsum*, tu che hai scordato i fratelli morti e quello ancora vivo e addirittura la tua stessa patria. Possa così perire ogni donna romana che piangerà un nemico’<sup>863</sup>.

Per quanto il delitto sarebbe parso come un ‘*atrox facinus*’<sup>864</sup> ai senatori e ai plebei, allo stesso si sarebbe contrapposta la prodezza di poco precedente che avrebbe glorificato la sua immagine e la stessa Roma. L’Orazio superstite venne comunque condotto dinanzi al re Tullo Ostilio il quale, non volendo assumersi personalmente la responsabilità di un processo così doloroso e impopolare – giacché sarebbe destinato a concludersi con la pronuncia di una condanna capitale – avrebbe deciso di convocare l’assemblea del popolo e procedere pubblicamente alla nomina dei *duumviri perduellionis*, affinché fossero questi ultimi a giudicare l’uomo per il reato di alto tradimento<sup>865</sup>.

La ‘*lex orrendi carminis*’ – la legge di riferimento che avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso dell’Orazio superstite e in forza della quale vennero, dunque, nominati i *duumviri* – sarebbe stata particolarmente forte e lo sarebbe stata al punto tale da considerare impossibile pure l’assoluzione di un innocente, giacché avrebbe previsto che i delitti di lesa maestà fossero rimessi al giudizio dei *duumviri perduellionis*. Nel caso in cui il re avesse poi deciso di proporre ricorso contro la sentenza da questi pronunciata, si sarebbe dovuto appellare al popolo. Se fossero stati però i *duumviri perduellionis* a prevalere, allora dopo

---

anche in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.21.5: ἀνακλαυσαμένη δὲ τὸν μόρον τοῦ μνηστῆρος ἀτενέσι τοῖς ὀφθαλμοῖς εἰς τὸν ἀδελφὸν ὄρᾳ καὶ λέγει· Μισρώτατε ἄνθρωπε, χαίρεις ἀποκτείνας τοὺς ἀνεψιοὺς καὶ μὲ τὴν παναθλίαν ἀδελφὴν ἀποστερησας γάμου, ὧ δύστηνε ἄλλ’ οὐδ’ ἔλεος εἰσέρχεται σε τῶν ἀπολωλότων συγγενῶν, οὗς ἀδελφοὺς ἐκάλεῖς, ἄλλ’ ὥσπερ ἀγαθὸν τι διαπεπραγμένος ἐξέστηρας τῶν φρενῶν ὑπὸ τῆς ἡδονῆς καὶ στεφάνους ἐπὶ τοῖς τοιοῦτοις ἐπίκεισαι.

<sup>863</sup> Cfr. Liv. 1.26.4.

<sup>864</sup> L’allusione all’*atrox facinus* è conservata in Liv. 1.26.5.

<sup>865</sup> Considera l’episodio dell’Orazio superstite come il «primo caso di graziosa concessione, da parte del re Tullo Ostilio, di *provocatio ad populum*» C. PELLOSO, *Provocatio ad populum* e poteri magistratuali dal processo all’Orazio superstite alla morte di Appio Claudio Decemviro, in *SDHI*, LXXXII, 2016, 221. Più in generale, sulla *provocatio ad populum*, v. CH.F.M. EISENLOHR, *Die ‘Provocatio ad Populum’: Ein Beitrag zur Geschichte des römischen Strafrechts und Strafverfahrens*, Frankfurt am Main, 1858, 1 ss.; A. MAGDELAIN, *Remarques sue la ‘perduellio’*, in *Historia*, XXII, 1973, 405 ss. e, in tempi più recenti, N. SPADAVECCHIA, *‘Libertas tuenda’. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana*, Bari, 2016, 11 ss.; O. LICANDRO - N. PALAZZOLO, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino, 2019, 198 ss. Parrebbe, al contrario, che l’Orazio fosse stato sottoposto direttamente a un giudizio popolare in Val. Max. 6.3.6: *Sic se in viris puniendis severitas exercuit, sed ne in feminis quidem supplicio adficiendis segnitorem egit. Horatius prius proelio trium Curiatorum, ceterum: condicione pugnae omnium Albanorum victor, cum ex illa clarissima acie domum repetens sororem suam virginem Curiatii sponsi mortem profusius quam illa aetas debebat flentem vidisset, gladio, quo patriae rem bene gesserat, interemit, parum pudicas ratus lacrimas, quae praepropero amori dabantur. Quem hoc nomine reum apud populum actum pater defendit. Ita paulo propensior animus puellae ad memoriam futuri viri et fratrem ferocem vindicem et vindictae tam rigidum adsensorem patrem habuit.*

aver coperto il capo del condannato, deve essere appeso con una fune a un albero infecondo e frustato. A questa procedura si sarebbe dovuti ricorrere sia all'interno che al di fuori delle mura dell'urbe<sup>866</sup>.

Pronunziato dunque il verdetto di colpevolezza, un littore si sarebbe avvicinato all'uomo per legargli le mani e dare inizio al procedimento di esecuzione della pena inflittagli, ma il reo, su indicazione di Tullo, '*clemente legis interprete*', avrebbe dichiarato di volersi appellare al popolo<sup>867</sup>. A questo punto il processo si sarebbe svolto di fronte a quest'ultimo, dinanzi al quale venne difeso dal padre, Publio Orazio, dal quale venne profondamente influenzato. L'uomo, infatti, avrebbe dichiarato che l'uccisione della figlia sarebbe stata legittima e di volerlo punire personalmente, in caso contrario, in forza della *patria potestas*. Questo intervento del padre non sarebbe stato privo di fondamento giuridico: l'uomo, infatti, sarebbe stato il solo – assieme a colui che detenesse la *manus* sulla donna, *pater* o *maritus* – legittimato a uccidere la figlia. Nella vicenda dell'Orazia, però, la morte sarebbe stata occasionata dal fratello, ma dato che il padre, nella medesima circostanza, avrebbe fatto altrettanto, con il discorso tenuto dinanzi al popolo<sup>868</sup>, il padre avrebbe in qualche modo stato legittimato in maniera postuma – per quanto non fosse ammessa una sua ratifica – la condotta assunta dal figlio, motivo per cui quest'ultimo meritava di essere assolto<sup>869</sup>.

---

<sup>866</sup> Sul contenuto della *lex horrendi carminis* cfr. Liv. 1.26.6. Sulla citata legge, v. in letteratura, *ex multis*, B. SANTALUCIA, *Studi*, cit., 45 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., 208; J.P. CARRANDI, *El 'supplicium more maiorum': la 'lex horrendi carminis'*, in *Anuario de Faculdade de Direito da Universidade de Coruña*, XXXIII, 2019, 288 ss. L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 68 e soprattutto 69 s., il quale, focalizzando la sua attenzione sulla vicenda dell'Orazio sororicida e mettendo in luce diversi dubbi che insorgono dalla stessa, sostiene che «la *lex horrendi carminis* non prevedeva il *ius provocationis* da parte di colui che i *duumviri* giudicassero reo di *perduellio*» e, in conseguenza di ciò, «la clausola *si a duumviris provocavit, provocatione certato* è invero il frutto di un'inserzione posteriore al conio della legge in parola».

<sup>867</sup> Cfr. Liv. 1.26.1-8: *Prisquam inde digrederetur, roganti Mettius ex foedere icto quid imperaret, imperat Tullus uti iuventutem in armis habeat: usurum se eorum opera si bellum cum Veientibus foret. Ita exercitus inde domos abducti. 2. Princeps Horatius ibat, trigemina spolia prae se gerens; cui soror uirgo, quae desponsa uni ex Curiatius fuerat, obuia ante portam Capenam fuit, cognitoque super umeros fratris paludamento sponsi quod ipsa confecerat, soluit crines et flebiliter nomine sponsum mortuum appellat. 3. Mouet feroci iuueni animum comploratio sororis in uictoria sua tantoque gaudio publico. Stricto itaque gladio simul uerbis increpans transfigit puellam. 4. 'Abi hinc cum immaturo amore ad sponsum', inquit, 'oblita fratrum mortuorum uiuique, oblita patriae. 5. Sic eat quaecumque Romana lugebit hostem'. Atrox uisum id facinus patribus plebique, sed recens meritum facto obstabat. Tamen raptus in ius ad regem. Rex ne ipse tam tristis ingratiue ad uolgus iudicii se secundum iudicium supplicii auctor esset, concilio populi aduocato 'Duumuiros' inquit, 'qui Horatio perduellionem iudicent, secundum legem facio'. 6. Lex horrendi carminis erat: 'Duumuiros perduellionem iudicent; si a duumviris prouocarit, prouocatione certato; si uincent, caput obnubito; infelici arbori reste suspendito; uerberato uel intra pomerium uel extra pomerium'. 7. Hac lege duumuiros creati, qui se non absoluerent non rebantur ea lege ne innoxium quidem posse, cum condemnassent, tum alter ex iis 'Publi Horati, tibi perduellionem iudico' inquit. 'I, lictor, collega manus'. 8. Accesserat lictor iniciebatque laqueum. Tum Horatius auctore Tullo, clemente legis interprete, 'prouoco' inquit. Itaque prouocatione certatum ad populum est. Sulla prouocatio ad populum cfr. L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 70, il quale mette in evidenza come il coinvolgimento popolare «in veste di organo decidente e non solo, come doveva essere consueto in tema di repressione criminale, di testimone di determinazioni assunte da altri, principalmente dal re stesso o dai suoi incaricati ... forma così un precedente a valenza paradigmatica non privo di legittimità». In proposito, infatti, conclude lo studioso asserendo come «in via consuetudinaria nasce allora la regola che sposta in testa al popolo la competenza a giudicare definitivamente *de capite ciuis*: il più spesso come organo di unico grado, talora in esito alla *prouocatio* di un condannato a morte, alla quale il re in carica prestava ascolto».*

<sup>868</sup> Il discorso del padre dell'Orazio superstite è conservato in Liv. 1.26.9.

<sup>869</sup> A questa conclusione perviene L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 78 s., peraltro mettendo correttamente in evidenza come «ragionando in questo modo ... l'oratore dimenticava che le attribuzioni connesse alla *patria potestas*, incluso tra queste il *ius vitae ac necis*, non erano delegabili a terzi, né era ratificabile

Inoltre, l'uomo avrebbe fatto uso dello strumento di persuasione non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche morale, implorando il popolo di non sottargli l'unico figlio rimasto ormai in vita dopo la battaglia che tanto aveva glorificato Roma e, abbracciandolo e indicando le spoglie dei Curiazi, avrebbe chiesto al popolo di sottarlo all'ignobile fine. Quest'ultimo, commosso dalle parole dense di emozione e significato proferite dal padre e dalle vittorie del figlio, decise di assolverlo<sup>870</sup>. Non si sarebbe trattato però di un'assoluzione piena: il popolo, infatti, avrebbe comunque riconosciuto l'uomo reo di *perduellio* – dunque, sarebbe stato considerato colpevole sul fronte giuridico –, ma l'avrebbe dichiarato innocente – solo grazie all'intervento paterno –, dal punto di vista sociale, facendo leva sulla sua gloria in battaglia. Proprio per questo motivo non sembra possibile dissentire da quanto sostenuto in argomento da Garofalo, il quale parla propriamente di «disapplicazione del diritto vigente» per mano popolare<sup>871</sup>.

---

l'operato di chi le avesse di fatto esercitate». Siffatto ragionamento è corretto, però ritengo non si possa escludere, anche alla luce della finalità eminentemente persuasiva dell'intervento paterno – finalità resa esplicita non solo sul piano giuridico, ma, come avremo modo di vedere tra poco, anche morale, giocando sul sentimento della gente e facendo leva sull'irreprensibile comportamento tenuto dall'Orazio per la gloria dell'urbe –, che quest'ultimo si fosse espresso in questi termini al fine di apparire maggiormente convincente al popolo che, con buona probabilità, si sarebbe fatto influenzare e coinvolgere più facilmente a seguito della legittimazione dell'operato del figlio. Parrebbe di fatto avvalorare siffatta linea ricostruttiva Val. Max. 8.1.1: *M. Horatius interfectae sororis crimine a Tullo rege damnatus ad populum provocato iudicio absolutus est. Quorum alterum atrocitas necis movit, alterum causa flexit, quia in maturum virginis amorem severe magis quam impie punitum existimabat. Itaque forti punitione liberata fratris dextera tantum consanguineo quantum hostili crure gloriae haurire potuit*. Dalla testimonianza riportata, infatti, si deduce come il fratello, Marco Orazio, dopo essere stato condannato dal re Tullo Ostilio, che sarebbe rimasto impressionato dalla particolare gravità e dall'efferatezza del comportamento tenuto, sarebbe stato assolto dal popolo, in forza della commozione in questo suscitata anche in conseguenza del prematuro amore che la fanciulla provava nei confronti di uno dei Curiazi morti in battaglia. A parere del popolo, infatti, l'amore della donna sarebbe stato punito più con severità che con malvagità, e il fratello, autore del reato, sarebbe stato degno di essere professato innocente per la gloria che l'avrebbe contraddistinto. Sul punto magistrale è, ancora una volta, la ricostruzione offerta da L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 84, il quale osserva come non sia erroneo o fuorviante pensare che vi fosse una qualche fonte «dalla quale attingeva Valerio Massimo – di cui, però, non sembra esserne rimasta traccia – la quale «scorgesse nel popolo che aveva assolto l'Orazio un organo propenso a credere che il padre del sororicida ne avesse ratificato l'operato, rientrando cioè nei suoi poteri ... con la conseguenza che il popolo stesso avrebbe giudicato facendo applicazione del diritto». Sulla dichiarazione di innocenza da parte del popolo dell'Orazio non vi è comunque alcun dubbio, come viene confermato anche da Cic. Mil. 3.7: *Nempe in ea quae primum iudicium de capite uidit M. Horati, fortissimi uiri, qui nondum libera ciuitate tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua manu sororem esse interfectam fateretur*.

<sup>870</sup> Cfr. Liv. 1.26.9-12: *Moti homines sunt in eo iudicio maxime P. Horatio patre proclamante se filiam iure caesam iudicare; ni ita esset, patrio iure in filium animaduersurum fuisse. Orabat deinde ne se quem paulo ante cum egregia stirpe conspexissent orbem liberis facerent. 10. Inter haec senex iuuenem amplexus, spolia Curiatorum fixa eo loco qui nunc Pila Horatia appellatur ostentans, 'Huncine' aiebat, 'quem modo decoratum ouantemque uictoria incedentem uidistis, Quirites, eum sub furca uinctum inter uerbera et cruciatus uidere potestis? Quod uix Albanorum oculi tam deforme spectaculum ferre possent. 11. I, lictor, colliga manus, quae paulo ante armatae imperium populo Romano pepererunt. I, caput obnube liberatoris urbis huius; arbore infelici suspende; uerbera uel intra pomerium, modo inter illa pila et spolia hostium, uel extra pomerium, modo inter sepulcra Curiatorum; quo enim ducere hunc iuuenem potestis ubi non sua decora eum a tanta foeditate supplicii uindictent?'. 12. Non tulit populus nec patris lacrimas nec ipsius parem in omni periculo animum, absolueruntque admiratione magis uirtutis quam iure causae.*

<sup>871</sup> L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 80 ss., e, in particolare, 81, il quale sembra in qualche modo opporsi alla disapplicazione del diritto nel caso in cui fosse stata realmente esistente una fonte – dalla quale avrebbe (forse) attinto Valerio Massimo in 8.1.1 – che avesse riconosciuto il potere paterno di ratificare l'operato del figlio. Per un approfondimento su questo aspetto, v. *supra*, nt. 869.

Ma, non essendo consentito che un uomo, comunque assassino, rimanesse impunito, sarebbero stati ordinati – anche se la fonte tace in merito all'individuazione della fonte di siffatto obbligo – dei sacrifici espiatori che si sarebbero dovuti compiere con *pecunia publica*. Dopo il compimento di questa espiazione da parte del padre, lo stesso decise di compiere un ulteriore sacrificio espiatorio, questa volta alla presenza del figlio. Sarebbe infatti state collocate delle travi nella via pubblica sotto le quali, come se si fosse trattato di un giogo, sarebbe stato fatto passare l'Orazio sororicida con il capo coperto ('*sororium tigillum*'). Infine, si decise di garantire una degna sepoltura anche alla figlia: venne infatti innalzata in suo onore una costruzione con pietre quadrate proprio nel luogo in cui perse la vita in conseguenza dei colpi sferrati dal fratello<sup>872</sup>.

Quel che più interessa ai nostri fini è però il tema relativo alle colpe addebitate all'Orazia, alle quali sarebbe conseguita l'uccisione da parte del fratello. Su questo aspetto la dottrina si è soffermata in modo sporadico, dando adito a conclusioni contrapposte. Dapprima, infatti, Santalucia sostiene che l'Orazio sarebbe stato considerato reo di *perduellio* per aver ucciso la sorella colpevole di *proditio* – per quanto non ancora condannata – giacché avrebbe compianto il fidanzato ucciso in battaglia, in spregio al valore del fratello che si sarebbe distinto per la grandezza della sua patria<sup>873</sup>. Alla ricostruzione proposta dal Santalucia sembra di potersi dar credito nel caso in cui si accolga l'idea – di cui si rinviene traccia in un brano di Dionigi di Alicarnasso – a tenore della quale un processo (forse per trasgressione

---

<sup>872</sup> Cfr. Liv. 1.26.12-14: *Itaque ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur, imperatum patri ut filium expiaret pecunia publica*. 13. *Is quibusdam piacularibus sacrificiis factis quae deinde genti Horatiae tradita sunt, transmissio per uiam tigillo, capite adoperto uelut sub iugum misit iuuenem. Id hodie quoque publice semper refectum manet; sororium tigillum uocant*. 14. *Horatiae sepulcrum, quo loco corruerat icta, constructum est saxo quadrato*. Per una completa ricostruzione della vicenda v., da ultimo, L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 67 ss. Si badi che una ricostruzione alternativa dell'episodio che vede coinvolta l'Orazia è contenuto in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.22.3-7, ove viene fatto cenno alla richiesta, avanzata da alcuni cittadini perbene, di procedere contro l'Orazio per il sororicidio perpetrato al fine di evitare che, con la sua condotta, si potesse infrangere la *pax deorum*. Un ruolo centrale sarebbe stato ricoperto dal padre il quale, però, sarebbe intervenuto nel processo incolpando la figlia e professando l'innocenza dell'Orazio, rivendicandone, seppur senza successo, la competenza. La decisione, infatti, sarebbe stata rimessa dal re Tullo Ostilio al popolo, il quale avrebbe assolto l'uomo dall'accusa di omicidio, in forza della difesa paterna. Anche in questo caso il re avrebbe ordinato dei riti espiatori: vennero, infatti, eretti due altari (uno in onore di Hera e l'altro di Giano), compiute cerimonie e altri riti sacri.

<sup>873</sup> Così B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 14, nt. 27, il quale finisce con l'ammettere che «la giustizia sommaria dell'eroe si era cioè sostituita a quella del re in un ambito, estraneo alla sfera della vendetta gentilizia, che non consentiva a un privato l'esercizio della potestà punitiva». Si tratterebbe, però, di una posizione non nuova, giacché la stessa sarebbe stata in precedenza sostenuta da R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy Books 1-5*, Oxford, 1965, 114 ss.; A. WATSON, *The Death of Horatia*, in *The Classical Quarterly*, XXIX.2, 1979, 436 ss., ora in ID., *Legal Origins and Legal Change*, London - Rio Grande, 1991, 115 ss. (come capitolo di libro dall'omonimo titolo); ID., *Le mort d'Horatia et le droit pénal archaïque à Rome*, in *RHDE*, LVII, 1979, 5 ss. *Contra*, L. GAROFALO, *Sull'Orazio sororicida*, cit., 70, a parere del quale non sarebbe corretto propendere per la colpevolezza dell'Orazia – per quanto non ancora accertata giudizialmente – e ciò riposerebbe sull'assenza di appigli testuali che possano legittimare una conclusione siffatta. A suo avviso, infatti, non soltanto «Livio non qualifica come giuridicamente riprovevole la *comploratio* dell'Orazia, tanto meno l'attrae nell'orbita di un qualche reato, *proditio* o altro», essendosi per converso limitato a considerare il pianto della fanciulla soltanto come «il movente dell'ira letale del fratello». Peraltro, conclude lo studioso, oltre a non esservi alcun riferimento nel passo liviano – di talché parrebbe, dunque, incongruente ed erroneo tramutarlo in un *crimen* – sarebbe nondimeno «azzardato ... specie ove si consideri che nel suo racconto il sororicidio dell'Orazio appare congruamente etichettato quale *atrox facinus* dai senatori e dalla plebe del tempo», nonostante il suo precedente e valoroso atteggiamento.

del *ius osculi*), per quanto non ancora instaurato, sarebbe stato necessario nei confronti della figlia per accertare le sue colpe<sup>874</sup>.

In tempi più recenti, invece, Garofalo sembra propendere a favore di una diversa ricostruzione della vicenda e, per farlo, pone in connessione – sulla scia del Bettini<sup>875</sup> – il passo liviano con la voce ‘*Sororium tigillum*’ di cui si rinviene traccia nel *De verborum significatione* di Festo<sup>876</sup>. In questa versione dell’episodio – per quanto sia uguale nel suo svolgimento e nell’epilogo, anche se viene in rilievo un elemento ulteriore rispetto alla ricostruzione liviana, vale a dire quello relativo al fatto che l’Orazio superstite sarebbe stato chiamato a discolarsi del fatto commesso dinanzi al popolo – si fa cenno all’Orazia che, dopo aver incontrato il fratello, unico superstite della battaglia contro i Curiazi e dopo aver scoperto che nella battaglia il suo amato era deceduto, avrebbe rifiutato di baciare il fratello – nella testimonianza l’espressione adoperata è la seguente: ‘*aversata est eius osculum*’ –. Così facendo la fanciulla avrebbe contravvenuto all’antico diritto soggettivo, spettante ai parenti uomini di baciare una propria congiunta – sino al sesto grado – per verificare se la stessa avesse o meno consumato della sostanza vinosa<sup>877</sup>.

Resta a questo punto da chiedersi però se la condotta dell’Orazia potesse essere o meno accostata all’assunzione di vino e, quindi, anche – sulla base della *lex Romuli* – all’adulterio giacché l’ubriachezza sarebbe la fonte di quest’ultimo. Difatti, la ragazza si sarebbe limitata a rifiutare il bacio del fratello, ma non avrebbe concretamente violato il divieto di bere sostanze alcoliche, facilitando l’adulterio. Proprio in questa diversità di condotta potrebbe dunque radicarsi il motivo per cui non vi sarebbe traccia, nelle testimonianze in nostro possesso, di una sanzione vera e propria per la trasgressione del *ius osculi*, a differenza dell’ubriachezza e dell’adulterio, i quali sarebbero stati puniti con la morte dal primo re di Roma e la cui disciplina non può considerarsi applicabile, con certezza, neppure in via estensiva<sup>878</sup>. Quel che è certo che siffatto diritto avrebbe avuto origini

---

<sup>874</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.22.5: περί τῆς δίκης. οὔτε γὰρ ἀπολύσαι τοῦ φόνου τὸν ὁμολογοῦντα τὴν ἀδελφὴν ἀνηρηκέναι πρὸ δίκης καὶ ταῦτα ἐφ’ οἷς οὐ συνεχώρουν ἀποκτείνειν οἱ νόμοι καλῶς ἔχειν ὑπελάμβανεν, ἵνα μὴ τὴν ἀρὰν καὶ τὸ ἄγος ἀπὸ τοῦ δεδρακότος εἰς τὸν ἴδιον οἶκον εἰσενέγκηται, οὔτε ὡς ἀνδροφόνον ἀποκτείνειν τὸν ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἐλόμενον προκινδυνεύσαι καὶ τοσαύτης αὐτῇ δυναστείας γενόμενον αἴτιον ἄλλως τε καὶ τοῦ πατρὸς ἀπολύοντος αὐτὸν τῆς αἰτίας, ὃ τὴν περὶ τῆς θυγατρὸς ὀργὴν ἢ τε φύσις.

<sup>875</sup> Il riferimento è a M. BETTINI, *La storia di Orazia*, cit., 9 ss.

<sup>876</sup> Cfr. Paul.-Fest. s.v. *Sororium tigillum* (Lindsay 380): *Sororium tigillum appellatur hac de causa. ex conventione Tulli Hostili regis et Metti Fufitii ducis Albanorum, Trigemini Horati et Cur<i>ati cum dimicassent, ut victores sequeretur imperium, et Horatius noster exsuperasset, victo<r>que domum reverteretur, obviam soror, cognita morte sponsi, sui fratris manu occisi, aversata est eius osculum. Quo nomine Horatius interfecit eam: et quamquam a patre absolutus sceleri erat, accusatus tamen parricidi apud duumviros, dampnatusque provocavit ad populum. Cuius iudicio victor, duo tigilla tertio superiecto, quae pater eius constituerat, velut sub iugum missus, subit, consecratisque ibi aris Iunoni Sororiae et Iano Curiatio, liberatus omni noxia sceleris est auguriis adprobantibus. Ex quo sororium id tigillum est appellatum.*

<sup>877</sup> A questa conclusione giunge L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 71, a parere del quale la fanciulla si sarebbe «macchiata di una colpa giuridicamente apprezzabile, integrata com’era dalla deliberata omissione di una condotta doverosa per il diritto oggettivamente inteso, che elevava a *ius* la pretesa del fratello di ottenerne il bacio».

<sup>878</sup> Su questi aspetti si sofferma L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 75, il quale mette in luce come sia da reputarsi «troppo audace l’estensione» della pena capitale prevista per i casi di adulterio e ubriachezza «alla donna che rifiutasse l’*osculum*», alla luce del fatto che «se non è sicuro che l’infrazione del solito divieto

antichissime: già conosciuto nel corso dell'età regia, sarebbe stato utilizzato come strumento per accertare se la donna avesse assunto del vino anche se, per Garofalo, quest'ultima sarebbe stata una finalità solo successiva. Stando a quanto sostenuto dallo studioso, in origine la sua finalità si sarebbe dovuta rinvenire nel legame che univa tra loro i parenti sino al sesto grado alla donna<sup>879</sup> e ciò trarrebbe conferma dalla vicenda di Orazia, la quale, con buona probabilità, non sarebbe sottratta al *ius osculi* per evitare che venisse scoperta dal fratello la sua precedente assunzione di vino, quanto piuttosto per rinnegare il legame che la univa con la sua famiglia – e, al contempo, con la patria – in conseguenza della perdita del proprio amato, proprio per mano del fratello<sup>880</sup>. Quest'ultimo, uccidendo la sorella, avrebbe esercitato un potere non proprio, ma che sarebbe spettato al padre in forza della sua *patria potestas* però, sarebbe stato proprio il padre, riconoscendo come legittimo il comportamento del figlio giacché al posto suo avrebbe fatto altrettanto, avrebbe in qualche modo finito per legittimare – seppur eccezionalmente – l'applicazione del *ius occidendi* – in un'ottica estensiva rispetto all'ubriachezza e all'adulterio – anche alla violazione del diritto al bacio<sup>881</sup>.

#### 4. Aborto e accuse di sterilità: processi contro Emilia Lepida e Claudia Ottavia.

È ora il caso di concentrare nuovamente l'attenzione su

Tac. *ann.* 3.22.1: *At Romae Lepida, cui super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Pompeius proavi erant, defertur simulansse partum ex P. Quirinio diuite atque orbo. Adiciebantur adulteria uenena quaesitumque per Chaldaeos in domum Caesaris, defendente ream Manio Lepido fratre.*

Tacito, come si è avuto modo di vedere in precedenza<sup>882</sup>, annovera tra i vari *crimina* addebitabili a Emilia Lepida anche la simulazione di parto. In particolare, la donna avrebbe attribuito la paternità di un bimbo nato da una relazione con un altro uomo a Quirinio, uomo

---

venisse originariamente vista come un adulterio in atto, ancor più insicuro è che l'inosservanza della pratica del bacio fosse percepita come dimostrativa di quell'infrazione e richiedesse perciò l'identica disciplina sanzionatoria».

<sup>879</sup> Così L. GAROFALO, *Sull'Orazia sororicida*, cit., 76 ss., e, in particolare, 77, il quale osserva come non sia da escludere che, nel corso del tempo, alla concezione del *ius osculi* quale legame intercorrente tra i parenti della donna sino al sesto grado e la stessa si fosse «arricchito anche di una funzione diversa da quella originaria, diventando così anche quel mezzo di accertamento del consumo di vino al quale danno ampio risalto gli scrittori antichi». Del pari, in precedenza, v. M. BETTINI, *Il divieto fino al 'sesto grado' incluso nel matrimonio romano*, in *Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l'homme)*, Roma, 1990, 42 ss., e, qualche tempo dopo, L. FERRO, *Orazia*, in *Miti romani. Il racconto*, a cura di L. Ferro e M. Monteleone, Torino, 2010, 173.

<sup>880</sup> Di questo avviso è L. FERRO, *Orazia*, cit., 173, secondo cui il rifiuto del bacio da parte dell'Orazia «non solo spezzava un legame affettivo, ma negava un'istituzione della famiglia, cardine della vita sociale romana». Su questo aspetto, v. anche, in tempi più recenti, L. GAROFALO, *Sull'Orazia sororicida*, cit., 77 s., il quale mette in evidenza come sia certo che, nella vicenda dell'Orazia, «il rifiuto del bacio» avrebbe riposato «su ragioni differenti dal timore di rivelare l'assunzione del vino» (p. 78).

<sup>881</sup> A questa conclusione perviene L. GAROFALO, *Sull'Orazia sororicida*, cit., 79 s.

<sup>882</sup> Alludo alla principale accusa di avvelenamento, per la cui ricostruzione rimando al cap. 4, § 7.

ricco e senza prole<sup>883</sup>. Volendo tralasciare il *crimen maiestatis* – reato che non è neppure stato oggetto di indagine nel corso del processo giacché Tiberio avrebbe chiesto di non trattare di quest'accusa<sup>884</sup> – si può rilevare come le accuse di avvelenamento, adulterio, divinazione illecita e la simulazione di parto siano in qualche modo strettamente interconnesse tra loro e che affondino il loro *leitmotiv* nelle *artes magicae*<sup>885</sup>.

Cenno all'aborto è contenuto anche in

Tac. *ann.* 14.60.1-3: *Igitur accepto patrum consulto, postquam cuncta scelerum suorum pro egregiis accipi uidet, exturbat Octauiam, sterilem dictitans; exim Poppaeae coniungitur. 2. Ea diu paelex et adulteri Neronis, mox mariti potens, quendam ex ministris Octaviae impulit seruillem ei amorem obicere. Destinaturque reus cognomento Eucaerus, natione Alexandrinus, canere tibiis doctus. 3. Actae ob id de ancillis quaestiones et ui tormentorum uictis quibusdam ut falsa adnuerent, plures perstitere sanctitatem dominae tueri; ex quibus una instanti Tigellino castiora esse muliebria Octaviae respondit quam os eius.*

Nella testimonianza testé riportata<sup>886</sup> Tacito ci narra la vicenda di una certa Claudia Ottavia<sup>887</sup>, figlia dell'imperatore Claudio e prima moglie di Nerone, donna dai facili costumi che viene accusata di sterilità dal suo stesso marito. Dopo aver conosciuto la situazione di infertilità in cui versava la sua donna, infatti, l'avrebbe esiliata e si sarebbe unito con una sua rivale, che già da tempo era sua concubina, vale a dire Poppea. La donna avrebbe avuto notevole influenza sull'imperatore, sin dai tempi in cui era la sua semplice amante e, forte di questa situazione, avrebbe convinto uno schiavo di *Octavia* a denunciare la relazione adulterina che quest'ultima avrebbe intessuto con un *servus*, un certo *Eucaerus*, originario di Alessandria, conosciuto come suonatore di flauto. A seguito dell'accusa, le ancelle della

---

<sup>883</sup> Sul brano tacitano, v. F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 256; G.B. TOWNEND, *The Trial of Aemilia Lepida*, cit., 488 s.; A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 138 ss. e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 149 ss. e, soprattutto, E.A. POLLARD, *Daughters of Hecate*, cit., 191 ss.

<sup>884</sup> Suet. *Tib.* 49 e Tac. *ann.* 3.22.2: *Deprecatus primo senatum ne maiestatis crimina tractarentur ...*

<sup>885</sup> Emblematico è il caso della maga Meroe, descritto in Apul. *Met.* 1.7: *Nam, ut scis optime, secundum quaestum Macedoniam profectus, dum mense decimo ibidem attentus nummator revorto, modico prius quam Larissam accederem, per transitum spectaculum obiturus in quadam avia et lacunosa convalli a vastissimis latronibus obsessus atque omnibus privatus tandem evado, et utpote ultime adfectus ad quandam cauponam Meroe, anum sed admodum scitulam, devorto, eique causas et peregrinationis diuturnae et domitionis anxiae et spoliationis [diuturnae et dum] miserae refero; quae me nimis quam humane tractare adorta cenae gratae atque gratuita ac mox urigine percita cubili suo adplicat, 13: At bona Panthia: 'Quin igitur', inquit 'soror, hunc primum bacchatim discerpimus vel membris eius destinatis virilia desecamus?'. Ad haec Meroe sic enim reapse nomen eius tunc fabulis Socratis convenire sentiebam: 'Immo' ait 'supersit hic saltem qui miselli huius corpus parvo contumulet humo', et capite Socratis in alterum dimoto latus per iugulum sinistrum capulo tenus gladium totum ei demergit et sanguinis eruptionem utriculo admoto excipit diligenter, ut nulla stilla compareret usquam ... Nam etiam, ne quid demutaret, credo, a victimae religione, immissa dextera per vulnus illud ad viscera penitus cor miseri contubernalis mei Meroe bona scrutata protulit, cum ille impetu teli praeseccata gula vocem immo stridorem incertum per vulnus effunderet et spiritum rebulliret.*

<sup>886</sup> Dio Cass. 62.13. Sull'episodio, cfr. in dottrina L. SCHUMACHER, 'Servus index', cit., 159 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 132 s.; P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 'Honestas mors', cit., 600; A. FREDIANI - S. PROSSOMARITI, *Le grandi dinastie dell'antica Roma*, cit., 252; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 167 s., ma anche, in tempi meno recenti, R.T. SCOTT, *The Text*, cit., 39 ss. e M.P. VINSON, *Domitia Longina*, cit., 440.

<sup>887</sup> Sulla figura di Claudia Ottavia, che viene richiamata insieme alle nobildonne *Iulia minor* ed *Eppia*, per essersi unita con un uomo di bassa estrazione sociale, nonostante le sue nobili origini, cfr. *supra*, cap. 2, § 2 e nt. 269.

donna vennero sottoposte a interrogatorio, alcune delle quali sarebbero state indotte a riportare il falso sotto tortura, sebbene la parte maggioritaria delle stesse avrebbe professato e difeso a gran voce la castità della loro *matrona*<sup>888</sup>. Nonostante ciò, *Octavia* venne allontanata da Roma, dapprima venne trasferita su ordine di Nerone presso la casa di Burro, fingendo una separazione legale, mentre in seguito venne esiliata in Campania, sotto un regime di controllo militare molto ferreo. Tale misura parve però eccessiva al popolo che si sarebbe ribellato e, stando a quanto riportatoci da Tacito, avrebbe sostituito le statue di Poppea nel Campidoglio con quelle della figlia di Claudio<sup>889</sup>. A seguito di queste rivolte, forse anche per sedarle, Nerone avrebbe deciso di far rientrare quest'ultima<sup>890</sup>.

Ma si sarebbe trattato di una situazione solo temporanea, giacché un nuovo piano, ancor più sconcertante, sarebbe stato architettato dall'imperatore con il sostegno attivo della sua nuova amata, Poppea. Difatti, le tristi vicende occorse alla povera Ottavia non si sarebbero concluse qui. La donna, infatti, dopo essere stata accusata di sterilità e di aver abortito '*conscientia libidinum*', sarebbe stata accusata di corruzione nei confronti di un prefetto di marina, come si evince limpidamente da

Tac. *ann.* 14.63.1: *At Nero praefectum in spem sociandae classis corruptum et incusatae paulo ante sterilitatis oblitus, abactos partus conscientia libidinum, eaque sibi comperta edicto memorat insulaeque Pandateria Octaviam claudit.*

Lo storico, infatti, ci racconta che l'imperatore Nerone, dopo aver annunciato pubblicamente i fatti contestati alla donna con un editto, avrebbe condannato la giovane all'esilio nell'isola di Pandateria (l'odierna Ventotene). Le ipotesi contestate sarebbero state gravissime: in primo luogo la sterilità, cui avrebbe fatto seguito l'aborto della donna e, seppur in seconda battuta, l'adulterio.

Proprio in relazione a quest'ultimo, l'imperatore, per sbarazzarsi della moglie si sarebbe valso dell'aiuto dell'amico e prefetto di marina *Anicetus*<sup>891</sup>, il quale avrebbe dovuto confessare di aver commesso adulterio con la giovane donna<sup>892</sup>, che lo avrebbe sedotto per

---

<sup>888</sup> La castità e la purezza di Ottavia sarebbe stata difesa al punto tale che, stando a quanto riportatoci da Tac. *ann.* 14.60.4, avrebbe professato le seguenti parole: *mox in Campania<sup>m</sup> pulsa est addita militari custodia.*

<sup>889</sup> Tac. *ann.* 14.61.

<sup>890</sup> Tac. *ann.* 14.60.5: *Inde crebri questus nec occulti per uulgum, cui minor sapientia <sup>et</sup> ex mediocritate fortunae pauciora pericula sunt. His ... tamquam Nero paenitentia flagitii coniugem reuocarit Octaviam.*

<sup>891</sup> Non si sarebbe trattato di un uomo qualunque giacché fu proprio Aniceto che, anni prima, avrebbe organizzato – ben riuscendoci – l'assassinio della madre di Nerone, come ci viene attestato in Tac. *ann.* 14.62.2: *Et nisis idoneus maternae necis patrator Anicetus, classi apud Misenum, ut memorauimus, praefectus, leui post admissum scelus gratia, dein grauiore odio, quia malorum facinorum ministri quasi exprobrantes aspiciuntur.*

<sup>892</sup> Suet. Nero 35.2: *Eandem mox saepe frustra strangulare meditatus, dimisit ut sterilem, sed improbante diuortium populo nec parcente conuiciis, etiam relegauit, denique occidit sub crimine adulteriorum adeo impudenti falsoque, ut in quaestione pernegantibus cunctis, Anicetum paedagogum suum indicem subiecerit, qui fingeret dolo stupratam a se fateretur;* Tac. *ann.* 14.62.3: *Igitur accitum eum Caesar operae prioris admonet: solum incolumitati principis aduersus insidiantem matrem subuenisse*

...



vincere la flotta<sup>893</sup>. Nessuna condanna poteva infatti essere profusa nei confronti della stessa per l'accusa di adulterio, avanzata in tempi precedenti rispetto a quello riportatoci da Tacito, con uno schiavo, giacché, sebbene fosse stato fatto uso di tortura per estorcergli le dichiarazioni, le stesse non sarebbero state comunque sufficientemente provanti<sup>894</sup>. Ma Aniceto non ebbe dubbi, forse spinto dai precedenti oppure dalla *'insita vaecordia'*, inventa molte più falsità di quelle che gli erano state ordinate da Nerone, finendo per essere relegato in Sardegna, isola in cui visse, indisturbato, fino al sopraggiungere della sua morte<sup>895</sup>.

Il processo contro l'uomo è stato celebrato nel 62 d.C., insieme a quello di Ottavia che, nello stesso frangente, è stata relegata a scontare l'esilio nell'isola di Pandataria sebbene quest'ultima, a differenza dell'uomo, sia stata condannata in contumacia<sup>896</sup>. In conseguenza della sua espulsione da Roma, la donna ha subito anche la perdita di un terzo della dote e un terzo del suo patrimonio e, come contrappasso della sua infamia, le sarebbe stato impedito di testimoniare<sup>897</sup> e di contrarre un nuovo matrimonio con un senatore<sup>898</sup>.

Il caso<sup>899</sup> è alquanto singolare giacché avrebbe come protagonista – come non di rado nell'esperienza romana – la moglie, anche in questo caso descritta come membro della

---

<sup>893</sup> La dichiarazione compiacente di adulterio dell'uomo con la giovane Claudia Ottavia non sarebbe stata senza corrispettivo anche se, l'accettazione sarebbe risultata quasi forzata, giacché, in caso di rifiuto, Aniceto sarebbe stato condannato a morte, come ben si evince da Tac. ann. 14.62.3: ... *locum haud minoris gratiae instare si coniugem infensam depelleret. Nec manu aut telo opus: fateretur Octaviae adulterium. Occulta quidem ad praesens sed magna ei praemia et secessus amoenos promittit, uel, si negauisset, necem intentat.*

<sup>894</sup> Tac. ann. 14.62.1: *Varius sermo et ad metum atque iram accommodatus terruit simul audientem et accendit. Sed parum ualebat suspicio in sermo et quaestionibus ancillarum elusa erat. Ergo confessionem alicuius quaeri placet cui rerum quoque nouarum crimen adfingeretur*, ma anche 14.60.1.

<sup>895</sup> Tac. ann. 14.62.4: *Ille insita vaecordia et facilitate priorum flagitiorum plura etiam quam iussum erat fingit fateturque apud amicos quos uelut consilio adhibuerat princeps. Tum in Sardiniam pellitur ubi non inops exilium tolerauit et fato obiit.*

<sup>896</sup> Cfr. Tac. ann. 14.62.4. Sulla diversità di trattamento tra Aniceto e Ottavia, cfr. la ricostruzione offerta da A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 248, il quale mette bene in evidenza come il trattamento riservato dall'imperatore dei confronti dei due accusati sia differente. In primo luogo, infatti, «Anicetus wurde ein angenehmer Aufenthaltsort angewiesen, Octavia dagegen auf eine unwirtliche Insel verbannt, wo ien Überleben ohne fremde Hilfe kaum möglich war», mentre, in seconda battuta, «das Vermögen des Anicetus wurde nicht konfisziert, sondern von Nero sogar vermehrt. Octavias Vermögen dürfte hingegen eingezogen worden sein». Ciò sarebbe stata chiara espressione del potere discrezionale di cui l'imperatore Nerone godeva sulla vicenda, che si sarebbe dovuta svolgere secondo le sue volontà, sebbene non fosse stata senza limiti, ma limitata, seppur solo in parte, dalla corte imperiale. Sulla vicenda di *Octavia e Anicetus*, v. L. SCHUMACHER, *'Sernus index'*, cit., 159 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 132 s.; P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *'Honestas mors'*, cit., 600, ma anche M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 167 s., il quale si sarebbe interessato anche di studiare il rapporto intercorrente tra la vicenda di Ottavia e quella di Emilia Lepida.

<sup>897</sup> Paul. 2 de adult. D. 22.5.18: *Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere.*

<sup>898</sup> Ulp. 1 ad l. Iul. et Pap. D. 23.2.43.10-12: *Senatus censuit non conveniens esse ulli senatori uxorem ducere aut retinere damnatam publico iudicio, quo iudicio cuiuslibet ex populo experiri licet, nisi si cui lege aliqua accusandi publico iudicio non est potestas. 11. Si qua calumniae iudicio damnata sit ex causa publici iudicii et quae praevaricationis damnata est, publico iudicio damnata esse non videtur. 12. Quae in adulterio deprehensa est, quasi publico iudicio damnata est. proinde si adulterii condemnata esse proponatur, non tantum quia deprehensa est erit notata, sed quia et publico iudicio damnata est.*

<sup>899</sup> La vicenda di Ottavia ci viene narrata anche da Svetonio, sebbene la sua versione sia parzialmente difforme da quella trasmessaci da Tacito. Sul punto, v. Suet. Tib. 35.3-4: *Octaviae consuetudinem cito aspernatus, corripientibus amicis, sufficere illi debere, respondit, uxoriam ornamenta. 4. Eandem mox saepe frustra strangulare meditatus, dimisit ut sterilem, sed improbante diuortium populo nec parcente conuiciis, etiam relegauit, denique occidit sub crimine adulteriorum adeo impudenti falsoque, ut in quaestione pernegantibus cunctis, Anicetum paedagogum suum indicem subiecerit, qui fingeret dolo*

famiglia fastidioso, di cui doversi sbarazzare, anche per le ritorsioni che ne sarebbero potute derivare sulla scena politica. Ma in questo caso la motivazione sarebbe stata di natura privata: Nerone, infatti, avrebbe voluto unirsi in matrimonio con la sua amante di lunga data, una certa *Poppaea Sabina*<sup>900</sup>, ma avrebbe cercato un pretesto denigratorio nei confronti della moglie – addebitandole ogni colpa –, cui ancorare la sua volontà cui è stato dato seguito dieci giorni dopo il divorzio<sup>901</sup>. Ecco, dunque, che l'imperatore si sarebbe valso di un 'grande classico': l'allontanamento della moglie e la sua relegazione nell'isola di Pandateria, relegazione comune e condivisa con altre donne, altrettanto celebri. Si possono ricordare *Iulia maior* e *Iulia minor*<sup>902</sup>, *Agrippina maior*<sup>903</sup>, ma anche, più di recente, *Agrippina minor* e *Giulia*<sup>904</sup>, cacciate da Caligola e ritornate a Roma solo con il suo successore, Claudio<sup>905</sup>. Nonostante ciò, la vicenda della giovane Ottavia ha suscitato scalpore nella Roma del tempo, fino al punto tale da fare sostenere da Tacito che 'non alia exul visentium oculos maiore misericordia adfecit'<sup>906</sup>. Difatti, mentre le altre due donne erano nel pieno dell'età adulta, avevano potuto godere di momenti felici, momenti che, seppur appartenessero al passato, consentirebbero le sofferenze del presente<sup>907</sup>, per Claudia Ottavia questo non sarebbe accaduto, difatti 'huic primum nuptiarum dies loco funeris fuit ...'<sup>908</sup>. Ma non è finita qui: la giovane, infatti, dopo essere stata condannata all'esilio, venne sottoposta a torture di diversa natura, con il pretesto di cancellare ogni misfatto dalla stessa compiuto, come sorta di contrappasso, sulla spinta della gelosia di Poppea che ancora non era sopita. La donna, oltre a essere stata trattenuta in catene mentre le tagliavano i polsi, dovette sopportare un bagno con acqua caldissima per farla sanguinare più velocemente. Neppure da morta è stata risparmiata: venne, infatti, decapitata e la sua testa è stata portata in giro, come trofeo, per tutta la città<sup>909</sup>.

---

*stupratam a se fateretur*. In particolare, Svetonio ci racconta che dopo che l'imperatore Nerone aveva più volte tentato di strangolare la moglie senza procurarle la morte, decise di ripudiarla come sterile. Ma, vedendo che non otteneva sostegno dal popolo, decise di esiliarla e di condannarla a morte come rea di *adulterium*, valendosi del sostegno di un certo Aniceto che confessò di aver abusato, seppur con inganno, della giovane donna.

<sup>900</sup> Suet. *Tib.* 35.1: *Uxores praeter Octavianam duas postea duxit: Poppaeam Sabinam, quaestorio patre natam et equiti R. antea nuptam, deinde Statilium Messalinam, Tauri bis consulis ac triumphalis abneptem.*

<sup>901</sup> Suet. *Tib.* 35.5: *Poppaeam, duodecimo die post diuortium Octaviae in matrimonium acceptam, dilexit unice ...* Sebbene Nerone amasse follemente la sua Poppea, ciò non gli avrebbe impedito di ucciderla con un calcio, quando era in stato di gravidanza e malata, come si evince dal prosieguo del brano: ... *et tamen ipsam quoque ictu calcis occidit, quod se ex aurigatione sero reuersum grauida et aegra conuiciis incusserat.*

<sup>902</sup> Su *Iulia maior* e *Iulia minor*, v. oltre, cap. 7, § 2.

<sup>903</sup> Sulla figura e sulle accuse mosse nei confronti di *Agrippina maior*, cfr. *supra*, cap. 2, § 3.

<sup>904</sup> Su questa donna e suoi reati a lei ascritti, cfr. *supra*, cap. 2, § 1.

<sup>905</sup> I riferimenti alle due celebri donne ci vengono trasmessi da Tacito in *ann.* 16.63.2: *Meminerant adhuc quidam Agrippinae a Tiberio, recentior Iuliae memoria obuersabatur a Claudio pulsae.*

<sup>906</sup> Tac. *ann.* 14.63.2.

<sup>907</sup> Tac. *ann.* 14.63.2: *sed illis robur aetatis adfuerat; laeta aliqua uiderant et praesentem saeculitiam melioris olim fortunae recordatione adlenabant.*

<sup>908</sup> Tac. *ann.* 14.63.3: ... *deductae in domum in qua nihil nisi luctuosum haberet, erepto per uenenum patre et statim fratre; tum ancilia domina ualidior et Poppaea non nisi in perniciem uxoris nupta, postremo crimen omni exitio grauius.*

<sup>909</sup> Tutti i dettagli raccapriccianti della vicenda sono descritti con estrema solerzia e puntualità da Tac. *ann.* 14.64.1-2: *Ac puella uicesimo aetatis anno inter centuriones et milites, praesagio malorum iam uitae exempta, nondum tamen morte adquiescebat. Paucis dehinc interiectis diebus mori iubetur, cum iam uiduam se et tantum sororem testaretur communisque Germanicos et postremo Agrippinae nomen cieret, qua incolumi infelix quidem matrimonium sed sine exitio*

## 5. Omissione delle cure parentali: vessazioni e induzione al suicidio.

Il caso della madre di un certo *Sextius Papinius* è di estrema rilevanza nell'economia complessiva della nostra ricerca, giacché dallo stesso si evince come le donne talvolta non soltanto si rendano ree di uccisione volontaria dei figli prima che vengano al mondo, ma anche di cattiva amministrazione della loro vita una volta nati<sup>910</sup>. La donna, infatti, sebbene

---

*pertulisset. 2. Restringitur uinculis uenaeque eius per omnis artus exsoluuntur; et quia pressus pauore sanguis tardius labeatur, praefervidi balnei uapore enecatur. Additurque atrocior saenitia quod caput amputatum latumque in urbem Poppaea uidit.*

<sup>910</sup> Quel che è emblematico è che non si sarebbe trattato del solo processo celebrato contro una madre. In passato, infatti, è conservata traccia anche di vicenda che vede coinvolta una imprecisata *mulier*, di umili origini, sottoposta a processo dinanzi al pretore – con buona probabilità si sarebbe trattato di quello urbano – e da questi condannata all'esecuzione capitale che doveva essere comminata dai *IIIviri capitalis* – i quali avrebbero avuto il compito di condurla in carcere e, in seguito, ucciderla – nell'anno 150 a.C. Ma il carnefice, con spirito compassionevole, avrebbe posticipato la sua morte, permettendo alla figlia della condannata di andare a trovarla, purché senza cibo, nella convinzione che la donna prima o poi sarebbe perita d'inedia. Però i giorni passavano e la donna non dava alcun segno di sofferenza o cedimento fisico. A quel punto, insospettito, il carceriere, dopo la solita perquisizione, avrebbe deciso di seguire più da vicino l'incontro tra le due donne e si sarebbe accorto che la figlia allattava al proprio seno la madre, per evitare che la stessa potesse morire. Dopo questa scoperta il triumviro avrebbe reso edotto del fatto il pretore, il quale, a sua volta, l'avrebbe portato a conoscenza del collegio dei giudici, comportando la remissione della condanna della donna e la salvezza per entrambe. L'episodio è contenuto in Val. Max. 5.4.7: *Ignoscite, vetustissimi foci, veniamque aeterni date ignes, si a vestro sacratissimo templo ad necessarium magis quam speciosum urbis locum contextus operis nostri progressus fuerit: nulla enim acerbitate fortunae, nullis sordibus pretium carae pietatis evilescit, quin etiam eo certius quo miserius experimentum habet. Sanguinis ingenui mulierem praetor apud tribunal suum capitali crimine damnatam triumviro in carcere necandam tradidit. Quo receptam is, qui custodiae praeerat, misericordia motus non protinus strangulavit: aditum quoque ad eam filiae, sed diligenter excussae, ne quid cibi inferret, dedit existimans futurum ut inedia consumeretur. Cum autem plures iam dies intercederent, secum ipse quaerens quidnam esset quo tam diu sustentaretur, curiosius observata filia animadvertit illam exserto ubere famem matris lactis sui subsidio lenientem. Quae tam admirabilis spectaculi novitas ab ipso ad triumvirum, a triumviro ad praetorem, a praetore ad consilium iudicum perlata remissionem poenae mulieri impetravit. Quo non penetrat aut quid non excogitat pietas, quae in carcere servandae genetricis novam rationem invenit? Quid enim tam inusitatum, quid tam inauditum quam matrem uberibus natae alitam? Putarit aliquis hoc contra rerum naturam factum, nisi diligere parentis prima naturae lex esset.* L'attenzione, nel brano di Plinio, è invece spostata sulle forme di esecuzione, come si evince da Plin. Sen. nat. hist. 7.121: *Pietatis exempla infinita quidem toto orbe extitere, sed Romanae unum, cui comparari cuncta non possint. Humilis in plebe et ideo ignobilis puerpera, supplicii causa carcere inclusa matre cum impetrasset aditum, a ianitore semper excussa ante, ne quid inferret cibi, deprehensa est uberibus suis alens eam. Quo miraculo matris salus donata pietati est, ambaeque perpetuis alimentis, et locus ille eidem consecratus deae, C. Quinctio M'. Acilio cons. templo Pietatis exstructo in illius carceris sede, ubi nunc Marcelli theatrum est.* Nella testimonianza riportata l'allusione è alla *pietas* intesa come sentimento provato dalla figlia nei confronti della propria madre che era talmente forte da aver occasionato la costruzione, nel 181 a.C., su indicazione degli Acilii Glabrioni di un tempio dedicato alla dea *Pietas*. Che la cognizione e la condanna fossero promanate dal pretore urbano è sostenuto da D. MANTOVANI, *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum*, LXXVIII, 1990, 39, mentre sulla funzione dei *IIIviri capitales* in sede di esecuzione della pena, cfr. L. GAROFALO, *'Aediles'*, cit., 160 s., nt. 145 e C. CASCIONE, *'Tresviri capitales'*. *Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, 166 s. In generale, ha avanzato una serie di dubbi circa la realtà storica della vicenda, in tempi ormai remoti, C. KOCH, voce *Pietas*, in *RE*, XX.1, Stuttgart, 1941, 1223 s. Sulla vicenda del 151 e sulla successiva erezione del tempio in onore alla dea *Pietas*, oltre alla centralità assunta, più in generale, dalla morte per inedia, v. E. CANTARELLA, *I supplizi capitali*, cit., 135, la quale mette in evidenza come per i romani, alla pari dei greci, «la morte per inedia era meno crudele di altre» e, al contempo, doveva reputarsi la «più appropriata» per le donne rispetto ad altre morti. Sulla vicenda, v. in letteratura anche F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, 150 s. Non sempre le figlie vengono ricordate per le loro doti e per i sentimenti provati verso le persone che le hanno generate, come ben si evince dal caso di *parricidium*, databile al 147-142 a.C., che vede come protagonista una figlia che viene accusata dal pretore Marco Popilio Lenate di aver ucciso a bastonate la propria madre per vendicare l'uccisione dei propri figli, avvenuta con delle sostanze venefiche. Della vicenda è conservata traccia in Val. Max. 8.1 *amb. 1: Atque ut eos quoque referamus, qui in discrimen capitis adducti neque damnati neque absoluti sunt, apud M. Popilium Laenatem praetorem quaedam, quod matrem fuste percussam interemerat, causam dixit. De qua neutram in partem latae sententiae sunt, quia abunde constabat eandem veneno necatorum liberorum dolore commotam, quos avia filiae infensa sustulerat, parricidium*

non sia stato esplicitato in alcuna fonte di quale reato fosse stata accusata, è stata genericamente incriminata dal senato di aver trascurato l'educazione del proprio figlio e di averlo condotto in uno stile di vita dissoluto. Il padre del ragazzo, un certo Sesto Papinio Allenio, padovano di origine, di famiglia equestre – come ci viene attestato dal *cognomen Allenius* di cui già rinveniamo traccia in altri due *equites*, precedenti al nostro e al regno di Claudio, vale a dire Marco Allenio Crasso Cossonio e Allenio C.F. Strabone –, sarebbe stato ammesso al senato intorno al 15-20 d.C., dopo essere diventato questore<sup>911</sup> e ottenendo il consolato nel 36<sup>912</sup>. Appare, quindi quasi inverosimile e surreale la contestualizzazione del suicidio in un quadro siffatto.

Ecco che, a questo punto, pare necessario analizzare più nel dettaglio la vicenda oggetto d'indagine, e per farlo il passo da prendere in considerazione è

Tac. *ann.* 6.49: *Isdem diebus Sex. Papinius consulari familia repentinum et informem exitum delegit, iacto in praeceps corpore. Causa ad matrem referebatur, quae pridem repudiata adsentationibus atque luxu perpulisset iuuenem ad ea quorum effugium non nisi morte inueniret. 2. Igitur accusata in senatu, quamquam genua patrum aduolueretur luctumque communem et magis imbecillum tali super casu feminarum animum aliaque in eundem dolorem maesta et miseranda diu ferret, urbe tamen in decem annos prohibita est, donec minor filius lubricum iuuentae exciret.*

La donna, stando alla testimonianza testé richiamata, venne accusata in senato di aver causato la morte del figlio, il quale sarebbe spirato a causa delle sue continue e incessanti vessazioni, dalle quali non vi era alcuna via di scampo se non quella più estrema del decesso. Il fatto occorso è databile al 37 d.C. In particolare, Tacito ci racconta che in quei giorni un certo Sesto Papinio, di discendenza consolare, scelse una morte rapida e mostruosa, gettandosi nel vuoto. La donna, ascoltata in senato, avrebbe in tutti i modi cercato di scardinare i timori avanzati contro di lei e tentato, seppur invano, di rendersi accattivante e convincente con lo stesso, esternando sentimenti tipicamente femminili – essendo la donna, per sua natura, più incline alla bassezza d'animo –, manifestando sommo dolore e commovente rammarico per l'accaduto. Ma, nonostante ciò, la stessa venne condannata all'esilio e dovette stare per dieci anni fuori Roma.

La sanzione comminata alla donna appare, a prima vista, alquanto singolare: si sarebbe trattato, infatti, della prima testimonianza in cui viene fatta applicazione di un *exilium*

---

*ultam esse parricidio. Quorum alterum ultione, alterum absolute non dignum indicatum est, testimonianza emblematica giacché non si perviene a una conclusione univoca di condanna o di assoluzione. Sul passo, v. in letteratura F. CAVAGGIONI, 'Mulier rea', cit., 151 ss.*

<sup>911</sup> Non si esclude che il nostro Sesto Papinio Allenio avesse assunto la carica di tribuno militare negli ultimi anni del regno augusteo, come ci viene attestato da Plin. *Sen. nat. hist.* 15.14.2: *Atque peregrina sunt ζιζιφθα et tubures, quae et ipsa non pridem uenere in Italiam, haec ex Africa, illa ex Syria. Sex. Papinius, quem consulem uidimus, primus utraque attulit Diui Augusti nouissimis temporibus in castris sata ...*

<sup>912</sup> In generale, sulla figura di Sesto Papinio Allenio, v. in letteratura S. DEMOUGIN, *Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens (43 av. J.-C. – 70 ap. J.-C.)*, Roma, 1992, 207 s. e R. SYME, *Eight Consuls from Patavium*, in *Papers of the British School at Rome*, LI, 1983, 103 s.

solo temporaneo<sup>913</sup>, peraltro, la condanna fu estremamente generica, giacché non venne indicato neppure il luogo ove la stessa avrebbe dovuto scontare la sua pena, a differenza degli altri casi in cui questo elemento veniva posto in evidenza – basti solo pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle molteplici condanne subite delle donne che, per scontarle, sono state esiliate in modo definitivo nell'isola da Pandateria<sup>914</sup> –. La giustificazione della temporaneità, eccezionale, dell'esilio ci viene trasmessa dallo stesso Tacito, il quale, nel § 2, ricorda come il senato avesse condannato la donna alla *relegatio* per soli dieci anni al sol fine di sotlarla ai suoi compiti di educatrice nei confronti del figlio. Ecco, dunque, che la logica sarebbe stata – riprendendo una terminologia di oggi – prettamente preventiva: si voleva evitare che la donna, potendo serbare gli stessi atteggiamenti insistenti anche nei confronti del figlio minore, fratello di Sesto Papinio, conducesse anch'egli al suicidio<sup>915</sup>. Ma anche la mancanza del capo d'inculpazione non può considerarsi elemento secondario. Dalla ricostruzione del caso fornitaci da Tacito si potrebbe supporre che la donna fosse stata condannata in forza della *lex Cornelia de sicariis*, ma non è neppure da escludersi che la stessa si fosse resa rea di un *crimen extraordinarium*<sup>916</sup>.

Vale la pena, infine, mettere in luce – riprendendo la terminologia spesa da Syme sul punto – come «the Papinii met a rapid and melancholy end»<sup>917</sup>. Difatti, sebbene il secondo figlio di Sesto Papirio Allenio fosse stata messo al riparo dalle influenze negative che su di lui potevano essere esercitate dalla madre, la sua morte sopraggiunse, qualche anno più in là, per volontà dell'imperatore Caligola<sup>918</sup>.

#### 6. L'aborto e l'infanticidio come conseguenza dell'assunzione di farmaci: caso di Eusebia.

In età tardoimperiale si collocano un insieme di episodi di aborto che vedono come protagoniste una certa Flavia Eusebia, sposa di secondo letto dell'imperatore Costanzo II nell'anno 353 d.C. ed Elena, sorella di Costanzo II e moglie di Giuliano.

La testimonianza centrale per la ricostruzione della vicenda è

<sup>913</sup> Sulla temporaneità dell'esilio si è soffermato A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 186, nt. 759, il quale, sebbene non escluda recisamente che «die Formulierung klingt eher nach einer administrativen Maßnahme», finisce con il sostenere che «es handelt sich jedoch um den Inhalt eines Strafurteils, denn sie war *accusata in senatu*».

<sup>914</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, i casi di Agrippina *minor* e della sorella Giulia Livilla (cap. 2, § 1), Claudia Ottavia (cap. 2, § 3 e cap. 5, § 4), *Iulia maior* (cap. 7, § 2).

<sup>915</sup> Con riguardo all'aspetto preventivo dalla commissione di ulteriori reati si può ricordare come A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 186, avesse messo in luce che «doch kam es den Senatoren weniger auf Sühne als auf Verhinderung neuen Unheils an».

<sup>916</sup> Su questo aspetto, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 121; R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 164 s.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 186.

<sup>917</sup> R. SYME, *Eight Consuls from Patavium*, cit., 105.

<sup>918</sup> Di ciò si trova traccia in Dio Cass. 59.25.5b: τοῦτον δὲ τὸν τρόπον βιοῦς πάντως ἐπιβουλευθήσεσθαι ἔμελλε. καὶ ἐφώρασε τὴν ἐπίθεσιν, καὶ συλλαβὼν Ἀνίκιον Κερεάλιον καὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σέξτον Παπίνιον ἐβασάνισε· καὶ ἐπεὶ μηδὲν ἐξελάλησεν, ἀνέπεισε τὸν Παπίνιον, σωτηρίαν αὐτῷ καὶ ἄδειαν ὑποσχόμενος, κατεπιπῆν τινῶν ἢ ἀληθῶς ἢ ψευδῶς, καὶ ἐκείνον αὐτίκα καὶ τοὺς ἄλλους ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀπέκτεινε. ἐνὸς δὲ τῶν κτεινομένων.

Amm. Marc. *rer. gest. lib.* 16.10.18-19: *Inter haec Helenae, sorori Constanti, Iuliani coniugi Caesaris, Romam affectionis specie ductae regina tunc insidiabatur Eusebia, ipsa, quoad vixerat, sterilis, quaesitumque venenum bibere per fraudem illexit, ut, quotiensque concepisset, immaturum abiceret partum.* 19. *Nam et pridem in Gallis, cum marem genuisset infantem, hoc perdidit dolo, quod obstetrix corrupta mercede mox natum praesecto plus, quam convenerat, umbilico necavit: tanta tamque diligens opera navabatur, ne fortissimi viri suboles appareret.*

Nel passo riportato Ammiano Marcellino ricorda come l'imperatrice Eusebia, sterile sin dalla sua nascita, avrebbe più volte indotto una certa Elena, sorella di Costanzo II e moglie di Giuliano ad assumere un farmaco da lei procuratole per fare in modo che ad ogni gravidanza perdesse i bambini, in conseguenza di un parto prematuro.

Dopo aver fatto un generico cenno ai continui aborti che la donna subiva – giustificati, con buona probabilità, dalla volontà dello stesso Giuliano di non avere dei pretendenti al trono del suo stesso sangue –, l'attenzione dello storico si concentra sull'episodio accaduto nelle Gallie, in cui la giovane donna, per quanto fosse incinta di un bambino maschio, sarebbe stata vittima di un inganno realizzato dall'ostetrica, la quale, in cambio di una consistente somma di denaro, sarebbe stata corrotta, facendosi convincere a provocare la morte del bimbo, al momento della sua venuta al mondo. In quel momento, infatti, l'ostetrica avrebbe tagliato più del dovuto il cordone ombelicale, uccidendo il feto sul nascere<sup>919</sup>.

A venire in rilievo è la condotta sacrilega serbata da Eusebia che avrebbe più volte occasionato la morte dei feti di Elena – prima che questi venissero alla luce – fornendole i farmaci idonei, alla quale si affianca l'uccisione vera e propria di un bambino, con l'ausilio dell'ostetrica<sup>920</sup>.

Due sarebbero stati, dunque, gli illeciti commessi da Eusebia: l'aborto – che viene descritto da Ammiano Marcellino come condotta, per quanto astratta, commessa con una certa ripetitività nel corso del tempo – e l'infanticidio – episodio che viene collocato localmente nelle Gallie e dal quale sarebbe conseguita la morte di un discendente –.

Siffatte condotte non sarebbero state certamente tollerate a Roma, ove la necessità di preservare i diritti successori – relativi alla discendenza al potere e alla legittimità dei figli –

---

<sup>919</sup> Sulla testimonianza v. in letteratura E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 503 s.; B. GIROTTI, *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia*, cit., 172 ss.

<sup>920</sup> Sulle motivazioni che sarebbero state poste alla base dell'aborto e del precedente infanticidio si sofferma B. GIROTTI, *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia*, cit., 176 ss., a parere della quale la stesse possono rinvenirsi sia su un sentimento di gelosia e, più in particolare, sul fatto che Eusebia, essendo sterile a vita, «si adoperi per impedire a una sorta di 'rivale' di generare», oltre che su una questione sentimentale, per quanto la studiosa propenda a favore della prima lettura, tentando altresì di attribuire un «significato politico» al comportamento della donna.

del padre avrebbero assunto, sin dagli albori, un posto di primo piano<sup>921</sup>. Da ciò ne consegue che l'aborto sarebbe stato pesantemente sanzionato, come si evince da una testimonianza paolina contenuta nel Digesto giustiniano<sup>922</sup>. Il giureconsulto avrebbe infatti previsto la pena *in metallum* se di bassa estrazione sociale, ovvero la *relegatio in insulam* e la contestuale perdita di una parte dei beni se *honestiores* in capo a chi abbia fornito una bevanda abortiva o amatoria, anche in assenza di dolo, giacché a essere punito è il mero '*malum exemplum*' che consegue a siffatta *datio*. Nel caso in cui alla dazione consegua la morte dell'uomo o della donna<sup>923</sup>, allora la sanzione è unificata e si sostanzia nella *poena capitis*.

---

<sup>921</sup> Questo sembra essere il fine ultimo cui mira il *rescriptum* degli imperatori Settimio Severo e Antonino posto a cavallo tra il II e il III secolo d.C., ove compare la pena dell'*exilium* quale sanzione da comminare alla donna che avesse posto fine alla vita del concepito. Sul provvedimento degli imperatori Settimio Severo e Antonino Caracalla, v. oltre, nel presente capitolo, § 7. Di questo avviso sono E. NARDI, *Aborto*, cit., 17; P. SARDI, *L'aborto*, cit., 48 ss. e G. GATTA, *Aborto*, cit., 172 s., il quale allude esplicitamente a una «tutela della *spes hominis* del padre» e, dunque, all'aspettativa «nel proseguimento della stirpe familiare». Così anche U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, cit., 258 s., il quale mette in evidenza come lo scopo cui mira il *rescriptum* non sarebbe tanto quello di punire «l'aborto in quanto distruzione di un essere vivente» quanto, piuttosto, la «sottrazione al marito di un figlio». Del pari, in tempi più recenti, B. GIROTTI, *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia*, cit., 173, la quale evidenzia la duplice finalità cui ambiva il provvedimento imperiale: da un lato, infatti, «il fondamento della sanzione ... andrebbe ritrovato nell'offesa arrecata al marito, a cui si impediva di avere un discendente», ma, al contempo – sulla scia di R. MENTXAKA, *El aborto en el derecho romano clásico*, in *Estudios de Deusto*, XXXI, 1983, 307 – «l'aborto cominciò ad essere considerato un *crimen*, non con la motivazione di proteggere la vita del feto, ma unicamente per tutelare i diritti del padre» e 1 ss. Più in generale, v. anche, in tempi meno recenti, B. BIONDI, *Il diritto romano*, III, cit., 487 e nt. 5, sostiene che, nell'ultima fase del periodo repubblicano, si inizia a perseguire il procurato aborto della donna finendo con l'ammettere una punibilità rilevante «sotto il profilo della offesa al merito, considerando l'uso dei *pocula abortionis* accanto a quelli *amatoria* o *ad concipiendum*, ai fini della sanzione relativa ai *venena*». Del contenuto del *rescriptum* abbiamo contezza grazie alle tracce che dello stesso sono conservate nei frammenti di Trifonino, Ulpiano e Marciano. In particolare, in Tryph. 10 disp. D. 48.19.39: *Cicero in oratione pro Cluentio Habito scripsit Milesiam quandam mulierem, cum esset in Asia, quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum sibi medicamentis ipsa abegisset, rei capitalis esse damnatam. sed et si qua visceribus suis post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est*, dopo il riferimento a un passo ciceroniano tratto dalla *pro Cluentio* – alludo a Cic. *Cluent.* 11.32 – che potrebbe, con buona probabilità, considerarsi quale precedenza rispetto al provvedimento imperiale – per quanto si tratti di una questione alquanto dibattuta in dottrina –, l'attenzione viene posta sul trattamento punitivo riservato alla donna che avesse abortito. Militano a favore della considerazione della testimonianza ciceroniana come precedente rispetto al *rescriptum* di Severo e Caracalla, M.V. SANNA, *La rilevanza*, cit., 172; EAD., '*Spes nascendi*' - '*spes patris*', cit., 538 s. e, in tempi più recenti, M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 17 ss. *Contra*, cfr. E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 218, nt. 36 e 426; ID., *Aborto*, cit., 16. Per quanto attiene a Ulp. 33 ad ed. D. 48.8.8: *Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget*, il giureconsulto ricorda come la competenza in merito alla repressione del procurato aborto ricada sul *praeses provinciae*, il quale condannerà alla pena dell'*exilium* la donna che abbia fatto violenza alle proprie viscere per perdere il concepito. Infine, per quanto riguarda Marc. 1 reg. D. 47.11.4: *Divus Severus et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abegit, a praeside in temporale exilium dandam: indignum enim videri potest impune eam maritum liberis fraudasse*, viene posto in evidenza come i deceduti Severo e Antonino avrebbero previsto la *poena* dell'*exilium* per la donna sposata che avesse deciso volontariamente di abortire. Sui passi di Ulpiano e Marciano, v. da ultimi B. GIROTTI, *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia*, cit., 174; F. BOTTA, '*Nemica del marito, ostile alla natura*', cit., 4 ss., 8 ss. e 12 ss., ma anche M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 21 ss.

<sup>922</sup> Alludo a Paul. 5 sent. D. 48.19.38.5 (= Paul. Sent. 5.23.14): *Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur. Quod si eo mulier aut homo perierit, summo supplicio adficiuntur*. Per un approfondimento, anche bibliografico, sulle testimonianze riportate, v. *supra*, nt. 793.

<sup>923</sup> Volendo utilizzare delle categorie dogmatiche e sistematiche dell'odierna penalistica si dovrebbe riferirsi all'art. 586 c.p., ove a essere perseguite sono la morte o le lesioni come conseguenza di altro delitto (solo doloso).

7. *Profili tecnico-giuridici e 'ratio' di politica del diritto sottesi alla repressione dell'aborto e dell'infanticidio come reati tipicamente muliebri: uno sguardo intertemporale.*

La repressione dell'aborto ha origini antichissime. Si sa, infatti, che già nell'età regia Romolo<sup>924</sup> avrebbe annoverato la *φαρμακεία* tra le varie *injustae causae repudii*, per quanto la stessa fosse intesa sia come procurato aborto<sup>925</sup> che come *veneficium* vero e proprio<sup>926</sup>.

Per quanto l'interruzione di gravidanza fosse conosciuta e contestualmente repressa anche in precedenza – soprattutto per la protezione dell'interesse paterno ad avere una prole (legittima) e, contestualmente, a quello sociale di continuità della discendenza<sup>927</sup> –, si può notare come il primo intervento da parte delle istituzioni romane fosse stato successivo. Difatti la fonte più antica di cui disponiamo e che reca traccia di una sanzione applicabile al procurato aborto è ricollegabile a un *rescriptum* di Settimio Severo ed Antonino Caracalla, del quale abbiamo contezza da Trifonino<sup>928</sup>, Ulpiano<sup>929</sup> e Marciano<sup>930</sup>, dal quale si evince come

---

<sup>924</sup> Plut. *Rom.* 22.3: ... ὅν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακεία τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν ... Trad. lat. contenuta in S. RICCOBONO, *FIRA*, I<sup>2</sup>, cit., 10: ... *quae uxori non permittit diuertere a marito, at marito permittit uxorem repudiare propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissum* ... Sul punto è opportuno ricordare anche la versione più recente delle *leges regiae*, curata da G. FRANCIOSI, *Leges regiae*, cit., 48 s.: ... ὅν σφοδρὸς μὲν ἔστιν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακεία τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν.

<sup>925</sup> In qualsiasi caso il procurato aborto cui allude Plutarco in *Rom.* 22.3 non avrebbe assunto una connotazione generalizzata, bensì si sarebbe riferito ai soli τέκνοι concepiti in costanza di matrimonio, giacché il fine ultimo sarebbe stato quello di reprimere le condotte sconsiderate delle donne che avrebbero minato la procreazione di figli legittimi, intesa come scopo ultimo cui ambiva una società patriarcale come quella romana, volta a garantire e preservare tanto l'integrità della *familia* quanto quella dei *boni mores* sulla quale la stessa si fonda. Su questo aspetto v. in letteratura J. VON JHERING, *Les indo - européens avant l'histoire*, cit., 396 s.; E. CICCOTTI, *Donne e politica negli ultimi anni della repubblica romana*, Napoli, 1895 (rist. 1985, con una nota di lettura di E. Cantarella), 3; R. MENTXAKA, *El aborto*, cit., 307 ss.; L. PEPPE, *Posizione*, cit., 14 ss.; S. DIXON, *The Roman Mother*, London - Sydney, 1988, 94 s.; R. FIORI, 'Homo sacer', cit., 244; E. CANTARELLA, *La vita*, cit., 595; R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, cit., 125 s.; ID., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, cit., 172; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 41; G. GALEOTTI, *Storia dell'aborto*, cit., 23 s.; A. LÓPEZ GÜETO, *El derecho romano*, cit., 31; C. TERRENI, 'Me puero', cit., 276 e, in tempi più recenti, M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 7 ss.

<sup>926</sup> Su questi aspetti si è da ultimo soffermata M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 7 ss. – con bibliografia ivi citata –, la quale mette in evidenza come il vocabolo 'φαρμακεία' possa essere associato al seguente τέκνων, ma non è escluso, se si ammette l'inserzione della virgola o del καὶ tra i lemmi 'φαρμακεία' e 'τέκνων' – con il conseguente avvicendamento del φαρμακεία con ὑποβολῇ – che l'aborto possa considerarsi integrato nella sola prima ipotesi laddove, nell'altro caso, si ritiene configurabile una mera supposizione di parto. Su questo punto, v. in precedenza C. FAYER, *La 'familia'*, III, cit., 76, nt. 83 e G. GATTA, *Aborto*, cit., 158, i quali osservano come l'inserzione della virgola o del καὶ tra i lemmi 'φαρμακεία' e 'τέκνων' non soltanto avrebbe escluso l'aborto dalle condotte configurate, ma avrebbe nondimeno legittimato il *repudium* dell'*uxor* anche «per la preparazione o il semplice uso di farmaci».

<sup>927</sup> Su questi aspetti mi sono ampiamente soffermata in precedenza, al presente capitolo, al § 1 e *supra*, cap. 1, § 1.

<sup>928</sup> Alludo a Tryph. 10 *disp.* D. 48.19.39.

<sup>929</sup> Cfr. Ulp. 33 *ad ed.* D. 48.8.8.

<sup>930</sup> Alludo a Marc. 1 *reg.* D. 47.11.4.



la sanzione dell'*exilium* fosse la pena da applicare alla *mulier* che avesse deciso di porre fine alla vita del *conceptus*<sup>931</sup>.

Ciò che emerge dalla parte iniziale del frammento di Trifonino è l'allusione all'*oratio pro Cluentio* di Cicerone, riferimento che si deve considerare emblematico giacché dallo stesso si può trarre conferma circa la qualificazione dell'aborto come *crimen* già in epoca precedente rispetto a quella di emanazione del *rescriptum*. In particolare, il giureconsulto avrebbe fatto cenno a un episodio di procurato aborto – il riferimento è alla donna di Mileto<sup>932</sup> – attraverso l'utilizzo di medicinali<sup>933</sup> che sarebbe stata sottoposta alla *poena capitis*<sup>934</sup>. Traccia della repressione dell'aborto è contenuta anche in un passo pseudo paolino che troviamo riprodotto, senza alcuna modificazione, anche in un frammento del Digesto, ove a essere punito è il solo somministratore di bevande abortive o amatorie, anche in assenza di dolo, con una diversità di sanzione a seconda che il cedente fosse di elevata o di bassa estrazione sociale, anche in conseguenza del '*malum exemplum*' che da tale azione potesse derivare<sup>935</sup>.

Non soltanto l'aborto, ma anche l'infanticidio sarebbe stato pesantemente represso a Roma come si evince da una testimonianza conservata sotto il titolo '*ad legem Corneliam de sicariis*' del codice giustiniano ove viene sanzionato con il supplizio capitale<sup>936</sup>.

---

<sup>931</sup> Che fossero i tre giuristi menzionati a riportarci il contenuto del *rescriptum* viene posto in evidenza da E. NARDI, *Aborto*, cit., 17; M.P. BACCARI, *La difesa del concepito nel diritto romano dai 'Digesta' dell'Imperatore Giustiniano*, Torino, 2006, 8; L. DI PINTO, *Il procurato aborto nel pensiero dei giuristi severiani*, in *Koinonia*, XXXVII, 2013, 413 ss.; U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 163, nt. 238 e da ultimo M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 16 ss. Alla pena dell'*exilium* – che verrà scontata nell'isola di Pandateria, l'odierna Ventotene – è condannata, come abbiamo avuto modo di vedere nel presente capitolo, stando a quanto riportatoci da Tacito nei suoi *Annales* (14.63.1) Claudia Ottavia.

<sup>932</sup> Sulla donna di Mileto, v. in dottrina E. NARDI, *Procurato aborto*, cit., 216 s. e, soprattutto, 225 ss., il quale mette in evidenza come «a detto dello stesso Cicerone, la '*damnatio rei capitalis*' della donna non intervenne semplicemente per l'aborto, bensì '*quod ab heredibus secundis accepta pecunia partum etc.*». Da questa constatazione, a parere dello studioso, possono discendere due diversi esiti: o che «la circostanza dell'*accepta pecunia*' avrebbe operato come circostanza aggravante rispetto alla sanzione oppure, ancora, in caso contrario, che la stessa avrebbe reso «incriminabile, e come tale delitto capitale, ciò che in difetto sarebbe andato esente da pena» (p. 227). Sul punto, cfr. anche F. CAVAGGIONI, '*Mulier rea*', cit., 64 s., secondo cui dato che non sarebbero esistiti «norme repressive riguardanti l'aborto prima dell'età imperiale», si potrebbe essere indotti a sostenere come «nel caso della Milesia – la cui condanna peraltro appare giustificata più da questioni ereditarie che dall'aborto in sé – intervengono probabilmente modalità e procedure straniere». Alla medesima conclusione sembra pervenire anche M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 17 s.

<sup>933</sup> Che i *medicamenti* potessero essere utilizzati dalla donna per procurarsi un aborto è opinione indistintamente condivisa in dottrina, come si può evincere da A. WACKE, *Die Anerkennung der Medizin als 'ars liberalis' und der Honoraranspruch des Arztes*, in *ZSS*, CXIII, 1996, 419, ma anche da U. AGNATI, *Profili giuridici*, cit., 163, nt. 238, a parere del quale a essere repressa non è soltanto l'ingestione, ma anche la «preparazione di filtri abortivi, prodromica alla sussunzione» giacché questa fase preparatoria avrebbe in qualche modo favorito e reso possibile l'aborto. All'utilizzo dei *medicamenti* quali strumenti abortivi alludono anche M.P. BACCARI VARI, '*Curator ventris*'. *Il concepito, la donna e la 'res publica' tra storia e attualità*, Torino, 2012, 127 e 196 e, più di recente, M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 8 e 12, nt. 57.

<sup>934</sup> Sulla diversità di pena tra quanto contenuto nell'*oratio* ciceroniana e quanto di cui si rinviene traccia nel passo di Trifonino rimando a una disamina più completa contenuta in M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 17 s.

<sup>935</sup> Sulla testimonianza citata, v. *supra*, nt. 922, ma anche, in dottrina *ex plurimis*, E. NARDI, *Il procurato aborto*, cit., 433 ss.; U. BRASIELLO, *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano*, cit., 259 s. e, più di recente, M. BEGGIATO, *Sulla condizione giuridica del concepito*, cit., 17 s.

<sup>936</sup> *Impp. Valentiniannus, Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp. C. 9.16.7(8) (= CTh. 9.14.1): Si quis necandi infantis piaculum adgressus adgressave sit, sciat se capitali supplicio esse puniendum* (a. 374).

Quel che emerge dalle testimonianze giuridiche e letterarie in nostro possesso è che la cessazione di gravidanza – sia questa realizzata tramite strumenti meccanici come, come è nella maggior parte dei casi – per mezzo dell’ingestione di sostanza vinosa, farmacologica o venefica, è da considerarsi un reato tipicamente femminile e represso in quanto contrario agli interessi procreativi che facevano capo, in una società patriarcale come quella romana, sia alla famiglia che alla *societas* nel suo complesso.

Volendo partire proprio dalla centralità assunta nel contesto romano dal divieto di assunzione di vino da parte della donna, non si può non fare cenno alla diffusione, sin dai tempi più antichi, al *ius osculi*. È proprio la violazione di siffatta pratica che sarebbe stata alla base, almeno per Garofalo, dell’uccisione lecita della sorella da parte dell’Orazio superstite<sup>937</sup>.

Che l’aborto fosse un reato tipicamente femminile viene confermato, per esempio, dal caso che vede coinvolta Emilia Lepida la quale, rimasta indenne finché il padre era in vita, si suicidò in conseguenza di varie accuse – tra le quali anche quella di simulazione di parto<sup>938</sup> – che sarebbero state volte a preservare i valori fondanti la società e la famiglia romana. Non è un caso, infatti, che anche nell’episodio di Claudia Ottavia e, in seguito, in quella che vede coinvolte Eusebia ed Elena, la donna non possa disporre della vita nel momento precedente alla nascita. Nel primo caso ricordato, la giovane verrebbe accusata di sterilità e di aver abortito ‘*conscientia libidinum*’ dal marito, motivi che le sarebbero costati l’esilio fuori Roma<sup>939</sup> mentre, nella seconda testimonianza, di età più avanzata, a essere perseguiti – per quanto l’unica fonte di cui disponiamo non ci fornisca informazioni su assoluzioni o condanne – sarebbero tanto l’aborto quanto l’infanticidio<sup>940</sup>.

La donna, dedita alla nascita dei figli, alla loro cura e alla loro educazione, per inclinazione naturale, non sarebbe legittimata neppure a trascurarli dopo la loro nascita, circostanza che avrebbe trovato invece realizzazione nell’episodio che vede coinvolta la madre di Sesto Papinio, nell’anno 37 d.C., la quale non soltanto avrebbe disatteso il processo formativo ed educativo che doveva curare a vantaggio del figlio, in qualità di futuro *cives romanus*, ma avrebbe nondimeno esercitato pressioni e vessazioni tali da averlo indotto al suicidio. La decisione assunta in siffatto processo sarebbe stata scontata e finalizzata oltre che alla giusta repressione della condotta serbata dalla donna, anche dalla necessità di evitare che la stessa potesse *pro futuro* continuare ad esercitare pressioni all’interno della famiglia, pressioni che avrebbero potuto mettere a repentaglio la vita dell’altro figlio della donna<sup>941</sup>. Dunque, nella vicenda, a venire a emersione sono sia una finalità afflittiva, oltre che uno scopo cautelativo e di protezione nei confronti della parte debole. A ulteriore riprova della bontà di siffatta ricostruzione pare militare la temporaneità dell’esilio – per soli dieci anni –

---

<sup>937</sup> Così L. GAROFALO, *Sull’Orazio sororicida*, cit., 70, in piena conformità con M. BETTINI, *La storia di Orazia*, cit., 9 ss. *Contra*, v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 14, nt. 27. Sulle fonti di riferimento, alle quali ancorare una simile conclusione Paul.-Fest. s.v. *Sororium tigillum* (Lindsay 380); Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.22.5.

<sup>938</sup> Sulla vicenda che vede coinvolta Emilia Lepida, v. cap. 4, § 7 e, nel presente capitolo, § 4.

<sup>939</sup> Questo è quanto ci viene attestato da Tac. *ann.* 14.60.1-3.

<sup>940</sup> Cfr. Amm. Marc. *rer. gest. lib.* 16.10.18-19.

<sup>941</sup> Cfr. Tac. *ann.* 6.49.

che sarebbe stato funzionale e preventivo nei confronti del figlio minore, per quanto la logica afflittiva riecheggia, sebbene successivamente, in forza della decisione assunta dall'imperatore Caligola, il quale avrebbe comminato alla donna la pena capitale<sup>942</sup>.

---

<sup>942</sup> Il riferimento è contenuto in Dio Cass. 59.25.5b.



## CAPITOLO SESTO

### IL 'DOPPIO BINARIO' DELL'INCESTO: 'LAICO' E 'SACRO'

SOMMARIO: 1. Lineamenti terminologico-concettuali del *crimen incestii*: incesto come unione sessuale 'tra familiari'. – 2. Gli incesti commessi tra le mura domestiche: vicende di Maria, Iunia Calvina e Iunia Lepida. – 3. L'incesto e i crimini religiosi: Vestali. – 4. Il primo incesto 'sacro' e la vicenda Albana: incesto di Rea Silvia. – 5. La corruzione per ricchezza o per amore della *virgo Vestalis ante litteram* Tarpea. – 6. L'incesto in età monarchica: condanna di Pinaria. – 7. L'incesto in età repubblicana (I): *virgines Vestales* sottoposte a condanna. – 8. L'incesto in età repubblicana (II): *virgines Vestales* suicide. – 9. L'incesto in età repubblicana (III): *virgines Vestales* assolute. – 10. Gli ultimi episodi di cognizione sacra dell'incesto: vicende di Opimia e di Floronia. – 11. Dalla repressione laica alla *cognitio* del *quaesitor*: primi segnali di cedimento della competenza sacerdotale nell'incesto sacro. – 12. Un ulteriore passaggio verso la *cognitio* laica dell'incesto sacro: centralità assunta dall'imperatore. – 13. L'abbattimento dell'ultimo baluardo: completa laicizzazione della cognizione e dell'esecuzione dell'incesto sacro. – 14. L'incesto sacro come 'reato proprio': trasformazione della cognizione e della repressione come diretta conseguenza dell'evoluzione spazio-temporale.

#### 1. Lineamenti terminologico-concettuali del 'crimen incestii': incesto come unione sessuale 'tra familiari'.

Nel corso dell'esperienza giuridica romana l'incesto avrebbe assunto una connotazione binaria potendo essere inteso tanto in senso lato come «ogni azione contro i buoni costumi», quanto, assumere un'accezione più ristretta la quale, a sua volta, avrebbe avuto una duplice veste<sup>943</sup>. Proprio con riguardo a quest'ultima, infatti, l'incesto potrebbe considerarsi sia come unione sessuale fra parenti e affini – l'*incestum*, per così dire, comune dal quale sarebbe poi conseguita l'odierna concezione di siffatto reato –, sia come violazione della sua purezza e, in particolare, della castità e della verginità – l'*incestum* sacro –.

Tralasciando per il momento l'incesto delle Vestali che si configura come reato proprio, realizzabile dalle sole donne e, in particolare, dalle sacerdotesse consacrate a Vesta – la cui trattazione, anche per la specificità di regime, prenderà forma nel prosieguo<sup>944</sup> – la nostra attenzione ora si concentra sull'incesto 'comune'. Si tratta di un reato che può essere commesso indistintamente da uomini e donne, seppur con qualche precisazione. Perseguito in maniera ferrea sin dai tempi più remoti, in età regia i rei di incesto sarebbero stati sottoposti alla cognizione del tribunale domestico – se *alieni iuris* – ovvero ai *pontefices*, che comminavano

---

<sup>943</sup> Così A. GUARINO, *Studi*, cit., 180.

<sup>944</sup> Cfr. oltre nel presente capitolo, § 3.

la *poena capitis*, – se *sui iuris*<sup>945</sup> –. Nel diritto classico, infatti, le fonti sembrano porre l'uomo e la donna su due piani differenti, tanto che alcuni in dottrina si sarebbero spinti sino alla conclusione più estrema di considerare la donna non punibile, per quanto non si possa affatto accedere a siffatta prospettazione<sup>946</sup>. Difatti, vi sarebbero delle fonti letterarie dalle quali si evince la sopravvivenza della *poena capitis* – nella forma della *praecipitatio* dalla rupe Tarpea – che avrebbe trovato applicazione nei casi d'incesto sia che a commetterli fosse stata la donna tanto l'uomo<sup>947</sup>. Del pari, nelle fonti giuridiche per quanto non si rinvenga traccia di una sua repressione con pena pubblica – se non in concorso con uno dei *crimina* repressi *ex lege Iulia de adulteriis coercendis*<sup>948</sup> –, nondimeno si intravede una sua punizione *extra ordinem*<sup>949</sup>. Accedendo a siffatta interpretazione si sarebbe indotti a pensare che la donna sarebbe stata sottratta alla giustizia domestica per essere sottoposta alla *cognitio* statale nei soli casi in cui la stessa fosse stata chiamata a rispondere di adulterio o stupro, ma non in altre ipotesi. Si badi che, a partire da ciò, taluni avrebbero sostenuto che, qualora fosse stata la donna a commettere incesto, sarebbe stata sottratta alla pena, a differenza dell'uomo<sup>950</sup>. Ma ritengo sia più corretto propendere per un'altra linea interpretativa, ossia quella che riconosce una sottoposizione a pena anche per la donna, «per quanto le fonti pongano l'uomo e la donna

---

<sup>945</sup> Cfr. Cic. *leg. 2.9.22: Ex patris ritibus optima colunt. Praeter Idaeae Matris famulos eosque iustis diebus ne quis stipem cogito. Sacrum sacrae commendatum qui clepserit rapsitue, parricida esto. Periurii poena diuina exitium, humana dedecus esto. Incestum pontifices supremo supplicio sanciunt. Impius ne audeto placare donis iram deorum. Caute nota reddunt. Poena uiolati iuris esto. [Quocirca] Nequis agrum consecrato. Auri argenti eboris sacrandi modus esto. Sacra priuata perpetua manent. Deorum Manium iura sancta sunt. Humanos leto datos diuos habent. Sumpsum in ollos luctumque minuunt.* Su questo aspetto si sofferma A. GUARINO, *Studi*, cit., 181, e, seppur tangenzialmente, B. SANTALUCIA, *Osservazioni sulla repressione criminale romana in età regia*, in *Le délit religieux dans la cité antique. Atti della table ronde (Rome, 6-7 avril 1978)*, Roma, 1981, 40. Ancora più diffusamente sul punto, cfr. F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *SDHI*, III, 1937, 401 e 404, ora in *Diritto e società nell'antica Roma*, I, a cura di A. Dell'Agli e T. Spagnuolo Vigorita, Roma, 1979, 439 e 443, ma anche in *Diritto economia e società nel mondo romano con una nota di lettura di F. d'Ippolito*, II, Napoli, 1996, 15 e 18 (da cui si cita), osserva come «la tradizione arcaica, ripresa con nobile severità da Augusto, poneva a base del matrimonio romano, principio tassativo inderogabile, l'esogamia».

<sup>946</sup> Questa conclusione rimonta a E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna, 1927, 129, il quale mette in evidenza come «cadute le sanzioni religiose, e quelle connesse all'esercizio del magistero domestico» l'incesto – al pari degli «altri atti lesivi del buon costume» – non avrebbe più costituito «titolo di *crimen*». *Contra*, cfr. F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, cit., 19, «è verissimo che l'incesto non costituì un titolo di *crimen*, da perseguire in una *quaestio*, ma non è men vero che l'arcaico sistema penale perdura durante l'impero, fino a quando fu sostituito da una procedura *extra ordinem*». Le due posizioni dottrinali vengono ricordate da A. GUARINO, *Studi*, cit., 181 e ntt. 10 e 11.

<sup>947</sup> Alludo a Tac. *ann. 6.19.1: Post quos Sex. Marius Hispaniarum ditissimus defertur incestasse filiam et saxo Tarpeio deicitur* e a Quint. *inst. or. 7.8.3: 'incesti damnata et praecipitata de saxo uixit: repetitur'*. Alla *praecipitatio* dalla rupe Tarpea allude fa cenno Tac. *ann. 6.19* nel 33 d.C., in un episodio d'incesto che vede coinvolti Sesto Mario e la figlia, al quale rimando al § 2 per una completa ricostruzione.

<sup>948</sup> Su questo aspetto ho già avuto modo di soffermarmi nel cap. 1, § 1, nt. 17, cui rimando anche per la ricostruzione bibliografica.

<sup>949</sup> Di questo avviso sono A. GUARINO, *Studi*, cit., 182 e F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, cit., 19.

<sup>950</sup> A questa conclusione perviene E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris nel diritto penale romano*, in *BIDR*, XXXVIII, 1930, 100, ora in *Scritti giuridici*, VII, cit., 84 (da cui si cita), ancorandola al presupposto secondo cui «mentre riguardo all'adulterio e allo stupro una serie di testi contenuti nel *Corpus Iuris* e nelle fonti pregiustinianee ci parlano dell'accusa e delle pene prescritte contro la donna, non si trova mai invece un passo classico che a proposito dell'incesto accenni all'imputabilità di essa».

su un piano diverso»<sup>951</sup>, anche facendo leva sulla distinzione di età classica, molto cara al De Martino, tra *incestum iuris civilis* e *incestum iuris gentium*<sup>952</sup>.

Siffatta prospettazione parrebbe essere avvalorata da diverse testimonianze, prima delle quali è un frammento di Marciano contenuto nel Digesto giustiniano<sup>953</sup>, nel quale viene messo in evidenza il concorso tra l'incesto *iuris civilis* e l'adulterio, circostanza che avrebbe comportato delle conseguenze di non poco conto sulla *poena incestii*. Il passo riportato è emblematico giacché, oltre a far riferimento all'inasprimento di pena che sarebbe conseguito al concorso – la *deportatio in insulam*<sup>954</sup> –, avrebbe focalizzato la sua attenzione sulla *relegatio in insulam* che sarebbe stata ritenuta dai più la pena propria dell'incesto. Difatti, se il concorso tra incesto e adulterio avrebbe comportato un inasprimento del trattamento punitivo, con ciò si intende che la pena irrogabile nel caso di *incestum* – senza il predetto concorso – dovesse

---

<sup>951</sup> F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 18. Di questo avviso è anche, in precedenza, A. GUARINO, *Studi*, cit., 183 e, soprattutto, 185 ss.

<sup>952</sup> Cfr. F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 19, sebbene alla stessa facciano cenno anche, in precedenza, E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 80 s. e A. GUARINO, *Studi*, cit., 182.

<sup>953</sup> Alludo a Marcian. 2 *inst.* D. 48.18.5: *Si quis viduam vel alii nuptam cognatam, cum qua nuptias contrahere non potest, corruperit, in insulam deportandus est, quia duplex crimen est et incestum, quia cognatam violavit contra fas, et adulterium vel stuprum adiungit. denique hoc casu servi in personam domini torquentur.*

<sup>954</sup> Alla *deportatio in insulam* sarebbero state condannate Iunia Calvina nel 48 d.C. per la relazione illecita intessuta con il fratello e Iunia Lepida per l'incesto di cui è stata considerata rea – tra gli altri reati – con il nipote nel 65 d.C. Per una completa ricostruzione delle vicende richiamate rimando al § 2 contenuto nel presente capitolo. Il sistema di pena previsto per l'incesto viene solo in parte confermato da un passo contenuto nelle sentenze pseudo paoline, ossia Paul. Sent. 2.26.14-15: *Adulterii convictas mulieres dimidia parte dotis et tertia parte bonorum ac relegatione in insulam placuit coerceri: adulteris vero viris pari in insulam relegatione dimidiam bonorum partem auferri, dummodo in diversas insulas relegentur.* 15: *Incesti poenam, quale in viro in insulam deportatio est, mulietis placuit remitti: hactenus tamen, quatenus lege Iulia de adulteriis non apprehenditur.* Nel frammento riportato, infatti, mentre viene confermata la *relegatio in insulam* quale *poena adulterii*, viene prevista la *deportatio in insulam* quale sanzione applicabile all'incesto, in assenza di concorso. Ciò ci permette, con buona probabilità, di giungere alla conclusione per cui la testimonianza non sarebbe genuina, ma pesantemente interpolata – almeno su questo punto – dai compilatori, i quali avrebbero inasprito le pene previste per il *crimen* in esame. A questa conclusione accedono A. GUARINO, *Studi*, cit., 205 e F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 15 s. Sul frammento si sofferma anche C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 366, il quale osserva come dallo stesso «sembra che tale pena» – quella per l'incesto si intende – «più grave fosse per l'uomo, riserbata alla donna quella ordinaria della *lex Iulia*». Si badi che se il passo riportato fosse – ma non lo è – genuino si perverrebbe alla conclusione per cui *remissio* della pena applicata alla donna per l'incesto perpetrato, incesto che non abbiamo contezza se sia *iuris civilis* o *iuris gentium*. Il testo, alludendo espressamente alla '*remissio*', infatti, avrebbe permesso di addivenire alla conclusione per cui la donna sarebbe stata sottoponibile a pena, ma in forza della stessa *remissio* l'incesto da questa commessa sarebbe stato scusato – forse, ma nel silenzio della testimonianza non è dato sostenerlo (o escluderlo) con certezza – per *ignorantia*. Alla *remissio* della pena per la donna '*iuris errore*' è fatto cenno in Coll. 6.3.3 (= Paul. Sent. 2.19.5): *Nec socrum nec nurum nec privignam nec novercam aliquando citra poenam incesti uxorem ducere licet, sicut nec amitam aut materteram. Sed qui vel cognatam contra interdictum duxerit, remisso mulieri iuris errore ipse poenam adulterii lege iulia patitur, non etiam ducta.* Più in generale, della discrasia sussistente tra *incestum iuris civilis* e *incestum iuris gentium* si rinviene traccia in Paul. *lib. sing. ad senatusconsult. Turpill.* D. 23.2.68, in Pap. 11 *quaest.* D. 12.7.5.1 e in Pap. 5 *quaest.* D. 48.5.39(38).2. Sulla *poena adulterii* – anche in relazione a I. 4.18.2 – v. U. BRASIELLO, *La repressione penale in diritto romano*, cit., 94 ss.

essere più mite<sup>955</sup>. Del pari al concorso parrebbe alludere una testimonianza papiniana<sup>956</sup>, ove il giureconsulto si domanda se nel caso di un rapporto sessuale intrattenuto tra il *miles* e la *sororis filia* debba essere inasprita la pena prevista per l'adulterio, vale a dire la *relegatio in insulam*, per quanto la sua risposta sia negativa<sup>957</sup>.

Concentrando ora la nostra attenzione su fonti più tarde possiamo notare come, solo in un secondo momento, vi sarebbe stata la sensibilità di eguagliare il trattamento sanzionatorio previsto per l'incesto sia che a commetterlo fosse stata una donna quanto un uomo. Di questo traiamo conferma in via diretta da un passo contenuto nella *lex Dei*<sup>958</sup> e, solo implicitamente, in un frammento conservato nel Digesto<sup>959</sup>. In particolare, del frammento contenuto nella *Collatio* farebbe cenno a una costituzione volta alla *reformatio morum* degli imperatori Diocleziano e Massimiano i quali, dopo aver ricordato le antiche leggi romane – da loro definite come *'caste sancteque'*<sup>960</sup> –, avrebbero eguagliato la pena per uomo e donna<sup>961</sup>. Del pari, quest'ultima funge da protagonista – accogliendo il carattere interpolatorio dell'espressione finale *'id enim remoto etiam adulterio eveniret'* –, per quanto in via implicita, anche nel *principium* di D. 48.5.39(38), passo riservato alla trattazione del caso di concorso tra adulterio e incesto<sup>962</sup>.

---

<sup>955</sup> A questa conclusione addivene A. GUARINO, *Studi*, cit., 201 ss. e, soprattutto, 204, il quale, osteggiando l'espressione – di cui si rinviene traccia in Pap. 36 *quaest.* D. 48.5.39(38).3 – *'incesti crimina natura graviora sunt'* che sarebbe stata utilizzata da C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 366, sostiene che «solo un lettore superficiale» avrebbe potuto pensare che l'allusione alla *deportatio in insulam* si riferisse alla pena prevista per il *crimen incesti*. Dello stesso avviso è anche F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 16.

<sup>956</sup> Alludo a Pap. *lib. sing. de adult.* D. 48.5.12(11).1: *Militem, qui sororis filiam in contubernio habuit, licet non in matrimonium, adulterii poena teneri rectius dicitur*. Proprio al caso di rapporto sessuale tra *avunculus* e *neptis ex sorore* avrebbe fatto cenno un *rescriptum* di cui è conservata traccia in Marcian. 2 *inst.* D. 23.2.57a: *Divus Marcus et Lucius imperatores Flaviae Tertullae per mensorem libertum ita rescripserunt: 'Movemur et temporis diuturnitate, quo ignara iuris in matrimonio avunculi tui fuisti, et quod ab avia tua collocata es, et numero liberorum vestrorum: idcircoque cum haec omnia in unum concurrunt, confirmamus statum liberorum vestrorum in eo matrimonio quaesitorum, quod ante annos quadraginta contractum est, perinde atque si legitime concepti fuissent'*, ove ci si interroga sulla possibilità – data la situazione di evidente inferiorità in cui versa la fanciulla – di alleviare la *poena* prevista in capo alla donna.

<sup>957</sup> Sulla testimonianza, v. in dottrina A. GUARINO, *Studi*, cit., 193 ss. e 208 e F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 21 ss. Solo apparentemente al concorso tra *stuprum* e *incestum* parrebbe militare Pap. 36 *quaest.* D. 48.5.39(38).1: *Stuprum in sororis filiam si committatur, an adulterii poena sufficiat mari, considerandum est. occurrit, quod hic duplex admissum est, quia multum interest, errore matrimonium illicite contrahatur an contumacia iuris et sanguinis contumelia concurrant*. In realtà, sulla scia del Guarino, si potrebbe sostenere come, anche alla luce del fatto «che la risposta relativa è scomparsa» (p. 209), non si sia dinanzi a un caso di concorso, quanto piuttosto di *incestum* (p. 208).

<sup>958</sup> Alludo a Coll. 6.4.3: *Sed quaecumque antehac vel imperitia delinquentium vel pro ignorantia iuris barbaricae inmanitatis ritu ex illicitis matrimoniis videntur admissa, quamquam essent severissime vindicanda, tamen contemplatione clementiae nostrae ad indulgentiam volumus pertinere, ita tamen, ut quicumque in ante actum tempus illicitis incestisque se matrimoniis polluerunt, hactenus adeptos se esse nostram indulgentiam sciant, ut post tam nefaria facinora vitam quidem sibi gratulentur esse concessam, sciant tamen non legitimos se suscepisse liberos, quos tam nefaria coniunctione genuerunt*.

<sup>959</sup> Il riferimento è a Pap. 36 *quaest.* D. 48.5.39(38) pr.: *Si adulterium cum incesto committatur, ut puta cum privigna nuru noverca, mulier similiter quoque punietur: id enim remoto etiam adulterio eveniret*.

<sup>960</sup> L'espressione è contenuta in Coll. 6.4.1, ma v. anche il § 2.

<sup>961</sup> Sulla testimonianza riportata v. E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 96 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 366; A. GUARINO, *Studi*, cit., 182, nt. 15 e F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 23 s.

<sup>962</sup> Sul brano riportato cfr. F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 17 s.



Quel che è certo è che anche in alcune costituzioni conservate nei codici teodosiano e giustiniano si rinviene traccia di una repressione dell'incesto, la cui punizione – per il caso di matrimonio fra zio e nipote – è stata anche particolarmente aspra sotto Costanzo, il quale avrebbe previsto la *poena capitis*<sup>963</sup>, sanzione che poi sarebbe stata sostituita da Arcadio e Onorio a vantaggio di mere sanzioni patrimoniali<sup>964</sup> – di cui troviamo conferma anche nel codice di Giustiniano<sup>965</sup> –.

## 2. Gli incesti commessi tra le mura domestiche: vicende di Maria, Iunia Calvina e Iunia Lepida.

Il primo caso attestato nelle fonti di incesto riguarderebbe l'uomo più ricco della Spagna, un certo Sesto Mario, e sua figlia, Maria, che sarebbero stati condannati per questo reato nel 33 d.C., come viene riportato in

Tac. ann. 6.19: *Post quos Sex. Marius Hispaniarum ditissimus defertur incestasse filiam et saxo Tarpeio deicitur. Ac ne dubium haberetur magnitudinem pecuniae malo uertisse, aerarias aurariasque eius, quamquam publicarentur, sibimet Tiberius seposuit.*

Dal brano tacitano, infatti, si evince limpidamente che l'uomo, un tale Sesto Mario, dopo aver intrattenuto rapporti incestuosi con la figlia sarebbe stato gettato dalla rupe Tarpea<sup>966</sup>. Ma Tiberio avrebbe fatto dell'altro: per dissipare ogni dubbio circa l'immensità

---

<sup>963</sup> Alludo a *Impp. Constantius et Constans AA. ad provinciales foenices* CTh. 3.12.1: *Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolverit, capitalis sententiae poena teneatur* (a. 342).

<sup>964</sup> Cfr. *Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano p(raefecto) p(raetori)o* CTh. 3.12.3: *Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve vel eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nuptiis funestavit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptiois, careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates: sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur, ut nihil prorsus praedictis, ne per interpositam quidem personam, vel donet superstes vel mortuus derelinquat. dos, si qua forte solenniter aut data aut dicta aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat ...* (a. 396).

<sup>965</sup> Il riferimento è contenuto in *Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp.* C. 5.5.6, in particolare nel *principium* e nel § 1: *Si quis incesti vetitque coniugii sese nuptiis funestavit, proprias quamdiu vixerit teneat facultates, sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur. 1. Nihil prorsus praedictis nec per interpositam quidem personam vel donet superstes vel mortuus derelinquat* (a. 396).

<sup>966</sup> Ciò verrebbe ulteriormente avvalorato anche da Dio Cass. 58.22.2-3: διεβάλλετο. ὁ γοῦν Μάριος ὁ Σέξτος ἐκεῖνος ὁ φίλος αὐτοῦ καὶ διὰ τοῦτο καὶ πλουτήσας καὶ δυναθεὶς τοσοῦτον ὄσπ', ἐπειδὴ γείτονί τινα ὠργίσθη, δειπνίσαι τε αὐτὸν ἐπὶ δύο ἡμέρας, καὶ τῇ μὲν προτεραίᾳ τὴν ἔπαυλιν αὐτοῦ πᾶσαν κατασκάψαι, τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἐπὶ 3. τε τὸ μεῖζον καὶ ἐπὶ τὸ λαμπρότερον αὐτὴν ἀνοικοδομησαι, ἀγνοοῦντί τε αὐτῶ τοὺς ταῦτα πεποιητότας ἐκάτερον ὁμολογήσαι, καὶ παραδείξαντα εἰπεῖν ὅτι "οὔτω καὶ ἀμύνεσθαι τινα καὶ ἀμείβεσθαι καὶ οἶδα καὶ δύναμαι", τὴν θυγατέρα ἐκπρεπῆ οὖσαν ὑπεκπέμψας ποι ἵνα μὴ ὁ Τιβέριος αὐτὴν αἰσχύνῃ, αἰτίαν τε ἔσχεν ὡς συνών οἱ. La versione dello storico di Nicea è presa in considerazione da A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 100, nt. 32, ma, in tempi più recenti a compiere un'indagine ancor più accurata sulla fonte è X. ESPLUGA, *Tra leggi morali e ragioni politiche: le accuse d'incesto nella prima età imperiale*, in *Oralità, scrittura, potere: Sardegna e Mediterraneo tra Antichità e Medioevo*, a cura di L. Tanzini, Roma, 2020, 85 s., il quale mette in evidenza come lo stesso – per quanto fornisce una ricostruzione della vicenda, nella sue linee essenziali, specularlo a quella fornitaci da Tacito – avrebbe edulcorato la descrizione arricchendola «di elementi di fantasia romanzesca, tra i cui i tratti psicologici caratteristici del “tiranno”, in questo caso Tiberio, come la lussuria e la cupidigia sessuale, completamente assenti nella versione dello storico della Gallia.

delle ricchezze di cui disponeva il condannato – causa, stando a quanto sostenuto dallo storico, della sua rovina, in modo non dissimile da quanto precedenza abbiamo avuto modo di vedere con riguardo all’episodio di Poppea Sabina<sup>967</sup> –, le avrebbe fatte proprie, mettendo in parte per sé le sue miniere d’oro e argento, sebbene la confisca spettasse allo stato<sup>968</sup>. Anche in questo caso della vicenda non abbiamo molte informazioni, a differenza del precedente tentativo – risalente al 25 d.C., ma non andato a buon fine, essendosi difatti quest’ultimo concluso con la condanna all’esilio del delatore. In particolare, abbiamo contezza dell’accusatore, (sappiamo, infatti, che la stessa è stata promossa da un certo Calpurnio Salviano, noto delatore) e dell’autorità dinanzi alla quale è stata presentata (Druso Cesare, il quale, in quel periodo, avrebbe assunto la carica di *praefectus Feriarum Latinarum*)<sup>969</sup>.

Ritornando all’episodio del 33 d.C.<sup>970</sup>, pur nella carenza di elementi fattuali, ricostruttivi e giuridici, possiamo notare un elemento di frizione tra la testimonianza di Tacito e quella dello storico di Nicea: difatti, mentre entrambi sembrano concordare sia sul considerare infondata l’accusa promossa che sulla condanna dei due (innocenti) accusati, oltre che sulla esecuzione capitale tramite precipitazione dalla rupe Tarpea del padre, sulla pena comminata alla figlia sarebbe sorto qualche dubbio dovuto dal fatto che solo Cassio Dione avrebbe fatto cenno alla stessa fine anche per la donna, mentre sul punto Tacito tace. Non ci resta, a questo punto, che capire se sia verosimile che anche la nostra Maria potesse essere stata condannata alla *praecipitatio* oppure se la pena applicata fosse stata di diversa natura<sup>971</sup> e, per cercare di dare una risposta a questo interrogativo, vengono in nostro soccorso alcuni brani di Quintiliano<sup>972</sup>. Questi ultimi, infatti, sembrano far propendere a favore dell’autenticità e della plausibilità della ricostruzione trapelata nella fonte dionea giacché dalle testimonianze richiamate si può notare come venga in qualche modo

---

<sup>967</sup> Quanto allo sfarzo e alle ricchezze patrimoniali ed economiche di cui disponeva il marito di Poppea Sabina, Valerio Asiatico, rimando al cap. 2, § 3.

<sup>968</sup> Sul punto, cfr. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 100.

<sup>969</sup> Sul precedente del 25 d.C. a informarci è sempre Tacito in *ann.* 4.36.1: *Ceterum postulandis reis tam continuus annus fuit ut feriarum Latinarum diebus praefectum urbis Drusum, auspiciandi gratia tribunal ingressum, adierit Calpurnius Saluianus in Sextum Marium: quod a Caesare palam increpitum causa exilii Saluiano fuit.* Sull’episodio si sofferma X. ESPLUGA, *Tra leggi morali e ragioni politiche*, cit., 84 s., a parere del quale «la ragioni dell’insuccesso di quest’accusa devono essere attribuite a questioni formali», giacché «Tiberio, un tradizionalista rispettoso delle procedure, non avrebbe visto di buon occhio che un’accusa di questa entità, che poteva comportare notevoli implicazioni religiose, non fosse stata presentata presso il magistrato ordinario, ma davanti ad un suo sostituto temporaneo» (p. 85).

<sup>970</sup> Per una completa ricostruzione della vicenda, cfr. P. STEIN, voce *Sex. Marius*, in *RE*, Stuttgart, XIV.2, 1930, 1821; S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 147; L. SCHUMACHER, ‘*Servus index*’, cit., 31, nt. 124; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 180 e 220; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 85, 100; E. CHAMPLIN, *The Richest Man in Spain*, in *ZPE*, CXCVI, 2015, 277 ss.; X. ESPLUGA, *Tra leggi morali e ragioni politiche*, cit., 84 ss.

<sup>971</sup> A questa conclusione perviene, senza ombra di dubbio, X. ESPLUGA, *Tra leggi morali e ragioni politiche*, cit., 87.

<sup>972</sup> Alludo a *Quint. inst. or.* 7.8.3: ‘*incesti damnata et praecipitata de saxo uixit: repetitur*’, 7.8.5-6: ‘*Postulo ut praecipitetur incesta: lex est*’, et ‘*rapta optionem petit*’, et ‘*in oue lanae sunt*’, *similiter alia*. 6. *Sed quia responderi potest: ‘non est scriptum ut bis praecipitetur damnata ...’*.

confermata la persistenza, anche in quest'epoca, dell'antico diritto di età regia, che comminava la pena di morte a simili ipotesi delittuose<sup>973</sup>.

Passando al secondo episodio di cui abbiamo testimonianza, si ricorda la vicenda che vede come protagonista una certa Iunia Calvina, figlia del noto senatore Marco Giunio Silano Torquato e della pronipote dell'imperatore Augusto, Emilia Lepida, sposa di Lucio Vitellio<sup>974</sup>. Fu proprio quest'ultimo, nel 48 d.C. – ossia al momento della morte di Messalina – che, spinto da Agrippina *minor*, l'avrebbe accusata di incesto con il fratello, Lucio Iunio Silano, per evitare che lo stesso sposasse Ottavia, figlia dell'imperatore Claudio e della stessa Messalina, a favore di Nerone – con il quale si unirà in matrimonio nel 53 –. Il motivo più che personale sarebbe stato politico: l'influente donna – che si sarebbe sposata con Claudio nel 49 – voleva infatti evitare che la linea del potere potesse passare nelle mani di Silano.

Il frammento centrale per la ricostruzione della vicenda è

Tac. *ann.* 12.8.1: *Die nuptiarum Silanus mortem sibi consciuit, siue eo usque spem uitae produxerat, seu delecto die angendam ad inuidiam. Caluina soror eius Italia pulsa est. Addidit Claudius sacra ex legibus Tulli regis piaculaque apud lucum Dianae per pontifices danda, inridentibus cunctis quod poenae procurationesque incesti id temporis exquirerentur.*

Dalla testimonianza riportata si evince, seppur in maniera implicita, che Agrippina *minor* sarebbe riuscita nel suo intento, facendo accusare Silano tramite Vitellio, il quale, oltre al promovimento dell'incriminazione, avrebbe esercitato il proprio diritto di veto – sebbene fosse appena decaduto dalla carica – facendo espellere l'uomo dal senato<sup>975</sup>. A ciò si sarebbe aggiunta la destituzione da parte dell'imperatore dell'accusato dall'*honor* di pretore e la sua

---

<sup>973</sup> A questa conclusione addivene X. ESPLUGA, *Tra leggi morali e ragioni politiche*, cit., 86. Su questo aspetto si sono soffermati, in precedenza, F. DE MARTINO, *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 18 s, il quale mette in evidenza come mentre «le fonti letterarie ci attestano la sopravvivenza della pena capitale, tanto per l'uomo quanto per la donna nei casi più gravi d'incesto», quelle giuridiche «non si riferiscono più a questo arcaico sistema, e quindi è necessario ammettere, in mancanza di una *lex publica* diretta contro l'incesto, l'esistenza di una procedura *extra ordinem*». Delle sole fonti giuridiche si è interessato, poco prima, E. VOLTERRA, *Osservazioni sull'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, cit., 59 ss. Ancora su questi aspetti, v. A. GUARINO, *Studi*, cit., 178; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, cit., 479, e, in tempi recenziori, S. PULIATTI, *Incesti crimina*, cit., 238 s. e, soprattutto, nt. 35, ma anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 100, il quale rileva come l'applicazione anche all'episodio del 33 d.C. del lancio dalla rupe Tarpea farebbe parte di «un sistema arcaico di repressione che lascia supporre che questi illeciti sessuali non fossero assoggettati alle specifiche sanzioni della *lex Iulia de adulteriis*, ma rientrassero nella disciplina tradizionale». *Contra*, v. E. CHAMPLIN, *The Richest Man*, cit., 293 s., il quale, facendo leva sulla crisi finanziaria del 33 d.C., finisce col connettere l'episodio incestuoso di Sestio Mario e della figlia, con «the sudden execution of a Considius Proculus and the probable exile of his sister ...; the exile of a Pompeia Macrina and the suicides of her father and brother» o, ancora, i processi celebrati contro i complici di Seiano. Allude, seppur di sfuggita, all'esecuzione tramite *praecipitatio* dalla rupe Tarpea anche E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 176, nt. 17.

<sup>974</sup> Tac. *ann.* 12.4.1.

<sup>975</sup> Tac. *ann.* 12.4.1-2: *Igitur Vitellius, nomine censoris servilis fallacias obtegens ingruentiumque dominationum prouisor, quo gratiam Agrippinae pararet, consiliis eius implicari, ferre crimina in Silanum, cuius sane decora et procax soror, Iunia Caluina, haud multum ante Vitellii nurus fuerat. 2. Hinc initium accusationis; fratrumque non incestum, sed incustoditum amorem ad infamiam traxit. Et praebebat Caesar auris, accipiendis aduersus generum suspicionibus caritate filiae promptior*, Sen. Phil. *apok.* 8.2: *Silanum enim generum suum occidit, oro, propter quid? Sororem suam, festivissimam omnium puellarum, quam omnes Venerem vocarent, maluit Iunonem vocare.*

sostituzione con un certo Eprio Marcello, noto delatore, per quanto gli mancasse solo un giorno alla scadenza naturale della sua funzione, venendo peraltro rinnegato come futuro affine<sup>976</sup>. Come si può notare, anche in questo caso emerge però la bassezza d'animo e il carattere docile di Claudio – che bene vengono messi in evidenza nell'episodio di Poppea Sabina<sup>977</sup> –, il quale viene facilmente ammaestrato dalle sapienti mani della moglie Messalina<sup>978</sup>.

È proprio a questo punto che l'accusato, completamente isolato, avrebbe deciso di porre fine alla sua vita non in un giorno qualunque, ma in quello preventivato per le nozze, quasi con intento oppositorio alla politica imperiale<sup>979</sup>. La sorella Calvina, invece, sarebbe stata espulsa dall'Italia. La vicenda, però, non si sarebbe conclusa con la sola condanna dei due implicati, giacché l'imperatore Claudio avrebbe voluto che si compissero dei sacrifici espiatori, *ex legibus Tulli regis*, presso il boschetto di Diana, alla presenza dei pontefici, nel bel mezzo di una confusione generale: l'incesto, infatti, per quanto venisse punito criminalmente veniva al contempo adornato di cerimonie catartiche e purificatorie<sup>980</sup>.

La fonte è alquanto scarna di elementi sotto il profilo giuridico: per quanto siamo a conoscenza dell'espulsione di Calvina<sup>981</sup>, del bando dal senato e della destituzione dalla carica del fratello, non abbiamo contezza però di come e dove si sia svolto il processo – se dinanzi al tribunale imperiale o in senato –, ma neppure della sentenza che è stata pronunciata – dato che gli unici elementi di cui disponiamo riguarderebbero, per l'appunto, delle sole vicende fattuali<sup>982</sup>.

---

<sup>976</sup> Tac. *ann.* 12.4.3: *At Silanus insidiarum nescius ac forte eo anno praetor, repente per edictum Vitellii ordine senatorio mouetur, quamquam lecto pridem senatu lustroque condito. Simul adfinitatem Claudius diremit, adactusque Silanus eiurare magistratum, et reliquis praeturae dies in Eprium Marcellum conlatus est.*

<sup>977</sup> Sulla vicenda che vede coinvolta Poppea Sabina, v. *supra*, cap. 2, § 3.

<sup>978</sup> Tac. *ann.* 12.3.2: *... cui non iudicium, non odium erat nisi indita et iussa.*

<sup>979</sup> Condivisibile è la ricostruzione prospettata da A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 118 e, soprattutto, nt. 8, a parere del quale non può passare inosservata «la singolarità della decisione del giovane di darsi la morte proprio il giorno in cui l'incesto trovava in un certo senso la sua “consacrazione”, attraverso le nozze imperiali tra zio e nipote». Inoltre, continua lo studioso, «è arduo supporre che Tacito facesse trapelare una simile illazione al di fuori di un preciso intento denigratorio del principe».

<sup>980</sup> Sui riti catartici e purificatori si sofferma L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 31, il quale mette in evidenza come gli stessi «der „antiquarischen Gelehrsamkeit“ des Kaiser zuzuschreiben sein und sind ohne Relevanz für das religiöse Empfinden dieser Zeit». Più in generale, sulla ricostruzione della vicenda, v. *Cornelius Tacitus, Annalen*. Band III - Buch 11-13, Erläutert und mit einer Einleitung versehen von E. Koestermann, Heidelberg, 1967, 120 s.; A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 219 s. e, in tempi più recenti, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 117 s.

<sup>981</sup> Sull'espulsione di Iunia Calvina si interroga A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 220, il quale mette in evidenza come il trattamento sanzionatorio comminato alla donna fosse stato attenuato dallo stesso imperatore rispetto a quello previsto nei confronti del suo correo, Silano. Lo studioso, per quanto sostenga che «was den Kaiser dazu bewog, bleibt dunkel», tenta comunque di individuare dei motivi ai quali ancorare il mutato assetto punitivo, rinvenendone due, finendo con il porre l'accento, in primo luogo, sulla condizione femminile della condannata e, in seconda battuta, sulla sua tenera età. Queste due ragioni, lette congiuntamente, avrebbero condotto alla conclusione per cui «die Bestrafung Iunia Calvina könnte ein Fall wirklicher *clementia* sein».

<sup>982</sup> Su questo aspetto si sofferma A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 117 s.

Le fonti ci trasmettono anche un altro episodio di incesto che vede come protagonista una certa Iunia Lepida<sup>983</sup>, figlia di Emilia Lepida e di Marco Iunio Silano Torquato, pronipote del *divus Augustus*. La testimonianza principale è

Tac. *ann.* 16.8.2: *Inducti posthac uocabulo indicum qui in Lepidam, Cassii uxorem, Silani amitam, incestum cum fratris filio et diros sacrorum ritus confingerent.*

La donna, moglie del noto giureconsulto Cassio Longino, venne accusata, nel 65 d.C., di incesto con il nipote e di aver preso parte a degli empî riti sacri<sup>984</sup>.

Le incriminazioni che riguardano Iunia Lepida si inseriscono in un progetto più ampio di repressione, che vede come principali accusati<sup>985</sup> il marito, Cassio Longino<sup>986</sup>, e Silano, suo nipote. Contro questi Nerone avrebbe promosso delle incriminazioni, in particolare accusa il primo di conservare e venerare le effigi degli avi, tra le quali vi sarebbe anche l'immagine di un suo antenato cesaricida, recante la scritta *'duci partium'*, chiaro segnale di avversione e di ribellione che il giureconsulto avrebbe provato nei confronti della casa di Cesare. Contro il secondo, invece, sarebbe stato apparentemente più cauto, giacché l'avrebbe accusato solo di essersi fatto convincere da Cassio Longino nei suoi progetti eversivi – avendo quest'ultimo visto in lui un uomo dalle grandi doti e di nobili origini<sup>987</sup> –. In particolare, l'avrebbe incriminato – al pari dello zio Torquato – di aver organizzato minuziosamente l'esercizio del potere, con la stretta collaborazione di alcuni liberti<sup>988</sup>. Ma si sarebbe trattato, a detta di Tacito, di accuse pretestuose e infondate giacché l'uomo,

---

<sup>983</sup> Sulla figura di Iunia Lepida, cfr. F. CHAUSSON, *Empereurs et sénateurs aux II<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> siècles: quelques remarques sur des réseaux de parenté*, in *Prosopographie des Römischen Kaiserreichs. Ertrag und Perspektiven. Kolloquium aus Anlass der Vollendung der 'Prosopographia Imperii Romani'*, herausgegeben von W. Eck und M. Heil, Berlin - Boston, 2017, 127.

<sup>984</sup> Sulla partecipazione ai riti sacri di Iunia Lepida non sembra di poter dissentire quanto sostenuto da M.W. DICKIE, *Magic in the Roman Historians*, cit., 97, a parere del quale «it is to be imagined that she was accused of having direct *devotiones* against someone in the imperial family». Più in generale, sulla vicenda, v. A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 255 ss.; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 125 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 137 s.

<sup>985</sup> Vi sarebbero stati, infatti, anche degli accusati 'minori', tra i quali si possono ricordare i senatori Vulcacio Tullino, e Cornelio Marcello, ma anche il cavaliere Calpurnio Fabato. Questi, sebbene fossero stati implicati nell'incriminazione di sovversione e condotti in giudizio, sarebbero stati poi assolti – grazie all'intervento salvifico di Nerone cui si erano rivolti con toni impietositi –, sebbene il loro apporto fosse stato comunque significativo. Sull'implicazione di questi uomini nell'accusa v. Tac. *ann.* 16.8.3: *Trabantur ut consilii Vulcaci Tullini ac Marcelli Cornelii senatores et Calpurnius Fabatus eques Romanus; qui appellato principe instantem damnationem frustrati, mox Neronem circa summa scelera distentum quasi minores euasere.*

<sup>986</sup> Contro il noto giurisperito l'imperatore Nerone si era già scagliato per una questione di gelosia in precedenza, impedendogli di prendere parte ai riti funebri per la morte di Poppea, impedimento che viene considerato quale presagio di grandi sventure, come si evince da Tac. *ann.* 16.7.1: *Mortem Poppaeae ut palam tristem, ita recordantibus laetam ob impudicitiam eius saenitiamque, noua insuper inuidia Nero compleuit prohibendo C. Cassium officio exsequiarum, quod primum indicium mali.*

<sup>987</sup> Tac. *ann.* 16.7.2: *... obiectauitque Cassio quod inter imagines maiorum etiam C. Cassi effigiem coluisset, ita inscriptam 'duci partium': quippe semina belli civilis et defectionem a domo Caesarum quaesitam; ac ne memoria tantum infensi nominis ad discordias uteretur, adsumpsisse L. Silanum, iuuenem genere nobilem, animo praeruptum, quem nouis rebus ostentaret.*

<sup>988</sup> Tac. *ann.* 16.8.1: *Ipsam debinc Silanum increpuit isdem quibus patruum eius Torquatam, tamquam disponeret iam imperii curas praeficeretque rationibus et libellis et epistulis libertos, inania simul et falsa: nam Silanus intentior metu et exortio patru ad praecauendum exterritus erat.*

impaurito per il destino che era stato riservato in precedenza allo zio, avrebbe sempre agito cautamente. Come si può notare, le incriminazioni mosse nei confronti dei due accusati sarebbero state della medesima natura, giacché entrambi avrebbero assunto – a detta dell'imperatore – dei comportamenti minacciosi contro la casa di Cesare, che avrebbero potuto portare alla diffusione di ribellioni e ostilità contro il potere centrale. Proprio per questo motivo – e per scardinare la possibilità che questo accadesse – Nerone avrebbe indirizzato una lettera al senato, nella quale avrebbe messo in evidenza i suoi timori, evidenziando la necessità di allontanare, per la sicurezza delle istituzioni e la tenuta stessa dello stato, i due uomini dalla vita politica<sup>989</sup>. Il grande risentimento provato dall'imperatore nei confronti dei due accusati sembra però risiedere, in realtà, altrove. Stando a quanto riferitoci da Tacito, Nerone avrebbe fortemente invidiato l'agiatezza della vita – al contempo severa nei costumi – di Cassio Longino, la nobiltà dei propri natali e la rettitudine della gioventù, vissuta in maniera regolare, priva di sregolatezze o nefandezze di Silano<sup>990</sup>.

A seguito delle accuse formulate da Nerone, il senato, chiamato a decidere delle incriminazioni, avrebbe condannato all'esilio i due imputati principali<sup>991</sup> e assolto i sospettati 'minori'<sup>992</sup>, mentre avrebbe rimesso all'imperatore la decisione su Iunia Lepida, della quale non siamo a contezza circa la condanna dalla stessa sofferta<sup>993</sup>. Sebbene non si sappia nulla di più sulla vicenda che la vede protagonista, non si può non rilevare come l'accusa contro la donna si inserisca in un quadro più ampio di incriminazioni che hanno come minimo comune denominatore la sedizione e l'assunzione di comportamenti pericolosi per la tenuta delle istituzioni statali.

In questo clima di lotta Iunia Lepida viene accusata – e condannata – per incesto e, soprattutto, per aver preso parte a dei riti sacri non ammessi in quanto empì. Si potrebbe dunque pensare che l'accusa principale mossa contro di lei sia proprio quest'ultima giacché al suo interno si potrebbe celare, anche nei suoi confronti, la pretesa di Nerone di allontanare chiunque potesse, in qualche modo, minare la stabilità dello stato. La donna, infatti, sarebbe stata un pericolo non tanto per l'incesto – che avrebbe potuto essere perseguito come comportamento riprovevole e disonorevole per la sua famiglia –, quanto piuttosto perché,

---

<sup>989</sup> Tac. ann. 16.7.2: *Igitur missa ad senatum oratione remouendos a re publica utrosque disseruit ...*

<sup>990</sup> Tac. ann. 16.7.1: *Neque in longum dilatatum est, sed Silanus additur, nullo crimine nisi quod Cassius opibus uetustis et grauitate morum, Silanus claritudine generis et modesta inuenta praecelebant.*

<sup>991</sup> Tac. ann. 16.9.1: *Tunc consulto senatus Cassio et Silano exilia decernuntur.* Cassio Longino venne deportato in Sardegna e in quel luogo, essendo già avanti con gli anni, avrebbe atteso la sua morte naturale (16.9.1: *Deportatusque in insulam Sardiniam Cassius, et senectus eius expectabatur*), mentre Silano, inizialmente esiliato a Ostia, in attesa del suo trasferimento presso Nasso, venne relegato a Bari, una piccola cittadina della Puglia (16.9.1: *Silanus tamquam Naxum deueberetur Ostiam motus, post municipio Apuliae, cui nomen Barium est, clauditur*). In questo luogo sarebbe stato raggiunto da un centurione che, dopo avergli intimato più volte di tagliarsi le vene, rimanendo inascoltato, avrebbe rivolto ai suoi soldati l'ordine di ucciderlo (16.9.2: *Illic indignissimum casum sapienter tolerans a centurione ad caedem misso corripitur; suadentique uenas abrumpere animum quidem morti destinatum ait, sed non remittere percussori gloriam ministerii. At centurio quamuis inermem, praeualidum tamen et irae quam timori propiore cernens premi a militibus iubet. Nec omisit Silanus obniti et intendere ictus, quantum manibus nudis ualebat, donec a centurione uulneribus aduersis tamquam in pugna caderet*).

<sup>992</sup> Tac. ann. 16.8.3.

<sup>993</sup> Tac. ann. 16.9.1: *de Lepida Caesar statueret.*

con la partecipazione ai riti sacri, avrebbe appreso ed esercitato arti magiche che avrebbero potuto comportare sovversione e disordini nell'urbe e nelle sue istituzioni politiche<sup>994</sup>. Tacito però non ci mette al corrente della pena inflitta in capo alla donna, limitandosi a riportare che il senato l'avrebbe considerata colpevole e che, al contempo, avrebbe rimesso la decisione della pena da scontare direttamente all'imperatore, lasciando aperto il dubbio sulla sanzione comminata.

### 3. *L'incesto e i crimini religiosi: Vestali.*

Le *virgines Vestales* erano delle sacerdotesse di antichissima memoria, consacrate alla dea Vesta, ossia alla dea del focolare domestico, divinità del fuoco e dell'acqua, deputate alla preparazione degli ingredienti – tra i quali a spiccare è certamente la *mola salsa* – necessari per il compimento dei sacrifici in forma pubblica e privata<sup>995</sup>.

---

<sup>994</sup> Così M.W. DICKIE, *Magic in the Roman Historians*, cit., 97; M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 125 s.

<sup>995</sup> Il rapporto tra castità e verginità della Vestale e fuoco sacro emerge per la prima volta in Ovid. *Fast.* 6.291-294: *nec tu aliud Vestam quam vivam intellege flammam; / nataque de flamma corpora nulla vides. / iure igitur virgo est, quae semina nulla remittit / nec capit, et comites virginittatis amat*, anche se verrà in seguito ripreso e condiviso da Isid. *etym.* 8.67-68: *Eandem Vestam et ignem esse perhibent, quia terram ignem habere non dubium est, ut ex Aetna Vulcanoque datur intellegi. Et ideo virginem putant, quia ignis inviolabile sit elementum, nihilque nasci possit ex eo, quippe qui omnia quae arripuerit absumat.* 68. Ovidius in *Fastis* (6.291): *Nec tu aliud Vestam quam vivam intellege flammam; / nataque de flamma corpora nulla vides. Propterea et virgines ei servire dicuntur, eo quod sicut ex virgine, ita nihil ex igne nascatur.* Su questo aspetto v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, Firenze, 1913, 13 ss., ora in *'Virgines Vestales'. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento*, a cura di M.E. Garcia Barraco e I. Soda, Roma, 2017, 50 ss. (da cui si cita); M.C. MARTINI, *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano*, Bruxelles, 2004, 93, secondo cui nella testimonianza di Ovidio «la verginità delle Vestali risulta in rapporto con la natura improduttiva della fiamma di Vesta», laddove Isidoro si sarebbe basato proprio «sull'autorità di Ovidio» – e, in particolare, di Ovid. *Fast.* 6.291 – «per proporre l'esplicita analogia fra *uirgo* et *ignis*, cioè fra *uirgo Vestalis* e Vesta». Più di recente è R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, cit., 136, nt. 85, a interessarsi di questo aspetto, partendo dal rapporto tra le *virgines Vestales* e il *Pontifex Maximus*, mettendo in evidenza come «soltanto le vergini sacre si sarebbero rapportate a Vesta, in quanto esclusive assegnatarie del compito di curarne il fuoco perpetuo». Su siffatto rapporto e, in particolare, sulla cfr., in precedenza, G. HERBERT-BROWN, *Ovid and the 'Fasti'. An Historical Study*, Oxford, 1994, 68, secondo cui per quanto «the Pontifex Maximus of the Republic lived in the *domus publica* in close proximity to the Atrium Vestae or house of the Vestals» e avesse il potere di selezionare anche le nuove sacerdotesse, non avrebbe comunque maturato «a direct priestly relationship with Vesta herself». Che custodi del fuoco sacro fossero le vestali emerge limpidamente anche da Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.66.1-2: *Νόμας δὲ τὴν ἀρχὴν παραλαβὼν τὰς μὲν ἰδίαις οὐκ ἐκίνησε τῶν φρατριῶν ἐστίας, κοινὴν δὲ κατεστήσατο πάντων μίαν ἐν τῷ μεταξύ τοῦ τε Καπιτωλίου καὶ τοῦ Παλατίου χωρίῳ, συμπεπολισμένον ἤδη τῶν λόφων ἐνὶ περιβόλῳ καὶ μέσης ἀμφοῖν οὔσης τῆς ἀγορᾶς, ἐν ἧ κατεσκευάσθη τὸ ἱερόν, τὴν τε φυλακὴν τῶν ἱερῶν κατὰ τὸν πάτριον τῶν Λατίνων νόμον διὰ παρθένων ἐνομοθέτησε γίνεσθαι. 2. ἔχει δὲ τινὰς ἀπορίας καὶ τὸ φυλαττόμενον ἐν τῷ ἱερῷ τί δήποτε ἐστὶ καὶ διὰ τί πρόσκειται παρθένους. τινὲς μὲν οὖν οὐδὲν ἔξω τοῦ φανεροῦ πυρὸς εἶναι φασὶ τὸ τηρούμενον, τὴν δὲ φυλακὴν αὐτοῦ παρθένους ἀνακεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἀνδράσι ποιοῦνται κατὰ τὸ εἶκος, ὅτι πῦρ μὲν ἀμίαντον, παρθένος δ' ἄφθορον, τῷ δ' ἀγνωτάτῳ τῶν θείων τὸν καθαρότατον. La testimonianza riportata – ben più ricca di elementi e di particolari rispetto ai brani di Ovidio e di Isidoro – non avrebbe fatto altro che confermare anche a Roma una prassi in voga presso i Latini e che sarebbe stata recepita nell'urbe solo a seguito della nascita del culto in onore di Vesta, avvenuta sotto Numa Pompilio. Per un approfondimento su questo aspetto, v. nota seguente. M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 93, mette correttamente in evidenza come «nel discorso di Dionigi, dunque, il complesso vestalico sembra avere il suo 'cuore' nella natura verginale sia della fiamma che delle addette al suo culto». Non dissimili sono le conclusioni anche con riguardo a Plut. *Numa* 9.5: *ἦν δὲ καὶ τῶν ἱερῶν παρθένων ἐπίσκοπος, ἃς Ἑστιάδας προσαγορεύουσι. Νομᾶ γὰρ διὴ καὶ τὴν τῶν Ἑστιάδων παρθένων καθιέρωσιν καὶ ὅλως τὴν περὶ τὸ πῦρ τὸ ἀθάνατον, ὃ φυλάττουσιν αὐταί, θεραπείαν τε καὶ τιμὴν ἀποδιδόασιν, εἴτε ὡς καθαρὰν καὶ ἄφθορον τὴν τοῦ πυρὸς οὐσίαν ἀκηράτοις καὶ ἀμίαντοις παρατιθεμένου σώμασιν, εἴτε τὸ ἄκαρπον καὶ ἄγονον**

Secondo la più antica tradizione, infatti, sarebbe stato il re Numa Pompilio ad aver introdotto il culto delle Vestali nell'urbe verso la fine dell'VIII secolo a.C.<sup>996</sup>, sebbene la prima di cui si abbia traccia risale a tempi ancor più remoti, coincidenti con il momento della nascita di Roma, giacché tradizionalmente si considera la madre dei gemelli, Romolo e Remo, Rea Silvia, la prima sacerdotessa consacrata a Vesta che la storia ricordi.

La virtù primaria che quest'ultima doveva avere era quella di rimanere casta per tutta la vita, mantenendo integre verginità e purezza e istituendo con il Pontefice Massimo – sacerdote di Vesta<sup>997</sup> – addirittura un «legame parentale»<sup>998</sup>.

Difatti, la *virgo Vestalis* – alla pari della *matrona* – non poteva disporre liberamente del proprio corpo e, in particolare della sua sfera sessuale, essendo quest'ultima di proprietà e a completo appannaggio del marito o della dea Vesta.

Questa analogia avrebbe riposto il suo fondamento nella festa della *Bona Dea*, ricorrenza – che aveva luogo all'inizio del mese di dicembre, in un tempio collocato nei pressi dell'Aventino – alla quale erano solite prendere parte tanto le vestali quanto le *matronae* e in

---

τῆ παρθενία συνοικειοῦντος. ἐπεὶ τοὶ τῆς Ἑλλάδος ὅπου πῦρ ἄσβεστόν ἐστιν, ὡς Πυθοῖ καὶ Ἀθήνησιν, οὐ παρθένοι, γυναῖκες δὲ πεπαυμένα γάμων ἔχουσι. Non sfugge però all'occhio più avveduto come vi fosse una netta differenza tra Roma e Grecia rispetto alla custodia del fuoco, descritto come sacro e incorruttibile. Difatti, mentre nel territorio ellenico la sua conservazione venga attribuita alle donne che hanno cessato di avere rapporti matrimoniali, a Roma viene invece conferito a quante siano vergini e, dunque, caste come il fuoco. Su questa discrasia conduce un'indagine esaustiva M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 94. Più in generale, sulle sacerdotesse consacrate a Vesta, cfr. E. DEL BASSO, 'Virgines Vestales', in *ANA*, LXXXV, 1974, 161 ss. e M. BEARD, *The Sexual 'status' of Vestal Virgins*, in *JRS*, LXX, 1980, 12 ss., mentre sul rapporto tra le *virgines Vestales* e le vergini cristiane, v. L. DESANTI, *Vestali e vergini cristiane*, in *AUFE*, II, 1988, 215 ss., ora in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 473 ss. (da cui si cita), ma anche E. D'AMBRA, *Roman Women*, New York, 2007, 168 ss.

<sup>996</sup> Ciò viene attestato in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.66.1. Per quanto il culto delle Vestali fosse stato introdotto a Roma solo sul finire dell'VIII secolo a.C., vi sono alcune testimonianze che attestano la sua diffusione dello stesso già in tempi precedenti in alcune città del Lazio e, in particolare, ad Albalonga. Alludo a Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.64.5: τὰ ἐπίγεια. τὴν δὲ πέμπτην ταῖς φυλαττούσαις τὸ ἱερὸν πῦρ παρθένοις, αἱ καλοῦνται πρὸς αὐτῶν ἐπὶ τῆς θεᾶς ἦν θεραπεύουσιν ἐστιάδες, αὐτὸς πρῶτος ἱερὸν ἰδρυσάμενος Ῥωμαίοις Ἑστίας καὶ παρθένους ἀποδείξας αὐτῇ θυηπόλους· ὑπὲρ ὧν ὀλίγα καὶ αὐτὰ ἀναγκαιότατα τῆς ὑποθέσεως ἀπαιτούσης ἀναγκαῖον εἰπεῖν. ἔστι γὰρ ἃ καὶ ζητήσεως ἠξίωται [καὶ] παρὰ πολλοῖς τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων κατὰ τὸν τόπον τοῦτον, [ὑπὲρ] ὧν οἱ τὰς αἰτίας οὐκ ἐξητακότες ἐπιμελῶς εἰκαιότερας ἐξήνεγκαν τὰς γραφάς; Plut. *Numa* 9.5: ἦν δὲ καὶ τῶν ἱερῶν παρθένων ἐπίσκοπος, ὃς Ἑστιάδας προσαγορεύουσι. Νομᾶ γὰρ δὴ καὶ τὴν τῶν Ἑστιάδων παρθένων καθιέρωσιν καὶ ὅλως τὴν περὶ τὸ πῦρ τὸ ἀθάνατον, ὃ φυλάττουσιν αὐταί, θεραπεῖαν τε καὶ τιμὴν ἀποδιδόασιν, εἴτε ὡς καθαρὰν καὶ ἄφρατον τὴν τοῦ πυρὸς οὐσίαν ἀκηράτοις καὶ ἀμιάντοις παρατιθεμένου σώμασιν, εἴτε τὸ ἄκαρπον καὶ ἄγονον τῆ παρθενία συνοικειοῦντος. ἐπεὶ τοὶ τῆς Ἑλλάδος ὅπου πῦρ ἄσβεστόν ἐστιν, ὡς Πυθοῖ καὶ Ἀθήνησιν, οὐ παρθένοι, γυναῖκες δὲ πεπαυμένα γάμων ἔχουσι.

<sup>997</sup> Su questo punto si sofferma F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968, 104 e nt. 116, il quale considera il Pontefice Massimo «sacerdote di Vesta e, insieme, il Rex», ma anche, poco dopo, P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 79.

<sup>998</sup> R. SCEVOLA, *Giulio Cesare nei 'fasti' di Ovidio*, cit., 136, nt. 85.



costanza della quale venivano invocate la prosperità e la salute di Roma<sup>999</sup>. Si trattava, dunque, di una festività prettamente femminile, dalla quale erano esclusi gli uomini<sup>1000</sup>.

Volendo però ritornare sull'assimilazione tra la *virgo Vestalis* e le *matronae*, si potrebbe notare come una differenza di fondo in realtà vi sia: difatti, sebbene su entrambe gravasse il vincolo relativo all'indisponibilità della propria sfera sessuale, solo la prima avrebbe dovuto mantenere integre castità e verginità, mentre alla seconda sarebbe stata richiesta la sola fedeltà al proprio marito, rimanendo allo stesso casta, in quanto di sua esclusiva 'proprietà', non dovendo mantenere la propria purezza<sup>1001</sup> – in quanto il matrimonio a Roma aveva un eminente fine procreativo –. Su questo aspetto – in qualche modo sia di comunanza, ma anche di differenziazione tra le due categorie di donne – si sarebbe fatta strada l'assimilazione tra l'*adulterium* – che poteva essere commesso dalla *matrona* e che avrebbe assunto rilievo nel solo ambito privatistico e familiare – e l'*incestum* – di cui si sarebbe macchiata la *virgo Vestalis*

---

<sup>999</sup> Cic. *leg. 2.9.21*: ... *pro populo rite fient*; Iuv. *Sat. 3.9.117*: *pro populo facien* ...; Dio Cass. 37.35.4: ... ὑπὲρ τοῦ δήμου ... In generale, sulla festività di *bona Dea*, v. *ex plurimis* in dottrina N. BOËLS-JANSSEN, *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Rome, 1993, 429 ss.; EAD, *Le double mythe de la 'Bona Dea'*, in *Epiphania: études orientales, grecques et latines offertes à Aline Pourkier*, Paris, 2008, 273 ss.; H.H.J. BROUWER, 'Bona dea'. *The Sources and a Description of the Cult*, Leiden - New York - København - Köln, 1989, 358 ss.; A. MASTROCINQUE, 'Bona dea' and the *Cults of Roman Women*, Stuttgart, 2014, 74 ss.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 214, nt. 891.

<sup>1000</sup> Questo aspetto viene messo bene in evidenza da F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 137 s. e da M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 153 e nt. 653, a parere della quale «le Vestali, in occasione della festa della *Bona dea*, sono viste come rappresentanti della *materfamilias* per conto della comunità».

<sup>1001</sup> Ciò verrebbe attestato in Paul.-Fest. s.v. *Senis crinibus* (Lindsay 454): *nubentes ornantur, quod [h]is ornatus vetustissimus fuit. Quidam quod eo Vestales virgines ornentur, quarum castitatem viris suis sponoe \*\*\* a ceteris*. Su questa testimonianza a tenore della quale i *seni crinales* avrebbero assimilato la *nubenda* alla *virgo Vestalis* si sono soffermati in dottrina M. TORELLI, *Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia*, Roma, 1984, 39 e P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 72 e nt. 31, secondo cui, in forza della prospettata omologazione, sarebbe stato possibile sostenere che «l'aspetto esteriore delle Vestali intendeva presentare le sacerdotesse come perpetue *nubendae*» per quanto, a parere del primo, fosse possibile ravvisare una differenziazione che si sarebbe dovuta individuare soltanto nel «colore del loro copricapo, il *suffibulum*, bianco, al colore del velo delle *nubendae*, il *flammeum*, rosso». Del pari, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 141 e nt. 72. Di questa apparente discrasia troviamo traccia in PH. MOREAU, *Incestus et prohibita nuptiae. Conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique*, Paris, 2002, 139 e in F. CAVAGGIONI, 'Mulier rea', cit., 240 s., per quanto la studiosa concentri la propria attenzione sul rapporto intercorrente tra le *mulieres* e le *virgines Vestales*. Giova essere rammentato, su questo punto di frizione, quanto sostenuto da M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 153 s., la quale mette correttamente in evidenza come non fosse sufficiente «che la Vestale conducesse una vita moralmente irreprensibile per tutta la durata del suo sacerdozio, ma doveva essere anche pura ed illibata». Difatti, per poter «accedere al sacerdozio ed esercitarne il culto» la giovane ragazza avrebbe dovuto versare in un una situazione di «assenza assoluta di rapporti sessuali, con qualsiasi uomo». Al contrario, continua la studiosa, «alla *materfamilias*, invece, si richiedeva semplicemente che anche nelle sue manifestazioni esteriori non desse adito al minimo dubbio» dato che, nei suoi confronti, la castità avrebbe assunto dei connotati diversi, in quanto «non escludeva in assoluto la pratica della sessualità, ma la vietava solo con gli uomini diversi dal coniuge essendo ammessa solo per fini procreativi». Su questo punto si sofferma, in tempi più recenti, R. SCEVOLA, *Giulio Cesare nei 'fasti' di Ovidio*, cit., 136, nt. 85, il quale, partendo dall'assunto a tenore del quale il dubbio relativo alla possibile assimilazione del *Pontifex Maximus* al *maritus* o al *pater familias* non mira «ad annichilire le analogie tra queste figure femminili», condivide appieno il ragionamento condotto dalla Ravizza. Gli aspetti relativi alla castità e alla verginità della Vestale vengono ribadito, tempo addietro, da P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 76 s., secondo cui «in quanto figura analogica» la stessa «potrebbe si ripetere nel proprio stato verginale la purezza prototipica della dea ed al contempo l'astinenza sessuale potrebbe si interpretare – secondo canoni invalsi nell'esperienza religiosa – il distacco dalla dimensione terrena e l'assimilazione del sacerdote all'incontaminata potenza numerica» e, poco dopo, da C. LOVISI, *Vestale, 'incestus' et jurisdiction pontificale sous la république romaine*, in *MEFRA*, CX.2, 1998, 699 ss. Ancora sul *Pontifex Maximus* e sul suo rapporto con le sacerdotesse consacrate a Vesta, cfr. I. PIRO, 'Augustus cognatus Vestae', in *Mujeres*, 533 ss. e, soprattutto, 541 s.

e che avrebbe comportato delle conseguenze sulla sfera pubblicistica, avendo intaccato l'intera collettività<sup>1002</sup> –.

Giova però mettere in luce come la relazione incestuosa di cui si fosse macchiata la donna consacrata a Vesta sarebbe stata sottoposta alla potestà punitiva del *Pontifex Maximus*<sup>1003</sup>, al quale sarebbero stati riconosciuti anche poteri sanzionatori nei confronti del suo correo, come si evince dalla lettura di

Paul.-Fest. s.v. *Probrum* (Lindsay 277): *Probrum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset, verberibus necaretur: lex fixa in atrio Libertatis cum multi<s> alis legibus incendio consumpta est, ut ait M. Cato in ea oratione, quae de auguribus inscribitur.*

Dunque, mentre la *virgo Vestalis* sarebbe stata sepolta viva per ordine del *Pontifex Maximus*<sup>1004</sup>, il suo seduttore sarebbe stato «condannato dai magistrati supremi a subire il

---

<sup>1002</sup> Così M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 154, secondo cui se l'adulterio della *matrona* avrebbe compromesso «la certezza e la purezza della discendenza ... l'impunità della Vestale, rea d'incesto, comportava conseguenze ben più devastanti perché, suscitando la collera divina ed infrangendo la *pax deorum*, veniva a contaminare l'intera comunità; quest'ultima, di conseguenza, da quel momento versava in una situazione di grave pericolo». Di questo avviso sono, in precedenza, anche C. LOVISI, *Vestale*, cit., 701 ss.; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 152 s. e PH. MOREAU, *Incestus et prohibita nuptiae*, cit., 139 s., mentre, in tempi recenziori, R. SCEVOLA, *Giulio Cesare nei 'fasti' di Ovidio*, cit., 136, nt. 85. In particolare, sull'incesto della Vestale si soffermano G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 141 s. e M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 8 ss. Sarebbe stato individuato nell'«esclusivismo assoluto del vincolo coniugale» e nella necessità che da questa unione venisse garantita una legittima discendenza, il conseguente precipitato sul versante penale di cui si è fatta portavoce P. GIUNTI, *Adulterio*, cit., 74 ss., la quale mette in evidenza come «il dovere 'interno' della procreazione si coordina con la criminalizzazione di qualsivoglia contatto fisico 'esterno'» (p. 74). Difatti, prosegue la studiosa, «la verginità prescritta alla Vestale risplende di un significato politico affatto peculiare: *dea publica populi Romani*, Vesta – e per riflesso la sua sacerdotessa – ipostatizza in sé il nucleo autentico e primigenio della romanità, garantendone l'eterna ed inalterata permanenza nella storia. L'atto sessuale della Vestale, pertanto, immettendo nella 'romanitas' un fattore straniero, ne altera irrimediabilmente l'integrità, così come l'adulterio della matrona, fonte di *turbatio sanguinis*, compromette la certezza della discendenza familiare e l'integrità dell'intera stirpe» (p. 77 s.). Sulla *turbatio sanguinis*, v. *supra*, cap. 1, § 1. Si badi che l'assimilazione tra l'*adulterium* e l'*incestum* sarebbe stato tanto forte da essersi riverberata anche sul versante punitivo, come si evince da Quint. *inst. or.* 3.6.27: *hinc est adulter loris caesus uel fame necatus*. Siffatto accostamento è stato messo in evidenza da F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 142 ss., il quale si sarebbe spinto oltre, finendo addirittura per considerare equivalenti, quasi interscambiabili, adulterio e incesto. Lo studioso, a tal proposito, sostiene che fosse possibile addivenire alla prospettata conclusione «non soltanto per le induzioni che pur consentirebbe l'etimologia» – dell'*incestus* si intende – «ma per il carattere di questo *crimen*, che sorge e si evolve in una sfera che non è quella esclusiva del diritto, ma, anche e soprattutto, quella della religione» (p. 143). Sulla scia di quanto sostenuto dal Guarino, infatti, il Guizzi avrebbe inquadrato l'*incestum* – che configura, a suo dire, «una figura qualificata di *stuprum*» – nel novero «di quei divieti matrimoniali ch'erano imposti *ab antiquo* dal *fas* e tramandati, poi, dai *veteres mores*, forse per evitare la trasgressione alla legge dell'esogamia, ch'era improntata all'esigenza di tener lontana ogni offesa al totem del clan» (p. 144). In precedenza, v. A. GUARINO, *Studi*, cit., 186, al quale rimonta la considerazione dell'*incestum* – al pari dell'*adulterium* – come «una *species* del *genus* „*stuprum*“». Infatti, continua lo studioso, «l'*incestum* è uno *stuprum* „qualificato“ dal fatto che gli agenti non possono, anche volendo, entrare in rapporti matrimoniali o di concubinato». Più in generale, sulle Vestali e sui processi d'incesto intentati contro le stesse, cfr. W. REIDINGER, voce *Vesta*, in *RE*, VIII.2, Stuttgart, 1958, 1732 ss.

<sup>1003</sup> Sulla potestà punitiva del *Pontifex Maximus* v. Cic. *leg.* 2.9.22: *Incestum pontefices supremo supplicio sanciunto*, testimonianza dalla quale si evince come la giurisdizione pontificale fosse tanto forte da poter comminare in capo alla Vestale rea di incesto addirittura l'estremo supplizio.

<sup>1004</sup> Non sono mancati casi – sebbene estremamente residuali – in cui la donna, anziché era condannata alla vivisepolitura, venisse gettata dalla rupe Tarpea, come si evince da Sen. *Rhet. controv.* 1.3: *Incesta saxo deiciatur. Incesti damnata, antequam deiceretur de saxo, innocuit Vestam. Deiecta uixit. Repetitur ad poenam*. Il brano riportata è

*supplicium more maiorum*, cioè la crocifissione<sup>1005</sup>. La donna, tramite questa pena, ritornava dunque nella disponibilità di Vesta, la divinità della terra, e, in questo modo, veniva rimessa proprio a quest'ultima la decisione sul suo destino. La Vestale, infatti, non venendo uccisa – a differenza dell'*homo sacer* che poteva essere ucciso impunemente da chiunque, per quanto non potesse essere sacrificato in quanto già di proprietà divina<sup>1006</sup> – veniva comunque estromessa dalla comunità dei cittadini – anche al fine di evitare che eventuali conseguenze negative del suo operato potessero infrangersi sui *cives*, rompendo la *pax deorum* e, quindi, l'armonia con gli dèi – e affidata alla divinità per la quale era stata consacrata, alla quale spettava la scelta sul suo destino.

Qualora una Vestale fosse venuta meno al suo dovere di castità avrebbe dunque commesso *incestus* e di vicende ne sono occorse parecchie nel corso del tempo<sup>1007</sup>. I primi

---

emblematico, giacché avrebbe previsto la *praecipitatio* dalla rupe Tarpea come sanzione da comminare alla sacerdotessa rea d'incesto. La vicenda riportata vede come protagonista una Vestale che, dopo essere stata gettata e non essendo deceduta in conseguenza di ciò, sarebbe stata nuovamente condannata alla ripetizione del supplizio. Sul brano, cfr. I.G. MASTROROSA, *Istituzioni religiose e pratica declamatoria in età augustea e tiberiana. Il culto di Vesta in Seneca il Vecchio*, in *Fabrique de la déclamation antique (Controverses et suasoires)*, Lyon, 2016, 294 s. In merito alla vivisepolitura si può ricordare un brano tradito dalle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso (2.67.4: ζῶσαι γὰρ ἔτι πομπεύουσιν ἐπὶ κλίνης φερόμεναι τὴν ἀποδεδειγμένην τοῖς νεκροῖς ἐκφορὰν, ἀνακλαιομένων αὐτὰς καὶ προπεμπόντων φίλων τε καὶ συγγενῶν, κομισθεῖσαι δὲ μέχρι τῆς Κολλίνης πύλης, ἐντὸς τεύχους εἰς σηκὸν ὑπὸ γῆς κατασκευασμένον ἅμα τοῖς ἐνταφίοις κόσμοις τίθενται καὶ οὐτ' ἐπιστήματος οὐτ' ἐναγισμῶν οὐτ'), ove viene messo in evidenza il castigo cui la *Virgo vestalis* avrebbe dovuto soggiacere. In particolare, la donna ritenuta rea di incesto sacro ovvero se avesse lasciato spegnere il fuoco sacro – segno dell'intramontabile forza e potenza di Roma –, sarebbe stata sepolta viva nel *Campus Sceleratus*, nei pressi della Porta Collina. In questo luogo, con indosso abiti funebri e condotta su una lettiga, veniva sepolta ancora viva con una lampada, del pane, dell'acqua, dell'olio e del latte. Dopo la sua deposizione, la memoria della Vestale veniva cancellata e il sepolcro veniva chiuso.

<sup>1005</sup> Così V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli, 1957, 172, ma anche A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali e la Città*, in *Du châtimement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (Rome, 9-11 novembre 1982)*, Rome, 1984, 99; E. CANTARELLA, *Supplizi capitali*, cit., 136 e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 28, nt. 64. Ancora sulla crocifissione del correo, cfr. M. GUSSO, *I processi alle vestali accusate di violazioni dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorioso di Ricerche Storiche. Numero speciale dei Quaderni del XX anniversario del Circolo (febbraio 2003)*, 2003, 227, il quale asserisce che «il complice, il delitto del quale si definiva tecnicamente come *stuprum*, era condotto nudo nel foro, gli era messo il collo in una forca (*sub furca*) e probabilmente era issato su una specie di croce, per esservi frustato a morte». Sull'ideazione, da parte del re Tarquinio Prisco, della sepoltura come sanzione da applicare alla Vestale – sanzione che vedrà la luce nella vicenda di Pinaria – che si fosse resa rea di incesto e sulle conseguenti pene applicate al seduttore, v. oltre, nel presente capitolo, il § 6.

<sup>1006</sup> Sull'*homo sacer*, cfr. *ex multis*, R. FIORI, 'Homo sacer', cit., 7 ss.; L. GAROFALO, *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005, 11 ss.; ID., *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009, 23 ss.; ID., *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 12 ss.; ID., *Ancora sull'«homo sacer». Considerazioni in margine a un «excursus» romanistico di Gennaro Sasso*, in *Saggi di diritto penale romano per C. Venturini*, a cura di L. Garofalo e C. Venturini, Napoli, 2021, 27 ss.; C. PELLOSO, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, cit., 64 ss.; M. FALCON, 'Paricidas esto'. *Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, cit., 191 ss.; ID., *L'omicidio nelle leggi di Numa*, cit., 43 ss.

<sup>1007</sup> Emblematico è il caso che viene conservato in Sen. Rhet. contron. 6.8: *Virgo Vestalis scripsit hunc uersum: / felices nuptiae! moriar nisi nubere dulce est. / Rea est incesti. 'Felices nuptiae' cupientis est; 'peream nisi' adfirmantis est; 'nubere dulce est': aut experta iuras aut inexperta peieras; neutrum sacerdotis est. Tibi magistratus suos fasces submittunt, tibi consules praetoresque uia cedunt; numquid exigua mercede uirgo es? Sacerdos raro iuret nec umquam nisi per suam Vestam. 'Moriar': numquid perpetuus ignis extinctus est? 'Moriar': numquid de nuptiis appellata es? Te ad ultimum, Vesta, inuoco, ut tam infesta sis sacerdoti quam inuisa es. Recita carmen, dum quaero quale sit. Tu carmen scribas, tu uerba pedibus tuis emollias et seueritatem templo debitam modulatione frangas? Quodsi utique laudare uis nuptias, narra Lucretiam, de illius morte scribe*

episodi si collocano ancora in età albanica (incesto di Rea Silvia) e monarchica (episodio che vede coinvolta la *virgo Vestalis ante litteram* Tarpea), sebbene i ‘grandi’ processi contro le sacerdotesse consacrate a Vesta trovino ampio spazio nel corso delle età repubblicana – in particolar modo – e poi anche imperiale.

Procediamo, a questo punto, a esaminare i singoli casi che vedono come protagoniste alcune sacerdotesse consacrate a Vesta che avessero dato vita a relazioni incestuose.

#### 4. Il primo incesto ‘sacro’ e la vicenda Albana: incesto di Rea Silvia.

Il primo episodio di incesto si colloca nel momento della nascita di Roma<sup>1008</sup>. Antiche e fantasiose leggende si sono succedute sulla sua mitica fondazione, che hanno trasmesso l’immagine della città eterna nata grazie a due utopistici fondatori, Romolo e Remo, gemelli nati da una certa Rea Silvia – o, secondo altre fonti, Ilia<sup>1009</sup> –. Quest’ultima, figlia di Numitore e sacerdotessa consacrata a Vesta, avrebbe concepito i suoi due figli a seguito di una relazione amorosa con lo zio paterno, Amulio, fratello minore di Numitore, il quale, dopo averla rapita, ne avrebbe commesso il tragico e perfido malfatto<sup>1010</sup>. Ma a questa accreditata versione

---

*antequam iurabis de tua. O te omni supplicio dignam cui quicquam sacerdotio felicius est! Dulce est: quam expressa uox, quam ex imis uisceribus emissa non expertae tantum sed delectatae! Incesta est etiam sine stupro quae cupit stuprum. Pars altera. Vnus illi uersus obicitur, ne hic quidem totus. Non oportet, inquit, scribere carmen. Multum interest oburges an punias. Incesti damnari nulla potest nisi cuius uiolatum corpus est. Quid, tu putas poetas quae sentiunt scribere? Vixit modeste, castigata; non cultus in illa luxuriosior, non conuersatio cum uiris licentiosior; unum crimen eius uobis confiteor: ingenium habet. Quidni inuideat Corneliae, quidni illi quae Catonem peperit, quidni sacerdotes parientibus? Extra. Varius Geminus apud Caesarem dixit: Caesar, qui apud te audent dicere magnitudinem tuam ignorant, qui non audent humanitatem, ome viene messo in luce come sia accusata di incesto la Vestale che abbia solo composto un verso elogiando le donne sposate, sostenendo come il matrimonio sia una cosa dolce, potendo morire se ciò non fosse rispondente al vero. La semplice scrittura di versi adulatori verso le nozze è da ritenersi sufficiente per ritenersi configurato siffatto reato, giacché non potrebbe considerarsi conforme alla condizione della stessa sacerdotessa desiderare di avere un uomo e una relazione carnale con questi. Il sol desiderio di ciò è un reato. L’arringa difensiva si sarebbe incentrata proprio su quest’ultimo aspetto, mettendo in luce come non è pensabile che una donna – per quanto si tratti di una *virgo Vestalis* – possa essere considerata rea d’incesto per il sol fatto di aver composto questi versi, inneggiando all’amore. Una cosa è desiderare una relazione con un uomo – che non è reato –, altro è unirvisi nella realtà. Su questa testimonianza, v. in letteratura C. SANTINI, *Oralità e scrittura in Seneca il Vecchio: sulla Vestale che scrive versi*, in *‘Concentus ex dissonis’. Scritti in onore di A. Setaioli*, II, a cura di C. Santini, L. Zurli e L. Cardinali, Napoli, 2006, 613 ss.; G. BRESCIA - M. LENTANO, *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli, 2009, 181 ss.; I.G. MASTROROSA, *Istituzioni religiose e pratica declamatoria*, cit., 295 s.*

<sup>1008</sup> L’incesto di Ilia è apostrofato da M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 100, come un «prototipico» al quale si ispireranno i reati sacri commessi dalle Vestali che la seguiranno.

<sup>1009</sup> Sulla denominazione della donna come Rea Silvia o come Ilia, v. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 1.76.3: Ἰλίαν, ὡς δὲ τινες γράφουσι Πέαν ὄνομα, Σιλουίαν δ’ ἐπίκλησιν e soprattutto Serv. *Aen.* 1.273: *Naevius et Ennius Aeneae ex filia nepotem Romulum conditorem urbis tradunt*, 6.777: ... *secundum Ennium ... dicit namque Iliam finisse filiam Aeneae. Quod si est, Aenas avus est Romuli*. Stando a quanto sostengono Nevio ed Ennio, la denominazione più antica sarebbe stata quella di Ilia, che viene da loro indicata come la madre di Enea e la madre di Romolo. È solo con le fonti meno tarde che siffatta denominazione viene pian piano affiancata – per poi essere integralmente sostituita – da Rea Silvia (Ovid. *Fast.* 3.11: *Silvia Vestalis [quid enim vetat inde moveri?]*, 3.45: *Silvia fit mater; Vestae simulacra feruntur*). In dottrina, cfr. A. ROSENBERG, voce *Rea Silvia*, in *RE*, I.1, Stuttgart, 1914, 341 ss.; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 61 s. e ntt. 206 e 207, ma anche, in tempi recenziatori, R. FRANCHI, *Dalla Grande Madre alla Madre*, II, cit., 40 ss. Più in generale, sulla figura di Rea Silvia, v. B. KOWALEWSKI, *Frauengestalten*, cit., 326.

<sup>1010</sup> Questa sarebbe stata la versione più accreditata trasmessaci da Plut. *Rom.* 3.1-4: Τοῦ δὲ πίστιν ἔχοντος λόγου μάλιστα καὶ πλείστους μάρτυρας τὰ μὲν κυριώτατα πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐξέδωκε Διοκλῆς Πεπαρήθιος (FHG III.74), ᾧ καὶ Φάβιος ὁ Πίκτηρ (HRR I.7) ἐν τοῖς πλείστοις ἐπηκολούθηκε. γεγόνασι δὲ καὶ

Plutarco ne avrebbe trasmessa una di alternativa – non dicendoci alla quale avrebbe acceduto Fabio Pittore –, riferendo che i gemelli che la donna stava aspettando sarebbero nati da una sua relazione con Marte, della quale sarebbe stata vittima di violenza inaudita. Lo storico, ci informa che la vicenda sarebbe occorsa nei pressi del bosco sacro di questa divinità e fosse stata occasionata dall'allontanamento della bella Ilia dalla casa per attingere, come di consueto, l'acqua alla fonte<sup>1011</sup>. Dopo la scoperta dello stato interessante, la ragazza sarebbe sfuggita alla morte solo grazie all'intervento salvifico di un certo Anthò, figlio di Amulio, il quale avrebbe persuaso il padre a imprigionare la donna, in modo da interdirle qualunque accesso o contatto con il mondo esterno, per poterla controllare ed essere a contezza al momento del lieto evento. La giovane donna, dopo aver dato alla luce il frutto del proprio incesto, sarebbe però morta su ordine dello stesso Amulio – o dopo essere stata fatta precipitare nel Tevere<sup>1012</sup> o, stando ad altre versioni, dopo averla imprigionata<sup>1013</sup> o messa a morte<sup>1014</sup> –.

Quel che è interessante rilevare è che, stando alla ricostruzione plutarchea, sarebbe stato lo stesso Numitore ad averle intimato, in precedenza, di diventare una *virgo Vestalis* per

---

περὶ τούτων ἕτεραι διαφοραί· 2. τύπῳ δ' εἰπεῖν τοιοῦτός ἐστι. τῶν ἀπ' Αἰνείου γεγονότων ἐν Ἄλβη βασιλέων εἰς ἀδελφοὺς δύο, Νομήτορα καὶ Ἀμούλιον, ἢ διαδοχῇ καθῆεν. Ἀμούλιου δὲ νεῖμαντος τὰ πάντα δίχα, τῇ δὲ βασιλείᾳ τὰ χρήματα καὶ τὸν ἐκ Τροίας κομισθέντα χρυσὸν ἀντιθέτος, εἴλετο τὴν βασιλείαν 3. ὁ Νομήτωρ, ἔχων οὖν ὁ Ἀμούλιος τὰ χρήματα καὶ πλεόν ἀπ' αὐτῶν δυνάμενος τοῦ Νομήτορος, τὴν τε βασιλείαν ἀφείλετο ῥαδίως, καὶ φοβούμενος ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ γενέσθαι παῖδας, ἰέρειαν τῆς Ἑστίας ἀπέδειξεν, ἄγαμον καὶ παροθένον αἰεὶ βιωσομένην. ταύτην οἱ μὲν 4. Ἰλίαν, οἱ δὲ Ῥέαν, οἱ δὲ Σιλουίαν ὀνομάζουσι. φωρᾶται δὲ μετ' οὐ πολὺν χρόνον κυδοῦσα παρὰ τὸν καθεστῶτα ταῖς Ἑστιάσι νόμον, καὶ τὸ μὲν ἀνήμεσα μὴ παθεῖν αὐτὴν ἢ τοῦ βασιλέως θυγάτηρ Ἄνθῳ παρητήσατο, δεηθεῖσα τοῦ πατρὸς, εἴρχθη δὲ καὶ δίαίταν εἶχεν ἀνεπίμεικτον, ὅπως μὴ λάθοι τεκοῦσα τὸν Ἀμούλιον. ἔτεκε δὲ δύο, ἰληοῦς καὶ Ἰλίουπυτιος, ἃς οἱ μὲν Ἄνθῳ παρητήσατο, δεηθεῖσα τοῦ πατρὸς, εἴρχθη δὲ καὶ δίαίταν εἶχεν ἀνεπίμεικτον, ὅπως μὴ λάθοι τεκοῦσα τὸν Ἀμούλιον. ἔτεκε δὲ δύο, ἰληοῦς καὶ Ἰλίουπυτιος, ἃς οἱ μὲν Ἄνθῳ παρητήσατο, δεηθεῖσα τοῦ πατρὸς, εἴρχθη δὲ καὶ δίαίταν εἶχεν ἀνεπίμεικτον, ὅπως μὴ λάθοι τεκοῦσα τὸν Ἀμούλιον. ἔτεκε δὲ δύο, ἰληοῦς καὶ Ἰλίουπυτιος, ἃς οἱ μὲν Ἄνθῳ παρητήσατο, δεηθεῖσα τοῦ πατρὸς, εἴρχθη δὲ καὶ δίαίταν εἶχεν ἀνεπίμεικτον, ὅπως μὴ λάθοι τεκοῦσα τὸν Ἀμούλιον. ἔτεκε δὲ δύο, ἰληοῦς καὶ Ἰλίουπυτιος, ἃς οἱ μὲν Ἄνθῳ παρητήσατο, δεηθεῖσα τοῦ πατρὸς, εἴρχθη δὲ καὶ δίαίταν εἶχεν ἀνεπίμεικτον, ὅπως μὴ λάθοι τεκοῦσα τὸν Ἀμούλιον.

<sup>1011</sup> Questa versione dei fatti così particolareggiata ci viene fornita da Auct. *orig.* 20.1. Sarebbe stato sempre questo autore a riferirci che, per Marco Ottavio e Licinio Macro, la violenza sarebbe stata inflitta alla donna dallo stesso re Amulio (19.5). Al contrario, allude alla *vis* consumata contro la fanciulla proveniente dal dio Marte Dion. Hal. *Ant. Rom.* 1.77-79. Su questo brano, v. oltre, nt. 1016. Sulle fonti citate nella presente nota, v. in letteratura l'indagine condotta da M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 63.

<sup>1012</sup> Che Rea Silvia fosse morta dopo essere stata gettata nel Tevere ci viene attestato da Enn. *ann.* 1.35(c).57: *Haec ecfatus, ibique latrones dicta facessunt*, 1.36(c).58: *Te saneneta precor, Venus, et genetrix patris nostri / Ut me de caelo visas, cognata, parumper*, 1.37.60: *Ilia, dia nepos, quas aerumnas tetulisti*, 1.38.61: [...] *cetera quos peperisti / Ne cures* e – riprendendo Ennio – da Porph. *Hor. carm.* 1.2.17: *Ilia auctore Ennio in amnem Tiberim iussu Amulii regis Albanorum praecipitata; antea enim Anieni matrimonium iuncta est*. Sulle sorti di Rea Silvia, v. Q. *Ennius Annales. Introduction, traduction annotée et commentaire par Nicolas L.J. Meunier*, Paris, 2019, 28 s.

<sup>1013</sup> La donna è imprigionata nella versione di Plut. *Rom.* 3.1-3.

<sup>1014</sup> Il destino riservato ai due gemelli, invece, sarebbe stato diverso: infatti, per quanto il loro padre, Amulio, avesse tentato più volte di porre fine alla loro vita – in modo non dissimile da quanto ordito contro la loro giovane madre –, esponendoli, in preda alla sua furia assetata di potere, vedendo di cattivo occhio la possibile incursione dei due nuovi nati nel regno, si sarebbero salvati. Questo aspetto è stato oggetto di una completa indagine condotta da M. BETTINI - A. BORGHINI, *Il bambino e l'eletto. Logica di una peripezia culturale, in Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, III, Pisa, 1979, 121 ss.

evitare che la discendenza potesse passare al fratello. Ma questa vicenda si colloca in un quadro ricostruttivo più ampio, che farebbe seguito alla morte del re di Alba, un certo Proca, in conseguenza della quale sarebbe stata operata la divisione in parti uguali – per volontà paterna – della ricchezza e dell'oro portato da Troia dal regno. Su indicazione di Amulio si sarebbe proceduto alla divisione dei beni dell'asse ereditario, da un lato, e al regno dall'altro lato, lasciando al fratello maggiore la possibilità di scegliere la parte che preferiva. A questo punto, Numitore avrebbe optato per il regno, lasciando al fratello minore il patrimonio, che sarebbe stato talmente tanto abbondante da avergli permesso di sconfiggere il primo e destituirlo dalla sua neoassunta carica. Pienamente conforme a questa linea sarebbe stata, dunque, la volontà di disfarsi della bella Ilia: facendola diventare una donna consacrata, infatti, le sarebbe stato impedito – dovendo conservare castità e purezza – di avere figli e, quindi, non vi poteva essere alcun ostacolo per l'accesso al potere di Amulio.

Non troppo dissimile da questa versione sembra essere quella di Valerio Anziate. Lo storico, infatti, avrebbe ricostruito in maniera difforme solo la seconda parte della vicenda, fornendoci dei dettagli sulla morte del figlio di Numitore e su Rea Silvia. In particolare, con riguardo al primo aspetto, la fonte attesta come Amulio, per rafforzare il proprio potere politico, avrebbe fatto uccidere durante una battuta di caccia il figlio del fratello e avrebbe ordinato a Ilia, sorella della vittima, di diventare una Vestale. Anche in questo caso il fine sarebbe stato quello di evitare che si frapponessero ostacoli alla discendenza nel trono, sebbene Valerio Anziate aggiunga un particolare – assente nella ricostruzione plutarca – ossia quello relativo a un sogno premonitore avuto da Amulio, nel corso del quale sarebbe stata la stessa dea Vesta a parlare e a intimargli di anettere al suo potere la bella nipote Rea Silvia<sup>1015</sup>.

Qualche elemento in più è invece conservato nella versione di Dionigi d'Alicarnasso<sup>1016</sup>, il quale ci rammenta la nascita di due gemelli, frutto della *voluntas divina*. Si tratterebbe di una ricostruzione non solo più ricca di elementi fattuali, considerata alternativa – seppur ritenuta meno attendibile – rispetto a quella di Plutarco, ma, al contempo,

---

<sup>1015</sup> Val. Ant. *ann.* 19.1-4. Speculare alla ricostruzione di Valerio Anziate sarebbe stata quella di Liv. 1.3.10-11: *Proca deinde regnat. Is Numitorem atque Amulium procreat; Numitori, qui stirpis maximus erat, regnum uetustum Silviae gentis legat. Plus tamen uis potuit quam uoluntas patris aut uerecundia aetatis: pulso fratre Amulius regnat.* 11. *Addit sceleri scelus: stirpem fratris uirilem interemit, fratris filiae Rheae Silviae per speciem honoris cum Vestalem eam legisset perpetua uirginitate spem partus adimit.* Lo storico, infatti, mette in evidenza come, alla morte di Proca, il regno sarebbe stato attribuito al figlio maggiore, Numitore, mentre a quello minore sarebbero state riservate le ricchezze paterne. Però, anche in questo caso, queste ultime avrebbero avuto il sopravvento, consentendo ad Amulio di scardinare il fratello e di occupare il regno. Ma ancora questo non sarebbe stato sufficiente: l'ira e la sete di potere gli avrebbero permesso di uccidere i figli di Numitore e di obbligare la femmina, Rea Silvia, a diventare una Vestale, relegandola di fatto a una vita di castità e verginità, con la pretesa illusoria – paventata alla donna – di grandi onori. Come si può notare, dunque, sebbene la vicenda prospettata paia, a vista d'occhio, lievemente diversa rispetto a quelle di Dionigi di Alicarnasso e da Valerio Anziate, in realtà la finalità perseguita è la medesima. Difatti, per quanto – stando alla ricostruzione liviana – il regno sarebbe stato trasmesso dallo stesso padre al figlio maggiore, Numitore, e non sarebbe stato invece scelto dallo stesso, nondimeno la sete di vittoria e di dominio di Amulio avrebbe anche in questo caso preso il sopravvento, conducendo all'inevitabile e triste fine che ci è ben nota. Sulla vicenda trasmessaci da Valerio Anziate e sulla testimonianza successiva, v. M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 57 ss.

<sup>1016</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 1.77-79.

maggiormente favorevole per la protagonista – dato che, come vedremo, sarà considerata innocente, per quanto non riuscirà comunque a sfuggire al destino già scritto –. La vicenda, ricca e intrisa di particolari, avrebbe avuto come protagonista non più soltanto la giovane Rea Silvia, ma anche i suoi genitori, accusati di essere complici, avendo di fatto nascosto il misfatto per salvare la figlia. La madre della ragazza, infatti, insospettitasi dalle fragili e precarie condizioni di salute in cui versava la figlia, l'avrebbe indotta a rimanere – celando una malattia – a casa, senza frequentare il tempio. Ma questa continua e repentina assenza della donna nei luoghi pubblici avrebbe destato allarme in Amulio che, dopo aver sottoposto la donna a un accurato esame, l'avrebbe convocata dinanzi al senato insieme ai genitori col fine di far loro ammettere le proprie colpe. Numitore, intimorito, avrebbe anch'egli chiesto dei giorni per poter condurre alcuni accertamenti, dai quali si sarebbe potuto evincere che la donna sarebbe stata resa gravida dal dio Marte e che, stando a quanto questi avrebbe rivelato alla ragazza, la stessa avrebbe atteso due gemelli. A questo punto, Numitore avrebbe chiesto al fratello, Amulio, di poter attendere il momento del parto, che avrebbe funto da prova per vagliare la veridicità delle dichiarazioni della ragazza. Giunto il giorno della nascita, sarebbero nati i due gemelli e il padre della donna avrebbe chiesto al fratello di non porre fine alla vita della sua giovane figlia, in quanto innocente<sup>1017</sup>. Ma l'uomo, adirato, in qualità di re avrebbe fatto uccidere Rea Silvia con le verghe<sup>1018</sup>.

La rilevanza delle dichiarazioni spese dalla giovane donna viene in rilievo anche con riguardo ad alcuni frammenti tratti dagli *Annales* di Ennio. Lo scrittore latino, infatti, fa cenno a un sogno premonitore della donna – raccontato dalla stessa ancora in lacrime –, che avrebbe visto come protagonisti un bell'uomo – con buona probabilità l'allusione sarebbe volta a Marte<sup>1019</sup> –, il quale l'avrebbe rapita e condotta in luoghi misteriosi e sconosciuti<sup>1020</sup> e il padre

---

<sup>1017</sup> Particolarmente interessante, ma al contempo anche controverso, è questo aspetto su cui sofferma M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana*, cit., 37, il quale mette in evidenza come la dilazione temporale richiesta prima della nascita dei gemelli fosse funzionale al riconoscimento, al momento della loro nascita, dell'innocenza o della reità della donna, verità consacrata il giorno del lieto evento. Quel che potrebbe – almeno di primo acchito – apparire strano è che «un padre romano» – per quanto la figlia potesse essere innocente – «tollerava difficilmente lo *stuprum* della figlia, anche se subito con la violenza e contro la sua volontà».

<sup>1018</sup> Per una completa ricostruzione della vicenda così come trasmessaci da Dionigi di Alicarnasso, v. M. BETTINI, *Antropologia e cultura romana*, cit., 36 s., il quale pone l'accento sulle motivazioni che sarebbero poste alla base della decisione di Amulio, vale a dire la sua crudele spietatezza, che lo avrebbero condotto verso l'«inflessibile ... suo verdetto di morte». Infatti, continua lo studioso, «di fronte a una nipote che 'ha macchiato il suo corpo con la colpa', violando così irreparabilmente il suo sacerdozio», la sua indegna condotta non può trovare giusta ricompensa se non nella sua condanna esiziale. In questo senso non si può che condividere – stando alla ricostruzione fornita dal Bettini – che nella versione di Dionigi «da figura tradizionale del *patruus* – inflessibile custode della castità della nipote – può aver funzionato come motivazione che spiegasse la morte dell'eroina. Assolta dal padre e da altri familiari, la vestale colpevole trova nel re-zio paterno un giudice inflessibile» (p. 38).

<sup>1019</sup> Ciò verrebbe ulteriormente confermato da Ovid. *Fast.* 3.1-27, il quale fa cenno proprio alla Vestale Rea Silvia – della quale il dio Marte si sarebbe follemente invaghito – che sarebbe stata da lui stuprata quando si trovava nei pressi del fiume.

<sup>1020</sup> Enn. *ann.* 1.29.34-39: *Et cita cum tremulis anus attulit artubus lumen. / Talia tum memorat lacrimans exterrita somno: / «Eurydica prognata, pater quam noster amavit, / Vires vitaeque corpus meum nunc deserit omne. / Nam me visus homo pulcer per amoena salicta / Et ripas raptare locosque novos ...».* Sulla testimonianza riportata v. Q. Ennius *Annales*, cit., 26 s.

Enea, che prevede per la figlia un glorioso futuro proveniente per lei – dopo aver trascorso un periodo buio – dalle acque<sup>1021</sup>.

##### 5. La corruzione per ricchezza o per amore della 'virgo Vestalis ante litteram' Tarpea.

Ai tempi di Romolo risale la *corruptio* di una *virgo Vestalis*, Tarpea, figlia del noto comandante romano Spurio Tarpeio, posto alla guardia della rocca del Campidoglio al momento del famoso ratto delle Sabine. Questa donna dovrebbe essere considerata tale 'ante litteram'<sup>1022</sup> in quanto il Vestalato sarebbe sorto in tempi meno lontani, per quanto Varrone la definisca apertamente come una *virgo Vestalis*<sup>1023</sup> e nonostante vi siano altre fonti – che si riferiscono alla nostra donna – nelle quali si possono rinvenire elementi che, in un secondo momento, verranno connessi proprio al sacerdozio in onore della dea Vesta<sup>1024</sup>. La vicenda che vede coinvolta la donna è conseguenza del suo essere discendente del famoso Spurio Tarpeo, giacché – almeno stando alla ricostruzione liviana – sarebbe stata corrotta con dell'oro dal re sabino Tito Tazio per consentire ai suoi soldati, come contraccambio, di entrare nella cittadella fortificata – controllata dal padre – con l'inganno. Ma vediamo più da vicino l'episodio, analizzando la particolareggiata versione riportataci da Livio e conservata nella sua *ab Urbe condita*.

Lo storico, infatti, dopo aver elogiato la preparazione in battaglia del popolo romano che sarebbe stato pronto per combattere – e vincere – qualunque guerra, ricorda come questa

---

<sup>1021</sup> Enn. *ann.* 1.29.44-45: «*His verbis: 'o gnata, tibi sunt ante gerendae / Aerumnae, post ex fluvio fortuna resistet'*». Su questa fonte è soffermata M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 64, la quale ne avrebbe condotto un'indagine molto precisa e meticolosa. A parere della studiosa, infatti, due sarebbero state le possibili interpretazioni dell'espressione 'ex fluvio fortuna resistet': «da un lato vi può essere un riferimento alla sorte di Ilia, che andrà sposa ad Aniene, dall'altro lato si può alludere ai gemelli, usciti indenni dalle acque del fiume e destinati alla futura gloria di Roma». Con riguardo a questa seconda interpretazione, v. la testimonianza dalla quale origina, ossia Plut. *Rom.* 3.4-6. Sul frammento di Ennio, v. anche *Q. Ennius Annales*, cit., 26 s.

<sup>1022</sup> Questa sarebbe stata la qualifica attribuita a Tarpea da M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 28 s.

<sup>1023</sup> Sulla qualifica esplicita di Tarpea come *virgo Vestalis*, v. Varr. *ling. lat.* 5.7.41: *Hi[n]c mons ante Tarpeius dictus a virgine Vestale Tarpeia, quae ibi ab Sabinis necata armis et sepulta: cuius nominis monimentum relictum, quod etiam nunc eius rupes Tarpeium appellatur saxum.*

<sup>1024</sup> Alludo, in particolare, all'appellativo 'virgo' che compare in Prop. *el.* 4.4.92; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.39.1, 2.40.1 (ove compaiono le forme alternative κόρη e παῖς); Liv. 1.11.6; Val. Max. 9.6.1; Plut. *Rom.* 17.2 (in cui la forma utilizzata è Ταρπηία παρθένος); Serv. *Aen.* 8.348; Paul.-Fest. s.v. *Saxum Tarpeium* (Lindsay 464): <Sa->xum Tarpeium appell ... tis, qui ob sepultam Ta<rpeiam> ... eum montem Sabinis pro ... nominatus est; vel i ... L. Tarpeius Romulo ... <rap->tas virgines adversa ... <sa->xum est, de noxi poene g ... noluerunt funestum locum r ... Capitoli coniungi, Paul.-Fest. s.v. *Tarpeiae* (Lindsay 496): *Tarpeiae esse effigiem ita appellari putant quidam in aede Iovis Metellinae, eius videlicet in memoriam virginis, quae pacta a Sabinis hostibus ea, quae in sinistris manibus haberent, ut sibi darent, intro miserit eos cum rege tatio; qui postea in pace facienda caverit a Romulo, ut ea Sabinis semper pateret.* Compare il riferimento alla donna che sarebbe andata ad attingere l'acqua per propiziare i culti sacri in Prop. *el.* 4.4.15-18: *Hinc Tarpeia deae fontem libavit: at illi / urgebat medium fictilis urna caput / Et satis una malae potuit mors esse puellae, / quae volvit flammis fallere, Vesta, tuas?* (ove il riferimento è altresì rivolto verso lo strumento che veniva utilizzato per recuperare l'acqua, ossia un'anfora di argilla), ma anche Liv. 1.11.6: *aquam forte ea tum sacris extra moenia petitum ierat* e Val. Max. 9.6.1: *Cuius filiam virginem aquam sacris petitum extra moenia egressam ...* L'allusione esplicita a Vesta è invece contenuta in alcuni brani tratti dalla quarta elegia di Propertio, vale a dire 4.4.35-36: *Romani montes, et montibus addita Roma, / et valeat probro Vesta pudenda meo*, 4.4.43-44: *quantum ego sum Ansonis crimen factura puellis, / improba virgineo lecta ministra foco!*, 4.4.69-70: *Nam Vesta, Iliacae felix tutela favillae, / culpam alit et plures condit in ossa faces.*



situazione di gloria sarebbe stata solo temporanea – sarebbe potuta durare una sola generazione – giacché, a causa della penuria di donne, i romani non si sarebbero potuti sposare con donne di popoli vicini e neppure avrebbero potuto avere figli in patria. A questo punto, preso atto della particolare gravità della situazione, su consiglio di alcuni senatori, Romolo avrebbe inviato dei suoi ambasciatori presso le popolazioni limitrofe per stipulare con loro un trattato di alleanza e chiedere di celebrare matrimoni con queste genti<sup>1025</sup>. Gli ambasciatori avrebbero fondato le loro richieste sull'assimilazione tra la nascita delle cose e il sorgere delle città: entrambe, a loro dire, si erigerebbero dal nulla, ma è solo con il volere e l'assistenza degli dèi che acquisiscono forma e prendono valore – come è stato per la nascita della stessa città eterna –.

Quindi anche nelle relazioni umane, se c'è il sostegno delle divinità – e certamente vi sarà visto che a Roma non sono mancate gloria e potenza –, non si doveva disdegnare la commistione di sangue e stirpe<sup>1026</sup>. Purtroppo, però, alle richieste avanzate dall'ambasceria non sarebbe stato dato seguito da nessuno e ciò sia per una questione di disprezzo, oltre che per il timore che questi popoli nutrivano verso per se stessi e per le generazioni future di vivere insieme a delle genti di una simile potenza. La maggior parte dei popoli avrebbe inoltre congedato i Romani domandando loro se avessero mai aperto un asilo – come luogo di rifugio per le donne –: solo questa sarebbe da considerarsi una relazione degna<sup>1027</sup>.

La gioventù romana non avrebbe condiviso le reazioni dei popoli confinanti e, non volendo demordere, avrebbe adottato una soluzione basata sulla forza. Per riuscire in questo intento, Romolo avrebbe organizzato nell'urbe ludi e solenni in onore di Nettuno

---

<sup>1025</sup> Liv. 1.9.2; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.31.1 e soprattutto 2.30.2: γραφή, τοιαῦτά τινες παραδίδονται. πολλῶν περιοικούντων τὴν Ῥώμην ἔθνῶν μεγάλων τε καὶ τὰ πολέμια ἀλίμων, ὧν οὐδὲν ἦν τοῖς Ῥωμαίοις φίλιον, οἰκειώσασθαι ταῦτα βουληθεῖς ἐπιγαμίαις, ὅσπερ ἐδόκει τοῖς παλαιοῖς τρόπος εἶναι βεβαιότατος τῶν συναπτόντων φιλίας, ἐνθυμούμενος δὲ ὅτι βουλόμενα μὲν αἱ πόλεις οὐκ ἂν συνέλθοιεν αὐτοῖς ἄρτι τε συνοικιζομένοις καὶ οὔτε χρήμασι δυνατοῖς οὔτε λαμπρὸν ἔργον ἐπιδειγμένοις οὐδὲν, βιασθεῖσαι δὲ εἴζουσιν εἰ μηδεμίᾳ γένοιτο περὶ τὴν ἀνάγκην ὕβρις, γνώμην ἔσχεν. Stando alla testimonianza di Dionigi, la scelta dei romani di allearsi alle popolazioni vicine tramite la richiesta di matrimoni non sarebbe stata una pretesa causale, bensì sarebbe stato – almeno presso gli antichi – il metodo più sicuro per dare inizio a nuovi rapporti di amicizia.

<sup>1026</sup> Liv. 1.9.1-4: *Iam res Romana adeo erat ualida ut cuilibet finitimarum ciuitatum bello par esset; sed penuria mulierum hominis aetatem duratura magnitudo erat, quippe quibus nec domi spes prolis nec cum finitimis conubia essent. 2. Tum ex consilio patrum Romulus legatos circa uicinas gentes misit qui societatem conubiumque nouo populo peterent: 3. urbes quoque, ut cetera, ex infimo nasci; dein, quas sua uirtus ac di iuuent, magnas opes sibi magnumque nomen facere; 4. satis scire, origini Romanae et deos adfuisse et non defuturam uirtutem; proinde ne grauarentur homines cum hominibus sanguinem ac genus miscere.*

<sup>1027</sup> Liv. 1.9.5: *Nusquam benigne legatio audita est: adeo simul spernebant, simul tantam in medio crescentem molem sibi ac posteris suis metuebant. Ac plerisque rogitantibus dimissi equod feminis quoque asylum aperuissent; id enim demum compar conubium fore.*

Equestre<sup>1028</sup>, denominandoli *Consualia*<sup>1029</sup>, ai quali avrebbe invitato anche le popolazioni vicine, diffondendolo con la maggiore grandiosità di cui fosse stati capaci, al fine di accrescerne la fama e l'attesa. Il risultato sperato sarebbe infatti stato raggiunto: ai giochi avrebbero preso parte moltissime persone – soprattutto dalle confinanti Cenina, Crustumerio, Antenna, ma anche i sabini con le loro famiglie e i figli –, invogliate anche dalla curiosità di vedere la città vicina, rimanendo basiti del grado di sviluppo che Roma sarebbe riuscita ad avere in così poco tempo<sup>1030</sup>.

Giunto il momento dello spettacolo si sarebbe compiuto il piano ordito da tempo con brama e meticolosità del dettaglio: mentre l'attenzione di tutti era focalizzata sulla rappresentazione, si sarebbe sollevato un grandissimo tumulto, al quale sarebbe conseguito il rapimento delle vergini da parte dei giovani romani<sup>1031</sup>. Per la maggiore il ratto si sarebbe

<sup>1028</sup> In diverse occasioni il dio greco Poseidone (il corrispondente romano di *Neptunus*) è rappresentato in forma equestre e ciò non dovrebbe considerarsi una stranezza, giacché lo stesso dio Conso veniva da molti identificato proprio nel *Neptunus equestris*, vale a dire nella divinità protettrice degli equini, che veniva celebrata con corse di asini, cavalli e muli. Cfr. Liv. 1.9.6: *Cui tempus locumque aptum ut daret Romulus aegritudinem animi dissimulans ludos ex industria parat Neptuno equestri sollemnes; Consualia uocat* e Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.31.2-3: πόλεις ἀναγκαίαν. τὴν δὲ τότε ὑπὸ Ῥωμύλου καθιερωθεῖσαν ἑορτὴν ἔτι καὶ εἰς ἐμὲ ἄγοντες Ῥωμαῖοι διετέλουν Κωνσουάλια καλοῦντες, ἐν ἧ βωμός τε ὑπόγειος ἰδρυμένος παρὰ τῶ μεγίστῳ τῶν ἵπποδρόμων περισκαφεῖσθαι τῆς γῆς θυσίαις τε καὶ ὑπερπύροις ἀπαρχαῖς γεραίρεται, καὶ δρόμος ἵππων ζευκτῶν τε καὶ ἄζευκτων ἐπιτελεῖται. καλεῖται δὲ ὁ θεός, ᾧ ταῦτ' ἐπιτελοῦσι, Κῶνσος ὑπὸ Ῥωμαίων, ὃν ἐξεργηνεύοντες εἰς τὴν ἡμετέραν γλῶτταν Ποσειδῶνα σεισίχθονά φασιν εἶναι τινες καὶ διὰ τοῦτο ὑπογείῳ τιμηθῆσθαι βωμῶ λέγουσιν, ὅτι τὴν γῆν ὁ θεός οὗτος ἔχει. ἐγὼ δὲ καὶ ἕτερον οἶδα λόγον ἀκούων, ὡς τῆς μὲν ἑορτῆς τῶ Ποσειδῶνι ἀγομένης καὶ τοῦ δρόμου τῶν ἵππων τοῦτ' ἔστι θεῶ γινόμενου, τοῦ δὲ καταγείου βωμοῦ δαίμονι ἀρρήτῳ τινὶ βουλευμάτων κρυφίῳ ἡγεμόνι καὶ φύλακι κατασκευασθέντος ὕστερον. Ποσειδῶνι γὰρ ἀφανῆ βωμὸν οὐδαμῶθι γῆς οὐθ' ὑφ' Ἑλλήνων οὐθ' ὑπὸ βαρβάρων καθιδρῦσθαι. τὸ δ' ἀληθές ὅπως ἔχει χαλεπὸν εἰπεῖν. In quest'ultima testimonianza viene messo in luce come i romani avrebbero continuato a festeggiare anche dopo Romolo la festività dei *Consualia*, con diversi giochi – tra cui anche le corse di cavalli – che avevano luogo presso il Circo Massimo. Dionigi, nel prosieguo, mette in evidenza come il dio a cui sono omaggiati questi onori, *Consus*, fosse in realtà lo stesso che nella lingua greca viene denominato come Poseidone, il signore della terra, officiato con un altare sotterraneo. A questa versione – contenuta nel § 2 – ne sarebbe seguita una di alternativa, a tenore della quale le feste e le corse equine si sarebbero celebrate proprio in onore di *Neptunus* e l'altare sotterraneo avrebbe visto la luce più tardi, ma non sarebbe rivolto a questa divinità – che mai avrebbe visto l'erezione nel sottosuolo di un tempio a suo vantaggio –, ma ad un'altra, il cui nome non si sarebbe potuto pronunziare.

<sup>1029</sup> I *Consualia* erano delle festività religiose dedicate al dio romano Conso – divinità del seme, dei granai e degli approvvigionamenti – che venivano celebrate due volte l'anno, ossia il 21 agosto (in occasione del raccolto) e il 15 dicembre (per solennizzare la fine del raccolto e della semina, chiamata anche festività dei grandi *Consualia*). Cfr. Liv. 1.9.6. Sui *Consualia*, v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 134; K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960, 72 e nt. 1; J.H. HUMPHREY, *Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing*, Berkeley - Los Angeles, 1986, 62; S.A. TAKÁCS, *Vestal, Virgins, Sibyls, and Matrons. Women in Roman Religion*, Austin (Texas), 2008, 53 s.; *Fastorum libri sex'. The 'Fasti' of Ovid, III. Commentary on Books 3 and 4. Edited and Translated by J.G. Frazer*, Edinburgh, 2015, 52 s.

<sup>1030</sup> Liv. 1.9.7-9: *Indici deinde finitimis spectaculum iubet; quantoque apparatu tum sciebant aut poterant, concelebrant ut rem claram exspectatamque facerent. 8. Multi mortales conuenere, studio etiam uidendae nouae urbis, maxime proximi quique, Caeninenses, Crustumini, Antennates; 9. iam Sabinorum omnis multitudo cum liberis ac coniugibus uenit. Inuitati hospitaliter per domos cum situm moeniaque et frequentem tectis urbem uidissent, mirantur tam breui rem Romanam creuisse; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.30.3: τὰς ἐπιγαμίας. γινὸς δὲ ταῦτα θεῶ μὲν εὐχὰς τίθεται πρῶτον ἀπορρήτων βουλευμάτων ἡγεμόνι, ἐὰν ἡ πείρα αὐτῶ χωρήσῃ κατὰ νοῦν θυσίας καὶ ἑορτὰς ἄξειν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτόν. ἔπειτα τῶ συνεδρίῳ τῆς γερούσιας ἀνενέγκας τὸν λόγον, ἐπειδὴ κάκεινους τὸ βούλευμα ἤρσεσκεν, ἑορτὴν προεῖπε καὶ πανήγυριν ἄξειν Ποσειδῶνι καὶ περιήγγελλεν εἰς τὰς ἔγγιστα πόλεις καλῶν τοὺς βουλομένους ἀγορὰς τε μεταλαμβάνειν καὶ ἀγῶνων καὶ γὰρ ἀγῶνας ἄξειν ἔμελλεν.*

<sup>1031</sup> Liv. 1.9.10: *Ubi spectaculi tempus uenit dedūtaeque eo mentes cum oculis erant, tum ex composito orta uis signoque dato iuuentus Romana ad rapiendas uirgines discurrit.* Una versione speculare, sebbene ancor più dettagliata, è riportata

svolto casualmente, giacché sarebbero state sequestrate tutte le donne che capitavano sottomano, anche se quelle – che più si distinguevano per fascino e bellezza – sarebbero state condotte da alcuni plebei presso le *domus* di importanti senatori<sup>1032</sup>.

Questa sarebbe stata la sorte toccata anche a una fanciulla, notevolmente più bella delle altre, che sarebbe stata rapita da alcuni uomini di Talassio e da questi condotta, sotto le grida strazianti di quanti implorassero di non arrecare alla bella donna alcuna molestia<sup>1033</sup>.

Lo sdegno si sarebbe innalzato sia presso i genitori delle donne rapite che presso le stesse vittime: in particolare, i primi, particolarmente afflitti per la violazione della legge

---

da Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.30.4-5: ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν παντοδαπούς. συνελθόντων δὲ πολλῶν ξένων εἰς τὴν ἑορτὴν γυναιξὶν ἅμα καὶ τέκνοις, ἐπειδὴ τὰς τε θυσίας ἐπετέλεσε τῷ Ποσειδῶνι καὶ τοὺς ἀγῶνας, τῇ τελευταίᾳ τῶν ἡμερῶν, ἧ διαλύσειν ἔμελλε τὴν πανήγυριν, παρ᾿ἀγγελμα δίδωσι τοῖς νέοις, ἡνίκ' ἂν αὐτὸς ἄρῃ τὸ σημεῖον ἀρπάξειν τὰς παρούσας ἐπὶ τὴν θέαν παρθένους, αἷς ἂν ἐπιτύχωσιν ἕκαστοι, καὶ φυλάττειν ἀγνάς ἐκείνην τὴν νύκτα, τῇ δ' 5. ἐξῆς ἡμέρᾳ πρὸς ἑαυτὸν ἄγειν. οἱ μὲν δὴ νέοι διαστάντες κατὰ συστροφάς, ἐπειδὴ τὸ σύνθημα ἀρθέν εἶδον τρέπονται πρὸς τὴν τῶν παρθένων ἀρπαγὴν, ταρραχὴ δὲ τῶν ξένων εὐθύς ἐγένετο καὶ φυγὴ μεῖζόν τι κακὸν ὑπορωμένων. Il ratto delle vergini ci viene attestato anche da Plut. *Rom.* 14-19 e da Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.31.1: Ταῦτα δὲ γενέσθαι τινὲς μὲν γράφουσι κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς Ῥωμύλου ἀρχῆς, Γναῖος δὲ Γέλλιος κατὰ τὸν τέταρτον· ὁ καὶ μᾶλλον εἰκόσ. νέον γὰρ οἰκιστομένης πόλεως ἡγεμόνα πρὶν ἢ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν ἔργῳ τηλικούτῳ ἐπιχειρεῖν οὐκ ἔχει λόγον. τῆς δὲ ἀρπαγῆς τὴν αἰτίαν οἱ μὲν εἰς σπάνιν γυναικῶν ἀναφέρουσι, οἱ δ' εἰς ἀφορμὴν πολέμου, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, οἷς καὶ γὰρ συγκατεθέμην, εἰς τὸ συνάψαι φιλότητα πρὸς τὰς πλησιοχώρους. Nella testimonianza da ultimo riportata, Dionigi, dopo aver alluso al rapimento delle donne, avrebbe tentato di individuarne il motivo sotteso che, a suo avviso, avrebbe potuto assumere una duplice conformazione: secondo alcuni il ratto sarebbe stato occasionato dalla penuria di donne – in conformità al brano liviano –, mentre, per altri, la ragione si sarebbe dovuta individuare in un pretesto di belligeranza. Secondo la ricostruzione che lo storico ritiene più plausibile, il popolo romano con questo rapimento avrebbe voluto stringere un'alleanza con queste popolazioni. Così anche Liv. 1.9.2. V. altresì Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.30.2: ἧ καὶ Νεμέτωρ ὁ πάππος αὐτοῦ προσέθετο, δι' ἀρπαγῆς παρθένων ἀθρόας γενομένης ποιήσασθαι, ove lo storico avrebbe alluso all'approvazione di Numitore – assente nella versione liviana – al rapimento delle vergini per le celebrazioni futura, con le stesse, di vincoli matrimoniali che avrebbero portato giovamento e successione al popolo romano. Più in generale, sulla cronologia e sulle cause sottese al rapimento, v. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.31.1: Ταῦτα δὲ γενέσθαι τινὲς μὲν γράφουσι κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς Ῥωμύλου ἀρχῆς, Γναῖος δὲ Γέλλιος κατὰ τὸν τέταρτον· ὁ καὶ μᾶλλον εἰκόσ. νέον γὰρ οἰκιστομένης πόλεως ἡγεμόνα πρὶν ἢ καταστήσασθαι τὴν πολιτείαν ἔργῳ τηλικούτῳ ἐπιχειρεῖν οὐκ ἔχει λόγον. τῆς δὲ ἀρπαγῆς τὴν αἰτίαν οἱ μὲν εἰς σπάνιν γυναικῶν ἀναφέρουσι, οἱ δ' εἰς ἀφορμὴν πολέμου, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, οἷς καὶ γὰρ συγκατεθέμην, εἰς τὸ συνάψαι φιλότητα πρὸς τὰς πλησιοχώρους, ove lo storico avrebbe collocato la vicenda del rapimento o nel primo anno del regno di Romolo o, con maggior probabilità, nel quarto anno, come sostiene anche Gneo Gellio. Il ratto si sarebbe potuto fondare su tre diversi ordini di ragioni, tra loro concorrenti, vale a dire la penuria di donne presso i romani, la ricerca di un pretesto per far iniziare una situazione di belligeranza o, ancora, secondo la ricostruzione più accreditata, l'intento più che lodevole di stringere un patto di alleanza e di amicizia con i popoli confinanti. Sul ratto delle Sabine, v. in letteratura L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 98; M.C. MARTINI, *Due studi sulla riscrittura annalistica*, cit., 13 s.; E. VANDIVER, *The Founding Mothers of Livy's Rome. The Sabine Women and Lucretia*, in *The Eye Expanded: Life and Arts in Greco-Roman Antiquity*, F.B. Titchener and R.F. Moorton (edited by), Berkeley, 1999, 206 ss.; A. LA REGINA, *Circhi e ippodromi. Le corse dei cavalli nel mondo antico*, Roma, 2007, 6 ss.; A. GUARINO, *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Napoli, 2009, 3; L. MAGINI, *Controistoria degli Etruschi: viaggio alle sorgenti orientali della civiltà romana*, Roma, 2011, 55 ss.; R. FRANCHI, *Dalla Grande Madre alla Madre*, II, cit., 53 s.

<sup>1032</sup> Liv. 1.9.11: *Magna pars forte in quem quaeque inciderat raptae: quasdam forma excellentes, primoribus patrum destinatas, ex plebe homines quibus datum negotium erat domos deferebant.*

<sup>1033</sup> Queste urla strazianti sarebbe rimaste vive nella tradizione popolare, giacché da quel momento parenti e amici invitati alla cerimonia nuziale avrebbero innalzato grida augurali, di buon auspicio per i novelli sposi. Cfr. Liv. 1.9.12: *Unam longe ante alias specie ac pulchritudine insignem a globo Thalassii cuiusdam raptam ferunt multisque sciscitantibus cuinam eam ferrent, identidem ne quis uiolaret Thalassio ferri clamitatum; inde nuptialem hanc uocem factam.*

divina e della *fides*, sarebbero fuggiti, lamentando la violazione del patto di ospitalità, invocando al contempo il dio a favore dei quali i ludi erano stati organizzati, per ricevere da lui qualche protezione. Del pari, le fanciulle provavano disdegno e risentimento verso i malfattori, covando in loro stesse un forte sentimento di paura per le loro sorti<sup>1034</sup>. Ma Romolo, per tranquillizzarle, andava in giro cercando di convincerle delle colpe dei loro genitori, per la loro superbia, perché avevano negato il matrimonio ai popoli vicini, non dando seguito al patto di alleanza che Roma avrebbe voluto stipulare con gli stessi<sup>1035</sup>. Alle parole del re si sarebbero assommate quelle dei mariti che, allo stesso modo, avrebbero giustificato il rapimento facendo leva sulla passione amorosa riservata nei confronti delle belle fanciulle, toccando nella parte più profonda gli animi delle giovani donne<sup>1036</sup>. In fondo, il destino riservato loro non sarebbe stato così indegno: le rapite, infatti, sarebbero state considerate a tutti gli effetti come mogli legittime, condividendo con i mariti il possesso dei loro beni, della cittadinanza e di quanto più caro vi sarebbe al mondo, vale a dire i loro figli, per quanto non sarebbe mancato loro neppure l'affetto dei genitori e della propria patria<sup>1037</sup>.

Ma la situazione di benevolenza sarebbe stata riservata nei confronti delle sole donne sabine: verso le giovani che provenivano dagli altri luoghi, invece, oltre a non essere consentito di ritornare nella loro terra natia, sarebbe stato chiesto di accettare i nuovi legami intessuti con il popolo romano. Ed ecco che, mentre pian piano, l'ira e la paura delle ragazze si sarebbero placate, lasciando spazio all'amore verso la loro nuova vita e verso i loro malfattori, i genitori, vestiti da lutto, avrebbero cercato di sensibilizzare i concittadini, mettendoli al corrente dell'accaduto<sup>1038</sup>. Le loro lamentele non si sarebbero arrestate in patria,

<sup>1034</sup> Liv. 1.9.13-14: *Turbato per metum ludicro maesti parentes uirginum profugiunt, incusantes uiolatum hospitii foedus deumque inuocantes cuius ad sollemne ludosque per fas ac fidem decepti uenissent. 14. Nec raptis aut spes de se melior aut indignatio est minor.*

<sup>1035</sup> Liv. 1.9.14: *Sed ipse Romulus circumibat docebatque patrum id superbia factum qui conubium finitimis negassent* ...; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.30.5: *τῆ δ' ἐξῆς ἡμέρᾳ προαχθεισῶν τῶν παρθένων, παραμυθησάμενος αὐτῶν τὴν ἀθυμίαν ὁ Ῥωμύλος, ὡς οὐκ ἐφ' ὕβρει τῆς ἀρπαγῆς ἀλλ' ἐπὶ γάμῳ γενομένης, Ἑλληνικὸν τε καὶ ἀρχαῖον ἀποφαίνων τὸ ἔθος καὶ τρόπων συμπάντων καθ' οὓς συνάπτονται γάμοι ταῖς γυναῖξιν ἐπιφανέστατον, ἡξίου στέργειν τοὺς δοθέντας αὐταῖς ἄνδρας ὑπὸ τῆς τύχης.* Nella versione di Dionigi si ricorda come il ratto con finalità matrimoniale non fosse un *unicum* romano, ma affondasse le proprie origini nella tradizione greca, mettendo peraltro in luce come si trattasse del modo più illustre per addivenire alle nozze. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dal § 6 (*καὶ μετὰ τοῦτο διαριθμήσας τὰς κόρας ἐξακοσίας τε καὶ ὀγδοήκοντα καὶ τρεῖς εὐρεθείσας κατέλεξεν αὐθις ἐκ τῶν ἀγάμων ἄνδρας ἰσαριθμούς, οἷς αὐτὰς συνήρμοτε κατὰ τοὺς πατρίους ἐκάστης ἔθιμούς, ἐπὶ κοινωνίᾳ πρὸς καὶ ὕδατος ἐγγυῶν τοὺς γάμους, ὡς καὶ μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς ἐπιτελοῦνται χρόνων*), ove lo storico avrebbe rilevato come – non dopo aver ricordato, con finalità elogiativa il gran numero di matrimoni celebrati, seicentottantatré – le celebrazioni nuziali si sarebbero svolte in conformità alle usanze di ciascuna donna, fondando i matrimoni sulla commistione tra fuoco e acqua.

<sup>1036</sup> Liv. 1.9.16: *Accedebant blanditiae uirorum, factum purgantium cupiditate atque amore, quae maxime ad muliebre ingenium efficaces preces sunt.*

<sup>1037</sup> Liv. 1.9.14-15: *... illas tamen in matrimonio, in societate fortunarum omnium ciuitatisque et, quo nihil carius humano generi sit. 15. liberum fore; mollirent modo iras et, quibus fors corpora dedisset, darent animos; saepe ex iniuria postmodum gratiam ortam; eoque melioribus usuras uiris quod adniscurus pro se quisque sit ut, cum suam uicem functus officio sit, parentium etiam patriaeque expleat desiderium.*

<sup>1038</sup> Stando alla versione di Dionigi di Alicarnasso, invece, non tutti i popoli confinanti si sarebbero adirati alla notizia del ratto delle vergini. Alcuni – con buona probabilità l'allusione è ai Sabini –, infatti, avrebbero valutato in modo più moderato la vicenda, alla luce del benevolo trattamento riservato alle fanciulle rapite (Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.32.1: *Ὡς δὲ διεβοήθη τὰ περὶ τὴν ἀρπαγὴν τῶν παρθένων καὶ τὰ περὶ τοὺς γάμους*

ma avrebbero preso forma anche grazie ad alcuni uomini che – in rappresentanza delle pretese avanzate in questo luogo – avrebbero rinnovato le loro richieste dinanzi al re dei Sabini, Tito Tazio. Ma le loro doglianze rimasero inascoltate e, in conseguenza di questo diniego, la guerra si sarebbe fatta sempre più vicina<sup>1039</sup>.

Questo affronto avrebbe riguardato in parte Ceninesi, Antemnati e Crustumini. I primi decisero di fare guerra ai romani da soli, in quanto gli sembrava che i sabini volessero agire troppo lentamente – sebbene, secondo i Ceninesi, neppure gli altri due popoli si sarebbero distinti per velocità e prontezza di azione, così questi decisero di agire da soli –. Ma l'esercito di Romolo, con una semplice azione, avrebbe sbaragliato prima i Ceninesi – uccidendone anche il re<sup>1040</sup> – e poi, a ruota, anche gli Antemnati – che avrebbero deciso di mettersi in azione approfittando dell'assenza di difesa dell'esercito romano, impegnato nella battaglia contro i Cesinensi –, che ne sarebbero anch'essi usciti soccombenti e con la città occupata<sup>1041</sup>. Anche i Crustumini avrebbero soggiaciuto alla medesima fine, vedendo nei loro territori costituite delle colonie, alla pari del territorio dei Cesinensi<sup>1042</sup>.

---

εἰς τὰς πλησιοχώρους πόλεις, αἱ μὲν αὐτὸ τὸ πραχθὲν πρὸς ὀργὴν ἐλάμβανον, αἱ δ' ἀφ' ἧς ἐπράχθη διαθέσεως καὶ εἰς ὃ τέλος ἐχώρησεν ἀναλογιζόμενοι μετρίως αὐτὸ ἔφερον, κατέσκηψε δ' οὖν ἀνὰ χρόνον εἰς πολέμους τοὺς μὲν ἄλλους εὐπετεῖς, ἕνα δὲ τὸν πρὸς Σαβίνους μέγαν καὶ χαλεπὸν· οἷς ἅπασι τέλος ἐπηκολούθησεν εὐτυχές, ὥσπερ αὐτῷ τὰ μαντεύματα προεθέσπισε πρὶν ἐπιχειρῆσαι τῷ ἔργῳ πόνους μὲν καὶ κινδύνους μεγάλους προσημῶντα, τὰς δὲ τελευτὰς αὐτῶν ἔσεσθαι).

<sup>1039</sup> Liv. 1.10.1: *Iam admodum mitigati animi raptis erant; at raptarum parentes tum maxime sordida ueste lacrimisque et querellis ciuitates concitabant. Nec domi tantum indignationes continebant sed congregabantur undique ad T. Tatium regem Sabinorum, et legationes eo quod maximum Tati nomen in iis regionibus erat conueniebant*; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.32.3: κακὸν φυόμενον. τέως μὲν οὖν πρὸς τὸ Σαβίνων ἔθνος ἀποστέλλουσαι πρέσβεις ἐκείνους ἤξιον τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πολέμου παραλαβεῖν ἰσχύν τε μεγίστην ἔχοντας καὶ χρήμασι πλείοσι δυναμένους ἄρχειν τε ἀξιοῦντας τῶν πλησιοχώρων καὶ οὐκ ἐλάχιστα τῶν ἄλλων περιυβρισμένους· τῶν γὰρ ἠρπασμένων αἱ πλείους ἦσαν ἐκείνων.

<sup>1040</sup> Liv. 1.10.2-4: *Caeninenses Crustuminique et Antemnates erant ad quos eius iniuriae pars pertinebat. Lente agere his Tatius Sabinique uisi sunt: ipsi inter se tres populi communiter bellum parant. 3. Ne Crustumini quidem atque Antemnates pro ardore iraque Caeninensium satis se impigre mouent; ita per se ipsum nomen Caeninum in agrum Romanum impetum facit. 4. Sed effuse nastantibus fit obuius cum exercitu Romulus lenique certamine docet uanam sine uiribus iram esse. Exercitum fundit fugatque, fusum persequitur: regem in proelio obruncat et spoliat.* Sulla sconfitta dei Ceninesi, v. anche Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.33.1-2.

<sup>1041</sup> Liv. 1.11.1-2: *Dum ea ibi Romani gerunt, Antemnatium exercitus per occasionem ac solitudinem hostiliter in fines Romanos incursionem facit. 2. Raptim et ad hos Romana legio ducta palatos in agris oppressit. Fusi igitur primo impetu et clamore hostes, oppidum captum ...*; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.32.2: καλὰς ἦσαν δὲ αἱ πρῶται πόλεις ἄρξασαι τοῦ πρὸς αὐτὸν πολέμου Καινίνη καὶ Ἄντεμνα καὶ Κρουστομέρεια, πρόφασιν μὲν ποιούμεναι τὴν ἀρπαγὴν τῶν παρθένων καὶ τὸ μὴ λαβεῖν ὑπὲρ αὐτῶν δίκας, ὡς δὲ τάληθες εἶχεν ἀχθόμεναι τῇ κτίσει τε καὶ αὐξήσει τῆς Ῥώμης δι' ὀλίγου πολλῆ γενομένη καὶ οὐκ ἀξιοῦσαι περιδεῖν κοινὸν ἐπὶ τοῖς περιόμοις ἅπασιν.

<sup>1042</sup> Liv. 1.11.3-4: *Inde contra Crustumino profectus bellum inferentes. Ibi minus etiam quod alienis cladibus ceciderant animi certaminis fuit. Utroque coloniae missae: 4. plures inuenti qui propter ubertatem terrae in Crustumino nomina darent. Et Romam inde frequenter migratum est, a parentibus maxime ac propinquis raptarum*; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.35.5-7: ἀφίενται. αἱ μὲν δὴ γυναῖκες ὡς ταῦτ' ἤκουσαν περιχαρεῖς γενόμεναι καὶ πολλὰ δάκρυα ὑφ' ἡδονῆς ἀφεῖσαι μετέστησαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, ὃ δὲ Ῥωμύλος τριακοσίου μὲν ἄνδρας εἰς ἑκατέραν ἀποίκους ἀπέστειλεν, οἷς ἔδοσαν αἱ πόλεις τρίτην κατακληρουχῆσαι. 6. μοῖραν τῆς ἐαυτῶν γῆς. Καινινιτῶν δὲ καὶ Ἄντεμνατῶν τοὺς βουλομένους μεταθέσθαι τὴν οἰκίαν εἰς Ῥώμην γυναῖξιν ἅμα καὶ τέκνοις μετήγαγον κλήρους τε τοὺς ἐαυτῶν ἔχοντας καὶ χρήματα φερομένους ὅσα ἐκέκτηντο, οὓς εὐθὺς εἰς φυλάς καὶ φράτρας ὁ βασιλεὺς κατέγραψε, τρισχιλίων οὐκ ἐλάττους. 7. ὄντας, ὥστε τοὺς σύμπαντας ἐξακισχιλίους πεζοὺς Ῥωμαίους τότε πρῶτον ἐκ καταλόγου γενέσθαι. Καινίνη μὲν δὴ καὶ Ἄντεμνα πόλεις οὐκ ἄσημοι γένος ἔχουσαι τὸ Ἑλληνικόν, Ἀβοριγίνες γὰρ αὐτὰς ἀφελόμενοι τοὺς Σικελοὺς κατέσχον, Οἰνώτρων μοῖρα τῶν ἐξ Ἀρκαδίας ἀφικομένων, ὡς εἴρηται μοι πρότερον, μετὰ τόνδε τὸν πόλεμον ἀποικία Ῥωμαίων γεγέννητο. In quest'ultima testimonianza e, in particolare, nel § 6, Dionigi avrebbe alluso all'assegnazione automatica della residenza per moglie e figli dei Cenini e degli Antemnati –

Dopo questa capitolazione, la moglie Ersilia, cedendo alle incessanti preghiere avanzate dalle donne rapite, avrebbe pregato Romolo di concedere il perdono ai loro genitori e di ammetterli all'interno dell'urbe, per far sorgere e accrescere la concordia tra Roma e i popoli confinanti. A questa supplica il re avrebbe risposto favorevolmente di buon grado<sup>1043</sup>.

L'ultimo attacco inferto a Roma sarebbe stato realizzato dai Sabini, in una delle più importanti battaglie che l'urbe avesse dovuto combattere in quel frangente temporale, giacché alla loro abilità si sarebbe aggiunto anche l'inganno<sup>1044</sup>.

Ed è proprio in questo momento che entra in gioco la figura della Vestale Tarpea, il cui padre avrebbe gestito la cittadella romana fortificata.

La donna, stando alla testimonianza liviana, sarebbe stata corrotta con dell'oro dal re, Tito Tazio, per fare in modo che la stessa acconsentisse all'accesso presso la rocca dell'esercito nemico. In quel momento, però, la donna sarebbe andata fuori dalle mura per prendere dell'acqua per la celebrazione dei riti sacri e i nemici, approfittando della situazione, avrebbero fatto incursione nella rocca e, dopo il suo ritorno, l'avrebbero catturata e uccisa con il peso delle loro armi<sup>1045</sup>.

Il centro nodale sembra dunque essere la bramosia per l'oro dei sabini, che avrebbe corrotto la vestale Tarpea, al punto tale da consentire l'accesso nella cittadella fortificata dell'esercito avversario.

E questa sembra essere la questione centrale anche nelle altre versioni fornite sempre dallo storico patavino, il quale avrebbe ricordato come una leggenda avrebbe narrato che i sabini erano soliti portare al braccio sinistro diversi braccialetti d'oro massiccio e anelli con incastonate gemme preziose e di rara bellezza e la ragazza di fronte a cotanto sfarzo, avrebbe

---

territori nei quali sarebbero state fondate colonie romane, come si evince dal § 7 – che desiderassero trasferirsi nell'urbe, iscrivendoli immediatamente nelle tribù e nelle curie e inviando al contempo presso le colonie (di ambedue le città) trecento uomini. Viene subito in risalto la differenza rispetto alla versione dello storico patavino: Livio, infatti, avrebbe fatto cenno a una certa Ersilia (1.11.2), la quale si sarebbe fatta promotrice – dopo varie e insistenti richieste – della supplica a Romolo di concedere la cittadinanza romana a quanti appartenessero alle due popolazioni sconfitte. Le vittorie su Cenini ed Antemnati sarebbero state collocate al centro dello sfoggio eloquenziale di Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.34, laddove lo storico, ricordando i trionfi di Romolo, avrebbe in qualche modo dato spazio al proprio estro creativo, celebrando i trionfi del suo tempo. Del pari, anche il territorio dei Crustumini divenne una colonia romana dopo che l'esercito di Romolo – già preparato al meglio dalle due precedenti battaglie – avrebbe preso d'assalto le loro città, punendoli, come si evince da Dion Hal. *Ant. Rom.* 2.36.1: Ὁ δὲ Ῥωμύλος τὰυτὰ διαπραξάμενος ἐπὶ Κρουστομερίνους ἐξάγει τὴν στρατιὰν παρεσκευασμένους ἄμεινον τῶν προτέρων· οὓς ἐκ παρατάξεώς τε καὶ τειχομαχίας παραστησάμενος ἄνδρας ἀγαθοὺς κατὰ τὸν ἀγῶνα γενομένους οὐδὲν ἔτι διαθεῖναι κακὸν ἤξιωσεν, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐποίησεν ἄποικον Ῥωμαίων. Sulla sconfitta delle tre popolazioni confinanti, v. anche Plut. *Rom.* 17.1. Sulla figura di Ersilia si sono invece soffermate in dottrina E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 31 ss.; M.C. MARTINI, *Due studi sulla riscrittura annalistica*, cit., 14 e, più di recente, R. FRANCHI, *Dalla Grande Madre alla Madre*, II, cit., 55 ss.

<sup>1043</sup> Liv. 1.11.2: ... *duplicique uictoria ouantem Romulum Hersilia coniunx, precibus raptarum fatigata, orat ut parentibus earum det ueniam et in ciuitatem accipiat; ita rem coalescere concordia posse. Facile impetratum.*

<sup>1044</sup> Sul coinvolgimento dei Sabini nei combattimenti contro il popolo romano si sofferma Dion Hal. *Ant. Rom.* 2.36.3, 2.37, 2.38.1-2.

<sup>1045</sup> Liv. 1.11.5-7: *Nouissimum ab Sabinis bellum ortum multoque id maximum fuit; nihil enim per iram aut cupiditatem actum est, nec ostenderunt bellum prius quam intulerunt. 6. Consilio etiam additus dolus. Sp. Tarpeius Romanae praeerat arci. Huius filiam uirginem auro corruptis Tatius ut armatos in arcem accipiat; aquam forte ea tum sacris extra moenia petitem ierat. 7. Accepti obrutam armis necauere, seu ut ui capta potius arx uideretur seu prodendi exempli causa ne quid usquam fidum proditori esset.*

pattuito di ottenere da loro quanto avessero nel braccio sinistro come corrispettivo del tradimento. In realtà, al posto dell'oro promesso, la donna – ingenuamente raggirata – sarebbe stata uccisa dal peso dei loro scudi<sup>1046</sup>.

Secondo un'altra accreditata versione, invece, la fanciulla avrebbe chiesto ai combattenti gli scudi e le armi che questi avevano nel braccio sinistro, ma gli uomini, intimoriti dal fatto che dietro alla richiesta della donna si celasse un inganno e impauriti per

---

<sup>1046</sup> Liv. 1.11.8: *Additur fabula, quod uolgo Sabini aureas armillas magni ponderis brachio laeua gemmatosque magna specie anulos habuerint, pepigisse eam quod in sinistris manibus haberent; eo scuta illi pro aureis donis congesta*; Val. Max. 9.6.1; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.38.2-3: ἀμηχανοῦντι δὲ αὐτῷ παράδοξος εὐτυχία γίνεται παραδοθέντος τοῦ κρατίστου τῶν ὀχυρωμάτων κατὰ τοιάνδε τινὰ συντυχίαν. παρεξιόντας γὰρ τὴν ρίζαν τοῦ Καπιτωλίου τοὺς Σαβίνους εἰς ἐπίσκεψιν, εἴ τι μέρος εὐρεθείη τοῦ λόφου κλοπῇ ληφθῆναι δυνατόν ἢ βία, παρθένος τις ἀπὸ τοῦ μετεώρου κατεσκόπει θυγάτηρ ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς, ᾧ προσέκειτο ἡ 3. τοῦ χωρίου φυλακὴ, Τάρπεια ὄνομα· καὶ αὐτὴν, ὡς μὲν Φάβιός τε καὶ Κίγκιος γράφουσιν, ἔρωσ εἰσέρχεται τῶν ψελλίων, ἃ περὶ τοῖς ἀριστεροῖς βραχίουσιν ἐφόρουσιν, καὶ τῶν δακτυλίων. Stando alla ricostruzione fornita da Dionigi – che riporta le posizioni di Fabio e Cincio –, la donna sarebbe stata mossa dal desiderio di possedere bracciali d'oro e gioielli di rara preziosità che i Sabini avrebbero utilizzato per adornare le lussuose vesti di cui si agghindavano, non meno pregiate di quelle che erano soliti indossare i Tirreni. Il tutto sarebbe stato ordito con un inganno: la donna, infatti, avrebbe chiesto – tramite la sua fidata serva – un incontro con il re dei Sabini, Tito Tazio, il quale, sperando nel tradimento della donna alla sua patria, avrebbe accettato l'invito di buon grado. Al ritrovo convenuto, la Vestale avrebbe informato il re dell'allontanamento del padre dalla cittadella per questioni di affari e avrebbe manifestato la sua disponibilità a consegnare le chiavi di accesso alla stessa in mano all'esercito nemico, in cambio dell'oro portato sul braccio sinistro dai Sabini. Avendo Tito Tazio acconsentito, tra i due si sarebbe concluso un accordo, corroborato da un reciproco giuramento di non venir meno ai patti conclusi (a questi avrebbe alluso anche Plut. *Rom.* 17.2-3). Il tradimento però si sarebbe consumato in maniera difforme rispetto a quanto riportatoci da Tito Livio e ciò già lo si desume dagli accordi preliminari che sarebbero avvenuti tra i due, anche per mezzo dell'ausilio di una fidata ancella della donna: stando alla ricostruzione dell'Alicarnassense, infatti, Tarpeia avrebbe aperto all'esercito nemico una piccola porta d'accesso alla cittadella fortificata. Una volta entrati, avrebbe esortato i soldati a fare in fretta avrebbe fornito loro alcuni consigli – come l'accorrere verso altre uscite –, che li avrebbe aiutati a occupare più velocemente la rocca. Su questi aspetti, v. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.38.4-5: ἔξεστιν εἰκάζειν. πέμψασα δ' οὖν τῶν θεραπαινίδων τινὰ διὰ πυλίδος, ἣν οὐδεὶς ἔμαθεν ἀνοιγομένην, ἠξίου τὸν βασιλέα τῶν Σαβίνων ἐλθεῖν αὐτῇ δίχα τῶν ἄλλων εἰς λόγους, ὡς ἐκείνῳ διαλεξομένη περὶ πράγματος ἀναγκαίου καὶ μεγάλου. δεξαμένου δὲ τοῦ Τατίου τὸν λόγον κατ' ἐλπίδα προδοσίας καὶ συνελθόντος εἰς τὸν ἀποδειχθέντα τόπον, προελθοῦσα εἰς ἐφικτὸν ἢ παρθένος ἐξεληλυθένα μὲν νυκτὸς ἐκ τοῦ φρουρίου τὸν πατέρα αὐτῆς ἔφη χρείας τινὸς ἔνεκα, τὰς δὲ κλεῖς αὐτῇ φυλάττειν τῶν πυλῶν καὶ παραδώσειν αὐτοῖς τὸ ἔρμα νυκτὸς ἀφικόμενοις μισθὸν τῆς προδοσίας λαβοῦσα τὰ φορήματα τῶν Σαβίνων, ἃ περὶ τοῖς εὐωνύμοις εἶχον ἅπαντες 5. βραχίουσιν. εὐδοκοῦντος δὲ τοῦ Τατίου λαβοῦσα τὰς πίστεις δι' ὄρκων παρ' αὐτοῦ καὶ αὐτῇ δοῦσα τοῦ μὴ ψεῦδεσθαι τὰς ὁμολογίας τόπον τε ὀρίσασα, ἐφ' ὃν ἔδει τοὺς Σαβίνους ἐλθεῖν, τὸν ἐχυρώτατον καὶ νυκτὸς ὄραν τὴν ἀφυλακτοτάτην ἀπήει καὶ τοὺς ἔνδον ἔλαθε, 2.39.2-3: οἱ δὲ περὶ τὸν Φάβιον τε καὶ Κίγκιον οὐδὲν τοιοῦτο γεγονέναι λέγουσιν, ἀλλὰ φυλάζει τὴν κόρην διαβεβαιοῦνται τὰς περὶ τῆς προδοσίας συνθήκας. τὰ δ' ἐξῆς ἅπαντες πάλιν ὁμοίως γράφουσι. φασὶ γὰρ ὅτι παραγενομένου σὺν τῷ κρατίστῳ τῆς στρατιᾶς μέρει τοῦ βασιλέως τῶν Σαβίνων φυλάττουσα τὰς ὑποσχέσεις ἢ Τάρπεια τοῖς μὲν πολεμίοις ἀνέφξε τὴν συγκειμένην πυλίδα, τοὺς δ' ἐν τῷ χωρίῳ φύλακας ἀναστήσασα διαταχῶν σώζειν ἑαυτοὺς ἠξίου καθ' ἑτέρας ἐξόδους τοῖς πολεμίοις ἀφανεῖς, ὡς κατεχόντων 3. ἡδὲ τῶν Σαβίνων τὸ φρούριον διαφυγόντων δὲ τούτων τοὺς μὲν Σαβίνους ἀνεφωγμένας εὐρόντας τὰς πύλας κατασχεῖν τὸ φρούριον ἔρημον τῶν φυλάκων, τὴν δὲ Τάρπειαν ὡς τὰ παρ' αὐτῆς ὅσα συνέθετο παρεσχημένην ἄξιον τοὺς μισθοὺς τῆς προδοσίας κατὰ τοὺς ὄρκους ἀπολαβεῖν.

la loro stessa vita, avrebbero deciso di ucciderla, proprio valendosi di quella che doveva essere la ricompensa richiesta loro<sup>1047</sup>.

Alla ricostruzione liviana si sarebbe associata anche quella di Dionigi di Alicarnasso, il cui particolarismo – non troppo distante da quello adoperato dallo storico padovano – ci avrebbe consentito di mettere a questo punto in luce le comunanze e le difformità rispetto all'episodio di Tarpea. Quel che è certo, per quanto i dettagli ricostruttivi siano difformi, in entrambi i casi la centralità è posta sulle ricchezze – oro o scudi e armi – che i sabini avrebbero avuto nel braccio sinistro e che la Vestale avrebbe voluto incamerare<sup>1048</sup>, stando alla prima versione, perché assetata di ricchezza, mentre, secondo la variante antitetica, la donna avrebbe voluto conquistare per consegnarle ai suoi concittadini.

Una versione, per quanto meno accreditata, sconfesserebbe l'inganno verso la propria patria da parte della Vestale Tarpea e aprirebbe invece la strada al tradimento avvenuto 'per amore'<sup>1049</sup>. Questa ricostruzione dei fatti ci viene fornita da Properzio, nella sua quarta elegia, il quale avrebbe messo in luce come la donna, intenta ad attingere acqua per la celebrazione dei riti sacri, avrebbe scorto il re dei Sabini, Tito Tazio, del quale sarebbe rimasta particolarmente colpita, anche a causa dell'aspetto fisico e delle sontuose armi che portava

---

<sup>1047</sup> Liv. 1.11.9: *Sunt qui eam ex pacto tradendi quod in sinistris manibus esset directo arma petisse dicant et fraude uisam agere sua ipsam peremptam mercede*; Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.38.3: χρυσοφόροι γὰρ ἦσαν οἱ Σαβῖνοι τότε καὶ Τυρρηγῶν οὐχ ἦττον ἀβροδίατοι· ὡς δὲ Πείσων Λεύκιος ὁ τιμητικὸς ἱστορεῖ, καλοῦ πράγματος ἐπιθυμία γυμνοὺς τῶν σκεπαστηρίων ὄπλων παραδοῦναι τοῖς πολίταις τοὺς πολεμίους. ὁπότερον δὲ τούτων ἀληθέστερόν ἐστιν ἐκ τῶν ὕστερον γενομένων. Dionigi, infatti, riportando la posizione dell'ex censore, Lucio Pisone, avrebbe alluso a un fine nobile perseguito dalla donna – e non, invece, a un inganno o a un tradimento, come sembrano invece credere Fabio e Cincio, stando sempre al § 3 del brano dell'Alicarnassense –, la quale avrebbe affrontato l'esercito nemico per ottenere da loro gli scudi, le armi e gli altri mezzi di difesa per consegnarli alla sua patria. Per quanto vi fosse una discrasia tra la ricostruzione proposta da Fabio e Concio e quella di Pisone – che viene messa in luce nel § 1 di 2.39 delle *Antiquitates Romanae* di Dionigi di Alicarnasso –, tutti sembrano invece concordare sugli aspetti organizzativi dell'incursione nella cittadella fortificata, come si evince da Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.39.2-3. Per un approfondimento su questo aspetto, v. *supra*, nt. precedente. Ancora sulla morte di Tarpea, v. sempre Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.40.1-3; Plut. *Rom.* 17.4; Serv. *Aen.* 8.348, ove viene messa in luce come la stessa sarebbe stata vittima del numero e della ferocia dei colpi sferzati contro di lei, oltre che della pesantezza degli scudi. Una versione più favorevole per i Sabini è contenuta in Flor. 1.11-12, ove viene messo in evidenza come la morte della Vestale Tarpea – avvenuta, anche in questa versione, a causa dell'ingente peso degli scudi – non sarebbe stata intenzionale, giacché gli stessi avrebbero agito con scopo difensivo, non avendo la donna precisato – quando chiedeva, come ricompensa, quanto i soldati portavano nel braccio sinistro – se si volesse riferire all'oro o alle armi.

<sup>1048</sup> A questa versione avrebbe acceduto anche Ovid. *Fast.* 1.261-262: *utque levis custos, armillis capta, Sabinos / ad summae tacitos duxerit arcis iter*, laddove anche per il poeta Tarpeia avrebbe ordito un tradimento alla sua patria solo per potersi arricchire. Su questa fonte, v. P. MURGATROYD, *Mythical and Legendary Narrative in Ovid's Fasti*, Leiden - Boston, 2005, 33; J.A. REA, *Legendary Rome. Myth, Monuments, and Memory on the Palatine and Capitoline*, London - New Delhi - New York - Sydney, 2007, 128 s.

<sup>1049</sup> All'inganno avvenuto per amore avrebbe alluso anche Plut. *Rom.* 18.6, riportando la versione di Similio, sebbene, in questo caso, Tarpea non si fosse innamorata del re dei Sabini, Tito Tazio, ma di quello dei Celti.



con sé, innamorandosene a prima vista<sup>1050</sup>, tanto da voler diventare la sua prigioniera<sup>1051</sup>. Ma anche in questo caso si sarebbe consumato un tradimento, sebbene occasionato dall'amore: la donna, infatti, avrebbe acconsentito all'accesso presso la rocca dell'esercito nemico in cambio delle nozze con il re Sabino. Però i piani non hanno avuto il seguito preventivato dalla donna, giacché Tito Tazio non avrebbe acconsentito al matrimonio con lei, facendola invece uccidere dal suo esercito con il peso delle armi che le sarebbero state gettate contro<sup>1052</sup>.

Ma vediamo più da vicino la figura di Tarpea. In primo luogo, è fuor di dubbio – dato che tutte le fonti sono concordi nel ritenerlo – che si trattasse di una *virgo*, connotato essenziale del vestalato<sup>1053</sup>. Siffatto accostamento è stato ulteriormente messo in evidenza anche dalla mansione della donna – che sarebbe stata posta in risalto in molti brani –, sarebbe dedicata ad attingere l'acqua per i riti sacri<sup>1054</sup>. Peraltro, volendo ripercorre la vicenda che vede coinvolta la *virgo Vestalis ante litteram* – sia stando alla versione più accreditata del tradimento per una questione di ricchezza, sia, volendo seguire Properzio, il quale avrebbe alluso al 'colpo di fulmine' che avrebbe colpito la donna alla prima vista del re Sabino – si può notare come l'elemento 'amoroso' fosse nodale. Questa centralità sarebbe stata giustificata, secondo la Martini, sulla necessità tangibile di «costituire un tramite di collegamento con il nucleo vestalico attuale», in quanto – quando il culto in onore della dea Vesta avrà preso forma – il *crimen incesti* si riterrà configurato come conseguenza di una relazione sentimentale, che avrebbe comportato il venir meno della verginità e della castità<sup>1055</sup>. Un altro ruolo di primo

<sup>1050</sup> Prop. *el.* 4.4.1-22: *Tarpeium nemus et Tarpeiae turpe sepulcrum / fabor et antiqui limina capta Iovis. / Lucus erat felix hederoso conditus antro, / multaue nativis obstrepit arbor aquis, / Silvani ramosa domus, quo dulcis ab aestu / fistula poturas ire iubebat ovis. / Hunc Tatius fontem vallo praecingit aerno, / fidaque suggesta castra coronat humo. / (Quid tum Roma fuit, tubicen vicina Curetis / cum quateret lento murmure saxa Iovis, / atque ubi nunc terris dicuntur iura subactis, / stabant Romano pila Sabina Foro? / murus erant montes: ubi nunc est Curia, saepta, / bellicus ex illo fonte bibebat equus). / Hinc Tarpeia deae fontem libavit: at illi / urgebat medium fictilis urna caput. / Et satis una malae potuit mors esse puellae, / quae volvit flammis fallere, Vesta, tuas? / vidit harenosis Tatum proludere campis / pictaque per flavas arma levare iugas: / obstupuit regis facie et regalibus armis, / interque oblitus excidit urna manus.*

<sup>1051</sup> Prop. *el.* 4.4.33-34: *utinam ad vestros sedeam captiva Penatis, / dum captiva mei conspicer esse Tati!*

<sup>1052</sup> Prop. *el.* 4.4.73-94: *Urbi festus erat (dixere Parilia patres), / hic primus coepit moenibus esse dies, / annua pastorum convivia, lusus in urbe, / cum pagana madent fercula divitiis, / cumque super raros faeni flammantis acervos / traicit immundos ebria turba pedes. / Romulus excubias decrevit in otia solvi / atque intermissa castra silere tuba. / Hoc Tarpeia suum tempus rata convenit hostem: / pacta ligat, pactis ipsa futura comes. / Mons erat ascensu dubius †festoque remissus† / nec mora, vocalis occupat ense canis. / Omnia praebebant somnos: sed Iuppiter unus / decrevit poenis invigilare tuis. / Prodidit portaeque fidem patriamque iacentem, / nubendique petit, quem velit ipse, diem. / At Tatius (neque enim sceleri dedit hostis honorem) / 'Nube' ait 'et regni scande cubile mei!' / dixit, et ingestis comitum super obruit armis. / Haec, virgo, officii dos erat apta tuis. / A duce Tarpeia mons est cognomen adeptus: / o vigil, iniustae praemia sortis habes.* Sull'episodio di Tarpea alla luce della ricostruzione proposta da Properzio, v. L. BELTRAMI, *Properzio 4,4: la colpa della vestale*, in *Tredici secoli di elegia latina. Atti del Convegno Internazionale (Assisi, 22-24 aprile 1988)*, a cura di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi, 1989, 267 ss. e, in particolare, 271; EAD., *Il sangue degli antenati*, cit., 98 s., nt. 337.

<sup>1053</sup> Su questo aspetto, v. *supra*, nt. 1023.

<sup>1054</sup> Sul punto, v. *supra*, nt. 1045. Più in generale, sulle mansioni delle *virgines Vestales*, v. M.C. MARTINI, *Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso*, in *Latomus*, LVI, 1997, 245 ss. e 477 ss., mentre, più nello specifico, con riguardo alle occupazioni religiose delle sacerdotesse di Vesta, cfr. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 131 ss.

<sup>1055</sup> M.C. MARTINI, *Due studi sulla riscrittura annalistica*, cit., 29, la quale sostiene inoltre che «mentre per una Tarpeia vestale l'elemento amoroso era essenziale per una configurazione incestuosa, per una Tarpeia, *vestalis ante litteram*, le cause del tradimento potevano essere altre, ma tali, per l'immaginario collettivo, da richiamare in ogni caso un riferimento alla fisionomia e alla normativa vestalica storica». Più in generale, sul rispetto dei canoni della verginità e della castità da parte della *virgo Vestalis*, v. *supra*, ntt. 1001 e 1004.

piano, che avrebbe funto da *trait d'union* tra la vicenda di Tarpeia e le vestali, sarebbe stato ricoperto dalla morte della giovane donna. La stessa, infatti, alla pari – come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione – delle sacerdotesse consacrate a Vesta che si fossero rese ree di incesto<sup>1056</sup> sarebbe morta per seppellimento<sup>1057</sup>.

#### 6. *L'incesto in età monarchica: condanna di Pinaria.*

Il primo vero episodio di incesto di una donna consacrata a Vesta si colloca in piena età monarchica sotto il regno di Tarquinio Prisco e vede come protagonista una certa Pinaria, nobildonna appartenente alla *gens Pinaria*, una delle più antiche e note famiglie patrizie<sup>1058</sup>. Il caso è emblematico trattandosi, di fatto, di una vicenda leggendaria, ma, al contempo, esemplare, essendo stata consegnata alla storia come la prima testimonianza di seppellimento da viva di una donna consacrata a Vesta<sup>1059</sup>.

La vicenda viene completamente ricostruita da due diverse fonti, una di Dionigi di Alicarnasso e l'altra di Zonara. Ma partiamo dalla prima che, per una questione di comodità e completezza espositiva ora richiamo:

Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.67.3: τῆς Ἑστίας ἀμφίπολοι. δοκεῖ δὲ καὶ τὰς τιμωρίας, αἷς κολάζονται πρὸς τῶν ἱεροφαντῶν αἰ μὴ φυλάττουσαι τὴν παρθενίαν, ἐκεῖνος ἐξευρεῖν πρῶτος εἶτε κατὰ λογισμὸν εἶτε ὡς οἴονται τινες ὄνειρῳ πειθόμενος, ἅς μετὰ τὴν ἐκείνου τελευτὴν ἐν τοῖς Σιβυλλεῖοις εὐρεθῆναι χρησιμοῖς οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ λέγουσιν· ἐφωράθη γάρ τις ἐπὶ τῆς ἐκείνου βασιλείας ἰέρεια Πιναρία Ποπλίου θυγάτηρ οὐχ ἀγνή προσιοῦσα τοῖς ἱεροῖς. τρόπος δὲ τιμωρίας ὅστις ἐστίν, ᾧ κολάζουσι τὰς διαφθαρείσας, ἐν τῇ πρὸ ταύτης δεδήλωται.

Lo storico, dopo aver brevemente ripercorso, nel § 2<sup>1060</sup> gli accadimenti precedenti alla vicenda di Pinaria, caratterizzati dall'aumento del numero delle Vestali (da quattro a sei)

---

<sup>1056</sup> Che le sacerdotesse consacrate a Vesta ree di incesto fossero seppellite vive si evince da Plut. *Numa* 10.8-13.

<sup>1057</sup> Sulla morte per seppellimento di Tarpea, v. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.40.3. Sulla fine di Tarpea e sul suo confronto con le donne consacrate a Vesta, cfr. la completa ricostruzione proposta da M.C. MARTINI, *Due studi sulla riscrittura annalistica*, cit., 31 ss. Più in generale, sul seppellimento delle Vestali condannate per incesto, v. L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessione sul 'ius testamenti faciundi'*, Ariccia (RM), 2016, 35.

<sup>1058</sup> Ciò verrebbe attestato da M.C. MARTINI, *Due studi sulla riscrittura annalistica*, cit., 39.

<sup>1059</sup> Su questo punto, v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146, nt. 93 e 196; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 100; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 106. Stando alla ricostruzione fornita dalla Martini, l'episodio di Pinaria sarebbe emblematico anche sotto un altro aspetto, ossia quello fondativo della futura *res publica*, trovando al suo interno degli elementi centrali che vi saranno posti a fondamento (p. 110). In particolare, la studiosa mette in luce come «nell'ambito del regno di Tarquinio, l'incesto di Pinaria segna una 'rottura' che dà luogo ad una trasformazione ('nouare') di due motivi significativi per l'edificazione della *res publica* romana: la natura della regalità ed il rapporto tra *regnum* ed *augurium*» (p. 101, laddove, per una completa disamina degli stessi, v. p. 101 ss.).

<sup>1060</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.67.2: ἔπειτα ταῖς ἱεραῖς παρθένους, ὑφ' ὧν τὸ ἄσβεστον φυλάττεται πῦρ, τέτταρσιν οὖσαις δύο προσκατέλεξεν ἐτέρας· πλειόνων γὰρ ἤδη συντελουμένων ὑπὸ τῆς πόλεως ἱερουργιῶν, αἷς

per opera di Tarquinio Prisco e dal peggioramento – sempre per mano dello stesso – delle loro condizioni di vita, con la previsione – per sogno o nella realtà<sup>1061</sup> – di una serie di sanzioni, particolarmente gravi ed efferate, dirette contro le Vestali incestuose<sup>1062</sup>, avrebbe focalizzato la propria attenzione sulla figura della donna e sul reato sacro dalla stessa commesso. In particolare, Pinaria, sarebbe stata incriminata per essersi avviata al sacerdozio quando non era più vergine, venendo per ciò sanzionata, per la prima volta, con la vivisepolitura<sup>1063</sup>.

Quanto alla seconda testimonianza si può ricordare

Zon. *epit.* 7.8.12 (L.A. Dindorf [éd.], *Ioannis Zonarae Epitome historiarum*, Leipzig, 1868-1875, p. 107, C.): Μαχεσάμενος δὲ Λατίνοις ἀποστατήσασιν, ἔπειτα καὶ Σαβίνοις εἰς τὴν Ῥωμαΐδα ἐμβαλοῦσι συμμαχοῦμένοις ὑπὸ Τυρσηῶν, ἀπάντων ἐκράτησε. τῶν δὲ τῆς Ἑστίας ἱερείων, ἃς παρθενεύειν διὰ βίου νενόμισται, φωρᾶσας τινὰ συμφθαρεῖσαν ἀνδρὶ, ὑπόγεῶν τινα κατασκευάσας ὑποδρομὴν προμήγη, κλίνην τε θείσ ἐν αὐτῇ καὶ λύχνον καὶ τράπεζαν σιτίων ὑπόπλεων, ἐκεῖ τὴν φθαρεῖσαν προπεμπομένην ἐκόμισε, καὶ ζῶσαν εἰσαγαγὼν ἐγκατωκοδόμησε. καὶ οὕτω τὰς τὴν παρθενίαν μὴ τηρησάσας τῶν ἱερείων ἐξ ἐκείνου τιμωρεῖσθαι κειράτηγεν· οἱ δὲ ταύτας αἰσχύνοντες εἰς ξύλον τὸν ἀχένα δίκρουν ἐμβάλλονται ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ μετὰ τοῦτο γυμνοὶ αἰκίζόμενοι ἀποφύχουσιν.

---

ἔδει τὰς τῆς Ἑστίας παρθεναὶ θυηπόλους, οὐκ ἐδόκουν αἰ τέταρτες ἀρκεῖν. Ταρκυνίου δὲ ἄρξαντος ἠκολούθηον οἱ λοιποὶ βασιλεῖς, καὶ μέχρι τῶν καθ' ἡμᾶς χρόνων ἐξ ἀποδείκνυνται.

<sup>1061</sup> Emblematico è quanto si rinviene in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 3.67.3, ove – come correttamente mette in evidenza A. FRASCETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102 e nt. 19 – nella testimonianza dell'Alicarnassense «οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ dicano di aver rinvenuto questo tipo di pena dopo la morte del re nei libri sibillini». Del pari, in tempi più recenti, v. F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 240 s. Questa connessione rimonta a T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 36. Ancora sulla nascita della sepoltura come pena da applicare all'incesto commesso dalle Vestali, v. in tempi recenti M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 106.

<sup>1062</sup> Ciò verrebbe suffragato da una testimonianza di Dionigi di Alicarnasso tratta, ancora una volta, dalle sue *Antiquitates Romanae* (1.78.5: πολλὰ εἰς τοῦτο ἐλέχθη. ὡς δὲ τὴν γνώμην τοῦ βασιλέως ἔμαθον οἱ σύεδροι ἀπαραιτήτῃ «τῆ» ὀργῇ χρωμένην ἐδικαίωσαν καὶ αὐτοὶ καθάπερ ἐκεῖνος ἤξιον χρήσασθαι τῷ νόμῳ κελεύοντι τὴν μὲν αἰσχύνασαν τὸ σῶμα ῥάβδοις αἰκισθεῖσαν ἀποθανεῖν, τὸ δὲ γεννηθὲν εἰς τὸ τοῦ ποταμοῦ βάλλεσθαι ῥεῖθρον· νῦν μέντοι ζώσας κατορύττεσθαι τὰς τοιαύτας ὁ τῶν ἱερῶν ἀγορεύει νόμος), ove lo storico avrebbe messo in luce come le *virgines Vestales* condannate per incesto – prima dell'intervento peggiorativo di Tarquinio Prisco – sarebbero state sottoposte alla *fastigatio*. Del pari, Liv. 1.4.3: *Sed nec di nec homines aut ipsam aut stirpem a crudelitate regia vindicant: sacerdos uincta in custodiam datur, pueros in profluentem aquam mitti iubet*, ci ricorda come – con riguardo alla vicenda che vede come protagonista Rea Silvia – Amulio avrebbe ordinato ai suoi che i due gemelli venissero gettati nel fiume Tevere, mentre la madre, sacerdotessa consacrata a Vesta, venisse posta in catene. Sull'episodio di Rea Silvia, v. *supra*, nel presente capitolo, il § 4.

<sup>1063</sup> Sulla vicenda che vede coinvolta la sacerdotessa Pinaria in qualità di prima Vestale che si sarebbe avvicinata al culto di Vesta in stato di impurità, cfr. F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen bis zur Kaiserzeit*, in *Philologus*, XCII, 1937, 54 s.; W. RUGE, voce *Pinaria*, in *RE*, XX.2, Stuttgart, 1950, 1407; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 88 s.; A. FRASCETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102; F. MORA, *Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci e Roma. I: Dionigi d'Alicarnasso*, Roma, 1995, 334; E. CANTARELLA, *Supplici capitali*, cit., 136 s.; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 227; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, Roma, 2015, 76; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 106.

Nella testimonianza riportata il bizantino Zonara – a differenza di Dionigi – non avrebbe alluso in modo diretto alla Vestale Pinaria, ma avrebbe genericamente fatto cenno a un incesto, descritto nei minimi dettagli, avvenuto sotto il regno di Tarquinio Prisco, sebbene sia fuori di ogni dubbio che la protagonista fosse proprio la nostra sacerdotessa. In particolare, viene fatto cenno al momento in cui il re, dopo aver tentato diverse guerre contro le tribù latine che si stavano ribellando e dopo aver combattuto, aiutato dagli Etruschi, contro i Sabini, e dopo averli conquistati tutti, sarebbe venuta a sapere che una delle Vestali – che dovevano mantenersi vergini e caste per tutta la vita –, contravvenendo al divieto, avrebbe intrattenuto una relazione alquanto deprecabile con un uomo. A questo punto il suo destino sarebbe stato scritto. Il re avrebbe ordinato ai suoi uomini di scavare un cunicolo segreto, con un passaggio, nel sottosuolo nel quale avrebbe fatto porre una piccola branda, nei pressi della quale avrebbe posto anche un tavolo con abbondanza di cibo. Poi vi avrebbe fatto condurre la sacerdotessa<sup>1064</sup>, rinchiudendola, senza che potesse più avere alcun rapporto con l'esterno.

Come si può notare, nella versione del bizantino la punizione di Pinaria viene descritta con un'assoluta acribia e meticolosità del dettaglio, fungendo addirittura da monito per il futuro. Zonara, infatti, alla fine del brano avrebbe fatto cenno all'applicazione generalizzata di questo trattamento nei confronti di tutte le sacerdotesse che non avessero preservato la loro castità. Al contempo, sarebbero state previste anche delle sanzioni per gli uomini che le avessero contaminate: gli stessi sarebbero stati costretti ad appoggiare la testa su alcuni tronchi di legno collocati nei pressi del foro e, dopo essere stati puniti, derisi, denudati e degradati, venivano privati della loro vita<sup>1065</sup>.

#### 7. L'incesto in età repubblicana (I): 'virgines Vestales' sottoposte a condanna.

L'incesto che vede protagonista una certa Oppia (detta anche Pomilia, Opilia e non solo)<sup>1066</sup> è il primo caso di impurità commesso da una *virgo Vestalis* in età repubblicana. La

<sup>1064</sup> Mette in evidenza il carattere pubblico della punizione N. CORRE, *La prière secrète du pontife ou Silence et murmure, des gestes vocaux signifiants dans la tradition religieuse romaine*, in *Revue belge de philologie et d'histoire (Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis)*, XCV, 2017, 43 e nt. 26.

<sup>1065</sup> È chiara l'allusione alla crocifissione per gli uomini che avessero contaminato le *virgines Vestales*, come mette in evidenza V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, cit., 172 e M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 227. Sulla versione di Zonara si soffermano F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 54 s. e, in progresso di tempo, M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 101.

<sup>1066</sup> Sulla denominazione della Vestale le fonti sono 'disallineate'. Stando a Liv. 2.42.11 la sacerdotessa avrebbe assunto il nome di Oppia, in Liv. *per.* 2, invece, quello di *Opilia*. Ancora, in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 8.89.4, si rinviene il nome Ὀπιμία, in Oros. *hist.* 2.8.13 si incontra la denominazione *Popilia*, mentre in Euseb. *Hier. Chron.* 2.102 quello di *Pompilia*. Si soffermano sulla questione nominalistica, R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy Books 1-5*, cit., 349, a parere della quale – con riferimento alla versione proposta dall'Alicarnassense – nota come «although Opimius is attested for the early period (10.32.9), it is more likely that Ὀπιμία is an error for Ὀπι(π)ία arising from a repetition of μία. Oppia thus is the best form and is supported by the presence of an Oppius in the Decemvirate (3.35.11)». Ancora su questo aspetto, cfr. F. MÜNZER, voce *Opimius*, in *RE*, XVIII.1, Stuttgart, 1939, 680 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 27 s., nt. 4; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137, e 380, nt. 29; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 229, nt. 55; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 110, nt. 135; M.F. PETRACCIA, *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 27,

vicenda si colloca – almeno stando alle versioni di Livio<sup>1067</sup>, di Dionigi di Alicarnasso<sup>1068</sup> – nell’anno 483 a.C., sotto i consoli Marco Fabio, fratello di Cesone, e Lucio Valerio, personaggio più impopolare rispetto al primo, ma ugualmente rilevante nella scena politica romana, essendo stato l’accusatore di Spurio Cassio<sup>1069</sup>. Del pari, sebbene non alludano esplicitamente al consolato di Fabio e Valerio, sembrano confluire, grossomodo, verso la medesima datazione<sup>1070</sup> anche Eusebio e Orosio, laddove il primo si riferisce all’incesto e al seppellimento di una *virgo Vestalis* tra il 483 e il 484 o tra il 486 e il 485<sup>1071</sup>, mentre il secondo, nelle sue *historiae*, colloca l’episodio tra il 484 e il 480<sup>1072</sup>.

L’anno 484 a.C. è stato particolarmente emblematico giacché, proprio in quel periodo, sarebbero riprese le battaglie dei Volsci contro i romani, dando nuovamente vita a un clima di ostilità che non sarebbe mai sopito<sup>1073</sup>. Al clima conflittuale sia all’esterno dell’urbe sia al suo interno – che avrebbe ingenerato il sorgere di un malumore generale – si sarebbero aggiunti anche i prodigi divini che, con cadenza quasi quotidiana, si manifestavano a Roma e nelle campagne, destando confusione e sconforto presso la popolazione e

---

nt. 5; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 76 e M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 107, nt. 458. Emblematica è la posizione assunta, in precedenza, da F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 87 s., a parere della quale molti dei nomi utilizzati per indicare la Vestale – tra i quali lo studioso ricorda Popillia, Oppilia, Opimia, Porpilia, Pompilia – sarebbero «di probabile origine plebea». Però, continua il Guizzi, «la inattendibilità delle contrastanti designazioni onomastiche ancor più svaluta – e forse completamente esclude – la fondatezza dell’opinione di chi, argomentando dall’esistenza delle pretese Vestale plebea, postula la partecipazione di questa classe sin dal quinto secolo» (p. 87). A parere dello studioso, dunque, in conclusione, sarebbero stati «il cattivo ricordo del decemviro Oppio; la rabbiosa reazione politica, se non l’odio personale, verso esponenti di parte graccana, quali Popillius Laenas e L. Opimius; la triste notorietà della Vestale Opimia condannata del 216 a.C.; il richiamo alle origini leggendarie del sacerdozio traverso la figura di Numa e, ancora, le facili confusioni di ordine cronologico e filologico» gli elementi che avrebbero giustificato il ricorso a questi nomi (p. 88). Seppur solo di sfuggita, considera protagonista dell’incesto avvenuto nel 483 la *virgo Vestalis Oppia* o *Pompilia*, in tempi meno recenti, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 105 e nt. 25, 146, nt. 93 e 196, che lo considera come un caso «oltremodo malsicuro».

<sup>1067</sup> Alludo a Liv. 2.42.7.

<sup>1068</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 8.87.2.

<sup>1069</sup> Sull’anno consolare di Marco Fabio e Lucio Valerio, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 22.

<sup>1070</sup> Sul problema relativo alla datazione si sofferma M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 110 e 117, sostenendo che l’arco temporale entro il quale si colloca l’incesto della *virgo Vestalis Oppia* – che, tentando di ‘allineare’ i riferimenti temporali, a dire il vero non troppo lontani, contenuti nelle diverse fonti – va dal 486 a.C. al 483 a.C. Si tratta, a parere della studiosa, non solo di «anni molto vicini fra loro», ma soprattutto di anni collegati dalla medesima ‘linea rossa’, vale a dire «il primo passo repubblicano verso la realizzazione del ‘publicum’» (p. 110).

<sup>1071</sup> Il riferimento agli anni 483-484 è contenuto nella versione armena del *Chronicon*, quindi v. *Eusebii Pamphili Chronographia*, J. Karst (ed.), *Die Chronik des Eusebius aus dem Armenischen übersetzt* (Eusebius Werke V), Leipzig, 1911, p. 191 (Abr. 1532, Ol. 74.1), mentre l’allusione agli anni 486-485 si rinviene nella variante eusebio-ieronimiana, alla quale rimando. Su questo punto, cfr. *Eusebii Pamphili Chronici Canones*, R. Helm (ed.), *Die Chronik des Hieronymus* (Eusebius Werke VII), Berolini, 1956, p. 108 (Abr. 1581, Ol. 73.3).

<sup>1072</sup> Oros. *hist.* 2.8.13.

<sup>1073</sup> Sul fronte delle ostilità interne tra Volsci e romani, v. Liv. 2.47.1-6. Alle battaglie contro i Volsci si sarebbero aggiunte anche le faide interne con i tribuni, come ci viene attestato nei §§ 8-9: *Vana lex unanque legis auctores iactando inritum munus facti. Fabium inde nomen ingens post tres continuos consulatus unoque uelut tenore omnes expertos tribuniciis certaminibus habitum; itaque, ut bene locatus, mansit in ea familia aliquandiu honos. Bellum inde Veiens inritum, et Volsci rebellarunt; 9. sed ad bella externa prope supererant uires, abutebanturque iis inter semet ipsos certando.*

minacciando sventure<sup>1074</sup>. La ragione dell'ira divina – stando almeno alle varie interpretazioni che si sono succedute, fondate sulla lettura, da parte degli indovini, delle viscere degli animali o sul volo degli uccelli – avrebbe avuta una sola spiegazione plausibile: le cerimonie religiose avrebbero avuto luogo senza il rispetto delle prescrizioni rituali. Ciò avrebbe inevitabilmente comportato l'insorgere della collera divina che, come contrappeso, si sarebbe adirata con il popolo romano. Ciò si evince limpidamente dalla lettura di

Liv. 2.42.10-11: *Accessere ad aegras iam omnium mentes prodigia caelestia, prope cottidianas in urbe agrisque ostendantia minas; motique ita numinis causam nullam aliam uates canebant publice priuatimque nunc extis, nunc per aues consulti, quam haud rite sacra fieri; 11. qui terrores tamen eo euasere ut Oppia uirgo Vestalis damnata incesti poenas dederit.*

Emblematico è il collegamento che Livio avrebbe realizzato tra l'ira divina dovuta al mancato rispetto delle procedure fissate per la celebrazione dei riti sacri e il coinvolgimento di una Vestale, una certa Oppia, nella vicenda. Quest'ultima, infatti, sarebbe stata accusata di aver violato la sua purezza, commettendo incesto, e potendo, con la sua condotta, suscitare la collera nella divinità<sup>1075</sup>. Per questo motivo, in preda alla paura per gli esiti delle consultazioni condotte dagli indovini, la donna sarebbe stata condannata.

A questa versione dei fatti se ne sarebbe aggiunta un'altra, più nutrita di dettagli, questa volta di Dionigi di Alicarnasso, sebbene il tenore della stessa non sia difforme rispetto a quanto riportato da Livio, come si può evincere dalla sua lettura:

*Ant. Rom.* 8.89.3-5: ἐξόδους. ἔδοξε μέντοι καὶ λόγος ἦν ἐν τῇ Ῥώμῃ πολὺς, ὡς δυναμένη τότε νικᾶν ἢ Ῥωμαίων δύναμις ἐκουσία μηδὲν ἢ ἐργάσασθαι λαμπρὸν διὰ μῖσός τε τοῦ ὑπάτου καὶ ὀργῆν, ἣν εἶχε πρὸς τοὺς πατρικίους ἐπὶ τῷ φενακισμῷ τῆς κληρουχίας. αὐτοὶ δ' οἱ στρατιῶται τὸν ὑπάτον ὡς οὐχ ἰκανὸν στρατηγεῖν ἠτιῶντο, γράμματα πέμποντες ὡς τοὺς ἐπιτηδεῖους ἑαυτῶν ἕκαστοι. καὶ τὰ μὲν ἐπὶ στρατοπέδου γινόμενα τοιαῦτ' ἦν· ἐν αὐτῇ δὲ τῇ Ῥώμῃ πολλὰ δαιμόνια σημεῖα ἐφαίνετο δηλωτικὰ θείου χόλου κατὰ τε φωνὰς 4. καὶ ὄψεις ἀήθεις. πάντα δ' εἰς τοῦτο συνέτεινεν, ὡς οἷ τε μάντις καὶ οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ συνενέγκαντες τὰς ἐμπειρίας ἀπεφαίνοντο, ὅτι θεῶν [χολοῦσθαι] τινες οὐ κομίζονται τὰς νομίμους τιμὰς οὐ καθαρῶς οὐδὲ ὀσίως ἐπιτελουμένων αὐτοῖς τῶν ἱερῶν. ζήτησις δὴ μετὰ τοῦτο πολλὴ ἐκ πάντων ἐγένετο, καὶ σὺν χρόνῳ μήνυσις ἀποδίδεται τοῖς ἱεροφάνταις, ὅτι τῶν παρθένων μία τῶν φυλαττουσῶν τὸ ἱερὸν πῦρ, Ὀπιμία ὄνομα αὐτῆ, τὴν παρθενίαν ἀφαιρεθεῖσα μιαίνει 5. τὰ ἱερά. οἱ δ' ἔκ τε βασάνων καὶ τῶν ἄλλων ἀποδείξεων μαθόντες, ὅτι τὸ μηνυόμενον ἦν ἀδίκημα ἀληθές, αὐτὴν μὲν τῆς κορυφῆς ἀφελόμενοι τὰ στέμματα καὶ πομπεύσαντες δι' ἀγορᾶς ἐντός

<sup>1074</sup> Sull'insorgere dei *prodigia* in un momento tragico per Roma, costernata da incursioni ed eventi belligeranti provenienti dall'esterno, che non avrebbero fatto altro che accrescere malumore e sconforto nell'urbe e nelle campagne, si sofferma A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102.

<sup>1075</sup> Sulla vicenda della Vestale, v. anche Liv. *per.* 2: *Opillia virgo Vestalis ob incestum viva defossa est.*

τείχους ζῶσαν κατώρουζαν· δύο δὲ τοὺς ἐξελεγχθέντας διαπράξασθαι τὴν φθορὰν  
μαστιγώσαντες ἐν φανεροῦ παραχρῆμα ἀπέκτειναν καὶ μετὰ τοῦτο καλὰ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ  
μαντεύματα ὡς ἀφεικότων αὐτοῖς τῶν θεῶν τὸν χόλον, ἐγίνετο.

Nella testimonianza testé riportata, l'Alicarnassense, dopo aver brevemente ripercorso il clima di ostilità e le continue battaglie che Roma avrebbe dovuto combattere, concentra la sua attenzione sulle consultazioni e sui prodigi. In particolare, lo storico ci ricorda che gli indovini e gli esperti di cose sacre, dopo essersi riuniti in consiglio, avrebbero attribuito la nascita della collera divina ai sacrifici e ai riti che si sarebbero compiuti senza il rispetto delle regolari procedure. Anzi, gli stessi avrebbero avuto luogo in spregio agli dèi, essendo stati celebrati senza purezza e pietà. A questo punto, i sacerdoti avrebbero rivelato che una *virgo Vestalis*, una certa Opimia, custode del fuoco sacro, avrebbe perduto la sua purezza, essendosi concessa a un uomo. Ma la donna, nonostante avesse perso la sua verginità, si sarebbe comunque avvicinata alle cose sacre, contaminandole con la sua peccaminosità. Alla luce di questi accadimenti, i *pontefices*, sollecitati da una *delatio*<sup>1076</sup>, avrebbero condotto delle indagini approfondite che avrebbero confermato la reità della Vestale. Fu soltanto in conseguenza della sua condanna che Opimia, dopo essere stata spogliata delle sacre bende, venne sepolta viva. I due seduttori, invece, sarebbero stati

---

<sup>1076</sup> Sulla centralità della *delatio* nell'incesto della *virgo Vestalis* Oppia, cfr. M.F. PETRACCIA, *Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 26 ss. (soprattutto 27, per la ricostruzione dell'episodio), ma anche, in tempi meno recenti, C. RUSSO RUGGERI, *Indices' e 'indicia'*, cit., 16, e, ancora prima, W. FORMIGONI CANDINI, *In margine al divieto di torturare gli schiavi 'in caput domini'*, in *AUFE*, II, 1988, 66, la quale rileva come, nella testimonianza dell'Alicarnassense, «i pontefici erano pervenuti alla prove del crimine denunciato ἔκ τε βασάνων e torturati non potevano che essere gli schiavi». *Contra*, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Quaestiones ex libero homine. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'Impero*, Milano, 2002, 119 ss. e nt. 251, la quale, opponendosi fermamente alla posizione della Formigoni Candini, avrebbe sostenuto come credere che con l'espressione ἔκ τε βασάνων si fosse voluto alludere ai servi – giacché il riferimento alla tortura avrebbe fatto pensare, senza ombra di dubbio, proprio agli schiavi, non potendo di per certo riferirsi a un uomo in stato di libertà – non troverebbe alcun appiglio testuale – ma neppure implicito –. La studiosa, infatti, avrebbe osservato come «nel racconto di Dionigi, d'altronde, non c'è alcuna allusione agli schiavi, né come delatori, né come testimoni del fatto, mentre si menzionano espressamente i due complici della rea: il che induce a credere che sia appunto da questi ultimi che i pontefici avessero ottenuto, anche – ma non solo (v. καὶ τῶν ἄλλων ἀποδείξεων) – attraverso la tortura, la conferma del reato» (nt. 251). A suo dire, quindi, il «ricorso alla tortura dei liberi accusati di incesto risulti agevolmente spiegabile col fatto che si trattava anche in questo caso di un reato che ledeva i più alti valori morali e religiosi della società» (p. 119), oltre a trattarsi «di un reato consumato di norma clandestinamente» (p. 120). La stessa, dunque, conclude asserendo che quanto sostenuto dalla Formigoni Candini altro non fosse se non «una mera petizione di principio», non condivisibile (nt. 251). Sulla centralità assunta dall'elemento della clandestinità, circostanza che avrebbe ammesso il ricorso alla tortura, hanno posto il loro accento W. FORMIGONI CANDINI, *In margine al divieto di torturare gli schiavi*, 66 s.; D. MANTOVANI, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova, 1989, 234 s., nt. 92, il quale mette in evidenza come – sulla scia della Formigoni Candini – se non si fosse riconosciuta l'eccezione al divieto della tortura *in caput domini* – che avrebbe trovato il suo fondamento proprio nella clandestinità della relazione consumata – l'incesto della Vestale era destinato «a restare impunito». Del pari, cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Quaestiones ex libero homine*, cit., 120, nt. 252. Per un approfondimento sulla delazione che vede coinvolta Oppia, v. oltre, nt. 1088.

fustigati fino alla morte. Solo il perseguimento e la condanna dei rei, sino alla morte, avrebbe ripristinato a Roma l'ordine, ricostituendo l'armonia con il divino<sup>1077</sup>.

Dunque, sebbene sia nella versione di Livio che in quella di Dionigi la centralità venga posta sui *prodigia*, differente ne sarebbe stato l'esito per Opimia: difatti, mentre per il primo il *responsum* fornito dagli indovini avrebbe comportato automaticamente la condanna della Vestale, per l'Alicarnassense quest'ultima sarebbe stata successiva alle accurate indagini avviate dai pontefici. Ciò ci consentirebbe di constatare come, mentre per lo storico patavino la punizione di Pomilia sarebbe stata certa, per il secondo invece solo eventuale, giacché la sua condanna sarebbe stata uno dei due possibili esiti delle investigazioni. Le stesse, infatti, non necessariamente si dovevano concludere in senso sfavorevole per la donna, con un conseguente accertamento della sua reità, ma avrebbero potuto riconoscere anche la sua innocenza rispetto al fatto addebitato. Quest'ultimo esito, però, sarebbe stato tutt'altro che scontato, e ciò per due ordini di ragioni, una più generale e l'altra più specifica: in primo luogo, i dèi erano adirati e a Roma la preservazione della *pax deorum* è sempre stata, sin dal momento della sua fondazione, un elemento cardine – motivo per cui si sarebbe dovuta ripristinare il prima possibile –. In secondo luogo, sulla Vestale – sia nella versione di Livio che in quella di Dionigi – incombevano dei sospetti (stando all'Alicarnassense) o delle certezze (stando al Patavino) di incesto, che difficilmente si potevano scalfire, anche quando fossero stati dei meri dubbi. Questa considerazione discenderebbe proprio dagli obblighi che incombono sulle sacerdotesse consacrate a Vesta che avrebbero dovuto mantenere integre, per tutta la vita, castità e verginità. Il sol dubbio di una loro impurità avrebbe in qualche modo menomato la sua figura, circostanza che imponeva di ripristinare l'ordine, anche per evitare che venisse gettato discredito su questa categoria di donne<sup>1078</sup>.

Il secondo incesto di età repubblicana vede come protagonista la *virgo Vestalis* Orbinia, accusata di incesto nel 472 a.C. Questa volta l'unica fonte dalla quale possiamo ricostruire integralmente la vicenda è Dionigi di Alicarnasso<sup>1079</sup>, che per comodità e chiarezza espositiva ora riporto

Dion. Hal. *Ant. Rom.* 9.40.3: ἐπιτελούμεναι παῦλαν αὐταῖς ἔφερον τῶν κακῶν. ἐν τοιαύτῃ δὲ συμφορᾷ τῆς πόλεως οὐσης τοῖς ἐξηγηταῖς τῶν ἱερῶν γίνεται μήνυσις ὑπὸ δούλου τινός, ὅτι μία τῶν ἱεροποιῶν παρθένων τῶν φυλαττουσῶν τὸ ἀθάνατον πῦρ Ὀρβινία τὴν παρθενίαν ἀπολώλεκε καὶ τὰ ἱερὰ θύει τὰ τῆς πόλεως οὐκ οὔσα καθαρά. κάκεινοι

---

<sup>1077</sup> Pone l'accento sulla centralità su questi aspetti e, in particolare, sul ripristino della *pax deorum* A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102 s.

<sup>1078</sup> Sulla vicenda della *virgo Vestalis* Oppia, cfr. in dottrina A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 102 s.; F. MORA, *Il pensiero storico-religioso antico*, I, cit., 334; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 229; F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 241; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 110 ss.; M.F. PETRACCIA, *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 27; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 27; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 106 s.

<sup>1079</sup> Sull'unicità di testimonianza utile ai fini della ricostruzione della vicenda nota A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 103 e nt. 24, sulla scia del Giannelli, come si sarebbe di per certo trattato di «una svista» di Dionisio di Alicarnasso» (nt. 24). Così, in precedenza, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 105 e nt. 26.



μεταστήσαντες αὐτὴν ἀπὸ τῶν ἱερῶν καὶ προθέεντες δίκην, ἐπειδὴ καταφανῆς ἐγένετο ἐλεγχθεῖσα, ῥάβδοις τ' ἐμαστίγωσαν καὶ πομπεύσαντες διὰ τῆς πόλεως ζῶσαν.

Ci troviamo nel 472 a.C., anno in cui avrebbero ricoperto il consolato Lucio Pinario e Publio Furio<sup>1080</sup>. Anche in questo caso il clima era tormentato: non soltanto erano in atto alcune faide interne con la plebe, ma si stavano anche verificando, in tutta l'urbe, eventi straordinari e al contempo pericolosi, che suscitavano terrore e disorientamento nella popolazione. Pure in questo episodio – in modo non dissimile da quello che avrebbe coinvolto, poco prima, la *virgo Vestalis* Oppia – sono stati coinvolti gli indovini e gli interpreti di cose sacre per cercare di dare una giusta lettura ai segni improvvisi che si stavano verificando. Questi erano tutti concordi nel ritenere che si trattasse di segni evidenti della collera divina, giacché gli dèi sarebbero stati adirati dai ministri di culto che non avrebbero più officiato i culti sacri con la santità e la purezza che veniva loro richiesto<sup>1081</sup>. A tutto ciò avrebbe fatto seguito, poco dopo, una malattia pestilenziale deleteria che si sarebbe abbattuta ferocemente sulle donne, soprattutto quelle in gravidanza, che sarebbero decedute – con una gravità inaudita e senza precedenti nella storia – dando alla luce feti già morti. Per tentare di evitare questa ignobile fine, molte donne si radunavano presso i templi, facendo preghiere e sacrifici espiatori per tutta la città e per le loro famiglie, ma ogni tentativo sarebbe risultato vano<sup>1082</sup>. All'interno di questo quadro – già pesantemente nefasto – si colloca l'episodio incestuoso di Orbinia<sup>1083</sup>. Quest'ultima sarebbe stata accusata, dinanzi pontefici, da un suo schiavo – probabilmente sotto tortura<sup>1084</sup> – di aver perso la verginità. La donna, infatti, a dire

---

<sup>1080</sup> Sul consolato di Lucio Pinario e Publio Furio, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 29.

<sup>1081</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 9.40.1: Ἐπιστάντων δὲ τῶν ἀρχαιρεσίων ὕπατοι μὲν ἀπεδείχθησαν Λεύκιος Πινάριος καὶ Πόπλιος Φούριος. ἐν ἀρχῇ δὲ τοῦ ἔτους εὐθὺς ὀπτείας τινὸς ἢ πόλις ἐπληρώθη καὶ φόβου δαιμονίου τεράτων τε καὶ σημείων πολλῶν γινομένων. καὶ οἱ τε μάντιες ἅπαντες καὶ οἱ τῶν ἱερῶν ἐξηγηταὶ χόλου δαιμόνων μηνύματα εἶναι τὰ γινόμενα ἀπέφαινον, ἱερῶν τιῶν οὐχ. Mette bene in risalto gli elementi di comunione tra la vicenda di Orbinia e quella di Oppia A. FRASCETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 103.

<sup>1082</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 9.40.2: ὁσίως οὐδὲ καθαρώς ἐπιτελουμένων. καὶ μετ' οὐ πολὺ νόσος ἐνέσκηψεν εἰς τὰς γυναῖκας ἢ καλουμένη λοιμική, καὶ θάνατος, ὅσος οὐπω πρότερον, μάλιστα ἄδ' εἰς τὰς ἐγκύμονας. ὠμοτοκοῦσαι τε γὰρ καὶ νεκρὰ τίττουσαι συναπέθνησκον τοῖς βρέφεσι, καὶ οὔτε λιτανεῖται πρὸς ἔδρασι καὶ βωμοῖς γινόμεναι θεῶν, οὔτε καθαρτήριοι θυσίαι περὶ τὴν πόλεως καὶ οἴων ἰδίω.

<sup>1083</sup> Anche in questo caso sorgono dubbi circa la corretta denominazione della Vestale coinvolta. Stando alla versione di Dionigi di Alicarnasso si sarebbe trattato di una certa Ὀρβινία (Dion. Hal. *Ant. Rom.* 9.40.3), mentre per Eusebio si sarebbe trattato di Sunia che, sia nella versione armena che in quella latina, sarebbe stata considerata rea di incesto e, in conseguenza di ciò, sepolta viva. Sul punto, v. *Eusebii Pamphili Chronographia*, cit., p. 192 (Abr. 1549, Ol. 77.3), ma anche *Eusebii Pamphili Chronici Canonis*, p. 109 (Abr. 1556, Ol. 77.3). Su questa assimilazione si sono soffermati, in dottrina, F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 213 s.; ID., voce *Orbinia*, in *RE*, XVIII.1, Stuttgart, 1939, 877; ID., voce *Sunia*, in *RE*, IV.1, Stuttgart, 1931, 909; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 88; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137 e 380, nt. 30; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 121 e nt. 196, a parere della quale, sulla scia del Münzer, sostiene che «Orbinia e Sunia sono la stessa persona e la diversità di nome dipende da un progressivo deterioramento paleografico del primo nel secondo». Ma la studiosa non sarebbe completamente convinta della bontà di siffatta ricostruzione, ammettendo come fosse al contempo possibile che ci trovassimo di fronte a «una differenza di persona». In entrambi i casi però, conclude la Martini, «la 'rottura' espressa da questo *crimen* (o da questi due '*crimina incesti*') deve essere collegata agli eventi registrati dall'annalistica in quegli anni» (p. 121).

<sup>1084</sup> Così sostengono M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 229 e P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 77.

del delatore sarebbe stata una delle custodi del fuoco sacro, ma, nonostante non fosse più pura, avrebbe comunque continuato a offrire sacrifici alla città, macchiandoli con il peso del suo disonore. Subito dopo la deposizione, alla donna sarebbe stato proibito di prendere parte e svolgere funzioni sacre, sottoponendola a giudizio, nel quale sarebbe stata accertata e dichiarata la sua reità. Riconosciuta colpevole, sarebbe stata picchiata con le verghe e in seguito condotta, attraversando la città, fino al luogo della sua sepoltura<sup>1085</sup>. Giunti sul posto, sarebbe stata interrata ancora viva, vicino a Porta Collina. Neppure i suoi seduttori sarebbero andati esenti da pena: i pontefici, infatti, si sarebbero scagliati contro uno di questi, condannandolo a morte con il medesimo trattamento riservato a un vile schiavo, dopo averlo pesantemente fustigato presso la pubblica piazza<sup>1086</sup>. L'altro correo, invece, impaurito e volenteroso di sfuggire a questa triste fine avrebbe deciso di suicidarsi. Solo la punizione dei condannati avrebbe riportato ordine e serenità nell'urbe. Difatti, se da un lato – quello relativo ai rapporti tra l'uomo e la divinità – si sarebbe ripristinata la *pax deorum*, dall'altra parte, nella sfera prettamente terrena, sarebbe cessate tanto la pestilenza, quanto la strage di donne innocenti<sup>1087</sup>.

Diversi sono gli elementi degni di nota e che, in qualche modo, accomunano l'incesto di Orbinia a quello di Oppia. In primo luogo, il riferimento ai *prodigia* che sarebbero sopraggiunti in una Roma già pesantemente devastata dalle continue lotte interne (e non solo), al quale avrebbe fatto seguito l'incontro di auguri ed esperti di cose sacre che avrebbero dovuto valutare la situazione e cercare di ripristinare l'armonia tra gli uomini e il divino. Anche in questo caso, i Pontefici avrebbero avuto contezza degli incesti delle Vestali in forza di una delazione<sup>1088</sup>, dalla quale sarebbe scaturita un'indagine che avrebbe avuto come fine

---

<sup>1085</sup> Per un approfondimento sulla processione cittadina della *virgo Vestalis* prima del suo seppellimento, v. A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 121 ss.

<sup>1086</sup> Su questa particolare espiazione avrebbe concentrato la propria attenzione M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 229, nt. 57, il quale osserva come questo sia «l'unico caso in cui la sepoltura è fatta precedere da una punizione corporale». Del pari, di esprime negli stessi termini, in tempi più recenti, P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 77.

<sup>1087</sup> Per una completa ricostruzione della vicenda che vede coinvolta Orbinia, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 30; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 4; L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 20; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 103; W. FORMIGONI CANDINI, *In margine al divieto di torturare gli schiavi*, cit., 65; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *'Utilitas publica'*, cit., 263 s.; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 229; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, 241; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 121 ss.; H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins? Or the Chastity of Women and the Safety of the Roman State*, in *AJP*, CXXV, 2004, 581, nt. 70; M.F. PETRACCIA, *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 27; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 77; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 28; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 107 ss. e, in particolare, 108 s.

<sup>1088</sup> Sulla centralità della delazione nella vicenda che vede coinvolta la Vestale Orbinia e, prima di lei, Opimia, cfr. M.F. PETRACCIA, *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma*, cit., 26 e 28, la quale mette in luce come la finalità perseguita dalla *delatio*, sarebbe stata proprio quella di annientare i «comportamenti lesivi del sentimento religioso» (p. 26). Peraltro, continua la studiosa, primario sarebbe stato «il ruolo giocato dalle delazioni servili», soprattutto in età repubblicana (p. 28). Su questo aspetto, v. in precedenza, I. COGITORE, *La légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'épreuve des conspirations*, Roma, 2002, 43. Esamina dettagliatamente – come abbiamo avuto modo di vedere, seppur di sfuggita, nella nt. 1076 – la questione della delazione C. RUSSO RUGGERI, *'Indices' e 'indicia'*, cit., 17 s., la quale mette in evidenza come «lo storico greco non si sofferma a fornire ulteriori particolari sulle delazioni» – né, dunque, con riguardo all'incesto di Opimia, né a quello di Orbinia – «e dunque sulla base dei brani in oggetto non è dato sapere, ad esempio, se il delatore era uno schiavo della Vestale o dei suoi amanti né se era stato loro complice; così come nulla si dice circa le eventuali misure premiali concesse a colui che

quello di valutare la colpevolezza di una Vestale e, una volta riconosciuta rea dell'addebito contestato – alla pari della versione di Dionigi con riguardo all'episodio di Pinaria, laddove, al contrario, Livio avrebbe dato la sua colpevolezza 'per scontata'. Solo a seguito dell'accertamento della reità, la donna sarebbe stata sottoposta a pena, insieme ai suoi correi, per ristabilire l'armonia e placare l'ira divina.

Il terzo incesto di età repubblicana vede come protagonista una certa Minucia<sup>1089</sup>, *virgo Vestalis* sotto il consolato di Gaio Sulpicio Longo e Publio Elio Peto nel 337 a.C.<sup>1090</sup> – stando alla versione di Livio<sup>1091</sup> –, oppure sotto quello successivo, precisamente nel 339 a.C., quando erano in carica i consoli Marco Torquato e Publio Decio Mure<sup>1092</sup> – secondo la variante proposta da Orosio<sup>1093</sup> –.

La versione liviana conservata nell'*ab Urbe condita* è la prima che mi accingo a presentare e che, per comodità, ora riporto:

Liv. 8.15.7: *Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiozem iusto cultum, insimulata deinde apud pontifices ab indice seruo, cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio iuua sub terram ad portam Collinam dextra uiam stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id ei loco nomen factum.*

La vicenda che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Minucia si inserisce in un quadro più ampio di faide e dissidi esterni, ai quali si sarebbe aggiunto un evento particolare, ossia la nomina, per la prima volta nella storia di Roma, di un plebeo – si sarebbe trattato di un Quinto Publilio Filone – come pretore, nonostante la ferma opposizione del console Sulpicio, il quale avrebbe addirittura dichiarato di non voler considerare valida l'elezione<sup>1094</sup>.

---

aveva consentito di scoprire tale grave illecito». Come però ben rileva la studiosa, sulla scia della Formigoni Candini, «è assai verosimile l'idea che l'accusa fosse partita proprio da uno degli schiavi domestici della donna o dei suoi complici, giacché, considerata la clandestinità in cui di regola si consumava l'incesto, essi erano gli unici soggetti che potevano essere venuti a conoscenza del fatto criminoso» (p. 17). In questo modo, infatti, conclude la Russo Ruggeri, lo schiavo cercava di «dissociarsi dal reato nel quale era stato suo malgrado coinvolto e garantirsi in tal modo quanto meno l'impunità» (p. 18). Difatti, a parere di W. FORMIGONI CANDINI, *In margine al divieto di torturare gli schiavi*, cit., 65 ss., non vi è dubbio che sia nell'episodio di Oppia che in quello di Orbinia centrale fosse stata «l'implicazione degli schiavi», i quali avrebbero dato voce, esternandole, a «queste condotte illecite consumate nell'intimità delle pareti domestiche» (p. 66). Più in generale, sulla complicità degli schiavi per l'emersione delle trasgressioni religiose, cfr. F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 144 ss.

<sup>1089</sup> Il nome 'Minucia' sarebbe diventato 'Munitia' in Hieron. *advers. Iovin.* 1.41: *Quarum una Munitia propter suspicionem stupri viva defossa est, injusta, ut reor, poena, nisi grande crimen putaretur laesa virginitas*, in *Oeuvres choisies de Saint Jérôme. VIII. Mélanges Théologiques Historiques et Moraux, empruntés des œuvres de Saint Jérôme et traduits en français, avec le texte en regard par F.Z. Collombel*, I, Lyon – Paris, 1842, 34. Su questa testimonianza si soffermano M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230, nt. 60 e, in tempi recenti, P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78.

<sup>1090</sup> Sul consolato, nell'anno 337, di Gaio Sulpicio Longo e Publio Elio Peto, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 138 s.

<sup>1091</sup> Liv. 8.15.1.

<sup>1092</sup> Sul consolato, nell'anno 340 a.C., di Marco Torquato e Publio Decio Mure, cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 135 s.

<sup>1093</sup> Oros. *hist.* 3.9.5.1.

<sup>1094</sup> Liv. 8.15.8: *Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primum de plebe aduersante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habiturum, est factus senatu, cum in summis imperiis id non obtinisset, minus in praetura tendente; Liv. 10.8.8: ... Q. Publilius Philo primus praetor.* A questo episodio fa cenno M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 140 s.

Questo, però, non sarebbe stato il solo successo plebeo: poco prima, infatti, nel 368, – a seguito dell’apertura della questura ai plebei avvenuta nel 421 – sarebbe stato nominato il *magister equitum* Gaio Licinio Stolone da parte del dittatore Manlio Capitolino<sup>1095</sup>, mentre nell’anno successivo, il 367, i patrizi acconsentirono all’ammissione dei plebei nella carica di consoli (il primo fu Lucio Sestio)<sup>1096</sup>. A questi successivi sarebbero seguiti, nel 356, l’accesso alla dittatura e nel 352 quello alla censura<sup>1097</sup>.

Quanto alle battaglie esterne, invece, Livio ci ricorda come sarebbero scoppiate delle tormentate e sanguinose guerre tra Sidicini e gli Aurunci<sup>1098</sup>. In particolare, questi ultimi non sarebbero più stati un problema per l’urbe – e ciò dal momento della loro arresa durante il consolato di Tito Manlio –, anzi si aspettavano assistenza miliare dai romani. Infatti, prima ancora che i consoli avessero fatto uscire l’esercito da Roma, il senato aveva già dato ordine di combattere a fianco degli Aurunci<sup>1099</sup>. Ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto: nell’urbe sarebbe circolata la notizia per cui questa popolazione, in preda al panico, avrebbe abbandonato la città – lasciandola di fatto in mano nemica – per rifugiarsi presso Suessa. A questo punto il senato, di concerto con i consoli, avrebbe deciso di nominare un dittatore. La scelta di questo sarebbe ricaduta su un certo Gaio Claudio Regillense affiancato, in qualità di *magister equituum*, da Gaio Claudio Ortatore<sup>1100</sup>. Però la sua nomina, facendo leva su una motivazione prettamente religiosa, non sarebbe andata a buon fine: infatti, la dichiarazione da parte degli auguri non conformità alle procedure relative alla loro elezione avrebbe comportato la rinuncia alla carica da parte di entrambi<sup>1101</sup>.

È proprio all’interno di questa cornice di sconforto che si inserisce la vicenda della Vestale Minucia. Questa, stando alla versione del Patavino, dapprima solo sospettata per l’abbigliamento non consono rispetto alla carica ricoperta e, in seguito, accusata dinanzi ai

<sup>1095</sup> Liv. 10.8.8: ... *C. Licinius Stolo primus magister equitum ...*

<sup>1096</sup> Liv. 10.8.8: *L. Sextius primus de plebe consul est factus ...*

<sup>1097</sup> Liv. 10.8.8: ... *C. Marcus Rutulus primus et dictator et censor ...*

<sup>1098</sup> Liv. 8.15.1: *C. Sulpicio Longo P. Aelio Paeto consulibus, cum omnia non opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos Auruncosque bellum ortum.*

<sup>1099</sup> Liv. 8.15.2-3: *Aurunci, T. Manlio consule in deditionem accepti, nihil deinde mouerant; eo petendi auxilii ab Romanis causa iustior fuit. 3. Sed priusquam consules ab urbe - iusserat enim senatus defendi Auruncos - exercitum educerent, fama adfertur.*

<sup>1100</sup> Liv. 8.15.4-5: *Auruncos metu oppidum deseruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam commisisse, quae nunc Aurunca appellatur, moenia antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam. 5. Ob ea infensus consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent, dictatorem dici iussit. Dictus C. Claudius Regillensis magistrum equitum C. Claudium Hortatorem dixit.*

<sup>1101</sup> Liv. 8.15.6: *Religio inde iniecta de dictatore et, cum augures uitio creatum uideri dixissent, dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt.*

Pontefici<sup>1102</sup> – anche in questo caso sulla base di una *delatio* di uno schiavo<sup>1103</sup> – per la medesima incriminazione, venne costretta da un decreto pontificale ad astenersi dal compimento dei *sacra*<sup>1104</sup> e le venne inoltre vietato di avere sotto la propria *potestas* gli schiavi,

---

<sup>1102</sup> La riunione del collegio da parte del *Pontifex Maximus* viene intesa come «una prassi consolidata» più che «un obbligo giuridico» secondo F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 151. Peraltro, è sempre lo studioso a evidenziare come «se obbediva a una prassi (più che a un obbligo) nella convocazione, è forse lecito supporre altresì che il *Pontifex* non fosse giuridicamente tenuto a far proprio il parere del collegio», sebbene sovente non si discostasse, giacché rilevante sarebbe stata la «pressione di natura sociale e politica o, specie in età più avanzata, per esigenze di equilibrio interno». Questa conclusione fonderebbe le sue basi in Cic. *har. resp.* 7.13.1-2: *Nego umquam post sacra constituta, quorum eadem est antiquitas quae ipsius urbis, ulla de re, ne de capite quidem virginum Vestalium, tam frequens conlegium indicasse. 2. Quamquam ad facinoris disquisitionem interest adesse quam plurimos (ita est enim interpretatio illa pontificum, ut eidem potestatem habeant indicum), religionis explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest (quod idem in iudicio capitis durum atque iniquum est), tamen sic reperietis, frequentiores pontifices de mea domo quam umquam de caerimoniis virginum indicasse*, testimonianza nella quale viene messa in evidenza l'importanza che si riunisca un gruppo – anche numeroso – per pronunciare un giudizio (e, in effetti, il quantitativo di giudicanti, nei processi). Cicerone però rileva come per quanto sia importante che per giudicare un fatto si riunisca un collegio, anche numeroso, in ambito religioso si può sostenere che il tutto può risolversi anche nella figura di un solo Pontefice. Ciò parrebbe essere però sconveniente se non addirittura iniquo nel caso di un giudizio capitale. Questa conclusione verrebbe peraltro ulteriormente suffragata dal numero considerevole – e di gran lunga maggiore – di Pontefici presente per giudicare le Vestali rispetto a qualsiasi altro procedimento. Sulla centralità che avrebbe assunto il *Pontifex maximus* non soltanto nella cognizione dei processi contro le Vestali e negli incesti, ma anche in altri ambiti, tra cui si ricordano «l'indicazione dei giorni destinati al culto o di quelli in cui era lecito attendere ai giudizi, tutto ciò ed infiniti altri atti della vita cittadina, come il giudicare, il compiere sacri riti prima di giungere sul luogo dei comizii erano sottoposti alla sua sorveglianza. Ed a questa sorveglianza non si sottraeva ciò che aveva attinenza alla coltivazione ed alla raccolta dei frutti dei campi», v. F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937, 6. È sempre il Guizzi a far emergere un altro problema relativo al rapporto (eventuale) intercorrente tra la cognizione del collegio dei Pontefici e la repressione domestica, in *concilium necessarium* (p. 151 ss.). Secondo lo studioso un qualsiasi «accostamento appare quanto mai discutibile» e ciò «non tanto perché la *potestas* del Pontefice Massimo non può ricondursi meccanicamente allo schema privatistico della *patria potestas*», ma soprattutto perché per quanto «le fonti sembrano testimoniare l'esistenza di un *concilium necessarium*», nelle stesse non si trova «menzione dell'obbligo da parte del *pater* di farvi ricorso per l'esercizio del potere domestico, particolarmente nella forma del *ius vitae ac necis*». La diversità, come bene mette in luce lo studioso, si radica sul fatto per cui mentre alla base della giustizia esercitata *domi* «si esplica esclusivamente in campo privatistico ... l'altro potere, con le sue profonde radici culturali, si esplica essenzialmente nella sfera del *ius sacrum* e in quella del *ius publicum*» (p. 153). Sul rapporto tra la cognizione *domi* e la competenza pontificale si sofferma anche L. SCHUMACHER, '*Servus index*', cit., 14 ss. Per un approfondimento sulla repressione domestica, rimando al cap. 1, § 3.

<sup>1103</sup> Pone l'accento sulla centralità della *delatio* del servo L. SCHUMACHER, '*Servus index*', cit., 14 e, soprattutto, 20, asserendo come «Leider erfahren wir weder hier noch im Falle der Minucia, wem der Sklave gehörte, durch den die Untersuchung in Gang gesetzt wurde ... Jedenfalls richtete sich die Anzeige des Sklaven zumindest mittelbar gegen den eigenen Herrn und wurde als solche von Staats wegen nicht nur akzeptiert, sondern durch entsprechende Belohnungen, meist die Freiheit oder Geldgeschenke, ihre Unterlassung aber durch Androhung strenger Vergeltung forciert». Del pari v. A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104, a parere del quale l'accusa promossa dallo schiavo avrebbe avuto come oggetto, per quanto solo implicitamente, l'incestum, mentre per M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230 la *delatio* sarebbe stata «anche in questo caso ottenuta sotto tortura». Ancora sulla delazione dello schiavo, cfr., in tempi più recenti, C. RUSSO RUGGERI, '*Indices*' e '*indicia*', cit., 19; M.F. PETRACCIA, '*Indices*' e '*delatores*' nell'antica Roma, cit., 29.

<sup>1104</sup> Quanto al procedimento del *sacris abstinere*, con riguardo alla vicenda che vede coinvolta la Vestale Minucia, cfr. A. DE MARCHI, *Il culto privato di Roma antica*, I. *La religione nella vita domestica. Iscrizioni e offerte votive*, Milano, 1896, 18, secondo cui «dal fatto che il Pontefice Massimo poteva imporre alle Vestali di astenersi dal compiere riti sacri «sarebbe ardito dedurre che avesse di fronte ad ogni credente il diritto di scommunicare, di escludere cioè un trasgressore del diritto divino dal pigliar parte alle sacre funzioni pubbliche». Del pari, v. F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 61 s.; S. TONDO, *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 68, nt. 32, il quale mette in evidenza come «si tratta di una misura preventiva, resa necessaria dalla particolare qualità della destinataria» e, qualche tempo dopo, F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 150.

quest'ultima sarebbe stata un *unicum* della sola vicenda di Minucia<sup>1105</sup>. Dopo essere stata sottoposta a processo – dal quale sarebbe emersa la sua reità –, la Vestale venne (anch'essa, alla pari di Orbinia) sepolta viva<sup>1106</sup> nei pressi di Porta Collina, nel Campo Scellerato, che avrebbe assunto questo nome proprio a causa della trasgressione del voto di castità da parte della Vestale<sup>1107</sup>.

Non (troppo) dissimile dalla versione liviana è quella di Orosio:

Oros. *hist.* 3.9.5.5: *Anno autem post hunc subsequente Minucia virgo Vestalis ob admissum incestum damnata est vivaque obruta in campo, qui nunc sceleratus vocatur.*

Nella versione riportata, la vicenda che fa da contorno alla Vestale Minucia vede delle lotte innestate dai romani sotto il consolato di Manlio Torquato e Decio Mure<sup>1108</sup>. Dopo aver ricordato alcuni accadimenti che avrebbero coinvolto in prima persona i due politici<sup>1109</sup>, l'attenzione dell'apologeta sarebbe stata spostata sulle incriminazioni avanzate contro la sacerdotessa consacrata a Vesta, nell'anno seguente. Quest'ultima, infatti, sarebbe stata condannata per aver ammesso un incesto e, in conseguenza di ciò, venne arsa viva nel campo, che ora avrebbe assunto la denominazione di 'Campo Scellerato' proprio a causa dei comportamenti addebitabili alla stessa.

Quel che balza immediatamente agli occhi è la diversità di ricostruzione della vicenda tra la testimonianza di Livio e quella di Orosio: per quanto entrambi concordino nel considerare colpevole la Vestale e nel riconoscere il 'Campo Scellerato' come luogo in cui la stessa sarebbe stata sottoposta a pena, molteplici sono gli elementi di difformità. In primo luogo, giova rilevare come la versione del Patavino sia forbita di elementi di dettaglio di cui

---

<sup>1105</sup> Questo aspetto viene chiaramente messo in evidenza da A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104, ma anche da M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230, il quale giustifica l'ingiunzione «di conservare la proprietà dei suoi schiavi» con una finalità prettamente processuale legata, ancora una volta, alla delazione servile, giacché, come mette in evidenza lo studioso, «se li avesse legalmente liberati essi, da liberi, non avrebbero più potuto essere torturati».

<sup>1106</sup> Sulla sepoltura di Minucia è ancora necessario richiamare M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230 e nt. 61, il quale rileva come la sua esecuzione «dovrebbe essere la più antica tra quelle storicamente discutibili». Ma è proprio lo studioso (nt. 61) a riportare l'attenzione su un passo di San Girolamo, ove lo stesso avrebbe rilevato che il caso della Vestale non si sarebbe fondato su prove certe, bensì si sarebbe «basato solo sul 'sospetto'». Il riferimento è sempre a Hieron. *advers. Iovin* 1.41: ... *injusta, ut reor, poena, nisi grande crimen putaretur laesa virginitas*, in *Oeuvres choisies de Saint Jérôme*, VIII, cit., 34. Su questa fonte, v. anche P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78.

<sup>1107</sup> Sulla qualificazione del luogo di Porta Collina come 'campo scellerato', v. oltre a Liv. 8.15.7, anche Oros. *hist.* 3.9.5.5 e Serv. *Aen.* 11.206.

<sup>1108</sup> Oros. *hist.* 3.9.5.1.

<sup>1109</sup> Oros. *hist.* 3.9.5.1-4: *in quo bello unus consul interfectus est, alter exstitit parricida. 2. Manlius enim Torquatus filium suum, iuvenem, victorem, interfectoremque Maecii Tusculani, nobilis equitis et tum praecipue prouocantis atque insultantis hostis, occidit. 3. alius vero consul cum iterato conflictu illud cornu, cui praeerat, caedi atque adfligi videret, in confertissimos hostes sponte prolapsus occubuit. 4. Manlius quamvis victor occursum tamen nobilium iuvenum Romanorum, qui legitime exhiberi solet, triumphans parricida non meruit.*

la variante di Orosio risulta essere scevra<sup>1110</sup>. In particolare, alludo alla *delatio*, alla cognizione pontificale e all'accertamento della sua reità – di cui viene fatto cenno dal solo Patavino –. Ma oltre a queste ‘assenze’ vi sono anche molti motivi di disomogeneità: per Livio la Vestale sarebbe stata prima solo sospettata, poi anche accusata di utilizzare un abbigliamento non consono per il suo *officium*, laddove per Orosio la stessa sarebbe stata rea – genericamente – d’incesto. Diversa è anche la pena che la sacerdotessa deve scontare: per il Patavino – in conformità con la tradizione precedente – la stessa avrebbe dovuto soggiacere alla sepoltura da viva (preceduta da interdizione ai *sacra* e da divieto di trattenere presso di sé degli schiavi), per Orosio, invece, sarebbe stata arsa da viva<sup>1111</sup>.

Un altro caso di incesto, collocato tra il 275 a.C. e il 273 a.C., vede come protagonista una certa Sestilia, influente sacerdotessa di estrazione plebea. Il quadro ricostruttivo – che ci è giunto grazie alle versioni contenute nel *de civitate Dei* di Sant’Agostino e nell’*historiarum adversus paganos* di Orosio, versione quest’ultima ben più ricca elementi descrittivi<sup>1112</sup> – all’interno del quale si colloca la vicenda è sempre lo stesso: diffusione nell’urbe di un’epidemia dagli effetti deleteri, che sembra in qualche modo riportare alla memoria del popolo – memoria non troppo lontana giacché dall’episodio sarebbero passati poco più di vent’anni – la diffusione di una strana e inspiegabile malattia che avrebbe cagionato la morte di un numero cospicuo di donne, soprattutto in stato di gravidanza<sup>1113</sup>. Anche in questo caso, infatti, a Roma si sarebbe propagato uno strano morbo, che avrebbe colpito tutti indistintamente, ma in particolar modo le femmine, determinando, ancora una volta, il decesso di moltissime donne gravide, prima che le stesse potessero dare al mondo i loro figli. Non solo: alcune di esse venivano colpite da strani aborti, a causa dei parti prematuri, che avrebbero comportato conseguenze anche per la stessa vita delle madri<sup>1114</sup>. Gli esiti, in

<sup>1110</sup> Questo aspetto viene messo in luce anche da L. SCHUMACHER, ‘*Servus index*’, cit., 14, a parere del quale l’episodio della *virgo Vestalis* Minucia «besonders instruktiv, da Livius die einzelnen Etappen des Prozeßverlaufs detailliert berichtet».

<sup>1111</sup> Sulla vicenda di Minucia, cfr. C. MAES, *Vesta e Vestali. Guida popolare alle odierne scoperte con 7 tavole incise*, Roma, 1883, 64 e ntt. 1 e 2; G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 105 e nt. 28, ma anche 146, nt. 93; F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 56 ss.; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 139; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 150 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the ‘crimen incesti’*, cit., 27, nt. 2; L. SCHUMACHER, ‘*Servus index*’, cit., 14 ss.; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 129 s. e, soprattutto, 144, laddove la studiosa sostiene che alla base dell’incesto della Vestale vi sarebbe una ‘rottura’ che «sta nel farsi storico del ‘publicum’ tra contrasti radicali e cedimenti tra le parti o alle parti». Del pari, su questo episodio, v. H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins?*, cit., 581, nt. 72; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78; L. SANDIROCCO, *Verghini Vestali*, cit., 26 s.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 110 s. Cfr. anche F. MÜNZER, voce *Minucius*, in *RE*, XV.2, Stuttgart, 1932, 1937 ss.

<sup>1112</sup> Sulla versione di Orosio e sull’influenza esercitata su di lui dal passo di analogo contenuto versato nel *de Civitate Dei* del Vescovo d’Ippona, pone la sua attenzione I.G. MASTROROSA, *Calamità e prodigi nella storia di Roma repubblicana: la rilettura tardoantica di Orosio*, in *Rursus. Poïétique, réception et réécriture des textes antiques*, VIII, 2012, 7, mettendo in luce come lo stesso «si avvalga di una tipologia di notizie attestata e interpretata in chiave ominosa già dalla tradizione pagana per leggersi con ottica escatologica gli indizi luttuosi di un processo irreversibile di estinzione incombente su umani e animali».

<sup>1113</sup> Su questo episodio v. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 9.40.3.

<sup>1114</sup> Aug. *civ. Dei* 3.17.15: *Atque in tanta strage bellorum etiam pestilentia gravis exorta est mulierum. Nam priusquam maturos partus ederent, gravidae moriebantur. Ubi se, credo, Aesculapius excusabat, quod archiatrum, non obstetricem profitebatur; Oros. hist. 4.2.2: pestilentia gravis urbem ac fines eius invasit; quae cum omnes tum praecipue mulieres pecudesque*

entrambi i casi, sarebbero stati deleteri non essendovi più alcuna possibilità di procreare, impedendo di fatto che vi fosse una nuova discendenza. Ma la pestilenza fu talmente grave da aver colpito pure le femmine degli animali, al punto tale da pensare che si trattasse di *pecudes* difettosi. La sorte che sarebbe stata loro riservata non differiva da quella degli umani, dato che non essendo più garantita la regolarità dei parti, sarebbe venuta a mancare ogni discendenza e ciò avrebbe comportato, a lungo andare, l'estinzione del genere animale<sup>1115</sup>. Ma non sarebbe finita qui: l'inverno sarebbe stato tanto crudele e freddo da aver portato anche il Tevere ad avere le sue acque ghiacciate<sup>1116</sup>. Finché quella pestilenza continuò a imperversare nell'urbe furono moltissimi a esserne vittima<sup>1117</sup>.

Sarebbe stato quindi necessario capire quale fosse la causa scatenante per poterla debellare e ripristinare a Roma nuovamente l'ordine. Anche in questo caso – in modo non dissimile da quanto si era già visto poco più di vent'anni prima con la Vestale Orbinia – l'origine di questo 'male' sarebbe stato da addebitarsi a una sacerdotessa, Sestilia, la quale, dopo essere stata riconosciuta colpevole d'incesto, venne sepolta viva presso la Porta Collina<sup>1118</sup>, come si evince da

Oros. *hist.* 4.2.8: *Tunc quoque apud Romanos Sextilia virgo Vestalis convicta damnataque incesti ad portam Collinam viva defossa est.*

e da

Liv. *per.* 14: ... *Sextilia, virgo Vestalis, damnata incesti viva defossa est.*

Come si può notare, le fonti – anche rispetto agli episodi di incesto che hanno colpito le altre Vestali – sono alquanto scarse di elementi. Non abbiamo contezza nel contesto in cui si colloca la vicenda, del modo in cui è stata accertata (se è stata accertata) la reità, del modo in cui è emersa l'accusa.

---

*corripuens necatis in utero fetibus futura prole vacuabat, et immaturis partibus cum periculo matrum extorti abortus proiebantur, adeo ut defectura successio et defuturum animantium genus adempto vitalis partus legitimo ordine crederetur.*

<sup>1115</sup> Aug. *civ. Dei* 3.17.15: *Pecudes quoque similiter interibant, ita ut etiam defecturum genus animalium crederetur,* Oros. *hist.* 4.2.2.

<sup>1116</sup> Aug. *civ. Dei* 3.17.16: *Quid? hiems illa memorabilis tam incredibili inmanitate saeviens, ut nivibus horrenda altitudine etiam in foro per dies quadraginta manentibus Tiberis quoque glacie duraretur, si nostris temporibus accidisset, quae isti et quanta dixissent!*

<sup>1117</sup> Aug. *civ. Dei* 3.17.17: *Quid? illa itidem ingens pestilentia, quamdiu saeviit, quam multos peremit!*

<sup>1118</sup> Sull'episodio che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Sestilia, cfr. in letteratura G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146, nt. 93; F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 214 s.; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 197; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV. *La fondazione dell'impero. Vita e pensiero nell'età delle grandi conquiste*, I.2, Firenze, 1953, 322; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 89 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 4; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137; A. FRASCETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104 s.; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 144 ss.; H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins?*, cit., 581, nt. 72; I.G. MASTROROSA, *Calamità e prodigi nella storia di Roma repubblicana*, cit., 7; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 28; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 111 s.



È comunque necessario tentare di determinare la collocazione temporale dell'episodio<sup>1119</sup> e il contesto in cui lo stesso è calato. Livio sembra alludere al periodo in cui Roma avrebbe sconfitto Pirro, nel 275 a.C.<sup>1120</sup>, quando aveva avuto accesso al consolato il plebeo Manio Curio Dentato<sup>1121</sup>.

Conforme ai dati cronologici liviani è Orosio. L'apologeta, infatti, avrebbe fatto cenno a una serie di morbi che si sarebbero diffusi durante le battaglie, imputandone la causa all'ira divina<sup>1122</sup>. Tra questi ricorda quello di più grave entità, collocato nell'anno 276 a.C., sotto il consolato di Fabio Gurgite e Caio Genucio Clepsina, che si sarebbe abbattuto pesantemente sulle donne in stato di gravidanza e sulle femmine degli animali, impedendo

---

<sup>1119</sup> La determinazione cronologica della vicenda della Vestale Sestilia non è considerata in maniera unanime in dottrina. Seppur tutti gli studiosi prendano come punto di riferimento le testimonianze di Livio e di Orosio – per quanto non si debba dimenticare anche la versione armena del *Chronicon* –, gli esiti sarebbero stati difformi e vedrebbero oscillare l'episodio tra gli anni 275-273 a.C. I più, tra i quali si possono ricordare, *ex multis*, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146, nt. 93; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 197; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104 e nt. 32; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 28, sulla scia del Broughton (p. 197) e del Frascetti (nt. 32), avrebbero collocato l'episodio della Vestale Sestilia nell'anno 273 giacché sarebbe proprio in quell'anno che – stano a quanto riportatoci da Liv. *per.* 14 – vi sarebbe stato «l'invio della delegazione a Tolomeo Filadelfo e la deduzione delle colonie latine di Poseidonia e di Cosa». Difatti, secondo il Frascetti, «nessuna indicazione cronologica più precisa è possibile ricavare da Oros. IV 2,8, a meno di non voler riferire *tum quoque* all'anno della morte di Pirro, cui Orosio ha fatto cenno subito prima». Sembrano, infatti, alludere – a mio avviso a ragione – all'anno 275 a.C., F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 89; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 4; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 144, considerando contestuale alla morte di Pirro l'incesto di Sestilia. Colloca indistintamente la vicenda tra gli anni 274 e 273, stando alle versioni di Livio e di Orosio, P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78. Avrebbe invece, infine, collocato la vicenda nell'anno 274 a.C., F. MÜNZER, voce *Sestilius*, in *RE*, II,2, Stuttgart, 1923, 2038.

<sup>1120</sup> Sul consolato di Curio Dentato nel 275 a.C. v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 195.

<sup>1121</sup> Alludo a Liv. *per.* 14: *Curius Dentatus cos. cum dilectum haberet, eius, qui citatus non responderat, bona primus vendidit; iterum Pyrrhum ex Sicilia in Italiam reversum vicit et Italia expulit. Fabricius censor P. Cornelium Rufinum consularem senatu movit, quod is X pondo argenti facti haberet. Lustrum a censoribus condito censa sunt civium capita CCLXXI milia CCXXXIII. Cum Ptolemaeo, Aegypti rege, societas iuncta est.* Il Patavino, infatti, avrebbe ricordato come Curio Dentato vinse contro Pirro, appena rientrato dalla Sicilia, nella famosa battaglia di Benevento e, a seguito di questo trionfo, avrebbe cacciato quest'ultimo dall'Italia. Nello stesso anno, avrebbe avuto luogo il censimento per opera del censore Gaio Fabrizio Luscino insieme a Quinto Emilio Papo, in costanza del quale un uomo, il console Publio Cornelio Rufino, sarebbe stato rimosso dal senato per aver conservato presso la sua casa dieci libbre di argento lavorato. Poco dopo – nell'anno 273 – si sarebbe stretta un'alleanza tra Roma e Tolomeo II Filadelfo, re dell'Egitto. Nello stesso anno vengono collocate anche le conquiste delle colonie di Posidonia e di Cosa, nella Magna Grecia (Liv. *per.* 14: *Coloniae deductae sunt Posidonia et Cosa*). A ciò avrebbe fatto seguito il trionfo romano su Lucani, Bruzi e Sanniti, collocabile nell'anno 272 a.C. (Liv. *per.* 14: *Carthaginiensium classis auxilio Tarentinis venit, quo facto ab his foedus violatum est. Res praeterea contra Lucanos et Bruttios et Sannites feliciter gestas et Pyrrhi regis mortem continet*). Sulla censura di Gaio Fabrizio Luscino e Quinto Emilio Papo nel 275 a.C., v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 196, mentre sull'alleanza e sulla deduzione delle colonie, eventi collocabili nell'anno 273 a.C., v. p. 197.

<sup>1122</sup> Oros. *hist.* 4.2.1: *Sed Romanorum miseria nullis cessat indutiis; consumitur morborum malis intercapedo bellorum et, cum foris cessatur a proelio, agitur introrsum ira de caelo.* Alla diffusione incontrollata e persistente di pestilenze avrebbero posto la loro attenzione I.G. MASTROROSA, *Calamità e prodigi nella storia di Roma repubblicana*, cit., 7 e, in precedenza, A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104 s., il quale rileva come mentre la diffusione dell'epidemia che avrebbe condotto alla morte dei feti, ancor prima che questi potessero vedere la luce, precludendo – di fatto – una discendenza, sia nel mondo umano che in quello animale, si collega – al pari della vicenda della Vestale Orbinia, alla «*pestilentia prodigiosa*», vi sarebbero anche delle malattie di «natura endemica» – in tal caso, forse, lo studioso avrebbe voluto alludere ai morbi dell'anno 276 – «destinate a prolungarsi per vari anni, benché spesso nella tradizione antica sia registrato solo l'anno di inizio».

loro di dare alla luce di una discendenza<sup>1123</sup>. Dopo aver alluso a questi eventi l'attenzione di Orosio si sarebbe spostata sulla sconfitta di Pirro, di ritorno dalla Sicilia, da parte dei romani, per mano del console Curio Dentato, nella battaglia di Benevento, nell'anno successivo, il 275 a.C., alla quale avrebbe fatto seguito la sua ritirata dall'Italia e poi la sua morte – con la celebrazione del trionfo romano per la sconfitta del nemico<sup>1124</sup> –. Ed è proprio nell'anno della sconfitta di Pirro che Orosio colloca la vicenda che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Sestilia<sup>1125</sup>.

Nella versione armena del *Chronicon*, invece, l'episodio – che, in realtà, sebbene la dottrina sia unanime sul punto<sup>1126</sup>, non riporta il nome della *virgo Vestalis* Sestilia, ma si riferirebbe a una persona anonima, che viene ricondotta proprio alla nostra sacerdotessa – sarebbe stata collocata nel 274-273 a.C.<sup>1127</sup>.

A ogni modo, l'episodio di Sestilia è emblematico per la duplice «rottura» che avrebbe portato con sé: in primo luogo, a rilevare è la completa parificazione tra patrizi e plebei nell'accesso alle cariche magistratuali, sebbene ne fosse ancora escluso il sacerdozio<sup>1128</sup>. Fu così che nel 300 a.C., i tribuni della plebe Quinto e Cneo Ogulnio avrebbero avanzato la proposta ai patrizi – proposta sostenuta dagli strati egemoni della plebe, la quale sarebbe seguita ad altri tentativi andati a vuoto – di aggiungere ai quattro pontefici e ai quattro auguri in carica, tutti di estrazione patrizia, altrettanti pontefici e cinque auguri, che si sarebbero dovuti ricercare tra gli ex consoli plebei<sup>1129</sup>. Questa richiesta avrebbe chiaramente comportato un certo sgomento e indignazione presso i patrizi, non inferiore a quello generato, tempo

<sup>1123</sup> Oros. *hist.* 4.2.2.

<sup>1124</sup> Oros. *hist.* 4.2.3-7: *Interea reversum ex Sicilia Pyrrhum Curius consul excepit, tertiumque id bellum contra Epirotas apud Lucaniam in Arusinis campis gestum est. 4. itaque primo concursu cum Pyrrhi milites Romanorum inpressione trepidarent et circumspectantes fugam bello cedere molirentur, Pyrrhus elephantos ex subsidiis iussit induci. 5. Romani, adsueti iam pugnare cum beluis, cum malleolos stuppa involutos ac pice oblitos uncis insuper aculeis tenaces praeparavissent eosque flammatos in terga beluarum turrestque vibrarent, non difficile furentes ardentisque beluas in eorum excidia, quorum subsidia fuerant, retorserunt. 6. LXXX milia peditum in illo proelio habuisse regem dicunt, equitum vero VI milia. ex his caesa referuntur XXXIII milia, capti autem sunt mille trecenti. 7. Pyrrhus quinto demum anno, quam venerat, ab Italia uictus aufugit. qui post multa gravissimaque bella, quae gessit, in Graecia apud Argos Achaiae florentissimam urbem, Spartani regni auuiditate seductus, saxo ictus occubuit.*

<sup>1125</sup> Oros. *hist.* 4.2.8: *Tunc quoque apud Romanos Sextilia virgo Vestalis conuicta damnataque incesti ad portam Collinam viva defossa est.*

<sup>1126</sup> Fra tutti, v. M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 144.

<sup>1127</sup> Cfr. Eusebii Pamphili *Chronographia*, cit., p. 200.

<sup>1128</sup> A tal proposito, emblematica è l'espressione utilizzata da M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 145, la quale allude al «superamento definitivo del 'gentilizio', cioè completa acquisizione del 'publicum'».

<sup>1129</sup> Liv. 10.6.3-8: *Tamen ne undique tranquillae res essent, certamen iniectum inter primores civitatis, patricos plebeiosque, ab tribunis plebis Q. Et Cn. Ogulniis, 4. qui undique criminandorum patrum apud plebem accederent sed ipsa capita plebis, consulares triumphalesque plebeios, 5. quorum honoribus nihil praeter sacerdotia, quae nondum promiscua erant, deesset. 6. Rogationem ergo promulgarunt ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent placeretque angeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur. 7. Quemadmodum ad quattuor augurum numerum nisi morte duorum id redigi collegium potuerit, non inuenio, cum augures constet imparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres, suum quaque augurem habeant aut, 8. si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent; sicut multiplicati sunt cum ad quattuor quinque adiecti novem numerum, ut terni in singulas essent, expleuerunt. A questo punto il Patavino pone in evidenza alcune perplessità dovute alla riduzione del numero degli auguri a soli quattro – a meno che non ve ne fossero morti due –, circostanza alquanto strana giacché il loro numero doveva essere sempre dispari. Ciò avrebbe avuto origini lontane, per garantire alle tre tribù antiche (Rami, Tiziensi e Luceri) di avere un augure a testa – nel caso in cui fosse stato necessario, per la particolarità della celebrazione, averne più di uno, allora si sarebbe moltiplicato il numero in maniera proporzionale –.*

addietro, dall'accesso indiscriminato al consolato<sup>1130</sup>. La risposta in loro ingenerata, infatti, fu di appellarsi agli dèi, per evitare che i riti sacri potessero subire delle contaminazioni, tenendo lontano dall'urbe qualsiasi calamità<sup>1131</sup>. Nonostante ciò, non si opposero con grande accanimento, visto che le richieste plebee si facevano sempre più insistenti e non avrebbe più avuto come oggetto l'accesso alle cariche di maggior prestigio, in precedenza negategli o comunque raggiunte con enormi fatiche, giacché tutti i più alti (e incerti) gradi erano stati raggiunti, a partire da consolato e censura<sup>1132</sup>.

Fu così che la proposta di legge plebea avrebbe suscitato un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori, tra i quali a spiccare sono soprattutto il patrizio Appio Claudio – assolutamente conservatore – e il plebeo Publio Decio Mure. Il confronto fra i due avrebbe avuto come oggetto i diritti acquisiti da patriziato e plebe, ricorrendo agli stessi argomenti che erano stati spesi, a suo tempo, a favore e contro la *leges Liciniae Sextiae* del 367 a.C.<sup>1133</sup>. Decio pare che avesse rievocato la figura del padre e la sua *devotio*<sup>1134</sup> sebbene, stando a Livio, questa allusione sarebbe stata sovrabbondante, giacché avrebbe acquisito la medesima forza – dinanzi agli dèi – di cui avrebbe disposto Appio Claudio. Ciò sarebbe stato suffragato dal riferimento che il Patavino fa tanto al comando delle battaglie e al richiamo degli auspici, quanto ai trionfi ottenuti<sup>1135</sup>.

Il popolo acclamava a gran voce la legge, chiedendo che venissero subito chiamate a votare le tribù, favorendo la sua approvazione. In realtà, in quel giorno vi fu l'apposizione

---

<sup>1130</sup> Liv. 10.6.9: *Ceterum quia de plebe adlegebantur, iuxta eam rem aegre passi patres quam cum consultam uulgari uiderent.*

<sup>1131</sup> Liv. 10.6.10: *Simulabant ad deos id magis quam ad se pertinere: ipsos uisuros ne sacra sua polluantur; id se optare tantum ne qua in rem publicam clades ueniat.*

<sup>1132</sup> Liv. 10.6.11: *Minus autem tetendere, adsueti iam in tali genere certaminum uinci; et cernebant aduersarios non, id quod olim uix sperauerint adfectantes magnos honores des omnia iam in quorum spem dubiam erat certatum adeptos, multiplices consulatus censurasque et triumphos.*

<sup>1133</sup> Liv. 10.7.1-2: *Certatum tamen suadenda dissuadendaque lege inter Ap. Claudium maxime ferunt et inter P. Decium Murem. 2. Qui cum eadem ferme de iure patrum ac plebis quae pro lege Licinia quondam contraque eam dicta erant ...* Sulle *leges Liciniae Sextiae*, v. G. ROTONDI, 'Leges publicae', cit., 216 ss.

<sup>1134</sup> Liv. 10.7.2-4: ... *cum plebeiis consulatus rogabatur disseruissent, 3. retulisse dicitur Decius parentis sui speciem, qualem eum multi qui in contione erant uiderant, incinctum Gabino cultu super telum stantem, quo se habitu pro populo ac legionibus Romanis deuouisset: 4. tum P. Decium consulem purum piumque deis immortalibus uisum aequae ac si T. Manlius collega eius deuoueretur.*

<sup>1135</sup> Liv. 10.7.5-7: *tum P. Decium consulem purum piumque deis immortalibus uisum aequae ac si T. Manlius collega eius deuoueretur; eundem P. Decium qui sacra publica populi Romani faceret legi rite non potuisse? Id esse periculum ne suas preces minus audirent di quam Ap. Claudii? Castius eum sacra priuata facere et religiosius deos colere quam se? 6. Quem paenitere uotorum quae re publica nuncupauerint tot consules plebei, toto dictatores? Aut ad exercitus euntes aut inter ipsa bella? 7. Numerarentur duces eorum annorum, quibus plebeiorum ductu et auspicio res geri coeptae sint; numerarentur triumphus; iam ne nobilitatis quidem suae plebeios paenitere.* La centralità della plebe nello svolgimento di funzioni divine, oltre che nelle cariche magistratuali viene ribadita sempre da Livio in 10.8. Sulla *devotio* di Publio Decio Mure, console nel 340 a.C., e, in particolare, sulla consacrazione della sua stessa vita e delle forze nemiche agli dèi e alla patria per propiziare la vittoria dell'esercito romano su quello latino, nel corso di una battaglia svoltasi nei pressi di Veseri (località situata nell'attuale Campania) – circostanza, peraltro, dotata di una singolarità e di una rilevanza tale da essere stata ripresa, in alcune sue parti, nei quadri di Rubens –, v. in letteratura L. GAROFALO, *Rubens e la 'devotio' di Decio Mure*, Napoli, 2011, 5 ss., ora come articolo autonomo dal medesimo titolo (per quanto testo e corredo bibliografico siano stati in questa ultima sede ampliati), in *Echi del diritto romano nell'arte e nel pensiero*, Pisa, 2018, 28; V. ROTONDI, *Il sacrificio a Roma. Riti, gesti, interpretazioni*, Roma, 2013, 158; G. FERRI, *Consacrato alle potenze della Terra: la 'devotio'*, in *Terrantica*, a cura di M. Bettini e G. Pucci, Milano, 2015, 144; ID., *La 'devotio'*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome*, Roma, 2017, 349 s.

del veto da parte di alcuni tribuni, i quali, il giorno seguente, avrebbero cambiato parere, favorendone una sua approvazione a grande maggioranza. Fu così che, in quell'anno, la *lex Ogulnia* avrebbe ampliato il collegio dei Pontefici<sup>1136</sup> travolgendo, di fatto, quello che fu l'unico e ultimo baluardo rimasto ad appannaggio del solo patriziato<sup>1137</sup>.

L'altro episodio strettamente connesso con la vicenda delle Vestale Sestilia – che ne costituisce il suo 'superamento' – è centrato sulla figura del censore Gaio Fabrizio Lusino, servitore incorrotto e ossequioso dell'urbe<sup>1138</sup>. L'uomo, infatti, nel 275 a.C. avrebbe rimosso dal senato il console Publio Cornelio Rufino perché trovato in possesso di dieci libbre d'argento lavorato<sup>1139</sup>. In quegli anni il censore Gaio Fabrizio Lusino sarebbe stato corrotto da Pirro – senza successo<sup>1140</sup> – e invitato ad abbandonare la sua patria in costanza di un incontro avvenuto tra i due che aveva come oggetto la determinazione delle sorti che sarebbero spettate ad alcuni prigionieri di guerra<sup>1141</sup>. In cambio gli sarebbero state date delle laute ricompense: la possibilità di diventare suo consigliere, luogotenente e spartire con lui le fortune regali<sup>1142</sup>, le amicizie, i doni<sup>1143</sup>, una parte del suo potere<sup>1144</sup> e la quarta parte del suo regno<sup>1145</sup>. Il comportamento serbato dal censore – che incarna in sé i valori tipicamente romani – sarebbe stato un segno tangibile dell'operatività e dell'importanza che nell'urbe sarebbe stata attribuita alla *lex Ovinia tribunicia*<sup>1146</sup> – plebiscito del *concilium plebis* databile al 318-312 a.C. –, mediante la quale sarebbero stati implementati i poteri di cui disponevano i censori. Tra questi, oltre ai compiti che erano loro propri sin da tempi immemori, come il censimento del popolo e dei loro beni, la vigilanza sui loro costumi, viene assommato il potere di nominare i membri del senato attraverso la *lectio senatus*, facoltà che in precedenza sarebbe spettata ai consoli. Mediante quest'ultimo potere i censori avrebbero potuto escludere alcuni membri dal senato, sebbene «limitatamente al tempo d'esercizio della loro

---

<sup>1136</sup> Liv. 10.9.1-3: *Vocare tribus ex templo populus iubebat apparebatque accipi legem; ille tamen dies intercessione est sublatus. 2. Postero die deterritis tribunis ingenti consensu accepta est. 3. Pontifices creantur suavor legis P. Decius Mus P. Sempronius Sophus C. Marcius Rutulus M. Linius Denter, quinque augures item de plebe, C. Genucius P. Aelius Paetus M. Minucius Faesus C. Marcius T. Publilius. Ita octo pontificum, novem augurum numerus factus.*

<sup>1137</sup> Sulla *lex Ogulnia de auguribus et pontificibus* del 300 a.C., v. G. ROTONDI, 'Leges publicae', cit., 236. Per una ricostruzione della vicenda – con gli evidenti elementi di connessione con l'episodio della Vestale Sestilia – v. M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 146 ss. e 154, ma anche, in tempi più recenti, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 111 s.

<sup>1138</sup> Su questo secondo episodio si sofferma M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 145, alludendo a un caso di «crescita e conferma della validità del sistema tramite l'affermazione dei suoi valori culturali».

<sup>1139</sup> Questo è quanto ci viene riferito da Liv. *per.* 14.

<sup>1140</sup> Liv. *per.* 13.3; Sen. Phil. *ep.* 98.13; Flor. 1.13.21; Eutr. 2.12.3.

<sup>1141</sup> Liv. *per.* 13.3: *C. Fabricius missus ad eum a senatu, ut de redimendis captivis ageret, frustra ut patriam desereret a rege temptatus est.*

<sup>1142</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 19.14.6.

<sup>1143</sup> Sen. Phil. *ep.* 98.13.

<sup>1144</sup> Flor. 1.13.21.

<sup>1145</sup> Eutr. 2.12.3.

<sup>1146</sup> Il contenuto della *lex Ovinia de senatus lectione* è ricostruibile solo grazie a un passo di Festo. In particolare, alludo a Paul.-Fest. voce *Praeteriti senatores* (Lindsay 290): *Praeteriti senatores quondam in opprobrio non erant, quod, ut reges sibi legebant, sublegebantque, quos in consilio publico haberent, ita post exactos eos consules quoque et tribuni militum consulari potestate coniunctissimos sibi quosque patriciorum, et deinde plebeiorum legebant; donec Ovinia tribunicia intervenit, qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quemque curiatim in senatum legerent. Quo factum est, ut qui praeteriti essent et loco moti, haberentur ignominiosi.*

carica, e con deliberazione motivata»<sup>1147</sup>. Ed è proprio nel rapporto tra la *lex Ovinia tribunicia* e la vicenda di Publio Cornelio Rufino che si innestano le virtù del *bonus vir* riconosciute a Gaio Fabrizio Luscino. Difatti, quest'ultimo avrebbe potuto cedere alle lusinghe di Pirro, ma non l'ha fatto, come non ha soprasseduto all'episodio del senatore, che venne rimosso dal senato. E la *severitas* prestata dal censore – proprio in quest'ultimo caso – diviene ancor più lampante giacché, come riportato da Dionigi di Alicarnasso<sup>1148</sup>, il comportamento (per quanto biasimevole) del senatore sarebbe stata poca cosa di fronte alla ricchezza e alle fortune che avrebbe potuto incamerare nel caso in cui avesse ceduto alle lusinghe del re dell'Epiro. Dunque, si sarebbe trattato di un 'uomo a tutto tondo', che incarnava in sé i valori della *civitas*, avendo da un lato evitato ogni forma di tentazione e di corruzione verso la propria patria e, dall'altro lato, avrebbe perseguito – in forza della *lex Ovinia tribunicia* – una condotta deplorabile, per quanto fosse di modestissimo valore<sup>1149</sup>.

#### 8. *L'incesto in età repubblicana (II): 'virgines Vestales' suicide.*

Nel 266 a.C., alla vigilia della prima guerra punica, si colloca l'incesto che vede come protagonista la *virgo Vestalis* Caparronia<sup>1150</sup>. La vicenda – di cui conserviamo traccia solo grazie alle versioni di Eusebio e di Orosio – si inserisce, anche in questo caso, in un contesto connotato dalla diffusione di una *pestilentia* che avrebbe reso necessaria, vista la sua particolare atrocità, la consultazione dei libri Sibillini.

La fonte principale e più particolareggiata di cui disponiamo è

Oros. *hist.* 4.5.6-9: *Anno ab Urbe condita CCCCLXXXI pestilentia ingens apud Romam conflagravit, cuius atrocitatem significare contentus sum, quia verbis implere non possum. 7. si enim spatium temporis quo mansit inquiritur, ultra biennium vastando porrecta est; si depopulatio quam egerit, census indictus est, qui non quantum hominum deperisset, sed quantum superfuisset, inquireret; si violentia qua adfecerit, Sibyllini libri testes sunt, qui eam caelesti ira impositam responderunt. 8. sed, ne quemquam quasi temptatio cavillationis offendant, quod, cum Sibylla iratos deos dixerit, nos iram caelestem dixisse videamur, audiat et intellegat, quia haec, etsi plerumque per aerias potestates fiunt, tamen sine arbitrio omnipotentis Dei omnino non fiunt. 9. Eodem tempore Caparronia virgo Vestalis incesti rea suspensio perit: corruptor eius consciique servi supplicio adfecti sunt.*

<sup>1147</sup> Così G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 233 s. e M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 151 s.

<sup>1148</sup> Dion. Hal. *Ant. Rom.* 20.13.1: Ὁ ὕπατος Φαβρίκιος τιμητῆς γενόμενος ἄνδρα δυσὶ μὲν ὑπατείαις, μιᾷ δὲ δικτατορείᾳ κεκοσμημένον, Πόπλιον Κορνῆλιον Ρουφῖνον, ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ συνεδρίου τῆς βουλῆς, ὅτι πρῶτος ἐν ἀργυρῶν ἐκπωμαίων κατασκευῇ πολυτελεῖς ἔδοξε γενέσθαι, δέκα λίτρας ἐκπωμαίων κτησάμενος αὐτὰι δ' εἰσὶν ὀλίγω πλείους ὀκτὼ μῶν Ἀττικῶν.

<sup>1149</sup> Sulla vicenda che vede coinvolto il censore Gaio Fabrizio Luscino, anche alla luce della *lex Ogulnia tribunicia*, cfr. in letteratura M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 152 ss.

<sup>1150</sup> Per quanto riguarda la datazione della vicenda, le fonti sono pressoché concordi nel collocarla nell'anno 266, come si evince da Oros. *hist.* 4.5.6, ma anche dalla versione latina del *Chronicon* di Eusebio che inquadra l'episodio nel 266-265 (Euseb. Hier. *Chron.* 131, Abr. 1741) e in quella armena che lo inquadra nel 265-262 (Euseb. Hier. *Chron.* 200, Abr. 1751). Sulla datazione, cfr. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 201.

Dalla testimonianza riportata si evince che la *pestilentia* dell'anno 266 fu particolarmente grave e duratura nel suo persistere, dato che stava sconvolgendo Roma da ormai due anni, mietendo un gran numero di vittime tra la popolazione<sup>1151</sup>.

Si sarebbe resa dunque necessaria la consultazione dei libri Sibillini, anche al fine di comprendere la causa scatenante di questa pestilenza così atroce, da essere addirittura considerata di ferocità e disumanità indescrivibili. L'esito apparve quasi scontato: anche in questo caso, infatti, l'origine sarebbe stata l'ira divina. Subito dopo questa breve descrizione 'di contorno', l'attenzione dell'apologeta si concentra sull'episodio della *virgo Vestalis* Caparronia che, proprio nel 266, sarebbe stata accusata di incesto e, per evitare le conseguenze di una sentenza di condanna, si tolse la vita per impiccagione<sup>1152</sup>. Diversa invece la sorte che sarebbe spettata ai complici: il suo amante e gli schiavi<sup>1153</sup>, infatti, morirono sotto

---

<sup>1151</sup> Si sofferma sulla *pestilentia* diffusasi nel 266 a.C. M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231, nt. 64.

<sup>1152</sup> Sul suicidio di Caparronia, v. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322; Y. GRISÉ, *Le suicide dans la Rome antique*, Montréal - Paris, 1982, 35.

<sup>1153</sup> Si sofferma sulla correttezza e, in particolare, sul corretto significato da attribuire al termine '*consciis*', TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 98 s., il quale osserva come «*Consciis*, der Mitwisser und als solcher, abgesehen von den Verbrechen, für welche die Anzeigepflicht besteht, rechtlich von den Verantwortung frei, wird namentlich bei nicht juristischen Schriftstellern nicht selten für den weniger activ hervortretenden Mitthäter gebraucht». Del pari, in tempi più recenti, F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 144 ss., il quale mette in evidenza come con quest'ultimo si voglia alludere a «colui che è a conoscenza di un delitto». Si tratterebbe, dunque, a suo dire di una «forma di complicità indiretta», giacché fatta eccezione per «i casi per i quali era configurabile un dovere di denuncia, esso è giuridicamente esente da ogni responsabilità» (p. 146). Partendo da queste premesse, il Guizzi sostiene che non sia fuori luogo sostenere che la testimonianza di Orosio possa «intendersi nel senso che i '*servi consciis*' non furono soltanto i servi che erano nella posizione di complici ma talvolta anche coloro che avevano la semplice conoscenza del fatto delittuoso», arrivando sino alla conclusione estrema per cui «è lecito supporre che il *crimen incestis*», in forza proprio della sacramentalità e della religiosità di cui è intriso, «possa annoverarsi fra quei *crimina* per i quali v'era l'obbligo della denuncia». Peraltro, la testimonianza di Orosio non è la sola a considerare '*consciis*' colui che fosse soltanto a conoscenza di un fatto criminoso, senza aver concretamente contribuito, in qualità di compartecipe, alla commissione del fatto. Ciò risulta esplicito in due brani di Cicerone (*Cluent.* 20.56: ... itaque C. Fabricium quem propter familiaritatem Oppianici conscium illi facinori fuisse arbitratur, 22.59: *Quid est quod iam de Oppianici persona causaque plura dicamus? Apud eosdem iudices reus est factus, cum his duobus praeiudicis iam damnatus esset; ab isdem autem iudicibus qui Fabriciorum damnatione de Oppianico iudicabant locus ei primus est constitutus. Accusatus est criminibus grauissimis, et eis quae a me breuiter dicta sunt et praeterea multis quae ego omnia nunc omitto; accusatus est apud eos qui Scamandrum ministrum Oppianici, C. Fabricium conscium malefici condemmarant*), ove mentre Oppianico è considerato il condannato principale, Scamandro e Fabrizio ricoprono un ruolo di secondo piano, giacché mentre il primo sarebbe stato l'esecutore materiale (*ministrum Oppianici*), gli altri due sarebbero stati dei meri complici nel crimine (*consciis malefici*), ossia del tentativo di avvelenamento di Abito. Su questo episodio, v. in dottrina P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 2, nt. 4; V.M. PATINO, *La 'Pro Cluentio' di Cicerone I. Introduzione e commento dei §§ 1-81*, herausgegeben von P. Fedeli und H.-C. Günther, Nordhausen, 2009, 18, ma anche, in tempi più recenti, R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 556. Del pari, nella difesa di Celio Rufo dall'accusa di veneficio di Clodia, l'Arpinate avrebbe chiesto chi commissionò il delitto, di quale complice o favoreggiatore si fosse avvalso (Cic. *Cael.* 23.57: *Cui denique commisit, quo adiutore usus est, quo socio, quo conscio, cui tantum facinus, cui se, cui salutem suam credidit? Seruisne mulieris? Sic enim obiectum est*). Su quest'episodio, cfr. P. FERRETTI, *Complicità*, cit., 2, nt. 4 e R. SCEVOLA, *Sul concorso di persone nel diritto penale romano*, cit., 556. Volendo tornare alla testimonianza di Orosio, giova ricordarlo anche quanto sostenuto da L. SCHUMACHER, '*Servus index*', cit., 22, il quale mette in evidenza come gli schiavi non sono ritenuti responsabili in qualità di complici, sebbene la loro 'colpa' sia quella di non aver sporto denuncia giacché, secondo lo studioso – sulla scia del Guizzi –, «die Tragweite des Inzests, d. h. die Konsequenz der aus diesem Verbrechen resultierenden *ira deae* für das Gemeinwesen, rechtfertigte die Verpflichtung zur Anzeige». Dunque, il fatto di non aver denunciato doveva considerarsi tanto un reato di partecipazione, quanto di conoscenza. Perciò, conclude lo studioso, «Infolge dieser Normierung sahen sich die Sklaven der inzestuösen Vestalin wie

le verghe<sup>1154</sup>. Quel che balza immediatamente agli occhi è la peculiarità della morte – confermata, peraltro, anche dalla versione latina del *Chronicon*<sup>1155</sup> – della donna che anziché attendere l'esito naturale del giudizio – ossia di essere sepolta viva –, avrebbe deciso di suicidarsi, impiccandosi.

Volendo, anche in questo caso, cercare di analizzare il contesto all'interno del quale si colloca l'incesto di Caparronia, vediamo che sullo sfondo vi sia la diffusione incontrollata di una *pestilentia* dall'atrocità inaudita, che avrebbe mietuto un numero consistente di vittime, circostanza per cui si sarebbe reso necessario un censimento della popolazione – di cui si trova traccia oltre che in Orosio, anche in Livio<sup>1156</sup> –. Ma è sempre Livio, nelle sue *Periochae*, a ricordarci come, dopo la vittoria sui Tarantini (nel 272 a.C.) e sui Piacentini, con la formazione delle colonie ad *Ariminum* (nel territorio Piceno) e a *Beneventum* (nel Sannio) nel 269-268 a.C. Prima di spostare l'attenzione sulle vittorie contro Umbri e Salentini e sull'ampliamento del numero dei questori a otto, fatti occorsi nell'anno 267, il popolo romano avrebbe iniziato per la prima volta a fare uso di monete d'argento. Di questo fatto si trova traccia anche in Plinio 'il Vecchio'<sup>1157</sup>, il quale avrebbe collocato la coniazione dell'*argentum signatum* nel 485 di Roma, ossia nell'anno 269 a.C., sotto il consolato di Quinto Ogulnio Gallo e di Gaio Fabio Pittore, cinque anni prima dell'inizio delle guerre puniche<sup>1158</sup>. Del pari, riferimenti si rinvengono anche nella versione latina del *Chronicon* di Eusebio – non, invece, in quella armena, per quanto appaia nuovamente nel *Chronicon Paschale*<sup>1159</sup> –, ove viene fatto cenno alla creazione e nella diffusione nell'urbe di una moneta di argento<sup>1160</sup>, ma anche in Zonara<sup>1161</sup>. Dunque, la nascita della moneta potrebbe essere verosimilmente collocata

---

deren männlichen Partners einer doppelten Gefahr ausgesetzt. Unterließen sie die Anzeige, hatten sie, falls die Schuld ihrer Herren festgestellt wurde, das Leben verwirkt. Andernfalls aber standen sie der Untersuchung als Zeugen zur Verfügung und wurden, um ihren Aussagen Beweiskraft zu verleihen, dem peinlichen Verhör unterworfen».

<sup>1154</sup> Sull'incesto di Caparronia e sul coinvolgimento dei suoi complici, v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146, nt. 93; F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 215 s.; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 201; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 4; L. SCHUMACHER, *'Servus index'*, cit., 22; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 105 s.; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 155 ss.; H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins?*, cit., 581, nt. 70; R. LORSCH WILDFANG, *Rome's Vestal Virgins. A Study of Rome's Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Empire*, London - New York, 2006, 85; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 78 s.; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 28 s.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 113.

<sup>1155</sup> Euseb. Hier. *Chron.* 131: *Romae virgo Vestalis in stupro detecta laqueo vita explet.*

<sup>1156</sup> Liv. *per.* 16: *Lastrum a censoribus conditum est. Censa sunt civium capita CCCLXXXII milia CCXXXIII.*

<sup>1157</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 33.13.44: *Argentum signatum anno urbis CCCCLXXXV, Q. Ogulnio C. Fabio cos., quinque annis ante primum Punicum bellum.* Sulla nascita della moneta e, in particolare, sulla versione di Plinio 'il Vecchio' che è considerata centrale sul punto, cfr. J.G. MILNE, *Roman Literary Evidence of the Coinage*, in *JRS*, XXVIII.1, 1938, 70 ss.; F. PANVINI ROSATI, *Monetazione preromana in Italia. Gli inizi della monarchia romana in Italia e la monetazione romano-campagna*, in *La moneta greca e romana*, a cura di F. Panvini Rosati, Roma, 2000, 90; S. ROMEO, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010, 232 e nt. 169; F. COARELLI, *'Argentum signatum'. Le origini della moneta d'argento a Roma*, Roma, 2013, 17 ss.

<sup>1158</sup> Quanto al consolato, nell'anno 269, di Quinto Ogulnio Gallo e Gaio Fabio Pittore, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 201.

<sup>1159</sup> *Chron. Pasch.* p. 327, 117-118. Ciò che balza agli occhi è che, in questo caso, la datazione è più tarda (274-273 a.C.).

<sup>1160</sup> Euseb. Hier. *Chron.* 130 (1.5.3).

<sup>1161</sup> Zon. *epit.* 8.7.

nell'anno 269, poco prima dunque dell'incesto di Caparronia. A questo punto, sulla scia della Martini, verrebbe da domandarsi il motivo per cui nella testimonianza di Orosio non venga fatto cenno all'*argentum signatum* e, del pari, in *per.* 15 vi sia la lacuna relativa all'incesto della Vestale. Secondo la studiosa, la lacuna sarebbe addebitabile, con riguardo al Patavino, al «carattere sintetico» del brano, circostanza che può «giustificare l'omissione dell'«incesto»», mentre, con riferimento a Orosio, la stessa evidenza come il cristiano avesse interesse solo a mettere in luce «i fatti scandalosi della Roma pagana»<sup>1162</sup>. Peraltro, è sempre Livio a metterci al corrente di un voto, fatto dal dittatore Lucio Furio al tempo della guerra contro gli Aurunci. L'episodio, infatti, vede come oggetto una incursione da parte di questa popolazione che era parsa pronta a combattere senza esitazione<sup>1163</sup>. Proprio per questo motivo il dittatore avrebbe più volte invocato, quando si era reso necessario, l'aiuto degli dèi e, durante la fase peggiore del combattimento, avrebbe fatto voto di dedicare un tempio a Giunone Moneta<sup>1164</sup>. Una volta rientrato dal territorio nemico, il dittatore avrebbe dato adempimento al suo voto e, dopo questo atto, si dimise. L'erezione del tempio sarebbe stata molto sentita a Roma, giacché il senato avrebbe dato ordine di eleggere due commissari che avevano il compito di far realizzare e soprassedere alla sua costruzione, in modo che fosse degno della grandezza e dello splendore di Roma. Alla costruzione sarebbe stata dedicata un'area della cittadella, in prossimità della casa di Marco Manlio Capitolino<sup>1165</sup>. Il tempio di Giunone Moneta venne consacrato un anno dopo rispetto a quello in cui venne professato il voto, durante il consolato di Gaio Marcio Rutulo e Tito Manlio Torquato<sup>1166</sup>. Ma subito dopo la cerimonia di inaugurazione si sarebbe verificato un evento prodigioso: cadde una pioggia di pietre e in pieno giorno si fece notte<sup>1167</sup>. A quel punto si rese necessaria la consultazione dei libri Sibillini, dopo la quale la città fu avvolta dalla superstizione e il senato decise di nominare un dittatore – che sarebbe stato Publio Valerio Publicola, al quale venne affiancato il *magister equitum* Quinto Fabio Ambusto – con il compito specifico di stabilire un calendario delle celebrazioni religiose<sup>1168</sup>.

<sup>1162</sup> Così M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 165.

<sup>1163</sup> Liv. 7.28.1-3: *Auruncum inde bellum ab repentina populatione coeptum; 2. metuque ne id factum populi unius consilium omnis nominis Latini esset, dictator - uelut aduersus armatum iam Latium - L. Furius creatus magistrum equitum Cn. Manlium Capitolinum dixit; 3. et cum - quod per magnos tumultus fieri solitum erat - iustitio indicto dilectus sine uacationibus habitus esset, legiones quantum maturari potuit in Auruncos ductae. Ibi praedonum magis quam hostium animi inuenti; prima itaque acie debellatum est.*

<sup>1164</sup> Liv. 7.28.4: *Dictator tamen, quia et ultro bellum intulerant et sine detractatione se certamini offerebant, deorum quoque opes adhibendas ratus inter ipsam dimicationem aedem Iunoni Monetae uouit; cuius damnatus uoti cum uictor Romam reuertisset dictatura se abdicauit.*

<sup>1165</sup> Liv. 7.28.5: *Senatus duumuiros ad eam aedem pro amplitudine populi Romani faciendam creati iussit; locus in arce destinatus, quae area aedium M. Manli Capitolini fuerat.*

<sup>1166</sup> Liv. 7.28.6: *Anno postquam uota erat aedes Monetae dedicatur C. Marcio Rutulo tertium T. Manlio Torquato iterum consulibus.*

<sup>1167</sup> Liv. 7.28.7: *Prodigium extemplo dedicationem secutum, simile uetusto montis Albani prodigio; namque et lapidibus pluit et nox interdiu uisa intendi; librisque inspectis cum plena religione ciuitas esset, senatui placuit dictatorem feriarum constituendarum causa dici.*

<sup>1168</sup> Liv. 7.28.8: *Dictus P. Valerius Publicola; magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est. Non tribus tantum supplicatum ire placuit sed finitimos etiam populos, ordoque iis, quo quisque die supplicarent, statutus.*



Quel che è evidente è che «la trasformazione del tempio di *Iuno Moneta* in zecca dello Stato» è intimamente collegata con l'introduzione nell'urbe della moneta, senza far sorgere alcun dubbio alla ricostruzione fornita dalla Martini, a parere della quale «ambidue i fatti appaiono elementi di un binomio di grande significato culturale a cui, nel 265 a.C., l'incesto di Caparronia avrebbe dato, nella visione annalistica, 'ritualmente' sanzione»<sup>1169</sup>.

Nell'anno 236 viene collocato l'incesto di una Vestale ignota. Non abbiamo contezza, infatti, del contesto della vicenda, del nome della sacerdotessa coinvolta, dei suoi correi. L'unica informazione che abbiamo – che ci viene riportata dalla sola fonte utile per la ricostruzione della vicenda – è Eusebio che, nella sua versione latina del *Chronicon*<sup>1170</sup>, ci informa sul suicidio della donna, molto probabilmente atto a evitare le denigranti conseguenze del giudizio e la solita condanna alla sepoltura da viva<sup>1171</sup>.

### 9. L'incesto in età repubblicana (III): 'virgines Vestales' assolte.

Il primo episodio di assoluzione in età repubblicana è quello che vede come protagonista la *virgo Vestalis* Minucia che viene accusata d'incesto nell'anno 420 a.C. Il passo di riferimento per la ricostruzione dell'episodio che la vede coinvolta è

Liv. 4.44.11: *Eodem anno Postumia uirgo Vestalis de incestu causam dixit, crimine innoxia, ab suspitione propter cultum amoeniorem ingeniumque liberius quam uirginem decet parum abhorrens. Eam ampliatam, deinde absolutam pro collegii sententia pontifex maximus abstinere iocis colique sancte potius quam scite iussit.*

Stando alla testimonianza liviana<sup>1172</sup>, la *virgo Vestalis* Postumia sarebbe stata processata per incesto<sup>1173</sup>. In modo non dissimile dall'episodio che vede coinvolta Minucia, anche questa

---

<sup>1169</sup> M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 172.

<sup>1170</sup> Euseb. Hier. *Chron.* 491: *Virgo Vestalis Romae a seruo corrupta, propria manu se interemit.*

<sup>1171</sup> Alquanto esigui sono anche i riferimenti dottrinali, dato che dell'episodio del 236 si trova traccia solo in G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322 e, in tempi più recenti, in M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231.

<sup>1172</sup> Alla versione liviana si aggiunge Plut. *inim. util.* 6.89f: *προχειρότερον καὶ λαλιᾷ χρηῖσθαι θρασυτέρῳ πρὸς ἄνδρας διέβαλεν, ὥστε κριθῆναι φθορᾶς. εὐρέθη μὲν οὖν καθαρὰ τῆς αἰτίας, ἀπολύσας δ' αὐτὴν ὁ ἀρχιερεὺς Σπόριος Μινούκιος ὑπέμνησε μὴ χρηῖσθαι λόγοις ἀσεμνοτέροις τοῦ βίου. Θεμιστοκλεῖ δὲ Παιουσάνιας μὴδὲν ἀδικοῦντι προσετρίψατο τὴν ὑποψίαν τῆς προδοσίας διὰ τὸ χρηῖσθαι φίλῳ καὶ γράφειν συνεχῶς καὶ πέμπειν πρὸς αὐτόν. Ὅταν οὖν λεχθῆι τι μὴ ἀληθές, οὐχ ὅτι ψευδὸς ἐστὶ δεῖ καταφρονεῖν καὶ ἀμελεῖν, ἀλλὰ σκοπεῖν τί τῶν ὑπὸ σοῦ λεγομένων ἢ πραττομένων ἢ σπουδαζομένων, οὗε viene riportato anche il nome del *Pontifex Maximus* incaricato a condurre l'indagine. Su questa testimonianza si soffermano F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 57 e, seppur solo tangenzialmente, L. SCHUMACHER, 'Servus index', cit., 20, il quale mette in evidenza come siffatta individuazione sarebbe stata utile «um so die politische Vernichtung der patrizischen *gens Minucia* in deutliche Verbindung zum erneuten, vorerst aber gescheiterten Aufstieg des jetzt plebejischen Geschlechts zu setzen», ma anche, poco dopo, C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2 e M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230 e nt. 61.*

<sup>1173</sup> Sull'incesto di Postumia – e sulla sua conseguente assoluzione – soffermano la propria attenzione G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146 s. e nt. 93; F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 56 ss.; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 150 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 27, nt. 2; A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 104; L. SCHUMACHER, 'Servus index', cit., 20; E. CANTARELLA, *Passato*

sacerdotessa sarebbe stata sottoposta ad accusa a causa dell'abbigliamento eccessivamente elegante e il comportamento troppo libero rispetto a quello richiesto a una donna nella sua condizione. Ma quel che differisce è l'esito<sup>1174</sup>. Convenuta dinanzi al collegio dei Pontefici, infatti, la donna avrebbe avuto modo di difendersi e, dopo essere stata rinviata a giudizio, la causa si sarebbe conclusa a suo favore, con la sua assoluzione. Nonostante ciò, il *Pontifex Maximus* le avrebbe ordinato, di concerto con l'intero collegio, di astenersi *pro futuro* dalle frivolezze e di coltivare di più la santità rispetto all'eleganza<sup>1175</sup>.

In entrambe le vicende assumono un ruolo centrale la leggerezza nell'abbigliamento e l'impudicizia<sup>1176</sup>, che prenderebbe forma nella presa di parola sconsiderata, senza alcuna morigeratezza. D'altronde è un elemento dato per assodato nell'urbe che le donne fossero solite concedersi alla parola senza alcuna moderazione, come ben noto già a partire dalla vicenda leggendaria di Tacita Muta. Quest'ultima, infatti, avrebbe incarnato in sé il modello di virtù romana, personificazione del silenzio femminile. Secondo un antico precetto risalente a Numa<sup>1177</sup>, infatti, i romani veneravano una dea muta e silenziosa, una musa riservata, divinità dei morti, celebrata il ventuno di febbraio, il cui nome per l'appunto era proprio quello di Lara-Tacita. Il mito relativo a questa divinità ci è trasmesso dai *Fasti* di Ovidio<sup>1178</sup>, ove il Poeta avrebbe narrato la vicenda di una ninfa, una certa Naiade, figlia del fiume Almone, il cui nome, in origine, sarebbe stato quello di Lara (o anche Lala o Larunda), nome emblematico, che deriva dalla forma verbale greca 'λαλέω', che significa 'parlare', 'chiacchierare'<sup>1179</sup>. Fu proprio questa, infatti, la causa che avrebbe scatenato l'ira divina: Giove

---

*prossimo*, cit., 137; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 230, il quale rileva come ci sarebbero stati, a suo avviso, dei «più pretesti moralistici che altro: la ragazza era probabilmente intelligente e aveva offeso i soliti conformisti». Sulla vicenda di Postumia cfr. anche P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 77; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 27 s.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 110 s., anche mettendo a confronto la vicenda che vede coinvolta la nostra Vestale rispetto all'episodio di Minucia. A questo proposito, infatti, sostiene la studiosa che «la situazione di Minucia appare più grave, a causa della delazione di un servo che la accusò formalmente presso i pontefici di aver commesso reato d'incesto». Cfr., inoltre, F. MÜNZER, voce *Postumius*, in *RE*, XXII.1, Stuttgart, 1953, 891 ss.

<sup>1174</sup> Per quanto differisca l'esito tra l'episodio di Minucia e quello di Postumia, F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 150 s., sostiene che, comunque, «in entrambi si manifesta appieno il potere del *Pontifex Maximus*», intravedendo in ciò un elemento che funge da collante tra i due casi di incesto.

<sup>1175</sup> A parere di E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137, il monito avanzato dal *Pontifex Maximus* nei confronti della Vestale Postumia sarebbe stato particolarmente rilevante, giacché l'accusa mossale dal Pontefice Sp. Minucio «di aver indossato abiti a colori vistosi e di aver tenuto un comportamento scherzoso» sarebbero stati «due segni evidenti della sua mancanza di castità».

<sup>1176</sup> Del pari, il riferimento a uno stile di vita licenzioso per le donne – che poteva avere le sue ricadute nell'abbigliamento, ma anche nel tono e nel contenuto delle parole spese – è contenuto in Sen. Rhet. *contron.* 6.8: *Vixit modeste, castigate; non cultus in illa luxuriosior, non conuersatio cum uiris licentiosior; unum crimen eius uobis confiteor: ingenium habet.*

<sup>1177</sup> Alludo a Plut. *Numa* 8.6: τῷ δὲ Νομᾷ δρᾶμα θεᾶς τινοῦς ἢ νύμφης ὀρείας ἔρωσ ἦν καὶ συνουσία πρὸς αὐτὸν ἀπόρρητος, ὥσπερ εἴρηται, καὶ κοινὰ μετὰ Μουσῶν διατριβαί. Τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν μαυτευμάτων εἰς Μούσας ἀνήγε, καὶ μίαν Μοῦσαν ἰδίως καὶ διαφερόντως ἐδίδαξε σέβεσθαι τοὺς Ῥωμαίους, Τακίταν προσαγορεύσας, οἷον σιωπηλὴν ἢ ἐνεάν ὅπερ εἶναι δοκεῖ τὴν Πυθαγόρειον ἀπομνημονεύοντος ἐχεμυθίαν καὶ τιμῶντος. Nel passo di Plutarco viene messo in luce il valore che Numa avrebbe attribuito alle Muse e, in particolare, a una tra queste, una certa Tacita, cioè la 'muta'.

<sup>1178</sup> Ovid. *Fast.* 2.583-616.

<sup>1179</sup> Ovid. *Fast.* 2.583-602: *protinus a nobis quae sit dea Muta requires: / discite per antiquos quae mihi nota senes. / Iuppiter, immodico Iuturnae victus amore, / multa tulit tanto non patienda deo: / illa modo in silvis inter coryleta latebat, /*

avrebbe deciso di punirla dopo che la donna avrebbe rivelato alla sorella Giuturna e a Giunone l'amore che il dio provava verso di lei<sup>1180</sup>. A quel punto, Giove l'avrebbe sanzionata strappandole la lingua e affidandola a Mercurio, perché la conducesse negli Inferi. Però proprio quest'ultimo, durante il viaggio, la violentò. Da questa relazione illecita sarebbero nati due gemelli, i *Lari Compitales*<sup>1181</sup>, ai quali sarebbe stato riservato il compito di vegliare sulla città<sup>1182</sup>.

Quel che viene in evidenza con la vicenda di Lara Tacita e che, in qualche modo, vi è in comune con gli episodi delle Vestali Minucia e Postumia è disinvoltura nel parlare, nell'incapacità di moderare i toni e i contenuti dei discorsi. Questa incontinenza non sarebbe dipesa da una situazione caratteriale e personale di queste tre donne, quanto, piuttosto, sarebbe si sarebbe trattato di «una caratteristica e un difetto tipicamente femminili»<sup>1183</sup>.

Databile al 230 a.C.<sup>1184</sup> è invece l'incesto che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Tuccia, nobildonna di estrazione plebea, figlia del noto pretore dell'Apulia nel 190 a.C., Marco Tuccio<sup>1185</sup>. Le principali fonti per la ricostruzione della vicenda sono Dionigi di Alicarnasso, Valerio Massimo, Plinio il Vecchio e Livio.

---

*nunc in cognatas desiliebat aquas. / convocat hic nymphas, Latium quaecumque tenebant, / et iacit in medio talia verba choro: / "invidet ipsa sibi vitatque quod expedit illi / vestra soror, summo iungere membra deo. / consulite ambobus: nam quae mea magna voluptas, / utilitas vestrae magna sororis erit. / vos illi in prima fugienti obsistite ripa, / ne sua flumine corpora mergat aqua". / dixerat; adnuerant nymphae Tiberinides omnes / quaeque colunt thalamos, Ilia diva, tuos. / forte fuit Nais, Lara nomine; prima sed illi / dicta bis antiquum syllaba nomen erat, / ex vitio positum. saepe illi dixerat Almo / "nata, tene linguam": nec tamen illa tenet.*

<sup>1180</sup> Ovid. *Fast.* 2.603-604: *quae simul ac tetigit Iuturnae stagna sororis, / "effuge" ait "ripas", dicta refertque Iovis.*

<sup>1181</sup> Sui *Lares Compitales*, v. fra tutti A. FRASCHETTI, *Roma e il Principe*, Roma - Bari, 1990, 260 ss.

<sup>1182</sup> Ovid. *Fast.* 2.605-616: *illa etiam Iunonem adiit, miserataque nuptas / "Naida Iuturnam vir tuus" inquit "amat". / Iuppiter intumuit, quaque est non usa modeste / eripit huic linguam, Mercuriumque vocat: / "duc hanc ad manes: locus ille silentibus aptus. / nympha, sed infernae nympha paludis erit". / iussa Iovis fiunt. accepit lucus euntes: / dicitur illa duci tum placuisse deo. / vim parat hic, vultu pro verbis illa precatur, / et frustra muto nititur ore loqui, / fitque gravis geminosque parit, qui compita servant / et vigilant nostra semper in urbe Lares.*

<sup>1183</sup> E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 14; EAD., *Gli amori degli altri. Tra cielo e terra, da Zeus a Cesare*, Milano, 2018, 101, la quale mette in luce come, sia presso i romani che presso i greci, «da parola non rientrava tra gli strumenti di cui le donne sapevano fare buon uso, non apparteneva al genere femminile, non era di sua competenza». Più in generale, la studiosa si sofferma sull'intera vicenda che vede coinvolta Lara Tacita, ripercorrendo anche le festività inaugurate in suo onore (p. 13 ss.).

<sup>1184</sup> La datazione dell'incesto della *virgo Vestalis* Tuccia sarebbe questione alquanto controversa in dottrina. In particolare, ritengono l'episodio databile al 230 a.C., F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 206; ID., voce *Tuccius*, in *RE*, VII.1, Stuttgart, 1939, 768 ss.; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 229; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28 e nt. 5, ma anche 31, nt. 21; A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali del foro boario*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, cit., 57, nt. 17; B. KOWALEWSKI, *Frauegestalten*, cit., 334; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231 e più di recente, R. FIORI, *Ordalie e diritto romano*, in *Iura*, LXV, 2017, 92. Colloca invece l'episodio nel 228, C. CICHORIUS, *Römische Studien*, Leipzig, 1922, 15 ss., mentre nel 145, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 148, nt. 96. Di incerta datazione è infine per C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2.

<sup>1185</sup> Sull'episodio di Tuccia, v. in dottrina G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 148, nt. 96; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 5; S. BOLDRINI, *Virginità delle vestali: la prova, in Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del Convegno (Pesaro, 28-30 aprile 1994)*, a cura di R. Raffaelli, Ancona, 1995, 298 ss.; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; A. STAPLES, *From Good Goddess to Vestal Virgins. Sex and Category in Roman Religion*, London - New York, 1998, 150; B. KOWALEWSKI, *Frauegestalten*, cit., 334; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231 s.; H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins?*, cit., 581, nt. 72; M. LENTANO, *Properzio e i valori privati del 'mos maiorum': una lettura dell'elegia 4, 11*, in *Properzio tra tradizione e innovazione. Atti del Convegno Internazionale (Assisi-Spello, 21-23 maggio 2010)*, a cura di

Partendo dal primo, l'attenzione è posta su

Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.69.1-3: Ἐπι δὲ τούτου θαυμασιώτερόν ἐστι καὶ μύθῳ μᾶλλον εἰκότως ὁ μέλλω λέγειν. κατηγορησαί τινά φασιν ἀδίκως μιᾶς τῶν παρθένων τῶν ἱερῶν Τυρκίας ὄνομα, ἀφανισμόν μὲν πυρὸς οὐκ ἔχοντα προφέρειν, ἄλλας δὲ τινὰς ἐξ εἰκότων τεκμηρίων καὶ μαρτυριῶν ἀποδείξεις φέροντα οὐκ ἀληθεῖς κελυθεῖσαν δ' ἀπολογεῖσθαι τὴν παρθένον τοῦτο μόνον εἶπεῖν, ὅτι τοῖς ἔργοις ἀπολύσεται τὰς διαβολάς· 2. ταῦτα δ' εἰποῦσαν καὶ τὴν θεὸν ἐπικαλεσαμένην ἡγεμόνα τῆς ὁδοῦ γενέσθαι προάγειν ἐπὶ τὸν Τέβεριν ἐπιτρεψάντων μὲν αὐτῇ τῶν ἱεροφαντῶν, τοῦ δὲ κατὰ τὴν πόλιν ὄχλου συμπροπέμποντος· γενομένην δὲ τοῦ ποταμοῦ πλησίον τὸ παροϊμιαζόμενον ἐν τοῖς πρώτοις τῶν ἀδυνάτων τόλμημα ὑπομεῖναι, ἀρυσάμενην ἐκ τοῦ ποταμοῦ [καινῶ] κοσκίνῳ καὶ μέχρι τῆς ἀγορᾶς ἐνέγκασαν παρὰ τοὺς πόδας· 3. τῶν ἱεροφαντῶν ἐξερεῖσαι τὸ ὕδωρ. καὶ μετὰ ταῦτά φασι τὸν κατήγορον αὐτῆς πολλῆς ζητήσεως γενομένης μήτε ζῶντα εὐρεθῆναι μήτε νεκρόν. ἀλλ' ὑπὲρ μὲν τῶν ἐπιφανειῶν τῆς θεᾶς ἔχων ἔτι πολλὰ λέγειν καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἰρησθαι νομίζω.

Nella testimonianza riportata l'incriminazione mossa da un delatore anonimo contro la Vestale è quella di aver lasciato spegnere il fuoco sacro, ma, non essendo stato in grado di sostenere tale accusa, la stessa sarebbe stata affiancata da un'altra imputazione, quella di incesto che, per quanto fosse fondata su dichiarazioni false, sarebbe stata comunque sostenuta da testimonianze persuasive e convincenti corredata, peraltro, dalle dichiarazioni di alcuni testimoni. La difesa della donna sarebbe stata alquanto singolare: la sacerdotessa, infatti, anziché addurre dei motivi a suo sostegno, avrebbe preferito far parlare i fatti, invocando l'aiuto miracoloso della dea Vesta<sup>1186</sup>. Dopo il consenso ricevuto dai Pontefici per dimostrare la propria innocenza facendo uso di una particolare procedura, la Vestale si sarebbe diretta verso il fiume Tevere attingendo dell'acqua da un colino<sup>1187</sup> e l'avrebbe trasportata fino al Foro, presso il tempio della Dea, per versarla poi nei piedi dei sacerdoti, con vivo stupore di tutti i presenti. Quel che balza agli occhi e che, in qualche modo,

---

R. Cristofoli, C. Santini e F. Santucci, Assisi, 2012, 123; R. FIORI, *Ordalie*, cit., 92 ss.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 120 ss.

<sup>1186</sup> Che si fosse trattato di un intervento miracoloso viene attestato anche da Aug. *cin. Dei* 10.16.5: *Illa quippe miracula deorum gentilium quae commendat historia ... quod virgo Vestalis de cuius corruptione quaestio vertebatur aqua inpleto cribro de Tiberi neque perflente abstulit controversiam ...* e in Tert. *apol.* 22.12. Sui passi, v. R. FIORI, *Ordalie*, cit., 92 s., nt. 401; C. MASI DORIA, *Acque e templi nell'Urbe. Il caso della Vestale Tuccia*, in *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. Ferretti, M. Fiorentini e D. Rossi, Trieste, 2017, 109 e nt. 61, ma anche, non molto tempo dopo, S. BOESCH GAJANO, *Un'agiografia per la storia*, Viella, 2020, 54, nt. 90 e M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 121.

<sup>1187</sup> Mette in risalto la particolarità dello strumento utilizzato dalla Vestale per trasportare l'acqua dal fiume al tempio, sulla scia di quanto sostenuto, in precedenza, da Masi Doria, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 121, osservando come «al di là dell'esigenza di mettere in luce la difficoltà dell'impresa», centrale sarebbe stata la «funzione assunta da tale strumento nella procedura di accensione del fuoco sacro». Peraltro, stando a quanto messo in evidenza da R. FIORI, *Ordalie*, cit., 94, questo strumento fosse stato l'emblema di «un curioso rovesciamento di un mito ellenico». Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dall'allusione a siffatto mito in Prop. *el.* 4.11.27-28: *ipsa loquor pro me: si fallo, poena sororum / infelix umeros urgeat urna meos.*

conferma sia la sacralità dell'episodio di Tuccia, quanto la sua innocenza è la scomparsa del delatore anonimo subito dopo il miracolo della Vestale.

Non troppo dissimile dalla versione dell'Alicarnassense sono le testimonianze di Valerio Massimo e di Plinio il Vecchio. In particolare, il primo – per quanto la vicenda venga da lui descritta in modo meno particolareggiato rispetto a Dionigi – ci rammenta che la *virgo Vestalis* Tuccia – nei cui confronti sarebbe stata mossa un'accusa di incesto<sup>1188</sup> – avrebbe deciso di utilizzare in sua difesa, come prova della sua innocenza, una prova, che da sempre era considerata alquanto ardua e rischiosa. La sacerdotessa, infatti, avrebbe chiesto l'intercessione di Vesta per potare l'acqua dal fiume sino al tempio<sup>1189</sup>. In questa versione, come ben si può notare, non vi alcuna allusione all'accusa di spegnimento del fuoco sacro di Vesta e neppure viene fatto cenno al delatore anonimo, allo strumento utilizzato per il trasporto dell'acqua – l'indicazione sul punto, infatti, è alquanto vaga, giacché nella fonte si legge solo che la sacerdotessa avrebbe fatto sempre uso degli strumenti della dea e che anche in questa occasione voleva utilizzarli per poter dimostrare la propria innocenza – e neppure al versamento dell'acqua, una volta raggiunto il luogo consacrato a Vesta, nei piedi dei sacerdoti. La versione di Plinio, invece, sarebbe ancor più succinta, dato che lo scrittore romano si sarebbe limitato a ricordare l'episodio mistico della Vestale Tuccia – collocandolo nell'anno 519 di Roma, vale a dire il 235 a.C. –, la quale si sarebbe rimessa alla divinità per dar prova della propria innocenza, che avrebbe portato l'acqua avvalendosi di un *cribum*<sup>1190</sup>.

Di tenore completamente diverso sarebbe stata invece la ricostruzione della vicenda conservata nelle *Periochae* di Livio e che per comodità riporto:

Liv. *per.* 20: *Tuccia, virgo Vestalis, incesti damnata est.*

La testimonianza del Patavino, pur nella sua estrema sinteticità, appare lapidaria: la *virgo Vestalis* Tuccia venne condannata per incesto. Diviene a questo punto necessario tentare di ricordare siffatta versione con quelle esposte in precedenza, ben più ricche di elementi ricostruttivi. Nonostante la brevità della scarna fonte, la dottrina è unanime nel ritenere la sua veridicità storica<sup>1191</sup>, veridicità che non pare potersi scalfire anche alla luce dello stesso

---

<sup>1188</sup> Come viene correttamente messo in evidenza da M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 121, il fatto che Valerio Massimo faccia uso del termine '*rea*' per indicare la Vestale, non significa che lo stesso considerasse la sacerdotessa colpevole, quanto piuttosto pare più corretto supporre che lo storico «avesse usato, seppur impropriamente, tale parola per indicare semplicemente la condizione di 'imputata', circostanza peraltro «chiaramente confermata dall'epilogo della vicenda». Inoltre, sembra ulteriormente suffragare la tesi della Ravizza la collocazione stessa del brano, sotto la rubrica '*Infames rei quibus de causis absoluti aut damnati sint*', come ben ci ricorda, oltre che la stessa Ravizza (p. 122 s.) anche C. MASI DORIA, *Acque e templi nell'Urbe*, cit., 107.

<sup>1189</sup> Val. Max. 8.1 abs. 5: *Eodem auxilii genere Tucciae virginis Vestalis incesti criminis reae castitas infamiae nube obscurata emersit. Quae conscientia certa sinceritatis suae spem salutis ancipiti argumento ausa petere est: arrepto enim cribro 'Vesta' inquit, 'si sacris tuis castas semper admovi manus, effice ut hoc hauriam et Tiberi aquam et in aedem tuam perferam'. Audaciter et temere iactis votis sacerdotis rerum ipsa natura cessit.*

<sup>1190</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 28.3.12: *exstat Tucciae Vestalis incesti deprecatio, qua usa aquam in cribro tulit anno Vrbis DXVIII.*

<sup>1191</sup> Sembrano suffragare la veridicità storica della ricostruzione liviana, *ex multis*, M. MEULDER, *Le cribble de la vestale Tuccia*, in *Latomus*, LXV, 2006, 340 ss. e, in particolare, 341, ma anche, più di recente, R. FIORI,

riferimento testuale che rinveniamo nella testimonianza dell'Alicarnassense, il quale avrebbe alluso alla vicenda di Tuccia come di un 'racconto mitico'<sup>1192</sup>. I passi nei quali veniva evocata l'innocenza della Vestale contenevano al loro interno una vicenda singolare, ma al contempo mistica, quella della prova, che parrebbe suffragare l'idea per cui si fosse trattato di un'aggiunta posteriore, finalizzata a smentire la condanna della sacerdotessa, per il mezzo del sacro – non si può infatti non ricordare come la Vestale avesse invocato l'intervento salvifico della dea Vesta, tramite una solenne preghiera, per riuscire nella difficile impresa e per dimostrare quindi la sua innocenza, alla fine riconosciuta –.

Di poco successiva alla vicenda che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Tuccia è l'episodio di Emilia, databile al 206 a.C. – almeno stando a Livio<sup>1193</sup> –, sacerdotessa anch'essa accusata di aver spento il fuoco sacro e il cui epilogo non sarebbe stato diverso, per quanto differente fosse stata la prova utilizzata dalla Vestale per dare fondatezza alla propria difesa. La fonte principale è

Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.68.3-4: λέγεται δὴ ποτε τοῦ πυρὸς ἐκλιπόντος δι' ὀλιγορίας τινὰ τῆς τότε αὐτὸ φυλακτούσης Αἰμιλίας ἐτέρᾳ παρθένῳ τῶν νεωστὶ κατελεγμένων καὶ ἄρτι μανθανουσῶν παραδούσης τὴν ἐπιμέλειαν ταραχὴ πολλὴ γενέσθαι κατὰ τὴν πόλιν ὄλην καὶ ζήτησις ὑπὸ τῶν ἱεροφαντῶν, μὴ τι μίαισμα περὶ τὸ πῦρ τῆς ἱερείας ἐτύγχανε γεγονός· ἔνθα δὴ φασὶ τὴν Αἰμιλίαν ἀνάτιον μὲν οὔσαν, ἀπορουμένην δ' ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι παρόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἄλλων παρθένων τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν βωμὸν ἐκτείνασαν εἰπεῖν· 4. Ἐστία τῆς Ῥωμαίων πόλεως φύλαξ, εἰ μὲν ὀσίως καὶ δικαίως ἐπιτετέλεκά σοι τὰ ἱερὰ χρόνον ὀλίγου δέοντα τριακονταετοῦς καὶ ψυχὴν ἔχουσα καθαρὰν καὶ σῶμα ἀγνόν, ἐπιφάνηθί μοι καὶ βοήθησον καὶ μὴ περιίδης τὴν σεαυτῆς ἱερείαν τὸν οἴκτιστον μόρον ἀποθανοῦσαν· εἰ δὲ ἀνόσιόν τι πέπρακταί μοι ταῖς ἐμαῖς τιμωρίαις τὸ τῆς πόλεως ἄγος ἀφάγνισον.

La *virgo Vestalis* Emilia sarebbe stata accusata di aver spento il fuoco sacro, affidandone negligenzemente la custodia a una novizia, ancora in fase di apprendimento e, dunque, troppo giovane per essere lasciata sola nella gestione di uno dei simboli principali a

---

*Ordalie*, cit., 93 e C. MASI DORIA, *Acque e templi nell'Urbe*, cit., 112. Avrebbe assunta una posizione più cauta M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 122, a parere della quale non è da escludere che il brano avesse assunto questo tenore a causa «di un errore dell'epitomatore a seguito di una lettura superficiale del testo di Livio» o, ancora, – versione apparentemente più verosimile – «di un'interpretazione sbagliata della parola 'rea', intesa non come semplice 'imputata', ma già come 'colpevole', oppure, infine, «che il riferimento fosse a un'altra Vestale effettivamente incestuosa». Ma nulla potrebbe essere sostenuto con certezza a parere della studiosa. Per F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 206; ID., voce *Tuccius*, cit., 769, si sarebbe trattato di una doppia versione fornita dal Patavino, mentre avrebbero alluso espressamente a «una semplice svista dell'epitomatore» – in completa opposizione alla posizione del Münzer – G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322 e, più di recente, M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 231, nt. 66.

<sup>1192</sup> Alludo all'espressione 'μῦθος μᾶλλον εὐκιδὸς' contenuta in Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.69.1.

<sup>1193</sup> Liv. 28.11.6-7: *plus omnibus aut nuntiatis peregre aut uisis domi prodigiis terruit animos hominum ignis in aede Vestae extinctus, caesaque flagro est Vestalis cuius custodia eius noctis fuerat iussu P. Licini pontificis. 7. Id quamquam nihil portendentibus dis ceterum negligentia humana acciderat, tamen et hostiis maioribus procurari et supplicationem ad Vestae haberi placuit.* Colloca la vicenda del 225, G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 148, nt. 96.

esclusivo appannaggio delle sacerdotesse consacrate a Vesta. L'animo dei cittadini fu molto scosso dalle conseguenze che questo fatto avrebbe potuto ingenerare nell'urbe, sebbene l'origine fosse stata individuata in un castigo divino. Per ordine del Pontefice massimo Publio Licinio sarebbe stata percossa con le verghe la sacerdotessa neofita che quella notte aveva il compito di vegliare sul fuoco sacro<sup>1194</sup>. Sebbene lo spegnimento delle fiamme fosse avvenuto per mera negligenza umana, nondimeno sarebbe stato necessario placare l'ira divina e ripristinare la *pax deorum*. Per farlo, anche in questo caso, la sacerdotessa avrebbe fatto ricorso a una procedura alquanto ardua e insidiosa, dagli esiti incerti. Emilia, infatti, per professare la propria innocenza avrebbe deciso di ricorrere alla protezione di Vesta, rivolgendole preghiere<sup>1195</sup> e chiedendole di provare la sua estraneità alla vicenda. Nel farlo la Vestale si sarebbe strappata un lembo della veste di lino e l'avrebbe gettata nel luogo in cui ardeva il fuoco sacro che, essendosi ormai spento, aveva lasciato solo ceneri. Ma accadde qualcosa di stupefacente: dalla veste avrebbe iniziato a riaccendersi una fiamma, dalla quale avrebbe ripreso vigore il fuoco sacro, lasciando i presenti basiti. L'innocenza di Emilia sarebbe così stata provata, senza abbisognare di elementi ulteriori per poter essere pienamente suffragata<sup>1196</sup>.

Nell'anno 204 viene collocata, invece, la vicenda che vede come protagonista la *virgo Vestalis* Claudia Quinta<sup>1197</sup>. La donna sarebbe stata accusata, tra le varie incriminazioni, anche

<sup>1194</sup> Liv. 28.11.6. Sulla fustigazione della colpevole, v. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322.

<sup>1195</sup> Liv. 28.11.7.

<sup>1196</sup> Sulla vicenda della *virgo Vestalis* Emilia, v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 148, nt. 96; G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 322; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; J. RÜPKE, 'Flamines, salii' and the Priestesses of Vesta: Individual Decision and Differences of Social Order in Late Republican Roman Priesthoods, in *Demeter, Isis, Vesta and Cybele. Studies in Greek and Roman Religion in Honour of G.S. Gasparro*, A. Mastrocinque and C. Giuffrè Scibona (edited by), Stuttgart, 2012, 191; C. MASI DORIA, *Acque e templi nell'Urbe*, cit., 111; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 119. Emblematica è la riflessione sul punto spesa, in tempi recenti, da R. FIORI, *Ordalie*, cit., 95 ss., il quale mette in evidenza come, per quanto sia verosimile che la fiamma sacra si fosse riaccesa giacché «sotto le ceneri di un fuoco apparentemente spento si nascondevano carboni ancora accesi anche a distanza di molte ore», non si può non rilevare come – sulla scia del Münzer – come in realtà «il racconto potrebbe essere la trasfigurazione leggendaria di un fatto storico, ossia della punizione, nel 178 a.C., da parte del pontefice massimo M. Emilio Lepido, di una vestale anonima». Quanto alle fonti, v. Liv. *per.* 41: *ignis in aede Vestae exstinctus est*; Obseq. 8: *Vestae penetrals ignis extinctus. Virgo issu M. Aemilii pontificis maximi flagro caesa negavit ulterius interiturum*. Su questo punto, cfr. in precedenza F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart, 1920, 173 ss.; ID., *Die römischen Vestalinnen*, cit., 199 ss.

<sup>1197</sup> Le fonti principali per la ricostruzione della vicenda sono Ovid. *Fast.* 4.305-328: *Claudia Quinta genus Clauso referebat ab alto / (nec facies impar nobilitate fuit), / casta quidem, sed non et credita: rumor iniquus / laeserat, et falsi criminis acta rea est. / cultus et ornatis varie prodisse capillis / obfuit ad rigidos promptaque lingua senes. / conscia mens recti famae mendacia risit / sed nos in vitium credula turba sumus. / haec ubi castarum processit ab agmine matrum / et manibus puram fluminis hausit aquam, / ter caput inrorat, ter tollit in aethera palmas / (quicumque aspiciunt, mente carere putant), / summissoque genu vultus in imagine divae / figit, et hos edit crine iacente sonos: / 'supplicis, alma, tuae, genetrix fecunda deorum, / accipe sub certa condicione preces. / casta negor: si tu damnas, mernisse fatebor; / morte luam poenas iudice victa dea; / sed si crimen abest, tu nostrae pignora vitae / re dabis, et castas casta sequere manus'. / dixit, et exiguo funem conamine traxit / mira, sed et scaena testificata loquar / mota dea est, sequiturque duces laudatque sequendo / index laetitiae fertur ad astra sonus*; Val. Max. 1.8.11: *Sunt et illa miraculorum loco, quod deusto sacrario Saliorum nihil in eo praeter lituum Romuli integrum repertum est; quod Servi Tulli statua, cum aedis Fortunae conflagrasset, inviolata mansit: quod Quintae Claudiae statua in vestibulo templi Martis deum posita bis ea aede incendio consumpta, prius P. Nasicus Scipione L. Bestia, iterum M. Servilio L. Lamia consulibus, in sua basi flammis intacta stetit.*

di incesto<sup>1198</sup>, ma il suo addebito venne scalfito dalla singolarità dell'azione che avrebbe compiuto. In quell'anno, infatti, la Vestale avrebbe disincagliato da sola una nave che trasportava lungo il fiume Tevere, in secca, il simulacro della *Magna Mater*, ossia della Dea Cibele. Grazie al suo provvidenziale intervento, la nave riuscì a raggiungere la sua destinazione, Roma e, in conseguenza di ciò, si sarebbe procurata la sua innocenza<sup>1199</sup>.

#### 10. *Gli ultimi episodi di cognizione sacra dell'incesto: vicende di Opimia e di Flornia.*

Gli incesti di Opimia e di Flornia si collocano nel corso della seconda guerra punica e vengono ricostruiti sulla base delle testimonianze di Livio, Plutarco e di Eusebio.

In particolare, stando a quanto riferitoci dal Patavino, la vicenda delle due donne viene collocata nell'anno 216 a.C., contestualmente al decesso del console Lucio Emilio Paolo durante la famosa battaglia di Canne<sup>1200</sup>, e alla disfatta del collega console Gaio Terenzio Varrone<sup>1201</sup>. In quel tempo, oltre a queste grandi sventure<sup>1202</sup> si sarebbero verificati altri prodigi, giacché sarebbero state riconosciute colpevoli di incesto – anche se nel passo l'allusione è esplicitamente allo *stuprum* – le due Vestali Opimia e Flornia<sup>1203</sup>. Per questo fatto increscioso, una di esse venne – come di consueto – seppellita viva presso la Porta

---

<sup>1198</sup> L'accusa di incesto – che andrebbe ad aggiungersi agli addebiti di essere una donna dai facili costumi, disinvolta, disinibita, oltre che pettegola – emerge in Hieron. *advers. Iovin.* 307 (p. 271): *Claudia virgo vestalis cum in suspicionem venisset stupri, et simulacrum matris Idaeae in vado Tiberis haereret, ad comprobendam pudicitiam suam fertur cingulo duxisse navem, quam multa milia hominum trahere nequiverant.*

<sup>1199</sup> Sulla vicenda da Claudia Quinta, cfr. M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 232, nt. 67; M. LENTANO, *Properzio*, cit., 122 s.; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 80; C. MASI DORIA, *Acque e templi nell'Urbe*, cit., 121 e R. FIORI, *Ordalie*, cit., 86 ss., il quale fornisce una descrizione dettagliata dell'episodio, tenendo conto di come lo stesso avrebbe subito, a suo dire, «una duplice trasfigurazione» (p. 86), una che emerge limpidamente dai *Fasti* di Ovidio (p. 87) e l'altra che viene ricondotta a un frammento di Seneca, recepito in seguito da San Gerolamo (p. 88).

<sup>1200</sup> In generale, sulla disfatta di Canne, v. Liv. 22.50.3: *ad Cannas fugientem consulem uix quinquaginta secuti sunt, alterius morientis prope totus exercitus fuit*, mentre sulla figura di Quinto Fabio Lucio Emilio, v. Liv. 22.49.10: *... priuatim Q. Fabio L. Aemilium praeceptorum eius memorem et uixisse [et] adhuc et mori ...*

<sup>1201</sup> Liv. 22.35.

<sup>1202</sup> In relazione agli eventi soprannaturali verificatisi dopo la disfatta di Canne e che avrebbero riguardato i pochi superstiti alla battaglia e Postumio, v. la dettagliata descrizione offerta da Liv. 23.24.7-13: *Silua erat uasta - Litanam Galli uocabant - qua exercitum traducturus erat. 8. Eius siluae dextra laeuaque circa uiam Galli arbores ita inciderunt ut immotae starent, momento leui impulsae occiderent. 9. Legiones duas Romanas habebat Postumius, sociumque ab supero mari tantum conscripserat ut uiginti quinque milia armatorum in agros hostium induxerit. 10. Galli oram extremae siluae cum circumsedissent, ubi intrauit agmen saltum, tum extremas arborum succisarum impellant; quae alia in aliam, instabilem per se ac male haerentem, incidentes ancipiti strage arma, uiros, equos obruerunt, ut uix decem homines effugerent. 11. Nam cum exanimati plerique essent arborum truncis fragmentisque ramorum, ceteram multitudinem inopinato malo trepidam Galli saltum omnem armati circumsedentes interfecerunt paucis e tanto numero captis, qui pontem fluminis petentes obsesso ante ab hostibus ponte interclusi sunt. 12. Ibi Postumius omni ui ne caperetur dimicans occubuit. 13. Spolia corporis caputque praecisum ducis Boii ouantes templo quod sanctissimum est apud eos intulere.*

<sup>1203</sup> Del pari, v. Liv. *per. 22: Opimia et Florentia, uirgines Vestales, incesti damnatae sunt.* Sull'episodio che vede coinvolte Opimia e Flornia, v. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., 146 s., nt. 93; F. MÜNZER, *Die römischen Vestalinnen*, cit., 217; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 91 s.; E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 248 s.; T.J. CORNELL, *Some Observations on the 'crimen incesti'*, cit., 28, nt. 5; A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 68 s.; ID., *La sepoltura delle Vestali*, cit., 106; L. SCHUMACHER, *'Sernus index'*, cit., 26; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 232; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 172 ss.; H.N. PARKER, *Why were the Vestals Virgins?*, cit., 581, nt. 70; P. NELLI, *Roma. Le Vestali*, cit., 80; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 29; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 113 ss. e, in particolare, 117 s.



Collina, mentre l'altra si suicidò per evitare che avesse luogo questa triste sorte<sup>1204</sup>, come si evince da

Liv. 22.57.2-4: *Territi etiam super tantas clades cum ceteris prodigiis, tum quod duae Vestales eo anno, Opimia atque Floronia, stupri compertae et altera sub terra, uti mos est, ad portam Collinam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciuerat; L. Cantilius scriba pontificius, quos nunc minores pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque uirgis in comitio caesus erat ut inter uerbera exspiraret. Hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium uersum esset, decemuirii libros adire iussi sunt et Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscitatum quibus precibus supplicisque deos possent placare et quaenam futura finis tantis cladibus foret. Interim ex fatalibus libris sacrificia aliquot extraordinaria facta, inter quae Gallus et Galla, Graecus et Graeca in foro bouario sub terram uiui demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro imbutum.*

Lo scriba pontificio Lucio Cantinio<sup>1205</sup>, accusato di aver stuprato Floronia, venne pubblicamente flagellato con le verghe dal *Pontifex Maximus*, fino al momento del suo decesso. Dato che questo fatto – verificatosi in mezzo a moltissime altre calamità – venne considerato un *prodigium*, i decemviri avrebbero avuto l'ordine di consultare i libri Sibillini e, al contempo, Quinto Fabio Pittore venne mandato a Delfi per interpellare l'oracolo e sapere con quali preghiere e con quali suppliche fosse possibile porre fine a così tante sciagure, placando l'ira divina. Intanto, dando seguito alle prescrizioni contenute nei *Libri Fatales*, furono compiuti alcuni sacrifici straordinari, tra i quali se ne ricorda uno, di origine etrusca<sup>1206</sup>. Dando seguito allo stesso, un uomo e una donna di Gallia e una coppia di Greci vennero seppelliti vivi nel foro Boario, in un luogo recintato da pietre e che già in passato sarebbe stato insanguinato da vittime umane, sebbene non con riti romani<sup>1207</sup>.

Pare di potersi vedere un punto di collegamento tra quest'ultimo episodio e quello che vede coinvolte le due sacerdotesse: sia la coppia di Galli e di Greci che le Vestali sono condannate – anche se la pena sarà evitata da Floronia che deciderà di suicidarsi – alla medesima fine: il seppellimento da vivi *in locum saxo consaeptum* per i primi e in un luogo interrato nei pressi di Porta Collina per le altre. Peraltro, l'esecuzione delle sacerdotesse consacrate a Vesta avrebbe richiesto un loro 'allontanamento' dal mondo terreno e un passaggio nella sfera del divino che sarebbe stata occasionata dai riti prescritti dagli dèi inferi

<sup>1204</sup> Sul suicidio di Floronia, v. Y. GRISÉ, *Le suicide*, cit., 35.

<sup>1205</sup> Stando a W. EDER, *'Servitus publica'*, Wiesbaden, 1980, 42 s., lo scriba Lucio Cantinio sarebbe stato un *seruus publicus*. Contra, L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 121, nt. 114, ma anche 126 s. e nt. 142, a parere del quale «il contesto di esecuzione, la pena uguale a quella dell'uomo libero ed il doppio nome farebbero escludere che si tratti di uno schiavo» (nt. 114). Peraltro, continua lo studioso, «se si trattasse di un libero, potrebbe porsi il problema della *provocatio*, anche perché, almeno in due casi di multa da parte del pontefice massimo, è attestata la *provocatio*» (nt. 114). Su questo punto, cfr. anche M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 118, nt. 501.

<sup>1206</sup> Si interroga sull'origine etrusca, finendo con l'escludere la derivazione greca, C. BÈMONT, *Les enterrés vivants du Forum Boarium. Essai d'interprétation*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, LXXII, 1960, 139 s. e A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 86 ss.

<sup>1207</sup> In merito al seppellimento presso al foro Boario della coppia di Greci e di Galli, cfr. G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 320 e A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 54 ss.

ad appannaggio dei Pontefici e, in particolare, del *Pontifex maximus*<sup>1208</sup>. Del pari, nel seppellimento della coppia di Galli e Greci il *magister* del collegio dei *XVviri* avrebbe pronunciato delle preghiere di antichissima memoria che avrebbero accompagnato il loro sotterramento<sup>1209</sup>. Infine, si può mettere in evidenza come quest'ultimo episodio avesse assunto, a tutti gli effetti, la conformazione di una vera e propria cerimonia espiatoria, la quale avrebbe fatto seguito all'uccisione delle Vestali<sup>1210</sup>.

L'incesto di Opimia e Floronia ci viene narrato anche da

Plut. *Fab.* 18.3: ὅσα μέντοι πρὸς ἰλασμοὺς θεῶν ἢ τεράτων ἀποτροπὰς συνηγόρευον οἱ μάντιες, ἐπράττετο. καὶ γὰρ εἰς Δελφοὺς ἐπέμφθη θεοπρόπος Πίκτωρ συγγενῆς Φαβίου, καὶ τῶν Ἑστιάδων παρθένων δύο διεφθαρμένας εὐρόντες, τὴν μὲν ὥσπερ ἐστὶν ἔθος ζῶσαν κατώρουξαν, ἡ δ' ὑφ' ἑαυτῆς.

Stando alla versione plutarchea – e volendo confrontarla con quella liviana, dalla quale si possono individuare alcuni punti di comunione e altri di frattura – si evince come l'episodio che vede coinvolte le Vestali Opimia e Floronia sarebbe da collocarsi subito dopo la battaglia di Canne (quindi nell'anno 216 a.C.). Ma quel che balza immediatamente all'occhio è che dello stesso si avrebbe avuto contezza solo a seguito della consultazione dell'oracolo di Delfi da parte di Quinto Fabio Pittore<sup>1211</sup>, per quanto le due sacerdotesse avrebbero subito, anche in questa versione, una 'fine' diversa, una suicidata e l'altra sepolta viva presso la Porta Collina.

La testimonianza di Eusebio è quella che più si distanzia sia dalla versione del Patavino che da quella di Plutarco. Stando alla versione latina del *Chronicon* – più ricca di elementi ricostruttivi – l'incesto delle due Vestali, sebbene sia collocato sempre nell'anno 216-215 a.C.<sup>1212</sup>, avrebbe comportato l'applicazione della medesima pena nei confronti delle

---

<sup>1208</sup> Plut. *Numa* 12.1: Οἱ δὲ Ποντίφικες καὶ τὰ περὶ τὰς ταφὰς πάτρια τοῖς χρηζοῦσιν ἀφηγοῦνται, Νομᾶ διδάξαντος μηδὲν ἡγεῖσθαι μίαισμα τῶν τοιοῦτων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐκεῖ θεοὺς σέβεσθαι τοῖς νενομισμένοις, ὡς τὰ κυριώτατα τῶν ἡμετέρων ὑποδεχομένους· ἐξαιρέτως δὲ τὴν προσαγορευομένην Λιβίτιναν, ἐπίσκοπον τῶν περὶ τοὺς θνήσκοντας ὁσίων θεῶν οὖσαν, εἴτε Περσεφόνην εἴτε μᾶλλον, ὡς οἱ λογιώτατοι Ῥωμαίων ὑπολαμβάνουσιν, Ἀφροδίτην, οὐ κακῶς εἰς μίαν δύναμιν θεοῦ τὰ περὶ τὰς γενέσεις καὶ τὰς τελευτὰς ἀνάπτοντες.

<sup>1209</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 28.3.7: *Cuius sacri precatationem, qua solet praecire XVvirum collegii magister, si quis legat, profecto uim carminum fateatur, omnia ea adprobantibus DCCCXXX annorum euentibus.*

<sup>1210</sup> Sulla centralità dell'espiazione, v. F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 157 e soprattutto, poco dopo, A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 73 e 85 s., il quale, peraltro, si sofferma – mettendoli in evidenza – sui punti di connessione tra l'episodio della sepoltura della coppia di Galli e Greci e quello che vede coinvolte le due Vestali. Su questi aspetti, v. pp. 59 e 71 ss.

<sup>1211</sup> Sull'invio a Delfi di Fabio Pittore, v. J. GAGÉ, *Apollon romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du 'ritus Graecus' à Rome des origines à Auguste*, Paris, 1955, 259 ss. e M. MONACA, *La sibilla a Roma. I libri Sibillini fra religione e politica*, Cosenza, 2005, 56.

<sup>1212</sup> Diversi sono invece i riferimenti di cui si rinviene traccia nella versione armena del *Chronicon* – che colloca l'episodio delle due Vestali nell'anno 214-213 a.C., con uno 'stacco temporale' indifferente (Euseb. *Hier. Chron.* 202, Abr. 1802) – e in quella *Paschale* – ove, invece, l'incesto viene fatto risalire all'anno 227-226 a.C. (Ol. 138.2) –.

due donne. Con ciò si intende che entrambe sarebbero state sottoposte alla sanzione tipicamente prevista, vale a dire la morte per seppellimento da vive<sup>1213</sup>.

Due sembrano essere gli eventi centrali che fungono da contorno all'incesto di Opimia e Floronia. Quanto al primo, si può ricordare come nell'anno 217 a.C., dopo una serie di sconfitte – iniziate nel 218 a.C. nel Ticino<sup>1214</sup>, nella Trebbia<sup>1215</sup>, passate per il 217 a.C. con la soccombenza presso il lago Trasimeno<sup>1216</sup>, per passare all'ultima, quella del 216 a.C., la peggiore, la disfatta di Canne –. Fu proprio in quegli anni, in conseguenza di queste sconfitte, che a Roma – dopo molti anni nel corso dei quali non se ne sarebbe più fatto uso e neppure sarebbe stato un rimedio desiderato – sarebbe ricorsa all'*extrema ratio* della dittatura, con il fine ultimo di arginare i pericoli per l'urbe e ripristinare nuovamente l'ordine. Dato che il console, ossia la sola persona che poteva nominare il *dictator* era assente e neppure sarebbe stato facile, vista la sua lontananza, intercettarlo facendogli avere dei messaggi ovvero tramite nunzio, sarebbe stato il popolo a provvedere – circostanza che mai si era verificata prima di allora – all'elezione del dittatore. La scelta sarebbe ricaduta su Quinto Fabio Massimo, affiancato dal *magister equitum* Marco Minucio Rufo<sup>1217</sup>.

Ancor più emblematico sarebbe stato l'altro evento, sempre collocabile nell'anno 217-216 a.C., quando, stando a Plinio, sarebbe stato coniato a Roma l'*aureus*<sup>1218</sup>. Ed è proprio quest'ultimo episodio, stando a quanto sostenuto dalla Martini, ad aver costituito la vera e propria «rottura», cui si collega l'incesto di Orbinia e di Florinia, nel medesimo anno<sup>1219</sup>.

---

<sup>1213</sup> Euseb. Hier. *Chron.* 134 (Abr. 1801): *Romae virgines Vestae ob stupri reatum terra obrutae sunt.*

<sup>1214</sup> Polyb. *hist.* 3.65-67.

<sup>1215</sup> Liv. 21.54.4: *Erat in medio riuus praealtis utrimque clausus ripis et circa obsitus palustribus herbis et quibus inculta ferme uestiuntur, uirgultis uepribusque*; Polyb. *hist.* 3.68.4: διαφθορήναι. νῦν δ' οἱ πλείους ἔφθασαν διαβάντες τὸν Τρεβίαν ποταμόν· τῶν δὲ καταλειφθέντων ἐπὶ τῆς οὐραγίας οἱ μὲν διεφθάρησαν, οἱ δὲ ζῶντες ἐάλωσαν ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων.

<sup>1216</sup> Liv. 22.4.1: *Hannibal quod agri est inter Cortonam urbem Trasumennumque lacum omni clade belli peruastat, quo magis iram hosti ad uindicandas sociorum iniurias acuat; et iam peruenerant ad loca nata insidiis, ubi maxime montes Cortonenses in Trasumennum sidunt*, 22.46.4: *Afros Romanam [magna ex parte] crederes aciem; ita armati erant armis et ad Trebiam ceterum magna ex parte ad Trasumennum captis.*

<sup>1217</sup> Liv. 22.8.5-6: *Itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum, dictatorem dicendum, ciuitas confugit; et quia et consul aberat, a quo uno dici posse uidebatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti [nec dictatorem populus creare poterat], 6. quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creauit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum.*

<sup>1218</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 33.3.47: *Aureus nummus post annos LI percussus est quam argenteus ita, ut scripulum ualeret sestertios nicens ...*

<sup>1219</sup> M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 179.

11. *Dalla repressione laica alla 'cognitio' del 'quaesitor': primi segnali di cedimento della competenza sacerdotale nell'incesto sacro.*

Gli ultimi episodi d'incesto di età repubblicana vedono come protagoniste tre Vestali, Emilia, Licinia e Marzia<sup>1220</sup>. I fatti sono collocabili nel 114-113 a.C.<sup>1221</sup>, periodo molto movimentato sul versante politico e militare sia per l'urbe che per l'Italia intera. Difatti, mentre Roma stava subendo pesanti sconfitte sul campo di battaglia, la penisola viveva un clima di terrore, sotto la paura di subire invasioni da parte dei Cimbri e dei Teutoni, oltre che continue e vessanti rivolte popolari. Come di consueto si doveva ricercare la causa di tutte queste sciagure, per cercare di debellarla e di ristabilire l'ordine.

In questo caso la colpa è stata addebitata al contegno poco licenzioso, anche in relazione alla posizione ricoperta, tenuto dalle Vestali Emilia, Licinia e Marcia, accusate di aver intrattenuto rapporti carnali con uomini del ceto equestre<sup>1222</sup>, contro le quali il popolo

---

<sup>1220</sup> Sull'incesto delle tre Vestali, cfr. in letteratura F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 94 s.; L. SCHUMACHER, 'Servus index', cit., 24 ss.; A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 83; ID., *La sepoltura delle Vestali*, cit., 107; L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 126 s.; C. VENTURINI, 'Quaestiones' non permanenti: problemi di definizione e di tipologia, in *Idee vecchie e nuove*, cit., 94 ss., ora in *Processo penale e società politica*, cit., 215 ss. (da cui si cita); E. CANTARELLA, *Passato prossimo*, cit., 137; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 232 ss.; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 188 ss.; E. FABRICIUS, *Über die 'lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia'*, Nikosia (Cyprus), 2016, 17; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 29 s.; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 193-221 s., che lo considera come un processo nei quali iniziano a emergere i «primi indizi di laicità» nei procedimenti intentati contro le sacerdotesse consacrate a Vesta (p. 193).

<sup>1221</sup> Stando a Liv. *per.* 63: *Lustrum a censoribus conditum est. Censa sunt civium capita CCCXCIII milia CCCXXVI. Aemilia, Licinia, Marcia, virgines Vestales, incesti damnatae sunt, idque incestum quem ad modum et commissum et deprehensum et vindicatum sit re fertur*, la condanna delle tre Vestali è collocabile verosimilmente intorno al 115 a.C.

<sup>1222</sup> Ciò emerge da Obseq. 37 e da Plut. *Aet. Rom.* 284 a-b, ma soprattutto dalla lettera a: ἀνθρώπους ἀνόσιον ἡγοῦντο, τὸ δὲ δαίμοσιν ἀναγκαῖον; ἢ τοὺς μὲν ἔθει καὶ νόμῳ τοῦτο πράττοντας ἀμαρτάνειν ἐνόμιζον, αὐτοὶ δὲ προσταχθέντες ἐκ τῶν Σιβυλλείων ἔπραξαν; λέγεται γὰρ Ἑλβίαν τινὰ παρθένον ὀχουμένην ἐφ' ἵππου βληθῆναι κεραιῶν, καὶ γυμνὸν μὲν εὑρεθῆναι κείμενον τὸν ἵππον, γυμνὴν δ' αὐτὴν ὡς ἐπίτηδες ἀνγγμένου τοῦ χιτῶνος ἀπὸ τῶν ἀπορρήτων, ὑποδημάτων δὲ καὶ δακτυλίων καὶ κεκρυφάλου διεσπασμένων χωρὶς ἄλλων ἀλλαχόθι, τοῦ δὲ στόματος ἔξω προβεβληκότος τὴν. b. γλῶσσαν. ἀποφνημαμένων δὲ τῶν μάντεων δεινὴν μὲν αἰσχύνην ταῖς ἱεραῖς παρθένοις εἶναι καὶ γενήσεσθαι περιβόητον, ἄψεσθαι δὲ τινα καὶ ἱπέων ὕβριν, ἐμήνυσε Βάρρου τινὸς ἵππικῶν θεράπων τρεῖς παρθένους τῶν ἐστιάδων, Αἰμιλίαν καὶ Λικινίαν καὶ Μαρτίαν, ὑπὸ ταῦτό διεσπασμένας καὶ συνούσας πολὺν χρόνον ἀνδράσιν, ὧν εἷς ἦν Βετούτιος Βάρρος τοῦ μηνυτοῦ δεσπότης. ἐκείναι μὲν οὖν ἐκολάσθησαν ἐξελεγχεῖσαι, τῆς δὲ πράξεως δεινῆς φανείσης ἔδοξεν ἀνερεῖσθαι τὰ Σιβύλλεια τοὺς ἱερεῖς. εὑρεθῆναι δὲ φασὶ χρησμοὺς ταῦτά τε προδηλοῦντας. In quest'ultimo caso, però, emerge chiaramente il collegamento tra la vicenda e l'ordine equestre, giacché pare che l'inizio della vicenda che vede coinvolte le tre Vestali abbia a che fare con un fulmine che avrebbe colpito la vergine Helvia, proprio mentre si trovava a cavallo, dal quale sarebbe conseguita la consultazione oracolare. Difatti, dal brano si evince come la giovane Helvia, dopo essere caduta da cavallo, sarebbe stata ritrovata senza vita e completamente nuda. Le vesti sarebbero state rinvenute completamente integre, senza alcun segno di strappo o di rottura e il suo cavallo anch'egli morto, non avrebbe avuto cinghie e freni. Del pari, si evince come la Vestale Marzia avrebbe avuto una relazione carnale con un cavaliere da Dio Cass. 26.87.3: καὶ αὐτῶν Μαρτία μὲν αὐτὴ τε καθ' αὐτὴν καὶ πρὸς ἓνα τινὰ ἱπέα ἠσχύνθη, καὶ διέλαθεν, εἰ μήπερ ἡ ζήτησις ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ πλεῖον ἀρθεῖσα καὶ ἐκείνην προσκατέλαβεν. Il riferimento a Helvia, nota figlia del cavaliere L. Helvius, si rinviene anche in Oros. *hist.* 5.15.20-21, ricordando come, proprio dopo l'episodio che l'avrebbe vista coinvolta, sarebbe giunto a consumazione l'incesto delle Vestali, come emerge da 5.15.22: *Parvo post hoc intercessu temporis L. Veturius eques Romanus Aemiliam virginem Vestalem furtivo stupro polluit. duas praeterea virgines Vestales eadem Aemilia ad participationem incesti sollicitatas contubernibus sui corruptoris exposuit ac tradidit. indicio per seruum facto supplicium de omnibus sumptum est.* In particolare, dalla fonte riportata si evince come il cavaliere romano L. Veturio avrebbe sedotto la Vestale

chiedeva con insistenza sempre più pressante di agire. La ‘vera’ motivazione posta alla base della loro repressione è però di natura politica, giacché si volevano colpire gli appartenenti all’ordine equestre trattandosi dunque, con buona probabilità, di accuse costruite *ad hoc* e prive di una reale rispondenza nella prassi. Ciò troverebbe una concreta e immediata rispondenza nel tentativo – per quanto, seppur parzialmente, invano – promosso dal *Pontifex Maximus* in carica, un certo Lucio Cecilio Metello Dalmatico, di resistere alle incessanti richieste. La vicenda, infatti, si sarebbe conclusa con una parziale condanna delle tre sacerdotesse nel 114 a.C., come emerge da

Macrobianamente: *Sat. 1.10.5-6: Masurius et alii uno die, id est quarto decimo Kalendas Ianuarias fuisse Saturnalia crediderunt: quorum sententiam Fenestella confirmat, dicens Aemiliam virginem XV. Kal. Ianuar. p75 esse damnatam. Quo die si Saturnalia gererentur, nec causam omnino dixisset. 6. Deinde adicit: Sequebantur eum diem Saturnalia. Mox ait: Postero autem die, qui fuit tertius decimus Kalendarum Ianuariatum, Liciniam virginem ut causam diceret iussam: ex quo ostendit XIII. Kal. Ianuar. profestum esse.*

In particolare, stando alla testimonianza di Macrobio, la prima a essere sottoposta al suo giudizio è stata la *virgo Vestalis* Emilia il 16 dicembre del 114 a.C. – come viene confermato anche da Fenestella –, contro la quale venne sentenziata la condanna. Sarebbe poco dopo toccato a Licinia, il 18 dicembre dello stesso anno, che venne dichiarata innocente<sup>1223</sup> e, infine, sarebbe stato il turno di Maria, anch’essa reputata incolpevole, sebbene non si abbia contezza del giorno preciso, per quanto sempre entro il termine dell’anno 114.

Ma la ferocia popolare e l’accanimento verso il ceto equestre non sarebbero stati sopiti e neppure si sarebbero, neanche solo in parte, rasserenati gli animi. All’inizio del 113, infatti, il tribuno della plebe Lucio Peduceo avrebbe presentato una proposta di legge ai comizi atta a scardinare, quantomeno con riguardo agli incesti delle tre Vestali<sup>1224</sup>, la

---

Emilia, violentandola di nascosto. Sarebbe stata poi la sacerdotessa a coinvolgere anche le altre due Vestali, concedendole ad alcuni amici dello stupratore. Anche in questo caso della vicenda si ha contezza a seguito della delazione di uno schiavo.

<sup>1223</sup> Sulla difesa della Vestale Licinia, v. Cic. *Brut.* 43.149: *Defendit postea Liciniam uirginem, cum annos XXVII natus esset.*

<sup>1224</sup> Sembra più verosimile, però, che la competenza pontificale non fosse stata erosa soltanto in questo caso, ma avesse assunto un’applicazione generale, come vera e propria *quaestio perpetua* e ciò lo si evince da un’altra testimonianza, di poco successiva (111 a.C.), avente per oggetto una *quaestio de incesto*, questa volta intentata contro l’oratore Marco Antonio, Servio Fulvio, Lucio Veturio e Betuzio Varrone, sembra sottoposta sempre alla *cognitio* di Lucio Cassio Longino Ravilla (Val. Max. 3.7.9). Del pari, che fosse stato sottoposto alla *questio ex lege Peducaea* anche un certo Servio Fulvio, difeso da Gaio Scribonio Curione è quanto si evince da Cic. *Brut.* 122. Di questo avviso sono F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio*, cit., 153 s., il quale evidenzia come «pur trattandosi d’una *quaestio extraordinaria*, questa procedura finiva per scalfire un istituto tradizionale» (p. 154); B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 125 e, poco dopo, M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 233, nt. 72. Sul punto estremamente rilevante è la riflessione condotta da L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 126 s., il quale mette in evidenza come la richiesta avanzata dinanzi ai comizi dal plebeo Lucio Peduceo avrebbe determinato la rottura della «prerogativa consuetudinaria della esclusività della giurisdizione pontificale in materia di repressione dell’*incestus* delle Vestali e dei loro complici: giurisdizione che non sarebbe sottoponibile a *provocatio* né tanto meno ad *intercessio*». Dunque, continua lo studioso, l’approvazione della proposta di legge avrebbe reso possibile

competenza pontificale, sostituendola con la cognizione *extra ordinem* rimessa a un *quaesitor* che sarebbe stato individuato nel tribuno della plebe (nel 137) e console (nel 127) Lucio Cassio Longino Ravilla. La proposta venne accolta e la competenza rimessa a quest'ultimo, il quale avrebbe ribaltato l'esito, di poco precedente, del Pontefice Massimo Lucio Cecilio Metello Dalmatico, condannando anche Livilla e Marzia, oltre ai loro complici<sup>1225</sup> alla pena della frusta, tra i quali a spiccare è un certo Sergio Fulvio<sup>1226</sup>. Ciò è quanto emerge limpidamente da

Asc. Mil. 40: ... *quo tempore Sex. Peducaeus tribunus plebis criminatus est L. Metellum pontificem max. totumque collegium pontificum male iudicasse de incesto virginum Vestalium, quod unam modo Aemiliam damnauerat, absoluerat autem duas Marciam et Liciniam, populus hunc Cassium creavit qui de eisdem virginibus quaereret. Isque et utrasque eas et praeterea complures alias nimia etiam, ut existimatio est, asperitate usus damnauit.*

Alcune varianti nella ricostruzione della vicenda emergono nel passo di Plutarco<sup>1227</sup>, ove è contenuto il riferimento alla *delatio* sporta nei loro confronti da un servo<sup>1228</sup>, il quale avrebbe dichiarato che le sacerdotesse sarebbero state vittima di violenza e che da tempo erano solite frequentare uomini e avere con questi relazioni proibite, come è stato con il suo *dominus*, un certo Betuzio Varrone<sup>1229</sup>. A questo punto, le tre Vestali, dopo essere state sottoposte a interrogatorio e aver visto accertata la loro colpevolezza, sarebbero state punite, ma non prima di aver consultato i libri Sibillini. All'esito di siffatta *interpellatio* sarebbe emerso

---

minare «tale esclusività della giurisdizione pontificale». Dello stesso avviso è anche M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 197 ss., e, in particolare, 200, la quale esclude recisamente che il processo che vede coinvolte le Vestali fosse «una forma di persecuzione eccezionale». Più di recente, su questo aspetto, v. anche M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 195, nt. 820.

<sup>1225</sup> Si sofferma sulla figura dei complici C. VENTURINI, *Quaestiones*, cit., 215, a parere del quale l'espressione '*complures alias*' sarebbe un «inesatto accenno (frutto, forse, di un fraintendimento o di un errore dell'amanuense) ai loro complici».

<sup>1226</sup> Il coinvolgimento di Segio Fulvio emerge in Cic. *Brut.* 32.121: *Nunc reliquorum oratorum aetates, si placet, et gradus persequamur. Nobis uero, inquit Atticus, et uehementer quidem, ut pro Bruto etiam respondeam. Curio fuit igitur eiusdem aetatis fere sane inlustris orator, cuius de ingenio ex orationibus eius existimari potest: sunt enim et aliae et pro Ser. Fulvio de incestu nobilis oratio. Nobis quidem pueris haec omnium optima putabatur, quae uix iam comparet in hac turba nouorum uoluminum.*

<sup>1227</sup> Alludo a Plut. *Aet. Rom.* 284 a-c.

<sup>1228</sup> Alla *delatio* servile viene fatto cenno anche in Dio Cass. 26.87.5: *καὶ ταῦτα μὲν οὕτω γινόμενα ἐπὶ πλεῖστον ἔλαθεν, καὶ πολλῶν μὲν ἀνδρῶν πολλῶν δὲ καὶ γυναικῶν, καὶ ἐλευθέρων καὶ δούλων, συγγιγνωσκόντων ὁμῶς [ᾧπως] ἐπὶ μακρότατον ἔλαθε, πρὶν δὴ Μάνιος τις, ὅσπερ ποῦ καὶ τοῦ παντὸς κακοῦ πρῶτος καὶ ὑπηρέτης καὶ συναργὸς ἐγεγόνει, κατεμήνυσεν αὐτό, ὅτι μήτε ἐλευθερίας μήτ' ἄλλου μηδενὸς ὧν ἤλπισεν ἔτυχεν. καὶ ἦν γὰρ οὐ προαγωγεῦσαι μόνον ἀλλὰ καὶ διαβαλεῖν συγροῦσαι τέ τινας δεινότατος* e in Oros. *hist.* 5.15.22. Particolarmente rilevante sembra la testimonianza di Dione Cassio, giacché dalla stessa si evince che lo schivo delatore sarebbe stato compartecipe nell'illecito e avrebbe sporto denuncia come ripicca della sua mancata manomissione e per non aver ricevuto alcunché come ricompensa del suo silenzio.

<sup>1229</sup> Che le tre sacerdotesse consacrate a Vesta – in particolare Emilia e Licinia – avessero diverse relazioni amorose, anche in contemporanea, con più uomini, sia in segreto che in pubblico, è un elemento che si evince anche da Dio Cass. 26.87.1-5. Peraltro, sempre dalla testimonianza risulta che le Vestali avrebbero continuato con questi comportamenti scellerati per moltissimo tempo, senza che emergessero, sino a che un loro amante, un certo Manlio, le avrebbe denunciate, disatteso delle sue speranze.

– in modo non dissimile da quanto in precedenza visto con riguardo all’episodio che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Opimia e Floronia nell’anno 228 a.C.<sup>1230</sup> – che per ripristinare l’ordine e debellare l’ira divina fosse necessario compiere – ci troviamo nel 113 a.C. – la sepoltura da vivi di due coppie, una di Galli e l’altra di Greci<sup>1231</sup>.

Che il brano di Asconio fosse considerato il primo passo verso la modifica della cognizione dei processi che vedono coinvolte le Vestali è un dato ineludibile, suffragato dalla sostituzione del *quaesitor* in luogo del *Pontifex Maximus*. Ma altrettanto non credo possa essere sostenuto con riguardo alla testimonianza di Plutarco, laddove il rinvio alla *delatio* servile non è un *unicum*, essendovi state altre vicende – basti pensare alle accuse mosse nei confronti di Orbinia o di Minucia –, nelle quali la cognizione dell’episodio *contra ius* è portata a conoscenza dei Pontefici tramite gli schiavi che, essendo più vicini alla famiglia, sono maggiormente al corrente dei fatti che ivi accadono<sup>1232</sup>. Cosa ancora diversa è il brano di Dione Cassio, ove per la prima volta, nei processi che vedono coinvolte le Vestali, si incontra la *delatio* sporta in conseguenza di una mancata ricompensa per il silenzio prestato o della mancata *manumissio*.

A ogni modo, l’incesto di Emilia, Licinia e Marcia costituisce il ‘primo passo’ verso la laicizzazione della cognizione di questo reato sacro, passo che vedrà poi il suo completo sviluppo nella vicenda di Fabia e Licinia ove – come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione – la competenza verrà rimessa ai giudici (laici), alla presenza del difensore. Ma le prime mosse sono state compiute proprio nell’episodio in disamina, con lo sradicamento della cognizione pontificale in favore del *quaesitor* Lucio Cassio Longino Ravilla, corredata di difensore.

---

<sup>1230</sup> Sulla vicenda che vede coinvolte le due Vestali, v. *supra*, nel presente capitolo, il § 10.

<sup>1231</sup> Plut. *Aet. Rom.* 284 b-c: γλώσσαν. ἀποφνηαμένων δὲ τῶν μάντεων δεινὴν μὲν αἰσχύνην ταῖς ἱεραῖς παρθένους εἶναι καὶ γενήσεσθαι περιβόητον, ἄψεσθαι δὲ τινα καὶ ἰπέων ὕβριν, ἐμήνυσε Βάρρουσ τινὸς ἰππικοῦ θεράπων τρεῖς παρθένους τῶν ἐστιάδων, Αἰμιλίαν καὶ Λικινίαν καὶ Μαρκίαν, ὑπὸ ταῦτὸ διεφθαρμένας καὶ συνούσας πολὺν χρόνον ἀνδράσιν, ὧν εἷς ἦν Βετούτιος Βάρρος τοῦ μηνυτοῦ δεσπότης. ἐκείναι μὲν οὖν ἐκολάσθησαν ἐξελεγχθεῖσαι, τῆς δὲ πράξεως δεινῆς φανείσης ἔδοξεν ἀνερέσθαι τὰ Σιβύλλεια τοὺς ἱερεῖς. εὐρεθῆναι δὲ φασὶ χρησμοὺς ταῦτά τε προδηλοῦντας c. ὡς ἐπὶ κακῶ γενησόμενα καὶ προστάπτοντας ἀλλοκότοις τισὶ δαίμοσι καὶ ξένοις ἀποτροπῆς ἕνεκα τοῦ ἐπιόντος προέσθαι δύο μὲν Ἕλληνας, δύο δὲ Γαλάτας ζῶντας αὐτόθι κατορυγένας. 'Διὰ τί τὴν τῆς ἡμέρας ἀρχὴν ἐκ μέσης νυκτὸς λαμβάνουσι;' πότερον ὅτι ἡ πολιτεία στρατιωτικὴν ἐν ἀρχῇ σύνταξιν εἶχε, τὰ δὲ πολλὰ νύκτωρ ἐν ταῖς στρατείαις προλαμβάνεται τῶν χρησίων; ἢ πράξεως μὲν ἀρχὴν ἐποιοῦντο τὴν ἀνατολήν, παρασκευῆς δὲ τὴν νύκτα; δεῖ γὰρ παρασκευασάμενους πράττειν, ἀλλὰ μὴ παρασκευάζεσθαι πράττοντας, ὡς Μύσων πρὸς Χίλωνα τὸν σοφὸν εἶπεν ἐν χειμῶνι θρίνακα τεκταινόμενος. Sulla versione plutarchea della vicenda, v. in letteratura G. DE SANCTIS, *Storia dei romani*, IV, cit., 323; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 234; M.C. MARTINI, *Le vestali*, cit., 190; A. FRASCHETTI, *Le sepolture rituali*, cit., 69 e 83 s.; ID., *La sepoltura delle Vestali*, cit., 107 s., ma anche, più di recente, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 195 e J. FISCHER, 'Folia ventris turbata'. *Sibyllinische Orakel und der Gott Apollon zwischen später Republik und augusteischem Principat*, Göttingen, 2002, 202 e nt. 42.

<sup>1232</sup> Su questi aspetti ‘di novità’ si sofferma M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 196, a parere della quale le due testimonianze «ci rivelano che i processi del 113 si svolsero con modalità di carattere schiettamente inquisitorio, sulla base di una *delatio* e non di un’*accusatio* in senso tecnico, e sotto la direzione di un *quaesitor* che ebbe interamente nelle sue mani le redini del giudizio».

12. Un ulteriore passaggio verso la 'cognitio' laica dell'incesto sacro: centralità assunta dall'imperatore.

Nel 73 a.C. – quindi a distanza di circa quarant'anni dal processo che ha visto coinvolte le Vestali Emilia, Licinia e Marzia – è collocato l'incesto che vede come protagoniste le sacerdotesse Fabia e Licinia, le quali andarono assolte e che costituisce un ulteriore passo verso la stabile e definitiva 'laicizzazione' degli incesti sacri<sup>1233</sup>.

In particolare, con riguardo a Fabia, sorella di Terenzia, moglie di Cicerone, è Sallustio a ricordare come, fin dalla tenera età, Catilina avrebbe intessuto molte relazioni amorose, tra le quali vi sarebbe stata anche quella con la nostra sacerdotessa consacrata a Vesta, relazione vietata sia dalla legge umana che da quella divina<sup>1234</sup>, la quale sarebbe stata dichiarata innocente<sup>1235</sup>. La sua assoluzione, stando ad Asconio<sup>1236</sup>, sarebbe stata conseguenza delle abilità difensive dell'oratore Publio Pisone. La ricostruzione che offre Orosio<sup>1237</sup>, invece,

---

<sup>1233</sup> Sulla vicenda delle Vestali Fabia e Licinia, v. C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 234 ss.; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 31; M. RAVIZZA, *Catilina, Crasso e le vestali*, in *Ledonline*, VI, 2006, 1 ss., ora in *Pontefici e vestali* (come paragrafo di libro dal titolo 'il tribunale laico del processo di Catilina e Fabia, Crasso e Licinia', da cui si cita), cit., 202 ss.

<sup>1234</sup> Sall. *Cat.* 15.1: *Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat, cum uirgine nobili, cum sacerdote Vestae, alia huiusmodi contra ius fasque*. Più in generale, sul coinvolgimento di Lucio Sergio Catilina, v. R.G. LEWIS, *Catilina and the Vestal*, in *The Classical Quarterly*, LI, 2001, 141 ss.

<sup>1235</sup> Cic. *Brut.* 67.236: *Deinde ex uirginum iudicio magnam laudem est adeptus et ex eo tempore quasi reuocatus in cursum tenuit locum tam diu quam ferre potuit laborem*, *Cat.* 3.4.9: *Eundemque dixisse fatalem hunc annum esse ad interitum huius urbis atque imperi qui esset annus decimus post uirginum absolutionem ...*

<sup>1236</sup> Cic. *tog. cand.* 19: *cum ita uixisti ut non esset locus tam sanctus quo non aduentus tuus, etiam cum culpa nulla subbesset, crimen adferret*; Asc. *toga cand.* 82.

<sup>1237</sup> Alludo a Oros. *hist.* 4.3.1: *Eodem anno apud Romam Catilina incesti accusatus, quod cum Fabia uirgine Vestali commisisse arguebatur, Catuli gratia fultus euit*. Giova però rilevare come quest'ultima sia l'unica fonte ove compare il riferimento esplicito a Catilina e alla sua accusa per incesto, che pare cozzare con due brani ciceroniani, uno contenuto nelle sue lettere ad Attico e l'altro in un passo dell'*oratio* pronunciata in senato contro Lucio Calpurnio Pisone. In particolare, per quanto riguarda la prima, l'attenzione è posta su Cic. *Att.* 1.16.9: *bis absolutum esse Lentulum, bis Catilinam, hunc tertium iam esse a iudicibus in rem publicam immisum*, testimonianza in cui l'oratore, nel ricordare una serie di proscioglimenti avvenuti nell'urbe senza alcuna giustificazione, mette in luce come Catilina – al pari di Lentulo, fosse stato per due volte assolto dalle accuse che erano state intentate nei suoi confronti, per quanto la sua reità fosse certa. Dello stesso tenore sembra essere anche Cic. *Pis.* 39.95: *At contra bis Catilina absolutus est, emissus etiam ille auctor tuus prouinciae, cum stuprum Bonae deae puluinaribus intulisset. Quis fuit in tanta ciuitate qui illum incesto liberatum, non eos qui ita iudicant pari scelere obstrictos arbitraretur?*, ove l'Arpinate accosta la duplice – e ingiusta – assoluzione di Catilina all'altrettanto irragionevole proscioglimento di Clodio, coinvolto nello scandalo della *Bona Dea*. Sull'allusione a Catilina nel solo frammento Orosiano si sofferma Shackleton Bailey in *Cicero's letters to Atticus*, edited by D.R. Shackleton Bailey. I, 68-59 B.C., 1-45 (books I and II), Cambridge, 1965, 319, il quale mette in evidenza come «the two trials to which C. refers must be *de repetundis* in 65 ... and for murder in 64». A suo avviso, infatti, non sarebbe da condividere l'opinione propugnata da alcuni studiosi – fondata sul passo Orosiano – a parere dei quali Catilina sarebbe stato accusato anche per l'incesto con la Vestale Fabia e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, «C. chooses to ignore the fact because Fabia was Terentia's half-sister». In seconda battuta, invece, il fatto che nel 73 a.C. fosse stata intentata un'accusa di incesto nei confronti della Vestale «non only does not support but virtually contradicts the tradition that Catiline was brought to trial on this charge». Ciò, peraltro, verrebbe ulteriormente suffragato dalla mancata allusione in Cic. *Brut.* 67.236, in *Cat.* 3.4.9, laddove il riferimento è, come già abbiamo avuto modo di vedere, al solo incesto della Vestale Fabia. *Contra*, v. M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 203 ss., la quale sembra accedere all'idea a tenore della quale il mancato riferimento nelle testimonianze ciceroniane al coinvolgimento di Catilina nell'incesto della Vestale Fabia si spiegherebbe proprio in conseguenza del fatto che la sacerdotessa sarebbe stata «sorellastra di sua moglie» (p. 204). Difatti, continua la studiosa, accogliere la ricostruzione, per quanto accattivante e particolareggiata del Shackleton Bailey significherebbe, in qualche modo, mettere in dubbio l'autenticità del brano orosiano che, a suo avviso, non può essere scalfita, per due ragioni. In primo luogo,



è diversa giacché la stessa sarebbe dipesa da un atto di clemenza di un console, un certo Quinto Lutazio Catulo<sup>1238</sup>.

Del pari, la medesima sorte sarebbe spettata anche a Licinia – almeno stando alla ricostruzione di Plutarco<sup>1239</sup> –, accusata d’incesto con un altro uomo di spicco dello scenario politico romano, Crasso. Difatti, il suo delatore, un certo Plozio, avrebbe sostenuto che la sacerdotessa si sarebbe unita più volte con l’uomo, il quale, in realtà, si era invaghito della donna non per amore, ma solo per i suoi possedimenti patrimoniali. Infatti, dalla ricostruzione della vicenda, parrebbe che l’uomo l’avesse sedotta con lo scopo di farsi vendere, a un prezzo di favore, un terreno di proprietà della Vestale nel Suburbio. Secondo Plutarco, dopo essere stati sottoposti a giudizio, sarebbero andati entrambi esenti da pena<sup>1240</sup>.

Non solo: ponendo in evidenza l’allusione testuale che si rinviene in una testimonianza di Cicerone – mi riferisco all’espressione ‘*virginum absolutiones*’<sup>1241</sup> –, parrebbe di poter propendere a favore di quella tesi, propugnata in dottrina dal Gusso, a parere del quale le Vestali coinvolte nella vicenda, oltre alle due di cui conserviamo traccia, sarebbero state in realtà molte di più<sup>1242</sup>.

---

l’intervento provvidenziale di Quinto Lutazio Catulo «è un’informazione preziosa, che non è stata tramandata da altri scrittori». Non meno ragguardevole è la seconda motivazione che andrebbe scorta nel fatto che lo storico cristiano «per redigere il suo compendio di storia universale ... attinse a varie fonti storiografiche pagane, ivi compresa (o il testo originale?) di Livio», al cui interno, «nel centoduesimo libro della sua monumentale opera si occupava ... delle imprese del giovane patrizio nel periodo anteriore alla congiura» (p. 205). Peraltro, è sempre la studiosa a mette in luce come, sin dai tempi più antichi, «la persecuzione della Vestale incestuosa comportava automaticamente la persecuzione *vir qui eam incestavisset*, per cui non plausibile sostenere che, nel caso in questione, «non si sarebbe celebrato il consueto ‘processo parallelo’ nei confronti del correo. Spiegazione, peraltro, assai difficile a darsi, ove si consideri che di tale processo Orosio ci conserva esplicita e circostanziata notizia» (p. 207). Nonostante ciò, non si può non rilevare come anche negli episodi che vedono coinvolte le Vestali, per quanto non si rinvenisse alcuna traccia dei correi – e della loro eventuale persecuzione – non si può certamente escludersi una loro compartecipazione nel reato. A ogni modo, riferimenti al coinvolgimento di Catilina nella vicenda dell’incesto sacro sembra potersi rinvenire, a mio avviso, non soltanto nel passo dello storico cristiano, ma anche in Sall. *Cat.* 15.1. Sallustio ci ricorda come, tra le varie relazioni amorose intessute da noto senatore romano, vi sarebbe anche quella illecita – ‘*contra ius fasque*’ – con una sacerdotessa consacrata a Vesta. Certamente al suo interno non vi è alcun riferimento esplicito al coinvolgimento in sede di giudizio di Catilina, ma il riferimento alla relazione e alla sua contrarietà per la legge divina e umana mette in risalto una sua riprovevolezza sia sul piano morale e sociale che su quello giuridico.

<sup>1238</sup> Sul punto, sostiene M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 235 che «uno storico smalzato come Sallustio non mostra alcun dubbio sulla colpevolezza della Vestale, e soprattutto del suo seduttore, Catilina».

<sup>1239</sup> Plut. *Crass.* 1.4-5: εὐτακτος γενόμενος, καίτοι προῖων καθ’ ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Λικιννία συνιέναι, τῶν Ἐστιάδων μιᾷ παρθένων, καὶ 5. δίκην ἔφυγεν ἡ Λικιννία Πλωτίου τινὸς διώκοντος. ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, ὃ βουλόμενος λαβεῖν ὀλίγης τιμῆς ὁ Κράσσοσ, καὶ διὰ τοῦτο προσκείμενος αἰεὶ τῇ γυναικὶ καὶ θεραπεύων, εἰς τὴν ὑπόψίαν ἐκείνην ἐνέπεσε, καὶ τρόπον τινὰ τῇ φιλοπλουτίᾳ τὴν αἰτίαν τῆς φθορᾶς ἀπολυσάμενος, ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη. τὴν δὲ Λικιννίαν οὐκ ἀνῆκε πρότερον ἢ τοῦ κτήματος κρατῆσαι.

<sup>1240</sup> Così, in dottrina, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 211. *Contra*, non appare ammissibile quanto sostenuto, tempo addietro, da D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero’s letters*, cit., 319, secondo cui «Plutarch says that Licinia was acquitted, but implies that Crassus was never formally accused». Siffatta interpretazione parrebbe inconsistente e insostenibile, sia sotto il profilo contenutistico oltre che letterale, giacché dalla stessa testimonianza traspare, senza alcuna ombra di dubbio, il coinvolgimento anche del complice Crasso, oltre che della Vestale Licinia, nell’incesto.

<sup>1241</sup> Cic. *Cat.* 3.4.9.

<sup>1242</sup> Così M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 234 s.

Una serie di elementi necessitano a questo punto della riflessione di essere posti in evidenza e chiariti. In particolare, volendo guardare all'incesto delle due Vestali si può notare come si sarebbe trattato di due processi intimamente connessi tra loro, in una commistione tale da essere considerati un solo giudizio<sup>1243</sup>. Ciò troverebbe conferma non soltanto nell'espressione – di cui è conservata traccia nel *Brutus* di Cicerone – al *'virginum iudicio'*<sup>1244</sup>, ma anche al fatto che la difesa sarebbe stata garantita, sia nel caso di Fabia che in quello di Licinia, dallo stesso oratore, Marco Pupio Pisone. Se volessimo però porre un raffronto tra le fonti che ci permettono di ricostruire la vicenda di Flavia e quelle che invece si hanno per Licinia, balza subito agli occhi come le seconde siano ben più nutrite di elementi sia ricostruttivi che giuridici. Difatti, mentre in quest'ultimo caso si ha contezza dell'accusatore – un certo Plozio –, dello svolgimento del processo, della difesa delle due parti coinvolte – anche tramite il loro oratore, Pisone –, del giudizio dei giudici<sup>1245</sup> – come si evince limpidamente dal passo contenuto nella *Vita Crassi* di Plutarco e che, avrebbe riguardato anche l'incesto di Fabia visto che i processi sono da considerarsi un tutt'uno – e sul loro proscioglimento, nella vicenda di Fabia non sappiamo molto. Le fonti di cui disponiamo, nella loro sinteticità e magmaticità, si limitano a fornirci un quadro in cui un accusatore – di cui non si ha contezza<sup>1246</sup> – avrebbe accusato la Vestale, ma non anche il suo complice, Catilina – che non si sa se sia stato anch'egli sottoposto o meno a processo –, che sarebbe stata assolta, o per le abilità oratorie del suo difensore oppure in conseguenza di un atto di clemenza del console Quinto Lutazio Catulo.

L'episodio d'incesto che vede come protagoniste le Vestali Verronilla e le due sorelle Oculate si colloca nell'anno 82-83 d.C. Si tratta del primo processo celebrato per questo reato sacro che viene promosso, diretto e integralmente condotto dall'imperatore Domiziano in

---

<sup>1243</sup> Ciò troverebbe accoglimento in dottrina se si pensa a F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, cit., 96, nt. 1, secondo cui «da Prozesse dieser Art nicht allzu häufig gewesen sein dürften, wird der Prozess der Fabia und der Licinia, des Catilina und des Crassus nur ein einziger gewesen sein, natürlich mit starkem politischen Beigeschmack» o ancora, in tempi più recenti, a M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 212.

<sup>1244</sup> Siffatta espressione è contenuta in Cic. *Brut.* 67.236.

<sup>1245</sup> Alla competenza laica e non pontificale rafforzata, peraltro, dalla previsione dell'assistenza difensiva di un avvocato – che non avrebbe trovato spazio nel giudizio dei Pontefici – allude M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 212 s., la quale avrebbe considerato questo nuovo processo come un ulteriore passo verso la «democratizzazione» degli organi e delle istanze», in continuità con «i tentativi contemporanei di infrangere il monopolio esercitato dalla *nobilitas* sulla religione pubblica» (p. 213). *Contra*, v. M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Republic, 149 B.C. to 50 B.C.*, Toronto, 1990, 84.

<sup>1246</sup> Sembra su questo punto condivisibile il riferimento al noto delatore Plozio anche con riguardo all'incesto di Fabia sostenuto da M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 212, la quale acutamente lo cala anche in questo episodio facendo leva sull'unicità delle cause trattate. Al contrario, sembra da condividere la ricostruzione propugnata da W.J. TATUM, *The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill - London, 1997, 44 ss. e, in seguito, condivisa da PH. MOREAU, *'Clodiana religio': un procès politique en 61 av. J.-C.*, Paris, 1982, 236 e da M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 208 s., a parere del quale l'accusatore non può essere Clodio, come parrebbe potersi evincere – seppur non a chiare lettere – da Plut. *Cat. min.* 19.5-6: φίλων πέμπεσθαι πρὸς αὐτόν. ἐνστάς δέ ποτε Κλωδίῳ τῷ δημαγωγῷ, κινουῦντι καὶ πράττοντι μεγάλων ἀρχῶν νεωτερισμῶν, καὶ διαβάλλοντι πρὸς τὸν δῆμον ἱερεῖς καὶ ἱερεῖας, ἐν οἷς καὶ Φαβία Τερεντίας ἀδελφὴ τῆς 6. Κικέρωνος γυναικὸς ἐπιανδύνευσε, τὸν μὲν Κλωδίον αἰσχρῶν περιβαλὼν ἠνάγκασεν ὑπεκσιτῆναι τῆς πόλεως, τοῦ δὲ Κικέρωνος εὐχαριστοῦντος, τῇ πόλει δεῖν ἔχειν ἔφη χάριν αὐτόν, ὡς ἐκείνης ἕνεκα πάντα ποιῶν καὶ, arrivando sino a sostenere la non attinenza del passo con l'episodio di incesto dell'anno 73 a.C.

qualità di *Pontifex Maximus*. Ciò avrebbe comportato la definitiva ‘laicizzazione’ del processo che vede coinvolte le sacerdotesse consacrate a Vesta, scardinandolo completamente dalla repressione pontificale. Il passo di maggiore interesse per la ricostruzione della vicenda è

Suet. *Dom.* 8.3-4: *incesta Vestalium uirginum, a patre quoque suo et fratre neglecta, uarie ac senere coercuit, priora capitali supplicio, posteriora more ueteri. 4. Nam cum Oculatis sororibus, item Varronillae liberum mortis permisisset arbitrium corruptoresque earum relegasset ...*

Dalla testimonianza riportata emerge come l'imperatore avrebbe permesso a Verronilla e alle sorelle Oculate, condannate per incesto, di scegliersi la pena – decisero di suicidarsi –, mandando al contempo in esilio i loro seduttori. Non sarebbe stata però una decisione assunta all'improvviso, in maniera brusca e fulminea, ma sarebbe stata, al contrario, una determinazione pensata, a lungo meditata e ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, Domiziano avrebbe condannato le tre donne severamente, con la pena capitale e solo in seguito avrebbe deciso di dar seguito ai costumi degli avi. In secondo luogo, l'incesto delle tre Vestali sarebbe inserito in un programma più vasto di moralizzazione dei costumi avviato da Domiziano<sup>1247</sup> che, a differenza del padre (Vespasiano) e del fratello (Tito) avrebbe deciso di agire al fine di recuperare e reintegrare la *castitas* delle sacerdotesse e, più in generale, di ripristinare l'ordine e la morigeratezza dei costumi<sup>1248</sup>. Le condotte serbate dalle tre donne sarebbero infatti state oltraggiose non soltanto nei confronti di Vesta, ma anche di Minerva, dea della verginità, divinità tanto cara – e, tra tutte, la preferita – dall'imperatore.

Per quanto scarna di elementi giuridici la fonte ci permette di giungere a delineare una serie di ‘punti fermi’, che caratterizzeranno la repressione laica dell'incesto sacro. In primo luogo, la cognizione viene tolta in via definitiva all'ambito religioso – le prime breccie di questa rottura si riportano agli episodi, benché si tratti ancora di vicende temporanee, delle sacerdotesse Emilia, Licinia e Marzia e, poco più tardi, Fabia e Licinia – e viene affidata all'imperatore in qualità di *Pontifex Maximus*, il quale, senza la garanzia del diritto di difesa, avrebbe condannato le sacerdotesse e rimesso alla loro decisione (primo episodio in cui capita) la pena da comminare.

È sempre Svetonio a informarci dell'incesto che vede coinvolta la *virgo Vestalis* Cornelia, nell'89-90 d.C., come si evince limpidamente da

Suet. *Dom.* 4-5: *... mox Corneliam maximam uirginem, absolutam olim, dein longo intervallo repetitam atque conuictam defodi imperauit, stupratoresque uirgis in comitio ad necem caedi, excepto praetorio*

---

<sup>1247</sup> In questo vasto programma di moralizzazione non si può non ricordare come l'imperatore, stando a Suet. *Dom.* 8.3, avesse radiato dall'albo dei giudici un cavaliere, reo di aver ripreso con sé la moglie condannata per adulterio. Su questo brano rimando soprattutto al cap. 3.

<sup>1248</sup> Per quanto attiene all'episodio di incesto che vede coinvolte Verronilla e le due sorelle Oculate, v. C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 236; A. AUGOUSTAKIS, *Motherhood and the Other Fashioning Female Power in Flavian Epic*, Oxford, 2010, 225 s.; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 32; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 227.

*niro; cui, dubia etiam tum causa et incertis quaestionibus atque tormentis de semet professo, exilium indulsit.*  
5. *Ac ne qua religio deum impune contaminaretur, monumentum, quod libertus eius e lapidibus templo Capitolini Iouis destinatis filio exstruxerat, diruit per milites, ossaque et reliquias quae inerant mari mersit.*

Nel passo riportato si legge che la Grande Vestale Cornelia, già in precedenza assolta, venne, dopo qualche tempo, nuovamente accusata e ritenuta rea d'incesto dall'imperatore Domiziano, il quale avrebbe ordinato di seppellire viva la sacerdotessa<sup>1249</sup> e di flagellare nel comizio, fino alla morte, i suoi complici<sup>1250</sup>. Tra questi venne risparmiato solo un anziano pretore, un certo Valerio Liciniano<sup>1251</sup>, che venne condannato soltanto all'esilio, in forza di una sua confessione, dal contenuto alquanto dubbio ed estorta sotto tortura, dalla quale non si poteva evincere con certezza un suo reale coinvolgimento nella vicenda<sup>1252</sup>. Ciò avrebbe comunque giustificato la condanna dell'uomo – di cui si trova traccia in Svetonio –, per quanto lo stesso, stando a quanto riportatoci da Plinio, parrebbe colpevole solo di aver trattenuto presso di sé, *in agris suis*, una liberta di Cornelia<sup>1253</sup>.

Con buona probabilità il riferimento svetoniano alla precedente assoluzione si riferirebbe all'incesto – anch'esso narrato da Svetonio – dell'anno 82-83 d.C. e che avrebbe visto il coinvolgimento di un gran numero di sacerdotesse, per quanto la condanna fosse stata poi limitata a sole tre<sup>1254</sup>. Ma sulla vicenda che avrebbe comportato la condanna della Vestale deve essere fatta luce su alcuni aspetti. In particolare, si sarebbe trattato del primo episodio in cui una sacerdotessa, già in precedenza sottoposta a giudizio – per quanto assolta – venga accusata nuovamente per lesione della pudicizia. Della prima incriminazione non si

---

<sup>1249</sup> Sulla viviseppoltura di Cornelia, v. Plin. Iun. *ep.* 4.11.9: *Quin etiam, cum in illud subterraneum cubiculum demitteretur, haesissetque descendenti stola, uertit se ac recollegit; cumque ei carnifex manum daret, auersata est et resiliit, foedumque contactum ...* Dal passo riportato, infatti, emerge come la Vestale, condotta nel luogo interrato ove la stessa doveva subire la condanna, avrebbe visto impigliarsi un lembo della sua veste nella scala che la portava nei sotterranei, disdegnando l'aiuto offertole dal suo carnefice. La reazione della sacerdotessa si sarebbe posta in continuità con la condotta che la stessa avrebbe serbato nel corso di tutta la sua vita, volendo far permanere integre castità e purezza sino al momento della sua morte. Non si può escludere che questo fosse stato un altro valido motivo, per Plinio, di sostenere – per quanto implicitamente – l'innocenza della donna (che, a gran voce, in diverse occasioni, si professava tale). Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dal § 7: *Me Caesar incestam putat, qua sacra faciente nicit, triumphauit*, ove viene riportata la reazione incredula che la sacerdotessa avrebbe avuto a seguito del pronunziamento della sua condanna.

<sup>1250</sup> In particolare, tra tutti a emergere è un certo Celere, noto cavaliere romano, di cui ci è conservata notizia in Plin. Iun. *ep.* 4.11.10: *Praeterea Celer eques Romanus, cui Cornelia obiciebatur, cum in comitio uirgis caederetur, in hac uoce perstiterat: 'Quid feci? Nihil feci!'. Ardebat ergo Domitianus et crudelitatis et iniquitatis infamia.* Come emerge limpidamente dalla testimonianza anche l'uomo, in modo non dissimile dalla condanna principale, Cornelia, avrebbe proclamato fino alla fine la propria innocenza, domandando quale fosse la ragione delle sue colpe.

<sup>1251</sup> Che si tratti di Valerio Liciniano è quanto si evince da Plin. Iun. *ep.* 4.11.

<sup>1252</sup> Sull'incesto della *virgo Vestalis Maxima Cornelia*, cfr. in letteratura A. FRASCETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 108; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; E. CANTARELLA, *Supplizi capitali*, cit., 211, la quale pone l'accento sulla fustigazione a morte dei complici; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 237; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 32; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 227.

<sup>1253</sup> Che Valerio Liciniano avesse trattenuto presso di sé, di nascosto, una liberta di Cornelia si evince da Plin. Iun. *ep.* 4.11.11: *Arripit Licinianum, quod in agris suis occultasset Corneliae libertam*, mentre in *ep.* 4.11.5: *Confessus est quidem incestum: sed incertum utrum quia uerum erat, an quia grauiora metuebat, si negasset*, sono contenuti riferimenti alla sua confessione.

<sup>1254</sup> A questo ordine di idee sembra accedere L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 32.

conserva traccia, non ne conosciamo il contenuto – ma, con buona probabilità, si sarebbe trattato sempre di un caso d'incesto –, l'organo giudicante, la difesa, sappiamo solo che è stata assolta. Per quanto riguarda la seconda accusa, invece, abbiamo qualche elemento in più. Sappiamo di per certo che sarebbe stata incriminata per incesto e che la cognizione è stata rimessa all'imperatore<sup>1255</sup>, il quale avrebbe condotto il processo con un rito che, ai giorni nostri, definiremo 'inquisitorio', giacché lo stesso non avrebbe consentito alla donna di difendersi – nonostante continuasse a professarsi innocente – e, dopo averne accertato la reità, l'avrebbe condannata alla vivisepolitura.

All'anno 213-214 d.C. è fatto risalire l'incesto che vede coinvolte quattro sacerdotesse, tutte ritenute colpevoli di aver perduto la propria verginità. Si tratta di un episodio importante, che avrebbe anch'esso concorso a provare il radicamento della competenza laica anche in caso di incesti sacri.

La fonte principale per la ricostruzione della vicenda è

Dio Cass. 77.16.1-3: ὅτι λέγων εὐσεβέστατος πάντων ἀνθρώπων εἶναι περιττότητι μαιφονιῶν κατεχρήσατο, τῶν ἀειπαρθένων τέσσαρας ἀποκτείνας, ὧν μίαν αὐτός, ὅτε γε καὶ ἐδύνατο, ἠσχύγκει· ὕστερον γὰρ ἐξησθένησεν πᾶσα αὐτῷ ἢ περὶ τὰ ἀφροδίσια ἰσχύς. ἀφ' οὗπερ καὶ ἕτερόν τινα τρόπον αἰσχρουργεῖν ἐλέγετο, καὶ ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἕτεροι τῶν ὁμοιοτρόπων, οἳ οὐχ ὅτι ὠμολόγουν τοιοῦτό τι ποιεῖν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς σωτηρίας δὴ τῆς ἐκείνου πράττειν ταῦτα ἔφασκον. 2. ὅτι νεανίσκος τις ἰππεὺς νόμισμα τὴν εἰκόνα αὐτοῦ ἐς πορνεῖον ἐσήνεγκεν, ἔδειξαν· ἐφ' ᾧ δὴ τότε μὲν ὡς καὶ θανατωθησόμενος ἐδέθη, ὕστερον δὲ τελευτῆσαι φθάσαντος αὐτοῦ ἀπελύθη. ἢ δὲ δὴ 3. κόρη αὕτη, περὶ ἧς λέγω, Κλωδία Λαῖτα ὠνομάζετο· ἦτις καὶ μέγα βοῶσα "οἶδεν αὐτὸς Ἀντωνίνος ὅτι παρθένος εἰμί, οἶδεν αὐτὸς ὅτι καθαρεύω" ζῶσα κατωρύγη. καὶ συνεκοινωνήσαν αὐτῇ καὶ ἕτεροι τρεῖς τῆς καταδίκης, ἧς αἰ μὲν δύο, Ἀνρηλία τε Σεουήρα καὶ Πομπωνία Ρουφῖνα, ὁμοίως ἀπέθανον, Καννουτία δὲ Κρησικεντίνα ἑαυτὴν ἄνωθεν ἀπὸ τῆς οἰκίας ἔρριψεν.

Dello svolgimento del processo non sia hanno notizie, ma abbiamo contezza solo del suo esito e dell'organo che avrebbe assunto la decisione. Quest'ultima sarebbe stata presa dall'imperatore, il quale avrebbe condannato tutte le Vestali alla sepoltura da vive, pena evitata da Cannutia Crescentina, che decise di togliersi la vita, gettandosi dal piano più alto della sua casa<sup>1256</sup>. La vicenda si sarebbe svolta nel periodo in cui a ricoprire la carica di Vestale

---

<sup>1255</sup> L'imperatore (in qualità di *Pontifex Maximus*) avrebbe convocato il collegio pontificale al di fuori dell'urbe, nella sua villa ad Alba, come emerge da Plin. *Iun. ep.* 4.11.6: *pontificis maximi iure, seu potius immanitate tyranni, licentia domini, reliquos pontifices non in regiam, sed in Albanam uillam conuocauit.*

<sup>1256</sup> Sull'episodio che vede coinvolte le quattro Vestali, v. A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., 109; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 237 s., il quale, per quanto si riferisca all'incesto dell'anno 213-214 d.C., allude a un episodio che avrebbe avuto come protagoniste quattro Vestali che sarebbero rimaste, a suo dire, «ignote». Del pari, in tempi recenziatori, v. L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 32 s. e M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 233 s. In particolare, sulla *virgo Vestalis* Crescentina, cfr. N. MEKACHER, *Die Vestalischen Jungfrauen in der römischen Kaiserzeit*, Wiesbaden, 2006, 105 ss., mentre su Crescentina e Clodia Leta pone la sua attenzione R.

massima era una certa Terenzia Flovola la quale, con certezza, sarebbe scampata alla strage di sacerdotesse occasionata da Caracalla, essendo ancora in vita nell'anno 215 d.C.<sup>1257</sup>.

Ma se indaghiamo un pò più da vicino il brano di Dione Cassio, possiamo vedere come l'imperatore Caracalla – del quale con molta ostentazione e ampio sfarzo ne venivano poste in evidenza le doti e le virtù, dipingendolo come il più empio fra gli uomini –, avrebbe in qualche modo occasionato l'incesto di una di esse, *Clodia Laeta*, violentandola. A nulla sarebbero servite le suppliche di quest'ultima, rivolte all'imperatore, finalizzate a evitarle la pena, suppliche che facevano leva sul fatto che l'uomo sarebbe stato ben conscio della purezza della donna durante il suo sacerdozio.

A Cassio Dione si aggiunge anche lo storico Erodiano, il quale avrebbe anch'egli ricordato la condanna di quattro Vestali ritenute ree di aver violato la castità sotto l'imperatore Caracalla, al tempo della repressione dei sostenitori del fratellastro Geta, da lui appena assassinato, avvenuto ai tempi della co-reggenza<sup>1258</sup>. Il fratricidio avrebbe comportato la nascita di una repressione tormentata e insanguinata, che avrebbe colpito moltissime persone, tra le quali anche le sacerdotesse, che sarebbero state sepolte vive. Che nelle sue mire repressive fosse coinvolta anche queste ultime lascia alquanto basiti: non si può infatti non ricordare come i suoi genitori, l'imperatore Settimio Severo e la moglie Giulia Domna, avessero ricostruito l'*Aedes Vestae* e la vicina residenza delle Vestali – come segno di estremo riconoscimento e di venerazione verso questo culto – dopo che un terribile incendio, divampato nell'urbe nel 191 d.C., li aveva rasi al suolo<sup>1259</sup>.

Anche sotto il regno di Eliogabalo – uno dei successori di Caracalla – sono occorsi degli episodi sacrileghi, alcuni dei quali hanno toccato da vicino le sacerdotesse. Il motivo delle sue condotte forse si sarebbe dovuto ricercare nella sua particolare devozione per il dio Sole di Emesa, al quale riconosceva il merito della sua ascesa al trono, di entrare nell'urbe, soppiantando la vecchia religione, facendosi forza sul fatto che a Roma, già dai tempi di Settimio Severo, il culto di questa divinità era affermato e si era accresciuto sempre di più nel corso del tempo.

In particolare, l'imperatore avrebbe voluto spegnere il fuoco sacro<sup>1260</sup> e intrufolarsi nel *penus Vestae*, luogo il cui accesso era consentito – a differenza dell'*aedes Vestae*<sup>1261</sup> ove

---

ORTU, *Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Piblicia*. I, *Le immunità*, Ortacesus (Cagliari), 2018, 26 s.

<sup>1257</sup> Su questo aspetto si soffermano M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 237, nt. 92 e, più di recente, L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 32, il quale, dimostrandosi più dubbioso del Gusso, per quanto riconosca l'estraneità alla vicenda della Vestale massima Terenzia Flovola, ritiene che solo in termini probabilistici la sacerdotessa sarebbe «scampata al processo e alla condanna o comunque alla sola espiazione».

<sup>1258</sup> Erod. *exc. din. Marv.* 4.6.4.

<sup>1259</sup> A tal proposito, sostiene L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 33, come la ragione della feroce repressione occasionata anche contro le Vestali «più che per reali e accertate responsabilità» sarebbe stata mossa da «paure – veri e propri incubi ascetici – dell'imperatore».

<sup>1260</sup> Hel. *hist. Aug.* 6.7: *ignem perpetuum extinguere voluit*. Sul passo, v. R. VON HAEHLING, *Ignem perpetuum extinguere voluit: Heliogabal und der Vestakult in der 'Historia Augusta'*, in *Historiae Augustae. Colloquium Bambergense. Atti dei Convegni sulla 'Historia Augusta'*, X, a cura di G. Bonamente e H. Brandt, Bari, 2007, 234.

<sup>1261</sup> Sull'*aedes Vestae*, cfr. L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 39 ss.

invece potevano entrare anche il Pontefice Massimo, alle sole Vestali<sup>1262</sup> –, con l'obiettivo – tentativo non andato a buon fine a causa dell'intervento della *virgo Vestalis maxima* – di profanare il reliquiario sacro<sup>1263</sup>. Ma se questi due sono stati dei meri propositi, un altro suo progetto avrebbe invece raggiunto lo scopo prefissato: alludo all'incesto commesso con la Vestale Iulia Aquilia Severa<sup>1264</sup>. Dopo l'empia unione con questa sacerdotessa l'imperatore avrebbe deciso di prenderla come sua sposa, nel 221 d.C., dopo il divorzio della sua *ex* moglie Giulia Cornelia Paula a causa di alcuni (presunti) difetti fisici, sebbene poco dopo l'abbia ripudiata per unirsi con Annia Faustina<sup>1265</sup>, dalla quale avrebbe poi divorziato per risposarsi nuovamente con Aquilia Severa, qualche tempo dopo<sup>1266</sup>.

L'incesto e il successivo (duplice) matrimonio con la sacerdotessa sarebbero stati impensabili nei tempi passati e sicuramente sarebbero stati oggetto di una dura repressione, quantomeno per la donna<sup>1267</sup>. Così non sarebbe stato, invece, nel caso di Aquilia Severa: l'imperatore, infatti, solito a condurre una vita smodata – essendosi sposato con cinque mogli e con due uomini – avrebbe giustificato la sua scelta adducendo a suo sostegno la volontà di mettere al mondo dei figli che fossero 'simili agli dei'<sup>1268</sup> e, per poterlo fare, lui – che, essendo imperatore, sarebbe stato di conseguenza anche *Pontifex Maximus* – si sarebbe dovuto unire a una *virgo Vestalis maxima*. Questa unione, infatti, doveva essere – almeno nei piani ideativi di Eliogabalo – il coronamento di un percorso che avrebbe condotto al soppiantamento della religione romana in favore del nuovo culto, tramite l'unione tra il culto di Vesta e quello del dio Sole, traguardo che mai sarebbe raggiunto, giacché l'imperatore sarebbe stato ucciso insieme alla madre, una certa Giulia Mesa che l'avrebbe sempre sostenuto e incoraggiato nelle sue pratiche religiose, nell'anno 222 d.C. per mano dei pretoriani<sup>1269</sup>.

### 13. L'abbattimento dell'ultimo baluardo: completa laicizzazione della cognizione e dell'esecuzione dell'incesto sacro.

Agli anni 370-380 d.C. viene fatto risalire l'incesto che vede come protagonista la *virgo Vestalis* Primigenia. In quel periodo, per quanto la sorveglianza delle sacerdotesse fosse ancora appannaggio dei pontefici, questi ultimi non avevano più il potere di celebrare processi o comminare nei loro confronti sanzioni, compiti che erano stati rimessi al prefetto urbano. Proprio per questo motivo, il *Pontifex* Simmaco, fervente cristiano, avrebbe chiesto

---

<sup>1262</sup> Hel. hist. Aug. 6.7: *et in penum Vestae, quod solae virginis silique pontifices adeunt, inrupit.*

<sup>1263</sup> Hel. hist. Aug. 6.8: *et penetrabile sacrum est auferre conatus cumque seriam quasi veram rapuisset, quam virgo maxima falso monstaverat atque in ea nihil repperisset, adplosam fregit; nec tam quicquam religioni dempsit, quia plures similes factae dicuntur esse, ne quis veram umquam possit auferre.*

<sup>1264</sup> Hel. hist. Aug. 6.6: *in virginem Vestalem incestum admisit*; Herod. exc. div. Marc. 5.6.2; Dio Cass. 80.9.3.

<sup>1265</sup> Herod. exc. div. Marc. 5.6.

<sup>1266</sup> Dio Cass. 80.9.3.

<sup>1267</sup> Sulla vicenda, v. in letteratura C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 237 s.; L. SANDIROCCO, *Verghini Vestali*, cit., 33 e M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 235 s.

<sup>1268</sup> Dio Cass. 80.9.3.

<sup>1269</sup> Dio Cass. 80.20.

– dopo aver compiuto l'indagine<sup>1270</sup> – al *praefectus urbi* di condannare la Vestale di Alba per aver violato la sua castità, a seguito della sua unione con l'amante Massimo, entrambi rei confessi. Il pontefice, in particolare, avrebbe richiesto il ripristino della pena che in precedenza era solita trovare applicazione nei casi d'incesto sacro, vale a dire la vivisepolitura, facendo leva sulla particolare pericolosità che la sacerdotessa poteva esercitare sull'urbe costituendosi, di fatto, come minaccia per la stessa stabilità della *res publica*, anche alla luce della rottura dell'armonia e della *pax deorum* con la divinità, ma la richiesta rimase inascoltata: il *praefectus urbi* avrebbe infatti denegato la propria competenza, alla luce del fatto che l'episodio che vedeva coinvolta la sacerdotessa sarebbe giunto a consumazione in un luogo diverso da Roma, ossia ad Alba<sup>1271</sup>.

La *denegatio actionis* di cui si sarebbe fatto latore il *praefectus urbi* assume dei connotati centrali nella nostra indagine, giacché ci permetterebbe di sostenere che anche l'ultimo baluardo sarebbe saltato. Non più è stata completamente scalfita la competenza sacrale, ma addirittura la stessa non è neppure più centralizzata, dato che la cognizione di incesti sacri può ora essere sottoposta alla cognizione – e alla conseguente punizione – nel *locus commissi delicti*. Questo avrebbe inevitabilmente condotto, come correttamente sostiene la Ravizza, ad affermare che «nonostante il sacerdozio delle Vestali fosse ancora intimamente connesso al benessere e alla sicurezza di Roma, tuttavia non era più di esclusivo appannaggio dell'Urbe»<sup>1272</sup>. A seguito del diniego del prefetto urbano, Simmaco invia un'altra lettera, questa volta indirizzata al vicario di Roma, in quanto competente sulle province suburbicarie, affinché procedesse, *ratione loci*, contro la sacerdotessa.

Purtroppo, nulla sappiamo sull'esito del giudizio, anche se è sovente sostenuto in dottrina che la pena della vivisepolitura non sia mai giunta a esecuzione<sup>1273</sup>.

---

<sup>1270</sup> Sulla limitazione della cognizione pontificale alla sola fase dell'*inquisito*, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, 24; A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome sous le bas-empire*, Paris, 1960, 97 e, più di recente, M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 238, nt. 1013.

<sup>1271</sup> Symm. ep. 9.147-148. Sull'incesto della *virgo Vestalis* Primigenia, v. A. CHASTAGNOL, *La préfecture urbaine a Rome*, cit., 97 e 141; C. LOVISI, *Vestale*, cit., 699, nt. 2; M.G. GRANINO CERERE, *Vestali non di Roma*, in *Epigrafia e storia delle religioni*, XX, 2003, 76; M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 239; L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 33; M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 237 s., nt. 1013.

<sup>1272</sup> Così M. RAVIZZA, *Pontefici e vestali*, cit., 238, nt. 1013. Avrebbe considerato il diniego del prefetto urbano in termini di «opportunità di un allineamento alla contemporanea politica imperiale antipagana», in precedenza, M.G. GRANINO CERERE, *Vestali*, cit., 76, rimarcando al contempo anche come «il cristianesimo ormai trionfava e segnava la fine dell'antico e venerando sacerdozio di Vesta, che per lungo tempo aveva unito Roma alle antiche comunità del Lazio». Del pari, in precedenza, v. M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 239, il quale osserva come «mentre il Cristianesimo trionfava (anzi, proprio per questo!) – era la punizione che gli dei avrebbero potuto far cadere su Roma a causa della trascuratezza dei tradizionali culti patrii e, soprattutto, dalla *neglegentia sacerdotum*».

<sup>1273</sup> Questo è quanto sostenuto da M. GUSSO, *I processi alle vestali*, cit., 239 e L. SANDIROCCO, *Vergini Vestali*, cit., 33.



14. *L'incesto sacro come 'reato proprio': trasformazione della cognizione e della repressione come diretta conseguenza dell'evoluzione spazio-temporale.*

L'incesto, assunto nella sua accezione più ristretta, oltre che essere commesso tra persone legate da un vincolo di parentela o di affinità, poteva trovare conformazione anche nel caso in cui le protagoniste fossero solo le donne e, soprattutto, una particolare categoria di donne, vale a dire le Vestali. Partendo da un dato che è facilmente coglibile anche a prima vista la differenza principale che intercorre tra l'incesto comune e quello sacro sta proprio nel fatto che sebbene entrambi potessero considerarsi – se volessimo adottare una terminologia dell'odierna penalistica – reati propri, alla luce del fatto che l'autore dell'illecito era ben determinato, anche in Roma ove si chiedeva che l'unione, per considerarsi criminalmente rilevante, fosse commessa da parenti o affini tra i quali vi era un divieto di matrimonio<sup>1274</sup>, il secondo vedrebbe ulteriormente ristrette le maglie degli autori del reato. Difatti, mentre l'incesto comune può essere commesso tanto da donne quanto da uomini – purché parenti o affini –, quello sacro si concretizza solo se a realizzarlo fosse stata una donna e, in particolare, una donna consacrata a Vesta.

Quanto all'individuazione della condotta punibile, anche in questo caso vi sarebbe una notevole difformità rispetto all'incesto comune. In quest'ultimo caso è richiesto che sia intrattenuta una relazione vietata sul fronte sessuale – e, come tale, osteggiata sia dal punto di vista giuridico oltre che da quello sociale e morale –, mentre nel caso di incesto sacro a essere represso è la violazione di verginità e castità<sup>1275</sup>.

In particolare, come abbiamo già avuto modo di vedere, la Vestale ritenuta rea di incesto sarebbe stata condannata dal *Pontifex Maximus* alla vivisepolitura. Anche il suo seduttore non sarebbe andato esente da pena: da diverse testimonianze, infatti, ci giunge conferma della sottoposizione a sanzione per opera sempre del Pontefice massimo. In particolare, tralasciando il primo caso in assoluto di incesto – alludo a quello che vede coinvolta Rea Silvia – ove la Vestale è stata, a seconda della versione presa come riferimento, gettata nel Tevere, imprigionata o ancora condannata a morte, negli altri episodi la stessa sarebbe stata – se ritenuta colpevole – sanzionata con la sepoltura da viva. Di questo traiamo conferma, in progressione di tempo, dall'episodio di Tarpea – sia che l'incesto fosse occasionato da una questione di ricchezza, sia che il movente dovesse essere individuato nell'innamoramento –, di Pinaria, di Oppia, di Orbinia, di Minucia e di Sestilia. In particolare, nel caso della Vestale Orbinia le fonti ci ricordano come non soltanto la donna fosse stata sepolta viva nei pressi di Porta Collina, ma anche il suo complice sarebbe stato fustigato per

---

<sup>1274</sup> Che l'incesto debba essere qualificato come reato proprio anche nell'odierna penalistica è un dato includibile e che discende dalla semplice lettura dell'art. 564, comma 1, cod. pen. ove vengono tassativamente elencati i soggetti attivi del reato che vengono individuati in discendente, ascendente, affine in linea retta, sorella o fratello. La norma, vale la pena di precisarlo, trova applicazione anche nel caso di genitori e i figli adottivi, nei cui confronti il trattamento è eguagliato a quello riservato a figli naturali e legittimi.

<sup>1275</sup> Su siffatte violazioni e sui margini di comunanza nonché di differenziazione intercorrenti tra la Vestale e la *mulier*, v. *supra*, nt. 995.

mano del Pontefice massimo. Non mancano dei casi in cui le Vestali, per sfuggire alla condanna certa, decisero di togliersi la vita, prima che questa trovasse esecuzione. Emblematici sono, a tal proposito, i casi che vedono come protagoniste le Vestali Caparronia – la quale si sarebbe tolta la vita per impiccagione, mentre il suo amante e lo schiavo sarebbero morti sotto le verghe –, e una sacerdotessa ignota nell'anno 236. Non sarebbero comunque mancati neppure i casi di assoluzione, fondati su motivi giuridici ovvero su elementi sacri. Partendo dai primi, si può ricordare la vicenda di Postumia, la quale, per quanto fosse stata assolta integralmente dal *Pontifex Maximus* – non essendo ritenute fondati gli elementi posti a sostegno della sua incriminazione – le sarebbe stato comunque intimato di astenersi *pro futuro* dall'assunzione di comportamenti frivoli, spensierati e di coltivare, invece, santità ed eleganza, caratteristiche proprie dalla posizione dalla stessa ricoperta. Del pari l'innocenza sarebbe stata riconosciuta anche in capo alle Emilia e Claudia Quinta – in particolare, contro Emilia le fonti ci ricordano, accanto alla incriminazione per incesto, anche l'accusa di aver spento il fuoco sacro –, seppur fondata sulla sacralità. Singolare e controversa appare invece la vicenda di Tuccia che sarebbe stata considerata rea per Livio – la cui versione appare essere la più accreditata e, dunque, quella da accogliere –, mentre innocente per Dionigi di Alicarnasso, Valerio Massimo e Plinio il Vecchio – per quanto le loro versioni fossero volte, con buona probabilità, a esautorare la colpevolezza della Vestale<sup>1276</sup> –. Ancora, le sacerdotesse Opimia e Floronia subirono, invece, una diversa sorte: repute entrambe ree d'incesto, mentre la prima sarebbe stata seppellita viva dal *Pontifex Maximus*, la seconda, per scongiurare l'ignobile (e certa) pena si sarebbe suicidata. Il seduttore di Floronia, lo scriba pontificio Lucio Cantinio, sarebbe stato flagellato pubblicamente con le verghe dal Pontefice Massimo.

Con l'incesto sacro di queste due Vestali sembra in qualche modo essersi 'chiuso un capitolo', giacché dalla vicenda che vede coinvolte le sacerdotesse Emilia, Licinia e Marzia la competenza pontificale, considerata un baluardo 'inscalfibile' e 'insormontabile' sino a poco tempo prima, e venuto in essere proprio nel momento stesso della nascita del vestalato, viene scalfita fino a essere, nel corso del tempo, definitivamente esautorata e sottratta al *fas*. Il processo cui faccio cenno sembra infatti segnare una svolta e costituire al contempo il primo passo – del secondo, infatti, si avrà notizia più avanti – verso la laicizzazione in merito alla cognizione dell'incesto commesso dalle *virgines Vestales*. Difatti, le tre sacerdotesse sarebbero state sottoposte alla *cognitio* del *quaesitor* che avrebbe deciso del loro incesto *extra ordinem* – seppur, per così dire, in grado di 'appello', a seguito della sollevazione popolare –, modificandone, seppur solo in parte, la determinazione. Questo intervento laico al quale avrebbe fatto seguito la *modificatio in peius* del trattamento riservato a due Vestali, vale a dire Licinia e Marzia, le sole assolte per mano pontificale, è senza alcun dubbio un segnale tangibile della perdita di centralità della componente sacrale nella cognizione di tali processi. Ulteriore riprova di questi primi passi che avrebbero poi condotto alla stabilizzazione della

---

<sup>1276</sup> Su questi aspetti controversi rimando *supra*, nel presente capitolo, al § 9.

cognizione laica dell'incesto sacro ci vengono confermati dagli episodi che vedono come protagoniste prima Fabia e Licinia – assolte, stando alle testimonianze in nostri possesso, o grazie all'avvedutezza e all'abilità difensiva dell'oratore Publio Pisone o come atto di clemenza del console Quinto Lutazio Catulo – e poi di Verronila e delle sorelle Oculate vicenda, quest'ultima, che costituisce il primo caso di processo promosso e integralmente diretto dall'imperatore – si sarebbe trattato di Diocleziano –. Ancora Diocleziano avrebbe deciso anche sull'incesto di Cornelia, sacerdotessa prima assolta e poi condannata e seppellita viva, la quale sarebbe stata punita insieme ai suoi complici, questi ultimi fustigati, sempre su ordine dell'imperatore, nel comizio fino alla sua morte –. Del pari, sarebbero state sottoposte alla cognizione laica e alla condanna alla vivisepolitura – in omaggio alla tradizione – anche le Vestali Aurelia Severa, Clodia Laeta e Pomponia Rufina, mentre Cannutia Crescentina si sarebbe tolta la vita per evitare l'infame trattamento. Singolare è invece la vicenda che vede coinvolti la *virgo Vestalis* Iulia Aquilia Severa e l'imperatore Eliogabalo. Quest'ultimo, infatti, dopo aver tentato di spegnere il fuoco sacro e di accedere nel *penus Vestae*, avrebbe commesso incesto con la sacerdotessa da ultimo citata, con la quale si sarebbe poi unito in matrimonio, dopo aver divorziato dall'*ex* moglie, con il pretesto di voler mettere al mondo figli simili agli dèi. Anche in questo caso il laico entra nel processo sacro, menomandone le fondamenta: una simile vicenda, difatti, non sarebbe andata esente da pena – almeno per la donna – se collocata più indietro nel tempo.

Infine, sarebbe stato superato anche l'ultimo baluardo della sacralità del processo vestalico nella vicenda che vede come protagonista una certa Primigenia. Difatti, dopo il riconoscimento della competenza laica, il secondo e ultimo passo, sarebbe stato compiuto con l'allontanamento dalla *cognitio* centralizzata dell'incesto sacro. Nell'episodio appena ricordato la Vestale, dopo essere stata sottoposta all'indagine condotta dal *Pontifex* Simmaco, sarebbe stata assoggettata alla fase condannatoria, questa rimessa al *praefectus urbi* – che si sarebbe dovuto conformare al previo riconoscimento di reità della sacerdotessa, emerso dagli elementi assunti in fase d'indagine e nei cui confronti il Pontefice aveva richiesto la condanna alla vivisepolitura, tenuto conto del particolare allarme sociale dei fatti di cui la stessa si sarebbe macchiata –. Ma sarebbe successo qualcosa di davvero singolare: il *praefectus urbi* avrebbe, infatti, denegato la propria azione, rimettendo la pronuncia e l'emissione della sentenza al funzionario del luogo in cui era stato consumato il (presunto) fatto di reato, ossia Alba. Dunque, la vicenda di Primigenia ci rende edotti del fatto che, nonostante l'incesto sacro destasse ancora particolare allarme sociale a Roma, questo non sarebbe stato più di esclusivo appannaggio dell'urbe, ma, al contrario, sarebbe stato rimesso a cognizione ed esecuzione del funzionario del *locus commissi delicti* in cui lo stesso veniva commesso, comportando l'inevitabile 'salto' anche dell'altro elemento che, accanto alla cognizione sacra del processo, all'origine sembrava inscalfibile, vale a dire quello relativo alla centralizzazione del suo accertamento<sup>1277</sup>.

---

<sup>1277</sup> Sulla vicenda e sui particolari risvolti che la riguardano rimando, nel presente capitolo, al § 13.



## CAPITOLO SETTIMO

### CRIMEN MAIESTATIS

SOMMARIO: 1. Lineamenti terminologico-concettuali del *crimen maiestatis*: origini e repressione del reato. – 2. Al confine tra *adulterium* e *maiestas*: *Iulia maior* e *Iulia minor*. – 3. Il *crimen maiestatis* e la singolare vicenda di Claudia: parole ingiuriose proferite contro il fratello. – 4. Il *crimen maiestatis* e la singolare vicenda di Annia Rufilla: tra accusa di lesa maestà senatoria e abuso del simulacro imperiale. – 5. Le accuse muliebri di *maiestas*: casi di donne condannate *ex lege Iulia de maiestate*. – 6. Le accuse muliebri di *maiestas*: casi di donne suicide. – 7. Profili tecnico-giuridici e *ratio* di politica del diritto sottesi alla repressione del *crimen maiestatis*: uno sguardo d'insieme.

#### 1. Lineamenti terminologico-concettuali del 'crimen maiestatis': origini e repressione del reato.

La rilevanza penale del *crimen maiestatis*<sup>1278</sup> ha preso conformazione, con buona probabilità, nel 103 a.C. con la nota *lex Appuleia*<sup>1279</sup>, legge promossa su proposta di Lucio Appuleio Saturnino, questore nel 104 a.C. e tribuno della plebe nel 103 e nel 100 a.C. Siffatto provvedimento è definibile come il 'tentativo andato a buon fine', avendo lo stesso fatto seguito a una *rogatio frumentaria* – proposta sempre dal nostro Saturnino –, ma non accolta per

---

<sup>1278</sup> Sulla corretta considerazione del lemma 'maiestas', cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 538, a parere del quale lo stesso sarebbe stato adoperato per designare «die Höherstellung, die von dem Geringeren Rücksicht heischende Ueberordnung, nicht die höhere Macht, sondern das grössere Ansehen». Su questo aspetto si sofferma anche R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 1, il quale mette in evidenza come non soltanto «maiestas was a peculiarly Roman concept», ma anche che «etymologically maiestas is derived from maior. As maior expressed not an absolute value but the comparative degree, so maiestas is not an absolute quality but a relationship. This fact is fundamental to Roman maiestas. The word denotes an unequal relationship, with one component occupying the position of the maior, and the other that of the minor, but it denotes only a relationship, and not a quality or attribute existing in isolation». Del pari, cfr. anche R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis' a la luz del 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, Sevilla, 2000, 26 s. e L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 8, secondo cui «maiestas è da mettere in rapporto con maior, aggettivo di grado comparativo, il cui valore permane nel corrispondente sostantivo, e starebbe ad indicare, ... che il popolo romano è il "più grande" degli altri», ponendone in risalto le chiare connotazioni religiose di antica memoria.

<sup>1279</sup> Circa i problemi identificatori e sulla sua eventuale – ed esclusa – identificazione con la *lex Latina tabulae Bantinae* cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 127, nt. 77 (e bibliografia ivi citata), ma anche, più di recente, L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 37. Su quest'ultima, v. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 319, mentre sui dubbi di datazione della *lex Appuleia* – che sarebbe datata in un arco temporale che va dal 103 al 100 a.C. –, v. da ultimo L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 28 (il quale non prenderebbe una posizione sicura). Risalirebbe al 103 a.C. per A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht der römischen Republik*, II.1, Berlin, 1868, 226 ss.; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 198; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 329; T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 223; E. SCHONBAUER, *Das Gesetzesfragment aus Tarent in neuer Schau*, in *Iura*, VII, 1956, 106; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 49; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 127; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 39; F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 105. *Contra*, per quanto riconosca che «la date de 103 est la plus généralement retenue», tende ad accreditare qualche rilievo anche al 100 a.C., come emerge in J.-L. FERRARY, *Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine*, cit., 233 ss. e in ID., *Les origines de la loi de majesté à Rome*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, VIII, 1983, 556 s.

un'opposizione senatoria ferrea, portata avanti dal questore Quinto Servilio Cepione. Il contenuto della legge sarebbe stato alquanto singolare, giacché avrebbe configurato, per la prima volta, il delitto di *maiestas minuta*<sup>1280</sup>, reato ricondotto, dalla parte preponderante della dottrina, all'antica *perduellio* dell'epoca monarchica<sup>1281</sup>. Volendo dar seguito a siffatta linea interpretativa, infatti, si giungerebbe alla conclusione per cui la *maiestas*, almeno nell'età repubblicana, dovesse essere intesa come *crimen 'quod adversus populum romanum vel adversus securitatem eius committitur'*<sup>1282</sup>, con ciò rendendo possibile la ricomprensione nell'alveo dello stesso delitto di *maiestas tributa* anche della *perduellio*<sup>1283</sup>. Con la citata legge sarebbe stata istituita un'apposita *quaestio* – con buona probabilità perpetua – di composizione equestre, volta alla cognizione capitale del reato<sup>1284</sup>.

<sup>1280</sup> Che la *lex Appuleia* avesse per oggetto il solo delitto di *maiestas minuta* ci viene attestato da Cic. *orat.* 2.107: *pleraque enim de eis, quae ab isto obiciebantur, cum confiterer, tamen ab illo maiestatem minutam negabam, ex quo uerbo lege Appuleia tota illa causa pendebat*, 2.199: *neque reges ex hac ciuitate exigi neque tribunos plebis creati neque plebiscitis totiens consularem potestatem minui neque prouocationem, patronam illam ciuitatis ac uindicem libertatis, populo Romano dari sine nobilium dissensione potuisse*. Stando a quanto sostenuto da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 538 s. e, in seguito ripreso e condiviso da C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 338, originariamente, l'attentato alla libertà di azione e alle prerogative dei tribuni della plebe doveva considerarsi propriamente come delitto di *minuta maiestas*. Solo in un secondo momento si sarebbe assistito a un ampliamento dello stesso concetto di *maiestas*, divenuto possibile solo «als dann die Volkstribune aus Vorstehern der Plebs thatsächlich zu Gemeindebeamten wurden, blieb die Formulierung in der Erweiterung, dass nicht bloss der Verstoß gegen die plebejischen Rechte, sondern jede dem Ansehen der römischen Gemeinde».

<sup>1281</sup> Con il lemma '*perduellio*' si intende un delitto contro lo Stato che deriva etimologicamente da '*duellum*', ossia guerra. Dunque, siffatto delitto altro non è se non una guerra al popolo romano che avrebbe potuto assumere diversi connotati, giacché si sarebbe potuta intendere tanto come l'unirsi al nemico e combattere contro la propria patria, quanto come la diserzione del proprio esercito. Cfr. Ulp. 8 *disp.* D. 48.4.11: *... sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur*. Sulla *perduellio*, v. *ex plurimis* in letteratura TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 527 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 338 ss. (il quale si sofferma anche sull'elencazione dei vari casi di *perduellio* a partire dalle XII Tavole); C.H. BRECHT, '*Perduellio*'. *Eine Studie ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, München, 1938, 1 ss.; ID., '*Perduellio*' und '*crimen maiestatis*', in *ZSS*, LXIV, 1944, 354 ss.; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 16 ss.; A. MAGDELAIN, *Remarques sur la 'perduellio'*, cit., 405 ss.; A. PESCH, '*de perduellione, crimen maiestatis et memoria damnata*', Aachen, 1995, 43; C. MOATTI, '*Res publica*'. *Histoire romaine de la chose publique*, Paris, 2018, 364 ss.; D. EMMELIUS, *Das 'Pomerium'. Geschriebene Grenze des antiken Rom*, Göttingen, 2021, 290 ss. Sull'anzidetto rapporto si sofferma anche L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 11 ss. e, soprattutto, 16 ss., secondo cui, sulla scia del Brecht, finisce con l'«enucleare due elementi che hanno costituito il *trait d'union* tra la *perduellio* e il *crimen maiestatis*», vale a dire il «fatto che già nel reato di *perduellio* era presente – *in nuce* – una componente “politica” che in seguito sarebbe stata maggiormente accentuata».

<sup>1282</sup> Siffatta definizione del delitto di *maiestas minuta* rimonta a Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48.4.1.1.

<sup>1283</sup> Di questo avviso sono TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 537 ss.; C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 338; J.D. CLOUD, *The text*, cit., 206 ss.; J. GAUDEMET, '*Maiestas populi romani*', in *Synthese V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, 699 ss., ora in *Études de droit romain*, II, Napoli, 1979, 31 ss. (da cui si cita); R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 16 ss. e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*, cit., 127 s., nt. 77, il quale osserva come il delitto di *maiestas minuta* – inteso come «generica offesa contro l'*amplitudo* e la *dignitas civitatis* commessa da un magistrato nell'esercizio del suo ufficio» – avrebbe presto «il posto dell'antica *perduellio*». Del pari cfr., in tempi più recenti, C. MOATTI, '*Res publica*'. *Histoire romaine de la chose publique*, Paris, 2018, 362 ss., ma anche L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 7.

<sup>1284</sup> Che la *poena capitis* fosse la sanzione prevista dalla *lex Appuleia* emerge soltanto da un brano alquanto controverso di Cicerone, alludo a *orat.* 2.199: *... si illae seditiones saluti huic ciuitati fuissent, non continuo, si quis motus populi factus esset, id C. Norbano in nefario crimine atque in fraude capitali esse ponendum*. Sull'ambiguità dell'espressione '*fraus capitis*' dalla quale si evince il carattere capitale della pena si sofferma L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 45, il quale mette in evidenza come la fumosità della stessa «di per sé non permette di escludere che in realtà la pena consistesse nell'*aqua et igni interdictio*».

La *lex Appuleia de maiestate minuta* è il primo dei quattro provvedimenti che farebbero parte delle *leges de maiestate*<sup>1285</sup>. La stessa, infatti, sarebbe stata seguita dalla *lex Varia*, legge risalente (forse) al 90 a.C.<sup>1286</sup> e promossa dal tribuno Quinto Vario Ibrida. Il provvedimento è stato avanzato nel corso della prima guerra sociale e sarebbe stato volto a colpire quanti avessero in qualunque modo favorito l'insorgere di una guerra sociale, anche nelle forme dell'aiuto e dell'istigazione, mediante l'istituzione di una *quaestio extraordinaria*<sup>1287</sup>. Alla pari della *lex Appuleia* la *lex Varia* avrebbe sanzionato con la *poena capitis* l'autore del delitto<sup>1288</sup>.

Al provvedimento del 91-90 a.C. avrebbe fatto seguito la *lex Cornelia de sicariis et veneficis*, legge di estrazione sillana e collocabile, senza ombra di dubbio, nell'81 a.C. Con questo provvedimento il dittatore avrebbe istituito un'apposita *quaestio de sicariis et veneficis* che sarebbe stata il frutto della riunificazione delle due corti presillane previste per la repressione

---

<sup>1285</sup> Questo punto, ritenuto un caposaldo in dottrina, viene osteggiato da R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., XIII ss., a parere del quale risulta estremamente arduo ammettere che vi fosse stata un'evoluzione significativa del reato nel corso del tempo, tenendo conto delle diverse leggi che si sono succedute. La sua posizione è pesantemente criticata da F. GUIZZI, *Sul «crimen maiestatis»*, in *Labeo*, XIX, 1973, 219 s., che osserva come «se è vero, infatti, che le diverse *leges publicae* in ordine alla *maiestas* non possono non considerarsi altro che specificazioni successive rispetto all'originaria *quaestio maiestatis* introdotta dalla *lex Appuleia* ... e se è vero quindi, ... che la *lex Cornelia*, la *lex Varia*, la *lex Saturnina* e, forse, le due *leges Iuliae* (quella di Cesare più ancora che quella di Augusto) non furono leggi 'generali' in quanto sottoponevano alla giurisdizione della *quaestio generalis* solo i nuovi casi che la mutata realtà sociale e politica veniva determinando» non può certamente giungersi alla conclusione per cui «non vi sarebbe stata alcuna sostanziale evoluzione del concetto di *maiestas*, e del *crimen maiestatis*, nel lungo arco di tempo (III sec. a.C. – inizi I sec. d.C.) che l'a. esamina», considerando quindi «la premessa da cui muove il Bauman» come «un'affermazione assiomatica».

<sup>1286</sup> I problemi di datazione – che vengono messi in evidenza dall'estrema contraddittorietà delle fonti in nostro possesso – vengono messi in evidenza da G. ROTONDI, *'Leges publicae'*, cit., 339 s.; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford, 1912, 84 e E.S. GRUEN, *The 'lex Varia'*, in *JRS*, LV, 1965, 59; ID., *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Massachusetts, 1968, 215; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 39, i quali collocano la *lex Varia* nell'anno 90 a.C. – in particolare, il Gruen allude ai primi mesi dell'anno 90 –. *Contra*, viene data al 91 a.C. da TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 198; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 59, il quale fa cenno alla fine dell'anno 91 a.C. Problemi di datazione vengono inoltre sollevati anche da F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 105 s. e L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 39 s.

<sup>1287</sup> Circa il contenuto e la finalità sottesa alla *lex Varia* mediante l'istituzione di un'apposita *quaestio extraordinaria*, cfr. R. SAEGER, *'Lex Varia de maiestate'*, in *Historia*, XVI, 1967, 37 s.; E. BADIEN, *'Quaestiones Variarum'*, in *Historia*, XVIII, 1969, 447 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 125 s. e nt. 71; F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 106; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 39 s.; L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 42. *Contra*, v. E.S. GRUEN, *The 'lex Varia'*, cit., 59 s., ID., *Roman Politics*, cit., 215 ss., a parere del quale la citata legge si sarebbe limitata a riformare la preesistente *quaestio perpetua de maiestate* della *lex Appuleia*. Ancora, ammette invece che la *lex Varia* fosse stata il primo tentativo atto a sottoporre alla cognizione di un tribunale permanente il tradimento in guerra R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 59 ss.

<sup>1288</sup> Ciò emerge limpidamente – e, a differenza di quanto si è visto con riguardo alla *lex Appuleia*, – con certezza da Cic. *Brut.* 89.305: *Iam consequente anno Q. Varius sua lege damnatus excesserat*; da Cic. *nat. deor.* 3.33: *Summo cruciati supplicioque Q. Varius homo importunissimus periit* e da Val. Max. 8.6.4: *Sed dum ante pestiferum tribunum pl. quam certum civem agit, sua lex eum domesticis laqueis constrictum absumpsit*. Non mancano comunque fonti dalle quali emerge un differente trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di *maiestas* sotto la vigenza della *lex Varia*. Alludo al famoso processo che vede come protagonista un certo Gaio Aurelio Cotta, caso in cui Cicerone fa cenno all'applicazione della pena dell'esilio (Cic. *orat.* 3.11: *ex quibus [C.] Cotta, quem ille florentem reliquerat, paucis diebus post mortem Crassi depulsus per invidiam tribunatu non multis ab eo tempore mensibus eiectus est e ciuitate*). Sul brano e sul coordinamento tra la pena ivi prevista e quella disposta dalla *lex Varia* cfr., da ultimo, L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 46 s. e bibliografia ivi citata.

dell'omicidio e che la cui distinzione sarebbe stata fondata sulla commissione del *crimen* con armi ovvero con l'utilizzo di sostanze velenose<sup>1289</sup>.

Quanto alla pena prescritta, questa doveva individuarsi o nella pena capitale<sup>1290</sup>, sanzione che poteva essere commutata nell'*aquae et ignis interdictio*<sup>1291</sup>.

Infine, si può ricordare la *lex Iulia de maiestate* che avrebbe costituito il punto d'approdo della legislazione succedutasi nel corso del tempo in tema di lesa maestà, dando un assetto definitivo alla materia<sup>1292</sup>. Si tratta di una legge votata con buona probabilità nel 27 a.C. che avrebbe ampliato le maglie degli illeciti perseguibili, giacché avrebbe punito tanto l'antica *perduellio*, quanto – tra i molti – la sedizione, i *crimina* contro il popolo romano e contro la sua sicurezza, il tradimento con il nemico, le leve e le operazioni militari condotte senza l'avvallo del *princeps*, il rifiuto di cedere una provincia al successore nella carica, l'esercizio da parte dei privati di incarichi, seppur sprovvisti di *imperium* e *potestas*<sup>1293</sup>. La pena prevista sarebbe stata, con buona probabilità, quella capitale, sanzione che poteva essere evitata solo se il condannato decideva di essere sottoposto all'*aqua et igni interdictio*<sup>1294</sup>.

---

<sup>1289</sup> Sulla nascita della *quaestio de sicariis et veneficiis* e sulle conseguenze che da questa istituzione sarebbe dipesa in caso di *veneficium* rimando alla più completa trattazione condotta *supra*, cap. 4, § 1. Sul contenuto della legge Sillana, cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 143; A. PESCH, *de perduellione, crimen maiestatis et memoria damnata*, cit., 195 ss.; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 40 s.; F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 106 e L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 51 ss. Singolare è la posizione di R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 68 ss. e, soprattutto, 71 ss., a parere del quale la legge sillana avrebbe alluso ai soli reati in qualche modo riconducibili alla magistratura proconsolare.

<sup>1290</sup> Milita a favore della *poena capitis* B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 143, il quale osserva come «non può dubitarsi che la pena fosse capitale».

<sup>1291</sup> Si schierano a favore dell'*interdictio* A.H.J. GREENIDGE, *Roman Public Life*, London, 1911, 55; TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 72; J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the roman Criminal Law*, cit., 316. Sul problema della pena si sofferma, pur senza prendere una posizione netta, in tempi più recenti anche L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 58 s.

<sup>1292</sup> La *lex Iulia de maiestate* sarebbe infatti stata preceduta da altri provvedimenti, tra i quali possiamo ricordare la *lex Pedia* del 43 a.C. promossa dal console Quinto Pedito, collega di Ottaviano. La pena prevista sarebbe stata quella dell'*interdictio* e della confisca dei beni (con buona probabilità totale). Di ciò ci rende edotti Dio Cass. 46.48.4: ἀλλ' οὐδὲ ἐν τῇ πόλει τότε γε ὄντες, ἤλωσαν. τοῦτο δὲ ἐπὶ τὸν Πομπήιον τὸν Σέξτον μάλιστα κατεσκευάσθη· καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἦριστά τῆς ἐπιθέσεως μετασχὼν ὁμως κατὰ τὸ πολέμιον αὐτοῦ κατεψηφίσθη. καὶ αὐτοὶ τε πυρὸς καὶ ὕδατος εἴρθησαν, καὶ αἱ οὐσαὶ αὐτῶν ἐδημεύθησαν· τὰ τε ἔθνη, οὐκ ἐκεῖνα μόνον ὧν τινες αὐτῶν ἦρχον, ἀλλὰ καὶ τὰ λοιπὰ πάντα τοῖς τοῦ Καίσαρος φίλοις ἐπετρέπη. Che la *lex Pedia* dovesse essere considerata come una vera e propria *lex maiestatis* è quanto emerge da R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 171 ss. Sulla citata legge, v. anche in dottrina L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 72 s.

<sup>1293</sup> Circa l'individuazione delle condotte astrattamente riconducibili alla *lex Iulia de maiestate* del 27 a.C., cfr. Ulp. 7 *de off. procons.* D. 48.4.1; Ulp. 8 *disp.* D. 48.4.2; Marcian. 14 *inst.* D. 48.4.3; Scaev. 4 *reg.* D. 48.4.4.

<sup>1294</sup> Cfr. Paul. Sent. 5.29.1: *His antea in perpetuum aqua et igni interdicebatur: nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel vivi excuruntur, honestiores capite puniuntur. Quod crimine non solum facto, sed et verbis impiis ac maledictis maxime exacerbatur*; Tac. *ann.* 3.50.4: *Cedat tamen urbe et bonis amissis aqua et igni arceatur: quod perinde censeo ac si lege maiestatis teneretur*. Sulla pena in dottrina si soffermano, con riguardo al brano escerpito dalle sentenze pseudo-paoline, C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 343; R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 271 s.; B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 196; A.D. MANFREDINI, *La diffamazione verbale nel diritto romano, I. Età repubblicana*, Milano, 1979, 248; B. LEVICK, *Poena legis maiestatis*, in *Historia*, XXVIII, 1979, 358 ss.; A. PESCH, *de perduellione, crimen maiestatis et memoria damnata*, cit., 197 ss.; R. DE CASTRO-CAMERO, *El 'crimen maiestatis'*, cit., 41; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 85 ss. Sui problemi di datazione che emergono sia nelle *Pauli Sententiae* che dalla testimonianza tacitiana, v. L. MASSIMINO, *Il 'crimen maiestatis'*, cit., 72, ma anche 94 s.



## 2. Al confine tra 'adulterium' e 'maiestas': Iulia maior e Iulia minor.

Tra le adulate più in vista a Roma sicuramente a spiccare è una certa *Iulia maior*, figlia dell'imperatore Augusto e della moglie di seconde nozze, Scribonia. La donna, infatti, sarebbe stata accusata di aver assunto un comportamento sessuale immorale, come ci viene attestato in

Plin. Sen. *nat. hist.* 7.45.149: ... *adulterium filiae et consilia parricidae palam facta* ...

Si tratterebbe della sola testimonianza che testimonia in maniera esplicita l'intento parricida della figlia, circostanza alquanto singolare giacché molteplici sono, al contrario, le fonti che, collegando l'aspetto immorale della sua condotta con gli intenti di cospirazione antiaugustea, ci trasmettono un'immagine di donna dai depravati costumi<sup>1295</sup>. Ciò potrebbe sembrare strano: proprio la *filia* di Augusto, passato alla storia come il più grande restauratore dei costumi, per il mezzo della *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C., la *lex Poppaea* del 9 d.C. e, soprattutto, la *lex Iulia de adulteriis* del 18-16 a.C., sarebbe andata contro gli ideali promossi dal padre<sup>1296</sup>.

In particolare, Plinio ci ricorda come *Iulia maior* non solo fosse stata accusata pubblicamente dal suo stesso padre, nel 2 a.C., di *adulterium*, ma le viene inoltre mosso l'addebito di averne pianificato, con i propri complici, la sua uccisione. Si sarebbe dunque trattato di un adulterio 'aggravato', giacché la donna con i suoi amanti non si sarebbe limitata

---

<sup>1295</sup> Si possono ricordare, *ex multis*, Vell. *hist.* 2.100.3: *Quippe filia eius Iulia, per omnia tanti parentis ac viri immemor, nihil, quod facere aut pati turpiter posset femina, luxuria libidine infectum reliquit magnitudinemque fortunae suae peccandi licentia metiebatur, quidquid liberet pro licito vindicans*; Sen. *Phil. ben.* 6.32.1: *Diuus Augustum filiam ultra impudicitiae maledictum impudicam relegavit et flagitia principalis domus in publicum emisit: admissos gregatim adulteros, pererratam nocturnis comissationibus civitatem, forum ipsum ac rostra, ex quibus pater legem de adulteris tulerat, filiae in stupra placuisse, [ad] cotidianum ad Marsyam concursum, cum ex adultera in quaestuariam uersa ius omnis licentiae sub ignoto adultero peteret*; Plin. *Sen. nat. hist.* 7.8.46: *quingentesimo uno raptus anno in tormentis adulteriorum coniugis socerique praegravi seruitio, luisse augurium praeposteri natalis existimatur*; Tac. *ann.* 1.53.1: *Eodem anno Iulia supremum diem obiit, ob impudicitiam olim a patre Augusto Pandateria insula ...*, 3.24.2: *Ut ualida diuo Augusto in rem publicam fortuna ita domi improspera fuit ob impudicitiam filiae ac neptis quas urbe depulit, adulterosque earum morte aut fuga puniuit*; Dio Cass. 55.10.12: *ἐπ' αὐτοῦ ἐσήχθησαν. ἀλλὰ τὰτα μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ ὁ Αὐγουστος ἐτίθετο, τὴν δὲ δὴ Ἰουλίαν τὴν θυγατέρα ἀσελγαίνουσαν οὕτως ὥστε καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐπ' αὐτοῦ γε τοῦ βήματος καὶ κωμάζειν νύκτωρ καὶ συμπίνειν ὅψε ποτε φωράσας ὑπερωργίσθη*, 57.18.1: *Γερμανικὸς δὲ τῇ ἐπὶ τοὺς Κελτοὺς στρατεία φερόμενος εὖ μέχρι τε τοῦ ὠκεανοῦ προεχώρησε, καὶ τοὺς βαρβάρους κατὰ τὸ καρτερόν νικήσας τά τε ὅσα τῶν σὺν τῷ Οὐάρῳ πεσόντων συνέλεξε τε καὶ ἔθαψε, καὶ τὰ σημεῖα τὰ στρατιωτικὰ ἀνεκπήσατο* (Xiph. 134.2032). Le fonti elencate però risultano tra loro incongruenti per quanto concerne l'aspetto relativo alla consumazione dei reati da parte della donna: mentre per Velleio Paterecolo si sarebbe trattato del primo episodio indecente, stando alle testimonianze che ci sono pervenute di Macrobio in *Sat.* 2.5.3: ... *dubitare de pudicitia filiae erubescibat*, Seneca, Plinio e Tacito, *Iulia maior* e Cassio Dione (in particolare, 55.10.13: *κατείκαζε μὲν γὰρ καὶ πρότερον οὐκ ὀρθῶς αὐτὴν βιοῦν, οὐ μέντοι καὶ ἐπίστευεν: οἱ γὰρ τοὶ τὰς ἡγεμονίας ἔχοντες πάντα μᾶλλον ἢ τὰ σφέτερα γινώσκουσι, καὶ οὐτ' αὐτοὶ τι τοὺς συνόντας*), invece, la donna sarebbe stata solita assumere comportamenti indecorosi, in quanto parte della propria indole. Si interroga su questa questione F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova, 2000, 208 s.

<sup>1296</sup> Sul punto, v. L. SCHUMACHER, 'Servus index', cit., 117; A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 80 ss.; F. ROHR VIO, *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna, 2011, 77 s.

ad assumere un comportamento indecoroso, ma avrebbe cospirato alle spalle del padre<sup>1297</sup>. Difatti, siffatta conclusione appare ancor più veritiera se messa in rapporto con la circostanza per cui *Iulia maior* è stata accusata di aver intrattenuto relazioni sessuali illecite con personaggi di spicco nella scena politica, tra i quali si possono ricordare Tito Quinzio Crispino, Publio Cornelio Scipione, Sempronio Gracco, Appio Claudio e, non da ultimo, *Iullus Antonius*, descritto come ‘*singulare exemplum clementiae Caesaris*’<sup>1298</sup>. E proprio loro, ci dice Velleio Patercolo, sarebbero stati sottoposti alla medesima pena che avrebbero dovuto soggiacere nel caso in cui l’adulterio, anziché essere commesso con una donna di elevata estrazione sociale – quale è, per l’appunto, *Iulia maior* – fosse stato consumato con qualunque altra<sup>1299</sup>.

Non solo: la descrizione della condotta sconsiderata della donna e l’elencazione dei diversi uomini di spicco nella scena politica del tempo, tutti implicati nella congiura anti-augustea, non avrebbe fatto altro che rafforzare l’idea a tenore della quale *Iulia maior* non soltanto sarebbe stata un’adultera, ma avrebbe anche avuto un importante ruolo nella ideazione del parricidio<sup>1300</sup>. Per il fatto occorso la donna fu condannata (forse) dal Senato<sup>1301</sup> all’esilio nell’isola di Pandateria (l’odierna Ventotene), dove trascorse i suoi giorni con la madre, Scribonia<sup>1302</sup>, anch’essa in precedenza accusata, in maniera infondata, da Ottaviano, suo marito, di aver assunto un atteggiamento immorale<sup>1303</sup>. Alla relegazione nell’isola di

<sup>1297</sup> In argomento, v. F. ROHR VIO, *Contro il principe*, cit., 77 ss. e F. CENERINI, *Le ‘matronae’ diventano ‘Augustae’: un nuovo profilo femminile*, in *Matronae in domo et in re publica agentes’. Spazi e occasioni dell’azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia (16-17 ottobre 2014)*, a cura di F. Cenerini e F. Rohr Vio, Trieste, 2016, 33.

<sup>1298</sup> Vell. *hist.* 2.100.4: *Tum Iulus Antonius, singulare exemplum clementiae Caesaris, violator eius domus, ipse scelere a se commissi ultor fuit (quem victo eius patre non tantum incolumitate donaverat, sed sacerdotio, praetura, consulatu, provinciis honoratum, etiam matrimonio sororis suae filiae in artissimam adfinitatem receperat).*

<sup>1299</sup> Vell. *hist.* 2.100.5: *Quintiusque Crispinus, singulare nequitiam supercilio truci protegens, et Appius Claudius et Sempronius Gracchus ac Scipio alique minoris nominis utriusque ordinis viri, quas cuiuslibet uxore violata poenas pependissent, pependere, cum Caesaris filiam et Neronis violassent coniugem.*

<sup>1300</sup> Sen. Phil. *brev. vit.* 4.5-6: *dum Alpes pacat immixtosque mediae paci et imperio hostes perdomat, dum ultra Rhenum et Euphraten et Danuvium terminos movet, in ipsa urbe Murenarum, Caepionis, Lepidi, Egnati, aliorum in eum mucrones acuebantur. 6. nondum horum effugerat insidias: filia et tot nobiles iuvenes adulterio velut sacramento adacti iam infractam aetatem territabant Iullusque et iterum timenda cum Antonio mulier.*

<sup>1301</sup> Suet. *Aug.* 65.2: *... de filia absens ac libello per quaestorem recitato notum senatui fecit abstinuitque congressu hominum diu prae pudore; etiam de necanda deliberavit;* Dio Cass. 55.12-16.

<sup>1302</sup> Sulla vicenda di Scribonia e sulla sua incriminazione in quanto donna dai facili costumi, v. oltre, ntt. 1303 e 1304, ma anche, in precedenza, cap. 3, § 3.

<sup>1303</sup> Sull’esilio di *Iulia maior* nell’isola di Pandateria insieme alla madre, Scribonia, v. Vell. *hist.* 2.100.5: *Iulia relegata in insulam patriaeque et parentum subducta oculis, quam tamen comitata mater Scribonia exsilio permansit comes* e Dio Cass. 55.10.14: ὅν ποιούσι λανθάνουσιν οὔτε τὰ ἐκείνων ἀκριβοῦσι. τότε δ’ οὖν μαθὼν τὰ πραττόμενα τοσοῦτον θυμῷ ἐχρήσατο ὥστε μηδ’ οἴκοι αὐτὰ κατασχεῖν ἀλλὰ καὶ τῇ γερούσιᾳ κοινῶσαι. καὶ τούτου ἐκείνη μὲν ἐς Πανδατερίαν τὴν πρὸς Καμπανίᾳ νῆσον ὑπερωρίσθη, καὶ αὐτῇ καὶ ἡ Σκριβωνία ἡ μήτηρ ἐκοῦσα συνεξέπλευσε. Sull’esilio di *Iulia maior* e *minor*, cfr. Suet. *Aug.* 65.2: *Iulias, filiam et neptem, omnibus probris contaminatas relegavit ...* Ancora sull’esilio a Pandateria di *Iulia maior*, v. Sen. Phil. *ben.* 6.32.1: *Diuus Augustum filiam ultra impudicitiae maledictum impudicam relegavit et flagitia principalis domus in publicum emisit ...*; Suet. *Aug.* 65.2, *Tib.* 50.2: *Iuliae uxori tantum affuit ut relegatae ...*; Tac. *ann.* 1.53.1, 3.2.43: *... exilium sibi demonstrari intellexit ...*; Dio Cass. 57.18.1. Che *Iulia maior* non fosse solo un’adultera, ma anche una sovvertitrice del padre Augusto sembra potersi rinvenire in Tac. *ann.* 3.24.2: *Nam culpam inter viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violatae maiestatis appellando clementiam maiorum suasque ipse leges egrediebatur.* La testimonianza è stata oggetto d’indagine da parte di F. KNOPF, *Die Ehepolitik des Augustus (Octavian): eine Untersuchung zu den Eheschließungen innerhalb der „domus Augusta“*, Marburg, 2012, 47 ss., ma anche e soprattutto da F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 103 e 211 s.;

Pandateria – esilio, peraltro, particolarmente duro giacché alla donna sarebbe stato impedito di vedere familiari mentre le altre persone, per poter accedere all'isola, dovevano essere sottoposte a una previa autorizzazione da parte di Augusto<sup>1304</sup> – avrebbe fatto seguito la *damnatio memoriae*<sup>1305</sup>, oltre all'obbligo, imposto dallo stesso padre, di divorziare da Tiberio<sup>1306</sup>. Inoltre, il *divus Augustus* avrebbe negato la sepoltura della figlia e della nipote nel suo sepolcro dopo la loro morte, in conseguenza delle condotte serbate dalle due donne in vita<sup>1307</sup>.

Particolare risalto assumono le condanne accessorie applicate da Augusto alla figlia e che sarebbero risultata eccessive per un mero *adulterium*: si tratta di interventi ostili e denigratori nei confronti della donna, già condannata a una vita in esilio, lontana da Roma. Si potrebbe pensare che anche questi siano degli indizi che porterebbero a rafforzare l'idea a tenore della quale *Iulia maior*, oltre a essere un'adultera, fosse stata anche una cospiratrice<sup>1308</sup>.

---

EAD., *Contro il principe*, cit., 78, a parere della quale dalla stessa si può trarre «un'ulteriore conferma della connessione tra licenze di Giulia e opposizione antiagustea». Peraltro, continua la studiosa, «il reato di adulterio venne punito attraverso le pene previste tradizionalmente per la cospirazione, ovvero il *crimen maiestatis*», giacché la sanzione irrogata sarebbe stata conforme a quelle che avrebbero trovato applicazione in caso di adulterio, alla luce della neonata *lex Iulia de adulteriis*. Difatti, il trattamento punitivo previsto dalla stessa, come abbiamo avuto modo di vedere nel primo capitolo – a cui rimando per una più completa trattazione –, sarebbe stata la *relegatio in insulam* unita alla *publicatio bonorum* (Paul. Sent. 2.26.14; D. 48.5.13[12]; D. 48.5.14[13].7). Sul punto v. più approfonditamente *supra*, cap. 1, § 4. Sebbene la donna fosse stata condannata all'esilio, come pena principale, Augusto le avrebbe applicato anche delle pene accessorie che sarebbero state prive di ragione in caso di mera condanna per *adulterium*. Sull'argomento in dottrina v. Rohr Vio, la quale ammette che «adulterio e tentato parricidio non sembrino essere rientranti in uno stesso quadro accusatorio in sede processuale, ove invece la donna dovette rispondere solo di immoralità, essi parrebbero aver costituito aspetti complementari di una iniziativa politica unitaria ed essere stati percepiti in questi termini sia da chi promosse il perseguimento di Giulia sia da chi ne conservò la memoria» (p. 78). Così pure, in precedenza, R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 202 s. *Contra*, R. SYME, *The Crisis of 2 B.C.*, München, 1974, 3 ss. e, più di recente, B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 21 e nt. 48, secondo cui la «pena inflitta a Giulia e ai suoi complici» sarebbe stata «sproporzionata per un effettivo reato di adulterio». Ciò farebbe pensare allo studioso, quindi, che si fosse trattato di «un'accusa di *maiestas*». In generale, mettono in evidenza una particolare severità delle pene inflitte a *Iulia maior* e ai suoi complici, E. GROAG, *Der Sturz der Iulia*, in *WS*, XL, 1918, 150 ss.; ID., *Studien zur Kaiserschichte*, III. *Der Sturz der Iulia*, in *WS*, XLI, 1919, 79 s.; E. MEISE, *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudianischen Dynastie*, München, 1969, 21 ss.; M. PANI, *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari, 1979, 38 ss. e, più di recente, F. CENERINI, *Le 'matronae' diventano 'Augustae'*, cit., 33, la quale sostiene che «l'accusa di adulterio è del tutto pretestuosa e che il fatto deve essere letto in chiave politica». A parere della studiosa, «a Roma, infatti, si era formata, all'interno della stessa *domus Augusta*, un'opposizione, nel contempo politica e intellettuale, al conservatorismo agusteo, opposizione che si richiamava ad Antonio e che era favorevole a imprimere al regime un'accelerazione autocratica, secondo il modello della regalità ellenistico-orientale, di stampo populistico, che fondava la sua popolarità sul favore dei soldati e del popolo». Su questo particolare aspetto, cfr. G. ZECCHINI, *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica greca*, a cura di C. Bearzot e F. Landucci, Milano, 2008, 205 ss.

<sup>1304</sup> Vell. *hist.* 2.100.5: *Iulia relegata in insulam patriaeque et parentum subducta oculis, quam tamen comitata mater Scribonia exsiliū permansit comes.*

<sup>1305</sup> Sulla *damnatio memoriae* v. in letteratura, A. FRASCETTI, *La 'damnatio memoriae' di Giulia e le sue sventure*, in *Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica*, a cura di A. Buonopane e F. Cenerini, Faenza, 2005, 13 ss.; T.M. LUCCHELLI - F. ROHR VIO, *'Augustae', le donne dei principi. Riflessioni su 'Augustae'. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?*, in *Athenaeum*, C.1-2, 2012, 503; F. ROHR VIO, *Contro il principe*, cit., 79.

<sup>1306</sup> Suet. *Tib.* 11.7: *Comperit deinde Iuliam uxorem ob libidines atque adulteria damnatam, repudiumque ei suo nomine ex auctoritate Augusti remisum ...*

<sup>1307</sup> Suet. *Aug.* 101.3: *Iulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, vetuit sepulcro suo inferri.*

<sup>1308</sup> Si sofferma su questo aspetto F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 219 s.

Non è neppure ben chiaro l'intervento senatorio<sup>1309</sup>: difatti, se dalle fonti emerge plasticamente che il procedimento a carico della donna fosse stato avviato pubblicamente dal suo stesso padre, non si riesce bene a comprendere quale sia stato ruolo del senato nella vicenda, dato che mentre Cassio Dione allude a una partecipazione diretta dell'organo<sup>1310</sup>, Svetonio più genericamente fa cenno a una generica partecipazione<sup>1311</sup>. Questa lettura della vicenda verrebbe ulteriormente avvalorata anche da un'altra testimonianza, questa volta svetoniana, dalla quale si evince come il *divus* non fu mai posto al riparo dagli istinti sovversivi, neppure a seguito della *relegatio* della *filia Iulia maior* e del nipote Agrippa, giacché si racconta che due uomini, Audasio ed Epicado, avrebbero deciso di far evadere i due condannati dal luogo dell'esilio e di condurli presso gli eserciti per intentare una guerra civile e scardinare Augusto<sup>1312</sup>.

Anche dopo la condanna senatoria all'esilio, non sono mancate le insistenti richieste popolari che acclamavano a gran voce il rientro a Roma della donna o, almeno, l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite<sup>1313</sup>. A queste fu dato seguito nel 3-4 d.C., quando la stessa venne trasferita a *Rehium* (attuale Reggio Calabria), luogo in cui visse ancora una decina d'anni<sup>1314</sup>. Nel 14 d.C., infatti, per cause non note sopraggiunse la sua morte, sulla quale sono solo state avanzata alcune supposizioni. *Iulia maior*, infatti, potrebbe essere morta sia per cause naturali, ma non è escluso la causa sia addebitabile a Tiberio, ultimo marito della donna, con il quale si unì in matrimonio nell'11 a.C., come contrappasso dell'infedeltà sofferta. Forse, però, la causa più verosimile dovrebbe essere scorta nella morte avvenuta per tormento della donna, la quale si sarebbe lasciata consumare dalla sofferenza dopo aver scoperto che anche il suo ultimo figlio ancora in vita, un certo Agrippa Postumo, sarebbe deceduto.

Anche i suoi amanti non sarebbero andati esenti da pena: una volta condannati pubblicamente, infatti, vennero esiliati, alla pari di *Iulia maior*, mentre altri vennero condannati

---

<sup>1309</sup> Su questo aspetto si è interrogato A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 78, il quale, sebbene avanzando delle mere congetture, suppone che «alle antiken Autoren sind auf Augustus als denjenigen fixiert, der sich um die Ahndung der Vergehen kümmerte. Ob er aber nur Verfahren vor anderen Gerichten einleitete oder selbst Richter war, als *pater familias* in seinem Hausgericht oder als Kaiser im zu dieser Zeit wohl noch nicht institutionalisierten Kaisergericht, bleibt undeutlich».

<sup>1310</sup> Dio Cass. 55.10.14.

<sup>1311</sup> Suet. *Aug.* 65.2.

<sup>1312</sup> Suet. *Aug.* 19.1-2: *Nam ne ultimae quidem sortis hominum conspiratione et periculo caruit. 2. Audasius atque Epicadus Iuliam filiam et Agrippam nepotem ex insulis, quibus continebantur, rapere ad exercitus ...*

<sup>1313</sup> Suet. *Aug.* 65.3; Cass. Dio. 55.13.1.

<sup>1314</sup> Suet. *Aug.* 65.3: *Relegatae usum vini omnemque delicatorem cultum ademit neque adiri a quopiam libero seruioue, nisi se consulto, permisit, et ita ut certior fieret, qua is aetate, qua statura, quo colore esset, etiam quibus corporis notis vel cicatricibus. Post quinquennium demum ex insula in continentem lenioribusque paulo condicionibus transtulit eam;* Dio Cass. 55.13.1: τοῦ δὲ δήμου σφόδρα ἐγκείμενου τῷ Αὐγούστῳ ἵνα καταγάγῃ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, θάσσον ἔφη πῦρ ὑδατι μιχθήσεσθαι ἢ ἐκείνην καταθήσεσθαι. καὶ ὁ δῆμος πρὸς ἐς τὸν Τίβεριν πολλὰ ἐνέβαλε· καὶ τότε μὲν οὐδὲν ἦνυσεν, ὕστερον δὲ ἐξεβιάσατο ὥστε ἐς γούν τὴν ἡπειρον αὐτὴν ἐκ τῆς νήσου κομισθῆναι (Xiph. 103. 19-28). Sostiene che il trasferimento dall'isola di Pandateria alla meno affliggente *Rehium* fosse il frutto dell'insistenza popolare, B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 19 e nt. 44 e 21, sebbene le fonti non lo dispongano espressamente. Peraltro, a parere dello studioso, l'imperatore avrebbe assecondato la volontà popolare in quanto la relegazione della donna a Reggio Calabria non avrebbe comportato alcuna conseguenza per Roma, trattandosi di un luogo estremamente lontano. Sul punto, v. anche J. LINDERSKI, *Julia in Regium*, in *ZPE*, LXXII, 1988, 182 s.

a morte<sup>1315</sup>. Anche nei loro confronti è discussa la natura giuridica del reato commesso, dato che le fonti sembrano accennare anche al *crimen maiestatis*<sup>1316</sup> oltre che all'*adulterium*. Pare

---

<sup>1315</sup> Che vi fossero più persone coinvolte oltre a *Iulia maior* e Iullo ci viene attestato da Vell. *hist.* 2.100.5; Sen. Phil. *brev. vit.* 4.6, *ben.* 6.32.1; Dio Cass. 55.10.15. In particolare, molti vennero condannati a morte, tra i quali si possono ricordare Iullo Antonio, il quale, per sfuggire alla *poena capitis*, si suicidò e Marco Antonio, mentre altri, tra cui spicca Sempronio Gracco, vennero soltanto esiliati, come si evince da Tac. *ann.* 1.53.3-4: *Par causa saevitiae in Sempronium Gracchum, qui familia nobili, sollers ingenio et prave facundus, eandem Iuliam in matrimonio Marci Agrippae temeraverat. Nec is libidini finis: traditam Tiberio pernicax adulter contumacia et odiis in maritum accendebat; litteraeque quas Iulia patri Augusto cum insectatione Tiberii scripsit a Graccho compositae credebantur.* 4. *Igitur amotus Cercinam, Africi maris insulam, quattuordecim annis exilium toleravit.* Alla stessa pena avrebbe soggiaciuto un certo Decimo Giunio Silano, come ci viene attestato da Tac. *ann.* 3.24.3: *D. Silanus in nepti Augusti adulter, quamquam non ultra foret saevitum quam ut amicitia Caesaris prohiberetur, exilium sibi demonstrari intellexit ...* Sulla diversità di trattamento punitivo irrogato ai comparteci, v. Sen. Phil.  *Clem.* 1.10.3: *quod dare illum poenas apparebat, cum exigeret, quod, quoscumque ob adulterium filiae suae damnauerat, adeo non occidit, ut dimissis, quo tutiores essent, diplomata daret.* Nel brano testé richiamato viene messo in luce come Augusto fosse particolarmente addolorato nel dover condannare, motivo per cui solo alcuni venne applicata la *poena capitis*, anche se non è da escludere che la diversità di trattamento repressivo affondi la sua radice proprio nel diverso *crimen* di cui si sono resi rei i vari comparteci: alcuni, infatti, avrebbero risposto solo di adulterio – e, quindi la loro pena sarebbe stata più bassa –, altri, invece, avrebbero cospirato contro Augusto, oltre a macchiarsi di *adulterium* con la figlia e sarebbero stati proprio questi a essere stati condannati a morte. Partendo da Marco Antonio, padre di Iullo, il suo grande sogno fu da sempre quello di trasformare Roma da una repubblica oligarchica a una monarchia, sulla falsariga del modello ellenistico, con l'aperta e aspra opposizione delle élites patrizie, improntate al tradizionalismo e al conservatorismo. Ma la sua ambizione non fu solo politica: l'uomo, infatti, si unì, commettendo adulterio, con Cleopatra e la vicenda avrebbe destato molto scalpore (sulla relazione tra i due v. *supra*, cap. 3, § 3). Sulla figura di Marco Antonio, cfr. R.F. ROSSI, *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*, Trieste, 1959, 110 ss.; M.L. PALADINI, *Recensione a R.F. ROSSI, Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*, Trieste, 1959, in *Latomus*, XXI.4, 1962, 899 ss. Per quanto riguarda, invece, la figura di Iullo Antonio, figlio di Marco Antonio, si può rilevare come la stessa – in modo non dissimile da *Iulia maior* e, come si vedrà nel prosieguo della trattazione anche della figlia –, sia alquanto ambigua: in alcuni casi (Dio Cass. 55.10.15: ... ὁ μὲν Ἰούλλος ὁ Ἀντωνίου, ὡς καὶ ἐπὶ τῇ μοναρχίᾳ τοῦτο πράξατο...) l'uomo viene descritto come un cospiratore per fini politici in altre, invece, come adultero (Vell. *hist.* 2.100.4: *Tum Iulus Antonius, singulare exemplum clementiae Caesaris, violator eius domus, ipse sceleris a se commissi ultor fuit ...*; Sen. Phil. *brev. vit.* 4.6: *filia et tot nobiles iuvenes adulterio uelut sacramento adacti iam infractam aetatem territabant Iullusque et iterum timenda cum Antonio mulier*). Emblematica, invece, è la ricostruzione fattane da Tacito che, sebbene in due casi associ l'uomo alla commissione del *crimen adulterii* (*ann.* 3.18.1: ... *Iulli Antonii qui domum Augusti uiolasset, manerent*, 4.44.3: ... *Iullo Antonio ob adulterium Iuliae morte punito ...*), in un altro brano lo nomina insieme agli *'interfectos Romae'* Murena ed Egnazio (Tac. *ann.* 3.10.4: *Pacem sine dubio post haec, uerum cruentam: Lollianas Varianasque cladis, interfectos Romae Varrones, Egnatios, Iullos*). Di ciò si rinviene traccia anche in una testimonianza di Seneca, il quale mette in evidenza come, dopo che Augusto era riuscito a sottrarsi dagli intenti di eversione politica di Murena, Cepione, Lepido, Egnazio e di altri, la figlia *Iulia maior* e Iullo Antonio, insieme ad alcuni nobili giovani, avevano commesso adulterio. Alludo a Sen. Phil. *brev. vit.* 4.5-6: ... *in ipsa urbe Murenas, Caepionis, Lepidi, Egnati, aliorum in eum mucrones acuebantur.* 6. *nondum horum effugerat insidias: filia et tot nobiles iuvenes adulterio uelut sacramento adacti iam infractam aetatem territabant Iullusque et iterum timenda cum Antonio mulier.* Sulla sua figura, v. in letteratura F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 104 e 215 ss.; EAD., *Contro il principe*, cit., 84 s., secondo cui «la tradizione che riconduce a Iullo il reato di adulterio si conforma alla verità suggerita dal principe... Diversamente la tradizione che attesta un perseguimento di Iullo per ragioni politiche viene a contrastare con la versione ufficiale e pertanto si configura come antiaugustea». A tal proposito pare necessario ricordare come Iullo fosse assiduo frequentatore di ambienti graccanici filoantoniniani e, in particolare, in un primo momento la scuola del liberto Lucio Crassicio Pasicle, scuola che chiuse improvvisamente a seguito della sua condanna nel 2 a.C. (Suet. *gramm.* 18.3: *sed cum doceret iam multos ac nobiles – in his Iullum Antonium triumuirum filium – ut Verrio quoque Flacco compararetur, dimissa repente schola transiit ad Q. Sexti philosophi sectam*), ma dalla quale molto avrebbe imparato. In particolare, avrebbe ereditato proprio dal fondatore della stessa la passione per la scrittura epica, sulla falsariga del modello ellenico, riuscendo a produrre un'operetta in dodici libri denominata 'Diomedea', mediante la quale avrebbe dato lustro alla vicenda di Diomede – prendendo come modello di base l'Eneide –, in qualche modo assimilando la figura del protagonista a quella del troiano Enea. Di ciò si rinviene traccia sia in Hor. *carm.* 4.2.1: *Pindarum quisquis studet aemulari*, testimonianza nella quale Orazio avrebbe invitato Iullo a comporre dei versi emulando l'esempio di Pindaro soprattutto al fine di elogiare le vittorie del divo Augusto. Sulle due testimonianze riportate, v. C. Suetonius

dunque possibile concludere nel senso che sebbene tutti si fossero macchiati di adulterio, solo alcuni sarebbero stati rei anche di cospirazione politica contro Augusto – alla quale forse avrebbe preso parte anche la stessa *Iulia maior* –. Ciò verrebbe avvalorato dalla pena in concreto comminata, la quale per taluni sarebbe stata la condanna a morte, mentre per altri il solo esilio<sup>1317</sup>. Che tutti si fossero resi autori di adulterio viene posto in evidenza anche da un rilievo di carattere ‘formale’, giacché gli uomini richiamati insieme a *Iulia maior* non sono qualificati come suoi complici, bensì come amanti<sup>1318</sup>. Implicata nella triste vicenda sarebbe stata anche un’altra donna, vale a dire la liberta Phoebe, la quale, dopo aver aiutato la sua padrona nella congiura contro il padre, decise di suicidarsi<sup>1319</sup>.

---

*Tranquillus 'De Grammaticis et Rhetoribus'*, edited with a translation, introduction, and commentary by R.A. Kaster, Oxford, 1995, 201 s. In argomento, v. approfonditamente in letteratura F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 216 ss. Dopo la dismissione della setta è sempre Svetonio a dirci che Illo avrebbe iniziato a frequentare un’altra scuola, anch’essa costernata da ideali antiaugustei. Si sarebbe trattato della setta storico-pitagorica capeggiata da un certo Quinto Sestio, il quale professava l’astensione dalla politica. Difatti, stando a quanto trasmessoci da Sen. Phil. ep. 98.13: *Honores reppulit pater Sextius, qui ita natus ut rem publicam deberet capessere ...*, il filosofo, a seguito del rifiuto della proposta offertagli da Cesare nel 44 a.C. di assumere la carica di senatore, avrebbe creato la sua scuola, fondata su ideali di astensione e ripugnanza di ogni questione e posizione politica. Emblematica è anche la sorte che è toccata a Lucio Antonio, figlio di Iullo, il quale ha subito l’esilio come conseguenza della condotta sconsiderata del padre, come si evince da Tac. ann. 4.44.3: *Obiit et L. Antonius, multa claritudine generis sed improspera. Nam patre eius Iullo Antonio ob adulterium Iuliae morte punito hunc admodum adolescentulum, sororis nepotem, seposuit Augustus in civitatem Massiliensem ubi specie studiorum nomen exilii tegetur*. Stando all’interpretazione letterale della testimonianza riportata sembra quindi che anch’essa tenda ad avvalorare l’idea a tenore della quale la relazione adulterina del padre avesse fatto derivare conseguenze negative anche nei confronti del figlio, che ci viene descritto come ragazzo giovanissimo e dalla condotta ineccepibile, sebbene la gravità della sanzione – che non sia sarebbe limitata, quindi, a essere applicata nei confronti del padre, soggetto attivo del reato, ma anche nei confronti, per l’appunto, del figlio, completamente estraneo alla vicenda –. Ciò avrebbe consentito di propendere, dando seguito a una lettura più ampia del passo, alla necessità di vedere la imputazione di Iullo come ben più grave del solo e semplice adulterio. Di tale avviso è F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 215; EAD., *Contro il principe*, cit., 84, a parere della quale questa sarebbe la prova evidente di come, il padre, fosse in realtà non solo un adultero, ma anche e soprattutto un eversore politico, altrimenti non sarebbe parsa «eccessivamente gravosa per il figlio», oltre che priva di alcuna giustificazione, la condanna di quest’ultimo all’esilio. Siffatta lettura del brano tacitano parrebbe, peraltro, porsi in linea con il sopra richiamato Dio Cass. 55.10.15, ove Iullo viene descritto come cospiratore politico e, in qualche modo, continuatore dell’idea sovvertitrice, sulla scia ellenica, paterna. Sul punto, infatti, sostiene la Rohr Vio come «la punizione inflitta a Lucio si giustificerebbe allora come una sorta di scelta cautelativa, intesa ed evitare che Lucio emulasse Iullo proprio come quest’ultimo aveva emulato Antonio» (p. 216). Sulla finalità eversiva di Iullo, cfr. in letteratura, *ex multis*, R. SYME, *The Crisis of 2 B.C.*, 23 s.; L. SCHUMACHER, ‘*Servus index*’, cit., 120 s.; A. LUISI, *L’opposizione sotto Augusto: le due Giulie, Germanico e gli amici*, in *Fazioni e congiure*, cit., 185. *Contra*, R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 178 ss. Ma la questione potrebbe non essere solo politica: come ben si ricorda, Antonio si sarebbe unito con Cleopatra, la regina d’Egitto, mentre il figlio Iullo avrebbe commesso, in modo non dissimile dal padre, adulterio con la figlia di Augusto, *Iulia maior*, come si evince da Sen. Phil. brev. vit. 4.6: *... et iterum timenda cum Antonio mulier*. Da ciò conseguirebbe la condanna: si potrebbe infatti sostenere che l’elemento politico sia in qualche modo intimamente connesso con quello adulterino giacché l’uomo si sarebbe unito a *Iulia maior* per poter raggiungere il potere e sovvertire Roma, facendola diventare una monarchia (Dio Cass. 55.10.15). Non è, dunque, da escludersi *tout court* – sulla scia di quanto sostenuto anche da Rohr Vio (p. 216) – che l’esilio obbligato nei confronti di Lucio Antonio fosse servito da monito, in funzione preventiva, per evitare che anch’egli commettesse adulterio.

<sup>1316</sup> Ciò verrebbe suffragato da Tac. ann. 3.24.2: *Nam culpam inter uiros ac feminas vulgatam graui nomine laesarum religionum ac uiolatae maiestatis ...*

<sup>1317</sup> Per una completa disamina di questo aspetto, v. *supra*, ntt. 1303 e 1315.

<sup>1318</sup> Ciò si evince limpidamente in Sen. Phil. brev. vit. 4.6; Vell. hist. 2.100.4-5.

<sup>1319</sup> Suet. Aug. 65.2: *Certe cum sub idem tempus una ex consciiis liberta Phoebe suspendio uitam finisset, maluisse se ait Phoebes patrem fuisse*.

Non di minor importanza rispetto alla vicenda che avrebbe visto come protagonista *Iulia maior* sarebbe stata quella che vede implicata la figlia, *Iulia minor*, nipote dell'imperatore Augusto figlia di Agrippa, noto politico. Nell'8 d.C., la donna, moglie di Lucio Emilio Paolo, venne accusata di avere una relazione adulterina con Decimo Silano, come ci viene riportato in

Tac. ann. 3.24.3: *D. Silanus in nepti Augusti adulter, quamquam non ultra foret saenitum quam ut amicitia Caesaris prohiberetur, exilium sibi demonstrari intellexit, nec nisi Tiberio imperitante deprecari senatum ac principem ausus est M. Silani fratris potentia, qui per insignem nobilitatem et eloquentiam praecebat.*

La giovane donna sarebbe stata implicata, alla pari della madre<sup>1320</sup>, della nonna e del fratello Agrippa *Postumus*<sup>1321</sup>, in un'accusa di comportamento immorale<sup>1322</sup>. Alla stessa, infatti, venne contestato di aver concluso una relazione adulterina con un certo Decimo Silano, in conseguenza della quale venne condannata all'esilio nelle isole Tremiti, non lontano dalle coste dell'*Apulia*, nell'8 d.C., dove visse per vent'anni<sup>1323</sup>. Alla stessa pena avrebbe dovuto soggiacere anche l'amante, giacché questi non avrebbe osato chiedere la grazia al senato fino a quando vi fu al potere Tiberio, affidandosi alle doti oratorie del fratello, Marco Silano<sup>1324</sup>.

<sup>1320</sup> Suet. *Aug.* 65.1: *Sed laetum eum atque fidem et subole et disciplina domus Fortuna destituit. Iulias, filiam et neptem, omnibus probris contaminatas relegavit*; Tac. ann. 3.24.2. Più in generale, degno di rilievo è un brano svetoniano, tratto dalla *vita Claudii* 26.1, in cui a essere posta in evidenza è la seguente espressione '*Priorem, quod parentes eius Augustum offenderant*', con la quale lo storico avrebbe voluto ricordare come, nel corso della sua gioventù, Claudio avrebbe avuto due fidanzate, Emilia Lepida (pronipote di Augusto) e Livia Medullina (figlia del noto dittatore Marco Furio Camillo, dalla quale avrebbe ereditato il suo secondo nome, vale a dire Camilla), ma che la prima sarebbe stata ripudiata proprio in conseguenza dell'offesa subita da Augusto a causa dei parenti. Pare dunque inevitabile che l'allusione sia proprio alle condotte sconsiderate serbate dalle due Giulie, dal marito della *minor*, un certo Lucio Emilio Paolo, e da Agrippa Postumo oltre che, in precedenza, della moglie Scribonia. Ciò sarebbe reso ancor più nitido dall'appellativo dato da Augusto alla figlia e ai due nipoti, apostrofati come 'tre Αἴθ' ὄφελον ἄγαμός τ' ἔμενα ἄγονός τ' ἀπολέσθαι. / nec aliter eos appellare, quam tris uomicas ac tria carcinomata sua' (Suet. *Aug.* 65.4).

<sup>1321</sup> Plin. *Sen. nat. hist.* 7.45.149: *tot seditiones militum, tot ancipites morbi corporis, suspecta Marcelli uota, pudenda Agrippae ablegatio, totiens petita insidiis uita, incusatae liberorum mortes luctusque non tantum orbitate tristis, adulterium filiae et consilia parricidae palam facta, contumeliosus priuigni Neronis secessus, aliud in nepte adulterium; iuncta deinde tot mala: inopia stipendii, rebellio Illyrici, seruitiorum dilectus, inuentutis penuria, pestilentia urbis, fames Italiae, destinatio expirandi et quadridui inedia maior pars mortis in corpus recepta.*

<sup>1322</sup> A un primo sguardo potrebbe sembrare molto strano che la donna, in maniera non dissimile dalla madre e del fratello, fosse stata condannata per atteggiamenti immorali giacché il *divus Augustus* avrebbe trasmesso alla figlia e ai nipoti un'educazione ineccepibile e particolarmente rigorosa. Ciò è quanto ci viene attestato da Suet. *Aug.* 64.4-5: *Filiam et neptes ita instituit, ut etiam lanificio assuefaceret, uetaretque loqui aut agere quicquam nisi propalam et quod in diurnos commentarios referretur; extraneorum quidem coetu adeo prohibuit, ut L. Vicinio, claro decoroque iuueni, scripserit quondam, parum modeste fecisse eum, quod filiam suam Baias salutatum uenisset. 5. Nepotes et litteras et natate aliaque rudimenta per se plerumque docuit ac nihil aequae elaborauit quam ut imitarentur chirographum suum ...*

<sup>1323</sup> Ciò emerge da Tac. ann. 4.71.4: *Per idem tempus Iulia mortem obiit, quam neptem Augustus conuictam adulterii damnaverat proieceratque in insulam Trimerum, haud procul Apulis litoribus. Illic uiginti annis exilium tolerauit Augustae ope sustentata, quae florentis priuignos cum per occultum subuertisset, misericordiam erga adfictos palam ostentabat.* Sull'esilio di Giulia *minor* v. anche Suet. *Aug.* 65.2.

<sup>1324</sup> Sulla condanna all'esilio di Decimo Silano, cfr. V.A. SIRAGO, *Principato di Augusto. Concentrazione di proprietà e di poteri nelle mani dell'imperatore*, Bari, 1978, 205 s. e, più di recente, G. BATTISTA, *La storia svelata*, 2016, 151 s. (online).



A prima vista pare che si possa davvero trattare di un processo per adulterio, dato che la condanna è alla *relegatio in insulam*, pena tipica per il suddetto *crimen* a seguito del provvedimento augusteo del 18-16 a.C. Si potrebbe dunque supporre che, essendosi il processo svolto dopo l’emanazione di questa legge, quest’ultimo si fosse ragionevolmente svolto in conformità alla stessa, vale a dire con l’instaurazione di un’apposita *quaestio de adulteriis*. Ma le fonti, sul punto, sono alquanto fumose<sup>1325</sup>. Proprio da una più attenta lettura delle stesse non si può arrivare a escludere pacificamente che, anche in questa vicenda, la relazione adulterina della giovane *Iulia minor* fosse stata solo un elemento ‘di facciata’ nascondendo, in realtà, un fatto ben più grave, ossia l’intento sovversivo nei confronti di Augusto e della sua politica. Ciò verrebbe confermato, in maniera non dissimile da quanto si è avuto modo di vedere nei riguardi della sorella, dalle pene accessorie comminate insieme alla condanna principale della *relegatio in insulam*. Difatti, mentre l’esilio sarebbe stato la pena che avrebbe trovato naturale applicazione in caso di adulterio a seguito dell’emanazione della *lex Iulia de adulteriis*<sup>1326</sup>, eccessivamente sproporzionate per un reato siffatto sarebbero state, invece, l’esclusione dalla sepoltura, al pari della madre, nel sepolcro augusteo<sup>1327</sup>, la demolizione di tutto quello che aveva fatto costruire e, soprattutto, finanziato la donna – in particolare il riferimento è a una villa particolarmente sfarzosa – per eliminare l’ostentazione che tanto rinnegava<sup>1328</sup>, oltre alla voglia di estirpare ogni suo ricordo e cancellare l’onta conseguita al suo adulterio. A ciò si sarebbe aggiunto anche il divieto per *Iulia minor* di riconoscere e crescere il figlio nato dopo la sua condanna all’esilio, con la conseguenza che lo stesso fu sottoposto all’*expositio* essendosi trattato di un figlio illegittimo<sup>1329</sup>. Quest’ultima sarebbe stata la sanzione accessoria di maggior rilievo e crudeltà, giacché con la stessa l’imperatore avrebbe voluto evitare che principi immorali e una cattiva educazione potessero essere trasmessi al nuovo nato. Ma ciò non sarebbe stato senza una finalità ben evidente giacché alla *relegatio in insulam* di *Iulia minor* avrebbe fatto seguito, poco tempo dopo, anche la condanna all’esilio del fratello. Questo avrebbe comportato delle inevitabili conseguenze

---

<sup>1325</sup> Che la donna fosse stata condannata, almeno presumibilmente, per adulterio si evince dalle espressioni ‘*post damnationem*’ contenuta in Suet. *Aug.* 65.4 e ‘*conuictam adulterii damnauerat*’ riportata in Tac. *ann.* 4.7.4.

<sup>1326</sup> Per un approfondimento, in generale, sull’applicazione della pena dell’*exilium* seguita dalla confisca dei beni a seguito della riforma augustea, v. *supra*, cap. 1, 4. Più nello specifico, per quanto riguarda la *relegatio in insulam* subita anche dalla madre per lo stesso *crimen*, cfr. *supra*, ntt. 1303 e 1304.

<sup>1327</sup> Suet. *Aug.* 101.3: *Iulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, uetuit sepulcro suo inferri.*

<sup>1328</sup> Sull’ostentazione della nipote *Iulia minor* rispetto alla morigeratezza e alla pacatezza dei costumi augustei, v. Suet. *Aug.* 72.6: *Et neptis quidem suae Iuliae, profuse ab ea exstructa, etiam diruit ad solum, sua uero quamuis modica non tam statuarum tabularumque pictarum ornatu, quam xystris et nemoribus excoluit rebusque uetustate ac raritate notabilibus: qualia sunt Capreis immanium beluarum ferarumque membra praegrandia, quae dicuntur Gigantum ossa et arma Heroum.*

<sup>1329</sup> Suet. *Aug.* 65.4: *Ex nepte Iulia post damnationem editum infantem adgnosci aliquo uetuit.* Che fosse necessario allontanare il figlio dalla giovane *Iulia minor* ci viene attestato implicitamente sempre da Sempronio ancora una volta in *Aug.* 72.6 (sul quale rimando alla nota precedente), giacché una donna sconsiderata, innamorata del lusso, dello sfarzo e dell’ostentazione – ideali in netta contrapposizione con quelli del *divus* – non avrebbe certamente potuto trasmettere al figlio una buona educazione.



anche nella linea successiva per il potere, dato che lo stesso sarebbe passato direttamente al figlio della donna, essendo stato l'unico erede in via diretta<sup>1330</sup>.

Un altro elemento che milita a favore della partecipazione della giovane *Iulia minor* alla cospirazione politica ci viene offerto dalla condanna all'esilio del poeta Ovidio a *Tomis* (attuale Costanza) nell'8 d.C.<sup>1331</sup>. La vicenda trae origine dal noto 'carmen et error' di ovidiana memoria, di cui si rinviene traccia nei *Tristia*<sup>1332</sup>, e sul quale pare necessario soffermarsi. In particolare, a venire in rilievo è il lemma 'error' – dato che è unanimemente condiviso che il vocabolo 'carmen' alluda all'*Ars amatoria* –, con il quale in dottrina sono state avanzate le più disparate supposizioni<sup>1333</sup>, anche se la più plausibile appare quella per cui il poeta avrebbe preso parte, come correo, vista anche la continuità temporale dei fatti, alla relazione adulterina consumata da *Iulia minor* con Decimo Silano<sup>1334</sup>.

Non sarebbero soltanto le pene accessorie comminate alla nipote del *Divus Augustus* e la triste vicenda occorsa a Ovidio a farci credere che il reato addebitabile alla donna fosse

---

<sup>1330</sup> Questa ricostruzione del fatto viene sostenuta da F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 251.

<sup>1331</sup> Sulla *relegatio* di Ovidio nell'isola di *Tomis*, v. in letteratura P. LEITNER, 'Nasonis Relegatio'. *Zu den Hintergründen der Verbannung Ovids*, in *ZSS*, CXXII, 2006, 150 ss.; M. LOWRIE, *Writing, Performance, and Authority in Augustan Rome*, Oxford, 2009, 360 ss.; A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 93 ss.; D. LIEBS, *Summoned to the Roman Courts. Famous Trials from Antiquity*, Berkeley, 2012, 84 ss.; K. TUORI, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016, 73 ss.; C. CASCIONE, *Il senato poetico. Appunti sul senato romano nella poesia latina fino a Lucano*, in *Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato*, a cura di A. Balbo, P. Buongiorno ed E. Malaspina, Stuttgart, 2018, 482 s.; L. LABRUNA, 'Relegatus, non exul': Ovidio e il diritto, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di L. Gagliardi, Milano, 2018, 126 ss., ma anche, da ultimi, M. MILANI, *La 'relegatio' di Ovidio*, in *JusOnline*, I, 2022, 1 ss. e R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, cit., 136, nt. 85.

<sup>1332</sup> Ovid. *trist.* 2.1.207-212: *Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error, / alterius facti culpa silenda mihi: / nam non sum tanti, renovem ut tua vulnera, Caesar, / quem nimio plus est indoluisse semel. / Altera pars superest, qua turpi carmine factus / arguor obsceni doctor adulterii.* Sul brano riportato, v. A. LUISI, *Ovidio e la corrente filo-antoniniana di opposizione al regime*, in *L'opposizione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 2000, 181 ss., ma anche, più di recente, A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 94 ss. e K. CORRIGAN, 'Virgo' to 'Virago': *Medea in the Silver Age*, Cambridge, 2013, 9 ss.

<sup>1333</sup> Sulla scia di Sid. Apoll. *carm.* 23.158-161: *et te carmina et libidinosa / notum, Naso tener, Tomosque missum, / Quondam Caesareae nimis puellae / ficto nomine subditum Corinnae?*, si potrebbe essere indotti a supporre che la vicenda in realtà si riferisse alla relazione adulterina che il poeta aveva stretto con *Iulia minor*. Difatti, nella testimonianza riportata, *Sidonius Apollinaris* avrebbe identificato la giovane 'Corinna', nome di invenzione, proprio con la figlia di Augusto anche se, pure in questo caso, l'adulterio sarebbe stato solo 'di facciata' giacché la finalità reale sarebbe stata sempre quella sovversiva. Militano a favore di questa lettura del passo ovidiano A. LUISI, *Vendetta-perdono di Augusto e l'esilio di Ovidio*, in *Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1997, 277 e nt. 26; ID., 'Carmen et error' nel bimillenario dell'esilio di Ovidio, Bari, 2008, 117 ss. e A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 96 s. Che con il lemma 'error' Ovidio avesse voluto alludere all'*Ars amatoria* non è così certo per R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, cit., 136, nt. 85, a parere del quale per quanto quest'opera avesse dei «contenuti licenziosi», che sarebbero stati idonei a minare «i fondamenti essenziali della società romana, vale a dire la religione e la famiglia», vi sarebbe comunque un dato inscalfibile di cui si dovrebbe tener conto, vale a dire che «l'opera era stata pubblicata otto anni prima e la sua messa all'indice pare più una conseguenza che una causa della sua relegazione». Proprio in conformità a questa conclusione – e, sulla scia di quanto sarebbe stato messo in luce, tempo addietro, da D. LIEBS, *Summoned to the Roman Courts*, cit. 90 –, il poeta non si sarebbe riferito all'*Ars amatoria*, bensì a un'opera più recente, andata perduta, ossia la *Medea Contra*, accedono all'idea tradizionale, nei tempi più recenti, L. LABRUNA, 'Relegatus, non exul', cit. 134 s. e M. MILANI, *La 'relegatio' di Ovidio*, cit., 8 ss.

<sup>1334</sup> Così F. ROHR VIO, *Contro il principe*, cit., 93; EAD., *Le voci del dissenso*, cit., 262 s., a parere della quale all'*error* sarebbe riconosciuto «carattere politico», giacché «sembra connesso alle posizioni filogulie e anticlaudie ostentate dal poeta».

proprio il *crimen maiestatis*, ma ancor di più lo è la circostanza per cui il marito, un certo Lucio Emilio Paolo, console nell'1 d.C., fu accusato di aver preso parte a una congiura anti-augusta, sembra proprio in concorso con la nostra *Iulia minor*<sup>1335</sup>. Sebbene la condanna che subì fu differente rispetto a quella irrogata alla moglie, giacché venne condannato a morte contestualmente alla *relegatio* della moglie, sarebbe deceduto qualche anno più tardi, intorno al 13-14 d.C.<sup>1336</sup>. Nonostante ciò, l'arco temporale di riferimento – dato che la nipote di Augusto venne condannata all'esilio proprio nell'8 d.C. e il complotto contro Augusto risale proprio al periodo che va dal 6 all'8 d.C. –, sia i fatti oggetto di contestazione – essendo nelle fonti svetoniane<sup>1337</sup> la nostra Giulia richiamata insieme al marito – sono gli stessi<sup>1338</sup>. E non si può credere sia una coincidenza, vista anche la particolare avversione al potere politico che avrebbe connotato l'intera famiglia, a partire dalla madre, *Iulia maior*, per poi giungere al fratello, Agrippa Postumo.

A questo punto della trattazione, pare necessario soffermarsi brevemente sulla sua figura. L'uomo, fratello minore della nipote del *divus Augustus*, fu condannato all'esilio in un primo momento a Sorrento<sup>1339</sup> e, a seguito dei fatti occorsi alla sorella, venne relegato a *Planasia* (l'odierna isola di Pianosa)<sup>1340</sup>, dopo aver abdicato all'*adoptio* concessagli da

---

<sup>1335</sup> Ciò è quanto emerge da due passi svetoniani, uno tratto dalla *vita Claudii* 26.1: *Priorem, quod parentes eius Augustum offenderant ...* e l'altro – ove il riferimento è esplicitamente volto alla figura dell'uomo – contenuto in *Aug.* 19.1: *Tumultus posthac et rerum novarum initia coniurationesque complures, prius quam inualescerent, indicio detectas, compressit alias alio tempore: Lepidi iuuenis, deinde Varronis Murenæ et Fanni Caepionis, mox M. Egnati, exin Plauti Rufi Luciique Pauli progeneri sui ...* Per contro, in *schol. Iuv.* 6.158: *cum is maiestatis crimine perisset ab avo relegata est, post revocata, cum semet vitii addixisset, perpetui exilii damnata est supplicio. huius fratrem propter morum feritatem in Siciliam ab Augusto relegatus est*, la nostra *Iulia minor* sembra accusata, ma erroneamente, con il marito di aver preso parte alla congiura nel 6 d.C. Se questo fosse stato vero la donna avrebbe subito due condanne: quella a cui si riferisce la testimonianza – anche in siffatta ipotesi la pena è la *relegatio in insulam*, anche se solo temporanea – e, solo in seguito (8 d.C.), quella definitiva che l'avrebbe condotta all'esilio, effettivamente scontato, nelle isole Tremiti. In realtà l'attribuzione alla nipote di Augusto sarebbe erronea, giacché l'espressione *'dedit hunc Agrippa soror'* adoperata da Giovenale si sarebbe riferita a Berenice, e non, invece, a *Iulia minor*. Nonostante ciò, dallo *scholium* si desume con esattezza che i fatti addebitabili a Emilio Paolo sono precedenti rispetto a quelli della nostra Giulia, sebbene non sia possibile escluderne recisamente una connessione, in ottica sovversiva. Così M. PANI, *Tendenze politiche*, cit., 68 ss., il quale sostiene a più riprese che «la vicenda di Giulia minore sarà da intendere dunque collegata alla cospirazione di Paullo, probabilmente in continuazione». Sulla testimonianza, v. più di recente, A. VALENTINI, *Agrippina Maggiore*, cit., 80 s.

<sup>1336</sup> M. HOFMANN, voce *Paulus*, in *RE*, XVIII.2, Stuttgart, 1949, 2363 s.

<sup>1337</sup> Sul punto, v. le fonti riportate alla nt. 1320.

<sup>1338</sup> Così F. ROHR VIO, *Contro il principe*, cit., 93; EAD., *Le voci del dissenso*, cit., 251.

<sup>1339</sup> *Plin. Sen. nat. hist.* 7.45.150: *iuxta haec Variana clades et maiestatis eius foeda suggillatio, abdicatio Postumi Agrippae post adoptionem, desiderium post relegationem, inde suspicio in Fabium arcanorumque proditorem, hinc uxoris et Tiberii cogitationes, suprema eius cura. In summa deus ille caelumque nescio adeptus magis an meritis herede hostis sui filio excessit; Suet. Aug.* 65.1: *Tertium nepotem Agrippam simulque priuignum Tiberium adoptavit in foro lege curiata; ex quibus Agrippam breui ob ingenium sordidum ac ferocem abdicavit seposuitque Surrentum*. Più in generale, sull'*adoptio* di Lucio Emilio Paolo, v. *Suet. Tib.* 15.2: *M. Agrippa, coactus prius ipse Germanicum fratris sui filium adoptare. Nec quicquam postea pro patre familias egit, aut ius quod amiserat ex ulla parte retinuit. Nam neque donavit neque manumisit, ne hereditatem quidem aut legata percepit ulla aliter quam ut peculio referret accepta. Nihil ex eo tempore praetermissum est ad maiestatem eius agendam, ac multo magis postquam, Agrippa abdicato atque seposito, certum erat uni spem successionis incumbere*.

<sup>1340</sup> *Dio Cass.* 55.32.2: *ἐχρήτη, καὶ τὴν Ἰουλιαν ὡς μητροῖαν διέβαλλον, αὐτῶ τε τῶ Ἀυγούστῳ πολλάκις ὑπὲρ τῶν πατρῶων ἐπεκάλει. καὶ οὐ γὰρ ἐσωφρονίζετο, ἀπεκηρύχθη, καὶ ἥ τε οὐσία αὐτοῦ τῶ στρατιωτικῶ ταμείῳ ἐδόθη, καὶ αὐτὸς ἐς Πλανασίαν τὴν πρὸς Κύρῳ νῆσον ἐνεβλήθη* e *Tac. ann.* 1.3.4: *Nam senem Augustum deninxerat adeo, uti nepotem unicum, Agrippam Postumum, in insulam Planasiam proiecerit, rudem sane bonarum artium et robore corporis stolidè ferocem, nullius tamen flagitii conpertum*. Quel che viene messo in evidenza da quest'ultima

Augusto<sup>1341</sup>. L'uomo, infatti, venne solo apparentemente costretto all'esilio per mano senatoria in conseguenza dei suoi comportamenti, più volte recriminati, seppur invano, dallo stesso Augusto<sup>1342</sup>. Quasi certamente la 'vera' versione dei fatti è, anche in questo caso, diversa. Infatti, inserendo la vicenda in un quadro ben più ampio, si potrebbe pensare che, in modo non dissimile da quanto si è visto per la madre e la sorella – nei cui casi veniva utilizzato l'adulterio con il fine di dissimulare la congiura anti-augustea<sup>1343</sup> –, l'episodio di Agrippa Postumo non faccia altro che nascondere i dissidi interni con il *divus Augustus*, dai quali sarebbe conseguito, per l'appunto, l'esilio<sup>1344</sup>. Ciò verrebbe ulteriormente avvalorato dal fatto che, a seguito del suo trasferimento presso l'isola di *Planasia*, l'uomo sarebbe stato sottoposto a un rigoroso controllo militare<sup>1345</sup>, per evitare che potesse avere contatti con

---

testimonianza è che Agrippa Postumo sarebbe stato condannato all'esilio sebbene senza alcun motivo, giacché si sarebbe dovuto considerare innocente, non avendo commesso alcun crimine.

<sup>1341</sup> Sull'*adoptio* da parte del *divus Augustus*, v. B. LEVICK, *Drusus Caesar and the Adoptions of A.D. 4*, in *Latomus*, XXV, 1966, 224 ss.; S. JAMESON, *Augustus and Agrippa Postumus*, in *Historia*, XXIV.2, 1975, 287 ss.; C.J. SIMPSON, *Legal Restriction and Excusable Elitism. Brief Comments on the Adoptions of 17 B.C. and A.D. 4*, in *Mnemosyne*, XLIX.3, 1996, 328 ss.; B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 32 ss.

<sup>1342</sup> *Vell. hist.* 2.112.7: *Hoc fere tempore Agrippa, qui eodem die quo Tiberius adoptatus ab avo suo naturali erat et iam ante biennium, qualis esset, apparere coeperat, mira pravitate animi atque ingenii in praecipitia conversus patris atque eiusdem avi sui animum alienavit sibi, moxque crescentibus in dies vitii dignum furore suo habuit exitum*; Tac. *ann.* 1.6.2: *Multa sine dubio saenaque Augustus de moribus adulescentis questus, ut exilium eius senatus consulto sanciretur perfecerat ...*

<sup>1343</sup> Avrebbe alluso esplicitamente alla *calumnia* Plut. *garull.* 11.508a: ἐπέπρασε τὴν γυναῖκα· Φούλβιος δ' ὁ Καίσαρος ἐταῖρος τοῦ Σεβαστοῦ γέροντος ἤδη γεγονότος ἀκούσας ὄδυρομένου τὴν περὶ τὸν οἶκον ἐρημίαν, καὶ ὅτι τῶν μὲν δεῦν αὐτῷ θυγατριδῶν ἀπολωλότων Ποστουμίου δ' ὅς ἔτι λοιπός ἐστιν ἐκ διαβολῆς τινος ἐν φυγῇ ὄντος ἀναγκάζεται τὸν τῆς γυναικὸς υἱὸν ἐπεισάγειν τῇ διαδοχῇ τῆς ἡγεμονίας, καίπερ οἰκτεῖρων καὶ βουλευόμενος ἐκ τῆς ὑπεροχίας ἀνακαλεῖσθαι τὸν θυγατριδοῦν· ταῦθ' ὁ Φούλβιος ἀκούσας ἐξήνεγκε πρὸς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα, πρὸς δὲ Λιβίαν ἐκείνη, Λιβία δὲ καθήψατο πικρῶς Καίσαρος, εἰ πάλα ταῦτ'.

<sup>1344</sup> Così F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 254 e 261; EAD., *Contro il principe*, cit., 92 s.

<sup>1345</sup> È ancora Svetonio a informarci di questo aspetto in *Aug.* 65.3: *Agrippam nihilo tractabiliorem, immo in dies amentiosem in insulam transportavit saepsitque insuper custodia militum*. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato anche da *Tib.* 22.1: *Hunc tribunus militum custos appositus occidit ...*, ove l'allusione è al decesso di Agrippa Postumo a seguito dell'intervento proprio di uno dei militari posti alla sua guardia. Si sarebbe trattato, però, di una decisione che avrebbe fatto capo, secondo la dottrina prevalente, ad Augusto e che sarebbe stata attuata subito dopo la sua morte per evitare che vi potessero essere dubbi sulla successione politica a vantaggio di Tiberio. Seguendo Tac. *ann.* 1.6.1-2: *Primum facinus noui principatus fuit Postumi Agrippae caedes, quem ignarum inermumque quamuis firmatus animo centurio aegre confecit. Nihil de ea re Tiberius apud senatum disseruit: patris iussa simulabat, quibus praescripsisset tribuno custodiae adposito ne cunctaretur Agrippam morte adficere quandoque ipse supremum diem explevisset. 2. Multa sine dubio saenaque Augustus de moribus adulescentis questus, ut exilium eius senatus consulto sanciretur perfecerat: ceterum in nullius umquam suorum necem duravit, neque mortem nepoti pro securitate priuigni inlatam credibile erat. Propius uero Tiberium ac Liviam, illum metu, hanc nouercalibus odiis, suspecti et inuisi iuuenis caedem festinauissent*, invece, la ricostruzione della vicenda che ne sarebbe conseguita parrebbe completamente diversa. Difatti, stando a quanto attestato da Tacito, sembra che l'ordine di uccidere Agrippa Postumo fosse in realtà provenuto dallo stesso Tiberio e non, invece, da Augusto, essendo questi da sempre restio dall'ordinare assassini di qualcuno appartenente alla sua cerchia. Che il comando di uccidere l'uomo fosse partito da Tiberio viene evidenziato anche da Dio Cass. 57.3.5: μέχρως οὗ ἐγκρατῆς αὐτῆς διὰ πάντων ἐγένετο. οὐ μέντοι καὶ ταῦθ' οὕτως αἴτια τῆς διαγωγῆς ταύτης γράφω, ὡς τὴν τε ἐπιτήδευσιν τῆς γνώμης αὐτοῦ καὶ τὴν ταραχὴν τῶν στρατιωτῶν. τὸν μὲν γὰρ Ἀγρίππαν παραχρῆμα ἀπὸ τῆς Νῶλης πέμψας τινα ἀπέκτεινε· καὶ ἔλεγε μὲν μὴ ἐκ τῆς ἑαυτοῦ προστάξεως τοῦτο. Che questa sia la versione corretta dei fatti pare evincersi, seppur implicitamente, anche da Plin. *Sen. nat. hist.* 7.45.150 e soprattutto da Plut. *garull.* 11.508a, passi nei quali si mette in luce come Augusto avesse voluto riappacificarsi con Agrippa Postumo e farlo rientrare nell'urbe. Parrebbe, infatti, strano se non addirittura improbabile che l'imperatore avesse voluto condannarlo all'esilio e, soprattutto, farlo uccidere appena dopo la sua morte per evitare problemi di successione al regno, ma che nel mentre avesse cambiato idea e volesse riappacificarsi. Sulla morte di Agrippa Postumo, cfr. in letteratura, *ex multis*, B. LEVICK, *Tiberius the Politician*, London, 1976, 64 ss.; M. PANI, *Tendenze*

l'esterno, al pari della madre, Giulia *maior*, alla quale era stato interdetto di vedere i familiari, salva la possibilità di incontrare altre persone autorizzate previamente dall'imperatore<sup>1346</sup>. Come ben si può vedere, infatti, questa interdizione sarebbe stata immotivata nel caso in cui il comportamento da reprimere fossero stati, con riguardo alla figura materna, l'*adulterium* e nei suoi confronti la persecuzione di comportamenti inappropriati, resisi ancor più evidenti nel periodo di poco precedente al suo trasferimento. Si potrebbe dunque sostenere che si tratti di incriminazioni solo apparenti, ove il vero intento sarebbe stato invece quello di perseguire azioni sovversive anti-augustee<sup>1347</sup>.

### 3. Il 'crimen maiestatis' e la singolare vicenda di Claudia: parole ingiuriose proferite contro il fratello.

Al 246 a.C. viene fatto risalire un episodio alquanto singolare che vede come protagonista una certa Claudia, sorella di Publio Clodio Pulcro. Tale vicenda – che sovente viene fatta rientrare nel *crimen maiestatis* – viene repressa per mano degli edili plebei Gaio Fundanio Fundulo e Tiberio Sempronio Gracco e viene descritta nei suoi tratti essenziali da:

Liv. *per.* 19.8-9: *Claudia, soror P. Claudii qui contemptis auspiciis male pugnaverat, a ludis reuertens cum turba premeretur, dixit: 'utinam frater meus uiueret: iterum classem duceret'. Ob eam causam multa ei dicta est.*

e da

Gell. *noct. Att.* 10.6.1-4: *non in facta modo, sed in voces etiam petulantiores publice vindicatum est; ita enim debere esse visa est Romanae disciplinae dignitas inuiolabilis. 2. Appi namque illius Caeci filia a ludis, quos spectauerat, exiens turba undique confluentis fluctuantisque populi iactata est. Atque inde egressa, cum se male habitam diceret: 'quid me nunc factum esset', inquit, 'quantoque artius pressiusque conflictata essem, si P. Claudius, frater meus, navali proelio classem navium cum ingenti civium numero non perdidisset? Certe quidem maiore nunc copia populi oppressa intercidissem. Sed utinam', inquit 'reviviscat frater aliamque classem in Siciliam ducat atque istam multitudinem perditum eat, quae me nunc male miseram convexavit!'. 3. Ob haec mulieris verba tam improba ac tam incivilia C. Fundanius et Tiberius Sempronius, aediles plebei, multam dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia. 4.*

---

*politiche*, cit., 80; M. SORDI, *La morte di Agrippa Postumo e la rivolta di Germania del 14 d.C.*, in *Studi su Varrone, sulla retorica, storiografia e poesia latina. Scritti B. Riposati*, II, Rieti - Milano, 1979, 481, ora in *Scritti di storia romana* (capitolo di libro dall'omonimo titolo), Milano, 2002, 309 (da cui si cita); B. GALLOTTA, *Germanico*, cit., 58; TH. WIEDEMANN, *The Julio-Claudian Emperors*, Bristol, 1989, 21 s.; G. ZECCHINI, *'Partiti' e fazioni*, cit., 310 e, più di recente, cfr. anche M.M. RODEGHIERO, *'Imitatio C. Caesaris, divi filii' nella congiura di Clemente*, in *Historika*, VIII, 2018, 180 s. *Contra*, militano a favore di una morte naturale dell'uomo W. ALLEN, *The Death of Agrippa Postumus*, in *TAPhA*, LXXVIII, 1947, 131 ss.

<sup>1346</sup> Su questo aspetto v. *supra*, ma anche nt. 1304.

<sup>1347</sup> In argomento cfr. F. ROHR VIO, *Le voci del dissenso*, cit., 255 s.; EAD., *Contro il principe*, cit., 92 s.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 92 s.

*Id factum esse dicit Capito Ateius in commentario De Iudiciis Publicis bello Poenico primo, Fabio Licino et Otacilio Crasso consulibus.*

Dai passi riportati si evince che Claudia, la famosa figlia di Appio Claudio Cieco, sorella di Publio Claudio Pulcro, mentre si allontanava dai *ludi* ai quali aveva appena assistito in mezzo a moltissime persone, avrebbe ricordato il fratello, il quale avrebbe perduto una flotta di navi insieme ad altri cittadini nel corso di una battaglia navale combattuta a Drepana. Dopo aver rievocato questo fatto, la donna avrebbe implorato il suo ritorno, nella speranza che lo stesso avesse potuto nuovamente condurre una flotta navale in Sicilia e perdere anche in questa occasione. In particolare, quello che si augurava la donna era che gli insuccessi del fratello potessero in qualche modo concorrere – e favorire – la riduzione della plebe, a suo dire eccessivamente onerosa dal punto di vista numerico. Per queste parole Claudia venne condannata, da parte degli edili curuli Gaio Fundanio Fundulo e Tiberio Sempronio Gracco<sup>1348</sup>, al pagamento di una *multa*, il cui ammontare era pari a venticinquemila assi, con i quali sarebbe stato edificato il tempio in onore di *Libertas*<sup>1349</sup>.

Quel che balza immediatamente agli occhi è l'allusione, in entrambi i passi, alla condanna pecuniaria per quanto, nella testimonianza da ultimo citata – ben più ricca di particolari rispetto al brano del Patavino –, Gellio avrebbe fatto cenno anche all'ammontare della sanzione, pari per l'appunto a venticinquemila assi. Verrebbe a questo punto da chiedersi se la stessa sia il frutto di un procedimento penale – del quale nelle due fonti non abbiamo traccia – o se, al contrario, si fosse trattato di un mero procedimento amministrativo. Parrebbe più corretto propendere per la prima soluzione<sup>1350</sup> – per quanto non si possa prescindere dalla valutazione di smodatezza sotto il profilo dei *boni mores*, come ben si evince dall'esplicita allusione ai *'verba tam improba ac tam incivilia'* contenuta nel passo gelliano<sup>1351</sup> – e ciò si fonderebbe su due ordini di ragioni: in particolare, in primo luogo, nel brano di Gellio vi sarebbe un riferimento esplicito al *'De iudiciis publicis'*, rubrica entro la quale sarebbe stata fatta confluire la vicenda di Claudia. In secondo luogo, forse ancor più probante è l'allusione esplicita al *'iudicium maiestatis apud populum'* di cui viene conservata traccia in

---

<sup>1348</sup> Sugli edili curuli Gaio Fundanio Fundulo e Tiberio Sempronio Gracco e sulla vicenda che vede coinvolta Claudia, v. T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates*, I, cit., 216 s. Sull'episodio, cfr. anche L. GAROFALO, *La competenza*<sup>5</sup>, cit., 98; ID., *'Aediles'*<sup>3</sup>, cit., 154.

<sup>1349</sup> Si sofferma, oltre che sulla vicenda che vedere coinvolta Claudia, in particolare sulla multa pari a venticinquemila assi e la costruzione di un tempio in onore di *Libertas* F. MORA, *Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato remoto romano*, Stuttgart, 1999, 200.

<sup>1350</sup> A questa conclusione giunge F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 109, per quanto la studiosa metta in evidenza come «di per sé, comunque, la formula *multam dicere* sarebbe anche interpretabile non come pena in senso proprio, esito di un *iter* processuale, bensì come semplice misura amministrativa applicata dagli edili in virtù del potere di *coercitio* loro riconosciuto, senza il coinvolgimento dell'assemblea popolare». Alla stessa accede, senza ombra di dubbio, sebbene qualche tempo prima, R.A. BAUMAN, *The 'Crimen Maiestatis'*, cit., 29; ID., *Crime and Punishment*, cit., 13, a parere del quale «the aediles invented the new crime of *maiestas minuta*, diminishing the meistry, or 'greaterness', of the Roman people».

<sup>1351</sup> Sulla centralità dei *verba*, anche ai fini della successiva condanna, magistratale è la ricostruzione fornita da F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 117 ss.

Suet. Tib. 2.7: *Exstant et feminarum exempla diuersa aequae; siquidem gentis eiusdem utraque Claudia fuit, et quae nauem cum sacris Matris deum Idaeae obhaerentem Tiberino uado extraxit, precata propalam, ut ita demum se sequeretur, si sibi pudicitia constaret; et quae nouo more iudicium maiestatis apud populum mulier subiit, quod in conferta multitudine aegre procedente carpento palam optauerat, ut frater suus Pulcher reuisceret atque iterum classem amitteret, quo minor turba Romae foret.*

Nel passo testé riportato Svetonio, dopo averci ricordato, anche in questo caso, alcune parole inopportune proferite in mezzo a una folla tumultuosa da Claudia nel ricordare il fratello, ne mette opportunamente in evidenza le conseguenze giuridiche sottese. Lo storico, infatti, ci rammenta come la stessa fosse stata condotta, anche se donna, davanti al popolo per rispondere del *crimen maiestatis*. Ciò verrebbe ulteriormente suffragato dal § 1, ove Svetonio avrebbe fatto un generico cenno ai molti meriti di cui andava fiera la famiglia a cui apparteneva la nostra Claudia, sebbene tra gli stessi avessero trovato spazio anche una molteplicità di crimini commessi contro la *res publica*, tra i quali certamente si annovera anche quello in disamina<sup>1352</sup>. Del pari, indizi di un procedimento penale a carico della donna possono essere tratti anche in

Val. Max. 8.1.4: *Adiciatur bis Claudia, quam insontem crimine, quo accusabatur, votum impium subvertit, quia, cum a ludis domum rediens turba elideretur, optauerat ut frater suus, maritimarum virium nostrarum praecipua iactura, revivisceret saepiusque consul factus infelici ductu nimis magnam urbis frequentiam minueret.*

Valerio Massimo avrebbe alluso a un *crimen* – per quanto, a differenza di Svetonio, non venga esplicitato di che reato si trattasse – per il quale la donna sarebbe stata ingiustamente condannata<sup>1353</sup>. Il fondamento del suo accertamento di reità avrebbe riposato sul contenuto del ‘*votum impium*’ che sarebbe stato pronunziato dalla donna alla presenza di una moltitudine di persone.

---

<sup>1352</sup> Suet. Tib. 2.1: *Multa multorum Claudiorum egregia merita, multa etiam sequius admessa in rem p. exstant.*

<sup>1353</sup> Su questo punto, v. J. SUOLAHTI, ‘*Claudia insons*’. *Why Was a Fine Imposed on Claudia Ap.f. in 246 B.C.?*, in *Arctos. Acta Philologica Fennica*, XI, Helsinki, 1977, 142, laddove mette in luce come, con riguardo alla vicenda di Claudia – al pari di altri episodi, tra i quali si annoverano quelli che vedono coinvolti Publio Scipione l’Africano e il fratello Lucio Scipione l’Asiatico, entrambi accusati di peculato da Catone il Censore, Sex. Titius e C. Appuleio Deciano incriminati per *maiestas* nell’anno 98 a.C. i cui protagonisti, per quanto condannati, sono innocenti –, «Valerius relates ita s one of the cases in which external circumstances affect the decision more than the innocence of the person concerned».

4. Il 'crimen maiestatis' e la singolare vicenda di Annia Rufilla: tra accusa di lesa maestà senatoria e abuso del simulacro imperiale.

Centrale nella repressione del *crimen maiestatis* è l'episodio che vede coinvolta Annia Rufilla, della cui vicenda – alquanto singolare e intricata – ci informa, ancora una volta, Tacito in

*ann. 3.36.3-4: Abolitas leges et funditus uersas, ubi in foro, in limine curiae ab Annia Rufilla, quam fraudis sub iudice damnauisset, probra sibi et minae intendantur, neque ipse audeat ius experiri ob effigiem imperatoris oppositam. 4. Haud dissimilia alii et quidam atrociora circumstrepebant, precabanturque Drusum daret ultionis exemplum, donec accitam conuictamque attineri publica custodia iussit.*

Stando a quanto riportatoci dallo storico, la donna, dopo essere stata condannata dal senatore Cestio per frode, avrebbe iniziato a rivolgere contro di lui frasi ingiuriose e minatorie al fine di screditarlo. L'avrebbe fatto per le strade dell'urbe, in presenza di una gran folla, recando con sé il simulacro del *princeps* per denigrarlo e colpirlo nella sua stessa considerazione, a causa della condanna infertale<sup>1354</sup>. Il senatore, per difendersi, avrebbe fatto

---

<sup>1354</sup> In merito all'individuazione del reato da addebitare in capo ad Annia Rufilla, la letteratura non è unanime. Secondo la parte maggioritaria, la donna si sarebbe resa rea di *maiestas*, giacché le frasi ingiuriose e minatorie che la stessa avrebbe proferito contro il senatore Cestio – convinta di essere protetta e al riparo da eventuali azioni giudiziarie recando con sé l'effigie imperiale – sarebbero servite solo per «screditare l'avversario, facendogli perdere così fama e considerazione». Di questo avviso sono, oltre a B. BONFIGLIO, *Punti di vista. In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, in *Labeo*, XLV, 1999, 67 s. e nt. 14 (da cui si cita), anche, in precedenza, E. KOESTERMANN, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 95 s. e M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui?*. *Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983, 135 ss. *Contra*, cfr. R.A. BAUMAN, *Impietas in principem? A Study Treason Against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*, München, 1974, 88 – la cui posizione è fermamente osteggiata dalla Bonfiglio (p. 67 s., nt. 14) e, seppur non apertamente, anche da Balzarini, il quale esclude un'estensione della *lex Cornelia de iniuriis* nel caso di Annia Rufilla (p. 138) – secondo cui il caso di specie rientrerebbe nel novero dell'*iniuria*. A parere dello studioso, infatti, «this *senatus consultum* extended the *lex Cornelia de iniuriis* ... and it is possibly another example of the *publicum iudicium* under that *lex* gradually extending its scope». Sull'estensione v. anche il caso di Emilia Lepida, nei confronti della quale veniva avanzata l'accusa di supposizione di parto, comportamento fatto rientrare – da parte della dottrina – nel novero delle condotte represses dalla legge Sillana e, in particolare, della *lex Cornelia de falsis* dell'81 a.C., per effetto di una sua lettura estensiva, v. *supra*, cap. 5, § 7. In materia di falso cfr., *ex plurimis*, SANTALUCIA B., *La legislazione Sillana in materia di falso nummario*, in *Iura*, XXX, 1979, 1 ss., ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma - Bristol, 1994, 77 ss. (da cui si cita); SAMÀ E., *Lex Cornelia de falsis: alle radici della tutela del marchio?*, in *Contributi romanistici. Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, VIII, 2003, 199 ss.; M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae... statuit? L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma - Bristol, 2020, 19 ss. e M. VINCI, *De falsa moneta? Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020, 35 ss. Ritornando sull'episodio di Annia Rufilla, sulla scia di quanto sostenuto da M. MARRONE, *Considerazioni in tema di 'iniuria'*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, 479, anche in *Scritti giuridici*, Palermo, 2003, 133 (da cui si cita), il quale metteva in evidenza come, per ritenersi configurata l'*iniuria*, fosse necessaria la sussistenza di un requisito «di carattere negativo», vale a dire «la non conformità al vero dell'affermazione o dell'insinuazione a carico della persona offesa». Continua infatti lo studioso asserendo che «non si reprimevano le affermazioni ingiuriose se non quando esse erano false», giacché «la diffamazione era punita solo se quanto si lasciava credere e le voci che si spargevano non fossero vere». La posizione sostenuta da Marrone avrebbe origini ben più risalenti nel tempo, rimontando a L. POMMERAY, *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937, 114 s., il quale, alla pari del Marrone, rinviene il motivo di siffatta restrizione nel *convicium*, ossia nella condanna popolare giacché – volendo utilizzare la terminologia spesa dallo studioso – «le *convicium* qui semble avoir été, originairement, une procédure ayant pour effet de provoquer la réprobation populaire» (pp. 21 e 115). Su questo aspetto, v. anche, poco dopo,

cenno alle leggi dello stato che, se rette e morali, non avrebbero mai potuto consentire un simile comportamento, soprattutto se tenuto in foro o presso una curia. Nel caso in cui l'avessero permesso, tali disposizioni dovevano opportunamente essere abolite. Secondo l'uomo, le stesse non avrebbero mai potuto impedire il ricorso alla giustizia solo perché veniva richiamata l'effigie di Cesare<sup>1355</sup>. L'intervento del senatore non sarebbe stato volto a ottenere la eliminazione integrale del diritto d'asilo esistente sulle immagini e sulle statue, bensì a circostanziarne l'utilizzo e a impedirne gli abusi<sup>1356</sup>. Tale circostanza viene peraltro avvalorata dalle richieste degli altri senatori che si pongono sulla stessa linea, giacché gli stessi, stando a quanto riportatoci da Tacito, si sarebbero fatti latori di denunce anche più gravi, richiedendo l'applicazione di pene ancora più atroci ed esemplari<sup>1357</sup>.

La vicenda si inserisce in un quadro ben più ampio, caratterizzato dal dilaniare incontrollato di episodi in cui chi avesse con sé l'immagine dell'imperatore – poteva essere anche uno schiavo o un liberto, che in questo caso si sarebbe sentito legittimato a inveire

---

M. KASER, *'Infamia' und 'ignominia' in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, LXXIII, 1956, 225 e nt. 28. Come correttamente sostiene la Bonfiglio e volendo accogliere la posizione del Marrone – sulla scia del Pommeray – allora si finirebbe per escludere l'attinenza del caso di Annia Rufilla all'ambito dell'*iniuria*, giacché mancherebbe ogni riferimento all'accertamento della fondatezza delle accuse sferrate dalla stessa contro il malcapitato senatore (p. 67 s.). Difatti, Druso si sarebbe limitato ad appurare che la donna avesse urlato contro il suo accusatore, screditandolo in mezzo alla folla, senza accertare la fondatezza dei suoi insulti.

<sup>1355</sup> Sulla corretta individuazione dell'imperatore cui si rifaceva Tacito, cfr. M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui*, cit., 136 s., a parere del quale doveva trattarsi, con buona probabilità, dell'immagine di Cesare, giacché «essendo stato Augusto già divinizzato, l'effigie non poteva essere altra che quella del principe regnante». Così anche, in precedenza, C. GIOFFREDI, *'Ad statuas confugere'*, in *SDHI*, XII, 1946, 188, e, in seguito, B. BONFIGLIO, *Punti di vista*, cit., 68. Che si dovesse trattare con buona probabilità dell'immagine dell'imperatore regnante trova conferma anche in un altro brano tacitano, sempre tratto dagli *annales*, ossia 4.67.4: *Quis additus miles nuntios, introitus, aperta secreta uelut in annalis refererat, ultroque struebantur qui monerent perfugere ad Germaniae exercitus uel celeberrimo fori effigiem diui Augusti amplecti populumque ac senatum auxilio uocare*. In questo caso lo storico ricorda come i soldati avrebbero dovuto abbracciare – nei momenti in cui il foro era più affollato di persone – la statua del *diuus Augustus* e invocare l'aiuto del senato e del popolo. L'effigie dell'imperatore avrebbe, infatti, garantito l'immunità giuridica, divenendo inviolabile, a colui che la recava con sé, dissuadendo chiunque da una qualsiasi azione, per il timore di incorrere in un reato di lesa *maiestas* per l'offesa all'immagine sacra. In dottrina, cfr. *ex multis*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 585; R.S. ROGERS, *Two Criminal Cases Tried before Drusus Caesar*, in *Classical Philology*, XXVII.1, 1932, 75 ss.; ID., *Criminal Trials*, cit., 58 s.; C. GIOFFREDI, *'Ad statuas confugere'*, cit., 187 ss.; M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1973, 542; A.D. MANFREDINI, *'Ad ecclesiam confugere'*, *'ad statuas confugere'* nell'età di Teodosio I, in *AARC*, VI, Napoli, 1986, 47 s.; B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 67. Si sarebbe trattato, invece, di un'immunità religiosa per M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 137. Allude al «primo riconoscimento ufficiale, forse già esistente nella prassi» del «diritto di asilo presso le statue imperiali», in epoca precedente rispetto all'intervento legislativo P. BIANCHI, *'Iura-leges'. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007, 103. Più nel dettaglio, si interroga sull'esistenza del diritto di asilo nei diritti antichi – e, in particolare, per quanto di nostro interesse, nel diritto romano – G. CRIFÒ, voce *Asilo (diritto di)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 191 ss. e, in particolare, 194 ss. Lo studioso, discostandosi dalla posizione assunta in precedenza dal Mommsen «che vedeva nel ricorso alla statua o all'effigie una richiesta d'intervento dell'autorità, i più recenti scrittori» ammette, al pari di altri romanisti, che sia possibile scorgere «del dispotismo» o, ancora, dell'«adulazione verso gli imperatori» (p. 197). Su questo aspetto, v. anche, in precedenza, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, I. *Orientamento religioso della legislazione*, Milano, 1952, 389 s. e, in seguito, R.A. BAUMAN, *'Impietas in principem'*, cit., 85 ss. Sul mancato rispetto per le effigi, v. Suet. *Tib.* 58 e Dio Cass. 57.9.

<sup>1356</sup> Di questo avviso è M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 137.

<sup>1357</sup> Tac. *ann.* 3.36.4.



contro il proprio *dominus*<sup>1358</sup> – potesse rivolgere contro chiunque parole ingiuriose<sup>1359</sup>. Non essendo possibile che delle leggi consentissero questa empietà, dopo una serie di rivolte e proteste, anche dai toni abbastanza accesi in occasione delle quali si chiedeva l'applicazione di una pena esemplare nei confronti di Annia Rufilla, giustizia è stata fatta: la donna venne convocata e, dopo averne accertato la reità, durante una seduta del senato presieduta da Druso, sarebbe stata condannata *extra ordinem* e rinchiusa in carcere<sup>1360</sup>.

Tentando di ricostruire la vicenda alla luce dei pochi particolari conservati nell'unica fonte di cui disponiamo, si può osservare come della prima condanna – quella che costituisce il movente sul quale si innesta il crimine di lesa *maiestas* – non si sappia quasi nulla, se non che si tratta di un'incriminazione per frode: l'unica informazione in più che ci viene trasmessa da Tacito riguarda il riconoscimento di reità nei suoi confronti, ma non abbiamo notizie dei delatori, dello svolgimento del processo e neppure della pena inflitta. Della seconda condanna disponiamo, invece, di qualche elemento in più. Abbiamo contezza del fatto commesso, dato che la donna avrebbe rivolto frasi ingiuriose verso un senatore dopo essere

---

<sup>1358</sup> A tal proposito sembra di potersi condividere la posizione di M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui*, cit., 137, il quale osserva come, in forza della particella *'etiam'* adoperata da Tacito, sia possibile considerare autori delle imprecazioni tanto i liberti e gli schiavi, quanti non lo siano, essendo richiesto come requisito solamente l'aver con sé un'effigie dell'imperatore. Ciò avrebbe consentito implicitamente di escludere – non essendovi alcun riferimento testuale – che Annia Rufilla fosse una liberta. Così anche A.D. MANFREDINI, *Ad ecclesiam confugere*, cit., 56, a parere del quale si sarebbe trattato di una persona ingenua e B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 72, secondo cui «che la donna fosse una persona libera non vi possono essere dubbi, come peraltro sembra indicare il *nomen*». *Contra*, considera questi comportamenti occasionati solo da schiavi o liberti C. GIOFFREDI, *Ad statuas confugere*, cit., 188.

<sup>1359</sup> Su questo aspetto si sofferma S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma - Bristol, 2020, 290, il quale mette in evidenza come la diffusione nell'urbe del *confugere ad statuas* – il cui riferimento si rinviene, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione, soltanto nel passo di Callistrato – e del *portare imaginem* – cui alludono Tacito, Scevola, ma anche Callistrato accostandolo al *confugere ad statuas* – avesse assunto dei toni insostenibili, giacché il fine perseguito da colui che si giovava di questi strumenti non era più quello di garantire una difesa a sé stessi, quanto piuttosto quello di recare pregiudizio, oltraggio e denigrazione ai terzi, avvalendosi dunque di uno «strumento di protezione anomalo tale da poter risultare pratica demagogica per recare offesa ad altri screditandoli». La dottrina si è a lungo interrogata sulla perimetrazione delle due condotte cui ho appena fatto cenno, anche per comprendere se si trattasse di comportamenti autonomi o se, al contrario, fossero stati concatenati e potessero rientrare nella sfera più ampia dell'*'arripere imaginis'*, citato da Tacito nel § 1 di 3.36. Secondo R.A. BAUMAN, *Impietas in principem*, cit., 88 s., si sarebbe trattato di due comportamenti diversi, ciascuno dei quali con una propria e caratteristica disciplina. A parere dello studioso, infatti, l'evoluzione che avrebbe preso le mosse dalla testimonianza tacitiana e sarebbe approdata al frammento di Callistrato, passando per il passo di Scevola, avrebbe interessato il solo *portare imaginem*, giacché l'allusione al *confugere ad statuas* sarebbe contenuta nel solo passo di Callistrato. *Contra*, M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui*, cit., 143 s.; M. BRUTTI, *La problematica*, II, cit., 542, ma anche B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 68 s., a parere della quale questi due comportamenti sarebbero tra loro intimamente connessi, giacché, a suo avviso, «il rifugiarsi presso una statua collocata stabilmente in luogo pubblico e il deambulare facendosi scudo con una medaglia o una statuetta riprodotte l'immagine dell'imperatore siano due modi per realizzare il medesimo scopo di autodifesa». Dello stesso avviso è, in tempi meno recenti, anche A.D. MANFREDINI, *Ad ecclesiam confugere*, cit., 48, il quale si fa latore di un'idea più ampia di *'confugere ad statua principis'*, ricomprendendo al suo interno tanto l'abbracciare una statua imperiale collocata stabilmente in luogo pubblico, tanto il «portarsi appresso un'immagine dell'imperatore (medaglione o statuetta di metallo o di cera) e deambulare ponendola innanzi a sé, a mo' di scudo (si parla talvolta, in questa accezione, di *portare, praeferre imaginem*)». Alludono, invece, a una finalità difensiva, M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui*, cit., 135 ss.; M. BRUTTI, *La problematica*, II, cit., 542; A.D. MANFREDINI, *Ad ecclesiam confugere*, cit., 47 s.; B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 65 ss.

<sup>1360</sup> Tac. *ann.* 3.31.1: *Sequitur Tiberi quartus, Drusi secundus consulatus, patris atque filii collegio insignis.*

stata condannata per frode. Conosciamo l'accusatore, ossia Cestio, vittima del reato, del tempo e del luogo in cui è stato consumato – ci troviamo dinanzi senato nel 21 d.C. –, ma, soprattutto, in questo caso abbiamo contezza della pena inflitta alla donna, particolarmente dura ed esemplare, perfettamente in linea con le richieste avanzate a Druso e dagli altri senatori in rivolta, ossia la reclusione in carcere<sup>1361</sup>. Volendosi soffermare sulla condanna, non sembrano esservi dubbi sul fatto che questa fosse a tutti gli effetti una pena e non una misura preventiva<sup>1362</sup>. Ciò troverebbe fondamento su alcuni rilievi testuali – tra cui i riferimenti all'*ultionis exemplum*' e al *'accitam conuictamque'* –, giacché è lo stesso Tacito a dirci che la *publica custodia* viene comminata alla donna dopo che il senatore Druso ne avesse accertato la sua reità, non prima<sup>1363</sup>.

Come ben si può notare, centrale sarebbe stato l'intervento di Druso per la risoluzione della vicenda. Questi non soltanto assume un ruolo di primo piano nel caso che vede come protagonista Annia Rufilla – avendone accertato la reità e, quindi, condannata a sua pena esemplare –, ma inizia a gettare i primi 'semi' di un processo ben più lungo, finalizzato alla generalizzazione dei provvedimenti assunti – che, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della trattazione – avverrà via via avanti nel tempo. Per quanto la decisione di Druso sia limitata al sol caso di Annia Rufilla, la sua pronuncia servirà come monito – per quanto la decisione assunta, molto probabilmente, non avesse assunto la formulazione di un vero e proprio *senatusconsultum*, giacché non vi sarebbe stata traccia di alcuna delibera senatoria come sarà, invece, con Scevola<sup>1364</sup> – per evitare che simili condotte

---

<sup>1361</sup> Sulla ricostruzione della vicenda che vede come protagonista Annia Rufilla, v. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 67, il quale mette in evidenza la particolare afflizione discendente dalla reclusione in carcere, ma soprattutto, in precedenza, E. KOESTERMANN, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 95 s.; M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 135 ss. e, non molti anni più tardi, R.A. BAUMAN, *'Impietas in principem'*, cit., 85 ss. e B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 65 ss. Sul brano tacitano, cfr. anche S. KNOCH, *Sklavenfürsorge im Römischen Reich. Formen und Motive zwischen 'humanitas' und 'utilitas'*, Hildesheim - Zürich - New York, 2017, 102.

<sup>1362</sup> Sulla reclusione carceraria e sull'applicazione pena a seguito del processo cognitorio, v. A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994, 77 ss.

<sup>1363</sup> Sul problema relativo alla condanna applicata ad Annia Rufilla si soffermano M. BALZARINI, *Pene detentive e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2878 s. e B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 74 s., la quale, dopo aver riconosciuto la natura afflittiva della pena comminata alla donna, mette in crisi un principio – dalla studiosa qualificato come «dogma» –, e condiviso anche, tempo addietro, da A. LOVATO, *Il carcere*, cit., 110 ss. – il quale allude, in maniera completamente generica e inconsistente, soltanto ai passi di Scevola e di Callistrato a p. 117, nt. 101 –, a tenore del quale «l'ordinamento criminalistico romano avrebbe utilizzato il carcere come pena solo in età tarda». Peraltro, sia Balzarini che la Bonfiglio riconoscono che il caso di Annia Rufilla non fosse isolato, giacché riferimenti alla detenzione carceraria si rinvenivano anche in D. 47.10.38 e in D. 48.19.28.7, dato, questo, che avrebbe ulteriormente avvalorato l'idea per cui la reclusione in carcere avesse origini ben più risalenti nel tempo.

<sup>1364</sup> Su questo aspetto si sofferma M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 138 ss., il quale – sulla scia di Bauman (*'Impietas in principem'*, cit., 87 s.), che al contrario, l'ammette senza discussione – avanza diversi dubbi sul fatto che la decisione di Druso potesse reputarsi come vero e proprio *senatusconsultum*, mentre avrebbe escluso recisamente l'ipotesi per cui «tale senatoconsulto sarebbe stato di tipo normativo e avrebbe esteso l'applicabilità della *lex Cornelia de iniuriis* alla fattispecie in oggetto» (p. 138). Molto probabilmente, a detta dello studioso, si sarebbe trattato di «un autonomo provvedimento coercitivo di Druso, attuato nella forma inquisitoria» (p. 139). Peraltro, aggiunge lo studioso, anche se si volesse accogliere l'idea – che non sembra comunque condividere – dell'esistenza di un *senatusconsultum* già nell'episodio che vede come protagonista Annia Rufilla, si dovrebbe escludere recisamente che si tratti del medesimo a cui avrebbero alluso poi Scevola e

vengano perseverate in futuro. A Roma la situazione era divenuta insostenibile, ma al di fuori di semplici rivolte private, la questione non sarebbe mai stata risolta a livello centrale e politico. Si faceva sempre più necessario, dunque, un intervento che contenesse e limitasse questa pratica. Ed è proprio in occasione dell'episodio in disamina, infatti, che si iniziano a compiere i primi passi verso un vero e proprio 'cambio di rotta'<sup>1365</sup> – la cui concretizzazione prenderebbe completa forma solo con Scevola –, che avrebbe comportato «il doppio fine di semidivinizzare apertamente in vita il *princeps* e, allo stesso tempo, di tranquillizzare la pur timida e ambigua resistenza conservatrice in merito»<sup>1366</sup>.

Ma non si sarebbe ancora giunti alla negazione *tout court* del diritto di asilo per mezzo di un provvedimento deliberativo dei senatori. Si inizia solo a sentire la necessità di intervenire in questo senso, come viene attestato dal riferimento tacitano alla richiesta di Cestio a Druso di assumere un atto di portata generale giacché, di fatto, quest'ultimo si sarebbe limitato all'assunzione di una disposizione coercitiva assunta in forma inquisitoria valevole nel sol caso di Annia Rufilla<sup>1367</sup>.

La vicenda descritta da Tacito sembra avere notevoli punti di comunanza con un frammento di Scevola contenuto nel Digesto giustiniano, vale a dire

Scaev. 4 reg. D. 47.10.38: *Senatus consulto cavetur, ne quis imaginem imperatoris in invidiam alterius portaret: et qui contra fecerit, in vincula publica mittetur.*

Il passo – di cui non sorgono dubbi circa la sua genuinità<sup>1368</sup> – riportato presenta una serie di punti di intersezione con la vicenda di Annia Rufilla, giacché, in entrambi i casi, vi sarebbe stato il riferimento alle immagini imperiali, al loro utilizzo in modo sconsiderato – avendo la stessa garantito immunità –, al sol fine di recare pregiudizio agli altri, e, infine, alla reclusione *in vinculis*.

---

Callistrato (p. 143 e p. 145). Su questo punto lo studioso si trova in perfetta concordanza con Bauman giacché, sebbene questi ammetta senza dubbio la pronuncia di un *senatusconsultum* già nel brano tacitano, nondimeno respinge l'idea che si possa trattare dello stesso di cui si rinviene traccia in D. 47.10.38. Dello stesso avviso è, in tempi più recenti, B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 73. *Contra*, condividono la posizione di Bauman, A.D. MANFREDINI, *'Ad ecclesiam confugere'*, cit., 57, e, in tempi recenziatori, S. PULIATTI, *Callistratus*, cit., 290 e nt. 444.

<sup>1365</sup> Questo 'cambio di rotta' sarebbe stato avvertito da M. BRUTTI, *La problematica*, II, cit., 542 s., a parere del quale nella testimonianza tacitiana si trova traccia della paura, particolarmente avvertita nell'ambito senatorio, «del pericolo per la stabilità sociale derivante dal *confugere ad statuas*». Così anche M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 137 ss. ed E. KOESTERMANN, *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, cit., 96 s.

<sup>1366</sup> M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 138.

<sup>1367</sup> Così M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 140; B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 73 s. Che mancassero i presupposti necessari affinché si potesse realizzare una *cognitio senatus* viene confermato anche da F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 79 ss., la quale non cita la testimonianza tacitiana.

<sup>1368</sup> Si schierano a favore della genuinità del passo di Scevola C. GIOFREDI, *'Ad statuas confugere'*, cit., 189 e M. BALZARINI, *'De iniuria extra ordinem statui'*, cit., 140. Sulla testimonianza in generale, v. *ex plurimis* H. BELLEN, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden, 1971, 71; M. CLAUSS, *Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich*, München - Leipzig, 2001, 82, e, più di recente, S. KNOCH, *Sklavenfürsorge im Römischen Reich*, cit., 102.

Ma sempre questo frammento sembra in qualche modo ‘chiudere il cerchio’ – sebbene la chiusura effettiva si incontri solo nel passo di Callistrato – che il brano tacitano aveva lasciato aperto, dando adito a non pochi contrasti in sede dottrinale. Alludo alla menzione espressa del *senatusconsultum*, sebbene sia con buona probabilità da escludere che allo stesso fosse stato fatto cenno anche in Tacito. Ciò parrebbe suffragato almeno da due ordini di ragioni: in primo luogo, una questione strutturale e testuale. Nel brano del giureconsulto, infatti, mancherebbe un appiglio al quale ancorare l’esistenza pregressa – nel brano tratto dagli *annales*, per l’appunto – di un apposito senatoconsulto che, qualora fosse sussistente, sarebbe stato solo richiamato. Ma così non è<sup>1369</sup>. Difatti, ripercorrendo la vicenda trasmessaci da Tacito, da un lato vi sarebbe stata la richiesta avanzata dall’accusatore, Cestio, che avrebbe chiesto a Druso l’assunzione di un provvedimento di portata generale – vale a dire la negazione del diritto di asilo per quanti si aggirassero con effigi dell’imperatore –, mentre gli altri senatori avrebbero formulato domanda di applicazione solo nei riguardi della donna – e non, quindi, in maniera indiscriminata – di una pena esemplare.

Nel caso di Scevola, invece, le conclusioni che si possono trarre sono diverse e già lo si può desumere dallo stesso tenore letterale del passo, che al suo interno conserva il vocabolo ‘*senatus consulto*’<sup>1370</sup>. Dunque, il giureconsulto attesta come, sebbene non sia negata *tout court* l’invulnerabilità discendente dalle effigi dell’imperatore, nondimeno se ne iniziano a stabilire i contorni, mediante la repressione di coloro i quali abbiano fatto uso dello stesso in male fede.

In secondo luogo, un ulteriore limite viene posto da un altro passo, questa volta di Callistrato, che pare connesso con il passo di Scevola quantomeno per l’allusione alla delibera senatoria, ma che, in qualche modo, costituisce l’approdo finale di questo percorso di criminalizzazione dell’uso delle effigi imperiali, i cui primi passi sono stati mossi proprio con il brano di Tacito. Alludo a

Call. 16 *de cogn.* D. 48.19.28.7: *Ad statuas confugere vel imagines principum in iniuriam alterius prohibitum est. cum enim leges omnibus hominibus aequaliter securitatem tribuant, merito visum est in iniuriam potius alterius quam sui defensionis gratia ad statuas vel imagines principum confugere: nisi si quis ex vinculis vel custodia detentus a potentioribus ad huiusmodi praesidium confugerit: his enim venia tribuenda est. ne autem ad statuas vel imagines quis confugiat, senatus censuit: eumque, qui imaginem Caesaris in invidiam alterius praetulisset, in vincula publica coerceri divus Pius rescripsit.*

---

<sup>1369</sup> Di questo avviso sono M. BALZARINI, ‘*De iniuria extra ordinem statui*’, cit., 141 e, più di recente, B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. ‘ann.’ 3.36*, cit., 73. *Contra*, R.S. ROGERS, *Two Criminal Cases*, cit., 76; ID., *Criminal Trials*, cit., 58 e soprattutto R.A. BAUMAN, ‘*Impietas in principem*’, cit., 87 s. Quest’ultimo, infatti, non si sarebbe limitato a riconoscere l’esistenza di un *senatusconsultum* nel passo di Scevola – e in quello di cui alla testimonianza di Tacito –, ma avrebbe inoltre sostenuto come nella vicenda che vede coinvolta Annia Rufilla sia possibile rinvenire un’estensione della *lex Cornelia de sicariis*, ricostruzione, peraltro, fortemente osteggiata dal Balzarini. Sul punto, v. *supra*, nt. 1364.

<sup>1370</sup> Così M. BALZARINI, ‘*De iniuria extra ordinem statui*’, cit., 140 s.; A.D. MANFREDINI, ‘*Ad ecclesiam confugere*’, cit., 543; B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. ‘ann.’ 3.36*, cit., 74.

Nella testimonianza riportata<sup>1371</sup> il giureconsulto fa cenno alla proibizione di rifugio presso le statue o le effigi degli imperatori in spregio altrui. Siffatto divieto discende da un apposito *rescriptum* del *divus Pius*, che avrebbe previsto la condanna in carcere per quanti lo avessero aggirato. L'unica deroga è ammessa a vantaggio di coloro che si trovino in catene o in carcere, nel sol caso in cui abbiano la necessità di difendersi da persone molto potenti.

In questo passo si può notare come la situazione sia ampiamente cambiata, anche rispetto al frammento di Scevola. Dunque, il frammento testimonia la 'chiusura del cerchio'<sup>1372</sup>: il giurista, infatti, con l'allusione al *rescriptum*, ossia a una *constitutio principis*, avrebbe voluto vietare integralmente, in modo generico e indistinto – salvo non si rientrasse nell'unica deroga consentita –, il *confugere ad statuas vel imagines principum*. Così facendo, il giureconsulto avrebbe avuto modo di mettere in evidenza, dandone un esempio pratico, il mutato contesto, caratterizzato dalla primazia della legge imperiale. Difatti, solo questa avrebbe potuto garantire una tutela forte e, al contempo, uguale per tutti i cittadini<sup>1373</sup>.

Se volessimo però confrontare – per poterne percepire la distanza, ma al contempo, la successione – il passo di Scevola con quello di Callistrato – partendo da Tacito –, potremo notare che si sarebbe venuto a costituire un ordine temporale – oltre che logico – tra le delibere senatorie (di cui al passo di Scevola, ove l'allusione è, per l'appunto, al *senatusconsultum*) e le disposizioni senatorie (di cui al frammento di Callistrato, che si riferisce al *rescriptum* del *divus Pius* per la formulazione dell'eccezione). Difatti, mentre nella testimonianza contenuta negli *Annales* la decisione sarebbe stata assunta da Druso e avrebbe avuto valore limitato al caso in valutazione – trattandosi di una pronuncia giudiziaria, emessa a seguito di un giudizio inquisitorio, sebbene si inizino a intravedere, con le richieste avanzate

---

<sup>1371</sup> Sebbene il passo sia ritenuto pesantemente interpolato, soprattutto nella sua parte centrale, non vi sono dubbi circa la genuinità del richiamo al *rescriptum* del *divus Pius*, come mettono bene in evidenza C. GIOFFREDI, 'Ad statuas confugere', cit., 189; M. BALZARINI, 'De iniuria extra ordinem statui', cit., 142; M. BRUTTI, *La problematica*, II, cit., 541. Sul passo, v. anche A. WACKE, *Die 'potentiores' in den Rechtsquellen. Einfluß und Abwehr gesellschaftlicher Übermacht in der Rechtspflege der Römer*, in ANRW, II.13, Berlin - New York, 1980, 601 ss.; J. DERLIEN, *Asyl. Die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sakralen Orten in der griechisch-römischen Antike*, Marburg, 2003, 267 s.; S. KNOCH, *Sklavensfürsorge im Römischen Reich*, cit., 102.

<sup>1372</sup> Il quadro è destinato a mutare ulteriormente con *Imppp. Val(entini)anus, Theod(osius) et Arcad(ius) AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o CTh. 9.44.1: Eos, qui ad statuas vel vitandi metus vel creandae invidiae causa confugerint, ante diem decimum neque auferri ab aliquo neque discedere sponte perpetimur; ita tamen, ut, si certas habuerint causas, quibus confugere ad imperatoria simulacra debuerint, iure ac legibus vindicentur; sin vero proditi fuerint artibus suis invidiam inimicis creare voluisse, ultrix in eos sententia proferatur* (a. 386). Nella costituzione riportata, infatti, viene garantita l'immunità di dieci giorni a colui il quale volesse beneficiare del diritto di asilo. Il quadro è destinato a mutare con l'intervento di Giustiniano, il quale avrebbe eliminato ogni beneficio connesso alla *confugere ad statuas principum*, e, di conseguenza, avrebbe abolito la suddetta immunità prevedendo, al contempo, la sottoposizione alle conseguenze derivanti da un *ultrix sententia* in capo al calunniatore (*Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio pp. C. 1.25.1: Qui ad statuas vel vitandi metus vel creandae invidiae causa confugerint, si certas habuerint causas, quibus confugere ad imperatoria simulacra debuerint, iure ac legibus vindicentur. Si vero probati fuerint artibus suis invidiam inimicis creare voluisse, ultrix in eos sententia proferatur* [a. 386]). Sulla prima *constitutio*, v. in dottrina C. GIOFFREDI, 'Ad statuas confugere', cit., 190; B. BONFIGLIO, *In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, cit., 70; M. DREHER, *Die Ursprünge des Kirchenasyls und die Gesetzgebung*, in *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, herausgegeben von H.-U. Wiemer, Berlin - New York, 2006, 166; P. BIANCHI, 'Iura-leges', cit., 103. Sulla costituzione giustiniana, cfr. C. GIOFFREDI, 'Ad statuas confugere', cit., 190 s.; J. DERLIEN, *Asyl*, cit., 279.

<sup>1373</sup> Mettono in evidenza questo aspetto M. BRUTTI, *La problematica*, II, cit., 544 s., e, più di recente, S. PULIATTI, *Callistratus*, cit., 290.

dagli altri senatori, i quali, però, non avrebbero concorso nella decisione i primi spiragli cambiamento –, con il passo di Scevola si attesta l'esistenza di un *senatusconsultum* nel quale si sarebbe prevista la reclusione *in vinculis* per quanti utilizzassero le immagini imperiali '*in invidiam alterius portare*'. Ma è solo con Callistrato che si giunge all'assunzione di un vero e proprio provvedimento normativo, con valenza *erga omnes*<sup>1374</sup>.

Giova però rilevare come vi sia una sorta di congruenza, quanto a contenuto, tra i tre brani richiamati. L'unica differenza si gioca solo sullo strumento giuridico adottato per assumere la decisione, laddove il richiamo è alla sentenza giudiziaria, al *senatusconsultum* e alla costituzione imperiale. A tal proposito, infatti, è corretto asserire che «il principe non andò oltre la conferma autoritativa di una prassi esistente nell'infliggere, in questi casi, una pena fuoriuscente, in realtà, dagli schemi consueti delle stesse pene cognizionali», finendo con il riconoscere nell'episodio di Annia Rufilla un precedente<sup>1375</sup>.

##### 5. *Le accuse muliebri di 'maiestas' (I): casi di donne condannate 'ex lege Iulia de maiestate'*.

Il *crimen maiestatis* costituisce l'incriminazione mossa contro una certa Sosia Galla, in qualità di correa insieme al *maritus*, Gaio Silio, console nel 13 d.C., successore di Germanico, come si evince da

Tac. ann. 4.19.4: *Conscientia belli Sacrouir diu dissimulatus, uictoria per auaritiam foedata et uxor socia arguebantur. Nec dubie repetundarum criminibus haerebant, sed cuncta quaestione maiestatis exercita, et Silius imminentem damnationem uoluntario fine praeuertit.*

L'episodio si inserisce in un quadro ben più ampio di guerra civile e lotta sociale<sup>1376</sup>, ove esistono due fazioni contrapposte, quella dei seguaci di Tiberio e quella dei fedeli di Germanico, in cui la principale esponente è la moglie, Agrippina maggiore. La donna, infatti, venne accusata di voler intercedere nella successione al potere dopo la morte di Tiberio, il

---

<sup>1374</sup> Mette bene in evidenza la discrasia intercorrente tra il *senatusconsultum* – di cui al brano di Scevola – rispetto alla *constitutio* imperiale – conservata nel passo di Callistrato –, F. ARCARIA, '*Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*', Milano, 1992, 188, a parere del quale sussiste una netta differenza tra le decisioni senatorie e gli interventi imperiali. Ad avviso dello studioso, infatti, i primi «non erano dal giurista» – Callistrato si intende – «considerati 'normativi', giacché «subito dopo la loro menzione, riferiva l'intervento imperiale 'estensivo'». Sul punto, v. anche S. PULIATTI, *Callistratus*, cit., 290.

<sup>1375</sup> Questa è quanto sostenuto da M. BALZARINI, '*De iniuria extra ordinem statui*', cit., 145, sulla scia di R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 60, il quale, tempo addietro, avrebbe sostenuto che il *rescriptum* del *divus Pius* «was addressed to some magistrate who was perplexed as to what sentence he should impose on a defendant found guilty of this offense». Solo accedendo a questa linea ricostruttiva si potrebbe ritenere superata la mancata allusione, da parte di Scevola, del *rescriptum*. Su questo aspetto ancora centrali sono le conclusioni formulate da Balzarini, il quale asserisce come, in D. 47.10.38, «il giurista ricorda l'origine normativa del divieto» – che riposa, senza ombra di dubbio, su un *senatusconsultum* (p. 146, nt. 40) – «e si limita a segnalare il tipo di pena invalsa nella prassi» – la detenzione in carcere – «senza avvertire anche la necessità di sottolineare, a quest'ultimo proposito, il fatto che la stessa fosse stata confermata in una data occasione per rescritto imperiale» (p. 145 s.).

<sup>1376</sup> Tac. ann. 4.17.3: *Instabat quippe Seianus incusabatque diductam ciuitatem ut civili bello: esse qui se partium Agrippinae uocent, ac ni resistatur, fore pluris; neque aliud gliscientis discordiae remedium quam si unus alterue maxime prompti subuerterentur.*

quale si sarebbe trovato senza discendenti diretti, circostanza propizia per i figli della donna, che avrebbe consentito – almeno in astratto – a due (su nove) di loro, ossia Nero e Druso, di accedere al regno<sup>1377</sup>. Ma l'intento non riuscì: Tiberio, infatti, messo al corrente da Seiano dei propositi successori della donna, avrebbe ordinato a quest'ultimo di far fuoriuscire dalla politica qualunque sostenitore della fazione oppositrice. Avrebbero fatto parte di questa anche Gaio Silio e la moglie, in conseguenza dei fiorenti rapporti instaurati proprio con la moglie di Germanico<sup>1378</sup>. Insieme all'uomo vengono incriminati, per lo stesso motivo, anche Gaio Silio e Tizio Sabino<sup>1379</sup>. L'accusa venne presentata dinanzi al senato da un certo Visellio Varrone, in quanto reputato il più idoneo, visti gli animati dissidi, l'ira e il rancore che covava soprattutto nei confronti di Silio, frutto dell'inimicizia paterna verso di lui<sup>1380</sup>.

Ritornando sulla vicenda della nostra Sosia Galla databile al 24 d.C.<sup>1381</sup>, dalla testimonianza tacitiana sopra riportata si evince come la donna sarebbe stata correa del marito, il quale venne accusato di *maiestas* nel 21 d.C. a causa delle sue implicazioni con un certo Giulio Sacroviro, a capo degli Edui, nella rivolta da questi iniziata e contro l'impero romano nei territori della Gallia Orientale<sup>1382</sup>. L'accusa, seppur la dottrina non sia unanime sul punto<sup>1383</sup>, fu (forse) anche di *repetundae*, giacché all'uomo sarebbe stato incriminato di aver deturpato la vittoria con estrema avarizia. Ancor prima di essere condannato decise di suicidarsi, per sottrarsi alla pena ormai certa<sup>1384</sup>. Ma il processo sarebbe comunque proseguito con la *publicatio bonorum* dell'accusato<sup>1385</sup>. A differenza del marito, invece, la moglie venne condannata ed esiliata in forza di un *decretum* del senatore Asinio Gallo, con il quale aveva inoltre disposto che parte (un quarto) dei suoi beni fosse confiscata, secondo le disposizioni

<sup>1377</sup> Sulla vicenda, v. cap. 4, § 5.

<sup>1378</sup> Tac. ann. 4.19.1: *Erat uxor Silio Sosia Galla, caritate Agrippinae inuisa principi.*

<sup>1379</sup> Tac. ann. 4.18.1: *Qua causa C. Silium et Titium Sabinum adgreditur. Amicitia Germanici perniciose utriusque, Silio et quod ingentis exercitus septem per annos moderator partisque apud Germaniam triumphalibus Sacrovirianus belli uictor, quanto maiore mole procideret, plus formidinis in alios dispersebatur.*

<sup>1380</sup> Tac. ann. 4.19.1: *Hos corripit dilato ad tempus Sabino placitum, immisusque Varro consul qui paternas inimicitias obtendens odiis Seiani per dedecus suum gratificabatur.* Sull'accusa promossa in senato da Visellio Varrone, cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, cit., 75, nt. 51.

<sup>1381</sup> Sul caso di Sosia Galla, v. in letteratura R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 75 ss.; C.W. CHILTON, *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *JRS*, XLV, 1955, 79 s.; D. HENNIG, L., *Aelius Seianus*, cit., 50 s.; L. FANIZZA, *Il senato e la prevenzione del 'crimen repetundarum' in età tiberiana*, in *Labeo*, XXIII, 1977, 204 ss.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 156 ss.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 36 ss.; A. MANNI, *'Mors omnia solvit'*, cit., 259 ss. In generale, sulla figura della donna, cfr. F. DI BELLA, *Centocinquanta biografie di donne romane*, cit., 447 s.

<sup>1382</sup> Tac. ann. 3.40-47.

<sup>1383</sup> Così F.B. MARSH, *The Reign of Tiberius*, Oxford, 1931, 307; R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 76; P.A. BRUNT, *The 'fiscus' and its Development*, in *JRS*, LVI, 1966, 81 s.; L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 204, nt. 23, la quale asserisce che la vicenda in valutazione sia da considerarsi come «un caso di concorso di reati, che per una certa affinità vengono trattati insieme». Utilizza la medesima formula dubitativa, seppur in tempi più recenti, anche A. MANNI, *'Mors omnia solvit'*, cit., 259. In argomento, v. oltre, nt. 1385.

<sup>1384</sup> Tac. ann. 4.19.4.

<sup>1385</sup> In argomento cfr. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 37 s. e A. MANNI, *'Mors omnia solvit'*, cit., 261 s., i quali mettono in evidenza come l'imperatore fosse particolarmente avido di ricchezza, motivo per cui avrebbe raggirato il principio *'morte rei iudicium solvitur'*. Sul punto, v. Tac. ann. 4.20.1: *Saeuitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti auulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur.* Per un approfondimento sul presupposto *'crimen extinguitur mortalitate'*, v. A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 42 ss.

della *lex Iulia maiestatis*, e che alcuni di questi fossero lasciati ai suoi figli<sup>1386</sup>. Come si evince dalle sanzioni comminate, ma anche dal tenore stesso delle parole utilizzate da Tacito<sup>1387</sup>, si può essere indotti a pensare che, in realtà, la condanna di Gaio Silio e di Sosia Galla fosse stata solo per *maiestas*<sup>1388</sup>. Difatti, concentrando per un momento l'attenzione su questi due aspetti messi in rilievo, si può rilevare come, per quanto quest'ultimo sia più difficile da sostenere giacché nella fonte non è conservata traccia della sanzione che sarebbe stata comminata all'uomo – qualora non si fosse suicidato –, ben più fondato e facilmente sostenibile è il primo rilievo. Con riguardo a questo giova essere messo in evidenza come nella testimonianza riportata lo storico fosse lapidario, giacché avrebbe affermato che, per quanto non vi fosse alcun dubbio circa l'accusa di ingiustificato arricchimento estorsivo in capo ai due incriminati – dunque l'allusione è diretta al *crimen repetundarum* –, l'intero processo si sarebbe svolto solo per il reato di lesa maestà. E ancora, continua lo storico, solo per evitare la pena inflitta da siffatto processo – quindi dal giudizio di *maesitas* – avrebbe deciso di togliersi la vita, evitando di subire le conseguenze di una certa condanna.

Una volta conclusasi la vicenda con la condanna degli accusati, Tacito riporta che un certo Messalino Cotta, proprio partendo dal caso analizzato, sarebbe stato fautore di una richiesta promossa dinanzi al senato che sarebbe dovuta servire come monito per gli episodi futuri. Il console, infatti, avrebbe proposto di far rispondere i mariti – solo quando però si fosse trattato di governatori provinciali – per i reati commessi dalle loro mogli, anche nel caso in cui fossero all'oscuro dei fatti dalle stesse realizzati<sup>1389</sup>.

---

<sup>1386</sup> Tac. *ann.* 4.20.1: *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat.* Con la prosecuzione del processo, grazie all'intervento salvifico di Marco Lepido che si sarebbe opposto alla proposta avanzata da Asinio Gallo di assegnare la maggior parte dei beni ai delatori in forza della '*necessitudo legis*', il patrimonio venne dunque lasciato ai figli, con l'eccezione di un quarto che venne assegnato agli accusatori. Ciò si evince da Tac. *ann.* 4.20.2: *Contra M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit. Hunc ego Lepidum temporibus illis grauem et sapientem uirum fuisse comperior: nam pleraque ab saeuis adulationibus aliorum in melius flexit. Neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium uiguerit.* Su questo argomento, v. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 510 e nt. 2; A. SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 158; L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 204 ss.

<sup>1387</sup> Alludo a Tac. 4.19.4 e, in particolare, alla seguente espressione: '*Nec dubie repetundarum criminibus haerebant, sed cuncta quaestione maiestatis exercita ...*'.

<sup>1388</sup> Così C.W. CHILTON, *The Roman Law of Treason*, cit., 79; R.A. BAUMAN, *Crime and Punishment*, cit., 59 s. e A. SCHILLING, '*Poena extraordinaria*', cit., 158. A questa conclusione, in fondo, pervengono anche L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 207, ricordando come la *publicatio bonorum* fosse proprio una delle pene applicate per il *crimen maiestatis*, a differenza, invece, delle *repetundae* che verrebbero sanzionate con la restituzione del *simplum* e A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 37, il quale considera «il *crimen maiestatis* prevalente nettamente sulle accuse di condotta prevaricante». Dello stesso avviso è anche A. MANNI, '*Mors omnia solvit*', cit., 259, il quale considera l'incriminazione per il *crimen repetundae* – a differenza della *maiestas* – come un «punto discusso». *Contra*, allude esplicitamente alla «concussione», Z. YAVETZ, *Tiberio dalla finzione alla pazzia con un'appendice su Tacito. Il trauma della tirannia*, Bari, 1999, 92. Ancora su questo argomento, cfr. *supra*, nt. 1364.

<sup>1389</sup> Tac. *ann.* 4.20.4: *At Messalinus Cotta haud minus claris maioribus sed animo diuersus censuit cauendum senatus consulto, ut quamquam insontes magistratus et culpa alienae nescii provincialibus uxoribus criminibus proinde quam suis plecterentur.* Sulla proposta avanzata da Cotta al senato, v. L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 207, a parere della quale, se venisse accolta, la conseguenza che ne deriverebbe non potrebbe che essere favorevole, giacché «il provvedimento delimita in un certo modo la discrezionalità del magistrato», e sarebbe pienamente rispondente alle nuove logiche in cui sono le esigenze dell'impero a richiedere «un apparato di governo ben disciplinato, nel quale ogni collaboratore del principe sia una pedina che si muova coordinatamente alle altre senza creare disfunzioni nel sistema». In argomento, in tempi recenziatori, cfr. anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in*



Una vicenda assai tortuosa e dai confini estremamente labili è conservata in

Tac. *ann.* 6.18.2: *Etiam in Pompeiam Macrinam exilium statuitur cuius maritum Argolicum socerum Laconem e primoribus Achaeorum Caesar adflixerat. Pater quoque inlustris eques Romanus ac frater praetorius, cum damnatio instaret, se ipsi interfecere. Datum erat crimini quod Theophanen Mytilenaeum proauum eorum Cn. Magnus inter intimos habuisset, quodque defuncto Theophani caelestis honores Graeca adulatio tribuerat.*

Stando alla testimonianza tacitiana, una certa Pompea Macrina, sarebbe stata condannata all'esilio nel 33 d.C., facendo risuscitare i timori, da poco sopiti, delle accuse di lesa maestà formulate contro Considio Procello, incriminato in un clima di festa, il giorno del suo compleanno. Difatti, l'accusa di *maiestas* formulata contro la nostra Pompea Macrina si pone in continuità con una serie di vicende occorse in precedenza in occasione delle quali l'imperatore Tiberio aveva già messo fine alla vita dei due primi uomini dell'Acaia, vale a dire il suocero Lacone e il marito Argolico. Anche suo padre, un illustre cavaliere, e il fratello, ex pretore, sarebbero stati sottoposti a processo, sebbene non fossero coinvolti nella vicenda, ma, per evitare la condanna, si sarebbero suicidati poco prima. Difatti, l'unica 'colpa' che gravava sui due uomini sarebbe stata quella di aver avuto come avo un certo Teofane di Mitilene. Questi, essendo stato caro amico di Pompeo Magno, avrebbe ottenuto dai Greci onori divini e tributi. La tanta gloria e considerazione riservatagli avrebbe suscitato a Roma sentimenti di odio che si sarebbero riversati nei confronti di fratello e del padre di Pompea Macrina che avrebbero dovuto in qualche modo rispondere per la semplice relazione parentale che li univa.

L'episodio, dunque, si inserisce in un quadro ben più vasto che vede nella denuncia per lesa maestà un certo Considio Procello<sup>1390</sup> – trascinato a processo, condannato e ucciso – e della sorella Sancia, che venne condannata all'esilio a seguito della denuncia formulata contro di lei da Quinto Pomponio<sup>1391</sup>. A primo avviso potrebbe apparire singolare che tutti gli implicati – anche quelli che lo sono in maniera surrettizia – fossero stati condannati alla pena capitale, mentre solo Pompea Mancina fosse stata esiliata. In realtà, la spiegazione di siffatta discrasia sanzionatoria fonda le proprie radici, stando a quanto riportatoci da Tacito<sup>1392</sup> – l'unica fonte di cui disponiamo per la ricostruzione dei fatti – nella impossibilità

---

Tacito, cit., 38. *Contra*, v. R.S. ROGERS, *Criminal Trials*, cit., 150, secondo cui l'unico reato configurato sarebbe quello di *repetundae*.

<sup>1390</sup> Stando alla ricostruzione tacitiana che vede implicato in un processo per lesa *maiestas* Considio Procello, l'uomo sarebbe stato raggiunto dall'accusa, sottoposto a giudizio dinanzi alla corte e dichiarato colpevole in maniera completamente inaspettata, trovandosi, al momento della sua traduzione di fronte all'organo giudicante, a celebrare il suo compleanno in un clima gioioso e festoso (Tac. *ann.* 6.18.1: *Dein redeunt priores metus postulato maiestatis Considio Proculo; qui nullo pauore diem natalem celebrans raptus in curiam pariterque damnatus interfectusque ...*).

<sup>1391</sup> Tac. *ann.* 6.18.1: *... et sorori eius Sanciae aqua atque igni interdictum accusante Q. Pomponio. Is moribus iniquis haec et huiusce modi a se factitari praetendebat ut parta apud principem gratia periculis Pomponii Secundi fratris mederetur.*

<sup>1392</sup> Alludo all'espressione '*Quia occupandae rei publicae argui non poterant*' contenuta in Tac. *ann.* 6.10.1.

naturale per le donne, proprio in conseguenza della loro posizione, di ambire al potere. È proprio in conseguenza di questa situazione irrealizzabile che la condanna all'esilio sarebbe da reputarsi come strumento idoneo per sanzionare la condotta muliebre, bastevole per porre argine al comportamento criminale dalla stessa tenuto<sup>1393</sup>.

Del 49 d.C. è invece la vicenda che vede come protagonista una certa Lollia Paolina, terza moglie dell'imperatore Caligola, il cui passo di riferimento è il seguente:

Tac. ann. 12.22.1: *Isdem consulibus atrox odii Agrippina ac Lolliae infensa, quod secum de matrimonio principis certauisset, molitur crimina et accusatorem qui obiceret Chaldaeos, magos interrogatumque Apollinis Clarii simulacrum super nuptiis imperatoris.*

Dalla testimonianza tacitiana si evince come Lollia Paolina, acerrima rivale di Agrippina, sarebbe stata accusata da un delatore di quest'ultima, venendole recriminata la consultazione dei Caldei e della statua di Apollo Clario per sapere come sarebbero andate le nozze dell'imperatore Claudio. L'origine della vicenda risalirebbe al 46, l'anno della morte di Messalina giacché, a seguito di questo triste evento, la donna sarebbe entrata a far parte del novero delle possibili candidate idonee a diventare mogli di Claudio<sup>1394</sup>. La rivale fu proprio Agrippina<sup>1395</sup> che, dopo le nozze, avrebbe iniziato a istigare per via giudiziaria la nostra Lollia Paolina per futili motivi, essendo mossa solo dall'odio verso di lei<sup>1396</sup>. Vista la notevole influenza che la moglie aveva nei confronti di suo marito, questi non tardò a prendere la parola dinanzi al senato mettendo in evidenza, seppur con un secondo fine, le nobili origini della donna, ricordando come fosse la figlia di Marco Lollio, console *suffectus* nel 13 d.C. e di Volusia Saturnina, sposa di prime nozze di Publio Memmio Regolo<sup>1397</sup>. Ma il vero scopo perseguito da Claudio era proprio quello di ancorare le signorili discendenze della donna alla

---

<sup>1393</sup> Sulla vicenda di Pompea Macrina, v. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 81.

<sup>1394</sup> Tra queste si può inoltre ricordare una certa Elia Petina, già sposa di Claudio nel 31, sostenuta da Narciso, come ci viene attestato da Tac. ann. 12.2: *At Aelia Paetina e familia Tuberonum Narcisso fovebatur. Ipse huc modo, modo illuc, ut quemque suadentium audierat, promptus, discordantis in consilium uocat ac promere sententiam et adicere rationes inbet*; Suet. Cal. 26.3.

<sup>1395</sup> Che vi fosse concorrenza tra Lollia Paulina e Agrippina, le due preferite, ci viene attestato da diverse fonti e, in particolare, da Tac. ann. 12.2: *Sed maxime ambigebatur inter Lolliam Paulinam M. Lollii consularis et Iuliam Agrippinam Germanico genitam: huic Pallas, illi Callistus fautores aderant*, ove viene messo in luce come Agrippina minore fosse stata sostenuta da Pallante, mentre Lollia Paulina da Callisto.

<sup>1396</sup> Però, l'odio covato da Agrippina minore sarebbe stato spietato nei confronti di qualunque donna di avvicinasse a suo marito, come si evince da Tac. ann. 12.22.3: *Et Calpurnia inlustris femina peruertitur, quia formam eius laudauerat princeps, nulla libidine, sed fortuito sermone, unde ira Agrippinae citra ultima stetit*. In questo caso, infatti, la giovane sarebbe stata punita contestualmente alla nostra Lollia Paolina con l'esilio solo perché l'imperatore avrebbe speso un apprezzamento nei suoi confronti.

<sup>1397</sup> Tac. ann. 12.22.2: *Exim Claudius inaudita rea multa de claritudine eius apud senatum praefatus, sorore L. Volusii genitam, maiorem ei patrum Cottam Messalinum esse, Memmio quondam Regulo nuptam (nam de G. Caesaris nuptiis consulto reticebat) ...* In generale, sulla figura di Lollia Paulina, v. F. DI BELLA, *Centocinquanta biografie di donne romane*, cit., 320 ss.

sua pericolosità al fine di screditarla, come ci viene attestato da parte di Tacito dall'utilizzo dell'espressione 'addidit pernicioso in rem publicam consilia et materiem sceleri detrahendam'<sup>1398</sup>.

Il discorso sostenuto dall'imperatore apparì convincente, difatti Lollia Paulina venne condannata, sebbene senza essere interrogata, per *maiestas*<sup>1399</sup>, venendo dunque sottoposta alla *publicatio bonorum* – Tacito ci ricorda, infatti, che il patrimonio della donna è ridotto a cinquemila sesterzi –, oltre all'esilio dall'Italia, continuando comunque a essere vittima delle gelosie della sua ex rivale, Agrippina *minor*, che non smetteranno mai di tormentarla<sup>1400</sup>. La donna, infatti, finirà la sua vita lontano da Roma: le sue ceneri vennero fatte rientrare nell'urbe solo da Nerone in segno di clemenza nei suoi confronti<sup>1401</sup>.

Nel 55 d.C. si colloca la vicenda che vede come protagonista una certa Iunia Silana, figlia di Marco Giunio Silano Torquato, noto oppositore politico di Agrippina *minor*, e di Emilia Lepida. La principale fonte al riguardo è

Tac. ann. 13.19.2: *Ex quibus erat Iunia Silana, quam matrimonio C. Siti a Messalina depulsam supra rettuli, insignis genere forma lasciuia, et Agrippinae diu percara, mox occultis inter eas offensionibus, quia Sextium Africanum nobilem iuuenem a nuptiis Silanae deterruerat Agrippina, impudicam et uergentem annis dictitans, non ut Africanum sibi seponeret, sed ne opibus et orbitate Silanae maritus poteretur.*

Nel brano riportato Tacito fa cenno al primo dissidio che sarebbe intercorso tra Iunia Silana e Valeria Messalina, occasionato dall'estromissione della prima dal matrimonio con il console Gaio Silio avvenuta nel 47. In quell'anno, infatti, l'uomo avrebbe ripudiato la moglie, Iunia Silana, proprio per unirsi con Valeria Messalina, di gran lunga preferita alla precedente anche da Agrippina, sebbene si fosse trattato di una donna dai tratti alquanto dissoluti<sup>1402</sup>. Il secondo scontro avrebbe visto, invece, come protagoniste sempre la nostra Iunia Silana e

---

<sup>1398</sup> Tac. ann. 12.22.2. Su questo aspetto si è soffermato A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 118; ID., *'Occultae notae'*, cit., 95, sostenendo che «i pernicioso consilia erano giudicati più compromettenti se accompagnati da un'alta estrazione sociale». Così anche, in precedenza, F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 260 e A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 221.

<sup>1399</sup> Non vi è alcun dubbio sul fatto che Lollia Paulina fosse ritenuta rea di *maiestas*, giacché la stessa, dando seguito a quanto sostenuto sul punto da F.H. CRAMER, *Astrology in Roman Law*, cit., 260, a parere del quale «Paulina's indictment a fraudulent one». Questo è vero in quanto «her "plans against the state" may have been, as a woman who could not hope to obtain the crown in her own right, but only by marrying an emperor, i.e. Claudius, or a conspirator who in turn would ascend the throne». Così anche A. SCHILLING, *'Poena extraordinaria'*, cit., 221 s. e M. NIEDERMAYER, *Die Magie*, cit., 117.

<sup>1400</sup> Tac. ann. 12.22.2: ... *proin publicatis bonis cederet Italia. Ita quinquagies sestertium ex opibus immensis exuli relictum.*

<sup>1401</sup> Oltre alle ceneri di Lollia Paulina, Nerone avrebbe fatto rientrare a Roma anche Calpurnia, come si evince da Tac. ann. 14.12.3-4: *Ceterum quo grauaret inuidiam matris eaque demota auctam lenitatem suam testificaretur, feminas inlustris Iuniam et Calpurniam ... 4. Etiam Lolliae Paulinae cineres reportari sepulcrumque exstrui permisit ...*

<sup>1402</sup> Tac. ann. 11.12.1-2: *Verum inclinatio populi supererat ex memoria Germanici, cuius illa reliqua suboles uirilis; et matri Agrippinae miseratio augebatur ob saenitiam Messalinae, quae semper infesta et tunc commotior quo minus strueret crimina et accusatores nouo et furori proximo amore distinebatur. 2. Nam in C. Silium, iuuentutis Romanae pulcherrimum, ita excarserat ut Iuniam Silanam, nobilem feminam, matrimonio eius exturbaret uacuoque adultero poteretur. Neque Silius flagitii aut periculi nescius erat: sed certo si abnueret exitio et non nulla fallendi spe, simul magnis praemiis, operire futura et praesentibus frui pro solacio habebat.*

Agrippina *minor*<sup>1403</sup>, la quale avrebbe dissuaso un certo Tito Sesto Africano, console *suffectus* nel 59, dall'unirsi in matrimonio con Silana, per evitare che il nuovo marito potesse impadronirsi delle sue ricchezze, circostanza peraltro ulteriormente dall'essere una donna senza figli. Sino a quel momento i rapporti tra le due sarebbero stati sempre distesi e dai toni armoniosi, ma a seguito di questi due dissidi sarebbe sorta una lite giudiziaria, sotto Nerone, intentata dalla stessa Iunia Silana, che si sarebbe valsa di due suoi fedelissimi clienti, Itrurio e Calvisio, per vendicarsi contro Agrippina. I due uomini, infatti, avrebbero dovuto accusare quest'ultima di voler riacquisire il potere e di sovvertire lo stato, facendolo ricadere sotto il suo controllo, e che per farlo, sarebbe stata disposta a sposare l'acerrimo nemico politico di Nerone, Rubellio Plauto – il quale sarebbe dovuto diventare il nuovo imperatore –. I due delatori informano di questo fatto Atimeto e il mimo Paride, liberti di una certa Domizia Longina<sup>1404</sup>, moglie dell'imperatore Domiziano, zia di Nerone, ma anche grande rivale di Agrippina<sup>1405</sup>. A notte inoltrata, come di consueto, Paride – che era solito stuzzicare Nerone in alcune circostanze – lo informa dei propositi della madre, suscitando in lui sentimenti di odio e di astio profondo verso la donna che lo avrebbe messo al mondo, pronti a degenerare nell'uccisione sua e di Rubellio Plauto e nella rimozione del prefetto del pretorio, Sesto Afranio Burro, dalla sua carica in quanto loro complice<sup>1406</sup>. Non è un caso, infatti, che questi avesse assunto proprio questa carica nel 50: la scelta sarebbe stata sapientemente presa da Agrippina *minor*, per facilitare la trasmissione del regno al figlio Nerone al momento della morte di Claudio.

Preoccupato per i fatti espostigli dal mimo Paride, l'imperatore avrebbe deciso di differire la morte della propria madre solo dopo aver avuto garanzia da Burro del fatto che, nel caso in cui la donna fosse stata riconosciuta colpevole, l'avrebbe uccisa. A ogni modo, il prefetto del pretorio avrebbe ricordato a Nerone come a chiunque sarebbe spettata una difesa e che questa doveva essere garantita ancor di più nel caso di specie, ove a essere accusata sarebbe stata proprio la sua stessa madre. Peraltro, oltre a essere posto in evidenza un problema difensivo, questi gli prospetta anche l'infondatezza dell'accusa avanzata, fondandola su una serie di circostanze. In primo luogo, gli ricorda come la condanna sarebbe provenuta da un solo delatore e che, oltre a essere l'unico, non sarebbe stato un accusatore qualunque, ma si sarebbe trattato proprio di Iunia Silana, acerrima nemica della famiglia. Neppure le circostanze in cui quest'accusa sarebbe venuta a emersione sono chiare, giacché sarebbero state diffuse durante un banchetto e di notte, motivo per cui il prefetto del pretorio

<sup>1403</sup> Per una completa ricostruzione dei *crimina* addebitati ad Agrippina *maior*, cfr. *supra*, cap. 2, § 3.

<sup>1404</sup> Tac. *ann.* 13.19.4: *aec Iturius et Calvisius Atimeto, Domitiae Neronis amitae liberto, aperiunt - qui laetus oblati (quippe inter Agrippinam et Domitiam infensa aemulatio exercebatur) Paridem histrionem, libertum et ipsum Domitiae, impulit ire propere crimenque atrociter deferre.* Su Domizia Longina, v. *supra*, cap. 2, § 2.

<sup>1405</sup> La rivalità tra Domizia e Agrippina è resa manifesta in Suet. *Nero* 7.5: *Amitam autem Lepidam ream testimonio coram afflicxit, gratificans matri, a qua rea premebatur.*

<sup>1406</sup> Tac. *ann.* 13.20.1: *Prouecta nox erat et Neroni per uinolentiam traheretur, cum ingreditur Paris, solitus alioquin id temporis luxus principis intendere, sed tunc compositus ad maestitiam, expositoque indicii ordine ita audientem exterrit ut non tantum matrem Plautumque interficere, sed Burrum etiam demouere praefectura destinaret tamquam Agrippinae gratia prouectum et uicem reddentem.*

avrebbe invitato Nerone a essere cauto e a soppesare le decisioni da prendere, per evitare che fossero avventate<sup>1407</sup>.

E così è stato fatto. Venuto il giorno seguente, Burro si sarebbe recato dalla madre di Nerone per interrogarla e concederle il suo diritto di difesa, alla presenza di Seneca e di altri liberti che avrebbero assunto le vesti di testimoni<sup>1408</sup>. Agrippina *minor*, cogliendo l'occasione di potersi disculpare, avrebbe fondato la sua convincente autodifesa su quattro diversi punti. Il primo avrebbe riguardato una replica nei confronti della sua stessa accusatrice, Iunia Silana, ricordando come la stessa non fosse mai stata madre e non avrebbe dunque avuto contezza dei sentimenti che sarebbero potuti sorgere in questa situazione, ma, nonostante ciò, l'avrebbe comunque accusata di mancanza di spirito materno. Difatti, a suo avviso, la donna, pur non sapendo cosa significhi essere madre, l'avrebbe incriminata in modo del tutto infondato di voler agire contro gli interessi del proprio figlio. Ma, secondo Agrippina *minor*, si tratterebbe di un motivo infondato, giacché nessuna madre potrebbe mai agire contro gli interessi della creatura che ha messo al mondo, sarebbe contronatura<sup>1409</sup>. Il secondo motivo di doglianza avrebbe invece riguardato le figure dei due clienti di cui la delatrice si sarebbe valsa per promuovere l'accusa. Questi sono stati accusati di voler acquisire, come corrispettivo della loro intermediazione, la sua ricchezza<sup>1410</sup>. Il terzo punto fatto valere da Agrippina *minor*, invece, avrebbe avuto come protagonista Domizia Longina e i suoi liberti, Atimeto e il mimo Paride. La donna sarebbe infatti accusata di essersi interessata solo di questioni effimere, come ingrandire le sue piscine<sup>1411</sup>. Infine, si rende protagonista dell'ultima autodifesa, asserendo che ci sono determinati *crimina* che solo un figlio potrebbe perdonare<sup>1412</sup>.

Dopo aver sferrato queste parole, Agrippina *minor* chiede e riesce a ottenere un colloquio con il figlio, il quale riconosce la sua estraneità alla vicenda. I delatori, invece, vengono quasi tutti condannati per *crimen maiestatis* e sottoposti a pena, seppure di diversa natura. La principale accusata, Iunia Silana e i suoi due clienti vennero esiliati lontano da Roma e dall'Italia, mentre Atimeto, che era di rango inferiore, venne condannato, in modo

---

<sup>1407</sup> Tac. ann. 13.20.3: *Nero trepidus et interficiendae matris auibus non prius differri potuit quam Burrus necem eius promitteret, si facinoris coargueretur: sed cuicumque, nedum parenti defensionem tribuendam; nec accusatores adesse, sed nocem unius ex inimica domo adferri: reputaret tenebras et uigilatam conuiuio noctem omniaque temeritati et inscitiae propiora.*

<sup>1408</sup> Tac. ann. 13.21.1: *Sic lenito principis metu et luce orta itur ad Agrippinam ut nosceret obiecta dissolueretque uel poenas lueret. Burrus iis mandatis Seneca coram fungebatur; aderant et ex libertis arbitri sermonis. Deinde a Burro, postquam crimina et auctores exposuit, minaciter actum.*

<sup>1409</sup> Tac. ann. 13.21.2: *Et Agrippina ferociae memor 'non miror' inquit 'Silanam, numquam edito partu, matrum adfectus ignotos habere; neque enim proinde a parentibus liberi quam ab impudica adulteri mutantur'.*

<sup>1410</sup> Tac. ann. 13.21.2: *Nec si Iturius et Caluisius adesis omnibus fortunis nouissimam suscipiendae accusationis operam anui rependunt, ideo aut mihi infamia parricidii aut Caesari conscientia subeunda est.*

<sup>1411</sup> Tac. ann. 13.21.3: *Nam Domitiae inimicitis gratias agerem, si beneuolentia mecum in Neronem meum certaret: nunc per concubinum Atimetum et bistrionem Paridem quasi scaenae fabulas componit. Baiarum suarum piscinas extollebat, cum meis consiliis adoptio et proconsulare ius et designatio consulatus et cetera apiscendo imperio praepararentur.*

<sup>1412</sup> Tac. ann. 13.21.5: *Viuere ego Britannico potiente rerum poteram? Ac si Plautus aut quis alius rem publicam iudicaturus obtinuerit, desunt scilicet mihi accusatores qui non uerba impatientia caritatis aliquando incauta, sed ea crimina obiciant quibus nisi a filio absolui non possim'.*

non sorprendente, alla *poena capitis*<sup>1413</sup>. L'unico, infatti, che venne risparmiato completamente dalla condanna fu il mimo Paride a causa della libidine che lo stesso Nerone provava nei suoi confronti. Anche Rubellio Plauto venne, seppur solo per il momento, risparmiato<sup>1414</sup>, venendo comunque ucciso per suo ordine, sette anni dopo, quando si trovava in esilio in Asia Minore<sup>1415</sup>.

Nel 93 d.C. a Roma vi fu una nuova incriminazione per *maiestas*, questa volta nei confronti di una certa Fannia, moglie di secondo letto di Gaio Elvidio Prisco, e figlia di un famoso oratore, Publio Clodio Trasea Peto, come si evince da

Plin. Iun. ep. 7.19.5: *Nam cum Senecio reus esset quod de uita Heluidi libros composuisset rogatumque se a Fannia in defensione dixisset, quaerente minaciter Mettius Caro, an rogasset respondit: 'Rogavi'; an commentarios scripturo dedisset: 'Dedi'; an sciente matre: 'Nesciente'; postremo nullam uocem cedentem periculo emisit.*

Il brano si inserisce all'interno di un quadro più ampio ove a emergere è l'accusa promossa contro il filosofo stoico Errennio Senecione, il quale venne accusato di aver scritto una bibliografia su Elvidio, anch'egli stoico. Quest'ultimo, dopo essersi opposto agli ideali di Vespasiano, venne da questi prima condannato all'esilio e, in un secondo momento, ucciso per ordine dell'imperatore<sup>1416</sup>.

La moglie, Fannia, che per due volte avrebbe seguito il marito relegato fuori dall'urbe, subì una condanna, proprio per colpa dello stesso, e venne condannata all'esilio<sup>1417</sup>. Ciò sarebbe conseguito, come bene mette in evidenza Plinio nell'*epistula* sopra riportata, alla richiesta avanzata dalla donna, ormai rimasta vedova, nei confronti di Errennio Senecione, di comporre una bibliografia sulla vita del suo amato Elvidio. Nel corso del processo per *maiestas* intentato dal senato contro Senecione venne sentita anche l'ex moglie di Elvidio, la quale avrebbe ammesso di essere al corrente dello scritto e di esserne stata la principale artefice, avendo indirizzato l'autore nella stesura stessa dell'opera. La deposizione della donna destò parecchio stupore giacché la stessa era nota per la sua spiccata rettitudine, motivo per cui sia i delatori furono sconcertati e lo stesso Plinio manifestò stupore e ammirazione per il

---

<sup>1413</sup> Così A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 229 s., il quale mette in luce come non fosse usuale avere nello stesso processo condanne diversificate in base allo *status* sociale del reo, in quanto solitamente i procedimenti si sarebbero svolti tenendo conto della condizione del condannato, sebbene l'imposizione di condanne differenziate si sia resa necessaria a seguito della nascita del dualismo tra *honestiores et humiliores*. In argomento, v. anche A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 129.

<sup>1414</sup> Tac. *ann.* 13.22.2: *At Silana in exilium acta; Calpurnius quoque et Iturius relegantur; de Atimeto supplicium sumptum, ualidior apud libidines principis Paride quam ut poena adficeretur. Plantus ad praesens silentio transmissus est.* Per una completa ricostruzione della vicenda, cfr. in dottrina la versione di Cornelius Tacitus di Koestermann (cit., 50 ss. e 271 ss.), ma soprattutto A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 228 ss. e A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 128 s.

<sup>1415</sup> Tac. *ann.* 14.57-59; Dio Cass. 62.14.1.

<sup>1416</sup> Suet. *Vesp.* 15.2: *Hunc quoque, quamuis relegatum primo, deinde et interfici iussum ...*

<sup>1417</sup> Plin. Iun. ep. 7.19.4: *Bis maritum in exsilium secuta est, tertio ipsa propter maritum relegata.*

coraggio manifestato<sup>1418</sup>. Per questo fatto nel 93 d.C. vennero entrambi condannati, in qualità di correi, sebbene a una pena diversa<sup>1419</sup>. Infatti, mentre Erennio Senecione venne sottoposto alla *poena capitis* e la sua opera fu bruciata su ordine dei delatori dai triumviri – si pensa con il fine di cancellare ogni traccia relativa alla produzione che si fosse posta in contrasto con gli ideali di sicurezza, integrità e moralità dello stato e delle sue istituzioni<sup>1420</sup> –, la donna venne soltanto espulsa da Roma e dall'Italia, subendo, in aggiunta a ciò, la *publicatio bonorum*<sup>1421</sup>.

Sarebbe stata sempre la *lex Iulia de maiestate* a reprimere anche le condotte di una certa Domitilla, moglie del console Tito Falvio Clemente, come si evince da

Dio Cass. 67.1-3: *κάν τῷ αὐτῷ ἔτει ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸν Φλάουιον «τὸν Κλήμεντα ὑπατεύοντα, καίπερ ἀνεψιὸν ὄντα καὶ γυναῖκα καὶ αὐτὴν συγγενῆ ἑαυτοῦ Φλαοῦιαν Δομιτίλλαν ἔχοντα, 2. κατέσφαξεν ὁ Δομιτιανός. ἐπηνέχθη δὲ ἀμφοῖν ἔγκλημα ἀθεότητος, ὑφ' ἧς καὶ ἄλλοι ἐς τὰ τῶν Ἰουδαίων ἦθη ἐξοκέλλοντες πολλοὶ κατεδικάσθησαν, καὶ οἱ μὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ τῶν γούν οὐσιῶν ἐστερήθησαν. 3. ἡ δὲ Δομιτίλλα ὑπερωρίσθη μόνον ἐς Πανδατερίαν.*

Nella testimonianza riportata, Dione Cassio mette in luce come, nel 95 d.C., la giovane Flavia Domitilla venne accusata, in concorso con il marito, cugino di Domiziano, di aver rinnegato la religione di stato romana, per poter accogliere e convertirsi a usanze giudaiche. Il brano riportato pare però cozzare con una testimonianza di Eusebio<sup>1422</sup>, all'interno della quale la donna, nipote di Flavio Clemente, sarebbe stata incolpata di essersi professata cristiana.

Le due fonti riportate concordano, dunque, solo su alcuni elementi, tra i quali a spiccare è, in primo luogo, la ripugnanza per la religione romana. Sia che Domitilla e il marito (o forse lo zio) avessero accolto il giudaismo, sia che avessero professato il cattolicesimo, certamente non avrebbero condiviso i valori e gli ideali romani. Ecco che, proprio per questo astio verso dei valori condivisi, che avrebbe potuto in qualche modo minare la stabilità e la sicurezza dell'urbe, i due accusati vengono condannati sulla base delle disposizioni della *lex*

---

<sup>1418</sup> Plin. Iun. *ep.* 7.19.5.

<sup>1419</sup> Sulla ricostruzione della vicenda, v. in dottrina A. SCHILLING, 'Poena extraordinaria', cit., 269. Sulla figura di Fannia, invece, cfr. E. LEFÈVRE, *Vom Römertum zum Ästhetizismus*, Berlin - New York, 2009, 200 ss.; F. DI BELLA, *Centocinquanta biografie di donne romane*, cit., 201 s.

<sup>1420</sup> Tac. *Agr.* 2.1-2: *Legimus, cum Aruleno Rustico Paetus Thrasea, Herennio Senecioni Priscus Helvidius laudati essent, capitale fuisse, neque in ipsos modo auctores, sed in libros quoque eorum saevitum, delegato triumviris ministerio ut monumenta clarissimorum ingeniorum in comitio ac foro urerentur. 2. Scilicet illo igne uocem populi Romani et libertatem senatus et conscientiam generis humani aboleri arbitrabantur, expulsis insuper sapientiae professoribus atque omni bona arte in exsilium acta, ne quid usquam honestum occurreret.* Su Senecione, v. anche Tac. *Agr.* 45; Plin. Iun. *ep.* 1.5.3, ma anche 11.3.7, ove il riferimento è proprio alla condanna a morte dell'uomo (*occisis Senecione*).

<sup>1421</sup> Plin. Iun. *ep.* 7.19.6: *Quin etiam illos ipsos libros, quamquam ex necessitate et metu temporum abolitos senatus consulto, publicatis bonis, servavit, habuit, tulitque in exsilium exsiliū causam.*

<sup>1422</sup> Alludo a Euseb. *hist.* 3.18.4.

*Iulia de maiestate* del 27 a.C.<sup>1423</sup>. L'uomo venne sottoposto alla *poena capitis* e venne giustiziato direttamente dall'imperatore<sup>1424</sup>, mentre Domitilla venne esiliata. Con riguardo a quest'ultimo elemento, le fonti sembrano invece perfettamente concordare, giacché in entrambi i casi la pena comminata è sempre la *relegatio in insulam*, sebbene per Dione Cassio questa avvenga nell'isola di Pandateria, mentre per Eusebio in quella di Ponza<sup>1425</sup>.

#### 6. *Le accuse muliebri di 'maiestas' (II): casi di donne suicide.*

Le vicende principali che vedono come accusate per *maiestas* delle donne che, per sottrarsi all'inevitabile condanna, decidono di togliersi la vita sono, in progresso di tempo, tre.

Nel 24 d.C. si colloca la prima incriminazione che viene sferrata contro una nobildonna, a causa del malaffare e del cattivo governo del marito. Il passo centrale per la ricostruzione della vicenda è

Tac. ann. 6.29.1-2: *At Romae caede continua Pomponius Labeo, quem praefuisse Moesiae rettuli, per abruptas uenas sanguinem effudit; aemulataque est coniunx Paxaea. Nam promptas eius modi mortes metus carnificis faciebat, et quia damnati publicatis bonis sepultura prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpora, manebant testamenta, pretium festinandi. 2. Sed Caesar missis ad senatum litteris disseruit morem fuisse maioribus, quoties dirimerent amicitias, interdicere domo eumque finem gratiae ponere: id se repetuisse in Labeone, atque illum, quia male administratae prouinciae aliorumque criminum urgebatur, culpam inuidia uelauisse, frustra conterrita uxore, quam etsi nocentem periculi tamen expertem fuisse.*

---

<sup>1423</sup> In merito alla ricomprensione della ripugnanza verso la religione romana nell'alveo della *lex Iulia de maiestate*, cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 567 ss. Più dubbioso, invece, è V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana*<sup>5</sup>, cit., 114 ss., e, in particolare, 116, secondo cui appare più verosimile che «la repressione avveniva secondo l'ordinamento penale comune, attribuendosi ai cristiani, di volta in volta, crimini di associazione illecita, magia et similia, ... salvo che siffatti reati erano 'presunti' allorché risultava il semplice "nomen Christianum"». *Contra*, v. M. SORDI, *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965, 79 ss.; EAD., *Impero Romano e Cristianesimo. Scritti scelti*, Roma, 2006, 69; EAD., *I Cristiani e l'Impero romano*, Milano, 2011, 31 ss., secondo cui i singoli imperatore avrebbero promosso un apposito provvedimento normativo mediante il quale si sarebbero opposti a qualunque culto non professato dai romani. Così anche H.-I. MARROU, *Recensione a M. SORDI, Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965, in *Athenaeum*, XLIV, 1996, 413, e, poco prima, G. JOSSA, *I Cristiani e l'impero romano: da Tiberio a Marco Aurelio*, Napoli, 1991, 11 ss.

<sup>1424</sup> Suet. *Dom.* 15.1: *Denique Flauium Clementem patruelem suum, contemptissimae inertiae, cuius filios etiam tum paruulos successores palam destinauerat abolitoque priore nomine alterum Vespasianum appellari iusserat, alterum Domitianum, repente ex tenuissima suspicione tantum non in ipso eius consulatu interemit. Quo maxime facto maturauit sibi exitium.* Questa fonte è alquanto scarna di elementi giacché si concentra solo sulla figura di Flavio Clemente, senza nulla dirci sulla nostra Domitilla, di cui apprendiamo nei passi di Dione Cassio ed Eusebio.

<sup>1425</sup> Si interessano, seppur sommariamente, della vicenda di Domitilla e Flavio Clemente A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 267 e, tempo addietro, C.J. CADOUX, *The Early Church and the World. A History of the Christian Attitude to Pagan Society and the State down to the Time of Constantinus*, Edinburgh, 1925, 174, il quale si focalizza sulla sola figura maschile.



Il passo riportato<sup>1426</sup> vede come protagonisti un certo Pomponio Labeone, governatore della Moesia<sup>1427</sup>, e la moglie, Passea, accusati di *repetundae* e *maiestas*<sup>1428</sup>. La fonte è alquanto scarna di elementi sotto il profilo giuridico: Tacito – al pari di Cassio Dione<sup>1429</sup> – non ci dice quale sia l'organo giudicante, non ci fornisce informazioni sulle parti coinvolte, sui loro delatori, sulle sorti del processo dopo il suicidio degli accusati. È invece molto ricca di elementi fattuali: dal racconto dello storico, infatti, si evince che il principale indiziato, vale a dire Pomponio Labeone, si sarebbe suicidato tagliandosi le vene – in modo non dissimile da quanto si vedrà con la morte, nel 66 d.C., di Vetere, anch'egli accusato, insieme a Sestia e Pollitta, di *crimen maiestatis*<sup>1430</sup> – e morendo, in conseguenza di ciò, dissanguato.

Ma sembrano essere proprio gli episodi di suicidio ad aver occasionato l'espressione collocata in apertura del passo tacitano, *'at Romae caede continua'*, ossia nell'urbe prosegue la carneficina. Anzi, quest'ultima sarebbe stata ancor più 'massiccia', giacché le morti autoinflitte si sarebbero notevolmente intensificate, divenendo sempre più frequenti e tempestive. Peraltro, siffatti episodi sarebbero stati occasionati proprio dall'incubo di finire nelle mani del carnefice (*'metus carnefici'*) e dover sopportare, in caso di condanna, la confisca dei beni ovvero il divieto di sepoltura. Ma, si badi, non sarebbero stati risparmiati neppure quanti avessero provveduto da sé alla propria morte, suicidandosi: questi ultimi, infatti, avrebbero dovuto sopportare, dopo il loro seppellimento, il persistere della validità della propria disposizione testamentaria, come contrappasso – *'praetium festinandi'* – del loro suicidio. In quest'ultima categoria sarebbe senza dubbio rientrato anche l'episodio di cui ci stiamo occupando, facendo sorgere non pochi interrogativi, soprattutto alla luce dell'apparente antinomia in cui sembra essere caduto Tacito.

<sup>1426</sup> In generale, sulla ricostruzione della vicenda, v. in dottrina D.C.A. SHOTTER, *The Case of Pomponius Labeo*, in *Latomus*, XXVIII.8, 1969, 654 ss.; L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 212 s.; F. COSTANTINO, *Processi e suicidi nell'età di Tiberio*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 239 s.; A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 182 s.; A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 265 ss.

<sup>1427</sup> Tac. *ann.* 4.47.1: *At Sabinus, donec exercitus in unum conduceret, datis mitibus responsis, postquam Pomponius Labeo e Moesia cum legione, rex Rhoemetalces cum auxiliis popularium qui fidem non mutauerant, uenere, addita praesenti copia ad hostem pergit, compositum iam per angustias saltuum.* Sulla figura del governatore della Moesia, v. B.E. THOMASSON, *Laterculi praesidium*, I, Göteborg, 1984, 122, nt. 10; F. CAMIA, *Traci 'romani': diffusione della 'civitas' e 'romanizzazione' nei centri costieri della Tracia*, in *I Traci tra geografia e storia. 'Aristonothos'. Scritti per il Mediterraneo antico*, IX, Trento, 2015, 116.

<sup>1428</sup> Sulla formulazione delle accuse le dottrina non è unanime e l'incertezza interpretativa sembra fondarsi – più che sull'espressione *'male administratae provinciae aliorumque criminum'* contenuta nel brano di Tacito – in una testimonianza di Cassio Dione (58.24.3: αἰσχύνοιτο. ἄλλοι τε οὖν, οἱ μὲν ὑπὸ τῶν δημίωv οἱ δὲ καὶ ὑφ' ἐαυτῶν, ἀπέθανον καὶ Πομπώνιος Λαβεῶν. καὶ οὗτος μὲν τῆς τε Μυσίας ποτὲ ὀκτῶ ἔτεσι μετὰ τὴν στρατηγίαν ἄρξας, καὶ δῶρων μετὰ τῆς γυναικὸς γραφεῖς, ἐθέλοντι σὺν αὐτῇ διεφθάρη· Μάμερκος δὲ δὴ Αἰμίλιος Σκαῦρος μὴτ' ἄρξας τινῶν μῆτε δωροδοκήσας ἐάλω τε διὰ τραγωδίαν καὶ παθήματι δεινότερω οὗ συνέγραψε), nella quale lo storico allude esplicitamente al solo *crimen maiestatis*. Per D.C.A. SHOTTER, *The Case of Pomponius Labeo*, cit., 654, le imputazioni sarebbero state per «maladministration and other offences», ricomprendendo al loro interno, dunque, tanto l'accusa di *maiestas* tanto quella di *repetundae*. Dello stesso avviso sarebbero stati anche L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 212 e, in tempi più recenti, A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 265. *Contra*, cfr. U. VINCENTI, *Aspetti procedurali della 'cognitio senatus'*, in *BIDR*, LXXXV, 1982, 113, e, in tempi recenziatori, A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 182, a parere dei quali l'addebito sarebbe stato solo di *repetundae* e A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 47, secondo cui l'accusa sarebbe stata solo di lesa *maiestas*.

<sup>1429</sup> Dio Cass. 58.24.3.

<sup>1430</sup> Sulla vicenda che vede coinvolti Vetere, Sestia e Pollitta, v. poco oltre, nel medesimo paragrafo.

Stando alla testimonianza, infatti, sembra che Pomponio Labeone e la moglie si fossero suicidati proprio per evitare di dover subire – non solo in vita, ma anche *post mortem* – una condanna che avrebbe intaccato la loro vita, oltre che la sfera patrimoniale. Ma qualcosa, almeno a primo acchito, non quadra. Difatti, nel 24 d.C. – anno in cui i due implicati vengono sottoposti all'*accusatio* – per alcuni reati, tra i quali rientravano certamente sia il *crimen maiestatis* che il *crimen repetundarum*, il condannato sarebbe stato sottoposto al processo – e, dunque, sarebbe stato passibile di *condemnatio* – anche nel caso in cui si fosse suicidato. Ma di questo trattamento, seppur vero, conserviamo traccia in pochissimi episodi, non potendosi dunque considerare la stessa come una ‘pratica assodata’. Peraltro, nel § 2, lo storico, dopo aver fatto cenno a una missiva spedita al senato da Tiberio, all’interno della quale alludeva a una pratica degli avi – che affondava le sue radici nell’antico *mos maiorum* –, si sarebbe riferito alla moglie Passea, la quale, seguendo l’esempio del marito, avrebbe fatto altrettanto, morendo anch’essa suicida per sottrarsi alle conseguenze di un’eventuale condanna. Anche questa decisione, per quanto sofferta, non farebbe altro che suffragare l’idea per cui la morte autoinflitta avrebbe evitato l’infausta condanna.

Ponendo per un momento l’attenzione sul § 2, lo storico ricorda l’*epistula*, strumento per il mezzo del quale si sarebbe sovente messo fine a un’amicizia, sebbene questa fosse stata ancorata anche all’interdizione dell’accesso alla propria *domus* come segno di completo rifiuto del precedente caro. Codesto sarebbe stato proprio il trattamento riservato anche a Pomponio Labeone: quest’ultimo avrebbe assunto un comportamento aggressivo e disdicevole nei confronti dell’imperatore, celando le proprie responsabilità, molto probabilmente – come sostiene Tacito – mosso, dalle accuse che sentiva sferrate nei suoi confronti per ‘*male administratae provinciae aliorumque criminum*’. Dopo l’*epistula* lo storico fa però cenno al suicidio della moglie, riportandoci il pensiero di Pomponio Labeone, tramite il quale avrebbe messo in evidenza come la donna, per quanto colpevole, non sarebbe stata sottoposta ad alcuna minaccia, motivo per cui l’uccisione autoinflittasi sarebbe parsa, quantomeno ai suoi occhi, sproporzionata, se non addirittura inutile<sup>1431</sup>.

Ritornando alla questione ancora aperta e dibattuta circa la sottoposizione – o meno – a processo penale *post mortem* per i due accusati, pare opportuno mettere in luce come la testimonianza attualmente in disamina si ponga dunque in continuità con altre fonti – sia dello stesso Tacito, che di Cassio Dione – le quali paiono suffragare l’idea a tenore della quale l’accusato – salvo casi eccezionali – sarebbe andato esente da condanna postuma. Difatti, i casi – di cui ci rende edotti Tacito – in cui il processo è proseguito anche dopo la morte

---

<sup>1431</sup> Su questo aspetto si sofferma L. FANIZZA, *Il senato*, cit., 212 s., la quale mette in evidenza come «il crimine commesso dalla donna sarebbe imputato dal senatoconsulto al marito da solo, mentre la consorte verrebbe ad essere esclusa da ogni responsabilità». Il *senatusconsultum* cui la studiosa fa riferimento è il provvedimento che risale al 24 d.C., in tema di *crimen repetundarum*, che avrebbe consentito di rendere «la donna non perseguibile», generando in lei un «vano timore» dal quale sarebbe occasionato il suicidio. Ma questa, come bene sostiene la studiosa, sarebbe stata una ricostruzione ‘ideale’ e che avrebbe potuto trovare applicazione nel caso in cui la donna fosse stata incriminata solo per *repetundae*. Però così non è: la nostra Passea, infatti, sarebbe stata accusata anche di lesa maestà, motivo per cui, continua la Fanizza, entrambi sarebbero stati responsabili – con riguardo, chiaramente, al solo *crimen maiestatis* – «ciascuno per proprio conto» (p. 213).

dell'accusato e che avrebbe prodotto l'emissione di una sentenza di condanna nei suoi confronti sono solo tre e avrebbero avuto come protagonisti Libone Druso, Gneo Calpurnio Pisone padre e Caio Silio<sup>1432</sup>. Da ciò si potrebbe desumere, quindi, che vi fosse una legittima aspettativa – rafforzata peraltro dall'esiguo pronunziamento di capi condannatori *post mortem* – nutrita da Pomponio Labeone e dalla moglie di andare esente da pena<sup>1433</sup>, giacché questa sarebbe la normalità, alla quale avrebbero derogato sporadici casi eccezionali<sup>1434</sup>. Sarebbe

---

<sup>1432</sup> Ciò sembra essere ulteriormente suffragato da alcune testimonianze di Cassio Dione, ove lo storico avrebbe precisato che talvolta si ricorreva al suicidio anche per assicurare l'asse ereditario ai figli, giacché le successioni che venivano sottoposte a confisca in un momento precedente rispetto a quello della condanna erano veramente esigue sotto il profilo numerico (Dio Cass. 48.18.2-4). Peraltro, è lo stesso Cassio Dione a ricordarci che, al contrario, la maggior parte delle eredità di chi si autoinfliggeva la morte sarebbero state sottoposte a confisca (48.16.1). I rari casi cui avrebbe alluso lo storico sarebbero stati, con buona probabilità, di poco precedenti a quello di Pomponio Labeone e avrebbero avuto come protagonisti Marco Scribonio Libone Druso, accusato di *perduellio* (Tac. *ann.* 2.31), di Caio Silio, il quale avrebbe offeso l'onore dell'imperatore Tiberio (Tac. *ann.* 4.19-20) e Gneo Calpurnio Pisone (cui rimando al cap. 4, § 5 per una più attenta e completa disamina). Su questi passi si soffermano, in letteratura, D.C.A. SHOTTER, *The Case of Pomponius Labeo*, cit., 655; U. VINCENTI, *Aspetti procedurali*, cit., 114 ss. e, in tempi più recenti, A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 46 s., nt. 67, ma anche A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 267. In tempi estremamente recenti, cfr. anche E. NICOSIA, *Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana*, in *Diritto penale romano*, I, cit., 1019 s. e nt. 134.

<sup>1433</sup> A questa conclusione sembrano addivenire A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 47, a parere del quale, nell'arco di tempo considerato, «il suicidio dell'accusato acquista una incidenza pratica ed una rilevanza giuridica del tutto straordinario» e A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 268. Dello stesso avviso è, in precedenza, U. VINCENTI, *Aspetti procedurali*, cit., 113, il quale, esprimendosi in modo ancor più incisivo, asserisce che «il principio *crimen extinguitur mortalitate* doveva avere ancora, al tempo di Tiberio, vigore in generale anche nei confronti dei suicidi». In relazione a questo aspetto, allude a un errore in un cui sarebbe incorso Tacito nella ricostruzione dell'episodio che vede coinvolti l'ex governatore della Moesia e la moglie Passea, in tempi meno recenti, F.B. MARSH, *The Reign of Tiberius*, cit., 286; R.S. ROGERS, *Ignorance of the Law in Tacitus and Dio*, in *Tapha*, LXIV, 1933, 18 ss., ID., *Criminal Trials*, cit., 151, al quale allude esplicitamente a un «entirely erroneous motivation of the suicide», ma anche D.C.A. SHOTTER, *The Case of Pomponius Labeo*, cit., 654. *Contra*, cfr. C.W. CHILTON, *The Roman Law of Treason*, cit., 73 ss., mentre, in tempi molto più recenti, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 217, il quale asserisce che «Tacito, pur non essendo un giurista, non è neppure un "ignorante del diritto", come taluni critici vollero farlo passare», giacché avrebbe testimoniato «struttivamente una sostanziale continuità tra l'antico processo repubblicano e i nuovi organi giudicanti del procedimento straordinario, mostrando come questi ne riprendessero visibilmente principi e terminologia, pur rimodellandosi in base alla nuova realtà politico-istituzionale del principato».

<sup>1434</sup> Quanto ai casi eccezionali si può ricordare come una *constitutio* di Adriano – recepita in Marcian. *lib. sing. de delat.* D. 48.21.3.5: *Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore filii amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit* – avrebbe posto per iscritto – molto probabilmente recependo delle disposizioni già in precedenza emanate dai predecessori, giacché il giureconsulto avrebbe posto in relazione i vari casi di suicidio e le diverse disposizioni emanate anche dagli imperatori precedenti – la deroga al principio generale a tenore del quale '*crimen extinguitur mortalitate*'. Nel passo riportato, infatti, viene fatto cenno al caso di un padre, accusato per un reato che avrebbe comportato la confisca dei beni, si sarebbe suicidato, non riuscendo a sopportare il dolore così forte e straziante conseguito alla perdita del proprio figlio, a lui premorto. In questo caso – ci dice Marciano –, non avrebbe più avuto luogo la *publicatio*. Come correttamente osserva E. VOLTERRA, *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, VI, 1933, 397, ora in *Scritti giuridici. Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, VII, Napoli, 1999, 189 (da cui si cita), però, il giureconsulto non ci fornisce molti elementi per la ricostruzione della vicenda, limitandosi a mettere in risalto solo un aspetto, ossia quello relativo alla «causa» dalla quale sarebbe conseguito il suicidio dell'uomo. Sul frammento, v. anche U. VINCENTI, *Aspetti procedurali*, cit., 113 e nt. 56, il quale, sulla scia del Volterra, esclude «la vigenza già al tempo di Tiberio dell'eccezione in parola» e F. COSTANTINO, *Processi*, cit., 245. *Contra*, v. F. DE VISSCHER, *La carrière et le testament d'un préfet du prétoire de Tibère*, in *BAB*, XLIII, 1957, 168 ss. Si oppone fermamente alla posizione dello studioso da ultimo riportato, in tempi più recenti, A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 61 s., nt. 113, mettendo in evidenza le distonie, anche in relazione alla vicenda che vede coinvolti Pomponio Labeone e la moglie Passea.

stata questa 'legittima aspettativa' a essere stata posta alla base della decisione suicida dei due coniugi, evitando in questo modo tanto la pena in vita, quanto quella *post mortem*.

Il secondo caso relativo al *crimen maiestatis* muliebre caratterizzato dal suicidio della parte attiva del reato di cui disponiamo di notizie certe risale al 37 d.C. e ci viene trasmesso da

Tac. ann. 6.47.2: *Dein multorum amoribus famosa Albucilla, cui matrimonium cum Satrio Secundo coniurationis indice fuerat, defertur impietatis in principem; coneciebantur ut conscii et adulteri eius Cn. Domitius, Vibius Marsus, L. Arruntius. De claritudine Domitii supra memoravi; Marsus quoque vetustis honoribus et inlustris studiis erat.*

La testimonianza vede come protagonista una certa Albucilla, donna famosa per essersi unita a diversi uomini<sup>1435</sup> e, in passato, sposa di un certo Satrio Secondo. Quest'ultimo sarebbe stato il denunziatore del complotto contro Seiano, portando la donna a essere accusata di lesa *maiestas* contro il Principe nel suo ultimo anno di regno, il 37 d.C. Sono stati chiamati a rispondere per il *crimen adulterii*, come correi, anche Gneo Domizio<sup>1436</sup>, Vibio Marso<sup>1437</sup> e Lucio Arrunzio<sup>1438</sup>. Il procedimento si sarebbe svolto partendo da una *questio servorum* che sarebbe stata condotta da Macro nel corso delle indagini e di cui ora è chiamato a rendere contezza in senato<sup>1439</sup>.

---

<sup>1435</sup> Tra gli uomini con i quali Albucilla si era unita si possono ricordare l'ex pretore Carsidio Sacerdote che – venne condannato alla *deportatio in insulam* –, Ponzio Fregellano e Lelio Balbo – sottoposti a radiazione dall'ordine senatorio –. Sul punto, v. Tac. ann. 6.48.4: *Stuprorum eius ministri, Carsidius Sacerdos praetorius ut in insulam deportaretur, Pontius Fregellanus amitteret ordinem senatorium, et eadem poenae in Laelium Balbum decernuntur, id quidem a laetantibus, quia Balbus truci eloquentia habebatur, promptus aduersum insontis*. Le figure dei tre uomini indicati nel brano tacitano risultano alquanto sfumate, giacché nulla si sa su Ponzio Fregellano, mentre molto poco si sa sugli altri uomini. In particolare, è sempre lo storico romano a raccontarci che contro Carsilio Sacerdote sarebbe stata avanzata anche l'accusa di aver aiutato Tacfarinate con le forniture di grano, sebbene fosse andato assolto (Tac. ann. 4.13.2: *Carsidius Sacerdos, reus tamquam frumento hostem Tacfarinatem inuisset, absoluitur, eiusdemque criminis C. Gracchus*). Su Lelio Balbo qualche elemento in più ci viene trasmesso sempre da Tacito in ann. 6.47.1: *Laelius Balbus Acutiam, P. Vitellii quondam uxorem, maiestatis postulauerat ...*, ove si ricorda l'episodio in cui l'uomo avrebbe denunziato per *lesa maiestas* la giovane Acuzia, moglie di Publio Vitellio.

<sup>1436</sup> Si badi che contro Gneo Domizio sarebbero state avanzate accuse anche di incesto con la sorella Lepida, oltre agli addebiti per lesa maestà e adulterio, come si evince da Suet. Nero 5.2: *Maiestatis quoque et adulteriorum incestique cum sorore Lepida sub excessu Tiberii reus, mutatione temporum euasit decessitque Pyrgis morbo aquae intercutis, sublato filio Nerone ex Agrippina, Germanico genita*. La vicenda, però, si sarebbe conclusa in modo favorevole per l'uomo, a seguito del cambio di imperatore, e morì per cause naturali – 'morbo aquae intercutis' si legge nella testimonianza –, lasciando un figlio, Nerone, che aveva avuto dalla relazione con Agrippina, figlia di Germanico.

<sup>1437</sup> Su Domizio e Marso, v. Tac. ann. 6.48.1: *Igitur Domitius defensionem meditans, Marsus tamquam inedium destinauisset, produxere uitam*.

<sup>1438</sup> Su Arrunzio, v. Tac. ann. 6.48.1-3: *Arruntius, cunctationem et moras suadentibus amicis, non eadem omnibus decora respondit: sibi satis aetatis neque aliud paenitendum quam quod inter ludibria et pericula anxiam senectam tolerauisset, diu Seiano, nunc Macroni, semper alicui potentium inuisus, non culpa sed ut flagitiorum impatiens. 2. ... prospectare iam se acrius seruitium eoque fugere simul acta et instantia. 3. Haec uatis in modum dictitans uenas resoluit. Documento sequentia erunt bene Arruntium morte usum*.

<sup>1439</sup> Tac. ann. 6.47.3: *Sed testium interrogationi, tormentis seruorum Macronem praesedis commentarii ad senatum missi ferebant, nullaeque in eos imperatoris litterae suspicionem dabant, inualido ac fortasse ignaro ficta pleraque ob inimicitias*

Ma, volendosi soffermare sulla figura di Albucilla, si può rilevare come la stessa, conscia della sua sicura condanna, insofferente, decise di ferirsi, ma, in forza di un ordine senatorio, venne condotta in carcere<sup>1440</sup>. Non si suicidò sul colpo, sebbene la sua morte sopraggiunse poco dopo in conseguenza della ferita autoinflittasi<sup>1441</sup>.

Si tratta di un racconto alquanto ricco di dettagli sul versante descrittivo – come è solito essere nella produzione annalistica, ma che, in questo caso, pare ancor più evidente –, ma carente sotto il profilo giuridico e, soprattutto, giudiziario<sup>1442</sup>: infatti, del processo contro Albucilla e i suoi correi si sa molto poco. L'enfasi è tutta concentrata su una ricostruzione patetica, focalizzata sui sentimenti suscitati, soprattutto in Lucio Arrunzio<sup>1443</sup>, dalla triste vicenda. Non si sa nulla, invece, sui fatti commessi dalla povera Albucilla, sulle accuse mosse, sulle incriminazioni avanzate nei confronti dei suoi correi, sul motivo giuridico per cui sono state comminate queste pene e così differenziate in capo ai diversi co-agenti<sup>1444</sup>, sul processo, sulla sua celebrazione<sup>1445</sup>.

---

*Macronis notas in Arruntium*, Dio Cass. 68.27.2: ἐτύγχανε δὲ ὁ Μάκρων ἄλλοις τε συχνοῖς καὶ τῷ Δομιτίῳ ἐπιβεβουλευκῶς, καὶ ἐγκλήματα καὶ βασάνους κατ' αὐτῶν ἐσκευωρημένος.

<sup>1440</sup> Tac. *ann.* 6.48.4: *Albucilla inrito ictu ab semet vulnerata iussu senatus in carcerem fertur.*

<sup>1441</sup> Dio Cass. 58.27.4: σφῶν οὐκ ὠργίσθη. γυνὴ μὲν γὰρ τις ἑαυτὴν τρώσασα ἐσεκομίσθη τε ἐς τὸ συνέδριον, καὶ ἐκείθεν ἐς τὸ δεσμωτήριον ἀπαχθεῖσα ἀπέθανε, καὶ Λούκιος Ἀρρουντίος καὶ ἠλικία καὶ παιδεία προήκων, ἐκούσιος, καίπερ νοσοῦντος ἤδη τοῦ Τιβερίου καὶ νομιζομένου μὴ ῥάσειν, ἐφθάρη: τὴν γὰρ τοῦ Γαίου κακίαν συνιδῶν ἐπεθύμησε, πρὶν περᾶσθαι αὐτοῦ, προαπαλλαγῆναι, εἰπὼν ὅτι "οὐ δύναμαι ἐπὶ ...

<sup>1442</sup> Ciò è reso ancor più evidente in Dio Cass. 58.27.2: Πρόβλου καὶ ἐπὶ Ποντίου Νιγρίνου ὑπάτων ἐτελεύτησεν. ἐτύγχανε δὲ ὁ Μάκρων ἄλλοις τε συχνοῖς καὶ τῷ Δομιτίῳ ἐπιβεβουλευκῶς, καὶ ἐγκλήματα καὶ βασάνους κατ' αὐτῶν ἐσκευωρημένος: οὐ μὴν καὶ πάντες οἱ αἰτιαθέντες ἀπέθανον διὰ τὸν Θράσυλλον σοφώτατα ... La descrizione della vicenda offerta da Cassio Dione, infatti, è resa con toni ancor più evanescenti: Macro avrebbe complottato contro Gneo Domizio e molti altri – senza, però, che vi fosse alcuna indicazione su chi e quanti fossero –, una donna – non viene esplicitato chi, ma è evidente il riferimento implicito ad Albucilla – si sarebbe autolesionata, tentando di suicidarsi e, una volta condotta in prigione, sarebbe spirata – sebbene non si trova traccia, neppure delle accuse mosse contro la stessa, dalle quali sarebbe scaturito l'intento di procurarsi la morte –, mentre un certo Lucio Arrunzio si sarebbe tolto la vita, anche se non viene indicato il motivo che avrebbe determinato questo gesto estremo. Non solo: vi sarebbero altri due punti oscuri, che riguarderebbero le figure di Trasillo e dell'imperatore Tiberio, a seguito dell'intervento salvifico dei quali, infatti, sarebbe stata risparmiata la condanna a morte per tutti gli accusati. In argomento, cfr. P.Y. FORSYTH, *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix*, XXIII.2, 1969, 204, mentre sulla vicenda in generale, v. P.D. CONESA NAVARRO - R. GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, *Honestas mors*, cit., 604. Più in generale, L. SCHUMACHER, *Servus index*, cit., 143, ritiene che «Tacitus den Akzent eindeutig auf den politischen Aspekt des Verfabrens».

<sup>1443</sup> Tac. *ann.* 6.48.1-3: *Arruntius, cunctationem et moras suadentibus amicis, non eadem omnibus decora respondit: sibi satis aetatis neque aliud paenitendum quam quod inter ludibria et pericula anxiam senectam toleranisset, diu Seiano, nunc Macroni, semper alicui potentium inuisus, non culpa sed ut flagitiorum impatiens. 2. Sane paucos ad suprema principis dies posse uitari: quem ad modum euasurum imminens iuuentam? an, cum Tiberius post tantam rerum experientiam ui dominationis conuulsus et mutatus sit, G. Caesarem uix finita pueritia, ignarum omnium aut pessimis innutritum, meliora capessiturum Macrone duce, qui ut deterior ad opprimendum Seianum delectus plura per scelera rem publicam conflictauisset? prospectare iam se acrius seruitium eoque fugere simul acta et instantia. 3. Haec uatis in modum dicitans uenas resoluit. Documento sequentia erunt bene Arruntium morte usum.*

<sup>1444</sup> Difatti, come ben mette in evidenza A. SCHILLING, *Poena extraordinaria*, cit., 185, «alle drei waren männlichen Geschlechts und Mitglieder des Senats, so dass eine Differenzierung nach Stand oder Geschlecht ausscheidet». Ecco che, allora, la motivazione potrebbe essere scorta nella diversità di ruolo dei diversi agenti, modulati sulla base dell'entità della loro partecipazione.

<sup>1445</sup> Sul punto, v. P.Y. FORSYTH, *A Treason Case of A.D. 37*, cit., 204, il quale rileva come «not one word about the nature of the treason involved; the relationships between Albucilla and her three noble conscii are not defined; and how the last three men named fit into the entire picture remains a mystery».

Nel 66 d.C. si consuma il terzo e ultimo episodio di *maiestas*, che vede coinvolti Lucio Antistio Vetere, Sestia e Pollitta<sup>1446</sup>. Il passo centrale per la ricostruzione della vicenda è

Tac. *ann.* 16.10.1: *Haud minus prompte L. Vetus socrusque eius Sextia et Pollitta filia necem subiere, inuisi principi tamquam uiuendo exprobrarent interfectum esse Rubellium Plautum, generum Luci Veteris.*

L'episodio descritto da Tacito si inserisce in un quadro più ampio che vede sullo sfondo una lotta politica ordita dal genero Rubellio Plauto contro l'imperatore Nerone – alla quale il nostro Lucio Antistio Vetere avrebbe preso parte –. L'uomo, proveniente da una famiglia di spicco della *gens* giulio-claudia, sarebbe stato condannato dal senato, sotto il principato di Nerone, per *crimen maiestatis*. In particolare, nei suoi confronti è stata mossa l'accusa di aver preso parte alla cospirazione politica portata avanti proprio dal genero, acerrimo nemico dell'imperatore – che sarebbe stato ucciso proprio su suo ordine<sup>1447</sup> – e volta, stando a quanto sostenuto dallo stesso, alla conquista del potere politico<sup>1448</sup>.

All'interno di questo quadro si colloca l'episodio riportato da Tacito, il quale ci racconta che Lucio Antistio Vetere, insieme alla suocera Sestia e alla figlia Pollitta<sup>1449</sup>, *'invisi*

---

<sup>1446</sup> Per una ricostruzione della vicenda che vede coinvolti Lucio Antistio Vetere, Sestia e Pollitta, cfr. in letteratura, A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 138 s. e A. MANNI, *'Mors omnia solvit'*, cit., 270 ss.

<sup>1447</sup> Sull'uccisione di Rubellio Plauto su ordine di Nerone, v. Tac. *ann.* 14.59.2: *Repertus est certe per medium diei nudus exercitando corpori. Talem eum centurio trucidauit coram Pelagone spadone quem Nero centurioni et manipulo, quasi satellitibus ministrum regium, praeposuerat.* Stando alla ricostruzione dello storico, dunque, l'uomo venne ucciso da un centurione dell'imperatore, alla presenza dell'eunuco Pelagone, intorno a mezzogiorno, mentre si trovava nudo e intento a svolgere esercizi ginnici. Come prova dell'avvenuta uccisione – oltre che come trofeo – la testa dell'uomo sarebbe stata portata a Roma, al mandante, il quale, con toni di viva commozione per lo scampato pericolo, si sarebbe affrettato a indire le nozze con Poppea e a disfarsi della scomoda moglie, Ottavia (§ 3: *Caput interfecti relatum; cuius aspectu (ipsa principis uerba referam) 'Cur', inquit, 'Nero \* \* \* et posito metu nuptias Poppaeae ob eius modi terrores dilatas maturare parat Octauiamque coniugem amoliri, nomine patris et studii populi grauem*). È interessante peraltro notare come i figli e la moglie si aspettassero dall'imperatore un atteggiamento più magnanimo e clemente, se non addirittura che venisse risparmiato, come ci viene attestato sempre da Tacito, ma nel § 1: *Sed Plautum ea non mouere, sive nullam opem prouidebat inermis atque exul, seu taedio ambiguae spei, an amore coniugis et liberorum, quibus placabiliorem fore principem rebatur nulla sollicitudine turbatum. Sunt qui alios a socero nuntios uenisse ferant, tamquam nihil atrox immineret; doctoresque sapientiae, Coeranum Graeci, Musonium Tusci generis, constantiam opperientiae mortis pro incerta et trepida uita suasisse.*

<sup>1448</sup> Sul coinvolgimento di Lucio Antistio Vetere nelle manovre politiche del genero Rubellio Plauto, v. Tac. *ann.* 14.58.3-4: *Vana haec more famae credentium otio agebantur; ceterum libertus Plauti celeritate uentorum praeuenit centurionem et mandata L. Antistii soceri attulit: 4. effugere segnem mortem, dum suffugium esset: magni nominis miseratione reperturum bonos, consociaturum audacis: nullum interim subsidium aspernandum. Si sexaginta milites (tot enim adueniebant) propulisset, dum refertur nuntius Neroni, dum manus alia permeat, multa secutura quae adusque bellum enalescerent. Denique aut salutem tali consilio quaeri, aut nihil grauius audenti quam ignauo patiendum esse.*

<sup>1449</sup> Pollitta, infatti, prima di suicidarsi, avrebbe patito un lungo e sofferto dolore a seguito dell'uccisione del suo amato marito, Plauto Rubellio. Tacito ci racconta che la donna avrebbe stretto tra le sue braccia il capo insanguinato dell'uomo, oltre che conservare il sangue che era rimasto sulle vesti macchiate. Lo strazio che provava per questa perdita sarebbe stato talmente grande che avrebbe rifiutato anche il cibo, se non quello strettamente necessario per la sopravvivenza (Tac. *ann.* 16.10.3: *Aderat filia, super ingruens periculum longo dolore atrox, ex quo percussores Plauti mariti sui uiderat; cruentamque ceruicem eius amplexa seruabat sanguinem et uestis respersas, uidua, impexa luctu continuo nec ullis alimentis nisi quae mortem arcerent*). In generale, sulla figura di Pollitta e sulla sua affezione al marito Rubellio Plauto, v. B. RIPOSATI, *Profili di donne nella storia di Tacito*, in *Aevum*, XLV.1-2, 1971, 25 ss. e, più di recente, A. MAIURI, *'Occultae notae'*, cit., 98, nt. 142.

*principi?*, si sarebbero tolti la vita<sup>1450</sup>, in quanto il sol fatto di essere vivi avrebbe costituito un'accusa implicita della loro compartecipazione nel *crimen maiestatis*, senza contare che la loro esistenza sarebbe stata trascorsa nello sconforto – ancor più vivo e sentito nella vedova, Pollitta – proprio in conseguenza dell'uccisione di Rubellio Plauto avvenuta nel 62 d.C. Non è comunque da escludersi che la decisione di suicidarsi fosse stata dettata anche, sulla scia di altri episodi occorsi poco prima, tra i quali il più rilevante è certamente stato quello che vedeva come protagonista Pomponio Labeone e la moglie Passea nel 24 d.C., dalla speranza di sottrarsi a un accertamento di reità – con le inevitabili conseguenze che dallo stesso sarebbero derivate – *post mortem*, evenienza che nel caso di specie non è stata scongiurata. La morte autoinflittasi dai tre non sarebbe infatti servita per evitare la condanna senatoria<sup>1451</sup>: dopo la loro sepoltura sarebbero stati sottoposti all'accusa di *maiestas* e venne stabilita la pena in conformità all'antico *mos maiorum*. Sarebbe però intervenuto Nerone che – molto probabilmente con tono derisorio visto il suicidio, già consumato, dei tre rei – avrebbe consentito loro di scegliere la morte che preferivano<sup>1452</sup>.

La loro denuncia sarebbe pervenuta a Nerone per il tramite della *delatio* di un liberto di Lucio Antistio Vetere, un certo Fortunato, il quale, dopo aver manipolato le sostanze del suo *dominus* – molto probabilmente per avere delle prove su cui fondare la propria accusa – avrebbe avanzato l'incriminazione contro di lui e da un certo Claudio Demiano – di cui si avvale lo stesso Fortunato –, uomo scellerato, che venne già in precedenza recluso a seguito della commissione di vergognosi reati da parte di Vetere, nel momento in cui quest'ultimo era particolarmente influente – avendo ricoprendo, in quel periodo, la carica di proconsole d'Asia –, ma in seguito liberato dallo stesso Nerone proprio a seguito del promuovimento dell'accusa. Ecco che, quindi, la liberazione di Demiano sarebbe stata una sorta di ricompensa occasionata proprio dal raggiungimento del fine prefissato dall'imperatore, vale a dire l'incriminazione di Vetere – *'in praemium accusationis'* si legge nella testimonianza tacitiana<sup>1453</sup> –. L'accusato viene a sapere delle rimostranze mosse nei suoi confronti e, dopo aver avuto contezza del fatto che le stesse sarebbero state riconosciute fondate dall'imperatore, avrebbe

<sup>1450</sup> Per i particolari macabri del loro suicidio rimando a Tac. *ann.* 16.11.2.

<sup>1451</sup> Non si può escludere – sulla scia di quanto recentemente e, a ragione, sostenuto da A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 272 s. – che la ragione della condanna avvenuta *post mortem* sia stata finalizzata, in questo caso, a «costituire un *exemplum* in grado di scoraggiare eventuali altri pretendenti al trono» trattandosi, a tutti gli effetti, di una vicenda politica e occasionata proprio dall'ambizione al potere – che Nerone vedeva in qualche modo minacciato dalle ambizioni politiche di cui si sarebbe fatto latore, in primo luogo, proprio il genero di Vetere, Rubellio Plauto –.

<sup>1452</sup> Tac. *ann.* 16.11.3: *Accusati post sepulturam decretumque ut more maiorum punirentur, et Nero intercessit, mortem sine arbitrio permittens: ea caedibus peractis ludibria adiciebantur*. Sul punto non si può dissentire dalle conclusioni formulate da A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 139, a parere del quale l'intervento di Nerone sarebbe stato volto a mettere in luce la chiara «volontà del *princeps* di subordinare ogni azione dei sudditi alla sua formale autorizzazione», al fine di conformare – facendo leva implicitamente – la decisione senatoria alla sua volontà.

<sup>1453</sup> Tac. *ann.* 16.10.2: *Sed initium detegendae saenitiae praeiuit interuersis patroni rebus ad accusandum transgrediens Fortunatus libertus, adscito Claudio Demiano, quem ob flagitia uinctum a Vetere Asiae pro consule exsoluit Nero in praemium accusationis*. Non solo: al liberto Fortunato sarebbe stato inoltre riconosciuto un premio per aver promosso l'accusa in giudizio, che sarebbe consistito nel diritto di sedere a teatro tra i subalterni dei tribuni (16.12.1: *Liberto et accusatori praemium operae locus in teatro inter uiatores tribunicios datur*).

deciso, per lo sdegno, di trasferirsi in campagna, nel Formiano, ma quando si trovava in questo luogo sarebbe stato – a sua completa insaputa – sottoposto a un provvedimento limitativo della sua libertà personale<sup>1454</sup>. Dopo essere stato sottoposto a un rigoroso controllo da parte delle guardie dell'imperatore, l'uomo avrebbe convinto la figlia – per quanto intimorita per il suo futuro e affranta per la morte dell'amato – a recarsi da Nerone, che in quei giorni si trovava a Napoli, per dissuaderlo ad assolvere il padre innocente e a non dare seguito alle accuse, infondate, avanzate dal liberto, per quanto avesse il timore che il destino del padre fosse già segnato<sup>1455</sup>. Difatti, dopo qualche tempo, sarebbe giunta anche a Vetere la notizia circa l'avvio del procedimento dinanzi al senato, il quale si sarebbe preparato ed emettere una sentenza spietata<sup>1456</sup>. Proprio per evitare che la stessa potesse essere pronunciata – al fine, dunque, di tentare di cambiare il destino, ormai già scritto – alcuni avrebbero proposto a Vetere di impietosire Nerone – sperando in un suo cambio d'idea che avrebbe potuto influire la decisione senatoria – nominandolo beneficiario di un insieme di beni – riservando ai nipoti il rimanente<sup>1457</sup> –. Ma l'uomo, per quanto dissuaso, si sarebbe rifiutato, non accettando l'idea per cui, dopo aver condotto una vita nel pieno godimento della sua libertà, avesse dovuto 'macchiarla', proprio verso la sua fine, con un atto di servilismo che sarebbe in qualche modo andato a intaccare la sua intera esistenza, sino a quel momento vissuta liberamente<sup>1458</sup>. Nello stesso periodo in cui in senato si stava preparando la

---

<sup>1454</sup> È ancora Tacito a raccontarci questo particolare sempre in *ann.* 16.10.2: *Quod ubi cognitum reo seque et libertum pari sorte componi, Formianos in agros digreditur: illic eum milites occulta custodia circumdant.*

<sup>1455</sup> Che la donna avesse insistito molto a lungo, tentando di farsi sentire dall'imperatore – anche se le era stato negato per più volte l'accesso –, fermandosi solo a seguito del diniego dallo stesso manifestatogli, ci viene confermato da *Tac. ann.* 16.10.4: *Tum hortante patre Neapolim pergit; et quia aditu Neronis prohibebatur, egressus obsidens, audiret insontem neque consulatus sui quondam collegam dederet liberto, modo muliebri eiulatu, aliquando sexum egressa uoce infensa clamitabat, donec princeps immobilem se precibus et inuidiae iuxta ostendit.* Al contempo, nonostante l'insistenza, Pollitta è certa della prossima condanna cui verrà sottoposto il padre, come si evince limpidamente da *Tac. ann.* 16.11.1: *Ergo nuntiat patri abicere spem et uti necessitate ...*, passo nel quale la donna mette in evidenza un sentimento di rassegnazione, evidenziando come, dopo aver abbandonato ogni speranza, avrebbe accettato il destino ormai scritto, immutabile e inevitabile.

<sup>1456</sup> *Tac. ann.* 16.11.1: *... simul adjertur parari cognitionem senatus et trucem sententiam.*

<sup>1457</sup> Sul consiglio dato a Vetere da alcuni di nominare l'imperatore erede patrimoniale – probabilmente si sarebbe trattato di uno stratagemma estremamente diffuso nella prassi – al fine di conservare una parte dell'asse ai propri successori si sofferma A. MANNI, *Mors omnia solvit*, cit., 272, a parere del quale tramite questo escamotage «si cercava di ottenere un atto di clemenza per sé o per i propri discendenti». In questo caso, infatti, prosegue lo studioso «il *princeps* ... non avrebbe spinto per ottenere la condanna dell'imputato, visto che poteva ottenere quasi lo stesso vantaggio patrimoniale anche in caso di assoluzione». Sarebbe stata dunque l'unica via alternativa per evitare la condanna, mettendo a tacere le accuse e soddisfacendo, al contempo, gli interessi patrimoniali dell'imperatore.

<sup>1458</sup> *Tac. ann.* 16.11.1: *Quod aspernatus, ne uitam proxime libertatem actam nouissimo seruitio foedaret, largitur in seruos quantum aderat pecuniae; et si qua asportari possent, sibi quemque deducere, tres modo lectulos ad suprema retineri iubet.* Stando al racconto tacitano, infatti, Vetere avrebbe spartito tra tutti i suoi servi tutti il denaro di sua proprietà, autorizzandoli al contempo a portare via con loro tutti gli oggetti che volevano, fatta eccezione per tre lettini, che sarebbero stati utilizzati per le esequie funebri sue, di Sestia e della figlia Pollitta. Questa non sarebbe stata però una mossa senza contraccambio: Vetere deve essere stato sicuramente a conoscenza delle disposizioni dell'epoca che condannavano alla confisca dei beni quanti avessero deciso di sottrarsi alla condanna – dopo la *postulatio* e la *delatio* – suicidandosi e avrebbe deciso di agire 'in anticipo' depauperando il proprio patrimonio prima che potesse essere intaccato dalla giustizia. Su questo aspetto, v. TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 1005 ss.; E. VOLTERRA, *Sulla confisca dei beni*, cit., 189, secondo cui «nel caso di suicidio ... il diritto classico considera che la morte procuratasi volontariamente, allo scopo di sfuggire la condanna, da chi si trovi sotto



sentenza di morte contro di lui, l'uomo avrebbe deciso di morire in maniera decorosa, senza dover sottostare alla decisione – ormai inevitabile – che l'avrebbe condannato a morte. Avrebbe infatti deciso di togliersi la vita e l'avrebbe fatto tagliandosi le vene, insieme a Sestia e alla figlia Pollitta affrettandosi poi a fare un bagno, ciascuno coperto dalla sua veste – per mantenere integra la pudicizia, sino all'ultimo istante di vita –, in un continuo gioco di sguardi, in attesa della loro fine<sup>1459</sup>.

7. *Profili tecnico-giuridici e 'ratio' di politica del diritto sottesi alla repressione del 'crimen maiestatis': uno sguardo d'insieme.*

Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso del capitolo, i casi conservati nelle testimonianze in nostro possesso che riguardano da vicino le donne come soggetto attivo del *crimen maiestatis* risultano alquanto ridotti dal punto di vista numerico, oltre che scarni sotto il profilo tecnico-giuridico. Peraltro, si tratta di episodi perlopiù abbastanza tardi – fatta eccezione per il caso che vede coinvolta una certa Claudia – e collocabili sotto la vigenza della *lex Iulia de maiestate* del 27 a.C. Quel che emerge dagli stessi è però, in primo luogo, la peculiarità della sanzione applicata – peculiarità che si evince in modo cristallino soprattutto nei casi di Pompea Macrina e Domitilla, ma non solo – che talvolta appare di entità o di specie diversa rispetto a quella che trova applicazione nei coevi (o nello stesso, se correi) processi per *maiestas* celebrati contro gli uomini, circostanza che rende ancor più interessante e determinante l'indagine sulla delinquenza femminile.

Il primo episodio, databile al 246 a.C. vede come protagonista una certa Claudia e viene ricondotto, seppur con qualche forzatura, nel novero dei crimini di lesa maestà. La condotta ascritta alla incriminata – di cui sarebbe stata chiamata a rispondere dinanzi al popolo, sebbene fosse stata una donna –, infatti, per quanto permangano notevoli margini di incertezza, è relativa alla pronuncia di determinate parole – che vengono definite da Gellio come *verba 'inproba' e 'incivilia'*<sup>1460</sup> – contro il fratello che sovente vengono considerate contrarie alla morigeratezza richiesta al buon cittadino romano<sup>1461</sup>. La donna sarebbe stata

---

giudizio e sia stato sorpreso in flagrante reato, costituisca una sicura prova di colpevolezza ed in conseguenza stabilisce che il suicida sia equiparato al condannato per gli effetti della confisca». In modo non dissimile si esprimono anche, in tempi più recenti, A.D. MANFREDINI, *Il suicidio*, cit., 38 s.; A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 139 e A. MANNI, *'Mors omnia solvit'*, cit., 271 s. Più in generale, per un approfondimento sui *'bona damnatorum'*, cfr. Pestesa disamina condotta da W. WALDSTEIN, voce *Bona damnatorum*, in *RE*, Suppl. X, Stuttgart, 1965, 96 ss., mentre sulla *publicatio bonorum*, v. *ex multis*, U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 112 ss.; ID., voce *'Publicatio bonorum'*, in *Noviss. dig. it.*, XIV, Torino, 1982, 584 ss.

<sup>1459</sup> Tac. *ann.* 16.11.2: *Tunc eodem in cubiculo, eodem ferro abscondunt uenas, properique et singulis uestibus ad uerecundiam uelati balineis inferuntur, pater filiam, auia neptem, illa utrosque intuens, et certatim precantes labenti animae celerem exitum, ut relinquere<nt> suos superstites et morituros.* La morte sarebbe sopraggiunta – stando a quanto riportatoci da Tacito – seguendo l'ordine naturale: sarebbe quindi prima deceduti Sestia e Vetere e, dopo di loro, Pollitta (*Seruaquitque ordinem fortuna, ac seniore<s> prius, tum cui prima aetas extinguntur*).

<sup>1460</sup> Cfr. Gell. *noct. Att.* 10.6.3.

<sup>1461</sup> Sulla condotta ascritta a Claudia – sia in relazione ai *verba* pronunziati che all'accusa avanzata – si è a lungo soffermata F. CAVAGGIONI, *'Mulier rea'*, cit., 108 ss., cui rimando per una completezza espositiva e d'indagine.

condannata alla multa pari di importo pari a venticinquemila assi e all'erezione di un tempio in onore di *Libertas*<sup>1462</sup>.

Intorno al 21 d.C. Annia Rufilla viene condannata dal senatore Cestio per aver rivolto contro di lui parole ingiuriose tese a screditarlo. La vicenda sarebbe stata aggravata dall'aver pronunciato le frasi in questione in pubblico e dall'aver con sé l'effigie dell'imperatore, pratica ormai estremamente invalsa nella prassi e atta a evitare le conseguenze processuali e proteggersi da eventuali procedimenti giudiziari. Proprio la gravosità dell'episodio avrebbe consentito l'applicazione, nei confronti della donna, della detenzione in carcere<sup>1463</sup>.

Al 24 d.C. vengono fatti risalire due casi di *maiestas* che vedono coinvolte le mogli con i rispettivi mariti. Quanto al primo caso, questo avrebbe avuto come protagonista Sosia Galla, incriminata in concorso con il marito – quest'ultimo forse anche di *repetundae* – ed esiliata in forza di un decreto del senatore Asinio Gallo, con contestuale confisca dei beni e attribuzione di parte di essi al figlio. Una sorte diversa sarebbe, invece, spettata al marito: l'uomo, infatti, decise di suicidarsi per sottrarsi alla condanna ormai certa, ma sarebbe stato comunque *post mortem* sottoposto a processo che avrebbe sentenziato la *publicatio bonorum*. Nello stesso anno un'altra accusa per *maiestas* – e forse anche per *repetundae* – sarebbe stata avanzata contro il governatore della Moesia Pomponio Labeone e la moglie Passea, i quali decisero di suicidarsi per evitare l'ignobile condanna<sup>1464</sup>.

---

<sup>1462</sup> In merito all'episodio di Claudia del 246 a.C., considerato come il primo caso di *maiestas* che vede come protagonista una donna, v. *supra*, al presente capitolo, il § 3.

<sup>1463</sup> Quanto all'episodio di Annia Rufilla, v. *supra*, al presente capitolo, il § 4.

<sup>1464</sup> Sulle condanne del 24 d.C., v. *supra*, al presente capitolo, il § 5. Sull'incriminazione a titolo di *repetundae*, con riguardo alle donne, emblematica è la circostanza a tenore della quale il citato *crimen* dovrebbe reputarsi quale reato proprio, di appannaggio prettamente maschile. Un'evoluzione – con un contestuale ampliamento del novero dei soggetti imputabili – si sarebbe compiuta solo in età imperiale, come viene confermato da Marcian. 14 *inst.* D. 48.11.1 pr.: *Lex Iulia repetundarum pertinet ad eas pecunias, quas quis in magistratu potestate curatione legatione vel quo alio officio munere ministeriove publico cepit, vel cum ex cohorte cuius eorum est.* Ciò è quanto emerge dal processo del 99 d.C. che viene instaurato contro il governatore della Bitinia Giulio Cecilio Classico (cfr. Plin. *Iun. ep.* 3.9.6: *Addiderunt Baetici quod simul socios ministrosque Classici detulerunt nominatimque in eos inquisitionem postulauerunt* – per quanto riguarda l'accusa – e 3.9.12-13: *Erat in consilio Sertorianum illud exemplum, qui robustissimum et infirmissimum militem iussit caudam equi: reliqua nosti. Nam nos quoque tam numerosum agmen reorum ita demum uidebamus posse superare, si per singulos carperetur.* 13. *Placuit in primis ipsum Classicum ostendere nocentem: hic aptissimus ad socios eius et ministros transitus erat, quia socii ministrique probari, nisi illo nocente, non poterant* – per quanto attiene all'accertamento della colpevolezza del reo –). In particolare, dalla testimonianza pliniana in nostro possesso emerge come, una volta provata la colpevolezza di Classico, il processo sarebbe proseguito contro altri imputati, tra i quali anche la moglie, una certa Casta, che venne reputata innocente (Plin. *Iun. ep.* 3.9.19: *alioquin supererant minores rei, data opera hunc in locum reservati; excepta tamen Classici uxore, quae sicut implicita suspicionibus, ita non satis convinci probationibus visa est*). Ciò sarebbe stato reso possibile proprio dall'ampliamento del novero dei soggetti attivi del *crimen repetundarum*, come correttamente pone in evidenza C. VENTURINI, *Uxor socia? Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in *Iura*, XXXII, 1981, 126 ss., e, in particolare, 127 s., ora in *Scritti in onore di D. Gaeta*, Milano, 1984, 152 (da cui si cita), ove asserisce come «pur continuando a mutuare dalla tradizione anteriore la risalente caratteristica di reato proprio», nella vicenda che vede coinvolti Cecilio e la moglie Casta vi sarebbe certamente stato un ampliamento dei potenziali autori del reato, come «effetto collaterale della nuova configurazione che il *crimen repetundarum* stesso venne ad assumere». È sempre lo studioso, infatti, poi a proseguire ammettendo come «il rientrare della moglie del governatore provinciale tra i soggetti imputabili debba collegarsi ad una implicita parificazione formale di essa ai membri del seguito del governatore stesso, operata mediante un'interpretazione estensiva del termine *cohors*», che avrebbe di fatto consentito di arginare il divieto che emerge da un passo ulpiano (alludo a Ulp. 1 *ad Sab.* D. 50.17.2 pr.: *Feminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis remotae sunt ...*), ove viene fatto divieto alle donne di assumere *officia virilia*.

All'anno 33 d.C. viene fatto risalire l'episodio di *maiestas* che vede coinvolta Pompea Macrina, condannata all'esilio. Quel che emerge come tratto singolare della vicenda – per quel che rileva ai nostri fini – è la diversità di trattamento che intercorre tra la sanzione applicata alla donna (esilio) e quella che trova esecuzione nei confronti dei suoi correi, tutti condannati alla pena capitale. La motivazione sottesa a siffatta disparità di trattamento è però alquanto semplice e lampante: la donna, in quanto donna, non può accedere e ambire al potere, a differenza dell'uomo. Quindi la sua posizione legittima l'applicazione, nei suoi riguardi, di una pena più tenue<sup>1465</sup>.

Pochi elementi giuridici vengono invece in luce – a differenza di quelli fattuali – dalla vicenda di Albucilla. La donna, infatti, sarebbe stata condannata per *maiestas* nell'anno 37 d.C. – quindi poco dopo Pompea Macrina –, ma, a differenza di quest'ultima – forse per la particolare pericolosità dell'incriminazione che la vede coinvolta –, sarebbe stata condannata su ordine senatorio alla reclusione in carcere, dopo essersi ferita<sup>1466</sup>.

All'anno 49 d.C. è databile l'episodio di *maiestas* che vede coinvolta Lollia Paolina, condannata senza essere sottoposta a interrogatorio all'esilio e alla contestuale *publicatio bonorum*<sup>1467</sup>.

Nel 55 d.C., invece, si colloca invece la vicenda di Iunia Silana che sarebbe stata condannata per lesa maestà in concorso con altri correi, solo uomini, che avrebbero giocato un differente ruolo nella vicenda. Non tutti, infatti, sarebbero stati condannati: l'assoluzione piena è stata pronunciata a favore del mimo Paride a causa di una debolezza sessuale che l'imperatore Nerone provava nei suoi confronti e solo parziale a vantaggio di un certo Rubellio Plauto, il quale sarebbe stato sottoposto a pena solo in un secondo momento. Quel che balza immediatamente agli occhi è che neppure tra quelli considerati rei il trattamento riservato sarebbe stato equivalente. Difatti, mentre la principale accusata, Iunia Silana, sarebbe stata condannata all'esilio – alla pari dei suoi due fidatissimi clienti, due suoi fedelissimi clienti, Itrurio e Calvisio, anch'essi esiliati lontano da Roma e dall'Italia –, Atimeto, di estrazione sociale più bassa, sarebbe stato sottoposto a una sanzione ben più grave, vale a dire la *poena capitis*<sup>1468</sup>.

Nel 66 d.C., invece, muoiono suicidi per sottrarsi alla ormai certa condanna Antistio Vetere, la suocera Sestia e la figlia Pollitta, sebbene vengano comunque sottoposti al processo *post mortem* e, forse con tono derisorio e di scherno – non potendolo più fare – viene permesso loro di scegliere la condanna da scontare<sup>1469</sup>.

Al 93 d.C. è fatto risalire l'episodio di lesa maestà che vede coinvolti la moglie Fannia e il marito, condannato alla *poena capitis*, oltre ad aver visto bruciata l'opera bibliografica sullo

---

<sup>1465</sup> Su questo aspetto, cui rimando per un approfondimento, mi sono soffermata *supra*, nel presente capitolo, al § 5.

<sup>1466</sup> Per una completa ricostruzione dell'episodio rimando al § 5 del presente capitolo.

<sup>1467</sup> Sulla vicenda di Lollia Paolina, § 5 del presente capitolo.

<sup>1468</sup> Sull'episodio di Iunia Silana, cfr. *supra*, § 5 del presente capitolo.

<sup>1469</sup> Sul *crimen maiestatis* di Sestia, Pollitta e Antistio Vetere, cfr. *supra*, § 6 del presente capitolo.

stoico Elvidio su ordine dei delatori da parte dei triumviri. La donna, invece, sarebbe stata sottoposta alla più blanda espulsione da Roma e dall'Italia e alla *publicatio bonorum*<sup>1470</sup>.

Nel 95 d.C. viene invece collocata la condanna per *maiestas* avanzata contro Domitilla, valutata rea in concorso con il marito. Anche in questo caso, però, la pena applicata nei loro riguardi sarebbe stata differente: la donna, infatti, sarebbe stata solo esiliata, mentre il marito avrebbe dovuto soggiacere alla *poena capitis* e venne giustiziato dallo stesso imperatore<sup>1471</sup>.

Infine, i due episodi 'centrali', quelli che vedono come protagoniste *Iulia maior* e *Iulia minor*, presentano dei tratti peculiari e, in qualche modo, si differenziano rispetto ai coevi processi per *maiestas* celebrati contro gli uomini. Difatti, madre e figlia sarebbero state accusate sì di *maiestas*, ma non soltanto: la loro imputazione principale resta sempre quella per adulterio. In particolare, partendo dal primo caso che vede coinvolta *Iulia maior* – databile al 2 a.C. – viene avanzata pubblicamente un'accusa di *adulterium*, peraltro in forma aggravata giacché la donna sarebbe stata incriminata di essersi unita con uomini di una certa caratura politica e di aver tramato alle spalle e contro il padre, congiunta a un'accusa per lesa maestà. L'incriminata sarebbe stata condannata – con buona probabilità per mano senatoria – all'esilio nell'isola di Pandateria (l'odierna Ventotene). Fin qui non sorgono dubbi, dato che la sanzione parrebbe essere pienamente conforme a quella prescritta dalla *lex Iulia de adulteriis coercendis* per contrastare le relazioni sessuali illecite. Ma a *Iulia maior* sarebbero state applicate anche delle pene per così dire accessorie, vale a dire la *damnatio memoriae*, l'obbligo – imposto dal padre di divorziare da Tiberio – e la negazione della sepoltura nel simulacro di famiglia, sulle quali parte della dottrina avrebbe fondato la doppia incriminazione. Peraltro, si deve ricordare inoltre come anche gli amanti della donna vennero condannati, qualcuno all'esilio, altri alla pena capitale. Non si può escludere che la diversità di trattamento punitivo loro riservata fosse proprio da attribuirsi all'imputazione anche per *maiestas* dei rei nei cui confronti avrebbe trovato applicazione la *poena capitis*, in luogo della più tenue condanna all'esilio riservata ai rei d'adulterio<sup>1472</sup>.

Del pari, nell'8 d.C. un'altra accusa per adulterio e *maiestas* è stata avanzata nei confronti della figlia, *Iulia minor*, la quale sarebbe stata condannata all'esilio nell'isola di Pandateria (l'odierna Ventotene), alla pari dell'amante. Questa pena principale sarebbe stata corredata da una sanzione accessoria che, in questa occasione, sarebbe consistita nel divieto di riconoscere e crescere il figlio dopo la condanna all'esilio, con la conseguenza che lo stesso sarebbe stato sottoposto all'*expositio* prevista per la prole illegittima. Anche in questa vicenda, si è ritenuto in dottrina che oltre all'adulterio la donna fosse rea anche di lesa maestà. Ciò parrebbe suffragato oltre che dalla previsione di una pena più aspra rispetto a quella che il provvedimento augusteo prescriveva per i condannati di adulterio – ossia la *relegatio in insulam* –, anche dalla pena accessoria. Non solo: vi sarebbero state tre ulteriori vicende – che si

---

<sup>1470</sup> Sul caso di *maiestas* che vede come protagonista Fannia, cfr. *supra*, § 5 del presente capitolo.

<sup>1471</sup> Sulla condanna per *maiestas* del 95 d.C., v. *supra*, § 5 del presente capitolo.

<sup>1472</sup> Sulla vicenda che vede coinvolta *Iulia maior* e sui problemi inerenti alle imputazioni formulate, v. *supra*, § 2 del presente capitolo.

collocano, anche dal punto di vista temporale, in prossimità di quella che vede coinvolta la nostra condannata – che, in qualche modo, tendono a mettere in crisi l’incriminazione solo per adulterio e avvalorare l’idea a tenore della quale l’accusa che l’avrebbe riguardata sarebbe stata anche per il reato di lesa maestà. In particolare, in primo luogo, alludo all’esilio – che verrà scontato nell’isola di *Tomis*, l’odierna Costanza – che sarebbe stato inflitto al poeta Ovidio, nell’8 d.C. per il suo coinvolgimento sentimentale – ma, con buona probabilità, anche per *maiestas* – con la nostra *Iulia minor* in conseguenza del suo *carmen et error*<sup>1473</sup>. In secondo luogo, a essere ricordata è l’incriminazione, avanzata nell’1 d.C., contro il marito della donna, accusato di aver preso parte alla congiura anti-augustea con la moglie. Per questa vicenda l’uomo venne condannato a morte<sup>1474</sup>. Infine, in terzo luogo, il fratello minore di *Iulia minor*, un certo Agrippa Postumo, sarebbe stato condannato all’esilio in Sorrento e, dopo i fatti occorsi alla sorella, venne relegato nell’isola di Planasia (l’odierna Pianosa), essendo al contempo sottoposto a un rigido e ferreo controllo, oltre a venirgli interdetto qualunque contatto con il mondo esterno – anche le visite, infatti, erano ammesso solo a seguito di autorizzazione imperiale –. Forse la sua colpa sarebbe stata quella di aver voluto nascondere e, in qualche modo, occultare i dissidi con Augusto<sup>1475</sup>.

Come ben si può rilevare, dunque, il trattamento riservato alla donna nel caso dei reati di lesa maestà è differente rispetto a quello cui avrebbe dovuto soggiacere l’uomo. Quest’ultimo, infatti, in conformità alle previsioni contenute nella *lex Iulia de maiestate* sarebbe stato sottoposto alla *poena capitis*, sanzione che poteva poi essere evitata e sostituita con l’*interdictio aqua et igni*. Diverso è, invece, il caso della donna: la stessa, se condannata, soggiaceva all’esilio, salvo essere talvolta sottoposta alla *publicatio bonorum*. La diversità di

---

<sup>1473</sup> In merito al coinvolgimento del poeta Ovidio a causa della produzione del suo *carmen et error* rimando alla più completa disamina fatta in precedenza, § 2 del presente capitolo e, in particolare, alla nt. 1332.

<sup>1474</sup> Sulla condanna a morte come sanzione comminata nei confronti del marito di *Iulia minor* nell’1 d.C. – quindi sotto la vigenza della *lex Iulia de maiestate* – sorgono non pochi interrogativi. Difatti, mentre la legge citata avrebbe sanzionato con l’*aqua et igni interdictio* il reato di lesa maestà, il caso in disamina parrebbe punire un condannato per questo reato in modo difforme, punendolo con la morte. Per tentare di fornire un correttivo alla predetta differenza di sanzione – differenza che, come abbiamo avuto modo di vedere con riguardo ai casi precedentemente analizzati, sussiste anche in altre vicende successive all’emanazione della legge in valutazione –, potrebbe essere accolta la tesi avanzata dalla parte maggioritaria della dottrina a tenore della quale la *poena capitis* sarebbe stata residuale e avrebbe trovato applicazione nel sol caso in cui il reo di lesa maestà avesse rifiutato l’esilio. A tal proposito, infatti, in tempi recentissimi L. MASSIMINO, *Il ‘crimen maiestatis’*, cit., 94, asserisce come «fino al principato d’Augusto la *capitalis poena*, che importava la messa a morte del colpevole, in effetti nella prassi veniva applicata solo se il condannato non sceglieva la via dell’esilio con conseguente *interdictio aqua et igni*». A questa conclusione addivengono, in precedenza, anche U. BRASIELLO, *La repressione*, cit., 97 ss., il quale ammettendo come nel diritto romano per pena capitale non dovesse intendersi la sola condanna a morte, ma si dovesse ricomprendere anche l’*aqua et igni interdictio*, osserva come «l’esilio è sorto, nell’epoca della procedura comiziale, come un mezzo per sfuggire alla morte», motivo per cui la stessa «venne presto in disuso, e fu scarsamente adoperata» (p. 97). Così anche, *ex plurimis*, TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 942 ss. e C. FERRINI, *Diritto penale romano: esposizione*, cit., 151. Ritornando però al nostro punto di partenza, vale a dire la necessità di adattare la pena di morte con l’*aqua et igni interdictio*, possiamo notare come echi della posizione in seguito accolta dal Brasiello e dal Massimino rimontino a E. LEVY, *Die römische Kapitalstrafe*, cit., 332 ss., poi condivisa anche da W. KUNKEL, *Quaestio*, cit., 87 ss. e da B. SANTALUCIA, *Diritto e processo*<sup>2</sup>, cit., 181 s. e, soprattutto, 182.

<sup>1475</sup> Per una completa ricostruzione della vicenda che vede coinvolta come protagonista *Iulia minor*, rimando a al § 2 del presente capitolo.

trattamento potrebbe essere giustificata da una scelta di politica criminale dettata dal fatto che gli episodi di *maiestas* erano molto più diffusi e pericolosi – destando, di conseguenza, un maggior allarme sociale – qualora a commetterli fossero stato uomini. Peraltro, solo questi ultimi avrebbero potuto, per loro natura, ambire al potere, circostanza forzosamente esclusa alla donna in quanto tale, la quale avrebbe potuto utilizzare il proprio spirito criminale per favorire l'accesso alle cariche politiche di un esponente – magari loro familiare – piuttosto di un altro<sup>1476</sup>. Proprio l'apporto più limitato che la stessa poteva fornire al campo dei delitti contro lo stato sarebbe stato il motivo fondante che sarebbe servito da appiglio al quale ancorare la diversità di trattamento sanzionatorio – chiaramente meno gravoso – rispetto a quello riservato all'uomo.

---

<sup>1476</sup> Sul punto, cfr. A. MAIURI, *La giurisdizione criminale in Tacito*, cit., 81.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Obiettivo primario di questo studio era quello di proporre un quadro organico dei *mulierum crimina*, evidenziando i caratteri peculiari, tanto sotto l'aspetto procedurale quanto sotto l'aspetto sostanziale, della loro persecuzione.

Muovendo dalle vicende umane e giuridiche di alcune matrone rese esemplari dalle fonti si è dipanata una ricerca finalizzata alla descrizione delle principali figure di reato femminile, colte nella loro dimensione complessiva.

Si è osservato come, in una società agnaticia e patriarcale quale quella romana, l'esiguità dello spazio pubblico riservato alla donna si riverbera direttamente sulla individuazione dei *crimina* a essa imputabili, tutti (o quasi) riconducibili alla sfera sessuale.

Non è un caso, dunque, che i principali crimini di cui la stessa potesse rendersi soggetto attivo fossero soprattutto quelli a sfondo sessuale, proprio come emerge da una testimonianza quintilianea a tenore della quale a Roma non poteva esservi alcuna donna adultera che non fosse anche, al contempo, un'avvelenatrice<sup>1477</sup>. Pochi sono i casi di *maiestas*, molti dei quali posti in essere in concorso con gli uomini che, talvolta, esercitavano insistenti pressioni nei confronti delle corree, istigandole al crimine. Inesistenti – a eccezione, peraltro in modo assai discusso, della vicenda che vede coinvolta una certa Casta, poi considerata innocente<sup>1478</sup> – i casi di *repetundae*, di *ambitus*, di peculato, di *iniuria*, di *vis*. Ciò sarebbe stato giustificato proprio dalla funzione ricoperta dalla donna a Roma: la stessa, infatti, doveva procreare, curare, educare e crescere i figli ai valori romani e rimanere relegata all'ambito familiare<sup>1479</sup>. Questo avrebbe portato delle inevitabili ricadute, oltre che sotto il profilo relativo alle restrizioni in ambito privatistico – si pensi, per esempio, alle pesanti limitazioni in materia testamentaria, contrattuale e negoziale<sup>1480</sup> –, anche sul versante pubblicistico, ove a spiccare è certamente l'esclusione della donna dal *cursus honorum*, a esclusivo appannaggio maschile<sup>1481</sup>: esattamente all'interno delle limitazioni di diritto pubblico si innesta anche l'esclusione della stessa dalle funzioni giudiziarie. Alle donne, infatti, è generalmente precluso di accedere agli *officia virilia – civilia vel publica*<sup>1482</sup> –, sebbene ricoprano un ruolo centrale in sede di *delatio*. Difatti, le stesse sono ammesse all'accusa per far valere la morte di taluno<sup>1483</sup> ovvero per denunciare l'omicidio di alcuni parenti<sup>1484</sup> – come emerge limpidamente nel caso

---

<sup>1477</sup> Quint. *inst. or.* 5.11.39: *Si causam ueneficii dicat adultera, non M. Catonis indicio damnanda uideatur, qui nullam adulteram non eandem esse ueneficam dixit?*

<sup>1478</sup> Cfr. Plin. *Iun. ep.* 3.9.6, 3.9.12-13, 3.9.19.

<sup>1479</sup> Su questo aspetto si soffermano ampiamente E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno*, cit., 137 ss.; L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 19 ss.

<sup>1480</sup> Sul punto, v. L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 17 ss.

<sup>1481</sup> Cfr. L. PEPPE, *Posizione giuridica*, cit., 83 ss.

<sup>1482</sup> Di questa esclusione è conservata traccia in Ulp. 1 *ad Sab. D.* 50.17.2 pr.; Paul. 17 *ad ed. D.* 5.1.12.2; Macer 2 *de publ. indic. D.* 48.2.8.

<sup>1483</sup> Ciò è quanto emerge da Pomp. 1 *ad Sab. D.* 48.2.1.

<sup>1484</sup> Pap. 1 *de adult. D.* 48.2.2 pr.; Macer 2 *de publ. indic. D.* 48.2.11 pr.

di Turia<sup>1485</sup> –, ovvero l'*iniuria* subita da sé<sup>1486</sup> e, in un secondo momento, anche dai propri congiunti<sup>1487</sup>.

Nella presente ricerca, quindi, l'attenzione è stata posta sulla donna in qualità di 'parte attiva' del processo, sia in quanto rea – o, comunque, imputata – per la commissione di un illecito, dal quale sarebbero sortite la sua condanna/assoluzione, ovvero in quanto delatrice/accusatrice, avendo la stessa, con la sua denuncia, fatto scattare l'azione penale o, quantomeno, concorso alla formazione della prova e all'attività investigativa.

Volgendo, per ora, lo sguardo sulla donna in quanto soggetto attivo del reato, si può notare come i crimini dalla stessa commessi sarebbero stati di diversa natura: si inizia con gli illeciti prettamente femminili a sfondo sessuale – tra i quali si annovera certamente il reato più importante, ossia l'adulterio –, per poi passare ai crimini che potevano essere commessi tanto dagli uomini quanto dalle donne, come il veneficio e la *maiestas*.

Già da un primo sguardo generale e sommario all'indagine condotta si può rilevare come i principali crimini di cui la donna si macchiava fossero quelli a carattere sessuale o, comunque, quei reati in cui la sua stessa condizione di soggezione rispetto alla figura maschile – come l'avvelenamento – vengono maggiormente in rilievo. Non è un caso, difatti, che la ricerca sia stata aperta dallo studio del *crimen adulterii*, illecito che, per la vastità delle tematiche e dei profili sottesi (considerato il numero elevato di casi oltre all'estrema varietà di pene comminate alle donne nel corso del tempo), ha occupato la parte preponderante del lavoro, stagliandosi all'interno dei primi due capitoli.

In particolare, dopo un'indagine lemmatica relativa ad *adulterium*, *stuprum* e *probrum*, l'analisi ha tentato di passare al profilo repressivo di questi due ultimi reati nel corso dell'età repubblicana, periodo nel quale trovano collocazione anche i primi *crimina* muliebri. Si tratta di casi alquanto rilevanti sullo scenario della repressione criminale costituendo, di fatto, i primi esempi – con buona probabilità di giudizi a sfondo multaticio – di *iudicia populi* in relazione a crimini a sfondo sessuale (*stuprum* e *probrum* databili al 295 a.C. e al 213 a.C.) commessi da una molteplicità di donne. Ancora, nel 213 a.C., è la diffusione di una religione straniera a richiedere intervento. In particolare, vista la pericolosità della vicenda, resa manifesta sia dal numero consistente di donne implicate, che dai pericoli per l'ordine pubblico e per la rottura della *pax deorum* che ne potevano discendere, avrebbe suscitato il pronto intervento degli edili e dei triumviri capitali, su sollecitazione del senato prima, e del pretore urbano poi, il quale, su esortazione del senato, avrebbe estirpato dalla radice il crimine diffusosi. Ma accanto ai *iudicia populi* e, soprattutto, per la cognizione di crimini più circoscritti e limitati sia dal punto di vista dei soggetti attivi implicati che sul fronte delle condotte ascritte – per quanto associate ai crimini a sfondo sessuale – si sarebbe fatta strada la diffusione della *cognitio domi*. In particolare, alla repressione domestica dei *crimina* muliebri si sarebbe fatto ricorso per la cognizione e la repressione di diversi casi di adulterio, tra i quali si possono

---

<sup>1485</sup> Cfr., in particolare, ll. 1-12.

<sup>1486</sup> Macer 2 *de publ. iudic.* D. 48.2.11 pr.; *Imp. Alexander Severus A. Herculano* C. 9.9.7 pr.-1 (a. 223);

<sup>1487</sup> *Imp. Constant(inus) A. ad. Agricolanum* CTh. 9.1.3 (a. 322).



ricordare le vicende che vedono coinvolte Lucrezia, Appuleia Varilla e Pomponia Grecina – sebbene quest’ultima fosse stata sottoposta alla cognizione maritale per effetto di una apposita delegazione imperiale –. Diversi saranno invece organo giudicante, svolgimento del processo e pena comminata a seguito dell’emanazione del provvedimento augusteo del 18-16 a.C. Proprio in forza di questa legge si inaugura ‘un nuovo capitolo’ in merito alla repressione dell’illecito sessuale per antonomasia, giacché oltre a centralizzarsi la sua cognizione e la sua conseguente sanzione, lo stesso assurge, per la prima volta, a *crimen*. Ciò avrebbe comportato inevitabili conseguenze, tra le quali a spiccare è certamente la centralità assunta dal *publicum iudicium* alla quale avrebbe fatto seguito la comminazione della pena della *relegatio in insulam* corredata dalla *publicatio bonorum* (pari alla metà della dote e alla terza parte dei beni). Di tutto questo abbiamo avuto conferma, nel secondo capitolo, in diversi casi, tra i quali si possono ricordare quelli che vedono coinvolte Agrippina *minor*, Giulia Livilla, Orestilla e Gallitta.

Ma la donna, come abbiamo avuto modo di constatare nel terzo capitolo, non commette solo adulteri: sia che questa fosse di elevata estrazione sociale, sia che fosse di basso rango, era solita esercitare il meretricio, per i più svariati motivi. A Roma siffatta pratica avrebbe infatti trovato ampio spazio d’azione, essendo stata considerata del tutto lecita almeno sino al 19 d.C., anno in cui si colloca un famoso *senatusconsultum (de matronarum lenocinio coercendo)* che avrebbe aperto la strada alla repressione e al contenimento della *libido feminarum*. In quel tempo, infatti, le scelleratezze commesse dalle donne di elevato rango sociale sarebbero divenute insopportabili ai più, richiedendo a gran voce un loro contenimento. Non deve destare scalpore che, proprio in questo clima, fossero state moltissime le *mulieres honoratae* ad aver deciso di darsi al meretricio come sotterfugio per allontanarsi dalla loro condizione. Urgeva, quindi, un intervento contenitivo che ripristinasse l’ordine e il rispetto degli antichi costumi degli avi. Quel che rileva è che, anche in questo caso, la centralità viene giocata dal carattere sessuale dei comportamenti serbati dalla donna, connotazione che continua a ricoprire un ruolo cardine e a costituire, almeno prima del III secolo a.C., il *vulnus* centrale della repressione.

Un altro reato inteso come tipicamente muliebre è senza dubbio il veneficio, per quanto non siano mancati casi nella prassi che attestassero la diffusione – sebbene molto più contenuta – di questo reato presso la popolazione maschile. Non è un caso, infatti, che nei processi in tema di avvelenamento le fonti attribuiscono alla donna un ruolo centrale e di primo piano, mentre all’uomo un ruolo marginale. Questa differenza di attribuzione comporta inesorabili conseguenze anche sul fronte sanzionatorio, come ben ci viene attestato dagli episodi del 184 a.C.<sup>1488</sup> e del 180 a.C.<sup>1489</sup>, ove le stesse vengono considerate le uniche ree<sup>1490</sup> ovvero, in alternativa, su di loro veniva a gravare la responsabilità maggiore in ordine

<sup>1488</sup> In questa occasione l’allusione è indiscriminata a ‘*duo milia homines*’, come si evince da Liv. 39.41.6.

<sup>1489</sup> L’allusione è a *tremila homines*, come attestatoci da Liv. 40.43.3.

<sup>1490</sup> Il riferimento è volta, in particolare, ai casi del 331 a.C. (Liv. 8.18.6-7, 8.18.8, 8.18.10; Val. Max. 2.5.3; Oros. *hist.* 3.10.3), del 180 a.C. (Liv. 40.37.1-7) e del 152 a.C. (Liv. *per.* 48.13; Val. Max. 6.3.8).

alla commissione del crimine. Questo sarebbe stato giustificato dalla vicinanza che il *veneficium* aveva con il *crimen adulterii* da un lato e con l'aborto provocato dall'ingestione di sostanze (fittiziamente) medicamentose dall'altro lato. Non è un caso, infatti, che anche in occasione dei culti in onore del dio Bacco-Dioniso, riti ai quali avevano preso parte tanto donne quanto uomini – a seguito di iniziazione –, la responsabilità maggiore gravasse proprio sulle prime, in conseguenza del ruolo ricoperto all'interno degli stessi. Anche in occasione di questi riti erano sempre i tipici reati muliebri – sebbene a questi ne fossero associati degli altri, come la falsa testimonianza, la falsificazione di sigilli o di testamenti – a ricoprire un ruolo di primo piano. Nell'occasione emerge la disparità, alquanto marcata, di pena alla quale soggiacciono le donne rispetto ai correi uomini, cui si accompagna una diversità anche di organo giudicante. Con riguardo a quest'ultimo profilo, infatti, si può evidenziare come solo nei confronti delle prime un ruolo cardine fosse stato riconosciuto anche alla giustizia domestica, oltre a quella statale, l'unica che veniva coinvolta nel caso in cui a commettere il reato fosse stato un uomo. Questo disallineamento affonda le sue radici in una motivazione sociale, in forza della quale alla donna è conservato un ruolo di soggetto relegato ai margini della *civitas*, succube dell'uomo, ma, al contempo, viene giustificato anche da una logica giuridica, giacché mediante il *senatusconsultum de Bacchanalibus* del 186 a.C. si voleva arginare la diffusione incontrollata di culti, superstizioni e reati che menomavano la società romana nelle sue fondamenta, mettendo a repentaglio e in pericolo la stessa stabilità e l'ordine pubblico costituito.

È ancora in forza del collegamento magico-sacrale intercorrente tra il veneficio e l'aborto, anche in relazione alla questione inerente alla legittimità e alla certezza della prole, che a Roma assume un ruolo cardine anche il reato conseguente al consumo di vino. Si parla di un reato proprio, in quanto solo la donna poteva commetterlo, proprio in relazione alla particolarità del bene giuridico tutelato. Si tratterebbe di un illecito intimamente connesso alla diffusione massiccia, soprattutto nelle epoche più remote, del *ius osculi* e la cui vicenda centrale è quella che vede coinvolta Orazia, la sorella morta per mano del fratello per violazione, almeno apparentemente, di siffatto diritto<sup>1491</sup>. Difatti, non si deve scordare come, anche per effetto di un'antica *lex Romuli*, fosse vietato alla donna di assumere sostanza vinosa, in particolar modo il *temetum* – oltre che avvicinarsi al luogo in cui lo stesso veniva conservato, vale a dire la *cella vinaria*<sup>1492</sup>, e ciò sarebbe stato rispondente alla logica a tenore della quale tanto con il vino quanto con l'adulterio la donna avrebbe immesso in sé un corpo estraneo. Ciò sarebbe stata la diretta conseguenza di un'assimilazione, ancor più radicata, tra il sangue e il vino, entrambi accostati alla forza vitale e interdetti alla donna la quale doveva conservarsi pura soprattutto in relazione alla funzione che doveva espletare, vale a dire generare figli legittimi, senza far sorgere alcun '*dubium sanguinis*'<sup>1493</sup>. Siffatta funzione, infatti, non poteva essere raggiunta nel caso in cui la stessa avesse assunto del vino che, sulla scia di quanto

<sup>1491</sup> Sulla vicenda dell'Orazia rimando al cap. 5, § 3.

<sup>1492</sup> Cfr. Dion. Hal. *Ant. Rom.* 2.25.6; Plut. *Rom.* 22.3; Plin. *Sen. nat. hist.* 14.14.90.

<sup>1493</sup> Di questa espressione troviamo traccia in Sen. *Phil. thy.* 240.

sostenuto ampiamente dalla Beltrami, veniva considerato quale «veicolo di vita», tramite il quale la donna avrebbe accettato di far entrare nel suo corpo un principio genetico che avrebbe provocato «una contaminazione della stirpe, una confusione del *genus*»<sup>1494</sup>. Peraltro, giova inoltre essere posto in evidenza come talvolta fosse stata la stessa sostanza vinosa assunta dalla donna a compromettere la sua gravidanza, al punto tale da ammettere che a Roma il vino, in alcune occasioni, fosse addirittura utilizzato come strumento abortivo o, anche, contraccettivo<sup>1495</sup>.

Con specifico riguardo all'aborto e all'infanticidio, anch'essi considerati come reati prettamente muliebri, si avrebbe modo di trovare ulteriore conferma dell'indisponibilità della vita per la donna e delle conseguenze che la violazione di siffatto limite avrebbe comportato. Come abbiamo avuto modo di accennare, infatti, la *mulier*, sottoposta all'uomo e dallo stesso completamente dipendente, doveva garantirgli una prole legittima, motivo per cui un'interruzione volontaria di gravidanza – anche qualora la stessa fosse servita per salvare la vita della donna – non avrebbe trovato spazio in una società maschilista, gerontocratica e patriarcale come quella romana<sup>1496</sup>.

La stessa logica pare essere sottesa anche al *crimen incestii*, altro reato a sfondo sessuale, che la donna condivide, nella sua forma 'ordinaria' con l'uomo, per quanto, a partire dall'età classica, sia sul versante dell'organo giudicante che su quello della pena da comminare sia da riconoscere una diversità di disciplina<sup>1497</sup>. Peraltro, solo la prima – con un'ulteriore precisazione, giacché deve trattarsi di una sacerdotessa consacrata a Vesta – avrebbe potuto rendersi rea di incesto sacro. Il bene giuridico è evidente ed è comune agli altri reati a sfondo sessuale, anche se a commetterlo è una sacerdotessa. Difatti, anche in questo caso, viene richiesto alla donna di mantenere integre la sua castità e purezza, essendo impedito alle stesse di unirsi in una relazione carnale con qualunque uomo. La sua sfera sessuale era di esclusivo appannaggio della dea Vesta, in modo non dissimile alla *mulier*, la quale anch'essa non poteva disporre del proprio corpo e, in particolare, della propria sessualità, che era di dominio esclusivo del proprio marito. Questo parallelismo porta con sé, però, una differenziazione:

---

<sup>1494</sup> L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 44 ss.

<sup>1495</sup> Tracce che consentono di addivenire a siffatta conclusione sono conservate in Plin. *Sen. nat. hist.* 14.116-117.

<sup>1496</sup> La certezza e la legittimità della prole sono le finalità principali che devono essere garantite e riconosciute al *maritus* romano dalla sua donna e che vengono menomate non solo dall'unione extramatrimoniale, ma anche dall'immissione nel proprio corpo di sostanze venefiche – magari atte a procurare un'interruzione volontaria di gravidanza –, a ulteriore riprova dell'intima connessione intercorrente tra adulterio da un lato e veneficio (e aborto) dall'altro lato. Su questi aspetti si sofferma ampiamente L. BELTRAMI, *Il sangue degli antenati*, cit., 19 ss.

<sup>1497</sup> Emblematici sono gli episodi, che abbiamo avuto modo di affrontare nel sesto capitolo, che vedono come protagoniste Iunia Calpurnia, nel 48 d.C., incriminata di essersi unita carnalmente con il fratello e, per questo fatto, espulsa dall'Italia, mentre il correo, dopo essere stato bandito e destituito dal senato, per evitare una condanna certa si sarebbe suicidato (*Tac. ann.* 12.8.1) e il caso d'incesto databile all'anno 65 d.C. e che vede come protagonisti Iunia Lepida e il nipote (*Tac. ann.* 16.8.2). Dall'unica testimonianza in nostro possesso apprendiamo che la pena da comminare alla donna sarebbe stata rimessa alla decisione dell'imperatore Nerone, che faceva seguito all'accertamento di reità del senato, mentre Silano sarebbe stato condannato all'esilio per mano senatoria (*Tac. ann.* 16.9.1).

difatti, soltanto sulla sacerdotessa sarebbe gravato l'obbligo di rimanere casta e vergine, mentre alla *mulier* sarebbe stato richiesto solo di essere fedele al proprio *maritus*, dovendo rimanere casta non nei confronti di tutti, ma solo nei riguardi di quest'ultimo. Una simile disparità sarebbe stata chiaramente rispondente alla logica di garantire la procreazione e la legittimità dei figli nati dall'unione, circostanza che poteva essere raggiunta solo dalla donna sposata e non certamente dalla *virgo Vestalis*. Peraltro, da siffatto accostamento sarebbe disceso un ulteriore punto fermo, vale a dire il diverso reato ascritto alle due categorie di donne, ossia l'adulterio con riguardo alla *mulier* – ove la lesione sarebbe stata limitata al solo ambito familiare – e l'incesto sacro con riferimento alla Vestale, il cui reato avrebbe comportato la produzione di inevitabili effetti sulla sfera collettiva<sup>1498</sup>, rendendo possibile al contempo, la costituzione di una sinergia tra i due illeciti prettamente femminili. Proprio con riguardo a questa seconda categoria di donne, come abbiamo avuto modo di vedere nel quinto capitolo, gli incesti sacri che sono conservati nelle fonti e che ci sono pervenuti, per quanto non particolarmente cospicui a livello numerico – si contano, infatti, poco più di una ventina di episodi in un arco temporale molto esteso –, rilevano nel panorama dei crimini commessi delle donne per due ordini di ragioni. In primo luogo, si sarebbe trattato di un reato unicamente femminile e, dunque, al pari, per esempio, dell'adulterio, poteva essere realizzato dalle sole donne in quanto tali anche se, in questo caso, è richiesta una qualifica in più, ovverosia l'essere sacerdotessa consacrata a Vesta. In secondo luogo, a essere posta in evidenza è anche la particolarità della pena comminata, che costituisce un *unicum*, ossia il sotterramento da viva nei pressi di Porta Collina, sanzione comminata dal *Pontifex Maximus* il quale, almeno nel periodo di massimo splendore del culto della dea Vesta – giacché, in seguito, sarebbe stato sostituito, seppur non repentinamente, dalla giurisdizione laica –, era l'organo deputato alla cognizione di siffatto crimine.

Da ultimo, la nostra indagine si è focalizzata sul *crimen maiestatis*, reato che la donna condivide con l'uomo, di cui in molte occasioni è addirittura correa<sup>1499</sup>, talvolta anche venendo condannata a un trattamento sanzionatorio differenziato rispetto al coimputato di sesso maschile, come è stato nella vicenda del 95 d.C.<sup>1500</sup>. I casi conservati nelle fonti sono pochi dal punto di vista numerico e appaiono per lo più circoscritti temporalmente, collocandosi quasi tutti – o, comunque, la stragrande maggioranza – sotto la vigenza della *lex Iulia de maiestate* del 27 a.C. Questo, peraltro, risalta particolarmente sugli altri reati muliebri,

---

<sup>1498</sup> Su questo punto di comunanza e, al tempo stesso, di differenziazione, cfr. da ultimo R. SCEVOLA, *Giulio Cesare*, cit., 136, nt. 85.

<sup>1499</sup> Emblematici sono, a tal riguardo, i casi che vedono coinvolte Sosia Galla nel 24 d.C. (*Tac. ann.* 4.19.4) e, nello stesso anno, Passaia (*Tac. ann.* 6.29.1-2), mentre, nel 66 d.C. centrale è l'episodio di *maiestas* che vede come correi Sestia, Pollitta e Antistio Vetere (*Tac. ann.* 16.10.1). Del pari, nell'episodio del 93 d.C. Fannia è considerata rea in concorso con il marito (*Plin. Iun. ep.* 7.19.5) e nell'anno 95 d.C. la stessa sorte sarebbe spettata a Domitilla (*Dio Cass.* 67.1-3; *Euseb. hist.* 3.18.4).

<sup>1500</sup> Alludo all'episodio che vede coinvolti Domitilla e il marito. Sulla scia di un brano di Dione Cassio (67.1-3) e di una testimonianza di Eusebio (*hist.* 3.18.4), infatti, emerge che mentre la donna sarebbe stata condannata all'esilio, al marito sarebbe stato comminato un trattamento sanzionatorio più aspro, venendo giustiziato dall'imperatore.

trattandosi del solo illecito non attinente alla sfera della morale sessuale, motivo che ne determina anche la sua collocazione nelle fasi più tarde. Non per questo, però, si può affermare che si tratti di un illecito completamente avulso dalla sfera della sessualità: a tal riguardo, infatti, emblematici sono i casi che vedono coinvolte *Iulia maior* e *Iulia minor* nei cui confronti, rispettivamente nel 2 a.C. e nell'8 d.C., l'accusa di lesa maestà veniva affiancata a quella di adulterio, ancora a riprova della centralità di questo crimine per il genere femminile.

Dalla nostra indagine, quindi, possono essere rilevati alcuni 'punti fermi', che connotano la commissione dei crimini da parte delle donne e che, in qualche modo, ne pongono in evidenza la centralità e la particolarità rispetto ai coevi processi celebrati contro gli uomini. In primo luogo, a venire in rilievo è l'estrema concentrazione dei suddetti all'interno di pochi reati, ben determinati. A differenza degli uomini, quindi, l'intento criminale delle donne è più 'circoscritto' e siffatta conclusione è chiaramente figlia della posizione che le stesse tendono a ricoprire – come ben messo in evidenza anche all'inizio di questo capitolo – nel contesto sociale e giuridico romano. Difatti, i reati commessi dalla donna rientrano a pieno titolo nel novero dei *crimina* – e non, invece, nella sfera degli illeciti privati – proprio in considerazione del fatto che a essere violato è un interesse superindividuale, ossia la *puđicitia*<sup>1501</sup>. La lesione di siffatto valore giustifica la rilevanza, sul piano pubblicistico, delle condotte muliebri giacché il 'comune denominatore' incline a congiungere tutti i reati femminili è proprio il venir meno, da parte della donna criminale, di un valore centrale, vale a dire l'*hōnos*, con i conseguenti precipitati che ciò determinerebbe con riguardo all'«io pubblico» della donna. A siffatta conclusione può essere ancorata anche la conseguente indifferenziazione e interscambiabilità sussistente tra i *crimina* muliebri, con speciale riferimento alla promiscuità tra i concetti di *stuprum* e *adulterium*: a Roma non avrebbe rilevato la condotta concretamente repressa quanto, piuttosto, la violazione della *puđicitia* e dell'*integritas* femminile, proprio come emerge nell'episodio di Lucrezia la quale, eroicamente, decide di togliersi la vita per ripristiare il valore pubblico violato dalla sua condotta.

In secondo luogo, a Roma si registrano dei crimini prettamente muliebri e che vengono repressi proprio in quanto il soggetto attivo del reato è una donna – tra questi a spiccare è, tra tutti, l'adulterio –, ai quali fanno da contrappeso altri reati che sono indistintamente commessi sia da donne che da uomini: basti pensare al *crimen maiestatis* o, ancor più banalmente, al *veneficium* ovvero ancora alla partecipazione ai riti in onore del dio Bacco-Dioniso. In tutti questi casi a essere repressi sono tanto le condotte ascritte alle donne, tanto quelle che fanno capo agli uomini, ma diverso ne è il trattamento riservato a livello di pena comminata e, talvolta, di trattamento processuale<sup>1502</sup>. Non è un caso, infatti, proprio con riguardo a quest'ultimo profilo messo in evidenza, che talvolta i *crimina* muliebri

---

<sup>1501</sup> Su questi aspetti v. S. BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà*, cit., 9 ss. e, in particolare, 31, ma anche Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in *Storia delle donne in Occidente. L'Antichità*, a cura di G. Duby e M. Perrot, Roma - Bari, 1990, 103 ss.; R. FIORI, *Materfamilias*, cit., 455 ss.; G. NATHAN, *Puđicitia Plebeia*, cit., 53 ss. e R. LANGLANDS, *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge, 2006, 192 ss. A questa conclusione perviene, seppur solo parzialmente, anche F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 215.

<sup>1502</sup> Cfr. F. CAVAGGIONI, *Mulier rea*, cit., 216 s.

venissero repressi proprio per mano di una giustizia domestica. L'allusione è in principal modo volta all'*adulterium*, reato che, prima della nota *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18-16 a.C., veniva sottoposto alla cognizione dei *cognati* e dei *propinqui* che, nel *concilium necessariorum*, erano legittimati a conoscere dell'illecito ascritto alla donna, oltre che decretarne, in caso di colpevolezza, la pena da applicare<sup>1503</sup>. In questo contesto si innestano anche il *ius occidendi* del *pater familias* oltre all'*accusatio* privilegiata *iure maritis vel patris*, in forza della quale viene garantita una precedenza agli organi interni alla famiglia – marito e padre, con preminenza del primo sul secondo<sup>1504</sup> – nell'esperimento dell'accusa rispetto ai terzi, proprio in considerazione dei valori lesi e degli interessi sottesi. A tale tendenza fa però da contrappeso la – seppur sporadica – devoluzione della cognizione e della successiva repressione dei crimini muliebri all'autorità statale. Si tratterebbe, però, di casi estremamente limitati e attinenti ai soli reati contro la morale sessuale e il veneficio, i quali, in quanto commessi da gruppi ben nutriti, anche dal punto di vista numerico, di donne – talvolta, al loro interno, troviamo anche uomini – ovvero in circostanze particolari quali, per esempio, in conseguenza di crisi demografiche, belliche o, ancora, a seguito della diffusione di morbi o malattie contagiose, rendono difficile, se non addirittura impossibile, una repressione domestica. Peraltro, in questi casi – tra i quali si annoverano i culti bacchici come esempio lapidario –, gli interessi sottesi sono diversi rispetto a quelli che sovente vengono imputati alla cognizione domestica, giacché riguarderebbero la minaccia all'ordine pubblico costituito, anche in forza di una eventuale rottura del rapporto di armonia intercorrente tra il mondo divino e quello umano.

A voler essere più precisi, persino all'interno dei crimini prettamente muliebri vengono in gioco alcune differenziazioni interne, dalle quali si evince come la commissione degli stessi sia ancorata al possesso di un determinato *status*, come è nel caso dell'adulterio o della prostituzione, ovvero di una certa qualifica (basti pensare all'annosa questione dell'*adulterium* che viene consumato all'interno delle *iustae nuptiae* ovvero al di fuori delle stesse). Emblematica è, a tal proposito, la repressione del *crimen incestii*: reato dai confini assai labili, anche in conseguenza dei dubbi circa la sua repressione all'interno del provvedimento augusteo del 18-16 a.C.<sup>1505</sup>, viene a esistenza nella sua conformazione di 'reato sacro' solo se a commetterlo sono le donne e, ancora più nel dettaglio, una particolare tipologia di donne, vale a dire le sole sacerdotesse consacrate a Vesta.

Ancora, in terzo luogo, si può notare come la commissione dei crimini da parte del gentil sesso sia delimitata temporalmente: non si rinviene traccia, infatti, di *crimina* muliebri nel corso dell'età regia, fatta eccezione per l'altro tradimento commesso dall'Orazia. Le prime attestazioni risalgono all'età repubblicana, per poi diramarsi anche nel corso del principato,

---

<sup>1503</sup> Su questo aspetto cfr., *ex multis*, A. RAMON, *Repressione domestica*, cit., 653, il quale emblematicamente osserva come fosse proprio in forza del richiamo al *concilium necessariorum* che avrebbe assunto una piena e completa legittimazione la repressione degli «*scelera coinvolgenti la morale domestica*» all'interno dell'ambito familiare.

<sup>1504</sup> Della preminenza maritale sul padre dell'adultera, resa possibile in forza della '*propensiore ira et maiore dolore*' è conservata traccia in Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.2.8.

<sup>1505</sup> Su questa annosa e dibattuta questione rimando al cap. 1, § 1, p. 8 s., nt. 16.

portando con sé delle evidenti e ineliminabili ricadute nella sfera politica. Non è infatti un dato secondario, proprio con riguardo a questo profilo, che soprattutto i reati di adulterio, di veneficio e di lesa maestà talvolta nascondessero dei ‘secondi fini’, delle mire espansionistiche, per consentire l’accesso al potere dei favoriti, figli o meno, su altri, ovvero di disfarsi di personaggi scomodi. Non è neppure un caso che i primi crimini muliebri siano relegati alla sola sfera sessuale: la commissione di reati, per così dire, a sfondo politico si fa strada solo in un periodo più tardo, vale a dire intorno alla metà del III secolo a.C. e del II secolo a.C., situazione che ci consente di sostenere, con un certo margine di certezza, che i primi reati di cui le donne erano state chiamate a rispondere fossero solo quelli sessuali, tra i quali a rilevare sono, *in primis*, adulterio e incesto sacro, al quale si assomma il veneficio, da sempre associato e intimamente connesso al *crimen adulterii*.

Dunque, i reati di cui la donna si poteva considerare rea, in modo non dissimile da quelli che la stessa avrebbe potuto, seppur con diverso peso e differente ruolo, denunciare sarebbero stati per lo più relegati alla sfera degli illeciti contro la morale sessuale: differenza non di poco conto, se si pensa che i coevi reati commessi dagli uomini e le denunce dagli stessi sporte sarebbero state ben più consistenti dal punto di vista numerico e qualitativo, sì da rimarcare la diversità di trattamento riservata ai due sessi lungo il corso storico romano<sup>1506</sup>.

---

<sup>1506</sup> Sull’origine della disuguaglianza uomo-donna e sulle ricadute che dalla stessa ne discendono rimando a M. GRAZIOSI, *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, a cura di S. Scarponi, San Giuliano Milanese (MI), 2014, 10 ss.





TAVOLA SINOTTICA

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
2000 <i>homines</i>	184 a.C.	Liv. 39.41.6	<i>veneficium</i>	delatore sconosciuto	condanna capitale	cap. 4, § 2
3000 <i>homines</i>	180 a.C.	Liv. 40.43.3	<i>veneficium</i>	pretore Gaio Menio, <i>veneficii quaestio ex senatoconsulto</i>	giustiziati	cap. 4, § 2
7000 implicati, molte donne	186 a.C.	Liv. 39.15.9; Liv. 39.17.6; Liv. 39.18.3-4; Liv. 39.18.6; Liv. 39.14.9; Val. Max. 6.3.7	culti bacchici	delatori Ispala Fecenia e Publio Ebuizio, <i>quaestio extraordinaria de bacchanalibus sacrisque nocturnis</i> con donne sottoposte a <i>iudicium domesticum</i>	condanna capitale e reclusione <i>in vinculis</i>	cap. 4, § 3
Agrippina <i>maior</i>	29 d.C.	Dio Cass. 57.22.4; Tac. <i>ann.</i> 5.3; Suet. <i>Tib.</i> 53-54	accusata di pronunziare parole non consone	accusata dall'imperatore	<i>relegatio</i> nell'isola di Pandateria	cap. 2, § 3
Agrippina <i>maior</i>	33 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.25.2; Suet. <i>Tib.</i> 53	adulterio e impudicizia con Asinio Gallo	accusata dall'imperatore	<i>relegatio</i> nell'isola di Pandateria e morte d'inedia	cap. 2, § 3
Agrippina <i>minor</i>	55 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 13.20-22	accusata di volersi unire in matrimonio con Rubellio Plauto per questioni di successione al potere	accusa promossa da Itrurio e Calvisio, due clienti di Iunia Silana	assoluzione	cap. 2, § 1
Albucilla	37 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.47.2	lesa maestà in concorso con diversi correi	<i>delatio</i> di Satrio secondo, <i>cognitio</i> senatoria	suicidio in conseguenza di ferite autoinflittasi, dopo essere stata reclusa in carcere	cap. 7, § 6
Annia Rufilla	21 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 3.36.3-4	frode e lesa maestà	delatore Cestio, <i>cognitio</i> senatoria	reclusione in carcere	cap. 7, § 4

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Appuleia Varilla	17 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 2.50	adulterio e <i>maiestas</i>	delatore sconosciuto, <i>coercitio domi</i>	assoluzione per <i>maiestas</i> e allontanamento dai suoi parenti ' <i>ultra ducentesimum lapidem</i> ' per l'adulterio	cap. 1, § 3
Aquilaia	25 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 4.42.3	adulterio	cognizione del tribunale senatorio	<i>poena</i> dell' <i>exilium</i> e confisca totale dei beni e perdita della cittadinanza	cap. 2, § 1
Aurelia Severa	213-214 d.C.	Dio Cass. 77.16.1-3	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale	Viviseppoltura	cap. 6, § 12
Camilla Orazia	datazione incerta	Paul.-Fest. s.v. <i>Sororium tigillum</i> (Lindsay 380); Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 3.22.5	violazione <i>ius osculi</i> e alto tradimento	no delazione	uccisa dal fratello (forse anche <i>proditio</i> )	cap. 5, § 3
Cannutia Crescentina	213-214 d.C.	Dio Cass. 77.16.1-3	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale	suicidio	cap. 6, § 12
Caparronia	266 a.C.	Oros. <i>bist.</i> 4.5.6-9; Euseb. Hier. <i>Chron.</i> 131	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	suicidio per impiccagione	cap. 6, § 8
Casta	99 d.C.	Plin. Iun. <i>ep.</i> 3.9.6; Plin. Iun. <i>ep.</i> 3.9.12-13; Plin. Iun. <i>ep.</i> 3.9.19	<i>repetundae</i> in concorso con il marito	delatore sconosciuto	innocenza	cap. 7, § 7
Cinzia	datazione incerta	Prop. <i>el.</i> 2.13.11-14	prostituzione	no accusa	no pena	cap. 3, § 3

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Claudia	246 a.C.	Liv. <i>per.</i> 19.8-9; Gell. <i>noct. Att.</i> 10.6.1-4; Suet. <i>Tib.</i> 2.7; Val. Max. 8.1.4	lesa maestà nei confronti del fratello	edili curuli Gaio Fundanio Fundolo e Tiberio Sempronio Gracco	condanna al pagamento di una multa	cap. 7, § 3
Claudia Ottavia	datazione incerta	Tac. <i>ann.</i> 14.60.1-3	sterilità e aborto ' <i>conscientia libidinum</i> ' dal marito Nerone	<i>publicum iudicium</i>	esilio	cap. 5, § 4
Claudia Ottavia	62 d.C.	Suet. <i>Nero</i> 35.2; Tac. <i>ann.</i> 14.62.3; Tac. <i>ann.</i> 14.63.1	corruzione e adulterio nei confronti di un prefetto di marina	accusata dall'imperatore Nerone	esilio nell'isola di Pandateria	cap. 2, § 3; cap. 5, § 4
Claudia Pulchra	26 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 4.52.1-3; Dio Cass. 59.19.2	<i>veneficium</i> e magia contro Tiberio, oltre a immoralità e adulterio con Furnio	accusata da Gneo Domizio Afro	sanzione non definita	cap. 4, § 8
Claudia Quinta	204 a.C.	Ovid. <i>Fast.</i> 4.305-328; Val. Max. 1.8.11	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	assoluzione	cap. 6, § 9
Cleopatra	datazione incerta	Prop. <i>el.</i> 3.11.39; Or. <i>carm.</i> 1.37.21	prostituzione	no accusa	no pena	cap. 3, § 3
Clodia	datazione incerta	Cic. <i>Cael.</i> 38	prostituzione	no accusa	no pena	cap. 3, § 3
Clodia Laeta	213-214 d.C.	Dio Cass. 77.16.1-3	incesto sacro	<i>cognitio imperiale</i>	viviseppoltura	cap. 6, § 12
Cornelia	89-90 d.C.	Suet. <i>Dom.</i> 4-5	incesto sacro	<i>cognitio imperiale</i>	viviseppoltura	cap. 6, § 12
Cornelia	82-83 d.C.	Suet. <i>Dom.</i> 4-5	incesto sacro	delatore sconosciuto	assoluzione	cap. 6, § 12
Diverse donne	179 a.C.	Liv. 40.44.6	<i>veneficium</i>	delatore sconosciuto	trattamento sanzionatorio sconosciuto	cap. 4, § 2
Diverse donne	184 a.C.	Liv. 39.41.6-7	culti bacchici	pretore Lucio Postumio <i>Tempsanus</i>	pena non definita	cap. 4, § 3

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Diverse donne	183-181 a.C.	Liv. 40.19.9-10	culti bacchici	pretore Lucio Duronio e, in precedenza, Lucio Pupio	pena non definita	cap. 4, § 3
<i>Diverse matronae</i>	295 a.C.	Liv. 10.31.9	<i>stuprum</i>	edile curule Quinto Fabio Massimo Gurgite, processo svoltosi <i>apud populum</i>	pecuniaria per la costruzione del tempio in onore di Venere <i>Obsequens</i>	cap. 1, § 2
Diverse <i>matronae</i>	213 a.C.	Liv. 25.2.9	<i>probrum</i>	iniziativa edili plebei Lucio Villio Tappulo e Marco Fundanio Fundulo, processo svoltosi <i>apud populum</i>	<i>exilium</i> e forse multa (che poteva essere evitata con esilio)	cap. 1, § 2
Diverse <i>matronae</i>	213 a.C.	Liv. 25.1.6-12	diffusione religione straniera	edili, triumviri capitali, pretore urbano e senato	divieto di cerimonie in luoghi pubblici e sacri e consegna dei <i>libri vaticini precationesve</i>	cap. 1, § 2
Domitilla in concorso con il marito	95 d.C.	Dio Cass. 67.1-3	rinnegazione religione di Stato e accoglimento usanze giudaiche	<i>cognitio</i> imperiale	esilio	cap. 7, § 5
Domizia Lepida	54 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.64.2	<i>devotio e perduellio</i>	accusata da Agrippina <i>minor</i>	condanna a morte	cap. 4, § 8
Domizia Longina	82-84 d.C.	Dio Cass. 67.3.1; Suet. <i>Dom.</i> 3.2; Suet. <i>Tib.</i> 10.2; Dio Cass. 66.26.3-4	adulterio con mimo Paride/relazione con il fratello maggiore del marito, ossia l'imperatore Tito	accusata dal marito	ripudiata e perdonata	cap. 2, § 2
Due sorelle Oculatae	82-83 d.C.	Suet. <i>Dom.</i> 8.3-4	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale	suicidio	cap. 6, § 12
Due sorelle: Agrippina <i>minor</i> e Giulia Livilla	autunno 39 d.C.	Suet. <i>Cal.</i> 24.3	adulterio e conoscenza della congiura contro Catilina in concorso con Emilio Lepido	accusate dall'imperatore Caligola	confisca ed esilio nell'isola di Pandateria, cessato nel 41 d.C.	cap. 2, § 1
Emilia	206 a.C.	Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 2.68.3-4	spegnimento fuoco sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	assoluzione	cap. 6, § 9

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Emilia	114-113 a.C.	Macrob. <i>Sat.</i> 1.10.5-6; Asc. <i>Mil.</i> 40	incesto sacro con membro ceto equestre	<i>cognitio extra ordinem</i> del <i>quaesitor</i> Lucio Cassio Longino Ravilla e forse <i>delatio</i> servile	viviseppoltura	cap. 6, § 11
Emilia Lepida	36 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.40.3	adulterio	delatori vari	suicidio	cap. 2, § 3
Emilia Lepida	20 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 3.22-23; Suet. <i>Tib.</i> 49	simulazione di parto, adulterio, <i>veneficium</i> e consultazioni magiche per <i>Chaldaeos in domum Caesaris</i>	accusata dal marito, competenza senatoria	<i>aqua et igni interdictio</i>	cap. 4, § 7; cap. 5, § 4
Eusebia	356-357 d.C.	Amm. Marc. <i>rer. gest. lib.</i> 16.10.18-19	aborto e infanticidio	delatore sconosciuto	incertezza su condanna o assoluzione	cap. 5, § 6
Fabia	73 a.C.	Sall. <i>Cat.</i> 15.1; Cic. <i>Brut.</i> 67.236; Cic. <i>Cat.</i> 3.4.9; Oros. <i>Hist.</i> 4.3.1	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale	assoluzione	cap. 6, § 12
Fabia Numantina	24 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 4.22	<i>veneficium</i> e magia	competenza senatoria	assoluzione	cap. 4, § 8
Fannia	datazione incerta	Val. Max. 8.2.3	<i>impudicitia</i>	accusata dall' <i>ex</i> marito	condannata insieme al marito la donna a un'ammenda pari a <i>sestertio nummo</i>	cap. 3, § 2
Fannia	93 d.C.	Plin. <i>Iun. ep.</i> 7.19.5	lesa maestà in concorso con il marito Erennio Senecione	<i>cognitio</i> imperiale	esilio da Roma e dall'Italia, oltre a <i>publicatio bonorum</i>	cap. 7, § 5
Figlia, nome imprecisato	150 a.C.	Val. Max. 5.4.7; Plin. <i>Sen. nat. hist.</i> 7.121	incriminata per aver allattato la madre in catene	pretore urbano	assoluzione	cap. 5, § 5
Figlia, nome imprecisato	147-141 a.C.	Val. Max. 8.1 <i>amb.</i> 1	uccisione a bastonate della propria madre	pretore urbano Marco Popilio Lenate	incertezza su condanna o assoluzione	cap. 5, § 5

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Floronia	216 o 215 a.C.	Liv. 22.57.2-4; Plut. <i>Fab.</i> 18.3; Euseb. Hier. <i>Chron.</i> 134 (Abr. 1801)	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	viviseppoltura o suicidio	cap. 6, § 10
Gallitta	107 d.C.	Plin. Iun. <i>ep.</i> 6.31.4-6	adulterio	accusata dal marito	confisca della metà della dote, della terza parte dei beni e relegazione in un'isola	cap. 2, § 1
Giulia Livilla	41 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 14.63.1	adulterio con Seneca	accusata da Messalina per gelosia	esilio nell'isola di Pandateria	cap. 2, § 1
<i>Iulia maior</i>	2 a.C.	Plin. Sen. <i>nat. hist.</i> 7.45.149	adulterio con noti personaggi politici e lesa maestà	<i>cognitio</i> senatoria	esilio nell'isola di Pandateria (poi revocato), <i>damnatio memoriae</i> , divorzio da Tiberio, divieto di sepoltura nel sepolcro familiare	cap. 7, § 2
<i>Iulia minor</i>	8 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 3.24.3	adulterio con Decimo Silano, lesa maestà	forse <i>quaestio de adulteriis</i>	esilio isole Tremiti (per 20 anni) e pene accessorie	cap. 7, § 2
Iunia Aquilia Severa	sotto il regno di Eliogabalo	Hel. <i>hist. Aug.</i> 6.7	incesto con l'imperatore Eliogabalo	delatore sconosciuto	rapporto consentito	cap. 6, § 12
Iunia Calvina	48 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.8.1	incesto con il fratello	delatore Lucio Vitellio	espulsione dall'Italia	cap. 6, § 2
Iunia Lepida	65 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 16.8.2	incesto con il nipote e partecipazione a empî riti sacri	competenza senatoria	pena sconosciuta	cap. 6, § 2
Iunia Silana	55 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 13.19.2	lesa maestà contro Agrippina <i>minor</i>	<i>cognitio</i> imperiale	esilio da Roma e dall'Italia	cap. 7, § 5
Liberta Phoebe	2 a.C.	Suet. <i>Aug.</i> 65.2	lesa maestà	<i>cognitio</i> senatoria	suicidio	cap. 7, § 2

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Licina	114/113 a.C.	Macrob. <i>Sat.</i> 1.10.5-6; Asc. <i>Mil.</i> 40	incesto sacro con membro ceto equestre e forse <i>delatio</i> servile	<i>cognitio extra ordinem</i> del <i>quaesitor</i> Lucio Cassio Longino Ravilla e forse <i>delatio</i> servile	innocente, poi condannata alla viviseppoltura	cap. 6, § 11
Licina	73 a.C.	Plut. <i>Crass.</i> 1.4-5	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale, con <i>delatio</i> di Plozio	assoluzione	cap. 6, § 12
Livia o Cornelia Orestilla	65 d.C.	Dio Cass. 59.8.7-8; Suet. <i>Cal.</i> 25.1	adulterio	accusa promossa dall'imperatore Caligola	esilio	cap. 2, § 1
Livilla	31 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 4.10.2	<i>veneficium</i> in concorso con il prefetto del pretorio Seiano	processo avviato da un' <i>epistula</i> inviata da Apicata al senato	condanna a morte, punizione contro la sua memoria e distruzione delle statue erette in suo onore	cap. 4, § 7
Locusta	35 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.66-67; Suet. <i>Nero</i> 36; Suet. <i>Nero</i> 47; Dio Cass. 64.3	<i>veneficium</i>	delatore sconosciuto	condannata a morte, ma salvata da Nerone, condannata a morte da Galba	cap. 4, § 8
Lollia Paolina	49 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.22.1	lesa maestà	<i>delatio</i> su indicazione di Agrippina <i>minor</i>	sottoposizione a <i>publicatio bonorum</i> , oltre all'esilio	cap. 7, § 5
Lucrezia	509 a.C.	Liv. 1.58.5-15; Val. Max. 6.1.1; Cic. <i>rep.</i> 2.25; Ovid. <i>Fast.</i> 2.721-852	adulterio	autodenuncia, <i>coercitio domi</i>	perdono dai parenti, ma morta suicida	cap. 1, § 3
Madre di Sesto Papinio	37 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.49	trascuratezza dell'educazione del proprio figlio e conduzione a uno stile di vita dissoluto, che avrebbero indotto il ragazzo al suicidio	competenza senatoria	esilio fuori Roma per 10 anni, poi uccisa per volontà di Caligola	cap. 5, § 5



DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Mallonia	datazione incerta	Suet. <i>Tib.</i> 3.45	adulterio	delatori vari su indicazione dell'imperatore Tiberio	suicidio	cap. 2, § 3
Manilia	151 a.C.	Gell. <i>noct. Att.</i> 4.14	lesioni personali dal plebeo Aulo Ostilio Mancino	accusata dal plebeo Aulo Ostilio Mancino	assoluzione	cap. 3, § 5
Maria	33 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.19; Dio Cass. 58.22.2-3	incesto con il padre	delatore sconosciuto	probabilmente <i>praecipitatio</i> dalla rupe Tarpea	cap. 6, § 2
Martina	20 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 2.64.2; Tac. <i>ann.</i> 3.7.2	<i>veneficium</i>	coinvolta in qualità di teste	uccisa	cap. 4, § 5
Marzia	114-113 a.C.	Macrob. <i>Sat.</i> 1.10.5-6; Asc. <i>Mil.</i> 40	incesto sacro con membro ceto equestre	<i>cognitio extra ordinem</i> del <i>quaesitor</i> Lucio Cassio Longino Ravilla	innocente, poi condannata alla vivisepolitura	cap. 6, § 11
Mesia	datazione incerta	Val. Max. 8.3.1	non conformità ai valori romani	<i>publicum iudicium</i>	assoluzione	cap. 4, § 8
Messalina	datazione incerta	Dio Cass. 60.18; Iuv. <i>Sat.</i> 6.115-132; Tac. <i>ann.</i> 11.26	prostituzione	no accusa	no pena	cap. 3, § 3
Minucia	337-339 a.C.	Liv. 8.15.7; Oros. <i>hist.</i> 3.9.5.5	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 7
Moglie di Attilio Regolo in concorso con i figli	250-241 a.C.	Diod. 24.12	lesioni personali	accusa ai tribuni della plebe su indicazione servile	minaccia di sanzione/processo <i>apud populum</i> senza condanna capitale	cap. 3, § 5
Moglie di Calvisio Sabino (Cornelia)	39 d.C.	Tac. <i>hist.</i> 1.48.4-5	adulterio (in realtà <i>maiestas</i> in concorso con il marito Calvisio Sabino)	accusata dall'imperatore	suicidio	cap. 2, § 3
Moglie di Fedro	datazione incerta	Sen. Phil. <i>Pbaedr.</i> 3.10.34-50	adulterio	competenza centumvirale	assoluzione	cap. 4, § 6
Moglie Egnazio Mecennio	datazione incerta	Val. Max. 6.3.9	ingestione di vino	giudizio del marito	uccisa a frustate	cap. 5, § 2

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Munatia Plancina	29 d.C.	Dio Cass. 58.22.5; Tac. <i>ann.</i> 6.26.3	<i>veneficium</i>	competenza senatoria	suicidio	cap. 4, § 5
Munatia Plancina	19 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 3.10.1; Tac. <i>ann.</i> 3.15.1; Tac. <i>ann.</i> 3.16.4; Tac. <i>ann.</i> 3.17.1-3; Tac. <i>ann.</i> 6.26.3	<i>veneficium</i> in concorso con il marito Gneo Calpurnio Pisone	competenza senatoria, con delazione di Fulcinio Trione	assoluzione	cap. 4, § 5
Mutilia Prisca	incerta datazione	Tac. <i>ann.</i> 4.12.4	adulterio	non abbiamo informazioni	non abbiamo informazioni	cap. 2, § 1
Numisia Galla	datazione incerta	Sen. Rhet. <i>controv.</i> 9.5.15-16	<i>veneficium</i>	accusata dal marito, competenza dell'organo centumvirale	molto probabilmente assolta	cap. 4, § 6
Opimia	216 o 215 a.C.	Liv. 22.57.2-4; Plut. <i>Fab.</i> 18.3; Euseb. Hier. <i>Chron.</i> 134 (Abr. 1801)	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 10
Oppia	intorno al 484	Liv. 2.42.10-11; Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 8.89.3-5	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i> , centralità della <i>delatio</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 7
Orbinia	472 a.C.	Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 9.40.3	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i> , centralità della <i>delatio</i> servile	vivisepolitura	cap. 6, § 7
Passea	24 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.29.1-2; Dio Cass. 58.24.3	lesa maestà in concorso con il marito (quest'ultimo accusato anche di <i>repetundae</i> )	delatore sconosciuto	suicidio	cap. 7, § 6
Pinaria	sotto il regno di Tarquinio Prisco	Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 3.67.3; Zon. <i>epit.</i> 7.8.12	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 6
Pollitta	66 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 16.10.1	lesa maestà in concorso	<i>delatio</i> servile e <i>cognitio</i> imperiale	suicidio per evitare condanna	cap. 7, § 6

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Pompea Macrina	33 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.18.2	lesa maestà	imperatore Tiberio	esilio	cap. 7, § 5
Pomponia Grecina	57 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 13.32.2-3	pratica di superstizioni e culti stranieri	giudizio del marito (per delegazione imperiale)	assolta (al massimo riprovazione sociale)	cap. 1, § 3
Pomponia Rufina	213-214 d.C.	Dio Cass. 77.16.1-3	incesto sacro	<i>cognitio</i> imperiale	viviseppoltura	cap. 6, § 12
Poppea Sabina	47 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 11.2	adulterio con Decimo Valerio Asiatico	accusa promossa dall'ex questore di Germanico, Publio Sullio Rufo, e da Sosibio	suicidio	cap. 2, § 3
Postumia	420 a.C.	Liv. 4.44.11	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	assoluzione, ma astensione dalle frivolezze <i>pro futuro</i>	cap. 6, § 9
Primigenia	370-380 d.C.	Symm. <i>ep.</i> 9.147-148	incesto sacro	competenza del <i>praefectus urbi</i> , dopo la fase d'indagine compiuta dal <i>Pontifex</i> Simmaco	assoluzione	cap. 6, § 13
Publilia e Licinia	152 a.C.	Liv. <i>per.</i> 48.13; Val. Max. 6.3.8	uccisione per avvelenamento dei rispettivi mariti	<i>quaestio extraordinaria</i>	strangolate cognita causa dai <i>cognati</i> (o <i>propinqui</i> ) anzitempo	cap. 4, § 2
Quarta Ostilia	180 a.C.	Liv. 40.37.1-7	<i>veneficium</i>	pretore Gaio Claudio Pulcro, <i>veneficii quaestio ex senatoconsulto</i>	giustiziata	cap. 4, § 2
Rea Silvia	momento della mitica fondazione di Roma	Plut. <i>Rom.</i> 3.1-4; Val. <i>Ant. ann.</i> 19.1-4; Liv. 1.3-10-11; Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 1.77-79	incesto sacro	cognizione rimessa al re	morta su ordine di Amulio o dopo essere stata fatta precipitare nel Tevere oppure ancora dopo averla imprigionata o messa a morte	cap. 6, § 4
Sancia	datazione incerta	Tac. <i>ann.</i> 6.18.1	lesa maestà	<i>delatio</i> di Quinto Pomponio	esilio	cap. 7, § 5
Scribonia	40 a.C.	Suet. <i>Aug.</i> 62.3	accusata di essere donna dai facili costumi	accusata dal marito	pena non definita	cap. 3, § 3; cap. 7, § 2
Sempronia	datazione incerta	Sall. <i>Cat.</i> 24.3	prostituzione	no accusa	no pena	cap. 3, § 3

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Servilia	69 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 16.30.2	magia	accusata da Ostorio Sabino	condannata a morte, ma libera di scegliersi il modo	cap. 4, § 8
Sestia	66 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 16.10.1	lesa maestà in concorso	<i>delatio</i> servile e <i>cognitio</i> imperiale	suicidio per evitare condanna	cap. 7, § 6
Sestilia	275-273 a.C.	Oros. <i>hist.</i> 4.2.8; Liv. <i>per.</i> 14	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 7
Sosia Galla	24 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 4.19.4	lesa maestà insieme al marito (quest'ultimo accusato anche di <i>repetundae</i> )	<i>cognitio</i> senatoria	esilio, confisca di un quarto dei suoi beni e alcuni lasciati ai figli	cap. 7, § 5
Tarpea	tempi di Romolo	Liv. 1.11.5-8; Val. Max. 9.6.1; Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 2.38.2-3; Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 2.40.3; Prop. <i>el.</i> 4.4.1-22; Prop. <i>el.</i> 4.4.73-94	incesto sacro/tradimento per amore	<i>Pontifex Maximus</i>	vivisepolitura	cap. 6, § 5
Titinia	79 a.C.	Cic. <i>Brut.</i> 60.217; Cic. <i>orat.</i> 37.129	<i>veneficium</i>	questione incidentale di un giudizio privato	pena non definita	cap. 4, § 4
Tuccia	235-230 a.C.	Dion. Hal. <i>Ant. Rom.</i> 2.69.1-3; Val. Max. 8.1 <i>abs.</i> 5; Plin. Sen. <i>nat. hist.</i> 28.3.12; Liv. <i>per.</i> 20	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	innocenza	cap. 6, § 9
Tullia, Maura e Saufeia	datazione incerta	Iuv. <i>Sat.</i> 6.306-311; Iuv. <i>Sat.</i> 6.320-321	<i>impudicitia</i>	no accusa	no pena	cap. 3, § 3

DONNE CRIMINALI	ANNO	FONTI PRINCIPALI	REATO	ACCUSATORE/ AUTORITÀ COMPETENTE	PENA	RIFERIMENTO TESI
Venti <i>matronae</i> , tra le quali a spiccare vi sono Cornelia e Sergia, a cui poi se ne sono aggiunte 170 o 370	331 a.C.	Liv. 8.18.6-11; Liv. <i>per.</i> 8.9-10; Val. Max. 2.5.3; Oros. <i>hist.</i> 3.10.1-3	cucinare medicinali e <i>veneficium</i>	<i>quaestio extraordinaria</i>	condanna a morte	cap. 4, § 2
Verronilla	82-83 d.C.	Suet. <i>Dom.</i> 8.3-4	incesto sacro	<i>cognitio imperiale</i>	suicidio	cap. 6, § 12
Vestale ignota	236 a.C.	Euseb. Hier. <i>Chron.</i> 491	incesto sacro	<i>Pontifex Maximus</i>	suicidio	cap. 6, § 8
Vibia	52 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.52.1	<i>veneficium</i> e magia in concorso con Furio	delatore sconosciuto	esilio	cap. 4, § 8
Vibia	42 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 12.52.2	lesa maestà in concorso con Furio	delatore sconosciuto	esilio	cap. 4, § 8
Vistilia	intorno al 19 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 2-3	adulterio	no accusa, ma accertamento reità da parte degli edili dinanzi ai quali aveva reso confessione per l'esercizio del meretricio	esilio nell'isola di Serifo	cap. 3, § 4
Vizia	31 d.C.	Tac. <i>ann.</i> 6.10.1	delatore sconosciuto	condannata per aver pianto la morte del figlio	sanzione indefinita	cap. 4, § 5



## INDICE DEGLI AUTORI

- ABT A., *Die Apologie des Apuleius von Madaura und die antike zauberei. Beiträge zur Erläuterung der Schrift de magia*, Gießen, 1908.
- ADAMS J.N., *The Latin Sexual Vocabulary*, London, 1982.
- AEGYPTIUS M., *'Senatoconsulti de Bacchanalibus explicatio'*, Napoli, 1729.
- AGNATI U., *Costantino e le donne della locanda (C.Th. 9.7.1 = C. 9.9.28)*, in *TSDP*, VIII, 2015, 1-109.
- AGNATI U., *Profili giuridici del 'repudium' nei secoli IV e V*, Napoli, 2017.
- ALBANESE B., *'Vitae necisque potestas' paterna e 'lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *Studi in onore di G. Musotto*, II, Palermo, 1980, 5-38, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo, 1991, 1489-1522.
- ALBANESE B., *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del Sc. De Bacchanalibus (186 A.C.), in 'Turis vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, I, Napoli, 2001, 3-34, ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino, 2006, 845-876.
- ALBERRO M., *El 'status' de la mujer en las antiguas sociedades celtas y otros pueblos indo-europeos contemporáneos*, in *Revista interdisciplinar de estudios histórico-jurídicos*, XII, 2003, 421-444.
- ALLEN W., *The Death of Agrippa Postumus*, in *TAPhA*, LXXVIII, 1947, 131-134.
- AMABILE M., *'Captis mentibus' (Liv. 8.18). Alle origini della repressione criminale senatoria*, in *Iura & Legal System*, V, 2018, 22-32.
- AMELOTTI M., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958.
- AMIRANTE L., *'Captivitas' e 'postliminium'*, Napoli, 1950.
- AMIRANTE L., *Prigione di guerra, riscatto e 'postliminium'. Lezioni*, II, Napoli, 1970.
- ANKUM H., *La 'captiva adultera'. Problèmes concernant l'accusatio adulterii' en droit romain classique*, in *RIDA*, XXXII, 1985, 153-205.
- ANKUM H., *La 'sponsa adultera': problèmes concernant l'accusatio adulterii' en droit classique*, in *Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors*, I, Pamplona, 1987, 192-193.
- ANNUNZIATA D., *Il 'repudium' in Costantino. Brevi note su C.Th. 3.16.1*, in *Lo spazio della donna nel mondo antico*, a cura di M. del Tufo e F. Lucrezi, Napoli, 2019, 47-56.
- ANSALONI BELLODI A., *'Ad eruendam veritatem'. Profili metodologici e processuali della 'quaestio per tormenta'*, Bologna, 2011.
- ANTONIA R., *Le donne in Etruria*, Roma, 1989.
- APPLETON C., *Trois épisodes de l'histoire anciennes de Rome. Les Sabines, Lucrece, Virginie*, in *RHDE*, III, 1924, 193-271.
- ARANGIO-RUIZ V., *La legislazione, in 'Augustus'. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, XVI, 1938.

- ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*<sup>7</sup>, Napoli, 1957.
- ARCARIA F., *'Senatus censuit'. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992.
- ARENA G., *Il papa, il vescovo e le meretrici: un postribolo pubblico a Siracusa in età protobizantina?*, *Historika*, X, 2020, 187-201.
- ASTOLFI R., *'Femina probrosa, concubina, mater solitaria'*, in *SDHI*, XXXI, 1965, 15-60; poi in ID., *La 'lex Iulia et Papia'*, Padova, 1970, 133-165 (come capitolo dal titolo *'Feminae probrosae'*, con lievi aggiustamenti).
- ASTOLFI R., *La 'lex Iulia et Papia'*. Seconda edizione interamente rifatta, Padova, 1986.
- ASTOLFI R., *Il fidanzamento nel diritto romano*, Padova, 1989.
- ASTOLFI R., *'Notae'. Aspetti del diritto matrimoniale in età arcaica (a proposito del volume di P. Giunti, Adulterio e leggi regie – Un reato fra storia e propaganda)*, in *SDHI*, LVIII, 1992, 230-261.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*, Padova, 2000 (rist. 2002).
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano, 2014, il primo capitolo è un contributo autonomo dal titolo *Definizione e libertà di matrimonio*, 3-52, contenuto in *Diritto@Storia*, XVI, 2017, 5-43.
- ASTOLFI R., *Il matrimonio nel diritto della Roma preclassica*, Napoli, 2018.
- AUGENTI E.D., *'Meretrices'. Cortigiane di Roma antica. Ricerche sulla prostituzione in epoca romana*, Roma, 2018.
- BACCARI M.P., *La difesa del concepito nel diritto romano dai 'Digesta' dell'Imperatore Giustiniano*, Torino, 2006.
- BACCARI M.P., *'Curator ventris'. Il concepito, la donna e la 'res publica' tra storia e attualità*, Torino, 2012.
- BADIAN E., *'Quaestiones Variae'*, in *Historia*, XVIII, 1969, 447-491.
- BAILLIOT M., *Magie et sortilèges dans l'Antiquité romaine*, Paris, 2010.
- BALBO A. (a cura di), *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte seconda: Età tiberiana*, II, Alessandria, 2007.
- BALDUCCI A., *Intorno al 'iudicium domesticum'*, in *AG*, CXCI, 1976, 69-98.
- BALTRUSCH E., *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *'Regimen morum'. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit. 'Appendix'. Ein Senatsbeschluss aus dem Jahre 19 n.Chr.*, München, 1989, 195-206, anche come estratto autonomo dal titolo *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *Epigrafi di Larino*, II. ('curavit'). *'Appendix'. Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 597-606.
- BALZARINI M., *'De iniuria extra ordinem statui'. Contributo allo studio del diritto penale romano dell'età classica*, Padova, 1983.



- BALZARINI M., *Pene detentive e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, VI, Napoli, 1984, 2865-2890.
- BANDINI V., *Appunti in tema di reato di adulterio*, in *Studi in memoria di U. Ratti*, Milano, 1934, 499-507.
- BANFI A., *'Acerrima indago'. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV secolo d.C.*<sup>2</sup>, Torino, 2016.
- BARBATI S., *Sui presupposti di applicazione e la natura giuridica degli effetti del 'postliminium'*, in *AARC*, XX, Roma, 2014, 587-813.
- BARRETT A.A., *Agrippina. Sex, Power, and Politics in the Early Empire*, London, 1996.
- BASSANELLI SOMMARIVA G., *Brevi considerazioni su CTb. 9, 7, 1*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 309-323.
- BATTISTA G., *La storia svelata*, 2016 (online).
- BAUMAN R.A., *The 'Crimen Maiestatis' in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg, 1967.
- BAUMAN R.A., *Criminal Prosecutions by the 'aediles'*, in *Latomus*, XXXIII, 1974, 245-264.
- BAUMAN R.A., *'Impietas in principem'. A Study Treason Against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*, München, 1974.
- BAUMAN R.A., *The 'leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 103-233.
- BAUMAN R.A., *Family Law and Roman Politics*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1283-1300.
- BAUMAN R.A., *The Suppression of the Bacchanals: Five Questions*, in *Historia*, III, 1990, 334-348.
- BAUMAN R.A., *Women and Politics in Ancient Rome*, London, 1992.
- BAUMAN R.A., *The Rape of Lucrezia. 'Quod metus causa' and the Criminal Law*, in *Latomus*, LII, 1993, 550-566.
- BAUMAN R.A., *Crime and Punishment in Ancient Rome*, London - New York, 1996.
- BAZÁN M.E. - ROMERO S.M. - VILLAGRA M. - JUÁREZ N.A. - SALOMÓN L. - PERALTA S.A., *El aborto ¿Fue delito en Roma? Su tratamiento en la legislación italiana y argentina*, in *Derecho de obligaciones: la importancia del derecho romano en la época contemporánea. Actas del XVII Congreso internacional y XX Congreso iberoamericano de derecho romano (Bolonia-Rávena, 25-28 de marzo de 2015)*, editor G. Luchetti, Bologna, 2016, 673-696.
- BEARD M., *The Sexual 'status' of Vestal Virgins*, in *JRS*, LXX, 1980, 12-27.
- BEARD M. - NORTH J. - PRICE S., *Religions of Rome, I. A History*, Cambridge, 1998.
- BEAUCAMP J., *Le statut de la femme à Byzance (4<sup>e</sup>-7<sup>e</sup> siècle)*, I. *Le droit impérial*, II. *Les pratiques sociales*, Paris, 1990.

- BECHMANN A., *Das 'ius postliminii' und die 'Lex Cornelia'*, Erlangen, 1872.
- BEGGIATO M., *Sulla condizione giuridica del concepito, con speciale riguardo al procurato aborto*, in *Diritto@Storia*, XVIII, 2021, 1-31.
- BEGGIATO M., *Considerazioni sull'emersione della recidiva in età tardoantica*, in *Tesserae Iuris*, III.2, 2022, 3-63.
- BELLEN H., *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden, 1971.
- BELLONI G.G., *Monete da Augusto a Traiano*, in *ANRW*, II.1, Berlin - New York, 1974, 997-1144.
- BELTRAMI L., *Properzio 4,4: la colpa della vestale*, in *Tredici secoli di elegia latina. Atti del Convegno Internazionale (Assisi, 22-24 aprile 1988)*, a cura di G. Catanzaro e F. Santucci, Assisi, 1989, 267-272.
- BELTRAMI L., *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari, 1998.
- BÈMONT C., *Les enterrés vivants du Forum Boarium. Essai d'interprétation*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, LXXII, 1960, 133-146.
- BENGTSON H., *Marcus Antonius, Triumvir und Herrscher des Orients*, München, 1977.
- BERNARD SEGARRA L., *La posición jurídica de la mujer con relación a los delitos de raptó, estupro, violación y adulterio en el edictio de Teodorico*, in *Annuario de Faculdade de Dereito da Universidade de Coruña*, XXII, 2018, 21-53.
- BETTINAZZI M., *La legge nelle declamazioni quintilianee. Una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della 'lex Iunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis'*, Saarbrücken, 2014.
- BETTINI M., *Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo, immagini dell'anima*, Roma, 1986 (rist. 2019).
- BETTINI M., *Il divieto fino al 'sesto grado' incluso nel matrimonio romano*, in *Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986 (Paris, Maison des sciences de l'homme)*, Roma, 1990, 27-52.
- BETTINI M., *La storia di Orazia*, in *'Primordia urbium'. Forme e funzioni dei miti di fondazione del mondo antico*, Como, 1988, 9-30.
- BETTINI M., *Affari di famiglia: la parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna, 2009.
- BETTINI M. - BORGHINI A., *Il bambino e l'eletto. Logica di una peripezia culturale*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, III, Pisa, 1979, 121-153.
- BIANCHI P., *'Iura-leges'. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007.
- BIANCHINI M., *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio Romano*, Milano, 1964.
- BIAVASCHI P., *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel 'Breviarium Alaricianum': il titolo 'De accusationibus et inscriptionibus'*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme*

- processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. II, *Studi sulle fonti*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2015, 111-160.
- BICCARI M.L., *Dalla pretesa giudiziale alla 'narratio' retorica (e viceversa). Spunti di riflessione sulla formazione dell'avvocato romano e la sua azione*, Torino, 2017.
- BIGGI E., *Venere a Roma: la prostituta italica*, in *Gli affanni del vivere e del morire. Schiavi, soldati, donne, bambini nella Roma imperiale*, a cura di N. Criniti, Brescia, 1991, 73-88.
- BIONDI B., *La 'poena adulterii' da Augusto a Giustiniano*, in *Studi Sassaresi. Scritti di diritto ed economia in onore di F. Mancaleari*, XVI, Sassari, 1938, 69-96, ora in *Scritti giuridici di diritto romano*, II, Milano, 1965, 47-80.
- BIONDI B., *Successione testamentaria. Donazioni. Trattato di diritto romano*, a cura di E. Albertario, Milano, 1943,
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, I. *Orientamento religioso della legislazione*, Milano, 1952.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, II. *Fonti - diritto pubblico - penale - processuale civile*, Milano, 1953.
- BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, III. *La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico*, Milano, 1954.
- BIONDI B., *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee nel bimillenario della nascita*, 1939, 141-262, ora in *Scritti giuridici*, II, Milano, 1965, 77-188.
- BIONDI B., *Leges populi romani*', in *'Acta divi Augusti'*, I, Romae, 1946, 103-223, ora in *Scritti giuridici*, II. *Diritto romano. Fonti - diritto pubblico - penale - processuale civile*, Milano, 1965, 189-306.
- BLEICKEN J., *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962.
- BLOCH R., *Les prodiges dans l'antiquité classique*, Paris, 1963.
- BODEL J., *Punishing Piso*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 43-63.
- BOËLS-JANSSEN N., *La vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque*, Rome, 1993.
- BOËLS-JANSSEN N., *Le double mythe de la 'Bona Dea'*, in *Epiphania: études orientales, grecques et latines offertes à Aline Pourkier*, Paris, 2008, 273-295.
- BOESCH S., *Gajano, Un'agiografia per la storia*, Viella, 2020.
- BOLDRINI S., *Verginità delle vestali: la prova*, in *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del Convegno (Pesaro, 28-30 aprile 1994)*, a cura di R. Raffaelli, Ancona, 1995, 295-300.
- BONA F., *'Postliminium in pace'*, in *SDHI*, XXI, 1955, 249-275.
- BONFANTE G., *Fémmina e donna*, in *'Studia Philologica et Litteraria in honorem' L. Spitzer*, A.G. Hatcher e K.L. Selig (edited by), Bern, 1958, 77-109.
- BONFIGLIO B., *Punti di vista. In margine a Tac. 'ann.' 3.36*, in *Labeo*, XLV, 1999, 65-75.

- BONIN F., *Evoluzione normativa e 'ratio legum'. Qualche osservazione sulla legislazione matrimoniale augustea*, in *BIDR*, CXI, 2017, 273-297.
- BORGHARDT D., *Kraft und Bewegung. Zur Mechanik, Ästhetik und Poetik in der Antikenrezeption der Frühen Neuzeit*, Hamburg, 2021.
- BOTSFORD G.W., *The Roman Assemblies. From their Origin to the End of the Republic*, New York, 1909.
- BOTTA F., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996.
- BOTTA F., *'Stuprum per vim illatum', 'iniuria in corpus raptus'. Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche tra terzo e nono secolo D.C.*, in *Jus Antiquum*, II.10, 2002, 129-156.
- BOTTA F., *'Per vim inferre'. Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino*, Cagliari, 2004 (capitolo dal titolo *'stuprum per vim'*), 21-77, poi in ID., *'Stuprum per vim illatum'. Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano*, in *Violenza sessuale e società antiche. Profili storico-giuridici*, a cura di F. Lucrezi, F. Botta e G. Rizzelli, Lecce, 2016, 87-157 (come capitolo dal titolo *'Stuprum per vim illatum'. Violenza e crimini sessuali nelle fonti giuridiche dall'età classica a Giustiniano*).
- BOTTA F., *Ancora in tema di 'accusatio adulterii' del 'minor XXV annis'*, in *'Fides Humanitas Ius'. Studi in onore di L. Labruna*, I, Napoli, 2007, 439-463.
- BOTTA F., *Ecl. 17,21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra i coniugi*, in *Studi per G. Nicosia*, II, Milano, 2007, 67-106.
- BOTTA F., *Opere giurisprudenziali 'de publicis iudiciis' e 'cognitio extra ordinem' criminale*, in *Studi in onore di R. Martini*, I, Milano, 2008, 281-322.
- BOTTA F., *Donne e processo criminale. Le regole dell'accusa pubblica*, in *Donne e diritto. Un dibattito*, a cura di M. Masia - M.V. Sanna, Cagliari, 2019, 77-88.
- BOTTA F., *Il marito 'adulter'. Attorno alla rilevanza giuridica dei 'mariti mores' in età classica (e a un recente scritto)*, in *TSDP*, XIII, 2020, 2036-2528.
- BOTTA F., *'Nemica del marito, ostile alla natura': l'aborto entro e fuori il matrimonio negli ordinamenti dell'Impero d'Occidente*, in *Jus-Online*, VI, 2020, 1-33.
- BRANCA G., voce *Adulterio*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 619-621.
- BRAND C.E., *Roman Military Law*, Austin - London, 1968.
- BRASIELLO U., *La repressione penale in diritto romano*, Napoli, 1937.
- BRASIELLO U., voce *Incesto (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1962, 499-500.
- BRASIELLO U., *Sulla ricostruzione dei crimini in diritto romano. Cenni sulla evoluzione dell'omicidio*, in *SDHI*, XLII, 1976, 246-264.
- BRAVO BOSCH M.J., *Mujeres y símbolos en la Roma republicana. Análisis jurídico-histórico de Lucrecia y Cornelia*, Madrid, 2017.

BRECHT C.H., *'Perduellio'.* Eine Studie ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik, München, 1938.

BRECHT C.H., *'Perduellio' und 'crimen maiestatis'*, in ZSS, LXIV, 1944, 354-359.

BRESCIA G., *Declamazione e mito*, in *La declamazione latina. Prospettive a confronto sulla retorica di scuola a Roma antica*, a cura di M. Lentano, Napoli, 2015, 175-209.

BRESCIA G., *La 'paelex' e Giunone tra diritto e mito*, in *Numa. I culti, i confini, l'omicidio*, a cura di L. Garofalo, Bologna, 2022, 91-126.

BRESCIA G. - LENTANO M., *Le ragioni del sangue. Storie di incesto e fratricidio nella declamazione latina*, Napoli, 2009.

BRINI G., *Matrimonio e divorzio nel diritto romano. Il primo divorzio nel diritto romano*, II, Bologna, 1888.

BROUGHTON T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York, 1951.

BROUWER H.H.J., *'Bona dea'. The Sources and a Description of the Cult*, Leiden - New York - København - Köln, 1989.

BROWNMILLER S., *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, 1976.

BRUNT P.A., *The 'fiscus' and its Development*, in JRS, LVI, 1966, 75-91.

BRUTTI M., *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano, 1973.

BUCKLAND W.W., *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge, 1970.

BUNSON M., *Encyclopedia of the Roman Empire. Revised Edition*, New York, 1994.

BUONOCUORE M., *Epigrafia anfiteatrale dell'Occidente Romano*, III. 'Regiones Italiae' IV-V. 'Sicilia, Sardinia et Corsica', Roma, 1992, 18-26 (come capitolo del libro dal titolo '*Senatus consultum*' di *Larinum*'), anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino*, II. ('*curavit*'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 681-689.

BURDESE A., *Recensione a G. RIZZELLI, 'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997 in SDHI, LXIII, 1997, 555-566 ora in *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2009, 225-244.

BURDESE A., *Recensione a P. FERRETTI, Complicità e furto nel diritto romano*, Milano, 2005, in SDHI, LXXIII, 2007, 533-543, ora in *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, II, a cura di L. Garofalo, Padova, 2009, 603-620.

CADOUX C.J., *The Early Church and the World. A History of the Christian Attitude to Pagan Society and the State down to the Time of Constantinus*, Edinburgh, 1925.

CAMIA F., *Traci 'romani': diffusione della 'civitas' e 'romanizzazione' nei centri costieri della Tracia*, in *I Traci tra geografia e storia. 'Aristonothos'. Scritti per il Mediterraneo antico*, IX, Trento, 2015, 109-127.

- CANTARELLA E., *Adulterio, omicidio legittimo e causa d'onore in diritto romano*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 243-274, ora in *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976, 161-204 (come capitolo dall'omonimo titolo).
- CANTARELLA E., *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano, 1976.
- CANTARELLA E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, 1981 (rist. 1985).
- CANTARELLA E., *Recensione a L. PEPPE, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, in *Iura*, XXXVI, 1984, 136-143.
- CANTARELLA E., *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Roma, 1988.
- CANTARELLA E., *La vita delle donne*, in *Storie di Roma. Caratteri e morfologie*, IV, a cura di E. Gabba e A. Schiavone, Torino, 1989, 557-608.
- CANTARELLA E., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano, 1998.
- CANTARELLA E., *Ripudio, sacertà, condizione femminile: a partire da una recente interpretazione di Plut., Rom. 22*, in *Mélanges en l'honneur de C.A. Cannata*, Bâle - Genève - München, 1999, 15-23, ora in *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Milano, 2011, 619-630.
- CANTARELLA E., *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2005.
- CANTARELLA E., *Gli amori degli altri. Tra cielo e terra, da Zeus a Cesare*, Milano, 2018.
- CAPOZZA M., *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana. Dal 501 al 184 a. Cr.*, I, Roma, 1966.
- CARANDINI A. (a cura di), *La leggenda di Roma*, III. *La costituzione. Morfologia e commento di P. Carafa, M. Fiorentini e U. Fusco*, Milano, 2011.
- CARRANDI J.P., *El 'suplicium more maiorum': la 'lex horrendi carminis'*, in *Anuario de Facultade de Dereito da Universidade de Coruña*, XXXIII, 2019, 287-305.
- CARRO V., *'... et ius et aequom postulas ...': studio sull'evoluzione del significato di 'postulare'*, Napoli, 2006.
- CASAVOLA F., *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980.
- CASAVOLA F., *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, II.15, Berlin - New York, 1976, 132-175.
- CASCIONE C., *'Tresviri capitales'. Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999.
- CASCIONE C., *Matrone 'vocatae in ius': tra antico e tardoantico*, in *Index*, XL, 2012, 238-243.
- CASCIONE C., *L'interdiction de boire du vin dans le monde antique. Anthropologie et droit*, in *Homenaje al Profesor A. Torrent*, Madrid, 2016, 113-124.

- CASCIONE C., *Il senato poetico. Appunti sul senato romano nella poesia latina fino a Lucano, in Rappresentazione e uso dei 'senatus consulta' nelle fonti letterarie della repubblica e del primo principato*, a cura di A. Balbo, P. Buongiorno ed E. Malaspina, Stuttgart, 2018, 299-320.
- CASTELLI G., *Il concubinato e la legislazione augustea*, in *BIDR*, XXVII, 1914, 55-71, ora in *Scritti giuridici*, a cura di E. Albertario, Milano, 1923, 143-163.
- CASTELLO C., *In tema di matrimonio e concubinato nel mondo romano*, Milano, 1940.
- CASTELLO C., *Studi sul diritto familiare e gentilizio romano*, Milano, 1942.
- CASTELLO C., *Assenza d'ispirazione cristiana in C.Th. 3.16.1*, in *Religion, société et politique. Mélanges en hommage a J. Ellul*, Parigi, 1983, 203-212.
- CASTELLO C., *Lo 'status' personale dei fidanzati nel diritto romano della fine della repubblica e del principato*, in *Estudios en homenaje al Profesor J. Iglesias*, III, Madrid, 1988, 1165-1178, ora in *Scritti scelti di diritto romano. 'Servi filii nuptiae'*, Genova, 2002, 485-498.
- CASTELLO C., *Cenni sulla repressione del reato di magia dagli inizi del Principato a Costanzo II*, in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 665-693.
- CASTRITIUS H., *Zu den Frauen der Flavier*, in *Historia*, XVIII, 1969, 492-502.
- CAVAGGIONI F., *'Mulier rea'. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma Repubblicana*, Venezia, 2004.
- CAVAGGIONI F., *'Leges sacrae' e problemi di storia e diritto nella persecuzione dei reati sessuali femminili, in Riflessioni su storia e diritto di Roma antica*, a cura di L. Garofalo, Padova, 2005, 73-96.
- CECCHIN S.A., *Letteratura e realtà: la donna in Giovenale (analisi della VI satira)*, in *La donna nel mondo antico. Atti del II Convegno nazionale di studi (Torino, 18-20 aprile 1988)*, a cura di R. Uglione, Torino, 1989, 141-164.
- CENERINI F., *Messalina e il suo matrimonio con C. Sillio*, in *'Augustae'. Machtbenusste Frauen am römischen Kaiserhof? Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis*, II. *Akten der Tagung in Zürich 18-20.9.2008*, herausgegeben von A. Kolb, Berlin, 2010, 179-191.
- CENERINI F., *Sessualità e 'imperium': la trasgressione femminile alla fine dell'età repubblicana*, in *Lactora*, XVIII, 2012, 99-111.
- CENERINI F., *Dive e donne. Mogli, madri, figlie e sorelle degli imperatori, da Augusto a Commodo*, Imola (BO), 2013.
- CENERINI F., *Le 'matronae' diventano 'Augustae': un nuovo profilo femminile*, in *'Matronae in domo et in re publica agentes'. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia (16-17 ottobre 2014)*, a cura di F. Cenerini e F. Rohr Vio, Trieste, 2016, 23-49.
- CENTOLA D.A., *Brevi note a proposito di D. 48.8.3.2 e PS. 5.23.14*, in *'Fides Humanitas Ius'. Studi in onore di L. Labruna*, II, Napoli, 2007, 955-962.
- CERAMI P., *'Tabernae deversoriae'. Settore economico e regime giuridico nel periodo imprenditoriale*, in *Studi in onore di A. Metro*, a cura di C. Russo Ruggeri, I, Milano, 2009, 451-482.

- CERAMI P., *'Accusatores populares', 'delatores', 'indices'. Tipologia dei "collaboratori di giustizia" nell'antica Roma*, in *AUPA*, XLV.1, 1998, 121-137, poi in *Index*, XXVI, 1998, 117-148, ora anche in *La collaborazione processuale: le radici romane*, in *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, a cura di P. Cerami, G. Di Chiara e M. Miceli, Torino, 2003, 249-285.
- CERVENCA G., *Appunti sui 'libri singularis de adulteriis' di Papiniano e di Paolo*, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano, 1971, 395-416.
- CHAMPLIN E., *The Richest Man in Spain*, in *ZPE*, CXCVI, 2015, 277-295.
- CHAUSSON F., *'Domitia Longina': reconsidération d'un destin impérial*, in *Journal des savants*, I, 2003, 101-129.
- CHAUSSON F., *Empereurs et sénateurs aux II<sup>e</sup>-III<sup>e</sup> siècles: quelques remarques sur des réseaux de parenté*, in *Prosopographie des Römischen Kaiserreichs. Ertrag und Perspektiven. Kolloquium aus Anlass der Vollendung der 'Prosopographia Imperii Romani'*, herausgegeben von W. Eck und M. Heil, Berlin - Boston, 2017, 133-154.
- CHAUSSON F., *Fabia Numantina*, in *Le forme municipali in Italia e nelle province occidentali tra i secoli I a.C. e III d.C. Atti della 'XXI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain' (Campobasso, 24-26 settembre 2015)*, a cura di S. Evangelisti e C. Ricci, Bari, 2017, 265-277.
- CHILTON C.W., *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, in *JRS*, XLV, 1955, 73-81.
- CHIUSI T.J., *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle donne*, VI-VII, 2010-2011, 89-105.
- CICCOTTI E., *Donne e politica negli ultimi anni della repubblica romana*, Napoli, 1895 (rist. 1985).
- CICHORIUS C., *Römische Studien*, Leipzig, 1922.
- CIVELLO G., *Il principio del 'sibi imputet' nella teoria del reato. Contributo allo studio della responsabilità penale per fatto proprio*, Torino, 2017.
- CLAUSS M., *Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich*, München - Leipzig, 2001.
- CLOUD J.D., *The text of the Digest XLVIII, 4 'Ad Legem Iuliam Maiestatis'*, in *ZSS*, LXXX, 1963, 206-232.
- CLOUD J.D., *The Primary Purpose of the 'lex Cornelia de sicariis'*, in *ZSS*, LXXXVI, 1969, 255-286.
- COARELLI F., *'Argentum signatum'. Le origini della moneta d'argento a Roma*, Roma, 2013.
- COGITORE I., *La légitimité dynastique d'Auguste à Néron à l'épreuve des conspirations*, Roma, 2002.
- COHN M., *Beiträge zur Bearbeitung des römischen Rechts*, I.2, Berlin, 1880.
- CONESA NAVARRO P.D. - GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R., *'Honestas mors'. Suicidas y muertes inducidas de mujeres en la antigua Roma*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal* (editoras), R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch, Valencia, 2016, 585-609.
- CONSOLINO F.E., *Elena, la locandiera*, in *Roma al femminile*, a cura di A. Fraschetti, Roma - Bari, 1994, 187-212.



- COOLEY A., *The Moralizing Message of the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, in *Greece & Rome*, XLV.2, 1998, 199-212.
- COPPA-ZUCCARI P., *La 'compensazione delle colpe'*, Modena, 1909.
- CORBETT P.E., *The Roman Law of Marriage*, Oxford, 1930.
- CORBINO A., *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in *Index*, XL, 2012, 155-164.
- CORNELL T.J., *Some Observations on the 'crimen incesti'*, in *Le délit religieux dans la cité antique (Table ronde, Rome, 6-7 avril 1978)*, Roma, 1981, 27-37.
- CORRE N., *La prière secrète du pontife ou Silence et murmure, des gestes vocaux signifiants dans la tradition religieuse romaine*, in *Revue belge de philologie et d'histoire (Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis)*, XCV, 2017, 39-58.
- CORRIGAN K., *'Virgo' to 'Virago': Medea in the Silver Age*, Cambridge, 2013.
- COSTA E., *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna, 1921.
- COSTA E., *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna, 1927.
- COSTANTINO F., *Processi e suicidi nell'età di Tiberio*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 237-247.
- CRAMER F.H., *Astrology in Roman Law and Politics*, Philadelphia, 1954.
- CRAWFORD J.W., *M. Tullius Cicero: The Lost and Unpublished Orations*, Göttingen, 1984.
- CRIFÒ G., voce *Asilo (diritto di)*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 191-226.
- CRIFÒ G., *Ricerche sull' 'exilium' nel periodo repubblicano*, I, Napoli, 1961.
- CRIFÒ G., *Alcune osservazioni in tema di 'provocatio ad populum'*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 288-295.
- CRISTOFOLI R., *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus*, LXXIV.2, 2015, 386-406.
- CURSI M.F., *La struttura del 'postliminium' nella repubblica e nel principato*, Napoli, 1996.
- CURSI M.F., *'Captivitas' e 'capitis deminutio'. La posizione del 'servus hostium' tra 'ius civile' e 'ius gentium'*, in *Iuris Vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, II, Napoli, 2001, 295-340.
- D'AMATI L., *'Matrimonium' e 'postliminium'. Brevi considerazioni*, in *Revista de Faculdade de Dereito*, XCVIII, 2003, 43-56.
- D'AMATI L., *'Civis ab hostibus captus'. Profili del regime classico*, Milano, 2004.
- D'AMBRA E., *Roman Women*, New York, 2007.
- D'AMBRA E., *Mode and Model in the Flavian Female Portrait*, in *American Journal of Archeology*, CXVII.4, 2013, 511-525.
- D'IPPOLITO M. - LUCREZI F., *Profilo storico istituzionale di diritto romano*, Napoli, 2012 (rist. 2018).

- D'ONOFRIO G., *Baccanali. Religione e politica nell'antica Roma*, Firenze, 2001.
- D'ORS A., *Cleopatra ἡ 'uxor' de Marco Antonio?*, in *AHDE*, XLIX, 1979, 639-642.
- D'ORS A., *Contribuciones a la historia del 'crimen falsi'*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, Milano, 1971, 527-558.
- DALLA D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano, 1978.
- DALLA D., *'Ubi Venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Bologna, 1987.
- DAMON C., *The Trial of Cn. Piso in Tacitus's 'Annales' and the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre': New Light on Narrative Technique*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 143-162.
- DAUBE D., *The Accuser under the 'Lex Julia de Adulteriis'*, in Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 43800 Απριλίου 1953), Τόμος Β', Ανακοινώσεις: Β' Δίκαιον - Γ' Θεολογία - Δ' Ιστορία, εκδιδόμενα επιμελεία Στ. Κυριακίδου, Α. Ξυγγόπουλου, και Π. Ζέπου, 1956, 8-21, ora in *Collected Studies in Roman Law*, I, herausgegeben von D. Cohen und D. Simon, Frankfurt am Main, 1991, 561-573.
- DAUBE D., *The 'lex Iulia' concerning adultery*, in *Irish Jurist*, VII.2, 1972, 373-380, ora in *Collected Studies in Roman Law*, I, herausgegeben von D. Cohen und D. Simon, Frankfurt am Main, 1991, 1267-1276.
- DE CASTRO-CAMERO R., *El 'crimen maiestatis' a la luz del 'senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, Sevilla, 2000.
- DE CRISTOFARO C., *'Impudicus'. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, Napoli, 2022.
- DE DOMINICIS M.A., *Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48 5 27 [26] pr.)*, in *SDHI*, XVI, 1950, 221-253.
- DE DOMINICIS M.A., *Contributo allo studio delle fonti papiniane d'età postclassica*, in *Studi in onore di P. de Francisci*, IV, Milano, 1956, 319-341.
- DE DOMINICIS M.A., *D. 48 5 12 § 7. (A proposito dell'"accusatio adulterii" della sponsa «iure mariti»*, in *AG*, CLXX-CLXXI, 1966, 34-39.
- DE DOMINICIS M.A., *Spunti in tema di 'patria potestas' e cognazione*, in *Studi in onore di A. Segni*, I, Milano, 1967, 569-611.
- DE FRESQUET R., *Du tribunal de famille chez les romains*, in *RHDE*, I, 1855, 125-147.
- DE MARCHI A., *Il culto privato di Roma antica*, I. *La religione nella vita domestica. Iscrizioni e offerte votive*, Milano, 1896.
- DE MARINI AVONZO F., *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano, 1957.
- DE MARTINO F., *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937.
- DE MARTINO F., *L'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, in *SDHI*, III, 1937, 387-418, ora in *Diritto e società nell'antica Roma*, I, a cura di A. Dell'Agli e T. Spagnuolo Vigorita, Roma, 1979,

- 424-459, ma anche in *Diritto economia e società nel mondo romano con una nota di lettura di F. d'Ippolito*, II, Napoli, 1996, 1-32.
- DE RUGGIERO E., voce *Aedilitas*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, I, Roma, 1886, 387-389.
- DE RUGGIERO E., voce *Aedilitas*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I.2, Milano, 1912, 265-268.
- DE SANCTIS G., *Storia dei romani*, IV. *La fondazione dell'impero. Vita e pensiero nell'età delle grandi conquiste*, I.2, Firenze, 1953.
- DE SANCTIS G., *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 171-214.
- DE VISSCHER F., *La carrière et le testament d'un préfet du prétoire de Tibère*, in *BAB*, XLIII, 1957, 176-178.
- DE VIVO A., *L'exitus di Valerio Asiatico (Tac. 'ann.' 11.3.2)*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, III, Napoli, 2007, 1459-1466.
- DE VIVO A., *Oratoria da camera. Il processo 'intra cubiculum' di Valerio Asiatico (Tac. 'ann.' XI 1-3)*, in *Discorsi alla prova. Atti del Quinto Colloquio italo-francese. Discorsi pronunciati, discorsi ascoltati: contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa (Napoli - S. Maria di Castellabate [Sa], 21-23 settembre 2006)*, a cura di G. Abbamonte, L. Miletti e L. Spina, Napoli, 2009, 15-25.
- DEGL'INNOCENTI PIERINI R., *'Luditur in castris': un prologo per Lucrezia*, in *Paideia*, LXXVII, 2017, 127-139.
- DEL BASSO E., *'Virgines Vestales'*, in *ANA*, LXXXV, 1974, 161-249.
- DEMOUGIN S., *L'Ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, in *Collection de l'École Française de Rome*, CVIII, Roma, 1988, 555-585, anche come estratto autonomo dal titolo *La definizione della parentela equestre secondo il 'senatus consultum' di Larino*, in *Epigrafi di Larino*, II, ('curaviš'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 575-596.
- DERLIEN J., *Asyl. Die religiöse und rechtliche Begründung der Flucht zu sackralen Orten in der griechisch-römischen Antike*, Marburg, 2003.
- DESANTI L., *Osservazioni sul matrimonio riparatore nelle fonti retoriche e nelle fonti giuridiche*, in *Atti del Seminario romanistico gardesano (Gargnano, 22-25 ottobre 1985)*, III, Milano, 1988, 317-330.
- DESANTI L., *Vestali e vergini cristiane*, in *AUFE*, II, 1988, 215-231, ora in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 473-488.
- DI BELLA F., *Centocinquanta biografie di donne romane. Dalle origini al I secolo d.C.*, Roma, 2013.
- DI BELLA F., *La donna nella storia e nella società romana. Da Romolo all'età di Nerone<sup>2</sup>*, Macerata, 2015.
- DI CINTIO L., *Sulle 'Interpretationes' a 'Codex Theodosianus' 9.1.3 e 9.7.4*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, XI, 2011, 1-24.

- DI CINTIO L., *'Pater patriae' e 'maiestas'. Un possibile nuovo modello normativo*, in *Iura & Legal Systems*, VI.2, 2019, 9-20.
- DI MAURO TODINI A., *'Medicamentarius', una denominazione insolita. Brevi considerazioni a proposito di CTh. 3.16.1*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 343-382.
- DI PINTO L., *Il procurato aborto nel pensiero dei giuristi severiani*, in *Koinonia*, XXXVII, 2013, 317-348.
- DI SALVO S., *Dal diritto romano. Percorsi e questioni*, Torino, 2013.
- DI TROLIO G., *Le 'leges regiae' in Dionigi d'Alicarnasso<sup>2</sup>*, Napoli, 2019.
- DICKIE M.W., *Magic and Magicians in the Greco-Roman World*, London - New York, 2001.
- DICKIE M.W., *Magic in the Roman Historians*, in *Magical Practice in the Latin West. Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza, 30 Sept. - 1 Oct. 2005*, R.L. Gordon and F.M. Simón (edited by), Leiden, 2010, 79-104.
- DIMATTEO G., *La 'pena d'infamia' e l'inibizione dello 'ius accusandi'. Le norme e le argomentazioni in tema di infamia delle Declamazioni minori 250, 263, 265 e 275*, in *Le Declamazioni minori dello pseudo - Quintiliano: Discorsi immaginari tra Letteratura e Diritto*, a cura di A. Casamento, D. Van Mal-Maeder, L. Pasetti, Bologna, 2016, 47-62.
- DIXON S., *The Roman Mother*, London - Sydney, 1988.
- DOMINGO R., *'Sponsio in probrum'*, in *SDHI*, LV, 1989, 419-422.
- DONADIO N., *'Iudicium domesticum', riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla 'patria potestas'*, in *Index*, XL, 2012, 175-195.
- DONADIO N., *'Documentum supplicii' e 'documentum criminis'. Il corpo del reo tra precetto e sanzione nel mondo antico*, Napoli, 2017.
- DONALDSON I., *The Rapes of Lucretia. A Myth and Its Transformations*, Oxford, 1982.
- DONALDSON J., *Woman. Her position and Influence in Ancient Greece and Rome, and Among the Early Christians*, Frankfurt am Main, 1984.
- DONATUTI G., *Due questioni relative al computo del tempo*, in *BIDR*, LXIX, 1966, 31-46.
- DOREY T.A., *Cicero, Clodia, ant the 'pro Caelio'*, in *Greece & Rome*, V.2, 1958, 175-180.
- DREHER M., *Die Ursprünge des Kirchenasyls und die Gesetzgebung*, in *Staatlichkeit und politisches Handeln in der römischen Kaiserzeit*, herausgegeben von H.-U. Wiemer, Berlin - New York, 2006, 151-174.
- DRIJVERS J.W., *Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross*, Leiden - New York 1992.
- DRIJVERS J.W., *Augusta, the Cross and the Myth. Some New Reflections*, in *Millennium*, VIII, 2011, 125-174.

- DUMÉZIL G., *Iuppiter et les 'Vinalia'*. Le mythe des 'Vinalia priora': 'inter extra caesa et porrecta'. *Quaestiones indo-italicae*, in *REL*, XXXIX.16, 1961, 261-274.
- DUMONT J.C., *'Servus'. Rome et l'Esclavage sous la République*, Roma, 1987.
- ECK W., *Die Täuschung der Öffentlichkeit - oder: Die «Unparteilichkeit» des Historikers Tacitus*, in *Antike und Abendland*, XLVI, 2000, 190-206.
- ECK W. - CABALLOS A. - FERNÁNDEZ F., *Das 'senatus consultum' de Cn. Pisone Patre*, München, 1996.
- EDER W., *'Servitus publica'*, Wiesbaden, 1980.
- EISENLOHR CH.F.M., *Die 'Provocatio ad Populum'*: Ein Beitrag zur Geschichte des römischen Strafrechts und Strafverfahrens, Frankfurt am Main, 1858.
- EMMELIUS D., *Das 'Pomerium'*. Geschriebene Grenze des antiken Rom, Göttingen, 2021.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Adulter*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 10-11.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Adulteräre*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 10-11.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Alter*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 22-23.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Medeor*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 392.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Probrum*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 537.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Stuprum*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 659.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Venēnum*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 719.
- ERNOUT A. - MEILLET A., voce *Venus*, in *Dictionnaire etymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 721-722.
- ESMEIN A., *Le délit d'adultère à Rome et la loi Julia de adulteriis*, in *Mélanges d'histoire du droit et de critique*, Paris, 1886, 71-169.
- ESPLUGA X., *Tra leggi morali e ragioni politiche: le accuse d'incesto nella prima età imperiale*, in *Oralità, scrittura, potere: Sardegna e Mediterraneo tra Antichità e Medioevo*, a cura di L. Tanzini, Roma, 2020, 83-98.
- FABBRINI F., voce *Tribuni plebis*, in *Noviss. dig. it.*, XIX, Torino, 1973, 778-792.
- FABRICIUS E., *Über die 'lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia'*, Nikosia (Cyprus), 2016.
- FADDA C., *Concetti fondamentali del diritto ereditario romano*, I, Milano, 1949.

- FALCON M., *Paricidas esto'. Alle origini della persecuzione dell'omicidio*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 191-274.
- FALCON M., *L'omicidio nelle leggi di Numa*, Padova, 2022.
- FAMIGLIETTI G., *Ex Ruffo leges militares'*, Milano, 1980.
- FANIZZA L., *Il senato e la prevenzione del 'crimen repetundarum' in età tiberiana*, in *Labeo*, XXIII, 1977, 36-53.
- FANIZZA L., *Delatori e accusatori. L'iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma, 1988.
- FANIZZA L., *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma, 1992.
- FARGNOLI I., *Profili giuridici dell'attività teatrale a Roma*, in *La tutela dei 'beni culturali' nell'esperienza giuridica romana*, a cura di F. Fasolino, Milano, 2020, 125-147.
- FAYER C., *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Parte prima*, Roma, 1994.
- FAYER C., *La 'familia' romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Concubinato. Divorzio. Adulterio. Parte terza*, Roma, 2005.
- FAYER C., *'Meretrix'. La prostituzione nell'antica Roma*, Roma, 2013.
- FAYER C., *La vita familiare dei romani antichi. Dalla nascita al matrimonio*, Roma, 2016.
- FERRARY J.-L., *Les origines de la loi de majesté à Rome*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, VIII, 1983, 556-572.
- FERRARY J.-L., *'Lex Cornelia de sicariis et veneficis'*, in *Athenaeum*, LXXIX, 1991, 417-434, ora come capitolo autonomo in *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia, 2012, 73-92.
- FERRARY J.-L., *Lois et procès de maiestata dans la Rome républicaine*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 223-249.
- FERRETTI P., *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano, 2005.
- FERRETTI P., *'Duo... Unum': Costantino e il Ripudio*, in *AUFE*, XXIII, 2009, 83-93.
- FERRETTI P., *'Nec consilium vel opem ferre sine dolo malo posse': Ulpiano e due casi di complicità senza dolo?*, in *Scritti per A. Corbino*, III, a cura di I. Piro, Tricase (LE), 2016, 1-23.
- FERRI G., *Consacrato alle potenze della Terra: la 'devotio'*, in *Terrantica*, a cura di M. Bettini e G. Pucci, Milano, 2015, 144-145.
- FERRI G., *La 'devotio'*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, Roma, 2017, 349-371.
- FERRINI C., *Diritto penale romano: esposizione storica e dottrinale*, in *Enc. dir. pen. it.*, I, Milano, 1905 (rist. anast. ed. 1976).
- FERRO L., *Orazia*, in *Miti romani. Il racconto*, a cura di L. Ferro e M. Monteleone, Torino, 2010, 170-175.

- FESTUGIÈRE A.J., *Ce que Tite-Live nous apprend sur les mystères de Dionysos*, in *MEFR*, LXVI, 1954, 79-99, ora in *Études de religion grecque et hellénistique*, Paris, 1972, 89-109.
- FIorentini M., *I giuristi romano leggono Omero. Sull'uso della letteratura colta nella giurisprudenza classica*, in *BIDR*, CVII, 2013, 167-197.
- FIORI R., *'Materfamilias'*, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 455-498.
- FIORI R., *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996.
- FIORI R., *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR*, CV, 2011, 197-233, anche in *'Ubi tu Gaius'. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 4-7 giugno 2008)*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2014, 323-366.
- FIORI R., *Ordalie e diritto romano*, in *Iura*, LXV, 2017, 1-128.
- FIORI R., *Il 'crimen' dell'Orazio superstite*, in *Iura*, LXVIII, 2020, 35-76.
- FIORI R., *Il divieto per le donne di bere vino: legge o precedente giudiziale?*, in *LAWINE. Commercio e consumo del vino nel mondo antico. Aspetti giuridici, Atti del simposio internazionale (Napoli, 17-18 gennaio 2019)*, Napoli, 2020, 39-57.
- FISCHER J., *'Folia ventris turbata'. Sibyllinische Orakel und der Gott Apollon zwischen später Republik und augusteischem Principat*, Göttingen, 2002.
- FLEMMING R., *'Quae corpore quaestum facit': The Sexual Economy of Female Prostitution in the Roman Empire*, in *JRS*, LXXXVIII, 1998, 38-61.
- FORCELLINI Æ., voce *Ābortĭo*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voce *Ābortĭum*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voce *Ābortĭvus*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voce *Āborto*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voce *Ābortum*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voce *Ābortus*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 15-16.
- FORCELLINI Æ., voci *Ādultĕr et ādultĕra*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 79.
- FORCELLINI Æ., voce *Ādultĕrĭo*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 79-80.
- FORCELLINI Æ., voce *Ādultĕrĭum*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, I, Patavii, 1831, 79-80.
- FORCELLINI Æ., voce *Stūpro*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, IV, Patavii, 1835, 197-198.
- FORCELLINI Æ., voce *Stūprum*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, IV, Patavii, 1835, 197-198.
- FORCELLINI Æ., voce *Vĕnĕfĭcĭum*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, IV, Patavii, 1835, 410-411.
- FORCELLINI Æ., voce *Vĕnĕfĭcus*, in *'Lexicon totius Latinitatis'*, IV, Patavii, 1835, 410-411.

- FORCELLINI Æ., voce *Vēnēno*, in *Lexicon totius Latinitatis*, IV, Patavii, 1835, 410-411.
- FORCELLINI Æ., voce *Vēnēnum*, in *Lexicon totius Latinitatis*, IV, Patavii, 1835, 410-411.
- FORMIGONI CANDINI W., *In margine al divieto di torturare gli schiavi 'in caput domini'*, in *AUFE*, II, 1988, 61-73.
- FORMIGONI CANDINI W., *Ne lenones sint in ullo loco reipublicae Romanae*, in *AUFE*, V.4, 1990, 97-127.
- FORSYTH P.Y., *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix*, XXIII.2, 1969, 204-207.
- FRANCHI R., *Dalla Grande Madre alla Madre. La maternità nel mondo classico e cristiano: miti e modelli*, II. Roma, Alessandria, 2019.
- FRANCHINI L., *I reati associativi*, in *Diritto penale, I. Profili generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 565-641.
- FRANCIOSI G., *Clan gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*<sup>3</sup>, Napoli, 1983.
- FRANCIOSI G., *Famiglia e persone in Roma Antica. Dall'età arcaica al Principato*, Torino, 1995.
- FRANCIOSI G., *Leges regiae*, Napoli, 2003.
- FRANCO C., *La donna e il triumviro. Sulla cosiddetta 'laudatio Turiae'*, in *Matronae in domo et in re publica agentes'. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda repubblica e primo impero. Atti del Convegno di Venezia (16-17 ottobre 2014)*, a cura di F. Cenerini e F. Rohr Vio, Trieste, 2016, 137-163.
- FRANTZEN M., *Mors voluntaria in reatu'. Die Selbsttötung im klassischen römischen Recht*, Göttingen, 2012.
- FRASCETTI A., *La sepoltura delle Vestali e la Città*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (Rome, 9-11 novembre 1982)*, Rome, 1984, 97-129.
- FRASCETTI A., *Roma e il Principe*, Roma - Bari, 1990.
- FRASCETTI A., *La 'damnatio memoriae' di Giulia e le sue sventure*, in *Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica*, a cura di A. Buonopane e F. Cenerini, Faenza, 2005, 13-25.
- FRAZER J.G. (edited and translated by), *Libri 'Fastorum, sex'. The 'Fasti' of Ovid*, III. *Commentary on Books 3 and 4*. Edinburgh, 2015.
- FREDIANI A. - PROSSOMARITI S., *Le grandi dinastie dell'antica Roma. Storie e segreti dagli Scipioni, ai Giulio Claudii, da Fabio Massimo a Costantino, i personaggi che hanno cambiato la storia della Città Eterna*, Roma, 2017.
- FREEMAN A., *The Consular Brothers os Sejanus*, in *AJPh*, LXXVI.1, 1955, 70-76.
- FRIER B.W. - MCGINN T.A.J., *A Casebook on Roman Family Law*, Oxford, 2004.



- FRUNZIO M., *Il leneliano titolo 'de furtis' dei libri 'ad Plantium' di Paolo*, in *Studi Urbinati*, LXVIII.1-2, 2017, 55-98.
- FUSCO S., *'Specialiter autem iniuria dicitur contumelia'*, Roma, 2020.
- GAGÉ J., *Apollon romain. Essai sur le culte d'Apollon et le développement du 'ritus Graecus' à Rome des origines à Auguste*, Paris, 1955.
- GAGÉ J., *'Matronalia'. Essai sur les dévotions et les organisations culturelles des femmes dans l'ancienne Rome*, Bruxelles - Berchem, 1963.
- GAGLIARDI L., *'Decemviri' e 'centumviri'. Origini e competenze*, Milano, 2002.
- GALIMBERTI A., *La rivolta del 42 e l'opposizione senatoria sotto Claudio*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 205-215.
- GALLINI C., *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari, 1970.
- GALLO A., *'Senatus consulta' ed 'edicta de Bacchanalibus': documentazione epigrafica e tradizione liviana*, in *Bollettino di Studi Latini*, XLVII.II, 2017, 519-540.
- GALLOTTA B., *Germanico*, Roma, 1987.
- GANDUR J.F.CH., *¿El cuerpo como mercancía? Fundamentos para una reflexión sobre el meretricio como disposición voluntaria del cuerpo humano a cambio de dinero: perspectiva histórica para una comprensión actual*, in *Actos de disposición del cuerpo humano. Tradición jurídica romanista y perspectivas contemporáneas*, A. Petrucci ed E. Santamaría Echeverría (eds.), Bogotá, 2020, 45-84.
- GARBARINO P., *Appunti sulla 'lex quisquis' (CTH. 9 14 3)*, in *BIDR*, CVII, 2013, 137-165.
- GARDNER J.F., *Women in Roman Law & Society*, London - Sidney, 1986.
- GARNSEY P., *Adultery Trials and the Survival of the 'Quaestiones' in the Severan Age*, in *JRS*, LVII.1-2, 1967, 56-60.
- GARNSEY P., *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970.
- GAROFALO L., *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne*, in *SDHI*, LII, 1986, 451-476, ora in *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*<sup>3</sup>, Padova, a cura di A. Burdese, 1997, 89-120.
- GAROFALO L., *'Aediles' e 'iudicia populi'*, in *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, a cura di A. Burdese, Padova, 1988, 45-84, ora in *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*<sup>3</sup>, a cura di A. Burdese, Padova, 1997, 121-164.
- GAROFALO L., *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi'*, Padova, 1989.
- GAROFALO L., *Recensione a F. BOTTA, Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei 'publica iudicia'*, Cagliari, 1996, in *Iura*, XLVI, 1995, 107-115.
- GAROFALO L., *Studi sulla sacertà*, Padova, 2005.
- GAROFALO L., *Biopolitica e diritto romano*, Napoli, 2009.
- GAROFALO L., *Rubens e la 'devotio' di Decio Mure*, Napoli, 2011.

- GAROFALO L., *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 55.
- GAROFALO L., *Rubens e la 'devotio' di Decio Mure*, in *Echi del diritto romano nell'arte e nel pensiero*, Pisa, 2018, 23-98.
- GAROFALO L., *Sull'Oraçio sororicida*, in *Storia mitica del diritto romano*, a cura di A. McClintock, Bologna, 2020, 65-89.
- GAROFALO L., *Ancora sull' 'homo sacer'. Considerazioni in margine a un 'excursus' romanistico di Gennaro Sasso*, in *Saggi di diritto penale romano per C. Venturini*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 143-172.
- GARRIDO J.R., *'Ne serva prostituatur': Slavery, Prostitution, and the Limits of 'Dominica Potestas' in Ancient Rome*, in *Dialogues d'Histoire Ancienne*, XLVI.1, 2020, 173-196.
- GATTA G., *Aborto una storia dimenticata. L'aborto nelle credenze popolari nelle religioni nella filosofia nelle legislazioni dal 500 a.C. ai giorni nostri*, Bologna, 1997.
- GAUDEMET J., *L'originalité des fiançailles romaines*, in *Iura*, VI, 1955, 15-45.
- GAUDEMET J., *'Maiestas populi romani'*, in *Syntelesia V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli, 1964, 699-709, ora in *Études de droit romain*, II, Napoli, 1979, 31-43.
- GEIB G., *Geschichte des römischen Criminal-Prozesses bis zum Tode Justinian's*, Leipzig, 1842.
- GELDNER H., *Lucretia und Verginia. Studien zur Virtus der Frau in der römischen und griechischen Literatur*, Mainz, 1977.
- GELZER M., *Cicero: ein biographischer Versuch*, Wiesbaden, 1969.
- GERLACH FR., *Titus Livius. Römische Geschichte*, Stuttgart, 1860.
- GIANNELLI G., *Il sacerdozio delle Vestali romane*, Firenze, 1913 ora in *'Virgines Vestales'. Il sacerdozio delle vestali romane. Origine, costituzione e ordinamento*, a cura di M.E. Garcia Barraco e I. Soda, Roma, 2017.
- GIGLIO S., *Il problema dell'iniziativa nella 'cognitio' criminale. Normative e prassi da Augusto a Diocleziano<sup>2</sup>*, Torino, 2009.
- GIGLIO S., *Alcuni aspetti della legislazione di Costantino*, in *Costantino prima e dopo Costantino. Constantine Before and After Constantine*, a cura di G. Bonamente, N. Lenski e R. Lizzi Testa, Bari, 2012, 237-254.
- GIOFFREDI C., *'Ad statuas confugere'*, in *SDHI*, XII, 1946, 187-191.
- GIOFFREDI C., *Funzioni e limiti della 'patria potestas'*, in *Nuovi Studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, 75-112.
- GIRARD P.F., *Textes de droit romain*, II, Paris, 1903.
- GIROTTI B., *Sull'aborto e la sterilità di Eusebia e Costanzo: riflessioni a partire da Ammiano, 16.10.18-19*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano, 2016, 171-188.

GIUFFRÉ V., *Un senatoconsulto ritrovato: il 'S.C. de matronarum lenocinio coercendo'*, in *ANA*, XCI, Napoli, 1980, 7-40, anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 519.

GIUFFRÉ V., *Altre notazioni esegetiche sul senatoconsulto c.d. di Larino*, in *SDHI*, LVI, 1995, 795-801, ora anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 717-723.

GIUFFRÉ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili<sup>5</sup>*, Napoli, 1998.

GIUMAN M., *'Ho incatenato lingue ostili e bocche nemiche'. Magia, parola e silenzio nel culto romano di Tacita Muta*, in *Medea*, I.1, 2015, 1-23.

GIUMETTI F., *'Accusandi necessitas incumbet domino servum suum'. Questioni pregiudiziali in caso di 'accusatio adulterii'*, in *JusOnline*, V, 2020, 88-112.

GIUMETTI F., *'Solutio matrimonio dotem reddi'. Profili ricostruttivi dello scioglimento del matrimonio e della disciplina giuridica della dote*, Torino, 2022.

GIUNTI P., *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990.

GIUNTI P., *'Consortes vitae'. Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004.

GONZÁLES LUNA C. A.M., *Oscure e dissonanti: le donne criminali nella letteratura contemporanea italiana e ispano-americana*, in *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di C. Pecorella, Milano - Udine, 2020, 133-151.

GORIA F., *Ricerche su impedimento da adulterio e obbligo di ripudio da Giustiniano e Leone VI*, in *SDHI*, XXXIX, 1973, 281-384.

GORIA F., *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975.

GOTOFREDO J., *'Codex Theodosianus: Cvm Perpetvis Commentariis Iacobi Gothofredi Viri Senatori Et Ivrisconclti Superioris Seculi Eximii: Praemittitur Chronologia Accvratior Chronicon Historicvm Et Prolegomena'*, III, Lipsiae, 1738.

GRADEL I., *A New Fragment of Copy A of the 'Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre'*, in *ZPE*, CXCII, 2014, 284-286.

GRAF F., *La magie dans l'antiquité gréco-romaine*, Paris, 1994.

GRAF F., *Magic in the Ancient World*, Cambridge, 1997.

GRAZIOSI M., *Disparità e diritto. Alle origini della disuguaglianza delle donne*, in *Diritto e genere. Analisi interdisciplinare e comparata*, a cura di S. Scarponi, San Giuliano Milanese (MI), 2014, 7-50.

GRECO G., *Brevi osservazioni sui rapporti tra onorabilità dei litiganti e processo privato*, in *TSDP*, XI, 2018, 1-36.

GRECO G., *Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, VII, 2020, 1-13.

- GREENIDGE A.H.J., *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901.
- GREENIDGE A.H.J., *Roman Public Life*, London, 1911.
- GRELLE F., *La 'correctio morum' nella legislazione flavia*, in *ANRW*, XIII.2, 1980, 340-365.
- GRIMM G., *'Regina meretrix' oder Kleopatra als königliche Hure?*, in *Antike Welt*, XXXI.2, 2000, 127-133.
- GRISÉ Y., *Le suicide dans la Rome antique*, Montréal - Paris, 1982.
- GROAG E., *Der Sturz der Iulia*, in *WS*, XL, 1918, 150-167.
- GROAG E., *Studien zur Kaiserschichte, III. Der Sturz der Iulia*, in *WS*, XLI, 1919, 74-84.
- GROSSO G., *Il prezzo del meretricio*, in *SDHI*, IX.2, 1943, 289-290.
- GRUEN E.S., *The 'lex Varia'*, in *JRS*, LV, 1965, 59-73.
- GRUEN E.S., *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Massachusetts, 1968.
- GRUEN E.S., *Studies in Greek Culture and Roman Policy*, Leiden - New York - København - Köln, 1990.
- GSELL S., *Essai sur le règne de l'empereur Domitien*, Paris, 1893.
- GUARESCHI A., *Le note di Marciano ai 'de adulteriis libri duo' di Papiniano*, in *Index*, XXI, 1993, 453-488.
- GUARINO A., *Studi sull'incestum*, in *ZSS*, LXIII, 1943, 175-267, ora in *Pagine di diritto romano*, VII, Napoli, 1995, 180-257.
- GUARINO A., *Il 'dossier' di Lucrezia*, in *Labeo*, V, 1959, 211-217, anche in *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli, 1973, 121-128, ora anche in *Pagine di diritto romano*, II, Napoli, 1993, 257-265.
- GUARINO A., *Tagliacarte di C. HERRMANN, Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles - Berchem, 1964, in *Labeo*, XI, 1965, 95-98.
- GUARINO A., *Tagliacarte di K. KRAFT, Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschichte und Militärgeschichte*, Darmstadt, 1973, in *Labeo*, XXI, 1975, 393-394.
- GUARINO A., *Il «ius osculi» e Romolo*, in *ANA*, XXXIV, 1985, 70-72, ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli, 1994, 57-59.
- GUARINO A., *'Ineptiae iuris romani': X*, in *Labeo*, XXXVIII, 1992, 319-322.
- GUARINO A., *Lui, lei e l'altro*, in *Index*, XXI, 1993, 411-431.
- GUARINO A., *Extravaganti e bricchiere*, in *ANA*, XCIV, 1983, 257-292, ora in *Pagine di Diritto Romano*, VI, Napoli, 1995, 512-547.
- GUARINO A., *Giusromanistica elementare<sup>2</sup>*, Napoli, 1989, 193-197 (come capitolo autonomo, dal titolo 'L'apporto delle epigrafi'), ora contenuto come estratto autonomo dal titolo 'L'apporto

delle epigrafi' in *Epigrafi di Larino*, II. ('*curavit*'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 607-610.

GUARINO A., *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Napoli, 2009.

GUIZZI F., *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968.

GUIZZI F., *Sul «crimen maiestatis»*, in *Labeo*, XIX, 1973, 219-220.

GÜNTHER R., *Sexuelle Diffamierung und politische Intrigen in der Republik: P. Clodius Pulcher und Clodia*, in *Frauenwelten in der Antike. Geschlechterordnung und weibliche Lebenspraxis*, herausgegeben von Th. Späth und B. Wagner-Hasel, Stuttgart - Weimar, 2000, 227-240.

GUSSO M., *I processi alle vestali accusate di violazioni dei loro doveri sacrali*, in *Circolo Vittorioso di Ricerche Storiche. Numero speciale dei Quaderni nel XX anniversario del Circolo (febbraio 2003)*, 2003, 217-244.

GUZZO P.G. - SCARANO USSANI V., *Ex corpore lucrum facere': la prostituzione nell'antica Pompei*, Roma, 2009.

HÄGER H.-J., *Plinius über die Ehe und den idealen Ehemann. Zur literarischen Inszenierung von Männlichkeiten und Emotionen in Ehe und Familie der römischen Kaiserzeit*, Heidelberg, 2019.

HALLEBEEK J.J., *'Si ob stuprum datum sit, cessat repetitio'*, in *ZSS*, CXII, 1995, 400-410.

HALLETT J.P., *Making Manhood Hard: Tiberius and Latin Literary Representations of Erectile Dysfunction*, in *Sex in Antiquity: Exploring Gender and Sexuality in the Ancient World*, M. Masterson, N. Sorkin Rabinowitz and J. Robson (edited by), London, 2015.

HARTMANN G., *Über die Voraussetzungen und Grenzen der Incapacität nach der 'lex Iulia et Papia'*, in *ZRG*, V, 1866, 219-255.

HEINEN H., *Mutter Helena. Geschichte und Bedeutung*, in *Archiv für mittelhessische Kirchengeschichte*, LX, 2008, 9-29.

HENNIG D., *L. Aelius Seianus. Untersuchungen zur Regierung des Tiberius*, München, 1975.

HERBERT-BROWN G., *Ovid and the 'Fasti'. An Historical Study*, Oxford, 1994.

HERRERA BRAVO R. - SALAZAR REVUELTA M. - SALAZAR REVUELTA A., *La condición de la mujer en la represión del adulterio en derecho romano y su recepción histórica*, in *Experiencias jurídicas e identidades femeninas*, a cura di R. Rodríguez López e M. Bravo Bosch, Madrid, 2011, 185-229.

HERREROS GONZÁLES C., *Las meretrices romanas: mujeres libres sin derechos*, in *Iberia. Revista de Antigüedad*, XIV, 2001, 111-117.

HERRMANN C., *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles - Berchem, 1964.

HIGONNET M., *Speaking Silences: Women's Suicide*, in *The Female Body in Western Culture. Contemporary Perspectives*, S. Rubin Suleiman (edited by), Cambridge - London, 1986, 68-83.

HITZIG H.F., voce *Divinatio*, in *RE*, V.1, Stuttgart, 1903, 1234-1236.

- HÖBENREICH E., *Due senatoconsulti in tema di veneficio (Marcian. 14 'inst.' D. 48.83,2 e 3)*, in *AG*, CCVIII, 1988, 75-100.
- HÖBENREICH E., *Nichts leichter als Frau. Über das Gewicht des römischen Rechts, in Geschlechterverhältnisse und Macht. Lebensformen in der Zeit des frühen Christentums*, herausgegeben von I. Fischer und C. Heil, Wien, 2010, 57-82.
- HOFMANN M., voce *Paulus*, in *RE*, XVIII.2, Stuttgart, 1949, 2363-2365.
- HUBER J., *Der Ebekonsens im römischen Recht. Studien zu seinem Begriffsgehalt in der Klassik und zur Frage seines Wandels in der Nachklassik*, Roma, 1977.
- HUMBERT G., voce *Index*, in *DS*, III.1, 1900, 468.
- HUMBERT G., voce *Delator*, in *DS*, II.1, 1900, 54-55.
- HUMPHREY J.H., *Roman Circuses. Arenas for Chariot Racing*, Berkeley - Los Angeles, 1986.
- HUVELIN P., *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, I. *Les sources*, Lyon - Paris, 1915.
- IGLESIAS CANLE I., *Clodia Pulcra Tercia. ¿Ideal poético de Catulo y matrona impúdica?*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 171-184.
- IULA R., *Il vero volto di Agrippina Maggiore: un'analisi, nuove prospettive*, in *Panorama Numismatico*, CCLXXXIV, 2013, 7-12.
- JACOBS J., *An Introduction to Silius Italicus and the 'Punica'*, London - New York - Oxford - New Delhi - Sidney, 2021.
- JAMESON S., *Augustus and Agrippa Postumus*, in *Historia*, XXIV.2, 1975, 287-314.
- JOANNOU P.P., *La législation impériale et la christianisation de l'Empire Romain (311-476)*, Roma, 1972.
- JOÑCA M., *The Scope of 'exilium voluntarium' in the Roman Republic*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, a cura di B. Santalucia, Pavia, 2009, 77-91.
- JONES B.W., *The Emperor Domitian*, London - New York, 1992.
- JOSSA G., *I Cristiani e l'impero romano: da Tiberio a Marco Aurelio*, Napoli, 1991.
- JUNG J.H., *Die Rechtsstellung der römischen Soldaten Ihre Entwicklung von den Anfängen Roms bis auf Diokletian*, in *ANRW*, II.14, Berlin, 1982, 882-1013.
- KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte. Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess*, II, Leipzig, 1901.
- KASER M., *Recensione a M.A. DE DOMINICIS, Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48 5 27 [26] pr.)*, in *SDHI*, XVI, 1950, 221-253.

- KASER M., *Recensione a M.A. DE DOMINICIS, Sulle origini romano-cristiane del diritto del marito ad accusare 'constante matrimonio' la moglie adultera. (A proposito di Dig. 48 5 27 [26] pr.)*, in *Iura*, II, 1951, 324-325.
- KASER M., *Das römische Privatrecht*, II, München, 1971.
- KASTER R.A., *C. Suetonius Tranquillus 'De Grammaticis et Rhetoribus'*, Oxford, 1995.
- KELLY G.P., *A History of Exile in the Roman Republic*, Cambridge, 2006.
- KELLY J.M., *'Princeps iudex'. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*, Weimar, 1957.
- KLEINFELLER G., voce *Index*, in *RE*, IX.2, Stuttgart, 1916, 1263-1264.
- KLENZE C.A.C., *Das Familienrecht der Cognaten und Affinen nach Römischen und verwandten Rechten*, Berlin, 1828.
- KNOCH S., *Sklavenfürsorge im Römischen Reich. Formen und Motive zwischen 'humanitas' und 'utilitas'*, Hildesheim - Zürich - New York, 2017.
- KNOPF F., *Die Ehepolitik des Augustus (Octavian): eine Untersuchung zu den Eheschließungen innerhalb der „domus Augusta“*, Marburg, 2012.
- KOCH C., voce *Pietas*, in *RE*, XX.1, Stuttgart, 1941, 1222-1232.
- KOESTERMANN E., *Die Majestätsprozesse unter Tiberius*, in *Historia*, IV, 1955, 72-106.
- KOESTERMANN E., *Cornelius Tacitus - Annalen. Band III – Buch 11-13*, Heidelberg, 1967.
- KOWALEWSKI B., *Frauengestalten im Geschichtswerk des T. Livius*, München - Leipzig, 2002.
- K. KRAFT, *Zu Sueton, Divus Augustus 69, 2: M. Anton und Kleopatra*, in *Hermes*, XCV, 1967, 469-499, ora in *Gesammelte Aufsätze zur antiken Geschichte und Militär Geschichte*, I, Darmstadt, 1973, 47-50.
- KREYDER L., *la donna che uccide, tra cronaca e letteratura, nella Francia contemporanea*, in *La criminalità femminile. Un'indagine empirica e interdisciplinare*, a cura di C. Pecorella, Milano - Udine, 2020, 183-201.
- KRÜPE F., *Die 'damnatio memoriae'. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta (198-211 n. Chr.)*, Gutenberg, 2011.
- KUNKEL W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München, 1962.
- KUNKEL W., *Recensione a J. BLEICKEN, Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozeßrechtes im frühen Prinzipat*, Göttingen, 1962, in *ZSS*, LXXXI, 1964, 360-377.
- KUNKEL W., voce *Quaestio*, in *RE*, XXIV, Stuttgart, 1963, 720-786, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 33-110.

- KUNKEL W., *Recensione a J. BLEICKEN, Besprechung: Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht*, in *ZSS*, LXXXI, 1964, 360-377, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zum römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 325-342.
- KUNKEL W., *Das Konsilium im Hausgericht*, in *ZSS*, LXXXIII, 1966, 219-251, ora in *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar, 1974, 117-149.
- LA PENNA A., *L'integrazione difficile. Un profilo di Properzio*, Torino, 1977.
- LA REGINA A., *Circhi e ippodromi. Le corse dei cavalli nel mondo antico*, Roma, 2007.
- LABRUNA L., *Tutela del possesso fondiario e ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana: materiali per un corso di istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1980.
- LABRUNA L., *Donne e pene in Roma antica*, in *Index*, XL, 2012, 1-18.
- LABRUNA L., *'Relegatus, non exul': Ovidio e il diritto*, in *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, a cura di L. Gagliardi, Milano, 2018, 117-138.
- LAMBERTI F., *'Sub specie feminae virilem animum gerere': sulla 'presenza' delle donne romane in ambito giudiziario*, in *El Cisne*, II. *Violencia, proceso y discurso sobre género*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kühne y F. Lamberti, Lecce, 2012, 189-218.
- LAMBERTI F., *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino, 2014.
- LAMBERTI F., *'Meretricia vicinitas'. Il sesso muliebre a Roma fra rappresentazioni ideali e realtà 'alternative'*, in *El Cisne*, III. *Prostitución femenina en la experiencia histórico-jurídica*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kuehne, R. Mentxaka y E. Osaba, Lecce, 2016, 35-72.
- LAMBERTINI R., *Ancora sui legitimati a uccidere 'iure patris ex lege Iulia de adulteriis'. (A proposito di un recente saggio)*, in *SDHI*, LVIII, 1992, 362-375.
- LAMBERTINI R., *'Dum utrumque occidat'. 'Lex Iulia' e uccisione 'in continentis' degli adulteri 'iure patris'*, Bologna, 1992.
- LAMBERTINI R., *Poteva il marito perdonare la moglie adultera nel diritto romano antico?*, in *Koinonia*, XLIII, 2019, 587-599.
- LANFRANCHI F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano, 1938.
- LANGE L., *Römische Alterthümer*, II, Berlin, 1879 (rist. 1974).
- LANGLANDS R., *Sexual Morality in Ancient Rome*, Cambridge, 2006.
- LATTE K., *Römische Religionsgeschichte*, München, 1960.
- LAUDIZI G., *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d.C.*, in *Studi di filologia e letteratura*, I, a cura di O. Bianco, E. Bandiera e G. Laudizi, Galatina (LE), 1986, 65-111.
- LAURENCE P., *Helena, mère de Constantin. Metamorphoses d'une image*, in *Augustinianum*, XLII, 2002, 75-96.



- LAURENDI R., *'Leges regiae' e 'ins papirianvm'. Tradizione e storicità di un 'corpus' normativo*, Roma, 2013.
- LAURIA M., *'Accusatio - inquisitio'. 'Ordo-cognitio extra ordinem-cognitio': rapporti ed influenze reciproche*, in *AN4*, LVI, 1934, 304-369, ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, 277-321.
- LEBEK W.D., *Standeswürde und Berefsverbot unter 'Tiberius': das 'SC' der 'Tabula Larinas'*, in *ZPE*, LXXXI, 1990, 37-96, anche come estratto autonomo dal titolo *Dignità di classe ed interdizione dei mestieri sotto Tiberio: il 'senatus consultum' della Tabula Larinas*, in *Epigrafi di Larino*, II, ('curavit'). *'Appendix'. Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 611-680.
- LEBEK W.D., *Das 'SC' der 'Tabulas Larinas': rittermusterung und andere Probleme*, in *ZPE*, LXXXV, 1991, 37-96, anche come estratto autonomo dal titolo *Il 'senatus consultum' della 'Tabula Larinas' visita di leva dei cavalieri e altri problemi*, in *Epigrafi di Larino*, II, ('curavit'). *'Appendix'. Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 611-656.
- LEBEK W.D., *Das 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre' und Tacitus*, in *ZPE*, CXXVIII, 1999, 183-211.
- LEEN A., *Clodia 'Oppugnatrix': The Domus Motif in Cicero's 'Pro Caelio'*, in *The Classical Journal*, XCVI.2, 2000, 141-162.
- LEFÈVRE E., *Vom Römertum zum Ästhetizismus*, Berlin - New York, 2009.
- LEITNER P., *'Nasonis Relegatio'. Zu den Hintergründen der Verbannung Ovids*, in *ZSS*, CXXII, 2006, 150-165.
- LEMOSSÉ M., *"Postulatio" dans la procédure romaine classique*, in *Études romanistiques*, XXVI, 1990, 231-238.
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, I, Lipsiae (Graz 1960).
- LENEL O., *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Lipsiae (Graz 1960).
- LENTANO M., *Non è un paese per donne. Notizie sulla condizione femminile a Sofistopoli*, in *La donna violata. Casi di 'stuprum' e 'raptus' nella declamazione latina*, a cura di L. Brescia, Lecce, 2012, 5-27.
- LENTANO M., *Properzio e i valori privati del 'mos maiorum': una lettura dell'elegia 4, 11*, in *Properzio tra tradizione e innovazione. Atti del Convegno Internazionale (Assisi-Spello, 21-23 maggio 2010)*, a cura di R. Cristofoli, C. Santini e F. Santucci, Assisi, 2012, 111-138.
- LENTANO M., *La parentela. Roma*, in *Il sapere mitico. Un'antropologia del mondo antico*, a cura di M. Bettini, Torino, 2021, 153-178.
- LEVI M.A., *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, I, Milano, 1982, 69-74, anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II, ('curavit'). *'Appendix'. Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 529-532.
- LEVICK B., *Drusus Caesar and the Adoptions of A.D. 4*, in *Latomus*, XXV, 1966, 227-244.

- LEVICK B., *Tiberius the Politician*, London, 1976.
- LEVICK B., 'Poena legis maiestatis', in *Historia*, XXVIII, 1979, 358-379.
- LEVICK B., *The 'senatus consultum' from Larinum*, in *JRS*, LXXIII, 1983, 97-115, anche come estratto autonomo dal titolo *Il 'senatus consultum' di Larino*, in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 533-558.
- LEVICK B., *Corbulo's Daughter*, in *Greece & Rome*, XLIX, 2002, 199-211.
- LEVY E., *Die römische Kapitalstrafe*, Heidelberg, 1931, ora come capitolo dall'omonimo titolo in *Gesammelte Schriften*, II, Böhlau - Verlag - Köln - Graz, 1963, 325-378.
- LEWIS R.G., *Catilina and the Vestal*, in *The Classical Quarterly*, LI, 2001, 141-149.
- LICANDRO O., 'Domicilium habere'. *Persona e territorio nella disciplina del domicilio romano*, Torino, 2004.
- LICANDRO O. - PALAZZOLO N., *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino, 2019.
- LIEBS D., *Summoned to the Roman Courts. Famous Trials from Antiquity*, Berkeley, 2012.
- LIGIOS M.A., 'Nomem negotiationis'. *Profili di continuità e di autonomia della 'negotiatio' nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2013.
- LINDERSKI J., *Julia in Regium*, in *ZPE*, LXXII, 1988, 181-200.
- LINTOTT A.W., *Violence in Republican Rome*, Oxford, 1968.
- LOAR M., *Sempronia, Q. Curius, and the decline of Roman 'gentes' in Sallust's 'Bellum Catilinae'*, in *Histos*, XIII, 2019, 146-157.
- LOBIATI P.G.M., *Giustizia pena e misericordia nell'istituto del matrimonio nel diritto romano*, in *Vergentis*, V, 2017, 133-170.
- LOBRANO G., 'Pater et filius eadem persona'. *Per lo studio della 'patria potestas'*, Milano, 1984.
- LONGO G., voce *Lex Julia de adulteriis coërcendis*, in *Noviss. dig. it.*, IX, Torino, 1957, 810-811.
- LONGO G., *La complicità nel diritto penale romano*, in *BIDR*, LXI, 1958, 103-207.
- LONGO G., *La repressione della violenza nel diritto penale romano*, in *Studi in onore di G. Scaduto*, III, 1970, 452-532.
- LÓPEZ FONSECA A., *Lesbia un ideal poético en la Roma de César*, in *Mujeres de la Antigüedad*, Madrid, 2004, 141-166.
- LÓPEZ GÜETO A., *El derecho romano en femenino singular. Historias de mujeres*, Madrid, 2018.
- LÓPEZ GÜETO A., *Los delitos de las mujeres: una aproximación al Derecho penal romano*, in *Ambigua. Revista de Investigaciones sobre Género y Estudios Culturales*, V, 2018, 40-57.
- LORENZ S., *Erotik und Panegyrik. Martials epigrammatische Kaiser*, Tübingen, 2002.

- LORENZI C., *Pap. 'Coll.' 4, 8, 1: la figlia adultera e il 'ius occidendi iure patris'*, in *SDHI*, LVII, 1991, 158-180.
- LORSCH WILDFANG R., *Rome's Vestal Virgins. A Study of Rome's Vestal Priestesses in the Late Republic and Early Empire*, London - New York, 2006.
- LOTMAR PH., *'Lex Julia de adulteriis' und 'incestum'*, in *Mélanges P.F. Girard*, II, Paris, 1912, 119-143.
- LOVATO A., *Il carcere nel diritto penale romano dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.
- LOVISI C., *Vestale, 'incestus' et jurisdiction pontificale sous la république romaine*, in *MEFRA*, CX.2, 1998, 699-735.
- LOWRIE M., *Writing, Performance, and Authority in Augustan Rome*, Oxford, 2009.
- LUCHELLI T.M. - ROHR VIO F., *'Augustae', le donne dei principi. Riflessioni su 'Augustae'. Machtbewusste Frauen am römischen Kaiserhof?*, in *Athenaeum*, C.1-2, 2012, 499-512.
- LUCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee*, Milano, 1990.
- LUCREZI F., *L'adulterio in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, IX, Torino, 2020
- LUCREZI F., *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano. Studi sulla 'Collatio'*, IV, Torino, 2007.
- LUISE A., *Vendetta-perdono di Augusto e l'esilio di Ovidio*, in *Amnistia perdono e vendetta nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1997, 271-291.
- LUISE A., *L'opposizione sotto Augusto: le due Giulie, Germanico e gli amici*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1999, 205-215.
- LUISE A., *Ovidio e la corrente filo-antoniniana di opposizione al regime*, in *L'opposizione nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 2000, 181-194.
- LUISE A., *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei baccanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor. Violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico*, in *Atti del Convegno internazionale (Cividale del Friuli, 22-24 settembre 2005)*, Pisa, 2006, 145-155.
- LUISE A., *'Carmen et error' nel bimillenario dell'esilio di Ovidio*, Bari, 2008.
- LUISE N.D., *'Lex Cornelia de sicariis et veneficis': considerazioni sul problema del rapporto di causalità*, in *φύλαξ. Scritti per G. Franciosi*, III, Napoli, 2007, 1517-1556.
- LUND A.A., *Zur Vergiftung des Germanicus (Tac. 'Ann'. 2,69)*, in *Philologus*, CLIII, 2009, 173-180.
- LURASCHI G., *Il 'praemium' nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano, 1983, 325-348.
- MAES C., *Vesta e Vestali. Guida popolare alle odierne scoperte con 7 tavole incise*, Roma, 1883.
- MAFFI A., *Ricerche sul 'postliminium'*, Milano, 1992.
- MAGDELAIN A., *Remarques sue la 'perduellio'*, in *Historia*, XXII, 1973

- MAGINI L., *Controistoria degli Etruschi: viaggio alle sorgenti orientali della civiltà romana*, Roma, 2011.
- MAIURI A., *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Rende (CZ), 2012.
- MAIURI A., 'Occultae notae'. *Linee evolutive del trattamento del reato di magia in diritto romano: profilo giuridico e puntualizzazioni lessicali*, in *Contesti magici. Contextos mágicos*, a cura di M. Piranomonte e F.M. Simón, Roma, 2012, 97-113.
- MALAVOLTA M., *A proposito del nuovo 'S.C.' da Larino*, in *Sesta miscellanea greca e romana. Studi pubblicati dall'Istituto italiano per la storia antica*, XXVII, Roma, 1978, 347-382, anche come estratto autonomo dall'omonimo titolo in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 469-486.
- MALAVOLTA M., *Italie. Regio II*, in *L'Année Épigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine*, CXLV, 1978, 50-53, anche come estratto autonomo dal titolo *L'Année Épigraphique 1978 145*, in *Epigrafi di Larino*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 487-489.
- MANARESI A., *L'Impero Romano e il Cristianesimo nei primi tre secoli*, I. *Da Nerone a Commodo*, Roma, 1910
- MANCINI G., 'Pro tam magna sui confidentia', in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin, 2011, 152-190.
- MANFREDINI A.D., *La diffamazione verbale nel diritto romano*, I. *Età repubblicana*, Milano, 1979.
- MANFREDINI A.D., 'Qui commutant cum feminis vestem', in *RIDA*, XXXII, 1985, 257-271.
- MANFREDINI A.D., 'Ad ecclesiam confugere', 'ad statuas confugere' nell'età di Teodosio I, in *AARC*, VI, Napoli, 1986, 39-58.
- MANFREDINI A.D., *Costantino la 'tabernaria' il vino*, in *AARC*, VII, Napoli, 1988, 325-341.
- MANFREDINI A.D., *Gli oltraggi dell'adultero: un 'argumentum a maiore ad minus' [D. 48.5.23 (22).3]*, in *Mélanges F. Sturm offerts par ses collègues et ses amis à l'occasion de son soixante-dixième anniversaire*, I, J.-F. Gerkens, R. Vigneron, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger (edited by), Liège, 1999, 327-337.
- MANFREDINI A.D., *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 2008.
- MANNI A., 'Mors omnia solvit'. *La morte del 'reus' nel processo criminale romano<sup>2</sup>*, Napoli, 2013.
- MANTOVANI D., *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla 'quaestio' unilaterale alla 'quaestio' bilaterale*, Padova, 1989.
- MANTOVANI D., *Il pretore giudice criminale in età repubblicana*, in *Athenaeum*, LXXVIII, 1990, 19-49.
- MANTOVANI D., *Quando i giuristi diventarono 'veteres'. Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti dei Convegni dei Lincei. Convegno su Augusto e la costruzione del Principato (Roma, 4-5 dicembre 2014)*, Roma, 2017, 257-325, anche in *Imagines Antiquitatis'. Representations*,

- Concepts, Receptions of the Past in Roman Antiquity and the Early Italian Renaissance*, S. Rocchi e C. Mussini (edited by), VII, Berlin - Boston, 2017, 249-302.
- MARASCO G., *Donne, cultura e società nelle Vite Parallele di Plutarco*, in *The Unity of Plutarch's Work: 'Moralia' Themes in the 'Lives'. Features of the 'Lives' in the 'Moralia'*, A.G. Nikolaidis (edited by), Berlin, 2008, 663-677.
- MARRONE M., *Considerazioni in tema di 'iniuria'*, in Synteleia V. Arangio-Ruiz, I, Napoli, 1964, 475-485, ora in *Scritti giuridici*, I, Palermo, 2003, 127-140.
- MARROU H.-I., *Recensione a M. SORDI, Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965 in *Athenaeum*, XLIV, 1996, 412-415.
- MARSH F.B., *The Reign of Tiberius*, Oxford, 1931.
- MARTINI M.C., *Carattere e struttura del sacerdozio delle Vestali: un approccio storico-religioso*, in *Latomus*, LVI, 1997, 245-263.
- MARTINI M.C., *Due studi sulla riscrittura annalistica dell'età monarchica a Roma*, Bruxelles, 1998.
- MARTINI M.C., *Le vestali. Un sacerdozio funzionale al «cosmo» romano*, Bruxelles, 2004.
- MASI DORIA C., *Acque e templi nell'Urbe. Il caso della Vestale Tuccia*, in *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. Ferretti, M. Fiorentini e D. Rossi, Trieste, 2017, 87-122.
- MASIELLO T., *Le 'Quaestiones publice tractatae' di Cervidio Scevola*, Bari, 2004.
- MASSETTO G.P., *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *SDHI*, XLV, 1979, 328-503.
- MASSIMINO L., *Il 'crimen maiestatis'. Dalle origini al principato augusteo*, Acireale (RM), 2018.
- MASSONNEAU E., *La magie dans l'Antiquité romaine. La magie dans la littérature et les mœurs romaines. La répression de la magie*, Paris, 1934.
- MASTROCINQUE A., *'Bona dea' and the Cults of Roman Women*, Stuttgart, 2014.
- MASTROROSA I.G., *Calamità e prodigi nella storia di Roma repubblicana: la rilettura tardoantica di Orosio*, in *Rursus. Poétique, réception et réécriture des textes antiques*, VIII, 2012, 1-26.
- MASTROROSA I.G., *Istituzioni religiose e pratica declamatoria in età augustea e tiberiana. Il culto di Vesta in Seneca il Vecchio*, in *Fabrique de la déclamation antique (Controverses et suasoires)*, Lyon, 2016, 293-307.
- MAYER-MALY TH., *Homer in römischen Rechtstexten*, in *TR*, LII, 2004, 231-236.
- MCCLINTOCK A., *La repressione dell'omicidio*, in *Romolo. La città, la legge, l'inclusione*, a cura di M. Bettini, Bologna, 2022, 143-184.
- MCDERMOTT W.C. - ORENTZEL A., *Roman Portraits. The Flavian – Trajanic Period*, Columbia - London, 1979.
- MCDONOUGH C.M., *The Hag and the Household Gods: Silence, Speech, and the Family in Mid-February (Ovid 'Fasti' 2.533-638)*, in *Classical Philology*, XCIX.4, 2004, 354-369.

- MCGINN T.A.J., *Concubinage and the Lex Iulia on Adultery*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXXI, 1991, 335-375.
- MCGINN T.A.J., *The SC from Larinum and the Repression of Adultery at Rome*, in *ZPE*, XCIII, 1992, 273-295, anche come estratto autonomo dal titolo *Il 'senatus consultum' di 'Larinum' e la repressione dell'adulterio a Roma*, in *Epigrafi di Larino*, II. ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 691-715.
- MCGINN T.A.J., *The Legal Definition of Prostitute in Late Antiquity*, in *Memoirs of the American Academy in Rome*, XLII, 1997, 73-116.
- MCGINN T.A.J., *'Feminae probrosae' and the Litter*, in *The Classical Journal*, XCIII.3, 1998, 241-250.
- MCGINN T.A.J., *Prostitution, Sexuality and the Law in Ancient Rome*, Oxford, 1998.
- MCGINN T.A.J., *The Economy of Prostitution in the Roman World. A Study of Social History and the Brothel*, Oxford, 2007.
- MCHUGH M.R., *'Ferox femina'. Agrippina Maior In Tacitu's Annales*, in *Helios*, XXXIX.1, 2011, 73-96.
- MEISE E., *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudianischen Dynastie*, München, 1969.
- MELLUSO M., *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris, 2000.
- MENTXAKA R., *El aborto en el derecho romano clásico*, in *Estudios de Deusto*, XXXI, 1983, 301-316.
- MERCOGLIANO F., *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla 'cognitio senatus'*, Napoli, 2009.
- MERCOGLIANO F., *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *TSDP*, IV, 2011, 1-42.
- MEROTTO M.F., *Il corpo mercificato. Per una rilettura del 'meretricium' nel diritto romano*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, II, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2017, 243-283.
- MEROTTO M.F., *Don't Ask Us for 'Lex'. Body, Exhibition and Forms of Exclusion*, in *Pólemos*, XII.2, 2018, 313-337.
- MEULDER M., *Le crible de la vestale Tuccia*, in *Latomus*, LXV, 2006, 327-346.
- MEUNIER NICOLAS L.J. (Introduction, traduction annotée et commentaire par), *Ennius Q., Annales*, Paris, 2019.
- MEYER P., *Der römische Konkubinat nach den Rechtsquellen und den Inschriften*, Leipzig, 1895.
- MIGLIARESI M., *Note sulla 'Lex Scantinia': legge comiziale?*, in *Iura*, LV, 2004-2005, 164-196.
- MIGLIETTA M., *XII 'Tabulae'. Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 479-559.
- MILANI M., *La 'relegatio' di Ovidio*, in *JusOnline*, I, 2022, 1-34.
- MILAZZO A., *'Statuliber ex die'?*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, XIV, 2014, 1-22.
- MILNE J.G., *Roman Literary Evidence of the Coinage*, in *JRS*, XXVIII.1, 1938, 70-74.

- MINIERI L., *'Vini usus feminis ignotus'*, in *Labeo*, XXVIII, 1982, 150-163.
- MINIERI L., *'De receptatoribus'*, in *Iura & Legal Systems*, II, 2017, 37-60.
- MINNUCCI G., *Alberico Gentili tra 'mos italicus' e 'mos gallicus'. L'inedito commentario 'ad legem Julia de adulteriis'*, Bologna, 2002.
- MINNUCCI G., *La condizione giuridica della donna tra Medio Evo ed Età moderna*, in *AHDE*, LXXXI, 2011, 997-1007.
- MOATTI C., *Le traitement des absents à Rome à l'époque républicaine et au début de l'Empire: quelques considérations*, in *Le monde de l'itinérance en Méditerranée de l'antiquité à l'époque moderne. Procédures de contrôle et d'identification. Textes réunis par C. Moatti, W. Kaiser e C. Pébarthe. Table-ronde Madrid 2004 - Istanbul 2005*, Bordeaux, 2009, 321-349.
- MOATTI C., *'Res publica'. Histoire romaine de la chose publique*, Paris, 2018.
- MOLÈ M., voce *Stuprum*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, 714-719.
- MOMMSEN TH., *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig, 1887.
- MOMMSEN TH., *Römisches Strafrecht*, Graz, 1899 (rist. anast. 1955).
- MOMMSEN TH., *Le droit pénal romain*, I, trad. francese J. Duquesne, Paris, 1907.
- MONACA M., *La sibilla a Roma. I libri Sibillini fra religione e politica*, Cosenza, 2005.
- MONACO L., *'Veneficia matronarum'. Magia, medicina e repressione*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 2013-2024.
- MONTEFUSCO P., *I personaggi femminili in Orazio*, in *AUBA*, III, 2015, 293-307.
- MORA F., *Il pensiero storico-religioso antico. Autori greci e Roma. I: Dionigi d'Alicarnasso*, Roma, 1995.
- MORA F., *Fasti e schemi cronologici. La riorganizzazione annalistica del passato remoto romano*, Stuttgart, 1999.
- MORDECHAI RABELLO A., *Il 'ius occidendi iure patris' della 'lex Iulia de adulteriis coercendis' e la 'vitae necisque potestas' del 'pater familias'*, in *Atti del Seminario romanistico internazionale (Perugia - Spoleto - Todi, 11-14 ottobre 1971)*, Perugia, 1972, 228-242.
- MORDECHAI RABELLO A., *Effetti personali della 'patria potestas'. Dalle origini al periodo degli Antonini*, I, Milano, 1979.
- MOREAU PH., *A propos du Sénatus-Consulte épigraphique de 'Larinum': gladiateurs, arbitres et velets d'arène de sénatoriale ou équestre*, in *Revue des Études Latines*, LVI, 1983, 36-48, anche come estratto autonomo dal titolo *A proposito del 'senatus consultum' epigrafico di 'Larinum'. Gladiatori, arbitri e servi d'arena di condizione senatoriale o equestre*, in *Epigrafi di Larino*, II. (*curavit*). *'Appendix'. Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 559-570.
- MOREAU PH., *'Incestus et prohibita nuptiae'. Conception romaine de l'inceste et histoire des prohibitions matrimoniales pour cause de parenté dans la Rome antique*, Paris, 2002.

- MORELLO M., *Aspetti dell' 'accusatio iure mariti vel patris' in materia di adulterio*, in *Studi Urbinati*, LV.4, 2004, 613-644.
- MORELLO M., *Per una ricostruzione giuridica dello stupro e della violenza sulle donne nell'età dello 'ius commune'*, in *Studi Urbinati*, LXIV.1-2, 2013, 101-129.
- MORETTI G., *Lessico giuridico e modello giudiziario nella favola fedriana*, in *Maia*, XXXIV, 1982, 227-240.
- MOROSINI R., *Lucrezia: eroina e no. Considerazioni in margine a due recenti studi sulla «onestade», in Intersezioni. Review of the History of Ideas*, XXXVII.2-7, 2017, 249-266.
- MÜNZER F., *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart, 1920.
- MÜNZER F., *Scribonius (Curio)*, in *RE*, II.1, Stuttgart, 1921, 867-876.
- MÜNZER F., voce *Sextilius*, in *RE*, II.2, Stuttgart, 1923, 2036-2039.
- MÜNZER F., voce *Sunia*, in *RE*, IV.1, Stuttgart, 1931, 908-911.
- MÜNZER F., voce *Minucius*, in *RE*, XV.2, Stuttgart, 1932, 1957-1962.
- MÜNZER F., *Die römischen Vestalinnen bis zur Kaiserzeit*, in *Philologus*, XCII, 1937, 47-67.
- MÜNZER F., voce *Opimius*, in *RE*, XVIII.1, Stuttgart, 1939, 673-681.
- MÜNZER F., voce *Orbinia*, in *RE*, XVIII.1, Stuttgart, 1939, 877-878.
- MÜNZER F., voce *Tuccius*, in *RE*, VII.1, Stuttgart, 1939, 767-771.
- MÜNZER F., voce *Postumius*, in *RE*, XXII.1, Stuttgart, 1953, 890-893.
- MURGATROYD P., *Mythical and Legendary Narrative in Ovid's 'Fasti'*, Leiden - Boston, 2005.
- MUSUMECI E., *La paura del 'crimen occultum'. Declinazioni del veneficio in antico regime*, in *Quaderno di storia del penale e della giustizia*, I, 2019, 113-128.
- NARDI E., *La 'incapacitas' delle 'feminae probrosae'*, in *Studi Sassaresi*, XVII, 1938, 151-178.
- NARDI E., *Procurato aborto nel mondo greco e romano*, Milano, 1971.
- NARDI E., *Aborto e omicidio nella civiltà classica*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 366-385.
- NATHAN G., *'Pudicitia Plebeia': Womanly Echoes in the Struggle of the Orders*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, XI, C. Deroux (edited by), Bruxelles, 2003, 53-64.
- NAVARRA M., *La recidiva nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 2015.
- NERI V., *I Cristiani e la legislazione imperiale su adulterio e divorzio (IV-V sec. d.C.)*, in *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. 'Instrumenta', 'civitates', 'collegia', 'strudium iuris'*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2014, 189-210.
- NERI V., *Il marito 'dominus' e la violenza coniugale nella società tardoantica (a partire da una costituzione di Teodosio II)*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano, 2016, 51-78.



- NGUYEN N.L., *Roman Rape: An Overview of Roman Rape Laws from the Republican Period to Justinian's Reign*, in *Michigan Journal of Gender & Law*, XIII.1, 2006, 75-112.
- NICOSIA E., *Sulla non intenzionalità nella repressione criminale romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 989-1026.
- NICOTRA S.E., *Il 'crimen adulterii' nel 'Regnum Siciliae'. Osservazioni sulla disciplina delle 'assisiae' ruggeriane*, in *Studi in memoria di E. Fanara*, II, Milano, 2008, 621-638.
- NIEDERMAYER M., *Die Magie in den römischen Strafrechtsfällen. Von Richtern, Tätern und Dämonen*, Gutenberg, 2013.
- NOAILLES P., *Les tabous du mariage dans le droit primitif des romains*, in *Annales sociologiques*, série C, *Sociologie juridique et morale*, II, 1937, 6-34, ora in *'Fas et jus'. Études du droit romain*, Paris, 1948, 1-27.
- NOBILE MATTEI G.A., *Miserabili o criminali? Le prostitute come dilemma penale (secc. XVI-XVII)*, in *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di V. Lagioia, M.P. Paoli, R. Rinaldi, Viella, 2020, 191-206.
- NÖRR D., *'Causa mortis'. Auf den Spuren einer Redewendung*, München, 1986.
- NUÑEZ PAZ M.I., *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca, 1988.
- NUÑEZ PAZ M.I., *La 'mulier' romana. Aspectos magico-religiosos y repercusión penal*, in *Labeo*, XLIV, 1998, 268-284.
- OGILVIE R.M., *A Commentary on Livy Books 1-5*, Oxford, 1965.
- OLIS ROBLEDA S.J., *El matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, disolubilidad*, Roma, 1970.
- OLIVIERO G.M., *Il 'diritto di famiglia' delle 'leges regiae'*, in *SDHI*, LXXIV, 2008, 559-580, ora in *Scritti in onore di G. Melillo*, II, Napoli, 2009, 837-862.
- OMBRETTA CUNEO P., *Il ripudio nel tardo Impero: una costituzione di Teodosio II*, in *JusOnline*, I, 2018, 224-242.
- ORESTANO R., *La struttura giuridica del matrimonio romano dal diritto classico al diritto giustiniano*, in *BIDR*, XLVII, 1940, 154-402, ora come libro autonomo dall'omonimo titolo, I, Milano, 1951.
- PADOVAN M., *Medicina e corpo tra privato e pubblico*, in *Il corpo in Roma Antica. Ricerche giuridiche*, I, a cura di L. Garofalo, Pisa, 2015, 129-168.
- PAILLER J.-M., *Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République*, in *Comptes rendus des séances de l'année. Académie des inscriptions et belles-lettres*, CXXXI.1, 1987, 111-128.
- PAILLER J.-M., *Bacchanalia. La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition*, Paris, 1988.
- PAILLER J.-M., *Bacchus. Figures et pouvoirs*, Paris, 1995.

- PAILLER J.-M., *Quand la femme sentait le vin. Variations sur une image antique et moderne*, in *REA*, LIII, 2000, 73-100.
- PALADINI M.L., *Recensione a R.F. ROSSI, Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*, Trieste, 1959, in *Latomus*, XXI.4, 1962, 898-991.
- PALADINI M.L., *L'imperatore Tiberio e i primi processi politici del suo regno*, in *Revue belge de philologie et d'histoire*, XLVI.1, 1968, 25-41.
- PALMER L., *Roman Shrines of Female Chastity from the Caste Struggle to the Papacy of Innocent I*, in *Rivista storica dell'antichità*, IV, 1974, 113-159.
- PAMPALONI M., *Contributi alla determinazione degli emblemi nelle Pandette*, in *AG*, LV, 1895, 500-518.
- PAMPALONI M., *Studi sopra il delitto di furto*, II.1, Torino, 1900.
- PANI M., *Tendenze politiche della successione al principato di Augusto*, Bari, 1979.
- PANVINI ROSATI F., *Monetazione preromana in Italia. Gli inizi della monarchia romana in Italia e la monetazione romano-campana*, in *La moneta greca e romana*, a cura di F. Panvini Rosati, Roma, 2000, 79-94.
- PAOLELLA CH., *Human Trafficking in Medieval Europe. Slavery, Sexual Exploitation and Prostitution*, Amsterdam, 2020.
- PARKER H.N., *Why were the Vestals Virgins? Or the Chastity of Women and the Safety of the Roman State*, in *AJP*, CXXV, 2004, 563-601.
- PARRA M<sup>a</sup>.D., *Agripina Maior. El destino de un Imperio*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 495-514.
- PASETTI L. - CASAMENTO A. - DIMATTEO G. - KRAPINGER G. - SANTORELLI B. - VALENZANO C. (testo, traduzione e commento a cura di), *Le declamazioni, minori attribuite a Quintiliano I (244-292)*, Bologna, 2019.
- PASQUINO P., *La valenza scriminante dell'esercizio di un diritto nell'esperienza giuridica romana*, in *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Discipline generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 843-884.
- PATINO V.M., *La 'Pro Cluentio' di Cicerone I. Introduzione e commento dei §§ 1-81*, herausgegeben von P. Fedeli und H.-C. Günther, Nordhausen, 2009.
- PAVÓN P., *Imp. Severus et Antoninus AA. Cassiae' (CJ. 9.9.1). El caso del esposo adúltero*, in *SDHI*, LXXVII, 2011, 385-392.
- PELLIZZER E., *Miti di fondazione e infanti abbandonati*, in *Filosofia, storia, immaginario mitologico. Atti del colloquio di Torino (Torino, 10-11 maggio 1996)*, a cura di M. Guglielmo e G.F. Gianotti, Alessandria, 1997, 81-93.
- PELLOSO C., *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto-repubblicana*, in *Sacertà e repressione criminale in Roma Arcaica*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, 1-48.

- PELLOSO C., *Coscienza nomica e scienza giuridica: un confronto tra il modello 'autoritativo' ateniese e il modello 'anarchico' romano*, in *Revista General de Derecho Romano*, XXVI, 2016, 1-47, ora in *Atene e oltre. Saggi sul diritto dei Greci*, a cura di C. Pelloso, Napoli, 2016, 3-62.
- PELLOSO C., *'Provocatio ad populum' e poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio Decemviro*, in *SDHI*, LXXXII, 2016, 219-264.
- PENNACCHIO C., *Farmaco, un giano bifronte. Dei veleni e medicinali, ovvero breve storia di un ossimoro*, in *SDHI*, LXXX, 2014, 117-169.
- PENTA M., *La 'viduitas' nella condizione della donna romana*, in *ANAA*, XCI, Napoli, 1980, 341-351.
- PEPE L., *Processo a un'avvelenatrice: la prima orazione di Antifonte*, in *Index*, XL, 2012, 131-145.
- PEPPE L., *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984.
- PEPPE L., *Storie di parole, storie di istituti sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in *SDHI*, LXIII, 1997, 123-196.
- PERGAMI F., *La repressione dell'adulterio nella legislazione tardoimperiale*, in *Index*, XL, 2012, 493-511, ora in *Nuovi studi di diritto romano tardoantico*, Torino, 2014, 29-50.
- PERLA L., voce *Aborto (dir. rom.)*, in *Enc. it.*, I, Roma, 1929, 111-112.
- PERNICE A., *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II.1, Halle, 1895.
- PERRI B., *Il cosiddetto 'Senatus Consultum de Bacchanalibus'. La lingua*, Macerata, 2013.
- PERRI B., *L'affare dei baccanali. Uno spregiudicato strumento di lotta politica*, Città di Castello (PG), 2013.
- PERRY M.J., *Gender, Manumission and the Roman Freedwoman*, New York, 2014.
- PESCH A., *'de perduellione, crimen maiestatis et memoria damnata'*, Aachen, 1995.
- PETRACCIA M.F., *'Indices' e 'delatores' nell'antica Roma. 'Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias'*, Milano, 2014.
- PEZZATO E., *L'amor' nelle fonti giuridiche romane*, in *JusOnline*, VI, 2021, 172-202.
- PHANG S.E., *The Marriage of Roman Soldiers (13 BC – AD 235). Law and Family in the Imperial Army*, Leiden - Boston - Köln, 2001.
- PHARR C., *The Interdiction of Magic in Roman Law*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, LXIII, 1932, 269-295.
- PIAZZA M.P., *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991.
- PICCALUGA G., *'Bona Dea'. Due contributi all'interpretazione del solo culto*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni*, XXXV, 1964, 195-238.
- PIERRE M., *'Carmen'. Études d'une catégorie sonore romaine*, Paris, 2016.
- PIETRINI S., *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo)*, Milano, 1996.

- PINA POLO F., *The Consul at Rome: the Civil Functions of the Consuls in the Roman Republic*, Cambridge - New York, 2011.
- PIRO I., 'Usu' in manum convenire', Napoli, 1994.
- PIRO I., *Unioni confarreate e 'diffarreatio'. Presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia*, in *Index*, XXV, 1997, 253-299.
- PIRO I., '... Quod emancipata esset Cluvio'. Riflessioni intorno ad alcuni passaggi della cd. 'Laudatio Turiae', in *Studi per G. Nicosia*, VI, Milano, 2007, 155-194.
- PIRO I., 'Augustus cognatus Vestae', in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 533-554.
- PLESCIA J., *The Development of the Doctrine of 'Boni Mores' in Roman Law*, in *RIDA*, XXXIV, 1987, 265-310.
- POLARA G., *Marciano e l'elemento soggettivo del reato. 'Delinquitur aut impetu aut casu'*, in *BIDR*, LXXVII, 1974, 89-138.
- POLLARD E.A., *Magic Accusations against Women in the Greco-Roman World from the First through the Fifth Centuries C.E.*, Ph.D. discussion University Pennsylvania, 2001.
- POLLARD E.A., *Daughters of Hecate. Women & Magic in the Ancient World*, K.B. Stratton and D.S. Kalleres (edited by), Oxford, 2014.
- POMEROY S.B., *Donne in Atene e Roma*, Torino, 1978.
- POMMERAY L., *Études sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937.
- PRAGOSA FERREIRA A.C., *Aspectos de vida quotidiana presentes nos 'Annales' de Tácito. Uma caracterização da sociedade imperial no principado de Tibério*, MasterThesis Universidade de Aveiro, 2006.
- PROFUMO A., *Le fonti ed i tempi dello incendio neroniano*, Roma, 1905.
- PUCCIONI J. (recognovit), *M. Tulli Ciceronis Orationum Deperditarum Fragmenta*, Rome, 1972.
- PUGLIESE G., *Il processo civile romano*, II. *Il processo formulare*, I, Milano, 1963.
- PUGLIESE G., *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *ANRW*, II.14, Berlin - New York, 1982, 722-789, ora in *Scritti giuridici scelti*, II, Napoli, 1985, 651-789.
- PULIATTI S., *Incesti crimina'. Regime giuridico da Augusto a Giustiniano*, Milano, 2001.
- PULIATTI S., 'Lenocinii crimen', in *Diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, a cura di F. Botta, Torino, 2003, 147-216.
- PULIATTI S., 'Quae ludibrio corporis sui quaestum faciunt'. Condizione femminile, prostituzione e lenocinio nelle fonti giuridiche dal periodo classico all'età giustiniana, in *Da Costantino a Teodosio il Grande Cultura, Società e Diritto. Atti del Convegno Internazionale (Napoli, 26-28 aprile 2001)*, a cura di U. Criscuolo, Napoli, 2003, 53-83.

- PULIATTI S., *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini contro la moralità e la famiglia. I reati sessuali: adulterio, stupro, lenocinio*, in *Fides Humanitas Ius*. *Studii in onore di L. Labruna*, VII, 2007, 4491-4523.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma - Bristol, 2020.
- QUADRATO E., *D. 40.9.17 pr. e C.I. 7.11.3: un intervento di Marco Aurelio in tema di 'manumissio' per acclamazione*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, III, 2003, 1-9.
- QUADRATO R., *'Infirmitas sexus' e 'levitas animi': il sesso 'debole' nel linguaggio dei giuristi romani*, in *'Scientia iuris' e linguaggio nel sistema giuridico romano*, a cura di F. Sini e R. Ortu, Milano, 2001, 155-194.
- QUADRATO R., *'Maris atque feminae coniunctio: matrimonium' e unioni di fatto*, in *Index*, XXXVIII, 2010, 223-252, ora in *'Ubi tu Gaius'. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 4-7 giugno 2008)*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2014, 367-408.
- QUERZOLI S., *I 'testamenta' e gli 'officia pietatis'. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli, 2000.
- RAFFAELLI G., *Nomotesia penale*, I, Napoli, 1820.
- RAMAGE E.S., *Juvenal and the establishment. Denigration of Predecessor in the 'Satires'*, in *ANRW*, II, XXXI.1, Berlin - New York, 1989, 640-705.
- RAMIRES G., *Un'eroina nel racconto di Servio: Lucrezia*, in *Dialogues d'histoire ancienne, Supplément 4.1. Jeux et enjeux de la mise en forme de l'histoire. Recherches sur le genre historique en Grèce et à Rome*, M.-R. Guelfucci (sous la direction de), Franche-Comté, 2010, 61-75.
- RAMON A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2015, 617-678.
- RASCON GARCÍA C., *A proposito de la represion de las bacanales en Roma*, in *Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor U. Álvarez Suárez*, Madrid, 1978, 383-404.
- RATTI U., *Studi sulla 'captivitas', II. Patria potestà - Tutela - Matrimonio*, in *BIDR*, XXXV, 1927, 105-167, ora in *Studi sulla 'captivitas' e alcune repliche in tema di postliminio*, Napoli, 1980, 105-167.
- RAVIZZA M., *Pontefici e vestali nella Roma Repubblicana*, Milano, 2020.
- REA J.A., *Legendary Rome. Myth, Monuments, and Memory on the Palatine and Capitoline*, London - New Delhi - New York - Sydney, 2007.
- REIDINGER W., voce *Vesta*, in *RE*, VIII.2, Stuttgart, 1958, 1730-1736.
- REIN W., *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus. Ein Hilfsbuch zur Erklärung der Classiker und der Rechtsquellen für Philologen und Juristen*, Leipzig, 1844.
- REINACH S., *Une ordalie par le poison a Rome et l'affaire des bacchanales*, in *Revue Archéologique*, Paris, 1908, 236-253.

- RICCI C., *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino*, 2006 (online).
- RICCI C., *C. Scribonius Cvirio, 'legatus Caesaris'. Riflessioni in margine al profilo di un comandante e agli ultimi segnali di un ramo familiare*, in *Cultura epigrafica y cultura literaria. Estudios en homenaje a M.M. I Olivé*, a cura di G. Baratta, A. Buonopane e J. Velaza, Faenza, 2019, 373-386.
- RICCOBONO S., *'Fontes Iuris Romani antejustiniani'. Leges. Pars prima<sup>2</sup>*, Florence, 1941.
- RIPAT P., *Expelling Misconceptions: Astrologers at Rome*, in *Classical Philology*, CVI.2, 2011, 115-154.
- RIPOSATI B., *Profili di donne nella storia di Tacito*, in *Aevum*, XLV.1-2, 1971, 27-45.
- RIZZELLI G., *Alcuni aspetti dell'accusa privilegiata in materia di adulterio*, in *BIDR*, LXXXIX, 1986, 411-441.
- RIZZELLI G., *'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1 adult. D. 48,5,6,1 e Mod. 9 diff. D. 50,16,101 pr.)*, in *BIDR*, XC, 1987, 355-388.
- RIZZELLI G., *In margine a 'Paul. Sent.' 2, 26, 11*, in *BIDR*, XXX, 1988, 733-743.
- RIZZELLI G., *Il 'crimen lenocinii'*, in *AG*, CCX.1, 1990, 457-495.
- RIZZELLI G., *'Ope consilio dolo malo'*, in *BIDR*, XCVI-XCVII, 1993-1994, 293-313.
- RIZZELLI G., *'Domum praeberere'*, in *Studi in ricordo di A.F. Panzera. Miscellanea*, III, Bari, 1995, 1521-1544.
- RIZZELLI G., *'Lex Iulia de adulteriis'. Studi sulla disciplina di 'adulterium', 'lenocinium', 'stuprum'*, Lecce, 1997.
- RIZZELLI G., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali. Una raccolta di testi*, Lecce, 2000.
- RIZZELLI G., *Agostino, Ulpiano e Antonino*, in *'Iuris Vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, VII, Napoli, 2001, 69-120.
- RIZZELLI G., *In margine ad 'Hist. Aug.' Heliog. 2,1*, in *'Iurisprudencia universalis'. Festschrift für Th. Mayer-Maly*, herausgegeben von M.J. Schermaier, J.M. Rainer und L.C. Winkel, Böhlau - Verlag - Köln - Weimar - Wien, 2002, 617-630.
- RIZZELLI G., *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in *El Cisne*, II. *Violencia, proceso y discurso sobre género*, al cuidado de E. Höbenreich, V. Kühne y F. Lamberti, Lecce, 2012, 295-377.
- RIZZELLI G., *Note sul 'veneficium'*, in *'Mulier': algunas historias e instituciones de derecho romano*, a cura di R. Rodríguez López e M.J. Bravo Bosch, Madrid, 2013, 297-316.
- RIZZELLI G., *'Adulterium'. Immagini, etica, diritto*, in *Rivista di diritto romano ledonline*, VIII, 2008, 1-94, ora in *'Ubi tu Gaius'. Modelli familiari, pratiche sociali e diritti delle persone nell'età del principato. Relazioni del Convegno Internazionale di Diritto Romano (Copanello, 4-7 giugno 2008)*, a cura di F. Milazzo, Milano, 2014, 145-322.
- RIZZELLI G., *Padri romani. Discorsi, modelli, norme*, Lecce, 2017.

- RIZZELLI G., *La donna di Smirne e l'Orazio sororicida*, in *AUPA*, LXIV, 2021, 98-137.
- RIZZI M., *Poenam legis Corneliae... statuit'. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma - Bristol, 2020.
- ROBINSON M., *A Commentary on Ovid's 'Fasti'. Book 2*, Oxford, 2011.
- ROBINSON O., *The Criminal Law of Ancient Rome*, London, 1995.
- RODEGHIERO M.M., *'Imitatio C. Caesaris, divi filii' nella congiura di Clemente*, in *Historika*, VIII, 2018, 175-197.
- ROGERS R.S., *Two Criminal Cases Tried before Drusus Caesar*, in *Classical Philology*, XXVII.1, 1932, 141-168.
- ROGERS R.S., *Ignorance of the Law in Tacitus and Dio*, in *Tapha*, LXIV, 1933, 18-27.
- ROGERS R.S., *Criminal Trials and Criminal Legislation under Tiberius*, Middletown (Connecticut), 1935.
- ROHMANN D., *Christianity and the History of Violence in the Roman Empire: A Sourcebook*, Tübingen, 2019.
- ROHR VIO F., *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova, 2000.
- ROHR VIO F., *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna, 2011.
- ROMEO S., *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano, 2010.
- RONCATI S., *Donne e vino nell'antichità: una storia di divieti?*, in *RIDA*, LXV, 2018, 195-210.
- ROPERTO R., *Adultere e legislazione 'cristiana'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, St. Augustin, 2011, 197-213.
- ROSENBERG A., voce *Rea Silvia*, in *RE*, I.1, Stuttgart, 1914, 339-343.
- ROSSI A., *Donne, prostituzione e immoralità nel mondo greco e romano*, Roma, 1979.
- ROSSI R.F., *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana*, Trieste, 1959.
- ROSSO E., *I ritratti di Claudio (in particolare, n. 26 Il ritratto di Agrippina Maggiore)*, in *Claudio Imperatore. Messalina, Agrippina e le ombre di una dinastia, museo dell'Ara Pacis (Roma, 6 aprile - 27 ottobre 2019)*, Roma - Bristol, 2019, 45-52.
- ROTONDI G., *'Leges publicae populi romani'. Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano, 1912 (rist. 1966).
- ROTONDI V., *Il sacrificio a Roma. Riti, gesti, interpretazioni*, Roma, 2013.
- RUDICH V., *Political Dissidence under Nero. The Price of Dissimulation*, London, 1993.
- RUGE W., voce *Pinaria*, in *RE*, XX.2, Stuttgart, 1950, 1406-1408.
- RUGGIERO A., *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli, 1984, 1593-1600.

- RÜPKE J., *'Flamines, salii' and the Priestesses of Vesta: Individual Decision and Differences of Social Order in Late Republican Roman Priesthoods*, in *Demeter, Isis, Vesta and Cybele. Studies in Greek and Roman Religion in Honour of G.S. Gasparro*, A. Mastrocinque and C. Giuffrè Scibona (edited by), Stuttgart, 2012, 170-172.
- RUSSO RUGGERI C., *Qualche osservazione in tema di 'ius occidendi ex lege Iulia de adulteriis'*, in *BIDR*, XCII-XCIII, 1989-1990, 93-120.
- RUSSO RUGGERI C., *La 'datio in adoptionem', I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano, 1990.
- RUSSO RUGGERI C., *'Quaestiones ex libero homine'. La tortura degli uomini liberi nella repressione criminale romana dell'età repubblicana e del I secolo dell'Impero*, Milano, 2002.
- RUSSO RUGGERI C., *'Cognatorum decreta' e 'veneficia matronarum' nel II secolo a.C.*, in *'Iuris Antiqui Historia'*, I, 2009, 225-235.
- RUSSO RUGGERI C., *Ancora in tema di 'iudicium domesticum'*, in *'Iuris Antiqui Historia'*, II, 2010, 51-102.
- RUSSO RUGGERI C., *'Indices' e 'indicia'. Contributo allo studio della collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nell'esperienza criminale romana*, Torino, 2011.
- SABBATUCCI D., *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *RAL*, VIII, Roma, 1954, 255-333.
- SAEGER R., *'Lex Varia de maiestate'*, in *Historia*, XVI, 1967, 37-43.
- SAMÀ E., *'Lex Cornelia de falsis': alle radici della tutela del marchio?*, in *Contributi romanistici. Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche*, VIII, 2003, 199-216.
- SANDEI I., *Il vino nella società romana (maschile): la medicina, la 'cena', la sfera religiosa*, in *Ager Veleias*, III.14, 2008, 1-14.
- SANDIROCCO L., *'Cum vir nubet in feminam'*, in *Rivista di Diritto Romano ledonline*, IX, 2009, 1-17.
- SANDIROCCO L., *Vergini Vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessione sul 'ius testamenti faciundi'*, Ariccia (RM), 2016.
- SANNA M.V., *Nuove ricerche in tema di 'postliminium' e 'redemptio ad hostibus'*, Cagliari, 2001.
- SANNA M.V., *'Capitis deminutio' e 'captivitas'*, *Diritto@Storia*, VI, 2007, online.
- SANNA M.V., *La rilevanza del concepimento nel diritto romano classico*, in *SDHI*, LXXV, 2009, 147-208.
- SANNA M.V., *'Matrimonium iniustum, accusatio iure viri et patris' e 'ius occidendi'*, in *AUPA*, LIV, 2010-2011, 203-230.
- SANNA M.V., *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. 'Matrimonium iustum' - 'matrimonium iniustum'*, Napoli, 2012.
- SANNA M.V., *'Spes nascendi' - 'spes patris'*, in *AUPA*, LV, 2012, 519-552.
- SANNA M.V., *Dalla 'paelex' della 'lex Numana' alla 'concubina'*, in *BIDR*, CIX, 2015, 173-206.



- SANNA M.V., *Donne 'honoratae'*, in *Mujeres' en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 555-584.
- SANTALUCIA B., voce *Omicidio (dir. rom.)*, in *End. dir.*, XXIX, Milano, 1979, 885-896.
- SANTALUCIA B., *Osservazioni sulla repressione criminale romana in età regia*, in *Le délit religieux dans la cité antique. Atti della table ronde (Rome, 6-7 avril 1978)*, Paris, 1981, 39-49.
- SANTALUCIA B., *La legislazione Sillana in materia di falso nummario*, in *Iura*, XXX, 1979, 1-33, ora in *Studi di diritto penale romano*, Roma - Bristol, 1994, 77-106.
- SANTALUCIA B., *Studi di diritto penale romano*, Roma, 1994.
- SANTALUCIA B., *Diritto e processo penale nell'antica Roma<sup>2</sup>*, Milano, 1998.
- SANTALUCIA B., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna, 2013.
- SANTALUCIA B., *La versione liviana del processo all'Orazio*, in *Iura*, LXVI, 2018, 43-63, ora in *Lingua e istituzioni: aspetti comunicativi, intellettuali, storico-giuridici, religiosi. Convegno di studio, Istituto di Scienze, Lettere ed Arti (Venezia, 24-25 novembre 2017)*, Venezia, 2020, 209-230.
- SANTINI C., *Oralità e scrittura in Seneca il Vecchio: sulla Vestale che scrive versi*, in 'Conventus ex dissonis'. *Scritti in onore di A. Setaioli*, II, a cura di C. Santini, L. Zurli e L. Cardinali, Napoli, 2006, 613-633.
- SCARANO USSANI V., *Cibo e meretricio. Osterie e panifici nell'Italia del I secolo d.C.*, in *Rivista di Studi Pompeiani*, XXIX, 2018, 109-114.
- SCEVOLA R., *Sul concorso di persone nel diritto penale romano: percorsi giurisprudenziali*, in *Diritto penale*, I. *Profili generali*, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2021, 507-564.
- SCEVOLA R., *Giulio Cesare nei 'Fasti' di Ovidio: alcune riflessioni fra storia e diritto*, in *Index*, L, 2022, 111-173.
- SCHAUB V., *Der Zwang zur Entlassung aus der Ehegewalt und die 'remancipatio' ohne 'uxor'*, in *ZSS*, LXXXII, 1965, 106-131.
- SCHILLING A., *'Poena extraordinaria'. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, 2010.
- SCHILLING R., *La religion romaine de Vénus. Depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste*, Paris, 1954.
- SCHILLING R., *Rites, cultes, dieux des Rome*, Paris, 1979.
- SCHMITZ W., *Der 'nomos moicheias' - Das athenische Gesetz über den Ehebruch*, in *ZSS*, CXIV, 1997, 45-140.
- SCHONBAUER E., *Das Gesetzes-fragment aus Tarent in neuer Schau*, in *Iura*, VII, 1956, 92-117.
- SCHULTEN A., voce *Postulatio*, in *RE*, XXII.1, Stuttgart, 1953, 873-877.
- SCHULZ F., *'Scientia', 'Dolus' und 'Error' bei der Stellvertretung nach klassischem römischem Recht*, in *ZSS*, XXXIII, 1912, 37-80.
- SCHUMACHER L., *'Servus index'*, Wiesbaden, 1982.

- SCIALOJA V., *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali. Lezioni 1913-1914 a cura dell'avv. E. Giammichele*, Roma, 1914.
- SCOGNAMIGLIO M., *Principio di legalità e divieto di analogia: note sull'origine del principio 'nullum crimen sine lege'*, in *Regole e garanzie nel processo criminale romano*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2016, 137-173.
- SCOLARI F., *Le matrone romane imputate di veneficio e difese con illustrazioni al racconto che ne fa Tito Livio. Lettera critica del dott. Filippo Scolari nel rappresentarsi in Venezia il dramma. Le Danaidi romane dell'avvocato Antonio Simeone Sografi*, Venezia, 1816.
- SCOTT R.T., *The Text of Tacitus 'Annales' 14.60-61 and Octavia*, in *The Classical Journal*, LXXVIII.1, 1982, 39-43.
- SEHLING E., *Das Strafsystem der 'lex Julia de adulteriis'*, in *ZSS*, IV, 1883, 160-163.
- SENSI L., *'Praescriptio' del 'S.C.' Larinate*, in *Atti del Colloquio Internazionale AIEGL su Epigrafia e Ordine Senatorio (Roma, 14-20 maggio 1981)*. 'Tituli', IV, Roma, 1982, 515-520, anche come estratto autonomo in *Epigrafi di Larino e della bassa Frentania*, II, ('curavit'). 'Appendix'. *Studi sul 'senatus consultum' di Larino*, a cura di N. Stelluti, Campobasso, 1997, 523-527.
- SERTORIO L., *La prigionia di guerra e il diritto di postliminio*, Milano - Roma, 1915.
- SHERWIN-WHITE A.N., *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1966.
- SHOTTER D.C.A., *The Case of Pomponius Labeo*, in *Latomus*, XXVIII.8, 1969, 654-656.
- SHOTTER D.C.A., *Cnaeus Calpurnius Piso, Legate of Syria*, in *Historia*, XXIII, 1974, 229-245.
- SICARI A., *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano*, Bari, 1991.
- SIMPSON C.J., *Legal Restriction and Excusable Elitism. Brief Comments on the Adoptions of 17 B.C. and A.D. 4*, in *Mnemosyne*, XLIX.3, 1996, 328-334.
- SIRAGO V.A., *Principato di Augusto. Concentrazione di proprietà e di poteri nelle mani dell'imperatore*, Bari, 1978.
- SIRAGO V.A., *Femminismo a Roma nel primo Impero*, Soveria Mannelli (CZ), 1983.
- SIVAN H., *Revealing the Concealed: Rabbinic and Roman Legal Perspectives on Detecting Adultery*, in *ZSS*, CXVI, 1999, 112-146.
- SKINNER M.B., *Clodia Metelli*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXIII, 1983, 273-287.
- SKINNER M.B., *Clodia Metelli. The Tribune's Sister. Women in Antiquity*, New York, 2011.
- SOLAZZI S., *La restituzione della dote nel diritto romano*, Città di Castello (PG), 1899.
- SOLAZZI S., *Studi sul divorzio*, in *BIDR*, XXXIV, 1925, 1-28 e 295-311, ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli, 1960, 1-38.

- SOLAZZI S., *Ancora sull'edictum de postulando*, in *BIDR*, XXXVII, 1929, 1-31, ora in *Scritti di Diritto Romano*, III, Napoli, 1960, 293-311.
- SOLAZZI S., *Attorno ai 'caduca'*, VII. *La quarta della 'meretrice' e la 'solitaria mater'*, in *ANA*, LXI, 1942, 71-225, ora in *Scritti di Diritto Romano*, IV, Napoli, 1963, 265-379.
- SOLAZZI S., *Il concetto del 'ius postliminii'*, in *Scritti in onore di C. Ferrini in occasione della sua beatificazione*, II, Milano, 1947, 288-360, ora in *Scritti di Diritto Romano*, IV, Napoli, 1963, 565-639.
- SOLAZZI S., *Note sparse a Digesto*, in *ANA*, LXIII, 1950-1951, 103-126, ora in *Scritti di Diritto Romano*, V, Napoli, 1972, 293-312.
- SOLIDORO L., *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014.
- SOLIDORO L., *La prostituzione femminile nel diritto imperiale*, in *I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico*, II, Torino, 2014, 3-81, ora in *Diritto e controllo sociale. Persone e 'status' nelle prassi giuridiche. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto (Napoli, 22-23 novembre 2012)*, a cura di L. Solidoro, Torino, 2019, 187-261.
- SORDI M., *Il Cristianesimo e Roma*, Bologna, 1965.
- SORDI M., *La donna etrusca*, in *Misoginia e maschilismo in Grecia e in Roma*, Genova, 1981, 49-67.
- SORDI M., *La morte di Agrippa Postumo e la rivolta di Germania del 14 d.C.*, in *Studi su Varrone, sulla retorica, storiografia e poesia latina. Scritti B. Riposati*, II, Rieti - Milano, 1979, 481-495, ora in *Scritti di storia romana*, Milano, 2002, 309-323 (come capitolo di libro dall'omonimo titolo).
- SORDI M., *Impero Romano e Cristianesimo. Scritti scelti*, Roma, 2006.
- SORDI M., *I Cristiani e l'Impero romano*, Milano, 2011.
- SOTO J., *Chica, Cleopatra. La reina de last res cobras*, in *Mujeres en tiempos de Augusto: realidad social e imposición legal*, R. Rodríguez López y M. J. Bravo Bosch (editoras), Valencia, 2016, 251-286.
- SPADAVECCHIA N., *'Libertas tuenda'. Forme di tutela del cittadino romano in età repubblicana*, Bari, 2016.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *Recensione a P. GIUNTI, Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda*, Milano, 1990, in *Iura*, XLI, 1990, 150-163.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *'Utilitas publica'. Denunce e pentiti nel mondo romano*, in *Panorami*, VI, 1994, 266-275.
- SPAGNUOLO VIGORITA T., *'Casta domus': un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea<sup>3</sup>*, Napoli, 2010.
- STAPLES A., *From Good Goddess to Vestal Virgins. Sex and Category in Roman Religion*, London - New York, 1998.
- STEARNS DAVIS W., *A Day in Old Rome*, New York, 1966.

- STEIN P., *Recensione a I. PIRO, 'Usu in manum convenire'*, Napoli, 1994, in *Iura*, XLV, 1994, 173-175.
- STEIN P., voce *Sex. Marius*, in *RE*, XIV.2, Stuttgart, 1930, 1820-1821.
- STELLA MARANCA F., *Omero nelle Pandette*, in *BIDR*, XXXV, 1927, 1-53.
- STINI F., *'Plenum exiliis mare'. Untersuchungen zum Exil in der römischen Kaiserzeit*, Stuttgart, 2011.
- STOLAREK D., *'Lenocinium' in the 'lex Iulia de adulteriis'*, in *'Mater familias'. Scritti romanistici per M. Zabłocka*, a cura di Z. Benincasa e J. Urbānik, con la collaborazione di P. Niczyporuk e M. Nowak, Varsavia, 2016, 909-934.
- STRACHAN-DAVIDSON J.L., *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford, 1912.
- STUMPP B.E., *Prostitution in der römischen Antike*, Berlin, 1998.
- SUERBAUM W., *Skepsis und Suggestion. Tacitus als Historiker und als Literat*, Heidelberg, 2015.
- SUOLAHTI J., *'Claudia insons'. Why Was a Fine Imposed on Claudia Ap.f. in 246 B.C.?*, in *Arctos. 'Acta Philologica Fennica'*, XI, Helsinki, 1977, 133-151.
- SYME R., *The Crisis of 2 B.C.*, München, 1974.
- SYME R., *The Augustan Aristocracy*, Oxford, 1986.
- TAGLIAFICO M., *I processi 'intra cubiculum': il caso di Valerio Asiatico*, in *Processi e politica nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, Milano, 1996, 249-259.
- TAKÁCS S.A., *Vestal, Virgins, Sibyls, and Matrons. Women in Roman Religion*, Austin (Texas), 2008.
- TALAMANCA M., *Recensione a H. ANKUM, La 'sponsa adultera': problèmes concernant l'accusatio adulterii' en droit classique*, in *Estudios de derecho romano en honor de A. D'Ors*, I, Pamplona, 1987, in *BIDR*, XXX.2, 1988, 772-789.
- TALBERT R.J.A., *Tacitus and the 'Senatus consultum de Cn. Pisone patre'*, in *American Journal of Philology*, CXX, 1999, 125-148.
- TARDITI G., *La questione dei bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *La parola del passato*, IX, 1954, 265-287.
- TATUM J., *Cicero, the Elder Curio, and the Titinia Case*, in *Mnemosyne*, XLIV.3-4, 1991, 364-371.
- TERRENI C., *Me puero venter erat solarium'. Studi sul concepito nell'esperienza giuridica romana*, Pisa, 2008.
- TERRENI C., *Le ragioni di una moglie tradita: note in margine a C.9.9.1*, in *TSDP*, XI, 2018, 1-30.
- THOMAS J.A.C., *'Accusatio adulterii'*, in *Iura*, XII, 1961, 65-80.
- THOMAS J.A.C., *Prescription of Crimes in Roman Law*, in *RIDA*, IX, 1962, 417-430.
- THOMAS J.A.C., *'Lex Iulia de adulteriis coercendis'*, in *Études offertes à J. Macqueron*, Aix, 1970, 637-644.

- THOMAS J.-F., *Déshonneur et honte en latin: étude sémantique*, Leuven - Paris - Dudley, 2007.
- THOMAS Y., 'Vitae necisque potestas'. *Le père, la cité, la mort*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporales et peine de mort dans le monde antique. Collection de l'Écol. Franc. de Rome*, LXXIX, Roma, 1984, 499-548.
- THOMAS Y., *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in *Storia delle donne in Occidente. L'Antichità*, a cura di G. Duby e M. Perrot, Roma - Bari, 1990, 103-176.
- THOMASSON B.E., *Laterculi praesidium*, I, Göteborg, 1984.
- TOFIÑO PADRINO A., *Matrimonio, prohibiciones matrimoniales y concubinato en derecho romano*, Madrid, 2021.
- TOMULESCU C.ST., *Justinien et le concubinat*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 299-326.
- TONDO S., *Il 'sacramentum militiae' nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*, XXIX, 1963, 1-123.
- TONDO S., *Introduzione alle 'leges regiae'*, in *SDHI*, XXXVII, 1971, 1-72.
- TONDO S., *Leges regiae' e 'paricidas'*, Firenze, 1981.
- TONDO S., *Profili di storia costituzionale romana*, I, Milano, 1981.
- TORELLI M., *Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia*, Roma, 1984.
- TORRENT A., *Derecho penal matrimonial romano y 'poena capitis' en la represión del 'adulterium'*, in *Ridrom*, 2016, 238-301.
- TOWNEND G.B., *The Trial of Aemilia Lepida in A.D. 20*, in *Latomus*, XXI.3, 1962, 484-493.
- TREGGIARI F., *Venere presunta. Lessico e argomentazione dell'infedeltà coniugale*, in *Argomentazione e lessico nella tradizione giuridica. Atti del convegno della Società italiana di storia del diritto (Camerino, 27-29 settembre 2018)*, a cura di C. Latini, Torino, 2021, 97-112.
- TRINCHERI T., *A Plutarco: 'Romolo, C. 22'*, in *BIDR*, II, 1889, 248-261.
- TUORI K., *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford, 2016.
- TUPET A.-M., *La magie dans la poésie latine*, I. *Des origines à la fin du regne d'Auguste*, Paris, 1976.
- URSO P., *Il matrimonio del prigioniero in diritto romano*, in *SDHI*, LVIII, 1992, 85-142.
- VALENTINI A., *'Matronae' tra 'novitas' e 'mos maiorum'. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana*, Venezia, 2012.
- VALENTINI A., *Agrippina Maggiore. Una matrona nella politica della 'domus Augusta'*, Venezia, 2019.
- VAN DE WOUW J.A.C.J., *Papinians 'libri duo de adulteriis'. Versuch einer kritischen Palingenesie*, in *TR*, XLI, 1973, 311-324.
- VAN NIEKERK G., *Stereotyping Women in Ancient Roman and African Societies. A Dissimilarity in Culture*, in *RIDA*, XLVII, 2000, 365-379.

- VANDIVER E., *The Founding Mothers of Livy's Rome. The Sabine Women and Lucretia*, in *The Eye Expanded: Life and Arts in Greco-Roman Antiquity*, F.B. Titchener and R.F. Moorton (edited by), Berkeley, 1999, 206-232.
- VANNINI O., *Quid iuris'? Manuale di esercitazioni pratiche in diritto penale. Aborto - omicidio preterintenzionale*, V, Milano, 1950.
- VARNER E.R., *Domitia Longina and the Politics of Portraiture*, in *American Journal of Archeology*, XCIX.2, 1995, 45-57.
- VARNER E.R., *Mutilation and Transformation. 'Damnatio memoriae' and Roman Imperial Portraiture*, Leiden - Boston, 2004.
- VARVARO M., *'Certissima indicia'. Il valore probatorio della chiamata in correità nei processi della Roma repubblicana*, in *AUPA*, LII, 2007-2008, 367-428.
- VENTURINI C., *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano, 1979.
- VENTURINI C., *'Uxor socia'. Appunti in margine a D. 1.16.4.2*, in *Iura*, XXXII, 1981, 106-129, ora in *Scritti in onore di D. Gaeta*, Milano, 1984, 609-638.
- VENTURINI C., *Matrimonio, divorzio, ripudio: premesse romanistiche ad una problematica attuale*, in *Nova Tellus*, VI, 1986, 167-186, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma Antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 101-118.
- VENTURINI C., *'Quaestio extra ordinem'*, in *SDHI*, LIII, 1987, 74-109.
- VENTURINI C., *'Accusatio adulterii' e politica costantiniana (per un riesame di CTh. 9, 7, 2)*, in *SDHI*, LIV, 1988, 66-109, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 27-66.
- VENTURINI C., *La ripudianda (in margine a CTh. 3, 16, 1)*, in *BIDR*, XCI, 1988, 253-276, poi in *AARC*, VIII, Napoli, 1990, 343-365, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 77-100.
- VENTURINI C., *Divorzio informale e 'crimen adulterii' (per una riconsiderazione di D. 48.5.44[43])*, in *Iura*, XLI, 1990, 25-51, poi in *Sem. Compl.*, IV, 1992, 133-156, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 119-144.
- VENTURINI C., *Recensione a L. GAROFALO, Il processo edilizio. Contributo allo studio dei 'iudicia populi' (sotto il titolo Edili e repressione criminale)*, in *Labeo*, XXXVII, 1991, 351-358, ora in *Scritti di diritto penale romano*, II, a cura di F. Procchi e C. Terreni, Padova, 2015, 1035-1046.
- VENTURINI C., *'Quaestiones ex senatus consulto'*, in *Processo penale e società politica nella Roma Repubblicana*, Pisa, 1996, 87-156, ora in *Legge e società nella repubblica romana*, a cura di F. Serrao, II, Napoli, 2000, 211-298.
- VENTURINI C., *Innovazioni postclassiche in materia di 'accusatio adulterii'*, in *'Crimina' e 'delicta' nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi (Teramo, 19-20 gennaio 2001)*, a cura di F. Lucrezi e G. Mancini, Milano, 2003, 19-35, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 271-290.

- VENTURINI C., *Matrimonio y divorcio: la tradición romanística frente a la actualidad*, in *Nova Tellus*, XXXI, 2013, 167-186, ora in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma Antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli, 2014, 463-481.
- VINCENTI U., *Aspetti procedurali della 'cognitio senatus'*, in *BIDR*, LXXXV, 1982, 101-126.
- VINCENTI U., *Tra 'iudicium publicum' e 'publica accusatio'*, in *Labeo*, XLIV, 1998, 476-487.
- VINCI M., *'De falsa moneta'. Ricerche in tema di falso nummario tra diritto romano e numismatica*, Napoli, 2020.
- VINSON M.P., *Domitia Longina, Julia Titi, and the Literary Tradition*, in *Historia*, XXXVIII, 1989, 440-449.
- VITALI E.G., *Premesse romanistiche a uno studio sull' 'impedimentum criminis'. (Adulterio e divieti matrimoniali)*, in *Studi in onore di G. Scherillo*, I, Milano, 1972, 275-298.
- VOCI P., *Storia della 'patria potestas' da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, XXXI, 1980, 37-100, ora in *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, 397-463.
- VOLTERRA E., *Per la storia dell' 'accusatio adulterii iure mariti vel patris'*, 3-63, in *Studi Economico-Giuridici della Università di Cagliari*, XVII, 1928, ora in *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 219-278.
- VOLTERRA E., *Nota critica alla L. 27 [28] C. ad L. Jul. De ad. 9, 9*, Roma, 1929, 1-8, ora in *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 283-290.
- VOLTERRA E., *Alcune innovazioni giustinianee al sistema classico di repressione dell'adulterio*, in *RIL*, LXIII, 1930, 183-190, ora in *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 329-337.
- VOLTERRA E., *In tema di 'accusatio adulterii'*, I. L' 'adulterium' della 'sponsa' - II. L' 'adulterium' dell' 'uxor in captivitate', in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d' insegnamento*, II, Milano, 1930, 109-126, *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 313-328.
- VOLTERRA E., *Osservazioni sull' 'ignorantia iuris' nel diritto penale romano*, in *BIDR*, XXXVIII, 1930, 75-149, ora in *Scritti giuridici. Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, VII, Napoli, 1999, 59-133.
- VOLTERRA E., *Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano*, in *BIDR*, XL, 1932, 87-168, ora in *Scritti giuridici*, I. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 339-420.
- VOLTERRA E., *Sulla confisca dei beni dei suicidi*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, VI, 1933, 393-416, ora in *Scritti giuridici. Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, VII, Napoli, 1999, 185-208.
- VOLTERRA E., *Diritto di famiglia. Dalle lezioni per l'anno accademico 1945-46*, Bologna, 1946.
- VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *RISG*, 1948, 103-153, ora in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 127-177.
- VOLTERRA E., *La nozione giuridica del 'conubium'*, in *Studi in memoria di E. Albertario*, II, Milano, 1953, 347-384, ora in *Scritti giuridici*, II. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 283-320.

- VOLTERRA E., *Lezioni di diritto romano. Il matrimonio romano. Anno Accademico 1960-61*, Roma, 1961.
- VOLTERRA E., voce *Senatus Consulta*, in *Noviss. Dig. It.*, XVI, 1969, 1047-1078.
- VOLTERRA E., voce *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 726-808, ora in *Scritti giuridici*, III. *Famiglia e successioni*, Napoli, 1991, 223-304.
- VOLTERRA E., *Ancora sul matrimonio di Antonio con Cleopatra*, in *Festschrift für W. Flume zum 70. Geburtstag*, Köln, 1978, 205-212.
- VON BESELER G., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920.
- VON BESELER G., *Romanistische Studien*, in *Studi in onore di S. Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo, 1936, 285-314.
- VON JHERING J., *Les indo - européens avant l'histoire. Traduite de l'allemand (œuvre posthume)*, Paris, 1895.
- VON PREMERSTEIN A., *Die fünf neugefundenen Edikte des Augustus aus Kyrene*, in *ZSS*, XLVIII, 1928, 83-143.
- WACKE A., *Die 'potentiores' in den Rechtsquellen. Einfluß und Abwehr gesellschaftlicher Übermacht in der rechtspflege der Römer*, in *ANRW*, II.13, Berlin - New York, 1980, 562-607.
- WACKE A., *Die Anerkennung der Medizin als 'ars liberalis' und der Honoraranspruch des Arztes*, in *ZSS*, CXIII, 1996, 382-421.
- WALDSTEIN W., voce *Bona damnatorum*, in *RE*, Suppl. X, Stuttgart, 1965, 100-106.
- WATSON A., *'Captivitas' and 'matrimonium'*, in *TR*, XXIX, 1961, 243-259.
- WATSON A., *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, New Jersey, 1975.
- WATSON A., *Le mort d'Horatia et le droit pénal archaïque à Rome*, in *RHDE*, LVII, 1979, 5-20.
- WATSON A., *The Death of Horatia*, in *The Classical Quarterly*, XXIX.2, 1979, 436-447, ora in *ID.*, *Legal Origins and Legal Change*, London - Rio Grande, 1991, 115-128 (come capitolo di libro dall'omonimo titolo).
- WEIDEN BOYD B., *'Virtus effeminata' and Sallust's Sempronia*, in *Transactions of the American Philological Association*, CXVII, 1987, 183-201.
- WIEDEMANN TH., *The Julio-Claudian Emperors*, Bristol, 1989.
- WILLIAMS C.A., *Roman Homosexuality. Ideologies of Masculinity in Classical Antiquity*, New York - Oxford, 1999.
- WISSE J., *The Bad Orator: Between Clumsy Delivery and Political Danger*, in *Community and Communication. Oratory ad Politics in Republican Rome*, C. Steel and H. van der Blom (edited by), Oxford, 2013, 163-194.
- WLASSAK M., voce *Centumviri*, in *RE*, III.2, Stuttgart, 1899, 1935-1937.



WYKE M., *Meretrix regina': Augustan Cleopatras*, in *Augustus*, J. Edmondson (edited by), Edinburgh, 2009, 334-380.

YAVETZ Z., *Tiberio dalla finzione alla pazzia con un'appendice su Tacito. Il trauma della tirannia*, Bari, 1999.

ZABŁOCKA M., *Le modifiche introdotte nelle leggi matrimoniali augustee sotto la dinastia giulio-claudia*, in *BIDR*, XXXIX, 1986, 379-410.

ZAMORA MANZANO J.L., *La industria del sexo en la época romana. Categorización social de la prostituta, medidas fiscales y control de la administración*, Madrid, 2019.

ZANZUCCHI P., *Il divieto delle azioni famose e la 'reverentia' tra i coniugi in diritto romano*, II. L'esclusione delle azioni famose diverse dall'*actio furti*' e le altre applicazioni dell'obbligo di 'reverentia' tra coniugi, in *RISG*, XLVII, 1910, 1-57 e 237-302.

ZECCHINI G., *Regime e opposizioni nel 20 d.C. dal S.C. 'de Cn. Pisone patre' a Tacito*, in *Fazioni e congiure nel mondo antico*, a cura di M. Sordi, 1999, 309-335.

ZECCHINI G., *'Partiti' e fazioni nell'esperienza politica greca*, a cura di C. Bearzot e F. Landucci, Milano, 2008.

ZUMPT A.W., *Das Criminalrecht der römischen Republik*, II.1, Berlin, 1868.



## INDICE DELLE FONTI

### A) FONTI GIURIDICHE

FONTI PREGIUSTINIANEE			
		4.6.1:	60
Codex Theodosianus		4.7.1:	41, nt. 109
3.12.1:	259, nt. 963	4.10.1:	114, nt. 354
3.12.3:	259, nt. 964	4.11.1:	40, nt. 106
3.16.1:	150, nt. 485; 222, nt. 814;	4.12.2:	113, nt. 353
	224, nt. 821	4.12.6:	114, nt. 354
4.6.3:	105, nt. 318	4.12.8:	40, nt. 106
9.1.3:	49, nt. 119; 386, nt. 1487	5.1.1:	11, nt. 16; 12
9.7:	11, nt. 16	6.3.3:	257, nt. 954
9.7.1:	102	6.4.1:	258, nt. 960
9.7.2:	41, nt. 110; 53, nt. 129	6.4.2:	258, nt. 960
9.14.1:	251, nt. 936	6.4.3:	258, nt. 958
9.16.3:	223, nt. 816	9.2.2:	146, nt. 471
9.38.1:	223, nt. 816	15.2.1:	200, nt. 713
9.40.1:	223, nt. 816		
9.44.1:	359, nt. 1372	XII Tabularum Leges	
15.8.2:	144; 145, ntt. 467, 468	8a-b:	151, nt. 488
		8.1a:	151, nt. 488
Collatio legum Romanarum et Mosaicarum		8.25:	150, nt. 483; 151, nt. 488
4.2.2:	12, nt. 16; 24, nt. 58; 49, nt. 119	Gai Institutiones	
4.2.3:	113, nt. 349	3.123:	144, nt. 465
4.2.7:	113, nt. 350		
4.3.1:	114, nt. 354	Interpretatio codicis Theodosiani	
4.4.1:	40, nt. 106; 45, nt. 114	3.16.1:	223, nt. 817
4.5.1:	59	9.7.1:	106; 107
		9.7.2:	41, nt. 110

Novellae Theodosii	13.1:	123, nt. 393; 146, nt. 471
118:	145, nt. 469	

FONTI GIUSTINIANEE

Pauli Sententiae	Codex		
1.2.1:	146, nt. 471	1.25.1:	359, nt. 1372
2.19.5:	257, nt. 954	1.4.12:	144, nt. 466
2.26:	11, nt. 16	2.4.18:	116, nt. 368
2.26.2:	113, nt. 353	3.41.5:	73, nt. 193
2.26.4:	114, nt. 354	4.56.1:	143, nt. 459
2.26.9:	40, nt. 106	5.4.23.3:	122, nt. 384
2.26.10:	51, nt. 123	5.5.6:	259, nt. 965
2.26.11:	16, nt. 30; 104; 108, nt. 328	5.6.6 pr.:	64, nt. 169; 259, nt. 965
2.26.12-13:	11, nt. 16	5.5.6.1:	259, nt. 965
2.26.14:	114, nt. 355; 133, nt. 425; 341, nt. 1303	5.27.1:	105, nt. 318
2.26.14-15:	257, nt. 954	6.40.3.2:	14, nt. 22
2.26.15:	11, nt. 16	8.50(51).1:	67, nt. 173
2.26.16:	16, nt. 30	9.9:	11, nt. 16
2.31.10:	73, nt. 193	9.9.1:	18, nt. 35; 48 e 49, nt. 119
5.4.20:	73, nt. 193	9.9.2:	43, nt. 112
5.16.14:	182, nt. 622	9.9.3:	41, nt. 109
5.23.1:	216, nt. 787; 217, nt. 788; 218, nt. 795	9.9.6 pr.:	39, nt. 106; 46, nt. 118; 53, nt. 130
5.23.14:	218, nt. 793; 249, nt. 922	9.9.6.1:	40, nt. 106
5.29.1:	73 e 74, nt. 193; 338, nt. 1294	9.9.7 pr.:	62
		9.9.7 pr.-1:	49, nt. 119; 386, nt. 1486
		9.9.8:	51, nt. 123
		9.9.9:	42, nt. 112; 116, nt. 368
		9.9.10:	42, nt. 112; 73
Tituli ex corpore Ulpiani		9.9.12(14):	19, nt. 39; 53, nt. 126
6.12:	18, nt. 38	9.9.20:	121

9.9.21 pr.:	46, nt. 118	3.1.1.2:	145 e 146, nt. 471
9.9.22:	119, nt. 374; 120	3.1.1.8:	145, nt. 471
9.9.24(25):	16, nt. 30	3.1.1.11:	145, nt. 471
9.9.25(26):	68, nt. 178	3.2.2.3:	85, nt. 238
9.9.27(28):	52, nt. 126; 55, nt. 134; 68, nt. 178	3.2.11.1:	20, nt. 45
9.9.28(29):	102, nt. 309	4.4.37.1:	39, nt. 106; 42 e 43, nt. 112; 73
9.9.29(30):	53, nt. 129	5.1.12.2:	385, nt. 1482
9.9.29(30) pr.:	41, nt. 109	5.1.48:	45, nt. 117
9.9.29(30).2:	41, nt. 110; 53, nt. 129	7.8.4.1:	14, nt. 22
9.9.29(30).4:	116, ntt. 366, 368	12.7.5.1:	257, nt. 954
9.16.7(8):	251, nt. 936	18.1.35.2:	151, nt. 486
9.47.16:	223, nt. 816	18.7.6 pr.:	141
11.41(40).6:	144, nt. 466	18.7.9:	142, nt. 454
		21.2.34 pr.:	142, nt. 454
Institutiones		22.5.3.5:	146, nt. 741
4.1.11:	73, nt. 193	22.5.18:	243, nt. 897
4.1.12(14):	73, nt. 193	23.1.9:	64, nt. 167
4.18.2:	257, nt. 954	23.2.4:	64, nt. 167
4.18.4:	11, nt. 16; 114, nt. 355; 116, nt. 367; 133, nt. 425	23.2.41 pr.:	21; 118
4.18.5:	150, nt. 485	23.2.41.1:	58, nt. 146
		23.2.43:	119, nt. 374
		23.2.43 pr.:	22, nt. 52; 103; 119, nt. 374
Digesta		23.2.43 pr.-2:	123, nt. 393
1.12.1:	144, nt. 463	23.2.43.1:	16, nt. 30; 119
1.12.1.5:	17, nt. 33	23.2.43.2:	119, nt. 374; 120, nt. 378
1.12.1.8:	144	23.2.43.3:	120
1.12.1-14:	144, nt. 463	23.2.43.4:	118, nt. 373
1.16.4.2:	196, nt. 704	23.2.43.5:	118, nt. 373
2.4.10.1:	142, nt. 454		

23.2.43.6:	122, nt. 387; 145, nt. 470	35.1.71.1:	14, nt. 22
23.2.43.7-9:	122, nt. 386	35.1.100:	14, nt. 22
23.2.43.9:	103; 104; 119, nt. 374	37.9.8:	40, nt. 107
23.2.43.10:	64, nt. 170	37.14.7 pr.:	142
23.2.43.10-12:	243, nt. 898	38.10.10.1:	109, nt. 332
23.2.43.12-13:	122, nt. 388	38.17.2.4:	124, nt. 394
23.2.44 pr.:	65, nt. 170; 146, nt. 471	40.8.6:	143
23.2.45.6:	67, nt. 173	40.8.7:	144, nt. 462
23.2.47:	16, nt. 30; 122, nt. 385; 123, ntt. 390, 393	40.9.12.6:	46, nt. 118
23.2.57a:	258, nt. 956	40.9.14.1:	44, nt. 113; 47, nt. 118
23.2.62.2:	64, nt. 169	42.5.17.1:	64, nt. 167
23.2.65 pr.:	64, nt. 168	45.5.18(17).7:	52, nt. 123
23.2.66 pr.:	64, nt. 169	46.3.96 pr.:	76, nt. 199
23.2.68:	257, nt. 954	47.2.50.3:	73, nt. 193; 76, nt. 199
24.1.32.14:	67, nt. 173	47.2.52.19:	75, nt. 196
24.2.1:	67, nt. 173	47.2.64:	46, nt. 117
24.3.10 pr.:	67, nt. 173	47.2.91(90).1:	73, nt. 193; 76, nt. 199
24.3.39:	68, nt. 179; 71, nt. 186	47.10.26:	76, nt. 199
24.3.47:	68, nt. 179; 70	47.10.38:	356, nt. 1363; 357 e nt. 1364; 360, nt. 1375
24.3.66.5:	14, nt. 22	47.10.40:	46, nt. 117
25.7.1.1:	15; 104	47.11.4:	249, nt. 921; 250, nt. 930
25.7.1.2:	16, nt. 30	47.12.1:	46, nt. 117
25.7.3:	123, nt. 393	47.12.9:	46, nt. 117
27.2.6:	110, nt. 332	47.15.4:	46, nt. 117
28.2.27:	14, nt. 22	48.1.7:	46, nt. 117
29.1.41.1:	123, nt. 391	48.2.1:	49, nt. 119; 385, nt. 1483
33.1.22:	14, nt. 22	48.2.2 pr.:	49, nt. 119; 385, nt. 1484
33.7.13 pr.:	103, nt. 310	48.2.3.3:	13; 42 e 43, nt. 112; 73; 77, nt. 204
34.9.13:	122, nt. 389		

48.2.8:	45 e 46, nt. 117; 146, nt. 471; 385, nt. 1482	48.5.4.2:	54 e nt. 132
48.2.9:	45, nt. 117	48.5:	11, nt. 16
48.2.10:	45, nt. 117	48.5.5:	51, nt. 123
48.2.11:	46, nt. 117	48.5.6.1:	9; 11; 13, nt. 19; 14, nt. 20; 17, nt. 33; 56, nt. 139
48.2.11 pr.:	45, nt. 117; 49, nt. 119; 146, nt. 471; 385, nt. 1484; 386, nt. 1486	48.5.6.2:	41, nt. 108
48.4.1:	338, nt. 1293	48.5.7:	64, nt. 169
48.4.1.1:	74, nt. 193; 76, nt. 199; 336, nt. 1282	48.5.9(8) pr.:	11, nt. 16; 13; 43, nt. 111; 77, nt. 204; 147, nt. 475
48.4.2:	338, nt. 1293	48.5.11(10) pr.:	13; 43, nt. 112
48.4.3:	338, nt. 1293	48.5.11(10).1:	13; 43, nt. 112
48.4.4:	338, nt. 1293	48.5.11(10).2:	16, nt. 30; 122, nt. 385; 131, nt. 417; 133, 147, nt. 478
48.4.7 pr.:	146, nt. 471	48.5.12(11) pr.:	86, nt. 240
48.4.8:	146, nt. 471	48.5.12(11).1:	258, nt. 956
48.4.10:	74, nt. 193	48.5.12(11).4:	42, nt. 111; 55, nt. 135
48.4.11:	336, nt. 1281	48.5.12(11).5:	46, nt. 118
48.5.1:	112, nt. 345	48.5.12(11).6:	39, nt. 106; 46, nt. 118; 53, nt. 130
48.5.2 pr.:	52 e 53 nt. 126	48.5.12(11).8:	41, nt. 108
48.5.2.2:	78	48.5.12(11).9:	40, nt. 107
48.5.2.3:	43, nt. 112	48.5.12(11).10:	47
48.5.2.4:	68, nt. 179	48.5.12(11).11:	51, nt. 123
48.5.2.5:	68	48.5.13(12):	73, nt. 193; 77, nt. 203; 113, nt. 347; 341, nt. 1303
48.5.2.6:	69, nt. 181; 87, nt. 244	48.5.14(13):	65
48.5.2.8:	44, nt. 114; 393, nt. 1504	48.5.14(13) pr.:	58 e nt. 148
48.5.2.9:	45, nt. 114	48.5.14(13).1:	56, nt. 141; 58 e nt. 150
48.5.3:	43, nt. 112; 45, nt. 115	48.5.14(13).2:	14, ntt. 21, 22; 16, nt. 30;
48.5.4 pr.:	51, nt. 123		
48.5.4.1:	45, nt. 114; 46, nt. 118; 54		

59; 60

48.5.14(13).3: 60; 61, nt. 162

48.5.14(13).4: 64

48.5.14(13).5: 18, nt. 35; 68, nt. 179

48.5.14(13).6: 63; 66, nt. 152

48.5.14(13).7: 61 e nt. 160; 64; 65 e nt. 171; 66, ntt. 172, 174; 341, nt. 1303

48.5.14(13).8: 61; 64; 65; 66, nt. 172

48.5.15(14) pr.:70; 72, nt. 189

48.5.15(14).1: 69

48.5.15(14).2: 41

48.5.15(14).3: 39, nt. 106

48.5.16(15) pr.:45, ntt. 116, 117

48.5.16(15).1-2:42, nt. 111

48.5.16(15).5: 54, nt. 131

48.5.16(15).6: 39, nt. 106

48.5.16(15).8-9:51, nt. 123

48.5.17(16): 52, nt. 126

48.5.18(17) pr.:52, nt. 125

48.5.18(17).1: 53, nt. 126

48.5.18(17).4: 52, nt. 125

48.5.18(17).5: 52, nt. 125

48.5.18(17).6: 51, nt. 123; 52, nt. 124; 53, nt. 126

48.5.19(18): 52, nt. 123

48.5.20(19) pr.:52, nt. 123

48.5.20(19).1: 52, nt. 123

48.5.20(19).2: 53, nt. 128

48.5.20(19).3: 50; 52, nt. 124

48.5.21(20): 113, nt. 349

48.5.23(22).1: 14, nt. 22

48.5.23(22).2: 113, nt. 352

48.5.24(23) pr.:113, nt. 351

48.5.24(23).3: 113, nt. 352

48.5.24(23).4: 113, nt. 350

48.5.25(24): 113, nt. 350

48.5.25(24) pr.:88, nt. 249; 114, nt. 354

48.5.25(24).3: 45, nt. 114

48.5.27(26): 49, nt. 119

48.5.27(26) pr.:47

48.5.28(27).6: 40, nt. 106

48.5.30(29): 88, nt. 248

48.5.30(29) pr.:42, nt. 112

48.5.30(29).1: 42, nt. 112

48.5.30(29).2: 42, nt. 112; 73

48.5.30(29).3: 43, nt. 112

48.5.30(29).4: 42, nt. 112; 43, nt. 112

48.5.30(29).5: 14, ntt. 21, 22; 44, nt. 113; 55 e ntt. 134, 136

48.5.30(29).6: 55, nt. 137

48.5.30(29).7: 55, nt. 134

48.5.31(30) pr.:40, nt. 106

48.5.31(30).1: 44, nt. 113

48.5.32(31): 55, nt. 133

48.5.33(32).1: 51, nt. 123; 73, nt. 193

48.5.35(34) pr.-1:9; 10; 16, nt. 30; 56, nt. 139

48.5.35(34).1: 10; 12, nt. 16; 13, nt. 19; 14, nt. 20



48.5.39(38):	258	48.18.1.16:	40, nt. 106
48.5.39(38) pr.:	258, nt. 959	48.18.5:	14, nt. 22; 257, nt. 953
48.5.39(38).1:	258, nt. 957	48.18.6 pr.:	40, nt. 106
48.5.39(38).2:	257, nt. 954	48.18.17 pr.:	40, nt. 106
48.5.39(38).3:	258, nt. 955	48.19.20:	202, nt. 722
48.5.40(39).2:	42, nt. 111	48.19.26:	202, nt. 722
48.5.40(39).3:	52, nt. 126	48.19.28.7:	356, nt. 1363; 358
48.5.40(39).5:	55, nt. 137	48.19.38.5:	218, nt. 793; 249, nt. 922
48.5.40(39).6:	51, nt. 123	48.19.39:	249, nt. 921; 250, nt. 928
48.5.40(39).7:	51, nt. 123	48.21.3.5:	373, nt. 1434
48.5.45(44):	42, nt. 111	49.15.12.4:	67, nt. 173
48.8.1 pr.:	218, nt. 792	49.15.14.1:	67, nt. 173
48.8.1 pr.-1:	217, nt. 788	50.16.33:	118 e nt. 372; 119, nt. 376
48.8.1.1:	216, nt. 787; 218, nt. 795	50.16.42:	21
48.8.3 pr.:	216, nt. 787; 217, nt. 788; 218, nt. 795	50.16.46.1:	14, nt. 22
48.8.3.1:	150, nt. 485	50.16.53.2:	73, nt. 193; 74, nt. 194; 76, nt. 199; 77, nt. 202
48.8.3.2:	150, ntt. 483, 484; 151, ntt. 486, 487; 217, nt. 789; 218, nt. 794	50.16.101 pr.:	9; 13, nt. 19; 14, nt. 20; 56, nt. 139
48.8.8:	249, nt. 921; 250, nt. 929	50.16.183:	103, nt. 312
48.8.12(11):	76, nt. 199	50.16.225:	19, nt. 39
48.8.12(11).5:	39, nt. 106	50.16.236 pr.:	149, nt. 481; 150, ntt. 483, 485; 216, nt. 782
48.11.1 pr.:	380, nt. 1464	50.16.242.3:	14 e nt. 20
48.16.1.7:	39, nt. 106	50.17.2 pr.:	380, nt. 1464; 385, nt. 1482
48.16.1.10:	55, nt. 134		
48.18.1.5:	40, nt. 106		
48.18.1.8:	40, nt. 106	Novellae	
48.18.1.11:	40, nt. 106	14:	145, nt. 469
48.18.1.13:	40, nt. 106	117:	49, nt. 119

134.10 pr.-1: 116, nt. 369

ll. 7-8-9: 135

l. 8: 135, nt. 432

#### FONTI BIZANTINE

##### Basilicorum Libri

60.37.7: 107, nt. 327

60.37.46: 49, nt. 119

60.37.50: 63, nt. 164

60.37.51: 63, nt. 164

ll. 8-10: 191, nt. 673

l. 9: 135, nt. 433

l. 17: 194, nt. 689

ll. 17-20: 190, nt. 665

ll. 18-19: 190, nt. 664

ll. 18-21: 190, nt. 666

ll. 23-29: 179, nt. 608

##### Basilicorum Scholia

1 ad Bas. 60.37.15: 58, nt. 147

1 ad Bas. 60.37.50: 63, nt. 164

2 ad Bas. 60.37.50: 63, nt. 164

3 ad Bas. 28.4.16: 49, nt. 119

18 ad Bas. 60.37.14: 58, nt. 147

l. 28: 185, nt. 639

ll. 32-33: 185, nt. 641

ll. 34-37: 186, nt. 644

ll. 57-59: 182, nt. 622

ll. 68-70: 186, nt. 645

ll. 71-73: 190, nt. 664

ll. 73-75: 195, nt. 693

#### FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

##### Laudatio Turiae

l. 1: 132

ll. 75-76: 195, nt. 694

ll. 76-82: 195, nt. 695

ll. 82-84: 195, nt. 696

ll. 84-90: 195, nt. 697

ll. 98-100: 195, nt. 690

##### Senatuconsultum de Cnaeo Pisone Patre

ll. 1-12: 386, nt. 1485

l. 2: 131, nt. 419

l. 4: 131, nt. 419; 135

l. 5: 135 e nt. 435; 136,  
nt. 438

ll. 6-7: 190, nt. 664

l. 7: 135, nt. 431

ll. 105-108: 195, nt. 698

ll. 108-110: 191, nt. 673

ll. 109-113: 191, nt. 675

ll. 113-120: 191, nt. 674

ll. 115-120: 191, nt. 672

ll. 119-120: 192, nt. 675

ll. 120-122: 183, nt. 629

ll. 120-123: 185, nt. 641; 195,  
nt. 691

ll. 122-123: 146, nt. 471

FONTI MODERNE

Codice penale italiano (1930)

art. 564 comma 1: 331, nt. 1274

B) FONTI LETTERARIE

Ambrosius Mediolanensis episcopus

*De lapsu virginis consecratae*

5.21: 20, nt. 47

Ammianus Marcellinus

*Rerum gestarum libri*

16.10.18-19: 4, nt. 6; 248; 252,  
nt. 940

Appianus

*Bellum Mythridaticum*

6: 139, nt. 450

Apuleius

*Metamorphoseon libri*

1.7: 241, nt. 885

1.13: 241, nt. 885

Asconius

*In toga candida contra C. Antonium et  
L. Catilinam competitores*

82: 322, nt. 1236

*Oratio in Miloniam Ciceronis*

40: 320

Augustinus

*De civitate Dei*

3.17.2: 154, nt. 497

3.17.15: 297, nt. 1114; 298, nt.

1115

3.17.16: 298, nt. 1116

3.17.17: 298, nt. 1117

10.16.5: 310, nt. 1186

*Sermones*

51.13.22: 18, nt. 36

153.5.6: 17, nt. 35

Aurelius Victor

*Epitome de Caesaribus*

11.7: 93, nt. 279

11.8: 90, nt. 262

Cicero

*Epistulae*

*Epistulae ad Atticum*

1.16.9: 322, nt. 1237

2.1.5: 127, nt. 404

6.1.2: 131, nt. 418

*Epistulae ad Familiares*

- 5.2.6: 127, nt. 403  
8.12.3: 11, nt. 16  
8.14.4: 11, nt. 16

*Opera philosophica*

*De inventione*

- 1.32: 131, nt. 418

*De legibus*

- 2.8.19: 37, nt. 100  
2.9.21: 267, nt. 999  
2.9.22: 256, nt. 945; 268, nt. 1003  
2.15.37: 168, ntt. 560, 563; 169, nt.  
569

*De natura deorum*

- 3.27: 19, nt. 45  
3.33: 337, nt. 1288

*De re publica*

- 2.25: 31, nt. 77  
2.35.60: 2, nt. 3  
4.6.6: 229, nt. 843

*Tusculanae disputationes*

- 3.24: 131, nt. 418

*Opera rhetorica*

*Brutus*

- 32.121: 320, nt. 1226  
43.149: 319, nt. 1223  
60.217: 174; 176  
67.236: 322, ntt. 1235, 1237; 324,  
nt. 1244  
89.305: 337, nt. 1288  
122: 319, nt. 1224

*De oratore*

- 2.107: 336, nt. 1280  
2.199: 336, ntt. 1280, 1284  
2.226: 131, nt. 418  
3.11: 337, nt. 1288  
37.129: 175

*Rhetorica ad Herennium*

- 4.23: 20, nt. 45

*Orationes*

*De haruspicum responsis*

- 7.13.1-2: 295, nt. 1102

*In Catilinam oratio II*

- 2.24: 126, nt. 399  
3.4.9: 322, ntt. 1235, 1237; 323,  
nt. 1241

<i>In Pisonem</i>		26.87.3:	318, nt. 1222
39.95:	322, nt. 1237	26.87.5:	320, nt. 1228
		37.35.4:	267, nt. 999
<i>In Verrem</i>		46.48.4:	338, nt. 1292
2.1.9:	19, nt. 42	48.16.1:	373, nt. 1432
		48.18.2-4:	373, nt. 1432
<i>Philippica II</i>		55.10.12:	339, nt. 1295
2.99:	20, nt. 46	55.10.13:	339, nt. 1295
		55.10.14:	340, nt. 1303; 342, nt. 1310
<i>Pro Caelio</i>		55.10.15:	343 e 344, nt. 1315
23.57:	304, nt. 1153	55.12-16:	340, nt. 1301
32:	126, nt. 401	55.13.1:	342, ntt. 1313, 1314
37:	126, nt. 401	55.32.2:	348, nt. 1340
38:	18, nt. 36; 126	56.27.2-3:	84, nt. 234
49:	18, nt. 36; 19, nt. 43; 118, nt. 372	57.3.5:	349, nt. 1345
		57.9:	354, nt. 1355
<i>Pro Cluentio</i>		57.18.1:	200, nt. 713; 339, nt. 1295; 340, nt. 1303
11.32:	249, nt. 921	57.18.9:	185, nt. 639
20.56:	304, nt. 1153	57.18.10:	189 e 190, nt. 664
22.59:	304, nt. 1153	57.22.4:	94, nt. 283
54.148:	151, nt. 486; 216 e 217, nt. 787; 218, nt. 795	58.4.5-6:	193, nt. 684
		58.8-11:	204, nt. 728
<i>Pro Milone</i>		58.11.5:	203, nt. 722
3.7:	237, nt. 869	58.14.3-5:	200, nt. 714
		58.22.2-3:	259, nt. 966
Dio Cassius		58.24.3:	196, nt. 701; 221, nt. 807; 371, ntt. 1428, 1429
<i>Historiae Romanae</i>		58.27.2:	375, nt. 1442
26.87.1-5:	320, nt. 1229		

58.27.4:	375, nt. 1441	67.15.2:	93, nt. 279; 94, nt. 281
59.8.7:	83	67.18.2:	90, nt. 262
59.8.8:	84, nt. 233	68.27.2:	375, nt. 1439
59.18.4:	101, nt. 305	77.16.1-3:	327
59.18.5:	101, nt. 307	80.9.3:	329, ntt. 1264, 1266, 1268
59.19.2:	209, nt. 751		
59.22.6:	81, nt. 216	Diodorus Siculus	
59.22.8:	81, nt. 218	<i>Bibliotheca Historica</i>	
59.23.9:	81, nt. 214	24.12:	138, nt. 447
59.25.5b:	247, nt. 918; 253, nt. 942		
59.30.2:	98, nt. 299	Dionysius Halicarnasseus	
60.4.1:	81, nt. 217	<i>Antiquitates Romanae</i>	
60.8.4-5:	129, nt. 414	1.76.3:	270, nt. 1009
60.18:	129, nt. 414	1.77-79:	271, nt. 1011; 272, nt. 1016
60.18.1:	129, nt. 414	1.78.5:	285, nt. 1062
60.18.4:	129, nt. 414	2.25.6:	5, nt. 9; 23, nt. 54; 109, nt. 331; 110, nt. 333; 111, nt. 335; 227; 229 e nt. 844; 388, nt. 1492
60.27.2-3:	100, nt. 302	2.25.7:	152, nt. 489; 227, nt. 835
60.29.4-6:	98, nt. 299	2.30.2:	275, nt. 1025; 277, nt. 1031
60.29.6a:	100, nt. 302	2.30.4-5:	277, nt. 1031
60.33.2:	211, ntt. 761, 763	2.30.5:	278, nt. 1035
60.34:	213, nt. 767	2.30.6:	278, nt. 1035
62.13:	241, nt. 886	2.31.1:	275, nt. 1025; 277, nt. 1031
62.14.1:	368, nt. 1415	2.31.2:	276, nt. 1028
64.3:	214, nt. 767	2.31.2-3:	276, nt. 1028
66.26.3-4:	92, nt. 271		
67.1-3:	369; 390, ntt. 1499, 1500		
67.3.1:	87		
67.3.2:	88, nt. 252; 91, nt. 266		
67.3.3:	93, nt. 278		
67.3.3-4:	93, nt. 275		

2.32.1:	278, nt. 1038	3.22.5:	239, nt. 874; 252, nt. 937
2.32.2:	279, nt. 1041	3.67.2:	284 e nt. 1060
2.32.3:	279, nt. 1039	3.67.3:	284; 285, nt. 1061
2.33.1-2:	279, nt. 1040	8.19.1-4:	2, nt. 3
2.34:	280, nt. 1042	8.78.4-5:	2, nt. 3
2.35.5-7:	279, nt. 1042	8.89.3-5:	288; 289
2.35.6:	279, nt. 1042	8.89.4:	286, nt. 1066
2.35.7:	280, nt. 1042	9.40.1:	291, nt. 1081
2.36.3:	280, nt. 1044	9.40.2:	291, nt. 1082
2.37:	280, nt. 1044	9.40.3:	290; 291 e nt. 1083; 297, nt. 1113
2.38.1-2:	280, nt. 1044	19.14.6:	302, nt. 1142
2.38.2-3:	281, nt. 1046	20.13.1:	303, nt. 1148
2.38.3:	282, nt. 1047		
2.38.4-5:	281, nt. 1046		
2.39.1:	274, nt. 1024; 282, ntt. 1044, 1047	Ennius	
		<i>Annales</i>	
2.39.2-3:	281, nt. 1046; 282, nt. 1047	1.29.34-39:	273, nt. 1020
		1.29.44-45:	274, nt. 1021
2.40.1:	274, nt. 1024	1.35(c).57:	271, nt. 1012
2.40.1-3:	282, nt. 1047	1.36(c).58:	271, nt. 1012
2.40.3:	284, nt. 1057	1.37.60:	271, nt. 1012
2.64.5:	266, nt. 996	1.38.61:	271, nt. 1012
2.66.1:	265, nt. 995; 266, nt. 996		
2.67.4:	269, nt. 1004	Eusebius	
2.68.3-4:	312	<i>Chronicon</i>	
2.69.1:	312, nt. 1192	2.102:	286, nt. 1066
2.69.1-3:	310	130:	305, nt. 1160
3.15.2:	234, nt. 862	131:	303, nt. 1150; 305, nt. 1155
3.21.5:	235, nt. 862	134:	317, nt. 1213
3.22.3-7:	238, nt. 872		

200:	303, nt. 1150	voce 'tarpeiae' (496):	274, nt. 1024
202:	316, nt. 1212		
491:	307, nt. 1170	Florus	
		<i>Epitoma de Tito Livio</i>	
<i>Historiae</i>		1.11-12:	282, nt. 1047
3.18.4:	369, nt. 1422; 390, ntt. 1499, 1500	1.13.21:	302, ntt. 1040, 1044
		Gellius	
Eutropius		<i>Noctes Atticae</i>	
<i>Breviarum Historiae Romanae</i>		4.3.3:	122, nt. 384
2.12.3:	302, ntt. 1140, 1145	4.14:	139
6.1.23:	90, nt. 262	6.2:	110, nt. 332
		9.12.7:	118, nt. 372
Festus		10.6.1-4:	350
<i>De verborum significatu (epitome Verri Flavii), ed. Lindsay</i>		10.6.3:	379, nt. 1460
voce 'adulter et adultera' (20):	18, nt. 36	10.23.1:	230
voce 'matronas' (112):	27, nt. 67	10.23.2:	232
voce 'probrum' (277):	268	10.23.3-4:	20
voce 'praeteriti senatores' (290):	302, nt. 1146	10.23.4:	20, nt. 46; 229, nt. 842; 231, nt. 852
voce 'sororium tigillum' (380):	239, nt. 876; 252, nt. 937	10.23.5:	17, nt. 32
voce 'stuprum' (418):	14, nt. 24	Heliogabalus	
voce 'stuprum' (419):	15, nt. 24	<i>Historia Augusta</i>	
voce 'senis crinibus' (454):	267, nt. 1001	6.6:	329, nt. 1264
voce 'saxum tarpeium' (464):	274, nt. 1024	6.7:	328, nt. 1260; 329, nt. 1262
		6.8:	329, nt. 1263
		18.8:	143 e nt. 458



Herodianus

*Ab excessu divi Marci*

- 4.6.4: 328, nt. 1258  
5.6: 329, nt. 1265  
5.6.2: 329, nt. 1264

Hieronimus

*Adversus Iovinianum*

- 1.41: 293, nt. 1089  
307: 314, nt. 1198

*Epistulae*

- 77.3: 18, nt. 35

Homerus

*Ilias*

- 1.335-336: 209, nt. 750  
9.337-343: 56, nt. 140

Horatius

*Carmina*

- 1.37.21: 129, nt. 413  
4.2.1: 343, nt. 1315  
4.5.20: 19, nt. 39

*Saturae*

- 2.5.3: 339, nt. 1295

Incertus auctor

*Liber de origine gentis Romanae*

- 19.5: 271, nt. 1011  
20.1: 271, nt. 1011

Isidorus Hispalensis

*Etymologiae sive origines*

- 5.26.13: 17, nt. 33  
8.67-68: 265, nt. 995  
10.10: 19, nt. 39  
20.3.2: 229, nt. 843

Iuvenalis

*Saturae*

- 2.29-33: 90, nt. 258  
2.43-44: 11, nt. 16  
3.9.117: 267, nt. 999  
6.82-116: 92, nt. 269  
6.115-132: 129  
6.306-311: 130, nt. 415  
6.320-321: 130, nt. 415  
7.87: 87, nt. 246

Lactantius

*Divinae institutiones*

- 1.2.45: 29, nt. 72  
6.23.24-25: 17, nt. 32  
6.23.29: 18, nt. 35

Livius		1.26.9:	236, nt. 868
<i>Ab Urbe condita</i>		1.26.9-12:	237, nt. 870
1.3.10-11:	272, nt. 1015	1.26.12-14:	238, nt. 872
1.4.3:	285, nt. 1062	1.58:	121, nt. 381
1.9.1-4:	275, nt. 1026	1.58.5:	32, nt. 78
1.9.2:	275, nt. 1025; 277, nt. 1031	1.58.5-6:	32, nt. 82
1.9.5:	275, nt. 1027	1.58.5-15:	31
1.9.6:	276, ntt. 1028, 1029	1.58.9:	33, nt. 85
1.9.7-9:	276, nt. 1030	1.58.10:	32, nt. 80
1.9.10:	276, nt. 1031	1.59.1:	33, nt. 83
1.9.11:	277, nt. 1032	2.8.13-14:	125, nt. 396
1.9.12:	277, nt. 1033	2.41.10:	2, nt. 3
1.9.13-14:	278, nt. 1034	2.41.11:	2, nt. 3
1.9.14:	278, nt. 1035	2.42.7:	287, nt. 1067
1.9.14-15:	278, nt. 1037	2.42.10-11:	288
1.9.16:	278, nt. 1036	2.42.11:	286, nt. 1066
1.10.1:	279, nt. 1039	2.47.1-6:	287, nt. 1073
1.10.2-4:	279, nt. 1040	2.47.8-9:	287, nt. 1073
1.11.1-2:	279, nt. 1041	3.44-48:	128, nt. 409
1.11.2:	280, ntt. 1042; 1043	4.30.11:	37, nt. 100
1.11.3-4:	279, nt. 1042	4.44.11:	307
1.11.5-7:	280, nt. 1045	7.28.1-3:	306, nt. 1163
1.11.6:	274, nt. 1024	7.28.4:	306, nt. 1164
1.11.8:	281, nt. 1046	7.28.5:	306, nt. 1165
1.11.9:	282, nt. 1047	7.28.6:	306, nt. 1166
1.24-25:	234, nt. 861	7.28.7:	306, nt. 1167
1.26.1-8:	236, nt. 867	7.28.8:	306, nt. 1168
1.26.4:	235, nt. 863	8.15.1:	293, nt. 1091; 294, nt. 1098
1.26.5:	235, nt. 864	8.15.2-3:	294, nt. 1099

8.15.4-5:	294, nt. 1100	21.54.4:	317, nt. 1215
8.15.6:	294, nt. 1101	22.4.1:	317, nt. 1216
8.15.7:	293; 296, nt. 1107	22.8.5-6:	317, nt. 1217
8.15.8:	293, nt. 1094	22.46.4:	317, nt. 1216
8.18:	155, nt. 499	22.49.10:	314, nt. 1200
8.18.1-2:	154, nt. 497	22.50.3:	314, nt. 1200
8.18.4-6:	155, nt. 500	22.57.2-4:	315
8.18.6:	153, nt. 494; 155, ntt. 500	23.24.7-13:	314, nt. 1202
8.18.6-7:	387, nt. 1490	25.1.1:	28, nt. 70
8.18.6-8:	155, nt. 501	25.1.6-12:	29; 30
8.18.8:	150, nt. 485; 155, nt. 500; 156; 387, nt. 1490	25.2.9:	26; 167 e nt. 554
8.18.8-9:	156, nt. 505	28.11.6:	313, nt. 1194
8.18.10:	154, nt. 498; 156, nt. 506; 387, nt. 1490	28.11.6-7:	312, nt. 1193
8.18.11:	152	28.11.7:	313, nt. 1195
8.18.12:	153, nt. 494	39.8.3:	167, nt. 552; 168, nt. 556
10.6.3-8:	300, nt. 1129	39.8.5:	168, nt. 558
10.6.9:	301, nt. 1130	39.8.6-8:	167, nt. 552
10.6.10:	301, nt. 1131	39.8.8:	167, nt. 552; 168, nt. 565
10.6.11:	301, nt. 1032	39.9.1:	168, nt. 557
10.7.1-2:	301, nt. 1133	39.9.3-4:	166, nt. 550
10.7.2-4:	301, nt. 1134	39.13.9:	166, nt. 549; 168, nt. 564
10.7.5-7:	301, nt. 1135	39.14.6:	168, nt. 560; 169, nt. 568
10.8.8:	293, nt. 1094; 294, ntt. 1095, 1096, 1097	39.14.9:	172
10.9.1-3:	302, nt. 1136	39.15.6:	173, nt. 582
10.31.8:	28, nt. 69	39.15.9:	168, nt. 563
10.31.9:	23, nt. 57; 25; 28, nt. 72	39.17.6:	168, nt. 561
10.32.9:	286, nt. 1066	39.18:	110, nt. 332
		39.18.3:	221, nt. 803
		39.18.3-4:	170
		39.18.4:	170; 221, nt. 804

39.18.5:	170, nt. 572	22:	314, nt. 1203
39.18.6:	36, nt. 99; 170; 220, ntt. 799, 801; 221, nt. 802	41:	313, nt. 1196
39.19.3-7:	169, nt. 568	48.12:	161, nt. 530
39.38.2-3:	160, nt. 525	48.13:	161; 387, nt. 1490
39.41.6:	160, nt. 527; 387, nt. 1488	54:	2, nt. 3
39.41.6-7:	173, nt. 581	63:	318, nt. 1221
40.19.9-10:	173, nt. 581	Macrobius	
40.37.1:	158, nt. 513	<i>Saturnalia</i>	
40.37.1-7:	158; 387, nt. 1490	1.10.5-6:	319
40.37.2-3:	153, nt. 493; 158, nt. 514	1.11.17:	92, nt. 269
40.37.4:	158, ntt. 515, 516	1.12.26:	150, nt. 485
40.37.5-7:	159, nt. 518		
40.43.2:	159, nt. 516	Martiales	
40.43.3:	160, nt. 524; 387, nt. 1489	<i>Epigrammata</i>	
40.44.6:	160, nt. 529	6.3:	89, nt. 254; 90, ntt. 259, 260
45.37.3:	197, nt. 705	9.86:	90, nt. 260
<i>Periochae</i>		11.13:	87, nt. 246
2:	286, nt. 1066; 288, nt. 1075		
8.9-10:	154, nt. 497	Naeuii	
8.10:	152, nt. 492; 216, ntt. 784, 785	<i>Fragmenta</i>	
13.3:	302, ntt. 1440, 1441	44-45:	15, nt. 24
14:	298; 299 ntt. 1119, 1121; 302, nt. 1139	Obsequens	
16:	305, nt. 1156	<i>Prodigiorum libri</i>	
19.8-9:	350	8:	313, nt. 1296
20:	311	37:	318, nt. 1222

Orosius

*Historiae adversus paganos*

2.8.13:	286, nt. 1066; 287, nt. 1072
3.9.5.1:	293, nt. 1093; 296, nt. 1108
3.9.5.1-4:	296, nt. 1109
3.9.5.5:	296 e nt. 1107
3.10.1-3:	154, nt. 497
3.10.3:	156, ntt. 503, 506; 387, nt. 1490
4.2.1:	299, nt. 1122
4.2.2:	297, nt. 1114; 298, nt. 1115; 300, nt. 1123
4.2.3-7:	300, nt. 1124
4.2.8:	298; 300, nt. 1125
4.3.1:	322, nt. 1237
4.5.6:	303, nt. 1150
4.5.6-9:	303
5.15.20-21:	318, nt. 1222
5.15.22:	318, nt. 1222; 320, nt. 1228
6.10.7:	90, nt. 262

Ovidius

*Amores*

14.14(15).27-28:	225, nt. 824
------------------	--------------

*Epistulae ex Ponto*

3.53-54:	19, nt. 45
----------	------------

*Fasti*

1.261-262:	282, nt. 1048
2.571-582:	175, nt. 589
2.583-602:	308, nt. 1179
2.583-616:	308, nt. 1178
2.603-604:	309, nt. 1180
2.605-616:	309, nt. 1182
2.721-852:	31, nt. 77
3.1-27:	273, nt. 1019
3.11:	270, nt. 1009
3.45:	270, nt. 1009
4.157-160:	29, nt. 72
4.305-328:	313, nt. 1197
6.291-294:	265, nt. 995

*Tristia*

2.1.207-212:	347, nt. 1332
2.1.351-352:	19, nt. 45

Philostratus

*Apollonius Tyaneus*

7.7:	89, nt. 257
------	-------------

Plautus

*Amphitruo*

489-490:	15, nt. 28
882-883:	20, nt. 47



6.31.5:	69, nt. 182; 133, nt. 425	
6.31.6:	69, nt. 182	<i>Comparatio Lycurgi et Numae</i>
6.31.7:	86, nt. 242	4.1: 64, nt. 167
7.19.4:	368, nt. 1417	
7.19.5:	368; 369, nt. 1418; 390, nt. 1499	<i>Comparatio Lysandri et Sullae</i>
7.19.6:	369, nt. 1421	3.2: 24, nt. 58
11.3.7:	369, nt. 1420	3.3: 24, nt. 58
		<i>Crassus</i>
<i>Panegyricus dictus Traiano</i>		1.4-5: 323, nt. 1239
52.3:	89, nt. 258	
		<i>Fabius Maximus</i>
Plutarchus		18.3: 316
<i>Moralia</i>		
<i>Aetia romana et graeca</i>		<i>Galba</i>
284 a-b:	318, nt. 1222	12.1-2: 101, nt. 305
284 b-c:	321, nt. 1231	
		<i>Numa</i>
<i>De capienda ex inimicis utilitate</i>		8.6: 308, nt. 1177
6.89f:	307, nt. 1172	9.5: 265, nt. 995; 266, nt. 996
<i>De garrulitate</i>		10.8-13: 284, nt. 1056
11.508a:	349, ntt. 1343, 1345	12.1: 316, nt. 1208
		<i>Romulus</i>
<i>Lucullus</i>		3.1-4: 270, nt. 1010
6.2.2:	126, nt. 398	3.4-6: 274, nt. 1021
		14-19: 277, nt. 1031
<i>Vitae parallelae</i>		17.1: 280, nt. 1042
<i>Cato Minor</i>		17.2: 274, nt. 1024
19.5-6:	324, nt. 1246	17.2-3: 281, nt. 1046

17.4:	282, nt. 1047	4.4.73-94:	283, nt. 1052
18.6:	282, nt. 1049	4.4.92:	274, nt. 1024
22.3:	5, nt. 9; 23, nt. 55; 109, nt. 331; 216, nt. 781; 219, nt. 796; 226, nt. 830; 233; 250, ntt., 924, 925; 388, nt. 1492	4.11.27-28:	310, nt. 1187
		Prudentius	
		<i>Peristephanon</i>	
		10.202-204:	11, nt. 16
Polybius		Pseudo-Quintilianus	
<i>Historiae</i>		<i>Declamationes minores</i>	
3.65-67:	317, nt. 1214	310.11:	19, nt. 45
3.68.4:	317, nt. 1215		
36.14.2:	139, nt. 450	Quintilianus	
		<i>Declamationes minores</i>	
Porphyrio		275:	43, nt. 112
<i>Commentarii ad Horatius Flaccum</i>			
1.2.17:	271, nt. 1012	<i>Institutio oratoria</i>	
		3.6.27:	268, nt. 1002
Propertius		5.10.25:	219, nt. 797
<i>Elegiae</i>		5.11.39:	4, nt. 5; 152, nt. 489; 222, nt. 812; 385, nt. 1477
2.5.1-2:	125, nt. 396	7.2.51:	85, nt. 239
2.9.19-20:	125, nt. 396	7.3.10:	17, nt. 33
2.13.11-14:	125	7.8.3:	256, nt. 947; 260, nt. 972
3.11.39:	129, nt. 412	7.8.5-6:	260, nt. 972
4.4.1-22:	283, nt. 1050	8.4.2:	19, nt. 42
4.4.15-18:	274, nt. 1024	8.5.19:	123, nt. 392
4.4.33-34:	283, nt. 1051		
4.4.35-36:	274, nt. 1024		
4.4.43-44:	274, nt. 1024		
4.4.69-70:	274, nt. 1024		



Sallustius

*Bellum Iugurthinum*

31.7: 131, nt. 418

89.8: 131, nt. 418

*Catilinae coniuratio*

8.1: 131, nt. 418

11.3: 217, nt. 787

15.1: 322, nt. 1234; 323, nt.  
1237

24.3: 125

25: 126, nt. 398

28.4: 131, nt. 418

Seneca Philosophi

*Apokolokyntosis*

3.2: 211, nt. 761

*De beneficiis*

6.32.1: 112, nt. 345; 339, nt. 1295;  
340, nt. 1303; 343, nt.  
1315

*De brevitae vitae*

4.5-6: 340, nt. 1300; 343, nt.  
1315

4.6: 343, nt. 1315; 344, ntt.  
1315, 1318

*De clementia*

1.15.2-7: 3, nt. 3

*Epistulae morales ad Lucilium*

8.70.10: 127, nt. 407

98.13: 302, ntt. 1140, 1143; 344,  
nt. 1315

*Phaedra*

3.10.34-50: 198, nt. 710

*Thyestes*

240: 19, nt. 45; 388, nt. 1493

327-328: 19, nt. 45

Seneca Rhetoris

*Controversiae*

1.3: 268, nt. 1004

1.4.8: 45, nt. 114

4.7: 19, nt. 39

6.8: 269, nt. 1007; 308, nt.  
1176

7.3.6: 152, nt. 489

9.5.15: 197, nt. 705

9.5.15-16: 197

*Suasoriae*

2.22: 201, nt. 715

Servius Honoratius		26.3:	364, nt. 1394
<i>In vergilii Aeneida</i>		39.1:	81, nt. 217
1.273:	270, nt. 1009	40:	146, nt. 472
1.720:	28, nt. 72		
1.737:	228, nt. 839	<i>Claudius</i>	
6.777:	270, nt. 1009	29.1-2:	130, nt. 414
8.348:	274, nt. 1024; 282, nt. 1047	44:	213, nt. 767
11.206:	296, nt. 1107	<i>Divus Augustus</i>	
		19.1:	348, nt. 1312
Sidonius Apollinaris		34.1:	112, nt. 345
<i>Carmina</i>		62.2:	127, nt. 406
23.158-161:	347, nt. 1333	62.3:	128
		64.4-5:	345, nt. 1322
Statius		65.1:	345, nt. 1320; 348, nt. 1339
<i>Silvae</i>		65.2:	340, ntt. 1301, 1303; 342, nt. 1311; 344, nt. 1319;
1.1.33-36:	93, nt. 277		345, nt. 1323
Svetonius		65.3:	342, ntt. 1313, 1314; 349, nt. 1345
<i>De grammaticis et rhetoribus</i>		65.4:	345, nt. 1320; 346, ntt. 1325, 1329
18.3:	343, nt. 1315	67.2:	19, nt. 40
<i>De vita Caesarum</i>		69.2:	128, nt. 410
<i>Caligula</i>		71.1:	18, nt. 35
1.2:	178, nt. 604; 179, nt. 609; 185, nt. 639	72.6:	346, ntt. 1328, 1329
2.1:	189, nt. 664	101.3:	341, nt. 1307; 346, nt. 1327
3.3.7:	179, nt. 608		
24.3:	80		
25.1:	83; 84, nt. 230		

<i>Domitianus</i>		3.45:	101
3.2:	88, nt. 247; 89, nt. 253; 91, ntt. 265, 266; 92, nt. 267	11.7:	341, nt. 1306
4-5:	325; 326	15.2:	348, nt. 1339
8.2:	121; 123	22.1:	349, nt. 1345
8.3:	11, nt. 16; 21; 93, ntt. 273, 278; 121, nt. 382; 325, nt. 1247	35.1:	34, nt. 90; 35; 37, nt. 102; 38; 132 e nt. 423; 133 e nt. 424; 135; 244, nt. 900
8.3-4:	325	35.3:	36, nt. 97; 121, nt. 383; 123; 131, nt. 417; 133; 134, nt. 426; 135
8.4:	93, ntt. 275, 277	35.3-4:	243, nt. 899
10.4:	88, nt. 247	35.5:	244, nt. 901
13.1:	88, nt. 247	36:	200, nt. 713
14.1:	93, nt. 279	49:	200, nt. 712; 241, nt. 884
15.1:	370, nt. 1424	50.2:	340, nt. 1303
17.3:	90, nt. 262	52.3:	189, nt. 664
22.2:	88, nt. 251; 89, ntt. 257, 258; 90, nt. 258	53:	96, ntt. 291, 293, 294
		53-54:	95, nt. 288
<i>Nero</i>		58:	354, nt. 1355
5.2:	374, nt. 1436	62.1-2:	203, nt. 724
6.3:	81, nt. 217	<i>Titus</i>	
7.5:	366, nt. 1405	10.2:	92, nt. 271
35.2:	97, nt. 296; 242, nt. 892	<i>Vespasianus</i>	
36:	213, nt. 767	15.2:	368, nt. 1416
47:	214, nt. 767	<i>Vitellius</i>	
<i>Tiberius</i>		17:	188, nt. 659
2.1:	352, nt. 1352		
2.7:	352		
2.7.1:	352		

Symmachus		2.5.1:	177, nt. 594
<i>Epistulae</i>		2.52.1:	178, nt. 601
9.147-148:	330, nt. 1271	2.55.6:	192, nt. 680
		2.58.2:	193, nt. 682
Tacitus		2.64.1:	181, nt. 615; 182, nt. 621
<i>Agricola</i>		2.64.2:	181, ntt. 617, 618; 192, nt.
2.1-2:	369, nt. 1420		677
45:	369, nt. 1420	2.69.1-2:	178, nt. 602
		2.69.2:	178, nt. 605
<i>Annales</i>		2.69.3:	180, nt. 610
1.3.4:	348, nt. 1340	2.70.2:	179, nt. 608
1.6.1-2:	349, nt. 1345	2.71.2:	179, nt. 607; 194, nt. 686
1.53.1:	339, nt. 1295; 340, nt.	2.72:	179, nt. 606
	1303	2.75.2:	180 e 181, nt. 614; 193, nt.
1.53.3-4:	343, nt. 1315		683
2.4.3:	177, nt. 595	2.76.1-2:	182, nt. 622
2.5.2:	177, nt. 594	2.77.1:	182, nt. 621
2.30.3:	40, nt. 106	2.78:	182, nt. 622
2.31:	373, nt. 1432	2.78.1:	181, nt. 620
2.41.1-2:	177, nt. 594	2.80.1:	183, nt. 622; 183, nt. 623
2.43.1:	177, nt. 594; 186, nt. 644	2.81:	183, nt. 624
2.43.1-2:	177, nt. 598	2.82.1:	192, nt. 679
2.43.2:	177, ntt. 595, 597; 178, nt.	2.82.1-3:	178, nt. 603
	599; 182, nt. 621	2.82.3:	180, nt. 613
2.43.4:	177, nt. 598; 178, nt. 600	2.82.4:	44, nt. 113; 180, nt. 613
2.50:	33; 37, nt. 102; 110, nt.	2.82.5:	180, nt. 613
	332	2.85.1:	130; 131, nt. 417; 134, nt.
2.50.2:	34, nt. 87		426; 135; 137
2.50.2-3:	34, nt. 86	2.85.2-3:	136
2.50.3:	34, nt. 89; 35, nt. 95	2.85.3:	133

3.6.1:	183, nt. 628	3.16.2:	190, ntt. 666, 667
3.7.1:	180, nt. 612	3.16.3:	191, ntt. 668, 669
3.7.2:	181, nt. 619; 192, nt. 676	3.16.4:	191, ntt. 669, 670
3.8:	183, nt. 625	3.17.1:	190, nt. 666; 191, nt. 669
3.9.2:	183, nt. 626	3.17.1-3:	191, nt. 672
3.9.3:	183, nt. 627	3.17.3:	191, nt. 671
3.10:	186, nt. 646	3.17.4:	194, nt. 690
3.10.1:	183, nt. 630	3.18.1:	195, nt. 699; 343, nt. 1315
3.10.4:	343, nt. 1315	3.18.2:	196, nt. 700
3.11.2:	185, nt. 642; 186, nt. 648	3.18.4:	184, nt. 634
3.12.1:	177, nt. 596; 187, ntt. 650, 651	3.19.1:	181, nt. 616; 184, nt. 635
3.12.2:	187, nt. 652	3.22.1:	240
3.12.3:	188, nt. 655	3.22.2:	241, nt. 884
3.12.4:	187, nt. 654	3.22-23:	199; 200
3.12.5:	187, nt. 653	3.23:	201
3.12.5-6:	185, nt. 642	3.24.2:	339, nt. 1295; 340, nt. 1303; 344, nt. 1316; 345, nt. 1320
3.12.7:	187, nt. 653	3.24.3:	343, nt. 1315; 345
3.13.1:	184, ntt. 635, 636, 637, 638	3.31.1:	355, nt. 1360
3.13.2:	181, nt. 616; 185, ntt. 639, 640	3.36.1:	355, nt. 1359
3.14.1:	188, nt. 656	3.36.3-4:	353
3.14.2:	188, nt. 658	3.36.4:	354, nt. 1357
3.14.4:	188, nt. 660	3.40-47:	361, nt. 1382
3.14.5:	189, nt. 661	3.50.4:	338, nt. 1294
3.15.1:	189, nt. 662; 191, nt. 670	4.3.2:	202, nt. 720
3.15.2:	189, nt. 663	4.3.3:	202, nt. 722
3.15.3:	189, nt. 664	4.3.4:	19, nt. 41; 203, nt. 723
3.16.1:	189, nt. 664	4.3.5:	202, nt. 722; 204, nt. 727
		4.7.3:	202, nt. 721

4.8.1:	203, ntt. 724, 725	5.3:	94
4.8.2:	204, nt. 726	5.4.1:	95, nt. 286
4.10.2:	202	5.5:	95, ntt. 285, 287
4.10.2-3:	203, nt. 726	5.9:	203, nt. 722
4.11.1-2:	204, nt. 729	6.2.1:	204, nt. 731
4.12.4:	80	6.9.2:	137, nt. 441
4.13.2:	374, nt. 1435	6.9.3:	201, nt. 715
4.17.3:	360, nt. 1376	6.9.23:	201
4.18.1:	361, nt. 1379	6.10.1:	193, nt. 684; 363, nt. 1392
4.19.1:	361, ntt. 1378, 1380	6.18.1:	363, ntt. 1390, 1391
4.19.4:	360; 361, nt. 1384; 362, nt. 1387; 390, nt. 1499	6.18.2:	363
4.19-20:	373, nt. 1432	6.19:	256, nt. 947; 259
4.20.1:	361, nt. 1385; 362, nt. 1386	6.19.1:	256, nt. 947
4.20.2:	362, nt. 1386	6.19.2:	256, nt. 947
4.20.4:	362, nt. 1389	6.25.2:	96
4.22:	204; 205; 206, nt. 734	6.26.3:	194, nt. 685; 196, nt. 701; 221, nt. 806
4.36.1:	260, nt. 969	6.29.1-2:	370; 390, nt. 1499
4.42.3:	79; 115, nt. 361	6.29.2:	372
4.44.3:	343 e 344, nt. 1315	6.29.3-4:	200, nt. 714
4.47.1:	371, nt. 1427	6.40.3:	97
4.52.1:	207	6.47.1:	374, nt. 1435
4.52.2:	208, nt. 746; 209, nt. 747	6.47.2:	374
4.52.3:	209, ntt. 748, 749	6.47.3:	374, nt. 1439
4.52.4:	208, nt. 741	6.48.1:	374, nt. 1437
4.66.1:	210, nt. 755	6.48.1-3:	374, nt. 1438; 375, nt. 1443
4.67.4:	354, nt. 1355	6.48.4:	374, nt. 1435; 375, nt. 1440
4.71.4:	345, nt. 1323	6.49:	246; 252, nt. 941
4.75:	208, nt. 743		

6.49.2:	247	13.20.3:	367, nt. 1407
11.1.1:	100, ntt. 302, 304	13.21.1:	367, nt. 1408
11.1.1-3:	98, nt. 299	13.21.2:	82, nt. 226; 367, ntt. 1409, 1410
11.1.2:	98, nt. 299	13.21.2-6:	82, nt. 225
11.2:	97; 98	13.21.3:	367, nt. 1411
11.3:	99, nt. 301	13.21.5:	367, nt. 1412
11.12.1-2:	365, nt. 1402	13.22.2:	82, nt. 227; 368, nt. 1414
11.26:	129, nt. 414	13.32.2-3:	36; 115, nt. 362
12.2:	364, ntt. 1934, 1395	13.44:	193, nt. 682
12.22.1:	364	14.12.3-4:	365, nt. 1401
12.22.2:	364, nt. 1397; 365, ntt. 1398, 1400	14.57-59:	368, nt. 1415
12.22.3:	364, nt. 1396	14.58.3-4:	376, nt. 1448
12.3.2:	262, nt. 978	14.59.1:	376, nt. 1447
12.4.1:	261, nt. 974	14.59.2:	376, nt. 1447
12.4.1-2:	261, nt. 975	14.60.1-3:	241; 252 nt. 393
12.4.3:	262, nt. 976	14.60.4:	242, nt. 888
12.8.1:	261; 389 nt. 1497	14.60.5:	242, nt. 890
12.52.1:	210	14.61:	242, nt. 889
12.52.2:	210, nt. 757; 211, nt. 759	14.62.1:	243, nt. 894
12.52.3:	211, ntt. 761, 762	14.62.2:	242, nt. 891
12.64.2:	212; 214, nt. 769	14.62.3:	242, nt. 892; 243, nt. 893
12.64.3:	214, ntt. 768, 770	14.62.4:	243, ntt. 895, 896
12.65.1:	214, ntt. 769, 771, 772	14.63.1:	130, nt. 414; 242; 251, nt. 931
12.66:	212, nt. 767	14.63.2:	244, ntt. 906, 907
12.67:	213, nt. 767	14.63.3:	244, nt. 908
13.19.2:	82, nt. 221; 365	14.64.1-2:	244, nt. 909
13.19.3-4:	82, nt. 222	16.7.1:	263, nt. 986; 264, nt. 990
13.19.4:	366, nt. 1404	16.7.2:	263, nt. 987; 264, nt. 989
13.20.1:	82, nt. 224; 366, nt. 1406		

16.8.1:	263, nt. 988	
16.8.2:	263; 389, nt. 1497	<i>De monogamia</i>
16.8.3:	263, nt. 985; 244, nt. 992	12.3: 11, nt. 16
16.9.1:	264, ntt. 991, 993; 389, nt. 1497	Tiberius
16.10.1:	376; 390, nt. 1499	<i>Elegiae</i>
16.10.2:	377, nt. 1453; 378, nt. 1454	1.2.61-66: 151, nt. 488
16.10.3:	376, nt. 1449	Valerius Antias
16.10.4:	378, nt. 1455	<i>Annales</i>
16.11.1:	378, ntt. 1455; 1456; 1458	19.1-4: 272, nt. 1015
16.11.2:	377, nt. 1450; 379, nt. 1459	Valerius Maximus
16.11.3:	377, nt. 1452	<i>Facta et dicta memorabilia</i>
16.12.1:	377, nt. 1453	1.8.11: 313, nt. 1197
16.30.1:	215, nt. 774	2.1.5: 229 e nt. 841
16.30.2:	215 e ntt. 776, 777	2.5.3: 152, nt. 492; 154, nt. 497; 156, nt. 506; 387, nt. 1490
16.30.3:	215, nt. 775; 216, nt. 780	3.7.9: 319, nt. 1224
16.31.1:	215, nt. 778	3.9.2: 110, nt. 332
16.31.2:	216, nt. 779	5.2.8: 2, nt. 3
16.63.2:	244, nt. 905	5.4.7: 245, nt. 910
<i>Historiae</i>		5.8.3: 2, nt. 3; 110, nt. 332
1.48.5:	101	5.9.1: 2, nt. 3
1.48.6:	101, nt. 306	6.1.1: 31, nt. 77; 110, nt. 332
Tertullianus		6.3.1b: 2, nt. 3
<i>Apologeticum</i>		6.3.2: 2, nt. 3
6.4-5:	5, nt. 10; 228, nt. 839	6.3.6: 235, nt. 865
22.12:	310, nt. 1186	6.3.7: 110, nt. 332; 167, nt. 552; 168, nt. 560, 562; 171;



	220, nt. 801	2.112.7:	349, nt. 1342
6.3.8:	161; 164; 387, nt. 1490	2.129.2:	177, nt. 594
6.3.9:	5, nt. 10; 228	2.129.3:	177, nt. 594
8.1 abs. 5:	311, nt. 1189		
8.1 amb. 1:	245, nt. 910	Zonaras	
8.1.1:	237, ntt. 869, 871	<i>Epitome Historiarum</i>	
8.1.4:	352	7.8.12:	285
8.2.3:	124	8.7:	305, nt. 1161
8.3.1:	217, nt. 787		
8.6.4:	337, nt. 1288		
8.15.12:	28 e 29, nt. 72		
9.6.1:	274, nt. 1024; 281, nt. 1046		

Varro

*De lingua latina*

5.7.41:	274, nt. 1023
6.16:	28, nt. 71

*De vita populi romani*

1.315:	231, nt. 849
--------	--------------

Velleius Paterculus

*Historiae*

2.100.3:	339, nt. 1295
2.100.4:	340, nt. 1298; 343, nt. 1315
2.100.4-5:	344, nt. 1318
2.100.5:	340, ntt. 1299, 1303; 341, nt. 1304; 343, nt. 1315